Bibl. Theol.
Prov. Rom.

IL

MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSUALE

AD USO DEL CLERO

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II. 7.

SECONDA SERIE

VOLUME V.

(VOL. XV. DELLA INTERA COLLEZIONE)

ROMA

Presso la Direzione del Monitore Ecclesiastico

1903

S. Luigi Frazioni
Treja

Monitor ecclesiasticus,

IL

MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSUALE

AD USO DEL CLERO

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II. 7.

SECONDA SERIE

VOLUME V.

(VOL. XV. DELLA INTERA COLLEZIONE)

ALMA COLLEGE
LIBRARY
Alma, California

ROMA

Presso la Direzione del Monitore Ecclesiastico
1903

15695

1903

PROPRIETÀ LETTERARIA

Napoli — *Tipografia Artigianelli* — S. Raffaele.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione Suprema del S. Uffizio

I.

Circa la facoltà negli Ordinarii delle Missioni di erigere le confraternite o le pie unioni del Rosario.

Nel luglio del 1900 dalla S. Congregazione *de Propaganda Fide*, d' intesa colla S. Congregazione delle Indulgenze, furono deferiti alla Suprema Congregazione del S. Officio i dubbii seguenti:

I. Se, dopo la Costituzione Apostolica *Ubi primum* del 2 Ottobre 1898, e la declaratoria di essa, riportata in *Augustana* del 10 agosto 1899, possa continuarsi dalla S. Congregazione *de Propaganda Fide* a concedere, come per lo innanzi, agli Ordinarii delle Missioni da essa dipendenti la facoltà di erigere le Confraternite o Pie Unioni del SS. Rosario colle rispettive indulgenze accordate dai Sommi Pontefici— E *quatenus affirmative;*

II. Se agli Ordinarii, che ne vengano rivestiti, sia pur necessaria, per usarne validamente, una speciale autorizzazione del P. Generale dei Domenicani.

Feria IV, die 8 Maii 1901.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis coram EE.mis ac RR.mis DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus habita, propositis praedictis dubiis, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Ad I. Negative; seu soli R.mo P. Magistro Generali Ordinis Praedicatorum vel eius Vicesgerenti competere erectionem Confraternitatum, vel etiam Piarum Unionum a SS. Rosario nuncupatarum; ideoque a nullo alio valide erigi posse, etiam cum solis indulgentiis Confraternitatibus vel Piis Unionibus in genere a S. Sede concessis, vel concedi solitis. Et corrigantur formulae.

Ad I. Provisum in primo.

Sequenti vero feria VI, die 10 eiusdem mensis et anni, in solita

audientia SS. D. N. Leonis Div. Prov. Pp. XIII a R. P. D. Adsessore habita, SS.mus resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobavit.

I. Can. MANCINI *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

II.

Circa le facoltà della Bolla della Crociata nella Spagna in ordine ai Regolari.

Ad alcuni dubbii, mossi alla Suprema Congr. del S. Officio dall' E.mo Cardinale Arcivescovo di Toledo, Commissario generale della Bolla della Crociata nella Spagna, intorno alle facoltà della detta Bolla, che riguardano i Regolari, la S. C. rispose per lettera come segue:

" In Congregatione habita feria IV, die 4 curr. mens. (Martii 1901) " ad examen vocatis dubiis ab Em. Tua positis, litteris datis die 28 " Februarii anni elapsi, circa interpretationem novissimi decreti, huius " Supr. Cog.nis super Bulla Cruciatae, Emi. Dni. Cardinales una mecum " Inq.res Gen.les decretum ipsum in hunc modum evulgandum manda- " runt: *Regulares utriusque sexus, exceptis iis qui voto speciali sunt " adstricti, in jeiuniis etiam quadragesimae possunt vi Bullae Cruciatae " edere carnes, ova et lacticinia, necnon ova et lacticinia cum piscibus in " eadem comestione miscere. Presbyteri vero regulares extra claustra com- " morantes, vulgo exclaustrados, praeter Bullam Cruciatae et Summarium " carnis, tenentur Summarium quoque lacticiniorum suscipere, ut Presby- " teri sacculares. At Regularibus intra claustra degentibus, sive sacerdotes " sint sive laici sive moniales, sufficiunt Bulla Cruciata et Summarium " carnis, nisi sint ex Ordine Minorum S. Francisci, qui nulla bona pos- " sident, quibus sufficit Bulla Cruciatae.*

" Precor E. T. summopere curare, ut hoc decretum, apostolica " Summi Pontificis auctoritate firmatum, quo primum possit, publici " juris fiat, ejusque jam publicati exemplar ad me transmittatur in " Tabulario supremae Congregationis asservandum.

" Interim impensos, etc. „

III.

Altre dichiarazioni sulle facoltà della Bolla della Crociata nella Spagna.

Beatissime Pater,

Cardinalis Cyriacus M. Sancha y Hervàs, Archiepiscopus Toletanus et Patriarcha Indiarum Occidentalium, ad pedes S. V. provolutus, qua

Commissarius Bullae Cruciatae in universo Hispaniarum Regno, Sanctitatis Vestrae indicio nonnullas proposuit immutationes, quas in textus eiusdem Bullae Cruciatae inducere ipsi opportunum videtur.

Mutationes hae sunt:

1.° In paragrapho 2.ª Bullae ultimo concessae substituenda videntur verbis " *etiam tempore interdicti* „ verba sequentia " *non modo extra tempus interdicti, sed etiam tempore interdicti.* „

Ratio huius mutationis in promptu est, nempe: convenientia finem imponendi theologorum disputationibus, quoad sensum et extensionem praedictae periodi, quae certe aliqua laborat obscuritate. Nam alii, cum in hispanicam linguam verbum " *etiam* „ vertunt, id significare contendunt " *aun* „ et exinde inferunt gratiam concessam, non modo extendi ad tempus interdicti, sed etiam ad tempus in quo tale non est declaratum interdictum. Haec sententia est fere communis, ut videre est in auctoribus qui de hac re tractant, eique favet ipsemet Commissarius Apostolicus Cruciatae.

Non desunt tamen qui verbum *etiam* pro *igualmente* hispanice vertunt, ut iuxta eorum sensum gratia, de qua agitur, tantummodo applicari deberet in tempore interdicti, et non extra interdictum. Quaestio igitur manet solvenda, et facillime ut arbitramur, solutionem acciperit cum simplici mutatione proposita.

2.° Item in paragrapho 3.ª periodum " *Verum ad quadragesimale tempus quod attinet ab hoc indulto exceptos volumus, etc.* „ ita vel simili modo posset exprimi „ *Verum ad quadragesimale tempus quod attinet ab hoc indulto exceptos volumus Patriarchas... praesulesque inferiores, necnon regulares ecclesiasticos, Ordinum non militarium extra claustra commorantes et presbyteros saeculares qui ad sexaginta annorum aetatem non pervenerint. Sacerdotes vero regulares, intra claustra degentes, exceptos tantum volumus hebdomada maiori praeter Dominicam Palmarum.* „

Huius mutationis motivum resolutio est S. C. S. O. die 31 Ianuarii huius anni data in qua decisum fuit, ad consultationem E.mi Commissarii, sacerdotes saeculares (regulares dicere deberet) intra claustra commorantes, vi Bullae Cruciatae, ova et lacticinia edere posse, in ieiuniis Qudragesimae, excepta tota hebdomada maiori.

3.° Demum paragraphus 5.ª ita redigi oportet, ut soluta sequentia appareant dubia: " Utrum Christifideles visitationem altarium repetentes in diebus Stationum Urbis, ultra indulgentiam plenariam pro defunctis, aliam pro se valeant lucrari. Utrum indulgentiae omnes quae Bulla conceduntur, applicari semper valeant animabus in Purgatorio degentibus. „

Feria quarta die 7 Maii 1902.

In Cong. feria IV habita ab E.mis ac Rev.mis D. D. Card. Gen. Inquisitoribus, proposito suprascripto supplici libello, praehabitoque RR. DD. Consultorum S. O. voto, iidem E.mi respondendum censuerunt:

Ad I. Verba " *etiam tempore interdicti* „ respiciunt solum tempus interdicti; ideoque interpretatio extensiva indulti extra tempus interdicti sustineri nequit.

Ad II. Satis provisum per decreta S. O. fer. IV, 4 Martii 1891 et fer. IV, 23 Ianuarii 1901.

Ad III. Unicam indulgentiam plenariam concedi in casu. Et supplicandum SS.mo ut benigne decernere ac declarare dignetur omnes et singulas indulgentias in Bulla *Cruciatae* concessas applicari posse per modum suffragii pro animabus in Purgatorio detentis; idque expressis verbis dicatur in Bulla.

Et ad mentem: 1. Ut E.mo Card. Oratori iterum transmittantur exemplar decreti editi feria IV, 23 Januarii 1901, nec non decreti editi feria IV, 4 Martii 1891 relate ad Bullam *Cruciatae*. 2. Ut idem E.mus tempore opportuno transmittat ad Supremam hanc Congregationem S. O. exemplar authenticum Bullae Cruciatae juxta novam formulam ad quam redigetur.

Insequenti vero feria IV, die 9 eiusdem mensis et anni Sanctissimus D. N. D. Leo Div. Prov. PP. XIII, in solita audientia R. P. D. Assessori S. O. impertita, habita de omnibus relatione, responsiones E.morum plene adprobavit, atque ut indulgentiae de quibus sub N. III defunctis applicari queant suffragii ad modum prout ab E.mis fuit propositum, benigne decernere ac declarare dignatus est. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

J. Can. Mancini, *S. R. et U. I Not.*

S. Congregazione del Concilio

La professione di fede può farsi dai beneficiati dopo la instituzione e prima del possesso.

R.me D.ne uti frater,

Postulato, in novissima Tua relatione status istius Dioecesis exhibito, quoad fidei professionem a parochis emittendam, E.mi Patres rescribendum censuerunt: Detur responsum uti in una *Tirasonen. Visitationis SS. Liminum.* Die 11 Maji 1782; ad I dubium, quod sic se habet: " An obtinentes beneficium cum cura animarum, dignitates

" et canonicatus in ecclesiis metropolitanis vel cathedralibus satisfa-
" ciant praecepto S. Concilii Tr. sess. 24, c. 12 de ref., si professio-
" nem fidei emittant post susceptam institutionem vel collationem
" et antequam in possessionem immittantur in casu, etc. Resp. *Affir-*
" *mative.* „ Idque Tibi notificari voluerunt, prout per praesentes ex-
sequor.

Interim debito cum obsequio me profiteor

A. T. — Romae, 23 Aprilis 1902. — Zamoren. Revmo. Episcopo.
Uti fr.

A. Card. Di Pietro, *Praef.*
B. Arch. Nazianzen., *Secret.*

S. Congregazione de' Riti

I.

Nel giorno, in cui si trasferisca la sola solennità esterna del Titolare, non si può senza privilegio celebrare una messa propria.

Ogdensburgen. — 22 Febr. 1902 — Postulato R.mi D. ni Episcopi Ogdensburgensis quoad translationem solemnitatis externae Festi Sancti Titularis cujuslibet ecclesiae in minoribus locis: " Utrum hujusmodi solemnitas translata in Dominicam ipsum Festum proxime sequentem gaudeat privilegio unicae Missae propriae de eodem Sancto Titulari? „ Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito etiam voto Commissionis Liturgicae, rescribendum censuit: *Negative,* nisi constet de expresso atque speciali Indulto Apostolico. Atque ita rescripsit die 22 Februarii 1902.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen., Secret.*

II.

Viene istituita una Commissione storico-liturgica presso la S. C. dei Riti.

Decretum—28 Nov. 1902—Sacra Rituum Congregatio, probante Sanctissimo Domino Nostro Leone PP. XIII, peculiarem Commissionem historico-liturgicam constituit quam constare voluit ex quinque eximiis

sacerdotibus RR. DD. Aloysio Duchesne, Iosepho Wilpert, Francisco Eherle, Iosepho Roberti, Humberto Benigni et Ioanne Mercati. Atque insuper, annuente eodem Sanctissimo Domino Nostro, Sacra eadem Congregatio sibi facultatem reservavit seligendi in posterum nonnullos socios consulentes qui ad opus apti videantur.

Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 28 Novembris 1902.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen., Secret.*

III.

I cappellani addetti agli oratorii degl' Istituti, che non hanno obbligo di officiatura, non debbono recitare gli officii proprii delle loro chiese.

Congr. Fratrum Scholarum Christianarum — 23 Ian. 1903 — R. Fr. Robustianus, Procurator Generalis Fratrum Scholarum Cristianarum a Sacrorum Rituum Congregatione insequentium dubiorum solutionem humillime expetivit; nimirum:

Ex concessione Apostolica, Congregationi Fratrum Scholarum Cristianarum indultum est, ut festum Sancti Ioannis Baptistae de la Salle, eiusdem Congregationis Institutoris, sub ritu duplici primae classis cum Octava recolatur cum Officio ac Missa propriis. Quum autem Fratres memorati Instituti ad recitandas horas canonicas minime teneantur, et apud se habeant vel fixos capellanos, qui, a R.mo Ordinario designati, sunt addicti ipsorum domibus ad obeunda munera ministerii ecclesiastici, vel etiam Sacerdotes, qui alicui paroeciae, veluti coadiutores, operam navantes, aut ecclesiastico aliquo beneficio fruentes, locum tenent capellani in domibus Fratrum, et sacras functiones ibidem explent, et Sacramenta administrant, hinc quaeritur:

An supradicti capellani fixi, vel Sacerdotes vices capellani gerentes, teneantur ad recitationem Officii proprii eidem Congregationi concessi in festo et per Octavam S. Ioannis Baptistae de la Salle?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretariii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, reque mature perpensa, rescribendum censuit:

Nec primos, nec alteros capellanos teneri in casu.

Atque ita rescripsit. Die 23 Ianuarii 1903.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen. Secret.*

S. Congregazione delle Indulgenze.

I.

La Via Crucis *vivente può farsi anche in casa.*

Sulmonen. — 26 Nov. 1902 — A. M. Can^us Cathedralis Basilicae Sulmonensis huic S. Indulgentiarum Cong.ni sequentia dubia dirimenda proposuit:

I. An ad exercitium Viae Crucis viventis rite peragendum et ad indulgentias eidem adnexas lucrandas requiratur, una cum meditatione, etiam visitatio Stationis per sortem unicuique adsignatae? Et quatenus affirmative;

II. An dicta visitatio peragenda sit in Ecclesiis ubi Sodalitas Viae Crucis viventis constituta est, vel etiam in quacumque alia Ecclesia ubi Stationes Viae Crucis erectae reperiuntur?

Sacra vero Congregatio respondendum mandavit: Ad I. *Negative, juxta Decretum diei 16 Augusti 1901* in lege VI (1).

Ad II. *Provisum in respensione ad I.^um*

Datum Romae ex Sec.ria S. Cong.nis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae die 26 Novembris 1902

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*

II.

Basta il solo confessore approvato dall' Ordinario per dare le assoluzioni generali e le benedizioni apostoliche alle monache Terziarie soggette ai Vescovi.

Bononien. — 11 Febr. 1903 — A Confessariis quarumdam Monasteriorum Sanctimonialium Tertii Ordinis in Archidioecesi Bononiensi existentium, huic S. Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae sequens dubium propositum fuit:

Sanctimoniales Tertiariae alicuius Ordinis Regularis, iurisdictioni Episcopi subiectae quae ius habent ad quasdam annuas absolutiones generales et benedictiones apostolicas suscipiendas, debent ne huiusmodi favores spirituales obtinere ministerio Confessarii ab Episcopo

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XIII, pag. 292. Con questa dichiarazione vien confermato quello che noi scrivemmo nel Vol. XIV pag. 474.

assignati, aut ope Religiosi vel Sacerdotis saecularis deputati a Superiore Ordinis respectivi?

Sacra Congregatio respondendum mandavit.

Affirmative quoad primam partem, negative ad secundam. Datum Romae ex Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis die 11. Februarii 1903.

A. Card. Tripepi *Praefectus.*

Franciscus Sogaro, *Archiep. Amiden., Secret.*

III.

Sommario delle Indulgenze concesse all' Arciconfraternita della Cintura della B. V. M. Madre della Consolazione, di S. Agostino e di S.ª Monica.

I.

Indulgentiae Plenariae.

Omnibus utriusque sexus Christifidelibus vere poenitentibus, confessis ac Synaxi refectis:

1. Die quo nomen dederint Archiconfraternitati. Omnibus sodalibus:
2. In festo Nativitatis D. N. Iesu Christi
3. Epiphaniae "
4. Paschatis "
5. Adscensionis "
6. In solemnitate Corporis Christi.
7. In festo Pentecostes.
8. In festo Nativitatis B. M. V.
9. Annuntiationis "
10. Purificationis "
11. Assumptionis "
12. Immaculatae Conceptionis "
13. In festo B. M. V. Matris Consolationis.
14. S. Michaëlis Archangeli.
15. S. Ioannis Baptistae.
16. S. Ioseph Sponsi B. M. V.
17. SS. Apostolorum Petri et Pauli.
18. S. Augustini Ep. et Doct.
19. S. Monicae Vid.
20. Omnium Sanctorum.
21. In Commemoratione fidelium defunctorum Ordinis S. Augustini et Confraternitatis, iis tantum applicabilis.

22. Dominica 1ª Adventus.

23. Dominica 1ª Quadragesimae.

24. Dominica 4ª Quadragesimae.

25. Feria V. Majoris Hebdomadae, dummodo praefatis diebus vere poenitentes, confessi, ac S. Synaxi refecti ad mentem Summi Pontificis oraverint.

26. Dominica quarta uniuscujusque mensis, si uti supra dispositi devote interfuerint processioni quae dicta Dominica in Ecclesiis Ordinis seu Confraternitatis fieri solet.

Sodales, quoties uti supra item dispositi a primis Vesperis usque ad occasum solis sequentium dierum idest:

27. Diei festi Nativitatis B. M. V. et

28. Dominicae festum S. Nicolai a Tolentino immediate sequentis, Altare vel Cappellam Archiconfraternitatis visitaverint et ad mentem Summi Pontificis oraverint, toties plenariam Indulgentiam lucrabuntur.

29. Tandem in mortis articulo item plenaria, si uti supra dispositi vel saltem contriti SS.mum Iesu Nomen ore si potuerint, sin minus corde invocaverint.

II.

Indulgentiae stationales.

Sodales, singuli diebus in Missali Romano descriptis, si Ecclesiam Ordinis S. Augustini vel Altare Confraternitatis visitaverint, omnes Indulgentias consequuntur, quas lucrarentur si Ecclesias Urbis pro dictis stationibus designatas, iisdem diebus visitarent, dummodo cetera quae ad has indulgentias lucrandas iniuncta sunt pietatis opera, rite praestiterint.

III.

Indulgentiae VII Ecclesiarum.

Sodales qui septem Altaria in Ecclesiis Ordinis S. Augustini ad hoc designata visitaverint, easdem Indulgentias lucrantur, quas consequerentur visitando septem Ecclesias intra vel extra Urbem.

IV.

Indulgentiae partiales.

A. Decem annorum totidemque quadragenarum:

1. In omnibus Festis D. N. Jesu Christi, quae per totam Ecclesiam celebrantur, et eorum octavis;

2. In omnibus festis Sanctae Dei Genitricis, quae in tota Ecclesia pariter celebrantur, et eorum octavis;

3. In omnibus festis SS. Apostolorum et Evangelistarum;

4. In festo S. Ioannis Baptistae;

5. In festo S. Iosephi Sponsi B. M. V.;

6. In solemnitate omnium sanctorum;

Dummodo dictis diebus corde saltem contrito ac devote Ecclesiam Ordinis seu Altare Confraternitatis visitaverint et aliquo temporis spatio oraverint.

B. Septem annorum totidemque quadragenarum:

1. In festo S. Augustini Ep. Doct.;

2. In festo S. Monicae Vid.; si eadem pia opera praestiterint.

3. Item sodalibus qui assistunt orationi serotinae, quae quotidie fit in Ordinis Ecclesiis; aut seorsim orationem seu collectam pro Ecclesia et pro Papa, aut etiam *Salve Regina* recitabunt.

C. Bis centum dierum:

Quoties sodales divinis interveniunt servitiis, quae in Oratorio vel Cappella Confraternitatis ordinarie fiunt; aut adsunt congregationibus et orationibus quae inibi fieri consueverunt.

D. Centum dierum:

Quoties sodales aliquod opus pietatis vel caritatis exercuerint.

V.

Indulgentiae pro recitatione

Coronulae B. M. V. de Consolatione.

1. Sodales quoties integram coronulam corde saltem contrito ac devote recitaverint, lucrantur indulgentiam

Centum dierum.

2. Quoties vero eadem coronula recitetur:

a) in Ecclesiis ubi Confraternitas canonice erecta reperitur;

b) in festo B. M. V. Matris Consolationis, aut in singulis diebus octavae eiusdem festi, sodales lucrantur pariter pro quolibet *Pater noster* vel qualibet *Ave Maria* Indulgentiam

Bis centum dierum.

3. Sodales qui coronulam quater in hebdomada recitare solent, *plenariam indulgentiam* semel in anno, die eorum arbitrio eligendo, lucrari valent, dummodo vere poenitentes et confessi S. Synaxim sumpserint atque eamdem coronulam recitaverint.

4. Item *plenariam* lucrantur sodales qui per integrum mensem quo-

tidie praedictam coronam recitaverint, simulque infra eumdem mensem die, cuiusque arbitrio eligenda, vere poenitentes, confessi ac S. Mensa refecti ad mentem Summi Pontificis oraverint.

Omnes et singulae indulgentiae in praesenti elencho recensitae, excepta tamen plenaria in mortis articulo lucranda, animabus quoque in purgatorio degentibus sunt applicabiles.

VI.

Privilegium et Indulta.

1. Missae omnes in quocumque altari pro defunctis sodalibus celebratae, privilegio gaudent perinde ac si in altari privilegiato celebratæ fuissent.

2. Sodales qui degunt in locis ubi Ecclesia Ordinis S. Augustini desit, omnes indulgentias lucrari valent quas consequerentur dictam ecclesiam visitando, si, ceteris operibus iniunctis, Altare Confraternitatis, vel, hoc etiam deficiente, Parochialem suam Ecclesiam visitaverint.

3. Sodales qui in Collegiis, Seminariis aliisque Communitatibus degunt, lucrari valent indulgentias Sodalitati proprias privatum respectivae Domus Sacellum loco Ecclesiae Ordinis vel Confraternitatis visitando, ceteris adimpletis conditionibus.

DECRETUM.

Quum Prior Generalis Ordinis Eremitarum S. Augustini, ad omne dubium e medio tollendum de indulgentiis olim concessis Sodalibus Archiconfraternitatis Cincturae B. M. V. Matris Consolationis, S. Augustini et S. Monicae, novum earundem indulgentiarum indicem huic S. Cong.ni Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae approbandum subiecerit: eadem S. Congregatio quibusdam ex suis Consultoribus illum examinandum dedit. Ii vero eiusdem accurato peracto examine, quum in eo nonnullas indulgentias delendas, alias addendas, aliasque iuxta hodiernam praxim moderandas esse duxerint, novum indicem, qui superius prostat, proposuerunt. Sacra vero Congregatio, vigore facultatum a SS. D.no N.ro Leone Pp. XIII sibi specialiter tributarum, ex indulgentiis in superiore indice insertis, alias denuo confirmare, alias vero benigne concedere dignata est; simulque edixit, ut, quibuscumque aliis Indulgentiis abrogatis seu revocatis, praefata Archiso-

dalitas in posterum iis tantummodo perfrui valeat, quae in memorato indice recensentur. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Sec.ria eiusdem Sacrae Cong.nis die 17 Decembris 1902.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
Franciscus Sogaro, *Archiep. Amidensis, Secret.*

Secreteria de' Brevi

Circa il nuovo assetto delle cose ecclesiastiche nelle Isole Filippine dopo il cambiamento politico ivi avvenuto.

LEO PAPA XIII.
Ad perpetuam rei memoriam.

Quae, mari sinico oceanoque pacifico circumfusae, latissime patent insulae, atque a Philippo II Hispaniarum rege Philippinarum nomen sunt mutuatae, vix ab Hernando de Magalhanes, saeculo XVI ineunte, apertae sunt; statim, Crucis sanctissimae simulacro defixo in litore, et Deo sunt consecratae et catholicae religionis quaedam veluti libamenta habuerunt.

Ex illo, Romanis Pontificibus, accedente Caroli V ac Philippi eius filii hispanorum Regum egregio dilatandae fidei studio nihil antiquius fuit, quam ut insulanos illos, idolatrico cultu viventes, ad Christi fidem traducerent. Quod cum, opitulante Deo, religiosis diversarum familiarum alumnis strenue adnitentibus, secundissime cederet; eo perbrevi annorum spatio, deventum est, ut Gregorius XIII de praeficiendo adolescenti Ecclesiae Antistite cogitarit ac Manilanum Episcopatum instituerit. Coeptis felicibus, quae postmodum secuta sunt incrementa plenissime responderunt. Concordibus enim Decessorum Nostrorum atque Hispaniorum Regum industriis, deleta servitus, incolae litterarum atque artium disciplinis ad humanitatem exculti, templa sumptu magnifico erecta et instructa, auctus dioecesium numerus; ut Philippinarum gens et Ecclesia merito excelleret splendore civitatis, Religionis dignitate atque studio. Sic nempe, Regum hispanorum tutela datoque illis a Romanis Pontificibus patronatu, recte atque ordine in Philippinis Insulis res catholica gerebatur. Verum quam illic armorum exitus publicae rei conversionem haud ita pridem attulit, pariter et sacrae intulit. Nam, dimissa ab Hispanis ditione, patronatus etiam hispanorum Regum desiit. Quo factum est ut Ecclesia in potiorem libertatis conditionem devenerit, parto quidem cuique iure salvo atque incolumi. — Huic porro novae rerum conditioni, ne

inde vigor ecclesiasticae disciplinae in discrimen veniret, qui modus agendi, quae temperatio responderet, nulla mora atque sedulo inquirendum fuit. Hanc ob rem Venerabilem Fratrem Placidum Luduvicum Chapelle, Novae Aureliae Archiepiscopum, Delegatum Nostrum,extraordinario munere, in Philippinas Insulas misimus, qui, rebus coram inspectis quaeque moram et sustentationem non haberent, ordinatis, ad Nos referret. Delatum officium is quidem pro fiducia Nostra explevit; dignus propterea quem merita honestemus laude. Postea contigit ex auspicato ut regimen civitatum Americae Foederatarum per legationem singularem cum hac S. Sede consilia directe conferre susceperit circa modum nonnullas rem Catholicam in Philippinis Insulis respicientes quaestiones dirimendi. Coeptis libenti quidem animo fovimus et negotiatorum navitate ac moderatione iuvantibus, facile patuit aditus ad compositionem quae nunc ipso in loco curanda erit. Quae igitur, auditis sententiis nonnullorum S. R. E. Cardinalium S. Congregationis extraordinariis negotiis praepositae, diuturnoque consilio agitata Ecclesiae rationibus in Philippinis Insulis conducere maxime visa sunt, praesenti Constitutione Apostolica edicimus et publicamus, sperantes fore ut, quae Nos suprema Auctoritate constituimus, publici Regiminis aequitate ac iustitia favente, studiose sancteque observentur.

I. — *De nova Dioecesium circumscriptione.* — Primum igitur de Hierarchia sacra amplificanda mens est ac propositum. Constituta quidem, ut diximus, a Gregorio XIII, Manilana dioecesi, aucto sensim fidelium coetu tum indigenarum, qui catholica sacra susciperent, tum ex Europa advenarum, Clemens VIII Episcoporum numerum, qui praeessent, augendum censuit. Quare Manilanam Ecclesiam Archiepiscopali titulo honestavit eidemque, tribus institutis dioecesibus, Episcopos Cebuanum, Cacerensem ac Neosegoviensem suffraganeos esse voluit. His porro, anno MDCCCLXV, additus est Episcopatus Iarensis. Attamen dioecesium harum ea est amplitudo ut, ob intervallum quo loca dissociantnr, atque itinerum difficultatem, vix contingat Episcopis illas nisi summo labore quaquaversus lustrare. Quamobrem suadet necessitas ut, nacti opportunitatem temporum, antiquas dioeceses arctiori termino definiamus, aliasque de integro addamus. Eapropter, Manilano Archiepiscopatu ac dioecesibus Cebuana, Cacerensi, Neosegoviensi et Iarensi servatis, quatuor insuper adiicimus et instituimus dioeceses; Lipensem videlicet, Tuguegaraoanam, Capizanam et Zamboangensem, universas, ut ceterae, Manilanae Metropoli suffraganeas. In Marianis praeterea Insulis Praefecturam Apostolicam creamus, quae Nobis ac Successoribus Nostris, auctoritate nulla interposita, pareat.

II.—*De Metropolita deque Suffraganeis Episcopis.*—Metropolitani titulo,

qui potiatur, in Philippinis Insulis unus esto, Archiepiscopus Manilanus; episcopos ceteros, tum qui antiquas obtinent sedes, tum qui recens institutas tenebunt, eidem subesse oportet, suffraganei officio atque nomine. Quibus vero iuribus Metropolita fruatur quibusque polleat muneribus, ecclesiasticae leges, quae modo vigent, edicunt. Quas quidem dum leges inviolate servari volumus, volumus etiam Metropolitam inter et suffraganeos integra esse semper sanctae amicitiae et caritatis vincula, eaque officiis mutuis, consiliorum communicatione atque episcopalibus praesertim coetibus pro locorum intervallis frequentius agendis, arctius in dies firmari et obstringi. Maximarum enim utilitatum parens est atque custos animorum concordia.

III. — *De Capitulo Metropolitano deque Capitulis Ecclesiarum suffraganearum.* — Canonicorum collegio honestari Ecclesiae Metropolitanae decus et splendor postulat. Quae vero stipendia Canonicis singulis, elapso tempore, ab hispano regimine numerabantur, unde in posterum peti debeant, Delegatus Apostolicus videbit ac suggeret. Quod si, reddituum exiguitate, numerus Canonicorum, qui adhuc fuit, servari haud quiverit, sic ad pauciores contrahatur, ut, minime subductis iis qui dignitatum nomine veniunt, ad decem saltem censeantur. Archiepiscopus autem tum dignitates dictas et Canonicatus, tum universa, quae in Ecclesia Metropolitana sunt, beneficia privo liberoque iure conferet: iis quidem exceptis, quae vel communi lege, Sedi Apostolicae reservantur, vel in cuiusvis patronatu sunt, vel concursus conditione obstringuntur. In ceteris porro cathedralibus templis constitui Canonicorum collegia vehementer optamus. Quod quamdiu perfici haud poterit, Episcopi viros aliquot, pietate, scientia, gerendarum rerum usu conspicuos, e gemino clero delectos, Consultores habeant, prouti scilicet in diocesibus aliis, Canonicorum coetu similiter carentibus. Ne vero in eiusmodi cathedralibus aedibus, quae Capitulo carent, sollemnium sacrorum dignitas desideretur, Consultores, quos modo diximus, Episcopo operanti adstabunt. Qui si ratione aliqua praepediantur, Episcopus alios e clero cetero, tam saeculari quam regulari, digniores sufficiet.

IV. — *De Sede vacante in Dioecesibus suffraganeis.* — Dioecesis suffraganea quaevis, Collegio Canonicorum exspers, si Episcopo orbari contigerit, eam Metropolita administrandam suscipiet: qui si deerit, propinquiori Episcopo procuratio obveniet, ea tamen lege ut Vicarius quamprimum eligatur. Interea vero demortui Episcopi Vicarius generalis dioecesim moderetur.

V. — *De clero saeculari.* — Quoniam experiendo plane compertum est, clerum indigenum perutilem ubique esse, curent diligenter Episcopi ut indigenarum sacerdotum numerus augeri valeat; ita tamen

ut illos antea ad pietatem omnem ac disciplinam instituant, idoneosque norint, quibus ecclesiastica munia demandentur. Quos vero usus et experientia praestantiores ostenderit, eos ad potiores procurationes gradatim advocent. Id vero maxime commendatum habeant qui in clero censentur, ne abripi se partium studiis unquam sinant. Quamvis enim communi lege sit cautum, ne qui militat Deo se implicet negotiis saecularibus; peculiari tamen modo, ob temporum rerumque adiuncta, hoc in Philippinis insulis ab hominibus sacri ordinis devitandum ducimus. Praeterea, quoniam animorum coniunctione praecipua vis est ad grandia quaevis atque utilia perficienda, eam, pro religionis bono, sacerdotes omnes, nulla exceptione, sive e saeculari clero sint sive in religiosis familiis censeantur, inter sese studiosissime foveant. Decet sane ut qui unum sunt corpus unius capitis Christi, non sibi invicem invideant, sed unius sint voluntatis, caritate fraternitatis invicem diligentes. Cui quidem caritati provehendae disciplinaeque simul vigori servando, meminerint Episcopi prodesse plurimum synodales conventus subinde cogere, pro opportunitate locorum ac temporum. Quod si faxint una erit facile omnium sentiendi ratio unaque agendi. Ne vero conceptus semel ardor in cleri hominibus deferveat, et ut virtutes sacerdotio dignae retineantur et crescant, pium spiritualium Exercitiorum institutum vel maxime conducit. Curent idcirco Episcopi ut quotquot in sortem Domini vocati sunt, tertio saltem quoque anno, in opportunum locum ad aeternarum rerum meditationem secedant, quo scilicet acceptas a mundano pulvere sordes eluant et ecclesiasticum spiritum instaurare queant. Satagendum insuper est, ut sacrarum disciplinarum studium frequenti exercitatione in clero vigeat: *Labia enim sacerdotis custodient scientiam*, quo nempe docere possit fideles, qui *legem requirent de ore eius*. Nihil vero ad hunc finem aptius quam collationes habere saepius, tum de re morum, tum de liturgicis quaestionibus. Quod si asperitas itinerum, contractus sacerdotum numerus, aliaeve id genus causae conventus eiusmodi ad disceptandum impediant; optimum factu erit, si ab iis qui coetui interesse nequeunt praepositae quaestiones scripto enodentur et Episcopis statuto tempore submittantur.

VI. — *De Seminariis.* — Quanti faciat Ecclesia adolescentium seminaria, qui in cleri spem educantur, perspicere licet ex Tridentinae Synodi decreto, quo ea primum sunt instituta. Oportet idcirco Episcopos omnem operam industriamque impendere ut domum in sua quisque diocesi habeat, in quam tirunculi militiae sacrae a teneris recipiantur atque ad vitae sanctimoniam et ad minores maioresque disciplinas formentur. Consultius autem erit si adolescentes, qui litteris student, aliis utantur aedibus; aliis vero iuvenes, qui, litterarum cursu emenso,

in philosophiam ac theologiam incumbunt. Utrobique autem alumni perpetuo degant quoad sacerdotio, si meriti quidem fuerint, initientur ; nulla unquam, nisi ex gravi causa, facultate facta ad suos remeandi. Seminarii regimen Episcopus optimo cuique demandet, sive e saeculari clero sive e regulari, qui scilicet regendi prudentia usuque praestet vitaeque sanctitate praecellat. Quae autem a Nobis Nostrisque Decessoribus saepe sunt edicta, abunde docent quo pacto quove modo in sacris seminariis studia sint ordinanda. Sicubi vero seminarium desit, Episcopus alumnos dioecesis suae in viciniorum diocesium Seminariis educandos curabit. Nulla insuper ratione permittant Episcopi ut seminarii aedes ulli pateant, nisi iis adolescentibus qui spem afferant sese Deo per sacros ordines mancipandi. Qui vero ad civilia munia institui volent, alias, si res sinunt, obtineant aedes, quae convictus vel collegia episcopalia nuncupentur. Illud denique cavendum summopere, ex Apostoli praecepto, ne cuipiam Episcopi cito manus imponant ; sed eos tantum ad sacra evehant sacrisque tractandis adhibeant qui diligenter exculti, ornamento dioecesi usuique esse possint. E seminario autem egressos ne sibi permittant penitus ; sed ut vitent otia nec sacrarum scientiarum studia intermittant, consilium est quam optimum illos, quinquennio saltem a sacerdotio, periculo quotannis subiicere de re dogmatica et morum, coram doctis gravibusque viris faciendo. Quia vero aedes Romae patent etiam iuvenibus e Philippinis insulis qui maioribus disciplinis dare operam velint ; pergratum Nobis eveniet si Episcopi delectos subinde adolescentes huc mittent, qui religionis scientiam, in ipso veritatis centro acquisitam, cum suis deinde civibus utiliter communicent. Sancta autem haec Sedes pro sua parte curabit opportunis modis ad potiorem culturam melioremque ecclesiasticam formam clerum secularem provehere ita ut apto tempore reperiatur idoneus qui cleri regularis partes in pastoralis muneris procuratione suscipiat.

VII. — *De Religiosa puerorum eruditione deque Manilana studiorum Universitate.* — Verum non ad ecclesiastica solum seminaria Episcoporum industrias spectare oportet : adolescentes enim e laicorum ordine, qui scholas alias celebrant, eorum etiam curis et providentiae demandantur.Est igitur Antistitum sacrorum officium omni ope adniti, ut puerorum animi, qui publice litteris imbuuntur, religionis scientia ne careant. Quae ut rite tradatur, videant Episcopi ac perficiant ut et magistri tanto muneri sint pares, et libri qui adhibentur, nulla inficiantur errorum labe. Quoniam autem de scholis publicis sermo incidit, Lyceum magnum Manilanum, a Dominicianis Sodalibus Innocentii X auctoritate conditum, merita sine laude praeterire nolumus.Quod, quia doctrinae integritate praestantiaque doctorum floruit semper, neque exiguas

peperit utilitates, non modo ab Episcopis omnibus benevole haberi cupimus, sed in tutelam Nostram Nostrorumque Successorum ultro recipimus. Quare, privilegia et honores a Romanis Pontificibus Innocentio X et XI et Clemente XII eidem concessa plenissime confirmantes, illud Pontificiae Universitatis titulo augemus, quique gradus accademici in eo conferuntur, eandem vim habere volumus, quam in ceteris Pontificiis Universitatibus obtinent.

VIII. — *De Regularibus.* — Opportunitatibus novi in regione illa rerum ordinis concedens S. haec Sedes Apostolica statuit tempestivis provisionibus religiosis viris adesse qui redire intendunt ad vitae rationem sui Instituti propriam, deditam nempe omnino sacri ministerii operibus, bonorum in vulgus morum profectui, rei christianae civilisque pacifici convictus incremento. Alumnis ergo religiosarum familiarum enixe commendamus, ut quae, nuncupatis votis, officia susceperunt, sancte impleant, *nemini ullam offensionem dantes.* Praecipimus ut clausurae leges inviolate servent; qua propter teneri omnes volumus decreto illo, quod, editum a Congregatione super Episcopis et Regularibus die XX iulii MDCCXXXI, Clemens XII decessor Noster Litteris apostolicis *Nuper pro parte* die XXVI augusti eiusdem anni confirmavit. Clausurae autem ea sit norma iique sint fines, quae Decreto alio edicuntur, a S. Congregatione Propagandae Fidei die XXVI augusti MDCCLXXX, Pio VI approbante, interposito. Ceterum Religiosi viri, quotquot in Philippinis versantur, illos summopere revereri atque observare meminerint, quos *Spiritus Sanctus posuit regere ecclesiam:* et arctissimo concordiae et caritatis foedere cum saeculari clero coniuncti, nihil antiquius habeant quam in opus ministerii, in aedificationem corporis Christi, sociatis studiis, vires omnes intendere. Porro ut dissensionum elementa penitus eradantur, in Philippinis etiam Insulis observari in posterum volumus Constitutionem *Firmandis* a Benedicto XIV datam VIII id.novembris MDCCXLIV, itemque aliam Romanos Pontifices, qua Nos VIII id. maii MDCCCLXXXI nonnulla controversiarum capita inter Episcopos et Missionarios Regulares in Anglia et Scotia definivimus.

IX. — *De Paroeciis.* — Quae Paroeciae curionibus e Religiosis Familiis sint demandandae Episcopi videant, collatis sententiis cum earumdem Familiarum Praesidibus. Quod si quaestio de ea re oriatur, nec privatim componi queat, caussa ad Delegatum Apostolicum deferetur.

X. — *De Missionibus.* — Ad cetera argumenta, quibus, Ecclesia magistra, opportune cavetur ne fides morumque integritas aliaque ad aeternam animorum salutem pertinentia detrimentum capiant, accedunt equidem summaeque sunt utilitatis spiritualia Exercitia quae-

que vulgo Missiones audiunt. Optandum quapropter omnino est ut, in provinciis singulis, singulae saltem condantur domus, octo plus minus Religiosis viris excipiendis, quibus sit unice praestitutum urbes subinde ac pagos lustrare dictaque modo ratione, sacris concionibus populos excolere. Quod tamen, si fidelibus utile, necessarium profecto illis est, qui Evangelii lucem nondum hauserunt. Ubi igitur agrestes adhuc gentes occurrunt immani idolorum cultui addicti, sciant Episcopi et sacerdotes teneri ad earum conversionem curandam. Quare inter illas etiam stationes fundentur pro sacerdotibus qui apostolico munere fungantur, nec solum idololatras ad christiana sacra traducant, verum etiam pueris instituendis dent operam. Hae porro stationes sic erunt ordinandae ut deinde opportuno tempore ad Praefecturas vel Vicariatus Apostolicos evehi queant. Ne autem qui ibidem sacris occupantur necessaria ad victum promovemdamque fidem desiderent, hortamur ut in dioecesi quaque, incolumi quidem Lugdunensi Instituto quod a Propagatione Fidei appellatur, peculiares coetus instituantur virorum ac foeminarum, qui fidelium symbolis colligendis praesint, collectasque Episcopis tradant, Missionibus aequo iure ex integro distribuendas.

XI. — *De disciplina ecclesiastica.* — Conciliandae clero fidelium existimationi nihil conducit efficacius, quam, si quae sacerdotes docent verbo, ea simul opere compleant. Cum enim, ut Tridentina Synodus inquit, a rebus saeculi in altiorem sublati locum conspiciantur, in eos tamquam in speculum reliqui oculos coniiciunt ex iisque sumunt quod imitentur. Quapropter sic decet omnino clericos vitam moresque suos omnes componere ut abitu, gestu, incessu, sermone, aliisque omnibus rebus, nil nisi grave, moderatum ac religione plenum prae se ferant; levia etiam delicta, quae in ipsis maxima essent, effugiant, ut eorum actiones cunctis afferant venerationem. Sed enim pro hac disciplinae ecclesiasticae instauratione proque plena Constitutionis huius Nostrae exequutione Venerabilem Fratrem Ioannem Baptistam Guidi Archiepiscopum Stauropolitanum, Delegatum Apostolicum extraordinarium ad Philippinas Insulas mittimus, Personam Nostram illic gesturum. Cui propterea opportunas tribuimus facultates; insuper etiam in mandatis dedimus ut provincialem Synodum, quam primum per adiuncta licuerit, indicendam ac celebrandam curet.

XII. — *Animorum pacificatio ac reverentia in eos qui praesunt habenda.* — Restat modo ut ad Philippinarum incolas uuiversos paterna caritate sermonem convertamus, eosque maiore qua possumus contentione hortemur, ut unitatem servent in vinculo pacis. Postulat hoc christianae professionis officium: *Maior est namque fraternitas Christo quam sanguinis: sanguinis enim fraternitas similitudinem tandummodo*

corporis refert, Christi autem fraternitas unanimitatem cordis animaeque demonstrat sicut scriptum est, Act., IV, 32: Multitudinis autem credentium erat cor unum et anima una. Postulat religionis bonum, quae prima fons et origo fuit earum laudum, quibus Philippinarum gentes superiore tempore floruerunt. Postulat denique sincera caritas patriae, quae ex publicis perturbationibus nil nisi damna capiet ac detrimenta. Eos qui imperium tenent, ex Apostoli praescripto, revereantur, *omnis enim potestas a Deo est.* Et quamvis longinquo oceani spatio a Nobis seiuncti, sciant se esse in fide Apostolicae Sedis, quae sicut illos peculiari complectitur dilectione, tutandarum ipsorum rationum nunquam curam abiiciet.

Decernimus tandem has nostras litteras nullo unquam tempore de subreptionis aut obreptionis vitio, sive intentionis Nostrae alioque quovis defectu notari vel impugnari posse, et semper validas ac firmas fore, suosque effectus in omnibus obtinere ac inviolabiliter observari debere, non obstantibus Apostolicis atque in synodalibus, provincialibus et universalibus Conciliis editis generalibus, vel specialibus sanctionibus, nec non veterum sedum Philippinarum et Missionum inibi constitutarum et quarumcumque Ecclesiarum ac piorum locorum iuribus aut privilegiis, iuramento etiam, confirmatione Apostolica aut alia quacumque firmitate roboratis, ceterisque contrariis quibuscumque, peculiari etiam mentione dignis; quibus omnibus quatenus supra dictis obstant, espresse derogamus. Irritum quoque et inane decernimus si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Volumus autem ut harum litterarum exemplis etiam impressis, manuque publici Notarii subscriptis et per constitutum in ecclesiastica dignitate virum suo sigillo munitis, eadem habeatur fides quae Nostrae voluntatis significationi, ipso hoc diplomate ostenso, haberetur. Nulli ergo hominum liceat hanc paginam Nostrae erectionis, constitutionis, restitutionis, dismembrationis, suppressionis, adsignationis, adiectionis, attributionis, decreti, mandati ac voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem haec attentare praesumpserit, indignationem onnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli Apostolorum Eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die XVIII Septembris MDCCCCII. Pontificatus Nostri Anno Vigesimo quinto.

ALOIS. Card. MACCHI

DISCORSO DEL S. P. LEONE XIII
al Sacro Collegio de' Cardinali
del dì 23 dicembre 1902 (1).

Non useremo molte parole, venerabili fratelli, a significarvi l' animo Nostro grato degli amorevoli sensi, espressi a nome comune dal venerando Cardinale, Decano del vostro Collegio. Questo però non vogliamo tacere, che oggidì più che mai Ci riposiamo con fiducia nella unanime devozione vostra. Cooperatori benemeriti per sì lungo tratto, Ci accompagnerete ancora, pur fra le crescenti asprezze del cammino, con lo stesso operoso amore.

L' anno giubilare, oggetto delle vostre gratulazioni e delle non interrotte dimostrazioni di affetto del mondo cattolico, trascorre amareggiato, come vedete, per contingenze sociali troppo dolorose al cuore d' un Papa. Violate già in cento guise le ragioni della Chiesa e del nome cattolico, ecco andar oltre per la stessa via, sino al sovvertimento legale di sante istituzioni cristiane. Ma non sono esse una porzione, e la più eletta, dell' eredità lasciata da Cristo ai popoli redenti, e ordinate espressamente a custodia e tutela di sovrani beni morali, prima radice d' ogni altro bene all' umano consorzio? Ah non è sincero amore di pubblica prosperità o d' incrementi civili, che muove gli artefici di tali sciagure: ciò che si vuole e si cerca è il crollo degli ordini cristiani e la ricostituzione degli Stati sulle basi del naturalismo pagano. Se sta scritto in cielo che tra siffatte amarezze quest' ultima reliquia si estingua della Nostra giornata, chiuderemo in rassegnazione le stanche pupille benedicendo il Signore, ma colla persuasione in cuore fermissima che, venuta l' ora della misericordia, sorgerà egli stesso a salute delle genti, assegnate in retaggio all' Unigenito di Dio.

Le ultime parole sue alludono, signor Cardinale, all' azione democratica cristiana, che è al dì d' oggi, com' ella ben comprende, un fatto di non leggiera importanza. A cotesta azione, tutta consentanea all' indole del tempo e ai bisogni che la suscitarono, Noi demmo sanzione ed impulso, divisandone peraltro assai nettamente lo scopo, il modo, i confini; cosicchè, se in questa parte accadesse a taluno di

(1) Non vogliamo privare i nostri lettori di questo interessante discorso del S. Padre, in cui soprattutto si chiarisce il concetto della *Democrazia cristiana*.

dare in fallo, certo non gli accadrebbe per mancanza di guida autorevole. Ma parlando in generale di coloro che si son posti a quest' opera, italiani ed esterni, è indubitato che vi s' affaticano attorno con buon zelo e frutto notabile: nè deve passare inosservato l' utile contributo che pur vi stanno recando centinaia di giovani valorosi. Anche il Clero confortammo ad entrare con certi riguardi in questo medesimo campo di azione, perchè a dir vero, non c' è assunto di schietta carità giudizioso e proficuo, al quale sia straniera la vocazione del sacerdozio cattolico. Or non è forse carità vera ed opportunissima questa di applicarsi con premura e disinteresse a migliorare le spirituali condizioni e le sorti materiali delle multitudini? Il materno amore della Chiesa verso gli uomini è universale come la paternità di Dio; ma nondimeno, fedele alle sue origini e memore di esempi divini, ella ebbe sempre il costume d' accostarsi con un senso di predilezione agli umili, a quei che soffrono, ai reietti della fortuna. Quando sia sinceramente e costantemente informata allo spirito di questa madre universale dei popoli, può ben confidarsi di non fallire al suo scopo la cristiana democrazia; e niuno s' adombri del vocabolo, quando si sa che la cosa è buona. Inteso come lo intende la Chiesa, il concetto democratico, non soltanto si accorda a maraviglia coi dettami rivelati e le religiose credenze, ma nacque anzi e fu educato dal cristianesimo, ed è la predicazione evangelica che lo diffuse fra le genti. Atene e Roma non lo conobbero, se non quando ebbero udito la voce divina che disse agli uomini *voi siete tutti fratelli, e il Padre vostro comune sta nei cieli.*

Fuori di questa democrazia che si denomina ed è cristiana, con ben altri ideali e per altre vie s' avanza il movimento democratico sedizioso e senza Dio. Giorni amari ei prepara agli Stati civili, che pur lo si covano in seno carezzandolo. Ora l' azione popolare cristiana, esplicandosi sul medesimo soggetto, è una forza emula che s' interpone al successo di quello e vale in molti casi a preoccuparne l' opera. Se altro non conseguisse che di contendere il terreno alla democrazia socialistica e circoscriverne i perniciosi influssi, avrà reso con ciò solo un servigio non piccolo all' ordinato vivere civile e al cristiano incivilimento.

In affettuoso ricambio degli augurii, imploriamo dal cielo le più elette benedizioni al sacro Collegio, e quella ne sia come pegno che con effusione di cuore gli impartiamo Noi, estendendola ai Vescovi ai vari Prelati, e a tutti gli altri che qui ci fanno gradita corona.

CONSULTAZIONI.

Sulla privazione del beneficio ecclesiastico.

2.

Circa il processo canonico per la privazione del beneficio.

(Contin. V. Vol. XIV, pag. 454-463).

§ 4. Testimonianze.

Abbiamo fin qui parlato di due eccezioni che possono opporsi alla privazione del beneficio; vale a dire del possesso triennale e della prescrizione pei delitti. Non avendo luogo nessuna di queste eccezioni, ovvero essendosi opposte senza giusta ragione, si dà luogo al processo, la cui precipua parte consiste nella prova del delitto. E poichè per ordinario la detta prova si ricava soprattutto dalle testimonianze, mette bene, prima di esporre la tela processuale, di ricordare le norme precipue onde le testimonianze vogliono essere condotte in simili giudizii.

Le testimonianze, al dire di Schmalzgrueber (*De Iudic.* P. I, tit. XX, n. 1), sono " testium depositiones, seu asseverationes super facto aliquo. „ Ed i testimoni: " personae, quae de re, aut de facto aliquo dubio et controverso legitime evocatae testimonium dicunt. „

Due sono le condizioni essenziali perchè le testimonianze possano valere in giudizio; e sono la *idoneità* e la *fedeltà* dei testi *(C. placuit, 1, de testib. et allestat.)*. La *idoneità* si ha quando non vi è nessuna proibizione di diritto o naturale o positivo; la *fedeltà*, quando non si può presumere la menzogna o la poca sincerità.

In quanto alla *idoneità*, sono esclusi dal far testimonianza:

a) i furiosi, i mentecatti, gli ubbriachi pel tempo della furia, della pazzia, della ubbriachezza;

b) gl' impuberi, e, per le cause criminali, i minori di anni 20, se pur non si tratti di delitti enormi, o di cause ardue, onde non possano aversi altre prove;

c) i ciechi, i sordi ed i muti, per ciò che non possano percepire coi sensi che loro mancano;

d) le donne nelle cause criminali assai gravi (can. *Mulierem*, 33, q. 5).

In quanto alla *fedeltà*, alcuni sono esclusi dal testificare contro qualsivoglia persona; altri contro alcune solamente. Sono esclusi dal testificare per qualsivoglia persona:

a) i corrotti con danaro;

b) gl' infami di diritto o di fatto, salvo pei delitti enormi o per cause in cui non possano aversi altre prove;

c) i rei di grave delitto, provato in giudizio, o gli accusati di grave delitto, di cui in giudizio si procede, colle eccezioni predette;

d) gli spergiuri (che abbiano altre volte spergiurato);

e) gli scomunicati, sì vitandi, che non si possono ammettere; e sì tollerati, che si possono respingere;

f) le persone molto povere e vili, quando però diano a sospettare che possano essere corrotte;

Sono esclusi poi dal far testimonianza in giudizio solo verso alcune persone:

a) i genitori nelle cause dei figli, ed i figli nelle cause dei genitori;

b) i fratelli, i consanguinei, gli affini e gli amici intimi quando depongano nelle cause criminali;

c) i domestici a favore dei rispettivi padroni;

d) il socio di un delitto contro l' altro socio, tranne che pei maggiori delitti;

e) il nemico contro l' altro nemico;

f) i giudei, i pagani, gli eretici (dove questi non sono tollerati) contro i cristiani ed i cattolici;

g) i laici contro gli ecclesiastici, benchè possano accusarli in giudizio, e testificare nelle cause più gravi, quando manchino altre prove;

h) l' attore nella causa propria; il giudice nella causa che egli giudica; l' avvócato e il procuratore nella causa che difende o di che ha cura; il mediatore nel negozio di cui trovasi in mezzo; il garante nella causa di colui che garantisce; e in generale tutti coloro che dalla testimonianza possono riportare o vantaggio o danno considerevole.

Costoro non sono generalmente atti a testimoniare in giudizio, specie nelle cause criminali dei chierici. Vi ha però dei casi, in cui molte delle predette persone possono far da testimoni; i quali casi sono quando concorrano circostanze tali da non far temere la menzogna o la esagerazione che si presume: sta al superiore giudicare di questi casi. Così Schmalzgrueber *De testib.*, Tit. XX, § I; Reiffenstuel L. II, Tit. XX, § II, III, et IV, e comunemente i DD., i quali espongono ed esaminano largamente i casi predetti.

Per provare un delitto commesso quante testimonianze si richiedono? — Non meno di due, giacchè secondo l' Evangelo (Matth. XVIII,

17) " in ore duorum vel trium testium stat omne verbum. „ Così pure ogni diritto e tutti i DD. I due testi però devono essere *omni exceptione maiores,* vale a dire: *de quorum assertione nulla dubitatio nasci poterit:* ciò soprattutto, trattandosi di giudizii criminali, in cui si richiede una prova piena e convincente. (Reiffenstuel l. c. § VIII, n. 233).

Un solo testimone produce una prova semipiena, che non basta alla decisione. Può valere solamente ad indurre presunzione, o anche vera prova in quelle cose che sono in favore di alcuno, come per provare che sia stato battezzato od ordinato o morto. Non mai però può bastare per la condanna di un reo.

E i due testi devono essere *contesti,* non già *singolari.* Diconsi *contesti* quei testimoni che depongono sulle stesse cose del fatto medesimo. Diconsi *singolari* quei testimoni che depongono non sulle stesse cose o non del fatto medesimo.

I testi *singolari* si suddividono in *avversativi,* in *diversificativi* ed in *amminicolativi.* — *Avversativi* sono quei testi che dicono cose contrarie fra loro, sia pur di un medesimo fatto, come quei vecchi che accusarono Susanna, di cui uno disse che la vide sotto un elce, l' altro sotto un lentisco (Dan. cap. XIII). — *Diversificativi* sono quelli che dicono cose non contrarie, ma diverse, che non giovano a provar qualche fatto, come di un omicidio commesso da Tizio uno ne faccia autore Caio, l' altro Sempronio. — *Amminicolativi* sono quei testi che dicono cose diverse, ma che concorrono a provar qualche fatto; p. e., dovendosi provare un furto, un teste dichiara di aver veduto rubare la cosa, un altro di aver udito il reo confessare il furto. Così pure, dovendosi provare il possesso di un fondo, un teste afferma di aver veduto il padrone arare la terra, un altro di averlo visto raccogliere il frumento.

Sono concordi i DD. nello insegnare che nè i testi singolari *avversativi,* nè i *diversificativi* possono formare una prova valida e convincente. Anzi concorrono a distruggere la prova, perchè dichiarano cose opposte ovvero estranee. (Reiffenstuel l. c. n. 291 sq.).

Dei soli testi *amminicolativi* si può disputare circa la validità della prova. E la quistione è molto dibattuta fra i DD. Generalmente si ammette la validità della prova nei giudizii civili, non già nei criminali. Però quanto a' casi particolari vi ha considerevole disparità di pareri. Il Farinacio, classico scrittore di tal materia, enumera i molti DD. che sono per l' affermativa e per la negativa (*De Testib.* Quaest. 66). Generalmente si accordano nello ammettere la prova dei testi singolari amminicolativi, secondo il detto Autore:

a) nel dolo e nella simulazione;

b) nelle minacce e nelle sevizie;

c) nella mala fede;

d) nella esplorazione dell' animo e della volontà di alcuno;

e) nella presunzione del delitto imputato;

f) nella fama (o diffamazione) di un delitto;

g) nei delitti più gravi, come quelli di eresia, di simonia, di lesa maestà, di bestemmia.

h) Nelle cause di difficile prova;

i) quando vi siano aggiunti altri amminicoli; p. e. molti altri testi singolari, la pubblica fama, ecc.

E che è da dire delle testimonianze singolari sulla condotta o sulle qualità di alcuno? Che è da dire sulla imputazione d' incontinenza o di adulterio? Basteranno per la condanna soli testi singolari amminicolativi? — Basteranno certamente per gli effetti civili, come per la separazione o per la restituzione della dote. Quanto però alla condanna, non mancano Autori che affermano. Nondimeno la sentenza più comune, seguita dal Farinacio l. c. n. 229, dal Reiffenstuel l. c. n. 307, da Schmalzgrueber l. c. n. 106 ecc., è che non basti. — Tuttavia quando i testimoni singolari siano eccezionalmente degni di fede; non siano pochi; attestino di più atti successivi e di altri amminicoli, da formare una morale certezza del delitto, non crediamo ingiusto il giudizio di condanna, nè da doversi riformare dal giudice di appello (1).

Ma se i testi, dall' una parte e dall' altra, sono contrarii, che cosa bisognerà fare?

Innanzi tutto in tal caso fa d' uopo, s' è possibile, concordarli, interpretando cioè i loro detti in modo da non contraddirsi. Così il c. *Cum tu*, 16, *de testib. et attestat.*: " Dicta testium benigne interpretantur ne periurii reatu notentur, quia utrumque esse potuit. „ Perciò se il fatto si potè compiere in più atti distinti, o in più luoghi, o in diversi tempi, o in modi diversi, si vedrà se i testi discordanti riferiscano la cosa nelle diverse circostanze indicate. Non si sforzi però il significato delle parole, altrimenti la prova non potrà esser valida, benchè possa evitarsi il reato di menzogna e di spergiuro da parte dei testimoni (V. Farinacio *l. c.* Quaest. LXIV, Reiffenstuel l. c. n. 321 etc.).

Se poi non possono concordarsi i testi contrarii, in tal caso quando sono due soli di egual valore, prodotti da una sola parte, e si contrad-

---

(1) Veggasi specialmente la causa *Caietana*, 13 giu. 1885 trattata in grado di appello presso la S. C. del Conc. e riportata nel *Monit. Eccl.* Vol. IV, Par. I, pag. 99 sq.

dicono, è certo che non provano nulla. Se sono più della medesima parte, e in maggioranza sono concordi, la loro testimonianza vale più di quella dei contrarii, benchè debilitata da questi, massime se versa sulla sostanza o sulle circostanze sostanziali delle cose; ciò però quando tutti dicano cose verosimili (Glossa in c. *In nostra*, 32, *de testib. et attest.* v. *adversa*; Abbas in cit. cap. n. 3; Pirhing L. II, tit. 20, n. 145). Lo stesso dovrà dirsi nel caso che due testi contesti siano conformi, e ne inducano un terzo, il quale si trovi contrario (Reiffenstuel l. c. n. 323).

Se i testi contraddicentisi sono dall' una parte e dall' altra, ecco le regole generali assegnate da' DD., che noi prendiamo dal Farinacio (l. c. Quaest. LXV):

a) Si deve credere più a testimoni di maggior numero, anzichè a quei di minor numero.

b) Si deve credere più ai testi più degni, benchè in minor numero, anzichè a quei meno degni, benchè di maggior numero.

c) Si deve credere più a testi di condizione nobile e civile, purchè di buoni costumi; anzichè a testi di condizione plebea e vile.

d) Si deve credere più a testi ricchi e benestanti; anzichè a poveri e bisognosi, salvo se questi siano di migliori costumi dei primi.

e) Si deve credere più ad un teste dottore e bene informato; anzichè ad un teste ignorante.

f) Si deve credere più a testi che riferiscono cose verosimili; anzichè a quei che dicono cose inverosimili, benchè più degni.

g) Si deve credere più ai testi che favoriscono il reo; anzichè a quei che l' aggravano.

h) Si deve credere più a testi alle cui deposizioni concorrano altri amminicoli o presunzioni; anzichè a quelli, in cui ciò non ha luogo.

i) Si deve credere più a testi le cui deposizioni sono conformi al diritto comune; anzichè a quei che dicono cose difformi al diritto.

l) Si deve credere più a testi che affermano; anzichè a quelli che negano, purchè non vi sia coartata del diniego (1), nè presunzione contraria.

m) Si deve credere più a testi chierici od uomini; anzichè a testi laici o donne, purchè questi ultimi non favoriscano il reo.

---

(1) La *coartata del diniego* è quando, adducendosi la ragione della negazione, si fa chiaro che il teste *non vide* o *non udì*, quando certamente *non poteva non vedere* o *non poteva non udire*. Così se il teste dicesse che Tizio non intervenne alla rissa, dovrebbe aggiungere che egli fu presente tutto il tempo della rissa e vide tutti gli altri che stavano con lui, senza punto veder Tizio.

n) Si deve credere più a testi vicini e congiunti; anzichè a testi lontani ed estranei.

o) Si deve credere più a testi che depongono in ispecie; anzichè a quelli che depongono in genere.

p) Si deve credere più a testi che adducono la causa della scienza; anzichè e quelli che non l' adducono.

q) Si deve credere più ai testi morti; anzichè ai vivi, perchè la morte supplisce il giuramento e la citazione.

Sono questi i criterii che il giudice deve tener presenti nell' esame dei testi che si contraddicono, avvertendo che, aderendo agli uni anzichè agli altri, deve allegarne la ragione, desunta dai criterii predetti, e deve inserirla negli atti. Se però aderisce ai testi che favoriscano il reo, può fare a meno di allegare la detta ragione (Farinacio *l. c.* n. 198).

Fin qui abbiamo esaminato il valore delle varie testimonianze in relazione fra loro. Occorre intanto ponderare il valore di ciascuna testimonianza, considerata in sè stessa.

Un testimone può essere *de scientia*, *de credulitate*, *de auditu alieno*, *de fama*, e può essere *contraddicente* o *variante*. Esaminiamo ciascun caso.

Innanzi tutto però avvertiamo che il teste nelle sue deposizioni deve dire la causa della scienza, vale a dire deve indicare esattamente come e da chi ha saputa la cosa che dichiara. Ciò è sì necessario, che senza la esposizione della detta causa di scienza, non si può tener conto della sua deposizione. Si ascolti il Reiffenstuel *l. c.* n. 243: " Testes tenentur reddere causam scientiae, seu testimonii sui, quando desuper interrogantur, prout a iudice interrogari debent *c. cum causam* 37 iuncta Gl. v. *De causis h. t.* Adeo quod alioquin dictum eius non valeret, c. *Sicut nobis*, 16, *de Sent. et re iud.* ac notat Glossa *ib.*, v. *De causis*, et communis Doctorum. „

Or il testimone *de scientia* è quegli che ha conosciuta la cosa coi proprii sensi, colla vista o coll' udito, in quanto che ha veduto il fatto, ovvero ha udite le parole delittuose. Cotal modo di testimoniare può costituire la vera prova, essendo veri testimoni quei che depongono per propria scienza. Così il can. *Hortamur* caus. 3, q. 9, ed il can. *Testes* ead. caus. 3, q. 9. Così pure Reiffenstuel *l. c.* n. 342 etc.

Il testimone *de credulitate* è colui che depone di credere che così vada la cosa. E crede così non per scienza propria, ma per indizii o per presunzioni. Cotal deposizione non può costituire la vera prova; ma vale quanto valgano gl' indizii e le presunzioni, su cui poggia la sua credulità. E però una sentenza che sia stata emessa dietro tali testimonianze, non passa in cosa giudicata. Così Farinacio *De testib.* Quaest. 68, n. 81; Mascardo *De probat.* concl. 459, n. 9.

Nondimeno vi hanno dei casi, in cui il teste *de credulitate* può far vera prova; e sono:

a) Quando assegna ragioni tali, da indurrre una prova convincente, p. e. se dicesse di aver visto *solum cum sola, vel nudam cum nudo,* donde argomenta il fatto turpe: il che non varrebbe se avesse visto solo *simul confabulantes* (Farinacio *l. c.* q. 68, n. 74; Mascardo l. c. concl. 456 n. 11).

b) Quando trattasi di favorire il reo, credendolo innocente; p. e. di aver ucciso per giusta sua difesa; ovvero di crederlo veridico: cose che non si possono provare se non con presunzioni ed amminicoli (Farinacio l. c. n. 77; Pirhing *l. c.* n. 137).

c) Quando il teste è un perito, e depone di cosa concernente l' arte sua; p. e. un medico, un notaro, una levatrice; dovendosi presumere fondata la loro credulità (Farinacio l. c. q. 68 n, 95; Reiffenstuel l. c. n. 354).

d) Quando depone contro chi l'ha prodotto; il quale facendolo citare in suo favore, implicitamente ha inteso di ratificare la deposizione di lui: or se questa è contraria, sia pure di credulità, tende a costituire valida prova (Mascardo *l. c.* concl. 1370; Reiffenstuel *l. c.*, n. 356).

Del resto, la deposizione *de credulitate,* benchè non costituisca prova valida, pur quando si adducono buone ragioni di credulità, forma un indizio efficacissimo, che rafforza le altre prove. E può formare anche valida prova in tutti quei casi, in cui può valere la deposizione *de auditu alieno,* come vedremo qui appresso (Abbate in c. *quoties, de testib.* n. 7; Reiffenstuel *l. c.*, n. 358 et 359).

Il testimone *de auditu alieno* è colui che depone di un fatto secondo che ha udito narrarne da altri. Costui non potrebbe dirsi testimone nel vero senso, giacchè vero teste è colui che depone di ciò che è avvenuto in sua presenza; e però se depone solo *de auditu alieno* dicesi *testis praeter communem formam* in c. *Licet ex quadam,* 47, *de testib. et attest.* — Onde la sua testimonianza a stretto diritto non vale, nè la sentenza proferita passa in cosa giudicata (Farinacio l. c. q. 68, n. 1; Reiffenstuel l. c. n. 362) (1).

(I) Notevole è il caso riferito dal Caramuel (*Theol. Regul.* n. 1881 ap. Reiff. *l. c*) di Maldero Vescovo di Anversa, il quale avea condannato un parroco di fornicazione provata in giudizio da ben ottanta testimoni. Il parroco non volle acquietarsi alla sentenza e pregò il Vescovo che esaminasse bene la causa della scienza di quei tanti testimoni. E richiamati i testi si trovò che tutti aveano udito quel fatto delittuoso da una serva del parroco, cacciata già di casa, che volea così vendicarsi del suo padrone. Subito riformò la sentenza ed assolse il parroco! Quanto perciò è necessario deporre sulla causa!

Nondimeno si ammette la testimonianza *de auditu alieno* nei seguenti casi:

a) Quando trattasi di cose antiche, le quali non possono provarsi per testi di propria scienza (c. *Cum causam*, 13, *de testib. et attest.*; Reiffenst. *l. c.*, n. 365).

b) Quando il teste depone contro chi l'ha prodotto, per la ragione medesima allegata innanzi pel teste *de credulitate* (Farinacio *l. c.* qu. 99, n. 57).

c) Quando trattasi della difesa del reo; ed il teste dichiara quello che ha inteso da chi era presente (Glossa in can. *Hoc videtur*, 22 q. 5, v. *Iudicavit*; Farinacio l. c. qu. 69, n. 54).

d) Quando trattasi di delitti di difficile prova, come sono i reati occulti; almeno se concorrano altri amminicoli (Farinacio l. c. qu. 69, n. 52).

e) Quando concorrono validi amminicoli che, uniti alla testimonianza *de auditu*, rechino, a parere del giudice, una morale convinzione della cosa, giusta il c. *Praeterea*, 27, *de testib.* colla Glossa v. *de auditu* (Reiffenstuel l. c., n. 371).

Il teste *de fama* è quegli che depone sulla fama pubblica dell'imputato. Perchè la fama possa avere qualche forza di prova in giudizio, richiedesi: 1.° che sia uniforme, solida e costante; non già vaga, leggera o contrariata da altri — 2.° che tragga origine da persone oneste e fededegne, non già da persone maliziose o sospette — 3.° che sia legittimamente provata in giudizio almeno da due testi, i quali dichiarino di aver sentita la cosa dalla maggior parte degli abitanti del luogo o del vicinato, nominandone alcuni, e che la detta fama era antecedente alla lite, perchè non la si giudichi effetto della lite medesima (Reiffenstuel l. c. § XII; Mascardo *de probation.* concl. 750; Farinacio l. c. q. 47 etc.).

Tuttavia anche colle dette condizioni, i DD. non attribuiscono alla fama il valore di una vera prova, secondo il can. *Si testis*, 4, q. 3 cum Glossa *in h. l.* v. *Fama*; per la ragione che la fama spesso è fallace, poichè *dictum unius facile sequitur multitudo* (c. *Cum juventute*, *de Purg. canon.*). Tutto al più potrebbe somministrare una prova semipiena, od un rinforzo alla prova principale, o solamente un indizio o un amminicolo, secondo le circostanze di ciascun caso. Colla sola fama non può solidamente provarsi un reato, da potersi procedere alla condanna (V. Reiffenstuel l. c. n. 401 sq.).

Il teste *contraddicente* è colui che posteriormente dice cose contrarie a quelle che ha dette prima nello stesso giudizio. Se subito si corregge, dichiarando di aver errato, la deposizione corretta sarà valida (c. *Praeterea de testib. cogend.*). Se poi ciò non fa subito, la deposizione

non avrà valore; perchè in tal caso non si sa a quale credere delle due contrarie asserzioni, giusta il can. *Nihilominus*, 3, q. 9, ed il can. *Quod autem*, 23, q. 7.

Il teste contraddicente, quando non può allegare una giusta causa della sua contraddizione, p. e. la ignoranza o l' errore, dev' essere punito, giusta il can. *Si testes*, 5, q. 4.

Il teste *variante* è colui che in diversi giudizii (p. e. nell' inquisitivo, e nel formale) dice cose non simili, ovvero contrarie. Ed ecco le regole ammesse da' DD.:

a) Se nella doppia deposizione amendue sono giurate, fa d' uopo stare alla prima (c. *Per tuas de probat.*), purchè il teste non dichiari di aver errato nella detta prima deposizione, e lo provi; ovvero la seconda deposizione non sia corroborata da ragioni, da amminicoli e da altre congetture, da rendersi più verisimile della prima (Reiffenstuel *l. c.* n. 330 seqq.).

b) Se delle due deposizioni una sola sia giurata, fa d' uopo stare alla giurata, che si presume veridica, per la santità del giuramento, giusta il c. *De testibus*, 29, *de testib.* (Farinacio l, c. q. 66, n. 148), fino a che non si provi che la non giurata debba prevalere alla deposizione giurata.

c) Se il teste fuori del giudizio (*extraiudicialiter*) abbia detto cose contrarie a quelle deposte in giudizio ed abbia pur confessato di aver mentito in giudizio, vuolsi nondimeno stare alla deposizione giudiziale, non dovendosi credere ciò che fu detto fuori del giudizio, fino a prova contraria. Così il c. *Sicut nobis*, 9, *de testib.*; così pure tutti i DD. (1).

d) In genere, le deposizioni di un teste *variante* che siano fra loro contrarie, si debilitano a vicenda e diventano sospette; e però il giudice dalle circostanze e dagli altri indizii deve giudicare se e quale delle deposizioni fatte possa prescegliere, e se e quanta fede possa aversi alle deposizioni di un teste variante. Così il c. *Sicut nobis*, 9, de testib.; così pure generalmente i DD.

Venendo ora a dire del modo di esaminare i testi, fa d' uopo innanzi tutto di soggettarli al giuramento prima dell' esame; giacchè *non creditur testi, etiam religioso, qui sine iuramento deponit*, come insegnano

(1) Eccone la ragione allegata dal Reiffenstuel *l. c.*, n. 336: " Quia testimonium iudiciale ob iuramenti religionem iudicisque praesentis auctoritatem est magis qualificatum et deliberatum; sicque merito praefertur simplici dicto extraiudiciali. Quinimo non raro contingit quod extra iudicium quis dicat falsum ut complaceat partibus; in iudicio autem propter religionem iuramenti verum dicat, quia igitur istud ad hoc defertur ut timore iuramenti testes cogantur dicere veritatem. „

i DD. sul c. *Nuper nobis*, 51, *de testib.* — I laici devono giurare mettendo la mano sul Vangelo; i sacerdoti, mettendo la mano sul petto. E devono tutti giurare di dire la verità e tutta la verità.

I testi in secondo luogo devono esaminarsi ad uno ad uno e separatamente fra loro, sicchè uno non senta quello che depone l' altro, secondo il c. *Cum causam*, 37, n. 5, *de testib.* colla Glossa *in h. l. r. Examinare.* Ciò perchè si eviti il pericolo di suggerirsi a vicenda risposte.

Devono essere esaminati dal giudice ordinario o delegato innanzi al notaro che è chiamato a redigere l' atto giusta il c. *Quoniam contra*, 11, *de probation.*

Il giudice deve interrogarli prima sulle generalità, vale a dire sul nome, sulla età, sulla condizione, se congiunto a chi l' ha prodotto, se nemico alla parte contraria, se siasi concertato cogli altri testi, se ha interesse in quella causa ecc. (Reiffenstuel l. c., n. 509).

Deve interrogarli dipoi su tutte le circostanze che concernono la controversia. Ecco come prescrive il c. *Causam*, 37, *de testib.*: " De singulis circumstantiis diligenter inquiret, de causis videlicet, personis, loco, tempore, visu, auditu, scientia, credulitate, fama et certitudine, cuncta plene conscribat. „ Deve dunque inquirere:

a) *de causis*, vale a dire della occasione o dei motivi onde la controversia ebbe principio;

b) *de personis*, tanto cioè delle parti contendenti, quanto degli estranei che furono presenti e che possono anche attestare; se il teste li conosce bene, di che condizione o di condotta siano ecc.

c) *de loco*, ad esempio di Daniello che interrogò i due vecchi sotto quale albero videro Susanna;

d) *de tempore*, per vedere se i testi sono tutti concordi, ovvero difformi, riferire siffatte circostanze;

e) *de visu*, se videro cogli occhi proprii, e che cosa videro;

f) *de auditu*, se il teste udì egli stesso le parole attenenti alla causa, ovvero udì dagli altri, e da chi, ciò che depone;

g) *de scientia*, vale a dire della causa della scienza, come cioè il teste ha saputo ciò che depone.

h) *de credulitate*, che cosa egli creda della quistione, specie se depone per congetture o per altri indizii;

i) *de fama*, di ciò che se ne dice in pubblico e di che ne pensano altri;

l) *de certitudine*, se egli è certo di quel che dice, e donde deduce la sua certezza.

Ecco le interrogazioni da fare al teste, principalissima delle quali, come si è detto, è quella *sulla causa della scienza;* intorno a che vuolsi

osservare che se il teste non risponde a questa interrogazione quando il giudice non la fa, il teste non è tenuto a deporre sulla causa della scienza, e allora la sua deposizione è valida. Però il giudice che ha l'obbligo di farla e che l'abbia omessa, è tenuto ai danni, che provengono da tale omissione alla parte innocente. Così il c. *Cum causam,* 37, *de testib.* cum Glossa *in h. l.* v. *De causis,* il c. *Sicut nobis,* 15, *de testib.,* cum Glossa *in h. l.;* il can. Si testes, 4, q. 3 cum Glossa in h. l. v. *Attestatione.* Così pure l'Abbate in cit. c. *Cum causam,* n. 7; Reiffenstuel *l. c.* n. 511 et 512 etc.

È vietato poi rigorosamente di fare in giudizio *domande suggestive.* Che cosa sono queste domande? Ecco come parla il Reiffenstuel l. c. n. 516: " Interrogatoria suggestiva dicuntur ea, quae fiunt de aliquibus in specie; sive exprimendo speciales personas, circumstantias et qualitates alicuius causae civilis vel criminalis, seu rei gestae aut commissi criminis. „ Le interrogazioni suggestive sono adunque le domande delle minute circostanze che riguardano la causa; p. e. se Tizio abbia ucciso Caio il tal giorno, nel tal luogo, colla tale arma, producendogli la tale ferita ecc. Queste cose devono domandarsi in genere p. e. quando Tizio ha ucciso Caio? dove? con quale arma? quale ferita gli ha prodotto? ecc. E le interrogazioni devono tutte dichiararsi espressamente negli atti; e non basta scrivere: *alla opportuna interrogazione il teste ha risposto ecc.,* il che si considera come domanda suggestiva palliata.

Or le interrogazioni suggestive sono proibite dal diritto, e non han valore, per non dare ansa al teste di rispondere facilmente sì, indotto dalle importune domande, con detrimento della verità (Reiffenstuel l. c. n. 518 e 521; Farinacio l. c. q. 79, n. 78; Scaccia De Iudiciis l, 1, c. 86, n. 8 et 40).

E neanco al reo, chiamato ai costituti, devono rivolgersi interrogazioni suggestive. Non gli si deve domandare se ha ucciso Tizio, se ha deflorato Berta ecc.; ma è mestieri fargli prima interrogazioni generali e poi discendere alle particolari, facendo sempre parlare a lui, e contestandogli le contraddizioni e le inesattezze in cui possa cadere. Così nel caso della uccisione gli si dovrà domandare se sa dell'omicidio di Caio; se egli era presente; se sa chi lo percosse; se egli ebbe aggravii dall'ucciso, se fu mai in risse con lui ecc. e così discendere alle altre più minute circostanze, fino a chiedergli conto del delitto in ispecie. Se anche al reo si rivolgano domande suggestive, la sua confessione non ha valore (Reiffenstuel l. c. n. 521; Farinacio l. c. q. 83, n. 84; Scaccia l. c. c. 86, n. 6 et 40).

E bastino questi ricordi pel retto esame dei testimoni, dal che dipende soprattutto il felice esito della causa. Per altre cose che

il giudice ecclesiastico deve tener presenti nel procedere contro i beneficiati, diremo nei prossimi fascicoli.

(continua)

CASI E DUBBII
brevemente risoluti.

1.

Circa la estensione della rinunzia dei beni, che si premette alla professione di voti solenni.

Eligio monaco, prima della professione religiosa di voti solenni, rinunziò a tutti i suoi beni e diritti presenti e futuri in favore del fratello Porzio. Dopo la detta professione, muore il padre, e Porzio reclama la eredità di Eligio. Questi che in virtù della legge civile può ereditare, non ostante i voti solenni, vuole donare al monastero la sua quota di eredità paterna. Si chiede: 1.° La rinunzia, che si emette prima della professione di voti solenni a tutti i beni presenti e futuri, si estende alle eredità, ovvero ai legati che appresso potrebbero venire? — 2.° A chi spettano queste eredità e questi legati? — 3.° Che è da dire, nel caso, della quota di eredità paterna di Eligio?

Al 1.° In forza del Tridentino, due mesi prima della professione solenne, col permesso del Vescovo o del suo Vicario, il novizio può rinunziare ai proprii beni presenti e futuri a vantaggio di altri. Ecco le parole del Concilio (Sess. 25 *de Regular.*, cap. 16): " Nulla quoque renuntiatio aut obligatio antea facta, etiam cum iuramento vel in favorem cuiuscumque causae piae valeat, nisi cum licentia Episcopi vel eius Vicarii fiat intra duos menses proximos ante professionem, ac non alias intelligatur effectum suum sortiri, nisi secuta professione; aliter vero facta, etiamsi cum huius favoris expressa renunciatione etiam iurata, sit irrita et nullius effectus. „

Da queste parole si ricava che la mente del Tridentino fu di salvaguardare la libertà del novizio o di colui che si prepara alla professione dei voti solenni. Ed affinchè non avvenga che, non avendo questi più come vivere nel secolo (per irrevocabili donazioni o remissioni di debiti fatte per lo innanzi a favore di altri o ancora di cause pie), sia costretto a professare solennemente, il Concilio annulla tutte le prefate donazioni o remissioni, e riconosce valide le sole

donazioni o rinunzie fatte: 1.° due soli mesi innanzi la solenne professione, e 2.° col consenso del Vescovo o del suo Vicario, e 3.° da avere effetto solo dopo la professione solenne.

Sono queste le tre condizioni apposte dal Tridentino a siffatta rinunzia o donazione. Non toccando il Concilio la forma intrinseca dell' atto, questo sottostà alle prescrizioni del diritto comune.

Ammette il diritto comune la cessione della eredità di una persona ancor vivente, o la donazione di cose che non ancor si posseggono? — Il diritto naturale l' ammette; non così il diritto civile, per evitare danni e pericoli comuni.

Così nel Codice Civile italiano, in rispetto alla rinunzia di eredità, all' art. 954: " Non si può, nemmeno nel contratto di matrimonio, rinunziare alla eredità di una persona vivente, nè alienare i diritti eventuali che si potrebbero avere a tale eredità. „ — Ed in riguardo alle donazioni, all' art. 1064: " La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante; se comprende beni futuri, è nulla riguardo a questi. „

Adunque non valgono le cessioni o le rinunzie delle eredità di persone viventi, qualunque sieno, ovvero le donazioni di cose che non ancora si hanno.

E ciò è consono pure all' antico diritto romano, il quale irritava ogni patto, o donazione, o ipoteca circa la eredità di un' altra persona vivente, come si ha *in l. ult. C. de pactis*, per la ragione *ibi* " quia huiusmodi pactiones odiosae esse videntur et plenae tristissimi et periculosi eventus. „ E la Glossa commenta *ibid.*: " propter insidias, quae parantur eius vitae, super cuius bonis paciscuntur. „ — E lo stesso diritto irritava le donazioni di cose future, come *in l. stipulatio hoc modo concepta, ff. de verbor. obligat.*; " quia, insegna il Layman (L. III. *de Iustit.* tr. IV, cap. XII, n. 16) liberam testandi facultatem aufert, quod iure civili indecens ac reipublicae noxium existimatur. „

Il detto Autore n' eccettua il caso che il figlio con giuramento abbia rinunziato alla eredità del padre vivente (l. c. tr. V, cap. VII, n. 1): " Si filius cum iuramento renuntiavit haereditati, vel patri eius valida est renuntiatio. „ E lo prova così: " uti habetur expresse *in cap. quamvis pactum, de pactis in 6.* „ — Ma con pace del dotto teologo, a noi non sembra potersi ricavare una conseguenza sì larga dal capo citato *in 6 Decretal.* Eccolo testuale (*Quamvis pactum, 2, de procuratorib. in 6*): " Quamvis pactum patri factum a filia dum nuptui tradebatur, ut dote contenta nullum ad bona paterna regressum haberet improbet lex civilis: si tamen iuramento, non vi nec dolo praestito, firmatum fuerit, ab eadem omnino servari debebit; cum non

vergat in aeternae salutis dispendium, nec redundet in alterius detrimentum. „ — Com' è chiaro, qui dalla disposizione del diritto civile (che irrita qualsivoglia rinunzia alla eredità di un vivente, e che implicitamente si riconosce da questo caso del diritto canonico in tutta la sua estensione) si eccettua solo il caso in cui sia intervenuto il patto tra il padre e la figlia da maritare (non già il figlio), che la figlia si dichiari contenta della dote, senza più pretendere dei beni paterni. Or questo è un caso singolare, accompagnato da molte circostanze, che non può estendersi ad ogni caso, e molto meno a quello della rinunzia di uno che debba professare solennemente.

Un altro caso n' eccettua il Layman, che vuol essere ben considerato. Il caso è quando la rinunzia si faccia a favore non di qualche privato, ma di un convento, ovvero di un collegio (l. c. n. 2): " Quod renunciatio vel pactum circa haereditatem personae fieri possit in favorem communitatis, seu collegii; ut si quis conventui religioso donet obventuram sibi haereditatem patris vel cognati sui, valida est donatio vel renuntiatio, quamvis non requisito consensu eius, de cuius haereditate agitur. „ Ed eccone la ragione: " Nam hoc casu cessat ratio *cit. l. ult.* ne ansa accipiatur machinandi insidias vitae alienae. „ Lo stesso insegnano il Sanchez L. VII Moral. cap. 2, n. 55; De Lugo *De Instit. et Iur.* Disp. III, n. 98; Billuart *de Contr.* Diss. II, art, 3; Busembaum ap. Ligor. L. V, n. 934; Gury *Casus* Vol. II, n. 112.

Ma se ciò poteasi sostenere in forza del diritto antico romano, non pare che si possa sostenere sotto l' impero del diritto novissimo in vigore. E qui non intendiamo citare le leggi ingiuste che non riconoscono l' entità giuridica dei conventi e degli Ordini Regolari; ma osserviamo i soli articoli della legge civile italiana sopra commemorati, i quali senza nessuna eccezione ed assolutamente vietano rinunzie delle eredità di persone viventi e donazioni di cose future. Ora se la legge, non assegnando ragioni (come faceva il diritto romano), vieta ed irrita assolutamente quegli atti, non possono i privati esimersi da queste disposizioni col pretesto che la ragione della legge non ha luogo per alcuni casi.

Questa sembra pure la opinione del ch. p. Bucceroni, il quale in un caso simile al nostro, parlando della rinunzia delle eredità future fatta da un novizio, ha detto assolutamente (*Casus*, n. 107 ad 4): " Illa renuntiatio nullius roboris est. Ratio videtur clara, quia nemo dare vel donare potest id quod suum non est, nec erit. „ Ed ha inoltre osservato come sotto l' impero delle vigenti leggi, non può attuarsi l' insegnamento del De Lugo, il quale nei *Resp. Mor.* Disp. 5, n. 9, dice potersi rinunziare a favore di altri la eredità a cui si ha diritto, quale è la legittima del padre, anche vivente il padre. " Talis dispo-

sitio haereditatis, dice bene il p. Bucceroni, nondum apertae, iure positivo, etiam in hoc casu legitimae, prohibita et invalida est. „

Ma dunque a quale scopo si farebbe quella rinunzia o donazione *de omnibus bonis et iuribus praesentibus et futuris* quando non si potesse disporre delle cose future? Questa formola notarile non sarebbe priva di effetto. Si ascolti il cit. P. Bucceroni (*l. c.* ad 5): " Notandum... illam renunciationis universalem clausulam *de omnibus bonis et iuribus praesentibus et futuris* in huiusmodi renunciationibus solere apponi ex notariorum stylo ad universalitatem renunciationis significandam. Insuper omni effectu etiam ipsa non caret. Nam si interim, medio illo tempore inter renuntiationem et solemnem professionem aliqua bona vel iura religioso adveniret, in ea clausula intelligerentur esse comprehensa. Nihil autem nocere potest; sensus enim illius clausulae conditionalis est, i. e., *si aliqua bona, vel iura in futurum habebo*; quae tamen conditio post professionem non potest verificari, cum professus nullius boni vel iuris habendi sit capax. „

L' effetto adunque della formola notarile *de omnibus bonis et iuribus futuris* può essere quello di includere nella donazione anche i beni e i diritti che possano acquistarsi dal novizio dal tempo della stipola dell' atto a quello della professione solenne; e ciò non perchè l' atto della promessa di cosa futura possa valere in sè, ma perchè, giusta il Tridentino, l' effetto di tal donazione comincia ad aver luogo dopo la detta professione.

Sembra adunque potersi ritenere che, sotto l' impero della presente legislazione, non han valore le rinunzie o le donazioni di beni o di diritti futuri che si fanno da coloro che si preparano ad emettere i voti solenni in religione.

Al 2.° Ma se non valgono le dette rinunzie o donazioni, a chi si appartengono i beni o diritti che dopo la professione solenne spetterebbero civilmente ad un religioso?

Abbiamo detto *spetterebbero civilmente ad un religioso*; imperocchè la legge civile oggidì riconosce nei claustrali il diritto di ereditare e di possedere. Ma questo diritto, opponendosi ai sacri canoni, non ha valore alcuno in coscienza, nè presso il foro ecclesiastico.

Il claustrale infatti, in forza del voto solenne di povertà, non può possedere nè ereditare. In vece sua però deve possedere o ereditare la comunità, a cui appartiene, purchè non ostino le leggi dell' istituto; e ciò pel noto principio: *quidquid monachus acquirit pro communitate acquirit* (Gury *l. c.* etc.).

Ma qual comunità ha diritto di acquistare i beni che ad un religioso possono venire? Senza dubbio, quella comunità dove trovasi a dimorare il religioso quando gli giungano i detti beni (Bucceroni l. c. etc.).

Affinchè poi la Comunità possa ritenere in perpetuo i prefati beni, il religioso è obbligato di assicurarli o con disposizione testamentaria, o con altro atto legale fra vivi, affinchè, morto lui, i suoi eredi legali non abbiano a recare disturbi alla Comunità (1).

Al 3.° Dal fin qui detto chiara discende la soluzione del 2.° caso proposto. Eligio nullamente dispose a favore di Porzio suo fratello della eredità del padre allora vivente. Morto il padre, la sua quota ereditaria va tutta a vantaggio del convento dove egli si ritrova.

QUESITI

con brevissime risposte.

1. *Circa l' antifona* Non intres ecc., *da recitarsi dopo morte.*

D. In V. è costume che, appena morto qualcuno, il curato recita l' antifona *Non intres* col *Libera.* Si chiede: può tollerarsi quest' uso? nel caso affermativo, può ripetersi la detta antifona col resto dopo la messa solenne?

R. Quest' uso è contrario al Rituale, il quale prescrive che, appena spirato un fedele, si reciti dal sacerdote assistente, non già l' antif. *Non intres* col *Libera,* ma i versetti che cominciano *Subvenite Sancti Dei* ecc. — Se il sacerdote, dopo di aver recitato questi versetti, volesse aggiungere anche l' antif, *Non intres* col *Libera,* non sapremmo condannarlo, non trattandosi di funzione liturgica. Però, o si è detta o non si è detta l' antif. *Non intres,* deve sempre recitarsi, anzi cantarsi, dopo la messa solenne, col *Libera* e le altre cose prescritte dal Messale e dal Rituale.

---

(1) Fu chiesto alla S. C. de' VV. e RR. (pel pericolo che la legge non riconosca le donazioni fatte da giovani minori di 21 anno; ovvero renda irrevocabili quelle fatte prima della professione anche nel caso che questa non abbia luogo): " Utrum permitti possit ut iuvenis profitendus de suis bonis disponat per actum privatum coram Superiori regulari de Ordinarii licentia, vel coram ipso Ordinario, postea suo tempore ratificandum in forma a lege praescripta etiam post professionem solemnem et in casu minoris aetatis, aetate maiori assecuta? „

E la S. C. il dì 16 sett. 1885 rispose: " Cum agatur de renuntiatione super " illis bonis quibus ius certum haberi potest, parte nempe haereditatis pa- " ternae vel maternae, emissa suo tempore iuxta Concilium Tridentinum re- " nuntiatio ipsa renovetur, quando opus est, quin tamen illa immutari possit. " Si vero agatur de renuntiatione eorum quae accidentaliter evenire possunt, " in singulis casibus recurrendum ad hanc Sacram Congregationem. „ Ciò deve intendersi delle rinunzie fatte a vantaggio di estranei; non di quelle fatte a vantaggio della propria Comunità, o fiduciaria a qualche membro dell' Ordine; giacchè in tal caso non vi è lesione del voto di povertà.

2. *Circa la detta antifona dopo la messa letta* pro defuncto.

D. La S. C. dei Riti, nel decreto del 9 maggio 1899, n. 4024 *E. N.*, dichiarò, con approvaziene del S. Padre, che pei defunti poveri, invece della messa esequiale con canto, si possa celebrare una messa letta. Or si domanda se dopo la prefata messa letta, si possa recitare la detta Antif. *Non intres* col resto per l'assoluzione del cadavero?

R. Crediamo che sì; per la ragione che la messa letta si celebra in luogo della messa cantata ed è pure *esequiale*, deve quindi essere accompagnata da tutti quei riti che formano l'*esequie*, tranne solo il canto. E però dopo la messa letta, si potrà fare, altresì letta, l'assoluzione del cadavero coll'antifona *Non intres*.

3. *Se valga l'ordinazione presbiterale quando la prima imposizione delle mani si faccia dopo la seconda.*

D. Nella ordinazione del sacerdote N. fu omessa per inavvertenza la prima imposizione delle mani sul capo dell'ordinando; però il Vescovo tenne le mani alzate su di esso nel proferire l'esortazione *Oremus fratres carissimi*. Avvertita dopo ciò la detta omissione, fu riparata colla imposizione delle mani del Vescovo e dei preti assistenti sul capo dell'ordinando, ma non fu iterata la seconda imposizione colla esortazione, riputata più probabilmente come forma sacramentale. Che dire della validità di questa ordinazione?

R. La reputiamo valida, da non doversi ripetere *sub conditione*. Imperocchè quantunque la prima imposizione non fu fatta prima delle parole sacramentali, fu fatta nondimeno subito dopo; e però vi è la unione morale fra la forma e la materia, unione che basta alla validità dei sacramenti, come abbiamo dimostrato altrove (*Mon. Eccl.* Vol. X, Par. II, pag. 227 sq.).

4. *Se per l'atto eroico di carità il sacerdote può lucrare le indulgenze concesse ai laici.*

D. Il sacerdote L. ha fatto l'atto eroico di carità; ma è impedito di celebrare la S. Messa: può lucrare la indulgenza plenaria accostandosi alla sacra mensa come i laici, ed assistendo alla messa il lunedì? Può lucrarla quand'anche non fosse impedito di celebrare?

R. Nel decreto 20 nov. 1854 (V. *Consultaz. Mor.* cons. 136, pag. 782, nota 1) è concessa ai sacerdoti la facoltà dell'altare privilegiato per ogni giorno; ed oltre a ciò è concessa la indulgenza plenaria (in vantaggio delle sole anime del Purgatorio) a tutti i fedeli, *omnibus christifidelibus*, i quali si comunicano, ovvero assistono alla messa il lunedì. Or fra i fedeli cristiani devono annoverarsi altresì e molto più i sacerdoti, i quali, quando non celebrano il S. Sacrifizio, o impediti o pur no di celebrare, ogni volta che si comunicano, ovvero assistono alla messa il lunedì, lucrano la detta indulgenza plenaria.

5. *Se chi ha fatto l'atto eroico di castità può lucrare due indulgenze plenarie, assistendo alla messa e comunicandosi il lunedì.*

D. Chi fa l'atto eroico di carità lucra indulgenza plenaria ogni volta che si comunica e ogni volta che al lunedì assiste alla S. Messa: or chi, dopo

aver fatto quell' atto eroico, il lunedì assiste alla messa, ed in quella si comunica, guadagna due indulgenze plenarie?

R. La S. C. delle Indulg. il dì 7 marzo 1678 dichiarò: " Semel dumtaxat in die plenariam indulgentiam in certos dies ecclesiam visitantibus concessam, *vel aliud pius opus peragentibus* lucrifieri. „ In virtù di tal decreto dichiarò pure il 20 giu. 1892 *in Parisiensi* che i sacerdoti binanti che recitano dopo ciascuna messa l' orazione indulgenziata: *Eccomi o amato buon Gesù* ecc. una sola volta lucrano la indulgenza plenaria (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. II, p. 224). Da ciò vuolsi ricavare che le indulgenze plenarie (tranne le concesse *toties quoties* per qualche opera ingiunta) si lucrano una sola volta al giorno, benchè si compiano più opere, a ciascuna delle quali sia annessa la indulgenza plenaria. — Nel caso proposto veramente, trattandosi d' indulgenze che vanno ad esclusivo vantaggio delle anime purganti, non già di chi fa le opere ingiunte, parrebbe che non dovesse aver luogo quella restrizione. Non abbiamo però nessuna autentica dichiarazione che lo accerti.

6. *Se si possa assistere simultaneamente a più messe.*

D. Cosma e Damiano entrano ambidue in chiesa per assistere alla S. Messa. Cosma è tutto intento ad assistere una sola messa, benchè in chiesa se ne celebrino simultaneamente cinque. Damiano, per contrario, assiste a tutte cinque, intendendo di offrire al Signore cinque sacrifizii. Si chiede: 1.° Si può assistere simultaneamente a più messe? — 2.° Chi guadagna più Cosma ovvero Damiano?

R. Al 1.° Si può benissimo assistere a più messe simultaneamente celebrate. Così Pasqualigo sull' autorità di De Lugo, di Sanchez e di altri (*De Sacrif. Miss.* P. II, q. 1291 n. 1): " Non repugnare, egli scrive, quod quis simul audiat plures missas, si altaria, in quibus celebrantur, sint ita disposita ut simul possit iis morali modo assistere. „ Ed eccone la ragione *l. c.*: " Quia pro audienda missa sufficit tantum assistentia, cum ratione ipsius dicatur assistens cooperari sacrificio et coofferre simul cum celebrante. Per eandem autem assistentiam potest pluribus celebrantibus assistere si unus ratione loci non distrahat assistentiam respectu alterius. „ Quando adunque gli altari, dove si celebrano più messe, son collocati in modo che la stessa persona possa attendere a tutte quelle messe senza che venga distratta per ragione del luogo, lo si può fare senza dubbio, e con maggior frutto: giacchè altro è offrire un solo sacrifizio; altro è offrirne più.

Al 2.° Donde si raccoglie che, nel caso, ha guadagnato più Damiano che Cosma; giacchè Cosma ha offerto un sol sacrifizio e Damiano ne ha offerto cinque; purchè però abbia potuto senza distrazioni locali assistere a tutte quelle messe.

7. *Se, assistendo simultaneamente a più messe, si possa soddisfare a più obbligazioni.*

D. Ma se Damiano, colle dette cinque messe udite insieme, aveva cinque obbligazioni da soddisfare, le ha soddisfatte interamente?

R. È quistione fra i TT. Vi sono alcuni che affermano, come il Sanchez, il Ledesma, il Dicastillo (ap. Pasqualigo l. c. c. 2), per la ragione che la di-

stinzione del tempo non cade sotto l' obbligo, nè che le varie obbligazioni si debbano adempire con più atti, anzichè con uno solo. Altri però con maggior probabilità negano, come il Coninck, l' Aversa, il Pasqualigo (*l. c.* n. 3); dal perchè più obbligazioni richiedono più atti compiuti in tempi differenti. Quantunque questa seconda opinione sia più sicura, non crediamo però che la prima sia sfornita di vera probabilità, da non potersi seguire in pratica.

8. *Se debbano dirsi le preci prescritte, dopo la messa conventuale letta.*

D. Allorchè accade di dover celebrare la messa conventuale senza canto, devono dirsi in fine le preci prescritte dal Santo Padre?

R. Le dette preci devono recitarsi dopo le messe private. Così sta scritto nel decreto: " Preces iussu Papae Leonis XIII in omnibus orbis ecclesiis, post privatae missae celebrationem, flexis genibus recitandae. „ Or la messa conventuale, tuttochè letta e senza canto, non può considerarsi come messa privata; e però non v' ha obbligo di recitare dopo di essa le preci prescritte. E così praticasi nelle Patriarcali di Roma.

9. *Le carni e lo strutto in rispetto alle uova ed ai latticini.*

D. Nel *Monit. Eccl.* Vol. VIII, Par. II, pag. 19 si dice che nei quattro tempi fuori di quaresima, quando vi è l' indulto dei condimenti di strutto e lardo, non si può far uso di uova e di latticini perchè questi sono di diversa specie. Invece nel Vol. XII, pag. 220 si dice che l' indulto delle carni porta sempre seco quello delle uova e dei latticinii, perchè questi sono della medesima specie. Concordano questi due luoghi del *Monitore?*

R. Concordano senza dubbio. Altro invero sono le carni, a cui hanno attinenza le uova ed i latticinii; altro il solo condimento di strutto, al quale non hanno attinenza le uova ed i latticinii, che non sono condimenti. Donde si raccoglie che, concesso l' uso delle carni, si concede *eo ipso* l' uso delle uova e dei latticini; ma concesso l' uso dello strutto, non si concede pure con ciò l' uso delle uova e dei latticinii.

10. *Se può sostenersi la consuetudine di mandare nelle case le candele benedette nella Candelaia.*

D. Non è proibito mandare nelle case le candele benedette il dì della Purificazione di M. V.? E se sì, può sostenersi una contraria consuetudine?

R. Quanto alla proibizione di mandare nelle case le candele benedette il dì della Candelaia, non vi è che il decreto della S. C. dei Riti del dì 13 marzo 1632 ad 1, n. 585 *E. N.*, che ne parla. Eccolo: " An curatus teneatur distribuere candelas in festo Purificationis ultra interessentes processioni per domos parochianorum: stante quod constitutio synodalis has praecise prohibet distribui absentibus, et Rituale Romanum ad hoc parochos non arctat. Et S. R. C. respondit: *In casu proposito servandam esse constitutionem synodalem et Rituale Romanum.* „ — Dove dunque non vi ha costituzioni sinodali che ciò proibiscano, non vietandolo il Rituale, il parroco può mandare nelle case le candele benedette, benchè non ne abbia l' obbligo. Se poi vi sia legittima consuetudine di farlo, questa può e deve mantenersi.

BIBLIOGRAFIA

Baldeschi (Il nuovo); ossia Esposizione delle sacre cerimonie della Messa privata e cantata, de' Vespri e delle principali solennità dell' anno con un'Appendice per le chiese di campagna — Nuova ediz. — Tomo I, II, III e IV — Roma libr. Desclée, Lefebvre etc.

La classica opera del sacerdote Baldeschi, che fu cerimoniere della basilica Vaticana, tanto utile ai parroci, ai cerimonieri e a tutti coloro che vogliono fare le sacre cerimonie con quel decoro e quella precisione che sono tanto belle a vedersi e producono tanto effetto, era ormai esaurita. Anzi, dopo le molte correzioni ed aggiunte che la Sacra Congregazione dei Riti, per volere del S. Padre, ha introdotte nei codici liturgici, era divenuta quasi inutile. Una nuova edizione, nella quale fossero tenute nel debito conto le correzioni ed aggiunte fatte dalla competente autorità, perchè l' opera potesse servire di guida sicura, era necessaria. E dobbiamo dire che la presente edizione raggiunge perfettamente il suo scopo. Essa è dovuta a vari sacerdoti di Roma, assai periti in sacra liturgica (uno dei quali, anzi, occupa un posto eminente nelle Congregazioni romane). Al testo antico sono state fatte molte variazioni importanti, senza però alterarne l' antica divisione, ed anche molte aggiunte, a benefizio specialmente delle chiese di campagna, dove la mancanza di personale adatto rende assai difficile ai parroci di celebrare le sacre funzioni con quel decoro che pure è necessario. In un' *Appendice* speciale essi troveranno un' esatta descrizione delle cerimonie che si debbono praticare in tutte le funzioni principali dell' anno. — Costa L. 3.25 presso la libr. Desclée in Roma, via S.ª Chiara, 20.

Berthe (R. P.) de la Congrégation du T. S. Redempteur — Iésus Christ; Sa vie; Sa passion; Son triomphe — 7.ᵐ edition — Paris, aux bureax de la *Sainte Famille*, 1902 — in 8.° di pag. 535.

Questa vita di G. C. S. N. non si vuol confondere con altre simiglianti. È fatta in modo che tutti vi trovano non solo un pascolo spirituale sostanzioso, quale può ricavarsi dalla lettura del Vangelo, ma interesse altresì e diletto considerevole, come da un racconto attraentissimo. I fatti meravigliosi della vita di Gesù sono così innestati alla viva descrizione dei luoghi e dei paesi della Palestina, e così collegati fra loro con unità di concetto, che non possono non colpire chiunque si fa a leggerli, e non possono non tenerne desta e viva sempre l' attenzione. Lo stile poi non tronfio nè pretensioso, ma semplice, come quello degli Evangeli, concorre mirabilmente a trasfondere nell' animo del lettore i sensi altissimi di quegli avvenimenti da produrne i più efficaci effetti. Chi prende in mano questo libro e ne comincia la lettura, non lo smetterà fino a che non l' avrà con diletto pari al vantaggio percorso interamente. È libro perciò opportunissimo quant' altro mai, e rispondente al bisogno dei nostri tempi, in cui si legge volentieri solo ciò che attrae e diletta, e si mettono da canto i libri troppo serii e ponderosi. Perciò in Francia, conosciuto appena, si è divulgato così, che in tempo relativamente breve ha visto ben sette edizioni. Facciamo voti che una versione italiana ben fatta lo faccia conoscere e divulgare anche in Italia, in servizio degli ecclesiastici, dei religiosi e del popolo; e intanto coloro che sanno il francese potranno subito procurarselo. — Costa L. 3.50 in Roma presso i PP. Liguorini in S. Alfonso all' Esquilino.

Lanza Tommaso — *Iris.* La Ragione nel Credo: Alla Gioventù Italiana, pel R.mo D. Tommaso Lanza prepos. generale dei Dottrinarii— Frascati, tip. Tusculana, 1903 — in 8.° di pag. 479.

Questo libro conferma colla ragione i dogmi sacrosanti di nostra fede; ma lo fa con un intreccio di racconto sì vivo e interessante, e con tanto calore meridionale, che si legge assai volentieri da capo a fondo, e diletta e istruisce e dilegua i pregiudizii dei giorni nostri. È libro diretto ai giovani, ingannati oggidì da professori d'incredulità le cui scuole sono costretti di frequentare: non può non recar loro somma utilità se lo hanno fra le mani, e ne imprendono la lettura. Può giovare altresì ai giovani chierici, affinchè di buon'ora abbiano le armi per combattere la incredulità moderna. Può essere utile a tutti, perchè si rassodino nei principii inconcussi della fede e si guardino dalle insidie che loro tende la massoneria. Sarebbe finalmente il più bel premio che si potrebbe dare negl'istituti cattolici. Noi vivamente lo raccomandiamo ai parroci, ai rettori di seminarii, ad ogni zelante sacerdote. — Costa L. 3.50 presso l'Autore in Roma, piazza S.ª Maria in Monticelli, 28.

CRONACA GOVERNATIVA

Spese di culto trentennali ininterrotte, dovute da' Comuni — Una spesa di culto, stata pagata ininterrottamente per oltre un trentennio e fino a poco tempo addietro, sebbene in varia misura, fa nascere la presunzione della sua obbligatorietà almeno nella tangente minima.

È quindi da accogliersi il ricorso pel ripristino nel bilancio della Congreg. di carità di detta spesa di culto *(Parere Cons. Stato, Sez. Int., 31 gennaio 1902, adott. — Congreg. di carità di Pietra Montecorvino) (Man. degli Ammin.* Anno 41.°, p. 204).

Spese di culto, interrotte; non dovute dal Comune — Una lunga interruzione (20 anni) nel pagamento di spese di culto esclude la presunzione di un titolo fondato sul lungo periodo di tempo, in cui vennero pagate. (*Parere Cons. Stato, Sez. 2ª, 21 febbraio 1901, adott. — Comune di* Trezzone) (*Man. degli Ammin.* l. c. p. 223).

Opera pia temporanea, concentrabile — La costituzione in ente morale e il concentramento possono essere consentiti, nonostante la limitazione ad un secolo, stabilita nell'atto di fondazione, perchè se questa non risponde al concetto assoluto di perpetuità, consente però di affermare una stabilità di esistenza durante un periodo che di molto eccede il termine medio della vita di una generazione, e questa lunga protrazione di effetti caritatevoli legittima una tutela di diritti e una norma giuridica delle obbligazioni, quali si hanno colla costituzione della personalità giuridica e il deferimento della gestione alla Congregazione di Carità. (*Parere Cons. Stato, Sez. Int., 28 febbraio 1902, adott. — Sassocorvaro, Legato Bartolomei)* (*Man. degli Ammin.* l. c. p. 224).

Legato alla parrocchia, concentrabile —Un lascito fatto alla Parrocchia, con obbligo di erogarne il terzo del reddito a favore dei poveri della medesima, è un' Opera pia elemosiniera per sè stante, e perciò soggetta al concentramento avendosi in essa la perpetuità dello scopo, l'assegnazione di speciali rendite con separata amministrazione.

Nè vale per costante giurisprudenza ad attribuire al detto lascito il carattere di fondazione privata la condizione che esso deve giovare ai soli poveri della Parrocchia. (*Par. Cons. Stato, Sez. Int., 28 febbraio 1902, adott. — Trapani, Legato Reggio*) (*Man. degli Ammin.* l. c. p. 224).

Azione del parroco contro il Comune sulla conservazione del tempio — Essendo dovere di ogni Parroco fare gli atti conservativi, tale deve ritenersi l'azione spiegata in giudizio per ottenere dal Comune che provvedesse alla spesa di conservazione del tempio parrocchiale, per cui non può eccepirsi a senso dell'art. 1 del Regio Decreto 19 ottobre 1893 n. 855 la mancanza dell'autorizzazione governativa.

Giusta le leggi canoniche tuttora vigenti in materia, i Comuni non sono tenuti a sopperire alla spesa dei templi se non sia dimostrata l'impossibilità, in cui si trovano a farvi fronte i principali obbligati, e tale prova deve appunto fornirsi dal Parroco in quanto richiede il concorso del Comune). (*App. Ancona, 23 dicembre 1901, est. Reggiani. — Comune di Pesaro c. Parroco di S. Lucia*) (*Man. degli Ammin.* l. c. p, 224).

Legato per la famiglia del fondatore, ed in mancanza pei poveri, non concentrabile—Una fondazione che fra i varii scopi abbia quello di conferire doti a consanguinee del fondatore, ed in mancanza delle medesime in elemosine, è da ritenersi quale Opera pia, ma, secondo la giurisprudenza, tali lasciti sono da eccettuarsi dal concentramento, finchè per la persistenza delle famiglie contemplate nell'atto di fondazione, prevale nei medesimi il carattere di istituti d'indole privata. (*Parere Cons. Stato, Sez. Int., 28 marzo 1902, adott. — Trapani; fondazione La Francesca*) (*Man. degli Ammin.* l. c. p. 243).

Lasciti per patrimonii sacri; indole giuridica — Devono considerarsi quali Opere pie i lasciti per patrimoni sacri, avendo essi per scopo di sovvenire a persone mancanti di mezzi proprii per poter essere ammesse agli ordini sacri e acquistare la professione alla quale aspirano.

Non è quindi necessario trovare espressa nell'atto di fondazione la condizione della povertà, poichè è condizione insita nella natura di lasciti per patrimoni ecclesiastici; d'altra parte alla parola *povertà* la costante giurisprudenza dà un significato relativo e non assoluto. (*Parere Cons. Stato Sez. Int., 28 marzo 1902. adott. — Motta di Livenza; lascito Grimani Luca*) (*Man. degli Ammin.* l. c. p. 264).

Confraternite nel Napoletano a solo scopo di culto e prive di patrimonio: natura giuridica — È giurisprudenza costante che le Confraternite rivolte esclusivamente all'esercizio del culto e delle pratiche religiose sono soggette alla legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Nelle provincie dell'ex Regno delle Due Sicilie tutte indistintamente le Confraternite venivano considerate dalle antiche leggi come vere Opere pie. La mancanza quindi di beni patrimoniali non è motivo sufficiente per togliere ad una Confraternita questa personalità che le venne riconosciuta in conformità delle leggi allora in vigore fin da epoca remota. (*Parere Cons. Stato, Sez. Int., 2 maggio 1902 — Vizzini, Comp. di S. Giuseppe*). (*Man. degli Ammin.* l. c. p. 284).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Marzo 1903).

Pellegrinaggi e ricevimenti al Vaticano — Il 13 u. s. il S. Padre nell' Aula delle Beatificazioni ricevè i pellegrini beneventani e pugliesi in numero di circa duemila. I primi ascendevano a 1200, condotti dall' Arcivescovo, che presentò un devoto indirizzo, al quale S. S. rispose, compiacendosi di vedere intorno a Lui quei cari figli, che nel 1838 gli mostrarono le più affettuose sollecitudini nella circostanza di una sua gravissima infermità, mentre trovavasi Delegato Apostolico a Benevento. Erano presenti 20 tra Arcivescovi e Vescovi delle Diocesi pugliesi colle rappresentanze delle associazioni cattoliche.

Il 20 detto, anniversario della Sua elezione la S. S. si recò nella medesima Aula delle Beatificazioni per ricevere i pellegrini lombardi, dell' Emilia, e di Firenze. Eranvi gli Arcivescovi di Taranto e di Brindisi, 14 Vescovi, della Lombardia e dell' Emilia, alcuni Vescovi francesi, un gruppo di belgi, e moltissime persone italiane e straniere. Assisteva al solenne ricevimento l'Ambasciata straordinaria spagnuola, venuta espressamente a Roma per tale ricorrenza. L' E.mo Card. Vicario lesse un affettuoso indirizzo, ed a nome del Comitato internazionale offrì un trifegno di oro, dono collettivo di ogni nazione. Il Card. Arciv. di Milano presentò grandi medaglie commemorative in oro, argento, e bronzo, e l' Arciv. di Ferrara, in nome delle Curie Vescovili, offrì le simboliche chiavi, una di oro, l' altra di argento, con una cospicua somma per l' Obolo di S. Pietro: i membri del Comitato Romano, un volume coi nomi degli oblatori pei restauri dell' Arcibasilica di S. Giov. in Laterano e colle relative offerte: altre cospicue somme vennero presentate dai membri del Comitato internazionale. Il S. Padre, ammirando le ricche offerte, pronunziò un bellissimo discorso in latino, e benedisse tutti paternamente.

Il 24 ricevè in udienza solenne, con tutti gli onori dovuti al suo alto grado, l' Ambasciata straordinaria spagnuola, composta dal Duca di Almodar, dall' Aiutante di Campo del Re Alfonso, e da un addetto al Ministero degli esteri.

Il 27 ricevè nella Sala del Trono il Corpo diplomatico. L' Ambasciatore del Portogallo, come più anziano, lesse a nome di tutti un devoto indirizzo, cui il S. Padre rispose con parole di paterno affetto.

Nell' Anniversario della Coronazione di S. S. — Il 3 sp. nella Basilica Vaticana si è tenuta la Cappella Papale per celebrare il fausto avvenimento del 25.° anniversario della Coronazione del regnante Pontefice. Il S. Padre dal Trono assistè alla messa pontificata dal Card. Langenieux con musica vocale diretta dal Maestro Perosi. Erano presenti ben 45 Cardinali d'Italia e dell' estero, diversi principi reali, tutto il Corpo Diplomatico, il Duca di Norfolk con altri Pari d' Inghilterra, il Principe Mirko del Montenegro, il Patriziato Romano, moltissimi Arcivescovi, Vescovi e Prelati. Le milizie pontificie, in tenuta di gala, fecero il servizio di onore o di ordine e di assistenza nella cerimonia. All' apparire del Papa la immensa moltitudine pro-

ruppe in applausi entusiastici, e la commozione di tutti fu inesprimibile nel tempo dell' elevazione e della Benedizione Apostolica, che con voce robusta e chiarissima impartì alla moltitudine l' augusto Pontefice.

La sera l' illuminazione, non ostante il tempo piovoso, riuscì stupenda da attirare l'ammirazione di tutti. La città sembrava immersa in un mare di fuoco che si rifletteva con diversi e brillanti colori sulle persone e sugli edifizii in una maniera fantastica e meravigliosa. Nei circoli, nelle associazioni e nei comitati cattolici si celebrò con tutta solennità quel giorno con discorsi, accademie e musiche. A migliaia si riceverono telegrammi di congratulazioni da Sovrani, da principi, da illustri personaggi. In quasi tutte le città d' Italia e dell' Estero fu festeggiato solennemente il grande avvenimento.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni — Il 17 u. s. nel Palazzo Apostolico Vaticano, coll' intervento dei Cardinali, Prelati, Ufficiali e Consultori Teologi, si è tenuta la Congr. preparatoria dei SS. Riti per discutere sopra tre miracoli operati da Dio per intercessione del Ven. Gio. Battista Vianney, parroco di Ars, che si propongono per la sua canonizzazione.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato: L' Emo Card. Ferrata Protettore dell'Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane, e Protettore del Terz' Ordine di S. Francesco di Francia; gli E.mi Agliardi e Martinelli, membri della S. C. dei Riti; l' E.mo Card. Respighi Protettore dell' Arciconfr. de' Ss. Gio. e Petronio dei Bolognesi.

Con altri biglietti ha nominato: il R.mo P. Rodriguez (Priore Gen. dei Romitani), Consultore della S. C. dei Riti; i R.mi P. De Luca, gesuita, ed il can. Lucidi, Consultori della S. C. di Propaganda; Mons. Franc. Saverio di Canzano, Economo e Segretario della R. Fabbrica di S. Pietro.

Conversioni — Han pubblicamente abiurato i loro errori: il Sac. Giovanni Petrau di Trento che da cinque anni si era reso protestante; Min Maud Gonne irlandese, anche protestante, che sposerà il comandante Mac Bride, il quale si distinse nella guerra Sud-Africana, ed una parigina protestante ostinata, che accompagnò a Lourdes il marito cattolico gravemente ammalato. Nel Cleveland in una missione tenuta dai Padri Paolisti si convertirono 380 persone; nella Chiesa di S. Patrizio abiurarono 36 protestanti. A New-Jork, nello scorso anno avvennero cinquemila conversioni. A Londra la metà dei parrocchiani di S. Michele, ritualisti, abbandonarono in massa la parrocchia protestante ed assisterono ai divini ufficii nella Chiesa Cattolica di S. Maria, ed ora sono cattolici per le provvide cure dell' E.mo Cardinale Waughan.

Necrologio — Sono morti: Mons. Previtera, Vescovo di Patti, in Sicilia; Mons. Bilsborrow, Vesc. cattolico di Salford (Inghilterra); Mons. Kloptovski, metropolitano cattolico di Mohiloff (Russia). Sono pure morti: l' Arciduchessa Elisabetta d' Absburgo di Baden; il R.mo P. Sommavilla, prefetto generale dei Ministri degl' infermi; il P. Embriaco. provinc. domenicano, dotto nelle scienze sacre, e celebre meccanico per invenzioni in orologeria, in elettricità ed in aerostatica; il prevosto Falkenberg, già direttore capo della *Germania*, che scrisse da forte campione per la verità, la libertà e la giustizia; e la rinomata poetessa italiana Alinda Brunacci-Brunamonti.

CRONACHETTA POLITICA

— Gli ambasciatori di Russia e di Austria han presentato al ministro degli esteri ottomano il memoriale per le riforme da applicarsi alla Macedonia. Le dette potenze chiedono che l' Ispettore generale non possa esser rivocato prima di tre anni: che i redditi e le imposte siano depositate presso la banca succursale turca per servire alle spese civili e militari della provincia: che le decime siano riscosse con appalti speciali per ogni distretto; e che sia concessa un' amnistia piena a tutti gl' inquisiti politici. Il Sultano ha risposto che accettava tutt' i progetti delle riforme ed ha ordinato che vengano attuati.

— È stato tolto il blocco dalle coste del Venezuela. È stato firmato un accordo tra l' Inghilterra, la Germania e l' Italia con quella Repubblica, ed i protocolli saran presentati al Tribunale dell' Aia per definire completamente le vertenze.

— Il 17 u. s. Re Edoardo d' Inghilterra colla Regina si recò con solenne pompa nel Palazzo di Weistminster per inaugurare la nuova sessione parlamentare. Accennò nel messaggio alle buone relazioni colle potenze, al blocco del Venezuela, alle riforme per la Macedonia, alla spedizione nella Somalia, al viaggio di Chamberlain nell' Africa, ed a diversi progetti per la politica interna. Lungo il percorso i Sovrani furono acclamatissimi da un immenso popolo.

— A Napoli, Bologna, Torino ed in altre città d' Italia, gli studenti universitarii hanno fatti serii tumulti e dimostrazioni ostili al ministero, richiedendo l' abolizione delle tasse universitarie, e che la concessione degli esami straordinarii venga concessa in marzo a tutti. Anche a Bari han fatto sciopero gli studenti della R. Scuola Superiore di Commercio, reclamando la concessione del titolo accademico pei licenziati di dette scuole.

— Solenni feste si sono celebrate il 13 u. s. a Barletta ed a Sant' Elia per commemorare il quarto centenario della disfida di Barletta. Vi furono discorsi di senatori, deputati, sindaci delle città, cui appartenevano i combattenti, musiche, luminarie e lapidi commemorative col concorso di più di cinquemila persone.

— Gli Stati Uniti del Sud han fatto dimostrazioni ostili al Presidente Roosenvelt per aver nominato funzionarii negri. Il Presidente ha dichiarato che non terrà conto nella scelta dei funzionarii dei pregiudizii locali, nè del colore della loro pelle.

— Una conferenza a Parigi sul divorzio ha sollevato numerosissimi incidenti. Il più vivo fu provocato dall' affermazione che la IV Camera in una sola seduta che durò quattro ore decretò l' annullamento di 294 matrimonii nel 15 Dicembre 1898, quasi un divorzio al minuto!

— Il ministero di grazia e giustizia di Madrid ha pubblicato un decreto reale che ordina la costituzione di delegazione di Real Patronato sotto la direzione e la presidenza dell' infanta Donna Isabella per la repressione della tratta delle bianche in tutta la Spagna.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Di una prestazione, pagata da molti anni ad un Capitolo, non secondo le tavole di fondazione.

Fesulana Praestationis oneris — 31 Genn. 1903 — Il sac. Angelo M.ª Bandini con suo testamento istituì nel 1802 un' opera pia a vantaggio dei giovani. Istituì pure un canonicato novello col titolo di S. Ansano nel capitolo di Fiesole, con rendite pari a quelle degli altri canonici e coll' obbligo all' opera pia di pagare al Capitolo annue L. 31 in titolo di compensazione, per avere il Capitolo ammesso il novello canonico alla partecipazione delle messe di eddomada, restringendone così il numero pei canonici antichi.

La detta prestazione, nel fatto, fu pagata per lo spazio di molti anni, fino al 1892, dal novello canonico: poi questi non ha voluto più pagarla, allegando le tavole di fondazione che obbligavano a ciò la detta opera pia.

Ma poichè questa pia opera fu trasformata già dal Governo nel 1879, senza alcun cenno della detta prestazione, il Capitolo si rivolse alla S. Sede perchè costringesse il canonico di S. Ansano di continuare tal pagamento.

La S. C. trattò la causa nei generali comizii del 31 gennaio 1903 coi dubbii:

I. Utrum annua summa lib. 32 solvenda sit a canonico titulo S. Ansani in casu. Et quatenus negative;

II. An et quomodo sit locus repetitioni pecuniae indebite solutae in casu.

E risolse:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Provisum in primo.

E giustamente; imperocchè:

a) Quando una prestazione si è pagata per molti e molti anni, si acquista il diritto di esigerla per prescrizione, la quale è stata indotta

nel diritto per cessare dubbiezze nel dominio delle cosa e nell' uso dei diritti, e per evitare liti e discordie.

b) Così il cap. *Vigilanti de praescript.*: " Ephesius enim legislator solum propter vitandam miserorum segnitiem et longi temporis errorem et confusionem, primus trecennali vel quadragenariae praescriptioni vigorem legis imposuit. „ La legge perciò intese colla prescrizione ovviare alla negligenza de' padroni nel rivendicare i proprii diritti ed all' errore ed alla confusione che sogliono derivare da un tempo lungo.

c) Ma quale sarà questo *lungo* tempo? La legge *Unic. Cod. de usucapion. transform.* nel *§ 1. Inst. de usucap.* stabilisce: " Cautum est ut res quidem mobiles per triennium; immobiles per longi temporis possessionem (cioè per un decennio fra i presenti, per un ventennio fra gli assenti) usucapiantur. „ Il diritto poi ad un' annua prestazione è considerato come un bene immobile. Così la *Clem. Exivi* § *Proinde, De Verbor. signif.*: " Cumque annui reditus inter immobilia censeantur a iure. „

d) Nel caso non solo vi era la buona fede, ma si aveva altresì un titolo colorato. Ed il titolo era che nella trasformazione dell' opera pia, coi nuovi statuti, venne aggiudicato al canonico di S. Ansano il reddito di L. 850 (con L. 47,88 più dell' antico) *a compenso di tutti gli oneri inerenti al canonicato.* Può supporsi che quella somma in più fosse data per la prestazione da pagarsi al Capitolo.

II.

Se valga una transazione ecclesiastica in base di una sentenza del foro laicale contro i sacri canoni.

Cassanen. Iurium — 31 Genn. 1903 — Nella città di Castrovillari, in Dioc. di Cassano, erano anticamente tre parrocchie: di S. Pietro, di S.ª Maria del Castello e di S. Giuliano. Accresciuta la città verso la parte del monte, nel 1846 fu fatta una nuova circoscrizione delle dette parrocchie, ed abolita quella di S. Pietro, ne furono erette altre due: della SS. Trinità e di S. Giuseppe; ed a quest' ultima fu trasferita quella di S.ª Maria del Castello, detta perciò *S.ª Maria del Castello in S. Giuseppe.* L' anno seguente furono sanciti dal Vescovo (previa l' approvazione di tutto il Clero della città) gli statuti di quelle chiese; e fu stabilito, fra le altre cose, che vi fosse un sol Clero ascritto alla chiesa maggiore della SS. Trinità, del quale facessero parte gli altri due parroci; che vi fosse una sola massa di tutti i proventi clerali

ed un' altra di tutte le rendite delle chiese e cappelle urbane e rurali, e che le prefate due masse venissero amministrate da due distinti procuratori, creati come per l' addietro.

I detti statuti furono esattamente osservati fino all' anno 1866, in cui vennero pubblicate le infauste leggi eversive dell' asse ecclesiastico. Spogliato quel Clero ricettizio di tutti i suoi beni, le sole Chiese ed i parroci ne furono indenni. Il Clero nondimeno continuò ad osservare gli antichi statuti ed a tenere l' amministrazione per mezzo dei suoi procuratori.

Nel 1873 però il parroco di S.ª Maria del Castello in S. Giuseppe si rivolse ai tribunali laici, rivendicando per sè, contro i procuratori legittimi, l' amministrazione dei beni spettanti alla sua parrocchia ed alla chiesa di S.ª Maria del Castello. Fu facile la sua vittoria giudiziale. Il Clero che vedevasi privo di amministrare i beni soprattutto della chiesa di S.ª Maria del Castello, ricca dei maggiori proventi, perchè santuario assai celebrato, si rivolse al Vescovo per averne giustizia; ma il Vescovo, non potendo fare altro sotto l' impero di quelle dure leggi, costrinse il parroco di S.ª Maria del Castello in S. Giuseppe a venire ad una transazione col Clero.

La transazione ebbe luogo innanzi ad un delegato del Vescovo e da questo sancita. In essa venne conchiuso che il parroco di S.ª Maria del Castello in S. Giuseppe proporrebbe ogni anno al Vescovo per l' approvazione un procuratore col titolo di cappellano: questi avrebbe le chiavi della cassa di S.ª Maria del Castello, introiterebbe colla sorveglianza di tutti e tre i parroci le oblazioni dei fedeli per l' intero corso dell' anno, e in fine il parroco di S.ª Maria in S. Giuseppe inviterebbe gli altri parroci ad assistere alla reddizione dei conti che il procuratore (accedessero o pur no gli altri parroci invitati) darebbe al parroco di quella chiesa; e questi poi li manderebbe al Vescovo pel suo visto.

Benchè mal volentieri, fu giuoco-forza che il Clero sottostasse a tale transazione. E la osservò fino a che visse quel parroco di S.ª Maria in S. Giuseppe. Morto questi nel 1902, il successore non disconobbe l' obbligo di dipendere in ciò dall' autorità ecclesiastica, pur bramando salvaguardare i proprii diritti. E poichè il Clero insisteva che si considerasse nulla quella transazione fatta sotto l' impero delle leggi civili, da amendue le parti si ricorse alla S. Sede perchè si definisse autorevolmente la controversia.

E questa fu proposta alla S. C. col seguente dubbio:

An conventio diei 10 Junii 1875 sustineatur in casu.

Ed il dì 31 gennaro 1903 venne risolta:

Ad mentem. Mens est quod electio capellani (procuratoris) S. Mariæ del

Castello *fiat a Clero; et rationum redditio exhibeatur Episcopo; quoad reliqua nihil immutetur.*

E sapientemente; imperocchè:

a) Le leggi civili non valgono ad immutare le ordinazioni ecclesiastiche; e però quando a queste sono contrarie non hanno valore alcuno (Cap. 12 *de Rebus eccles. non alienand.*; Cap. 10 *de Costit.*; Cap. 8 *de Arbitr.*; Fagnanus in cap. *Quae in ecclesiarum*, n. 30 et 31).

b) Anzi non hanno valore neanco se i loro statuti ridondino in favore ed in utile delle chiese, dal perchè manca in esse la legittima potestà (Piton. *in Contror. Patronor.* alleg. 57, n. 70; Rota *cor. Cavaler.* decis. 494, n. 2; S. CC. *in Platien Iuspatron.* 12 aug. 1882).

c) Perciò la S. C. del Conc. sancì il celebre decreto *Ad dirimendas* il dì 22 febbr. 1876, in cui fra le altre cose fu stabilito: " 6.° An et quomodo parochus de capitulo vel cleri gremio, qui bona massae communis accepit a fisco, sub titulo congruae parochialis, teneatur eadem bona in massa iterum immittere? — Resp.: Generatim loquendo, affirmative: in practica tamen executione curet Episcopus rem componere, secus recurret ad S. C. „

d) Nel caso non fu creduto prudente dichiarare la nullità della transazione, stipulata con regolare istrumento innanzi al pubblico notaro, da valere anche nel foro civile; e ciò pel caso che un qualche successore in quella parrocchia volesse imitare il poco edificante esempio del parroco defunto. Fu invece sancito ciò che più premeva al Clero della città.

III.

Se si possa concedere che sia presentato ad un beneficio di patronato passivo un giovine neppur tonsurato.

Taurinen. Dispensationis quoad ius praesentationis—31 Genn. 1903—*Per summaria precum* — Nella chiesa collegiata di Savignano, in Dioc. di Torino, per morte del titolare Paolo Bessè, si era resa vacante la prebenda del Decanato. Il beneficio è di diritto di patronato attivo del Capitolo, passivo della famiglia Bessè, con obbligo al beneficiato di celebrare il S. Sacrifizio e di udire fra l'anno le confessioni.

In detta famiglia vi è un giovine a 22 anni, incamminato al sacerdozio, ma non ancora iniziato alla tonsura ecclesiastica, che studia il terzo corso di Teologia e riceverà la tonsura nel prossimo luglio. A costui così il Capitolo, come l'Arcivescovo desideravano conferito il beneficio, e però si rivolsero alla S. Sede per le opportune dispense.

La S. C., considerando:

a) Che il beneficio era di giuspatronato di quella famiglia e, secondo il pensiero del testatore, doveasi usufruire da un discendente di essa;

b) Che l' antecessore, zio del candidato, era molto benemerito del beneficio; giacchè con una causa lunga e dispendiosa lo avea rivendicato dal Governo, come beneficio coadiutorale;

c) Che la mercè di detto zio le rendite del beneficio da annue L. 750 furono elevate a L. 1970;

d) Che il giovine, per circostanze peculiari, meritava di essere esaudito;

Per tutte queste ragioni, e vista la commendatizia dell' Arcivescovo, il dì 31 gennaro 1903, benignamente rescrisse:

Arbitrio et prudentiae E.mi Archiepiscopi, et ad mentem.

IV.

Se dalla congrua da pagarsi ad un curato sopra beni, uniti ad un Capitolo, debbano togliersi le nuove tasse governative.

S. Miniatis Congruae parochialis — 7. Sett. 1901 e 28 Febbr. 1903 — In virtù di una bolla di Pio IV del dì 7 nov. 1563, la chiesa pievana col titolo di S. Leonardo di Cerreto-Guidi, in Dioc. di S. Miniato, venne unita *pleno iure* alla Chiesa Cattedrale di Prato in Toscana, onde questo Capitolo acquistò il diritto di percepire le rendite dell' unito beneficio con alcune condizioni, una delle quali si era di costituire un Vicario amovibile *ad nutum* nella detta chiesa curata di S. Leonardo, assegnandogli un reddito certo.

Appresso, nel 1783, venne istituita canonicamente in quella chiesa una parrocchia con parroco inamovibile, sulla quale il Capitolo di Prato si riserbò il giuspatronato coll'obbligo di dare al parroco l'assegno annuo di scudi 125 (L. 735) per congrua, e L. 418. 32 per spese di culto.

Nel 1858, non bastando il detto assegno per congrua, fu elevato dal Capitolo di Prato a L. 852. 60.

Emanate nel 1866 in Italia le infauste leggi eversive dell' asse ecclesiastico, il Capitolo potè sottrarre dalla manomissione dei suoi beni ciò che si apparteneva alla parrocchia di S. Leonardo in Cerreto-Guidi; ma vi furono imposte le tasse di *mano-morta* e di *ricchezza mobile*, che il Governo volle pagate dal Capitolo, come possessore dei beni, con facoltà di farsene rivalere dal parroco. Questi voleva la sua congrua franca e libera di pesi; ma non essendo contentato dal Capitolo, ricorse alla S. Sede.

La causa fu prima trattata nei comizii generali del dì 7 settembre 1903 coi dubbii:

I. An portiones tum lib. 852, 60; tum. lib. 418, 32 sint rependendae a Capitulo immunes a quacumque taxa in casu.

II. An parochus ius habeat repetendi a Capitulo reditus non solutos ratione taxarum in casu.

E sul riflesso che i beni di quella parrocchia, uniti al Capitolo, formarono proprietà del Capitolo; che questo nello strumento del 1783 *si accollò* ogni e qualunque peso ed aggravio del parroco; che il Tridentino e i DD. vogliono che la congrua del parroco non sia mai diminuita; che la confiscazione del Governo è avvenuta nelle mani del Capitolo, non già del parroco, la S. C. decise:

Ad mentem — Mens est ut una et altera portio rependatur parocho immunis a quacumque taxa.

Il Capitolo però non volle acquietarsi a questa risoluzione, e chiese ed ottenne il beneficio di una nuova udienza, nella quale espose so prattutto che, se dovesse pagare tutte le nuove tasse, gravanti sui beni di quel beneficio unito, non solo se ne esaurirebbero tutte le entrate, ma ne avrebbe discapito considerevole.

Esaminate ponderatamente le nuove deduzioni nei comizii del 28 febbraio 1903, al dubbio:

An sit standum vel recedendum a decisis in casu;

La S. C. rispose:

Ex noviter deductis recedendum a decisis et ad mentem. Mens est ut, salva parocho integra congrua a Tridentino determinata, taxae persolvantur ad normam Decreti Cum nuperrimis.

Si raccolga:

a) L' unione di una chiesa *pleno iure* porta seco l' obbligo di dare integra la *porzione canonica* a coloro che sono addetti alla cura delle anime ed al servizio della chiesa. Così il Van Espen (Vol. II, Par. II, Cap. III): " Uno consensu concludunt Canonistae concessiones Ecclesiarum non censeri factas, nisi prius deducta portione congrua eorum qui curam animarum sustinent et Ecclesiae ministerio sunt addicti. „ E soggiunge essere comune sentenza de' Canonisti che " habentes Ecclesias quoad temporalia non possint sibi applicare omnes redditus Ecclesiae, sed redditus dumtaxat superfluos detracta prius portione pro vicario seu rectore ibidem instituendo. „

b) Il Tridentino, parlando delle chiese unite, vuole che siano visitate dal Vescovo, e sia assegnata una porzione di frutti non fluttuante ma *certa* a' rettori di anime (Sess. VIII, cap. 7 *de ref.*): " Beneficia curata quae Cathedralibus, Collegiatis seu aliis Ecclesiis, seu monasteriis... perpetuo unita et annexa reperiuntur, ab Ordinariis lo-

corum annis singulis visitentur, qui sollicite providere procurent ut per idoneos vicarios etiam perpetuos... ab eis cum tertiae partis fructuum, aut maiori aut minori, arbitrio ipsorum Ordinariorum, portione, etiam super certa re assignanda, ibidem deputandos, animarum cura laudabiliter exerceatur. „

c) Questo decreto del Tridentino fu confermato da S. Pio V colla Costit. *Exposcit* del 22 sett. 1571, che riguarda la prima parte sulla visita delle chiese parrocchiali, e colla Costit. *Ad exequendum* del 1 nov. 1567, che riguarda la seconda parte della porzione congrua ai vicarii curati, sulla quale dispose che, assegnata una volta, non più si aumentasse nè più si diminuisse.

d) Però Benedetto XIV, perchè non si desse ansa a difficoltà col divieto di non più aumentare la congrua, colla Costit. *Cum semper* del 19 agosto 1744, § 10, volle in ciò restituito il diritto tridentino. E però stabilì: " Ubi praescripta fructuum portio vel nullo modo vel non integre vicariis praedictis assignata reperiatur, vel etiam ubi ea quae ad normam praedictae Constitutionis *(Ad exequendum Pii V)* eisdem fuerit attributa, minime sufficiens a vobis (Episcopis) reputetur, propter temporum circumstantias et signanter pro implendo onere celebrandi et applicanda missa pro populo diebus festis de praecepto, utendum vobis erit potestate, quam fecit Episcopis Synodus Tridentina *Sess. VII cap. 7* dum illorum arbitrio permisit iuxta temporum atque minutorum onerum rationem, congruam.... fructuum portionem assignare. „

e) In generale il Tridentino vuole che la congrua del parroco sia per lo meno di ducati 100, franchi e liberi di qualsivoglia pensione (Sess. 24, cap. 13 *de ref.):* " Ad haec in posterum omnes hae cathedrales Ecclesiae, quarum reditus ducatorum mille; et parochiales, quae summam ducatorum centum secundum verum annuum valorem non excedunt, nullis pensionibus aut reservationibus fructuum graventur. „ Mille o cento ducati equivalgono a mille o cento scudi, come ritenne la S. Rota, e riferisce il Ferraris *v. Congrua.*

f) Perciò è vietato imporre pensioni sulla congrua senza il beneplacito apostolico. Così Innocenzo XII nell' editto del dì 11 nov. 1692. Così Benedetto XIII nella Costit. *Quanta pastoribus* dell' anno 1724. Così pure la S. C. de' VV. e RR. il 20 apr. 1868.

g) Nondimeno allorchè la congrua eccede la tassa tridentina, benchè a stretto diritto non dovrebbesi diminuire; pure stanti i nuovi pesi e gravissimi, imposti sull' asse ecclesiastico dal Governo italiano, è secondo equità che se ne abbia ragione anche nelle congrue dei parroci.

h) Per tal ragione fu emanato dalla S. C. de' VV. e RR. il decreto

Cum nuperrimis del dì 28 genn. 1871. In esso venne stabilito che le pensioni gravanti sui beneficii, benchè di per sè non vadano soggette a ritenute, pure, dopo le gravezze governative d' Italia, debbono ancor esse sopportare la quota proporzionale di tasse imposte sui beneficii. Per le chiese cattedrali però e per le parrocchiali deve rimanere integra la tassa tridentina, e solo sul rimanente deve fissarsi la quota proporzionale di tasse (1).

i) Nel caso veramente non si trattava di pensione imposta sulla congrua, ma di congrua imposta sui beni capitolari, colpiti di tasse. Ma poichè la tassa tridentina della congrua dev' essere integra, sul resto di eccedenza della detta congrua possono gravare le tasse imposte sopra i beni capitolari.

V.

Quando debba dirsi nulla la imposizione di una pensione sul beneficio parrocchiale pel vizio di orrezione o surrezione.

Ariminen. Pensionis — 26 Apr. 1902 e 28 Febbr. 1903 — Nel 1878 il parroco Bianchi della parrocchia di Cento (Dioc. di Rimini) fu trasferito a Rimini parroco di S. Gio. Evangelista. E poichè la parrocchia di Cento aveva una ricca congrua e quella di S. Gio. Evangelista una congrua assai meschina, chiese ed ottenne che una pensione di scudi rom. 200 (pari a L. 1064) fosse imposta sulla prima a vantaggio della seconda, la quale, trovandosi nella città capoluogo della Diocesi, avea maggiori pesi da sostenere. Il Governo però non volle concedere *l' exequatur*.

Il novello parroco di Cento, che mal sopportava il detto peso, ricorse alla S. Sede chiedendone l' esonerazione. Ed ecco le ragioni da lui allegate: 1.° perchè le rendite della sua parrocchia erano minori assai di quelle significate dal parroco Bianchi; e 2.° perchè questi avea esibito una istanza firmata da molti cittadini di Cento, i quali attestavano di non saperne il vero contenuto. Diceva nullo perciò il rescritto per vizio di orrezione.

---

(1) Vedi *Monit. Eccl.* Vol. I, pag. 334 dove fu dato il testo del cit. decreto colle susseguenti dichiarazioni; e fu recato questo esempio: Un parroco percepisce dal beneficio duc. 150, sui quali grava la pensione di duc. 40. Se le rendite del beneficio, per la imposizione delle tasse, si riducono a 110, la pensione si ridurrà ad 8; giacchè, dedotti i duc. 100 di congrua, che sono intangibili, 8 sta a 40 come 10 a 50.

La S. C. trattò la causa il dì 26 Aprile 1902 coi dubbii:

I. An pensionis constitutio sustineatur in casu. — Et quatenus affirmative;

II. An integra servanda sit, vel potius sit aliqua ex parte diminuenda in casu.

E risolse:

Ad I. Providebitur in secundo.

Ad II. Esse locum reductioni pensionis ad quingentas libellas.

Ma con questa risoluzione, benchè la pensione fosse ridotta alla metà, pur non fu soddisfatto il parroco di Cento; il quale fece istanza per una nuova udienza, insistendo nell' affermare il vizio di orrezione, e però la nullità del rescritto di pensione.

La causa fu trattata di nuovo nei comizii del 28 febbraio 1903; ma la risposta fu:

In decisis, et ad mentem. Mens est quod pensio ita reducta solvenda sit etiam quoad praeteritum.

Corollarii:

a) Le pensioni in genere non devono eccedere la terza parte dei frutti del beneficio, o tutto al più, la metà. Se eccedono la metà dei frutti, *eo ipso* sono ridotte alla metà. Così la Costit. *Circumspecta* d' Innoc. XI del 7 febbr. 1677 (ap. Ferraris v. *Pensio*, n. 80).

b) Sulle congrue parrocchiali poi non devono imporsi pensioni senza il beneplacito Apostolico, in forza della Costit. *Quanta pastoribus* di Benedetto XIII del 5 sett. 1724 (ap. Ferraris *l. c.*, n. 28).

c) Per ottenere una pensione col beneplacito Apostolico, alla S.ª Sede devesi esporre la verità delle cose, nè devono tacersi quelle circostanze che ne farebbero mutare il giudizio: altrimenti il rescritto può essere nullo per vizio di orrezione o di sorrezione.

d) Il rescritto sarà nullo se l' errore cade sulla causa *motiva* (che mosse la S. Sede a concederlo); non sarà nullo se cade sopra una causa solo *impulsiva* (che solo avvalorò la causa motiva).

e) Però se l'errore sulla causa *impulsiva* sia indotto in mala fede, ovvero per malizia del richiedente, il rescritto sarà sempre nullo, essendochè " mendax precator careat impetratis „ (*arg. c.* 20, *Super litteris, de rescriptis*). Così il Reiffenstuel colla comune de' DD. (L. I, tit. III, n. 158 sq.).

f) Nel caso, da dati officiali si ha che la congrua attuale del parroco di Cento è di circa L. 3000, poco inferiore a scudi 700 come fu rivelato dal parroco Bianchi per la imposizione della pensione; non resta però purgata la petizione dei cittadini presentata non lealmente. Perciò la S. C., avuto riguardo al maggiore bisogno della Parrocchia di S. Giovanni ed alla ancor pingue congrua di quella di Cento, si astenne dal

pronunziarsi sulla validità del rescritto di pensione, e ne dispose una benigna riduzione di oltre la metà.

VI.

Quando nel giuspatronato attivo si procede per capi, e quando per stirpi.

Pharen. Iuspatronatus — 16 Agosto 1902 e 28 Febbr. 1903 — Vacava un beneficio di giuspatronato laicale in Lesina (Dalmazia), di cui non esistono le tavole di fondazione, ma che si suppone ereditario. Furono presentati due candidati dai patroni: Giuseppe Boglich e Giovanni Kassandric. Il primo ebbe i voti dei sei figli di Giuseppe Boglich defunto; il secondo ebbe i voti dei quattro figli di Gioacchino Boglich parimenti defunto (Giuseppe e Gioacchino erano fratelli, figli di Giacomo, i soli che esercitarono il diritto di patronato nell'ultima vacanza). Giovanni Kassandric però ebbe i voti altresì di cinque discendenti di Dimitri e di un discendente di Nimira, i quali pure vantavano diritto a quel patronato. Di qui la contesa fra i due candidati.

Giuseppe Boglich contendevasi la elezione: 1.° perchè diceva esclusi dal patronato i Dimitri ed i Nimira, i quali non comparvero nella precedente elezione e non ne aveano il diritto — 2.° perchè egli avea conseguiti sei voti, due più del suo competitore, e la elezione, egli diceva, dovea farsi per capi, non per stirpi (per capi, cioè pel numero delle persone votanti; per stirpi, cioè pel numero di defunti che aveano il pieno voto, i quali ora sono rappresentati dagli eredi).

Giovanni Kassandric, per contrario, volea per sè il beneficio: 1.° perchè i Dimitri e i Nimira erano pur essi eredi dei chiamati al voto; e, se non comparvero alla precedente elezione, fu perchè ne aveano dato il mandato ad uno che non credette necessario portare il loro voto—2.° perchè quantunque egli avea conseguiti quattro voti dai figli di Gioacchino Boglich, pur questi quattro voti valevano quanto i sei del suo competitore, giacchè rappresentavano gli eredi di Gioacchino fratello di Giuseppe Boglich padre dei detti sei che aveano dato il voto al prefato competitore; e qui dovea procedersi per stirpi e non per capi.

La causa, a bastanza intricata, fu sommessa al giudizio della S. C., e questa, dopo maturo studio, ai dubbii:

I. An sacerdoti Iosepho Boglich danda sit institutio in casu;

II. An tum familiae Cacich-Dimitri, tum familiae Nimira in posterum ius competat praesentandi in casu;

Il dì 16 agosto 1902 rescrisse: *Dilata et interim a patronis plenius ostendatur in quamnam portionem quaelibet stirps vocata fuerit, et exinde clarius pateat quinam numerus vocatorum vel quaenam pars ad unamquamque pertineat, quamobrem suffragiorum computatio facile fieri possit.*

Avute le chieste informazioni, e riproposta la causa nei comizii del 16 agosto 1902, fu risolta come segue:

Ad I. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.

Ad II. Provisum in primo.

Eccone le precipue ragioni:

a) Perchè si perda il diritto di presentare, non basta che l'ultima volta non siasi esercitato. Si ascolti il Pitonio (*De iurepatr.* All. 11, n. 26): " Quot autem requirantur praesentationes non factae (ad effectum amittendae possessionis) auctores non explicant: certum est quod una non sufficit. Unde si quis in penultima praesentatione praesentaverit cum alio, si in ultimo statu iste solus praesentaverit, exinde non praesentans amisisse non dicitur quasi possessionem, neque contra ipsum allegari valet privilegium ultimi status. „ — E il Viviani (*De iurepatr.* Lib. V, cap. 4, § 63): " Quod si quis praesentaverit pluribus vicibus rectorem ad vacantem ecclesiam, ultimo autem loco non praesentaverit, usus ultimus in possessione potior erit, nisi in penultima praesentatione ambo praesentaverint, quia tunc primus non amitteret quasi possessionem licet secundus solus in ultima praesentatione praesentasset. „

b) Quando si è in dubbio se il giuspatronato sia gentilizio o ereditario, si presume ereditario. Così il Card. De Luca il quale (*De iurepatr. summa* § 26), dopo aver detto " regula est ut iuspatronatus sit haereditarium, „ conchiude non doversi recedere da questa regola se non si esibiscano in contrario le tavole di fondazione o chiari equipollenti e congetture. Così pure il Ferraris (v. *Iuspatronatus*, art. I, n. 8): " Iuspatronatus potius praesumitur haereditarium, quam gentilitium. „

c) Nel giuspatronato ereditario si procede per stirpi, secondo la *Clement.* 2, *de Iurepatr.*: " Plures ab uno ex patronis ecclesiae relicti haeredes, vocem dumtaxat unius habebunt in praesentatione rectoris.„

d) Il quale testo così viene spiegato dal Reiffenstuel (*De iurepatr.* n. 19): " Si plures sunt haeredes unius patroni, succedunt omnes aequali iure, etsi in partibus inaequalibus sint instituti; textus et Glossa communiter recepta *in c. l. h. t. v. non habeat*, ubi tamen notatur, quod haeredes iuspatronatus dividere non valeant, sed in solidum si velint possidere debeant iuspatronatus, utpote incorporale quid, quod dividi nequit. — Limitatur conclusio, quo unius patroni haeredes aliqui, vi iuris, in bonis succederent *in capita*, uti liberi; alii *in stirpem*, uti nepotes: tunc enim etiam in iuspatronatus eodem modo, conse-

quentur non aequaliter, succederent. Si plures sint haeredes diversorum patronorum originalium, succedunt etiam omnes, non tamen *in capita*, sed *in stirpes*, ita ut si Titius v. g. dotavit ecclesiam, Caius vero eandem construxit, et hic relinquat unum haeredem, ille vero quatuor; tunc hi quatuor simul unam tantum habebunt vocem, seu votum praesentandi; et unum aequale alter unicus haeres. Abbas *in c. 1, h. t. n. 5*; Pirhing *eod. n. 47* cum communi ac certa aliorum textu claro *Clem. 2, h. t.* „

e) Così pure il Ferraris (v. *Iuspatronatus*, art. II, n. 7): " Quando plures sunt haeredes unius patroni, succedunt omnes aequali iure, quamvis in partibus inaequalibus sint instituti haeredes, unde in solidum tale ius patronatus possidere debent, nec inter se illud dividere possunt. „

f) Perchè uno abbia il diritto di patronato per titolo ereditario, è mestieri che sia vero erede universale, non già solo legatario (Fagnanus cap. *Perlatum est*, 1, *de Iurepatr.*, n. 12 et 13; Pirhing *eod tit.* n. 44; Reiffenstuel l. c. n. 19).

g) Il che così dilucida il Ferraris *(l. c.* n. 3 seq.): " Hinc si filia sit haeres cum fratre, aeque cum illo succedit in iurepatronatus haereditario. Item si filius vel filia non sit haeres patris sui, ex quo vel exhaeredetur vel repudiet haereditatem, non succedit in iurepatronato haereditario; quia hoc, veluti accessorium, sequitur haereditatem. Item si filia vel filius instituatur a patre in re certa et extraneus instituatur haeres universalis, iuspatronatus haereditarium transit ad extraneum haeredem et non ad filium nec filiam, quia transit cum universitate bonorum quam haereditas continet, et filius institutus in re certa habetur loco legatarii. „

h) Nel caso trattavasi di diritto ereditario. Giuseppe Boglich e Giovanni Kassandric aveano pari voti in quanto al diritto che discendeva dall' avo dei votanti Boglich e che dovea computarsi per stirpi. Il Kassandric inoltre ebbe ancora i voti dei discendenti di Dimitri e Nimira il cui diritto discendeva da un altro stipite che nei secoli andati si ricongiungeva cogli eredi del fondatore. Dalle statistiche genealogiche fu provato perciò che alla famiglia Boglich (da cui i figli di Giuseppe e Gioacchino) competevano voci 2, 10/24. Alle famiglie Dimitra e Nimira voci 0 11/24. E però Giuseppe Boglich ebbe voce 1, 5/24, e Giovanni Kassandric ebbe voce parimente 1, 5/24, ed oltre a ciò quest'ultimo (per Dimitra e Nimira) voce 0, 11/24. Giustamente a costui fu aggiudicato il beneficio.

VII.

Quando il patrono attivo possa ottenere una pensione sul beneficio.

Fesulana Pensionis favore patroni—6 Sett. 1902 e 28 Febbr. 1903 — *Per summaria precum.* — La Contessa Maria N. godeva del diritto di patronato sul beneficio parrocchiale di S. Pancrazio in Dioc. di Fiesole. Vacato il beneficio nel 1901, la detta Contessa fece istanze alla S. C. che, avuto riguardo alla sue strettezze finanziarie, al pingue reddito del beneficio ed ai meriti preclari del defunto suo consorte, le si assegnasse la pensione di annue L. 3,000 ed il diritto di tagliare alquanti alberi cedui delle terre del beneficio che valevano L. 8,000. Di queste somme ella dovea servirsene per soddisfare alcune obbligazioni verso istituti religiosi, ed alcuni pii legati finora non potuti adempiere, dichiarando che, venendo esaudita, rinunzierebbe al diritto di patronato e renderebbe libero il beneficio.

La S. C. rimise la istanza al Vescovo per le debite informazioni, ingiungendo che fosse costituito un patrono di officio del beneficio vacante, il quale facesse le osservazioni necessarie ed opportune.

Avute le chieste relazioni, il dì 6 settembre 1902 nei plenarii comizii la S. C. esaminò la istanza; ma rescrisse: *Dilata et ad mentem. Mens est ut ab Episcopo plenior exquiratur notitia de certa quantitate redituum praebendae parochialis annuae pensioni lib. 3000 subiiciendae, iuxta petitionem oratricis, necnon de ratione qua arbores caedere propositum fuerat in sylva fundi parochialis.*

Il Vescovo riferì secondo la S. C. avea ordinato, ed anzi supplicò che la pensione di annue L. 3000 fosse in perpetuo, da poterne sovvenire, dopo la morte della Contessa, due parrochie della Diocesi molto povere. La causa fu riproposta nei comizii del 28 febbraio 1903.

La S. C., considerando:

a) Che la rendita netta del beneficio poteva ascendere ad annue L. 10,000, e però potea sostenere il peso della chiesta pensione;

b) Che la supplicante dovea soddisfare le obbligazioni del marito defunto, contratte per molte e cospicue opere di pietà da lui fondate;

c) Che il beneficio rimarrebbe di libera collazione, dietro la rinunzia che la supplicante farebbe del diritto di patronato;

d) Che gli alberi da tagliare non recavano danno al fondo parrocchiale;

e) Che il patrono, divenuto bisognoso, ha diritto di essere sovvenuto dalle sostanze del beneficio quando ve ne sia la possibilità.

Per queste ed altre ragioni, benignamente rescrisse:

Pro facultate iuxta petita, et ad mentem.

VIII.

Circa le ragioni per la erezione del fonte battesimale.

Cajetana, Erectionis S. Fontis — 28 Febbr. 1903 — *Per summaria precum* — In *Vallecorsa* (Archid. di Gaeta) sono tre parrocchie: di S. Martino, di S. Angelo e di S.ª Maria. La prima, di S. Martino, è la principale del luogo e godeva del diritto del fonte. I parroci delle altre due parrocchie deveano recarsi a quella chiesa, sì per la benedizione delle palme e del fonte, e sì pel battesimo dei loro fanciulli. Più volte per lo addietro i parroci di S. Angelo e di S.ª Maria fecero tentativi per avere il fonte nella propria chiesa, ma inutilmente. Ad occasione dell'ultima visita pastorale, l' Arcivescovo che ben vide e sperimentò la discreta lontananza e difficoltà del tragitto fra le altre chiese e la principale di S. Martino, volle appoggiare con sue commendatizie le istanze dei prefati parroci e di molti loro filiani che chiedevano il proprio fonte.

Opponevasi a ciò l' Arciprete di S. Martino, il quale difendeva a tutt' uomo il privilegio secolare della sua chiesa, come matrice, e come non guari distante nè di difficile accesso dalle altre chiese.

La S. C. nondimeno, vagliate accuratamente le ragioni favorevoli e contrarie; e non essendosi ben provata la vera matricità della chiesa arcipretale di S. Martino, e d' altra parte, essendo assai ragionevole che ogni chiesa parrocchiale si abbia il proprio fonte, nei comizii del dì 28 febbraio 1903, risolse:

Pro facultate iuxta petita, nihil innovato quoad functiones religiosas et benedictionem fontis in sabbato Sancto quae, secundum consuetudinem in ecclesia S. Martini tantum erit perficienda.

IX.

Quando un canonico abbia diritto alla giubilazione.

Anagnina Iubilationis — 28 Febbr. 1903 — *Per summaria precum* — Il can. Camillo Taggi, preposito del Capitolo Cattedrale di Anagni, si rivolse alla S. C., chiedendo l' indulto di giubilazione, che importa la esenzione dal servizio corale in tutti i giorni, anche festivi, di qualsivoglia rito. La S. C. rescrisse all' Ordinario di Anagni: " ut inspectis fallentiarum libris, doceat de continuo et laudabili oratoris servitio per 40 annos et utrum ex petito indulto damnum obventurum sit chorali servitio. „

Il Vescovo, avendo di ciò interrogato il Capitolo, n' ebbe in risposta che il preposito Taggi compì sempre per oltre 40 anni un continuo e lodevole servizio. Quanto però all' indulto di giubilazione, il Capitolo osservava che, dovendosi assentare dal coro ben sei canonici, quattro perchè professori del Seminario, uno perchè penitenziere, un altro perchè infermo, non resterebbero che soli sei canonici di mattina e cinque di sera pel servizio del coro nei giorni feriali, laddove si concedesse al Taggi il chiesto indulto. Osservava inoltre che, escluso il Taggi, l' onere della conventuale graverebbe tutto sopra i rimanenti canonici, rendendosi così eccessivamente pesante dopo la confisca governativa dei beni di sette canonicati in quella Cattedrale. Aggiungevano che al Preposito erano annessi molti officii, di sostituire il Vescovo nelle solennità, di moderare il canto e la disciplina del coro, di presedere alle adunanze capitolari, di reggere l' amministrazione del Capitolo ecc.: cose tutte che mal potrebbero disimpegnarsi dal Vice Preposito.

Il preposito Taggi però eccepiva che, oltre i canonici, vi erano sei beneficiati che poteano coadiuvarli nel servizio del coro, di cui uno solo infermo; e però potevano aversi in coro ben 10 inservienti nei giorni feriali e 14 nei festivi, quando intervenivano i canonici professori del Seminario. In rispetto alla conventuale, l' aggravio si ridurrebbe ad una sola settimana ogni anno per ciascuno dei 9 canonici. Egli poi sobbarcherebbesi volentieri, anche giubilato, agli altri officii capitolari.

La S. C., esaminata accuratamente la istanza, e considerando:

a) Che dopo 40 anni di assiduo e lodevole servizio, quando si chiede l' indulto di giubilazione, questo non si nega, se pure il servizio del coro non ne soffra notevole discapito;

b) Che si suole interrogare intorno a ciò il capitolo, non per averne il suffragio, ma per conoscere lo stato dello cose;

c) Che la S. C. spesso ha conceduto l' indulto anche con dissenso del Capitolo, come *in Civitatis Plebis Iubilat.* 24 nov. 1782; *in Civitatis Castellanae*, 15 iul. 1820; *in Sutrina*, 21 febr. 1824; *in Firmana*, 9 apr. 1859;

d) Che il Vescovo ha diritto di richiamare al servizio del coro il canonico giubilato, quando la salmodia non possa altrimenti andare innanzi; come la S. C. ha dichiarato *in Aquilana*, 27 sept. 1659 ad 3.^{um} in lib. 21 Decret.; *in Sabinen.*, 2 oct. 1717 in lib. 67 Decret.; *in Civitatis Castellanae*, 15 iul. 1820, et 17 sept. 1842;

e) Che non v' ha regola generale circa il numero degli addetti al coro perchè si possa concedere l' indulto della giubilazione, avendo la S. C. rescritto intorno a ciò: " Dabitur resolutio in casibus par-

ticularibus „ nei decreti generali di giubilazione del 17 dicembre 1718 ad 3.um

f) Che tale indulto fu concesso anche alla prima dignità del Capitolo Cattedrale di Siena coll' obbligo di prestar servizio nelle solennità: " An indultum iubilationis concessum Fabio Ballato olim canonico ecclesiae Metropolitanae Senen. eidem suffragetur post obtentam in eadem ecclesia dignitatem decanatus in casu ? — Resp.: Affirmative dummodo in solemnioribus inserviat „ (*in Senen.* 16 mar. 1726);

Per queste ed altre ragioni, nei comizii del 28 febbraio 1903, benignamente rescrisse:

Pro gratia iubilationis cum solitis clausulis.

S. Congregazione de' Riti

I.

Si conferma la consuetudine de' Carmelitani di celebrare nei Sabati la Messa solenne della B. V.

Ord. Carmelitarum Antiquae Observ. — 13 Dec. 1902 — Ab immemorabili tempore pia viget consuetudo, quam historica documenta, praesertim ex Bullario ipsius Ordinis deprompta, abunde testantur, singulis per annum Sabbatis, paucis tantum solemnioribus exceptis, Missam canendi de Beata Maria Virgine pro Sabbato in Missali Carmelitico assignatam, vel de Octava alicuius Festi Deiparae occurrente, in Ecclesiis ad ipsum Ordinem pertinentibus. Quum tamen sive ob permulta suppressa Coenobia, sive ob numerum imminutum Carmelitarum, vel aliis de causis, laudabilis eiusmodi praxis in nonnullis eiusdem Ordinis Ecclesiis interrupta fuerit, nuper in Capitulo Generali, proxime elapso mense Octobri in Urbe coacto, unanimis suffragiis piam atque antiquissimam consuetudinem ubique restituere, ubi desierit, visum est. Quare R.mus P. Procurator Generalis memorati Ordinis Sanctissimum Dominum Nostrum Leonem Papam XIII supplicibus votis rogavit, ut, omni dubio hac in re sublato, consuetudinem solemnis Missae de Beata Virgine, vel de Octava alicuius Deiparae ipsius festivitatis occurrente, singulis per annum Sabbatis decantandae in cunctis Ecclesiis Carmelitici Ordinis ab antiqua Observantia, suprema Auctoritate Sua approbare et confirmare benigne dignaretur: facta quoque potestate enuntiatam Missam votivam legendi in iis Coenobiis, sive Domibus, in quibus tres tantum Sacerdotes e Carmelitica Familia commorantur. Sacra porro Rituum Congregatio, vigore facultatum sibi spe-

cialiter ab eodem Sanctissimo Domino Nostro tributarum expositam consuetudinem ita confirmavit, ut petita Missa solemnis, vel lecta, celebretur cum *Gloria, Credo,* atque unica Oratione ; exceptis Sabbatis, in quibus occurrat Duplex maius primae classis, vel infra Octavas Nativitatis et Epiphaniae Domini, Paschatis Resurrectionis, Pentecostes et Corporis Christi, itemque Vigilia Nativitatis Dominicae (quando in Sabbatum inciderit), Vigilia Pentecostes, ac Festum, vel Vigilia, aut Octava Deiparae, in quibus Missa erit de respectivo festo, vel Vigilia, vel Octava occurrente ; servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 13 Decembris 1902.

D. Card. FERRATA, *Praef.*
D. PANICI, *Archiep. Laodicen., Secret.*

II.

Si approva una nuova edizione del Martirologio Romano.

Decretum — 1 Mai. 1902 — Praesens Martyrologium novissime recognitum et auctum, Sacra Rituum Congregatio probante Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII, imprimi decrevit per Typographiam Polyglottam Sacrae Congregationis de Propaganda Fide : statuitque ab aliis ubique locorum deinceps typis edi non posse nisi accedente auctoritate Ordinarii loci et omnino ad normam huius exemplaris.

Die 1 Maii 1902.

D. Card. FERRATA, *Praef.*
D. PANICI, *Archiep. Laodicen., Secret.*

S. Congregazione delle Indulgenze.

I.

La benedizione papale può riceversi da' Sacerdoti del Terz' Ordine Francescano durante l' ottava di ciascuna festa designata.

Beatissime Pater,

Sacerdotes Tertii Ordinis Saecularis S. Francisci, ad osculum S. Pedis provoluti, humiliter implorant ut, qui ex ipsis, muneribus Sacerdotalibus inpediti fuerint quominus adsignatis diebus Ecclesiam vel Oratorium adire valeant ad recipiendam Benedictionem Papalem vel Absolutiones Generales cum adnexa Indulgentia Plenaria praefato Tertio Ordini

concessas, easdem recipere possint quocumque die inter festi octiduum occurrente, ne tanto bono spirituali inculpabiliter priventur.

Et Deus etc.

Vigore specialium facultatum a SS. D. N. Leone Pp. XIII sibi tributarum, S. Congr. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita benigne annuit pro gratia iuxta preces, ceteris servatis de iure servandis. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Praesenti in perpetuum valituro.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Cong. die 11 Februarii 1903.

A. Card. TRIPEPI *Praefectus.*

II.

Si concede ai Preti della Missione di poter commutare le opere ingiunte pel privilegio sabatino a favore delle Figlie della Carità e di quanti dimorano nelle loro case.

Beatissimo Padre,

Agostino Veneziani Pro-Procuratore Generale della Missione, prostrato al bacio del S. Piede, supplica umilmente la S. V. a voler accordare ai Preti della Missione la facoltà di poter commutare alle Figlie della Carità ed alle persone dimoranti negli stabilimenti diretti da dette Suore, il piccolo Ufficio della B. V., i digiuni e le astinenze che si richiedono per conseguire il privilegio *sabbatino*, dagli ascritti allo scapolare del Carmine, anche nei luoghi dove esistono Conventi o Case dell'Ordine Carmelitano, essendo molto difficile alle persone suddette recarsi per tal commutazione dai Padri Carmelitani. Che ecc.

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SS. D. N. Leone PP. XIII sibi specialiter tributis, benigne annuit pro gratia iuxta preces. Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex secretaria eiusdem S. Congr. die 11 Februarii 1903

A. Card. TRIPEPI, *Praef.*

F. SOGARO, Archiep. Amiden. *Secretarius.*

III.

Non s' interrompe il noviziato del Terz' Ordine Francescano con deporre temporaneamente lo scapolare col cingolo.

Tertii Ord. Saecul. S. Francisci — 4 Mar. 1903 — Moderator cuiusdam Congregationis Tertii Ordinis saecularis S. Francisci huic S. Cong.ni Indulgentiarum sequens dubium dirimendum proponit:

An interrumpatur Novitiatus Tertii Ordinis saecularis S. Francisci si quis habitum, id est scapulare cum cingulo, absque dispensatione, deposuerit sive ex oblivione, sive ex negligentia, sive ex impossibilitate?

Porro eadem S. Congregatio, audito Consultorum voto, proposito dubio respondendum mandavit:

Negative si ex oblivione vel impossibilitate; si vero ex negligentia pariter negative, dummodo voluntas emittendi professionem in praefato ordine non fuerit retractata.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Cong.nis die 4 Martii 1903.

A. Card. Tripepi. *Praef.*

Franciscus Sogaro, *Archiep. Amidensis, Secret.*

IV.

Norme per la varietà delle obbedienze nel Terz' Ordine Francescano.

Ratisbonen. — 4 Marzo 1903 — Episcopus Ratisbonensis huic S. Cong.ni Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae exposuit, in sua dioecesi Tertium Ordinem Saecularem S. Francisci latissime propagari, praesertim tempore SS. Missionum, quae promiscue habentur a trina Franciscalium Familia id est FF. Minoritarum nec non Capuccinorum et Conventalium. Ad haec agendi ratio multiplicem dubitandi praebet occasionem, praesertim quoad cooptationem Christifidelium in praefatum Ordinem et eorundem professionem. Siquidem saepe accidit, ut qui sacerdos Directoris munus a familia ex. gr. Conventualium accepit, alio transferatur ubi existit Congregatio Tertiariorum a familia Capuccinorum erecta: quo in casu dubitatur an hic eodem modo inibi exercere valeat facultatem ipsi tributam a familia Conventualium. Imo Tertiarii ipsi, qui ab aliqua praedictarum familiarum ad habitum et novitiatum recepti fuere, aliquando alio transmigrant, ubi franciscalium familia diversa ab ea, quae eosdem ad habitum admiserat, reperitur; poterunt ne Tertiarii isti valide ad professionem admitti ab hac familia? — Quare sequentia dubia dirimentia proposuit:

1.° Utrum Christifideles, qui fuerunt admissi ad novitiatum Tertii Ordinis Saecularis S. Francisci in aliqua Congregatione, quae subest iurisdictioni, puta FF. Capuccinorum, in alio transmigrant, ubi existit Congregatio subiecta FF. Minoritis, aut FF. Conventualibus, inibi professionem valide emittere possint.

2.° Utrum Parochus vel quilibet alius Sacerdos, qui erat praeditus facultate, puta a FF. Minoribus, cooptandi Christifideles in Tertium Ordinem Saecularem S. Francisci, si in alium locum pergat, ubi existit Congregatio subiecta FF. Capuccinis, denuo obtinere debeat facultatem ad praefatos actus exercendos, vel uti ea valeat, qua primum potiebatur?

S. Cong.tio, audita etiam Moderatorum Familiarum Franciscalium sententia, quoad praepositas quaestiones haec in posterum servanda decrevit:

I. Ut Novitii tertiarii saeculares S. Francisci professionem emittere valeant in Congregatione alterius obedientiae, seu diversae ab illa in qua ad novitiatum fuerant admissi, si melius eorum commoditati provideatur.

II. Ut professi eadem de causa transire possint ab una Congregatione ad aliam diversae obedientiae.

III. Ut Parochus vel quilibet Sacerdos alicuius Congregationis Tertiariorum Moderator, si alio transferatur, ubi alia Congregatio diversae obedientiae reperiatur, eandem regere possit quin indigeat nova adprobatione; teneatur tamen hac de re certiorem facere Visitatorem Regularem, ut cum eodem negotia Congregationis gerere valeat.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Cong.nis die 4 Martii 1903.

A. Card. TRIPEPI *Praefectus.*

FRANCISCUS SOGARO *Archiep. Amiden., Secret.*

S. Congregazione de Propaganda Fide

I.

Se possa celebrarsi la messa nelle cellette delle navi.

Ill.me ac Rev.me Domine,

Quod per Decretum S. huius Congregationis diei 1 martii vertentis anni (1) est cautum super celebratione missae in navibus, tantum respicit abusus illos qui orirentur, si in privatis cellulis viatorum, usibus vitae destinatis, indecenter offerretur augustissimum Sacrificium Missae. Non autem absolute celebratio in cellis prohibita est, quando adiuncta omnia removeant irreverentiae pericula. Quamobrem firmis manentibus Decreti praedicti praescriptionibus, velit Amplitudo Tua

(1) V. Mon. Eccl. Vol. XIV, p. 157.

idem sincero sensu intelligere ac missionarios sine causa turbatos quietos facere.

Ego vero Deum rogo ut Te diu servet ac sospitet.

Amplitudinis Tuae addictissimis servus
Pro Emin. Card. *Praefecto* .
Aloisius Veccia, *Secret.*

R. P. D. Ioanni B. Cazet
Vic. Apost. Madagasc. Centr.

II.

Circa la facoltà di alienare i beni ecclesiastici per gl' Istituti di voti semplici.

Ill.me ac Rev.me Domine,

Pervenerunt ad me litterae ab Amplitudine Tua mihi datae die 14 elapsi mensis decembris, in quibus quaestiones fiunt circa facultatem alienandi bona ecclesiastica pro Institutis religiosis votorum simplicium.

Quoad primam quaestionem, utrum haec Instituta, sive virorum, sive mulierum, sive a S. Sede approbata, sive tantum Dioecesana, indigeant beneplacito Sedis Apostolicae pro alienatione suorum bonorum, responsio est affirmativa.

Relate vero ad alteram quaestionem, utrum Episcopi vi privilegii ipsis concessi circa alienationem bonorum Dioeceseos possint praedictis Congregationibus has alienationes permittere, responsio est, id posse Episcopis intra limites suae facultatis.

Tandem quoad imploratam sanationem pro alienationibus sine necessaria licentia bona fide peractis, Sacra Congregatio huiusmodi sanationem et, si opus sit, etiam absolutionem a censuris transgressoribus concedit (1).

---

(1) Si ponga mente a questa dichiarazione. Non appena un Istituto di voti semplici, od anche senza voti, consegue l'approvazione canonica del Vescovo, per ciò stesso diventa ente ecclesiastico ed i suoi beni non possono alienarsi senza le prescritte solennità, principalissima delle quali è la venia pontificia. Ciò, in forza della Estrav. *Ambitiosae* che commina la scomunica *nemini reservatam* a chi *presume* fare altrimenti. Perciò i detti Istituti prima dell'approvazione episcopale possono alienare i loro beni anche senza permesso, salvo se trattasi di legati inalienabili. Dopo l'approvazione poi hanno bisogno, sotto pena di scomunica, (e per la validità e per la liceità) del permesso della S. Sede. E, se fecero diversamente, devono ottenerne la sanatoria.

Interim Deum precor ut Te diu sospitet.
Romae 15 Ianuarii 1903.

A. V. addictissimus Servus
Fr. Hyeronimus Maria Card. Gotti, *Praef.*
Aloisius Veccia, *Secret.*

R.mo ac Ill.mo Archiepiscopo Milwauchiensi.
(Milwanchee Stati-Uniti)

Sacra Congregazione dell' Indice

Condanna di alcuni libri.

Feria V. die 5 Martii 1903.

Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum Sanctæ Romanae Ecclesiae Cardinalium a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII Sanctaque Sede Apostolica Indici librorum pravae doctrinae, eorumdemque proscriptioni, expurgationi ac permissioni in universa christiana republica praepositorum et delegatorum, habita in Palatio Apostolico Vaticano die 5 Martii 1903, damnavit et damnat, proscripsit proscribitque, atque in Indicem librorum prohibitorum referri mandavit et mandat quae sequuntur opera:

Ferdinand Buisson. La religion, la morale et la science: leur conflit dans l' èducation contemporaine. Paris, Fischbacher 1901.

Jules Payot. De la croyance. Paris, Félix Alcan 1896.

Jules Payot. Avant d' entrer dans la vie. Aux instituteurs et aux institutrices, conseils et directions pratiques. Paris, Armand Colin 1901.

P. Sifflet. Cours lucide et raisonné de doctrine chretienne. Les sept mystéres chrétiens: Trinitè, Pèchè originel, Incarnation, Rèdemption, Eucharistie, Rèsurrection des corps, Éternité, Souffrance — au regard de la nature, de la raison et de l' irreligion. Lyon, Librairie St. Augustin et Librairie Delhomme et Briguet.

Itaque nemo cuiuscumque gradus et conditionis praedicta opera damnata atque proscripta, quocumque loco et quocumque idiomate, aut in posterum edere, aut edita legere vel retinere audeat, sub poenis in Indice librorum vetitorum indictis.

Quibus Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII per me infrascriptum Secretarium relatis, Sanctitas Sua Decretum probavit, et promulgari praecepit. In quorum fidem etc.

Datum Romae die 30 Martii 1903.

Andreas Card. Steinhuber, *Praefectus.*
Fr. Thomas Esser, Ord. Praed. a Secretis.

Secreteria de' Brevi

Si concedono indulgenze alla Pia Opera di Vestire i Poveri nella diocesi di Tolosa.

LEO PP. XIII.
Ad perpetuam rei memoriam.

Cum, sicuti ad Nos relatum, in Parochiali Ecclesia Sancti Hieronymi civitatis Tolosanae *pium opus ab indumentis pauperum* appellatum canonice erectum existat, cuius piae consorores operam conficiendis pro egenis vestibus sedulo navant studio: Nos ut idem potiora in dies incrementa capiat, de Omnipotentis Dei gratia ac BB. Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus ac singulis mulieribus quae societatem eamdem in posterum ingredientur die primo earum admissionis si vere poenitentes et confessae SS.mum Eucharistiae Sacramentum sumpserint, Plenariam: ac tam descriptis quam pro tempore describendis in dicto pio opere sororibus, in cuiuslibet earum mortis articulo, si vere quoque poenitentes et confessae ac S. Communione refectae vel quatenus id facere nequiverint, saltem contritae nomen Iesu ore si potuerint sin minus corde devote invocaverint et mortem tamquam peccati stipendium de manu Domini patienti animo susceperint, etiam Plenariam: tandem similiter nunc et pro tempore in praefatum pium opus adlectis sororibus quae ut supra admissorum confessione expiatae ac coelestibus epulis refectae, diebus festis S. Iosephi Virginis Mariae sponsi, nempe Martii mensis decimonono, ac Iulii mensis nono quo festum agitur S. Elisabeth Portugalliae Reginae, nec non Novembris decimonono quo S. Hungariae Reginae Elisabeth festivitas celebratur, supradictam Parochialem Ecclesiam S. Hieronymi a primis vesperis usque ad occasum solis dierum huiusmodi singulis annis devote visitent, et ibi pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effundant, quo ex praefatis die id agant, Plenariam similiter omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus.

Insuper iisdem nunc et pro tempore pariter memoratae Societatis existentibus sororibus quae corde saltem contrito qualibet e feriis quartis, quæ primo loco singulis anni mensibus recurrit, post commune opus eodem in templo curiali benedictioni cum Sanctissimo rite impertiendae adsint, de numero poenalium in forma Ecclesiae consueta

septem annos todidemque quadragenas: qua vero vice operam egenorum vestibus conficiendis navent, tercentos dies: quoties vero iuxta sodalitii tabulas quodvis pietatis seu caritatis opus exerceant, sexaginta dies item de poenalium numero expungimns. Denique largimur sororibus iisdem liceat si malint plenariis hisce, illa excepta in articulo mortis, ac partialibus indulgentiis, vita functorum labes poenasque expiare. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuo valituris.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die IX Februarii MCMIII, Pontificatus Nostri anno vigesimoquinto.

Pro D.no Card. Macchi
Nicolaus Marini *Subst.*

DEL FALSO MISTICISMO

(Contin. V. Vol. XIV. pag. 449-454)

Proposizione XXX.

Totum sensibile, quod experimur in via spirituali, est abominabile, spurcum et immundum.

Qui Molinos, coerente ai suoi stolti principii, condanna ogni diletto sensibile che può provenire dalla vita spirituale, dicendolo abominabile, sporco ed immondo. Eppure egli disse innocenti le tresche sensibili della vita carnale!

La prefata proposizione fu detta *temeraria, scandalosa, piarum aurium offensiva et perniciosissima in praxi.*

E la si dimostra tale da che lo Spirito Santo medesimo ci conforta a gustare di queste dolcezze sensibili: " Gustate et videte quoniam suavis est Dominus. „ (Ps. XXXIII, 8). Se fossero abominabili e sporche, sarebbero potute così consigliare da Dio medesimo? L' Angelico poi scrisse (1. 2. q. 34, a. 1): " In moralibus est quaedam delectatio bona, secundum quod appetitus inferior requiescit in eo quod convenit rationi „ — chiamando *buono* il diletto dell' appetito inferiore quando è secondo a ciò che conviene alla ragione.

E perchè si conosca come dalla contemplazione soprassensibile delle cose celesti possa ridondare anche ai sensi un lodevole e santo diletto, il medesimo Angelico così spiega (1. 2. q. 24, a. 3, ad 1.). " Cum superior pars animae intense movetur in aliquid, sequitur motum eius etiam pars inferior: et sic passio existens consequenter in appetitu sensitivo est signum intentionis voluntatis. Et sic iudicat bonitatem moralem maiorem. „

Tutti i Maestri poi di ascetica e di mistica con bello accordo insegnano che per ordinario Iddio per mezzo di consolazioni sensibili alletta i principianti nella vita spirituale, affinchè prendano animo a salire nei più alti gradi di perfezione. Ecco come parla il Dottore S. Francesco di Sales (*Filotea*, par. 4, c. 13): " Le consolazioni sensibili sono piccoli saggi delle soavità immortali, che Iddio dà alle anime, che lo cercano. Questi sono grani inzuccherati, che egli dà ai suoi piccoli figli per adescarli: queste sono acque cordiali, che presenta loro per confortarli; e sono anche talvolta caparra della eterna ricompensa. „

Tanto dunque è lungi che le consolazioni sensibili della vita spirituale siano cose sporche e condannevoli!

Proposizione XXXI.

Nullus meditativus veras virtutes exercet internas, quae non habent a sensibus cognosci. Opus est amittere virtutes.

Come conseguenza del suo quietismo, il Molinos qui rigetta ogni virtù interna che non abbia relazione coi sensi, e dice che qualsivoglia persona meditativa non ne esercita alcuna, ed anzi si spoglia di ogni virtù.

Questa proposizione venne qualificata *temeraria, scandalosa, perniciosa, iniuriosa christianae disciplinae et haeresim sapiens Beguardorum, errore sexto respective.*

Infatti i Beguardi, come si ha dalla Clement. *Ad nostrum, de Heret.*, insegnavano: " Quod se in actibus exercere virtutum est hominis imperfecti; et quod perfecta anima licentiat a se virtutes. „

La falsità della detta proposizione, sì quanto all' esercizio delle virtù meramente interne, e sì quanto allo spogliamento di ogni virtù, è chiarissima. Coll' interno dell' animo siamo chiamati a meditare; e nella meditazione appunto si esercita internamente la carità col corredo di ogni altra virtù: " Concaluit cor meum intra me et in meditatione mea exardescet ignis „ (Ps. XXXVIII, 4). — " Meditabar in mandatis tuis quae dilexi. Et levavi manus meas ad mandata tua quae dilexi; et exercebar in iustificationibus tuis „ (Ps. CXVIII, 47).

Basta considerare come tutti i fedeli cristiani (incipienti, proficienti e perfetti) sono tenuti di emettere gli atti di fede, di speranza, di carità, e l' opposto è condannato da Alessandro VII, in una delle otto proposizioni proscritte l' anno 1665. Or questi atti si compiono nello interno dell' animo, senza bisogno che vi corrispondano i sensi.

Quanto poi alle virtù in genere, in molti luoghi lo Spirito Santo

ci esorta per mezzo dell' Apostolo a praticarle assiduamente. Così nella *I ad Corinth.* XV, 58: " Stabiles estote et immobiles abundantes in opere Domini semper, scientes quod labor vester non est inanis in Domino. „ E nella *I ad Timoth.* IV, 7 et 8: " Exerce teipsum ad pietatem: nam corporalis exercitatio ad modicum utilis est; pietas autem ad omnia utilis est, promissionem habens vitae, quae nunc est et futurae. „ Il Salmista poi fin dai suoi tempi diceva che le anime buone " ibunt de virtute in virtutem „ (Ps. LXXXIII, 8).

Disimpegnarsi adunque di ogni virtù, e schivarne ogni esercizio nella vita presente, è cosa che mena non alla via della salute, ma a quella della perdizione!

Proposizione XXXII.

Nec ante, nec post Communionem alia requiritur praeparatio, aut gratiarum actio pro istis animabus internis, quam permanentia in solita resignatione passiva: quia modo perfectiori supplet omnes actus virtutum, qui fieri possunt, ac fiunt in vita ordinaria. Et si occasione Communionis insurgant motus humiliationis, petitionis, et gratiarum actionis; reprimendi sunt quoties non dignoscitur eos esse ex impulsu speciali Dei: alias sunt impulsus naturae nondum mortuae.

In questa proposizione Molinos applica la sua teorica del quietismo alla SS. Comunione; e dice che per ricevere questo gran sacramento nessun atto di pietà deve compiersi, bastando la rassegnazione passiva: che anzi lo emettere atti di umiliazione, di petizione, di ringraziamento (tranne quando siano per impulso speciale di Dio) è segno di natura non del tutto morta; e però questi atti vogliono reprimersi.

Neppur dissimile a questa fu la dottrina dei Beguardi, condannati nel Concilio di Vienna. Ancor essi ammettevano, come dalla citata *Clement. Ad nostrum, de Haeret. err. 8*: " Quod in elevatione Corporis Iesu Christi non debent assurgere, nec eidem reverentiam exhibere, asserentes quod esset imperfectionis eisdem si a puritate et altitudine suae contemplationis tantum descenderent, quod circa mysterium seu sacramentum Eucharistiae, aut circa passionem humanitatis Christi aliqua cogitarent. „

Questa proposizione di Molinos, enunziata come sopra, è *temeraria, scandalosa, periculosa in praxi, erronea, et multipliciter haeresim sapiens respective.*

È contraria del tutto a ciò che inculcò l' Apostolo, da premettere alla SS.ma Comunione, quando scrisse (I. Cor. XI, 28): " Probet autem seipsum homo, et sic de pane illo edat. „ Il che così comenta

il Crisostomo (Hom. 60 *ad Pop. Antioch.*): " Igitur accedat nemo cum nausea, nemo resolutus; omnes accensi, omnes ferventes et excitati. Nam si Iudaei stantes et calceamenta in pedibus habentes, et baculos manibus gestantes, agnum cum festinatione comedebant, te multo magis oportet esse solertem. „ Onde il Tridentino ebbe a dichiarare (Sess. 13, c. 8): " Illos hoc Sacramentum sumere sacramentaliter simul et spiritualiter qui ita se prius probant et instruunt, ut vestem nuptialem induti ad divinam hanc mensam accedant. „ Da questo linguaggio e da queste figure chiaro emerge lo studio accuratissimo che deve usarsi negli atti di virtù da premettere alla SS. Comunione.

Quello che si è detto dell'apparecchio, dicasi del ringraziamento dopo la Comunione. Ecco come S.ª Teresa ne parla (Via della perfezione cap. 35): " State volentieri con essolui; non perdete così buona opportunità di negoziare, com' è l' ora dopo la Comunione. Avvertite che questo è di gran profitto per l' anima, e dove il buon Gesù resta grandemente servito, e gusta che gli teniate compagnia. „

E basti così: non accade proseguire in un argomento sì facile e chiaro.

Proposizione XXXIII.

Male agit anima, quae procedit per hanc viam internam, si in diebus solemnibus vult aliquo conatu particulari excitare in se devotum aliquem affectum: quoniam animae internae omnes dies sunt aequales, omnes festivi. Et idem dicitur de locis sacris: quia huiusmodi animabus omnia loca sunt aequalia.

Nella propos. XXVII il Molinos respingeva la devozione sensibile, che può aversi nei giorni o nei luoghi santi. Qui rigetta ogni senso di particolare pietà che possa eccitarsi nei giorni festivi e nei sacri templi.

Questa proposizione si accosta all' errore di Lutero e di Calvino di cui così parla Bellarmino (Controv. T. II, Contr. 4, lib. 3, c. 11): " Docuerunt dies festivos non debere haberi caeteris sanctiores, sed aequales esse cum aliis diebus. „.

Perciò la detta proposizione fu qualificata *temeraria, scandalosa, et contra praxim et disciplinam Ecclesiae.*

Che infatti nei giorni santi faccia d' uopo di maggiore pietà lo abbiamo fin dall'Esodo XX, 8: " Memento ut diem sabbati sanctifices. „—e dal Deuteron. V, 12: " Observa diem sabbati ut sanctifices eum, sicut praecepit tibi Dominus Deus tuus. „ Le quali parole così vengono spiegate dal Catechismo Romano (P. III in 3.° Dec. praec.): " Itaque diem sabbati tunc plene et perfecte celebramus, cum pietatis et religionis officia Deo praestamus. „ Nei giorni festivi adunque (nella nuova

legge al sabato vien sostituita la Domenica) con più segnalate opere di religione devesi prestare culto a Dio.

Tutto ciò va confermato da quanto i Ss. Padri hanno scritto sopra i giorni festivi e le varie solennità dell' anno, specie S. Leone M., le cui auree omelie la Chiesa fa ripetere nell' officio dei detti giorni solenni.

Quanto ai sacri tempii poi le Divine Scritture medesime inculcano per essi maggior pietà e devozione; come il Salmo 92 : " Domum tuam, Domine, decet sanctitudo „ ; il Salmo 5 : " Introibo in domum tuam, adorabo ad templum sanctum tuum. „ E Gesù Cristo di sua bocca ha detto (Matth. XXI, 13) : " Domus mea Domus orationis vocabitur. „ Laonde il Ven. Bellarmino l. c. osserva che perciò questi luoghi sono detti *oratorii*, perche sono i luoghi proprii d' orazione.

Proposizione XXXIV.

Verbis et lingua gratias agere Deo non est pro animabus internis, quae in silentio manere debent, nullum Deo impedimentum apponendo, quod operetur in illis. Et quo magis Deo se resignant, experiuntur, se non posse orationem Dominicam, seu Pater noster recitare.

Nella propos. XV si respinge ogni ringraziamento da farsi a Dio dalle anime interne colla volontà. Qui si respinge ogni ringraziamento da farsi dalle dette anime a Dio colle parole : e respingesi financo la recitazione del *Pater Noster:* tutto poi perchè cotali atti di gratitudine impediscono le divine operazioni !

Anche questa proposizione fu detta *temeraria, scandalosa, periculosa in praxi et valde male sonans.*

Vedemmo già, nella confutazione della propos. XV (*Mon. Eccl.* Vol. XIV, p. 119), il dovere che corre ad ogni cristiano di rendere grazie a Dio dei beneficii ricevuti. Or aggiungiamo che l' orazione di ringraziamento, come qualsivoglia altra orazione, deve farsi e coll' interno del cuore e coll'esterno della bocca, secondo scrisse S. Agostino (*Sup. III Regum*) : " Cum oratis Deum psalmis et hymnis ; hoc versetur in corde quod profertur in ore. „

Che poi l' orazione domenicale, ossia il *Pater noster*, essendo l'orazione più preziosa, debba recitarsi più frequentemente da ogni fedele, lo abbiamo da G. C. medesimo, giusta l' Evangelo di S. Luca (XI, 2 sq.) : " Dixit unus ex discipulis eius ad eum : Domine, doce nos orare, sicut docuit et Ioannes discipulos suos. Et ait illis : Cum oratis dicite Pater, sanctificetur nomen tuum etc. „

Tutti i Ss. Padri e DD. si accordano con dire che queste parole di N.

S. indicano precetto che impone l' obbligo a tutti di recitare questa orazione (1). Il ven. Bellarmino così parla di essa (*Controv.* Tom. IV, Contr. 3, lib. 1, c. 4): " Nulla est alia forma precandi, quam omnes christiani conceptis verbis tenere, et frequentare iubeantur, nisi ista oratio dominica. In Costitutionibus Apostolicis lib. 7, cap. 25, monentur christiani omnes, ter quolibet die orationem hanc fundere. Item in Concilio Toletano IV, can. 9 iubemur nullo unquam die orationem hanc prætermittere, quam non sine ratione Sancti Patres Cyprianus serm. 6 et Augustinus in Enchirid. cap. 71 quotidianam vocaverunt. Denique in Concilio Remensi cap. 2. docemur, non licere homini christiano dominicam orationem aut non tenere memoria, aut non intelligere, aut non frequentare. „

Di qui è chiara la grave assurdità dello insegnamento di Molinos.

(continua)

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

2.

Se i Vescovi o i parroci, nel dare le dispense dall' astinenza, debbano concederle sempre colla condizione de non permiscendis epulis.

Il Vescovo di B., ad occasione di nozze principesche, da celebrarsi in giorno di digiuno, vien premurato di concedere per quel solo giorno la dispensa dal magro senza la condizione *de non permiscendis epulis.* Il Vescovo, fattosi carico delle circostanze di quella famiglia, condiscende in tutto alle sue brame. Si chiede: 1.° Può il Vescovo ovvero il parroco, dispensare dal magro senza la condizione *de non permiscendis epulis?* — 2.° Che deve dirsi, nel caso, del Vescovo di B.?

Al 1.° Esaminammo altrove (*Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. I, p. 270, 276 e Vol. XIII, p. 515) la natura e la estensione della legge che vieta nei giorni di digiuno la promiscuità dei cibi. Dicemmo che la S. Sede, come insegna il D' Annibale (*Summ.* P. III, n. 137), e come si ha dalla Costit. di Bened. XIV *In suprema* del 22 agosto 1741, quando dispensa

---

(1) Chi sia vago di conoscere le lodi amplissime che a questa orazione hanno dato i Ss. Padri e dottori, ed i commenti preziosi che hanno fatto su di essa, procurisi l' opera ponderosa dell' insigne Card. Vives, col titolo *Expositio in Orationem Dominicam*, di cui parlammo nel *Mon. Eccl*, Vol. XIV, p. 476.

nei detti giorni dall' astinenza, dispensa sempre (o lo esprime o non lo esprime nel rescritto) colla condizione di non usarsi colla carne il pesce di qualsivoglia specie, nel medesimo pasto. Dicemmo pure che quando dispensano i Vescovi ed i Parroci sarebbe conveniente che si conformassero a tal sistema adottato dalla S. Sede di prescrivere la detta condizione, benchè ciò non risultasse dalla cit. Costit. *In suprema.*

Ora aggiungiamo che non solo è conveniente, ma doveroso nei Vescovi e nei parroci di aggiungere nelle dispense dall' astinenza la detta condizione. E corre ad essi obbligo grave di aggiungerla.

Quest' obbligo si mostra da due altre Costituzioni di Benedetto XIV, da quella *Non ambigimus* del 30 maggio 1741 e dall' altra *Si fraternitas* dell' 8 luglio 1744.

La prima delle cit. costituzioni (*Non ambigimus*) il Sommo Pontefice lamenta gli abusi invalsi nella osservanza del digiuno, ed esorta i Vescovi ad estirparli, facendo noto a tutti non potersi da essi concedere dispensa dal digiuno a qualsiasi persona senza giusta causa, *et de utriusque medici consilio;* nè ad una intera popolazione senza gravissima ed urgente necessità. E segue a dire n. 4: " Gravissimam vero urgentemque necessitatem etsi non est cur vobis explicemus, nolumus tamen vos ignorare, cum huiusmodi necessitate, et servandam esse potissimum unicam comestionem, sicut alias sic Romae, ac Nos ipsi urgentibus causis dispensantes expresse praescripsimus, et licitas atque interdictas epulas promiscue minime apponendas esse. „ Quando adunque accade che un Vescovo dispensi dall' astinenza per qualche gravissima causa un popolo ovvero la intera diocesi, deve farlo con la condizione che si osservi l' unica commestione e si eviti la promiscuità dei cibi.

Lo stesso, ma più assolutamente, vien dichiarato nell' altra Costituz. *Si fraternitas*, in cui, volendo il Pontefice togliere alcuni dubbii sorti sulle precedenti sue Costituzioni intorno al digiuno, mette in primo luogo il seguente colla sua risposta:

" Utrum quae in antedictis nostris literis in forma brevis de unica comestione et de epulis non permiscendis, praescribuntur, sub gravi etiam praecepto prohibeantur?

" Respondemus: Concedentes facultatem vescendi carnibus tempore vetito, sub gravi teneri easdem facultates non aliter dare, quam geminis hisce adiectis conditionibus, videlicet unicae in diem comestionis, et non permiscendarum epularum. Eos vero, qui huiusmodi facultatibus utuntur, sub gravi ad binas ipsas conditiones obligari. „

Qualsivoglia dispensa dunque diasi dal Vescovo (e molto più dal parroco) sulla legge dell'astinenza, o singolare o comune, deve *sub gravi*

darsi sotto la condizione duplice, 1.° da valere per l' unica commestione, e 2.° da non potersi usare simultaneamente carni e pesci. Le quali due condizioni vogliono osservarsi esattamente, anche *sub gravi*, da coloro che ricevono la dispensa.

Nè si dica che la Costit. *Si fraternitas* fu data all' Arcivescovo di Compostella per la sola Spagna. Imperocchè ivi si dichiara autorevolmente il senso delle due prime Costituzioni dal medesimo Sommo Pontefice, emanate per tutto l' Orbe; e però la dichiarazione, secondo il senso de' DD., riveste la generalità delle due prime Lettere Apostoliche, ed obbliga da per tutto.

Non v' ha dubbio perciò che nelle dispense dall' astinenza che dànno i Vescovi ed i parroci debbano essere annesse (o espresse o tacite) le clausole *de unica comestione* e *de non permiscendis epulis*.

Al 2.° Venendo ora al caso proposto, diciamo che il Vescovo doveva andare a rilento in concedere la dispensa dal magro per le nozze principesche, potendo siffatta dispensa essere causa di ammirazione e di scandalo; tanto più che le nozze sarebbero potute assai meglio celebrarsi in giorno non consacrato al digiuno. Ma se particolari circostanze persuadevano la necessità della dispensa, questa non dovea darsi se non colle cautele opportune per la rimozione dello scandalo e colla condizione indispensabile del divieto della promiscuità dei cibi.

3.

Circa il diritto di compiere le funzioni della Settimana Santa.

In B., oltre la parrocchia matrice della città, ve n' è un' altra filiale nel contado, dove per lo addietro non si sono fatte le funzioni della Settimana Santa. Ora però il parroco di quest' ultima, per non privare i suoi filiani della comunione nel Giovedì Santo, dice in tal giorno la messa privata e fa il sepolcro. Si chiede: 1.° Quali Chiese hanno diritto di fare le funzioni della Settimana Santa? — 2.° Si può celebrare, e dove, la messa letta il Giovedì Santo? — 3.° Dove si celebra e si fa il sepolcro nel Giovedì Santo devono pure compiersi le altre funzioni del Venerdì e del Sabato Santo? — 4.° Che dire del parroco del contado di B.?

Al 1.° Le chiese, che hanno diritto di compiere solennemente le funzioni della Settimana Santa, sono le Cattedrali, le Collegiate, le Conventuali e le Parrocchiali, purchè vi ha un numero sufficiente di sacri ministri. Così il Cerimoniale de' Vescovi e le Rubriche del Messale.

Le Chiese che conservano il SS. Sacramento anche possono celebrare solennemente le dette funzioni, avendo copia di sacri ministri. Le chiese poi che non conservano il Santissimo, non possono fare le dette funzioni, ostando il decreto della S. C. de' Riti del dì 14 giugno 1659, n. 1120 *E. N.* che reca: " An liceat in Ecclesiis, in quibus non asservatur SS. Sacramentum, celebrari missam feria V, et in sepulchro idem augustissimum Sacramentum asservari? — Resp.: *Non licere.* „

Ma se non v' ha copia di sacri ministri?

In tal caso, purchè si abbiano tre o quattro chierici, nelle chiese parrocchiali possono celebrarsi le sacre funzioni secondo il piccolo Rituale della s. m. di Benedetto XIII, pubblicato l' anno 1725. Nelle chiese però non parrocchiali e negli oratorii de' Regolari questo Rituale non si può usare senza speciale licenza della S. Sede. Così la S. C. dei Riti: " An in minoribus ecclesiis non parochialibus et oratoriis (Regularium) officia Hebdomadae Sanctae aliaque similia iuxta *Memoriale Rituum* Benedicti XIII persolvi possint? — Et quatenus negative, supplicatur ut S. Rituum Congregatio eius usum in praefatis ecclesiis et oratoriis Dioecesis Mechlimen. indulgere dignetur.—Resp.: Ad dubium *negative.* Ad postulatum, *pro gratia iuxta modum* „ (16 mar. 1876 *Mechlinien.* n. 3390 *E. N.*) (1).

In rispetto però ai chierici, di cui qui si tratta, quando non possano aversi veri chierici, o accoliti, stante la generale consuetudine, possono quelli essere sostituiti da laici bene istruiti delle sacre cerimonie, e s'è possibile in abito chiericale. Così il De Herdt (*S. Lit. Prax.* Vol. III, n. 35,) ed il Van der Stappen (*Sacra Liturg.* T. III, n. 159, VI).

Al 2.° Ma si può celebrare la messa letta il Giovedì Santo?

Generalmente ciò è proibito: " An in ecclesiis ubi functiones Maioris Hebdomadae fieri nequeunt, feria V in Coena Domini celebrari possit missa lecta? — Resp.: *Negative* (S. R. C. 31 aug. 1839 ad 1, n. 2799 *E. N.*) Si consente però:

a) Alle chiese parrocchiali, dove così porti la consuetudine e non ci sia un piccolo numero di chierici (o di laici istruiti che possano far da chierici); purchè però se ne abbia anno per anno la licenza dall' Ordinario, e si celebri prima che cominci la funzione solenne nella Chiesa maggiore. Così la S. C. de' Riti 28 iul. 1821, n. 2616 *E. N.*:

(1) Ecco il *modo* prescritto per la dioc. di Malines cui fu concessa la grazia: " Nimirum ut petita facultas concedatur solummodo oratoriis sive publicis sive privatis monialium sub clausurae lege viventium; et aliis oratoriis sive ecclesiis publicis pro locorum necessitate sive magna utilitate, iuxta prudens R.mi D. Ordinarii pro tempore arbitrium, et facto verbo cum SS.mo — Sanctitas sua benigne annuit pro gratia, limitato tamen tempore ad proximum quinquennium. „

" An toleranda consuetudo vigens in quibusdam paroeciis, praesertim in ruralibus, celebrandi per parochum missam lectam feria V in Coena Domini, quin peragi valeant eadem feria et sequenti ceterae ecclesiasticae functiones praescriptae ob clericorum defectum?—Resp.: *Affirmative et ad mentem.* Mens est ut locorum Ordinarii quoad paroecias, in quibus haberi possunt tres quatuorve clerici, sacras functiones feriis V et VI ac Sabbato Maioris Hebdomadae peragi studeant, servata forma parvi Ritualis s. m. Benedicti XIII anno 1725 iussu editi: et quoad alias paroecias quae clericis destituuntur, indulgere valeant, ob populi commoditatem, ut parochi (petita quotannis venia) feria V in Coena Domini missam lectam celebrare possint priusquam in Cathedrali vel Matrice conventualis incipiat. Et ad D. Secretarium cum SS. Sanctitas Sua Pius VII responsum approbavit et confirmavit. „

b) È lecito celebrare inoltre la messa letta il Giovedì Santo negli oratorii semipubblici degli Ordini Regolari, o nelle loro chiese a porte chiuse, per la comunione de' proprii alunni, secondo il decreto della S. C. de' Riti 31 agosto 1839 ad 2, n. 2799: " An si huiusmodi ecclesiae (ubi functiones Maioris Hebdomadae fieri nequeunt) sint Regularium, id (missa lecta in fer. V) liceat, ut superior comunicare valeat suos alumnos pro adimplemento paschalis praecepti? — Resp.: Superior celebret in privato oratorio ad ministrandam Religiosis Communionem: et si desit oratorium, fiat in ecclesia ianuis clausis. „

Si noti che ciò è permesso nei soli oratorii degli Ordini Religiosi di voti solenni; non già in quelli degl' Istituti di voti semplici o dei seminarii o di altre pie comunità, secondo la posteriore dichiarazione della S. C. de' Riti del 9 dic. 1899 *in Comen.* ad 2, n, 4046 *E. N.*, e secondochè altrove ancor noi dimostrammo (*Mon. Eccl.* Vol. XII, pag. 33 seq.).

Al 3.° Si chiede inoltre se, dove si celebra e si fa il sepolcro nel Giovedì Santo, debbano pure compiersi le altre funzioni del Venerdì e del Sabato Santo.

Si ponga mente al seguente decreto della S. C. dei Riti del 9 dic. 1899 *in Comen.* ad 1, n. 4049: " In ecclesiis parochialibus, ubi adest fons baptismalis, serventur Rubricae Missalis et decreta, adhibito Memoriali Rituum Benedicti Papae XIII, pro functionibus praescriptis, si extet defectus sacrorum ministrorum et clericorum. In aliis vero ecclesiis non parochialibus omitti potest functio Sabbati Sancti, non tamen illa feria VI in Parasceve; et fiat sepulchrum, expetita facultate pro usu dicti *Memorialis* si idem sacrorum ministrorum et clericorum defectus existat. „

Da questo decreto si può raccogliere:

a) Che nelle chiese parrocchiali col fonte devono compiersi le fun-

zioni di tutto il sacro triduo, almeno secondo il Rituale breve di Bened. XIII.

b) Che nelle chiese parrocchiali senza fonte si può fare a meno delle sole funzioni del Sabato Santo, prendendosi l' acqua dal fonte della Matrice.

c) Che dove si è celebrata la messa di Giovedì Santo con canto e col sepolcro devono celebrarsi altresì le funzioni del Venerdì Santo, che sono un complemento di quelle del Giovedì.

d) Che dove si è celebrata la sola messa letta per la comunione pasquale del Giovedì Santo, ivi non si può fare il sepolcro, nè si possono celebrare le funzioni degli altri due giorni del sacro triduo.

Al 4.° Dal fin qui detto si deve conchiudere che il parroco del contado di B. dovrebbe compiere almeno le funzioni del Giovedì e Venerdì Santo col piccolo Rituale di Bened. XIII. Se non ha chierici, o laici che possano far da chierici, deve col permesso del Vescovo, da domandarsi ciascuna volta, celebrare privatamente solo il Giovedì Santo per amministrare la comunione ai suoi filiani, ma senza fare il sepolcro e senza celebrare il Venerdì Santo. Erra perciò sì nel dire la messa piana il Giovedì Santo senza permesso ; sì nel fare il sepolcro ; e sì ancora nel fare il sepolcro senza la messa dei presantificati nel Venerdì Santo.

4.

Se l' economo curato, dipendente dal parroco, sia tenuto alla messa pro popolo.

In B. vi è una sola parrocchia arcipretale. Però, siccome questa si estende ad un villaggio, distante ben sei chilometri dalla città, da lunghi anni in una chiesa ivi costruita fu posto un economo curato con facoltà di amministrare i sacramenti, e compiere in detto rione il ministero parrocchiale, liberi poi quei fedeli di adempiere anche nella chiesa arcipretale i doveri religiosi. L' economo viene proposto dall' Arciprete al Vescovo, il quale gli concede le facoltà, e dall' Arciprete ha pure un assegno pel sostentamento. Or si chiede se debba questo economo curato celebrare la messa *pro populo?*

La messa *pro populo* deve celebrarsi da tutti coloro che han cura delle anime, siano essi parroci, siano vicarii amovibili di capitoli con cura abituale, siano economi spirituali di parrocchie vacanti. Così Benedetto XIV nella Costit. *Cum semper oblatas* del 19 agosto 1744.

Perchè dunque un sacerdote sia veramente parroco col detto ob-

bligo, si richiede 1.° che abbia la potestà del foro penitenziale; 2.° che amministri da sè una quantità di persone poste in un determinato luogo; 3.° che abbia l' obbligo di amministrare le dette persone, e queste diritto di essere amministrate esclusivamente da lui. Si ascolti il Reclusio, il quale così descrive una parrocchia (*De re parochiali* P. I, tit. I, n. 52): " Parochialem ecclesiam illam esse quae a caeteris seiuncta, certum habet populum, certos intra limites constitutum, propriumque retinet parochum qui praeter fori poenitentialis illimitatum usum, animarum curam independenti suoque et privativo iure ad liberum exitum perducit. „ Così pure la Glossa *in Clement. Dudum* v. *impendat de sepultura*; il Barbosa *De off. et pot. paroch.* P. I, C. I, n. 27 seq.; Ferraris v. *Parochia* n. 11 seq.

Insomma è requisito essenziale all' obbligo della messa *pro populo* che il curato (o che si chiami parroco, o che vicario curato, o che ecenomo spirituale) nell' amministrare la parrocchia sia *indipendente*; ovvero che la sua cura non faccia parte di una cura più estesa, retta da un amministratore principale. Quando il curato nella cura dipende da un altro, il quale abbia giurisdizione sul suo gregge, quegli non è parroco indipendente, e però non ha l' obbligo della messa *pro populo*.

Vero è che la S. C. del Concilio il dì 18 luglio 1789 risolse la causa *Aegitanien.* (Guarda) *Visitationis Sacr. Lim.*, che merita un accurato esame.

Fu esposto da quel Vescovo che nella sua Diocesi vi erano più chiese parrocchiali, dette *curionati*, annesse alle Matrici, gli Arcipreti delle quali nominavano e stipendiavano i *curioni* che venivano investiti dal Vescovo, da durare per un anno in detto officio. Quanto alla messa *pro populo* anticamente si credevano obbligati; poi una legge sinodale disobbligò i *curioni*, che non fossero del tutto indipendenti, dal celebrarla, sì perchè lo stipendio in molti era esiguo, e sì perchè non si credevano veri parroci assoluti. Onde alcuni omisero di celebrarla; altri la celebrarono sotto condizione: il Vescovo finalmente, a cessare dubbii, nei *postulati* della sua relazione per la Visita *ad Limina*, richiese alla S. C.: *An et a quibus vicariis seu curionibus sit applicanda missa pro populo in casu.* Ma la S. C., vagliate bene le ragioni a favore e contrarie, decise: *Affirmative ab omnibus.*

La ragione potissima per disobbligare i curioni dalla messa *pro populo*, era che essi amministravano quei distretti quasi non a nome proprio, ma a nome dei Rettori delle Matrici. Giacchè alcuni de' loro filiani andavano una volta l' anno ad ascoltar la messa nelle Matrici; alcuni pagavano le decime, le primizie, e diritti in danaro ai Rettori delle Matrici in segno di soggezione. I Rettori delle Matrici poi esercitavano direttamente alcune cose nei *Curionati;* imperocchè il Ve-

scovo scriveva: " Vel ex longa consuetudine apud filiales ecclesias resident, ibique ubi maior parochianorum numerus assistit, parochiale officium exercent; apud ecclesias vero principales habent Vicarios amovibiles. Et alii, curionibus deficientibus vel non existentibus, parochianos suis ecclesiis filiabus addictos tamquam suos agnoscunt, eisdemque sacramenta ministrant, ipsique parochiani adeunt nonnunquam Matrices ecclesias ad missam audiendam diebus festis, et paschalem communionem suscipiendam; ibique fiunt denunciationes matrimoniorum quando parochi titulares non adeunt filiales ecclesias missam conventualem celebraturi. „

Da tutto ciò sembrava potersi dedurre, le chiese filiali o *curionate* non essere separate dalle Matrici, e che i rettori di queste esercitavano non pure la cura abituale, ma ancora l' attuale, sopra di quelle; onde il sinodo disobbligò del tutto i sacerdoti *curioni* dalla messa *pro populo*.

Eppure la S. C. ve li astrinse. Eccone le ragioni:

a) Vuolsi distinguere lo *smembramento* delle parrocchie dalla loro *divisione*. Lo smembramento o la separazione non si presume facilmente, massime quando vi siano argomenti in contrario (Ferraris v. *Dismembratio* in Addit. n. 8 sq.); non così la divisione, la quale, quando vi ha dei giusti indizii, può bene presumersi.

b) Indizio di divisione può essere la distanza dalla chiesa principale e la difficoltà del cammino. Per tale causa infatti Alessandro III *in cap. Ad audientiam de Eccles. aedif.* ed il Tridentino *sess. 21, cap. 4 de ref.* prescrivono lo smembramento delle parrocchie; ed il Barbosa *de Paroch.* c. 1, n. 25, colla comune dei DD., dice che per la detta causa giustamente si reputano divise le parrocchie.

c) Un altro indizio di divisione è l' assegnamento della congrua per la sostentazione del curato, fatta o dalle chiese Matrici o dai parrocchiani. Questa congrua, dice il Monacelli (P. I, tit. 2, form. 3, n. 4), si dà ai veri parroci.

d) Indizio ancor più forte è quando i curati si sono un tempo creduti astretti alla legge della messa *pro populo*. Quest' obbligo non poteva derivare se non da vera divisione della parrocchia.

e) Gli oneri, onde i filiani dei curioni sono gravati verso le Matrici e verso i Rettori di esse, possono riputarsi come segni di onore dovuto dalle chiese filiali, secondo il cit. cap. *Ad audientiam de Eccles. aedif.* e confermano forse la qualità di parrocchia nelle filiali (Fagnan. in cit. cap. n. 8 sq.).

f) Gli atti giurisdizionali che, nel caso, esercitavano alcuni Rettori delle Matrici sulle filiali, non erano di tutte le parrocchie e potevano intendersi come indotti e legittimati dalla consuetudine, la quale non

Pubblicazione gratuita

Il Grande Apostolato

DEL

MESE DEL SACRO CUORE

Preghiamo vivamente di leggere per intero questo foglio, di farlo conoscere a molti, d'interessarsene assai, specialmente con rettori di chiese, con direttori d'Istituti o di Associazioni, con pie famiglie, etc. 'E grazia somma di poter concorrere, con questo apostolato, a propagare il culto del S. Cuore.

Desiderandone copie, scrivere alla **Direzione del Grande Apostolato del Mese del S. Cuore**; NAPOLI, Sapienza, in via Costantinopoli.

« Le bellezze del Maggio preparano le magnificenze del Giugno; i fiori della Madonna si fecondano a' raggi del Divin Cuore... Mentre il Maggio correva, si raccolsero i fedeli a' piedi della Madonna, e, pii e passionati di dolce affetto filiale, nello slancio della preghiera, emulando gli Angeli, cantarono a Maria la loro passione, e l'inno si ripercosse nel cielo. Oh! se questo canto durasse ancora sulla terra!... se le sue note continuassero a vibrare, tremole ancora di passione, per cantar l'amore al Cuore di Gesù!... Forse che nel cielo si direbbe: — *Basta?*... Al declinar del Maggio, quante tenere cure dell'Immacolata trovano ancora resistenza, quanti semi della grazia, che Ella ci ebbe meritata, restarono ancora chiusi, quanti fiori, che Ella coltivò nelle anime, sono ancora pallidi! Deh! sorga nel Giugno il Divin sole del Cuore di Gesù a fecondare quei semi e a distillar nei calici delicati l'umor della vita!... Come nella Redenzione stan congiunti la Madonna e Gesù, così si richiamano nell'anno i due grandi mesi di Maggio e del Giugno. Nel pensiero di Dio si penetrano nella visione di un medesimo fine; nell'animo dei cristiani si uniscano in una suprema armonia di amore! » Così chiudemmo, l'anno scorso, un nostro *Bollettino,* anch'esso gratuito, intitolato come questo foglio, benedetto dal Papa, e con lo scopo istesso di mostrare quanto sia *giusto, utile, necessario* e anche *facile* che, siccome il Maggio alla Madonna, così il Giugno universalmente si dedichi al Cuore di G. Cristo, sia nelle chiese, che nelle famiglie, nei Seminari, nelle Case Religiose, nei Collegi, in tutte le Associazioni e le Opere pie.

E invero il **Mese del S. Cuore** ha oggi profondissime ragioni di convenienza, per cui tutti i buoni debbono farsene apostoli zelanti.

Oramai in G. Cristo solo, conosciuto, amato e servito, sta la salute dei popoli; e solo nel ritorno a Lui degli uomini e della società può sperarsi la soluzione vera di quel *problema sociale*, che tutti impensierisce. Ma come mai si farà ben conoscere G. Cristo e s'indurranno gli uomini ad amarlo, se non mostrandolo nella bontà del suo amore, del quale la fonte e il centro è il SS. suo Cuore? E come mai, se non copiando dal Divin Cuore, che ne è il modello, potranno i cristiani ridursi a virtù vera, e, vivendo anch'essi di carità, attirare sulla terra le benedizioni della salvezza? Non vi ha dunque opera più feconda, fuor dallo studiare e onorare per tutto un Mese, con culto più speciale, il Cuore di Gesù, nè vi ha opera più nobile e più apostolica, fuor dal propagare il **Mese del S. Cuore.**

Il *Bollettino* dello scorso anno portò tanto bene, che il **Congresso in omaggio al S. Cuore di Gesù,** da poco tenutosi in Napoli, faceva Voto che si ripubblicasse: non minore ne speriamo da questo foglio, che ne è il compendio e ne rinverdisce i semi e i germogli. Seguendo poi le nostre idee, quel Congresso votava: — *Che, se per Maria si va a Gesù, non solo nelle chiese aperte al pubblico, ma anche nelle Comunità Religiose, nei Seminari, nei Collegi, nelle Cappelle serotine, nelle famiglie, etc. il Mese Mariano sia seguito dal* **Mese di Giugno consacrato al Cuore di Gesù.** — Oh! il gran bene, se tanto si avverasse!

In poche case cristiane non si pratica il Mese Mariano: in niuna dovrebbe trascurarsi il **Mese del Sacro Cuore.** « Dopo che Gesù ha promesso solennemente *di metter la pace nelle famiglie e di benedire con speciale benevolenza quelle case in cui sia venerata la immagine del suo Cuore,* può dubitarsi che non sia un ardente suo desiderio ch'Esso vi abbia uno special culto in quel mese di Giugno,

che fu il mese delle sue più grandiose manifestazioni? Non ha detto Lui che vuol regnare negl' individui e nella società? E quale è la scuola degl' individui, se non la famiglia? E la famiglia non è, a sua volta, la culla e la fattrice della civil società, in cui si preparano i destini degli Stati? Mettere adunque il S. Cuore sul trono delle famiglie, è preparargli il regno negl' individui e negli Stati. E perchè facilmente appare che, per far conoscere e amare il Cuore adorabile di Gesù, non vi ha mezzo più potente, che non la pratica del *Mese* ad Esso consacrato, così noi insistiamo con assai premure, onde *in ogni famiglia cristiana* con speciali letture e ossequi si dedichi il Giugno al Cuore di Gesù. » Sì: l'esercizio domestico del *Mese del S. Cuore* è tutto proprio per far rifiorire la religione e la felicità nelle case: esso renderà più morbidi gli animi, sull'esempio di Gesù, che fu *mite e umile di Cuore;* insinuerà il mutuo compatimento e il caritatevole sovvenirsi nei bisogni; insegnerà la pacifica sofferenza delle pene e la fiducia nel Signore; riuscirà un facile insegnamento catechistico, poi che nelle letture intorno al Cuore di Gesù, che è il Dio incarnato per l'umana redenzione, si toccano quasi tutti i punti del domma e della morale cristiana; meriterà, se fatto bene, la conversione di qualche cara persona lontana da Dio; ridurrà gli uomini più amorevoli per la loro compagna, più pie le donne, più obbedienti i figliuoli, i servi più laboriosi e fedeli.

A chi dica questo esercizio meglio fatto per le Case religiose, rispondiamo: « Dunque il dover conoscere e amare G. Cristo non è di ogni uomo redento dal Sangue di Lui?... non ci chiamiamo tutti *cristiani?...* Se ben s'intende l'esercizio del *Mese del S. Cuore*, questo è il supremo suo scopo, di presentare Gesù Redentore alle anime redente, e, con lo studio continuo e metodico della carità di Lui, qual ce lo mostrano i documenti delle sue opere e dei suoi dolori per noi, costringere tutti a dargli l'adorazione e l'amore, che a Lui da tutti son dovuti. Non so invero qual cosa sia più propria di ogni cristiano. Se le persone riparate nei chiostri o dedite diversamente alla vita Religiosa, con tanti esercizi quotidiani di meditazioni, di letture e altro somigliante, pur sentono il bisogno di ritemprarsi l'animo loro cristiano nel Mese del S. Cuore, quanta maggiore necessità non se ne deve sentire nel vivere ordinario del mondo, ove i mezzi della conoscenza e dell'amore di G. Cristo sono in generale più scarsi e affogati in tante diverse esigenze del giorno? »

Un po' di garbo e d'industrie sormonterà poi ogni ostacolo: e di questo incombe principalmente il dovere alle madri e alle donne. Studiino l'ora e il modo più grato a tutti; scelgano il libro più acconcio all'ambiente morale della famiglia, e alla meditazione faccian seguire il raccontino, l'ossequio, il fioretto, le Litanie del S. Cuore, l'Ammenda onorevole; ornino nella miglior guisa l'immagine del S. Cuore, e, dove siano molti, se ne pigli cura per turno; chiamino tutti, e anche i servi, al pio esercizio; procurino la Comunione di molti in tutti i venerdì, o almeno nell'ultimo; riservino per il Giugno qualche festa religiosa della famiglia, come a dir Cresime, Prime Comunioni, etc.; consiglino qualche economia per i poveri, o qualche lavoruccio per gli altari; chiudendosi il *Mese*, facciano ascrivere tutti all'Apostolato della Preghiera, consacrar devotamente la famiglia al S. Cuore, imprendere qualche nuova opera di zelo o di pietà. Insomma ei si chiede che nelle famiglie il *Mese del S. Cuore* non sia soltanto un po' di preghiera quotidiana, ma un esercizio vivo e rigenerante, fecondissimo di cristiana virtù. Un sì gran bene, la carità ci obbliga a procurarlo con ogni sforzo alle famiglie nostre, e a quante più case ci torni possibile.

✠

Ma neanche basta. Il Superiore del mondiale Santuario di Montmartre ci scriveva: « *Sì; l'ora è venuta di far conoscere i disegni del S. Cuore. Il* **Mese di Giugno** *universalmente accettato sarà il cominciamento delle grandi misericordie, e, in un tempo, il mezzo più efficace per popolarizzare la bella devozione del Cuore di Gesù.* » Non solo dunque deve compiersi il *Mese del S. Cuore* nelle chiese e nelle famiglie, ma *universalmente:* dovunque stiano due o tre congregati nel nome di G. Cristo.

Nei Seminari il *Mese del S. Cuore* dovrebb'essere una festa continua dello spirito. « Se il Sacerdozio è vita di *sacrifizio* e di *amore*, solamente da quel SS. Cuore, che è fonte inesauribile di *amore* e di *sacrifizio,* potrà il chierico attingere a dovizia, per essere poi lui medesimo un altare, su cui sacrificare sè stesso qual vittima di carità, e profondere attorno i tesori del Divino Amore. Il nemico d'ogni bene sa tutto questo, e nulla lascerà intentato, affinchè nei *domicilia virtutis* il chierico o nulla o poco apprenda dal Cuore di Gesù, e nulla o poco trasfonda della vita di Lui nella propria vita di *preghiera,* di *studio,* di *disciplina,* e punto si riduca ad essere nel Sacerdozio l'*uomo eucaristico*, rendendosi fin dal Seminario l'*uomo del Cuore di Gesù*. Ma lo zelo illuminato dei superiori saprà far riconoscere da qual mano sono presentate quelle difficoltà, e, tutte superandole, ben daranno a' loro seminaristi il gran bene di studiare per tutto un mese i santi *doveri* loro e i soavi dritti verso del S. Cuore. »

Nelle Case Religiose il *Mese del S. Cuore* ha tanta utilità, da doversi dire necessario. Dimostrarne questa cara e soave esigenza ci parrebbe offesa. Nel gran

Mese delle divine misericordie, somigli però ogni Casa Religiosa ad un Cenacolo, e ogni suo membro a Giovanni, il discepolo e l'Evangelista della Carità.

Nei Collegi il *Mese del S. Cuore* è il gran mezzo per render più e religiosi gli alunni. I giovani hanno l'animo ardente e di leggieri, specie se vi son disposti dal Mese Mariano, si sentirebbero pigliati dall'eroismo della Carità redentiva di G. Cristo, e, imitandolo, anch'essi crescerebbero in età e in sapienza.

Nelle Opere Pie, come Orfanotrofi, Ospedali, Case di correzione, Ospizi, etc. il *Mese del S. Cuore* allevierebbe tante miserie. Portiamo i penanti a Gesù! *Venite a me*, Ei disse, *o voi tutti che siete affaticati e oppressi, ed Io vi ristorerò... Imparate da me che son mite e umile di Cuore, e avrete riposo nelle anime vostre!*

Il metodo del *Mese del S. Cuore* può variare nelle forme, secondo i luoghi, ma nel fondo è il medesimo. Una lettura, e, dove si può, un sermoncino, un racconto, i fioretti, un po' di canto, e l'immagine del S. Cuore in trono. Somigli nelle pratiche al Mese Mariano: ma ne sia moltiplicato il fervore, dovendone esser **fine** la emendazione della vita e il ricopiamento delle virtù del S. Cuore.

Ma è nelle chiese, che il **Mese del S. Cuore** deve sopra tutto praticarsi.

« Siamo certi che le Parrocchie, nelle cui chiese si predicasse acconciamente il *Mese del S. Cuore*, rifiorirebbero ben presto, e il Curato e i sacerdoti che la reggono, sarebbero allietati da insperati trionfi sulle anime. Non se ne tiene di già l'esperienza nel Mese di Maria? Egli è impossibile che in trenta giorni di predicazione, di preghiere, di riparazione, d'intercessioni non ritorni all'ovile almeno una pecorella! Gesù è troppo buon Padrone, per non pagare e consolar subito i suoi operai! Egli è impossibile che, con l'esercizio ben fatto del *Mese del S. Cuore*, non si veda più folta la chiesa, più frequentata l'Eucaristia, più attivo lo zelo, più intraprendente l'ardire in ogni opera buona, che prima si teneva per chimerica. Egli è impossibile che, in un mese di fervore per tutto un popolo, nuove anime non si rendano zelatrici degl'interessi di Gesù, e non vadano nelle case a parlare di Lui, e non si mettano a coadiuvare il sacerdote, così che per loro mezzo si possa far ascoltare la parola della vita a chi non usi alla chiesa. Egli è impossibile che, con la pratica del *Mese del S. Cuore*, non si affermi o non fiorisca meglio la gran Lega dell'Apostolato della Preghiera, e che satana non perda molte battaglie. La Parrocchia è come una famiglia degli spiriti: e il Divin Cuore ha promesso benedizioni specialissime a quelle case, dove più sia onorato! »

A queste nostre parole ben ha corrisposto l'esperienza, di cui innumerevoli lettere, venuteci da Parroci e da rettori di chiese, ci rendono testimonianza. Un Vescovo ci confidava che, mentre, per sforzi che facesse, mai aveva potuto ottenere una Comunione di uomini, solo vi riuscì predicando il Mese del S. Cuore.

Prima difficoltà che si affaccia, per ostacolare tanti beni, è il seguirsi del Mese del S. Cuore a quel di Maria; il che stancherebbe. « Sta invece in quella congiuntura molto aiuto e facilitamento. Di fatto, già ognuno è riuscito nella prova di accordare l'orario domestico con quello della predica; e continuarne il modo torna più facile, che non d'imprenderlo: il popolo già si è assuefatto alla frequenza della chiesa...; gli animi sono già tutti in fervore, e perciò dispostissimi agli esercizi di una devozione, quale è quella del S. Cuore, tutta vampe di carità. D'altra parte sogliono capitare nel giugno molte feste solennissime, quali specialmente la Pentecoste e il Corpus Domini, che attraggono i fedeli alla chiesa non solo nel loro dì, ma anche per le ottave; la stessa festa del S. Cuore è poi fatta comunemente precedere da tridui e da novene: onde, col mettere insieme tutti questi giorni, in cui dai fedeli si ama di andare in chiesa, pochi altri ne mancano per raggiungere la trentina. Infine le giornate hanno allora la massima lunghezza, e quindi offrono, con il maggior tempo, la maggiore e più facile libertà di attendere a' devoti uffici nelle chiese. »

Le spese per il culto! Ma nè sono esorbitanti, nè difficilmente si coprirebbero con sagge economie nell'anno (magari, con il destinare al santo scopo i mozziconi di cera), con apposite collette, col favore dei facoltosi, con le stesse offerte dei fedeli nel Giugno. Ne è esempio il Mese Mariano! E poi..., un poco più di fede e d'amore generoso, costi pur qualche sacrifizio! Oh! la mercede, anche quaggiù, ne è immensa!

La penuria dei predicatori? Ma « si trovano tanti sacerdoti per predicare della SS. Vergine; non se ne troveranno per predicare di Gesù? Come poi il Mese del S. Cuore si renderà più comune, le difficoltà scemeranno, perchè molti sacerdoti se ne terranno preparati i discorsi. Nelle chiese maggiori si dovrebbe invitare per tempo un oratore di grido e di pietà. Non si fa così per la Quaresima, il Maggio, ed altre feste dell'anno? E forse è meno vantaggiosa una predicazione calda e illuminata intorno alla carità del S. Cuore? Nelle chiese minori, chi le regge, dovrebbe invitare un suo confratello; nelle minime, dirle da sè poche parole semplici, ma calde di affetto. Egli vi riuscirà facilmente, sol che ridica al popolo la sua meditazione del mattino. »

L'esercizio del *Mese del S. Cuore* dev'essere però solenne e devoto, almeno come quello del Mese Mariano: senza di ciò non ottiene il suo scopo. Il più necessario è

il sermone quotidiano; solo per assoluta impossibilità lo surroghi la lettura della meditazione: non manchi il raccontino, il fioretto, il canto, la maggior pompa del culto: s'ispiri tutto alla **riparazione**, all'**impetrazione**, all'**apostolato**: siano frequenti le pubbliche adorazioni e Comunioni riparatrici; solennissima sia una prima Comunione dei fanciulli; si promuovano devoti pellegrinaggi; in una settimana siavi più grave solennità, come di una missione, traendo le meditazioni al soggetto dei Novissimi; si prepari una straordinaria ricezione di associati all'*Apostolato della Preghiera* e alle opere che vi s'innestano, come l'*Ora Santa*, la *Guardia d'Onore*, la *Comunione riparatrice*, l'*Ora di misericordia*, la *Lega contro la Bestemmia*, etc.; si perpetui il ricordo del **Mese**, col piantare ogni anno qualcosa di nuovo o di utile. Insomma sia il Mese della santificazione di tutto un popolo: un Mese non di sola preghiera e di predicazione, ma di attività e di zelo infaticabile, per coronare di anime il Cuore SS. di Gesù.

Il Santo Padre, perchè dal *Mese del S. Cuore* si aspetta gran rifiorimento di religione, nella Lettera del 21 luglio 1899 all'Episcopato cattolico, *il più che Egli poteva, e con le maggiori sollecitudini lo raccomandava:* con Decr. *Urbis et Orbis* del 30 maggio 1902 concedeva a chi lo praticasse l'Indulg. quotidiana di 7 anni e 7 quarantene; la **plenaria** poi a chi o vi abbia assistito in chiesa almeno dieci volte, o compiutolo privatamente, visiti una chiesa o pubblico oratorio nel giugno o nei primi otto giorni di luglio: con Lett. del 12 apr. 1902 largiva l'Apostolica Benedizione a chi ne propagasse la pratica.

—◈—

Gli Angeli dell'amore portino dovunque queste parole, e dovunque creino zelatori fortissimi del *Mese del S. Cuore!* Ognuno ne faccia l'esercizio in casa, si associ molti nel propagarlo, procuri che si compi in qualche chiesa.

I **Parroci** lo inculchino sempre nelle omelie, nei catechismi, nelle famiglie. I **Sacerdoti**, specie se confessori, lo consiglino insistentemente, lo pratichino e in casa loro e nelle chiese. I **Predicatori**, specie nel Maggio, ne parlino più volte e se ne interessino di persona. I **Direttori locali** dell'Apostolato della Preghiera ne predichino nelle riunioni e nei ritiri, costituendo speciali *Zelatori* e *Zelatrici del Mese del S. Cuore*. Le **Religiose**, se claustrali, ne parlino alle grate, lo consiglino alle famiglie e ad altri monasteri; se di attività, lo compino nelle scuole, ospedali, etc., e l'insinuino alla molta gente con cui trattano. I **Superiori d'Istituti religiosi** raccomandino con apposita lettera ai loro il *Mese* e l'apostolato di esso. I **Maestri** lo pratichino nella scuola e lo consiglino alle famiglie degli alunni. Le **Madri** dedichino sè e i figliuoli a questo apostolato, estendendolo alle famiglie amiche o dei dipendenti. Ogni **buon Cattolico** nulla tralasci presso amici e capi d'associazioni.

Scongiuriamo tutti, conchiudiamo con la B. Margherita, **ad adoperarsi con vivo fervore nel servizio del S. Cuore, procurandogli l'onore e la gloria che si possa maggiore; e in ciò a non esser avari del tempo, poichè troppo ricco è il Signor Nostro per compensarvene a dovizia.**

Industrie per stabilire il MESE DEL SACRO CUORE

1. *Interessarsene non soltanto con gl'inferiori e gli eguali, ma anche con i superiori; perchè, guadagnati questi, può sperarsi maggior frutto e in più largo campo. Non è quindi contro l'ordine, ma secondo lo zelo di carità, farsene premurosi e insistenti presso i Parroci, i Rettori di chiese, i preposti ad Opere pie, etc.*

2. *Far collette nell'anno, con sottoscrizioni permanenti, specie tra le zelatrici. — Raccogliere elemosine in chiesa, sia a mano, sia con apposite cassettine. — Nel Mese Mariano chiederne di particolari. — Nel Giugno raccoglierne per l'anno venturo.*

3. *Persuadere i facoltosi a sostenerne la spesa. — Riunirsi parecchie persone che la sostengano insieme. — Consigliare in ogni pia famiglia il* **Salvadanaro per il Mese del Sacro Cuore.** *— Raccogliere oggetti e far lavori da vendere.*

4. *Persuadere chi, per grazie ricevute o spontanea generosità, voglia dar denaro per opere buone, a preferire il* **Mese del Sacro Cuore.**

5. *Stabilire per ogni chiesa un comitato di ecclesiastici e di laici, che siano gli zelatori speciali del* **Mese del Sacro Cuore.**

6. *Diffondere largamente nelle famiglie, negli ospedali, nelle Opere pie, etc. immagini del S. Cuore e acconci libretti per il* **Mese.** *— Far per questo scopo industriose economie nell'anno, riunirsi in società, interessarne i ricchi, rivolgersi alla generosità degli autori, imporselo nel Maggio come speciale* **Ossequio** *alla Madonna.*

CON APPROVAZIONE DELL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA

Napoli - Tipografia Ruggiano - Vico Fico al Purgatorio, 1.

costituisce un diritto universale (Text. in can. *Illud*, distinct. 12, cum Gloss. v. *contrario more;* Piton. *Discept. eccles.* 101, n. 10).

g) La tenuità della congrua non può snaturare la qualità di parrocchia, nè può esimere il parroco dall' obbligo della messa *pro populo*, la quale deve sempre applicarsi benchè il parroco sia del tutto sfornito di congrua (Ferraris v. *Missae Sacrificium* art. 3, n. 8). In tal caso alle necessità del parroco devono venire in aiuto i parrocchiani secondo la Costit. *Cum semper oblatas* di Bened. XIV, o in altri modi, come nel c. fin. *de Off. Ordinar.* e nel can. *Ecclesiasticum*, 12, quaest. 1 (Fagnan. in cap. *Ad audientiam de Eccles. aedif.* n. 6).

h) Neanco l' amovibilità dei parroci osta all' obbligo della messa *pro populo*, quando siano veri parroci. Così la S. C. del Conc. *in Foro, sempronien. Missae paroch.* 2 febbr. 1716, e in *Ostien. Parochiae Castri Romani et Decimae*, 29, ian. 1724, nella quale trattavasi dei vicarii amovibili *ad nutum*, e provisti solo di stipendio mensile; ed *in Oveten.*, 22 ian. 1774.

Tutte queste ragioni valsero a far presumere la vera divisione di quelle parrocchie fatta dal Vescovo in epoche remote, di cui non si avevano forse gli atti. Ma se si fossero conosciuti gli atti, onde si stabilirono quei curati secondarii, e se da questi atti si fosse potuto dimostrare che ivi non trattavasi di vera divisione, ma di semplici coadiutorie dipendenti dai Rettori delle Matrici, sarebbe stato certamente diverso il giudizio della S. C.

Ci siamo voluti diffondere nella esposizione di questa causa, la quale dà molta luce anche al nostro caso, intorno al quale possiamo così discorrere:

Fa d' uopo esaminare gli atti episcopali che assegnarono all' economo l' amministrazione di quel rione. Se da questi atti emerge che non trattavasi di separazione, ma di coadiuvazione sotto la dipendenza dell' Arciprete, l' economo del detto rione non è tenuto alla messa *pro populo*. Se poi trattavasi di vera separazione, in tal caso l' economo è obbligato a quella messa.

Ma se non si hanno i prefati atti e devesi ragionare per presunzione? — Potranno qui tenersi presenti i criterii valsi nel definire il caso esposto della Diocesi di Guarda.

QUESITI

con brevissime risposte.

11. *Circa la benedizione delle case nel Sabato Santo.*

D. In C. per la scarsezza di sacerdoti e per la moltitudine delle case da benedire nel Sabato Santo, la benedizione deve anticiparsi. In tal caso qual formola si dovrà usare?

R. È vietato anticipare la benedizione del Sabato Santo. Quando tutte non si possono benedire in quel giorno, la benedizione può farsi durante l'ottava di Pasqua. Così la S. C. dei Riti il dì 20 nov. 1885 ad 2, n. 3645 *E. N.*: " Quum ob paroeciae extensionem parochus non possit in Sabbato Sancto omnes fidelium domus perlustrare, aspergendo eas aqua fontis, num valeat haec tam necessaria perlustratio anticipari iam inde a quarta Dominica Quadragesimae cum aqua de more solito benedicta? — Resp.: *Benedictio domorum in casu fieri nequit ante Sabbatum Sanctum; poterit vero fieri durante hebdomada octavae Paschatis.* „ In tal caso dovrà farsi secondo la formola del Rituale col rito pasquale.

12. *Se può celebrarsi e cantarsi messa votiva di un Santo che non è nel calendario.*

D. Si chiede la celebrazione di un triduo solenne a S. Espedito, che non è nel Calendario nè nel Messale, ma solo nel Martirologio. Si può celebrare e cantare la messa di questo Santo? E quale? E come? Si possono fare altre funzioni in chiesa?

R. Di tutti i Santi, che sono commemorati nel Martirologio, si può celebrare la messa propria se l'hanno; altrimenti la messa del comune (Quarti P. I, tit. 4. de 7; Merati P. I, tit. 4 n. 15; Ligorius L. VI, n. 423, adv. III; De Herdt *S. Lit. Pr.* T. I, n. 37). Le dette messe possono celebrarsi come votive, quando queste sono permesse, omettendo la parola *annua;* e le parole *natalitii, solemnitas* o *festivitas* mutandole in *memoria* o *commemoratio.* Quando si celebrano solennemente e sono *pro re gravi* (per un bisogno generale) hanno il *Gloria* ed il *Credo;* quando non sono *pro re gravi*, ma per divozione di qualche privata persona, benchè celebrate solennemente e con musica, non hanno il *Gloria* nè il *Credo* (S. R. C. 2 sept. 1690 ad 1., *in Panormitana*, n. 1843 *E. N.;* 30 iun. 1896 *Decr. gen.*, § IV, n. 3022. *E. N).* Così può celebrarsi la messa di S. Espedito. — Se di questo Santo può celebrarsi la messa; con più ragione possono farsi, col debito permesso, altre funzioni in chiesa.

13. *Se può festeggiarsi, e come, qualche reliquia di Santo.*

D. Si può festeggiare e come, qualche reliquia di Santo?

R. Purchè la reliquia sia debitamente autenticata da qualche Vescovo, si può certamente esporre in chiesa alla pubblica venerazione e la si può venerare con culto religioso, p. e. con messa propria votiva, come si è detto

nel numero precedente, con coronelle od altre funzioni, permesse dall' Autorità Ecclesiastica.

14. *Se vi ha bisogno del permesso del Vescovo per funzioni religiose speciali.*

D. I tridui impetratorii, penitenziarii e di ringraziamento possono celebrarsi senza il permesso dell' Ordinario?

R. Il permesso dell' Ordinario, per diritto comune, è necessario alle funzioni colla esposizione del Santissimo nell' ostensorio, e per la esposizione delle immagini nuove, od insolite. Per le altre funzioni basta, generalmente parlando, il permesso del rettore della chiesa. Abbiamo detto *generalmente parlando*; giacchè se il Vescovo abbia vietato di farsi funzioni straordinarie senza il suo permesso, tal divieto dovrà osservarsi.

15. *Circa la facoltà delegata pel Terz' Ordine Francescano.*

D. Il sacerdote Cajo ha ricevuto facoltà dal Generale dei Frati Minori di ascrivere i fedeli del Terz' Ordine Francescano, purchè nel luogo, dov' egli dimora, non si trovino case del proprio Ordine. Or nel luogo, dove Cajo dimora, non si trovano case di Frati Minori, ma ve n' è una di Cappuccini. Può Cajo avvalersi della facoltà predetta?

R. Nella formola di delegazione che il Generale de' Minori fa ai Vescovi, secondo è riferita dal Moccheggiani (*Collectio Indulgent.* Par. III, Cap. 3 n. 1561) vi è la clausola: " iis exceptis locis in quibus existunt Ordinis nostri domus cuiuscumque Familiae sive Observantium, aut Reformatorum aut Recollectorum aut Alcantarinorum, sive Conventualium, sive Capuccinorum. „ Secondo questa formola, l' *Ordine proprio* si prende nel significato che abbraccia tutte le famigie Francescane, anche quella dei Cappuccini. Crediamo perciò che anche la delegazione fatta a Caio debba interpretarsi in questo senso, tanto più che qui trattasi d' indulgenze, in cui fa d' uopo stare alle opinioni più sicure. Laonde Caio, prima che ne abbia più precisa ed autentica dichiarazione, non si dovrà mettere ad ascrivere fedeli al Terz' Ordine Francescano.

16. *Le decime su fondi ecclesiastici, devoluti a laici, per composizione.*

D. Il *Monit. Eccl.* nel Vol. XIV, pag. 425, al quesito 84, dice che il patrono, il quale ha svincolato fondi ecclesiastici, fatta la composizione colla Chiesa, è tenuto di sottostare alla legge generale delle decime, benchè i fondi siano stati in antecedenza immuni da questo peso perchè ecclesiastici. Or non si comprende come questa risposta possa conciliarsi con una sentenza a bastanza reputata fra i giuristi, cioè che l' onere di pagare le decime è reale, non personale. In tale ipotesi, se il fondo è stato liberato dal peso suddetto, perchè deve riprenderlo, non ostante che passi ad altro possessore?

R. Perchè il fondo cangia natura, essendochè da ecclesiastico diventa laicale. Finchè era ecclesiastico, era immune dal peso delle decime: diventando laicale, si fa di per se stesso (in forza delle leggi della Chiesa) soggetto al detto peso. Non è chiaro? — Anche presso il Governo laico, un fondo addetto a servigii governativi è immune da imposta fondiaria; ma se questo si vende a privati, *eo ipso* si fa soggetto a tale imposta.

17. *Circa il modo di benedire gli oggetti di divozione per facoltà concessa ai collettori della S. Infanzia.*

D. Il parroco Luigi, come collettore dell' opera della S. Infanzia, ha facoltà di benedire croci, crocifissi, medaglie, corone di preghiere (*coronas precatorias*) e di S.ª Brigida, e statuette sacre di metallo ; come ancora di benedire e d'imporre varii scapolari ai fedeli. Si chiede : Con qual formola devono benedirsi tutti questi oggetti ?

R. In forza del Breve *Humani generis* del dì 3 febbr. 1893 (*Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. I, p. 103), i primi oggetti di divozione (croci, crocifissi, medaglie, corone di preghiere e di S.ª Brigida e statuette) debono benedirsi *in forma Ecclesiae consueta* e *privatim. In forma Ecclesiae consueta*, vedemmo altrove (*Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. II, p. 112), significa che vogliono benedirsi col solo segno di croce sensa neppure l' aspersione dell' acqua benedetta, come dichiarò la S. C. delle Indulg. 11 apr. 1840. — *Privatim*, significa che devono benedirsi in luogo privato, non in chiesa ; o, se in chiesa, quando non ci sia concorso di fedeli (S. C. Indulg. 7 ian. 1843, et 6 mai. 1852 — *Mon. Eccl.* l. c. p. 113). Lo stesso dicasi del crocifisso per le indulgenze della *Via Crucis*, giusta la facoltà comunicata dal Generale de' Minori.

Gli abitini poi devono benedirsi ed imporsi *consueto ritu ;* cioè secondo il rito prescritto pei varii scapolari, che trovasi nell' appendice del Rituale Romano.

18. *Circa il significato delle corone di preghiera (precatoria).*

D. Chi ha la facoltà (come i collettori della S. Infanzia) di benedire le corone di preghiera *(precatorie)*, può benedire altresì, e come, le corone del SS. Rosario, dell' Addolorata ecc. ? E con quali indulgenze ?

R. Nella facoltà di benedire le corone di preghiera, generalmente prese, non è contenuta quella altresì di benedire le corone del Rosario e dell' Addolorata. Per queste occorrono facoltà speciali ; nè si possono benedire col solo segno di croce, ma colla formola propria posta nell' appendice del Rituale. Così la S. C. delle Indulg. 29 febr. 1864 (*Mon. Eccl.* Vol. II, P. I, pag. 54). Le indulgenze poi che si lucrano colla benedizione delle corone di preghiera non sono quelle speciali annesse alle corone del Rosario e dell' Addolorata, ma le generali annesse ad ogni oggetto di devozione, il cui elenco, pubblicato dalla S. C. di Propaganda, fu dato ancora nel *Monit. Eccl.* Vol. II, P, II, p. 115.

19. *Se vi è bisogno di nuova benedizione per una medaglia di una figlia di Maria, che ha perduta la prima benedetta.*

D. Una figlia di Maria che perde la medaglia benedetta, prendendone un' altra, deve farla di nuovo benedire per guadagnare le indulgenze della Pia Unione ?

R. Fa d' uopo distinguere le indulgenze annesse alla medaglia benedetta da quelle proprie delle Figlie di Maria. Per le prime occorre che la nuova medaglia sia di nuovo benedetta, senza di che non possono lucrarsi le indulg. che sono alligate a questa benedizione. Non così però, a nostro credere, delle indulgenze proprie delle Figlie di Maria. Queste si lucreranno sempre

che una giovinetta fa parte della Pia Unione, benchè porti sul petto una medaglia non benedetta. E quantunque per essere ascritta alla detta Pia Unione fu mestieri di benedirsi la medaglia, pur questa prima benedizione pare che basti, senza che ne occorrano altre, per le sostituzioni o di abiti o di medaglie; come certamente non occorrono altre benedizioni per gli scapolari logori che si rinnovano.

20. *Circa il crocifisso della* Via Crucis *vivente.*

D. Per guadagnare le indulgenze della *Via Crucis* vivente, occorre un crocifisso. Si chiede: 1.° Di qual materia dev' essere tal crocifisso? — 2.° Di quale grandezza? — 3.° Come e da chi dev' essere benedetto? — 4.° Deve necessariamente tenersi in mano?

R. Al 1.° Dev' essere di materia solida, giusta il decreto 16 agosto 1901 (*Mon. Eccl.* Vol. XIII, p. 292). Materia solida è il metallo duro, come l'ottone, il ferro ecc., escluso lo stagno od il piombo (V. Acta S. S. Vol. I, p. 573).— Al 2.° Dev'essere di tale grandezza da potersi tenere in mano, colla immagine di N. S. G. C. prominente sulla croce, ancorchè da questa non sia separata (S. C. Indulg. 24 mai. 1883).—Al 3.° Dev' essere benedetto *in forma Ecclesiae consueta*, come si è detto più sopra (n. 17), e da un Superiore religioso dell'Ordine dei Minori, ovvero da un sacerdote secolare, delegato dal Ministro Generale del detto Ordine (S. C. Indulg. 16 aug. 1901). — Al 4.° Deve tenersi in mano nel meditare la stazione assegnata e nel recitare *tre Pater, Ave e Gloria* (S. C. Indulg. 16 aug. 1901).

21. *Se il Vescovo può disunire due parrocchie perpetuamente unite.*

D. Tizio da quindici anni è parroco di due parrocchie perpetuamente unite. Egli risiede nella principale, e nella secondaria tiene un cappellano da lui nominato e stipendiato, amovibile *ad nutum*. Ora il Vescovo ha emanato un decreto, con che ha stabilito che la parrocchia secondaria si abbia un parroco proprio perpetuo e indipendente dalla parrocchia principale; al parroco poi della principale ha riservato solo il diritto di presentare al Vescovo una terna per la scelta del parroco dell' altra parrocchia. Si chiede se ciò il Vescovo poteva farlo.

R. Il Vescovo ha dal Tridentino la facoltà di smembrare o dividere le parrocchie per giuste ragioni. Così nella sess. 21, cap. 4: " In iis (parochis), in quibus ob locorum distantiam, sive difficultatem parochiani sine magno incommodo ad percipienda sacramenta et divina officia audienda accedere non possunt, novas parochias, etiam invitis rectoribus, iuxta formam constitutionis Alexandri III, quae incipit *Ad audientiam*, costituere possint. „ Se adunque i Vescovi possono erigere nuove parrocchie smembrando le antiche, possono ancora per giuste cause rendere indipendenti due parrocchie perpetuamente unite. E ciò, dice il Reclusio (*De re paroch.* P. I, tit. 12, n. 29), quand' anche la unione sia stata fatta dal Rom. Pontefice, " eo quod Papa tales ecclesias uniendo noluit Ordinarii potestati derogare. „

22. *Circa la determinazione della povertà per le dispense matrimoniali.*

D. Tre parroci A. B. C. scrivono tre domande per dispense matrimoniali, allegando la povertà; con criterii però diversi. Il parroco A. dice poveri e

miserabili i figli di famiglia, i cui beni sono tutti di proprietà dei genitori. Il parroco B. dice poveri quei figli di famiglia, la cui eredità legittima non eccede il limite assegnato di povertà. Il parroco C. dice poveri solo quei figli la cui eredità legittima insieme e disponibile non eccede il detto limite di povertà. Chi di questi colpisce nel segno?

R. Nessuno. Ecco la regola pei figli di famiglia assegnata dal Reiffenstuel *De disp. matrim.* § VIII, n. 380: " Oratores de praesenti nulla bona possidentes vere esse et dici ad praesens pauperes ac miserabiles, consequenter capaces dispensationis in forma pauperum, etsi divites parentes, et propterea pinguem haereditatem acquirendi, spem habeant, si eisdem ne iure communi vel lege municipali in vita parentum legitima vel dos non competit. „ Non è buona regola dunque guardare l' eredità a cui si ha diritto o legittima o disponibile, a morte dei genitori, i quali ancora sono in vita. Fa d' uopo considerare l' assegno o la dote che i novelli sposi hanno ottenuto pel loro sostentamento. E quando niente o pochissimo posseggano pel detto sostentamento, benchè abbiano genitori ricchi, i quali non vogliono e non possono costringersi per legge a dare o l' assegno o la dote, devono reputarsi poveri e miserabili (1).

23. *Se possa mantenersi come diritto di matricità la scelta dei preti nelle esequie.*

D. Dal territorio di due parrocchie venne smembrata una parte e ne venne formata una terza parrocchia alla quale fu imposto l' obbligo di chiamare nelle esequie i preti delle due prime parrocchie, dopo invitati quelli del luogo. Il parroco della terza parrocchia non vuol riconoscere questo diritto, che dice lesivo dei suoi diritti parrocchiali, perchè questi gli consentono d' invitare da sè i preti per le esequie quando non vengono designati dai parenti del defunto. Egli si poggia sulla risoluzione della S. C. del Conc. del 13 giu. 1898 *in Pacten*, in cui non fu riconosciuto come diritto di matricità quello che ledeva il diritto parrocchiale della filiale *(Mon. Eccl.* Vol. IX, P. II, q.). Ha ragione?

R. Non crediamo che abbia ragione. Imperocchè il diritto parrocchiale sulle esequie non pare si estenda pure alla designazione dei preti che debbano intervenire alle dette esequie, potendo ciò essere determinato o da' parenti del defunto, o da statuti o da consuetudini speciali. Nel caso abbiamo lo statuto o il decreto di smembramento che lo prescrive; e però fa d' uopo stare ad esso.

24. *Circa le insegne dei capitolari col titolo di Protonotarii Apostolici.*

D. I canonici del Capitolo collegiato di R. portano la sottana nera orlata di color violaceo, con fascia e bottoni violacei. Fanno ciò dicendo che per statuto capitolare e per privilegio hanno il titolo di *Protonotarii Apostolici.* Competono loro le dette insegne?

R. Si ponga mente a questo articolo della Costituz. *Apostolicae Sedis*

---

(1) Vedi la ediz. 2.ª delle *Consultaz. Canoniche* del Card. Gennari, Vol II, pag. 193 sq., volume che fra non guari vedrà la luce.

officium della s. m. di Pio IX del 28 agosto 1872, nella quale si determinano i privilegii dei *Protonotarii Apostolici:* XXIII " Cum autem intra privilegia, quibus a Romanis Pontificibus nonnulla Cathedralium aliarumve insignium Ecclesiarum extra Urbem Capitula decorata fuerunt, illud quoque fuerit identidem concessum ut praedictarum Ecclesiarum Canonici titulo gaudeant *Protonotariorum ad instar Participantium;* attente perpendant istiusmodi Capitula, ex nudo hoc titulo singulis Canonicis Pontificia benignitate tributo minime deduci posse privilegia quoque ipsis indulta fuisse eorumdem Protonotariorum propria, sed iuxta regulam a sacra Rituum Congregatione in generali decreto diei 27 aprilis 1818 traditam et a sa. mem. Pio VII idibus decembris eiusdem anni in Constitutione *Cum innumeri* confirmatam, meminerint: " Leges et conditiones in Apostolicis indultis praefinitas, accurate " diligenterque servandas, neque illi fas esse concessionis limites pro suo " arbitrio praetergredi, vel in Romana Curia id genus insignia deferre, vel " sibi singulatim et extra Collegii functiones attributa existimare, quae " corpori tantummodo sunt collata. „

Da questo documento (in pieno vigore oggidì) vuolsi raccogliere che il solo titolo di *Protonotario Apostolico* anche *ad instar Participantium,* concesso ad alcuni Capitoli, è titolo solamente onorifico che non porta seco diritto alcuno ai privilegi ed alle insegne dei *Protonotarii Apostolici.* Fa d'uopo perciò osservare attentamente l'indulto di concessione. Se in esso vi sono indicate attribuzioni e privilegii, questi solamente possono valere, e solo quando il Capitolo incede in corpo, non già pei singoli canonici. Ma se non vi si concede che solo il titolo di *Protonotarii ad instar,* ciascun canonico deve essere contento di questo solo, senza arbitrarsi di assumere insegna veruna.

Nel caso adunque il Vescovo è tenuto di ben leggere e considerare l'indulto a cui si accenna, e se trattasi del titolo solamente, deve costringere i canonici a smettere le insegne.

BIBLIOGRAFIA

Marucchi Orazio — Le Catacombe Romane, secondo gli ultimi studii e le più recenti scoperte. Compendio della *Roma sotterranea,* con molte piante parziali dei cimiteri e riproduzioni di monumenti. — Roma, Desclée, Lefebvre etc. editori, 1903 — in 8.° di pag. 713.

La *Roma sotterranea* è opera immortale del celebre archeologo Stefano De Rossi; non però da lui finita: una Commissione di archeologi (fra cui il Marucchi) la sta proseguendo con assiduo lavoro. Ora il Marucchi, degno discepolo di quel gran maestro, ha compendiato in questo libro il lavoro del De Rossi e gli altri che dovranno poscia pubblicarsi in continuazione di quell'opera; e l'ha fatto in servigio del pubblico, specie di quei tanti che bramano visitare le catacombe romane. Quest'opera venne prima

pubblicata in francese ; ed ora, accresciuta di oltre 200 pagine, è stata volta in italiano. Lo stile è chiaro ed è fluido, e le cose sono esposte in modo che anche i profani di archeologia possono intendere i tesori di memorie storiche e religiose che si contengono nei sacri ipogei romani, e che a nessuno è lecito ignorare. Vi ha pure qui qualche cosa di originale del chiariss. Autore, specie intorno i cimiteri di Priscilla, di S. Valentino e di S. Agapito, sui quali egli ha fatto studii e scoperte speciali. La edizione poi è nitida ed elegante, e contiene molte ed esatte illustrazioni, con una carta generale della Roma sotterranea. È tale libro insomma che nessun ecclesiastico o laico amante della religione e dei monumenti storici di essa non dovrebbe possedere e leggere accuratamente. — Costa L. 10 presso la libreria Desclée in Roma, via S. Chiara, n. 20.

Palmieri Domenico S. J. — Osservazioni sulla recente opera l' *Evangile et l' Eglise par Alfred Loisy.* Lettera ad Alfredo Bruno — Roma, tip. A. Befani, 1903.

Ad occasione di un' opera razionalista del D. Harnack di Berlino, il prete Alfredo Loisy di Parigi scrisse, come per confutarla, il libro *L' Evangile et l' Eglise.* Ma, checchè sia del valore scientifico del detto Autore, in questa confutazione vi ha tali e tanti errori contro la fede, che l' E.mo Arcivescovo di Parigi si vide in obbligo di proibire il libro, al che l' Autore fe' atto di sottomissione. Però siccome questo libro tiene ammiratori molti anche nel campo cattolico, e siccome quanto ivi è scritto è conseguenza di quella sfrenata ipercritica storica, onde oggidì pretendesi manomettere la sacra Scrittura e la tradizione, e il cui contagio par che infetti fino i più vigilati asili di educazione ecclesiastica, il chiariss. P. Palmieri ha fatto opera opportunissima nell' additarne in quest' opuscolo i precipui errori perchè i buoni se ne guardino. Egli ha rivolto il suo discorso a' cattolici, anzi ad un suo antico discepolo ; e però ha usato argomenti che valgono per quei che credono, quali sono la sacra scrittura e la tradizione. Facciamo voti che quest' opuscolo, scritto con quel nerbo di dottrina che è propria dell' insigne Autore, valga a disingannare gl' illusi ed a mostrare i pericoli di uno sbagliato indirizzo di studii. — Costa L. 1 in Roma, presso il Deposito di libri nell' Università Gregoriana, via del Seminario, 120.

Passiflora, di Emmy Giehrl, tradotto dal tedesco da R. Hermann. — Napoli Stab. tip. di A. e S. Festa, S. Biagio dei Librai, 39 — in 12° ; di pag. 464.

È una colta e pia scrittrice tedesca che, inferma da molti anni, trasfonde in queste pagine sentimenti di vera e cristiana rassegnazione. Dopo averne fatta pruova in sè, mette qui a profitto altrui ciò che può recare conforto, pace ed anzi gioia ineffabile all' animo degli ammalati e di tutti coloro che soffrono. Addita soprattutto con viva fede Gesù appassionato, modello divino di pazienza, a cui fa d' uopo inspirarci nei dolori. Sono pensieri eletti e ricordi opportunissimi, ed anche poesie soavi, che scendono al cuore e lo sollevano dalle amarezze. La versione è fedele ed attraente. Prendano in mano questo libro quanti vivono oppressi da infermità e da qualsivoglia affanno e la sua lettura sarà loro di balsamo salutare. Noi lo raccomandiamo ai nostri lettori.

Raineri Angelo — Corso di Istruzioni Catechistiche, fatte nella Metropolitana di Milano dal sac. Angelo Raineri — Ediz. VI, riveduta ed accresciuta per cura del Collegio de' Parroci di Milano — Milano, tip. e libr. di C. Mauri e C., 1901-1903 — Volumi tre in 8.° gr. di pag. 545, 552, 605.

Angelo Raineri fu sacerdote dotto e zelantissimo, che visse dallo scorcio del secolo XVIII ai principii del XIX. Predicò nel Duomo di Milano il catechismo per ben circa nove lustri ad una moltitudine di persone, fra cui molte nobili ed istruite, avide di sentirlo. Modestissimo poi, non s' indusse mai, finchè fu in vita, di pubblicare i suoi scritti, benchè emendati e limati sempre meglio fino all' ultimo del suo esercizio. Morto lui, le sue istruzioni videro la luce; e non è a dire con quanto plauso generale. Ebbero ben cinque edizioni, avidamente ricercate da per tutto. Esaurite queste da più anni, e continuate le ricerche, venne intrapresa la novella sesta ristampa per cura del Collegio de' Parroci milanesi, i quali vi aggiunsero materie nuove e di attualità che la rendono più completa ed opportuna. E certo l' opera del Raineri reca un indiscutibile aiuto e prezioso ai parroci ed ai banditori evangelici, offrendo loro istruzioni dettate con dottrina soda, con lucide idee, con ordinata distribuzione di parti, con esattezza e precisione di linguaggio, da bastare anche una sola lettura di esse per poterne dar conto esatto ai proprii uditori, con grande loro vantaggio. È utilissima pure ai semplici fedeli perchè leggendola siano istruiti appieno delle dottrine teologico-morali ed eccitati a migliorare la loro vita. Siamo di credere che questa nuova edizione avrà essa pure esito pronto e felicissimo. — Costa L. 9 a Milano presso la libreria Mauri e Ghirlanda via Unione, 20.

Vives Card. Giuseppe Calasanzio — S. Bernardini Senensis de Dominica Passione, Resurrectione et SS. Nomine Iesu Contemplationes, excerptae ex operibus eiusdem Sancti, per singulos anni dies distributae, titulis distintae notisque illustratae a Fr. I. C. Card. Vives O. M. Cap. — Romae typ. Artificum a S. Iosepho, 1903 — in 16.° di pag. 674.

Ecco un' altra pubblicazione preziosa dell' E.mo Card. Vives. Contiene per ciascun giorno dell' anno ecclesiastico considerazioni fruttuosissime sulla Passione, sulla Risurrezione e sul SS. Nome di Gesù, come le dettò il gran Dottore della Chiesa S. Bernardino da Siena, di cui così scrisse Enea Silvio (Pio II): " Facundia copiosus et doctrina insignis, incredibili omnium attentione audiebatur, et quasi alter Paulus esset vas electionis in admiratione ac reverentia habitus. „ Ogni ecclesiastico può trovare in questo libro un pascolo quotidiano efficacissimo per accendersi di amore a G. C. che tanto ha fatto ed ha patito per noi; i sacri oratori poi possono avere in esso una miniera ricca soprammodo di pensieri ed argomenti per infiammarne il popolo cristiano. Vendibile in Roma presso la libr. Pustet, Fontana di Trevi.

CRONACA RELIGIOSA

(30 Aprile 1903).

Ricevimenti e pellegrinaggi al Vaticano — Il 13 u. s. nella Sala del Concistoro il S. Padre ricevè il pellegrinaggio di Nizza, guidato dal proprio Vescovo, il quale Gli presentò a nome di tutt' i diocesani gli augurii pel Giubileo; e S. S. con amorevoli parole in francese, ringraziando confortò tutt' i presenti coll' Apostolica Benedizione.

Il giorno 8 detto nei privati appartamenti pontificii furono ricevuti i pellegrini del Belgio, di Berlino e di Vienna. Erano oltre duemila persone cogli E.mi Cardinali Arcivescovi di Breslavia e di Vienna, i rappresentanti del Clero, del laicato, degli studenti colle loro pittoresche divise, e delle diverse associazioni colle loro magnifiche bandiere.

Il 10 nella Sala del Trono ricevè una Deputazione del pellegrinaggio inglese, preseduta dal Duca di Norfolk, che presentò un nobile indirizzo, al quale rispose il Santo Padre con amorevole bontà, dichiarandosi lietissimo nel vedersi circondato da tanti altissimi personaggi, che presentavano i loro omaggi, e l' obolo dell' amor filiale.

Ricevè pure una Commissione di nobili signore Viennesi, patronesse delle scuole cattoliche col Presidente Mons. Conte de Lippe, che presentò un ritratto ad olio del Principe ereditario, eseguito dal pittore di corte.

Il 15 detto nella stessa Sala ricevè gli ambasciatori straordinarii di Spagna, della Francia, di Costarica, e del Brasile con lettere di augurii e donativi dei Capi degli Stati da essi rappresentati.

Il Sabato di Passione, dopo aver ricevute le consuete palme dalla famiglia Bresca di San Remo, e dalle Monache Camaldolesi di S. Antonio per mezzo dei rispettivi Procuratori e Delegati ammise alla Sua udienza una Deputazione dell' Associazione di S. Agostino della Stampa cattolica della Germania, guidata dal Sig. Gunau, che lesse un divoto indirizzo di felicitazioni pel fausto avvenimento del Giubileo Pontificale.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni — Nel 17 u. s. nel Palazzo Apostolico Vaticano, si è tenuta la Congregazione preparatoria de' Ss. Riti per discutere il dubbio sull' eroismo delle virtù della Ven. Giovanna d' Arco, detta *Pulcella di Orleans.*

Il 31 detto presso l' E.mo Card. Vannutelli, Ponente della causa di beatificazione del Ven. Stefano Bellesini, Agostiniano, Parroco del Santuario di M.ª SS.ª del Buon Consiglio di Genazzano, si è tenuta la Congr. antipreparatoria dei Ss. Riti per discutere il dubbio sopra due miracoli operati da Dio per intercessione del Venerabile, che si propongono per la sua beatificazione.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato: L' E.mo Sancha y Hervas Protett. dell' Istituto dell' Opera di S. Pietro pel Clero indigeno delle missioni: L' E.mo Mathieu Protettore dei Circoli Cattolici degli Operai in Francia, e Protett. dell' Associazione di S. Franc. di Sales a Parigi: L' E.mo Ferrata Prot. della Congr. dei Sacerdoti del SS.mo Sacramento, della Congr. delle Religiose della S. Famiglia

nella Diocesi di Rodez, del Collegio Polacco in Roma, e dei Mission. del S. Cuore d' Issoudun; L' E.mo Gotti Prot. delle Suore dell' Assunzione: L' E.mo Pierotti Protett. delle Terziarie Domenicane di S.ª Caterina da Siena assistenti agl' infermi; L' E.mo Vives Protett. dell' Istituto delle Suore della Purità di M.ª SS.ª in Maiorca, dell' Istituto di S.ª Anna della Provvidenza in Torino, e del Terz' Ordine Regolare di S. Francesco, e di S. Felice da Cantalice in Cracovia; L' E.mo Cassetta Prot. della Società Artischiavista Italiana, dell' Arciconfr. di S. Ivo della Curia Romana in S.ª Lucia della Tinta, e con altro biglietto ha nominato lo stesso E.mo fra i Porporati componenti la S. Congregazione di Propaganda per gli affari di rito orientale.

La Sala Leonina — Nella ricorrenza del Giubileo pontificale si è aperta nel Museo Gregoriano-etrusco una 12.ª sala, denominata *Leonina*, che contiene antichità preziosissime del IV e V secolo di oreficerie, anfore, urne, fibule ed altri pregevoli oggetti.

Le scuole in Italia — Nelle scuole civiche di Genova un maestro socialista, empio miscredente, tolse dalle mani di un ragazzo un crocifisso, lo calpestò e lo ridusse in frantumi. Ai fanciulli ed ai genitori che lo chiamarono ebreo, massone, rispose con parole da trivio. Il ministro della pubblica istruzione con una circolare ai prefetti presenta e raccomanda per l' insegnamento morale nelle scuole il libro dei *Doveri dell' Uomo di Mazzini!*

Persecuzioni in Francia — Dopo che Combes pose la quistione di fiducia la Camera francese votò il primo progetto di legge contro 25 Congregazioni insegnanti. Nelle sedute seguenti furono rispinte in blocco 28 domande di autorizzazione delle Congregazioni così dette *predicanti*: ai Certosini pure fu negata. Le piccole Suore dei poveri furono condannate a 50 franchi di ammenda per aver continuato a vivere in comune. È stata concessa una dilazione di 15 giorni per lo scioglimento alle Congr. *predicanti*, ed alle *insegnanti*, fino al termine dell' anno scolastico. I Superiori riunitisi han deciso di resistere con tutte le loro forze. I giornali settarii scrivono che bisogna continuare la persecuzione fino al fondo: dopo il monaco il prete, e dopo questo la Chiesa. I moderati dicono che tal persecuzione è un atto illegale arbitrario e violento: è una tirannia sfrenata contro la libertà. I consigli comunali con immensa maggioranza hanno votato per la libertà dell' insegnamento e per la conservazione delle scuole religiose. 80 Preti del Finistere sono stati sospesi dell' onorario perchè hanno impartita l' istruzione religiosa in lingua bretone. Il Vescovo, protestando, ha dichiarato che il Clero continuerà a predicare in bretone ove l' uditorio è bretone. Il Governo ha mandato ai Vescovi una doppia circolare, con cui vieta di ammettere a predicare nelle chiese gli appartenenti a Congregazioni disciolte, ed ordina di chiudere tutte le chiese non parrocchiali. I Vescovi, con a capo E mo Arciv. di Parigi, protestano energicamente contro la tirannide settaria!

Necrologio — È morto Mons. Conte ferdinando Capponi, Arcivescovo di Pisa. È morto pure in Chicago (Stati Uniti) il R.mo P. Setters, gesuita: nelle sue note si rileva che nei 34 anni che dimorò in quella città battezzò 23 mila persone, confessò più di un milione di penitenti, assistè 20 mila infermi, e seppellì 4800 morti.

CRONACHETTA POLITICA

— L' Imperatore di Russia ha pubblicato un rescritto, col quale dichiara che vuol concedere ai suoi sudditi importanti riforme, riguardo al consolidamento della situazione economica: che vuol migliorare la condizione degli agricoltori, continuare la tolleranza religiosa, prendendo tutte le misure per assicurare il bene anche materiale della Chiesa ortodossa. Questo programma ha ricevuto un' accoglienza entusiastica in tutto l' Impero.

— Il Sultano ha conferito le maggiori onorificenze cavalleresche al Re Giorgio di Grecia, al principe ereditario, ed al ministro Delyannis, compiacendosi che il gabinetto di Atene è tutto intento per ricondurre la tranquillità nella penisola balcanica.

— Nella Somalia è avvenuto uno scontro tra gl' inglesi ed i partigiani del Mad Mullah. Furono uccisi e fatti prigionieri questi ultimi in gran numero, ed altri fuggirono precipitosamente, lasciando vettovaglie ed armi.

— Nel Marocco continuano i disordini. È stata smentita la notizia dell' arresto e della prigionia del pretendente Bu-Hamara, che si dice esser fratello del Sultano: altre tribù si sono dichiarate fedeli a lui, e guadagna più aderenti.

— Nella Macedonia non si è ristabilito l' ordine, non ostante rinforzi considerevoli di altre truppe turche, le quali spesso son molestate da bande di albanesi bulgari ed insorti macedoni. Il governo russo e quello di Austria han premurato la Porta per l' immediata applicazione delle riforme.

— Il Presidente della Repubblica di Venezuela ha rassegnato le sue dimissioni al Congresso, il quale lo ha persuaso di ritirarle.

— Lo Czar è andato a Copenaghen per visitare il Re di Danimarca. Il Re Eduardo VII ha visitato Lisbona, Malta, Napoli e Roma, dove si è recato dal S. Padre, e quindi è partito per Parigi. Il Conte di Bulow, Cancelliere dell' Impero tedesco, ha fatto un viaggio in Italia.

— A Roma è avvenuto uno sciopero generale, provocato dai tipografi che da più di un mese scioperavano inutilmente e irragionevolmente. E inutilmente pure è successo lo sciopero generale, durato tre giorni, con danno gravissimo della città. I tipografi si son dovuti acconciare a chiedere la riammissione alle antiche officine, dove non tutti sono stati ricevuti, per essersi quelle già provviste di altri operai!

— L' Imperatrice di Germania, passeggiando col consorte, fu sbalzata a terra dal cavallo, riportando la frattura dell' avambraccio destro.

— Le finanze francesi trovansi in uno stato deplorevolissimo. Si è constatato dal ministro che negli esercizii del 1901 e 1902, e come prevedesi nel 1903, vi è un *deficit* di 700 milioni di franchi!

— A Roma nella Sala del Consiglio comunale al Campidoglio si è inaugurato un Congresso internazionale storico col concorso dei rappresentanti di tutto il mondo. Nel medesimo luogo si sono in seguito inaugurati due altri congressi, uno di agricoltura, ed un altro della lingua latina.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione de' Vescovi e Regolari

I.

Di un canonico, che rinunzia al beneficio, perchè accolto in altra diocesi come economo curato, non come parroco.

Plentina seu Clusien. Jurium — 6 Febbr. 1903 — Il canonico C. della Dioc. di Albano, nel 1899 recossi in una borgata della Dioc. di Chiusi a predicarvi la quaresima. Il suo quaresimale piacque non poco al clero ed ai cittadini di quel luogo; ed essendo ivi, per rinunzia del parroco, vacata la parrocchia arcipretale, furono fatte istanze presso il Vescovo e presso di lui per averlo ad Arciprete.

Il Vescovo, avutone discrete informazioni ed il consenso dall' Ordinario di Albano, lo pose in quella parrocchia per economo curato. Non gli promise formalmente, ma gli fece sperare l' arcipretura. Il C. intanto, in tale speranza e senza intesa del Vescovo di Chiusi, rinunziò al canonicato in dioc. di Albano ed ottenne da quella Curia le lettere di scardinazione.

Le cose però nella sua parrocchia non andavano prospere: il favore del clero e di buona parte del popolo venne meno: varie accuse furono fatte al Vescovo di Chiusi intorno al suo modo di agire e di amministrare la cura, fra cui di aver iterato il battesimo in chiesa, conferito già dalle levatrici: molti perciò lo desideravano allontanato da quel luogo. Il Vescovo che alle sue insistenze per la collazione dell' Arcipretura gli avea fatto intendere la necessità dell' esame, vistolo punto adatto a quella cura, e credutolo incorso nella irregolarità per la iterazione del battesimo, lo rimosse da economo, e conferì l' Arcipretura con bolle della Dataria ad un altro. Chiese però ed ottenne dalla S. Sede la riabilitazione del C. e lo facoltizzò alla sola messa.

Il povero sac. C., privo del Canonicato in Diocesi di Albano, per la già data rinunzia (il qual beneficio era stato provvisto); privo della

parrocchia in Dioc. di Chiusi, anch' essa provveduta, si rivolse alla S. C., chiedendo giustizia contro il Vescovo di Chiusi.

Furono proposti perciò a dirimere i seguenti dubbii:

I. Se al sacerdote C. competeva e competa il diritto di essere nominato previo esame alla parrocchia di A., malgrado la bolla concessa al sacerdote V. nel caso. Et quatenus negative;

II. Se il sacerdote Ignazio Corsi abbia diritto di essere provveduto di un altro equivalente beneficio da Mons. Vescovo di Chiusi nel caso.

E nei comizii generali del dì 6 febbraio 1903, dopo maturo esame, la S. C. risolse:

Ad I. et II. Negative et ad mentem: mens est " che si raccomandi " alla carità dei due Vescovi di Chiusi e di Albano il sacerdote C., " affinchè da ambidue in porzioni uguali gli sia procurato un prov- " vedimento di lire centocinquanta annue. "

E giustamente; imperocchè:

a) Perchè un chierico possa dirsi scardinato dalla diocesi di origine, occorre non solo l' atto di scardinazione del proprio Vescovo, ma che quest' atto sia posto in esecuzione nella nuova diocesi. Così il decr. gen. della S. C. del Concilio 28 luglio 1898: " Excardinationem fieri non licere nisi iustis de causis, nec effectum undequaque sortiri nisi incardinatione in alia dioecesi executioni demandata. "

b) Per tale esecuzione nella nuova diocesi non basta qualunque annuenza del Vescovo, ma occorre un atto scritto, con cui si dichiara aggregato il chierico forestiere alla propria diocesi ed ascritto ad una determinata chiesa in perpetuo. Così pure il cit. decreto: " Incardinationem faciendam esse non ab Episcopo oretenus, sed in scriptis absolute et in perpetuum; idest nullis sive expressis, sive tacitis limitationibus obnoxiam. "

c) La irregolarità per la iterazione del battesimo è solo quando si ribattezza *pubblicamente, senza necessità, senza condizione* e *con piena scienza.* Gli effetti di tale irregolarità si estendono solo ad impedire l' ascenso ad altri ordini, non già ad esercitare gli ordini già ricevuti. Così il c. *Ex litterarum*, 2, *de Apostat.*

d) Nel caso nondimeno il sacerdote C. dovea considerarsi ancora incardinato ad Albano, non avendo il decreto di scardinazione sortito l' effetto. Imperocchè nella Diocesi di Chiusi non ottenne nè l' atto scritto d' incardinazione, nè il beneficio parrocchiale, che potea farlo considerare incardinato anche senz' atto scritto.

e) Non fu potuto dimostrare che il Vescovo di Chiusi gli avesse formalmente promesso il beneficio; nè che per tale promessa il sacerdote C. rinunziò al beneficio che godeva nella diocesi di origine.

f) Affine perciò di provvederlo di qualche mezzo da vivere, per

ragione di equità, la S. C. invitò i Vescovi di Albano e di Chiusi a dargli una annuale prestazione.

II.

Circa la interpretazione di un giuspatronato per le mutate condizioni dei tempi.

Imolen. Iuris patronatus — 24 Apr. 1903 — Clemente Galanotti nel 1674 con testamento ordinava, fra le altre cose, l'erezione di una chiesa e una Compagnia o congregazione di S. Onofrio col proprio cappellano, il quale avesse sempre in sua comodità una stanza libera nella casa del pio luogo; e con un *fattore* da servire per la sorveglianza dei fondi di campagna e per la nettezza della chiesa, il quale avesse pure diritto di abitare nella casa del pio luogo. Disponeva che primo cappellano di detta chiesa fosse il sacerd. Cesare Orsini, ed a morte di lui, uno dei figliuoli di Messer Giovanbattista Malerbi da Lugo; e non trovandosi in detto tempo sacerdoti di questa famiglia, il diritto di nomina sarebbe spettato in perpetuo alla Confraternita. Alla Confraternita pure attribuì il diritto di nominare il fattore.

Costruitasi quindi la chiesa, si procedette sempre pacificamente alla nomina del cappellano e quasi sempre fu scelto uno della famiglia Malerbi, fino all' attuale canonico Giuseppe Malerbi, il quale fu eletto dalla Confraternita il dì 11 settembre 1881.

I beni intanto della Confraternita furono concentrati nella Congregazione di carità; onde cessò il bisogno del fattore che avesse sorvegliato i fondi rustici. Il Cappellano Malerbi nominò *motu proprio* un chierico custode o *sagrestano*, al quale, venuto meno, ne sostituì un altro e poi un altro ancora. Ma i Confratelli che già avevano reclamato contro le due prime nomine, questa volta protestarono più vivamente, e nominando essi pure un custode, asserivano averne essi solo il diritto. E contendevano altresì pel diritto di nomina al cappellano che voleano per sè libera da ogni pretensione della famiglia Malerbi, negando al cappellano il diritto sulla stanza annessa alla chiesa.

Qui s' intromise il Vescovo, il quale, per dirimere la quistione, con decreto del dì 30 gennaro 1902 riconobbe alla Confraternita il diritto di nominare il cappellano; colla condizione però di dar sempre la preferenza alla famiglia Malerbi verso di cui sembrava il fondatore molto inclinato. E questa famiglia era poi non poco benemerita della chiesa, nella quale aveva il giuspatronato di un altare. Riconobbe pure

nel cappellano il diritto di nominare il custode o sagrestano della chiesa che potesse surrogarlo, ed il diritto alla stanza nella casa del pio luogo.

Questo decreto non arrise ai Confratelli, i quali ne mossero appello alla S. C. La causa venne trattata in pieni comizii il dì 24 aprile coi dubbii:

I. Se il decreto di Mons. Vescovo d' Imola in data 30 gennaro 1902 debba confermarsi o revocarsi nel caso. Et quatenus affirmative ad secundam partem, negative ad primam;

II. Se spetti alla Confraternita di S. Onofrio, indipendentemente da qualunque diritto attivo o passivo della famiglia Malerbi, il diritto di nomina del proprio cappellano nel caso.

III. Se alla predetta Confraternita esclusivamente spetti il diritto di nomina del chierico custode.

IV. Se la Confraternita debba disporre delle stanze rimastele per l' abitazione del custode e sua famiglia: o debba assegnarle al cappellano.

E fu risolta:

Ad I. Affirmative ad primam partem; seu confirmandum esse decretum iuxta modum: modus est ut in sequentibus.

Ad II. Affirmative; aequum tamen esse ut in casu vacationis, si adsit sacerdos ex familia Malerbi, Confratres, ceteris paribus, eum præferant.

Ad III. Placere de concordia, et ad mentem: mens est che la nomina " del chierico custode si faccia di comune accordo dalla Confrater- " nita e dal Cappellano, e che in caso di dissenso provveda il Ve- " scovo. "

Ad IV. Episcopus iura utriusque partis ex bono et aequo componat.

E giustamente; imperocchè:

a) Il diritto di nomina, secondo le tavole di fondazione, si apparteneva a stretto rigore pienamente alla Confraternita.

b) Però la famiglia Malerbi non solo fu bene accetta al fondatore, ma profuse molto per quella chiesa e vi edificò a sue spese una cappella di cui ritenne il giuspatronato; e si deve alla detta famiglia se la chiesa potrà evitare le soppressioni governative. Sarebbe poi occasione di dissidii se nella stessa chiesa vi fossero due cappellani indipendenti.

c) Quanto al chierico custode, sì la Confraternita come il Cappellano avrebbero qualche diritto a nominarlo: la Confraternita perchè ad essa spetta la nomina del fattore che deve badare alla nettezze della chiesa; il Cappellano, perchè non gli si può negare il diritto di mettere un sostituto. Essendovi poi, per le manomissioni governative, una sola abitazione disponibile, per un solo dovrà destinarsi. Quindi la necessità di mettersi d' accordo la Confraternita ed il Cappellano; e

non ottenendosi l' accordo, la necessità che il Vescovo autorevolmente provveda.

d) Donde si raccoglie che le disposizioni testamentarie devono sempre *ad unguem* osservarsi: ma se le mutate condizioni dei tempi impediscono cotale esatta osservanza, fa d' uopo comporre nel miglior modo le cose, interpretando la volontà dei testatori, o coll' autorità del Vescovo, o con quella della S. Sede (v. *Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. II, pag. 138 sq.).

S. Congregazione Suprema del S. Uffizio

Intorno alla facoltà di dispensare sull' impedimento di cognazione spirituale.

Feria IV, die 3 Decembris 1902.

In Congregatione Generali S. R. et Univ. Inquisitionis, proposito dubio: *Utrum in formulis, quibus concedi solet facultas dispensandi super impedimento cognationis spiritualis, comprehendatur casus cognationis spiritualis inter baptizantem et baptizatum, in iisdem formulis non praevisus:* Emi.mi ac Rev.mi DD. Cardinales Inquisitores Generales respondendum decreverunt: *Negative*; *seu non posse qui concessa per praedictas formulas facultate gaudent, super impedimento cognationis spiritualis inter baptizantem et baptizatum dispensare*; *idque communicandum cum omnibus quorum interesse queat, atque in posterum expresse in formulis edicendum. Si quae vero matrimonia cum huiusmodi dispensatione, vi earumdem formularum concessa forte hucusque contracta fuerint, ad omnem circa eorum valorem quaestionem dirimendam, supplicandum SS.mo, ut eadem in radice sanata declarare dignetur.*

Et sequenti feria VI, die 5 eiusdem mensis, in solita audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, SS.mus D. N. D. Leo divina providentia Pp. XIII relatam Sibi E.morum Patrum resolutionem adprobare, et pro sanatione in radice iuxta eorum E.morum Patrum suffragia benigne annuere dignatus est. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

J. Can. Mancini, *S. R. et U. I. Not.*

S. Congregazione de' Riti

I.

Si aggiunge la invocazione Mater boni consilii *alle Litanie Lauretane dopo* Mater admirabilis.

Urbis et Orbis — 22 Apr. 1903 — Ex quo Beatissima Virgo Maria

Spiritus Sancti gratia plena Eiusque luminis splendore illustrata, aeternum Dei consilium atque incarnati Verbi mysterium omni mentis et cordis obsequio atque affectu suscepit, Dei genitrix effecta, etiam Mater boni consilii meruit appellari. Insuper divinae sapientiae eloquiis instructa, ea vitae verba, quae a Filio suo acceperat et in corde servaverat, in proximos liberaliter effundebat. Neque solum in nuptiis Canae Galileae huius novae Rebeccae consiliis acquievere ministri; sed et pias mulieres aliosque Domini discipulos atque ipsos sanctos Apostolos eam audisse consiliatricem credere fas est. Quam praerogativam Deiparae Virgini agnitam et confirmatam fuisse deprehendimus, cum Iesus prope moriturus videns iuxta crucem matrem et discipulum stantem, quem diligebat, dixit matri suae: *Mulier, ecce filius tuus.* Deinde dixit discipulo: *Ecce mater tua.* Et ex illa hora accepit eam discipulus in sua. Ioannem autem omnes Christifideles tunc repraesentasse ab Ecclesiae Patribus traditum est. Item, approbante Apostolica Sede, ab antiquis temporibus tum a clero tum a populo christiano, opem simul implorante, ipsa Beatissima Virgo glorioso titulo *Mater boni consilii* consalutata est. Sanctissimus vero Dominus Noster Leo Papa XIII ob suam et Fidelium singularem pietatem erga Matrem boni consilii sacramque eius Imaginem quae in Sanctuario Genestani praecipue colitur, postquam per decreta Sacrorum Rituum Congregationis anno 1884 novum Officium cum Missa pro die Festo approbaverit, et anno 1893 etiam scapulare proprium cum Indulgentiis concesserit; hoc vertente anno 1903 ipsum Sanctuarium, antea novis aedibus hospitalibus suo aere ampliatum, ad Basilicae Minoris gradum et dignitatem cum omnibus iuribus et privilegiis, per Apostolicas Litteras in forma *Brevis*, evexit. Tandem idem Sanctissimus Dominus noster, quo ipsimet Beatae Mariae Virgini enunciatus titulus maiori honore et cultu augeatur, ex Sacrorum Rituum Congregationis consulto, infrascripto Cardinali Praefecto et Relatore, statuit et decrevit ut Litaniis Lauretanis post praeconium: *Mater Admirabilis*, adiiciatur alterum: *Mater boni consilii, ora pro nobis;* hac quoque cogitatione et firma spe permotus, ut, in tot tantisque calamitatibus et tenebris, pia Mater quae a sanctis Patribus *caelestium gratiarum thesauraria et consiliatrix universalis* vocatur, per totum catholicum orbem sub eo titulo rogata, omnibus monstret se esse matrem boni consilii, et illam Spiritus Sancti gratiam, quae sensus et corda illuminat, seu sanctum consilii donum sit impetratura.

Contrariis non obstantibus quibuscumque, die 22 Aprilis 1903.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*

D. Panici, *Archiep. Laodicen. Secret.*

II.

Si approva una nuova edizione del Messale Romano di Lione con rubriche particolari.

Lugdunen. — 1 Mai. 1902. — Nobilis Lugdunensis Ecclesia, antiquitate et dignitate in Galliis praestantissima, proprios ritus quos ab Ireneo Praesule suo et Martyre accepisse fertur, a priscis temporibus fideliter tenuit. Attamen progressu temporis quum, opera et studio piissimi Caroli Magni, omnes Galliarum Ecclesiae in filialis amoris pignus et obsequium erga apostolicam Sedem ab Hadriano I Summo Pontifice Sacramentarium et Antiphonarium Sancti Gregorii Magni, una cum Liturgia Sanctae Romanae Ecclesiae, amplexatae fuerint, et ipsa Lugdunensis Ecclesia nemini secunda plenissimum dedit consensum nonnullis tantummodo retentis, de ipsius Apostolicae Sedis assensu, ritibus et consuetudinibus quibus clerus populusque fidelis firmius adhaerebant. Neque mirum: probe enim noverat sententiam praelaudati sui praesulis Irenei qui a Policarpo Ioannis Ap. et Ev. discipulo et ab Eleutherio Summo Pontifice Apostolicas traditiones, quas Romana Ecclesia illibatas servabat oretenus didicerat, nempe: " Ad Romanam Ecclesiam propter potentiorem principalitatem necesse esse omnes convenire Ecclesias, hoc est eos qui sunt undique fideles. „ Illae autem S. Pii V constitutiones " Quo primum „ et " Quod a nobis „ Missale et Breviarium ad usum Lugdunensis Ecclesiae editum et adhibitum haud immutarunt, sed sartum integrumque in sua legitima possessione reliquerunt. Verum quum saeculo XVIII per Gallias invaluerit abusus, quo Antistites Missale et Breviarium pro libito et absque debita licentia permutarunt, id etiam Metropolitanae Ecclesiae Lugdunensis frustra ipsius Canonicorum Ordine renuente, obtigisse compertum est. Superioribus autem annis Sacrorum Antistitum Galliae aemulatus exempla et sa: me: Pii Papae IX voluntati obsequens, Cardinalis Ludovicus de Bonald, Archiepiscopus Lugdunensis, Romani Missalis et Brevarii usum in Lugdunensem Archidioecesim induxit; simulque Kalendarii et Proprii Officiorum et Missarum pro eadem Archidioecesi, Apostolicam approbationem obtinuit; servatis tantum ex vetusta Lugdunensis Ecclesiae Liturgia a memoratis novitatibus et consuetudinibus Romanae Liturgiae consonis et probatis. In votis demum erat capituli Metropolitanae Ecclesiae ceterique cleri Lugdunensis Archidioeceseos missale Romanum typis imprimi iuxta decreta et privilegia iam concessa. Quod opus vix inceptum a praelaudato Archiepiscopo, hodiernus E.mus Archiepiscopus et R.mus D.nus Car-

dinalis Petrus Hector Coullié perficiendum curavit. Supplicibus enim litteris a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII efflagitavit, ut Missale Romanum iuxta exemplar exhibitum cum Apostolica approbatione in lucem edi et ab universo clero Lugdunensi adhiberi fas sit. Sacra porro Rituum Congregatio, de mandato eiusdem Sanctissimi Domini Nostri, supradictum Missale accurate expendendum suscepit, praeviis necessariis et opportunis informationibus et exquisitis etiam suffragiis unius et alterius ex suis Consultoribus una cum voto Commissionis Liturgicae. Quae omnia quum in promptu fuerint, instante praelaudato E.mo Archiepiscopo una cum capitulo Metropolitanae et universo clero Lugdunensis Archidioeceseos, E.mus et R.mus D.nus Cardinalis Vincentius Vannutelli Episcopus Praenestinus et huiusce causae Relator in Ordinariis Sacrorum Rituum Congregationis Comitiis die 22 Aprilis vertentis anni ad Vaticanum coadunatis quaestionem proposuit: *Super concessione et approbatione novae editionis Missalis Romani Lugdunen. cum Rubricis peculiaribus, textibus liturgicis et singulis sanctorum Missis iuxta privilegia.* Atque E.mi et R.mi Patres sacris tuendis Ritibus praepositi, post relationem ipsius E.mi Cardinalis Ponentis, omnibus maturo examine perpensis rescribendum censuerunt: Nihil obstare quominus Missale de quo in casu typis edatur cum titulo: *Missale Romanum in quo antiqui ritus Lugdunenses servantur, Apostolicae Sedis auctoritate recognitum et probatum*; additis in Missa solemni, prout in usu, duabus benedictionibus novorum fructuum in festo S. Iacobi Ap. et uvarum in festo Transfigurationis Domini. Quam sententiam ab infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationi Praefecto relatam SS.mus D.nus Noster Leo PP. XIII ratam habuit et probavit, simulque indulsit ut Missale Romanum cum enuntiato titulo typis edi et ab universo clero lugdunensis Archidioeceseos in posterum adhiberi valeat. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 1 Maii 1902.

D. Card. FERRATA, *Praef.*
D. PANICI, *Archiep. Laodicen., Secret.*

III.

Si riprova l' uso dei cori misti (di uomini e donne) nelle messe cantate.

Plocen. — 19 Febbr. 2903. — Quo divini cultus decori prospiciatur et sacrae functiones recte ac rite peragantur in Dioecesi Plocensi, hodiernus R.mus Episcopus eiusdem Dioecesis, Sacrorum Rituum Con-

gregationi ea quae sequuntur, pro opportuna declaratione, humiliter exposuit, nimirum: In Dioecesi Plocensi, sicut in aliis Poloniae Dioecesibus extat mos ut in missis solemnibus, praesertim diebus per annum solemnioribus, canant *Gloria, Graduale, Credo*, et in choro super maiorem Ecclesiae portam, ubi organum est, constituto, mulieres ac puellae, sive solae ipsae cum organista, sive iuvenibus et viris coniunctae, in quibus cantorum choris mixtis vocem *soprano* exequuntur puellae. Quum huiusmodi morem quaedam Ephemerides polonicae defendant contra plures Archaeologiae et Liturgiae cultores qui illum improbant, quaeritur:

I. An mos supradescriptus licitus sit et conformis legi et sensui Ecclesiae?

II. Et quatenus negative ad I. an saltem tolerari possit?

Et sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, reque mature perpensa, respondendum censuit: Negative ad utrumque, et decretum n. 3964 *De Truxillo* 17 sept. 1897 (1) etiam ad hunc casum extendi declaravit.

Atque ita rescripsit die 19 Februarii 1903.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*

D. Panici, *Archiep. Laodicen., Secret.*

IV.

Si conferma un decreto vescovile, che vieta la esposizione di alcune immagini nel Venerdì Santo.

Sancti Miniati. — 27 Mar. 1903 — Hodierno Archipresbytero parocho Ecclesiae S. Ioannis Baptistae in oppido *Fucecchio* nuncupato Dioeceseos Sancti Miniati postulanti: An non obstante decreto R.mi Episcopi S. Miniati die 19 Februarii vertentis anni 1903 edito, tolerari possit ut imago seu effigies SS. Redemptoris demortui, vel Deiparae Virginis Perdolentis in altari separato ab illo in quo SS.mum Eucharistiae Sacramentum Feria V in Coena Domini publice expositum manet, venerationi Fidelium eadem Feria exhibeatur?

---

(1) Ecco il tenore del cit. dec.: " An servari possit mos in aliquam Ecclesiam, etiam Cathedralem invectus, ut mulieres ac puellae intra vel extra ambitum chori canant in missis solemnibus, praesertim diebus per annum solemnioribus? — Resp.: Invectam consuetudinem, utpote apostolicis et ecclesiasticis praescriptionibus absonam, tamquam abusum esse prudenter et quamprimum eliminandam, cooperante Capitulo seu Clero ipsius ecclesiae curae et auctoritati R.mi sui Ordinarii. „

Sacra Rituum Congregatio, referente subscripto Secretario, exquisita etiam sententia Commissionis Liturgicae, respondendum censuit: Negative et servetur Decretum Episcopale.

Atque ita rescripsit die 27 Martii 1903.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

V.

Si condanna la consuetudine di sonare l' harmonium *od altri strumenti musicali nel canto delle Lamentazioni ecc. in Settimana Santa.*

Pisana. — 20 Mar. 1903 — Quum ex Caeremoniali Episcoporum et ex pluribus Sacrorum Rituum Congregationis Decretis, non obstante consuetudine, permitti nequeat ut Feriis IV, V e VI Maioris Hebdomadae canteɒtur simul cum sono organi et aliorum instrumentorum Lamentationes, Responsoria et Psalmus *Miserere* ac reliquae liturgicae partes, R.mus D.nus Guidus Salvioni Canonicus decanus et vicarius de choro Ecclesiae Primatialis Pisanae, haec probe noscens ab eadem Sacra Congregatione sequentium dubiorum solutionem humiliter efflagitavit, nimirum:

I. An in Ecclesia Primatiali Pisana, Feriis supradictis, attenta antiqua consuetudine, tolerari possit ut cantus Lamentationum, Responsoriorum et Psalmi *Miserere* fiat simul cum instrumento *Harmonium* et aliis instrumentis sine strepitu, *a corda, violini, viole, controbassi* nuncupatis?

II. Et quatenus negative ad I, an saltem tolerari possit in casu sonus tantum instrumenti *Harmonium*?

Et sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito R.mo D.no Archiepiscopo Pisano, et exquisita sententia Commissionis Liturgicae, respondendum censuit: *Negative ad utrumque*, inxta Caeremoniale Episcoporum Lib. I, Cap. XXVII, et Decreta *2959 Taurinen.* 11 Sept. 1847 ad I, *3904 Soana* 16 lunii 1893 ad II, et *4044 Bonaëren*, 7 Iulii 1899. ad I.

Atque ita rescripsit et servari mandavit.

Die 20 Martii 1903.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen. *Secret.*

S. Congregazione de Propaganda Fide

Le feste de' Titolari, negli Stati Uniti, che cadono nella settimana, si trasferiscono alla Domenica seguente.

Beatissime Pater,

Iacobus Cardinalis Gibbons Archiepiscopus Baltimorensis aliique Statuum Foederatorum Americae Borealis Archiepiscopi in annuali conventu una simul congregati, a Sanctitate Tua humiliter petunt, ut ratione habita circumstantiarum eorum locorum, benigne concedere dignetur Indultum vi cujus in quibuscumque Statuum praedictorum ecclesiis, sive in urbibus sive extra, Titulare festum quando inciderit in diem ferialem transferri valeat quoad extrinsecam solemnitatem ad Dominicam proxime insequentem, quemadmodum ibidem concessum fuit pro ecclesiis ruralibus et oppidulorum.

Ex Audientia SS.mi habita die 3 Februarii 1903, SS.mus D. N. Leo Div. Prov. PP. XIII, referente infrascripto S. Cong.nis de Propag. Fide Sec.rio, attentis specialibus locorum circumstantiis, benigne indulsit ut in singulis supramemoratis ecclesiis, quibus annis titulare festum in diem ferialem inciderit, firma manente obligatione celebrandi Missam et persolventi officium de eodem festo die in Kalendario affixa, extrinseca eius solemnitas cum Missa solemni et Vesperis transferri possit ad Dominicam proxime insequentem, dummodo non occurrat festum ritus duplicis primae classis, vel Dominica juxta rubricas privilegiata. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Aed. S. Cong.nis de Propaganda Fide die et anno ut supra.

Aloisius Veccia, *Secret.*

Secreteria de' Brevi

I.

Si erige l' Arcisodalizio del Cuore Eucaristico di Gesù nel tempio di S. Gioacchino in Roma, con facoltà di aggregare simili sodalizii.

LEO PAPA XIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Admotae Nobis preces nomine dilecti filii Aloisii Palliola e Congregatione SS.mi Redemptoris sacerdotis et Rectoris Ecclesiae Sancti

Ioachimi Almae huius Urbis praeseferunt, sibi et universae Patrum a Redemptione religiosae familiae in votis admodum esse, ut per Nos eodem in templo pia, titulo Eucharistici Cordis Iesu, Archisodalitas, auctoritate Apostolica instituatur. Nos autem quibus nihil antiquius ac suavius quam ut fidelium sodalitas, quae non dissimili prorsus cultu atque illi quem Sacro Cordi profitetur, tantum peculiaribus venerationis, amoris et grati ac reverentis animi studiis, illum recolit supremae dilectionis actum quo Redemptor Noster omnes Cordis sui divitias effundens, ut nobiscum ad exitum usque saeculorum moram ageret, adorabile instituit Eucharistiae Sacramentum, in hac Alma Urbe, Catholici orbis centro, sedem nanciscatur condignam, optatis hisce piis annuendum existimavimus. Quae cum ita sint, omnes et singulos quibus Nostrae hae litterae favent, a quibusvis excommunicationis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, quovis modo, vel quavis de causa latis, si quas forte incurrerint, huius tantum rei gratia absolventes et absolutos fore consentes, Archisodalitatem Eucharistici Cordis Iesu, Apostolica Nostra auctoritate, praesentium vi, in Pontificio templo Sancti Ioachimi de Urbe canonice erigimus, eamque consuetis privilegiis quae competunt Archisodalitiis perpetuum in modum ditantes, auctoritate similiter Nostra, hoc anno qua Nos quintum ac vicesimum ab inito Pontificatu annum implemus, illa in sacra aede instituimus, quam structura praenobilem, et mirificis artis operibus insignem, in memoriam Iubilaei Nostri secerdotalis, universi Orbis fidelium pietas condidit, Nosque commisimus supra memoratae Congregationi Patrum a Redemptione tot tantisque nominibus optime de re sacra meritae. Praeterea eidem Archisodalitati sic Romae per Nos institutae omnes et singulas Indulgentias tam plenarias quam partiales conferimus, caeterasque spirituales gratias quibus aliae eiusdem tituli societates canonice ad hanc usque diem erectae, ex amplissimis atque iteratis Sanctae huius Sedis Apostolicae concessionibus atque indultis fruuntur.

Verum ad perennandam solemnis in hac Alma Urbe Nostra Archisodalitatis istius fundationis memoriam, largimur insuper ut tam ipso primae in Urbe erectionis die, quam perpetuo in posterum anniversario, Archisodalitatis eiusdem, nunc et item in posterum pariter existentes socii qui admissorum confessione rite expiati atque Angelorum pane refecti vel propriam Archisodalitatis Ecclesiam, vel cuiusque curialem a primis vesperis ad occasum solis diei huiusmodi singulis annis devote visitent, ibique pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione, ac Sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effundant, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem, quam etiam anima-

bus Christifidelium, quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicare possint, in Domino consequantur. Tandem Archisodalitatis huius sic per Nos in Urbe erectae praesidibus et officialibus praesentibus et futuris, ut ipsi alias eiusdem nominis atque instituti societates ubique terrarum existentes, servatis forma Constitutionis Clementis PP. VIII Praedecessoris Nostri rec. mem. aliisque Apostolicis Constitutionibus desuper editis sibi aggregare, illisque omnes et singulas indulgentias peccatorum remissiones ac poenitentiarum relaxationes ipsi Archisodalitati a Sede Apostolica concessas et aliis communicabiles communicare licite valeant de Apostolicae Nostrae potestatis plenitudine item perpetuo concedimus atque indulgemus. Decernentes has litteras firmas ac efficaces existere suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, illisque ad quos spectat et spectare poterit, in omnibus plenissime suffragari sicque per quoscumque iudices ordinarios et delegatos iudicari et definiri debere, atque irritum esse et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die XVI Februarii MCMIII, Pontificatus Nostris Anno vigesimo quinto.

ALOIS. Card. MACCHI

II.

Le messe, dovunque celebrate pei defunti ascritti all' Arcisodalizio di Maria SS. Ausiliatrice, godono del favore dell' altare privilegiato.

LEO PP. XIII.

Ad futuram rei memoriam.

Oblatis Nobis a dilecto Filio Michaele Rua presbytero precibus benigne annuentes, de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli Ap. eius auctoritate confisi, per praesentes concedimus ut Missae quae in posterum celebrentur ad quodvis altare cuiusque ubique terrarum existentis Ecclesiae sive publici Oratorii pro defunctis sodalibus rite inscriptis in Archisodalitatem Mariae SS. Auxiliatricis Taurini in Sanctuario cognomine canonice erectam, vel in alias eiusdem tituli atque instituti sodalitates filiales ubique terrarum pariter canonice constitutas, animae seu animabus, pro qua vel quibus celebratae fuerint, perinde suffragentur, ac si forent ad privilegiatum altare rite peractae. Non obstantibus Nostra et Cancellariae Apostolicae regula de non concedendis Indulgentiis ad instar aliisque Constitutionibus et Ordi-

nationibus Apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem ut praesentium Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constituta munitis eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris, die 11 Martii MCMIII, Pontificatus Nostri An. XXV.

Pro D.no Card. MACCHI,
NICOLAUS MARINI, *Subst.*

NORME

PER LA COMMISSIONE DEGLI STUDII BIBLICI.

I.

Scopo della Commissione.

La commissione degli studii della Sacra Scrittura è stata istituita per autorità e per ordine di Sua Santità Papa Leone XIII, per render sicura e completa l' osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nell' Enciclica *Providentissimus Deus* e nella lettera apostolica *Vigilantiae*; laonde la commissione avrà per incarico:

I. — Proteggere e difendere assolutamente l' integrità della fede cattolica in materia biblica.

II. — Promuovere con zelo e competenza il progresso nell'esposizione o esegesi dei Libri Divini: oltre la regola della analogia della fede, sarà anche necessario tener conto delle recenti scoperte degli scienziati.

III. — Interporre il suo giudizio per dirimere le controversie di speciale gravità, che potessero sorgere fra gli scienziati cattolici.

IV. — Rispondere alle consultazioni dei cattolici del mondo intero.

V. — Fare in modo che la Biblioteca Vaticana sia convenientemente fornita dei " codici „ e dei libri richiesti dalla materia.

VI. — Pubblicare degli studii sulla Scrittura, a seconda che le circostanze lo richiederanno.

VII. — Siccome il Santo Padre desidera espressamente: 1.° che a Roma sia pubblicato un bollettino periodico di Studi Biblici; 2.° che vi sia creato un istituto speciale per approfondire più che sia pos-

sibile tali studii; così la Commissione non dovrà trascurare ogni sforzo ed ogni fatica per raggiungere questo duplice intento.

II.

Incarichi degli EE. Cardinali della Commissione.

I. — I Cardinali che fanno parte della commissione, si riuniranno due volte al mese, salvo il caso che ragioni speciali non rendano necessarie più frequenti tali riunioni. Esse avranno normalmente luogo la seconda e la quarta domenica di ogni mese.

II. — I Cardinali riceveranno un rapporto concernente le discussioni dell' assemblea dei consultori, ed i loro pareri o " voti. „ Questo rapporto dovrà loro pervenire almeno otto giorni prima della data normale della riunione dei Cardinali, affinchè Essi possano deliberare e decidere nelle questioni Loro proposte dopo un pieno esame e dopo esserne stati completamente informati.

III. — Spetterà ai Cardinali sanzionare o modificare i giudizi dei consultori, o rinviare completamente le questioni ai consultori stessi, affinchè essi le studino di nuovo; i Cardinali potranno anche incaricare qualcuno dei consultori di fare il suo rapporto circa un determinato argomento.

IV. — Proporre delle questioni allo studio spetta ai Cardinali; potranno farlo anche i consultori, ma sempre previo consentimento dei Cardinali.

V. — I Cardinali, avutone il consenso dal Sommo Pontefice, decideranno su quali materie e per quanto tempo debba essere applicata la legge del segreto pontificio.

VI — Il relatore-segretario della commissione esporrà al Sommo Pontefice a quali pareri i Cardinali si saranno attenuti in seguito alle loro deliberazioni. Lo stesso relatore-segretario riferirà poi al Cardinale presidente della commissione la decisione del Papa.

VII. — L' elenco dei libri e dei codici che dovranno essere collocati in quella parte della biblioteca vaticana riguardante le questioni bibliche, dovrà esser approvato dai Cardinali.

VIII. — Non potrà esser pubblicata cosa alcuna nel periodico od in altre riviste, a nome della commissione, senza il permesso dei Cardinali.

IX. — Qualora fosse opportuno aggiungere alla commissione dei nuovi consultori, i Cardinali, dopo aver udito il parere dei consultori, proporranno al Sommo Pontefice l' elenco dei nuovi proposti.

III.

Officio de' Consultori della Commissione.

I. — I consultori che risiedono in Roma, si riuniranno due volte al mese; il Cardinale presidente della commissione stabilirà le loro riunioni straordinarie.

II. — I consultori dovranno accuratamente studiare le quistioni loro indicate dai Cardinali, specialmente quando si tratterà di cose molto discusse fra i cattolici: faranno conoscere ai Cardinali per iscritto il loro parere, motivandolo.

III. — Se la commissione venga consultata circa qualche argomento, i consultori concorreranno coi Cardinali per le risposte da darsi.

IV. — Quando i Cardinali non avranno precedentemente stabilito quale o quali dei consultori dovranno fare il rapporto o presentare il loro avviso circa una questione sottoposta al giudizio della commissione, i consultori potranno nominarli essi stessi nelle loro normali riunioni: i Cardinali avranno pertanto sempre il diritto di provocare in proposito il parere degli altri membri della commissione.

V. — Ove i Cardinali ed i consultori lo giudichino opportuno, si potrà, per argomenti affatto speciali, consultare un cattolico particolarmente competente in un determinato ramo della scienza.

VI. — I relatori segretarii (*consultores ab actis*) non decideranno di loro propria autorità, alcuna questione.

VII. — I relatori-segretarii presiederanno le riunioni dei consultori.

VIII. — La parte della biblioteca vaticana destinata alla questione biblica, sarà aperta pei consultori nei giorni e nelle ore in cui la biblioteca è normalmente aperta; fuori di questi giorni e di queste ore, essi dovranno avere uno speciale permesso dal Papa, e intendersi col prefetto della biblioteca.

IX. — I consultori che non risiedono in Roma daranno il loro concorso alla commissione, sia rispondendo alle questioni che saranno loro trasmesse, sia facendo alla commissione utili comunicazioni.

IV.

Il Periodico.

I. — Il periodico sarà sottoposto alla vigilanza della commissione, ma nulla vi potrà esser considerato come emanante dalla commissione, se non ciò che ne avrà espressa menzione.

II. — I Cardinali sceglieranno alcuni dei consultori, che, d' accordo col Maestro del Sacro Palazzo, eserciteranno le funzioni di censori del periodico. Quando si trattasse d' una questione di particolare importanza, oppure quando i censori dissentissero fra di loro circa qualche punto, si dovrà riferirne ai Cardinali.

I relatori-segretarii sono Monsignor Vigouroux, Roma, via Quattro Fontane, ed il R. P. Fleming, Roma, via Merulana.

CONSULTAZIONI.

Sulla privazione del beneficio ecclesiastico.

2.

Circa il processo canonico per la privazione del beneficio.

(Contin. V. pag. 24-35 di questo Vol.)

§ 5. Tela processuale.

È tempo ormai che, sorvolando su tutte le altre quistioni molteplici che riguardano i processi canonici criminali, e che possono leggersi nei consueti corsi di sacri canoni, ci restringiamo a dir qualche cosa pratica sulla tela dei detti processi, affinchè siano bene compilati e possano sostenere la prova degli appelli. E poichè la Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari, in data 11 giugno 1880, mandò alle Curie Ecclesiastiche una ponderata *Istruzione sulle forme di procedimento economico nelle cause disciplinari e criminali dei chierici* (V. *Mon. Eccl.* Vol. II, Par. III, pag. 5 sq.), noi crediamo espediente di esporre e commentare la detta Istruzione, la quale, bene osservata, rende validi e regolari i processi che debbano compiersi a carico dei chierici, ancorchè trattasi di privarli dei beneficii.

Essa dunque così comincia:

" Questa S. Congregazione de' VV. e RR., maturamente considerata la presente condizione della Chiesa, quasi da per tutto impedita di spiegare l' esterna sua azione sulle materie e persone ecclesiastiche, e riflettendo anche al difetto dei mezzi atti all' organizzamento regolare delle Curie, è venuta nella determinazione di autorizzare espressamente gli Ordinarii a far uso delle forme più economiche nell' esercizio della loro disciplinare giurisdizione sui chierici. Ed affinchè resti salva ogni ragione della giustizia, e si mantenga la canonica regolarità ed uniformità dei procedimenti, reputa opportuno di emanare le seguenti norme a cui le Curie devono attenersi. „

Si noti qui 1.° il motivo di questa istruzione — 2.° l' argomento di essa — 3.° l' obbligazione che induce.

1.° Il motivo della istruzione è per ovviare agli ostacoli che la nequizia dei tempi nostri oppone all' esterna azione del ministero giurisdizionale dei Vescovi; e ancora per ovviare alla pochezza dei mezzi di cui dispongono d' ordinario le Curie vescovili per la trattazione di solenni processi. Due ragioni queste che giustamente reclamavano un provvedimento straordinario della S. Sede. Chi non conosce le grandi difficoltà che incontra un povero Vescovo nel compiere simili processi? I testi spesso ripugnano di presentarsi: spesso vi è pericolo di querele presso i tribunali laici: spesso non si ha mezzi coattivi come curare l' esecuzione delle sentenze. E poi mancano spesso le braccia per la solennità dei tribunali; e le cause così tirerebbero in lungo con gravissimo danno della pubblica moralità e della disciplina ecclesiastica. Con provvida sapienza perciò fu emanata la istruzione di che trattiamo.

2.° Essa va diretta a fornire ai Vescovi norme più semplici onde possano procedere con sicurezza contro i chierici delinquenti, fornendo i mezzi di ben chiarire i delitti e di ben giudicarli, ma sfrondando la procedura di tutto quello che non sia strettamente necessario. Laonde, in vista delle eccezionali condizioni dei tempi, la S. Sede dispensa i Vescovi da ogni altra procedura più complicata per la punizione dei chierici, riducendola alle forme più economiche. Nulla perciò potrà eccepirsi da un chierico contro la sentenza del Vescovo quando si saranno osservate le norme della presente istruzione.

3.° Ma qual valore può questa avere? È strettamente obbligatoria? — Vi è chi ha scritto che la presente istruzione ha valore solo direttivo, non precettivo; sicchè un Vescovo che si scosta da essa può ancora validamente e lecitamente condannare un chierico. Noi però non possiamo pienamente sottoscriverci a questo parere; giacchè la istruzione medesima porta il carattere di precettivo nelle parole... *le seguenti norme, a cui le Curie* DEVONO *attenersi*. È vero che la stessa istruzione nell' art. IX dichiara che con essa " non s' intendono derogate le solennità dei giudizii volute dai Sacri Canoni, Costituzioni Apostoliche ed altre ecclesiastiche disposizioni, ove queste possano liberamente ed efficacemente applicarsi. „ Ma con ciò s' intende che solo quando si voglia istituire un giudizio solenne secondo i canoni, si può fare a meno dell' osservanza di questa istruzione; però se vogliasi invece procedere economicamente o sommariamente, non crediamo che si possano postergare le norme qui contenute che sono le più semplici e piane.

Da ciò veramente non deriva che il trasandare qualche parte della

istruzione di cose non necessarie ; ovvero il mutarne l' ordine in qualche luogo senza lesione di giustizia, renda nullo *ipso facto* il processo. Ma lo allontanarsi in genere da queste norme può dar motivo ad appelli, nei quali il tribunale superiore vien chiamato a giudicare della loro omissione. Donde si scorge quanta cura debbano mettere i Vescovi nell' osservanza di questa istruzione, se vogliono che i loro processi siano inappuntabili e confermati in caso di appello dai giudici superiori (1).

Noi, per ragione di ordine, la esamineremo qui appresso, divisala nelle varie parti di cui si compone.

a) *Vigilanza Episcopale.*

" I. L' Ordinario ha l' obbligo pastorale di curare la disciplina e " correzione dei chierici da sè dipendenti, vigilando sulla loro con- " dotta, ed usando i rimedii canonici per antivenire ed eliminare di- " sordini fra i medesimi. „

È questa la prima norma che dà la Istruzione, ricordando l' obbligo del Vescovo di vigilare la condotta dei chierici perchè possa curarne la disciplina e la correzione. E questa norma è secondo il disposto del Tridentino, nel quale così si legge (Sess. VI, cap. 1 *de ref.*): " Omnes patriarchalibus, primatialibus, metropolitanis, et cathedralibus ecclesiis quibuscumque quovis nomine ac titulo praefectos monet ac monitos esse vult ut, attendentes sibi, et universo gregi, in quo Spiritus Sanctus posuit eos regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo, vigilent, sicut Apostolus praecipit (2. Tim. 4), in omnibus laborent, et ministerium suum impleant: implere autem illud se nequaquam posse sciant, si greges sibi commissos mercenariorum more deserant; atque ovium suarum, quarum sanguis de eorum est manibus a supremo Iudice requirendus, custodiae minime incumbant: cum certissimum sit, non admitti pastoris excusationem si lupus oves comedit et pastor nescit. „

La vigilanza generale del gregge che qui si ricorda al Vescovo, s' inculca più particolarmente poi pei chierici dei quali deve punire gli eccessi, siano secolari, siano anche regolari che dimorano fuori del chiostro (l. c. cap. 3 *de ref.*) : " Ecclesiarum praelati ad corrigen-

(1) E ciò pure, se vogliono che le loro sentenze abbiano effetto civile per la privazione dei beneficii. La Corte di Cassazione di Roma, a sezioni riunite, il dì 7 febbr. 1903, nella causa dell'ex parroco Selvi contro il Vescovo di Bertinoro, che con sentenza della Curia l' avea privato del beneficio, sancì la massima che il magistrato laico se non ha ingerenza sul merito delle cause ecclesiastiche, ha però il diritto di esaminare se in esse si osservò la forma canonica, almeno sommaria ed economica.

dum subditorum excessus prudenter ac diligenter intendant: et nemo saecularis clericus, cuiusvis personalis vel regularis extra monasterium degens, etiam sui Ordinis privilegii praetextu tutus, censeatur quo minus, si deliquerit, ab Ordinario loci, tamquam super hoc a Sede apostolica delegato, secundum canonicas sanctiones visitari, puniri et corrigi valeat. „

Da ciò si raccoglie essere doppio il dovere del Vescovo: 1.° di vigilare sulla condotta del clero; 2.° di correggerlo se manchevole. Quanto alla vigilanza non basta certamente la relazione officiale periodica dei vicarii foranei, spesso monca o infedele: fa mestieri che il Vescovo trovi modo d'informarsi secretamente dei suoi preti, o nella visita pastorale (quando la si possa fare ogni anno o almeno ogni biennio come prescrive il Tridentino), o per mezzo di persone fededegne. Certo, gli si ascrive a colpa non lieve, se, potendo conoscere i mancamenti notevoli dei sudditi, l'ignora.

E conosciuto il cattivo portamento di un chierico, non può il Vescovo stare inoperoso; ma con prudenza e carità deve correggerlo paternamente. Ecco intorno a ciò le norme saviissime che dà il Tridentino (Sess. 13, cap. 1 *de ref.*): " Quos tamen, si quid per humanam fragilitatem peccare contingerit, illa Apostoli est ab eis (Episcopis) servanda praeceptio, ut illos arguant, obsecrent, increpent in omni bonitate et patientia: cum saepe plus erga corrigendos agat benevolentia, quam austeritas; plus exhortatio, quam comminatio; plus charitas, quam potestas. Sin autem ob delicti gravitatem virga opus fuerit, tunc cum mansuetudine rigor, cum misericordia iudicium, cum lenitate severitas adhibenda est: ut sine asperitate disciplina populis salutaris ac necessaria conservetur: et qui correcti fuerint emendentur; aut si resipiscere noluerint, caeteri, salubri in eos animadversionis exemplo, a vitiis deterreantur, cum sit diligentis et pii simul pastoris officium morbis ovium levia prius adhibere fomenta; post, ubi morbi gravitas ita postulet, ad acriora et graviora remedia descendere, sin autem nec ea quidem proficiant illis submovendis, cæteros saltem oves a contagionis periculo liberare. „

In queste sapientissime parole vien tracciata la condotta che deve serbare il Vescovo coi chierici delinquenti. Deve innanzi tutto ammonirli con carità di padre facendo che conoscano il loro torto e propongano l'emenda. Se non riesce, non dee stancarsi; ma deve di nuovo invitarli al ravvedimento con mezzi dolci e amorevoli. Solo quando siano riusciti inutili codesti mezzi, deve ricorrere al rigore, ma questo pure temperato colla carità, e adoperando in prima rimedii più lievi affine di scuoterli salutarmente ed indurli alla resipiscenza; e solo in ultimo i rimedii gravi, diretti, se non alla emendazione del

reo (quando sia ostinato) ad evitare almeno lo scandalo degli altri.

b) *Rimedii preventivi e repressivi.*

" II. Questi rimedii altri sono *preventivi* ed altri *repressivi* e me-
" dicinali. I primi sono diretti ad impedire che il male avvenga, a
" rimuovere gl' incentivi di scandalo, le occasioni volontarie, e le cause
" prossime a delinquere. I secondi hanno per iscopo richiamare i col-
" pevoli a buon senno, e riparare le conseguenze del loro reato.

" III. Sta nella coscienziosa discrezione dell' Ordinario l' applicar
" questi rimedii a tenore delle prescrizioni canoniche, secondo la gra-
" vità dei casi e delle circostanze. "

Doppia è la classe dei rimedii contro i delinquenti: altri sono *preventivi* ed altri *repressivi.*

I rimedii *preventivi* sono diretti:

1.° *Ad impedire che il male avvenga.* Il male può avvenire o per ignoranza o per fragilità o per malizia. Sta al Vescovo di ben conoscere l' indole e la portata dei suoi sudditi, affinchè, prevedendone le aberrazioni o le cadute, possa a tempo opportuno scongiurarle.

2.° *A rimuovere gl' incentivi di scandalo.* Lo scandalo può recarsi o con parole o con azioni. Allorchè il Vescovo conosce che alcuno dissemina principii o fa discorsi poco corretti; ovvero col suo operare può distogliere i buoni dal ben fare, deve in tempo raffrenare la costui malizia perchè non sia di scandalo agli altri.

3.° *A rimuovere le occasioni volontarie.* Spesso le visite che si fanno o si ricevono da ecclesiastici; spesso il confabulare colle penitenti; spesso il tenere al proprio servizio persone sospette; spesso certe corrispondenze epistolari sotto colore di ascetismo, riescono occasioni di peccato: onde ne mormora il vicinato ed i buoni se ne meravigliano. Il Vescovo non deve tollerare che queste tresche si protraggano.

4.° *A rimuovere le cause prossime a delinquere.* Non di rado la povertà mal consigliera; la vicinanza o la coabitazione di persone pessime; certi libri e giornali sovvertitori; la dipendenza da padroni, da creditori o da parenti iniqui, mettono i buoni chierici a serio pericolo di cadute. Il Vescovo, da buon pastore, deve cercare i mezzi ed i modi opportuni come ovviare a cotali pericoli.

Se il Vescovo sarà diligente a rimuovere le occasioni o gl' incentivi di peccato, avrà salvato il suo gregge e la parte più eletta di esso che è il clero, e non avrà bisogno di ricorrere a rimedii repressivi.

Ma pur troppo è difficile che il Vescovo, quand' anco si adoperi con zelo a bene del proprio clero, possa giungere ad allontanare tutto il male da esso coi rimedii preventivi! Il male spesso scoppia improv-

visamente ad insaputa del Vescovo; e spesso ancora riescono inutili tutti i rimedii preventivi. — In tal caso il Vescovo deve por mano ai rimedii repressivi, i quali hanno per iscopo:

1.° *Richiamare i colpevoli a buon senno.* Perciò questi rimedii si dicono pure *medicinali*; affinchè tornino di farmaco salutare ai delinquenti. E tale è il fine precipuo delle punizioni canoniche; giacchè la Chiesa, pia madre, non vuole la perdizione de' peccatori, ma che si convertano e vivano. A ciò dee badare soprattutto il Vescovo nello infliggere le pene ai chierici colpevoli, secondo insinua il Tridentino nel luogo sopra citato.

2.° *Riparare le conseguenze del loro reato.* Ma se essi mostransi ricalcitranti, e si ostinano in perversità, l' altro scopo dei rimedii repressivi è quello di ristorare l' ordine turbato della giustizia, ed affinchè dalla impunità dei rei non piglino ansa gli altri ad imitarne l' esempio col pervertimento della pubblica moralità. Perciò i rimedii repressivi diconsi pure *vendicativi.*

Qui però giustamente la Istruzione rimette alla discrezione del Vescovo l' applicare i detti rimedii secondo la gravità dei casi e delle circostanze. — Il Vescovo da padre amorevole e da medico sagace e prudente deve esaminare casi e circostanze, e vedere quando e come fa d' uopo servirsi dei prefati rimedii. Del resto la regola generale l' ha data il Tridentino nel luogo citato sopra: le maniere dolci sono sempre da preferire alle amare; solo quando si siano sperimentate inutili le prime, si può ricorrere alle seconde; e queste devono sperimentarsi altresì gradatamente cominciando dalle più blande e proseguendo alle più dure, ed avendo sempre in mira la resipiscenza e la salvezza del delinquente. Vogliono perciò eccettuarsi i casi quando il fatto sia grave e scandaloso, ed il popolo ne aspetti una giusta riparazione; ovvero trattisi di parroco che non si riconosca pastore, ma lupo del suo gregge: in questi casi si intraprenda subito il processo economico e si mandi a compimento al più presto possibile.

c) *Misure preventive.*

" IV. Tra le misure preservative si annoverano principalmente il " ritiro spirituale, le ammonizioni ed i precetti. „

Parlando in primo luogo la Istruzione dei rimedii preventivi, che qui chiama *misure preservative*, ne annovera tre: *il ritiro spirituale*, *le ammonizioni* ed *i precetti.*

Dice *principalmente*, per non escludere le altre molte misure preventive che il Vescovo può usare secondo gli suggeriscono lo zelo e la carità di padre e di pastore. Le ammonizioni verbali e secrete può farle sempre o direttamente o per mezzo di altri, o con parole

o con lettere. Quando queste ammonizioni si fanno con modi affabili e paterni, mostrando l' affetto e l' interesse che si ha pel bene e pei buon nome del suddito, riescono spesso molto salutari e assai più efficaci di ogni altro rimedio che sa di punizione.

Rimedii che sanno di pena (quando le ammonizioni tornassero inefficaci) molti ve ne possono essere, p. e. il diniego della facoltà di assentarsi dalla propria chiesa ; il non concedere al manchevole qualche officio o qualche altro favore che si dà ai buoni (1); il mostrarsi con contegno severo verso di lui ; il non ammetterlo alla propria presenza, ma rimandarlo al Vicario o all' uditore : questi ed altrettali sono industrie che talvolta riescono efficaci ad ottenere docilità dal suddito.

Se questi rimedii si rendano infruttuosi, o non si creda di usarli, la Istruzione ne suggerisce i tre altri, di già accennati, più considerevoli : il ritiro spirituale, l' ammonizione ed il precetto.

Riserbandoci a trattare nei seguenti articoli dei due ultimi, diciamo qui alcuna cosa del primo.

Certamente il ritiro spirituale (ovvero i santi esercizii) sarebbe il rimedio più efficace se s' intraprendesse con retta intenzione e si compisse collo spirito di pietà. Quante conversioni vere e costanti non si sono ottenute con tal mezzo ? Ma il mandare un prete di botto ai ss. esercizii senza che ne abbia volontà, e constringerlo a stare alquanti giorni chiuso in una casa religiosa, privo di opportuni aiuti per la sua resipiscenza, ciò tante volte non riesce che ad irritarlo di più ed a renderlo maggiormente ostinato. Questo rimedio adunque va usato con molta circospezione e con le necessarie cautele. Fa d' uopo vedere se il prete ha timor di Dio, tale da far sperare qualche vantaggio dal sacro ritiro ; se nel luogo dove si manda vi ha soggetti degni che possano aiutarlo efficacemente nello spirito ; se il Vescovo può raccomandarlo a qualcuno di costoro perchè ne abbia cura speciale. Se si prevede non probabile un buon esito da' santi esercizii, sarà più prudente di non usare cotal rimedio.

Cosa più salutare ed opportuna è quella di promuovere i santi esercizii per tutto il Clero, da farsi ogni anno, ciò che la S. Sede con apposite circolari ha di recente raccomandato ai Vescovi, e ciò che inculcarono per lo addietro Clemente XI, Benedetto XIV e Pio IX (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. II, pag. 110 sq.), concedendo indulgenze e privilegii a coloro che li compiono (V. *Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. II, pag. 274). Il Vescovo poi ha diritto d' imporne l' obbligo a tutti del Clero (V. *Mon. Eccl.* Vol. II, Par. II, pag. 81). Quando questi sacri

(1) V. Lega De Iud. Eccles. L. II, Vol. IV, n. 281.

ritiri comuni si facciano con ordine e con esattezza, e vi siano aiuti spirituali convenienti, possono riuscire molto giovevoli non solo ai buoni, ma sì pure ai tiepidi ed ai rilassati, e possono meglio assai che gli esercizii privati tornare di rimedio preservativo a chi ne abbia bisogno. La parola di Dio che ivi si amministra, le pratiche di pietà che vi si compiono, e soprattutto l' esempio edificante degli altri che muove ad imitazione, sono incentivi efficaci al ravvedimento.

Tutti questi rimedii preventivi possono avere un giusto valore allorchè si adoperano con ecclesiastici che hanno qualche timor di Dio, e non sono del tutto privi di docilità e di rispetto verso il Superiore diocesano. Ma non di rado si ha che fare con preti corrotti e dissoluti che, caduti miseramente nell' abisso della iniquità, spezzano ogni freno, e si rendono incorreggibili, avverandosi in essi quella terribile sentenza " Impius cum in profundum venerit contemnit. „ E costoro sono per lo più quei che s' introdussero nel sacro ovile non per la porta, ma a guisa di ladri per diversa entrata, e che poi riuscirono a manomettere e devastare il gregge cristiano. E, fuori di allegoria, se il Vescovo vuole usare (e deve, ed è obbligo suo gravissimo) il sovrano dei rimedii preventivi, fa d' uopo che escluda inesorabilmente dagli ordini sacri quei chierici sulla cui vocazione non si hanno prove chiare e ineluttabili, e la cui virtù non sia nota a bastanza, massime in ordine alla castità ed alla pietà. E di ciò deve sempre dubitare il Vescovo quando nel Seminario manchi scrupolosa vigilanza e soda e abbondante direzione spirituale, e quando di persona egli non si accerti con frequenti visite, e con secrete investigazioni che tutto procede in piena regola. Venuto il tempo poi dell' ordinazione, il Tridentino prescrive esami accuratissimi prima d' imporre le mani, affinchè non si commettano errori che sarebbero funesti ed irrimediabili (Sess. 23, cap. 7 *de ref.*): " Episcopus autem sacerdotibus et aliis prudentibus viris, peritis divinae legis, ac in ecclesiasticis sanctionibus exercitatis, sibi adscitis, ordinandorum genus, personam, aetatem, institutionem, mores, doctrinam et fidem diligenter investiget et examinet. „

d) *Quando possono prendersi.*

" V. A tali provvedimenti deve precedere una verificazione sommaria del fatto ; della quale è d' uopo che l' Ordinario prenda nota " per poter procedere, se occorre, *ad ulteriora*, ed anche per darne " conto all' Autorità superiore in caso di legittimo ricorso. „

Prima di parlare degli altri due rimedii preventivi, la Istruzione avverte che cotali rimedii non si debbono adottare innanzi di essersi presa una *sommaria verificazione del fatto*. Come deve intendersi questa *sommaria verificazione?*

Fa d' uopo qui premettere che il Vescovo non può prendere alcuna misura contro un chierico, se prima non ne abbia una ragione. E la ragione può sorgere da tre fonti, detti dai Canonisti *viae ad criminaliter procedendum*, che sono: 1.° la *denunzia* 2.° l'*inquisizione* e 3.° l' *accusa* (V. Pellegrini *Prax. Vicarior.* Par. IV, Prooem.).

1.° La *denunzia canonica* (per distinguerla dall' *evangelica*, dalla *giudiziale* e dalla *regolare* (1)) è la manifestazione dei delitti commessi da alcuno, fatta al Superiore ecclesiastico, per la correzione del reo. Il denunziatore non ha l'obbligo di sottoscrivere il ricorso nè di provare il reato, ma ha l' obbligo di dire la verità; onde potrà essere punito, anche più gravemente del voluto reo, se si chiarisce calunniatore *(c. 2 de calumn.)*. Il giudice perciò non dev' essere troppo facile nello accogliere cosiffatte denunzie, ma deve ammetterle solo da persone fededegne, che conoscano i fatti e sono mossi non da vili passioni: " Est autem advertendum (scrive il Pellegrini l. c. Sect. I, n. 27) quod iudex non debet esse nimis facilis in admittendis denunciationibus, sed considerare debet quo zelo moveatur denuncians, cuius conditionis existat et quae sit persona denunciata. „ Il Vescovo può muoversi dietro una semplice denunzia? Se trattasi di delitto grave, non può, ma deve procedere per inquisizione come di dritto. Se non trattasi di grave delitto può muoversi qualora la denunzia viene da un officiale deputato a ciò, p. e. dal vicario foraneo o dal parroco; altrimenti può solo inquirere sull' imputato (Pellegrini l. c. n. 26).

2.° La *inquisizione* è una certa diligenza fatta dal giudice per investigare la colpa di qualche delinquente a pubblica utilità. Si distingue in generale e speciale. La inquisizione *generale* è quando s' invitano i sudditi a denunziare qualsivoglia chierico colpevole o di delitto speciale o di delitti in generale. La inquisizione speciale è quando si chiamano testi a deporre contro qualche chierico, di cui si è avuta denunzia attendibile di alcun delitto, o se ne abbia cattiva fama; ovvero se ne hanno indizii valevoli. Perciò non si può inquirere contro qualche chierico se non posta la denunzia, o la fama, o gli indizii, essendo la inquisizione stessa un aggravio quando si fa senza ragione (V. Pellegrini l. c. sect. II).

---

(1) La denunzia *evangelica* è quella prescritta dal Vangelo (*Matth.* 18 et *Luc.* 17); ed è quando precede per lo più la correzione fraterna e privata, e non giovando questa si fa denunzia ai Superiori della Chiesa *(dic Ecclesiae)*. La denunzia *giudiziale* è quando o il giudice (per mezzo del promotore fiscale), ovvero un privato, per essere risarcito di qualche danno, denunziano in giudizio un qualche delinquente. La denunzia *regolare* è quella che si fa dai religiosi ai proprii superiori, secondo le costituzioni monastiche (Pellegrini l. c. sect. I, n. 2 sq.).

3.° L' *accusa* finalmente è la delazione di qualche delitto, fatta al Superiore per pubblica vendetta. Dev' essere scritta e sottoscritta dall' accusatore e deve contenere il nome dell' accusato, il luogo, il tempo e le altre circostanze del commesso delitto, e la indicazione delle prove. L' accusatore deve giurare che l' accusa non è per animo di odio o di vendetta privata, ma per pubblico bene. Se non si prova il delitto, l'accusatore è tenuto ai danni ed alla stessa pena onde sarebbesi punito l' accusato (V. Pellegrini l. c. sect. III).

Sono queste le vie ordinarie, con cui s' inizia la procedura penale. Ve ne hanno anche altre straordinarie, onde può aversi giuridicamente cognizione del delitto, p. e. quando si trovi in giudizio un documento falso; quando un teste spergiuri in giudizio; quando, dagli elementi processuali si scorga qualche altro delitto, prima non conosciuto, o il delitto commettasi innanzi al giudice ecc. ecc. (V. Pellegrini l. c. sect. III, n. 54).

Poste le quali nozioni, esaminiamo adesso come dev' essere la *sommaria verificazione del fatto*, di cui parla la Istruzione. Dev' esser tale, da poter servire 1.° come elemento di processo criminale, nel caso che la misura preventiva non giovi; e 2.° come giustificazione della misura presa, nel caso di ricorso all' autorità superiore.

Avutasi perciò notizia del delitto per una delle prefate vie, cioè o per denunzia o per inquisizione o per accusa o per altro tramite, il giudice deve verificare sommariamente il fatto coll' esame almeno di un paio di testi fededegni e giurati. Pei delitti non gravi potrà bastare, come si è detto, la denunzia di un officiale e per quelli commessi innanzi al giudice, un verbale del delitto commesso. Ciò sembra sufficiente perchè il Vescovo possa adottare le misure *preventive*, che sanno di pena. In siffatta guisa quando l' imputato non si corregge, si può procedere *ad ulteriora*, sul fondamento già stabilito; cioè alle misure repressive secondo le norme da assegnarsi; e quando l' imputato appelli dalle dette misure preventive (da cui si può sempre appellare stragiudizialmente), il giudice ordinario può esibire al giudice superiore la fonte da cui attinse la notizia del delitto e l' esame dei testi con cui ne fece la verificazione sommaria.

Cotal procedura deve premettersi perchè il Vescovo possa adottare, come si è detto, le misure preventive che sanno di pena, specie le indicate nella Istruzione (il ritiro, l' ammonizione e il precetto). Non è poi necessaria la verificazione sommaria per le altre misure preventive e paterne che il Vescovo voglia usare, segnatamente per la correzione secreta, di cui abbiamo parlato innanzi, giusta il Tridentino.

(continua)

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

5.

Se debba restituirsi lo stipendio della seconda messa da un sacerdote binante.

Tarquinio sacerdote ebbe la facoltà di binare: ma per ignoranza, ed in perfetta buona fede, prese lo stipendio per l' applicazione della seconda messa, il che va proibito. Or ammonito dal Superiore, non più intende esigere il detto stipendio: chiede però se debba restituire lo stipendio esatto in buona fede per lo addietro.

La quistione sta nel vedere se lo esigere stipendio per la seconda messa sia solo contro il divieto della Chiesa, od anche contro la giustizia commutativa. Imperocchè se è solo contro il divieto della Chiesa, avendo Tarquinio ricevuto lo stipendio in perfetta buona fede, non ha commesso peccato, nè gli corre obbligo di restituzione. Se poi si è lesa così la giustizia commutativa, in tal caso ha l' obbligo di restituire *id, in quo factus est ditior*, secondo la comune sentenza de' DD.

Or ledesi la giustizia commutativa quando si esige lo stipendio della seconda messa?

Lederebbesi, se non si avesse nessun titolo per riceverlo: ma il titolo esiste, ed è la reale celebrazione della messa; e tutti conoscono che il sacerdote a buon diritto può esigere lo stipendio quando celebra, non come prezzo della messa (il che sarebbe turpe simonia), ma per titolo di sostentazione, giusta il detto dell' Apostolo 1. Cor. IX: " Nescitis quoniam qui in sacris operantur, quae de sacris sunt edunt: et qui altari deserviunt, cum altari participant? — Ita et Dominus ordinavit his qui Evangelium annunciant de Evangelio vivere. „

L' obbiezione, che qui potrebbe opporsi, sarebbe che collo stipendio della prima messa il sacerdote ha ottenuto già il suo stipendio della giornata; non ha diritto perciò di pretenderne altro.

Non ha dubbio che questa difficoltà sembra a bastanza grave; ed altre volte noi stessi la producemmo in condanna dell' abuso di ricevere lo stipendio della seconda messa. Ma avendo ora studiato di proposito la quistione, siamo venuti ad un contrario parere.

Se infatti non vi fosse titolo alcuno (e perciò lederebbesi la giustizia commutativa) nello esigere lo stipendio della seconda messa, neppure vi sarebbe titolo (e lederebbesi perciò la giustizia commutativa) nello esigere lo stipendio della seconda e della terza messa nel dì solenne del Natale di N. S. Eppure nel detto giorno è permessa la

celebrazione della triplice messa ed è pur consentito di esigerne lo stipendio per tutte e tre. Così generalmente i DD. col De Lugo *De Euch.* disp. 21, sect. 1, n. 18, e con Benedetto XIV *Const. Quod expensis* 26 aug. 1748. Se adunque il dì di Natale si può ricevere lo stipendio per ben tre messe, non è vero che lederebbesi la giustizia nello esigerlo lo stesso giorno per una seconda messa.

Ciò si conferma dalla ragione onde i TT. giustificano il triplice stipendio per le tre messe di Natale. Eccola dal Pasqualigo, classico scrittore di tal materia. Questi dopo aver detto (*De Sacrif. Nov. Leg.* qu. 906 n. 1): " Dicendum est in die Nativitas Domini recipi posse tria stipendia iuxta tres missas quae celebrantur „ — soggiunge: " Quia licet non plus insumat (sacerdos) pro substentatione illa die, quam aliis, et proinde videatur satisfactum unico stipendio; aliunde tamen totum quod fit ex illis stipendiis et aliis quae accipit toto anno, non excedit quod requiritur ad victum toto anno. Unde cum non solum sit necessaria persona sacerdotis substentata hac die ad celebrandum hac die, sed toto anno, rationabiliter expensae totius anni distribuuntur inter omnes petentes missas, ut singuli concurrant per partes aequales iuxta partem quam habent in illis sacrificiis. „ — Non si deve dunque attendere al bisogno del solo giorno in cui si celebra, ma a ciò che occorre al sacerdote per tutto l' anno; e però quand' anche si raddoppii o si triplichi lo stipendio in qualche giorno, il di più di questi giorni va a colmare i vuoti del resto dell' anno. Il sacerdote poi che deve vivere a spese dei fedeli, i quali chiedono il suo ministero, può coacervare in uno le offerte di quelli e distribuirle egualmente per tutti i dì dell' anno.

Di qui si raccoglie che se non fosse intervenuto il divieto della S. Sede di ricevere lo stipendio della seconda messa, il detto stipendio sarebbesi potuto e validamente e lecitamente accettare. — E ciò è tanto vero, che il Pasqualigo medesimo (al tempo del quale non era ancora uscito il detto divieto) potè scrivere (l. c. n. 4): " Ex dictis colligitur quod si contingat sacerdotem eodem die pluries celebrare iuxta casus, de quibus suo loco dictum est celebrare posse, poterit tot stipendia accipere quot missas celebrabit. Nam ad multiplicationem missarum multiplicatur exhibitio ministerii, atque adeo etiam titulus, ratione cuius accipi potest stipendium pro substentatione. „

Non v' ha dubbio adunque che, non essendoci nessuna ingiustizia di diritto naturale nel ricevere più stipendii per più messe che si celebrino lo stesso giorno, ma ostando solo il divieto della Chiesa, chi trasgredisce un tal divieto pecca senza dubbio, ma non è tenuto alla restituzione. Chi poi, come nel caso, abbia fatto ciò in buona fede, non ha peccato, nè ha l' obbligo di restituire.

QUESITI

con brevissime risposte.

25. *Se può sostenersi la consuetudine che i canonici ed i parroci abbiano il prete assistente nelle messe solenni.*

D. Nell' Archidiocesi di B. è consuetudine che i canonici ed i parroci, allorchè cantano messa, si facciano assistere da un presbitero in piviale. Può sostenersi cotal consuetudine?

R. La consuetudine, purchè legittima, di adoperare il presbitero assistente nelle messe solemni, può sostenersi. Così la S. C. dei Riti in più decreti, come *in Senen.* 30 iun. 1883 ad 1, n. 3580 *E. N.*: " An permitti possit adhiberi in missa solemni a canonico celebrante sacerdotem assistentem, indutum alba, amictu et pluviali; et non superpelliceo, amictu et pluviali, ut palam disponit Caeremoniale Episcoporum? — Resp.: *Affirmative*, posita immemorabili consuetudine; et canonicus assistens indui debet pluviali super rochetto. „ — Così pure *Nullius Dioec. Piscien.* 6 mai. 1673 ad 1, n. 1470 *E. N.*: " An plebano dictae ecclesiae (de Uzzano), dum canit missam, liceat uti assistente pluviali induto. — Resp.: Licere, attenta consuetudine. „

Ciò vuol dirsi quando vi ha legittima consuetudine; altrimenti (fuori che nei pontificali dei Vescovi) non è mai lecito usare il presbitero assistente nelle messe solenni, come la S. C. dei Riti dichiarò il 20 luglio 1686 ad 2, *in Senen.*, n. 1771 *E. N.*; ed il 19 settembre 1883 *in Goana*, n. 3589. E ciò quand' anco si tratti di Protonotarii Apostolici, come nella Costit. *Apostolicae Sedis officium* del 28 agosto 1872.

26. *Circa gli onori dovuti al Vescovo, che assiste alle funzioni in abito camerale.*

D. Quando il Vescovo assiste a qualche messa solenne, ovvero alla esposizione del SS. Sacramento, in abito piano (di camera o di uscita), gli competono i segni di onore prescritti allorchè assiste in abito di funzione?

R. Ecco un decreto della S. C. dei Riti del 22 marzo 1862 ad 22 et 23 *in S. Marci*, n. 3110 *E. N.*: " XXI. Episcopus habens habitum cameralem et privatim assistens missae solemni aut expositioni SS. Sacramenti altaris debetne ponere incensum in thuribulo? — Resp. *Negative.* — XXII. In proposito casu diaconus et subdiaconus in missa assistentes debentne petere benedictionem seu permissionem pro canendo Evangelio et legenda Epistola? Rursus debeturne eidem Episcopo delatio Evangelii pro eo osculando, incensatio etc.? — Resp.: *Negative ad utrumque.* „ — Donde si raccoglie che i segni di onore prescritti dal Cerimoniale nelle sacre funzioni si debbano al Vescovo solo quando assiste con abiti di funzioni; non già quando va con abito piano o camerale.

27. *Circa gli onori dovuti al Vescovo, che assiste alla benedizione del Santissimo.*

D. Il celebrante, prima di dar la benedizione col SS. Sacramento, quando

è presente il Vescovo diocesano (sia in abito di funzione, sia in abito camerale o da passeggio), deve inchinarsi dalla parte del Vescovo medesimo, come a chiedere licenza per benedire in sua presenza?

R. Quando il Vescovo assiste a funzioni in abito camerale, non gli compete nessun segno di ossequio. Quando poi assiste in abito di chiesa, il sacerdote gli si deve inchinare prima di dare nella messa letta l' ultima benedizione, secondo il Cerimoniale (L. I, C. 30, n. 3). Nella benedizione poi col Santissimo, il Vescovo che assiste è chiamato a mettere l' incenso nel turibolo e ad incensare il Santissimo: ma il celebrante che benedice non deve fare riverenza alcuna, fuori che al Santissimo (V. Martinucci *Man. Sacrar. Caerem.* V. V, L. VI, cap. 39).

28. *Circa la comunicazione orale della giurisdizione.*

D. Il Vescovo nomina suo Vicario Generale il canonico B., ma non gli spedisce la relativa Bolla, dicendo potersi comunicare anche *oretenus* la giurisdizione. Che è da dire di tale nomina? Può il Vicario B. eseguire validamente e lecitamente le lettere Apostoliche che lo delegano alla collazione di benefizii ecclesiastici ed alle dispense matrimoniali?

R. Non ha dubbio che le facoltà o la giurisdizione date *oretenus* da chi può darle, valgono in coscienza, come valgono gli *oracula vivae vocis* del Rom. Pontefice. Ma valgono solo nel foro di coscienza, non già nel foro esterno, se pur non si dimostri con valide prove l' avuta facoltà o la conseguita giurisdizione. Malamente perciò fa il Vescovo nel nominare solo *oretenus* il Vicario generale. Questa nomina non dee bastare nel solo foro di coscienza, ma deve servire soprattutto nel foro esterno, del quale è officiale precipuo nella diocesi il Vicario Generale. Se dunque il Vicario Generale B. non ha il documento in iscritto della sua nomina, se lo procuri al più presto, e nel documento si attesti dal Vescovo che egli lo ha nominato non dal giorno in cui è scritto il documento; ma (per legalizzare gli atti precedenti del Vicario) fin dal giorno in cui l' assunse a tale officio. Ecco come scrive il Leurenio, sull' autorità di molti DD. (*De Vicario Gen. Episcopi* Cap. I, qu. 35): " Ad substantiam constitutionis Vicarii scriptura non est necessaria, cum absolute solo verbo Episcopi valide constitui possit Vicarius. Requiritur tamen scriptura publica et solemnis ad probationem vicariatus, si a partibus negetur constitutum Vicarium, vel id in dubium revocetur. Et scripturae auctoritas requiritur ad probandum iudicem ordinarium. Dixi etiam scriptura publica et solemni; scriptura enim privata, vel etiam publica, sine selemnitatibus in ea requisitis, non probatur vicariatus Episcopi; iurisdictio enim ordinaria (qualis est Vicarii Episcopi) debet probari per publica instrumenta. Tale autem instrumentum publicum faciens fidem de vicariatu sunt litterae Episcoporum eorum sigillo munitae. „

29. *Circa il tenere un sol concorso per più parrocchie.*

D. Al concorso indetto per una pingue parrocchia si presentano, fra gli altri, anche tre parroci, che riportano tutti e tre l' approvazione. Il Vescovo conferisce ad uno di costoro la parrocchia vacante, e poi la parrocchia sua di risulta la conferisce al secondo parroco, e similmente la parrocchia di

risulta del secondo la dà al terzo. Poteva il Vescovo far ciò, per la ragione che tutti e tre i parroci furono approvati nel concorso?

R. Avendo il Vescovo indetto il concorso per una sola parrocchia vacante, per questa solamente potrà valere l' approvazione dei concorrenti. Se il Vescovo, prevedendo l' approvazione dei tre parroci, avesse indetto il concorso per tutte le tre parrocchie, in tal caso avrebbe potuto conferire le parrocchie come egli ha fatto; prima però, per la regolarità del procedimento, avrebbe dovuto invitare i tre parroci alla rinunzia delle loro parrocchie, che pel concorso doveano essere vacanti. Che poi si possa tenere un sol concorso per più parrocchie vacanti, è cosa certa, e dichiarata altresì dalla S. C. del Concilio il 20 luglio 1889 (*Mon. Eccl.* Vol. VI, Par. I, pag. 151).

30. *Circa l' officio del lettore.*

D. Nella ordinazione del lettore, il Vescovo fra le altre cose dice, giusta il Pontificale: " Lectorem siquidem opertet legere ea quae (vel ei qui) praedicat, et lectiones cantare et benedicere panem et omnes fructus novos. „ Il lettore adunque può predicare? Può benedire il pane e tutti i frutti nuovi?

R. Il lettore nè può predicare, nè può benedire. Qui *praedicare* sta nel senso di leggere ad alta voce. Le parole poi *lectorem oportet legere ea quae praedicat* devono intendersi nel senso che il lettore quando recita ad alta voce la Sacra Scrittura non deve dirla di testa sua ma deve leggerla. Si ascolti il Catalano (*In Pon. Rom. Comm.* in h. l. n. V): " Verbum *praedicat* idem plane significat, ac recitat alta voce, clare et distincte. Sensus itaque est lectorem debere legere ea quae praodicat, idest ea quae populo recitat, nec debet ex se, seu ex sua mente et ingenio dicere, sed ex libro fideliter legere. „ — Quanto poi al benedire il pane ed i frutti nuovi, avrebbe è vero il lettore tal facoltà; ma nella odierna disciplina l' uso di essa va riservato al sacerdote, secondo insegna il medesimo Catalano (*l. c.* n. VII): " Spectat denique ad munus lectorum *benedicere panem et omnes fructus novos*, ut admonet Episcopus ipsorum officia explicans ex nostri Rom. Pontificalis praescripto: quamquam hodie benedictiones illae a solis presbyteris peragantur. „

31. *Circa la messa votiva della Immacolata Concez. nei sabati.*

D. Nella recente collezione dei decreti ve ne sono due che riguardano la messa votiva della Immacolata Concez., che i Francescani per privilegio (ed altre Diocesi pure) possono cantare e leggere tutti i sabati, alcuni soli eccettuati. Ora si domanda a quale si deve stare, al decreto del n. 2503, oppure a quello del n. 2542?

R. Si deve stare all' uno ed all' altro. Eccoli:

Num. 2503 *Minor. Observ. S. Franc.* 28 mar. 1775 ad 3: " An Missa votiva de Conceptione B. M. V., quae ex indulto S. R. C. in singulis sabbatis per annum exceptis privilegiatis et impeditis festo dupl. 1.ae et 2.ae cl., canitur in omnibus Ecclesiis nostri Ordinis Seraphici, cani possit cum *Credo* et unica oratione; vel cani debeat sine *Credo* et cum secunda oratione de officio currenti atque tertia de Spiritu S., nisi occurrat simplex aut alia commemoratio; vel demum cum secunda oratione de Spiritu S. et tertia

Ecclesiae vel pro Papa, ubi de officio occurrente cantata aut saltem lecta fuerit missa conventualis? Resp.: *Negative* ad primam partem; *affirmative* quoad secundam; et quoad tertiam serventur Rubricae. „

Num. 2542 *Ord. Min. Reform.* 26 ian. 1793: " I. An in tali missa votiva solemni tres orationes dici debeant; vel una tantum cum Credo? — II. An in sabbatis, in quibus occurrit B. M. V. quaevis festivitas, aut infra octavam eiusmodi, celebrari debeat missa eiusdem festivitatis, votiva vel non votiva? an vero semper missa ut in Brevi assignatur? — Resp. ad I. *Affirmative* ad primam partem, iuxta modum; scilicet: in feriis simplicibus et semiduplicibus tres dicendas esse orationes; in duplicibus duas, semperque cum *Gloria* ratione sabbati: ad secundam vero partem, *negative* — Ad II. Affirmative ad primam partem; nempe: celebrandam missam festivitatis, aut de die infra octavam, tamquam non votivam, si de eadem octava recitetur officium; si vero recitetur officium alterius festi, celebrandam esse pariter missam de die infra octavam sed more votivo; *negative* ad secundam partem. „

Donde si vuol raccogliere:

a) Che avendosi il detto privilegio, deve cantarsi la messa col *Gloria* e senza *Credo*.

b) Che quando nel sabato occorre un semplice od un semidoppio devono dirsi tre orazioni, la seconda delle quali *de officio occurrente* e la terza *de Spiritu S.*

c) Che quando nel sabato occorre un officio doppio, devono dirsi due sole orazioni, la seconda delle quali *de officio occurrente*.

d) Che quando nel sabato occorre una festa della B. M. V. deve celebrarsi la messa della festa, non già della Immac. Concez.

e) Che quando il sabato è un giorno *infra octavam* di qualche festa della B. V., in tal caso, se l' officio è dell' ottava, la messa sarà della festa di cui si celebra l' ottava; se poi l' officio è di qualche altra festa, la messa sarà pure *de die infra octavam* ma però *more votivo*, cioè senza *Credo*.

32. *Circa il chierico che fa da suddiacono nelle messe solenni.*

D. Essendo concesso, dato il caso di necessità, ad un chierico, almeno tonsurato, di supplire le veci del suddiacono nella messa solenne, può questi far tutte le cerimonie del suddiacono, v. g. portare il calice all' altare colla mano nuda, porre l' acqua nel calice, portare la pace nel coro, astergere il calice ecc.?

R. Stando ai decreti della S. C. de' Riti, perchè un chierico possa fare le veci del suddiacono nella messa solenne, occorre 1.° che non si possano avere sacri ministri; 2.° che dev' essere veramente chierico, o almeno tonsurato; 3.° che non porti il manipolo. Così il 22 luglio 1848 *in Florentina* ad 4, n. 2965 *E. N.*: " An permitti possit ut clericus regularis, interdum nec tonsura initiatus subdiaconi officio fungatur in missa solemni, dum alter vel sacerdos vel in minoribus constitutus ordinibus adest, qui ut subdiaconus inservire possit eidem missae solemni? — Resp.: In casu necessitatis, dummodo non adsit alter, sed debere esse clericum „ — Ed il 17 luglio 1894 *in Dubior. Resol.* ad 7, n. 3832 *E. N.*: " Num qui subdiaconatus ordinem

nondum recepit subdiaconi munere fungi valeat in missa solemni? — Resp.: *Affirmative*, dummodo clericali saltem tonsura sit initiatus, manipulum non ferat et vera urgeat necessitas. „ Non prescrivendosi perciò altre condizioni, il chierico tonsurato può compiere l' officio di suddiacono nella messa solenne in tutte le sue parti, anche in quella di portare e di astergere il calice.

È vero che la stessa S. C. il dì 6 dic. 1901 *in Plocen.* (*Mon. Eccl.* Vol. XIV pag. 50) dispose che il ministro, il quale assiste alla messa cantata senza ministri, per astergere il calice dev' esser suddiacono: ma qui trattasi di ministro, cioè d' inserviente, il quale non è obbligato a tutte le cerimonie del suddiacono descritte nel Messale, che non debbono variarsi. Il suddiacono nella messa solenne, o chi ne fa le veci, non può dispensarsi, senza una contraria ed espressa dichiarazione della S. C. dei Riti, dal compiere le dette cerimonie.

33. *Circa la chiesa da visitare perchè i Terziarii Francescani possano lucrare l' indulg. della Porziuncola.*

D. Qual chiesa sono in obbligo di visitare i Terziarii Francescani perchè possano lucrare la indulgenza plen. *toties quoties* della Porziuncola?

R. Circa questo punto, se cioè bastasse la visita al proprio oratorio del Terz' Ordine secolare, ovvero si dovesse visitare una chiesa pubblica di Francescani, più cose furono stabilite per lo addietro con molte limitazioni. Noi ne demmo un saggio nel Vol. XIV, pag. 472, n. 96, donde deducemmo che occorreva una speciale facoltà della S. C. perchè potesse bastare la visita al proprio oratorio. Nello scrivere ciò non avevamo presente il Breve *Quia multa* del 7 sett. 1901 (V. Mon. Eccl. Vol. XIII pag. 388). Con questo il Terz' Ordine di S. Francesco fu arricchito di un vero tesoro di altre moltissime indulgenze e privilegii che raramente sogliono concedersi, fra cui quello pure che per guadagnare la indulgenza *toties quoties* della Porziuncola basta pei Terziarii la visita al proprio oratorio: " Die II Augusti indulgentiam portiunculae toties lucrandam, quoties ex primis vesperis usque ad occasum solis diei huiusmodi aliquam ecclesiam sive publicum oratorium primi, secundi vel tertii Ordinis Regularis, vel etiam aliam ecclesiam sive publicum oratorium ubi canonice erecta sit congregatio tertii Ordinis saecularis visitaverit, dummodo confessi et S. Communione refecti fuerint et sicut supra oraverint. „ Basta dunque pei terziarii visitare, dai primi vesperi al tramonto del dì 2 agosto, qualunque chiesa o pubblico oratorio francescano ed anche il proprio oratorio del terz' Ordine secolare.

Anzi quei terziarii francescani che dimorano in qualche comunità, come nei seminarii, nei collegii, negli ospedali, nelle carceri, che sono moralmente impossibilitati di visitare la chiesa parrocchiale o dell' Ordine o del terz' Ordine a cui sono ascritti, possono guadagnare tutte le indulgenze, visitando il proprio oratorio semipubblico. Così la S. C. delle Indulg., per speciale concessione del S. Padre, il dì 18 luglio 1902 (*Mon. Eccl.* Vol. XIV, pag. 703).

NOTA

Sulla obbligazione delle Rubriche.

Proponemmo l' altra volta (Vol. XIV pag. 520) di non più rispondere a repliche sulla confutazione da noi fatta alla lunga dissertazione dell' *Ephemerides Liturgicae* contro pochissime nostre parole scritte nella risoluzione di un caso. Ora la detta *Ephemerides* ci provoca (nel fasc. di Marzo 1903, Anno XVII, p. 151 sq.) ad una risposta; e noi la diamo brevissima, non volendo sciupare tempo nè spazio in polemiche disgustose.

Innanzi tutto dichiariamo di non aver noi mai detto nè sospettato che l' Autore dell' articolo (cui protestammo la nostra stima) avesse voluto corrompere la Bolla di Clemente VIII con attribuirle parole che non vi sono. Dicemmo solamente che alcune parole di detta Bolla non le avevamo osservate in due luoghi consultati da noi. Poteva essere avvenuta una svista. Lo scrittore dell' *Ephemerides* dice di aver tolte le dette parole dalla edizione del Pontificale di Pustet; ed è vero che ivi si trovano. Però stanno in ultima coda, dopo che il dispositivo della Bolla è già terminato colle solite clausule di chiusura: *et in acie Campi Florae publicari earumque exemplar de more affigi.* E vi si trovano solo nella designazione del tempo, in cui debba cominciare l' obbligazione della detta Bolla. Com' è chiaro, le prefate parole sono per incidente e non canonizzano per precettive tutte e singole le Rubriche del Ponteficale; ma impongono l' obbligo di osservare *quel Ponteficale*, così come fu approvato, in tutte le parti, e non gli altri da questo diversi, che allora andavano in voga (1).

Che poi lo Scrittore dell' *Ephemerides* voglia assolutamente attribuirci la intenzione di aver voluto noi comprendere in quelle poche nostre parole da lui incriminate le Rubriche del Breviario e le altre precettive, mentre che nulla noi pensammo nè scrivemmo di ciò, è asserzione questa gratuita, che noi di nuovo respingiamo, e lo si prova ad evidenza da quello che avevamo scritto in mille altri luoghi del Monitore sulle Rubriche, specie del Breviario. E di queste Rubriche ripetiamo e sosteniamo che l' obbligo viene non tanto dalle Rubriche in sè, quanto dal precetto della Chiesa di recitare l' officio divino secondo che porta la rubrica. E ripetiamo l' insegnamento de' DD. che le Rubriche in sè sono per lo più direttive quando nessun' altra legge o nessun'altra giusta ragione le renda precettive (V. Tamburino *De Sacr. Miss.* L. II, c. V, n. 3). Qual confusione in ciò (che egli ci attribuisce) fra il *modo* di recitare le ore canoniche e la *sostanza* dello stesso officio imposto al Clero?

---

(1) Protestiamo poi di non aver mai detto che le parole *in virtute sanctæ obedientiæ*, di cui parlammo in nota a pag. 515, siano state aggiunte dal nostro Contraddittore, com' egli giudica (p. 153), alla Bolla di Bened. XIII del 7 marzo 1727. Basti rileggere quella nostra nota.

Inutilmente poi l' egregio nostro Contraddittore cerca di sfuggire l' autorità del grande numero de' TT. da noi citati con dire che parlano solo delle rubriche del Messale. Moltissimi invece parlano prima delle rubriche in genere e poi di quelle del Messale (1). Altri parlano generalmente di tutte le Rubriche senza fermarsi su quelle del Messale. E poi (lo ripetiamo) perchè le sole rubriche del Messale dovrebbero essere precettive e direttive e le altre solo e tutte precettive?

Aggiunge, senz' arrecarne alcuna prova, che noi non abbiamo capito l' argomento da lui dedotto dal Breve *Nullo unquam*, e che abbiamo interpretato a rovescio i decreti 2621, 2993 e 4031. Eppure noi demmo per esteso le sue parole ed il tenore dei cit. decreti. I nostri lettori, se loro aggrada, rileggendoli, possono giudicare se fu giusta la nostra interpretazione.

Si meraviglia poi come noi abbiamo citato in nota a pag. 514 il decr. della S. C. de' R. del dì 8 apr. 1854, che noi stessi dicemmo non far più parte dell' ultima Collezione Autentica; mentre quello è contrario ai decreti autentici 517 e 3023. Ma con pace del nostro esimio Contraddittore questi due decreti da lui citati non hanno che fare con quello citato da noi (2), il quale non essendo contrario ad altri decreti autentici, tuttochè abolito come *autoritativo*, o *precettivo*, non è però abolito come *dottrinale*.

Egli cita un altro decreto n. 2932, che reca: " 1. An semper adhibenda sit bursa cum corporali, supra quo reponenda sit sacra Pyxis quoties administratur Communio extra Missam — Resp. Ad 1. *Affirmative, iuxta Rituale.* „ " 3. An Rubrica Ritualis sit, prout in casu, praeceptiva; vel tantum directiva et ad libitum — Resp. Ad 3. *Praeceptivam esse.* „ — Su questo decreto il nostro Contraddittore fa varie ipotesi di nostre risposte, e di nostre *allucinazioni*, che egli previene e confuta. Ma no; noi accettiamo volentieri il decreto *uti iacet* e senza nessuna osservazione; e diciamo che giustamente la S. C. ha

---

(1) Ecco come scrive il Ferraris, per citarne uno solo, e quello su cui più fa forza il nostro Contraddittore (v. *Rubrica* n. 1 sq.): " Rubricae, quoad vim nominis, ideo sic dicuntur, quia rubro colore saepius scribi solent. Sic doctores communiter; indeque prodiit notabile illud, quod circumfertur effatum: *Lege rubrum, si vis intelligere nigrum.* Rubricae sunt quaedam regulae communes continentes ritus, tum in CELEBRATIONE OFFICII tum IN SACRAMENTORUM ADMINISTRATIONE servandos. Sic in re communis. „ Ci dicano i nostri egregi lettori se il Ferraris intende parlare solo delle Rubriche del Messale quando ne stabilise l' obbligazione colle parole da noi date altra volta.

(2) Il decr. 517 (18 aug. 1629 *in Savonen.*) riguarda l' andare del Vescovo nelle processioni e s' inculcano i decreti emanati dalla S. C. su tal materia. Il decr. 3023 (8 apr. 1854 *in Romana*) dichiara che i decreti della S. C. de' Riti devono considerarsi *scripto formiter edita* quando sono sottoscritti del Prefetto e dal Secretario col sigillo della detta S. C., ovvero sono inserti nella Collezione autentica.

Il decreto citato da noi dichiara che i decreti particolari della S. C. de' Riti non fanno legge generale, quand' anche vi siano le clausole *dentur decreta, iuxta alias decreta, provisum in una* etc. Veggano i nostri lettori se e quanto i due decreti precedenti si oppongano a quest' ultimo.

dichiarato *precettiva* una cerimonia diretta all' amministrazione di un Sacramento e del massimo dei Sacramenti. Ma che perciò? Ne deriva forse che *tutte e singole* le rubriche sono precettive?

Non vale poi ch' ei tanto si meravigli aver noi detto che la trasgressione di una rubrica direttiva per sè non sarebbe peccaminosa, ma potrebbe essere tale o per ragione dello scandalo o della negligenza o dell' accidia dei sacri ministri. Ma non insegnano tutti i TT. che per queste ragioni una cosa anche lecita può rendersi illecita? Qual cosa più lecita della volontaria preghiera? Eppure la preghiera fatta con accidia, con negligenza, con scandalo, diviene illecita. Perchè dunque per le sole rubriche direttive non dovrà valere la stessa regola?

Nè si meravigli che il Vescovo, secondo scrivemmo, ha potestà di prescrivere sotto precetto una rubrica direttiva. Egli ci domanda dove ciò imparammo; e noi rispondiamo che lo imparammo dal diritto canonico, il quale dà al Vescovo la potestà di legiferare in sua diocesi nella sfera della propria giurisdizione. È vero che il diritto medesimo gli ha tolta la potestà di mutare i sacri riti; ma non gli ha tolta quella di curarne l' adempimento, massime quando dalla trasgressione prevede sconcerti o scandali.

Egli disdegna il paragone fra le rubriche direttive e le costituzioni monastiche, le quali, come quelle, non obbligano a peccato; perchè dice essere volontà degl' Istitutori degli Ordini Religiosi di non obbligare i loro sudditi a peccato; mentre la Chiesa intende obbligare tutti alle rubriche sotto peccato. Ma chi non vede la petizione di principio, nella quale urta cotale ragionamento? Che la Chiesa intenda obbligare *a tutte le rubriche* sotto peccato è quello che deve dimostrarsi.

Il prefato egregio Contraddittore ci provoca ad indicare le rubriche che sono direttive, ed in uso, anche una sola, fra quelle del Breviario, del Rituale, del Cerimoniale e del Pontificale. La risposta non si può dare su due piedi per tutte, essendo ciò materia molto intricata e controversa (1). Non-

---

(1) Il chiaro Lapini, nella sua riputatissima opera *La liturgica studiata in relazione alle scienze sacre,* Siena 1889 (Lez. XXIII pag. 319) scrisse già: " Comunemente distinguonsi le Rubriche in precettive e direttive: quelle obbligano *sub gravi* o *sub levi* secondo la qualità della cosa che ingiungono; queste obbligano per semplice convenienza alle cose sante (cioè nè *sub gravi,* nè *sub levi,* già s' intende per sè), nel cui disbrigo servono di direzione. In questo i migliori Teologi sono concordi. „ — E poi soggiunse: " Quando però vogliono scendere a determinare quali sieno le direttive e quali le precettive, Teologi e Rubricisti si scindono in tante sentenze, da non poterne cavare un costrutto ragionevole ed esatto. Non tutto si può sempre decidere nelle materie morali. „

Il Tamburino (*De Sacrif. Miss.* L. II, Cap. V, n. 3), sull' autorità del Marchino e del De Lugo, dà questa regola come la migliore di tutte per saper distinguere le rubriche (di tutti i libri liturgici) *direttive* dalle *precettive:* " Omnes rubricae sunt, ut tales, directivae: et solum illae censendae sunt praeceptivae, quae continent, seu notant aliquid, quod alias ex iure vel ex legitima consuetudine graviter iubetur, vel ipsae Rubricae expresse sub

dimeno solo per citarne qualche esempio, pel Breviario possiamo bene ascrivere fra le rubriche direttive quelle che riguardano la *Benedictio mensae*, l' *Itinerarium Clericorum* e tante altre della recitazione privata dell' of-

---

mortali praecipiunt. Ratio huius regulae est quia ex una parte Rubrica nihil aliud est ex se, nisi mera quaedam manuductio circa ea quae dicenda faciendaque sunt rubro colore solita scribi; et ex alia, si aliunde etiam a conditore ipsarum Rubricarum, qui tandem est Summus Pontifex, habeatur quod id quod notatur sit de praecepto, non potest tale non esse. „

Ma questa regola è pur troppo vaga, nè contempla tutti i casi. Dalla generalità dei DD. noi possiamo raccogliere alcuni criterii per conoscere quando le Rubriche siano certamente precettive e quando certamente direttive.

Sono certamente precettive:

a) Quelle Rubriche che riguardano il S. Sacrifizio della Messa nel tempo del detto Sacrifizio, tranne pochissime eccezioni ammesse dai DD.

b) Quelle che riguardano la *confezione* e l' amministrazione dei Sacramenti, tranne pure talune eccezioni ammesse da' DD.

c) Quelle che riguardano la recitazione dell'officio divino secondo il proprio calendario, tranne il modo di recitarlo in privato, p. e. se in ginocchio o pur no ovvero circa le aggiunzioni prescritte solo pel coro.

d) Quelle che sono dichiarate precettive dalla S. C. dei Riti, ovvero in modo assoluto e speciale sono imposte dalla detta S. C.

Per contrario sono certamente direttive:

a) Quelle Rubriche che sono espresse con parole di convenienza o di opportunità, p. e. colle parole *convenit*, *oportet*, etc.

b) Quelle che riguardano cose facoltative, p. e. benedizioni o riti non necessarii, che possono omettersi del tutto, benchè, quanto alle benedizioni, se si compiono, se ne debba osservare la forma.

c) Quelle che la S. C. dei Riti dichiara senz' alcuna sanzione precettiva.

d) Quelle che come direttive sono ammesse da' DD.

Ma se sopra qualche rubrica che non appartiene ad alcuna classe delle qui commemorate, sorge dubbio se sia precettiva o direttiva? — In questo caso è d' uopo far diligenza per uscire dal dubbio, con leggere i DD. o con interrogare persone più sagge; e se il dubbio rimane, può benissimo invocarsi il principio *lex dubia non obligat*, e cotal rubrica potrà considerarsi come direttiva.

Sono queste le norme che noi possiamo dare come più vere e più esatte circa la determinazione delle rubriche precettive e direttive, secondo il sentire de' DD. Ma noi ripetiamo anche qui ciò che altrove dicemmo, che le rubriche, come quelle che contengono norme sapienti, proposte dalla Chiesa per onorare la Divinità, vogliono tutte e sempre osservarsi, o precettive o direttive. Perciò gli ecclesiastici devono studiarle accuratamente; e la scienza liturgica deve trovar luogo nelle cattedre di tutti i Seminarii. Perciò vogliono farsi frequenti esercizii, come di cose morali per le confessioni, così di cose liturgiche per le funzioni sacre. Perciò devono esserne istruiti soprattutto i cerimonieri per farle osservare esattamente sull' altare.

Ne piace intanto conchiudere questa materia (per non tornarci più sopra) colle belle parole del cit. Lapini (Lez. XXIII, p. 387): " V' hanno alcune leggi, la cui obbligazione, meglio che dalle opinioni de' Teologi (e molto meno dei rubricisti), è guarentita dalla coscienza individuale informata a

ficio, a differenza della pubblica e corale, che per questa sono precettive, per quella direttive. — Pel Rituale, obbligano forse come precettive la *Benedictio mulieris post partum*, anzi la maggior parte delle benedizioni poste nel tit. VIII?—Circa il Cerimoniale de' Vescovi, quante cose vi sono nel libro III, risguardanti i doveri di civiltà fra il Vescovo ed il Governatore, che non sono certo precettive?—Quanto al Pontificale, obbligano forse come precettive la *Benedictio novi militis*, la *Creatio militis regularis*, la *Benedictio armorum*, la *Benedictio ensis*, l' *Itinerarium praelatorum*, l' *Ordo ad recipiendum Imperatorem, Regem, Principem, Imperatricem, Principissam magnae potentiae* ecc. ecc.? — E non si dica che questi riti non sono più in uso, come quelli *de barba tondenda et de officio psalmistatus*, giacchè per ciò appunto che non sono di obbligo, per lo più non si sogliono usare. Ma se un Vescovo volesse usarli, *non uteretur iure suo?*

Non ostante il fin qui detto, il nostro Contraddittore, a nome della *Ephemerides Liturgicae*, protestasi di star fermo nella sua sentenza che *tutte* le Rubriche del Breviario, del Rituale, del Cerimoniale e del Pontificale sono tutte precettive; e noi non lo molesteremo perciò, usi a non mettere bocca sulle opinioni altrui quando non ne abbiamo l' autorità. Siamo invece grati a coloro che, trovando nelle nostre pagine qualche cosa poco conforme al loro sentire, ce lo significano cortesemente in privato, affine di poter meglio chiarire, se occorre, le nostre idee, senza ricorrere a polemiche pubbliche, incresciose, poco utili e poco edificanti.

BIBLIOGRAFIA

Atti del Congresso Diocesano, in omaggio al S. Cuore di Gesù, tenuto in Napoli dal dì 22 al 24 Giugno 1902 — Napoli, R. Tip. F. Giannini e Figli, 1903 — in 8.° gr. di pag. 408.

È un elegantissimo volume, che porta in fronte un magnifico ritratto dell' E.mo Card. Prisco, al quale si deve il concetto e l' attuazione di questo Congresso diocesano. E tal Congresso non poteva riuscire più splendido e solenne, nè più opportuno ed efficace. Chi legge i discorsi ivi pronunziati, le deliberazioni prese, le pratiche di culto esercitate, non potrà non riconoscere in quella solennità un vero trionfo del sacro Cuore di Gesù. — Triplice fu lo scopo del Congresso: far meglio conoscere il Cuore SS. di Gesù; farlo amare più vivamente; far che la sua devozione informi e ritempri tutti gli atti della vita cristiana nell' individuo, nella famiglia, nella società. Questo programma venne svolto ampiamente nelle varie adunanze generali

---

quel principio, da cui è ispirata la legge stessa. *Sancta sancte tractanda sunt:* ecco il principio, a cui sono ispirate le Rubriche. Se tu ne senti la forza, ti farai scrupolo di trasgredire anco la minima ceremonia della Chiesa: se disgraziatamente non la senti, inutile l' ingerirti rispetto per le Rubriche con esagerarne l' obbligazione, come fecero alcuni liturgisti con criterio più rabbinico che cristiano! „

e particolari e nelle devotissime funzioni del Duomo. Erano presenti, coi due E.mi Cardinali napoletani Prisco e Portanova (L' E.mo Capecelatro, impedito, mandò a leggere un dotto suo discorso), tutti i Vescovi usciti dalla Diocesi di Napoli ed altri ancora, da formarne un numero considerevole ; oltre al Clero ed al laicato, ond' erano stipate le aule. L' entusiasmo e la pietà del popolo furono indicibili ! — Facciamo voti che il frutto del riuscitissimo Congresso sia grande e duraturo, e che in altri luoghi ancora abbiano a celebrarsi simili solennità, tanto opportune e salutari !

Grazioli Mons. Enrico — Satana. Origine, malefizii, sconfitta. Pensieri di Mons. Enrico Grazioli Arciv. di Nicopoli, dedicati alla Em. R.ma del Sig. Card. Cassetta — Roma, Scuola tip. Salesiana, 1903 — in 16.° — di pag. 391.

È un altro libro, onde l' infaticabile Mons. Grazioli rende popolare e pratica la scienza teologica. Ed è libro opportunissimo quant' altro mai, non ostante il titolo punto attraente. Chi non sa infatti come ai dì nostri si faccia l' apoteosi di Satana, e lo si venera e lo si consulta coi condannevoli ritrovati dello spiritismo ? — Far conoscere chi è Satana ; come in origine a noi superiore ; come ora perverso e implacabile nostro nemico ; come un dì, alla fine del mondo, rovinosamente debellato, è cosa utile soprammodo, perchè se ne guardino gli uomini redenti da G. C. — E questo appunto fa il dotto Autore nel libro annunziato col solito suo stile vivo e simpatico, colle sue belle esposizioni, coi suoi *ricordi*, colle sue *ottave* onde conchiude tutti gli articoli. È libro che dovrebbe largamente diffondersi in tutte le famiglie cattoliche. — Costa L. 2 in Roma presso la libr. Salesiana.

La Voce del P. Lodovico da Casoria — Napoli, tipografia degli Artigianelli, 1903 — In 16.° di pag. LIV, 542.

Il P. Ludovico da Casoria fu uomo straordinario, che, ripieno dello spirito di G. C., sparse tesori di carità verso di tutti, specie verso gli orfanelli e i derelitti. Ma egli scrisse pure ; e scrisse come gli dettava il cuore, fiammante di amor divino. I suoi pensieri santi e preziosi furono pubblicati in tre periodici da lui stesso fondati (*La Carità*, *l' Orfanello*, *il S. Cuore di Gesù*), ed ora vengono qui raccolti dal suo degno figliuolo e successore P. Bonaventura Maresca, perchè rispecchiano lo spirito di lui e possono produrre gran bene. Sono divisi in dodici capi, secondo le materie di che trattano ; e trattano de' giovani, della S. Scrittura, di alcune sentenze di S. Bonaventura e de' Ss. Padri, della carità, delle beatitudini, della croce, di G. C., della guida giornaliera dell' anima, del S. Cuore di Gesù, di brevi preghiere ed esercizii di pietà ecc. ecc. Come ognun vede, vi ha qui ammaestramenti per tutti, e tutti potranno attingervi quella sapienza celeste e quell' ardore di carità, che non possono trovarsi nella dottrina umana, ma derivano solamente dallo spirito dei Santi. Se ne avvantaggino le anime pie, gli ecclesiastici, i religiosi, e soprattutto i giovanetti di ogni condizione, pei quali il P. Ludovico avea predilezione speciale. — Costo L. 2 in Napoli presso la tipografia degli Artigianelli in S. Raffaele a Materdei, in aiuto delle spese per la causa di beatificazione del medesimo servo di Dio p. Ludovico da Casoria.

Le Gaudier Antonio — De Perfectione Vitae Spiritualis R. P. An-

tonii Le Gaudier S. I.; editio recens emendata cura et studio P. A. M. Micheletti eiusd. Soc. in Collegio Leoniano in Urbe V. Praesidis et prof. Eccles. Paedagogiae — Taurini ex typ. pontif. Petri Marietti — Vol. in 8.° mass.

Fra le opere di teologia ascetica (che è tanta parte della istituzione ecclesiastica) questa del P. Gaudier non va confusa con altre. È una trattazione scientifica, piena, ordinata, in cui si parla e teoreticamente e praticamente della perfezione cristiana, considerata sotto tutti gli aspetti. Nel volume primo tratta della natura della perfezione, dei suoi gradi, della sua pratica. Nel volume secondo parla dei mezzi alla perfezione medesima, ossia delle virtù; e poi degli strumenti di essa perfezione, e ne assegna ben undici. Nel volume terzo (non ancor pubblicato) esibisce una serie di meditazioni dirette a formare l'uomo perfetto, a cui si aggiungono due affettuosissimi opuscoli, editi già prima dal medesimo Autore, sull'amore e sull'imitazione di G. C. È un'opera questa preziosa, non pure pei tironi di scienze sacre, ma sì ancora e molto più pei confessori e pei sacri oratori e per qualsivoglia sacerdote brami procurare a sè quella perfezione a cui deve manodurre gli altri. La edizione poi, curata dal chiariss. p. Micheletti vice preside del Collegio Leoniano di Roma, si avvantaggia sulle precedenti, ormai esaurite, per correzione e per eleganza. —I due volumi finora pubblicati costano L. 12; l'intera opera in tre vol. L. 16, a Torino presso la libr. di Pietro Marietti, via Legnano, 23.

Lépicier Alessio — Tractatus de Beatissima Virgine Maria, matre Dei, auctore Alexio Maria Lépicier Ord. Serv. B. M. V. in Collegio urbano de Propaganda Fide theologiae professore — Parisiis, sumptib. et typis Lethielleux editor. — In 8.° di pag. XXXII, 484.

Il P. Lépicier, procuratore generale de' Serviti, è ancor professore dottissimo ed altamente stimato nel Collegio urbano di Propaganda. Egli sta dando a luce le sue *Institutiones Theologiae Dogmaticae* in molti volumi; ma prima, appartenendo all'Ordine de' Servi di Maria, ha voluto pubblicare un libro che tratta teologicamente e solo della B. V. — Di questo libro così parla il S. P. Leone XIII in un magnifico Breve all'Autore: Dopo avergli espressa la gioia dell'animo suo pel soggetto giocondissimo di quella trattazione, aggiunge: " Neque solum materia id fecit quam tractandam sumpsisti, sed illud praeterea quod, etsi non aequa ea sit mortalium viribus, ita tamen tractasti, ut eruditione ac soliditate nulli cesseris, multos facile superaveris. Accedit autem, estque sane ea laus potissima, quod, cum in scribendo disputandoque scholastica methodo, ut decet, uti decreveris, non ieiune id egeris, sed quadam animi suavitate, qua, dum mens illustratur, fertur lector in amorem Deiparae. „ Ed in queste parole autorevolissime si compendiano i pregi più rilevanti dell'opera. In essa è profondità ed erudizione, difficili a trovarsi in trattali simiglianti; e poi, pur seguendo l'insegnamento scolastico dell'Angelico, vi ha un non so che di soave unzione che fa crescere l'amore e la pietà verso la Regina del Cielo e alletta a studiarne le grandezze. Se ne valgano non solo i tironi delle sacre discipline, ma i sacri oratori e quanti vogliono avere tra mano un libro dotto e pio, che tratti, non superficialmente, ma con solidità ed ampiezza ammirabili, le glorie di Maria. — Costa L. 7 in Roma presso la libr. Pustet Fontana di Trevi.

Teodoro (P.) da Ried-Brig — Manuale Practicum Iuris disciplinaris et criminalis Regularium, ad usum FF. Minorum Capuccinorum exaratum a p. Theodoro a Ried-Brig secretario generali eiusdem Ordinis Provinciae Helveticae — Romae typis Vaticanis, 1902 — in 16.° gr. di pag. 397.

In questo *Manuale pratico* con dottrina, precisione e relativa brevità sono raccolte le regole generali e particolari, onde va condotto un giudizio sommario canonico per la punizione dei rei. Si tien conto soprattutto della istruzione della S. C. de' VV. e RR. del dì 11 giugno 1880 intorno a questo argomento; e si dànno in fine tutte le formole più necessarie per gli atti occorrenti. È scritto pei Religiosi dell' Ordine de' Cappuccini; ma può servire per qualsivoglia Ordine Religioso, anzi per qualsivoglia Curia ecclesiastica, essendovi per lo più regole e norme comuni che vogliono osservarsi in qualsivoglia giudizio criminale. Noi lo raccomandiamo vivamente, specie a coloro che non hanno il tempo necessario a svolgere più ponderosi Autori. — Costa L. 4 in Roma presso la Curia generalizia dei PP. Cappuccini, via Buoncompagni, 160.

Trinchera Teodoro — Omelie Parrocchiali per tutte le Domeniche e Feste principali dell' anno, per l' Arcid. Teodoro Trinchera di Ostuni — Milano casa editr. B. Bacchini, 1903 — in 8.° di pag. 608.

Dell' Arcid. Trinchera, di questo oratore chiarissimo, più e più volte abbiamo scritto nel nostro Monitore, annunziandone i molti e applauditi volumi di sacra eloquenza. Ed eccone un altro, dettato pei parroci, sugli Evangeli delle Domeniche e sulle Feste principali dell' anno. Ancora qui troviamo il suo stile facile e puro, il suo ragionare dotto e stringente, ed i suoi argomenti tutti sacri ed opportuni. Egli esamina ogni Evangelo e ragiona non sopra una parte di esso, ma sull' intero squarcio proposto dalla Chiesa alla considerazione dei fedeli. Per lo più è costretto di trattare più argomenti disparati; ma egli sa trovare un filo logico molto ingegnoso a raggrupparli sotto un solo concetto. È un servigio perciò interessante reso ai parroci che desiderano svolgere l' intero Evangelo delle Domeniche e dare ai filiani un pascolo bello e vario e salutare. Noi lo raccomandiamo vivamente ad essi ed anche al popolo per una santa e fruttuosa lettura. — Costa L. 6 presso l' Autore in Ostuni (Lecce).

CRONACA GOVERNATIVA

Le Confraternite quanto agl' inabili al lavoro — Le somme dovute agli istituti di beneficenza od all' erario per rimborso di rette di spedalità non sono da considerarsi come interessi, od alla stregua di essi, trattandosi di rimborso di capitale e spese variabili nella misura, e che possono anche mancare e ricadere su altri enti, per cui non è ad essi applicabile l' art. 2144 cod. civile, nè la prescrizione quinquennale.

Deducendosi dalla convenuta Confraternita, che esistono altri enti tenuti

in prevalenza o in concorso al rimborso, spetta ad essa fornire la prova relativa, non potendosi pretendere che l' Intendente che nega tale asserto anche in base ad informazioni date dalla prefettura, possa fornire una prova negativa.

Le Confraternite non possono, in sede di rimborso delle spese per gli inabili al lavoro, far valere diminuzioni di rendite non tempestivamente denunciate. Esse sono tenute al rimborso delle spese di ricovero a preferenza dei Comuni. (*Dec. 4ª Sez. Cons. Stato, 4 aprile 1902, est. Di Pratta — Ministero Tesoro c. Pio monte dei morti in Meta*) (*Man. degli Ammin.* Anno 41.°, p. 363).

Le spese di culto e la trasformazione — Se non si dubita che il potere esecutivo è competente in tema di trasformazione di O. P. e che l' Autorità amministrativa è sempre libera di ridurre i fondi a queste pertinenti, destinati al culto, certo è però che fino a quando non si esplichi tale facoltà debbono i fondi essere addetti secondo le tavole di fondazione, perchè nel concetto della legge 17 luglio 1890 non fu la soppressione totale delle opere di culto, bensì la trasformazione in opere di carità, di quelle opere di culto soltanto che eccedessero i bisogni della popolazione. Fino a che non è avvenuta tale trasformazione, non si può opporre l' eventualità di essa per ricusarsi al pagamento degli oneri richiesti dal parroco e dovuti dalla Congregazione a termini delle tavole di fondazione.

L' azione all' uopo promossa dal parroco, involgendo un diritto civile, rientra nella competenza giudiziaria, per cui la Congregazione amministratrice del lasciato non può eccepire che spetti alla Amministrazione provvedere, poichè non avendo questa fatto atti di sorta per la trasformazione, spetta al magistrato di giudicare in base alle tavole di fondazione sempre in vigore l' obbligatorietà e natura degli oneri di cui il parroco reclama l' adempimento. (*Cass. Roma. Sez. Unite, 5 aprile 1902, est. Cefalo — Ricciardi c. Congregazione di Carità di Pescasseroli*) (*Man. degli Ammin.* l. c. p. 382).

— Le spese di culto eccessive gravanti le Opere pie possono essere ridotte mediante la trasformazione, ma non possono essere depennate dalla G. P. A. in sede di bilancio, a meno che si tratti di spese meramente facoltative. (*Parere Cons. Stato, Sez. Int., 11 aprile 1902, adott. — Calatafimi,Orfanotrofio Stabile*) (*Man. degli Ammin.* l. c. p. 382).

Opera pia dotale per matrimonio religioso — Trattandosi di un' istituzione dotalizia di origine remota, nulla osta che nello statuto di essa si possa tener conto della manifesta volontà del fondatore e richiedersi alle dotande la prova della celebrazione del matrimonio anche col rito religioso, oltrechè colla forma legale consistente oggidì nel solo matrimonio civile, specialmente quando in tal senso sia unanime il voto dei Corpi amministrativi locali (*Parere Cons. di Stato, Sez. Int., 23 maggio 1902, adott. — Lucignano, O. P. Spagna*) (*Man. degli Ammin.* l. c. p. 403).

Condizione pel concentramento — I lasciti pii amministrati da enti morali diversi dalle istituzioni pubbliche di beneficenza, debbono, per poter essere concentrati, essere forniti di personalità giuridica propria o per atto espresso del potere sovrano o per lungo decorso di tempo (*Par. Cons. Stato, Sez. Int., 4 luglio 1902, adott. — Pomarance; Legato Bicocchi*) (*Man. degli Ammin.* l. c. p. 476).

Opera pia a favore di più comuni: intromissione del parroco — Per l'art. 56 della legge 17 luglio 1890 non si può far luogo alla ripartizione del patrimonio di un' Opera pia fra i Comuni interessati nella beneficenza della medesima, ma deve procedersi al concentramento di essa nella Congregazione del Comune ove tiene la sua sede principale.

Circa poi l'ammissione del Parroco nell'amministrazione ed erogazione nell' O. P. spetta alla Congrega di carità di deliberarla coll' approvazione dei consigli comunali interessati, nonchè della G. P. A., a termini dell' art. 5 della legge citata (*Par. Cons. Stato, Sez. Int.*, 1.° *ottobre 1902, adott.* — *Valgreghentino; O. P. Ripamonti*) (*Man. degli Ammin.* Anno 42.°, l. c. pag. 40).

Indole giuridica dei Collegi di Maria—È giurisprudenza ormai costante, tanto delle Corti Supreme di Roma e di Palermo che del Consiglio di Stato, che sono istituti di beneficenza i cosiddetti Collegi di Maria, i quali sono enti istituiti da pii fondatori a pro' dell' educazione ed istruzione delle fanciulle, e specialmente di quelle appartenenti alle classi più povere della popolazione secondo le regole del Cardinale Corradini. (*Parere Cons. Stato, Sez. Int., 15 ottobre 1902, adott.* — *Aci S. Antonio, Collegio di Maria*) (*Man. degli Ammin.* l. c. p. 40).

Legato a favore dell' anima, traformabile — La legge 17 luglio 1890, pel combinato disposto degli art. 91, 3 e 70, permette che, verificandosi determinate condizioni, possano assoggettarsi a trasformazione anche i legati di culto di qualunque specie e senza alcuna distinzione.

La più recente giurisprudenza, conformandosi allo spirito della legge suddetta, ha ammesso la trasformabilità anche di legati a favore dell' anima del testatore quando essi più non rispondono ad un bisogno di culto. (*Parere Cons. Stato, Sez. Int., 1 ottobre 1902, adott.* — *Gavardo, Legato Gora*) (*Man. degli Ammin.* l. c. p. 40).

Le spese di culto ed i Comuni del Napoletano — I Comuni delle Provincie meridionali sono tuttora obbligati a quelle spese di culto messe a loro carico da speciali disposizioni, e così sono obbligati alle spese per la festa del Santo protettore e per il predicatore quaresimalista imposte dal R. Decreto 16 ottobre 1809 e dalla legge 12 dicembre 1816 (*Cassaz. Roma, 27 gennaio 1902, est. Capotorti.*— *Parroco di Marciano, c. Comune di Roma*) (*Man. degli Ammin.* l. c. p. 57) (1).

---

(1) Richiamiamo l'attenzione dei parroci su questa interessante massima, la quale è consona con un' altra della Cassazione di Napoli del 27 Aprile 1901, estensore Burali, fra il Comune di Parchelia ed il parr. Condoleo. Giova qui riferire le considerazioni della sentenza di questa causa.

" Osserva, dice la detta sentenza, che la quistione fondamentale della causa sta nel vedere se, abolite le decime sacrmentali nelle province napoletane, il Comune sia tenuto a pagare al parroco le spese di culto pel mantenimento della chiesa parrocchiale, semprechè la parrocchia non abbia rendite proprie addette a tal fine; se, in breve, le spese stesse debbono reputarsi obbligatorie ovvero facoltative pel Comune.

" Ora, codesto obbligo emerge indubbiamente dagli articoli 145 della legge

CRONACA RELIGIOSA

(31 Maggio 1903).

Pellegrinaggi e ricevimenti al Vaticano — Il 12 u. s. Sua Santità nella Sala del Trono ricevè il pellegrinaggio Ungherese di 250 persone, preseduto da Mons. Hatzfelden. Furono poi ricevuti 500 pellegrini del Wurtemberg,

---

comunale del 10 febbraio 1889 e 175 testo unico 1898, con i quali si reputano obbligatorie tutte le spese poste a carico dei Comuni da speciali disposizioni legislative del Regno, e la generica locuzione adoperata nei cennati articoli, nel mentre esclude l'assunto di riferirsi essi soltanto alle speciali disposizioni legislative del Regno d'Italia, accerta invece che riguarda e comprende le disposizioni tutte legislative che sono tuttavia in vigore nel Regno.

" Per l'antica polizia ecclesiastica di queste napolitane provincie, nel favore delle parrocchie che non avevano rendite proprie, ovvero eran desse insufficienti alla congrua ed alle spese di culto, vi si sopperiva mediante la riscossione delle decime sacramentali. Senonchè, con i dispiacci del 20 gennaio 1759, e 25 luglio 1772, nel disporsi l'abolazione delle decime suddette, si posero a carico delle università, così la congrua come le spese del mantenimento delle chiese parrochiali, e col posteriore dispaccio del 19 settembre 1772 il Sovrano lasciava i Comuni nella libertà o di continuare il pagamento delle decime, o di assegnare ai parroci, in sostituzione di esse, la congrua e le spese di culto; sicchè, richiamata in vigore, col decreto 17 febbraio 1861, l'antica polizia ecclesiastica, non è dato sconoscere l'efficacia giuridica dei cennati dispacci.

" Mal si obbietta che le disposizioni delle leggi anteriori, in ordine agli obblighi dei Comuni di sostenere le spese di culto, trovansi abrogate dalla nuova legge comunale. A rilevare la fallacia di codesto assunto è opportuno, innanzi tutto, osservare che il real decreto del 16 ottobre 1809, e la legge organica amministrativa del 14 ottobre 1816, nelle province napoletane, rendevano obbligatorie pei Comuni le spese occorrenti per la festa del santo protettore del paese e per il predicatore quaresimale, e la legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, introdotta col decreto luogotenenziale del 2 gennaio 1861 in queste meridionali province d'Italia, non pure, con l'art. 11, dichiarò obbligatorie le spese di culto pei Comuni, nei casi e nei limiti fissati dalle leggi a quell'epoca vigenti; ma col successivo art. 12, vennero abrogate le leggi anteriori, solo in quanto fossero contrarie alla suddetta legge comunale e provinciale del 1859. Il posteriore decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861 richiamò in vigore l'antica polizia ecclesiastica; sicchè i dispacci suddetti, lungi dall'essere abrogati, ritornarono in vigore con quel decreto. Nè può ritenersi che tale abrogazione sia avvenuta con la successiva legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, dappoichè non solo con l'art. 237 di codesta legge si dispose che, fino a quando non venisse approvata una nuova legge regolatrice delle spese di culto, si ritenevano obbligatorie per i Comuni quelle per la conservazione degli edifizi inservienti al culto pubblico, ma con l'altro art. 116 si compresero tra le spese obbligatorie quelle che sono poste a carico dei Comuni da speciali disposizioni

guidati dal Prof. Miller. Assisteva la Principessa Alfieri, Contessa di Wurtemberg.

Il 14 detto ricevè gruppi di pellegrini della Diocesi di Linz, di pellegrini di Vienna, e di studenti di Teologia d'Innsbruck con altri signori esteri.

Il 19, nella Sala Ducale gli fu introdotto il pellegrinaggio francese di Beuvais, preseduto da Mons. S. Douais. Il 24, dopo aver ammesso all'udienza una deputazione degli studenti universitarii cattolici della Germania,

---

legislative. Dipoi, con l'art. 145 n. 18 della successiva legge del 10 febbrao 1889, e con art. 175 n. 20 del testo unico della legge stessa, approvato col real decreto del 4 maggio 1898, si ribadì doversi considerare obbligatorie e sussistenti per i Comuni anche le spese di culto poste a carico dei Comuni da speciali leggi anteriori; sicchè resiste all'art. 5, disposizioni preliminari codice civile, e ad ogni retta interpretazione della legge l'assunto di ritenersi abrogate dalle successive leggi generali sulla amministrazione comunale le anteriori leggi che obbligano i Comuni a provvedere alle spese di culto.

" Che escludono sempre più la voluta abrogazione dei cennati dispacci, per quanto si attiene alle spese di culto delle chiese parrocchiali, così l'art. 3 della legge 14 giugno 1874, col quale si concede ai Comuni l'aumento dei centesimi addizionali della imposta fondiaria per le spese obbligatorie che dipendono da impegni precedenti alla pubblicazione della detta legge ed abbiano carattere continuativo, come l'articolo 2 dell'altra successiva legge del 23 luglio 1894, col quale sono autorizzate le Giunte provinciali amministrative ad aumentare i centesimi addizionali, nell'interesse dei Comuni, per far fronte alle spese obbligatorie per disposizione di legge.

" Se altra ragione piacesse richiedere, la si rinverrebbe nell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, la cui mercè, nel riaffermarsi l'abolizione delle decime sacramentali, si riconosce il diritto nei parroci ad ottenere il supplemento delle congrue nelle province in cui è a carico dei comuni, in surrogazione delle decime stesse, e dispose altresì che l'Amministrazione del Fondo pel culto, dopo 5 anni dalla pubblicazione della legge, rimane sostituita ai Comuni per quella parte che tien luogo delle decime. La legge, poi, del 4 giugno 1899 n. 191, che provvede all'assegno supplementare ai parroci, espressamente riconosce nall'art. 2 capoverso 2°, che si hanno corpi o enti morali obbligati a provvedere, sia alle spese del culto, sia a quelle per servizio della chiesa; e l'art. 12 n. 2 del relativo regolamento, pubblicato in virtù dell'art. 1° della legge stessa, pure riconosce che l'onere della spesa di culto possa essere a carico del Comune o di altre istituzioni ecclesiastiche laicali.

" Il successivo art. 15 consente l'aumento delle congrue al parroco per il servizio della chiesa, semprechè tale onere non sia a carico del Comune, ai termini dell'art. 2 della ripetuta legge del 4 giugno 1899; sicchè vi concorre persino la interpretazione autentica del legislatore stesso, che, con le cennate disposizioni riconobbe che, come per l'antica polizia ecclesiastica, sono a carico dei Comuni le spese di culto nel favore dei parroci in surrogazione delle abolite decime sacramentali, sì da escludere l'abrogazione dei cennati dispacci. "

" Per questi motivi ecc. "

ricevè nella Sala del Trono la Presidenza del Congresso Antischiavista con circa 200 Congressisti.

Il 27 in detta Sala un numeroso pellegrinaggio delle Diocesi di Gnesna e Posnania: il 28 un pellegrinaggio belga e greco-ruteno, ed i membri della stampa cattolica belga col presidente: il 29 un distintissimo pellegrinaggio scozzese cogli Arciv. e Vescovi di Scozia: un numeroso pellegrinaggio tirolese col Vesc. Mons. Waitz: ed il 30 detto, dopo aver ricevuto sette Vescovi della Germania, ricevè 400 pellegrini di Colonia, Terziarii, preseduti dal Dott. Proenen e dal loro Direttore spirituale.

Il 30 u. s. nelle ore pomeridiane fu ricevuto dal S. Padre, con tutti gli onori speciali dovuti ai Sovrani, Edoardo VII re d' Inghilterra, accompagnato dal plenipotenziario inglese, da un maggior generale e da un contro-ammiraglio. Si trattenne con S. S. circa una mezz' ora in particolare colloquio, ed avendo mostrato desiderio di avere un ritratto del Papa per ricordo della visita, gli fu fatto questo pervenire per mezzo dell' Arciv. di Trebisonda.

Il 3 sp. Guglielmo II imperatore di Germania, dopo aver fatto colazione coi Cardinali Rampolla, Agliardi e Gotti, e con altri Prelati, presso l' Ambasciatore accreditato pel Vaticano, accompagnato dal Cancelliere dell' Impero, e da numeroso seguito, insieme coi due figli, il principe ereditario Guglielmo ed il principe Eitel-Federico, si recò con gran pompa a visitare il Papa con cui si trattenne in familiare colloquio. Il S. Padre gli fe' dono di tre quadri in musaico per sè ed i principi, e l' Imperatore offerì al Papa tre fotografie della Cattedrale di Metz. S. S. ricevè dopo i Principi, ed il numeroso seguito, donando al Conte di Bulow una intiera collezione di medaglie in oro, coniate sotto il suo Pontificato, ed agli altri le commende e le croci dell' Ordine Piano e di S. Gregorio Magno.

Cause di beatificazione e di canonizzazione — Il 21 u. s. nel Palazzo Apostolico Vaticano si è tenuta la Congr. Ordinaria dei Sacri Riti, nella quale al giudizio degli E.mi Cardinali sono state sottoposte le seguenti materie: Riassunzione della Causa di Canonizz. della B. Marianna di Gesù de Paredes; introduzione della causa di beatific. del Ven. Formet, eremita della Dioc. di Saint-Die, e del Ven. Fratel Benilde delle scuole cristiane; intorno alla revisione degli scritti del Ven. Cafasso Sac. torinese; delle serve di Dio Paola Frassinetti, fondatrice dell' Istituto di S.ª Dorotea, e M.ª Maddalena di Bengy, fondatrice delle fedeli Compagne di Gesù; concess ed approvaz. delle Litanie di S. Giuseppe per la Chiesa universale; dell' Officio e messa propria di tutt' i Santi della Compagnia di Gesù per uso della stessa Compagnia; conferma ed approvaz. della elezione di M.ª SS.ª delle Grazie a Patrona di Carpenzano, Archid. di Cosenza, e di M.ª SS.ª della Provvidenza a Patrona di Turrilia e Lacchio, Dioc. di Tortosa coll' approvaz. dell' officio e messa in onore della SS. Vergine sotto il detto titolo; della elezione della Vergine della Maternità a Patrona principale della Prov. di Biscaglia, e di S. Martino dell' Ascensione a Patrono di Beasain, Diocesi di Vittoria; e finalmente concess. ed approvaz. dell' officio e messa nelle due feste di S.ª Wivina verg. pel Clero di S.ª Maria del Sablon in Bruxelles, Arch. di Malines.

Il 28 detto nello stesso Palazzo, coll' intervento dei Cardinali, e col voto dei Prelati e Consult. teologi si è tenuta la Congr. preparatoria per discutere intorno a due miracoli, operati da Dio per glorificare il Beato Gio. Gabriele Perboyre, della Missione, che si propongono per la sua canonizzazione.

Congresso Antischiavista — A Roma nei locali di Arcadia dal 22 al 25 u. s. si tenne il Congresso antischiavista sotto la presidenza del Comm. Tolli. Parlarono applauditissimi sulla schiavitù, la Chiesa cattolica, e le Missioni africane Mons. Sogaro, il Superiore dei Missionarii del S. Cuore, il Procuratore gener. dei Bianchi, il rappresentante dei mission. della Nigrizia ed altri oratori. Si ebbero numerose adesioni di Cardinali, Vescovi, e società italiane ed estere, e vi furono proposte d' istituire nelle singole città leghe di giovani e signore, di dare incremento al Bollettino dell' Opera, e si raccomandò ai Cooperatori di trattare su giornali ed opuscoli la quistione antischiavista.

Persecuzioni in Francia — Molti religiosi sono stati cacciati colla forza dai loro conventi in mezzo a dimostrazioni ostili del popolo contro gli agenti. Alcuni funzionarii e comandanti di soldati si sono rifiutati di obbligare i frati ad uscire con la violenza, e si sono dimessi. Tutto l' Episcopato con lettere e discorsi ha manifestato il più vivo dolore ai religiosi che sono partiti, stimmatizzando il governo per le ingiuste e crudeli misure adottate contro i benefattori della Francia. Il Vesc. di Nancy, predicando in Cattedrale, dichiarò che i cattolici non mai approveranno un insegnamento ateo, e che si commette un odioso attentato al dritto sacro dei padri di famiglia, i quali non permetteranno che i loro figli assistano a una scuola, che li renderà rivoluzionarii e comunardi!

Conversioni — A Roma il Generale dei Pallottini ha ricevuto l' abiura del Rev. Riddel, della chiesa episcopale protestante americana, già curato della Trinità a New-Iork; e della Signorina Albertina di Melburne (Australia) appartenente alla Chiesa Anglicana. A Londra settanta pastori protestanti si son resi cattolici. Nella Siria la Chiesa greco-cattolica ha fatto una vera conquista: più di 15 mila greci scimatici, appartenenti ai tre grandi distretti di Ackar, Hosn, e Saflata hanno abiurato lo scisma nelle mani di Mons. Doumani, Vescovo greco cattolico melchita di Tripoli, il quale, accogliendo con paterna benevolenza le più ragguardevoli persone dei convertiti, promise di assisterli ed aiutarli sempre, anche a costo dei più grandi sacrifizii.

Necrologio — Sono morti: Mons. Giustini, Vescovo di Recanati e Loreto; Mons. Rosaz, Vescovo di Susa: Mons. Zannoni, Vescovo di Sebenico (Austria); Mons. Masi Vesc. di rito greco-cattolico in Sicilia; Mons. Sirolli, Arciv. d' Iconio, e già Vesc. di Sora, Aquino e Pontecorvo, Segretario della S.ª Visita e Direttore di molte comunità religiose, amato da tutti per la sua affabilità e beneficenza; il R.mo P. Sante Lattanzi, Procuratore della Provincia Romana della Compagnia di Gesù; il R.mo Magnaghi, Generale dei Barnabiti, che visse come un angelo e morì come un santo; a Praga nel Convento dei Benedettini P. Carlo, il quale nel 1893, essendo Principe di

Scoenburg, mutò la brillante divisa di maggiore di cavalleria degli ulani nell' umile tonaca di frate.

È morto pure il famigerato Giovanni Bovio deputato italiano.

CRONACHETTA POLITICA

— L' Imperatore Guglielmo di Germania il 2 sp. arrivò a Roma, e dopo aver visitato il S. Padre, recossi insieme col Re d' Italia alla Badia di Montecassino, dove furono ricevuti e festeggiati da quei degni Religiosi.

— Il Presidente della Repubblica francese a Marsiglia assistette alle gare ginnastiche, e poi partì per l' Algeria, dove visitò le principali borgate. Con gradimento fu accolto dagl' indigeni, che organizzarono feste in suo onore. Il Governatore già si era dimesso e lo sostituiva interinalmente il Segretario generale. Dopo essersi ritirato in Francia, nominò Gevernatore dell' Algeria il Sig. Ionnart.

— La regina del Portogallo, col Principe ereditario, sono stati in Italia a vederne le principali città; ma non misero piede a Roma, benchè la visita di questa metropoli fosse stata desiderata molto dai governanti.

— Il ministro italiano degli esteri Prinetti si è dimesso: lo sostituisce Morin ministro della marina, e Bettolo occupa il posto di quest' ultimo. Il ministro spagnuolo delle finanze Villaverde si è dimesso: in suo luogo è stato nominato Rodriguez Sampedro.

— A Belgrado una folla immensa in un negozio s' impadronì dei ritratti di Re Alessandro e della Regina e dopo averli scherniti e gridato *abbasso gli Obrenovich*, li bruciarono nella pubblica via. Un reggimento ebbe l' ordine di uscire per reprimere i disordini, ma si rifiutò; ed il Re fu costretto a chiamare la sua guardia del corpo per ristabilire l' ordine.

— Nella Somalia la campagna inglese procede innanzi e guadagna terreno in mezzo a gravi ostacoli. Una colonna d' inglesi di 200 uomini, comandata dal colonnello Plunkett fu quasi distrutta dai partigiani del Mad-Mullah. Essendo accorse altre numerose truppe inglesi, furono sconfitti i nemici, lasciando duemila morti e parecchie centinaia di cammelli, ed animali da macello.

— Nell' Albania continua l' insurrezione. Il Console russo è stato ucciso. Gli ambasciatori di Russia, d' Austria e d' Inghilterra insistono presso la Porta per un pronto provvedimento: il Sultano vuol tentare mezzi conciliativi perchè la guardia del suo Palazzo è affidata agli Albanesi. A Salonicco alcuni bulgari con dinamite incendiarono la banca ottomana e l' uffizio postale, spargendo il terrore in tutta la città con bombe esplosive. Si è proclamato lo stato di assedio: sono stati spedite altre truppe, e le Potenze han mandate navi da guerra per la protezione dei connazionali.

— In quasi tutta l' Europa è caduta neve in abbondanza con grave danno delle campagne: a Parigi e Londra la temperatura si è abbassata fino a varii gradi sotto zero.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Di un canonico mentecatto circa l' ozione, il servizio del coro e l' adempimento dei legati.

Osnabrugen. Dubia circa perceptionem fructuum praebendarum — 28 Mar. 1903 — *Per summaria precum* — Clemente Cosse, canonico della Cattedrale di Osnabruck, ebbe la sventura, nel 1888, di perdere l' uso di ragione. Vacato intanto un canonicato di maggiore prebenda, a cui il Cosse sarebbe stato chiamato ad ottare, invece di lui vi ottò un canonico posteriore, mettendo però in deposito il di più della prebenda fino a che non si fosse deciso se il can. Cosse, pur mentecatto, senza prestarvi consenso, poteva ottare al detto canonicato. Ora che il can. Cosse è morto ab intestato, il Vescovo chiede: " Utrum canonicus Clemens Cosse, mente plene destitutus, in altius beneficium quod nullatenus cognoscere potuit, ascendere et reditus praebendae adnexos percipere debuerit. „

Oltre a ciò, poichè in quel capitolo vi è un ordine di vicarii che sono chiamati a supplire i canonici infermi, ricevendo da questi un congruo assegno, e poichè vi ha pure dei legati di messe da adempire da ciascun canonico, il Vescovo aggiungeva questi altri quesiti: " 1. Fuitne canonicus Cosse obligatus ut omnibus canonici officiis et communibus et personalibus prospiceret suo sumptu? — 2. An ab omnibus officiis omnino liberatus fuit? — 3. An obligatus fuit ut omnibus personalibus tantum officiis scil. hebdomadarii et celebrationis missarum fundatarum satisfaceret suo sumptu per vicarios? — 4. An obligatus fuit ut personalibus officiis hebdomadarii tantum satisfaceret suo sumptu per vicarium? „

La S. C. chiese al Vescovo quali fossero gli statuti capitolari intorno ai prefati dubii; ed il Vescovo riferì che, in quanto al diritto di ozione, il § 13 dei detti statuti reca: " Canonici et vicarii qui ordine defunctum vel promotum sequuntur, ascendunt, et a die ascen-

sionis reditus canonicatui seu praebendae adnexos percipient. „ — Il che viene così spiegato dal Capitolo, giusta la invalsa consuetudine: " Ascensum ad praebendam vacantem ipso iure fieri, nec optionem expressam nec novum possessionis actum requiri iuxta Capituli statuta a S. Sede adprobata. „

In rispetto poi ai vicarii ed agli altri adempimenti canonicali, riferiva i seguenti articoli del medesimo statuto:

" § 41. Vicarii, ratione beneficii, tenentur divinis officiis in choro assistere, ad altare, munere diaconi et subdiaconi fungentes, ministrare. Ad munus hebdomadarii missaeque conventualis celebrationem, alternatim, succentore excepto, parati semper erunt.

" § 42. Si forte contigerit ut praefatis officiis pro canonico aegrotante vel absente fungi debeant, congruam remunerationem, duplum scilicet stipendii manualis, accipient.

" § 49. Legitime a choro excusatus censetur qui vel senio fractus est, vel morbo correptus, vel monitus a medico ut sese domi contineri debeat. „

Avute le dette dilucidazioni, ed esaminato accuratamente il caso, nei comizii generali del dì 28 marzo 1903, la S. C. rescrisse:

Canonico Cossi ascensum deberi; quoad servitium chorale serventur constitutiones capitulares.

Si raccolga:

a) Vi ha in diritto una doppia specie di *ozione*: ma che conferisce il titolo canonicale insieme e la prebenda; un' altra che conferisce la sola prebenda. E però in questa seconda specie, non vi ha passaggio di titolo, ma solo di prebenda, secondo insegna il Gonsalez (*Ad reg. Cancell. gloss. 34, n. 55*): " facto transitu de una ad aliam praebendam absque novo titulo et absque nova provisione vel collatione virtute provisionis seu tituli in prima. „

b) Imperocchè la prebenda vuolsi distinguere dal canonicato o dalla canonia; donde il detto, *canonicum non fieri per praebendam, sed per receptionem in fratrem.* Laonde in una causa *Maceraten. optionis* 22 dec. 1832 la S. C. del Conc. al dubbio: " An optioni sit obnoxia præbenda simul et canonicatus in casu „ — Rispose: " Affirmative ad primam partem; negative ad secundam „ (V. Barbosa *De Can. et dignit.* cap. 12, n. 18 seqq. S. C. C. 31 ian. 1852 *in Vicentina, optionis*).

c) Di qui viene che quando l' ozione riguarda la sola prebenda, non già il titolo canonicale, onde non v' ha bisogno di libera accettazione, anche un mentecatto potrebbe accedervi.

d) Egli è certo che la infermità scusa pienamente dal servizio del coro, senza che l' infermo perda le distribuzioni. Nondimeno, se nel Capitolo vi sia consuetudine contraria, o totale o parziale, legittima-

mente prescritta, vuolsi stare a tale consuetudine. Così la S. C. del Conc. 6 dec. 1666: " I. An distributiones quotidianas lucretur canonicus vel beneficiatus qui solitus ceteroquin inservire a civitate, legitimo vacationis tempore, discedens, in vicinum oppidum (unde sub fine dictae vacationis potest opportune se reddere ad servitium Ecclesiae) se contulit, ibique, superveniente infirmitatis corporalis impedimento ita continetur ut ad civitatem redire et choro interesse non valeat? et quatenus affirmative; — II. An hoc locum habeat, quamvis in Ecclesia vigeat contraria consuetudo? — Resp.: Ad I. Lucrari. Ad II. Non habere locum si consuetudo sit legitime praescripta. „

e) Siffatta consuetudine però non si sostiene quando il canonico infermo abbia assoluto bisogno degl' interi frutti della sua prebenda per provvedere alla propria conservazione (arg. c. ex S. C. C. 1 sept. 1663 *in Albinganensi paroch.*, lib. Decret. 25 p. 594; et *in Novariensi et Cremonensi*, lib. 3 Decret. p. 35 et 40).

f) Chi sia obbligato alla messa quotidiana, per qualche causa ragionevole, può talvolta intermettere la celebrazione. Così la S. C. del Conc. 18 sept. 1682 (ap. Bened. XIV *De Sacrif. Miss.* L. III, c. 3): " I. An sacerdotes obligati ratione beneficii, capellaniae, legati aut stipendii celebrare quotidie missam per se ipsos, possint aliquando a celebratione vacare, et quatenus affirmative; — II. Quando et quoties a dicta celebratione vacare possint. — Resp. Ad I. et II. Affirmative, concurrente aliqua rationabili causa. „

g) Se poi nei giorni, in cui nel detto caso si omette la celebrazione, si abbia l' obbligo di supplire per altri sacerdoti la messa, non fu deciso nel cit. decreto dalla detta S. C.; giacchè al quesito V si domandava: " An illis diebus, quibus licite vacant a celebratione, teneantur missam ab aliis celebrari facere iuxta intentionem fundatorum; „ e la S. C.: " Ad V distulit resolutionem „ (ap. Bened. XIV l. c.); nè mai l' ha data più.

h) I DD. (come presso il Ferraris ed il Giraldi) dicono che se la messa è senza nessuna designazione di luogo o di persona, il beneficiato, impedito legittimamente, non è obbligato di farsi supplire, purchè l' impedimento non sia troppo lungo (di 10, o di 15 giorni, o al più di un mese, secondo il vario opinare de' DD.). Se poi la messa non è personale, ma riguarda o qualche altare, o il bisogno della popolazione, in tal caso i DD. dicono che deve farsi supplire.

i) N' eccettuano solo il caso quando il beneficiato sia stato ordinato a titolo di quel beneficio, e sia molto povero, da non potersi altrimenti sostentare, come definì la S. C. del Conc. *in Pistorien.* 5 febr. 1650 (Libr. Decret. XIX, p. 254) (V. Giraldi Vol. I, P. I ex L. 3 Decret. sect. 366, cap. 11 p. 254; Mon. Eccl. Vol. IX, P. II, pag. 15; Vol. V, Par. I, p. 121 e Consultaz. edit. I, p. 439).

II.

Circa le attribuzioni dei cappellani, coadiutori del parroco.

Brixien. Jurium — 28 Mar. 1903 — *Per summaria precum* — Nella parrocchia di S. Agata in Dioc. di Brescia, costituita da Alessandro VI nel 1502 con bolla che comincia *Iniunctum nobis*, fu stabilito, che vi fosse un parroco coadiuvato da tre cappellani, i quali " una cum rectore in ipsa ecclesia horis canonicis interesse ac curam animarum parochianorum exercere, in ipsaque ecclesia personaliter residere, et per seipsos, non autem per substitutos, impedimento cessante legitimo, deservire ac singulis diebus missas per se vel per alios celebrare tenerentur. „ La stessa bolla dava facoltà al parroco di sostituire altro sacerdote in mancanza di qualcuno dei cappellani.

Sorte appresso delle quistioni sui diritti dei prefati cappellani, si ricorse alla S. C. del Conc., e questa, con rescritto del 24 luglio 1875, attribuì ad essi il diritto " exercendi curam animarum dependenter ab ipso praeposito. „ In esecuzione di tal decreto, il Vescovo fece uno statuto di dieci articoli, che fu approvato dalla stessa S. C. con rescritto del 22 sett. 1877.

Avvenne intanto che, essendo caduto infermo il parroco di un' altra chiesa fuori della città, il Vescovo, per deficienza di altri sacerdoti idonei a supplirlo nella cura, vi pose uno dei prefati tre cappellani. Di qui il bisogno di supplire la mancanza del detto cappellano nella parrocchia di S. Agata; e però il parroco vi pose un altro sacerdote di sua fiducia. — Questi non fu voluto accettare dagli altri cappellani, i quali, riputandosi comparroci, pretendevano che il parroco nessuna nomina facesse, e nessun atto di amministrazione, anche temporale, della parrocchia, senza il loro beneplacito: la dipendenza poi dal parroco dovea essere solamente onorifica.

Il Vescovo diè ragione al parroco. Ma non acquietandosi i cappellani, fu fatto appello alla S. C.

La controversia venne discussa in pieni comizii il dì 28 marzo 1903 e fu risolta:

Decretum Episcopi sustineri; dummodo translatio capellanorum fiat ad breve tempus et ob ecclesiae necessitatem; vicarios vero nominandos esse a praeposito, et ab Episcopo approbandos, quin necessarius sit consensus capellanorum coadiutorum; in reliquis serventur ordinationes Episcopi ab hac sacra Congregatione approbatae anno 1877.

E giustamente; imperocchè:

a) Quando trattasi di beneficii residenziali, come le cappellanie coa-

diutorali nel caso, il Vescovo non può trasferire indeterminatamente altrove il beneficiato: può solo per breve tempo o per giusta necessità.

b) In forza delle tavole di fondazione (della bolla *Iniunctum nobis* di Alessandro VI), nel caso, si appartiene al parroco di nominare i cappellani, i quali però, avendo l' esercizio della cura, devono ottenerne pure la facoltà dal Vescovo.

c) I coadiutori nella cura sotto la dipendenza del parroco, non hanno alcun diritto d' ingerirsi nell' amministrazione temporale della parrocchia, e solo nell' amministrazione dei sacramenti o della divina parola possono esercitare il proprio diritto, ma sempre sotto la dipendenza del parroco.

III.

Circa le cause di smembramento di una parrocchia.

Syracusana, Dismembrationis paroeciae — 28 Mar. 1903 — La città di Ragusa in Dioc. di Siracusa conta ora più di trentamila anime; eppure non vi ha che una sola parrocchia, quella di S. Giovanni, il cui parroco ha dei coadiutori in altre chiese. Stante la distanza e la difficoltà del cammino, massime nei mesi invernali, per la piena delle acque nei giorni piovosi, fu creduto necessario smembrare una parte di detta parrocchia, ed erigerne una nuova nella chiesa succursale dell' *Ecce Homo*. La prestazione di L. 500 promessa dal municipio a maggioranza di voti, che, unita agl' incerti e ad altro che il Governo dovrebbe aggiungere, dovea formare la dote. Onde l' Arcivescovo, avvalendosi della sua facoltà ordinaria, ed ancora delegata, in forza del Tridentino (Sess. 21, cap. 4 *de ref.*), il dì 23 agosto 1901, previi gli atti processuali, emise il decreto di smembramento dall' antica parrocchia, e di erezione della nuova, al cui rettore ingiunse l' obbligo di una libra di cera da presentarsi ogni anno in tempo pasquale, come atto di ossequio, alla chiesa matrice di S. Giovanni.

Al parroco però di S. Giovanni non arrise cotal decreto; e con elaborata allegazione mosse appello alla S. Sede, procurando di mostrare la dote non essere nè sufficiente nè sicura, perchè non approvata dall' Autorità tutoria della provincia — non vi essere considerevole distanza, nè asprezza di vie — la cura delle anime procedere assai bene coll' aiuto delle chiese succursali ecc. ecc.

La S. C. però, vagliate diligentemente le ragioni di ambe le parti, nei comizii generali del dì 28 marzo 1903, al dubbio:

An sententia Curiae Archiepiscopalis Syracusanae sit confirmanda vel infirmanda in casu;

Rispose:

Decretum esse confirmandum; *et ad mentem.*

Eccone le precipue ragioni:

a) Nel lib. 3.° delle Decretali, c. *Ad audientiam*, 48, *De Ecclesiis aedificandis*, Alessandro III così scrive: " Ad audientiam nostram noveris pervenisse quod villa, quae dicitur *H.* tantum perhibetur ab ecclesia parochiali distare, ut tempore hyemali, cum pluviae inundant, non possint parochiani sine magna difficultate ipsam adire: quia igitur dicta ecclesia dicitur reditibus abundare, quod praeter illiius villae proventus minister illius valeat sustentationem habere, mandamus, quatenus si res ita se habet, Ecclesiam ibi aedifices, et in ea sacerdotem, sublato appellationis obstaculo, ad presentationem rectoris ecclesiae maioris, cum canonico fundatoris adsensu, instituas, ad sustentationem suam eiusdem villae obventiones ecclesiasticas percepturum: providens tamen ut competens in ea honor pro facultate loci matrici ecclesiae servetur... Si vero persona matricis ecclesiae virum idoneum praesentare distulerit, vel opus illud impedire voluerit, tu nihilominus facias idem opus ad perfectionem deduci et virum bonum, appellationis cessante refugio, instituere non amittas. „

b) Il Tridentino (Sess. 21, c. 4 *de ref.*) stabilisce: " Episcopi, etiam tamquam Apostolicae Sedis delegati, in omnibus ecclesiis parochialibus vel baptismalibus, in quibus populus ita numerosus sit, ut unus rector non possit sufficere ecclesiasticis sacramentis ministrandis, et cultui divino peragendo, cogant rectores vel alios ad quos pertinet, sibi tot sacerdotes ad hoc munus adiungere, quot sufficiant ad sacramenta exhibenda et ad cultum divinum celebrandum. In iis vero, in quibus ob locorum distantiam sive difficultatem parochiani sine magno incommodo ad percipienda sacramenta et divina officia audienda accedere non possunt, novas parochias etiam invitis rectoribus, iuxta formam Constitutionis Alexandri III, quae incipit *Ad audientiam*, constituere possint. „

c) Dalle prefate leggi si ricava che due sono le cause per le dismembrazioni delle parrocchie, vale a dire, la distanza o qualche altro impedimento onde senza grave incomodo i fedeli non possono accedere alla chiesa parrocchiale. Questo impedimento, nota il Fagnano (in Cap. *Ad audientiam*), può provenire da qualsivoglia ragione; e però il Tridentino indicò le due cause *alternativamente*, per modo che possa bastare o l' una o l' altra.

d) Inoltre vuolsi considerare che il Tridentino fa due casi: uno quando il popolo sia così numeroso da non bastare un solo parroco

a governarlo; l'altro quando per la distanza del luogo, o per altra ragione, il popolo con grave difficoltà può frequentare la chiesa parrocchiale. Nel primo caso basta aggiungere al parroco altri coadiutori. Nel secondo fa d'uopo ricorrere senz'altro allo smembramento. E ciò quand'anche si possa provvedere colla erezione di chiese succursali tenute da coadiutori. Imperocchè, insegna il Bouix (*De Parocho* P. 2, cap. 4, prop. 6), se il Vescovo in tal caso non possa procedere allo smembramento, non si vedrebbe quando mai possa ciò fare.

e) Ciò non pertanto, benchè il Tridentino voglia che si provveda al numero cresciuto della popolazione coi coaudiutori, pure i Romani Pontefici hanno interpretato il detto luogo nel senso che quando il numero delle anime supera le trentamila, in tal caso debba provvedersi per mezzo dello smembramento. Così Pio VI nella Costit. *Quod aliquantum* del 10 marzo 1791 (1). Anzi Leone XII in una nuova divisione delle parrocchie di Roma ne assegnò una per ogni 3,000 fedeli (V. *Mon. Eccl.* Vol. II, Par. I, p. 5).

f) Questo insegnano altresì i moderni Canonisti. Così De Angelis (*Praelectiones Iur. Can.* Lib. 3, tit. 5): " S. Congregatio non semel ex sola numerositate populi plenam dismembrationem, attendendo ad alias facti circumstantias, permisit, sicut contingit in Verulana diei 22 maii 1784, cum in civitate Frosinonis duae essent paroeciae et septem millia parochianorum et novam in commodiori urbis loco erigendi licentiam concessit. „ E Sebastianelli (*Praelect.* P. II, n. 325): " Attentis resolutionibus S. C. Concilii, cui deferuntur causae divisionis parochiarum, aliquando permissa est divisio ob nimiam parochianorum multitudinem. „ Lo stesso insegnano Bouix *l. c.*; Maupied *C. Iur. Can.* Vol. 1, p. 1244 ecc.

g) L'odierna giureprudenza di questa S. C. favorisce molto lo smembramento delle parrocchie pel bene delle anime. Così la S. C. *in Sypontina* 25 ian. 1879 concesse lo smembramento per la distanza di un solo miglio e pel cresciuto numero di anime fino a 20 mila (*Acta S. S.* Vol. XVII, p. 280). Così pure la stessa S. C. il 26 giu. 1875; il 12 sett. 1868; il 17 mar. 1827 *in Aquitanen.*; il 5 dic. 1750 *in Comen.*; il 2 febbr. 1858 *in Nolana.* Onde giustamente negli *Acta S. S.* Vol. X, p. 282 fu stabilita la massima " Recentiori praxi factum esse ut fa-

---

(1) Ecco le parole del detto Pontefice *l. c.*: " Quamvis citati Doctores tamquam causam legitimam dismembrationis non admittant populi numerum, etiam exorbitantem adauctum, difficile mihi persuadeam, id eos intellexisse de numero ita exorbitante, ut ad triginta millia et amplius animarum pertingat. „

cilius dismembratio alicuius ecclesiae concedatur quoties satis pateat utilitas in bonum fidelium et reditus sufficientes adsint, quibus novo parocho et novae ecclesiae prospici possit. „ — E nel Vol. IV p. 268 in nota: " S. Congregatio Concilii pronior etiam fuit ad admittendas paroeciarum dismembrationes quando dos pro novo parocho aliunde constituta esset. „

h) Nel caso trattavasi di una città di oltre 30 mila anime; di distanza da un punto all'altro nella medesima città di più chilometri; di un decreto emanato dall'Ordinario col consenso del Capitolo e del Municipio, e previo l'esame giuridico della cosa; e finalmente di una nuova parrocchia che avrebbe avuta la sua dotazione sì dal Municipio e sì da altre pie persone colle debite cautele.

IV.

Se all' Abate Nullius *di S.ª Lucia del Mela competa il diritto di dare ai proprii chierici le dimissorie.*

Nullius S. Luciae, Iuris conferendi Ordines, seu dandi dimissorias— 28 Mar. 1903 — L'Abazia *Nullius* di S.ª Lucia del Mela in Sicilia, fondata come vuolsi da Federico II, e smembrata dalle diocesi di Lipari, di Patti e di Messina, ebbe anticamente molti privilegii, fra cui quello altresì che l'Abbate potesse conferire gli ordini da sè, se era Vescovo, altrimenti potesse dare le dimissorie ai proprii chierici perchè fossero ordinati da altri Vescovi. Questo privilegio fu riconosciuto con regio decreto del 4 giugno 1819.

Gravi abusi nondimeno promanarono da cotal privilegio, giacchè gli Abati non sempre furono giusti e prudenti nello avvalersene: onde i Vescovi vicini ne mossero querela presso la S.ª Sede, non riputando più dovuta al detto Abate la prefata facoltà.

L'Abate presente di S.ª Lucia, insignito già del carattere Vescovile, espose alla S. C. le sue ragioni, le quali erano principalmente: 1.° Perchè se il Tridentino (Sess. 23, c. 10 *de ref.*) negò agli Abati *Nullius* il diritto di dare le dimissorie, parlava di quelle Abazie che *intra dioecesis fines existant*; ma l'Abazia di S.ª Lucia non è fra i confini di alcuna diocesi—2.° Perchè per immemorabile consuetudine si è ivi sempre esercitato questo diritto — 3.° Perchè questo privilegio fu dato ai Cappellani Maggiori del Regno delle due Sicilie da molti Sommi Pontefici, e confermato da Benedetto XIV colla Costit. *Convenit.* del 1741 e col susseguente Motu proprio *Cum alias* del nov. dello stesso anno. — 4.° Perchè il privilegio medesimo venne riconosciuto e rivendicato al

detto Abate da Carlo I d'Angiò come *Legato a latere* del Papa, al riferire di Rocco Pirri, *Sicilia Sacra* fol. 778 — 5.° Nè può considerarsi tolto il detto privilegio dalla Costit. *Suprema* del 1864 di Pio IX, con cui si abolivano i privilegi della *Legazia di Sicilia* e del tribunale della Monarchia, come non fu abolito un simile privilegio per le altre Abazie di Montecassino, della SS. Trinità di Cava, di S. Martino al Cimino ecc.

Queste ed altre cose esponeva l' Abate di S.ª Lucia del Mela perchè venissegli riconosciuto dalla S. Sede il privilegio di dare le dimissioni ai proprii chierici; e se non per diritto, almeno lo si concedesse per grazia. Onde furono tolti ad esame i seguenti dubbii:

I. An constet de iure Abbatis S. Luciae conferendi ordines aut dandi dimissorias in casu. Et quatenus negative;

II. An sit locus concessioni eiusmodi privilegii in casu.

Ed il dì 28 marzo 1903 fu risolto:

Ad I. Negative.

Ad II. Affirmative, ex speciali gratia favore hodierni Praelati, facto verbo cum SS.mo.

E giustamente; imperocchè:

a) Il Tridentino *Sess. 23, cap. 10 de ref.* reca: " Abbatibus, ac aliis quibuscumque, quantumvis exemptis, non liceat in posterum, intra fines alicuius diocesis consistentibus, etiamsi nullius dioecesis, vel exempti esse dicantur, cuiquam, qui regularis subditus sibi non sit, tonsuram vel minores ordines conferre: nec ipsi Abbates et alii exempti aut Collegia, vel Capitula quaecumque, etiam Ecclesiarum Cathedralium, litteras dimmissorias aliquibus clericis saecularibus, ut ab aliis ordinentur, concedant: sed horum omnium ordinatio, servatis omnibus, quae in huius sacrosanctae Synodi decretis continentur, ad Episcopos, intra quorum dioecesis fines existant, pertineat: non obstantibus quibuscumque privilegiis, praescriptionibus, aut consuetudinibus, etiam immemorabilibus. „

b) È vero che il Tridentino qui toglie il privilegio di dar le dimissorie agli Abati *intra fines alicuius diocesis consistentibus*; ma questo luogo, dice Benedetto XIV (*De Syn.* L. II, c. 11, n. 15), vuolsi interpretare secondochè la S. C. del Concilio dichiarò il dì 21 genn. 1719, parlarsi cioè in esso anche di quegli Abati che hanno territorio separato: " *An etiamsi constaret de territorio separato posset capitulum S. Petri concedere dimissorias:* et die 21 ianuarii 1719 unanimi omnium suffragio responsum: *Negative.* „

c) Non mancano, è vero, anche oggidì Abbati che hanno questo privilegio; ma ciò è per speciale concessione dei Rom. Pontefici a qualcuno di essi, come fu dato da Sisto V all' Abbate di Montecassino, e da Paolo V all' Abbate di Cava.

d) I chierici delle Badie *Nullius* devono essere ordinati dal Vescovo più vicino, e non da altri. Vescovo più vicino è quegli che meno dista dalla chiesa cattedrale. Così la S. C. del Conc. nel 1602 in Tom. V Decret. fol. 66: " Facultatem ordinandi ad Episcopum, intra cuius dioecesis fines Abbatia consistit, pertinere; quod si intra nullius dioecesis fines posita sit, ad viciniorem Episcopum; vicinitatem autem ratione Ecclesiae Cathedralis, non territorii esse attendendam. „

e) Della legazia di Sicilia, ecco come scrive su documenti storici il chiariss. ed emin. Card. Cavagnis (*Inst. Iur. publ. eccles.* lib. III, n. 104 ed. 3.ª): " Ex his concludere licet: I. Legatia Siciliae non subsistit historice. II. Etiamsi subsisteret historice, fuisset privilegium personale concessum Rogerio I et eius filiis, quod proinde cum Rogerio II extinctum fuisset. III. Vera origo fuit in regalistis desiderium dandi titulum legitimum antiquis abusibus Guillelmi I, quos saeculo XVI renovare et ampliare cupiebat. „

f) Checchè poi fosse della detta legazia di Sicilia, tutti i pretesi privilegi furono solennemente aboliti colla Costituz. *Suprema* di Pio IX, di cui così dice il cit. Card. Cavagnis *l. c.* n. 102: " Anno autem 1874, V kal. februarii redacta est constitutio *Suprema*, qua, considerata continuatione abusuum, omnia privilegia et concessiones retractantur; sed publicata est tantum die 10 oct. 1867. Die autem 28 ian. 1864 editum est breve *Multis gravissimis*, quo statuitur novus modus procedendi in causis eccles. pro Sicilia, abolito iudice delegato et multis factis concessionibus Episcopis. „

g) È vero che al Cappellano Maggiore fu fatta facoltà di ordinare i chierici castrensi e di dare le dimissorie, confermata da Benedetto XIV colla Costit. *Convenit* e col Motuproprio *Cum alias*, e conservata pure dal Concordato del 1818, ma ciò fu concessione speciale al Cappellano Maggiore di Napoli, non ad altri.

h) Per tutte queste ragioni giustamente la S. C. negò il diritto di dare le dimissorie all' Abate di S. Lucia del Mela. Però, in vista dei meriti speciali dell' attuale Abate, insignito del carattere vescovile, a lui solo, e per speciale facoltà, concesse il desiderato privilegio.

S. Congregazione de' Vescovi e Regolari

I.

Circa la natura di una parrocchia regolare; e come possa rendersi secolare.

Sipontin. Solutionis — 6 Febbr. 1903 — La parrocchia istituita nella chiesa di S. Nicola di Mira in Carpino, Dioc. di Manfredonia, nel 1897,

fu affidata alla Congregazione de' PP. Teatini previo il beneplacito dell' Ordinario e l' approvazione della S. Sede. Ciò venne compiuto ad istanza di quel popolo e di quel parroco sac. Francesco M.ª Carisdeo, il quale tutto che di età senile, pure volle entrare da novizio nell' Ordine Teatino. Egli nello entrare in quell' Ordine depositò una somma di circa 3,000 lire, dando la propria abitazione all' Ordine; ed altri fondi ed altre somme furono promesse ai Religiosi che fecero sperare l' apertura ivi di un collegio educativo a bene di quella gioventù.

Le cose però disgraziatamente volsero in male; e per più ragioni, non più potè rimanere in detto luogo quel benemerito Istituto religioso; il parroco Carisdeo prima di professare, se ne uscì dall' Ordine, e tornò a Carpino all' antica sua parrocchia, dalla quale i Religiosi si ritirarono del tutto.

Ora il Carisdeo, non ottenutosi l' intento bramato, si rivolse alla S. C. per la restituzione di quel deposito da lui fatto all' Ordine dei Teatini. Il Generale di quest' Ordine alla sua volta richiedeva di essere indennizzato dei trattamenti dati al Carisdeo nel tempo del Noviziato e delle altre spese per la parrocchia, onde, a conti fatti, non gli doveva, a suo dire, che un piccolo residuo. Il Carisdeo però insisteva per la intera restituzione, credendo di aver indennizzato l' Ordine pei trattamenti collo stipendio delle messe celebrate per l' Ordine, e non reputandosi obbligato ad altre spese della Parrocchia.

La causa fu portata in discussione il dì 6 febbraio 1903 col dubbio: *Se, e per qual somma, il Rev.mo Preposito Generale dei Teatini sia debitore verso il sacerdote Carisdeo nel caso.*

E fu risolto:

Integrum depositum debere; et ad mentem: mens est " che si scriva " al Vescovo perchè procuri di regolare la parrocchia di S. Nicola " in Carpino, che attualmente si ritrova in uno stato anticanonico. „

Si raccolga:

a) Il Tridentino proibì espressamente che le parrocchie secolari si unissero a monasteri o ad ordini regolari (Sess. 24, c. 13 *de ref.*): " Ecclesiae parochiales monasteriis quibuscumque aut abbatiis, seu dignitatibus, sive praebendis ecclesiae cathedralis vel collegiatae, sive aliis beneficiis simplicibus, aut hospitalibus, militiisve, non uniantur. „ — Per unire quindi una parrocchia secolare ad un Ordine religioso fa mestieri della dispensa apostolica.

b) Le parrocchie secolari possono unirsi a monasteri o ad Ordini regolari in due modi: *quoad temporalia* e *pleno iure*. Ecco come ciò spiega l' Engel in tit. *de Capellis monach.*, n. 10: " Unio *quoad temporalia* tunc censetur facta, quando decimae aliique redditus parochiae

sunt assignati monasterio, sed ius instituendi rectorem beneficii pertinet ad Episcopum, solo iure praesentandi monasterio relicto... *Pleno iure* dicuntur unitae seu incorporatae parochiae, quando, praeter ius percipiendi temporales redditus, etiam administratio spiritualium, scilicet cura animarum in monasterium translatum est: atque in tali parochia rector principalis censetur esse abbas monasterii. „

c) Circa la costituzione del vicario curato così stabilì S. Pio V nella Bolla *Ad exequendum* del 1 nov. 1567: " Volumus insuper et ita mandamus: quod dicti vicarii perpetui, non ad liberam Ordinariorum electionem, sed ad nominationem illorum, in quorum ecclesiis unitis ponentur, cum ipsorum Ordinariorum (seu eorum vicariorum) praevio examine et approbatione deputentur. — Si dictae parochiales unitae erunt monasteriis regularium mendicantium, possint a superioribus dictorum monasteriorum nominari ex ipsis mendicantibus: quos si Ordinarii praevio examine (per se aut eorum vicarios faciendo) idoneos ad curam animarum exercendam invenerint, et ita pro idoneis approbaverint, teneantur in vicarios, ad nutum tantum superiorum suorum amovibiles, deputare. Idemque servetur in regularibus monachis tantum; dummodo in ea parochiali, in qua unus ex monachis fuerit, servata forma praedicta, vicarius deputatus, habitent cum eo saltem quatuor alii ex dictis monachis. „

d) Di qui si ricava che per le parrocchie unite *pleno iure* ai monasteri dei mendicanti e degli altri monaci, 1.° il superiore del monastero ha diritto di nominare uno dei suoi religiosi all' esercizio della cura — 2.° il nominato deve essere, previo esame, approvato dal Vescovo—3. il Vescovo, riconosciutolo idoneo, deve deputarlo alla cura— 4.° il religioso deputato in vicario curato è amovibile *ad nutum praelati regularis.*

e) Ciò, pei soli Ordini Mendicanti e di altri Monaci. Pel resto dei Regolari, benchè il Tridentino abbia prescritto che il Vescovo debba deputar nelle parrocchie unite i vicarii perpetui (Sess. 7, cap. 7 *de ref.*); pure in virtù della cit. Costit. di S. Pio V i vicarii perpetui devono nominarsi da' Regolari e dal Vescovo approvarsi dietro l' esame.

f) Una parrocchia, unita *pleno iure* ad un Ordine Regolare, dipende in tutto dall' Ordine quanto all' amministrazione temporale: l' Ordine ha diritto di esigerne le rendite e di sopportarne le spese.

g) Però se la parrocchia prima secolare fu poscia canonicamente unita ad un Ordine religioso, non può tornare allo stato di secolare, senza espressa licenza della S. Sede.

h) L' ordine religioso ha diritto di esigere solo le spese di vitto e di vestito dai novizii, fino a che dura il noviziato. Così il Tridentino

(Sess. 25, cap. 16 *de ref.*): " Sed neque ante professionem, excepto victu et vestitu, novitii vel novitiae illius temporis quo in probatione est, quocumque praetextu... monasterio aliquid ex bonis eiusdem tribuatur. „

i) Nondimeno se trattasi di vecchio o d' infermo, che ha bisogno di maggior cura ed assistenza, l' Ordine può ricevere qualche prestazione. Si ascolti S. Alfonso (L. III, n. 92 *Excipitur*): " Excipitur 2. si recipiendus sit infirmus, senex, hebes ingenio, vel similis, quia tunc monasterium licite accipit aliquid temporale ab illo tum pro carentia servitutis, quam alius sanus vel iuvenis praestaret; tum pro incommodo temporali extraordinario, quod pro ipso monasterium est subiturum. „

l) Nel caso trattavasi di parrocchia secolare annessa canonicamente ad un Ordine religioso, e poi, senza facoltà, di nuovo resa secolare. Il vitto del noviziato di Carisdeo potè venir compensato dalle messe da lui celebrate. Le spese poi fatte per la parrocchia durante l' unione all' Ordine doveano essere tutte a carico dell' Ordine. Onde giustamente la S. C. decise doversi restituire al Carisdeo l' intera somma da lui prima depositata.

II.

Istruzione per le Congregazioni religiose di uomini nella Francia.

Attentis peculiaribus conditionibus, in quibus religiosae Galliarum Congregationes nunc versantur, nonnulli Moderatores earumdem Congregationum ad Apostolicam Sedem confugerunt petentes opportunas instructiones et facultates, quibus animorum anxietatibus et conscientiarum angustiis exinde obvenientibus provideri possit. Quare SS.mus D.nus Noster Leo Divina Providentia PP. XIII, re mature perpensa, mandavit per hanc S. Congregationem Episcoporum et Regularium ea quae sequuntur cum Ordinariis Galliarum Moderatoribus praefatarum Congregationum communicari, scilicet:

1.° Curandum est pro viribus ut Sodales religiosarum Congregationum, qui proprias domos deserere coguntur, ad aliam eiusdem Instituti domum sese conferant, ibique regulas sive constitutiones, quas professi sunt, observare satagant.

2.° Quod si aliqui ex dictis Sodalibus, iustis de causis, super quibus Superioris Generalis conscientia graviter onerata maneat, in aliis proprii Instituti domibus recipi nequeant, idem Superior Generalis facultatem habebit, de consensu Consilii Generalitii, eis indulgendi

ut extra Instituti domos commorari valeant, sub obedientia Ordinarii loci in quo degent, ad nutum S. Sedis ac ipsius Superioris, in habitu religioso ac etiam, quatenus ita ferat necessitas, in habitu presbyteri saecularis quoad sacerdotes et in habitu laicali modesti coloris quoad laicos, retento tamen interius aliquo signo habitus religiosi, et servando, quantum fieri potest, substantialia votorum ; impertita dumtaxat dispensatione super regulis sive obligationibus cum eo statu non compatibilibus.

3.° Iidem Sodales quamdiu ob enunciatas causas extra domos proprii Instituti commorari contigerit, subiiciantur etiam territoriali Provinciali, si agatur de Institutis in provincias iam rite divisis, sin minus Superiori domus vicinioris, qui de ipsorum moribus, quotannis et quandocumque rogatus fuerit, Moderatori Generali referat, et eos, quatenus opus fuerit, in officio contineat.

Porro facultates, de quibus supra, ad annum tantum conceduntur. — Contrariis quibuscumque etiam speciali mentione dignis non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria S. Congregationis Episcoporum et Regularium, die 24 Martii 1903.

III.

Istruzione per le Congregazioni religiose di donne nella Francia.

Attentis peculiaribus conditionibus, in quibus religiosae Sororum Congregationes in Gallia nunc versantur, nonnulli Sacrorum Antistites, instantibus etiam Moderatricibus earumdem Congregationum, ad Apostolicam Sedem confugerunt petentes opportunas instructiones et facultates, quibus animorum anxietatibus et conscientiarum angustiis exinde obvenientibus provideri possit. Quare SS.mus D.nus Noster Leo Divina Providentia PP. XIII, re mature perpensa, mandavit per hanc S. Congregationem Episcoporum et Regularium ea quae sequuntur cum Ordinariis Galliarum et Moderatricibus praefatarum Congregationum communicari, scilicet:

1.° Curandum est pro viribus ut Sorores, quae proprias domos deserere coguntur, ad aliam eiusdem Instituti domum sese conferant, ibique regulas sive constitutiones, quas professae sunt, observare satagant.

2.° Quod si aliquae ex dictis Sororibus, ob iustas causas ab Ordinario domus principis examinandas, in alias proprii Instituti domos se recipere nequeant, idem Ordinarius, de consensu Moderatricis Generalis,

eis indulgere poterit, ut apud suos consanguineos vel honestas matronas in habitu decenti, retento tamen interius aliquo signo religiosi habitus, firmo voto castitatis, servatis substantialibus aliorum votorum, quantum in eo statu commode fieri potest, adimpletisque quotidie aliquibus pietatis operibus ab ipso Ordinario praescribendis, sub obedientia Ordinarii loci in quo commorabuntur, ad nutum S. Sedis et propriae cuiusque Moderatricis Generalis, manere licite valeant.

3.° Quamdiu autem Sorores ob enunciatas causas extra domos proprii Instituti commorari contigerit, subiiciantur etiam Praepositae Provinciali loci commorationis, si agatur de Institutis in Provincias iam rite divisis, sin minus Superiorissae domus vicinioris, quae de ipsarum moribus, quotannis et quandocumque rogata fuerit, Moderatrici Generali referat, et eas, quatenus opus fuerit, in officio contineat.

Porro facultates, de quibus supra, ad annum tantum conceduntur. — Contrariis quibuscumque etiam speciali mentione dignis non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria S Congregationis Episcoporum et Regularium, die 24 Martii 1903.

IV.

Circa l' ammissione ai voti solenni quando non siasi compiuto il tricnnio dei voti semplici.

Nomine plurium Superiorum regularium S. Congregationi proponitur dubium circa admissionem ad vota sollemnia, triennio nondum expleto. Cum de jure communi superior ante admissionem candidati ad vota sollemnia expleto triennio debeat exquirere votum capituli mere consultivum , nequaquam decisivum (quod Capitulo convenit solum quoad admissionem ad vota simplicia), quaeritur circa triennium nondum expletum, sed Apostolica dispensatione abbreviatum :

1° Utrum ob temporis abbreviationem per dispensationem Apostolicam votum consultivum Capituli transmutetur in decisivum ?

2° Utrum Superior debeat exquirere votum Capituli (sive consultivum sive decisivum) antequam supplicatur pro gratia, vel ipsa obtenta?

3° Utrum standum sit praxi communiori, iuxta quam superior ante expostulationem dispensationis exquirit votum Capituli mere consultivum, adnotando tamen in ipsa supplicatione quale fuerit iudicium Capituli circa personam candidati, quin postea, obtenta S. Sedis dispensatione, alterum votum expostulet ?

Sacra Congregatio Eminentissimorum et Reverendissimorum S. R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regula-

rium praeposita, omnibus mature perpensis, ad proposita dubia respondit:

Ad 1um et 2um, providebitur in 3.o

Ad 3um, *Affirmative.*

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die 26 Ianuarii 1903.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
Ph. Giustini, *Secret.*

S. Congregazione de' Riti

I.

Circa le attribuzioni del canonico digniore *o* seniore.

Patr. Basilicae Liberianae—8 Mai. 1903—Rev.mus D.nus Franciscus Riggi, Præfectus cæremoniis pontificiis et canonicus patriarchalis Basilicae Liberianae, uti delegatus a R.mo Capitulo eiusdem Basilicae, sacrorum Rituum Congregationi ea quae sequuntur, pro opportuna declaratione, umiliter exposuit; nimirum:

R.mum Capitulum Liberianum constat sexdecim canonicis iuxta ordinem hierarchium distinctis, nempe: octo presbyteris, quatuor diaconis et quatuor subdiaconis. Canouici autem episcopali dignitate insigniti, si in ingressu inter diaconos vel subdiaconos relati sint, postea ad primum canonicatum presbyteralem vacantem ascendunt.

Exinde nonnulla dubia circa officia in choro vel in Capitulo gerenda a Canonico digniori vel seniori orta sunt; videlicet:

I. *Canonicus dignior est idem ac Canonicus senior?*

II. *Ad quem spectat preces ante et post Capitulum recitare, quum in Constitutionibus Capitularibus, cap. XVII, § 4. legatur: " Incipiant ab oratione quam Vicarius vel, ipso absente, dignior Canonicus recitabit? „*

III. *Item ad quem Canonicum spectat praebere celebranti candelam benedictam die Festo Purificationis B. M. V. et palmam benedictam dominica palmarum, eidemque imponere sacros cineres Feria IV cinerum?*

IV. *Ad Canonicos digniores aut ad Canonicos seniores pertinet associare Cardinalem Archipresbyterum?*

V. *Canonici iuniores obviam ire solent Cardinali Poenitentiario Maiori ad Patriarchalem Basilicam Liberianam, Feria IV Maioris Hebdomadae, accedenti cum suo tribunali ad aiudiendas sacramentales confessiones. Servari-ne potest haec consuetudo?*

VI. *Item continuari-ne potest similis usus cum Legatus Maior Regni Hispanici ipsam Basilicam adit pro audienda Missa de S. Ferdinando III, Reg. Conf.?*

VII. *In Constitutionibus Capitularibus, cap. IV, § 3, legitur: " Quotiescumque Missa solemnis in Pontificalibus celebratur, munus assistentis Decanus Capituli vel, eo impedito, antiquior in presbyteratus ordine Canonicus gerere debet. „ Quaeritur: Si Decanus Capituli non sit ex ordine presbyterali, poterit ne hoc munere fungi?*

VIII. *Ad quem Canonicum spectat obsequentem sermonem habere ad novum Cardinalem Archipresbyterum: et officium exequiale peragere cum corpus Cardinalis Archipresbyteri defuncti ad Basilicam deducitur?*

IX. *Constitutiones Capitulares, cap. III, § 5, statuunt: " Non prius beneficiatus hebdomadarius intonare incipiat:* Domine labia mea, *vel* Deus in adiutorium, *quam Vicarius, vel, ipso absente,* dignior et antiquior *Canonicus assurgat, detque ei signum id faciendi. „ Quaeritur: Hic Canonicus debet esse* dignior *aut* antiquior?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque maturo examine perpensis atque discussis, rescribendum censuit:

Ad I.um *Negative* (1).

Ad II.um *Absente E.mo Archipresbytero, eiusque Vicario, spectare ad digniorem ut ex decreto, n. 1286,* Asculana, *30 Augusti 1664* (2).

Ad III.um *Absente Vicario, ad digniorem.*

Ad IV.um *Si E.mus Archipresbyter pergit in choro ut pontificaliter celebret, consocietur a Diacono et Subdiacono Canonicis, qui illi in Missa assistunt: secus a duobus Canonicis, ex praesentibus, dignioribus, non Episcopis.*

Ad V.um *Affirmative.*

Ad VI.um *Affirmative.*

Ad VII.um *Negative.*

Ad VIII.um *Quoad primam partem, ad Canonicum digniorem, vel Secretarium, iuxta consuetudinem; quoad secundam, ad seniorem ex ordine presbyterali.*

---

(1) Il canonico *digniore* è colui che ha seco qualche dignità, p. e. quella Vescovile, che può essere estranea al Capitolo, o anche del Capitolo, come l'archidiaconale, o la presbiterale o la diaconale in rispetto agli ordini inferiori. Il canonico *seniore* è colui che fu prima di tutti gli altri aggregato al Capitolo. N. D. R.

(2) Ecco il tenore del cit. decreto: " 6. Invocationem seu orationem Spiritus Sancti, quando convocatur Capitulum, spectare ad digniorem. „

Ad IX.um *Ad digniorem, iuxta decretum n. 1976,* Montis Politiani, *13 Iunii 1697* (1).

Atque ita rescripsit. Die 8 Maii 1903.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen., Secret.*

II.

La benedizione delle case nel Sabato Santo non può anticiparsi, ed è di diritto parrocchiale.

Ab hodierno Parocho loci N., dioeceseos N., nuper sequentia postulata huic S. Congregationi subiecta sunt, nempe:

I. An ob extensionem paroeciae benedictio domorum in Sabbato Sancto fieri valeat horis vespertinis Feriae VI in Parasceve?

II. Et quatenus negative, an in casu obtineri possit indultum?

III. An benedictio domorum in Sabbato Sancto sit de iuribus parochialibus?

Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito etiam voto Commissionis Liturgicae, respondendum censuit:

Negative ad I et ad II iuxta Decretum 3649 " *Isclana* „ 20 novembris 1885, ad II (2): et in casu benedictio domorum poterit fieri durante hebdomada octavae Paschatis.

Ad III. *Affirmative.*

Atque ita rescripsit, die 7 martii 1903.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen. Secret.*

---

(1) Il cit. decreto suona così: " I. An in Ecclesia Cathedrali Montis Politiani ad Archidiaconum praesentem in choro, et ipso absente, ad seniorem canonicum, exclusis aliis dignitatibus, iuxta praetensam immemorabilem, spectet praescribere et ordinare in choro, vel potius talis praeeminentia spectet ad dignitates gradatim praesentes in choro? — II. An in hebdomada dierum ferialium, in qua intervenit praepositus cum alia parte canonicorum, ad ipsum pariter spectet praescribere et ordinare in choro, vel potius ad seniorem canonicorum excluso ipso praeposito? — Resp. ad utrumque: Praeeminentias praescribendi et ordinandi etc. spectare ad digniorem praesentem in choro. „

(2) Ecco il tenore del cit. decreto: " II. Quum ob paroeciae extensionem parochus non possit in Sabbato Sancto omnes fidelium domus perlustrare aspergendo eas aqua fontis, num valeat haec tam necessaria perlustratio anticipari iam inde a quarta Dominica Quadragesimae cum aqua de more solito benedicta? — Resp: Ad II. Benedictio domorum in casu fieri nequit ante Sabbatum Sanctum; poterit vero fieri, durante hebdomada octavae Paschatis. „

III.

Le società cattoliche colle bandiere benedette nelle processioni esequiali, devono seguire il feretro.

Stabien. seu Castri Maris — 14 Mar. 1903 — Hodiernus Praepositus Clero Iesu et Mariae Civitatis et Dioecesis Stabien. seu Castri Maris, de consensu sui R.mi Episcopi, a Sacrorum Rituum Congregatione sequentis dubii solutionem humillime expetivit: nimirum: An in associationibus cadaverum societates catholicae in habitu laicali cum vexillis benedictis possint praecedere Clerum cum Cruce, an debeant sequi feretrum?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito etiam voto Commissionis Liturgicae, respondendum censuit: *Negative ad primam partem: affirmative ad secundam.* Atque ita rescripsit.

Die 14 Martii 1903.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

IV.

La cappella principale dei seminarii, solennemente benedetta, si considera come chiesa pubblica circa l' oraz. A cunctis, *i suffragii, ed il titolare.*

Dubium — 14 Mar. 1903 — Proposito dubio: *Utrum Capella principalis Seminariorum solemniter benedicta cum speciali titulo, gaudeat privilegiis, quae competunt Sanctis vel Mysteriis titularibus cuiusvis Ecclesiae, sive Oratorii publici solemniter benedicti, nempe, ut in Oratione* A cunctis, *et in suffragiis Sanctorum* ad Laudes et ad Vesperas *Titularis nominetur?*

Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito etiam voto Commissionis Liturgicae, rescribendum censuit: *Affirmative* iuxta Decreta n. 4025, diei 5 Iunii 1899, ad V. et n. 4043, diei 27 Iunii 1899, ad I et ad VIII.

Atque ita rescripsit.

Die 14 Martii 1903.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen., Secret.*

S. Congregazione delle Indulgenze.

I.

I Sodalizii delle Figlie di Maria Immacolata, eretti nelle case delle Suore o delle Figlie della carità, ora soppresse in Francia, possono radunarsi in qualunque altro pio luogo col consenso dell' Ordinario.

Beatissime Pater,

Augustinus Veneziani Pro-Procurator Generalis Congregationis Missionis, ad pedes S. V. humiliter provolutus exponit quae sequuntur: A suppressione jam peracta in Gallia vel peragenda plurium Domorum Sororum seu Puellarum a caritate S. Vincentii a Paulo, Sodalitates B. M. V. Immaculatae vulgo " le Figlie di Maria „ nuncupatae, apud praefatas Sorores institutae — vi Rescripti Pontificii diei 20 Junii 1847, nec non Litterarum in forma Brevis diei 19 Septembris 1876 — non parvum detrimentum sentient ex defectu sedis vel loci, quo puellae convenire consueverant, peracturae, sub directione earumdem Sororum, devotiones erga B. Matrem, nec non functiones Sodalitatis proprias, v. g. consilia, electiones officialium, receptiones etc. Ad praecavendam igitur harum Sodalitatum, — quae tot fructus salutis aeternae in vinea D.ni proferunt, — dissolutionem, humilis orator, nomine sui Superioris Generalis, instanter implorat, ut praedictae Sodalitates possint, sine damno indulgentiarum, quibus ditatae sunt, prosequi suas devotiones, nec non functiones antea usitatas, vel in Ecclesia paroeciae, in cujus ambitu erat domus suppressa vel supprimenda, vel (si commode fieri possit) apud alias domos Sororum, quae forte iisdem in locis a periculo suppressionis evaserint. Et Deus, etc.

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SS. D. N. Leone Pp. XIII sibi specialiter tributis, quatenus opus sit, benigne annuit pro gratia juxta preces, dummodo tamen translatio praefatarum Sodalitatum fiat de consensu Ordinariorum. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. C. die 29 Aprilis 1903.

A. Card. Tripepi, *Praef.*
F. Sogaro, Archiep. Amiden. *Secretarius.*

II.

Anche le messe conventuali possono godere dell' indulto dell' altare privilegiato.

Michael Camòs, Cappellanus Confessarius Monialium Cisterciensium Monasterii Sanctae Mariae de Chatinis in civitate ac dioecesi Gerun-

densi, ab hac S. Cong. Indulgentiarum sequentis dubii solutionem humiliter expostulabat:

Utrum Missae conventuales de Sancto vel de die, celebrandae diebus quibus Missae privatae de Requie permittuntur, gaudere possint indulto Altaris privilegiati?

S. Cong., audito Consultorum voto, respondendum mandavit:

" *Affirmative.* „

Datum Romae ex Sec.ria ejusdem S. Cong. die 29 Aprilis 1903.

A. Card. TRIPEPI, *Praef.*

FRANCISCUS SOGARO, *Archiep. Amidensis, Secret.*

III.

Indulgenza annessa ad una preghiera di riparazione per le bestemmie.

Urbis et Orbis — 13 Mai. 1903 — Anno nuper elapso prodiit primum Viennae in Austria, lingua germanica exarata, et dein Parisiis in gallicam versa, pagella quaedam referens, ad reprimendos schismaticos conatus cuiusdam sectae " *Los von Rom* „ nuncupatae, orationem illam, quae incipit verbis: " *O Jesus, mein Heiland und Erlöser etc.*, „ quaeque sequens monitum praesefert: Sanctitas Sua Leo Pp. XIII " omnibus Christifidelibus genuflexis et pie hanc orationem recitan- " tibus tercentum dierum indulgentiam concessit; et vigore Rescripti " diei 27 Octobris 1902 indulgentiam plenariam omnibus qui prae- " dictam orationem recitaverint et S. Synaxi fuerint digne refecti; " quae indulgentia applicari poterit animabus Purgatorii. „

Deinde vero dubium propositum fuit: Utrum, nempe, talis indulgentia plenaria acquiri possit *semel in die*, uti habetur de precibus " En ego, o bone et dulcissime Iesu etc., „ an verius *semel in mense* tantum?

Porro S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, attento tenore Rescriptorum diei 15 Februarii et 27 Octobris anni 1902, quibus Indulgentiae memoratae Orationi adnexae fuerunt, declarat:

Universis Christifidelibus devote recitantibus Orationem, quae in italicam linguam translata ita sonat: — " O Gesù, mio Salvatore e " Redendore, Figlio del Dio vivente, eccoci qui, prostrati ai tuoi " piedi, Ti domandiamo perdono e facciamo atto di riparazione per " tutte le bestemmie contro il tuo santo Nome; per tutte le ingiu- " rie che ti vengono arrecate nel Santissimo Sacramento dell' Altare; " per tutte le irriverenze verso la tua Santissima Madre Immacolata; " per tutte le calunnie contro la tua Sposa, la S. Madre Chiesa Cat-

" tolica. O Gesù, Tu che dicesti: " Tutto quello, che chiederete in " mio Nome a mio Padre, ve lo concederò, „ noi ti preghiamo e " supplichiamo per i nostri fratelli, che si trovano in pericolo di pec- " care, di volerli preservare dagli allettamenti dell' apostasia; salva " coloro, che già si trovano sull' orlo del precipizio, concedi a tutti " lume e discernimento della verità, coraggio e forza nella lotta con- " tro il male, perseveranza nella fede, e carità operosa. Perciò, mi- " sericordiosissimo Gesù, in tuo Nome preghiamo Iddio, tuo Padre, " col quale vivi e regni in unione dello Spirito Santo, nei secoli dei " secoli. Così sia; „ — sequentes indulgentias, defunctis quoque applicabiles, SS.mo Domino Nostro Leone Pp. XIII fuisse concessas, scilicet:

1.° Tercentum dierum, semel in die;

2.° Plenariam semel tantum in mense lucrandam, si orationem ipsam per mensem integrum quotidie recitaverint, dummodo uno infra eundem mensem die vere poenitentes, confessi ac S. Synaxi refecti, aliquam Ecclesiam vel publicum Oratorium visitaverint et ad mentem Sanctitatis Suae pie oraverint.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis die 13 Maii 1903.

A. Card. TRIPEPI *Praefectus.*
FRANCISCUS SOGARO *Archiep. Amiden., Secret.*

Sacra Penitenzieria Apostolica

I Rescritti minori della S. Sede, benchè impetrati da persone irretite di scomunica, sono validi nel solo foro di coscienza.

Tizio Sacerdote nel tempo in cui era innodato da scomunica riservata occulta, da cui ottenne poscia l' assoluzione, chiedeva ed otteneva dalle S. Rom. Congregazioni alcune grazie personali, che gli furono concesse con speciali Rescritti; cioè dalla S. Congregazione dell' Indice la facoltà di leggere i libri proibiti — dal S. Uffizio la facoltà, ossia la dispensa dal digiuno — dalla S. Congregazione delle Indulgenze la facoltà di benedire corone ed altri oggetti con applicazione di Indulgenze — dalla S. Congreg. de' Riti di benedire S. Suppellettili ed altre.

Ma avendo ora rilevato che gli scomunicati sono incapaci di impetrare grazie Pontificie, trovasi in molte angustie nel dubbio se possa validamente usare delle facoltà e grazie di cui sopra, per cui col mio mezzo chiede:

a) se abbiano a ritenersi validi i Rescritti di cui sopra ottenuti da Tizio quando trovavasi vincolato da scomunica.

b) e nel caso negativo come abbia a contenersi Tizio per non manifestare la causa della invalidità degli ottenuti Rescritti.

Sacra Poenitentiaria, mature consideratis expositis, rescribit: Orator super praemissis acquiscat. Pro foro conscientiae tantum (1).

Datum Romae ex Sacra Poenitentiaria die 9 Septembris 1898.

A. Carcani, *S. P. Reg.*
R. Celli *S. P. Subst.*

LETTERA

DELLA SANTITÀ DI N. S. LEONE PP. XIII.

Sul 50.° Anniversario della Definizione dommatica della Immacolata Concezione di Maria SS.

Ai Nostri diletti Figli
Vincenzo Cardinale Vannutelli
Mariano Cardinale Rampolla Del Tindaro
Domenico Cardinale Ferrata
Giuseppe Calasanzio Cardinale Vives.

Signori Cardinali,

Da molte parti Ci è stato manifestato il vivo desiderio dei fedeli di celebrare con istraordinarie solennità il cinquantesimo anniversario della dommatica definizione dell' Immacolata Concezione della Vergine. Quanto tale brama torni gradita al Nostro cuore è agevole immaginarlo. La pietà verso la Madre di Dio, non solo è stata fra le Nostre più soavi affezioni fin dai teneri anni, ma è per Noi uno dei più validi presidi concessi dalla Provvidenza alla Chiesa cattolica. In tutti i secoli ed in tutte le lotte e persecuzioni la Chiesa ebbe ricorso a Maria, e ne ottenne sempre conforto e difesa. E poichè i tempi che corrono sono così procellosi e pieni di minacce per la Chiesa stessa, Ci gode l' animo e si apre a speranza nel vedere i fe-

---

(1) Avendo assunte informazioni da personaggi autorevoli, abbiamo saputo essere prassi di questo sacro tribunale considerare *nel solo foro di coscienza* per valide le concessioni minori della S.ª Sede, come quelle del caso, benchè fatte a persone irretite di censura: ciò per non recare turbamenti alle coscienze. Pel foro esterno poi e per le concessioni maggiori sta saldo tutto quello che ha stabilito il diritto e che da noi fu esposto nel *Mon. Eccl.* Vol. XI, p. 563. — N. d. R.

deli che, colta la propizia occasione del menzionato cinquantenario, vogliono con unanime slancio di fiducia e di amore rivolgersi a Colei che è invocata Aiuto dei Cristiani. Si aggiunge poi a renderci cara la bramata solennità cinquantenaria, l' esser Noi unico superstite fra quanti, sia Cardinali sia Vescovi, facevano corona al Nostro Predecessore nell' atto della promulgazione del dommatico decreto. Essendo però Nostra intenzione che le feste cinquantenarie abbiano quell' impronta di grandezza, che si conviene a questa Nostra Roma, e sieno tali da servir di stimolo e regola alla pietà dei cattolici di tutto il mondo; abbiamo determinato di formare una *Commissione Cardinalizia,* a cui spetti ordinarle e dirigerle. A membri di siffatta Commissione nominiamo voi, Signori Cardinali. E nella certezza che, colle sapienti vostre cure, saranno interamente appagate le Nostre e le comuni brame, pegno dei celesti favori vi impartiamo l' apostolica benedizione.

Dal Vaticano, 26 Maggio 1903.

LEO PP. XIII.

PROGRAMMA GENERALE

APPROVATO DALLA COMMISSIONE CARDINALIZIA.

I Festeggiamenti principali che si intendono promuovere in occasione del Cinquantesimo Anniversario della Definizione Dommatica della Immacolata Concezione di Maria Santissima, sono i seguenti:

1. *Solenni e speciali Funzioni* avranno luogo nella *Patriarcale Basilica di S. Pietro in Roma,* dove fu fatta la proclamazione del Domma: e nella *Basilica Patriarcale di S. Maria Maggiore.* A tali funzioni saranno invitate ad assistere Rappresentanze di tutti i Paesi del mondo.

2. *Un Congresso Mariano mondiale si terrà in Roma* in occasione delle Feste, secondo le norme che verrano fissate con apposito regolamento.

3. *La formazione di una Biblioteca Mariana;* composta cioè dalle pubblicazioni intorno alla Vergine Santissima. Tali pubblicazioni verranno umiliate al Sommo Pontefice come omaggio dell'ingegno e della pietà cristiana verso la Madre di Dio, e formeranno in Roma un monumento perenne di gloria a Maria Santissima.

4. *Sacre Missioni,* durante l' anno 1904, come degna e divota preparazione alle Feste in onore della Immacolata.

5. *Prime comunioni* celebrate con migliore apparecchio e con maggiore solennità nel corso dell' anno 1904.

6. *Spirituali Esercizi,* specialmente proposti ai membri delle Associazioni Cattoliche in preparazione alle feste del dicembre 1904.

7. *Divoti e numerosi pellegrinaggi* ai Santuari più venerati di Maria SS.ma nei varii Paesi durante l' anno 1904.

8. *Funzioni devote si faranno nel giorno 8 di ogni mese,* a cominciare dall' 8 Dicembre 1903, allo scopo di preparare sempre meglio alla grande Solennità le anime dei fedeli con la preghiera e con la frequenza dei SS. Sacramenti. In Roma, tale funzione avrà luogo principalmente nella basilica Pa-

triarcale di S. M. Maggiore : altrove, in quelle Chiese. che verranno designate nei singoli luoghi dalla Autorità Ecclesiastica.

9. Saranno fatte speciali preghiere alla Vergine per la felice conservazione del glorioso Pontefice *Leone XIII, Unico Superstite* tra i Vescovi e Cardinali presenti alla Definizione solenne.

10. Si proporrà qualche *speciale opera di beneficenza cristiana*, secondo la opportunità dei luoghi ; e si faranno altresì *Suffragi solenni alle Anime Sante* del Purgatorio, a quelle specialmente che furono più devote di Maria SS.ma.

11. *Un solenne ufficio funebre* si farà in San Lorenzo fuori le mura di Roma, per l'anima benedetta di Pio IX che definì il Domma.

12. Si dedicheranno *speciali onoranze* d'intesa col " *Collegium Cultorum Martyrum* „ alle prime immagini di Maria SS.ma, venerate nelle Catacombe Romane.

13. Si farà appello ai varii Ordini Religiosi, ed alle varie Confraternite ed Istituzioni pie, maschili e femminili ; perchè vogliano compiere nel loro seno speciali atti di pietà in onore della Immacolata ; e perchè prestino il loro concorso volenteroso alle Feste ed Opere locali e generali, con le quali verrà commemorato il felice e santo avvenimento.

14. Altre proposte di opere o di festeggiamenti si potranno aggiungere alle indicate in questo *Programma generale*, sia per tutto il mondo cattolico, sia più specialmente per Roma. Però tutte le Istituzioni Cattoliche che intendessero prendere iniziative di *indole generale*, cioè estese a tutto il mondo, e da attuarsi *all' infuori della propria cerchia*, innanzi di proporle in pubblico, avranno cura di ottenerne l' approvazione dalla *Commissione Cardinalizia*.

Giacomo Radini—Tedeschi.
Segretario della Commissione Cardinalizia.

Roma — Festa della Pentecoste — 31 maggio 1903.

Ad attuare quanto è proposto in questo Programma Generale è costituito in Roma un apposito *Comitato Centrale*, al quale potranno collegarsi i varii Comitati che si verranno costituendo nei diversi Paesi del mondo. Il detto *Comitato Centrale* alla sua volta terrà opportuna corrispondenza con questi Comitati stessi per quello specialmente che con carattere mondiale si compirà in Roma. Sta a capo di esso la *Commissione Cardinalizia* designata dalla Santità di Nostro Signore Leone PP. XIII, della quale è Segretario M.gr Giacomo Radini Tedeschi Prelato Domestico di S. S., Canonico di S. Pietro. Dipendente poi da questa è una *Commissione Esecutiva*, formata dal *Circolo della Immacolata della Gioventù di Roma*, e coadiuvata dai rappresentanti delle principali Società Cattoliche in Roma.

La *Commissione Esecutiva* pubblicherà un proprio apposito periodico, intitolato *l' Immacolata ;* il quale, oltre al contenere gli *Atti* del *Comitato Centrale*, avrà cura di dare le informazioni opportune e di promuovere nel modo più efficace quanto sarà utile all'uopo.

Per la Commissione Esecutiva.
Il Circolo della Immacolata.
Tolli Comm. Filippo, *Pres. onor.*
Folchi Cav. Pio, *Presidente effettivo.*
Tei Carlo, *Segretario generale.*
Mons. G. Radini Tedeschi, *Assistente Eccles.*

La corrispondenza per la *Commissione Cardinalizia* e le offerte che si vo-

lessero fare per le feste debbono essere inviate a Mons. Radini Tedeschi *(Corso V. E., 21, Roma)*.

La Sede della *Commissione Esecutiva*, e gli Uffici del Periodico *l' Immacolata* sono nei locali del Circolo dell'Immacolata, in *via Torre Argentina, n. 76, Roma*.

CONSULTAZIONI.

Sulla privazione del beneficio ecclesiastico.

2.

Circa il processo canonico per la privazione del beneficio.

(Contin. V. pag. 113-122 di questo Vol.)

§ 5. Tela processuale.

e) *Ammonizioni canoniche.*

" VI. Le canoniche ammonizioni si applicano o in forma paterna " e segreta (anche per lettera o interposta persona), ovvero in forma " legale, facendone però sempre risultare da qualche atto la ese- " cuzione. „

L' ammonizione canonica è il secondo dei rimedii preventivi indicati dalla Istruzione, e giova considerarla attentamente.

Abbiamo detto innanzi che il Vescovo, come padre e pastore, deve ammonire secretamente, secondo il bisogno lo richiede, i chierici che vengono meno ai loro doveri. Queste ammonizioni però non vogliono dirsi *canoniche* a stretto rigore. Le ammonizioni canoniche sono quelle che entrano come elementi processuali nei giudizii, prescritti anche per la validità in molte cause, specie per quelle d' incontinenza (Trid. Sess. 21 c. 6 *de ref.*; Sess. 24, c. 14 *de ref.*) e per la comminazione della scomunica e della sospensione (C. *Reprehensibilis*, 26, et c. *Cum speciali*, 61, *De Appel.*; c. *Sacro*, 48, *de Sent. excomm.*) (1).

(1) Ecco come prescrive il c. *Reprehensibilis*, 26, *De appell.*: " Praesenti decreto statuimus ut nec praelati, nisi canonica commonitione praemissa, suspensionis vel excommunicationis sententiam proferant in subiectos, nisi forte talis sit culpa quae ipso suo genere suspensionis vel excommunicationis poenam inducat. „ — Dove le parole *ipso suo genere* vengono spiegate dalla Glossa *ipso facto*. E però se trattasi di censure comminate dal diritto da incorrersi *ipso facto*, non v'ha bisogno di precedente ammonizione; se poi trattasi di censura *ferendae sententiae* o di censura *ab homine*, allora vuolsi premettere l' ammonizione.

Perciò la Istruzione avverte che queste canoniche ammonizioni devono potersi dimostrare con qualche atto.

Di qui fa d' uopo raccogliere quanta importanza annettano i sacri canoni alle canoniche ammonizioni e quanto sia interessante che i Vescovi li abbiano di mira allorchè trattasi della punizione di un ecclesiastico. Ma in quanti modi possono farsi? e quante? e come?

1.° La Istruzione ne assegna un duplice modo: in forma *paterna e secreta*; ed *in forma legale.*

In forma paterna e secreta l' ammonizione si fa chiamando il reo, e senza testi, e senza che altri il sappia, anzi promettendo al reo medesima secretezza, lo si ammonisce paternamente a desistere dal male di cui viene accusato, e ad allontanarsi dalle occasioni che a quello possono condurlo. Quando il Vescovo non creda espediente di chiamare il reo presso di sè, può fare l' ammonizione per mezzo d' interposta persona, autorevole però quanto più è possibile, ed a nome del Vescovo. Anzi, secondo la Istruzione, può farla pure per lettera, osservando quello che viene indicato nell' art. XIV, raccomandando cioè la lettera e richiedendo dall' officio postale il certificato di presentazione, di ricevimento o di rifiuto.

In forma legale poi l' ammonizione si fa per ordinario coll' intervento di due testi e del cancelliere che ne redige l' atto. Si può fare anche coll' intervento del solo cancelliere, e ancora, con nessun altro intervento, dal solo giudice, dando a firmare al reo il verbale dell' ammonizione (Monacelli *Form. Leg.* P. III, tit. 6, n. 20; Lega *De Iud. Crim.* Vol. IV, P. III, n. 286). Anzi il Monacelli ammette pure che l' ammonizione legale possa farsi per mezzo del cursore della Curia con citazione scritta; e nel caso che non la si voglia ricevere dal reo, (trattandosi di cosa notoria) per mezzo dell' affissione in luogo pubblico donde facilmente possa giungerne al reo la notizia (l. c. n. 65): " Haec autem canonica monitio debet fieri personaliter ipsi reo, nisi is malitiose latitet, aut impediat se citari vel maneat in loco, ad quem non detur tutus accessus: tunc enim satis erit si citatio cum comminatione fiat ad eius domum, vel ad ecclesiae valvas, vel ad alium locum publicum, unde facile possit ad illius notitiam devenire. „

Sta alla discrezione del Vescovo l' adottare o la secreta o la legale ammonizione. Ordinariamente pei delitti occulti, ovvero poco o non certamente conosciuti, si vuole usare l' ammonizione *secreta*; pei delitti pubblici e notorii, l' ammonizione legale. Ma se il Vescovo crede miglior partito usare l' ammonizione legale, come più efficace, anche per delitti occulti, può farlo, purchè tenga tutto sotto secreto ed imponga pure segretezza a coloro che intervengono all' atto.

2.° Come poi debba farsi l' ammonizione canonica, si deduce dalla

parola stessa *ammonizione.* " Admonitio, dice il Forcellini, (*in h. v.*) actus admonendi seu in memoriam revocandi aut etiam admonendo exhortandi. „ Si contesta al reo la colpa o il pericolo che si è chiarito in lui e lo si esorta a correggersi, provvedendo così al proprio bene e ad evitare il rigore del diritto. Quando l' ammonizione si vuole far valere come elemento processuale, giusta il detto innanzi, è necessario ricordare al reo la pena a cui va incontro; e ciò perchè valga poi come prova della sua contumacia. Non è necessario che il delitto sia chiaramente provato perchè possa farsi l' ammonizione: bastano solo gl' indizii ed una prova semi-piena. In tal caso l' ammonizione si può dare sotto il dubbio della prova, facendo rilevare la gravità della colpa e della pena qualora la colpa sia vera, o la si provi pienamente.

La Istruzione, circa l' ammonizione canonica, avverte di farne risultare sempre da qualche atto la esecuzione: ciò per le due ragioni addotte nell' art. V, che sono: 1.° perchè valga come elemento di giudicatura nel caso di doversi proseguire il giudizio, e 2.° perchè possa giustificarsene l' atto nel caso di interposto appello stragiudiziale. E perciò si è detto che dell' ammonizione in forma legale deve redigersi l' atto o dal Cancelliere, o dal medesimo giudice, quando lo si compie senza attuarlo. In questo secondo caso sarebbe necessaria la firma pure del reo. Quando il reo non voglia comparire, si manda l' atto scritto di ammonizione per mezzo del cursore, il quale attesterà se si è ricevuto o pur no dal reo; e quest' attestazione insieme coll' atto o con una copia di esso varrà ad attestarne la esecuzione.

Quanto poi all' *ammonizione secreta*, il Vescovo baderà a redigerne prima l' atto ed a farlo sottoscrivere anche dal reo. Se l' ammonizione si compie per interposta persona, questa ne scriverà l' atto, e lo firmerà, facendovi apporre, se potrà ottenerlo, la firma ancora del reo. Quando poi l' ammonizione si faccia direttamente per lettera raccomandata, se ne ritenga una copia legalizzata e vi si aggiunga il polizzino della posta che ne attesti il ricapito od il rifiuto. Con questi mezzi il Vescovo potrà provare legalmente la fatta ammonizione.

Gli atti delle *ammonizioni secrete*, o ancora di quelle *legali*, ma per delitti occulti, saranno gelosamente custoditi nell' archivio secreto, la cui chiave dovrà conservarsi dal solo Vescovo.

3.° Ma quante ammonizioni dovranno farsi? — Perchè le ammonizioni abbiano per effetto la censura, specie di scomunica o di sospensione, è mestieri che se ne facciano non meno di tre, ovvero una per tre. Così il c. *Constitutionem*, 9, *De sent. excomm.* in 6.: " Iudices sive monitionibus tribus utantur, sive una pro omnibus obser-

vent aliquorum dierum competentia intervalla, nisi facti necessitas aliter ea suaserit moderanda. „ La Glossa qui assegna tre modi di fare la triplice ammonizione, ammessi da' DD. Il 1.° è quando tre volte, una dopo l' altra, si fa l' ammonizione, ripetendosi questa per ciascuna volta ed indicandosene il numero progressivo. Il 2.° è quando se ne fa una per tre, designandosi nella stessa ammonizione gl' intervalli di tempo da dover valere per la prima, per la seconda e per la terza ammonizione. Il 3.° è quando si stabilisce un perentorio, ovvero un giorno fisso fino al quale s' intendono fatte tutte e tre le ammonizioni. Eccone le parole: " Dicit ergo iudex interdum: *monemus te pro prima:* qua finita monet pro secunda: qua finita monet pro tertia etc. — Interdum una monitione facit tres: sic *monemus te quod usque ad diem talem pro primo; talem pro secundo*; *talem pro tertio* etc. — Interdum unam tantum dat dilationem: ut *monemus te quod usque ad talem diem pro primo, secundo et tertio peremptorio a communione talis* etc.; et hoc ultimo casu est intervallum inter monitionem et sententiam. „

Il testo del cap. aggiunge: *nisi facti necessitas aliter ea suaserit moderanda:* che vuol dire ciò? — Ecco come spiega la Glossa in h. l. v. *necessitas:* " Ut quia partes sunt ad rixam vel arma paratae, nec curant monitiones Episcopi; interdum enim nec locus nec tempus patitur plenius deliberare consilium. Et quandoque res celeritatem desiderat. „ Quando adunque vi ha pericolo in mora, ovvero ragioni gravi consigliano altrimenti, si può anche omettere l' ammonizione.

E si può omettere, trattandosi di censure comminate dal diritto *latae sententiae* (c. *Reprehensibilis*, 26, *De appell.*). Per quelle comminate dal diritto, ma *ferendae sententiae*, l' ammonizione si può omettere solo se trattasi di delitti, di cui siano notorii il fatto e la contumacia (c. *Bona*, 23, *De elect.*; c. *Ad nostram*, 7, *De iureiurand.*; Reiffenstuel, L. V, tit. 39, § 1, n. 27). Si può anche omettere l' ammonizione nelle sospensioni è negl' interdetti che s' infliggono non come censure, ma come pene di reati commessi. Così Reiffenstuel l. c. n. 28: " Censura suspensionis et interdicti aliquando non *merae censurae* sed, ut *poenae vindicativae* imponuntur et imponi possunt nulla comminatione præmissa. „ E lo prova *arg. c. Cum in cunctis, 7, § fin. De election.*; c. *Sacro*, 48, *De sent. excomm.*; *c. Exemplum*, 1, *eod. in 6.* — Tranne però questi casi, baderà il Vescovo a non mai omettere l' ammonizione canonica, se vuole che le sue sentenze siano confermate in grado di appello.

Ma quale spazio di tempo deve correre fra una ammonizione e l' altra? Ciò è rimesso tutto al ragionevole arbitrio del giudice, il quale dovrà tener presenti le varie circostanze in cui l' imputato si trovi. Così il Monacelli, seguendo il generale insegnamento de' DD.

(*Form. Pr.* L. III, Tit. I, form. 10, n. 4): " Temporis vero intervallum istius canonicae monitionis est iudici arbitrarium, ita ut augeri aut minui possit pro rerum et facti qualitatem. „ Bastano perciò anche sei giorni per la triplice ammonizione, due per la prima, due per la seconda e due per la terza (Monacelli l. c. n. 3; Pellegrini P. IV, sect. V, n. 15). Si abbia per tal fine in mira la ragione di questi intervalli, la quale è così esposta dal Reiffenstuel l. c. n. 24: " Ratio est, tum ut contumacia delinquentis magis appareat; tum ut habeat spatium vel ad satisfactionem praestandam, vel suam defensionem proponendam. „

f) *Precetto.*

" VII. Riuscendo le ammonizioni infruttuose, l' Ordinario prescrive " alla Curia che sia ingiunto al delinquente analogo precetto, spie- " gando in esso quello che il precettato debba fare o non fare, colla " comminatoria della corrispondente pena ecclesiastica, nella quale " incorrerà in caso di contravvenzione.

" VIII. Il precetto viene intimato al prevenuto dal Cancelliere in- " nanzi al Vicario generale, oppure alla presenza di due testimonii " ecclesiastici, o laici di provata probità.

" § 1. L' atto si firma dalle parti che sono presenti, ed anche dal " precettato se vuole.

" § 2. Il Vicario generale può imporre ai testimonii il giuramento " di conservare il segreto, se la natura del titolo, di cui trattasi, " prudentemente lo richieda. „

Spesso le ammonizioni rimangono senza effetto, ed il reo che le disprezza persiste nella sua contumacia. In tal caso si dà luogo ad un formale precetto perchè quegli si ritiri dalla via prava.

Qui può chiedersi in che consista questo precetto; quando possa farsi; come debba farsi.

1.° Il precetto nella Istruzione indicato non faceva parte dell'antica disciplina, almeno come esplicito mezzo giuridico di procedura. È stato indotto segnatamente per ovviare alle difficoltà che s'incontrano oggidì nei formali giudizii criminali, perchè con esso più facilmente, senza tanta lungheria di procedura, si può ottenere la emenda o la punizione del reo.

Col precetto invero s' ingiunge al chierico delinquente di allontanarsi da luoghi o da persone, in cui vi sia prossimo pericolo di peccato, ovvero siasi già commesso il peccato; o anche s' ingiunge di fare qualche cosa di obbligo, o di tralasciarla se volge in male. E s' ingiunge tutto ciò sotto qualche pena da incorrersi o *ipso facto*, ovvero dopo la sentenza. Quando la pena che si commina è *latae*

sententiae, la misura è punitiva di per sè; quando la pena è *ferendae sententiae*, equivale ad una grave e forte ammonizione.

Il precetto suole anche avere un perentorio per incorrere la pena: ma se nessuna determinazione di tempo vi si appone, Mons. Lega, sull' insegnamento del Bizzarri, che riferisce una dichiarazione della Segreteria della S. C. de' VV. e RR., è di opinione che debba durare un anno (P. III, n. 288).

2.° Ma quando può farsi il precetto? Per ordinario, come dalla Istruzione stessa si raccoglie, può farsi dopo le ammonizioni canoniche, tornate inutili. Ma ciò non è di obbligo; giacchè le tre misure preventive non sono indicate da doversi fare tutte e tre, l' una dopo l' altra. Si adopera quella o quelle che più si credono opportune. Solo se il precetto contiene come pena qualche censura, fa d' uopo premettere le ammonizioni, secondo fu detto innanzi.

3.° Ma può farsi il precetto prima che si sia udito il reo, e prima che questi abbia presentate le sue discolpe? Vi è chi opina doversi sempre innanzi chiamare il reo per contestarglisi gli addebiti e per valutarne le discolpe; e quando sia pienamente provata la sua reità, solo allora poterglisi intimare il precetto. Noi crediamo doversi qui considerare la pena che si voglia unire al precetto, se è *latae* oppure *ferendae sententiae*. Se si vuol comminare una pena *latae sententiae*, come quando s' ingiunga al reo di smettere quella tal serva fra un mese sotto pena di sospensione da incorrersi *ipso facto*; allora fa d' uopo chiamare precedentemente il reo e contestargli i ricevuti addebiti e udirne le discolpe, e solo quando sia veramente provato il pericolo o la reità, gli si può intimare il precetto colla pena *latae sententiae*. La ragione si è che qui s' infligge una vera pena, benchè *sub conditione* e questa non si può dare se prima non consti certamente della colpa. — Se poi si vuol comminare una censura non *latae*, ma *ferendae sententiae*, come quando s' ingiunga al reo di non frequentare più quella tal casa o di non ammettere più in casa propria quella tale persona, altrimenti sarebbe punito di sospensione dall' officio; in tal caso non è necessaria una prova piena, bastando anche una prova semipiena od indiziaria, avuta o per inquisizione o per denunzie da persone fededegne e chiarite opportunamente come si è detto nell' articolo V. La ragione si è che qui non s' infligge una pena, ma si dà solo una minaccia di pena, da comminarsi dopo che siasi provata la trasgressione del precetto; per chiarire la quale occorre un processo almeno sommario.

Sì nel primo modo, come nel secondo, fa mestieri che tutto sia consegnato in atti (specie nel primo modo quando al reo si contestino gli addebiti), i quali atti sono necessarii o per procedere *ad ulteriora*, o

nel caso di appello dalle dette misure preventive. L' appello deve farsi fra dieci giorni dalla notificazione del precetto, e sarà solo in devolutivo non già in sospensivo, vale a dire che, non ostante l' appello, il precetto ha la sua piena esecuzione anche in quanto alla pena. fino a quando dal giudice superiore non venga rivocato. E ciò giusta il disposto del Tridentino, il quale *Sess. 22, C. 1 de ref.* così stabilisce: " Statuit Sancta Synodus ut quae alias a Summis Pontificibus et a sacris Conciliis de clericorum vita, honestate, cultu doctrinaque retinenda, ac simul de luxu, commessationibus, choreis, aleis, lusibus, ac quibuscumque criminibus, nec non saecularibus negotiis fugiendis copiose ac salubriter sancita fuerunt; eadem in posterum iisdem poenis, vel maioribus, arbitrio Ordinarii imponendis observentur: nec appellatio executionem hanc quae ad morum correctionem pertinet, suspendat „ (1).

3. Ma come dovrà farsi il precetto? La Istruzione stessa lo dichiara nell' art. VIII. — Vi sono varii modi per compierlo:

a) Può farsi al reo chiamato in Curia dal Cancelliere innanzi al Vicario Generale.—Ma se si facesse innanzi al Vescovo? Sosterrebbesi certamente; però non sarebbe secondo le regole canoniche che gli atti giudiziali si compiano dal Vescovo, il quale come padre e pastore, è bene che deputi al suo Vicario le parti della giustizia. Perciò la Istruzione attribuisce al Vescovo solo il compito delle ammonizioni (V. Lega l. c. n. 288).

b) Può farsi dal Cancelliere innanzi a due testimoni; e ciò anche presente il Vicario generale. I testimoni possono essere o ecclesiastici o laici di provata probità. Ai testi si può imporre l' obbligo del secreto sotto giuramento; e quest' obbligo deve imporsi allorchè trattasi di delitto occulto, e deve osservarsi anche dagli officiali della Curia.

c) Può anche delegarsi (quando il reo abiti altrove e non si possa far venire in Curia) a qualche altro probo ecclesiastico, specie se costituito in dignità, il quale, può chiamare il reo, o più recarsi in casa di lui, ed alla presenza di due testimoni gli notifica l' atto. Nelle let-

---

(1) Intorno alla interpretazione di questo capo del Tridentino, così dichiarò la S. C. del Concilio *in Sarnen. lib. 2 Decretum* p. 200 (ap. Pallottini *Coll. Resol. S. C. C* v. *Appellatio* § II, n. 49): " S. Congregatio Concilii censuit in causis visitationis et correctionis posse appellari post definitivam; ita tamen ut appellatio non suspendat executionem, prout sancitum est C. 1, Sess. 22 et C. 10, Sess. 24. Quod si Episcopus compilato processu, formato iudicio, servatis servandis, prout iuris fuerit procedat, non habere locum praedicta decreta. „

tere di delegazione si unirà lo schema del precetto, colla ingiunzione, se credasi necessaria od opportuna, del giuramento di secretezza.

In tutti e tre codesti modi, si legge il precetto al reo e se ne redige il verbale, che dovrà essere firmato da tutti coloro che sono presenti all' atto, anche dal precettato: quest' ultimo però se si ricusa di apporre la sua firma, non lo si può obbligare.

Ecco il modo, onde deve compiersi il precetto.

(continua)

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

6.

Circa il tenere le botteghe semiaperte nei dì festivi.

Nella città di N. si è costituita l' opera della santificazione della festa, la quale fa obbligo ai suoi ascritti di tenere chiuse le botteghe nei dì festivi e di non comprare merci da quei negozianti che tengono aperti od anche socchiusi i loro negozii nei detti giorni. Siffatto statuto intanto trova opposizione presso alcuni, i quali credono potersi nei giorni santi tenere socchiuse nelle ore del mattino le botteghe e potersi ancora fare acquisto di merci nei detti negozii, quando sono aperti o socchiusi. — Si chiede: 1.° Si può permettere, e come, il negozio nei dì festivi? — 2.° Si può nei detti giorni tener socchiuse le botteghe? — 3.° Si può fare acquisto di merci nei prefati negozii? — 4.° Che dire dello statuto dell' opera della santificazione della festa in N.?

Al 1.° Il negozio pubblico è proibito dai sacri canoni nei dì festivi. Così il c. 1 *de Feriis*: " Omnes dies dominicos a vespera ad vesperam cum omni veneratione decernimus observari et ab omni illicito opere abstinere, ut in eis mercatum minime fiat. „ Così pure la Costit. di S. Pio V *Cum primum* del 1 apr. 1566: " Mandamus ut omnes dies dominici, et praecipue in honorem Dei et B. M. V. Sanctorum Apostolorum feriati cum omni veneratione observentur et omnes in diebus praefatis ecclesias frequentent, divinis officiis devote intendant, ab omni illicito et servili opere abstineant, mercatus non fiant, profanae negotiationes et iudiciorum strepitus conquiescant. „

Abbiamo detto il *negozio pubblico*, giacchè il privato ed occulto non

entrerebbe nel divieto, purchè non impedisca di compiere i divini officii proprii dei giorni santi. Ecco come insegnano i Salmaticesi (Tr. XXIII, c. 1, p. 13, n. 276): " Licitum est die festo vendere solis verbis et confabulatione contrahendo, esto in hoc multum temporis impendatur... Et ratio est quia praesentia domus aut equi non est quae ab Ecclesia prohibetur in vendendis rebus, sed solum publicitas officinarum in quibus praesentes merces vendentur, quia hoc iam caussaret scandalum: ergo alia venditio, esto sit praesens merces, non tamen in publica officina, licita in festo est. „ Così pure generalmente i TT. Nei dì festivi adunque è vietato il pubblico negozio o nelle o piazze nelle botteghe o in altri luoghi aperti al pubblico; e ciò non solo per ragione dello scandalo, ma sì ancora per ragione del divieto della Chiesa.

Questa regola generale soffre due limitazioni: 1.° la necessità pubblica; 2.° la consuetudine contraria. La ragione della prima si è che le leggi della Chiesa non obbligano con grave incomodo. La ragione della seconda è che la contraria consuetudine, legittimamente introdotta, ha virtù di abrogare una legge positiva.

Per causa di *pubblica necessità* i TT. generalmente consentono che nei dì festivi si tengano aperti i negozii delle cose alimentari, di cui così parlano i Salmaticesi (Tr. XXIII, Cap. I, punct. 13, n. 273): " In die festo licet vendere et emere vinum, carnes, fructus et alia, quae pro usu et victu sunt necessaria, quia vel haec nunquam Ecclesia prohibere intendit, vel si fuerint aliquando prohibita, usu iam et consuetudine honestantur. Quod verum est, licet dicta esculenta, aut poculenta ad gulositatem vendantur, quia quod uni est gulositas, alteri solet esse necessitas. „ Consentono pure che nei dì festivi si facciano le aste-pubbliche, perchè abbiasi un numero considerevole di concorrenti.

Quanto alla *consuetudine*, questa varia secondo i luoghi e le Diocesi. In alcuni luoghi, stantechè solo nelle feste i contadini accedono in città, è costume che ivi le botteghe stiano aperte. Così pure in altri si tollera l' esercizio del barbiere, del venditore di calze e di vestimenta in grazia de' lavoratori del contado. Si tollerano altresì le fiere ed i mercati, dov' è usanza, perchè nei soli giorni festivi sono liberi moltissimi a provvedersi delle cose necessarie. Queste ed altrettali consuetudini, purchè legittimamente introdotte, e non vietate dall' Autorità ecclesiastica, rendono lecite nei dì festivi non poche contrattazioni e compre-vendite anche pubbliche. Ma bisogna che la consuetudine sia certa ed attestata almeno da qualche probo teologo (Salmatic. l. c. n. 269 sq.; La Croix L. III, P. I, n. 585 sq.; Ligor. L. III, n. 286; Berardi *Prax. Conf.* Vol. I, n. 683 sq.; Ballerini *Opus T. M.* Tr. VI, n. 745 sq.; Lehmkul *Th. Mor.* Vol. I, n. 551 seq.).

E qui fa d' uopo avvertire che giudice di siffatte consuetudini è il Vescovo, il quale, come saggiamente insegna Benedetto XIV (*De Syn.* L. VII, c. 3, n. 2 et 3), può anche abrogare le dette consuetudini quando non gli sembrino giuste, e può ben sancire ciò nel sinodo; imperocchè qui non trattasi di decidere dottrine controverse, di cui non è giudice il Vescovo, ma di far osservare una legge santissima della Chiesa. " Nullus unquam, son sue parole, ausus fuit negare Episcopo potestatem eiusmodi consuetudinem abrogandi suaque peculiari sanctione interdicendi, ne praedicti profani actus, per quos certe fideles distrahuntur a divinis, exerceantur in diebus festis. „ — E segue a dire: " Quapropter Episcopus removens a diebus Dei cultui specialiter deputatis aut solemnes nundinas, aut etiam hebdomadarias, nullam definit quaestionem inter Theologos controversam, sed suo muneri indubitanter adnexam auctoritatem exerit, ad tuendam dierum festorum sanctitatem, quae per praedictos actus profanatur. „

Tranne adunque contrarie e legittime consuetudini, sapute e tollerate dell' Autorità ecclesiastica diocesana, sta salda la legge, che proibisce nei dì festivi i pubblici negozii.

Al 2.° Ma si può almeno nei detti giorni, dove non vi ha consuetudine contraria, tener socchiuse le pubbliche botteghe? È certo che le compre-vendite pubbliche, colle botteghe aperte, ne' dì festivi sono vietate: " Rogabis (dicono i Salmaticesi l. c. n. 272) an sub nomine *mercatus* intelligantur emptiones et vendictiones, quae singulis diebus praesentibus mercibus apertisque ianuis celebrantur. Ad hanc quaestionem affirmative respondetur et ideo peccant mortaliter qui notabilem diei festi partem in his emptionibus consumunt. „ È questo pure l' insegnamento del Silvestro v. *Dominica*, q. 5, concl. 2; del Sanchez *Consil.* L. V, c. 2, d. 25, n. 3; del Fagundez l. 1., c. 12, n. 8; del Leandro *De observ. fest.* tr. 1, disp. 5, q. 5; dell' Hursado *De iustit. et iur.* disp. V, diff. 12.

Da questo insegnamento vuolsi dedurre che nei dì festivi è vietato: 1.° tenere aperti i pubblici negozii — 2.° vendere in essi colla merce presente — 3.° entrare in detti negozii per fare acquisto di merci. E questo divieto è *sub gravi*, perchè trattasi di opera servile gravemente proibita nei giorni santi, ed anche perchè con ciò si dà pubblico scandalo ai fedeli. Come opera servile ammette la parvità di materia (due o al più tre ore); ma come sorgente di scandalo può anche non ammettere siffatta parvità di materia. Devono adunque condannarsi sempre quei negozianti troppo avidi, i quali tengono aperti i proprii negozii anche solo per alquante ore nei giorni festivi; e ciò non solo, come abbiamo visto, pel divieto della Chiesa; ma sì pure per lo scandalo che si reca agli altri.

Quanto poi a tener socchiusi i negozii, i TT. ammettono ciò solo per le sostanze alimentari, di che si ha generale necessità, non già per le altre merci. Per queste tanto è tenere le porte aperte, quando tenerle socchiuse. Anzi farebbesi minor male a tenerle del tutto aperte, per ragione dello scandalo maggiore che darebbe chi, pur protestandosi credente con tener mezzo chiusa la sua bottega, nondimeno trasgredisce pubblicamente la legge della Chiesa, con tenerne aperta l' altra metà.

La ragione che oppongono siffatti negozianti si è che essi terrebbero chiusi i negozii se tutti gli altri facessero così; ma poichè non tutti fanno ciò, essi perderebbero gli avventori che andrebbero a vantaggio degli altri.

Questa ragione però non può rendere tollerabile la loro cattiva usanza. Imperocchè in primo luogo la perdita degli avventori di quei giorni santi non è tale da recare ad essi un danno considerevole, massime nelle grandi città, dove vi hanno sempre ed in tutti i giorni nuovi compratori. Poi fa d' uopo riflettere che i buoni e credenti (che sono in maggior numero) si astengono certamente dal fare acquisto di merci nei giorni santi, ed evitano studiosamente quei negozii che trasgrediscono la legge del Signore. E finalmente, checchè sia di ciò, lo scandalo che si dà con tenere socchiusa la bottega, non sarebbe solo materiale da potersi coonestare colla perdita degli avventori, ma sarebbe formale, perchè di cosa illecita e proibita.

Al 3.° Ma che dire dei compratori? — Essendo vietati in detti giorni le compre-vendite pubbliche, devono pure condannarsi quei fedeli, i quali nei dì festivi vanno a procurarsi merci, non strettamente necessarie pei prefati giorni, nelle botteghe che dovrebbero star chiuse. Essi trasgrediscono il precetto della Chiesa; dànno scandalo agli altri; cooperano ai gravi peccati che commettono i pubblici bottegai; ed oltre a ciò sono causa che i venditori cattolici, che tengono chiusi i negozii, abbiano non poche perdite a cagione della osservanza alla legge divina. Il loro peccato adunque è tale da non ammettere scusa. Ma sarà grave, oppur leggero? Ciò dipende soprattutto dalle circostante di tempo, di luoghi e di persone, specie per misurare lo scandalo che si dà o si può dare. Non sapremmo però condannare a grave colpa chi solo per qualche rara volta colle debite cautele vada o mandi a comprare merci in cosiffatte botteghe. Ma chi fosse solito di fare così o lo facesse più e più volte, non potrebbe essere scusato da grave peccato.

Al 4.° Dal fin detto discende limpida la soluzione del caso proposto. L' opera della santificazione della festa istituitasi canonicamente nella città di N. con giusta ragione ha messo nei suoi statuti l' obbligo agli

ascritti di tenere chiuse le botteghe nei dì festivi, e di non comprare merci presso quei negozianti che nei giorni santi tengono aperti od anche socchiusi i loro negozii. Le osservazioni fatte in contrario sono di nessun conto. Neanco varrebbe eccepire l' esempio degli altri che tengono o chiuse o socchiuse le botteghe, quasi che si fosse formata una consuetudine contraria. Una consuetudine non può essere legittima quando non è ragionevole; e la prefata usanza non avrebbe giusta ragione in una città in cui tutti o quasi tutti i cittadini possono comprare le loro merci nei giorni non festivi. Del resto, giudice di simili consuetudini, come s' è visto innanzi, è il Vescovo, il quale può anche abrogarle; or quando il Vescovo ha approvato gli statuti dell' opera della santificazione della festa, con ciò stesso ha dichiarata indirettamente illecita quella usanza.

QUESITI

con brevissime risposte.

34. *Se si possa omettere la benedizione del fonte alla vigilia di Pentecoste.*

D. Nella parrocchia di C., dov' è il solo parroco con nessun altro prete, nè chierico, *ab immemorabili* si fa la benedizione del fonte nel solo Sabato santo, non già nella vigilia di Pentecoste: e ciò perchè nessuno interverrebbe alla chiesa e non si avrebbero neanco laici che potessero assistere alla funzione. Che dire di tale consuetudine?

R. La S. C. dei Riti ha dichiarato che, non ostante qualsivoglia consuetudine, fa d'uopo compiere la benedizione del fonte nelle parrocchie, dove trovasi eretto, non solo nel Sabato santo, ma sì pure nella vigilia di Pentecoste: " Aquam bastismalem in parochiis esse benedicendam in Sabbatis Paschae et Pentecostes, non obsante quacumque contraria consuetudine, quae omnino eliminari debet „ (13 Apr. 1874 in *S. Hippolyti*, n. 3331 *E. N.*).

Ma se nessuno interviene e se mancano chierici ed assistenti? Ecco come in tal caso dispone la medesima S. C.: " An benedictio fontis, in casu quo fideles non accedant ad ecclesiam diebus statutis, privatim absolvenda sit? — Resp.: Affirmative „ (7 Iun. 1892 *in Spalaten.* ad 2., n. 3776).

Il parroco di C. dovrà quindi far *privatamente*, anche senza chierici ed assistenti, la benedizione del fonte alla vigilia di Pentecoste.

35. *Circa la facoltà temporanea di suddelegare.*

D. Le facoltà che la S. Sede accorda a tempo determinato ai Vescovi, e questi comunicano ad altri sacerdoti, come p. e. quella di permettere ai Vescovi di delegare ad alcuni sacerdoti la facoltà di benedire gli arredi sacri, come s' intendono limitate in quanto al tempo? Quando è spirato il tempo pel Vescovo, è spirato anche pel sacerdote che ha ricevuta quella facoltà suddelegata?

R. Quando è spirato il tempo pel Vescovo, è spirato pure pel sacerdote

suddelegato. La ragione si è che il Vescovo, suddelegato dalla S. Sede, non può conferire facoltà maggiori o per più lungo tempo di quello che ha ottenuto per delegazione.

36. *Circa la proibizione de' libri di morale.*

D. Come deve intendersi la proibizione fatta dalla Costit. *Officiorum* pei libri di *morale* nell' Art. 20, che vieta di leggerli o di ritenerli quando non portino in fronte l' approvazione dell' Autorità ecclesiastica? Qualsivoglia libro che tratti della morale cattolica, anche quelli che la dimostrano e la difendono, va incluso sotto questa proibizione?

R. Non crediamo. Imperocchè nel detto articolo si condannano i soli libri ed opuscoli di *liturgia e di preghiera*, che vanno diretti a promuovere la pietà cristiana, e fra questi sono commemorati quelli di *dottrina e d' istituzione religiosa, morale, ascetica e mistica* (1): donde si vede che lo scopo della legge è solo quello di condannare i catechismi pel popolo, in cui si dà il succo della dottrina e della istituzione religiosa e che richiedono più rigorosa censura; non già le opere filosofiche di morale e di altre scienze sacre, le quali devono essere sottoposte alla censura ecclesiastica, ma, se non portano in fronte l' approvazione, non sono per ciò stesso proibiti.

37. *Circa il divieto delle versioni della Sacra Scrittura.*

D. A chi attende agli studii teologici o biblici si permettono, *servatis servandis*, le versioni volgari della Sacra Scrittura, fatte dagli acattolici, come nella prefata Costit. *Officiorum* art. 8. Non si permettono anche ad essi le versioni fatte dai cattolici, di cui nell' art. precedente?

R. Nell' art. 7 la Costit. *Officiorum* proibisce le versioni della S. Scrittura fatta dai cattolici senza l' approvazione della S. Sede o del Vescovo: della S. Sede se sono senza note; del Vescovo se sono con note. Nell' art. 8 poi proibisce assolutamente le versioni della S. Scrittura fatte da acattolici. Soggiunge però, in un capoverso, che queste versioni vanno permesse a coloro che dànno opera agli studii teologici o biblici con talune riserve. — Crediamo che questo capoverso si estenda anche alle versioni dell' art. precedente, sì perchè non si fa distinzione alle parole *hae versiones*, e sì perchè, concedendosi il più che sono le versioni degli acattolici, concedesi anche il meno che sono le versioni dei cattolici.

38. *Di un parroco che fa tre volte al giorno una funzione indulgenziata.*

D. Nella chiesa parrocchiale di M. si è ottenuta dalla S. Sede la indulgenza di sette anni e sette quarantene per ogni volta che s' interviene alla funzione di un mese mariano speciale, che ivi si compie, pregando giusta la mente del S. P.; e plenaria una volta sola quando vi s' intervenga al-

---

(1) Ecco il tenore del cit. articolo: " Libros aut libellos precum, devotionis, vel doctrinae institutionisque religiosæ, moralis, asceticae, mysticæ aliosque huiusmodi, quamvis ad fovendam populi christiani pietatem conducere videantur, nemo praeter legitimae auctoritatis licentiam publicet: secus prohibiti habeantur. „ E questo articolo è parte del capo VII, che ha per titolo *De libris liturgicis et precatoriis.*

meno dieci volte nel decorso del mese. Il parroco, prevedendo non poter tutti i filiani intervenire ad un' unica funzione quotidiana, ne celebra tre ogni giorno facendo in ciascuna le preghiere pel S. P.: una alle ore 8, un' altra alle 17 ed una terza alle 20; e chiude la giornata colla benedizione del Venerabile. Si chiede: Guadagnano le indulgenze tutti quelli che intervengono sì alla prima, sì alla seconda e sì alla terza funzione quotidiana?

R. Se nella concessione della indulgenza si parla di un' unica funzione quotidiana colla benedizione del Santissimo, solo per questa può lucrarsi la indulgenza. Se poi si parla solo di funzione quotidiana, senz' altro aggiungere, in tal caso un filiano può guadagnare una sola indulgenza di sette anni e sette quarantene a qualunque delle tre funzioni quotidiane intervenga; e la plenaria, purchè ciò abbia fatto per almeno dieci giorni.

39. *Se i coadiutori del parroco non beneficiati sono tenuti al coro.*

D. In una chiesa parrocchiale di V. è una Comunità di beneficiati, il cui presidente è il parroco. Questi hanno un assegno in forma di distribuzioni corali, che, per le assenze non giustificate, vanno a vantaggio dei presenti. Il parroco ha due coadiutori non beneficiati con rendita governativa eguale a quella dei beneficiati. Si chiede: 1.° Possono obbligarsi i coadiutori non beneficiati all' assistenza al coro, con perdita del loro assegno governativo come se fossero beneficiati? — 2.° Possono obbligarsi i beneficiati a dare ai suddetti coadiutori parte delle distribuzioni perdute dai beneficiati assenti?

R. Negativamente all' uno e all' altro dubbio. La ragione è manifesta. Se i coadiutori non sono beneficiati e non partecipano alla massa beneficiale, non hanno obbligo di servire al coro, nè diritto di partecipare alle fallenze dei beneficiati.

40. *Se si può fare a meno del conopeo sul tabernacolo.*

D. In una chiesa di L. sopra l' altare maggiore vi ha una custodia ricca di marmi e di lavori finissimi con una porticina ad oro zecchino e maestrevolmente cesellata. Si può ivi fare a meno del conopeo che coprirebbe tutti questi ricchi lavori e queste artistiche cesellature?

R. La S. C. dei Riti, più volte interrogata di ciò, ha sempre risposto che il conopeo, dove si conserva il Santissimo, deve stare precettivamente sul tabernacolo, quand' anche per antico uso non vi si fosse tenuto. Così il 28 apr. 1866 in S. Iacobi de Chile, n. 2150 *E. N.* avendo quel Vescovo esposto: " Usum ab antiquo tempore vigere non cooperiendi conopoeo tabernaculum, in quo asservatur SS. Eucharistiae Sacramentum, sed intus tantum velo pulchriori serico, saepe etiam argento aut auro intexto ornari „ — la S. C. rispose: " Usum veli praedicti tolerari posse, sed tabernaculum tegendum est conopeo iuxta praescriptum Ritualis Romani. „ Così pure la stessa S. C. il 21 luglio 1855 *in Briocen.* ad 10, n. 3035, *E. N.*

Ed è giusta e ragionevole tal disposizione. Imperocchè, oltre all' onore che con questo drappo o padiglione la Chiesa vuol rendere al SS. Sacramento, col conopeo si annunzia la presenza di N. S. G. C. nel tabernacolo,

e si evita l'errore in che possono cadere i fedeli prostrandosi all'adorazione del Santissimo dove questo non si trovi, perchè recato in altro altare. Eppure in molte e molte chiese; anche cospicue, non ci si bada!

41. *Circa le collette fuori della messa.*

D. Può il Vescovo prescrivere collette, da recitarsi dopo la messa, ovvero dopo le ore canoniche o nei soli dì festivi?

R. Può. Ecco alcuni decreti della S. C. de'Riti: 31 Aug. 1867 *in Mechlinien.* ad 7, n. 3157 *E. N.*: " An possint praecipi aut saltem permitti aliquae preces recitandae ad altare post missam non depositis sacris vestipus? — Resp.: Affirmative, dummodo preces dicantur assentiente Ordinario. „ Ed il 22 ag. 1722 *in Sarsinaten.* ad 10, n. 2274 *E. N.*: " An diebus festis fieri debeant publicae orationes pro novi Episcopi electione ad formam Concilii Tridentini et Caeremonialis Episcoporum? — Resp.: Affirmative. „ E però giustamente ha scritto il De Herdt *(S. Lit. Pr.* T. I, n. 72 *Not. fin.)*: " Episcopum non quidem posse imperare ut aliæ preces in decursu missæ addantur, sed post missam finitam aut in laudibus vespertinis, ut usus docet. Quibus diebus hae preces dicendae vel omittendae sint, ex modo mandati, quo praescribuntur, determinandum est. Cum enim sint extra missam et officium regulas pro his statutis imitari non debent. „

42. *Circa l'inclinazione del capo in proferire il nome del Vescovo nelle collette.*

D. Quando nell'Anniversario della elezione o della consacrazione del Vescovo si recita la colletta propria, devesi chinare il capo al suo nome come è prescritto pel nome del Rom. Pontefice?

R. Fu chiesto alla S. C. de' Riti (13 mar. 1700, *in Arequipae* ad 3, n. 2049 *E. N.*): " An in collecta missae conventualis Episcopo ibidem assistenti debeatur reverentia quando eiusdem nomen legitur? — Resp.: Caput esse inclinandum versus librum. „ Donde si deduce che nelle collette col nome del Vescovo vuolsi inclinare leggernente il capo verso il libro.

43. *Intorno al cereo nella benedizione del fonte alla vigilia di Pentecoste.*

D. Nella benedizione del fonte alla vigilia di Pentecoste, il cereo deve avere i cinque grani d'incenso? Puossi usare un cereo diverso da quello di Sabato Santo?

R. Nella vigilia di Pentecoste il cereo dev'esser come quello di Sabato Santo, cioè benedetto coi cinque grani d'incenso; giacchè nel Messale la Rubrica speciale di quel giorno rimanda a tutto quello che fu prescritto nel Sabato Santo: " Deinde proceditur ad benedictionem fontis ut supra i Sabbato S. „ — Se poi possa usarsi un cereo diverso da quello benedetto in Sabato S., la S. C. l'ha permesso; però con due condizioni: 1.° che sia stato altra volta benedetto, e 2.° che abbia i cinque grani d'incenso. Così il 23 apr. 1875 *in De Venezuela* ad 1, n. 3352 *E. N.*: " In hac Ecclesia Cathedrali ad benedictionem fontis baptismalis in Sabbato Sancto et in Vigilia Pentecostes, loco cerei paschalis alius cereus adhibetur; quia magnitudo cerei paschalis non permittit eum asportare ad dictam benedictionem. Hinc quaeritur: an huiusmodi consuetudo possit tolerari? — Resp.: Affirmative: dum-

modo etiam cereus alter sit benedictus, in eoque infixa sint quinque grana thuris. „ Così pure ad una simile domanda del Vescovo di Messico ed alla richiesta che nel Sabato S. " duo benedici valeant cerei, alter ad latus altaris adhibendus et alter deferendus in processione et adhibendus in benedictione fontis „ la S. C. il dì 19 giu. 1875, n. 3358, rescrisse: " In benedictione fontis, adhiberi potest alius cereus minoris molis, dummodo alias fuerit benedictus. „ Donde si raccoglie che, non potendosi recare alla benedizione del fonte il cereo principale perchè troppo pesante, se ne può benedire in Sabato S., insieme a quello, un altro più piccolo coi suoi grani d' incenso per la duplice benedizione del fonte.

44. *Circa l' indulgenza* toties quoties *per la festa dell' Addolorata.*

D. In O. vi è una confraternita dell' Addolorata canonicamente istituita, e dall'oratorio di essa la Domenica 3.° di settembre si porta il simulacro della SS. Vergine nella chiesa parrocchiale, assai più ampia, dove si compiono le funzioni solenni. Si chiede se la indulgenza plenaria, concessa *toties quoties* per detta festa, possa lucrarsi da coloro che visitano in detto giorno la chiesa parrocchiale.

R. In forza del Rescritto della S. C. delle Indulg. del 27 genn. 1888 (*Mon. Eccl.* Vol. VI, Par. I, p. 198) la indulgenza *toties quoties* è concessa a chi, confessato e comunicato, visita nella festa dell' Addolorata in settembre una chiesa del 1.°, 2.° o 3.° Ordine dei Serviti, ovvero quella dove trovasi eretta la Confraternita di Maria SS. Addolorata, pregando secondo la pia intenzione del Rom. Pontefice. Fa d' uopo adunque visitare la chiesa dove sta eretta la prefata Confraternita, non l' altra dove si voglia trasportare il simulacro. Nel caso adunque, la indulgenza non si lucra nella chiesa parrocchiale, ma in quella della Confraternita.

BIBLIOGRAFIA

A. Y. e G. Destro — Il Regno del Cuor di Gesù; ovvero la Dottrina completa della B. Margherita M.ª Alacoque intorno al Sacro Cuore. Versione italiana di G. Destro Miss. Oblato di Maria Immacolata — Roma Scuola tip. salesiana, 1903 — Volumi cinque in 16.° gr. di pagg. XII, 283, 378, 416, 318, 336.

In quest' opera è quanto si può desiderar di meglio e di perfetto sulla devozione al Cuore SS. di Gesù. Dettata da un missionario cappellano del Santuario di Montmartre in Parigi, è, secondo scrisse l' E.mo Card. Richard all' Autore, un gran monumento spirituale al Sacro Cuore, come quel Santuario ne è un gran monumento materiale. Molti invero scrissero e dottamente del Cuore SS. di Gesù; ma nessuno raccolse, coordinò, illustrò con sì mirabile armonia gl' insegnamenti e gli esempii dell' evangelista del Sacro Cuore, che fu la B. Margherita M.ª Alacoque, siccome l'Autore di quest' opera monumentale, che per rara umiltà s' è voluto occultare sotto il velo dell' anonimo. Ma l' opera, come fu non guari pubblicata, destò per ogni dove altissimo plauso; e già due copiose edizioni francesi sono state

spacciate a ruba. Era intanto desideratissima, dall' Episcopato nostro segnatamente, una edizione italiana; la quale venne fatta da un confratello dell' Autore e con vero sapore italiano, che si fa leggere avidamente da ogni classe di persone.

L' opera contiene tutto quello che la B. Margherita M.ª Alacoque ha detto ed ha scritto in molti opuscoli ed in centinaia di lettere sul Sacro Cuore; e tutto ciò che dissero di lei i suoi contemporanei che appresero dalla sua bocca documenti preziosissimi: ma tutto è posto qui con ordine mirabile e con una fedeltà che rasenta lo scrupolo. L' oggetto del Vol. I è *che cosa sia il Sacro Cuore.* Il Vol. II contiene *gli omaggi chiesti dal S. Cuore.* Il Vol. III dichiara *le virtù che il S. Cuore domanda a tutti i suoi devoti.* Il Vol. IV spiega *le virtù speciali che il S. Cuore domanda ai cristiani ed ai religiosi e le varie devozioni che si uniscono con quella del S. Cuore.* Il Vol. V finalmente fa conoscere in che consiste *l'apostolato del S. Cuore*, e quanto ampie e belle siano *le promesse del S. Cuore.* Tutte queste cose sono esposte con tal metodo di parti, con tale chiarezza di stile, con tale soave unzione, spesso colle parole stesse della Beata Alacoque, o di chi ne udiva il parlare, che mentre riescono attraentissime, svegliano fervente amore e vera ed efficacissima devozione al sacro Cuor di Gesù. Sono un gran tesoro per le anime pie non solo e per quanti bramano istruirsi a fondo di questo culto soavissimo; ma ancora pei parroci e pei sacri oratori, giacchè a quelli suggeriscono i modi più eletti come impiantare e promuovere siffatto culto, a questi forniscono un materiale ricchissimo per tesserne le lodi. — I cinque volumi si dànno per sole L. 10 presso la Libreria Salesiana in Roma, via Porta S. Lorenzo, 42.

Kroust Gio. Michele S. J. — Meditationes de praecipuis fidei mysteriis, ad usum Clericorum accomodatae et accurata materiae distributione, per modum concionis ad praedicandum Dei verbum perutiles — Mediolani, ex typ. pont. S. Ioseph, 1903 — Volumi cinque in 16.° picc. di pagg. 512, 604, 547, 547, 472.

Il p. Giovanni Michele Kroust fu dotto e pio gesuita, che morì nel 1770. Quest' Opera, fra le altre da lui dettate, gli meritò gran fama e venne riprodotta in più edizioni. Non trovandosene più esemplari, fu giudicato cosa utile assai curarne una novella ristampa la quale è stata compiuta con accuratezza e con diligente correzione. — È qui un tesoro di meditazioni per gli ecclesiastici, che può scusarli di ogni altra simile opera. Si segue la triplice via, ammessa comunemente dalla teologia ascetica, cioè la purgativa, la illuminativa e l'unitiva. Il primo volume ha le gravi e terribili meditazioni dei novissimi per la via purgativa; il secondo ed il terzo, le istruttive meditazioni sulla vita di G. C., sugli altri misteri e le altre solennità dell'anno e sopra i vizii da evitare, per la via illuminativa; il quarto, le considerazioni sulla santità e le virtù del ministero ecclesiastico, per la via unitiva; e finalmente il quinto contiene un corso di Ss. esercizii spirituali per chierici secondo il metodo di S. Ignazio. — Le meditazioni sono chiare, bene ordinate, e relativamente brevi; non sì però da non poter fornire giusta materia di utili sermoni pel popolo a chi voglia seguire la commendevole usanza di predicare al popolo ciò che apprese la mattina ai piedi del Crocifisso. Se ne vantaggino i nostri degni lettori. — I cinque volumi si dànno per sole L. 5 (non comprese le spese postali) presso il Sac. Oblato Giacomo Cantù in Milano, Corso Magenta, 75.

Parocchi Card. Lucido M.ª — Nuova serie di discorsi del Card. L. M. Parocchi Vice-Cancelliere di S. Romana chiesa — Libr. catt. intern. Descleé, Lefebvre et C. — In 8.° di pag. 369.

Questi discorsi ed altri ancora, dettati in occasioni e tempi diversi, erano stati ordinati per la stampa dall' insigne Autore che, prevenuto dalla morte, non potè vederli usciti in luce! Ma frutto della sua nota penna, dotta, erudita, elegante, non sono da meno delle altre opere già pubblicate, che tramanderanno ai posteri la fama dell' esimio Porporato, di cui tutti deplorano la perdita. Qui sono discorsi e dissertazioni apologetiche, storiche e letterarie sopra argomenti di grande interesse e di vera attualità. Ve ne ha sulla quistione religiosa, sullo stile di Alessandro Manzoni, sull' Aquinate considerato come scrittore, sul Dottore Serafico, su S. Francesco di Sales, sulla statolatria, sulla conciliazione in una vivace polemica coll' Audisio, e sopra altre materie, che si leggono tutte d' un fiato, tanta è la ricchezza di dottrina, la precisione e l'acutezza dei pensieri, la eleganza e la spigliatezza della forma. Siamo di credere che nessuno vorrà privarsi di questo splendido volume che può dirsi il più bel ricordo dell' illustre defunto Porporato. — Cota L. 4 in Roma presso la libreria Descleé, via S.ª Chiara, 20.

Susanna Ferdinando — L' Apostolo della odierna società; ovvero il Chierico per l' uso della conferenza, formato allo spirito di sua vocazione ed avviato all' importante ministero della divina parola. Conferenze 55, utili ancora per meditazioni ed esercizii spirituali al Clero, pel sac. Ferdinando Susanna Miss. Apost. — 2.ª Edizione riveduta e corretta — Napoli stab. tip. A. e S. Festa, 1903 — Volumi due in 8.° di pagg. XXVII, 652 e 544.

Sono cinquantacinque conferenze, dirette ai chierici perchè si formino al vero spirito ecclesiastico che è spirito di santità e di zelo. Il primo dei due volumi è rivolto a chiarire nei chierici la vocazione ecclesiastica ed a raffermarli in essa. L' altro riguarda i doveri di un sacerdote perchè possa ben compiere i suoi eccelsi ministeri. Le conferenze sono chiare, ordinate e ricolme di sana dottrina, attinta a fonti sicuri. Possono fornire oggetto salutarissimo di predicazione o di lettura. Ma l' Autore suggerisce anche un altro modo di poter usare di queste conferenze, che a noi sembra il più bello ed efficace. Il modo è fornito dall' esempio di S. Vincenzo de' Paoli, il quale radunava due volte per settimana i giovani missionarii e faceva loro leggere qualche meditazione o conferenza sui ministeri ecclesiastici; e poi chiamava qualcuno di essi a ripetere estemporaneamente ciò che aveva udito, raffermando in ultimo il superiore e ribadendo le cose ripetute dagli alunni perchè meglio si scolpissero nel cuore di essi. Questo metodo ci sembra efficacissimo, non solo perchè colla lettura attenta del libro, colla ripetizione dell' alunno e colla esortazione del superiore le grandi verità di fede fanno presa nell' animo dei giovani e più facilmente e più tenacemente si forma in essi lo spirito ecclesiastico; ma ancora perchè i giovani sciolgono così man mano la lingua a bene esprimere le proprie idee ed a diventare un giorno degni ministri della divina parola. Sappiamo di un Seminario dove questo metodo venne usato larga ente ed ha prodotto frutti inestimabili. Facciamo voti che da per tutto venga adottato, e se ne raccolgano eguali frutti a bene della Chiesa e delle popolazioni avide della vera

ed evangelica parola di Dio. Questi volumi del Susanna potrebbero utilmente a ciò servire. — Costano sole L. 3 presso il librario Festa in Napoli, S. Biagio de' Librai, 39.

CRONACA RELIGIOSA

(30 Giugno 1903).

Concistoro Secreto — Il dì 22 giugno 1903 la Santità di N. S. Leone Pp. XIII ha tenuto nel Palazzo Apostolico Vaticano il Concistoro segreto, nel quale l' E.mo e R.mo Sig. Card. Cassetta, terminato l' officio di Camerlengo del Sacro Collegio, ha presentato la solita borsa a Sua Beatitudine, che si è degnata trasmetterla all' E.mo e R.mo Sig. Card. Sanminiatelli Zabarella. Quindi, premessa un' Allocuzione, il Santo Padre, confermando la elezione fatta per acclamazione dai Vescovi di rito greco-Melchita nel Seminario di Ain-Traz, ha propesto la

Chiesa Patriarcale di Antiochia, di rito Greco Melchita, per Mons. Cirillo Geha, promosso dalla Chiesa Arcivescovile di Aleppo.

Quindi si è degnato di creare e publicare Cardinali di Santa Romana Chiesa:

Dell' ordine dei Preti

Mons. Carlo Nocella

Patriarca di Costantinopoli e Segretario della Sacra Congregazione Concistoriale e del Sacro Collegio, nato in Roma il 26 novembre 1826.

Mons. Beniamino Cavicchioni

Arcivescovo di Nazianzo, Segretario della Sacra Congregazione del Concilio, nato in Veiano, diocesi di Viterbo, il 27 decembre 1836.

Mons. Andrea Aiuti

Arcivescovo di Damiata, Nunzio Apostolico in Portogallo, nato in Roma il 17 giugno 1849.

Mons. Emilio Taliani

Arcivescovo di Sebaste, Nunzio Apostolico in Austria-Ungheria, nato in Montegallo, diocesi di Ascoli Piceno, il 19 aprile 1838.

Mons. Sebastiano Herrero y Espinosa de los Monteros

della Congregaziene dell' Oratorio di Siviglia, nato in Ierez de la Frontera, arcidiocesi di Siviglia, il 20 gennaio 1823.

Mons. Giovanni Katschthaler

Arcivescovo di Salisburgo, nato in Hippach, diocesi di Bressanone, il 20 maggio 1832.

Mons. Antonio Umberto Fischer

Arcivescovo di Colonia, nato in Giulik, arcidiocesi di Colonia, il 30 maggio 1840.

Quindi, dopo che l' E.mo Sig. Cardinal Di Pietro dimesso il titolo presbiterale dei SS. Bonifacio ed Alessio ha ottato l' altro di S. Lorenzo in

Lucina, il S. Padre ha proposti i seguenti Officii maggiori e Chiese finora vacanti:

Chiese Cattedrali Suburbicarie unite di Porto e S. Rufina, per l' E.mo Signor Card. Serafino Vannutelli, Sotto-Decano del Sacro Collegio, che dimette la Chiesa Cattedrale Suburbicaria di Frascati.

Vicecancellierato di S. R. C. e Sommistato delle Lettere Apostoliche, per l' E.mo e R.mo Sig. Card. Antonio Agliardi, Vescovo di Albano, cui è data in commenda la Basilica di S. Lorenzo in Damaso.

Chiesa Cattedrale Suburbicaria di Frascati, per l' E.mo e R.mo Signor Card. Francesco Satolli, che dimette il Titolo Presbiterale di S. Maria *in Aracoeli*.

Chiesa Patriarcale di Costantinopoli, per Mons. Giuseppe Ceppetelli, promosso dalla Chiesa titolare Arcivescovile di Mira.

Chiesa titolare Arcivescovile di Iconio, per Mons. Luigi Lazzareschi, promosso dalla Chiesa titolare Vescovile di Neocesarea.

Chiesa Metropolitana di Pisa, per Mons. Pietro Maffi, promosso dalla Chiesa titolare Vescovile di Cesarea di Mauritania.

Chiesa titolare Arcivescovile di Eliopoli, per Mons. Roberto Seton, diocesano di Newark, Protonotario Apostolico *ad instar*, dottore in sacra teologia e baccelliere in ambe le leggi.

Chiesa Cattedrale di Mazara, per Mons. Nicola Audino, traslato dalla Sede Cattedrale di Lipari.

Chiesa Cattedrale di Oria, per Mons. Antonio di Tommaso, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Eudossiade.

Chiesa Cattedrale di Tivoli, per Mons. Prospero Scaccia, di Città della Pieve, Cameriere segreto sopranumerario di Sua Santità, dottore in ambe le leggi, in Città della Pieve Rettore del Seminario, professore di sacra teologia e di diritto canonico, Canonico della Cattedrale e Vicario generale.

Chiese Cattedrali unite di Recanati e Loreto, per Mons. Vittorio Amedeo Ranuzzi de' Bianchi, di Bologna, Prelato Domestico di Sua Santità, Primicerio della Metropolitana di Bologna, Consigliere della Nunziatura Apostolica di Parigi.

Chiesa Cattedrale di Borgo San Donnino, pel R. D. Pietro Terroni, diocesano di Pontremoli, ivi Convisitatore, Esaminatore sinodale, Rettore e Professore di sacra teologia nel Seminario, Arcidiacono della Cattedrale.

Chiesa Cattedrale di Colle, pel R. D. Massimiliano Novelli, arcidiocesano di Firenze, già alunno dell' almo Collegio Capranicense, dottore in sacra teologia, in Firenze Vicario generale e Canonico della Metropolitana.

Chiesa Cattedrale di Cariati, per Mons. Lorenzo Chieppa, di Andria, Cameriere Segreto sopranumerario di Sua Santità, dottore in filosofia, in sacra teologia ed in ambe le leggi, Vicario Generale e Rettore del Seminario in Ascoli e Cerignola.

Chiesa Cattedrale di Susa, pel R. D. Carlo Marozio, arcidiocesano di Vercelli, dottore in sacra teologia, Professore di teologia morale nel Seminario e Canonico della Metropolitana di Vercelli.

Chiesa Cattedrale di Casale Monferrato, pel R. D. Lodovico Gavotti, di Genova, ivi Professore nel Seminario e Canonico onorario della Chiesa Abaziale dell' Immacolata.

Chiesa Cattedrale di Tricarico, pel R. P. Anselmo Pecci, benedettino, diocesano della Badia della SS. Trinità di Cava, ivi Prefetto degli studii, Maestro dei novizi, Esaminatore prosinodale, Professore e Direttore del convitto e Decano del monastero.

Chiesa Cattedrale di Patti, per Monsignor Francesco Maria Traina, arcidiocesano di Palermo, Cameriere Segreto sopranumerario di Sua Santità, Arciprete-Parroco di Castronuovo di Sicilia.

Chiesa Cattedrale di Nicosia, pel R. D. Ferdinando Fiandaca, diocesano di Caltanissetta, dottore in sacra teologia e in diritto canonico, in Caltanissetta Esaminatore prosinodale, Professore di sacra teologia e diritto canonico nel Seminario, Canonico Teologo della Cattedrale.

Chiesa Cattedrale di Piazza Armerina, pel R. D. Mario Sturzo, di Caltagirone, ivi Prefetto degli studii e Professore di diritto canonico nel Seminario, Canonico Primario della Cattedrale.

Chiesa Cattedrale di Lipari, pel R. P. Francesco Maria Raiti, dei Carmelitani dell' antica osservanza, diocesano di Acireale, lettore in sacra teologia, Definitore Generale del suo Ordine e Penitenziere straordinario della Basilica Vaticana.

Chiesa Cattedrale di Königgrätz, per Mons. Giuseppe Doubrava, arcidiocesano di Praga, Cameriere Segreto sopranumerario di Sua Santità, dottore in sacra teologia, in Praga Esaminatore prosinodale, Consigliere e Giudice ecclesiastico, Canonico della Metropolitana.

Chiesa titolare Vescovile di Memfi, pel R. D. Salvatore Fratocchi, di Roma, Esaminatore del clero, Arciprete Parroco della Chiesa Collegiata dei SS. Celso e Giuliano, deputato Ausiliare di Mons. Domenico Bucchi Accica, Vescovo di Orvieto.

Finalmente, aperte le porte dell' Aula ed introdotti gli Orientali residenti in Roma, il R.mo Mons. Cirillo Magabgab, Procuratore del nuovo Patriarca Greco-Melchita, a mezzo di un Avvocato Concistoriale, ha fatto la postulazione del Sacro Pallio. A che avendo annuito il Santo Padre, il Procuratore ha reso le dovute grazie a nome del Patriarca e della nazione Greco-Melchita.

Nel prossimo fascicolo daremo conto del Concistoro pubblico tenutosi il dì 25 sp.

Pellegrinaggi e ricevimenti al Vaticano — Il 7 u. s. il S. Padre ricevè il R.mo P. Giovanni dei Passionisti, deputato del Card. Gibbons, Arciv. di Baltimora, per offrire a Sua Santità gli omaggi del Presidente degli Stati Uniti pel suo Giubileo, ed un dono dei messaggi e delle lettere ufficiali dei Presidenti di quella Confederazione dal 1889 al 1897 riuniti in 10 eleganti volumi, con dedica autografa. Ricevette altresì alcuni Sacerdoti americani, che Gli umiliarono un indirizzo dell' Associazione per la propaganda della buona stampa di quegli Stati, ricoperto da 25 mila firme.

Nel giorno seguente nella Sala del Trono fu ammesso il primo gruppo del Pellegrinaggio nazionale tedesco, preseduto dal Conte Droste-Vischering, e diretto da Mons. Werthmann, di 700 persone delle Diocesi di Friburgo, Baden, Rottemburgo, Strasburgo e Limburgo coi rispettivi Vescovi, la Contessa di Trani, ed alcuni membri della Camera di Prussia, di Baden, e di Assia.

Il 13 in detta Sala fu ricevuto il terzo gruppo del pellegrinaggio tedesco di 800 persone, guidato dal Vice-Presidente della Camera dei deputati coi Vescovi di Magonza e di Linz.

Il 17 nella stessa Sala ebbe udienza il primo gruppo del pellegrinaggio bavarese di 400 persone, guidato dal Barone de Soden, Ciambellano regio, e membro della Camera dei Signori.

Il 19 l'ebbe il 2.° gruppo dei pellegrini bavaresi col Presidente ed il Vesc. ausiliare di Ratisbona.

Il 21 furono ammessi parecchi Vescovi dell'America, dell'Indostan, di Bulgaria, e dell'Arcipelago greco. Poi i componenti la Sua nobile Anticamera, che gli offrirono un dono di sacri paramenti, e finalmente la Pia Fratellanza dei Sacerdoti terziarii di Roma i quali donarono parecchi calici preziosi.

Il 24 detto fecero omaggio a S. S. le Dame dell'Associaz. per l'Adorazione perpetua e pel soccorso alle Chiese povere, colla Presidente Principessa Massino, che presentò molti paramenti sacri.

Il 29 nella Sala Clementina fu ricevuto un numeroso gruppo di pellegrini della Sardegna, guidati dall'Arcivescovo di Cagliari, e dal Vescovo di Gallelli-Nuoro.

Cause di beatificazioni e canonizzazioni — Il 12 u. s. nel Palazzo Apostolico Vaticano alla presenza di S. Santità si è tenuta la Congr. generale dei S. Riti, nella quale gli E.mi Cardinali coi Prelati, Officiali e Consultori teologi hanno emesso il loro voto sulle virtù in grado eroico della Ven. Suor M.ª Maddalena, nel secolo Giulia Postel, fondatrice dell'Istituto delle Suore delle Scuole Cristiane della Misericordia in Francia.

Il 19 detto nello stesso Palazzo, coll'intervento dei Cardinali e col voto dei Prelati e Consultori teologi, si è tenuta la Congr. preparatoria per discutere intorno a due miracoli, operati da Dio per glorificare il B. Alessandro Sauli, barnabita, Vescovo di Pavia, i quali miracoli vengono proposti per la sua canonizzazione.

La Domenica di Pentecoste, 31 u. s., nell'Aula Vaticana, alla presenza di S. Santità, del Prefetto e Segretario della S. C. dei Riti, del Ponente Card. Ferrata, del Promotore della fede, del Postulatore ed Avvocato, e dei Procuratori Generali degli Eudisti e del SS.mo Sacramento, fu letto il decreto sulle virtù in grado eroico della Ven. M.ª Maddalena Postel, e fu solennemente pronunziato: *Ita constare de virtutibus theologalibus et cardinalibus in gradu heroico Ven. Servae Dei M.ª Magdalenae Postel, ut procedi possit ad ulteriora, idest, ad quatuor miraculorum discussionem.*

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato: gli E.mi Cardinali Vannutelli Protettore delle Figlie del Cuore di Gesù di Marsiglia, Ferrata Protettore dell'Istituto delle Scuole cristiane della Misericordia di Francia; Cassetta Prot. delle Suore Francescane della Immac. Concez.; Respighi Prot. delle Suore della S. Famiglia di Nazaret, e Cavagnis Prot. dell'Arciconfrat. dei Ss. Ambrogio e Carlo di Lombardia. Con altri biglietti ha annoverato gli E.mi Agliardi e Casali del Drago fra i Porporati componenti la S. C. delle Indulgenze e S. Reliquie, e Consultore della stessa Mons. Moriconi.

Il S. Padre ha destinato le Guardie Nobili Conte Salimei, Marchese Malvezzi, Conte Antamoro e Marchese Sacripante-Vituzi per partecipare la notizia della promozione alla S. Porpora a Mons. Aiuti, Nunzio Apostolico in Portogallo, a Mons. Taliani Nunzio Apost. in Austria, a Mons. Herrero, Arciv. di Valenza, ed a Mons. Katschthaler, Arciv. di Salisburgo, ed i Camerieri suprannumerarii nella qualità di Ablegati, Monsignori Bovieri, Nicotra, Sibilia, ed Aversa per presentare agli stessi la Berretta Cardinalizia.

Necrologio — È morto Mons. Giovanni Battista Assmann, Vescovo dell' esercito prussiano, cappellano maggiore pei soldati cattolici.

CRONACHETTA POLITICA

— Zanardelli, cogli altri ministri italiani, hanno date le dimissioni. Il Re ha commesso allo stesso Zanardelli di formare il nuovo gabinetto, il quale si è ricostituito come prima, ad eccezione di Bettolo ministro della marina, sostituito dal senatore Costantino Morin ; e di Giolitti ministro dell' interno, che vien sostituito *interinalmente* dal medesimo Zanardelli.

— Alle due del mattino degli 11 sp. alcuni ufficiali con due distaccamenti di truppa penetrarono nel palazzo reale di Belgrado in Serbia e, dopo aver ucciso cento guardie del corpo, massacrarono il Re Alessandro, la Regina Draga, tre fratelli di lei, il presidente del Consiglio, il ministro della guerra, un colonnello, gli aiutanti di campo e gli uffiziali d' ordinanza. I cadaveri del re e della regina furono gettati dalle finestre nella corte del palazzo. Si è costituito un governo provvisorio, che ha ristabilita la costituzione, abrogata dal defunto re. Il Governo provvisorio ha proclamato re Pietro Karageorgevic che risedeva a Ginevra, il quale già si è recato a Belgrado, acclamatissimo dal popolo.

— Il 18 u. s. Re Alfonso di Spagna, appena diociottenne, all'apertura delle Cortes pronunziò il discorso del trono, esprimendo la fiducia che le Camere l' aiuteranno a risollevare la vita nazionale, a promulgare leggi organiche, a consolidare il credito, ed a mantenere l' ordine e la libertà.

— Il nuovo Governatore d' Algeria, mentre recavasi presso la frontiera marocchina, fu sorpreso da briganti, che ferirono molti della sua scorta. Per punire tale attentato l' artiglieria francese ha bombardato Figuig e Zenaga, che furono quasi distrutti.

— Essendosi compiuta l' istruttoria, gli Umbert furono rinviati alla Corte di Assise sotto l' imputazione di 26 reati di falso e di truffe.

— A Valparaiso gli scioperanti con persone della peggiore specie appiccarono il fuoco alla città che si sarebbe distrutta se non fosse accorsa truppa da Santiago.

— A Napoli nel Monte della Pietà si suscitò un incendio, che distrusse circa tre piani dell' edificio : un nobile romano, Carlo Sarmiento per aiutare i pompieri n'ebbe la morte : i registri e quasi tutti gli oggetti preziosi furono salvati : il campanile della Chiesa è crollato : i danni sono gravissimi.

Questo fascicolo era già in corso di stampa quando, dopo una breve infermità che ha fatto trambasciare il mondo fra il timore e la speranza, LEONE Papa XIII, il dì 20 Luglio 1903, alle ore 16 e dieci minuti, si addormentò placidamente nel Signore!

Fu il tramonto di un astro luminoso che per oltre un quarto di secolo raggiò luce serena e smagliante sulla società ecclesiastica e civile. Fu la scomparsa di un Gigante che avea lottato eroicamente contro le aberrazioni e le malvagità dei tempi nostri. Fu la perdita irreparabile di un Uomo che avea saputo elevarsi al di sopra di ogni umana grandezza; ed a cui tutti e credenti ed increduli piegavano il capo riverenti!

Nella sua tarda età di quasi un secolo nulla avea perduto della sua lucidità di mente, nulla della sua portentosa memoria, nulla del suo ardire veramente giovanile. Era un prodigio di vigoria stupenda, di attività indefessa, di zelo incomparabile!

La Chiesa cattolica, sotto il suo governo, fu esaltata per tante opere insigni, fu arricchita di acquisti sorprendenti, fu rafforzata da unione di sentire non mai più vista. La società civile ebbe da Lui indirizzo e norme efficacissime per la prosperità dei popoli e per la pace. La repubblica scientifica e letteraria conseguì da Lui validissimo incremento colla sua munificenza, colle sue istituzioni, colle sue encicliche magistrali.

Ed ora tutti ne deplorano a calde lagrime la perdita. Sovrani e popoli di ogni regione, di ogni credenza religiosa, sono in lutto. La stampa di ogni partito politico è unanime in fargli omaggio. Non vi è città, non vi è terra, benchè lontana e barbara, che non risuoni delle sue grandezze!

E noi, collo strazio nel cuore, facciamo eco al rimpianto universale, pregando pace e riposo eterno alla grande anima di Lui!

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Del diritto di elezione a canonicati e d'instituzione autorizzabile, che prima competeva al Capitolo, e poi venne tolto da un concordato, ora disconosciuto dal Governo laico; e del tempo delle vacanze conciliari.

Tarvisina Collationis beneficiorum — 16 Magg. 1903 — *Per summaria precum* — Il Capitolo Cattedrale di Treviso, in forza di consuetudini e di statuti, esercitò sempre per lo addietro il diritto di eleggere i canonici. Sorti però i commovimenti civili della Francia e della Italia nel 1797, tal diritto il Governo francese lo tolse al Capitolo; e succeduto il Governo Austriaco, questo pure lo volle per sè fino a che non intervenne il concordato del 1855 fra la S. Sede ed il detto Governo, in cui fu stabilito che la sola prima dignità verrebbe nominata dalla S. Sede; gli altri beneficii sarebbero di nomina dell' Imperatore d' Austria, ad eccezione di quelli di collazione libera del Vescovo e di diritto di patronato. Il Capitolo adunque perdè il diritto di nomina, e gli fu riconosciuto quello solamente di dare la istituzione canonica agli investiti.

Cedute alla Italia le provincie Venete, il nuovo Governo disconobbe il concordato del 1855, non più curandosi di nominare ai beneficii vacanti. Di qui il dubbio se, cessato il vincolo del concordato, il diritto di elezione fosse tornato al Capitolo. I Vescovi fin qui, a procedere più sicuramente, nelle vacanze si rivolsero volta per volta alla S. Sede, e ne ottennero la nomina ai beneficii. Ora però, volendo uscire dal dubbio, con approvazione del Capitolo, il Vescovo proponeva una concordia, con che i beneficii capitolari verrebbero conferiti alternativamente per ordine di mesi dal Vescovo e dal Capitolo.

Domandava inoltre se al Capitolo competesse non solo la instituzione dei canonicati semplici, ma quella pure autorizzabile pei parroci (che loro viene attribuita in virtù di statuto e di consuetudine

con approvazione della S. C.) anche per le collazioni riservate alla S. Sede.

Domandava in ultimo che le vacanze capitolari di due soli mesi, che il capitolo ha goduto fin qui, venissero estese ad un trimestre.

La S. C., esaminato accuratamente il caso, il dì 16 maggio 1903, benignamente rescrisse:

Quoad collationem alternativam beneficiorum inter Episcopum et Capitulum et extensionem vacationum ad tres menses, pro gratia iuxta petita; quo vero ad institutionem auctorizabilem, nihil esse innovandum.

Si raccolga:

a) In un concordato che muta le condizioni antiche de' capitoli, è la S. Sede che esercita in essi la sua suprema potestà.

b) Quand' anco il concordato sia disconosciuto dal Governo laico, se non viene abolito dalla S. Sede, le cose ecclesiastiche stabilite in esso, continuano ad essere immutate.

c) Ed anche abolito un concordato dalla S. Sede, poichè questa *apposuit manum* sulle condizioni del Capitolo, se la S. Sede medesima non dichiara ritornato il capitolo nello stato di prima, questo non riacquista i primitivi diritti di già perduti.

d) Nel caso la concordia proposta era molto equa e conforme agli antichi diritti; e però la S. C. non ha avuta difficoltà di sancirla per grazia, non competendo, come si è detto, per giustizia.

e) Il Tridentino, Sess. 24, cap. 12 *de ref.*, concede tre mesi di vacanza ai capitolari; però " salvis earum ecclesiarum constitutionibus, quae longius servitii tempus requirant. „

f) Onde la S. C. del Conc. fin dal principio ricusò la proroga a tre mesi di vacanza a quei capitoli che doveano compiere maggior servizio, ovvero erano obbligati, in forza di costituzioni, al servizio dell' intero anno, siccome riferisce il Fagnano (in cap. *Ad audientiam*, n. 8): " Canonicis, egli dice, maiori servitio ecclesiae quam novem mensium adstrictis, postulantibus ex gratia vacationem trium mensium S. Congregatio meo tempore semper abnuit. „

g) Nondimeno, insegna Benedetto XIV, *Quaest. can. 293*, cotal severità venne appresso temperata; e la S. C., secondo la varietà dei casi, concesse più o meno di cotali vacanze. Così *in Illerden.* 3 mar. 1792; *in Signina*, 17 febr. 1838; *in Valven.* 24 nov. 1838, in cui chiestasi la vacanza di tre mesi, fu concessa per due.

h) Altre volte la S. C. ridusse il servizio corale (per ragione o di molto numero o di lontananza dalla cattedrale o di scarse rendite) a *terziaria*, coll' obbligo cioè di una sola settimana di servizio dopo due di vacanza, come *in Bisuntina*, 25 sept. 1770; *in Eugubina*, 13 ian. 1795.

i) Talune volte lo ridusse, per le medesime ragioni a *mediaria* o

alternativa, coll' obbligo cioè del servizio di una settimana dopo un altra di vacanza, come *in Lucerina*, 22 dec. 1838; *in Cathacen.* 5 sept. 1699.

l) Nel caso fu esposto il motivo che, per la scarsezza de' sacerdoti, per le necessità cresciute, occorreva adibire varii canonici pel seminario, che aveano bisogno di maggiore studio e riposo.

m) I beneficii elettivi non sembrano soggetti alle riserve pontificie. Così Reiffenstuel (*De praeb.* n. 403): " In reservationibus factis sub ista formula: *Reservamus beneficia ad cuiusque collationem, provisionem, praesentationem seu dispositionem spectantia* non comprehenduntur beneficia *electiva*. „ Lo stesso insegnano Gonzalez *ad Reg. 8 Cancell., gloss. 19, n. 6, 7 et 8*; Gomez *in Reg. Cancell. de ann. poss. qu. 11, n. 2 in fin.*; benchè contraddica il Riganti *ad Reg. 4 Cancell. n. 19.* Ma nel dubbio, stando *in odiosis*, si può seguire la sentenza dei primi.

n) La riserva però riguarda la instituzione *collativa* dei beneficii; non già *l' autorizzabile*. La instituzione autorizzabile è, dice il Reiffenstuel *De instit.* n. 7, " approbatio ad exercendam curam animarum, seu commissio curae animarum. „ E tale instituzione la conferisce il Vescovo, anche pei beneficii riservati alla S. Sede, essendochè egli approva per esame il chierico che la S. Sede instituisce al beneficio parrocchiale, come insegna Schmalzgrueber *De instit.* n. 46.

o) Nel caso, giacchè al capitolo competeva per delegazione del Vescovo la instituzione autorizzabile dei parroci; ciò poteva aver luogo anche in quei casi in cui la collazione era riservata alla S. Sede.

II.

Se e quando il timore riverenziale renda nullo il matrimonio.

Parisien. Nullitatis matrimonii — 16 Magg. 1903 — Margherita di B., appartenente a ricca e nobilissima famiglia francese, ebbe la sventura di perdere il padre in tenera età. Fatta grandicella, non pochi la chiesero in moglie, fra i quali un giovine conte, che era nelle grazie della giovanetta. Ma altre erano le mire dell' ava, donna prepotente, che con assoluto imperio dominava la famiglia, ed a cui tutti doveano piegarsi. Questa volea che la nepote si unisse con uomo di pari nobiltà e che perpetuasse le glorie della prosapia; perciò le impose il matrimonio col giovine conte Roberto di C. Non valsero le rimostranze della giovinetta che era avversa a quest' uomo, non le preghiere e le lagrime. L' ava fu irremovibile. A questa si aggiunse la madre di Margherita e lo zio, congiurati insieme a trascinar la

fanciulla all' altare ; ed il matrimonio fu celebrato il dì 29 maggio 1877 a Parigi nella chiesa parrocchiale di S. Clotilde.

Il matrimonio riuscì infelicissimo. Per quattro anni Margherita non volle saperne del marito. Questi si diede ad altri amori, disprezzando e malmenando la moglie. Finalmente, dopo dieci anni, Margherita, non potendone più, si allontanò dalla casa maritale e si ricongiunse colla madre.

Passarono, così separati, ben molti anni, quando il marito istituì la causa di divorzio, e questo fu sentenziato dai tribunali laici. Dopo ciò la donna pensò di rompere il nodo ecclesiastico, provocando la causa di nullità *ex capite vis et metus* presso la Curia di Parigi. La sentenza però le fu avversa, pronunziandosi da quel tribunale *non constare de nullitate.* Di qui l' appello alla S. Sede, dopo un altro processo suppletorio.

La causa fu trattata nei pieni comizii del 16 maggio 1903 col dubbio: *An sententia Curiae Parisiensis sit confirmanda vel infirmanda in casu.*

E fu risolta:

Sententiam esse infirmandam.

Ed eccone le precipue ragioni:

a) La libertà è requisito essenziale di ogni contratto, molto più poi del matrimonio, che lega ad un giogo indissolubile due persone in tutta la loro vita. Così il c. *Cum locum*, 14, *De spons.:* " Cum locum non habeat consensus, ubi metus vel coactio intercedit, necesse est ut ubi assensus cuiusque requiritur coactionis materia repellatur. Matrimonium autem solo consensu contrahitur, et ubi de ipso quaeritur plena debet ille securitate gaudere, cuius est animus indagandus, ne per timorem dicat sibi placere quod odit, et sequatur exitus qui de invitis solet nuptiis provenire. „

b) Alla libertà fa ostacolo il timore: non però qualsivoglia timore; ma quello che è grave (che fa temere cioè un grave danno), che è incusso da una causa libera ed estrinseca, che è ingiusto, e che vien prodotto ad estorquere il consenso. Così tutti i DD.

c) Il timore può essere incusso o da estranei o da' proprii superiori. Se dai proprii superiori, dicesi timore *riverenziale;* che così vien definito da S. Alfonso (L. VI, n. 1056): " Metus reverentialis est ille, quo quis veretur resistere ei cui subiicitur, nempe patri, matri, avo, socero, marito, domino, praelato, tutori, curatori etc. „

d) La differenza che corre fra il timore ordinario ed il timore riverenziale, si è che pel secondo, posta la soggezione e la dipendenza del suddito dal proprio superiore, bastano minori mezzi in questo per soggiogare la volontà di quello. E però generalmente i DD. insegnano che per ordinario, avuto riguardo alla docilità dell' inferiore ed al-

l' indole autoritaria del superiore, le diuturne ed importune istanze, le persuasioni e ancor le preghiere ripetute, onde si tema l' indignazione grave del superiore, bastino ad annullare il matrimonio contratto sotto l' incubo di cotal timore.

e) Così la S. Rota cor. Emerix, decis. 870, n. 7: " Suasiones et preces habentur loco compulsionis et coactionis, et ingerunt metum cadentem in constantem virum, maxime quando veniunt a patre et aliis superioribus. „ — E la stessa S. Rota cor. Royas, decis. 491, n. 8: " Ad hunc effectum irritandi matrimonium persuasiones et importunas instantias cum metu reverentiali coniunctas, provenientes ab eo quem reveremus, satis esse probant Sanchez, Barbosa etc. Praedictis enim concurrentibus, nec minae desiderantur. „

f) Così pure la S. C. del Conc. *in Lunen. Sarzanen. Nullit. matrim.* 22 iun. 1833 ritenne fermamente: " Quum filiae modesta repugnantia neque prodest neque iuvat, timor reverentialis pro metu gravi habendus est, qui nullum reddit matrimonium. „ Lo stesso *in Ianuen. disp. matr.* 27 apr. 1844; *in Casanadien.* matr. 30 iul. 1863.

g) Il Pirhing insegna (L. IV, tit. 1., § 4, n. 119): " Preces importunae ac saepius repetitae, etsi non solae, coniunctae tamen cum metu reverentiali personae rogantis et moleste instantis, inferunt metum cadentem in virum constantem, ideoque sufficiunt ad inferendum metum: ratio est quia difficillimum est diuturnas et continuas preces superioris reiicere semper, quod citra periculum gravissimae offensionis vix fieri potest. „

h) Il Santi (L. IV, tit. 1, n. 143): " Profecto si metus ex sola reverentia erga parentes vel alios maiores concipiatur, solus regulariter non sufficit ad irritandum matrimonium. Sed si debitae reverentiae coniungatur continua obiurgatio seu vexatio, minae et diuturna offensio, vel rigidae et importunae persuasiones austeri parentis vel superioris cui resisti non solet, potest inde metus excitari... S. Congregationem Concilii censuisse in variis resolutionibus, inter quas in Tolentinat. matr. maii 1875 metum reverentialem esse gravem et sufficientem ad irritandum matrimonium, puta quando parens superior ex fixo et irrevocabili proposito modis omnibus vult obtinere consensum personae sibi subditae. „

i) Ed il D' Annibale: " Est et metus reverentialis. Et ille dicitur quem auctoritate sui facit is in cuius potestate sumus, et quem reverentia et honore prosequimur, puta praelatus, dominus, pater, maritus (Ex *l.* 22 *De ritu nupt.* S. Alph. *VI, n. 1036*). Hunc nonnulli esse putant eius qui solam domini, patris etc. offensam veretur; alii contra eius qui ab eo metuit aliquid grave, e. g. exhaeredationem, expulsionem etc. Neutrum plane: non primum, quia metus sine periculo

alicuius damni non intelligitur; non alterum, quia ubi tam grave damnum impendet, gravis *simpliciter* dicendus est. Itaque timor reverentialis dicitur cum aliquis patris, domini etc. indignationem, quae profecto malum est, metuit, licet absint verbera aut minae. Quae si gravis et diuturna futura sit, malum grave, adeoque et metus gravis non immerito existimabitur. Sanchez *IV, XIV, n.* 17, 26; Pontius *IV, n.* 57; Salm. 8, 9, 33. „

l) Lo stesso insegna il Gasparri (*De matr.* T. II, n. 815), il quale aggiunge: " Sed in foro externo non praesumitur eiusmodi indignatio esse malum grave neque pro puella, nisi forte accesserit aliquod aliud malum, licet per se solum insufficiens, e. g. jurgia, minae, aliqua forte verbera etc., vel saltem preces importunae et instantissimae, et hanc doctrinam in praxi sequitur S. C. C. (Santi *IV, I, n.* 144. Reiff. *I, XL, n.* 95. Engel *IV, I,* § *V, n.* 4. Pignatelli tom. *IX, cons.* 130, *n.* 19. Clericatus *Dec.* 37, *n.* 24. Lege votum canonistae (praeclarissimi Santi) in *Tolentinatensi Matrimonii* 17 *Apr.* 1869, qui de metu reverentiali perbelle disserit). „

m) Circa poi la prova di cotal timore, il Gasparri medesimo scrive (*l. c.* n. 823): " Haec probatio difficilis est... At non est impossibilis: et tunc habetur quando tales coniecturae et adminicula simul iuncta concurrunt, ut moralem certitudinem in iudice pariant. Quare nil mirum si admittantur testes, qui alias non admitterentur, et si idonei vocantur, uti *in cap. fin. De testibus* notat Glossa. Hinc admittuntur etiam domestici ipsique consanguinei et parentes illius, qui metum passus est. Ita folium S. C. C. *in Lucerina Restit. in integr.* 26 *mart.* 1768, § *Clare.* Imo ut adminicula probationis cumulentur, et inde moralis in animo iudicis exurgat persuasio de metus existentia cum omnibus conditionibus ad matrimonium irritandum, plurimum deferendum est juratae depositioni illius qui metum passus est, praesertim si aliae praesumptiones concurrant quae eidem faveant (*Pignatell. tom.* 1, *Cons.* 4, *n.* 9. S. C. C. *in Valentina Professionis* 1773). Tandem in quaestione de metus valore probando ipsi etiam audiri solent qui metum incusserant, uti tradit Rota in *decis.* 373, *n.* 13 et 14, *part.* 18, *t.* 1 *Recent.* Plures huiusmodi metus praesumptiones recenset Bossius *De matr. XII, n.* 369 *sequ.* et lege votum canonistae in cit. *Tolentinatensi Matrimonii* 17 *Apr.* 1869. „

n) Nel caso abbiamo che tutti i testi affermavano la grave, ineluttabile e continua pressione dell' ava, persona autoritativa, sull' animo docile della nepote; che la madre e lo zio la spingevano a consentire; che tutti le si erano stretti contro come una cerchia di ferro; che d' altra parte la giovane ripugnava assolutamente a quel partito e, pallida, faticata, rovesciata piangeva di continuo e dispe-

ravasi; e sul timore di essere messa al bando dalla famiglia e di non potersi più maritare, andò a celebrare quel malaugurato matrimonio.

o) Durante i dieci anni, in cui convisse col marito la sua ripugnanza fu continua e pubblica; onde non poteva ammettersi la sanazione per l' acquiescenza, sì perchè questa non vi fu mai; e sì perchè l' impedimento era pubblico e però non poteva valere l' acquiescenza occulta, senza la rinnovazione del consenso innanzi al parroco ed ai testimoni (S. C. C. *in Panorm. Nullit. matr.* 30 sept. 1716).

p) Giustamente perciò la S. C. ha annullata la sentenza della Curia di Parigi, la quale, non avendo presenti le circostanze di fatto che furono rilevate dal processo suppletorio, avea giudicato che non constava della nullità del matrimonio.

III.

Elezione attaccata di carenza di titolo, di simonia, di manco di libertà, di esclusione dei votanti.

Cingulana Electionis — 16 Magg. 1903 — Nella città di Cingoli, su di una *mansioneria* della Cattedrale vantava il giuspatronato una Confraternita, detta di *S. Maria del Gonfalone.* Vacato il detto beneficio per la promozione al canonicato dell' investito, il dì 15 giugno 1902 si radunarono i confratelli del prefato sodalizio in numero di 48 e preseduti dal Vicario generale, che avea due voti, formavano perciò 50 voti.

Quattro furono i candidati su cui doveasi votare; ma due riportarono la maggioranza; vale a dire il sac. Francesco Matalicani che ebbe voti 34 ed il sac. Guglielmo Malazampa che ne ebbe 31. Fu eletto il Matalicani. Però come questi si rivolse alla Dateria (per essere in quel caso la prebenda affetta), il competitore Malazampa vi appose il *nihil transeat*; onde la controversia fu portata al giudizio della S. C. del Concilio.

Erano quattro le eccezioni fatte contro la prefata elezione:

1.° La carenza di titolo, giacchè la Confraternita (cui era stato conferito quel diritto di patronato dal Card. Vescovo di Osimo e Cingoli nel 1736) fu già abolita dalle leggi Napoleoniche, e poi ripristinata dall' Ordinario, il quale (eccepivasi) non poteva darle il giuspatronato per privilegio secondo il Tridentino (Sess. 22, cap. 9 de ref.).

2.° La simonia, che dicevasi commessa dal Matalicani, per essersi questi obbligato sotto pena di una multa a celebrare ivi delle messe non di obbligo ed a recitare il S. Rosario colle litanie ogni sabato.

3.° La mancanza di libertà, per essersi usate pressioni sui votanti e prima e nell' atto della votazione.

4.° La esclusione di alcuni confratelli che aveano diritto al voto.

La S. C. discusse maturamente la causa con allegazioni degli avvocati di amendue le parti e col dubbio:

An mansionaria Cathedralis sit conferenda sacerdoti Matalicani, vel potius sacerdoti Malazampa in casu.

Ed il dì 16 maggio 1903 risolse:

Mansionariam conferendam esse sacerdoti Matalicani.

Eccone le precipue ragioni:

a) Il diritto di patronato fu attribuito alla Confraternita, per facoltà ottenutane dalla S. Sede, dal Card. Vescovo di Osimo e Cingoli nel 1736; e le fu attribuito non per mero privilegio, ma perchè la Confraternita aveva dotato il beneficio: il qual privilegio fu da essa esercitato per circa due secoli.

b) Il Tridentino abolì il diritto di patronato di mero privilegio, non già quello poggiato sul titolo di fondazione, ovvero di dotazione. Così nella sess. 24 cap. 12 *de ref.*: " Nemo cuiusvis dignitatis ecclesiasticae vel saecularis quacumque ratione, nisi ecclesiam, beneficium aut capellam de novo fundaverit et construxerit; seu iam erectam quae tamen sine sufficienti dote fuerit de suis propriis et patrimonialibus bonis competenter dotaverit, iuspatronatus impetrare aut obtinere possit aut debeat. „

c) E che basti ad ottenere il giuspatronato la sola dotazione lo insegnano i DD. Così Gagliardi (*De iure patr.*, cap. 5, n. 19): " Verumtamen dotatio sola ad solidum Ecclesiae vel capellae per alium constructae patronatum acquirendum sufficit ex Patrum Tridentinorum sententia, quae luce meridiana clarior est ex verbis supra relatis num. 5: *Qui enim jam erectam* (ajunt) *ecclesiam quae tamen sine sufficienti dote fuerit, competenter dotaverit,* patronatum non modo *impetrare possit, sed obtinere debeat.* Verbum hoc *debeat* necessitatem innuit, qua Dioecesanus, velit nolit, dotatori jam quaesitum ipso facto juspatronatus justitiae adiudicare cogitur, ac denegare nequit ullimode ac refraenare. „

d) Un altro titolo che dimostra il giuspatronato è la prassi centenaria o immemorabile di averlo esercitato. Si ascolti il Pitonio (Discept. eccles. IX, n. 23), il quale insegna che la consuetudine centenaria " fungitur vice principis valentis tollere et dare, praesumendo meliorem titulum de mundo; praesumit per consequens novum privilegium, seu novam bullam... omnemque alium titulum magis proficuum et necessarium. „

Le leggi napoleoniche, non confermate dalla S. Sede, non aveano

virtù di abolire una confraternita col suo diritto di patronato. Questo diritto fu esercitato interinalmente da un' altra chiesa. Ma risorta l' antica confraternita, riebbe il suo diritto di patronato che esercitò dal 1831 fino ad oggi.

f) Dato pure e non concesso che la confraternita fosse stata estinta, essendovi il titolo colorato e la buona fede, l' esercizio di oltre quarant'anni sarebbe stato bastevole a riconfermargliene il titolo (Gagliardi *l. c.* cap. VII).

g) E poi nel caso basta che il diritto di patronato sia considerato *in possessorio*, senza bisogno di andare *in petitorio;* essendochè il diritto di nomina è quasi un frutto del patronato, e però lo gode chi possiede (Card. De Luca De iurepatr. disc. 63, n. 7 ; Pitonio *De Contr. patron.* all. 190, n. 599; Rota cor. Corrado *Cremonen. Praepositurae*, 23 mai. 1644; cor. Crescentio *Leodien. Prioratus*, 23 iun. 1732).

h) È vero che qualunque patto si conchiuda nella collazione di un benefizio, estraneo ad esso, (vale a dire di cosa non contenuta nelle tavole di fondazione), è simoniaco, almeno di diritto ecclesiastico; quand' anche, aggiunge il D' Annibale, (*Summ. T. M.* P. III, n. 111 nota 1) si prometta una cosa spirituale ed a pubblica utilità: " Illud non interest, utrum onus, obligatio, quae imponitur, temporale aliquid sit an spirituale; et in cuius privatam ne, an publicam, utilitatem cedat (Ex C. *Ex multis;* Cau. 1, 3). „

i) Così pure il Suarez (Tom. XIII L. IV *De Sim.* cap. 39, n. 12 et 13): " Obligari ex pacto ad obsequium spirituale pro spirituali beneficio, licet non sit iure naturae prohibitum, tamen simonia est contra ius ecclesiasticum... Si patronus beneficii praesentaret aliquem sub onere dicendi tot missas pro se vel sua intentione, ad quas beneficium non obligat, sine dubio peccaret graviter. Item si quis daret beneficium alicui sub conditione recitandi quotidie litaniam pro se vel quidpiam simile. „

l) Nondimeno vuolsi considerare che vera simonia sarebbe la imposizione di un onere, sia pur spirituale, che vada a vantaggio privato; non già se sia di vantaggio pubblico, e consentito dal Superiore. In questo caso può solo offendersi la legge che *beneficia sine diminutione conferantur.*

m) Nel caso nondimeno trattavasi di specificazione di messe e di officii già in uso in quella confraternita. Del resto, la votazione era preseduta dal Vicario generale che nulla osservò su queste offerte fatte dal candidato: onde qui può ammettersi, tutto considerato, la parvità di materia e la buona fede.

n) Quanto alla mancanza di libertà; non può questa eccepirsi per le sole raccomandazioni fatte dagl' interessati; e nel caso non si potè

provare che vi siano state vere coazioni da escludere o almeno diminuire notevolmente la libertà degli elettori.

o) Finalmente se furono esclusi dalla votazione, fu dimostrato che non ne aveano diritto.

S. Congregazione de' Vescovi e Regolari

La dispensa dai voti per gl' istituti diocesani di suore spetta al Vescovo del domicilio, non a quello della casa madre.

A Moderatoribus quorumdam Institutorum mere dioecesanorum S. Congregationi Episcoporum et Regularium sequentis dubii, circa votorum dispensationem, solutio proposita fuit, nempe: " *An dispensatio votorum pro monialibus domorum filialium in dioecesi existentium diversa ab illa, in qua degit domus princeps, competat Ordinario domus filialis, vel potius Ordinario domus principis.* „

S. Congregatio, audito Consultorum voto, atque attenta Constitutione " *Condita Christi Ecclesia,* „ respondendum mandavit:

Ad primum *Affirmative.*

Ad secundum *Negative.*

Datum Romae, e Secretaria eiusdem S. Congregationis die 21 Aprilis 1903.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
Ph. Giustini, *Secret.*

S. Congregazione de' Riti

I.

Circa il ceremoniale serafico sul numero delle candele e sulla qualità dei candelieri, e circa il Credo *nelle messe votive.*

Ord. FF. Minor. Capuccinor. — 15 Mai. 1903 — R. P. Victorius ab Appeltern, lector sacrae Liturgiae in Provincia Belgica Fratrum Minorum Capuccinorum, de consensu sui Adm. R. P. Provincialis a Sacrorum Rituum Congregatione sequentium dubiorum resolutionem suppliciter efflagitavit, nimirum:

I. In Caeremoniali Romano-Seraphico Capuccinorum N. 1184 pro publica expositione SS.mi Eucharistiae Sacramenti praescribitur: " Ardeant in ipso (Altari) saltem duodecim candelae ex cera alba „ ibi-

que additur: " nisi instructio Ordinarii confirmata a S. Sede aliter statuerit. „ Quum vero statuta Dioecesium Belgii hac in re diverse loquantur neque constet de eorum Apostolica confirmatione; quaeritur: in Ecclesiis dictae Provinciaee Capuccinorum, quando SS. Sacramentum publice exponitur, quot candelae ex cera alba accendi debent?

II. Constitutiones Ordinis Capuccinorum praescribunt: " Candelabra ex simplici ligno torno elaborata, „ Caeremoniale autem Episcoporum, Lib. 1. Cap. XII. § 11, ea de re haec habet: " Supra vero in planitie altaris adsint candelabra sex argentea si haberi possunt; sin minus ex aurichalco, aut cupro aurato nobilius fabricata et aliquanto altiora, spectabilioraque his, quae caeteris diebus non festivis apponi solent et super illis cerei albi, in quorum medio locabitur crux ex eodem metallo et opere praealta, ita ut pes crucis aequet altitudinem vicinorum candelabrorum, et crux ipsa tota candelabris superemineat cum imagine sanctissimi Crucifixi versa ad interiorem altaris faciem; „ quaeritur: Religiosi Capuccini tenentur ad observantiam Caeremonialis Episcoporum in casu, quoad materiam saltem ex aurichalco aut cupro aurato tum candelabrorum tum crucis altaris?

III. — 1. Quando Sacerdos celebrat in propria Ecclesia, die non impedita, Missam votivam de die infra Octavam B. Mariae Virginis aut alicuius Sancti, de quo tantum commemorationem in Officio recitavit; quaeritur: An in eiusdem Missa *Credo* dicendum sit, si nempe illa Octava *Credo* habeat?

2. An idem applicandum sit eiusmodi Missae celebratae in aliena Ecclesia?

3. An idem extendendum sit ad quamlibet Missam de die infra Octavam, sive sit privata sive solemnis, sive privilegiata?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito R.mo P. Procuratore Generali Ordinis Minorum Capuccinorum, exquisita sententia Commissionis Liturgicae, reque mature perpensa, rescribendum censuit:

Ad I. Standum in casu Caeremoniali Romano-Seraphico Capuccinorum, ita ut ardeant in Altari saltem duodecim candelae ex cera alba.

Ad II. Negative, et observentur Constitutiones Ordinis a Sancta Sede approbatae.

Ad III. Affirmative in omnibus, iuxta Decreta praesertim N. 3862, *Urbis et Orbis* 9 Decembris 1895; N. 3922 *de Missis votivis* 30 Iunii 1896, III, 3; et N. 4020 *Plurium Dioecesium* 24 Aprilis 1899.

Atque ita rescripsit ac declaravit. Die 15 Maii 1903.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

II.

Anche gl' istituti che hanno calendario proprio devono fare l' officio di un Santo imposto ad una intera regione col rito prescritto.

Hodiernus redactor Calendarii Officii Divini pro alumnis Societatis Missionariorum a S. Ioseph, sequentis dubii solutionem a Sacrorum Rituum Congregatione humillime expostulavit, nimirum:

Ex Decreto S. C. pro Neg. Eccl. Extr. die 1 Ianuarii 1900 extensa fuere ad totam Americam Latinam Officium et Missa propria S. Thuribii Archiepiscopi Limani sub ritu duplici 2.ae Classis, hinc dubium oritur, utrum alumni dictae Societatis, qui ex maxima parte distributi sunt in America Latina, utpote ad regiones latino-americanas praecipue destinati, tali decreto obligentur, an potius stare debeant proprio Calendario a S. Sede approbato, in quo S. Thuribius ritu duplici minori recensetur?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito etiam voto Commissionis Liturgicae, omnibus perpensis, respondendum censuit:

" *In casu, affirmative ad primam partem et negative ad secundam.* „

Atque ita rescripsit die 8 Maii 1903.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen., Secret.*

III.

Circa il postcommunio *nella occorrenza della* fer. 2 post Dom. III Quadrag. *coi Ss. Mm. Perpetua e Felicita.*

Hodiernus Ordinator Calendarii ad usum Cleri Romani sequens dubium Sacrorum Rituum Congregationi pro opportuna solutione humiliter proposuit; nimirum: Anno 1904 proxime venturo, die 7 Martii, occurrit festum S. Thomæ de Aquino cum Com. Feriæ II post Dominicam III Quadragesimae ac Ss. Mm. Perpetuae et Felicitatis. Quum vero *Postcommunio* Feriae et Ss. Martyrum sit eadem, et iuxta Rubricas *Postcommunio* earumdem Ss. Martyrum sit mutanda, quaeritur: Unde sumi debeat?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito voto Commissionis Liturgicae, respondendum censuit: Sumatur in casu *Postcommunio* de Missa plurimorum Martyrum *Salus autem*. Ubi autem in Festo duplici vel semiduplici Ss. Mm. Perpetuae et Felicitatis mutanda sit *Postcommunio* Feriae, sumatur *Postcommunio* Feriæ proxime sequentis. Atque ita rescripsit.

Die 19 Februarii 1903.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen., Secret.*

S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinarii

Si concede che le cause, giudicate in prima istanza dalla Curia Arcivescovile di Anteguera, siano giudicate in seconda istanza dalla Curia di Tlascala, anzichè da quella di Tehuantepec.

Ex Audientia SS. die 28 Aprilis 1903.

Sanctissimus Dominus Noster Leo divina Providentia PP. XIII, referente infrascripto S. Congregationis Negotiis Ecclesiasticis Extraordinariis praepositae Secretario, consulere cupiens faciliori et promptiori agnitioni ecclesiasticarum iudicialium controversiarum Archidiœceseos de Antequera, ad preces eiusdem Archidioecesis Antistitis, et habito voto Episcoporum Tehuantepecen. et Tlascalen., R. P. D. Episcopo Tlascalen. seu Angelorum facultates tribuit necessarias et opportunas, ut, ex delegata Sedis Apostolicae auctoritate, cognoscere possit in secunda instantia et iudicare tum matrimoniales tum alias fori ecclesiastici causas, quae in prima instantia ab Archiepiscopo de Antequera, vel, sede vacante, a Vicario Capitulari eiusdem Archidioeceseos iudicata fuerint et quae usque hodie in eadem instantia cognoscebantur et iudicabantur ab Episcopo Tehuantepecen., servata, quoad matrimoniales causas, Constitutione Benedicti PP. XIV quae incipit " *Dei miseratione;* „ eaque in primis lege, ut in singulis actis expressa fiat mentio specialis Sedis Apostolicae delegationis, et quoad omnes praedictas causas servatis caeteris, quae Iure canonico praescripta sunt. Super quibus idem SS.mus Dominus mandavit hoc edi Decretum et in Acta superius memoratae S. Congregationis referri.

Contrariis non obstantibus quibuscumque. — Datum Romae e Secretaria eiusdem S. Congr., die, mense et anno praedictis.

Petrus, Archiep. Caesaren., *Secret.*

Secreteria de' Brevi

Si erigono due nuove Diocesi nell' isola di Cuba e si dànno per esse opportune disposizioni.

LEO PP. XIII.

Ad futuram rei memoriam.

Actum praeclare a divina Providentia cum Cubana insula est, quae regio praedives maximeque frugifera, quemadmodum immortali viro Christophoro Columbo patuit e primis, ita maturius lumini christianae veritatis accessit. Quo Dei beneficio celerrime per eas gentes diffuso, Leo X, Decessor Noster, minime dubitavit parochialem ecclesiam S. Iacobi de Cuba in cathedrae episcopalis honorem provehere. Aucto fidelium numero, eadem provinciae caput, seu metropolitana declarata est a Pio VII P. M., die XXIV mensis Septembris anno MDCCCIII, subiecta illi sede Avanensi, quam eiusdem nominis Decessor Pius VI instituerat. Haec vero Pontificum romanorum haud intermissa sollicitudo, ab iisdemque permissum Hispaniae regibus munus tuendi tam felices insulas, rei catholicae apud Cubanos proximosque incolas talia in dies incrementa attulerunt, qualia vix a confirmatis diuturna humanitate ac religione gentibus expectari possent.

Nuperrime conversus bello reipublicae status in vices quoque religionis influsit. His de causis, et sublato hispaniensium regum dominio in Cubanam insulam, plane intelleximus nostri muneris esse, pro ratione temporis earum regionum bono consulere. Itaque Ven. Fratrem Placidum Lodovicum Chapelle, Archiepiscopum Novae Aureliae, illuc misimus cum munere Delegati Nostri Apostolici extraordinarii, qui, rebus diligenter inspectis, quae maxime opus essent, de iis ad Nos accurate referret. Omnibus inde mature perpensis, maximeque animadverso Cubanam insulam inter ceterasque Americae latinae gentes affinitates esse quasdam mutuasque similitudines, idcirco edito pridie Nonas Septembris anni MDCCCCI decreto providimus, ut Cubana Insula iisdem legibus contineretur, quae a plenario Concilio Americae latinae latae fuerant, Romae habito anno MDCCCXIX.

Neque tamen per haec novis necessitatibus occurrisse satis habentes, Apostolicam sollicitudinem ad consilia convertimus rei catholicae in ea regione ordinandae loco aptius ac tempori. Quamobrem, auditis sententiis nonnullorum S. R. E. Cardinalium S. Congregationis extraordinariis negotiis praepositae, quae religioni tuendae, provehendae in

insula Cubana expedire in Domino visa sunt, per hanc Constitutionem supremo Nostro iudicio pronunciamus.

Ac primum compertum habentes Cubae et Avanae fines tam late protendi, auctisque commerciis sic in dies catholicorum numero affluere, ut utrique episcopo eorum lustratio sit perdifficilis, multiplicandi per eos tractus antistites consilium cepimus. Itaque decernimus, ut Cubanae et Avanensi dioecesibus addantur, *ex ipsis distrahendae*, sedes Pinar de Rio et Cienfuegos. Harum priori, ad quam tota pertinebit eius nominis regio, fines constituimus ad septemtriones, mexicanum fretum ; ad ortum, Avanam provinciam ; ad meridiem, aequor Antillarum ; ad solem occidentem, Jucatan fretum. Dioeceseos autem Cienfuegos, iis definitae limitibus quibus provincia civilis S. Clarae continetur, hi sunto fines : ad septemtriones, fretum Bahamae vetus ; ad ortum, provincia Portus Principis ; ad meridiem, aequor Antillarum ; ad occasum, provincia Matanzas.

Princeps Cubanae insulae sedes eadem esto quae antea, id est S. Iacobi, cui sedi erunt obnoxiae, seu suffraganeae, praeter iam institutam, quam diximus, S. Christofori de Avana, etiam novissimae duae, altera Cienfuegos, altera Pinar de Rio. Portoricensem enim dioecesim a vinculo subiectionis metropolitanae ecclesiae S. Iacobi de Cuba solutam, atque interim Apostolicae Sedi immediate subiectam declaramus. Suis autem iuribus, privilegiis, officiis, metropolitanus antistes fruetur, tum quae communi sacrorum Canonum et apostolicarum Constitutionum vi obtinent, tum quae a plenario Americae latinae Concilio descripta sunt. Quibus in exercendis in iisque omnibus quae pastoralis ministerii sunt, pro suo quisque munere, quum metropolitanus antistes tum ceteri episcopi illud maxime curent, ut mutua inter ipsos caritas vigeat, mens omnibus una sit, una in commune bonum conspiratio animorum atque voluntas.

Ecclesiae S. Iacobi de Cuba itemque S. Christophori de Avana sua Canonicorum collegia, seu capitula, servari iubemus, quum propter sacri cultus dignitatem, tum adiuvandi episcopi causa ex praescripto SS. Canonum. Quod si res angustae non sinant eumdem in eo coetu haberi numerum qui antea ; sic erunt partiendi redditus, ut in utroque collegio, post constitutos in dignitate suppetat unde solvatur pro canonicis decem.

Suis item Capitulis, ubi primum licuerit, ornari denuo constitutas dioeceses Pinar de Rio et Cienfuegos, atque utrumque consilium saltem canonicis decem constare volumus. Interim vero, Collegiis huiusmodi nondum canonice institutis, episcopi sibi deligent ex utroque clero consiliarios viros, qui pietate, doctrina et rerum gerendarum usu prae ceteris commendetur. Hi sacra obeunti solemniore ritu episcopo adstabunt.

In beneficiis ecclesiasticis conferendis vel Canonicis vel aliis sacri ordinis viris serventur leges plenarii Concilii latini Americani et authenticae earum declarationes editae a S. Congregatione Negotiis ecclesiasticis extraordinariis praeposita; quibus legibus haud minus ac SS. Canonum decretis Canonici pareant in suis muneribus obeundis.

Quandoquidem vero quae prius erant emolumenta pecuniae aut omnino desierint aut fuerint admodum deminuta, optime sacri cultus decori, cleri necessitatibus aliisque catholicis rebus dioecesium fuerit consultum, si ad SS. Canonum normam et ad memorati plenarii Concilii Americani praescripta provideatur et Ius cathedraticum restituatur; cui quae certa pecuniae vis assignanda sit, in proximo Concilio provinciali aestimabitur.

Quae de hierarchia ordinanda, quae de iuribus, privilegiis, honoribus eorum, qui sunt prae ceteris constituti, Nostris hisce Litteris decernimus, ea quidem et ad optimum christiani populi regimen et ad cultus divini amplitudinem opportuna sunt ac prope necessaria; sunt tamen externa quodammodo. Illud autem interest maxime, ut quibus et fidelis cura gregis et ipsius domus Dei vigilantia commissa est " idonei comprobentur atque ita pietate ac castis moribus conspicui, ut praeclarum bonorum operum exemplum et vitae monita ab eis possint expectari „ (1). — Nec pietate solum ac virtutibus Ecclesiae viros eminere necesse est, verum etiam tum sacra tum profana doctrina, conversis hoc maxime tempore ad abditissima quaeque hominum studiis. In hoc igitur episcopis collocanda peculiaris cura est, sacerdotes ut efforment gravissimo pares muneri, quorum opera iuvari maxime christiana plebs possit, tot insidiis circumventa, tot obnoxia periculis. — E sacerdotali autem ordine sic instituto et comparato aequum est ad maiora negotia eos vocari: " qui, in clericali ordine versati, doctrina, ad suum munus exequendum necessaria ac morum integritate commendentur „ (2); ad regimen vero animarum, quos aetate, moribus, doctrina, prudentia et aliis rebus ad vacantem Ecclesiam gubernandam opportunis, magis idoneos Episcopi iudicaverint (3). — Ceterum sacri ordinis viri, in quovis versentur officio, studiis partium civilium omnino abstineant, iuxta illud Apostoli: " nemo militans Deo implicat se negotiis saecularibus „ (4); idque praesertim ne religio sancta, quae cunctis rebus humanis supereminere debet et omnium civium animos mutuae caritatis et be-

(1) Conc. Trid., De Ref., Sess. 23, C. XIV.
(2) Conc. Trid., De Ref., Sess. 24, C. XII.
(3) Conc. Trid., id., C. XVIII
(4) II. Tim., II, 4.

nevolentiae vinculo coniungere, officio suo deesse videatur, eiusque salutare ministerium suspectum habeatur. — Etiam amotis huiusmodi concertationibus, patet sane campus catholicae rei iuvandae, potissimum exemplo mutuae concordiae, qua invidia omni et aemulatione depulsa, sacerdotes omnis ordinis " caritate fraternitatis invicem diligentes, „ possint in unum Christi corpus coalescere, prout habet Apostolus : " multi unum corpus sumus in Christo, singuli autem alter alterius membra „ (1). — Sui retinendae concordiae non minus ac pietati fovendae, a qua interdum externis tot rebus evagatus animus potest abduci, quum usui maximo sint piae illae exercitationes, quibus rerum divinarum contemplationi vacare licet impensius, curent antistites ut, statis anni diebus, Ecclesiae viri congregentur ad sanctissimae Religionis documenta et vitae sacerdotalis officia secum reputanda. Ea commentatione, cui consilia succedent vitae sanctius degendae, atque usu sacramentorum frequenti roborentur, confirmentur. — Denique ut sacrae vigeat disciplinae cultus, habeantur coetus, in quibus quaestiones de moribus de sacrisque ceremoniis agitentur.

Magnum profecto negotium institutio sacri ordinis alumnorum, cuius rei spes ferme omnis est in Seminariis reposita. In eiusmodi ergo domicilia excitanda incumbant episcopi, de iisque gerant sollicitam curam, caventes potissimum ne alii admittantur nisi " quorum indoles et voluntas spem afferat, eos ecclesiasticis ministeriis perpetuo inservituros „ (2). Qua super re plura sunt a memorato Concilio plenario Americae latinae declarata sapienter et opportune sancita. Ad spiritualem autem utilitatem totius Cubanae insulae, enixe commendamus Seminarium Pio-Latino-Americanum, in quo multi et praeclari evangelici praecones et animarum rectores, in Urbe totius christiani orbis principe et sub ipsis Romanorum Pontificum oculis, educati fuerunt, plurimique futuri illorum imitatores educantur. Quare volumus, quemadmodum a ceteris Americae dioecesibus, ita etiam ab unaquaque Cubanae insulae saltem binos adolescentes alendos in eo Collegio, non intermissa vice, collocari.

Sedulam quoque sibi vindicant curam scholae adolescentium e populo, praesertim quo tempore imperitorum animi per tot inductos errores, per tot obiecta irritamenta vitiorum facile corrumpuntur. Agitur enim de hominum societate futura tali, qualis ab initio processerit, eoque maturius eripienda periculo, quo citius ac paene ab incunabulis impiorum fraudibus circumvenitur. Ex quo nemo est quin

(1) Ad Rom., XII, 5.
(2) Conc. Trid. Sess. XXIII, c. 18 *de Ref.*

intelligat, quanti momenti sit ludos aperire quamplures, iisdem advigilare, in fidem, in mores docentium inspicere. E re autem erit scholas illas maiores, quibus magistri formantur, utrique sexui constituere.

Religiosas Familias, quae in Cubana versantur insula, tam bene de Ecclesia deque ipsa civili societate meritas, vix est ut moneamus, ne a pristina laude desciscant; quibus Deo sese votis obstrinxerunt, in iis constent; claustri legem ne frangant; audientes dicto sint praepositis; cum reliquo clero coniunctis viribus conspirent " in aedificationem corporis Christi „ (1). Quae vero ad ipsos fere pertinent ministeria, vulgo " missiones, „ latissimus per haec patet campus fidei adservandae, tuendae, morumque christianae plebis continendorum. Verum, quo uberior inde fructus percipiatur, necesse est in frequentioribus locis religiosas constitui domos, saltem virorum octo, quorum sit munus, quum in urbibus tum in vicis, habere conciones ad populum, ipsumque docere.

Ut actio concors episcoporum in Cubana insula valeat iis, quae communiter opus sint, occurrere satis atque prospicere, maximae erunt utilitatis episcopales coetus, seu Consilia, in quibus de dioecesium necessitatibus deliberetur. Huc spectant, quae per S. R. E. Cardinalem a publicis negotiis declaranda curavimus datis Litteris Calendis Maii an. MDCCCC.

Quae praesentibus Litteris constituimus, quae monuimus, procul dubio e sententia procedent suosque parient fructus, si sacri ordinis viri summo studio curaverint suo ministerio sese dignos exhibere, confirmantes exemplo doctrinam, vere " facti forma gregis ex animo „ (2). Oportet igitur iidem sic vitam moresque conforment, ut habitu, incessu omnique re nihil ipsi redoleant nisi " bonum odorem Christi. „ Itaque, ad ecclesiasticam disciplinam roborandam, praecipimus, ubi primum nova dioecesium circumscriptio fuerit promulgata, institutaeque sint novae sedes suisque pastoribus assignatae, ut Ven. Frater Noster Placidus Lodovicus Chapelle, Archiepiscopus Novae Aureliae, Delegatus Apostolicus Cubanae insulae, cui executionem committimus praesentium Litterarum, convocet Provinciale Concilium, eique praesideat, cuius Acta ad hanc Apostolicam Sedem iuxta canonicas praescriptiones mittat.

Quod reliquum est, optima spes tenet, eum quem vehementer cupimus exitum res habituras, et quae Nostris hisce decreta sunt Litteris salutares fructus datura brevi. Hac expectatione erecti, ad Cu-

---

(1) Ad Ephes. IV, 12.
(2) 1ª Petr. V. 3.

banum populum extrema verba convertimus, eum enixe adhortantes ut in fide maiorum perstent invicti, servent unitatem in vinculo pacis, pro suae conditionis ratione, idest filiorum dicto audientium patribus, opera sua sacris Pastoribus praesto sint, Evangelii praeceptis obtemperent, reipublicae praepositos debito honore prosequantur, " impleant gaudium Nostrum eamdem caritatem habentes unanimes, idipsum sentientes „ (1).

Praesentes vero Litteras et quaecumque in ipsis continentur, nullo unquam tempore de subreptionis aut obreptionis sive intentionis Nostrae vitio aliove quovis defectu notari vel impugnari posse, sed semper validas et in suo robore fore et esse, suosque effectus in omnibus obtinere atque ab omnibus cuiusvis gradus et dignitatis inviolabiliter in iudicio et extra observari debere, decernimus, non obstantibus Apostolicis atque in synodalibus, provincialibus et universalibus Conciliis editis generalibus vel specialibus sanctionibus, necnon veterum Sedum Cubanae Insulae et Missionum inibi constitutarum et quarumcumque Ecclesiarum ac piorum locorum iuribus ac privilegiis, iuramento etiam, confirmatione apostolica aut alia quacumque firmitate roboratis, ceterisque contrariis quibuscumque, peculiari etiam mentione dignis; quibus omnibus quatenus supra dictis obstant, expresse derogamus. Irritum quoque et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate vel praetextu, scienter vel ignoranter contigerit attentari declaramus.

Volumus etiam ut harum Litterarum exemplis, etiam impressis, manu tamen Notarii subscriptis et per constitutum in ecclesiastica dignitate virum sigillo munitis, eadem habeatur fides, quae Nostrae voluntatis significationi, his praesentibus ostensis, haberetur.

Nulli ergo hominum liceat hanc paginam Nostrae constitutionis, ordinationis, limitationis, derogationis, voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicae millesimo nongentesimo tertio, die XX Februarii, Pontificatus Nostri anno vicesimo quinto.

Alois. Card. Macchi

(1) II Philip. II. 2.

SS. D. N. LEONIS PP. XIII

ALLOCUTIO

HABITA IN CONSISTORIO DIE 22 IUNII 1903.

Venerabiles Fratres,

Nobis quidem apprime gratum, quod vos in huius dignitate loci revisere frequentes hodie licet. Utinam grata ad audiendum eloqui omnia pari modo liceret. — Postremi spatium anni haud sane vacuum solatio fuit. Mitescere quippe sollicitudines, recrearique animus non sine caussa solet, si quando in conspectu sint fidei pietatisque christianae testimonia non dubia; qualia profecto per hos superiores menses videmur in tot hominum millibus perspexisse, qui honorem habere Pontifici maximo tanta cum significatione reverentiae tantoque consensu certavere. Iucunda memoratu ista sunt atque opportuna spei: verum non estis ignari quam multiplex curarum aliunde materies. Quae saepe alias de conditione aspera catholicae rei per occasionem diximus, ea nunc iterari apud vos, tametsi nimium adhuc congruentia temporibus, nihil attinet. Unum silere non possumui, cuius quidem cogitatione sicut Nos incredibiliter angimur, ita chrs stianos hoc dignos nomine penitus commoveri singulos necesse sit - infensos dicimus christianae gentium humanitati spiritus, quos per venas civitatum serpere quotidieque manare latius haec videt aetas. Sapientiae disciplinaeque, a Iesu Cristo redemptore mortalibus traditae, fastidium quoddam vecors et contumax in vitam hominum apparet invasisse, non sine meditato regressu ad ingenium atque instituta miserorum ethnicorum. Talem animorum habitum non ambigue prae se ferunt mores plurimorum, itemque leges, publice instituta, philosophia, artes ingenuae, ipsaemet non raro ad sacrilegum proiectae scelus humaniores litterae. Hinc, si modo circumspicias, velut pactam destinatamque passim dixeris institutorum catholicorum cladem: ita multi sunt, qui adversus ea et privatim et publice, vel per occultum et in speciem lenius, vel per apertam vim et sine modo grassantur. Refugit mens introspicere, quo denique ista sint, ni Deus iuvet, evasura consilia. Quid enim boni, quid spei relinquitur iis, qui parta per Iesum Christum beneficia sponte repudiarint? Isthaec quidem eripere usquequaque et funditus humano generi beneficia non magis homines possunt, quam decreta frustrari voluntatemque omnipotentis Dei: at vero per superbiam et pervicaciam utique possunt aditum ianuamque magnis iacturis patefacere, quarum caussà multitudo ingens de sempiterna salute periclitetur. His late incumbentibus

malis, si voluntas est peiora praevertere, perfugium praesidiumque in benignitate divina quaeratur. Ab ipso potissimum Iesu Christo contendere debemus, ut opus in terris suum, hoc est redemptionis beneficia, custodire tuerique in perpetuum velit, nec diripi hereditatem suam ulla ex parte patiatur. Communis omnium caussa agitur: omnes propterea, quotquot ubique numerantur, qui fidem avitam diligunt et salvi esse volunt, ad preces humiles et supplices excitandi sunt. Nos vero, ne quid praetermittamus quod conducibile saluti videatur, dare publice litteras in eam rem, quae dicta est, constituimus: proximeque dabimus, spe praecipua in eo reposita, cuius numini parent omnia.

Referre ad vos de negotio debemus, quod sane ut expediatur hodierno die, Ecclesia Antiochena Graecorum Melchitarum requirit. Hanc in viduitate reliquerat Patriarcha suus, venerabilis frater b. m. Petrus Geraigiri, superiore anno morte sublatus. Quod igitur facto opus erat, catholici eadem natione Episcopi, ut de successore decernerent, in Synodum more institutoque veteri convenere. In aedibus Seminarii de Ain-Traz Synodus habita. Die autem vigesimo octavo Iunii an. MDCCCCII, consentientibus omnium suffragiis et acclamatione in demortui locum dixere Patriarcham ven. fratrem Cyrillum Geha Archiepiscopum Aleppensem, Vicarium apostolicum Patriarchalem. Mox Episcopi suffragatores supplicandum Nobis curavere, ut electum Patriarcham rite confirmare sacrique honore Pallii afficere placeret. Eadem electus suppliciter rogavit, facta, ut assolet, catholicae fidei professione. Rem totam ad cognoscendum, sententiamque dicendam delegavimus ad sacram Congregationem christiano nomini propagando, negotiis ritus orientalis praepositam, quae, caussâ probe perpensa, postulatis annuendum censuit. — Venerabilem fratrem Cyrillum Geha ornamentis animi praeditum esse constat non paucis nec vulgaribus. Varia ille excultus doctrina, integritate vitae morumque suavitate praestans, Episcoporum collegarum suorum opinione maxime floret. Idem in Archiepiscopatu Aleppensi gerendo virtutem ac prudentiam suam probavit: ideoque explorata spes est, futurum ut altiore etiam in gradu locatus communem expectationem digne expleat. Has ob caussas, de sententia sacrae Congregationis supra dictae, eumdem venerabilem fratrem in Patriarcham Antiochenum Graecorum Melchitarum confirmandum, eique Pallium de corpore beati Petri sumptum conferendum iudicavimus. Itaque auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Nostra, confirmamus et approbamus electionem seu postulationem a venerabilibus fratribus Episcopis Graeco-Melchitis factam de persona venerabilis fratris Cyrilli Geha, eumque a vinculo absolutum, quo Ecclesiae Aleppensi adstrictus tenebatur, praeficimus in Patriarcham Ecclesiae Antiochenae Graecorum

Melchitarum, prout in decreto et schedulis Consistorialibus exprimetur: contrariis non obstantibus quibuscumque : In nomine Patris ✠ et Filii ✠ et Spiritus ✠ Sancti. Amen.

Caeterum S. R. E. Cardinales creare ac renuntiare egregios viros septem decrevimus, quos sua quemque virtus et variorum sapiens administratio munerum dignos plane, qui in amplissimum Collegium vestrum cooptarentur, probavere. Ii autem sunt,

Corolus Nocella, Patriarcha Constantinopolitanus, sacrae Congregationis Consistorialis Secretarius ;

Beniaminus Cavicchioni, Archiepiscopus tit. Nazianzenus, sacrae Congregationis Concilii Secretarius ;

Andreas Aiuti, Archiepiscopus tit. Tamiathensis, Nuntius Apostolicus in Lusitania ;

Emigdius Taliani, Archiepiscopus tit. Sebastensis, Nuntius Apostolicus in Imperio Austro-Hungarico ;

Sebastianus Herrero y Espinosa de los Monteros , Archiepiscopus Valentinus ;

Ioannes Katschthaler, Archiepiscopus Salisburgensis ;

Ubertus Antonius Fischer, Archiepiscopus Coloniensis.

Quid vobis videtur ?

Itaque auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Nostra creamus et renuntiamus S. R. E. Presbyteros Cardinales :

Carolum Nocella
Beniaminum Cavicchioni
Andream Aiuti
Emigdium Taliani
Sebastianum Herrero y Espinosa de los Monteros
Ioannem Katschthaler
Ubertum Antonium Fischer.

Cum dispensationibus, derogationibus et clausulis, necessariis et opportunis.

In nomine Patris ✠ et Filii ✠ et Spiritus ✠ Sancti. Amen.

CONSULTAZIONI.

Sulla privazione del beneficio ecclesiastico.

2.

Circa il processo canonico per la privazione del beneficio.

(Contin. V. pag. 170-177 di questo Vol.)

§ 5. Tela processuale.

g) *Punizione* ex informata conscientia.

" IX. In quanto poi alle misure *penali*, avvertano i reverendissimi " Ordinarii, che con la presente istruzione non s' intendono derogate " le solennità dei giudizii volute dei sacri Canoni, Costituzioni Apo- " stoliche ed altre ecclesiastiche disposizioni, ove queste possano li- " beramente ed efficacemente applicarsi: ma le forme economiche " mirano a provvedere per quei casi e per quelle Curie in cui non " si possa o non si creda espediente attuare i solenni procedimenti. " Rimane pure nel suo pieno vigore il rimedio stragiudiziale *ex in-* " *formata conscientia* pei reati occulti, decretato da S. Concilio di Trento " nel cap. 1 sess. 14 *de Reform.*, da adottarsi con quelle regole e ri- " serve che ha costantemente osservate nella interpretazione di detto " capo la S. Congregazione del Concilio in più risoluzioni ed in specie " nella *Bosnien. et Sirmien. 20 Decembre 1873.* "

Qui si fanno avvertire due cose: In primo luogo, che colla presente Istruzione non vengano abolite le solennità dei giudizii; giacchè la Istruzione è fatta per quei casi e per quelle Curie in cui o non si possa o non si creda espediente attuare le prefate solennità: donde si deduce che quand' anche le solennità possano a stretto rigore adempiersi; pur se ne può fare a meno allorchè si creda espediente por mano ad un processo sommario secondo la Istruzione.

In secondo luogo neppur s' intende rivocato il rimedio stragiudiziale di punire *ex informata conscientia*, secondo fu decretato dal Tridentino Sess. 14, cap. 1 *de ref.:* intorno al quale rimedio è utile che ci fermiamo a dare dei chiarimenti perchè i Vescovi possano usarne bene e con efficacia. Fa d' uopo perciò vedere in che consiste siffatto rimedio, per quali delitti può usarsi, e come deve adoperarsi.

1.° Ecco le parole onde il Tridentino stabilisce il rimedio *ex informata conscientia*, l. c.: " Cum honestius ac tutius sit subiecto debitam praepositis obedientiam impendendo in ıuoıuəuı ministerio deservire, quam cum praepositorum scandalo graduum altiorum appetere digni-

tatem, ei, cui ascensus ad sacros ordines a suo praelato ex quacumque causa, etiam ob occultum crimen, quomodolibet, etiam extraiudicialiter fuerit interdictus, aut qui a suis ordinibus seu gradibus vel dignitatibus ecclesiasticis suspensus, nulla contra ipsius praelati voluntatem concessa licentia de se promoveri faciendo, aut ad priores ordines, gradus, dignitates sive honores restitutio suffragetur. „

Questo luogo, non a bastanza chiaro, ha dato campo a non poche dispute fra i DD. Il senso intanto, in che viene generalmente interpretato è questo: Chiunque sia stato interdetto dal suo Ordinario di ascendere ai sacri ordini; ovvero sia stato sospeso dagli ordini ricevuti o dagli officii o dignità acquistate, e ciò sia stato fatto in qualsivoglia modo anche stragiudizialmente, e per qualunque causa, anche per un delitto occulto, non gli vale nessuna licenza ottenuta da altro superiore perchè possa essere promosso agli ordini, ovvero possa venire riabilitato all' esercizio degli ordini, degli officii e delle dignità predette.

Si concede perciò agli Ordinarii, vale a dire ai Vescovi, agli Abati *Nullius*, ai Vicarii Capitolari (è dubbio se altresì ai Vicarii generali) il diritto di impedire l' ascenso agli ordini e di sospendere gli ordinati dall'esercizio degli ordini, degli officii e delle dignità anche senza forma di giudizio, e senza il rimedio dell' appello, per qualsivoglia giusta ragione.

Questa forma di punizione fu detta *ex informata consoientia;* giacchè, non avendo obbligo l' Ordinario di far processo, nè di renderne ragione al reo, egli opera secondo la convinzione della propria coscienza.

Se però l' Ordinario non deve dar conto al reo nè al metropolitano di siffatte punizioni, non è disobbligato dal renderne ragione alla S. Sede, quando ad essa il reo faccia ricorso. Siffatto ricorso tuttavia non sospende la esecuzione della pena, essendo solo in devolutivo, non già in sospensivo. Ciò dimostrasi dalle parole stesse del Tridentino, l. c.: *Nulla* (ei) *contra ipsius Praelati voluntatem concessa licentia de se promoveri faciendo suffragetur*. Dimostrasi pure dalla Costit. *Ad militantis* di Bened. XIV del 1 apr. 1742; da molte dichiarazioni della S. C. del Concilio (14 nov. 1654 *in Bononiensi* 22 iun. 1582 etc.), e dall' insegnamento de' DD. (Giraldi *Expos. Iur. Pontif.* Par. II, sect. 43; Bouix *De Iudic. Eccl.* Vol. II Par. II, Sect. IV, Subsect. cap. 3, prop. 3 etc.).

2.° Ma se questa facoltà negli Ordinarii è così ampia, vuolsi badare attentamente a quali casi debba estendersi, dovendo essa interpretarsi strettamente secondo il sentire dei DD.; dal perchè consiste in una singolarissima eccezione dalle comuni regole del diritto.

Il Tridentino adunque non la concede se non in due soli casi: nello

impedire l' ascenso agli ordini, e nel sospendere dagli ordini, dagli officii e dalle dignità ricevute. Non vale quindi per le altre pene canoniche, come per la scomunica, per l' interdetto e probabilmente per la stessa sospensione dal beneficio, vale a dire dal percepire i frutti del beneficio, valendo solo per la sospensione dall' officio (Bouix l. c. cap. 4, n. VI). Neanche vale per altre cause fuorchè quelle di delitti; e però non vale per sospendere gl' illetterati, o gl' inidonei (Giraldi *Expos. Iur. pontif.* Par. 2, sect. 43, nota 3). Molto meno vale per la definitiva privazione del beneficio, come insegnano tutti i DD.

Esaminando ora i due casi, in cui va ristretta cotal facoltà, quanto al primo, la cosa è ben chiara e da nessuno contraddetta. Il Vescovo, quando ha giuste ragioni, o palesi od occulte, di non promuovere un chierico agli ordini, sia pur esso ordinato *in sacris*, può e deve negargli l' ordinazione, senza essere obbligato a processi, e senza beneficio di appelli, salvo solo il ricorso del chierico alla S. Sede, a cui fa d' uopo esporre le ragioni del diniego (Bouix *l. c.* c. 4, lim. 5; Rota *Enchiridion Conf.* et *Iud. Eccl.* P. II, sect. 3, c. 2, n. 522).

Quanto però al secondo caso, della sospensione cioè di un chierico ordinato o di un sacerdote o di un beneficiato, da gran tempo fu dibattuta la quistione su quali delitti debba cadere questa pena, per quanto tempo debba durare e quali conseguenze debba produrre.

Alcuni Autori, come il Bouix l. c. cap. 4, ed il Vescovo di Luçon *Des sentences Episcopales dites de conscience informé,* riconoscono negli Ordinarii la potestà di sospendere i chierici anche nei delitti pubblici, dicendo il Tridentino *ex quacumque causa, etiam ob occultum crimen,* dove *l' occultum crimen* non esclude i delitti pubblici, ma questi vengono contenuti nella locuzione *ex quacumque causa.* Però la S. C. del Concilio e la comune de' DD. non ammettono tal rimedio stragiudiziale che pei soli delitti occulti. Così la S. C. 26 febbr. 1853 *in S. Agathae Gothor.*; 11 Sept. 1880 *Reintegrat. in paroec.*; 20 dec. 1873 *in Bosnien. et Sirmien.;* Pignatelli *Cons.* tom. 9, cons. 8, n. 5; Monacelli *Form. leg.* tom. 2, tit. 13, form. 3, n. 28; Benedetto XIV *De Syn.* lib. 12, c. 8, n. 3, *Costit. Ad militantis* 30 mar. 1742; Pallottini *Pugna Iur. pont.* c. 7; D' Annibale *Summ.* P. I, n. 384 nota 48 edit. 3 (correggendo ciò che avea scritto nelle precedenti edizioni); Rota *Enchir. Conf. et iud. eccl.* l. c. n. 523 seqq.; Lega *De Iud. eccles.* L. II, vol. 4, par. 3, § 1; Lucidi *De Vis. SS. LL.* Par. I, de 3.° cap. rel. n. 273, il quale così conchiude: " Cavere quisque debet Episcopus, ne quod publicum et notorium iam est, perinde ac esset occultum, falso sibi animo reputans, suspensionem ex informata conscientia decernat: huiusmodi enim decretum minime sustinetur. „

Ma ogni dubbio su questo punto deve cessare dopo la Istruzione

della S. C. de' VV. e RR. che stiamo esaminando, la quale dichiara che " rimane nel suo pieno vigore il rimedio stragiudiziale *ex informata conscientia* PEI REATI OCCULTI, decretato dal S. Concilio di Trento nel cap. 1, sess. 14 *de Reform.*, da adottarsi con quelle regole e riserve che ha costantemente osservate nella interpretazione di detto capo dopo la S. Congregazione del Concilio in più risoluzioni ed in ispecie nella *Bosnien.*, e *Sirmien.* 20 decembre 1873 „ (1). Ed a ciò

---

(1) Ecco la fattispecie della citata causa (Mon. Eccl. Vol. II, Par. III, pag. 3): Il Sac. N. Abate mitrato, e parroco in una città della Dioc. di Bosnia e Sirmia, fu da un anonimo accusato presso il tribunale laico di turpissimo delitto. Essendosi fatto di ciò gran rumore in quella città, e temendosi ingiurie e violenze contro il parroco, il Vescovo impose a questo di allontanarsi dalla parrocchia e dimorare altrove fino al termine della causa. Dopo lunga inquisizione, il tribunale nel dì 1 maggio 1869 sentenziò, doversi desistere da ulteriore procedimento per insufficienza di prove, fatta all' imputato facoltà, fra lo spazio di ore 24, o di appellare, o di spingere innanzi la causa, per chiarire la propria innocenza. Ma l' imputato non si avvalse di tal facoltà.

Odio ed infamia grandissima venne per questi fatti al parroco. Per ciò fu che, d' ordine del Vescovo, egli s' indusse a dare spontanea rinunzia dalla cura, con riserva dell' annua pensione di 600 fiorini, e col diritto di dimorare in seminario, dove con poca spesa potea ben vivere. Ma quivi di nuovo fu accusato di altro turpe delitto; onde crebbe a mille doppi la indignazione e lo scandalo dei cittadini. La Curia Episcopale non fu lenta ad agire, e subito gli notificò i capi dell' accusa, assegnandogli tre settimane per dedurre i suoi diritti. Durante questo tempo l' imputato si presentò; ma la sentenza gli fu avversa; dalla quale mosse appello presso il Metropolitano, il giorno 10 del detto mese.

Il Vescovo, che era assente quando la sentenza fu proferita, reduce in Diocesi, e considerato che per la dilazione della causa, lo scandalo continuava senz' alcun freno, stimò metterci un riparo con avvalersi della facoltà concessa ai Vescovi dal Tridentino di fulminar pene *ex informata conscientia;* e il dì 11 settembre del detto anno, confermando la sentenza della sua Curia, dichiarò: " Parochum pro cura animarum gerenda absolute et in perpetuum ineptum esse, eumdemque ad statum deficientiae reponi, cum stricta obligatione mansionem suam figendi in claustro quodam, et abstinendi ab exercitio Pontificalium. In pensionem ei adsignabuntur 400 floreni (fr. 1000), si semet obedientem in omnibus Episcopo exhibuerit. „

Il parroco, colpito da tal decreto, supplicò il Vescovo di revocarlo, e di trasmettere gli atti al tribunale Metropolitano, affinchè presto la causa fosse portata a compimento. Il Vescovo ricusò; e il parroco fè ricorso alla S. Sede, chiedendo la revoca del decreto *ex informata conscientia* e l' assoluzione dalle censure inflittegli, allo scopo che la causa venisse proseguita in grado di appello presso il Metropolitano.

La causa si trattò presso la S. C. il dì 20 dicembre 1873. Ma, non ostante che il Vescovo avesse dedotto: 1.° Che lo scandalo pubblico reclamava un sollecito provvedimento con la punizione del reo — 2.° Che la pena inflitta era a bastanza mite, avuto riguardo alla qualità del delitto e alla recidi-

mette il suggello l' altra Istruzione della S. C. di *Propaganda Fide* intorno alle sospensioni *ex informata conscientia*, la quale al n. 6 dice: " Suspensioni ex informata conscientia iustam ac legitimam causam praebet crimen, seu culpa a suspenso commissa. Haec tamen debet esse OCCULTA, et ita gravis, ut talem promereatur punitionem „ (V. *Mon. Eccl.* Vol. V, Par. I, pag. 126).

Ma quali devono dirsi reati *occulti?* Non mancano autori che reputano in tal materia *occulti* quei reati che, quantunque in sè pubblici e certi, pure non possono dimostrarsi in giudizio, o perchè i testi si ricusano di deporre giudizialmente, o per altre ragioni: e però benchè pubblici in sè, possono dirsi *giudizialmente occulti.* Così Pierantonelli *Prax. Fori eccles.* tit. VII, n. 10, e Cavagnis *Inst. Iur. publ. eccl.* L. III, n. 62. Ma tale opinione, benchè possa dimostrarsi da qualche causa trattata presso la S. C. del Concilio, pur non è sicura così, da trovare costante conferma presso le SS. CC. Le cause che si allegano della prefata S. C. (come bene osserva Mons. Lega l. c. n. 396, nota 1), specie la *Lucionen. Suspens. et appell.* 8 apr. 1848, hanno delle circostanze particolari che non si possono estendere a tutti i casi. E poi, dopo la Istruzione che stiamo esaminando e che facilita moltissimo i processi sommarii, par che non possa eccepirsi difficoltà di sorta perchè non debbano ben compiersi, come vedremo, cosiffatti processi. Del resto una dichiarazione autentica del 21 dicembre 1883 della S. C. de' VV. e RR. toglie ogni dubbio su questo punto. La diamo qui in nota, come la demmo nel Vol. V, Par. I, pag. 127 del nostro *Monitore* (1).

---

vanza nel medesimo — 3.° Che il Tridentino, col dire " ex quacumque causa *etiam* ob occultum crimen, „ non escluse che il Vescovo possa punire *ex informata conscientia* anche i delitti pubblici — 4.° Che quand' anche non si voglia dir valida tal sentenza contro i delitti pubblici, purchè ve ne sia qualcuno occulto, il Pignatelli (Tom. 9, cons. 8, n. 5) insegna che la sentenza non può impugnarsi — 5.° Che la sentenza della Curia fu pronunziata quando il Vescovo era assente, e però non potea dirsi che un sol tribunale abbia emanato una duplice sentenza; — non ostante tutto ciò, la S. C., discussa maturamente la causa, definì:

Decretum ex informata conscientia in casu non obstare quominus procedatur in causa appellationis prout, et quatenus, et coram quo de iure.

(1) " N. 16655 1/2 — Ill.re e Molto Rev.do Monsignore come fratello — Colla lettera del 5 Dicembre cad. la V. S., invocando l' art. 44 della Istruzione 11 giugno 1880, rappresenta a questa S. Congregazione dei VV. e RR. accadere spesso che molti accusino verbalmente e segretamente al Vescovo un ecclesiastico di qualche grave delitto anche pubblico, rifiutandosi poi di riferirlo giudizialmente e di firmare il relativo atto, per timore o per altri umani riguardi; il che egualmente avviene di ogni altra persona che fosse chiamata in qualità di testimonio: e perciò non avendosi in simili evenienze

Non ha dubbio adunque che, trattandosi di soli delitti pubblici e notorii, non si può procedere *ex informata conscientia*, benchè i testi si ricusino dal deporre.

Abbiamo detto di *soli delitti pubblici;* imperocchè se si trattasse di delitti pubblici insieme ed occulti, in tal caso varrebbe il rimedio stragiudiziale *ex informata conscientia*, in quanto che, procedendosi contro i delitti occulti, si uniscono a questi anche i pubblici, che chiariscono ed aggravano i primi. Tale è l' insegnamento unanime de' DD. citati innanzi, e confermato dalla Istruzione della S. C. di Propaganda, la quale al n. 8 dichiara: " Verum tenet etiam suspensio (ex informata conscientia) si ex pluribus delictis aliquod fuerit notum in vulgus; aut si crimen quod ante suspensionem fuerit occultum, deinceps post illam fuerit ab aliis evulgatum. "

Abbiamo ancor detto di soli delitti pubblici e *notorii;* giacchè non basta che li sappiano poche persone che non siano tali da divulgarlo, ma occorre che siano veramente notorii o di diritto o di fatto, giusta la cit. Istruzione della S. C. di Propaganda, n. 7: " Ad hoc autem

---

che denunzie e deposizioni orali, Ella domanda come dovrebbe contenersi, e specialmente se questo sarebbe il caso di punire *ex informata conscientia,* giusta il Cap. I, Sess. 14, del Tridentino, come pure se potrebbe bastare per tutto elemento di giudicatura, eziandio nei ricorsi alla S. Sede, la sola attestazione del Vescovo di aver udito da persone degne di fede i fatti delittuosi, anche pubblici, di un Ecclesiastico; ovvero, non potendosi chiarire giuridicamente i medesimi fatti criminosi, dovessero questi lasciarsi andare impuniti.

" Sebbene i quesiti siano esposti in modo generico, ed il citato art. 44 della Istruzione dica che si richieda consiglio a questa S. Congregazione nei casi dubbii e nelle varie difficoltà *pratiche* in cui possono incontrarsi gli Ordinari, per evitare contese e nullità, pur tuttavia posso soggiungerle che in massima generale il rimedio stragiudiziale di punire *ex informata conscientia,* decretato dal Tridentino, è solamente pei reati occulti, come si è ricordato nell' art. 9 della Istruzione, sicchè questo rimedio non potrebbe aver luogo nei casi di delitto pubblico.

" Ove pertanto si trattasse di reati occulti protrebbe bastare che l' Ordinario facesse e ritenesse nota in iscritto della verbale denunzia o rivelo avuto segretamente, e che prendesse con la debita riservatezza e prudenza quelle particolari e sommarie informazioni che fossero atte a stabilirne in qualche modo la verità, non solo perchè sia giustamente basato il decreto *ex informata conscientia,* ma ancora perchè l' Ordinario stesso sia in grado di darne conto alla S. Sede ogni volta che da questa ne fosse richiesto.

" Quando poi si trattasse di delitti pubblici, ben si conosce che non potendosi lasciare impuniti, sarebbe indispensabile di procedere criminalmente, a norma della Istruzione, con la quale nell' art. 11 si ordina che la Curia, venuta in notizia di un fatto criminoso imputato ad un Ecclesiastico, procede *ex officio:* nè potrebbe far ostacolo la ricusa o la opposizione che fa-

ut sit occulta (culpa) requiritur ut neque in iudicium, neque in rumores vulgi deducta sit, neque insuper eiusmodi numero et qualitati personarum cognita sit, unde delictum censeri debeat notorium. „

Ma siffatta sospensione *ex informata conscientia* per quanto tempo potrà infliggersi? È certo che non può darsi in perpetuo. Così la S. C. del Conc. 19 sept. 1778 *in S. Severini*; 26 febr. 1848 *in Placentina*; 8 apr. 1848 *in Lucionen.* (ap. Lucidi l. c.); 26 febr. 1853 *in S. Agathae Gothor.*; 20 dec. 1873 *in Bosnien. et Sirmien.* (ap. Rota l. c. n. 519). Così pure tutti i DD. innanzi citati. E la istruzione della S. C. di Propaganda lo conferma nel n. 5: " Exprimi item debet tempus durationis eiusdem poenae. Abstineant tamen Ordinarii ab ipsa infligenda in perpetuum. „

Neanco può infliggersi *a tempo indeterminato;* essendochè tale dicitura equivale ad un tempo perpetuo. Così insegnano il Lucidi *l. c.;* l' Avanzino (*Acta S. S.* Vol. VII, p. 574); il Pallottini (Pugna iur. pont. c. 7, a. 3); il Rota (*Enchir.* Par. II, sect. 3, cap. 1, n. 519), il Lega (*De Jud. eccl.* Par. III. n. 398), il D'Annibale (*Summ.* Par. I, n. 358), il quale scrive: " Suspensionem ex informata conscientia hodie nec

---

cesse il denunziante di narrare il fatto in formale esame e di apporvi la firma; giacchè presso la sua denunzia verbale l' Autorità Vescovile ne è venuta in cognizione, ed in conseguenza non dovrebbe omettere di procedere a termini di giustizia.

" Potrebbe quindi in tal caso aprirsi l' incarto processuale con una comparsa del Procuratore fiscale, nella quale esponesse che in seguito di notizia segreta, la Curia è venuta a conoscere il fatto delittuoso e la imputazione che se ne dà a carico dell' ecclesiastico, facendo istanza che si assumano gli atti di pratica per ogni legale effetto, ed inducendo quei testimoni che il medesimo Procuratore Fiscale potesse sapere avessero informazioni in proposito, o riservarsi di indurli in appresso.

" Se accadesse che anche il testimone, ad onta degli ordini del Giudice Ecclesiastico, si rifiutasse di prestarsi al regolare esame, si renderebbe colpevole di reato, pel quale, secondo le particolarità del caso, dovrebbe essere punito a forma di diritto.

" Questo testimone, se fosse persona laica; converrebbe nelle attuali circostanze limitarsi, in analogia di quanto si dispone all' art. 20 della Istruzione, a farne annotazione in atti, e in procurare di supplire con l' esame di altri testimoni, che *de relato* in altro modo fossero scienti di quello che si ricerca. Ma se un tale testimonio fosse ecclesiastico, dovrebbe procedersi sul di lui conto in conformità dei Sacri Canoni.

" Tanto dovea partecipare alla S. V. in riscontro della indicata sua lettera, ed in questa occasione Le auguro dal Signore prosperità.

" Di V. S.

" Roma 21 dicembre 1883.

" *Come fratello*

" Card. Ferrieri, *Prefetto* „

in perpetuum, nec in tempus indefinitum irrogari posse, ut olim, sententiam probabilem esse. „

Ma ove si desse non *in perpetuo*, non *a tempo indeterminato*, ma *ad nostrum beneplacitum*, sarebbe allora consentita siffatta sospensione? Per gravi ragioni, sì, giacchè cotal pena, dovendo cessare almeno colla morte dell' Ordinario che la inflisse, non sarebbe a rigor di termini perpetua. Ciò viene ammesso dalla cit. istruzione della S. C. di Propaganda, n. 5: " Quod si ob graviores causas Ordinarius censuerit eam imponere non ad tempus determinatum, sed ad suum beneplacitum, tunc ipsa habetur pro temporanea, ideoque cessabit cum iurisdictione Ordinarii suspensionem infligentis „ (1).

Circa gli effetti di questa sospensione è bene ricordare che, non dandosi vero appello contro di essa, dal punto della notificazione il reo rimane di essa irretito; e però se ardisce di violarla, cade nella irregolarità. Così la S. C. del Conc. 21 iun. 1625 *in Sagonen.*, e la cit. istruzione della S. C. di Propaganda, in cui sta detto, n. 11: " A decreto suspensionis ex informata conscientia non datur appellatio ad tribunal superioris ordinis. Postquam idcirco clericus intimationem suspensionis habuerit, si nihilominus appellationem interponere, eiusque obtentu in altari ministrare, seu quovis modo suum ordinem solemniter exercere praesumat, statim incidit in irregularitatem. „

3.° Venendo ora a parlare del modo di infliggere codesta sospensione, ecco come dichiara la cit. istruzione della S. C. di Propaganda:

" 2. In hoc praecipue differt a iudiciali suspensione, quod adhibetur tamquam extraordinarium remedium in poenam admissi criminis; ideoque ad eius impositionem non requiruntur nec formae iudiciales, nec canonicae admonitiones. Satis erit proinde si Praelatus hanc poenam infligens simplici utatur praecepto, quo declaret se suspensionem ab exercitio sacrorum officiorum vel ecclesiasticorum munium indicere.

" 3. Huiusmodi praeceptum semper in scriptis intimandum est, die et mense designato; ideoque autem fieri debet vel ab ipso Ordinario, vel ab alia persona de expresso ipsius mandato. In eadem au-

(1) Anzi la detta istruzione, prevedendo il caso in cui possa sospendersi *ad beneplacitum* un parroco, dà le norme per la sostituzione di un economo: " 4. Debent insuper exprimi partes exercitii ordinis vel officii, ad quas extenditur suspensio; quod si suspensus interdictus sit ab officio, cui alter in locum ipsius substituendus est, ut puta oeconomus in cura animarum, tunc substitutus mercedem percipiet ex fructibus beneficii in ea portione, quae iuxta prudens Ordinarii arbitrium taxabitur. At si suspensus in hac taxatione se gravatum senserit, moderationem provocare poterit apud Curiam Archiepiscopalem, aut etiam apud Sedem Apostolicam. „

tem intimatione exprimendum est quod eiusmodi punitio irrogatur in vim Tridentini decreti *sess. 14, cap. 1 de ref.* ex informata conscientia, vel ex causis ipsi Ordinario notis. „

Donde vuolsi raccogliere:

a) Che per la sospensione *ex informata conscientia* non v' ha bisogno nè di forme giudiziali, nè di ammonizioni canoniche.

b) Che basta la dichiarazione fatta al reo dal Prelato di sospenderlo dai sacri ministeri o dagli officii ecclesiastici.

c) Che questa dichiarazione deve farsi in iscritto colla data del mese e del giorno, e colla espressa menzione che si fa in forza del decreto Tridentino *(sess. 14 cap. 1 de ref.) ex informata conscientia* o per cause a sè note.

d) Che può farsi dall' Ordinario stesso; ovvero da un' altra persona per espresso mandato da lui.

Occorre qui aggiungere qualche chiarimento alle surriferite norme.

È vero che per la sospensione *ex informata conscientia* non vi ha bisogno nè di forme giudiziali nè di ammonizioni canoniche e neanco di rivelare al reo il motivo della sospensione; non per tanto è necessaria assolutamente la prova del delitto, sia pure stragiudiziale e segretissima, e tale che se non basta a formare una dimostrazione giuridica, basti a formare una dimostrazione di morale convincimento. E siffatto morale convincimento non dev' essere al tutto subbiettivo del prelato che infligge la censura; ma deve risultare da testimonianze e documenti e note, siano pure stragiudiziali, sì da potersene ricavare la obbiettiva certezza, e sì da valere presso la S. Sede nel caso di di ricorso del sospeso. Così tutti i DD., e la S. C. dei VV. e RR. nella lettera sopra allegata del 21 dicembre 1883. E qui il Bouix aggiunge sull' insegnamento de' DD. che non è lecito al giudice mai condannare un reo per propria e privata scienza (l. c. cap. 4 lim. 4).

È vero altresì che le ammonizioni canoniche non sono necessarie per tal sentenza; non è detto però che non si possano fare. Anzi è bene che si facciano, in taluni casi specialmente, in cui o si tratta di gravi conseguenze nel reo, ovvero vi è speranza di resipiscenza: in siffatti casi le ammonizioni possono farsi segrete e paterne. Il Bouix dimostra pure che il Vescovo può anche iniziare il giudizio nelle forme ordinarie purchè nella sentenza esprima la volontà di avvalersi del rimedio straordinario del Tridentino (l. c. cap. 3, prop. 8): " In sententiis ex informata conscientia potest Episcopus, si velit, formalitates ordinarii vel summarii iudicii ex toto vel ex parte adhibere, modo in ferenda sententia exprimat, se agere vigore cap. 1 sess. 14 Tridentini concilii. „

La sentenza deve notificarsi in iscritto; non però sotto pena di

nullità (Ligor. L. VII. nn. 317 e 318). Deve notificarsi in iscritto vuoi perchè ogni sospensione così deve infliggersi per la liceità; vuoi perchè la si possa difendere nel caso di ricorso alla S. Sede; ed anche perchè non può il Vescovo procedere contro chi non osserva la sospensione inflitta verbalmente, come dichiarò la S. C. de' VV. e RR. il 26 giugno 1613 *in Brundusin.* (ap. Piton. ad Episc. n. 626) (1).

Siffatta notificazione può farsi dall' Ordinario stesso; ma in tal caso è necessario che il reo apponga la sua firma all' atto di notificazione che dovrà conservarsi dal Vescovo nell' archivio secreto. Se poi la commetterà ad altri deve redigersene l' atto e firmarsi dal delegato e da due testi, nel caso che il reo non voglia firmarlo. A tutti poi il Vescovo (trattandosi di reati occulti) deve imporre l' obbligo giurato dal secreto. (*continua*)

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

7.

Circa le distribuzioni nelle chiese ricettizie del Napoletano per gli addetti ai Seminarii.

Il Rettore del Seminario di A., canonico di quella Cattedrale, reclama le distribuzioni ordinarie anche pei giorni in cui non assiste al coro, poggiato sulle ordinazioni per le Chiese ricettizie del Napoletano. Il Capitolo si oppone, poggiato sul diritto canonico comune. Chi ha ragione?

È vero che per le Chiese ricettizie del Napoletano la ministeriale 10 gennaio 1835, diretta al Vescovo di Marsico e Potenza, riconosceva agli addetti al Seminario il diritto di percepire le distribuzioni comuni,

---

(1) Ecco la formola di tal sentenza, giusta il Monacelli (*Form. Leg.* Par. III tit. 2, form. 6): " Constito Nobis, presbyterum N., esse reum criminis, eum ob causas, quae animum Nostrum digne movent, et de quibus Deo et Sedi Apostolicae, cum habuerimus in mandatis, rationem reddere debemus, et ex informata conscientia, a divinis suspendimus per sex menses et suspensum declaramus, ac ei decretum suspensionis intimari mandamus. — N. Episcopus N. „

Nota qui il Monacelli che siffatte sospensioni *ex informata conscientia*, devono essere sottoscritte dal Vescovo; non già dal Vicario generale.

benchè assenti dal coro. Ecco le sue parole (Collez. degli atti emanati dopo il Concord. del 1818, Par. VI, pag. 141): " La Commissione dei Vescovi ha portato avviso che i Partecipanti chiamati da V. S. Illustrissima e Reverendissima a servire nei suoi Seminarii diocesani in qualità di maestri, rettori, vice-rettori, ed altro, possono godere della intera partecipazione, senza rilasciare la terza parte che passa per distribuzioni quotidiane, escludendoli assolutamente dal percepire le distribuzioni *inter praesentes*, che è riserbato dalle leggi canoniche. „

In virtù di questa dichiarazione non pochi Autori (p. e. il Torelli nella *Chiave del Concordato*, il Cardillo nella *Giurisprudenza can. dei Capitoli Cattedr.)* hanno insegnato come norma delle chiese ricettizie del Napoletano che il Vescovo possa chiamare al Seminario canonici e partecipanti senza che perdano le distribuzioni quotidiane ordinarie, benchè assenti dal coro. Ma fa d' uopo sapere che posteriormente un' altra ministeriale del dì 5 agosto 1854 rivoca la citata precedente, e riconosce anche in questo caso il diritto comune.

Ecco ciò che riguarda il detto caso nella ministeriale 5 agosto 1854 (l. c. Par. XIV, pag. 45): Trattavasi del dubbio elevato dal Vescovo di Molfetta, " se le disposizioni contenute nella ministeriale del 10 gennaio 1835 fossero applicabili ancora ai Canonici di quella Cattedrale, che godono la partecipazione della massa comune per complemento di prebenda in forza del piano approvato nell' anno 1829, e che trovansi adibiti nel regime ed istruzione di quel seminario vescovile. „ Or la ministeriale così dichiara: " Circa poi il suddivisato dubbio del Vescovo di Molfetta, la Commissione rilevando che le cennate disposizioni furono adottate solo pel seminario di Potenza in virtù della sua povertà ed impotenza a retribuir coloro che al suo regime ed istruzione erano dal Vescovo chiamati; è stata di parere non potersi la medesima adottare per regola generale, nè in conseguenza valere pei canonici della chiesa di Molfetta, i quali devono prestar la loro assistenza al coro, siccome porta il lor dovere di canonici; nè può esser nelle facoltà della Commissione e neppur del Vescovo il dispensarli. „

Di qui si vuol dedurre che, qualunque sia la potestà che attribuivasi la Commissione dei Vescovi per le chiese ricettizie del Napoletano (1) di ordinare cose anche contrarie al diritto comune, nel caso

(1) È bene osservare che la Commissione dei Vescovi nel Napoletano fu istituita dal Governo Borbonico, e benchè vi fosse invitato il Nunzio apostolico di Napoli, pure non aveva nessun' approvazione diretta della S. Sede. Fu istituita per la esecuzione del Concordato del 1818; ma le ordinazioni molteplici per le chiese ricettizie non hanno relazione alcuna col detto Con-

nostro dichiarò non estensibile ad altri Capitoli quello che venne riconosciuto al Capitolo di Potenza per la sua povertà ; e però dovrà valere per tutti gli altri Capitoli e per tutte le altre chiese ricettizie la legge comune che non concede le distribuzioni nè ordinarie nè avventizie o *inter presentes* a coloro che, assenti dal coro, prestano servizio nel proprio Seminario.

Nel caso nostro adunque ha ragione il Capitolo ; non già il Rettore del Seminario.

8.

Se un partecipante di chiesa ricettizia nel Napoletano possa dimorare altrove e percepire le rendite della sua Chiesa.

Il sac. Calenzio della chiesa ricettizia di P., con permesso del Vescovo recasi ad insegnare in un Seminario di aliena diocesi. Ritornato alla sua chiesa chiede la partecipazione che gli spetta agli utili di essa chiesa, pur facendo propria la pensione governativa. Il Clero sostiene che nulla gli si deve pel tempo della sua assenza. Che dire di questa controversia ?

Perchè un chierico beneficiato possa assentarsi per un tempo notevole dalla residenza, oltre i mesi conciliari, fa mestieri della venia pontificia. In tempo di assenza (tranne i soli casi contemplati dal diritto) perde le distribuzioni sì ordinarie e sì avventizie, ovvero *inter praesentes*. Quanto alla prebenda, vi ha chi dice doverla perdere *ipso facto*, quando è assente un tempo considerevole, senza venia pontificia ; ma la più vera sentenza è che dovrà perderla solo *post sententiam* (V. *Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. I, pag. 63 sq.).

Ciò è per diritto comune. Quanto però alle Chiese ricettizie del Napoletano, la ministeriale del 28 marzo 1840 riconosceva delle eccezioni pei partecipanti delle dette chiese. Eccone il tenore (*Collez. degli Atti emanati dopo il Concord. del 1818* Par. VIII, pag. 81) : " Sulle doglianze avanzate dall' Arciprete, e partecipanti delle Chiesa ricettizia di S. Arcangelo, avverso alcuni sacerdoti, che mentre fanno da professori in varii seminarii di aliene Diocesi, chiedono godere delle partecipazioni nella Chiesa, ove si trovano incardinati, la Commissione dei

---

cordato ; e tranne il solo Breve *Impensa* di Pio VII, nessun' altra sanzione pontificia può invocarsi a loro sostegno. Il Breve *Impensa* poi non prescrive altro che le Chiese ricettizie del Napoletano siano numerate, e le partecipazioni minori vengano conferite per concorso.

Vescovi è stata di avviso, che quante volte il Vescovo diocesano crede dar licenza a qualche partecipante di assentarsi dalla Diocesi per far del bene in altra Chiesa, sia in libertà di farlo, perchè non trattasi di vero beneficio ecclesiastico; purchè però il partecipante perda le distribuzioni quotidiane, l'*inter praesentes*, gli avventizii e soddisfi le messe di massa e provveda per le messe di turno. „

In virtù di questa dichiarazione poteva un partecipante assentarsi abitualmente dalla propria chiesa col solo permesso del Vescovo senza perderne i proventi, eccettuate solo le distribuzioni quotidiane, le avventizie e le *inter praesentes*.

Nondimeno questa circolare venne rivocata coll' altra ministeriale del dì 5 agosto 1854 al Vescovo di Conversano, ad occasione di una controversia sorta fra il Clero ricettizio di Noci ed un suo partecipante che era Vicario generale in altra diocesi. E la ministeriale così dice (l. c. Par. XVI, pag. 45): " Relativamente alla suenunciata controversia, la Commissione ha considerato, che in seguito della disposizione contenuta nella ministeriale del 28 marzo 1840, sono frequenti i casi di tali controversie tra' cleri, e quei partecipanti, che dai loro Ordinarii han ricevuto facoltà di prestar servigio in aliena diocesi: che qualche Vescovo si è doluto di non aver potuto richiamare qualche partecipante munito di tal facoltà, ad accorrere ai gravi bisogni della sua chiesa: che dall' uso dell' anzidetta disposizione del 28 marzo 1840 n' è provenuto un grave pregiudizio alla massima fondamentale adottata nell' ordinamento delle chiese ricettizie, e sancita tanto nell' art. XIV delle Sovrane Istruzioni, che nell' art. IV del modello degli statuti. Laonde la Commissione ha portato avviso che si abroghi la enunciata ministeriale del 1840, rimanendo in vigore ciò che prima di quella era stabilito sulla obbligazione della residenza dei partecipanti nelle proprie chiese (1). E per quanto riguarda la quistione tra il Clero di

---

(1) Ecco quanto era stabilito nei luoghi citati sulla obbligazione della residenza dei partecipanti:

Art. XIV delle sovrane istruz. 18 nov. 1822 (*Atti* ecc. Par. III, pag. 123): " Dovranno sempre le partecipazioni considerarsi come importanti l' obbligo di residenza, che richiede l' attuale servizio; e però, ottenendosi dal partecipante un qualche beneficio incompatibile o nella stessa chiesa, o altrove, vacherà *ipso iure* la partecipazione. „

Art. XV delle medesime Istr. l. c.: " Il partecipante che si allontanerà senza giusta causa e senza permesso del Vescovo dalla sua chiesa per lo spazio di oltre tre mesi, sarà punito in una maniera conforme alle disposizioni del Concilio di Trento. „

Art. IV del modello di statuti per le chiese ricettizie (*l. c.* pag. 233): " Ogni partecipante sarà considerato come incardinato alla Chiesa, ed incaricato per coadiuvare il parroco nella cura delle anime, o sarà cura dell' Ordinario

Noci ed il sacerdote T., ha opinato, che, sino a quando non è abrogata la detta ministeriale del 28 marzo 1840, trovandosi il T. con permesso del proprio Vescovo a far da Vicario generale in V., potrà fruire dei frutti della sua partecipazione. „

Da questo documento vuolsi raccogliere: 1.° Che la precedente ministeriale del 28 marzo, in cui davasi facoltà al Vescovo di permettere l'allontanamento anche abituale di un partecipante dalla residenza, è stata rivocata. — 2.° Che fa d' uopo tornare all' antica disciplina che vuole osservata esattamente la residenza dei partecipanti delle Ricettizie — 3.° Che un partecipante, il quale senza giusta causa e senza permesso del Vescovo si assenta dalla propria chiesa per oltre tre mesi, dev' essere punito a norma del Tridentino. — 4.° Che il Vescovo perciò non può permettere l' allontanamento abituale di un partecipante dalla propria chiesa.

Ma se un partecipante sia necessario a qualche altra Diocesi per l'insegnamento del Seminario, ovvero per altra officio non perpetuo ?— Crediamo che in tal caso debbasi ricorrere pel dovuto permesso alla S. Sede. Questa opinione vien confermata dalla risoluzione della S. C. del Concilio del 18 marzo 1903 *in Brixien.* (v. questo Vol. pag. 148), in cui trattavasi di un cappellano coadiutore del parroco trasferito altrove temporaneamente per decreto del Vescovo; e la S. C. rescrisse: " Decretum Episcopi sustineri ; dummodo translatio capellanorum fiat ad breve tempus et ob Ecclesiae necessitatem. „ Anche i partecipanti delle chiese ricettizie sono coadiutori del parroco e tenuti alla residenza.

Venendo ora al caso nostro, Calenzio sacerdote partecipante, il quale è stato ad insegnare in altra diocesi col permesso del proprio Vescovo, non ha diritto, pel tempo dell' assenza dalla sua chiesa, nè alle distribuzioni ordinarie, nè a quelle *inter praesentes*, nè alle avventizie. Quanto però agli emolumenti della sua partecipazione, purchè ne ha sostenuto i pesi, non lo si può subito privare di essi, essendo egli unicamente soggetto alla legge tridentina, la quale non priva *ipso facto* della prebenda il beneficiato indebitamente lontano dalla residenza, ma vuole che sia privato *post sententiam*, dopo il primo anno di assenza ingiustificata, della metà dei frutti ; dopo il secondo anno di tale negli-

---

di disporre un metodo, da cui si otterrà questo gran fine. — Le porzioni saranno considerate come importanti l' obbligo di residenza, che richiede l' attuale servizio, per cui ottenendosi da un partecipante qualche beneficio incompatibile, vacherà all' istante la sua porzione, ed allontanandosi senza giusta causa dalla Chiesa, e senza il permesso del Vescovo, per oltre tre mesi, giusta l' art. XV delle istruzioni da S. M. approvate, sarà punito in una maniera conforme alle disposizioni del Conc. di Trento. „

genza, degli interi frutti dell' anno ; e crescendo la contumacia vuole che si proceda secondo i canoni (Sess. 24, cap. 12 de ref.). Nel caso abbiamo che Calenzio si è assentato col permesso del Vescovo, e però non è contumace, nè gli si possono negare gli emolumenti della sua partecipazione. Ottenendo dalla S. Sede la conferma del detto permesso, può bene star tranquillo, nè il Clero avrà nulla più da eccepire contro di lui (1).

QUESITI

con brevissime risposte.

41. *Circa il colore del conopeo.*

D. Il conopeo dev' essere sempre di colore bianco ; ovvero del colore che segna in ciascun giorno il calendario ?

R. Ecco un decreto della S. C. dei Riti : " *a*) Num tabernaculum, in quo reconditur SS. Sacramentum, conopeo cooperiri debeat, ut fert Rituale ? et quatenus affirmative : *b*) Num conopaeum istud confici possit ex panno, sive gossypio, sive lana, sive cannaba contexto ? *c*) Cuiusnam coloris esse debeat ? aliis opinantibus, ut Baruffaldus, conopaeum debere esse coloris albi, utpote convenientis SS. Sacramento ; aliis autem, ut Gavantus, eiusdem coloris, cuius sunt pallium altaris et cetera paramenta pro tempore festique ratione, praeter colorem nigrum, qui mutatur in colore violaceo in exequiis defunctorum. — Resp. : Quoad primam quaestionem affirmative ; quoad secundam pariter affirmative ; quoad tertiam, utramque sententiam posse in praxim deduci, maxime vero sententiam Gavanti, quae pro se habet usum ecclesiarum Urbis „ (21 Iul. 1855 *in Briocen.* ad 10, n. 3035 *E. N.*)

Donde si deduce che il conopeo può farsi di qualunque stoffa, anche di lana, di cotone o di canape, benchè più decente sia di seta ; e che o può essere sempre di color bianco, ovvero può variarsi giusta il colore del calendario; il che sarebbe più conveniente secondo l' uso delle chiese di Roma.

42. *Circa la determinazione dei misteri nella recita del Rosario.*

D. In T. è consuetudine che si propone a meditare in chiesa, nelle feste di qualche mistero del Rosario, quella terza parte che contiene il detto mistero : che anzi se il mistero ha l' ottava, p. e. quello di Natale, di Pasqua ecc. si medita per tutta l' ottava la stessa terza parte in cui sta il mistero, senza tener conto dei giorni della settimana, onde vanno divisi i misteri. Può approvarsi quest' uso senza discapito delle indulgenze ?

---

(1) Quello che si è detto delle partecipazioni di massa, dicasi pure della pensione governativa, la quale si può esigere anche da ciascun partecipante privatamente.

R. È vero che nella Costit. *Ubi primum* di Leone XIII, del dì 7 ott. 1898, art. XIII (*Mon. Eccl.* Vol. X, Par. II, p. 200) sta detto che, giusta l' approvata consuetudine, i misteri si meditano secondo i giorni della settimana: " Retenta consuetudine huic S. Sedi probata ut per gyrum cuiuslibet hebdomadae singula mysteria ita recolantur: *gaudiosa* in secunda et quinta feria; *dolorosa* in tertia et sexta; *gloriosa* tandem in dominica, quarta feria et sabbato. „ — Però ivi si cita il decreto della S. C. delle Indulgenze del 1 luglio 1839 ad 5, che spiega la forza di tale consuetudine. Ecco il tenore di questo decreto: " Estne libera electio mysteriorum quae recoli debent in recitandis coronis B. M. V., aut danturne dies stricte determinati pro tali vel tali genere mysteriorum recolendo, ita ut die determinato recoli debeant mysteria gaudiosa, tali die dolorosa, tali die gloriosa? — Resp.: Affirmative quoad primam partem; quoad vero secundam, invaluit consuetudo, ut per gyrum cuiuslibet hebdomadae singula mysteria ita recolantur, nempe gaudiosa in secunda et quinta feria, dolorosa in tertia et sexta, gloriosa tandem in dominica, quarta feria et sabato. „ Donde si raccoglie che è libera la elezione delle varie classi di misteri da meditare nel S. Rosario; però è invalsa la consuetudine che queste classi si spartiscono nei varii giorni della settimana: consuetudine questa perciò che non toglie il diritto di fare altrimenti quando vi sia un ragionevole motivo.

Nel caso adunque di T. può bene approvarsi la usanza di meditare la classe dei misteri, in cui si trovi il mistero della festa del giorno, qualunque esso sia, e di meditare così durante tutta la ottava di detta festa.

43. *Circa il modo di meditare i misteri nel Rosario.*

D. In qual modo fa d' uopo meditare i misteri nel Rosario, prima o dopo ciascuna decade; ovvero mentre si recitano il *Pater* e le dieci *Ave*?

R. Ecco un decreto della S. C. delle Indulgenze: " 3.° Oblatio specialis mysteriorum debetne fieri antequam singulae decades recitentur? 4.° Debetne fieri meditatio specialis mysterii in recitatione salutationis angelicae, dicendo v. gr. post haec verba: *Ventris tui Iesus*, haec alia: *quem concepisti* vel *quem visitando Elisabetta portasti* etc. vel *quem peperisti* etc? — Resp.: Ad 3.^{um} Negative. Ad 4.^{um} Negative, quia quando requiritur meditatio mysteriorum pro acquirendis indulgentiis, sufficit meditatio mentalis eodem tempore quo recitantur oratio dominicalis et angelicae salutationes „ (1 Iul. 1839 *in Calcedonien.* ad 3.^{um} et 4.^{um}).

Di qui si deduce che la meditazione dei misteri non è necessario farsi prima di cominciare ciascuna decade: può farsi non colle parole, ma mentalmente, mentre si recitano il *Pater* e le *Ave*. Ciò però non toglie che la si possa fare o prima o dopo la detta recitazione, purchè vi sia unione morale colla decade a cui si riferisce il mistero. Ecco come si legge negli *Acta S. Sedis pro Societate SS. Rosarii*, Vol. I, n. 135: " Meditandum est de quolibet mysterio iuxta consuetudinem communiter acceptam, eodem tempore quo recitatur decas ex *oratione dominica* decemque successivis *angelicis salutationibus* constituta (*S. C. Indulg. 1 iul. 1839*). Meditari tamen licet, vel immediate ante, vel immediate post decadis recitationem, dummodo quidem istae duae conditiones omnino serventur, scilicet ut primo pro unaquaque

decade sit uniuscuiusque mysterii meditatio, ut secundo mentalis mysteri, meditatio et vocalis precum recitatio *ad invicem sibi immediate succedant et moraliter uniantur.* „

44. *Circa la regola* Quod omnes tangit ab omnibus approbari debet.

D. Nel Capitolo di C. vi è consuetudine confermata degli statuti, che i canonici infermi partecipano agli avventizii. Ora il Capitolo, consenziente il Vescovo, vorrebbe modificare per giuste ragioni questo capo, attribuendo al can. infermo non tutto ma una parte sola degli avventizii quando possa farsi supplire, e niente quando la sostituzione gli fosse impossibile. Però due soli del detto capitolo si oppongono con eccepire il noto principio: *Quod omnes tangit ab omnibus debet approbari.* Hanno ragione?

R. Dimostrammo altrove *Mon. Eccl.* Vol. VIII Par. II p. 178) che questo principio ha luogo quando trattasi dei diritti di ciascun individuo, non di quelli dell' intero Capitolo; e ciò soprattutto quando non vi ha giusta ragione di prendere qualche deliberazione. Nel caso abbiamo che si tratta di un diritto dell' intero Capitolo che si vuole attenuare per giuste ragioni, oltre quella di accostarsi più al diritto comune, che non attribuisce agl' infermi i lucri avventizii. Basta qui perciò la maggioranza assoluta dal Capitolo, senza che i due voti contrarii valgano ad infermarne la deliberazione.

46. *Come debba spendersi una somma lasciata per l' anima.*

D. Sempronio con figli in grave necessità, muore non lasciando a questi niente; mentre in vita avea consegnato L. 50 a Carlo suo amico *per il bene dell' anima sua.* Carlo, morto Sempronio, dà ai figli L. 25 e del rimanente dispone per la celebrazione delle messe. Poteva Carlo far ciò? Poteva Sempronio disporre così dei suoi denari?

R. Il padre che lascia i figli nella indigenza deve per debito di pietà legare ad essi quel poco che possiede: per nessun verso poi, salva la giustizia, può defraudarli della parte legittima. Ma se diede in vita, per legati pii? — È quistione fra i TT. se il padre possa per pii legati, fatti in vita, defraudare la parte legittima dei figli. Vi ha sentenze *pro* e *contra*, amendue probabili, dice S. Alfonso (L. III, n. 740). Non crediamo però che trattandosi di poca cosa possa ciò condannarsi. Nel caso un legato di L. 50 per l' anima non è gran cosa: però Carlo si è ben regolato in darne la metà ai figli indigenti: 1.° perchè erano questi defraudati della legittima; 2.° perchè, non essendo designato l' uso del pio legato, poteva darsi pure a poveri, e fra questi erano da preferire i figli proprii.

BIBLIOGRAFIA

Torradeflot Cornet Ignatio Sac. — Cor Iesu predicandum; seu Expositio oratoria Litaniarum SS. Cordis Iesu. — Romae, Desclée, Lefebvre et Soc. edit. pont., 1903 — In 8.° gr. di pagg. 511.

Alla bibliografia del SS. Cuor di Gesù (ormai divenuta immensa) mancava

un' opera che illustrasse e commentasse le Litanie del S. Cuore, di recente approvate dalla S. C. dei Riti. E certo in tal preconio si assommano i pregi principalissimi onde va lodato e predicato il Cuor divino; e chi sia chiamato a bandirne dal pergamo le glorie non potrebbe far meglio che seguire gli argomenti di lode raccumulati nelle dette litanie dalla stessa S. Chiesa. E questo ha fatto, con savio divisamento, il ch. Autore dell' opera annunziata. Dopo una breve ma succosa trattazione del culto del S. Cuore, che può ben servire altresì ai banditori della divina parola, in quarantadue concioni spiega i titoli gloriosi, contenuti nelle prefate litanie. I discorsi (o schemi come li dice l' A.) sono ben divisi e bene esposti con dottrina soda e con lucidi argomenti, attinti ai puri fonti della sacra eloquenza. Sono dettati in latino, ma facile e non scevro di eleganza, perchè ognuno (di qualsivoglia nazione) possa formarne dei buoni sermoni nella propria lingua. È un bellissimo servigio questo reso ai sacri oratori, i quali possono così predicare il mese del sacro Cuore e tridui e feste ed ogni altro esercizio in onore di esso,facendo proprie le cose ben dette e chiarissimamente esposte dall'Autore. Raccomandiamo assai l' opera ai nostri lettori. — Costa L. 5 presso la libr. Desclée in Roma, via S.ª Chiara, 20.

Vives Card. Giuseppe Calasanzio — Homiliarius Breviarii Romani. Dominicales ac feriales Homilias in Breviario Romano abbreviatas ex integro continens, aliasque pro singulis anni feriis propria homilia carentibus cum quotidianis variisque documentis in usum Concionatorum et Scholarum sacrae eloquentiae collegit, ordinavit ediditque Fr. Josephus Calasantius Card. Vives O. M. Cap. — Romae typ. Artificum a S. Josepho 1903 — Volumi due in 4.° di pagine compless. VIII, 1400.

Ecco una nuova opera e stupenda dell' E.mo Card. Vives, che può dirsi una ricca biblioteca pei predicatori. — Il decadimento della sacra eloquenza che si lamenta oggidì, deriva soprattutto da che non si vuol seguire la vera predicazione cattolica usata dai Ss. Padri; ma si compongono dicerie con argomenti attinti a tutt' altre fonti, anche profane. Eppure i Ss. Padri sono e devono essere i grandi maestri della eloquenza cristiana, come quelli che seppero interpretare e tramandare ai posteri la vera dottrina apostolica, e l' Evangelo di G. C. La Chiesa, per allettare gli ecclesiastici a tale predicazione, offre loro nel Breviario un saggio delle omelie patristiche alla fine del 3.° notturno, come commento dell' Evangelo del giorno. Ma sono brani codesti molto brevi di omelie, che non rendono integro il pensiero di quegl' insigni scrittori. Saviissimo intendimento fu quello dell' esimio Card. Vives nel raccogliere in quest' opera le intere omelie de' Ss. Padri che trovansi dimezzate nel Breviario, affinchè si possa avere tutta la dotta esposizione di ciascun Evangelo e tutto il sublime ragionamento che fa su di esso il dotto scrittore. E non solo dà qui intere le omelie delle Domeniche e delle solennità dell' anno, ma vi aggiunge ancora altre intere omelie di Ss. Padri per tutti i giorni della settimana o dell' ottava, per forma che l' Evangelo della Domenica o della Solennità sia dichiarato e comentato da sei o sette altre omelie, una diversa dall'altra, onde il parroco o il predicatore che vuole avvalersene, abbia campo assai largo da scegliere o da variare pei suoi discorsi. Nè ciò è tutto. Imperocchè ad ogni Domenica, e ad ogni

Solennità, anzi ad ogni giorno della settimana e della ottava, fa seguire alla omelia altre dotte dilucidazioni o dichiarazioni della festa o delle ricorrenze che si celebrano nei prefati giorni, tolte da celebrati scrittori e dottori insigni, come Benedetto XIV, S. Tommaso, S. Bonaventura, S. Bernardino da Siena ecc. perchè possa il popolo essere istruito a fondo dei misteri che la S. Chiesa commemora nei varii giorni dell' anno. Chi non ammira perciò la bellezza, la opportunità, la ricchezza di quest' opera, tesoro incomparabile pei parroci e pei predicatori e per chiunque voglia istruirsi pienamente, attingendo ai fonti più autorevoli, della dottrina cattolica e dell'Evangelo di G. C. ? — Si affrettino adunque tutti ad avvantaggiarsi di questi eleganti volumi che possono scusare una intera biblioteca. — Prezzo L. 20 presso la Libreria Pustet in Roma, Fontana di Trevi.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Luglio 1903).

Concistoro Pubblico — Il dì 25 Giugno 1903 la Santità di N. S. Papa Leone XIII ha tenuto pubblico Concistoro nel quale colle solite formalità ha dato il Cappello Cardinalizio agli E.mi e R.mi Signori Cardinali Nocella, Cavicchioni e Fischer, creati e pubblicati nel Concistoro segreto del passato lunedì.

Durante questa cerimonia un Avvocato Concistoriale ha perorata una Causa di Beatificazione e Canonizzazione.

Terminato il Concistoro pubblico, ha avuto luogo nell' Aula solita il Concistoro segreto nel quale il Santo Padre, dopo chiusa la bocca, giusta il costume, agli E.mi e R.mi Signori Cardinali novelli, ha proposto le seguenti Chiese:

Chiesa titolare Arcivescovile di Mitilene, per Mons. Giuseppe Alves de Mattos, arcidiocesano di Lisbona, Prelato Domestico di Sua Santità, Canonico Tesoriere e Rettore del Seminario di Santarem, deputato Suffraganeo di Lisbona.

Chiesa Cattedrale di Badajoz, per Mons. Giuseppe Heoia y Campomanes, dei Predicatori, traslato dalla Sede Cattedrale di Nuova Segovia.

Chiesa Cattedrale di Gran Varadino, di rito latino, per Mons. Paolo Semrecsanyi, traslato dalla Sede Cattedrale di Scepusio.

Chiesa Cattedrale di Cartagena, per Mons. Vincenzo Alonso y Salgado, dell' Ordine delle Scuole Pie, traslato dalla Sede Cattedrale di Astorga.

Chiesa Cattedrale di Gran Varadino, di rito greco-rumeno, per Mons. Demetrio Radu, traslato dalla Sede Cattedrale di Lugos.

Chiesa Cattedrale di Astorga, per Mons. Mariano Cidad y Olmos, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Archelaide.

Chiesa Cattedrale di Lugos, di rito greco-rumeno, per Mons. Basilio Hosszu, arcidiocesano di Fogaras, Prelato Domestico di Sua Santità, già alunno del Pontificio Collegio Urbano di Propaganda, dottore in sacra teologia, Canonico della Metropolitana di Fogaras ed Alba-Giulia.

Chiesa Cattedrale di Sinaloa, nel Messico, pel. R. D. Francesco Uranga y Saenz, diocesano di Chihuihua, in Durango Segretario della Curia arcivescovile e Canonico della Metropolitana.

Chiesa titolare Vescovile di Eudossiade, pel R. D. Riccardo Cortes y Cullell, di Barcellona, dottore in sacra teologia e licenziato in ambe le leggi, Canonico Penitenziere della Cattedrale, deputato Ausiliare dell' E.mo e R.mo sig.r Card. Salvatore Cassanas y Pagés, Vescovo di Barcellona.

Ha quindi Sua Santità pubblicata la provvista, già fatta per Breve, delle seguenti Chiese:

Chiesa Metropolitana di Colonia, per Mons. Antonio Uberto Fischer, promosso dalla Chiesa titolare Vescovile di Giuliopoli, ora Cardinale di S. R. C.

Chiesa titolare Arcivescovile di Ancira, per Mons. Giulio Tonti, Nunzio Apostolico nel Brasile, traslato dalla Sede Metropolitana di Porto Principe.

Chiesa titolare Arcivescovile di Nacolea, per Mons. Giuseppe Antonio Virdia, dei Minori conventuali, promosso dalla Sede Cattedrale di Cariati.

Chiesa titolare Arcivescovile di Sinnada, per Mons. Enrico Altmayer, dei Predicatori, traslato dalla Sede Arcivescovile di Bagdad.

Chiesa Metropolitana di Tuam, in Irlanda, per Mons. Giovanni Healy, promosso dalla Sede Cattedrale di Clonfert.

Chiesa titolare Arcivescovile di Militene, per Mons. Paolo Maria Barone, promosso dalla Sede Cattedrale di Casale.

Chiesa titolare Arcivescovile di Assume, per Mons. Giorgio Montgomery, promosso dalla Sede Cattedrale di Monterey-Los Angeles, e deputato Coadiutore con successione di Mons. Patrizio Guglielmo Riordan, Arcivescovo di San Francisco.

Chiesa Metropolitana di Glasgow, per Mons. Giovanni Luigi Maguire, promosso dalla Chiesa titolare Vescovile di Trocmade.

Chiesa Metropolitana di Nuova-York, per Mons. Giovanni Farley, promosso dalla Chiesa titolare Vescovile di Zeugma.

Chiesa titolare Arcivescovile di Antiochia di Pisidia, per Mons. Pietro Monti, Delegato Apostolico ed Inviato straordinario nel Chilí, promosso dalla Sede Cattedrale di Tivoli.

Chiesa Metropolitana di Chicago, per Mons. Giacomo Edoardo Quigley, promosso dalla Sede Cattedrale di Buffalo.

Chiesa titolare Arcivescovile di Areopoli, per Mons. Enrico Moeller, promosso dalla Sede Cattedrale di Columbus e deputato Coadiutore con successione di Mons. Guglielmo Enrico Elder, Arcivescovo di Cincinnati.

Chiesa di Vancouver, recentemente elevata a Metropolitana da Sua Santità, per Mons. Bertrando Orth, Vescovo della stessa Sede.

Chiesa Arcivescovile di Bagdad, di rito latino, pel R. P. Giovauni Drure, dei Carmelitani scalzi, diocesano di Autun.

Chiesa Arcivescovile di Mardin, di rito armeno, per Mons. Hussigh Gulian, dello stesso rito.

Chiesa Arcivescovile di Aleppo, di rito armeno, per Mons. Agostino Sayegh, dello stesso rito.

Chiesa titolare Arcivescovile di Staurópoli, per Mons. Giovanni Battista Guidi, Delegato Apostolico straordinario nelle Isole Filippine.

Chiesa titolare Arcivescovile di Nisibi, per Mons. Ormisda Gibri, di rito caldeo.

Chiesa Cattedrale di Guarda, in Portogallo, per Mons. Emanuele Vieira de Mattos, traslato dalla Chiesa titolare Arcivescovile di Mitilene.

Chiesa Cattedrale di Sandomir, per Mons. Stefano Alessandro Zwierowicz, traslato della Sede Cattedrale di Wilna.

Chiesa Cattedrale di Chilapa, nel Messico, per Mons. Giuseppe Omobono Anaya, traslato della Sede Cattedrale di Sinaloa.

Chiesa Cattedrale di Comacchio, per Mons. Alfonso Archi, traslato della Chiesa titolare Vescovile di Gaza.

Chiesa Cattedrale di Morteriy-los Angeles, per Mons. Tommaso Giacomo Conaty, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Samo.

Chiesa Cattedrale di Caiazzo, per Mons. Federico De Martino, traslato della Chiesa titolare Vescovile di Efeso.

Chiesa Cattedrale di Nicastro, per Mons. Giovanni Regine, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Ascalona.

Chiesa Cattedrale di Teramo, per Mons. Alessandro Beniamino Zanecchia-Ginnetti, dei Carmelitani scalzi, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Gerocesarea.

Chiesa Cattedrale di Alatri, pel R. P. Benedetto Spila, dei Minori, di Subiaco, già Ministro Provinciale e Postulatore delle cause dei Santi, Rettore del Monastero di Santa Chiara in Napoli.

Chiesa Cattedrale di Galtelli-Nuoro, pel R. D. Luca Canepa, di Cagliari, dottore in ambe le leggi, Vicario Generale e Canonico Dottorale della Metropolitana di Cagliari.

Chiesa Cattedrale di Lesina, in Dalmazia, pel R. P. Giordano Zaninovic, dei Predicatori, diocesano di Lesina, lettore in sacra teologia, Esaminatore prosinodale e Consigliere vescovile, Ministro Provinciale di Dalmazia.

Chiesa Cattedrale di Clonfert, pel R. D. Tommaso O' Dea, Rettore del Collegio di Maynooth.

Chiesa Cattedrale di Colima, nel Messico, pel R. D. Giuseppe Amatore Velasco, diocesano di Colima, dottore in sacra teologia, Vicario Capitolare di Colima.

Chiesa Cattedrale di Teuantepec, nel Messico, pel R. D. Carlo di Gesù Mejia della Congregazione della Missione, diocesano di Vera Cruz, Rettore del Seminario di Yucatan.

Chiesa Cattedrale di Sonora, nel Messico, pel R. D. Ignazio Valdespino y Diaz, arcidiocesano di Durango, ivi Canonico Cantore della Metropolitana.

Chiesa Cattedrale di Iaro o S. Elisabetta, nelle Isole Filippine, per Monsig. Federico Rooker, diocesano di Albany, già Alunno del Pontificio Collegio Urbano di Propaganda, dottore in filosofia e in sacra teologia, Segretario della Delegazione Apostolica di Washington.

Chiesa Cattedrale di Nuova Segovia, nelle Isole Filippine, pel R. D. Dionisio Daugherty, arcidiocesano di Filadelfia, già alunno del Pontificio Collegio Americano del Nord, dottore in sacra teologia, Esaminatore sinodale in Filadelfia.

Chiesa Cattedrale di Buffalo, pel R. D. Carlo Colton, di Nuova York, Rettore della Chiesa di S. Stefano, Cancelliere e Consultore arcivescovile.

Chiesa Cattedrale di Coimbatore, pel R. D. Giacomo Dionisio Peyramale, diocesano di Tarbes, del Seminario delle Missioni estere di Parigi.

Chiesa Cattedrale di Cheyenne, pel R. D. Giacomo Giovanni Keane, Rettore della Chiesa dell' Immacolata in Minneapoli.

Chiesa Cattedrale di Trebisonda, di rito armeno, per Mons. Stefano Apikian, dello stesso rito.

Chiesa Cattedrale di Seert, di rito caldeo, per Monsignor Addia Ibrahime dello stesso rito.

Chiesa Cattedrale di Mixtecas, nel Messico, recentemente eretta da Sua Santità, pel R. D. Raffaele Amador, diocesano di Tlascolta, già alunno del Collegio Pio-Latino-Americano, dottore in sacra teologia, Parroco e Vicario foraneo di Huajápam.

Chiesa Cattedrale di Ibagué, in Colombia, recentemente eretta da Sua Santità, pel R. D. Ismaele Perdomo, diocesano di Garzon, già alunno del Collegio Pio-Latino-Americano, dottore in sacra teologia, Rettore del Seminario di Garzon.

Chiesa Cattedrale di Lead-City, recentemente eretta da Sua Santità, pel R. D. Giovanni Starika, Vicario Generale e Consigliere arcidiocesano di San Paolo di Minnesota.

Chiesa Cattedrale di Baker-City, recentemente eretta da Sua Santità, pel R. D. Carlo O' Reily, Rettore di S. Maria in Albina.

Chiesa titolare Vescovile di Panemotico, pel R. D. Giovanni Claudio Bouchut, arcidiocesano di Lione, del Seminario delle Missioni estere di Parigi, Professore nel Seminario della Immacolata Concezione, deputato Vicario Apostolico di Cambodia.

Chiesa titolare Vescovile di Paralaide, pel R. D. Giuseppe Lang, diocesano di Strasburgo, del Seminario di Lione per le missioni africane, deputato Vicario Apostolico di Benin.

Chiesa titolare Vescovile di Ostracine, pel R. P. Cassiano Spiss, benedettino della Congregazione di S. Ottilia per le missioni estere, deputato Vicario Apostolico del Zanguebar meridionale.

Chiesa titolare Vescovile di Palto, pel R. P. Efrem Giesen, dei minori, di Amsterdam, deputato Vicario Apostolico di Chan-Tong settentrionale, in Cina.

Chiesa titolare Vescovile di Zeugma, pel R. P. Liberto Boeynaems, della Congregazione dei Sacri Cuori, diocesano di Malines, deputato Vicario Apostolico delle Isole Sandwich.

Chiesa titolare Vescovile di Sabrata, pel R. D. Francesco Regis Canevin, diocesano di Pittsburg, Rettore della Cattedrale e Consigliere diocesano, deputato Coadiutore con successione di Mons. Riccardo Phelan, Vescovo di Pittsburg.

Chiesa titolare Vescovile di Soli, pel R. D. Patrizio Giuseppe O' Connor, diocesano di Armidale, Vicario Generale, deputato Coadiutore con successione di Mons. Elzeario Torregiani, Vescovo di Armidale.

Chiesa titolare Vescovile di Famagosta, per Mons. Federico Sala, arcidio-

cesano di Milano, Protonotario Apostolico *ad instar*, dottore in sacra teologia, in Milano Presidente della Pontificia Facoltà Teologica ed Arciprete della Metropolitana, deputato Ausiliare dell' E.mo e R.mo Sig. Card. Andrea Carlo Ferrari, Arcivescovo di Milano.

Chiesa titolare Vescovile di Ascalona, pel R. D. Isidoro Badia y Sarradell, diocesano di Urgel, dottore in sacra teologia e in diritto canonico, deputato Ausiliare dell' E.mo e R.mo Sig. Card. Ciriaco Sancha y Hervas, Arcivescovo di Toledo.

Chiesa titolare Vescovile di Sarepta, pel R. D. Giuseppe Müller, arcidiocesano di Colonia, Decano del Capitolo Metropolitano; deputato Ausiliare di Mons. Antonio Uberto Fischer; Arcivescovo di Colonia ora Cardinale.

Chiesa titolare Vescovile di Carpasia, pel R. D. Alessandro Párvy, arcidiocesano di Agria, dottore in sacra teologia, Canonico della Metropolitana di Agria ed Abate di S. Egidio presso Felnemeth, deputato Ausiliare di Mons. Giuseppe Samassa, Arcivescovo di Agria.

Chiesa titolare Vescovile di Emmaus, per Mons. Algernon Carlo Stanley, Protonotorio Apostolico *ad instar*, deputato Ausiliare di Westminster.

Chiesa titolare Vescovile di Gerocesarea, per Mons. Giuseppe Astuni, diocesano di Castellamare di Stabia, Protonotario Apostolico *ad instar*, Vicario Generale ed Arcidiacono della Cattedrale di Castellamare di Stabia.

Chiesa titolare Vescovile di Talbora, pel R. D. Eugenio Manna, di rito caldeo, Vicario Patriarcale in Van.

Monastero Abaziale di Wettingen e Priorato di Mehrerau, pel R. P. Eugenio Notz, del Sacro Ordine Cisterciense, diocesano di Rottenburgo, Consigliere Abaziale e Sotto-priore del medesimo Monastero.

In seguito Sua Santità ha aperto, secondo il consueto, la bocca ai novelli Porporati.

Quindi si è fatta a Sua Beatitudine la postulazione del Sacro Pallio per le Chiese Metropolitane di Pisa, Tuam, Glasgow, Nuova York, Chicago, Vancouver e Bagdad, non che per la Metropolitana di Cashel, cessata la coadiutoria.

Finalmente il Santo Padre ha posto l' anello Cardinalizio ai prefati Cardinali, ed ha assegnato all' E.mo Nocella il titolo Presbiterale dei Ss. Bonifacio ed Alessio; quello di Santa Maria *in Aracoeli* all' E.mo Cavicchioni; e quello dei SS. Nereo ed Achilleo all' E.mo Fischer.

Ritiratasi Sua Santità nei Suoi appartamenti, ha ricevuto privatamente gli stessi E.mi Porporati.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato, il Santo Padre si è degnato di assegnare ai nuovi E.mi e R.mi Signori Cardinali le seguenti Congregazioni:

All' E.mo e R.mo Signor Cardinale Carlo Nocella: *Concilio, Riti, Cerimoniale, Studii.*

All' E.mo e R.mo Signor Cardinale Beniamino Cavicchioni: *Vescovi e Regolari, Concilio, Indice, Indulgenze e SS. Reliquie.*

All' E.mo e R.mo Sig. Cardinale Umberto Antonio Fischer, Arcivescovo di Colonia: *Vescovi e Regolari, Cerimoniale, Indulgenze e SS. Reliquie, Studii.*

INFERMITÀ E MORTE DEL S. P. LEONE XIII

Il 3 sp., dopo essersi ritirato dalla solita passeggiata, il S. Padre fu colpito da una indisposizione che venne definita per epatizzazione polmonare con complicazione pleuritica. Ed essendosi aggravato il male da mettere in pericolo di vita l' augusto infermo, gli fu solennemente amministrato il Viatico da Mons. Pifferi, Sacrista de' Ss. Palazzi, accompagnato dal Sacro Collegio de' Cardinali, dalla Corte Pontificia, da numeroso corteo di Prelati e ragguardevoli personaggi dell' aristocrazia romana. In tale occorrenza il S. Padre emise la professione di fede e ripetè con grande sentimento le preci rituali. Il giorno seguente gli fu data l' estrema unzione che egli ricevette altresì con lucidità di mente e con fervore di pietà. Il giorno 7 i professori Lapponi e Mazzoni procederono alla toracentesi, estraendo circa 800 grammi di siero ematico, la quale operazione, ripetutasi nel 10, fece sgorgare circa mille grammi del detto liquido. Dopo ciò l' infermo si sentì molto sollevato, e fe' concepire qualche speranza.

Propagatasi la triste notizia in Roma ed in tutto il mondo, i Capi dei Governi e le popolazioni si commossero vivamente, richiedendo ansiosi novelle, e facendo voti per una pronta guarigione. I giornali di ogni nazione e di qualsivoglia colore politico moltiplicarono le edizioni, recanti i nuovi dispacci sulla salute del S. Padre; e i fogli venivano chiesti a ruba e letti avidamente da ogni classe di persone. Era un accorrere continuo e generale ai sacri templi ed ai più insigni Santuarii per ottenere al S. Padre la desiderata guarigione. Preghiere e voti vennero innalzati anche da protestanti, da greci scismatici, da ebrei, e fin dai massoni d' Inghilterra per la salute del S. Padre.

Ma Dio avea disposto altrimenti! Dopo un avvicendarsi angoscioso di speranze e di timori, dopo che la forte fibra di Sua Santità ebbe resistito al malore acuto che accennava a risolversi, la tarda età di 94 anni non permise di reggere alla debolezza che ne fu conseguenza, e le forze di giorno in giorno affievolite finalmente si ridussero agli estremi.

La mattina del giorno 20, poco dopo il mezzodì, i Cardinali per telefono furono avvertiti del pericolo imminente. Subito accorsero presso il letto dell' augusto infermo e ad uno ad uno gli baciarono la mano, quasi congedandosi da lui. Lo stesso fecero i prelati della sua corte, i suoi congiunti, e parecchi dell' aristocrazia romana, cui Sua Santità in pieni sentimenti riconosceva e dava l'estremo vale. Finalmente, avuto un colpo di tosse a cui non potè resistere, fu giuocoforza soccombere, non senza però aver ricevuto gli ultimi conforti religiosi, e la benedizione amministratagli dal Card. Serafino Vannutelli Penitenziere Maggiore. Non è a dire la commozione e le lagrime de' circostanti, specie di quei fidi prelati e domestici che egli avea recato con sè da Perugia e da Carpineto, e che lo servirono sempre con fedeltà ed amore.

Composta la salma sul letto e vestita con sottana e mozzetta rossa, e

col camauro in testa, fu visitata da molti. Il dì seguente venne col solito rito constatata la morte dall' E.mo Card. Oreglia, Camerlengo di S. R. C., circondato dai Protonotarii apostolici e dai Chierici di camera che ne rogarono l' atto. La sera del detto giorno il cadavere fu imbalsamato dall' archiatro prof. Lapponi, assistito dagli altri medici de' Sacri Palazzi; vestito poi di ricchi abiti pontificali, colla mitra sul capo, fu esposto nella sala del trono, dove i Penitenzieri di S. Pietro recitavano salmi e moltissimi della prelatura e dell' arcistocrazia romana recavansi a visitarlo.

La sera intanto del dì 22 si procedè al trasporto funebre nella Basilica di S. Pietro. Intervennero al mesto e commovente corteo tutto il Collegio dei Cardinali, la prelatura e l' Aristocrazia romana, rappresentanze numerose di corpi morali laici ed ecclesiastici. Ricevuta la salma dal Capitolo Vaticano, le fu data la solenne assoluzione alle porte della Basilica e presso la Confessione, e finalmente fu collocata nella cappella del SS. Sacramento.

Il dì seguente cominciò un numerosissimo pellegrinaggio di persone d' ogni ceto e condizione che in tutte le ore del giorno recavansi a venerare la salma dell' amato e munifico Pontefice. Il pellegrinaggio durò sino alla sera del giorno 25, in cui alla presenza de' Cardinali e di moltissimi prelati e nobili signori venne deposto il cadavere in una triplice cassa e collocato nel sepolcro provvisorio in S. Pietro, dove starà fino a che non sia pronto il monumento che gli si dovrà poscia costruire. Intanto nella Cappella del coro in S. Pietro la mattina del giorno 23 cominciarono i funerali solenni novendiali che durarono fino al dì 28, nel quale giorno vennero continuati dal Collegio de' Cardinali nella cappella Sistina fino al giorno 30.

Il Sacro Collegio, dal dì seguente alla morte del R. P. Leone XIII, preseduto dall' E.mo Card. Oreglia, Camerlengo di S. R. C. e Decano de' Cardinali, tenne ogni giorno congregazione secreta, in cui furono presi gli opportuni provvedimenti per la celebrazione del prossimo Conclave. Fu eletto innanzi tutto un Secretario interino del Sacro Collegio, essendosi tal posto reso vacante per la morte quasi repentina di Mons. Alessandro Volpini che era già stato nominato Segretario della S. C. Concistoriale e del Sacro Collegio dalla s. m. di Leone XIII. Pel detto officio interino cadde la scelta sull' Ill.mo e R.mo Mons. Raffaele Merry del Val Arcivescovo di Nicea.

Telegrammi intanto e lettere innumerevoli di condoglianze sono giunti al Sacro Collegio da tutte le case regnanti e da altri capi di governi, come ancora da società, municipii, assemblee e personaggi cospicui, da formare un plebiscito di dolore mondiale. Tutte le città e qualsivoglia borgata o terra anche minima si sono poste in lutto, chiudendo per lo più portoni e botteghe, celebrando officii funebri, e pregando pace all' anima del Defunto.

Gli EE.mi Cardinali, dopo ciò, si chiudono in Conclave, secondo il rito canonico, per procedere alla elezione del nuovo Sommo Pontefice. Pregando Iddio benedetto che dia alla sua Chiesa un nuovo Capo secondo il cuor suo, e non da meno degli ultimi Predecessori, nutriamo fiducia di poterlo lietamente annunziare nel prossimo fascicolo.

PIO · X · P · M

QVEM

ECCLESIAE · CATHOLICAE · PATREM · ET · PRINCIPEM

DIVINITVS · DATVM

ORBIS · VNIVERSVS

MIRA · CONSENSIONE · OMNIVM · ORDINVM · LAETITIA

CONSALVTAT

E · CVIVS · PIETATE · SCIENTIA · CHARITATE

VSVQVE · RERVM · SPECTATISSIMO

MAGNVM · ECCLESIAE · EMOLVMENTVM

OBVENTVRVM · OMINATVR

HVIVS · EPHEMERIDIS · SCRIPTORES

FILIALIS · GRATVLATIONIS · SENSVS · EXPROMVNT

SE · SVVMQVE · OPVS

SVPREMO · VERITATIS · MAGISTRO

DEVOTO · DEVINCTOQVE · ANIMO

D · D · D

A · D · MCMIII

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione Suprema del S. Uffizio

I.

Se nella facoltà di dispensare dagl' impedimenti matrimoniali in articulo mortis *sia inclusa pur quella di legittimare la prole.*

Fer. VI, 8 Iulii 1903.

Huic Supremae Congregationi S. Officii propositum fuit enodandum sequens dubium:

Utrum per literas diei 20 Februarii 1888 (1), quibus locorum Ordinariis facultas conceditur dispensandi aegrotos in gravissimo mortis periculo constitutos super impedimentis matrimonium iure ecclesiastico dirimentibus, firmis conditionibus et exceptionibus in iisdem literis expressis, ac per posteriores literas diei 1 Martii 1889 (2), quibus declaratur huiusmodi facultatem parochis subdelegari posse, intelligatur concessa etiam facultas declarandi ac nunciandi legitimam prolem spuriam, forsitan a concubinariis, vigore dictae facultatis dispensandis, susceptam, prout a S. Sede in singulis casibus particularibus dispensationum matrimonialium concedi solet; — an contra pro susceptae prolis legitimatione necesse sit novam gratiam a S. Sede postea impetrare.

In Congregatione Generali S. Romanae et Universalis Inquisitionis habita coram EE.mis ac RR.mis Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus, proposito suprascripto dubio, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Affirmative quoad primam partem, excepta prole adulterina et prole proveniente a personis Ordine Sacro aut solemni Professione Religiosa ligatis, facto verbo cum SS.mo. — Quoad secundam partem, provisum in prima.

Sequenti vero Fer. V, die 8 eiusdem mensis et anni, SS.mus D. N.

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol V, Par. II, pag. 35.
(2) V. *Mon. Eccl.* Vol. VI, Par. I, pag. 81.

Leo Pp. XIII, per facultates E.mo Cardinali huius Supremae Congregationis Secretario impertitas, resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobare dignatus est.

I. Can. MANCINI, *S. R. et U. Inquisit. Not.*

II.

L' ordinazione presbiterale sarebbe valida, quand' anche s' infondesse la quinta parte di acqua nel calice col vino.

Beatissime Pater,

Occasione cuiusdem Sacrae Ordinationis, compertum fuit in calicem qui ad Ordinationem Presbyterorum fuerat adhibitus, a ministris infusum fuisse cum vino tantum aquae, ut credatur haec paulo superasse quintam partem. Hisce positis, quaeritur:

I. Utrum valida censeri possit Ordinatio praefata?

II. Quatenus negative, quid sit agendum?

Fer. IV, die 11 Martii 1903.

In Congregatione Generali coram EE.mis ac RR.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus habita, propositis suprascriptis dubiis, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Acquiescat.

Sequenti vero Fer. V, die 12 eiusdem mensis et anni, SS.mus D. N. Leo Pp. XIII, per facultates E.mo Cardinali huius Supremae Congregationis Secretario impertitas, resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobare dignatus est.

I. Can. MANCINI, *S. R. et U. Inquisit. Not.*

III.

Norme per ammettere al matrimonio fanciulle, di cui s' ignora la età.

Fer. IV, 18 Martii 1903.

Huic Supremae Congregationi S. Officii proposita fuerunt enodanda sequentia dubia:

I. An quando ignoratur aetas iuvenculae quae matrimonium inire cupit, possit et debeat parochus vel missionarius confidere illius exterioribus signis, praesertim quoad conformationem pectoris etc.?

II. In casu vero quo praedicta pubertatis signa deficiant, et aetas ignoratur, matrimonium iam initum considerarine potest et debet ut invalidum, aut ad minus uti dubium?

In Congregatione Generali coram EE.mis ac RR.mis DD. Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus Generalibus habita, propositis suprascriptis dubiis, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Ad I. Affirmative et ad mentem — Mens est quod Missionarii puellas, de quibus in casu, ad matrimonium non admittant, nisi postquam Ordinarius vel Vicarius Apostolicus ex prudenti indicio compertum habeat eas nubiles existere, ac proinde malitiam in illis aetatem supplere declaret.

Ad II. Ut proponitur, negative; ideoque si aliquis huius generis matrimonii casus Missionariis occurrerit, illud nullum nequaquam declaretur, nisi prius a Vicario Apostolico confecto processu, indubiis probationibus puellam, de qua agitatur quaestio, ante duodecimum aetatis suae annum, iugali vinculo fuisse sociatam, et in ea, tempore quo nuptui data fuit, revera malitiam non supplevisse aetatem certo constet. Aut si de matrimonio ageretur quod a puella, antequam christianae religioni nomen daret, fuit celebratum, nullum non pronuncietur, nisi prius Missionarii, iisdem supranotatis probationibus, certiores fiant, puellam illam, dum huiusmodi nuptias contraxit, non fuisse doli capacem. — Et detur Decretum de die 10 Decembris 1885, relatum in Collectanea S. Cong.nis de Prop. Fide sub N.° 1383 (1).

Sequenti vero Fer. V, die 19 eiusdem mensis et anni, SS.mus D. N. Leo Pp. XIII, per facultates E.mo Cardinali huius Supremae Congregationis Secretario impertitas, resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobare dignatus est.

I. Can. MANCINI, *S. R. et U. Inquisit. Not.*

---

(1) Ecco il tenore del cit. decreto:

" I. Quando coniuges in infidelitate relicti matrimonio nondum consummato fidem amplecti nolunt, matrimonia eorum in impubertate contracta, haberine poterunt tamquam mera sponsalia de futuro pro coniuge ad fidem converso?

" 2. Quando contrahentes neophyti puberes sunt, ad eorumdem matrimonium dissolvendum requirirturne duplex aut nulla interpellatio vel sufficit unica, utrum videlicet velint baptizari?

" R. Ad 1. Dummodo constet nullum fuisse impedimentum iuris naturalis vel divini, et praesertim contrahentes verum consensum praestitisse, non esse sponsalia sed vera matrimonia.

" Ad 2. Quatenus huiusmodi matrimonia probentur irrita ob aliquod impedimentum iuris naturalis vel divini, et praesertim ob defectum veri consensus, non esse locum interpellationi. Secus interpellationem esse faciendam an velit baptizari; et quatenus negative, an saltem velit cohabitare absque iniuria Creatoris. In casibus autem particularibus, si occurrat gravis difficultas, recurrat ad S. Sedem.

IV.

Se gli olii santi, a causa della distanza, possano mandarsi per posta.

Beatissimo Padre,

Il Vescovo di Ponso Alegre, nel Brasile, prostrato ai piedi della S. V. umilmente espone che nella sua diocesi molti parrochi, a causa delle immense distanze, della scarsezza di ferrovie e delle conseguenti difficoltà e grave costo dei viaggi, sono costretti talvolta di omettere o almeno ritardare di molto l' annuale rinnovazione degli Olii Santi. Domanda perciò umilmente la facoltà di far trasportare per posta i detti olii colla massima decenza, ed evitando nel miglior modo possibile qualsivoglia profanazione.

Fer. IV, 14 Ianuarii 1903.

In Congregatione generali S. Romanae et Universalis Inquisitionis habita coram EE.mis ac RR.mis Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus generalibus, proposito suprascripto dubio, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Ut in Leavenworthien. feria IV die I Maii 1901.

Porro citatum decretum in Leavenworthien. sic se habet:

" I. Licetne Sacra Olea transmittere ad Sacerdotes per „ The " Express, „ seu societatem quamdam mercatoriam ex acatholicis, " ut plurimum, et ethnicis, quae res varias exportandas recipit?

" II. Licetne eadem Sacra Olea ad Sacerdotes mittere per viros " laicos, quo ipsorum Sacerdotum convenientiae consulatur?

" Suprema haec S. C. respondit:

" Ad I. Non licere.

" Ad II. Deficientibus clericis, affirmative, modo constet de laicorum, qui ad id deputantur, fidelitate „ (1).

Sequenti vero Fer. V, die 15 eiusdem mensis et anni, SS.mus D. N. Leo Pp. XIII, per facultates E.mo Cardinali huius Supremae Congregationis Secretario impertitas, resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobare dignatus est.

I. Can. Mancini *S. R. et U. Inquisit. Notarius.*

(1) Vedi *Mon. Eccl.* Vol. XIII, pag. 100.

V.

Se e come può ottenersi dalla S. Sede la facoltà di delegare ad un semplice sacerdote l' amministrazione della Cresima.

Beatissime Pater,

Episcopus SS.mae Conceptionis de Chile ad pedes S. V. provolutus exponit, quod in sua Dioecesi, in qua decies centena millia hominum numerantur, non potest ipse administrare omnibus Christifidelibs Sacramentum Confirmationis; quapropter S. V. orat, ut sibi concedat facultatem benevisum Sacerdotem delegandi, qui inter limites suae Dioecesis dictum Sacramentum conferre valeat.

Fer. IV, 4 Martii 1903.

In Congregatione generali S. Romanae et Universalis Inquisitionis habita coram EE.mis ac RR.mis Cardinalibus in rebus fidei et morum Inquisitoribus generalibus, proposito suprascripto dubio, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Iuxta decretum 9 Maii 1888, quod ita se habet: Supplicandum SS.mo pro facultate subdelegandi unum vel alterum presbyterum, concedenda per Sacram Congregationem Negotiis Ecclesiasticis Extraordinariis praepositam non solum Episcopis petentibus, sed etiam aliis qui in similibus circumstantiis reperiantur, durante eorum munere.

Sequenti vero Fer. V, die 5 eiusdem mensis et anni, SS.mus D. N. Leo Pp. XIII, per facultates E.mo Cardinali huius Supremae Congregationis Secretario impertitas, resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobare dignatus est.

I. Can. Mancini, *S. R. et U. I. Not.*

VI.

Circa le cauzioni a darsi nei matrimonii misti in casi molto difficili, e circa il presentarsi innanzi al ministro acattolico.

Beatissime Pater,

....Cautionibus ab Ecclesia requisitis de conditionibus implendis ad hunc usque diem scriptis satisfactum est. Attamen magna oritur difficultas pro obtinendis hisce cautionibus, quando mulier catholica matrimonium inire intendit cum milite acatholico in gradu saltem ma-

iore constituto. Viget enim in N... regionibus decretum regium sub gravibus poenis prohibens quominus milites ullas cautiones praestent per litteras reversales, sive per iuramentum, sive per simplicem promissionem. Quare ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus Ordinarius N. directionem certam hisce in casibus expostulat, et quidem quaerit:

I. An ab impedimento mixtae religionis dispensari possit, si pars acatholica (quaecumque sit) cautiones requisitas per litteras reversales, sive per iuramentum, sive per promissionem saltem omnimode recuset?

II. An sufficiat assertio partis catholicae sub iuramento data, partem acatholicam de conditionibus implendis sibi fidem praestasse?

III. An permitti possit, ut ante vel post matrimonium pars catholica etiam coram ministello acatholico ad praestandum consensum matrimonialem se sistat, si pars catholica in scriptis declaraverit mere passive se gerere et nullo modo ritui protestantico adhaerere velle?

Et Deus....

Feria IV, 10 Decembris 1902.

In Congregatione generali S. Romanae et Universalis Inquisitionis, E.mi ac R.mi DD. Cardinales in rebus fidei et morum Generales Inquisitores, propositis suprascriptis dubiis, ac praehabito voto RR. DD. Consultorum, respondendum decreverunt:

Ad I. *Negative, et detur Instructio 15 Novembris 1858* (1).

Ad II. *Per se et generatim negative, et ad mentem.* Mens est: Quod si in aliquo casu extraordinario talia concurrant adiuncta, ut Episcopus valeat sibi comparare moralem certitudinem tam de huismodi cautionum sinceritate pro praesenti, quam de earum adimplemento pro futuro, specialesque omnino adsint rationes impedientes ne consueto modo cautiones praestentur, ipsius conscientiae et prudentiae. Caeteroquin, non obstante decreto regio, opportunae exhibeantur in scriptis cautiones, sicut hucusque factum est; neque detur dispensatio nisi Episcopus moraliter certus sit eas impletum iri.

Ad III. *Negative, et detur Instructio 17 Februarii 1864* (2).

Feria VI die 12 Decembris 1902, facta autem a R. P. D. Adsessore S. O. relatione de his omnibus SS.mo D. N. Leoni PP. XIII, idem SS.mus D. N. E.morum Patrum resolutionem approbavit.

I. Can. Mancini, *S. R. et U. I. Not.*

---

(1) V. *Mon. Eccles.* Vol. III, Par. III, p. 5.

(2) V. *Mon. Eccles.* Vol. XII, pag. 438.

S. Congregazione de' Vescovi e Regolari

I.

Se ad un canonico, punito di sospensione e di altre pene, si debbbano le distribuzioni.

Plentin. Distributionum — 29 Maggio 1903 — Per gravi mancanze d'insubordinazione e di cattiva condotta morale il canonico B. della diocesi di Pienza fu condannato dal Vescovo di Montalcino, delegato a ciò dalla S. Sede, nel 1897, alla deposizione dal beneficio canonicale. Da questa sentenza il detto canonico appellò alla S. C. de' VV. e RR., la quale il giorno 8 marzo 1901 ai dubii: " I. Se debba dichiararsi la nullità del giudizio istituito dalla Curia di Montalcino contro il sac. B. nel caso — II. Se la sentenza del 21 gennaio 1897 debba confermarsi od infirmarsi nel caso „ — rispose: " *Ad mentem. Mens est* che il sac. can. B. faccia dieci giorni di esercizii spirituali e ritenga *ad experimentum* il beneficio di canonico. Il Vescovo però gli dia un precetto in forma per iscritto che il can. B. dovrà sottoscrivere, nel quale gli s' ingiunga di tenere nelle funzioni del coro un contengno corretto ed esemplare, di astenersi da ingiurie e diffamazioni a parole od in iscritto, e per la stampa, e di non più tornare a convivenze sospette o vietate. Della esecuzione poi di questa mente il Vescovo riferisca a questa S. Congregazione. „

Nel 1901 Il can. B. chiese alla S. C. di essere messo nel definitivo possesso del canonicato, ed il dì 17 genn. 1902 si ebbe in risposta: " *Attentis omnibus, affirmative et scribatur Episcopo* che chiami a sè il can. B., lo riabiliti e gli significhi che la S. C. per ragioni di massima indulgenza è venuta a tale deliberazione: che gl' intimi che alla prima lagnanza, cui desse luogo, sarebbe senz' altro privato del beneficio: che lo stesso Vescovo ogni semestre dia relazione sulla condotta del B. a questa S. C., la quale intende che il medesimo abbia diritto alle temporalità non percepite durante l' esperimento. „

Decisa la questione del canonicato, ne sorse un' altra più intricata col Capitolo circa le distribuzioni, di che il can. B. chiedeva essere indennizzato durante il tempo della sua punizione, ed il Capitolo ricusava. La S. C. a cui fe' ricorso il can. B., rimise la vertenza al Vescovo perchè la definisse in prima istanza. Ed il Vescovo emanò una sentenza che non soddisfece nè all' una parte nè all' altra; onde ne fu mosso appello a questa S. C.

Per ben capire lo stato della questione, fa mestieri tener presenti alcune circostanze di fatto:

1.° Il can. B. fu sospeso *a divinis* dal Vescovo il 27 dicembre 1894, e, non ostante la sospensione, egli intervenne al coro fino al 26 novembre 1895.

2.° Nel detto giorno 26 nov. 1895, per alterchi avvenuti, il Vescovo gl' ingiunse di non più accedere al coro.

3.° Il 15 dicembre 1897 venne assolto dalla sospensione *a divinis*; però quantunque il Vescovo desiderasse riammetterlo al servizio del coro, pure, opponendosi il Capitolo, nol riammise.

4.° Il dì 16 aprile 1901 il can. B. fu riamesso definitivamente al coro.

5.° In quel Capitolo vi sono due masse, dette di Pio II e di Pio III (per beni costituiti dai detti Pontefici). I proventi delle prima massa per diminuzioni di rendite, non si pagano interamente in fine d' anno, ma si rimanda il resto agli anni seguenti; alla seconda massa non si ha diritto a partecipare se non si siano compiuti otto *interi mesi* di servizio corale.

6.° Nei poderi costituiti da Pio III, essendo necessario mantenere il bestiame, ciascun canonico, all' atto della investitura, deve pagare in contanti 108 scudi, pari a L. 635,04; e poichè otto sono i canonici che partecipano alle rendite di questi poderi, così, dopo sborsati i 108 scudi, l' ottava parte del bestiame ivi mantenuto è di esclusiva proprietà dei singoli canonici.

La sentenza della Curia di Pienza negò al can. B. le distribuzioni durante il triennio della sospensione *a divinis*, cioè dal 27 dicembre 1894 all' 11 dicembre 1897; gliele concesse pel successivo quatriennio dall' 11 dicembre 1897 al 16 aprile 1901; volle poi che una commissione composta di deputati del Capitolo e della Curia stabilisse la definitiva liquidazione delle somme. Circa il computo delle distribuzioni, la sentenza lo voleva fatto sulla media degli anni anteriori al 27 dicembre 1894; negando però gl' interessi pretesi dal canonico sull' ammontare di esse distribuzioni, credendoli equamente compensati dal servizio corale prestato dagli altri. Aggiudicava finalmente al detto canonico la elemosina in cent. 56 per ciascuna delle messe celebrate da lui in soddisfazione degli obblighi del suo canonicato, e trascurata dal Capitolo.

Fu proposto perciò in S. C. il seguente molteplice dubbio:

Se e come la sentenza della Curia di Pienza debba confermarsi od infirmarsi:

I. *Quanto alle distribuzioni di entrambe le masse di Pio II e di Pio III che il canonico B. domanda dal giorno 21 dicembre 1894 al giorno 15 aprile 1901 e alle somme che sui redditi di esse masse i Canonici si fossero in quell' intervallo divise.*

II. *Quanto alle distribuzioni della massa di Pio III, divise dalla Pasqua 1901 a quella del 1902.*

III. *Quanto al computo delle distribuzioni stesse con detrazione al canonico B. delle fallenze a norma della media degli anni anteriori al 27 decembre 1894.*

IV. *Quanto agl' interessi sulle distribuzioni, alle quali il B. avesse diritto.*

V. *Quanto agl' interessi sul credito a residuo non versato per distribuzioni sulla massa di Pio II, che il canonico B. vanta, e cioè per il tempo in cui gli fossero negate le distribuzioni stesse.*

VI. *Quanto agl' interessi sul capitale depositato dal canonico B. al Capitolo per le scorte vive dei fondi della massa di Pio III, sempre per il tempo in cui le distribuzioni di detta massa fossero al B. negate.*

VII. *Quanto alla elemosina delle messe inerenti al canonicato celebrate o fatte celebrare dal canonico B.*

E maturamente esaminata la controversia, con allegazioni degli avvocati di ambe le parti, il dì 29 maggio 1903, fu deciso:

Confirmandam esse sententiam iuxta modum: modus autem est, scilicet:

Ad I. Distributiones deberi canonico B. a die 27 decembris 1894 ad diem 26 novembris 1895; nec non a die 15 decembris 1897 ad diem 16 aprilis 1901.

Ad II. Distributiones deberi.

Ad III. Omnes distributiones deberi.

Ad IV., V et VI. Non deberi.

Ad VII. Deberi.

E giustamente; imperocchè:

a) Fa d' uopo ben distinguere la sospensione dall' *officio* e la sospensione dal *beneficio*. La prima trae seco la interdizione dal sacro ministero, la seconda la interdizione dall' amministrazione del beneficio.

b) Ma che deve dirsi della sospensione *a divinis?* Questa specie di sospensione è dell' uso più che dei canoni, i quali parlano solo della sospensione *ab officio* e di quella *a beneficio*. La sospensione *a divinis* equivale alla sospensione solo *ab officio* secondo il sentire dei DD. che qui appresso citeremo.

c) Quali poi siano i limiti della sospensione *ab officio*, vi è disparere fra i DD. " Suspensio *a divinis* (dice lo Scavini *Th. Mon.* Vol. I, p. 348), iuxta Fagnanum, importat suspensionem ab omnibus divinis officiis una excepta concione. Iuxta aliquos, solum indicat suspensionem a celebranda missa. „ Sono questi gli estremi limiti della discordanza dei canonisti su questo punto. — I più rigorosi interdicono al sospeso *ab officio* o *a divinis* ogni qualunque sacra funzione e gli

concedono solo di starvi presente come un laico o tutto al più come un semplice chierico. — I più benigni gl'interdicono unicamente la celebrazione della messa (Scavini l. c.).

d) Vi è però una sentenza media più ragionevole, insegnata dal D' Annibale; ed è che al sospeso *a divinis* va proibito non solo di celebrare la messa, ma di esercitare altresì qualsivoglia ordine maggiore: (*Summ. T. M.* Vol. I, n. 380): " Cum quis suspenditur *ab ordine* simpliciter, vel *a divinis*, omnium maiorum ordinum exercitio prohibetur. „

e) Secondo questa sentenza, non è proibito al sospeso *a divinis* l' officiare in coro cogli altri: " Nec prohibetur, (segue a dire il D' Annibale *l. c.* nota 12) horas canonicas in choro recitare, licet suspensus fuerit a divinis officiis; dum ne officiatorem agat, nec *Dominus vobiscum* solemniter canat. „ E conforta questa sentenza coll' autorità di molti DD., specie con quella di Schmalzgrueber, di Filiuccio, di Bonacina, de' Salmaticesi, del Laymann.

f) E neanco è proibito amministrare e godere i frutti del beneficio, purchè non solo presti da sè servizio al coro, ma compia per mezzo d' altri quei sacri ministeri, che a sè sono interdetti. Così Laymann (*Th. Mor.* Par. III, disp. 2, dub. 1): " Diversae poenae sunt suspensio ab officio et suspensio a beneficio, et potest una executioni mandari sine altera, si videlicet suspensus ab officio interim beneficii temporalem administrationem gerat, et fructus percipiat, officio vero, quatenus ei concessum sit, satisfacere paratus sit, videlicet horas canonicas recitando, et ad alia munia ecclesiastica vicarium constituendo. „

g) Nel caso abbiamo che il canonico B., pur sospeso *a divinis*, intervenne al coro dal 27 dicembre 1894 al 26 novembre 1895. Non gli si doveano perciò negare per siffatto tempo le distribuzioni.

h) Però egli il dì 26 novembre 1895 fino al 15 dicembre 1897, d' ordine del Vescovo, fu espulso dal coro per sua colpa. Non gli competevano quindi per tal tempo le distribuzioni.

i) Il 15 dicembre 1897 fu assolto dal Vescovo dalla sospensione, e sarebbe anche stato riammesso al coro se il capitolo, senza giusta ragione, non si fosse opposto: non era dunque per sua colpa la mancanza del servizio corale, ed era secondo ragione di equità che non lo si privasse, dal detto giorno fino alla sua completa riammissione, delle distribuzioni corali.

l) Quanto alle distribuzioni di Pio III (per cui dovea compiersi un servizio di otto interi mesi dalla Pasqua del 1901 a quella del 1902), dovendo egli considerarsi presente in coro sempre dal 15 dicembre 1897 in poi, non gli si doveano negare tutti i detti proventi.

m) Gl' interessi di annuali prestazioni scadute si debbono solo dal giorno della domanda giudiziale o della convenzione quando o l' una o l' altra vi fosse stata (Cod. Civ. Ital., art. 1233). Nel caso nessuna di questa cose ebbe luogo; e però gl' interessi sulle distribuzioni e sugli altri proventi scaduti non si dovevano.

n) Circa il bestiame che tiene il Capitolo nei fondi, su di che ciascun canonico contribuisce una somma, ciò si considera come prestazione infruttifera, che suolsi dare per varii titoli in molti Capitoli, e si restituisce alla morte o al trasferimento di ciascun canonico. Pel tempo adunque della privazione delle distribuzioni, non competevano al can. B. gl' interessi sulla detta somma.

o) Finalmente, avendo il can. B. soddisfatto per mezzo di altri alle messe, che egli, perchè sospeso, non potè celebrare, non gli si dovevano negare le elemosine solite darsi per le dette celebrazioni.

II.

Se un beneficiato, allorchè lascia il beneficio, possa rivalersi delle migliorie fatte sui fondi beneficiali.

Terracinen. Locationis-Conductionis — 26 Giu. 1903 — Mons. Bergamaschi, quando era Vescovo di Terracina, rivendicò un giardino, appartenente alla mensa Vescovile, nel quale fece delle migliorie con costruirvi un muro di cinta e con piantarvi molti alberi fruttiferi.

Trasferito il detto Vescovo alla diocesi di Troia, ed amministrando la Diocesi di Terracina, diede in fitto il prefato giardino ad un tal Salvatore Mangoni, il quale si obbligò di pagare a Mons. Vescovo L. 300 pei miglioramenti introdotti nel fondo, con facoltà di farvene altri, di cui sarebbe stato indennizzato al termine dell' affitto.

Venuto il nuovo Vescovo a Terracina, Mons. Ambrosi, questi disdisse l' affitto al termine del triennio. L' affittuario però pretese le L. 300 pagate al Vescovo predecessore per aumenti fatti dal prefato Vescovo, e dippiù L. 700 per aumenti nuovi fatti da lui. Essendosi rifiutato Mons. Ambrosi, ed essendosi parimente rifiutato il suo predecessore Mons. Bergamaschi, il sig. Mangoni si rivolse alla S. C. perchè decidesse chi fosse obbligato a pagargli quelle somme.

La S. C. prese in matura considerazione la vertenza, udite le deduzioni di amendue i Vescovi, col dubbio:

Se, e da chi sia dovuta al sig. Mangoni la somma di lire trecento sborsata all' atto d' affitto del giardino per le migliorie fatte in questo da Mons. Bergamaschi, nonchè una somma per le migliorie eseguitevi dallo stesso Mangoni nel caso.

Ed il dì 26 giugno 1903 risolse:

Summam libellarum 300 deberi ab Episcopo Bergamaschi; compensationem vero a perito taxandam, pro aliis melioramentis, pro medietate deberi ab Episcopo Bergamaschi, pro altera medietate ab Episcopo Ambrosi.

Eccone le precipue ragioni:

a) Le migliorie, che si fanno sopra i fondi beneficiali, spettano al beneficio, non già al beneficiato che le fa: questi può solo usufruirne durante il tempo, in cui tiene il beneficio.

b) Se adunque Mons. Bergamaschi avea fatto delle migliorie sul giardino episcopale, non poteva riceverne il prezzo al suo traslocamento.

c) È vero che egli delegò ad altri tal restituzione di pagamento da farsi all' affittuario; ma nel fatto stava che questi nulla avea ricevuto.

d) Un semplice amministratore interino di un beneficio vacante non può far contratti soverchiamente onerosi per il beneficiato che non è ancor nominato; molto meno poi dar facoltà all' affittuario di fare a suo talento qualsivoglia miglioria col diritto dell' indennizzo.

e) Nel caso abbiamo che le migliorie furono piuttosto di danno, non di vero utile al fondo. E però giustamente la S. C. decise come sopra.

III.

Se debba mantenersi una immemorabile consuetudine che attribuisce ad una sola chiesa parrocchiale il diritto di benedire l' acqua battesimale e di fornirla alle altre parrocchie della vicaria.

Albae Pompejen. Iurium — 26 Giu. 1903. — Era immemorabile consuetudine, riconosciuta e constatata dai Vescovi in S.ª Visita, che nella vicaria foranea di Cherasco, in Diocesi di Alba, fra ben dodici parrocchie, sparse anche nel contado e nei luoghi vicini, in una sola di esse, nella prepositura commendataria di S. Pietro in Manzaro, si benedicesse nel Sabato Santo l' acqua battesimale, e le altre dovessero riceverla da quella. Che anzi, per impedire cotali benedizioni nelle altre parrocchie, invalse l' uso di distribuire ad esse gli olii novelli nel Sabato Santo, invece che nel Venerdì Santo, come praticavasi per tutto altrove nella diocesi.

Varii parroci mal volentieri sopportavano questa doppia consuetudine, che ledeva i loro diritti; ed uno fra questi, quello di Narzole, da parecchi anni arbitravasi di far da sè la benedizione dell' acqua nel proprio fonte, adoperando gli olii dell' anno precedente.

Mossene doglianze al Vescovo, questi invitò il preposito di S. Pietro

a rinunziare a quel diritto. Ma il preposito fu fermo nel diniego, per non recar pregiudizio ai successori. Il Vescovo si rivolse alla S. Sede, chiedendone l' oracolo decisivo.

Furono proposti a risolvere in S. C. i seguenti dubbii:

I. Se e come si sostenga la consuetudine invalsa nel Vicariato Foraneo di Cherasco, diocesi di Alba, per la quale il solo Prevosto commendatario di S. Pietro in Manzaro benedice l' acqua battesimale nel Sabato Santo, e tutti gli undici parroci della Vicaria debbono andare a prenderla nella chiesa parrocchiale di S. Pietro. — Et quatenus affirmative;

II. Se si sostenga la consuetudine introdotta dai Prevosti di S. Pietro di non distribuire gli olii santi nuovi ai parroci della Vicaria, se non dopo il Gloria *della Messa del Sabato Santo.*

Ed il dì 26 Giugno 1903 fu deciso:

Affirmative ad utrumque.

Si raccolga:

a) È diritto di ogni chiesa parrocchiale che abbia il fonte, qualunque essa sia, di benedire l' acqua battesimale nel Sabato Santo. Così la S. C. de' Riti *in Mantuana* 1 mar. 1636 n. 630 *E. N.*: " Petitum fuit responderi an benedictio fontis baptismalis in die Sabbati Sancti fieri debeat per dioecesim in plebaniis tantum, aut etiam in plebaniis ecclesias subiectis? — Resp.: Fieri posse in omnibus ecclesiis habentibus fontem baptismalem fixum. „ Ed *in Utinen.* 13 ian. 1899, n. 4005 *E. N.*: " 1. Utrum aqua baptismalis Sabbato Sancto et vigilia Pentecostes benedicenda sit in ecclesiis tantum parochialibus, an etiam in filialibus, quae sacrum fontem legitime habent? — 2. Utrum sufficiat aquam benedicere usque ad sanctorum oleorum infusionem exlusive in parochiali ecclesia, et inde aqua ad alias ecclesias delata in singulis ecclesiis sanctorum oleorum infusionem peragere; an debeat integra in singulis ecclesiis fieri benedictio? — Resp.: Ad 1. et 2. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam, iuxta rubricas et decreta. „

b) Solo dove non trovasi eretto il fonte, cotal benedizione non è permessa. Così la stessa S. C. *in Vic. Apost. Victoriae Nyanzensis* 19 apr. 1890, n. 3724: " An benedictio solemnis fontis baptismalis possit vel debeat fieri Sabbato Sancto in oratorio publico missionis, in quo quidem administratur baptismus, sed in quo non extat fons baptismalis proprie dictus ad portam oratorii? — Resp.: Negative. „

c) Nondimeno, trattandosi di chiesa matrice in rispetto alle parrocchie filiali, la S. Sede ha consentito che sia riservato alla sola matrice il diritto di benedire l' acqua battesimale. Così la S. C. dei VV. e RR. 6 sept. 1625: " Curatus Regularis debet iuxta solitum ad assistendum in matrice benedictioni fontis accedere, indeque aquam ac-

cipere proiecta in sacrarium ea quam ipse contra solitum benedixerat. „ Così pure la S. C. dei Riti *in Spalaten.* 7 iun, 1892;; *in S. Miniati* 9 sept. 1836; *in Novarien.* 16 febr. 1900 etc.

d) Ed alla chiesa maggiore ha riconosciuto cotal diritto la S. C. del Conc. il dì 8 mar. 1732: " Quando constat de maioritate ecclesiae, haec ius privativum peragendi functionem fontis baptismalis in Sabbato Sancto et Sabbato Pentecostes dubio procul nanciscitur et parochi aliarum ecclesiarum loci tenentur eidem interesse ita ut si non intersint cogi possint poenis arbitrio Episcopi. „

e) Molto più poi quando vi fosse una legittima consuetudine, come ultimamente ebbe a decidere la S. C. del Conc. *in Cajetana,* 28 febr. 1903 (V. questo Volume, p. 62).

f) Nel caso trattavasi di chiesa maggiore in cui per *immemorabile consuetudine* benedicevasi l' acqua battesimale, da servire per le altre parrocchie della vicaria foranea.

IV.

Se un chierico, già ordinato in sacris, possa avere un beneficio di patronato passivo, destinato ad un ordinando, impeditone prima dalla legge civile.

S. Jacobi de Chile, Jurispatronatus — 26 Giu. 1903 — Francesco Ruiz Tagle y Portalez, ex-presidente della Repubblica del Chilì, nel 1860 con testamento lasciò alcuni fondi in usufrutto alla moglie, e, morta questa, parimente in usufrutto al fratello di lei D. Gioacchino, coll' obbligo ad amendue di dare il necessario ad una figlia monaca nel caso che uscisse dal monastero, ed a morte di tutti questi, volle che di quei poderi si fondassero una scuola ed una cappellania onerata di messe a vantaggio di qualche chierico povero della sua discendenza che a giudizio del Vescovo ne avesse bisogno per ascendere agli ordini sacri: nel caso che non vi fossero di questi chierici, l' Arcivescovo *pro tempore* ne sarebbe patrono e cappellano.

Morta la moglie del testatore ed anco la figlia monaca, l' usufrutto dovea passare a D. Gioacchino. Ostava però la legge chilena, la quale annulla la costituzione di usufrutti successivi. Con sentenza perciò del tribunale civile fu disconosciuto l' usufrutto a D. Gioacchino, e fu disposta l' immediata fondazione della scuola e della cappellania. Quella fu fondata in Santiago nel 1900; questa nel 1902.

Avvenuta la fondazione della cappellania, il sac. Francesco Saverio Ruiz Tagle, come discendente dal fondatore, e come sacerdote

povero, fece istanza a quell' Arcivescovo di essere investito della cappellania predetta, anche perchè non vi erano altri chierici che vi avessero diritto. Si oppose la Curia diocesana, la quale con sentenza del Vicario generale, pur riconoscendo le prefate qualità, escluse il detto sacerdote perchè trovavasi di già ordinato; mentre la cappellania era in favore di chi doveva ordinarsi; e però giudicava che sarebbesi leso il diritto di chi prossimamente potrebbe in avvenire ascendere agli ordini sacri.

Da questa sentenza il sac. Ruiz Tagle appellò alla S. Sede. La causa fu trattata in S. C. ne' plenarii comizii del dì 26 giugno 1903 col dubbio;

Se il sacerdote Francesco Saverio Ruiz Tagle abbia il diritto di patronato passivo della cappellania Tagle, nonchè dell' amministrazione dei beni appartenenti alla medesima ed all' opera pia come nel caso.

E fu risolto:

Ad primam partem affirmative; ad secundam affirmative sub prudenti vigilantia Episcopi.

Si raccolga:

a) Ne' beneficii e nelle cappellanie di giuspatronato vuolsi stare strettamente alle disposizioni del testatore.

b) Però quando queste non possono esattamente mandarsi ad esecuzione, ostando la legge civile, deve interpretarsi equamente il pensiero del testatore medesimo.

c) Allorchè un chierico ordinando, chiamato al benefizio, non può conseguirlo per un qualche estrinseco impedimento; può averlo poi, benchè ordinato *in sacris*, quando l' impedimento sia stato tolto, e non vi siano altri ordinandi che vi abbiano diritto.

d) Nel caso abbiamo che il chierico Ruiz Tagle quando era ordinando e poteva avere il benefizio, questo non erasi potuto ancor fondare per la lungheria della causa civile. Avendo però i requisiti voluti dal fondatore, e non essendovi altri chierici *ordinandi* di quella famiglia, giustamente il beneficio fu attribuito a lui, benchè già ordinato *in sacris*.

e) L' investito di un beneficio ha il diritto di amministrarne i beni: sempre però sotto la vigilanza del Vescovo, al quale è tenuto dar conto di tale gestione e dell' adempimento dei pesi che vi gravano.

S. Congregazione de' Riti

I.

I novelli ordinati possono recitare il solo notturno loro imposto, senza l' invitatorio, l' inno e le lezioni.

Dubium — 10 Iul. 1903 — Sacra Rituum Congregatio in *Granatensi* 11 Augusti 1860 ad XIV declaravit: „ Verba Pontificalis Romani *Nocturnum talis diei* intelligi de unico Nocturno in feriali, vel de prima dominica, ut in Psalterio, id est duodecim Psalmorum cum suis antiphonis de tempore, quem Episcopus ordinans designare potest vel ipsius diei quo habet ordinationem, vel alterius pro suo arbitrio. Quando vero Episcopus nihil aliud exprimit, quam id quod verba Pontificalis referunt, dicendum esse Nocturnum feriae, quae respondeat illi diei in qua facta est ordinatio. „ Insuper ex decreto eiusdem Sacrae Congregationis n. 4042 *Urbis* 27 Iunii 1899 ad I „ *Pro Nocturno talis diei* intelligendus est Nocturnus ferialis, vel primus Festi, aut dominicae in Psalterio, prouti Ordinatio in Feria, Festo aut dominica habita sit. „ Nunc autem alia quaestio exorta et pro opportuna solutione proposita fuit; nempe: „ Utrum ad hunc Nocturnum etiam Psalmus *Venite exultemus*, Hymnus et Lectiones addendae sint, vel potius sufficiant Psalmi cum respectivis Antiphonis ad talem Nocturnum spectantes? „

Sacra porro Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque accurate perpensis, propositae quaestioni respondendum esse censuit: „ Negative ad primam partem; affirmative ad secundam. „

Atque ita rescripsit, die 10 Iulii 1903.

Ita reperitur ex Actis et Regestis Secretariae Sacrorum Rituum Congregationis, in fidem, etc.

Ex eadem Secretaria, die 10 Iulii 1903.

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

II.

Circa la inclinazione del capo infra octavam, *quando non si celebra dell' ottava, e circa il* praefatio *delle messe votive* infra octavam.

Ord. Fratrum Minorum — Rev. P. Pascalis a Perusia, sacerdos pro-

fessus Ordinis Fratrum Minorum, de consensu sui R.mi Procuratoris Generalis, Sacrorum Rituum Congregationi sequentia dubia, pro opportuna solutione, humillime exposuit, nimirum:

I. An infra octavam alicuius Sancti octavam habentis, cuius nec officium recitatur, nec fieri commemoratio per accidens potest, caput inclinari debeat, quando dicti Sancti nomen occurrit in Missa?

II. Quaenam praefatio dicenda sit in Missa votiva conventuali, quando alia celebretur Missa de die infra octavam vel eius fiat commemoratio in Missa de officio occurrente, an scilicet praefatio communis vel prefatio de octava?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque accurate perpensis, rescribendum censuit:

Ad I. *Affirmative.* Ad II. *Affirmative ad primum. Negative ad secundum.*

Atque ita rescripsit die 19 Iunii 1903.

S. Card. CRETONI, *Praefectus.*

D. PANICI, *Archiep. Laodicen. Secret.*

S. Congregazione delle Indulgenze.

I.

Si annettono 300 giorni d' indulg. ad una preghiera a S. Biagio.

Preghiera a S. Biagio V. M.

O glorioso S. Biagio, che, con una breve preghiera, restituiste la perfetta sanità ad un bambino, che, per una spina di pesce attraversata nella gola, stava per mandare l' ultimo anelito, ottenete a noi tutti la grazia di esperimentare l'efficacia del vostro patrocinio in tutti i mali di gola; ma più di tutto, di mortificare, con la fedele pratica dei precetti di S. Chiesa, questo senso tanto pericoloso. E Voi, che col vostro martirio lasciaste alla Chiesa un' illustre testimonianza della Fede, impetrateci di conservare questo dono divino, e di difendere senza umano rispetto con parole e con opere le verità della stessa Fede, tanto combattuta e denigrata ai giorni nostri. Così sia.

EX AUDIENTIA SS.MI.

Die 16 Augusti 1903.

SS.mus Dominus noster Leo, d. p. Papa XIII, referente me infrascripto S. Congregationis de Propaganda Fide pro R. P. D. Secretario, attentis expositis, omnibus Cristifidelibus utriusque sexus et cuius-

cumque ritus, devote recitantibus praedictam orationem in honorem S. Blasii Episcopi et Martyris Sebasteni, Indulgentiam 300 dierum semel in die lucrandam, et etiam animabus in Purgatorio detentis per modum suffragii applicabilem, benigne concedere dignatus est. Praesentibus *in perpetuum* valituris. Contrariis quibuscumque minime obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus dictae S. Congregationis, die et anno uti supra.

HIERONYMUS ROLLERI, Pro R. P. D. *Secretario*

Huius Rescripti exemplar exhibitum fuit huic S. Congregationi Indulgentiis Sacrisque Relequiis praepositae.

In quorum fidem...

Datum Romae, ex Secretaria eiusdem S. Congregatiouis, die 13 Maii 1903.

Pro R. P. D. FRANC. Archiep. Amid., *Secretario.*
IOSEPHUS M. Canonicus COSELLI, *Substitutus.*

II.

L' ordinario può delegare anche un confessore non approvato per le monache a dare a queste le assoluzioni generali e le benedizioni apostoliche.

Viennensis. — 27 mai. 1903—Episcopus Orthosiensis, Auxiliaris E.mi Archiepiscopi Viennensis in Austria, relate ad Decretum S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae in una *Bononiensi* a. d. 11 Februarii 1903 (1), eidem S. Congregationi sequens dubium solvendum proposuit:

„ Utrum Ordinarius, sub cuius iurisdictione Moniales Tertiariae degunt, ad absolutiones generales et benedictiones apostolicas eisdem Monialibus impertiendas, delegare possit Sacerdotem sibi benevisum ad audiendas Monialium confessiones non approbatum? „

Porro S. Congregatio ad praefatum dubium respondendum mandavit:

" *Affirmative.* „

Datum Romae e Secretaria eiusdem S. Congregationis die 27 Maii 1903.

A. Card. TRIPEPI, *Praefectus.*
FRANCISCUS SOGARO, *Archiep. Amiden., Secret.*

(1) V. questo Vol. pag. 9.

COSTITUZIONI E REGOLAMENTO DI PIO IX riguardanti la elezione del nuovo Pontefice (1).

I.

PIUS EPISCOPUS

Servus Servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

In hac sublimi Principis Apostolorum Cathedra, nullis certe Nostri pro meritis, sed inscrutabili Dei iudicio, viginti quinque et ultro abhinc annos collocati, tristissimas rerum ac temporum conversiones perturbationesque magis in dies summo animi Nostri dolore invaluisse conspicimus, praesertim post sacrilegam almae huius Urbis et universae Nostrae Pontificiae ditionis invasionem, ut plane timeamus ne, vacante post obitum Nostrum Apostolica Sede, graviores ingruant procellae, quae Comitia de Successore nostro eligendo perturbare, vel admodum difficilem novi creandi Pontificis rationem reddere, vel saltem tantae rei celeriter expediendae gravissima impedimenta opponere possint.

Itaque cum nihil Nobis potius, nihil antiquius, quam omni cura et studio Catholicae Ecclesiae incolumitati et quieti consulere, illustria Romanorum Pontificum Decessorum Nostrorum Pii VI, Pii VII et Gregorii XVI vestigia sectari, exempla aemulari voluimus, qui ob eorum temporum pericula consuetas de Romani Pontificis electione regulas provido sane consilio temperandas esse censuerunt.

Quamobrem Nostrorum temporum calamitates prae oculis habentes, fervidis humilibusque precibus ad Deum adhibitis, Eiusque Sancti Spiritus lumine suppliciter implorato, et audito etiam consilio nonnullorum S. R. E. Cardinalium, ac re maturo gravique examine perpensa, deliberavimus hisce novis Apostolicis Litteris ea statuere, et decernere, quibus, Deo bene iuvante, Romani Pontificis Successoris Nostri electio facilius atque celerius perfici possit, quae quidem pleno iure ad S. R. E. Cardinales Apostolica Praedecessorum Nostrorum auctoritate, universalis Ecclesiae consensu, totque saeculorum possessione constabilito ac firmato, unice pertinet, illudque in suo robore privative manere volumus ac praecipimus, excluso prorsus atque

(1) Crediamo utile riportare questi documenti interessanti, che riguardano la elezione del nuovo Pontefice, sì perchè non si trovano negli Atti di Pio IX, e sì perchè modificano considerevolmente la procedura antica.

remoto quovis laicae potestatis cuiuslibet gradus et conditionis interventu.

Itaque hisce Litteris " motu proprio et certa scientia deque Apostolicae potestatis Nostrae plenitudine pro comitiis, quae ad Romanum Pontificem primum Nostrum Successorem eligendum erunt habenda, derogavimus iis regulis, quae per Apostolicas Romanorum Pontificum, in generalibus etiam Conciliis editas Constitutiones et alias quascumque Sanctiones sunt decretae de peragendae electionis tempore ac loco, ac de Conclavi eiusque clausura, „ atque adeo decernimus et constituimus, ut S. R. E. Cardinales, qui in proxima vacatione Apostolicae Sedis praesentes in Curia erunt, statim ac Nos supremum diem obire contingat, exequiis etiam in suffragium animae Nostrae nondum celebratis, et aliis Cardinalibus etiam de Latere legatis, aut alia quacumque ex mandato Nostro absentibus, per praescriptum decem dierum spatium minime expectatis, statim huius Urbis rerum ac temporum circumstantiis serio perpensis, deliberent an in eadem Urbe vel extra eam comitia de novo Pontifice eligendo sint habenda.

Deliberationem autem, quaecumque ea sit, plenum effectum sortiri debere statuimus, in quam maior Cardinalium tunc praesentium pars consenserit.

Statuto igitur Comitiorum loco, S. R. E. Cardinales electionem novi Pontificis sive in Curia ipsa, sive extra illam, per secreta schedularum suffragia, duabus ex tribus praesentium Cardinalium partibus, in scrutinio, sive scrutinio et accessu, in eamdem Personam consentientibus, vel per compromissum, vel quasi per inspirationem, servata in his consueta necessaria forma perficere valeant. Ceterum, etsi in numero ipso suffragiorum nihil innovandnm censuerimus, tamen declaramus et decernimus, in electione, quae extra Conclave fiat, necessarium minime fore, ut ratio ulla habeatur Cardinalium in loco etiam praesentium, qui ob graves infirmitates aut aliam quamcumque causam, in Aedem vel Aulam Comitiis destinatam convenire non potuerint. Is igitur qui a Cardinalibus, ut supra praesentibus ea quam statuimus rationem in locum Nostrum rite eligetur, erit omnino legitimus ac verus Romanus Pontifex, Christi Vicarius et Beati Petri Successor, ac uti talis ab universa Ecclesia agnosciet haberi debebit.

Iuxta haec, ut eiusdem primae futurae electionis causae plenius consulamus, omnes Cardinales a iuramenti vinculo, quo supradictas Praedecessorum Nostrorum Constitutiones servare promittunt, absolvimus pro electione ipsa, et absolutos fore declaravimus, non solum in supradictis illarum prescriptionibus ad Comitiorum tempus et locum atque ad Conclave eiusque clausura spectantibus, verum etiam

in aliis minoris momenti caeremoniis et solemnitatibus, ubi harum observatio rei exitum retardare possit.

In ceteris tamen, quae celeri quam summopere optamus novi Pontificis electioni non officient, maxime autem in rebus cum clausula electionem aliter factam irritante praescriptis, praeter ea scilicet, quibus a Nobis nominatim derogatum est, Constitutiones ipsas etiam hac vice observandas mandamus.

Si quae vero in hoc genere, sive super quocumque alio Nostrae huius Constitutionis capite dubia exoriantur, ipsis Cardinalibus plenam tribuimus facultatem, qua Nostram Constitutionem interpretari ac dubia ipsa declarare valeant. Qua quidem in re, quemadmodum in reliquis, de quibus ad Nostrae huius Constitutionis tramites circa electionis negotium (excepto nimirum ipso electionis actu) deliberare contingat, satis omnino erit, si maior congregatorum, ut supra, Cardinalium pars in eamdem sententiam consentiat.

Nos interim, dum in spiritu humilitatis animoque contrito vitam Nostram Creatori hominum offerimus, Eique per Unigenitum Suum Salvatorem mundi animam Nostram suppliciter commendamus, enixe implorantes potentissimum Sanctissimae Dei Genitricis Immaculatae Virginis Mariae patrocinium, Venerabiles Fratres Nostros S. R. E. Cardinales qui, nobis ex hac misera vita ad aeternam quam speramus pacem evocatis, erunt superstites, per viscera misericordiae Iesu Christi vehementer obsecramus et obtestamur, ut humana quavis consideratione posthabita ac solam Dei gloriam spectantes, concordissimis animis et voluntate in hanc unam curam studiosissime incumbant, ne diutius Petri navicula, tot tantisque iactata tempestatibus, Rectore suo careat, et dominicus grex tot lupis undique irruentibus, Pastore destituatur; illud habentes propositum, ab optima et celeri Summi Pontificis electione et Ecclesiae tranquilitatem et fidelis populi salutem, hisce praesertim difficillimis asperrimisque temporibus, vel maxime pendere, ipsosque severissimo Dei iudicio puniendos, si eorum culpa et negligentia eveniat ut, in tanto rerum discrimine, longiori quam par est spatio haec Apostolica Sedes vacet.

Hanc etiam ob causam mandamus ut hae Apostolicae litterae voluntatis nostrae testes ipso die obitus Nostri, si per tempus licuerit, neve gravissimae difficultates obstent, in particulari congregatione Cardinalium cuiuscumque ordinis capitum recitentur per integrum, ac subinde illarum lectio, etsi facta fuerit, omnino iteretur coram aliis Cardinalibus in loco praesentibus in prima generali Congregatione sive ordinaria, sive extra ordinem indicenda.

Quibus quidem Cardinalibus iuxta ea, quae in hisce litteris statuimus, liberum erit, ut servatis, quae servanda praecipimus, electio-

nem novi Pontificis vel in primo ipsi conventu perficiant. Haec igitur statuimus periculis seu amovendis seu praecavendis, quae in obitu Nostro ob seditiones aliasve calamitates obvenire possint.

Cum autem ea sit temporum conditio, ut metuendum quoque videatur, ne Nos ex hac alma Urbe ad graviora mala vitanda migrare vel etiam per vim hinc abduci, et subinde extra Romam mortem obire contingat, huiusmodi quoque eventui consulere existimavimus.

Quamobrem motu item proprio, ac certa scientia deque Apostolicae potestatis Nostrae plenitudine, statuimus, decernimus atque mandavimus, ut hoc in casu novi Pontificis electio in quocumque terrarum Orbis loco peragi possit, ubi tot simul Cardinales sint, qui vel per unum dumtaxat medietatem superent totius Collegii Cardinalium tunc in humanis existentium, idque sive in Conclavi, sive extra Conclave, non expectato etiam decemdio a die obitus summi Pentificis atque non expectatis ceteris Cardinalibus absentibus. ita ut Cardinales inibi congregati novum libere ac licite eligant, et qui rite electus ab iisdem fuerit, is verus sit Pontifex Romanus, Christi Vicarius, B. Petri Successor, ac talis ab universa Ecclesia agnosci et haberi debeat.

Ut autem facilius Cardinales convenire possint, volumus, ut in commemorato casu, ex eo extra Curiam loco, ubi nos omnipotens et clementissimus Deus ex hac vita migrare voluerit, Cardinalis quicumque adsit, aut si plures erunt, eorum dignior, aut, iis omni bus absentibus , Nuntius Apostolicus , et in eius defectu , loci Ordinarius, aut Praelatus, vel alius quispiam ecclesiastica dignitate insignitus (quibus quidem hoc Nostrum mandatum antea patefacere Deo dante curabimus) quam celeriter de Pontificis morte Cardinalem Sacri Collegi Decanum, aliosque Cardinales, de quorum sede sit edoctus, certiores faciat, ut statim ad Comitia peragenda se comparent.

Cardinalis autem Decanus, vel ipso impedito, alius Cardinalis dignitate potior, vix dum huiusmodi nuncium acceperit, vel quovis alio modo Apostolicae Sedis vacationem certissime noverit, una cum tribus antiquioribus Cardinalibus ex quolibet Ordine, et cum Cardinali S. R. E. Camerario , si una simul erunt , vel ipsis absentibus , cum aliis quibuscumque Cardinalibus, vel demum ipse solus si reliqui omnino absint, eum locum cuiusque regionis eligant, qui ipsis vel ei ad habenda Comitia magis opportunus videbitur. Hinc, nulla interposita mora, idem Cardinalis Decanus, vel ipso impedito, alius Cardinalis, ut supra, ceteris Cardinalibus Apostolicae Sedis vacationem significet, eosque ad novi Pontificis electionem advocet, ac de loco certiores faciat, in quo illam peragi deliberatum fuit.

Omnibus autem Cardinalibus in virtute sanctae obedientiae praecipimus et mandamus, ut nisi legitimo impedimento detenti fuerint,

indictionis litteris obtemperare atque ad locum rite iisdem designatum pro perficienda Pontificis electione statim se conferre debeant.

Ceterum in quemcumque alium locum rite praefinitum Cardinales convenerint, uti supra statuimus, atque decrevimus, omnino legitima, canonica atque valida erit habenda novi Pontificis electio, dummodo in illo loco tot Cardinales congregati fuerint, qui vel per unum dumtaxat medietatem superent Cardinalium tunc viventium, atque ea impleverint quae ad validam electionem efficiendam requiruntur, eis exceptis quibus Nos expresse derogavimus.

Quaecumque vero a Nobis superius hisce litteris pro priori casu decreta sunt ad Successoris Nostri electionem accelerandam seu faciliorem praestandam, ad hunc alterum extendimus; atque adeo omnia et singula quae in priore illa harum litterarum parte indulsimus, praecepimus, commendavimus, habenda perinde volumus, et declaramus, ac si pro altero etiam hoc casu indulta, praeccepta et commendata speciatim fuissent.

Denique etsi in bonam spem erigamur fore, ut Successor Noster melioribus fruatur temporibus, et in suprema hac Petri Cathedra diu sedeat, tamen ut contrario etiam, quem Deus avertat, provideamus eventui, motu item proprio ac de Apostolicae auctoritatis plenitudine omnia quae in hisce Litteris ad utrumque casum sancita et constituta sunt, pro comitiis prima post mortem Nostram vice futuris extendimus, ac pari modo decernimus, pro altera electione post Successoris Nostri obitum perficienda, si nimirum, nulla de his nova lege edita, Successor Noster decesserit.

Haec igitur, periculis nostrorum temporum, totaque rei causa graviter considerata, ac etiam Decessorum Nostrorum Pii VI, Pii VII et Gregorii XVI exemplis permoti statuimus, praescribimus, indulgemus, decernentes praesentes Litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quilibet in praemissis ius vel interesse habentes seu habere praetendentes quomodolibet illis non consenserint, nec ad ea vocati, sive auditi fuerint, aut ex quibuslibet aliis causis impugnari minime posse, sed easdem semper ac perpetuo firmas, validas, et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri, et obtinere, ac iis ad quos spectat et pro tempore spectabit plenissime suffragari, et ab eis respective et inviolabiliter observari debere, ac irritum et inane, si secus super his a quocumque quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus, quatenus opus sit, *de jure quaesito non tollendo*, aliisque Nostris et Cancellariae Apostolicae regulis, itemque tam per Alexandrum III, Gregorium X, Clementem V, Pium IV, Gregorium XV, Clementem XII aliosque Romanos Pontifices Praedecessores Nos-

tros, quam etiam per Nos, de Romani Pontificis electione editis Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis, quarum tenores praesentibus tamquam plene et sufficienter expressos, ac de verbo ad verbum insertum habentes iisdem omnibus et singulis ad praemissorum dumtaxat effectum, illis quoad reliqua et in iis contenta in suo valore permansuris, latissime et plenissime derogatione dignis, contrariis quibuscumque.

Volumus insuper, ut praesentium Litterarum transumptis, seu exemplis etiam impressis manu alicuius Notarii publici subscriptis, et sigillo munitis personae in ecclesiastica dignitate constitutae, eadem prorsus fides habeatur quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae. Nulli ergo hominum liceat hanc paginam Nostrae permissionis, dispensationis, facultatis, ordinationis decreti, mandati, voluntatis et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum Eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud S. Petrum, Anno Incarnationis Domin. millesimo octingentesimo septuagesimo primo, decimo Kal. Septembris, Pontificatus Nostri anno vicesimo sexto.

PIUS PP. IX.

Constantinus Card. Patrizi, S. Collegii Decanus.
Antonius M. Card. Panebianco, Poenit. Mai.
J. Card. Antonelli, a Secretis, Status.

II.

PIUS EPISCOPUS

Servus Servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Licet per Apostolicas litteras datas decimo Kalendas Septembris anni millesimi octingentesimi septuagesimi primi, quarum initium " *In hac sublimi* „ ea submovere studuerimus canonica obstacula, quae minus tutam et expeditam per trepida haec tempora facere potuissent novam Romani Pontificis electionem, cum tamen perturbatarum rerum adiuncta crebriores quotidie creare videantur difficultates, diligentius etiam iis, iterum nonnullorum S. R. E. Cardinalium consilio exquisito, occurrere decrevimus. Principio itaque confirmamus easdem litteras et facultates omnes de plenitudine nostrae potestatis ibi concessas, nec non universas derogationes Apostolicarum constitutionum modo et forma ibidem expressis; simulque vetamus excitari dubitationes de earum vi et efficacia, sive quod tempore vaca-

tionis Sedis Apostolicae ordo publicus perturbatus non videatur, sive quod abesse censeantur pericula, sive quovis alio obtentu: volumus enim eas in suo robore manere, plenumque suum consequi effectum donec a Nobis fuerint revocatae.

Decernimus autem solius esse Cardinalium Collegii aut maioris eius partis et non aliorum iudicare de necessitate aut opportunitate usus omnium vel aliquarum dumtaxat e facultatibus a Nobis concessis. Etsi vero amplam illam facultatem Collegio Cardinalium concesserimus, praesertim quoad tempus et locum electionis futuri Romani Pontificis, nihil tamen innovatum esse declaramus sive generali sacrorum canonum sanctioni ne Sede vacante aliquid innovetur, sive specialibus constitutionibus, quibus cautum est, ne in Collegium Cardinalium ea potestas ac iurisdictio transeat, quae ad Pontificem dum viveret, pertinebat, ne Collegium de iuribus Sedis Apostolicae Romanaeque Ecclesiae quomodolibet disponere valeat; simulque declaratur praedictum Collegium ea iura custodire ac defendere debere, nullo autem modo imminuere posse.

Quamquam vero confidamus in Domino pro Nobis perspecta eorumdem Cardinalium religione ac fide, nec Collegium nec quemquam ex illo huic officio, quo solemni etiam iuramento obstringuntur, defuturum fore, tamen pro muneris Nostri ratione omnes et singulos Cardinales monemus et monendo eis praecipimus; ut canonicae regulae inhaereant atque neque directe aliquid Sedis Apostolicae et Romanae Ecclesiae iuribus detrahere attentent, neque indirecte per conniventiae scilicet speciem seu per dissimulationem facinorum adversus ea jura perpetratorum attentare videantur.

Quoad Pontificias exequias praecipimus solitum praetermitti apparatum a constitutionibus, ordinationibus, et consuetudine invectum, easque a Cardinalium Collegio peragi modesto ritu et forma in Palatii Vaticani Cappella, si Pontifex extremum diem suum ibi dem claudere potuerit.

Quod si pro rerum adiunctis Cardinales cohibendum censuerint Nostrarum concessionum usum, aut expedire putaverint electionem post nonum differre diem, etiam in hoc casu iisdem datam esse facultatem leges, quae ad clausuram Conclavis pertinent, relaxandi sive moderandi. Eoque magis facultatem iisdem Cardinalibus impertimur non servandi caeremonias et praescriptiones consuetas et super iisdem de novo disponendi, praesertim vero circa custodiam Conclavis, seu loci ad electionem deputati, circa suppeditationem rerum ad victum pertinentium, qualitatem, dotes, et numerum personarum admittendarum in loco praedicto, consueto tamen non ampliorem, et circa emolumenta vel abolenda vel moderanda, aliaque huiusmodi.

Dum autem, ad propositum finem expeditius assequendum, materialem Conclavis seu loci electionis clausuram relaxari permittimus, obligationem secreti observandi in iis omnibus, quae ad electionem Romani Pontificis pertinent, et in iis quae in Conclavi seu loco electionis aguntur, haudquaquam relaxamus. Itaque eo modo et forma et sub poenis a Decessorum Nostrorum constitutionibus indictis, praecipimus iterum et mandamus, ut secretum istud accuratissime servetur atque ab aliis servari curetur, et quidem eo cautius et arctius quo gravior se prodit temporum difficultas. In primis autem monemus, et enixe in Domino Cardinales obsecramus, ut ad electionem procedant nulla propensione animi vel aversione commoti, nullius inclinati gratia aut obsequio, non intercessione in saeculo potentium moti, sed fixis in solam Dei gloriam et Ecclesiae utilitatem oculis eum citius eligere contendant, quem prae ceteris dignum et sedulum universi gregis Christi Pastorem futurum esse existimaverint.

Quamvis ad ea firmanda quae derogavimus et concessimus in constitutione anni MDCCCLXXI diversa statuerimus de tempore peragendae electionis, de loco, de Conclavi, eiusque clausura, ne ullus tamen dubitandi aditus subrepere possit, nominatim derogamus etiam Constitutioni Gregorii X in Concilio Logdunensi II, quae incipit *Ubi periculum,* in ea parte, quae Dominis aliisque Rectoribus et officialibus civitatis, in qua Romani Pontificis electio celebranda sit, auctoritatem et potestatem concedit ut praescriptiones pro electione praedicta datas faciant observari. Pari modo, derogavimus Constitutioni Clementis V in Concilio Viennensi, cui initium *Ne Romani*, in ea parte quae aliquam potestatem concedit executoribus in praedicta Constitutione Gregorii X deputatis. Derogavimus demum Constitutioni *In Eligendis* Pii IV, in eo quod executores designat Prae latos, Rectores, Officiales Urbis aliosque electos pro custodia Conclavis; et pro horum omnium effectu Cardinales singulos absolvimus ab editi iramenti vinculo de observandis Constitutionibns Romani Pontificis electionem spectantibus.

Quod de praeterita Constitutione nostra anni MDCCCLXXI fieri mandavimus, idem de hac etiam praecipimus, ut antea recitetur cum illa in particulari, deinde in generali Cardinalium Congregatione, quibus ius erit interpretandi ac explicandi quidquid dubii occurere valeat in utriusque constitutionis exequutione.

Facultates vero, quas Cardinalium Collegio per hanc et praeteritas Litteras Nostras concessimus, vim suam exercere volumus eo modo ac forma, qua ibi dictum est, non solum pro immediate futura Pontificis electione, sed etiam pro proxime insequenti, nisi a nobis Ipsis vel a Successore Nostro fuerint revoctae.

Haec igitur statuimus, praescribimus, indulgemus, decernentes prae-

sentes Litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod quilibet in praemissis ius vel interesse habentes seu habere praetendentes quomodolibet illis non consenserint, nec ad ea vocati sive auditi fuerint, aut ex quibuslibet aliis causis impugnari minime posse, sed easdem semper hac perpetuo firmas, validas et efficaces existere et fore, quosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac iis ad quos spectat et pro tempore spectabit plenissime suffragari, et ab eis respective et inviolabiliter observari debere, ac irritum et inane, si secus super his a quocumque quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus, quatenus opus sit, *de iure quaesito non tollendo* aliisque Nostris et Cancellariae Apostolicae regulis, itemque tam per Alexandrum III, Gregorium X, Clementem V, Pium IV, Gregorium XV, Clementem XII, aliosque Romanos Pontifices Praedecessores Nostros, quam etiam per Nos, de Romani Pontificis electione editis Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis, quarum tenores praesentibus tamquam plene et sufficienter expressos, ac de verbo ad verbum insertum habentes iisdem omnibus et singulis ad praemissorum dumtaxat effectum, illis quoad reliqua et in iis contenta in suo valore permansuris, latissime et plenissime derogatione dignis contrariis quibuscumque.

Volumus insuper, ut praesentium Litterarum transumptis, seu exemplis etiam impressis manu alicuius Notarii publici subscriptis, et sigillo munitis personae in ecclesiastica dignitate constitutae, eadem prorsus fides habeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae. Nulli ergo hominum liceat hanc paginam Nostrae permissionis, dispensationis, ordinationis, decreti, mandati, voluntatis et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum Eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis Domini MDCCCLXXIV, sexto Idus septembris, Pontificatus Nostri vicesimonono.

PIUS PP. IX.

Constantinus Card. Patrizi, S. Collegii Decanus.
Antonius M. Card. Panebianco, Poen. Mai.
I. Card. Antonelli, a Secretis Status.

(continua)

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

9.

Se nella vacanza della S.ª Sede i Vescovi possano conferire i beneficii riservati.

Essendo vacata la S.ª Sede per morte della s. m. di Leone XIII, il Vescovo di N. nei giorni dei novendiali ha provveduto a parecchi beneficii vacanti che sì per ragione dei mesi, e sì per ragione di vacanze in Curia, erano riservate alla S. Sede. Ha creduto di far così dal perchè a morte del Pontefice cessano di obbligare le Regole della Cancelleria fino a che non vengano di nuovo promulgate dal Pontefice novello. Si chiede: 1.° È vero che alla morte del Pontefice cessano di obbligare le Regole della Cancelleria? — 2.° Si possono provvedere dal Vescovo nel tempo in cui vaca la S. Sede i beneficii riservati? — 3.° Che dire della condotta del Vescovo di N.?

Al 1.° Le Regole della Cancelleria sono taluni statuti apostolici circa le cause beneficiali e giudiziali che ogni Pontefice suol promulgare sul principio del suo regime, secondo quelle dei predecessori o anche con talune innovazioni. Esse ebbero origine nella forma consueta da Giovanni XXII l'anno 1330; benchè per altro di assai più antica istituzione fosse la Cancelleria Apostolica ed avesse pure certe sue regole di cui parlano gli storici (Card. De Luca *De benef.* disc. 1, n. 23; Riganti *In Reg. Canc.* Prooem. n. 2 seqq.).

Le Regole della Cancelleria hanno vigore finchè vive il Papa che promulgolle; spirano poi alla morte di lui. Ciò si raccoglie dalle parole stesse poste nel proemio di siffatte Regole, dove sta detto: " SS.mus D. N..... reservationes, constitutiones et regulas infrascriptas fecit, quas etiam ex tunc (in crastinum suae assumptionis), licet nondum publicatas, et suo tempore duraturas observari voluit. „ Le regole dunque obbligano per tutto e pel solo tempo della vita del Pontefice, da cui vennero promulgate. E nella Reg. I sta detto che " ea etiam beneficia omnia dispositioni suae reservavit „, non già *successorum etiam suorum;* il che si ripete nelle regole seguenti.

Così tutti i DD. (Reiffenstuel L. III Decretal. tit. 5, n. 483; Rigant *l. c.*, n. 66; Rebuffo *in Add. Reg. Cancell.* reg. 1; Garcia *De benef.*

Par. V, c. 1, n. 643 etc.). Si ascolti il Reiffenstuel l. c.: " Regulae Cancellariae istud habent speciale, quod tantum durent, seu obligent, ad vitam Romani Pontificis eas facientis; et in morte ipsius illico expirent. Patet hoc ex dicta praefatione earumdem Regularum, atque verbis iam allegatis *ex suo tempore duraturas*... Idque probatur ulterius ex quo, quia Papa neo-electus *in reg.* 1 *cancell. ac seqq.* beneficia ibidem specificata *dispositioni suae* reservare consuevit; sicque aperte innuit quod eiusmodi reservatio sit personalis, et consequenter cum conditore suo expiret; nam voluntas disponendi, sive beneplacitum Papae, in morte eiusdem omnino extinguitur, c. *si gratiose*, 5, iuncta Gl. v. *Suae, de rescript. in* 6. „

Al 2.° Da ciò deriva che i beneficii vacanti a morte del Pontefice, la cui riserva alla S. Sede è in forza delle dette Regole di Cancelleria, come i beneficii vacati in taluni mesi dell' anno, possono ben conferirsi dal Vescovo, e se di giuspatronato ecclesiastico, possono anche presentarsi dal patrono. Così il Riganti l. c. n. 67 et 68: " Ac ideo, cum Sede Apostolica vacante cessent Regulae, nec aliquid operentur, omnes menses sunt dicto tempore Ordinariorum, qui tanquam ad ius commune revertentes, de beneficiis in quolibet mense vacantibus disponere possunt.... Quod nedum locum sibi vindicat in favorem ordinariorum collatorum, verum et patronorum ecclesiasticorum, qui praesentare libere possunt in omnibus mensibus ad beneficia sui patronatus vacantia tempore viduitatis Sedis Apostolicae, argumento ducto a dispositione text. *in cap. si Apostolica*, 36, *de praeb. in* 6. „

Ed ha luogo non solo per tutto il tempo della vedovanza della S. Sede, ma sì ancora per quello spazio di tempo che corre fra la elezione del nuovo Papa e la nuova promulgazione delle Regole di Cancelleria, tranne se il novello Pontefice dichiarasse tutt' altrimenti, come fece Urbano VIII nella Reg. 68 (Riganti l. c. n. 69; Garzia de Benef. P. V, c. 1, n. 646). Vuolsi però avvertire che se in detto spazio di tempo il Vescovo non abbia conferiti i beneficii riservati, non può più conferirli dopo la nuova promulgazione delle Regole, la quale si *retrotrae* fino al dì seguente della elezione del nuovo Pontefice, secondo sta espresso nel proemio delle dette Regole: " Quas etiam ex tunc, licet nondum publicatas et suo tempore duraturas observari voluit. „ Così tutti i DD. col Reiffenstuel, il quale scrive *l. c.*, n. 485: " Regulis hisce iam factis, non valet collatio beneficii quod Sede Papali vacante in mense pontificio vacaverat, et per collatorem ordinarium antea collatum non fuerat, quia tunc iam obligant novae Regulae etiam nondum publicatae quoad nullitatem actus in contrarium gesti. „

Ciò che si è detto per la morte del Papa vale altresì per la rinunzia al Papato, secondo l' insegnamento unanime de' DD.

Però fa d' uopo bene intendere la estensione di tale facoltà, perchè non se ne travalichino i confini, e non si rendano nulle le collazioni.

Affinchè si possano conferire i beneficii vacanti nel tempo della vedovanza della S. Sede, occorre che siano vacati nel detto tempo di vedovanza non già prima di essa; altrimenti sarebbero già colpiti dalla riserva pontificia. Si ascolti Barbosa, il quale così spiega tale facoltà negli Ordinarii (*De off. et pot. Episc.* P. III, all. 54, n. 63): " Si talis vacatio *contingeret Sede ipsa Apostolica vacante*, etiamsi alias esset mensis apostolicus, nihilominus collatio spectaret ad Ordinarium, quia vacatio Sedis Apostolicae impedit reservationem et Regulae Cancellariae tunc non operantur. „

Occorre inoltre che la riserva s' induca pel solo fatto della morte del possessore del beneficio com' è quella dei mesi. Che se la riserva aderisce alla persona del beneficiato o al beneficio medesimo, in questi casi la riserva stessa s'induce anteriormente alla morte del Pontefice, e però il beneficio rimane affetto e non può conferirsi dall'Ordinario. Così non possono conferirsi i beneficii vacati in tempo di vedovanza, ma posseduti già dai familiari dei Cardinali, dai Collettori o Sottocollettori ecc., perchè da che questi aveano i detti officii si resero riservati i beneficii da loro posseduti. E neanco possono conferirsi i beneficii della prima dignità dopo la Pontificale della Cattedrale o la principale della Collegiata o del monastero ecc. giacchè la riserva in questi aderisce al beneficio medesimo. Così il cit. Barbosa l. c. il quale ne allega questa ragione: " Quia reservatio hoc casu non inducitur in ipso obitu possessoris, et sic in vacatione, quo tempore iam Regulae Cancellariae expirarunt, sed reservatio fuit inducta et iam infixa a principio statim ac ille fuit familiaris, collector, vel subcollector, seu beneficium fuit prima dignitas aut alio modo antea affectum Sedi Apostolicae quo tempore Regulae Cancellariae vigebant et suum effectum, nempe reservationem iam induxerant; et quamvis Sede Apostolica vacante dictae Regulae Cancellariae, tamquam auctoritate tunc destitutae, non inducant eo tempore reservationem, non inde tamen reservationes prius vivente Papa et regulis vigentibus inductae et infixae desinunt nec expirant; immo beneficium semel affectum semper remanet affectum. „ Così pure il Riganti *l. c.*, n. 75; il Garcia l. c. n. 789 etc.

Occorre finalmente che la riserva, perchè cessi nel tempo della vedovanza, sia indotta dalle sole Regole di Cancelleria, non già dal corpo del diritto, nè da altre Costituzioni Apostoliche. Così non cessano le riserve pei beneficii vacati in Curia, perchè trovasi nel c. *Præsenti*, 34 *De Praeb. et Dign.* (Reiff. *l. c.* n. 484), tranne solo se trattasi di beneficio parrocchiale vacato in Curia dopo un mese dalla vacanza,

come espressamente dispone il c. *Si apostolica*, 35, *De Praeb. et Dign.* ed il *c. Licit*, 2, *eod. tit.* in 6 (Reiff. l. c. n. 439 (1).

Ma che è da dire della riserva dei mesi indotta nei Concordati fra la S. Sede ed i principi secolari? Cessa alla morte del Pontefice cotal riserva?

Vi ha chi opina affermativamente, come l' Engel *in Coll. Juris can. tit. de Praeb.* § 4, n. 4, ed altri pochi con lui; e la loro potissima ragione si è che la riserva dei mesi ne' Concordati è in sostituzione della riserva dei mesi della regola nona della Cancelleria, e però segue la natura di essa.

Ma con pace di questi Autori, vuolsi seguire la sentenza opposta, propugnata dal Riganti l. c. n. 93 segg; dal Pirhing *in Jus Can.* L. III tit. de Praeb. n. 357; dal Card. Petra Tom. V. in Const. Nicolai PP. V sect. un.; dal Barbosa l. c. n. 62; dal Tomassino de Benef. tom. 2, lib. 1, c. 44, n. 2 e da altri molti, i quali dicono che i Concordati sono leggi distinte dalle Regole di Cancelleria, e leggi non personali e temporanee, ma reali e perpetue che riguardano non solo il Pontefice che le ha sancite, ma i successori altresì ed in generale la S. Sede. Sono leggi perciò che non cessano colla morte del Pontefice come cessano le Regole di Cancelleria. Ed il Riganti soggiunge che alle molte ragioni teoretiche vuolsi aggiungere la pratica onde così sono state generalmente interpretate le dette leggi concordatarie.

Al 3.° Venendo ora alla soluzione del caso, il Vescovo di N. ha nullamente provveduto a quei beneficii che vacarono prima della morte del Papa ed a quelli che son vacati in curia. Per gli uni e per gli altri fa d' uopo che ne chiegga una sanatoria dalla S. Sede. Solo ha conferito validamente i beneficii vacati durante la vedovanza della S. Sede, purchè i mesi papali non siano sanciti in concordato contratto fra la S. Sede e la potestà laica, come sono nel Napoletano pel concordato del 1818.

---

(1) Ecco il tenore del cit. c. *Si apostolica*: " Si apostolica sede vacante aliquas parochiales ecclesias vacare de caetero contigerit, apud ipsam statuimus ut de eis (ne ipsarum vacatio diutina periculum valeat animabus afferre) per eos ad quos pertinet possit libere ordinari... Idem volumus et de illis quae ibidem ipso Romano Pontefice vivente vacabunt; si de ipsis per eum ante ipsius obitum non fuerit ordinatum. „ Donde si raccoglie che quand' anche la vacanza sia avvenuta prima della morte del Pontefice, pure dopo un mese si può conferire siffatto beneficio dall' Ordinario.

10.

Se vi è bisogno di processo per sospendere un sacerdote dalle confessioni.

Ammone sacerdote e confessore *ad annum*, prima che l'anno sia spirato, vien sospeso dal Vescovo dalle confessioni per certe sue mancanze, da lui però contestate. Egli appella al Metropolitano da questa sospensione e continua a confessare, dicendo che il Vescovo nullamente lo ha punito, perchè senza forma di processo. Si chiede: 1.° È necessario il processo per la sospensione di un sacerdote dalle confessioni? — 2.° Si ammette appello dalla detta sospensione? — 3.° Che dire del Sac. Ammone?

Al 1.° È regola generale che per sospendere un chierico dall'esercizio dell' ordine o dell' officio al quale ha diritto, è necessario un giudizio e una sentenza ordinaria se trattasi di delitto pubblico, ovvero una sentenza *ex informata conscientia* se trattasi di delitto occulto. La ragione si è che niuno deve privarsi del proprio diritto senza che se ne sia reso indegno e senza che egli sia stato convinto di questa indegnità. Ed oltre a ciò i sacri canoni prescrivono che le censure non s' infliggano senza le previe ammonizioni canoniche, le quali dimostrino la contumacia del reo (V. *Mon. Eccl.* questo Vol. pag. 170).

Non così però quando la sospensione non riguarda una facoltà alla quale il chierico non abbia diritto, ma gli sia stata concessa graziosamente dall' Ordinario. In tal caso per dispogliarlo di quella facoltà non occorre procedura canonica ovvero sentenza; ma basta qualsivoglia precetto o ingiunzione, sia in iscritto, sia pur orale: il che non sarebbe a stretto rigore una sospensione; ma solo una revoca di facoltà.

Ora il sacerdote, il quale ha dal Vescovo la facoltà di ascoltare le confessioni, non ha diritto ad essa, quando non sia investito di un qualche benefizio con tal diritto, com' è quello di parroco o di penitenziere. Il Vescovo perciò, il quale commise al sacerdote la detta facoltà, può ritirarla quando gli piace per giusta ragione senz' alcuna forma di giudizio.

È questo l' insegnamento del Monacelli (*Form. Leg. pract.* Par. III, tit. 2, form. 11, n. 8): " Quamvis iudex, egli scrive, in ferendis censuris debeat servare formam praescriptam in *c. cum medicinalis, de*

sent. excomm., in 6, idest ut praecedat monitio et feratur in scriptis cum expressione causae, sub poenis ibi comminatis, hoc tamen non habet locum, nisi quando iudex ecclesiasticus aliquem suspendit ab illo actu qui suo iure competit suspenso; at quando suspendit ab actu qui illi competit ex commissione ipsius suspendentis, tunc iudex non peccat, neque poenas incurrit, si has solemnitates praetermittat, et ideo simplex sacerdos non habens curam animarum, qui iure suo confessiones audire non valet, potest sine scripto et sine monitione suspendi, quia suspensio haec non est proprie suspensio quae est censura, sed inhibitio et revocatio concessionis iam factae. Quare sicut Episcopus a principio simplici verbo facultatem audiendi confessiones committere potuit, ita etiam potest simplici verbo illam revocare, utendo nomine suspensionis, ut in his terminis docet Sayr. *de cens. lib. 4, cap. 2, n. 18.* „

Altra è dunque la sospensione dalle confessioni in un semplice sacerdote; altra la detta sospensione in un parroco od in un canonico penitenziere. Nel primo caso la facoltà di confessare non è dovuta al sacerdote, ma è a lui commessa dal Vescovo; e però questi può ritirarla senz' alcuna forma di giudizio, e senza ledere il diritto di quello. Nel secondo caso la facoltà di confessare è dovuta al sacerdote in forza del beneficio ond' egli è investito; e però il Vescovo non può impedirla o sospenderla senza le debite forme volute dal diritto.

Al 2.° Ma contro di queste sospensioni si ammette appello? Quando un sacerdote si senta gravato da una punizione inflittagli dall' Ordinario, ha sempre il beneficio o dell' appello o del ricorso al Superiore: dell' appello se la punizione fu in forma giudiziale; del ricorso se fu in forma stragiudiziale (V. Santi *Prael. Iur. Can.* L. II, tit. 28, n. 3). E però anche sulla sospensione dalla facoltà di confessare può produrre appello o ricorso. Badisi però che l' appello in questo caso è solo *in devolutivo,* non già *in suspensivo,* vale a dire che, non ostante l' appello, il sacerdote, dal punto che gli s' intima dal Vescovo la sospensione, non può più ascoltare validamente le confessioni fino a che non lo si redintegri o dall' Ordinario ovvero dal giudice di appello. E la ragione si è non solo che per cotali misure riguardanti la vita, l' onestà, il culto e la dottrina dei chierici, il Tridentino (Sess. 22, c. 1, *de ref.*) ha dichiarato che esse abbiano subito effetto, non ostante qualsivoglia appello; ma ancora perchè qui siamo in materia di giurisdizione (almeno nei sacerdoti semplici), tolta la quale dal Vescovo, cessa ogni potestà di esercitarla. E però un sacerdote, cui sia stata ritirata la facoltà di confessare, nullamente confesserebbe (salvo l' errore comune ed il titolo colorato) e farebbesi reo di

gravissimo peccato, a nulla giovandogli l' appello o il ricorso alla S. Sede (1).

Al 3.° Venendo ora al nostro caso, il Sac. Ammone sbaglia rotondamente. Sbaglia credendo nulla la sospensione perchè priva delle forme legali; mentre, come s' è visto, in tali sospensioni, o meglio richiami di facoltà, non v' ha bisogno di forme legali. Sbaglia pure se crede, che, interposto l' appello al Superiore, può intanto continuare nell' esercizio delle confessioni, giacchè l' appello sarebbe qui solo *in devolutivo*, non *in suspensivo*. E però egli deve astenersi dall' ascoltare le confessioni fino a che o dal proprio Ordinario, o dal giudice di appello non sia riabilitato.

QUESITI

con brevissime risposte.

47. *Se nel Sabato Santo possa amministrarsi la comunione.*

D. Nel Sabato Santo può amministrarsi la comunione nella Messa solenne e fuori la detta Messa?

R. Circa la comunione nella messa solenne del Sabato Santo vi è un decreto della S. C. dei Riti che la permette. " An liceat in Sabbato sancto inter Missarum solemnia sacram eucharistiam fidelibus distribuere et num per eamdem sumptionem sacrae communionis praeceptum paschale adimpleatur? — Resp.: " Affirmative in utroque „ (22 mar. 1806 *in Tifernaten.*, n. 2561 *E. N.*).

Quanto poi alla comunione fuori la prefata messa, troviamo nell' *Opus Theol. Mor.* di Ballerini Tom. IV, n. 1058: " Extra missam Sabbati sancti, licere (s. commun. ministrari) respondit S. R. C. Septemb. 1850, vel si id ferat consuetudo, post cantatum Gloria, 13 ian. 1882. „ — Però nè l' uno nè l' altro decreto qui menzionato si trovano nell' ultima Collezione autentica e neanco nell' antecedente Raccolta Gardelliniana.

Lo Scavini reca il tenore del secondo dei cit. decreti (L. IV, n. 706 ad 95) con queste parole: " Utrum Sabbato sancto in ecclesiis ubi potest una missa cum cantu celebrari, cantato iam hymno *Gloria in excelsis*, et nondum facta sacrarum specierum sumptione, ab alio sacerdote, quam a celebrante, superpelliceo et stola induto, ex sacris particulis, quae feria V in Coena Domini superfuere adservatis, SS. Eucharistia fidelibus expetentibus distribui possit ac liceat; et an ab iisdem sic sumentibus paschali praecepto satisfiat? S.

(1) Abbiamo detto solo farebbesi reo di gravissimo peccato; giacchè un sacerdote che confessa indebitamente non incorre irregolarità, esercitando un ordine che egli già possiede, benchè privo di giurisdizione (V. Ligor. L. XII, n. 359).

R. C. respondit die 13 ian. 1882: *Servetur consuetudo.* „ — Benchè questo decreto non possa darsi così per autentico, noi nondimeno crediamo che se ne possa eseguire il disposto. Imperocchè se la S. C. ha dichiarata lecita l' amministrazione della SS. Eucaristia *inter Missarum solemnia*, ciò vuol dire che dopo il canto del *Gloria* nel Sabato Santo cessa il divieto della comunione dei fedeli, come cessa ogni altro segno di lutto e di mestizia osservato nel dì precedente.

48. *Circa l' ordine delle collette.*

D. Quando l' Ordinario comanda che alle *orazioni del tempo* si aggiunga una qualche colletta, p. e. *pro gratiarum actione*, che ordine deve tenersi se nella Diocesi vi sono già comandate altre collette? Che cosa significano *le orazioni del tempo?*

R. Quando l'Ordinario comanda una colletta nuova, questa non si deve dire dopo le altre già prima comandate, ma secondo l' ordine di dignità; ovvero secondo quello del Messale. Così De Herdt *(S. Lit. Pr.* T. I, n. 72, 6.°) — Le *orazioni del tempo* sono quelle prescritte dal calendario che si recitano pure nell' officio.

49. *Come debba tassarsi lo stipendio delle messe per una somma lasciata a tale uso.*

D. Caio lascia una somma per celebrazione di messe. La tassa diocesana è di L. 1.50 per messa; ma l' uso porta che si diano L. 2 al sacerdote. Si deve stare alla tassa diocesana; ovvero si può stare alla consuetudine?

R. Ecco come insegna il Pasqualigo (*De Sacrif. N. L.*, q. 933): " Si relictum pro missis sit purum stipendium, certum est quod tot missae celebrandae sunt, quot in relicta pecunia capere possunt stipendia... Est tamen advertendum quod si defunctus consuevisset exhibere pro missis celebrandis stipendium pinguius consueto, potest pro missis computari secundum illam quantitatem stipendii quam erat consuetus dare, nam praesumendum est quod voluerit eamdem quantitatem relinquere pro missis. „ Da questo insegnamento vuolsi raccogliere che se il medesimo testatore sarebbesi attenuto alla tassa consuetudinaria, questa si può seguire nel determinare il numero delle messe da celebrare. Se poi ciò è dubbio, fa d' uopo vedere se la consuetudine è costante in tutti, ovvero no: nel primo caso la si può seguire, perchè la consuetudine si reputa di aver modificata la tassa diocesana. Nel secondo caso devesi seguire la tassa diocesena, se pure non si voglia interpellare il Vescovo, il quale in tal caso è chiamato a determinare il numero delle messe, giusta un decreto della S. C. del Concilio riferito dal medesimo Pasqualigo, in questi termini (l. c. q. 932): " Ubi nullam certam eleemosinam testator reliquit, esse ab Episcopo praescribendam eleemosynam congruam, quae respondeat oneribus missarum celebrandarum secundum morem civitatis vel provinciae. „

50. *Circa la turificazione dell' altare al* Benedictus.

D. Nel Vol. I, Serie I, del Monitore, a pag. 221, è riportato il decreto della S. C. de' Riti del 30 agosto 1876 *in Ambianen.*, nel quale al dub. IV: " An altare debeat thurificari ad *Benedictus* quando laudes canuntur „ si

risponde: " Negative — Atque ita rescripsit et servari mandavit. „ Intanto nella *Synopsis Can. Liturg.* di Adone L. III, II, § 11 pur citandosi il detto decreto, sta detto: " Altare thurificari non debet ad *Benedictus* quando Laudes canuntur, nisi solemniter canantur. „ Deve o pur no turificarsi l'altare al *Benedictus* quando le Lodi si cantano solennemente?

R. Devono turificarsi. Il cit. decreto *in Ambianen.* secondo l' ultima Raccolta autentica, sotto il num. 3410, è così espresso: " IV. An altare debeat thurificari ad *Benedictus* quando Laudes canuntur? — Resp. Ad IV. Negative, nisi solemniter canantur. „ Il Monitore nel Vol. I. tolse quel decreto dagli *Acta S. Sedis* Vol. X, pag. 298, che lo riferirono senza quell' aggiunta.

51. *Circa la condizione dei sacerdoti appartenenti a congregazioni di voti semplici, che escono dall' istituto.*

D. Se un sacerdote, appartenente ad una Congregazione di voti semplici, approvata della S. Sede, con voti temporanei, volesse uscirne, in quale condizione si troverebbe di fronte al suo Vescovo? — E se la detta Congregazione fosse diocesana, approvata dal solo Vescovo?

R. La Cost. *Conditæ* di Leone XIII 8 dic. 1900 (*Mon. Eccl.* Vol. XII, pag. 445) così dispone circa l' ordinazione dei chierici appartenenti ad istituti di voti semplici approvati dalla S. Sede: " VI. Si qui vero ad sacros ordines promoveri postulent, eos Episcopus, etsi in dioecesi degentes, initiare caveat, nisi hisce conditionibus: ut a moderatoribus quisque suis proponantur; ut quae a iure sacro sancita sunt *de litteris dimissorialibus*, vel *testimonialibus*, sint rite impleta; ut *titulo sacrae ordinationis* ne careant, vel certe eo legitime eximantur; ut theologiae studiis operam dederint, secundum decretum *Auctis admodum*, die datum 4 novembris 1892. „

Di qui si ricava che i chierici ordinati *in sacris* degl' istituti di voti semplici, benchè questi approvati dalla S. Sede, non cessano di essere sudditi del Vescovo di origine o di domicilio, il quale deve ad essi dare le dimissorie per le ordinazioni. Fino a che dimorano nell' istituto si considerano come dimoranti legittimamente fuori la propria diocesi. Quando poi fossero dall' istituto licenziati, tornerebbero nella propria diocesi, ed il Vescovo dovrebbe ascriverli a qualche chiesa a cui possano prestar sevizio. Ciò, tanto più se si trattasse d' istituto diocesano. — Se poi l' istituto fosse esente dalla giurisdizione vescovile; e per le ordinazioni non vi fosse stato bisogno delle dimissorie, in tal caso, in forza del decreto *Auctis admodum* (4 nov. 1892 — *Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. II, pag. 218), se il sacerdote che esce dall' istituto sia stato espulso, riman sospeso fino a che non trova un Vescovo benevolo che lo accolga; se poi esce a sua richiesta, non deve abbandonar l' istituto prima che trovi il detto Vescovo benevolo.

52. *Se il decreto* Auctis admodum *valga per gl' istituti diocesani di voti semplici.*

D. Le disposizioni del decreto *Auctis admodum*, specie quelle che riguardano il licenziamento degli alunni dall' istituto, vale anche per gl' istituti diocesani di voti semplici?

R. Non crediamo. Lo scopo infatti del decreto è quello di ovviare agl' in-

convenienti che deriverebbero dal ritorno dei chierici ordinati alle diocesi di origine, dove i Vescovi non avrebbero come provvedere al loro sostentamento. Ecco le parole del decreto: " Auctis admodum ex singulari Dei beneficio votorum simplicium institutis, uti multa inde bona oriuntur, ita aliqua parit incommoda facilis alumnorum huiusmodi societatum egressus, et consequens, ex iure constituto, regressus in dioecesim originis. Haec autem graviora efficit temporalium bonorum inopia, qua nunc Ecclesia premitur unde Episcopi saepe providere nequeunt ut illi vitam honeste traducant. „ Ora non può dirsi ciò degl' istituti diocesani, nei quali i chierici non possono ascendere ai sacri ordini se sono sforniti di titolo, e se i Vescovi non li reputano degni di essere promossi. Anche la Costit *Conditae*, parlando del licenziamento degli alunni d' istituti diocesani, dice che ciò dipende dal Vescovo, con intesa dei superiori degl' istituti; e solo pel licenziamento dagl' istituti approvati dalla S. Sede si rapporta al decreto *Auctis admodum*. Solo per questi adunque valgano le disposizioni del cit. decreto. Vi sono anche altre ragioni che avvalorano tale opinione, e che demmo altrove (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. II, pag. 41).

53. *Se per la riconciliazione di una chiesa benedetta vi sia bisogno della delegazione del Vescovo.*

D. Nel Rituale si prescrive che, per riconciliare una chiesa violata, che sia stata solo benedetta, ma non consacrata, basta un sacerdote delegato dal Vescovo. Devoti invece, S. Alfonso, F. Podestà e un decreto del 20 giugno 1626 insegnano che se la chiesa non era consacrata, si può e si deve riconciliare da qualsiasi sacerdote. È necessaria la delegazione del Vescovo per la riconciliazione di una chiesa non consacrata?

R. È vero che il Rituale dice (Tit. VIII. c. 28): " Ecclesiae violatae reconciliatio per sacerdotem ab Episcopo delegatum fiat hoc modo ecc. „ — Ma è vero altresì che nel cit. decreto della S. C. dei Riti (20 iun. 1626 in Cameracen., n. 411 E. N.) sta detto: " Si ecclesia non erit consecrata, potest et debet lavari per presbyterum aqua exorcizata, quae in dies benedicitur a presbyteris; si autem ecclesia est consecrata, non potest reconciliari nisi per Episcopum, vel de commissione Papae, aqua per Episcopum benedicta, quae fit cum cinere et vino per Episcopum tantum „. E più chiaramente Benedetto XIV dimostra ciò dalle Decretali stesse (De Syn. L. XIII, c. 15, n. 2): " Si simpliciter (ecclesia) benedicta fuerit, tunc idem Gregorius IX in cap. *Si Ecclesia, de consecr. Eccles.*, statuit, nulla praeobtenta delegatione, per simplicem sacerdotem, adhibita aqua benedicta, quam sanctam, sive lustralem vocant, posse ecclesiam pollutam reconciliari „. Così pure S. Alfonso L. VI, n. 363 ed altri molti. Onde fa d' uopo conchiudere che quella rubrica del Rituale è solo direttiva, non già precettiva; e però a rigor di diritto si può fare a meno della delegazione del Vescovo, trattandosi della riconciliazione di una chiesa solamente benedetta (*V. Mon. Eccl.* Vol. I, pag. 211).

BIBLIOGRAFIA

Antonelli Giuseppe Sac. — De Mulieris excisae impotentia ad Matrimonium — Romae Libr. Pont. Friderici Pustet, 1993 — in 8.° di pag. 170.

Nell'altra opera *De conceptu impotentiae et sterilitatis in ordine ad matrimonium*, da noi altrove annunziata (Vol. XI, pag. 185), l'egregio Sac. Antonelli prese a trattare la grave e difficile quistione se può stare il vero matrimonio quando la donna sia priva dell'utero. La sentenza negativa che egli con copia di dottrina e di autorità si adoperò a dimostrare, se da molti fu altamente applaudita, provocò nondimeno pubblicazioni avverse di chi sosteneva contrario parere. E l'Antonelli in questo nuovo libro ribadisce la sua opinione con maggior calore, chiarendo dubii, esaminando Dottori, e rispondendo a ciascun argomento dell'avversario. Non intendiamo noi mettere bocca in una sì ardua quistione, sulla quale la sola Chiesa ha diritto di dar l'ultima sentenza. Possiamo nondimeno far plauso al poderoso ingegno del chiaro autore, alla limpidezza della sua mente, alla sua molta e svariata erudizione, compiaciuti sempre più che una controversia di sì gran momento venga profondamente studiata affine di riuscire ad una pratica conchiusione. — Costa L. 1.50 in Roma presso la libr. Pustet, a Fontana di Trevi.

Bevilacqua Antonio — Opere predicabili del canonico Antonio Bevilacqua. Gesù Cristo e Maria SS. Sermoni e panegirici — Napoli, stab. tip. A. e S. Festa, 1903 — In 8.° di pag. 350.

Antonio Bevilacqua era canonico di S. Marco in Roma, e predicò con grande zelo e frutto in tutte le maggiori chiese d'Italia, specie in Roma nelle più grandi solennità. Le sue orazioni furono ammirate per vera e soda dottrina, per chiarezza ed ordine di parti, per calore di affetti. Opportunissima riesce perciò la pubblicazione dei suoi lavori oratorii, di cui possono giovarsi con tutta sicurezza e con inestimabile vantaggio i sacri oratori, specie se giovani. — Questo volume che contiene belli ed eletti sermoni e panegirici sulle principali solennità di Gesù Cristo e di Maria SS., costa L. 3. presso il libraio Festa in Napoli, S. Biagio de' Librai, 39.

Colomiatti D. Emanuele — Mons. Luigi de' Marchesi Franzoni Arciv. di Torino, (1832 — 1862); e lo Stato Sardo nei rapporti colla Chiesa durante tale periodo di tempo.— Torino tip. Ditta G. Derossi, 1902 — In 8.° gr. di pag. 634.

Ad occasione che la venerata salma dell'esule prelato Mons. Franzoni, Arcivescovo di Torino, da Lione, dov'era morto, fu recata a Torino nel 25 settembre 1901, il chiarissimo Mons. Colomiatti fece due discorsi commemorativi del defunto ed insigne Arcivescovo. Nel dare a luce codesti suoi lavori, ha voluto corredarli di tali e tanti documenti e di sì numerose annotazioni, da formarne un grosso volume che ora ha dato in luce. Ma questi documenti e queste annotazioni sono pregevolissimi per la storia civile ed ecclesiastica di un trentennio molto interessante, donde ebbero

origine la rivoluzione che ha recato il presente ordine di cose. Nè meno belle e preziose sono le notizie di Mons. Franzoni, di questo invitto atleta e confessore della fede, il quale sostenne l'esilio più duro e spietato per non venir meno ai suoi doveri di vescovo cattolico. Noi facciamo plauso all'esimio Autore di questo libro che può recare molta luce alla storia, ed esempii preclarissimi ai sacri pastori. — Prezzo L. 6 in Torino presso la Curia Arcivescovile.

Greco P. Fedele de' PP. Bigii — La Vita di Santa Maria Maddalena Penitente — Firenze, tip. del S. Cuore, 1903. — In 16.° gr. di pag. 400.

Scrivere una vita di S.ª Maria Maddalena penitente secondo l'esigenza di sana critica, è cosa malagevole assai, non esistendo di questa Santa, oltre i brevi accenni del Vangelo, che leggende e tradizioni molto incerte. Ma l'egregio Autore di questo libro ha saputo con fine discernimento sceverare il vero ed il verisimile dal falso, attenendosi soprattutto alle opinioni ritenute dalla liturgia della Chiesa, da formarne un racconto pieno che si fa leggere assai volentieri e che reca non lieve vantaggio allo spirito. Chiarissimi personaggi, come Augusto Alfani ed Augusto Conti, se ne sono congratulati coll'illustre Autore; e la stampa cattolica glie ne ha reso ampie lodi. Facendo eco ancor noi a questi plausi ben meritati, esortiamo i nostri lettori a procurarsi quest' opera ed a diffonderla. — Costa L. 3.50 in Firenze presso la Direzione dell'Istituto del Sacro Cuore.

Lepicier Alessio M. — Jnstitutiones Theologiae Dogmaticae ad textum S. Thomae concinnatae —Tomus I. Tractatus de Deo Uno. Pars I. De pertinentibus ad Divinam Essentiam, auctore F. Alexio Maria Lépicier Ord. Serv. B. M. V. in Collegio Urbano de Propaganda Fide Theol. professore — Parisiis, typis Lethielleux. — Un Vol. in 16.° gr. di pag. 567.

I nostri lettori conoscono il nome del P. Lepicier, del quale annunziammo testè come prodromo di un corso magistrale di Teologia Dogmatica, una elettissima e dotta trattazione della B. V. Maria (V. questo Vol. pag. 136). Ora ecco il primo Volume di questo corso di Teologia Dogmatica, dal quale se dobbiamo argomentare il resto, dovremo giudicarlo un corso pieno, profondamente scientifico, che tocca e svolge ogni quistione con acume, con ampiezza, con lucidità di metodo e di stile, da scusare una vera biblioteca dogmatica. Forse la moltiplicità dei volumi, in cui dovrà essere contenuto (il trattato *de Deo Uno et Trino* comprenderà ben tre volumi), nol farebbero credere adatto per testo di scuola. Ma l'Autore stesso avverte che il professore potrà ben sorvolare sulle quistioni di minor momento, e trattenersi solo sulle principali: è bene però che il professore e gli alunni abbiano sott' occhi tutto quello che si attiene a questa regina delle discipline scolastiche che è la sacra Teologia. Qui per altro trovasi trasfuso e commentato sopra tutto l'insegnamento dell'Angelico, preso non già solo dalla Somma Teologica, ma da tutte le sue opere immortali; e coll'insegnamento dell'Angelico va unito pur quello degli altri classici scrittori e teologi; e si discutono non pure le quistioni antiche, ma le moderne altresì che più interessano in questi tempi, e tutto quello che si appartiene comechessia a

cosiffatta scienza. Facendo voti che vengano presto a luce gli altri volumi i quali compiano questo dottissimo corso, lo additiamo ad ogni ecclesiastico cui sta a cuore il patrimonio della vera scienza teologica, ed a quanti dànno opera alle sacre discipline. — Il Vol. annunziato costa L. 8 in Roma presso Pustet, piazza Fontana di Trevi.

Macchi Carlo S. I. — La Critica storica e l' Origine della Chiesa Romana — Prato, tip. Giachetti, 1903—Opusc. in 8.° gr. di pag. 155.

Benchè piccolo di mole, pur quest'opuscolo contiene cose interessantissime. È noto come la moderna ipercritica protestantica e razionalistica vuol negare le verità storiche più essenziali onde si sorregge l' edifizio cattolico. Una di queste riguarda l' origine della Chiesa di Roma, che non si vuole attribuire alla predicazione de' Ss. Apostoli Pietro e Paolo, nè alla istallazione di S. Pietro in questa sede. Contro cotal fallacia insorge qui il dotto P. Macchi, professore stimatissimo di storia ecclesiastica nella Università Gregoriana. Egli reca in campo ed esamina con sana critica le autorità contemporanee. la tradizione, le memorie di S. Pietro in Roma, che dimostrano ineluttabilmente la vera origine di questa Chiesa; e poi rigetta le futili obbiezioni degli avversarii, e finalmente espone e confuta i varii sistemi razionalistici intorno a tal materia. È una dimostrazione compiuta di questa tesi di alto interesse contemporaneo, che dovrebbe aggiungersi a tutti i corsi di Teologia fondamentale per la difesa della cattolica Religione. La raccomandiamo vivamente ai professori ed agli alunni di scienze sacre.

Many S. — Praelectiones de Missa cum Appendice de SS. Eucharistiae Sacramento, auctore S. Many presb. S. Sulpitii, Doct. in S. T. et in I. C., Iuris canonicis professore in Instituto Cath. Parisiens.— Paris, Letouzey et Anè, 1903 — 1.° di pag. XIII, 403.

Qesto volume è il primo delle *Praelectiones Iuris Canonici*, che il chiaro prof. Many dettò già per molti anni nel Seminario di S. Sulpizio, ed ora sta insegnando nell' istituto cattolico di Parigi. Ha cominciato dal Sacrifizio della Messa che è il cardine in cui si aggira tutta la religione cristiana, ed il centro in cui convergono moltissime istituzioni cattoliche. E tratta del gran Sacrifizio non dogmaticamente, nè liturgicamente; giacchè omette i dogmi che hanno attinenza con tal mistero, e ancora i riti svariati, onde lo si deve compiere. Ne parla solo canonicamente; ma con un' ampiezza ed una precisione che raramente possono rinvenirsi in simili trattazioni. Egli confessa che nelle sue prelezioni di giure canonico ricorre sempre ai fonti del diritto, vale a dire a' libri delle Decretali, alle Costituzioni de' Rom. Pontefici, ai decreti dei Concilii, non omettendo i decreti e la giurisprudenza delle Sacre Congregazioni Romane, le approvate consuetudini e le sentenze de' Dottori. E tutto ciò si ravvisa in questo Volume, in cui con esattezza ammirabile si trovano citati codesti fonti, spesso colle proprie parole, e vengono interpretati nel vero e genuino loro senso. Non vi è quistione benchè secondaria ed infima, che venga trascurata, e non venga svolta con una chiarezza veramente limpida e attraente. Facendo plauso al chiariss. Autore, aspettiamo con ansia gli altri volumi, che non saranno pochi, delle sue *Praelectiones.* — Questo Volume costa fr. 6 presso gli Editori Letouzey et Anè, 17, rue du Vieux-Colombier, Paris.

CRONACA GOVERNATIVA

Tesoriere di un' O. P. pagato ad aggio: Confraternite dello Stato Pontif. da chi dipendenti, ricorso contenzioso — Un ricorso al Prefetto per l' annullamento di una deliberazione comunale non fa perdere il diritto all' interessato, ove il suo ricorso non sia accolto, di rivolgersi con ricorso contenzioso alle giurisdizioni amministrative.

Il tesoriere di un' opera pia, quantunque pagato ad aggio, anzichè a stipendio, non perde la qualità d' impiegato dell' opera pia, nè la facoltà di valersi del ricorso giurisdizionale di cui nell' articolo 1, n. 12, della legge 1° maggio 1890.

Anche nelle provincie ex ponteficie, dopo le leggi del 15 agosto 1867, le Confraternite dipendono dall' autorità civile, e perciò una modificazione del loro statuto non è valida senza l' approvazione della Giunta provinciale.

La illegalità di una nomina fatta nel 1888, non può impugnarsi con ricorso alla 4ª Sezione. — (*Decis. Sez. 4ª Cons. Stato, 12 settembre 1902. est. Serena — Arciconfraternita del SS. Sacramento in Ancona c. G. P. A. di Ancona e Mei Gentilucci*) (*Man. degli Ammin.* Anno 42°, p. 79).

Indole giuridica delle Confraternite dell'ex Ducato Parmense — Le confraternite dell'ex Ducato Parmense, quantunque le loro rendite per il decreto Napoleonico del 30 dicembre 1809 passassero alle Opere parrocchiali, hanno conservato la loro personalità giuridica e ad esse perciò, come a tutte le altre, è applicabile la legge 17 luglio 1890 (*Parere Cons. Stato, Sez. Int., 7 novembre 1902, adott.— Confrat. di Monticelli d' Ongina*). (*Man. degli Ammin.* l. c. p. 80).

Legato dotalizio non concentrabile — Quando l' ammontare delle doti è variabile e indeterminato, essendo rimesso annualmente a discrezione della reggenza dell' Arciconfraternita, il dotalizio non ha quell' autonomia necessaria per l' erezione in ente morale, della quale è elemento essenziale la determinazione del patrimonio destinato alla pubblica beneficenza.

Venendo perciò a mancare l' erezione in corpo morale dell' onere dotalizio di cui si tratta, ne rimane per conseguenza esclusa la possibilità del concentramento. (*Par. Cons. Stato, Sez. Int., 31 ottobre 1902, adott. — Casalmonferrato*) (*Man. degli Ammin.* l. c. p. 80).

Sulla interpretazione di più legati e competenza—Quando sorgano quistioni sulla intenzione del testatore nel creare un pio istituto, sulla validità o meno della disposta istituzione, sulla natura del mandato conferito all' erede e sulla osservanza da questo prestata al mandato medesimo, spetta all' autorità giudiziaria il conoscere e decidere di tali quistioni relative a diritti, facoltà e doveri preveduti dal Codice civile (*Cass. di Roma, Sez. unite, 11 marzo 1902, est. Pugliese. — Congreg. di Carità di Milano*) (*Man. degli Ammin.* l. c. p. 80).

Opera pia, affidata al parroco, quando concentrabile — Una istituzione di beneficenza, affidata dal fondatore alla gestione del parroco locale, ed avente per fine di sovvenire con viveri e medicinali i poveri agricoltori

infermi della campagna, esclusi quelli della città e degli attigui sobborghi, è conveniente sia esente da concentramento in base all' art. 60 della legge relativa.

Invece un' opera pia istituita a pro' dei ciechi, muti, storpi e poveri bisognosi della città, se anche per lo statuto del pio ente possano distribuirsi, in luogo di denaro, vestimenta o generi di vitto, non va esente da concentramento.

Non forma ostacolo al concentramento il tenue compenso assegnato dal testatore al parroco per l' incomodo di tenere la gestione di un' opera pia a lui affidata. (*Dec. 4ª Sez. Cons. Stato, 12 dicembre 1902, est. Cagnetta. — Opere pie Dorelli e Bardezzi c. Ministero interni e Congregaz. carità di Osimo*) (*Man. degli Ammin.* l. c. p. 80).

Per la riparazione delle chiese dovuta dal Comune — Il parroco che agisce contro il Comune per obbligarlo a provvedere alla riparazione della chiesa, deve dimostrare l' insufficienza degli altri mezzi per sopperire a tale spesa, a senso dell' art. 299 della legge com. e prov. (1). (*Cass. Roma, 27 novembre 1902, est. Basile — Scabbi c. Comune di Fossombrone*) (*Man. degli Ammin.* l. c. pag. 93).

Opera pia elemosiniera, amministrata dal parroco, concentrabile — È opera pia elemosiniera, e quindi soggetta a concentramento, la fondazione che ha per scopo di elargire le rendite in soccorso ai poveri di una parrocchia, e non monta che il fondatore abbia stabilito la preferenza ai suoi congiunti e che sia amministrata dal Parroco.

Non è necessaria l' erezione della medesima in ente morale quando esista e funzioni da epoca anteriore alla legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie.

---

(1) La Corte ha considerato che l' articolo 299 della legge comunale dispone essere obbligatorie pei Comuni le spese per la conservazione degli edifici serventi al culto nel caso di insufficienza di altri mezzi per provvedervi; l' obbligo del Comune adunque nasce quando il Parroco dimostri questa insufficienza; senza di che viene a mancare un estremo di fatto per potersi applicare la suddetta disposizione, come già ritenne questo supremo Collegio nella sentenza 15 novembre 1898; e giustamente; dappoichè nei giudizi civili chiunque afferma una verità di fatto, qual fondamento e condizione giuridica del suo intento, benchè la proposizione di fatto rivesta la forma della negativa, ne deve somministrare la prova, dovendo in questo senso essere inteso il principio: *incumbit probatio ei qui dicit, non qui negat.* Quando la negativa è la condizione giuridica dell' assunto dell' esattore, spetta a lui il dovere di provarla; poichè anche a colui che nega incombe il carico della prova, tutte volte che la condizione giuridica del suo intento dipenda precisamente dalla verità della negativa, senza che perciò resti revocato in dubbio il valore della regola che assegna l' obbligo della prova a colui che afferma, perocchè nelle cose di fatto, qualunque negativa, a rigore di analisi, si risolve pur sempre in una o più affermative alternativamente poste; e le condizioni di fatto, qualunque forma rivestano in relazione alla condizione giuridica dello assunto che si propone, debbono essere provate da colui, che sopra di esse fonda il suo diritto, ogni qualvolta che siffatta condizione dipenda precisamente dalla verità della negativa.

Per rispetto alla volontà del fondatore può chiamarsi il Parroco a far parte della Congreg. di Carità per l' amministrazione dell' Opera pia stessa. (*Par. Cons. Stato, Sez. Int., 12 dicembre 1902, adott. — Priola, Legato Bagnaschini*) (*Man. degli Ammin.* l. c. pag. 99).

— Dall'obbligo morale, incombente al parroco per ragioni del suo ministero, di assistere e sovvenire i poveri non può trarsi argomento per qualificare le parrocchie quali istituti di beneficenza, allo scopo di esentare dal concentramento i lasciti fatti ad esse, come diretti a integrare altra forma di beneficenza.

La circostanza che l' amministrazione tenuta da un parroco è più economica non è ragione per esentare dal concentramento un lascito da lui amministrato. (*Decis. 4.ª Sez. Cons. di Stato, 5 luglio 1902, est. Pantaleone — Bianchetto c. Cong. di carità di Torino*) (*Man. degli Ammin.* l. c. pag. 150).

Rimborso di spese per inabili al lavoro, gravanti su confraternite— L' omissione della notificazione agli enti interessati dell' avvenuto ricovero d' un inabile al lavoro, non esonera gli enti stessi dall' onere del rimborso di fronte allo Stato.

L' obbligo di rimborso di spese per inabili al lavoro, gravante sulle confraternite, va commisurato rispetto al bilancio annuale, durante il quale la spesa fu incontrata, e non irretrattabilmente in base alle risultanze dello specchio delle rendite delle confraternite, compilato dal regio commissario speciale in ordine al regio decreto 12 gennaio 1890.

Quando anche le confraternite non abbiano tempestivamente denunciato le diminuzioni delle rendite loro entro il 15 dicembre di ogni anno, sono ancora ammesse a far prova di cotali diminuzioni in sede di ricorso contenzioso contro l' ordinanza di rimborso, salvo che l' onere della prova della loro diminuita capacità è invertito a loro carico e che la discussione deve farsi sopra ogni singola partita.

Quando la G. P. non abbia pronunziato in proposito, devesi ad essa rinviare la causa. (*Decis. 4.ª Sez. Cons. Stato, 5 luglio 1902, est. Cagnetta. — Tesoro c. Congr. SS. Sacramento di Marano*) (*Man. degli Ammin.* l. c. pag. 168).

Qualsivoglia opera pia è trasformabile, non ostanti le tavole di fondazione — È massima accettata dalla costante giurisprudenza che i legati di culto di qualunque specie sono soggetti a trasformazione quando più non rispondono ai bisogni spirituali della popolazione.

La condizione di decadenza apposta dal fondatore pel caso d' inadempimento di tali legati perde ogni efficacia di fronte alla disposizione dell' art. 103 della legge 17 luglio 1890. (*Parere Cons. Stato, Sez., Int., 10 aprile 1903, adott. — Conselice: Fondaz. Vacchi*) (*Man. degli Ammin.* l. c. pag. 191).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Agosto 1903).

Dopo un lutto profondo di tutto il mondo cattolico e civile, in deplorare la perdita del gran Pontefice Leone XIII, la Chiesa ha

rasciugate le lagrime e si è messa in festa. Già un altro Sommo Pastore è sorto a governarla sapientemente; ed a mostrare che il Papato non muore, non può morire, vegliando sulle sue sorti l' altissima provvidenza del suo divino Fondatore.

La elezione di Pio X, Pastore secondo il cuor di Dio, è un dono prezioso largito da Dio alla sua Chiesa. La promulgazione fattane dalla loggia del Vaticano si è sparsa in un baleno sulle corde e sulle onde elettriche in tutte le regioni della terra, recando a tutti i cuori letizia e gioia inenarrabile.

Ecco intanto il racconto di questo memorabile avvenimento, secondo consentono i brevi confini del nostro periodico.

Il 31 luglio u. s. dopo essersi riuniti nella Cappella Sistina gli E.mi Cardinali, la mattina, per la messa dello Spirito Santo, alle 5 1/2 della sera si chiusero negli appartamenti loro destinati in Conclave. Erano presenti 62; mancando l' E.mo Celesia, che non potè venire per l' avanzata sua età, ed il Card. Moran, che non arrivò in tempo, essendo lontanissimo. Dopo il terzo dì, il 4 sp., giorno sacro a S. Domenico, nello scrutinio delle 11 a. m. risultò eletto a gran maggioranza l' E.mo Card. Giuseppe Sarto, Patriarca di Venezia, il quale, dopo l' accettazione, volle imporsi il nome di Pio X. L'E.mo Card. Macchi Decano dei diaconi, alle 11. 47, proclamò solennemente dalla loggia esterna del Vaticano la fausta novella all' immenso popolo, che aspettava sulla piazza di S. Pietro, e che scoppiò in un grido di plauso e di esultanza, a cui faceva eco il giulivo suono di tutte le campane della città. Erano le 12 quando, aperte le porte della Basilica, quella sterminata massa di gente si riversò nell' interno del tempio, e commossa proruppe in fragorosissime ovazioni nel vedere il nuovo Pontefice, il quale dalla loggia del portico interno impartì la prima solenne benedizione. Tutta la stampa nostrana ed estera di ogni partito ha applaudita l' elezione del nuovo Papa. I Capi di governo, gli Arcivescovi, i Vescovi, i Prelati, i Municipii, le Associazioni e le società cattoliche han fatto giungere un numero così straordinario di telegrammi, che Mons. Mery del Val Segretario della Concistoriale e funzionante da Segretario di stato, ha dovuto rispondere collettivamente a moltissimi per mezzo della stampa cattolica, essendo stato impossibile farlo a ciascuno.

Domenica 9 sp. nella Basilica Vaticana, verso le 10. a. m., fu celebrata la solenne incoronazione del nuovo Pontefice. Pio X col manto papale e la mitra preziosa alle 8 1/2 scendeva nel tempio, accompagnato e seguito dal numeroso e splendido corteo del Sacro Collegio dei Cardinali in cappa rossa, dei Patriarchi, Arcivescovi, e Vescovi, della Sua Nobile Anticamera, dei Generali e Procuratori degli Ordini Religiosi, dei Penitenzieri, dei Cerimonieri e chierici segreti, e degli Ufficiali e Comandanti le sue milizie. Nell'ingresso del Portico fu ricevuto dall' E.mo Rampolla Arciprete della Basilica e dal Capitolo e dal Clero Vaticano che, dopo uno splendido indirizzo latino letto

dall' E.mo Arciprete, gli prestò obbedienza. S' incamminò poi la processione all' Altare del Sagramento, e fatta breve adorazione il S. Padre in sedia gestatoria fu condotto nella Cappella di S. Gregorio, dove nel trono ivi eretto gli EE.mi Cardinali gli prestarono obbedienza. Rivestito poscia degli abiti Pontificali, mentre i Cardinali indossavano le vesti sacre loro proprie, e terminato il Canto di Terza, la processione si avviò all' altare Papale. Un cerimoniere lungo il percosso bruciava dei batuffoli di stoppa dicendo: *Pater sancte, sic transit gloria mundi!*

Giunto all' Altare, il Sommo Pontefice cominciò la messa. Dopo l' *Indulgentiam* i Cardinali Vescovi Oreglia, Vannutelli, ed Agliardi recitarono sopra il Papa le solite preci della incoronazione. Dopo l' ultimo Vangelo l' E.mo Rampolla offerì in una elegante borsa 25 giulii *pro missa bene cantata.* Sul podio dinanzi alla Confessione fu deposta la sedia gestatoria, ed il S. Padre, attorniato dai Cardinali, dal Corpo Diplomatico, e dall' Aristocrazia, fu solennemente incoronato, imponendogli la Tiara d' oro l' E.mo Card. Macchi, primo Diacono, con le preci rituali, dopo essersi cantato l' inno *Corona aurea.* Il Santo Padre coronato recitò la consueta formola dell' Assoluzione Papale, impartendo a tutti solennemente la Benedizione Apostolica ricca della plenaria indulgenza.

Il Cardinale Giuseppe Sarto, eletto Pontefice sotto il nome di Pio X, nacque in Riese, prov. di Treviso, il 2 Giu. 1835, da umili ed onesti parenti, che lo avviarono agli studii nelle scuole di Castelfranco. Inclinato allo stato ecclesiastico, compì la sua educazione nel seminario di Padova, ove fu ordinato Sacerdote il 18 Dic. 1858. La dottrina, la modestia e la prudenza, che ravvisavansi in lui non ordinarie, indussero il Vescovo ad affidargli la cura delle anime; e fu successivamente parroco di Tombolo e di Salzano; quindi fu promosso Canonico della Cattedrale di Treviso, Cancelliere Vescovile, direttore del Seminario, esaminatore e giudice del foro ecclesiastico, ed occupò la carica di Vicario Capitolare in sede vacante. Il 10 novembre 1884 fu nominato Vescovo di Mantova, ed il 15 Giugno 1893 fu creato Cardinale prete del titolo di S. Bernardo alle Terme, e Patriarca di Venezia. Con sagge riforme riuscì a reprimere tutti gli abusi: ebbe a cuore la buona educazione del Clero: fe' rifiorire il canto gregoriano e la esatta osservanza della liturgia: promosse e disciplinò sapientemente l' azione cattolica. Egli era amatissimo nella sua Diocesi per la pietà ed integrità della vita, per la sua mente elevatissima, e per l' affabilità e gentilezza di modi, che gli guadagnarono la stima, l' ammirazione e la simpatia di tutti coloro che gli si avvicinavano.

Nomine Pontificie — Con biglietti di Mons. Segretario della Concistoriale, funzionante da Segretario di Stato, il S. Padre ha nominato: Mons. Costantini Elemosiniere segreto: Mons. Bisleti Maestro di Camera: i Monsignori Misciattelli, De Samper, Scapinelli, e Zichy Camerieri segr. partecipanti: Mons. Galli Segretario delle lettere latine: Mons. Sardi Segretario dei Brevi ai Principi: Mons. Bressan suo segretario particolare, confermando il Prof. Lapponi ad Archiatro Pontificio, il Marchese Serlupi a Cavallerizzo maggiore, e Silli a Decano dei Palafrenieri.

Con biglietti della precedente Segreteria di Stato, la s. m. di Leone XIII avea nominato l' E.mo Di Pietro Protettore delle Religiose Sacramentine di Maria Ausiliatrice; l' E.mo Ferrata Protettore della Congr. dei Piccoli Fratelli di Maria: Mons. Gaetano de Lai Pro-Segretario della S. C. del Concilio: Mons. Montagnini Uditore della Nunziatora Apost. di Parigi.

Il nuovo generale dei Barnabiti — E stato eletto il nuovo Generale dei Barnabiti in persona del P. Felice Fioretti di Milano, Rettore a Moncalieri e provinciale.

I protestanti a favore dei religiosi — I giornali francesi pubblicano articoli di alcuni protestanti, i quali manifestano il loro disgusto per la guerra abbominevole, che si continua a tutta oltranza contro le congregazioni religiose e contro la libertà: ingiustizie ed iniquità che disonorano la Francia agli occhi dell' Europa; un' opera infernale che potrà condurre alla guerra civile.

I settarii cattolici discacciano le suore dalla Francia; i protestanti della Svizzera ne benedicono le opere. Da 15 anni le Suore di S. Croce dirigono l' Ospedale Teodosiano, che è uno dei primi di Zurigo. Le religiose con zelo e carità provvedono ai bisogni di circa mille ammalati, che capitano ogni anno, non solo cattolici ma protestanti e di altri culti. Vi assistono due professori cattolici, che sono una celebrità nell' arte medica.

Re Eduardo d' Inghilterra andò a visitare a Dublino il Collegio di S. Patrick. Fu ricevuto da tre Arcivescovi e da venti Vescovi, ai quali disse commoventi parole allusive al defunto Pontefice Leone XIII.

Nuove Chiese negli Stati Uniti — Nei primi giorni dello scorso Luglio è stata solennemente consacrata la Chiesa cattolica di S. Gabriele per gl' Italiani all' est di New-Jork. Intervennero un gran numero di prelati.

Gl' italiani di Waterbury (Connecticut) stanno edificando una nuova Chiesa a N. Signora di Lourdes, che sarà completa nel prossimo Natale. Sarà un tempio bellissimo, ed il merito della erezione è dovuto allo zelo del Parroco P. Karam di Waterbury.

Quanto prima sarà compito il vasto tempio italiano dedicato a Nostro Signora del Carmelo in Connellsville, anche negli Stati Uniti.

Cardinale defunto — Il 20 u. s. è morto il Cardinale Erberto Waughan, Arcivescovo di Westminster. È stato un lutto per l' Inghilterra, tanto era il suo zelo, tanta la sua prudenza, tanta la sua indefessa operosità. Nato il 15 Aprile 1832, fu creato e pubblicato Cardinale nel Concistoro del 16 Gennaio 1893 col titolo dei Santi Andrea e Gregorio al Monte Celio. Apparteneva alle Sacre Congregazioni del Concilio, di Propaganda, dell' Indice, e del Ceremoniale. Sia pace e riposo all' anima benedetta di lui!

Necrologio — Sono morti: Mons. Arciv. Quattrocchi, già Vesc. di Mazara: Mons. Vincenzo di Giovanni, vera illustrazione del Clero Siciliano: il Sig. Kallay, ministro delle finanze austro-ungarico.

CRONACHETTA POLITICA

— Il ministero Ungherese, preseduto da Colaman Szll, si dimise. Lo ha ricostituito il Conte Khuen Hedervary, restando alla presidenza, e ritenendo il portafoglio dell' interno ed il ministero a latere. Gli altri ministri del passato Gabinetto sono restati al loro posto, meno il ministro per la Croazia e quello della difesa nazionale, che sono stati sostituiti il primo dal Tommasic, ed il secondo dal generale Kolossvary.

— Il presidente della Repubblica francese, accompagnato dal ministro degli esteri, si recò a Londra per restituire la visita al Re Eduardo. Fu ricevuto con feste entusiastiche, tanto che i giornali inglesi e francesi dichiararono che il viaggio di Loubet in Inghilterra fu un vero trionfo.

— Il nuovo Re di Serbia ha fatto un proclama, nel quale afferma che sarà vero Re costituzionale, facendo rispettare i dritti e la libertà del popolo, ed abbandonando all'oblio il passato. Ha fatto un decreto di amnistia pei reati politici. È stato riconosciuto da tutte le potenze. Si è saputo che circa 500 erano gli ufficiali congiurati, fra i quali l' attuale ministro della guerra.

— La Camera austriaca si è prorogata, mentre per l' ostruzionismo dei giovani Czechi si era reso impossibile di ottenere un nuovo esercizio provvisorio, essendo già scaduto quello che si ebbe il Presidente De Koerber.

— Dopo il risultato delle ultime elezioni in Germania, si è potuto constatare che il governo di fronte al Reichestag si trova nelle identiche posizioni di prima, poichè se i socialisti han guadagnato 25 seggi, l' opposizione di sinistra ne ha perduto molti, ed il Centro soli 4.

— Dalla Camera francese è stata approvata una proposta di raddoppiare il dazio sull' importazione del bestiame dall' Italia, rendendosi così impossibile presso di noi qualunque industria agricola ed ogni relazione commerciale colla Francia.

— Il governo conservatore inglese ha cominciato l' opera di riparazione per l' Irlanda colla legge della riforma agraria, alla quale seguirà l'autonomia dell' Isola. Il Vice-Segretario della Luogotenenza reale di Dublino è un irlandese, cattolico, nazionalista, ed autonomista.

— In Macedonia si è ridestata la ribellione: non si accettano le proposte riforme. Il governo turco continua a mandare rinforzi di truppe: si crede però che sarà impotente a ristabilire la calma. L' esercito bulgaro vorrebbe la guerra contro la Turchia e mostrasi poco contento del Principe, che riceve lettere minatorie. Avvengono continui scontri tra gl' insorti le bande bulgare ed i soldati turchi, i quali massacrano, saccheggiano, ed incendiano interi villaggi. A Monastir è scoppiata una vera rivoluzione: è stato ucciso il console russo: si sono spezzati i fili telegrafici: le strade ferrate ed i ponti con mine sono stati distrutti: nelle campagne regna la desolazione!

— Continua a rilento pei molti ostacoli la campagna degl' Inglesi contro il Mad-Mullak in Somalia: si sono spese finora 450 mila sterline: ogni mese 50 mila: sono morti 16 ufficiali e circa 350 soldati indigeni.

— La Russia si è accordata col Giappone circa lo sgombro delle truppe dalla Manciuria.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione Suprema del S. Uffizio

I.

Competenza circa le cause matrimoniali.

Ordinarius Colonien. ad pedes S. V. humiliter provolutus sequentia dubia enodanda proponit:

I. Num in omnibus causis matrimonialibus, in quibus de validitate matrimonii agitur; praeter forum domicilii mariti, etiam forum contractus et forum connexionis sive continentiae tamquam sufficiens sit habendum; et quatenus affirmative;

II. Num aliquis ordo sit servandus, ita ut prae ceteris Ordinariis, quibus ratione contractus vel continentiae procedere fas sit, is Episcopus sit competens et processum instruere debeat, in cujus dioecesi maritus domicilium habeat.

Feria III loco IV, die 23 Junii 1903.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis, re mature perpensa, praehabitoque DD. CC. voto, E.mi ac R.mi DD. Cardinales in rebus fidei et morum Inquisitores Generales decreverunt:

Standum Instructioni pro Statibus Foederatis Americae anno 1883 editae (1) *et ex Decreto S. O. anno 1891 ad Dioeceses Regni Borussici*

(1) Ecco la parte che riguarda la competenza delle cause matrimoniali della citata Istruzione del 1883 (che speriamo dare integralmente in un prossimo fascicolo): " Coniuges in caussis matrimonialibus subsunt Episcopo in cuius Dioecesi maritus domicilium habet. Exceptioni locus est si coniugale vitae consortium aut per separationem a toro et mensa, aut per desertionem malitiosam a marito patratam, sublatum sit. Priori casu quaelibet pars ius accusandi contra alteram ipsi competens coram Episcopo dioecesis, ubi haecce domicilium habet, exercere debet. Posteriori casu uxor apud Episcopum, intra cuius dioecesim domicilium eius situm est, actionem instituere potest. Postquam citatio iudicialis intimata est, mutatio quoad coniugum domicilium facta mutationem respectu iudicis competentis minime operatur. „

extensae ac responsioni ad I. in Decreto S. O. lato fer. V loco IV, die 30 Junii 1892, quae ita se habet: — " Coniuges in causis mixtarum nuptia-
" rum subsunt Episcopo, in cujus dioecesi pars catholica domicilium
" habet; et quando ambo sint catholici, quia pars haeretica in Eccle-
" siam reversa sit, subsunt Episcopo, in cujus dioecesi domicilium
" habet maritus. "

Quando vero agitur de matrimonio mixto contrahendo cum haeretico separato per divortii sententiam tribunalis civilis ab haeretica, erit Episcopus domicilii partis catholicae, ad quem spectat iudicare an contrahentes gaudeant status libertate.

Sequenti vero feria VI, die 26 eiusdem mensis et anni, SS.mus D. N. Leo div. prov. PP. XIII, per facultates E.mo Card. Secretario largitas, resolutionem E.morum adprobavit.

I. Can. MANCINI, *S. R. et U. I. Not.*

II.

Gli Ordini minori, conferiti da un Abate Titolare, devono conferirsi di nuovo.

Beatissime Pater,

Archiepiscopus N. N. ad pedes S. V. provolutus, quae sequuntur exponit:

Prior quidam Ordinis Cistercensium, Abbas Titularis, tonsuram et Ordines minores contulit cuidam fratri in suo monasterio degenti,

---

Da questa istruzione e da quanto si dichiara nel su esposto decreto del S. O. vuolsi raccogliere:

a) Generalmente nelle cause matrimoniali è competente a giudicarle il Vescovo del luogo dove ha domicilio il marito.

b) Se trattasi di coniugi separati solo *a toro et mensa*, è competente il Vescovo del luogo dove dimora la parte accusata.

c) Se poi trattasi di malizioso abbandono del marito, è competente il Vescovo del luogo dove il detto marito si ritrova.

d) Nelle cause di matrimonii misti, trattandosi di parte cattolica ed eretica, è competente il Vescovo del luogo dove risiede la parte cattolica.

e) Se poi dopo i detti matrimonii la parte eretica fu convertita, è competente il Vescovo del luogo dove sta il marito.

f) Trattandosi finalmente di matrimonio da contrarre fra un cattolico ed un eretico, separato per divorzio civile dal coniuge eretico, in tal caso è competente il Vescovo della parte cattolica, il quale dovrà giudicare se questa può contrarre colla parte eretica.

g) Fatta la citazione, riman sempre competente il Vescovo che l'ha intimata, benchè le parti cambino domicilio. — N. d. R.

obtenta in casu ab Archiepiscopo Oratore opportuna delegatione. Nunc vero sibi innotuit non posse Abbatem Titularem gaudere praedicta facultate, et proinde implorat benignam sanationem.

Feria IV, die 15 Julii 1903.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis, proposito suprascripto supplici libello, re mature perpensa, attentis omnibus tum juris tum facti momentis, praehabitoque DD. CC. voto, E.mi ac R.mi DD. Cardinales, in rebus fidei et morum Inquisitores Gen.les, decreverunt:

Repetendam in casu Ordinationem ex integro a collatione sacrae Tonsurae inclusive (1).

Eadem feria ac die SS. D. N. Leo div. prov. PP. XIII, per facultates E.mo Secretario factas, resolutionem E.morum PP. adprobavit.

I. Can. Mancini, *S. R. et U. Inquisit. Not.*

S. Congregazione del Concilio

I.

Se gli esecutori testamentarii possano dividersi un legato di messe, fatto incondizionatamente; e se parte di esso possa spendersi in fondazione di messe perpetue.

Victorien. Legati Missarum — 18 Lugl. 1903—*Per summaria precum*— D.ª Amalia de Azarbe y Beci, della diocesi di Vittoria nella Spagna, dispose per testamento, nel 1898, che tutti i suoi beni andassero per messe e suffragi all'anima sua e dei genitori, commettendo ciò a quattro esecutori testamentarii con piena facoltà di stabilirne lo stipendio e con illimitati poteri, " senza che niuna potestà (parole del testamento) qualunque ci fosse, interpreti essere altra la volontà della signora testante, da quella che lascia ordinato. „

Morta la testatrice, gli esecutori testamentarii furono ridotti a tre, i quali divisero fra loro la somma di lire 150 mila, alla quale ascendeva la eredità, perchè ognuno pensasse ad adempire la parte sua. Fra questi uno, che era il parroco della defunta, chiese ed ottenne

---

(1) Da questa risoluzione devesi dedurre: — *a*) Che gli Abati Titolari non possono conferire gli Ordini minori, come gli Abati con giurisdizione, i quali possono conferirli ai proprii sudditi, non ad altri, benchè con dimissorie (Conc. Trid. Sess. 23, c. 10 de ref. — Bened. XIV *De Syn.* L. II, c. 11). — *b*) Che la collazione nulla degli Ordini minori non può sanarsi; ma deve ripetersi da chi può farla. — N. d. R.

dal Vescovo di fondare colla quota di sua amministrazione una cappellania perpetua con messa quotidiana secondo la pia intenzione della testatrice e coll' obbligo al cappellano di coadiuvare il parroco. Un altro esecutore testamentario credeva non potersi fare ciò, ma doversi celebrare al più presto le messe nel maggior numero che si poteva secondo la somma ereditaria. Del terzo esecutore non si sapeva nulla.

Fu chiesto perciò dal secondo esecutore testamentario alla S. C.

" I. An verba *Missa ecelebrandae pro suffragio ipsius animae et aeterna* " *requie parentum suorum* ita intelligenda sint et debeant quatenus " executor ipse testamentarius haud possit constituere legatum aliquod " perpetuum pro missis celebrandis, sed omnis pecuniae summa in- " sumenda sit in celebratione tot missarum manualium? Vel potius " ipse executor teneatur aliquod legatum perpetuum missarum con- " stituere?

" II. Utrum, attenta clausula *quod nulla unquam auctoritas et potestas* " *ex quocumque titulo possit aliter voluntatem ipsius testatricis interpretari*, " possit nihilominus Ordinarius loci propria auctoritate, et etiam " contra ipsius executoris testamentarii voluntatem, ordinare quod " perpetuum missarum celebrandarum legatum constituatur?

La S. C., dopo udito il Vescovo, prima di portare la causa in pieni comizii, scrisse al detto Vescovo: *Ut iniungat tribus executoribus testamentariis ut interim congruum missarum numerum ab eo determinandum celebrent vel celebrare faciant cum eleemosyna manuali; expectent vero Sacrae Congregationis responsum ut de reliquis summis disponere valeant.*

La causa venne trattata nei comizii del dì 18 luglio 1893. Ma fu risolta: *Ad mentem.*

Giova intanto conoscere i principii molto interessanti svolti nella discussione:

a) Quando in genere sono chiamate più persone ad esecutori testamentarii di un pio legato, tutte *in solidum* devono adempirlo, senza che possano dividersi i fondi e le attribuzioni. Così la S. Rota, *in Posnanien.* 6 dec. 1748 *cor. Vicecom.*, risolvè la quistione se più esecutori costituiti in un legato potessero convenirsi *in solidum* sulle cose di amministrazione, benchè non tutti si fossero ingeriti in essa; ed eccone la precipua ragione: " Praecipue quia nulla habetur divisio huiusce administrationis, vel a iudice vel a testatore facta, adeoque quemadmodum apud omnes individua fuit administratio haereditatis, ita quoque individua et solidalis nascitur eorum obligatio erga legatarios. „

b) Qualunque siano le disposizioni del testatore, quando trattasi di cause pie, queste vanno sempre sotto la ispezione del Vescovo, il quale, guista il Tridentino (Sess. 22 cap. 8 de ref.), è il sorvegliatore

nato di tutti i legati e di tutte le pie fondazioni; e ciò quand' anche nelle tavole di fondazione si escluda espressamente il Vescovo.

c) Allorchè in qualche pio legato sorga discordia fra gli esecutori, è chiamato il Vescovo a comporle autorevolmente, come insegna l'Amostazo (*De causis piis* l. 4, c. 4, n. 23).

d) Vero è che, nelle discordie, il Vescovo allora interviene autoritativamente o quando trattasi d' interpretare la volontà del testatore, o quando gli esecutori siano pari nei voti discordanti; giacchè quando sono dispari nel modo di esecuzione, vuolsi stare alla parte maggiore (Card. De Luca *De testam.* disc. 56, n. 10).

e) Generalmente parlando, giova più a' defunti un grande numero di messe celebrate subito, anzichè un piccolo numero di messe perpetue. Così Pasqualigo, sull' autorità di molti DD. (*De Miss. Defunctor.* q. 291): " Magis prodesse si simul eadem die aut saltem subsequentibus (missae) celebrentur (pro defunctis), quam paulatim successive... Ratio est quia animae defunctorum detinentur in Purgatorio quousque extinguatur debitum aut satispassione aut oblatione congruentis satisfactionis, quae a Deo acceptetur... Ex his colligitur quod instituentes missas quotidianas pro anima propria minus sibi consulunt quam si disponerent quod magnus numerus missarum statim post mortem celebraretur. „

f) Perciò la S. C. del Concilio *in Florentina Missarum* 5 mar. 1712, alla richiesta se poteasi concedere la facoltà d' investire in legato perpetuo una ingente quantità di messe manuali che si recavano ad un Santuario della B. V. e che non poteansi celebrare tutte in chiesa, rescrisse: " Negative, et archiepiscopus curet celebrari quam citius in Ecclesia S.ae M.ae de Jmpruneta missas in possibili numero ac ceteras in ecclesiis sibi benevisis et in futurum apponatur tabella iuxta modum. „ Così pure la stessa S. C. 16 iun. 1791 in *Nullius S. Benigni, Commut. volunt.*; 19 ian. 1793 *in Novarien., Reductionis*; 20 febr. 1793 *in Firmana, Commut. volunt.* (V. *Consultazioni Morali*, Edit. II, Cons. XCI, n. 2 e 3).

f) Nondimeno nei legati pii perpetui, se non vi è più pronta e abbondante soddisfazione come nelle molte messe celebrate presto, vi è tuttavia maggior merito sì pel sostentamento che si assicura a' sacerdoti, sì pel culto perpetuo che si procura alla chiesa, e sì per l' aiuto di altre anime del purgatorio, dopo che l' anima del fondatore non ne abbia più bisogno. Però la maggior soddisfazione giova ad uscir subito dal purgatorio; il maggior merito giova all' aumento della gloria nel cielo. Perciò si consigliano pure a preferenza i legati perpetui dal Quarto *in Rubr. Miss.* P. I, tit. 5, dub. 14 in fin. e dal Niger *in Addit. ad Ruiz* P. II, reg. 3, 9. 7 (V. *Consultaz. Morali* Ed. II, Cons. CXXXVI, n. 4 e 5).

g) Quando un testatore abbia disposto un grande numero di messe da celebrarsi subito dopo la sua morte, per suffragio dell' anima sua, non si può dai fondi di esse istituire un legato perpetuo; giacchè, morto il testatore, non solo questi sarebbe defraudato del maggior suffragio, ma perderebbe il merito della pia fondazione, non essendo capace di merito un defunto. Solo colla venia del Sommo Pontefice potrebbe ciò farsi, potendo il Papa supplire dal tesoro della Chiesa a quella maggior soddisfazione che possa mancare.

II.

Se sia valido il matrimonio di due protestanti, celebrato non secondo le leggi tridentine.

Parisien. Nullitatis matrimonii — 18 Lugl. 1903 — Franklin Morse Singer era nato a *Paignton* in Inghilterra; morto però il padre, nel 1875, minorenne, seguì la madre a Parigi dove ha sempre dimorato. Ivi conobbe la signora Blanca Marcelin, ed invaghitosene, volle menarla in matrimonio. E poichè amendue erano protestanti, si recarono in Inghilterra, *a Paignton*, dove sposarono innanzi ad un ministro protestante, ritornando poscia a Parigi.

Il matrimonio riuscì infausto; e Blanca chiese ed ottenne dal tribunale civile la sentenza del divorzio.

Franklin, dopo ciò, si rivolse ad una giovinetta cattolica, di nome Cauvin, volendola in moglie; ma poichè ostava l' antecedente matrimonio celebrato in Inghilterra, fece istanze alla Curia di Parigi per la dichiarazione di nullità del detto matrimonio, perchè non celebrato innanzi al proprio parroco di domicilio, nè per costui delegazione, come prescrive il Tridentino.

La Curia di Parigi accolse la istanza del protestante, dietro la promessa da lui fatta di rendersi cattolico. Ma, non avendo poi mantenuta la promessa, neppur la Curia mandò innanzi la causa: onde il nuovo matrimonio ebbe luogo innanzi al ministro protestante. Finalmente, poichè la donna Cauvin, cattolica, mostrò desiderio di mettersi in buona regola di coscienza, e ne rivolse suppliche alla detta Curia di Parigi, questa trattò la causa nelle forme canoniche col difensore del vincolo; e con sentenza del dì 30 ottobre 1902 dichiarò nullo il matrimonio tra Franklin Morse Singer e Blanca Marcelin *ex capite clandestinitatis.*

Da questa sentenza il difensore del vincolo, come di diritto, appellò alla S. Sede; e la S. C. del Conc., avuti gli atti, li esaminò

ponderatamente con allegazione del difensore dell' attrice e di quello del matrimonio, e col dubbio:

An sententia Curiae Parisiensis sit confirmanda, vel infirmanda in casu.

Ed il dì 18 luglio 1903 risolse:

Sententiam esse confirmandam.

Corollarii:

a) Gli eretici sono obbligati al decreto *Tametsi* del Tridentino quando dimorano in quei luoghi, dove il detto decreto è pubblicato. Si ascolti il Gasparri (De Matrim. T. II, n. 971 seqq.): " Principii loco statuimus et *haereticos hoc decreto obligari*, ideoque clandestina matrimonia haereticorum inter se, aut mixta, *irrita esse*. Sane nusquam declarantur exempti, imo potius declarantur adstricti. Id ex ipso Concilio Tridentino deducitur. Nam Concilium ideo praecipit singularem illum promulgationis modum, ut cum credibile non esset decretum promulgandum fore in haereticorum territoriis, ita eorum clandestina matrimonia valida remanerent. Hoc autem ostendit Concilium putavisse decretum publicatum *afficere quoque haereticos*, et hos non excludi, nisi ex non peracta promulgatione. Clarius, S. C. C., 8 Ian. 1678 probante Inn. XI declaravit *haereticos quoque, ubi decretum est promulgatum, teneri talem formam observare* ac propterea etiam ipsorum matrimonia absque forma Concilii, quamvis *coram ministro haeretico* vel magistrato civili contracta, *irrita et nulla esse*. „ Eamdem declarationem dederat eadem S. C. die 8 Ian. 1663. Et die 3 Sept. 1772 in instructione ad Episcopum Genevensem: " Intorno al 1° e 2° dubio che riguarda i matrimonii clandestini, i quali si contraggono contro la legge del Concilio di Trento, è da osservarsi, come dove i contraenti hanno fissato il loro domicilio, o quasi domicilio in paesi nei quali è stata promulgata la legge Tridentina, *siano pur eglino cattolici o eretici*, sono tenuti a contrarre il matrimonio con quelle condizioni, che dalla medesima legge sono prescritte, altrimenti contraggono *invalidamente*. „

b) Allorchè gli sposi dimorano in luogo dov' è pubblicato il decreto *Tametsi* e poi vanno *in frode* a celebrare il matrimonio dove il detto decreto non è promulgato, il matrimonio è nullo. Così la S. C. del Concilio il 5 sett. 1626: " I. An incolae tam masculi quam foeminae loci, in quo Conc. Trid. in puncto matrimonii est promulgatum, transeuntes per locum in quo dictum Concilium non est promulgatum, retinentes idem domicilium, valide possint in isto loco matrimonium sine parocho et testibus contrahere — II. Quid si eo praedicti incolae tam masculi quam foeminae solo animo sine parocho et testibus contrahendi se transferant habitationem non mutantes? — Resp. ad I. et II. non esse legitimum matrimonium inter sic se transferentes ac

transeuntes cum fraude. „ Questo decreto fu approvato da Urbano VIII e venne confermato con un breve del 14 agosto 1627 (V. Bened. XIV *in epist. ad Archiep. Goanum* 19 mar. 1758).

c) Come debbasi intendere quel *cum fraude*, si è disputato fra i DD. Alcuni richieggono la frode esplicita, cioè l' animo di eludere la legge. (V. Ballerini ad Gury T. II, n. 123 ; Gasparri *De Matr.* T. II, n. 985). Altri, per contrario, sostengono che, quando da un luogo dov' è promulgato il Tridentino e dove si ha il domicilio prima e dopo il matrimonio si va a celebrare le nozze in altro luogo, dove non vige il decreto *Tametsi*, il matrimonio è sempre nullo, qualunque sia il motivo di quella gita, giacchè sempre vi ha la frode contro il proprio parroco. Si ascolti Benedetto XIV *(Inst. Eccles.* 33, n. 9): " Si quis domicilium suum minime relinquens e civitate vel oppido in quo degit, in alium locum proficiscatur, ibique matrimonium ineat, quin antea domicilium sibi vel quasi domicilium comparaverit, illud omnino irritum (est), quia *cum fraude in proprium parochum* coniungitur. „ Questa sentenza viene validamente confermata colla decisione della presente causa.

d) Il domicilio necessario dei minori è presso i genitori e non altrove. Così l' *Instructio Austriaca* § 41 : " Uxor ubi maritus ; minorennes ubi parentes verum domicilium habent. „ (V. D' Annibale Summ. P. I, n. 83 ; Gasparri l. c. n. 925 ; Laurin de Matr. p. 171 seq. 240 sq.).

e) Nel caso fu dimostrato che Franklin era minorenne quando partì dall' Inghilterra per seguire la madre a Parigi. Fu dimostrato che la madre avea domicilio solo a Parigi, dove era passata in seconde nozze. Fu dimostrato che non vi fu nè vi potea essere delegazione alcuna del parroco di Parigi al matrimonio contratto in Inghilterra. Posti adunque i prefati principii dottrinali, la S. C. giustamento decise come sopra.

S. Congregazione de' Riti

Devono continuarsi le preci prescritte dalla s. m. di Leone XIII dopo la messa.

Catalaunen. — 11 Sept. 1903 — R.mus Dominus Michael Andreas Lassy Episcopus Catalaunensis a Sacra Rituum Congregatione sequentis dubii solutionem humiliter expetivit ; nimirum :

An preces post Missam a Summo Pontifice Leone XIII praescriptae, adhuc, Ipso defuncto, dicendae sint ?

Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, audito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque mature perpensis rescribendum censuit: *Affirmative.*

Atque ita rescripsit, die 11 Septembris 1903.

M. Card. Mocenni.

D. Panici, Archiep. Laodicen. *Secret.*

LETTERA DEL S. P. PIO X

SUL 50.° ANNIVERSARIO DELLA DEFINIZIONE DOGMATICA DELLA IMMACOLATA CONCEZIONE DI M. V. CON UNA ORAZIONE RICCA D' INDULGENZE

Ai Diletti Figli Nostri Vincenzo Cardinale Vannutelli, Mariano Cardinale Rampolla del Tindaro, Domenico Cardinale Ferrata, Giuseppe Calasanzio Cardinale Vives.

Signori Cardinali,

Se è Nostro dovere di far tesoro in tutto dei documenti e degli esempii lasciatici dall' augusto Nostro Predecessore Leone XIII di s. m., lo dobbiamo in modo speciale in quei mezzi che riguardano l' incremento della fede e la santità del costume. — Ora il venerato Pontefice pel cinquantesimo della definizione dogmatica dell' Immacolata Concezione di Maria Santissima, aderendo al desiderio dei fedeli di tutto il mondo, che questa ricorrenza venisse celebrata con solennità straordinaria, nello scorso Maggio nominava una Commissione Cardinalizia che ordinasse e dirigesse i provvedimenti opportuni per commemorare degnamente il fausto avvenimento. Noi, compresi dai medesimi sentimenti di devozione alla SS.ma Vergine, e persuasi, che nelle vicende dolorose dei tempi che corrono, non ci restano altri conforti che quelli del Cielo, e tra questi l' intercessione potente di quella Benedetta, che fu in ogni tempo l' aiuto dei cristiani, confermiamo Voi, Signori Cardinali, a membri di questa Commissione: ben certi che le vostre sollecitudini saranno coronate dal più splendido successo, per l' opera altresì di quegli egregi i quali alle tante altre benemerenze sono ben lieti aggiungere ancor questa di mettersi in tutto a vostra disposizione per eseguire fedelmente le vostre decisioni.

Oh voglia il Signore in questo anno giubilare esaudire le preghiere, che Gl' innalzeranno i fedeli per l' intercessione di Maria Immacolata, dalla Triade augustissima chiamata a parte di tutti i misteri della misericordia e dell' amore, e costituita dispensiera di tutte le grazie!

In questa cara speranza V' impartiamo ben di cuore, Signori Cardinali, l' Apostolica benedizione.

Dal Vaticano li 8 Settembre 1903.

PIVS PP. X

Orazione

Vergine Santissima, piaceste al Signore e diveniste sua Madre, immacolata nel corpo, nello spirito, nella fede e nell' amore; in questo solenne giubileo della proclamazione del dogma, che Vi annunziò al mondo universo concepita senza peccato, deh riguardate benigna ai miseri che implorano il vostro potente patrocinio! — Il maligno serpente, contro cui fu scagliata la prima maledizione, continua purtroppo a combattere e insidiare i miseri figli di Eva. Deh Voi, o benedetta Madre nostra, nostra Regina e Avvocata, che fin dal primo istante del vostro concepimento, del nemico schiacciaste il capo, accogliete la preghiera, che uniti con Voi in un cuor solo vi scongiuriamo di presentare al trono di Dio, perchè non cediamo giammai alle insidie che ci vengono tese, così che tutti arriviamo al porto della salute, e fra tanti pericoli la Chiesa e la società cristiana cantino ancora una volta l' inno della liberazione, della vittoria e della pace. Così sia.

A quanti reciteranno la presente preghiera accordiamo per una volta al giorno l' Indulgenza di 300 giorni.

Dal Vaticano li 8 Settembre 1903.

PIVS PP. X.

Secreteria di Stato.

Si riprova lo sviamento di alcuni giovani dalla Democrazia Cristiana.

Mons. Domenico Bucchi-Accica
Vescovo di Orvieto.

Li 7 settembre 1903.

Il Santo Padre mi dà ordine di partecipare alla S. V. Ill.ma e R.ma la dolorosa impressione che Gli ha fatto la lettera pubblicata il 29 agosto p. p. nel Periodico Settimanale " Il Comune „ (1), che

(1) Crediamo utile dare qui per intero la lettera di cui si fa cenno, secondo vien riferita nella *Voce della Verità* del 2 sett. 1903 con alcune sue note. Essa è come segue:

Caro Bertini,

" Il Conte Grosoli è stato riconfermato Presidente generale dell' opera dei Congressi.

si stampa in codesta città; nè poteva essere altrimenti, perchè tutto lo scritto da capo a fondo non può non qualificarsi che per sommamente irreverente e ribelle ad ogni autorità: e l'impressione dolo-

---

" Questo annuncio ti ha dato occasione di ripresentarci quella tua fortunata frase: " Siamo in benevola aspettativa „; e molti di parte nostra ne hanno tratto motivo per rallegrarsi e bene sperare. E poichè *la speme è l' ultima dea*, speriamo pure allegramente. Ma io, che da qualche tempo ho seguito molto da vicino le vicende nostre, ricordo che un' approvazione, una lode platonica ha sempre preceduto o seguito un colpo di testa dato al nostro movimento.

" E se il passato è passato, e dobbiamo solo guardare al presente, vedo che da un lato è stato confermato il Grosoli, e dall' altro è stata *approvata* e *incorraggiata* l' opera di *Miles Christi* della *Riscossa*, l' opera cioè di uso degli uomini a noi più nefasti (1).

„ E in quest' alba di pontificato, improntata tutta a conferma, sia pure temporanea, del passato, il Grosoli non poteva avere che una conferma: un *crollo di Ferrara* non è ancora maturo; ma se si terrà il congresso di Bologna, la nostra affermazione (non è il caso di parlare di vittoria) porterà a questo risultato: o il Grosoli butterà a mare noi, o sarà dagli altri buttato a mare egli stesso.

" Non è sfiducia verso la persona del conte Grosoli, che ho avuto l' onore di avvicinare spesso, e conoscerlo pieno di buona volontà; ma certe istituzioni, finchè rimane il loro spirito informatore, non saranno mai un ambiente per noi: la democrazia, sia pure cristiana, è un bel fiore selvaggio che cresce solo all' aria aperta, baciato liberamente dal sole. E mentre il sole splende per tutti, per i buoni e per i cattivi, e la vita rigogliosa si avanza da tutte le parti, è doloroso, che noi siamo costretti a star qui a discutere sulla qualità del *biberon* da somministrare a questa povera democrazia cristiana che si vorrebbe far rimanere un' eterna infante. Forse il *self-help*, caduto miseramente in economia, può far molto ancora nella vita pubblica, specialmente per i partiti nascenti i quali hanno bisogno di formarsi una verginità politica.

" Ma lasciamo le digressioni; ti dicevo dunque che per me non è quistione di persone, ma di istituzioni. Come ebbi a scrivere su queste colonne il 15 maggio u. s, nell' Opera dei Congressi abbiamo " un partito incardinato alla gerarchia ecclesiastica, il quale per molteplici ragioni di fatto non riscuote la simpatia pubblica, dato lo stato delle coscienze contemporanee. È indiscutibile inoltre la constatazione che i vescovi, i quali dovrebbero dirigere il nostro movimento, sono le persone meno adatte a questa direzione. Non intendo giudicare impertinentemente lo zelo e l' attività pastorale ed ecclesiastica dei vescovi: ma certo le cure del loro ministero non permettono ad essi, con l' alacrità richiesta dal rapidissimo e multiforme movimento scientifico dell' età nostra, occuparsi di un partito, a dirigere il quale è necessaria una larga cultura di scienze economiche e politiche. Senza dire che i vescovi, per esser i padri e i pastori di *tutto* il popolo cristiano, non possono mettersi a capo di un partito, che, se vuole essere praticamente efficace nel campo sociale, ha bisogno di assumere veste politica, cioè operare una selezione tra uomini e uomini, magari aventi la stessa fede religiosa.

rosa provata dal Santo Padre in questa circostanza è accresciuta dal fatto che più volte il suddetto periodico ha esternato i medesimi sentimenti.

" Militarizzati entro quest' Opera potremo *non perdere la nostra fisionomia e non confonderla con quella degli altri*, come tu speri ?

" Potremo *non immolare nulla delle tendenze e dei propositi che abbiamo in diritto di avere, nulla della nostra esperienza viva, nulla dei nostri desiderii di iniziativa e di lotta,* come si augurava Murri nell' ultimo num. della *Cultura Sociale ?* Non a te, amico mio, che hai speso fruttuosamente tante energie per la nostra idea, e conosci l' ambiente in cui siamo costretti a vivere, darò io una risposta. Per trovare un assetto di cose che ci permetta di conservare la nostra libertà, dobbiamo, caro Bertini, andar molto più indietro delle *Istruzioni*, e arrivare fino al concordato del 5 ottobre 1901, caduto... come cadono tra noi le cose buone (2). Oggi nello *statu quo*, nulla ci si è concesso, tranne qualche buona speranza futura, gettata là per ammansare i più ardenti, e premurosamente smentita dai fatti.

" Come parlare di libertà d' iniziativa, quando le promesse fatte per piegarci ad accettare le Istruzioni, sono andate in fumo ? Come parlare di libertà di idee, quando non s' è ancora spenta l' eco del *can-can* sollevatosi contro il nostro Murri per le sue giuste critiche al prof. Toniolo ? Come parlare di libertà di iniziative, quando il buon Semeria richiamato, sia pure da un potere estraneo all' Opera, a precipizio dalla Russia, dovrà provare fra breve che maggior tolleranza si trova sotto la knut dello czar, che nel nostro campo ? (3) Parliamo pure di libertà di discussione in seno all' Opera, quando già si dice che il congresso di Bologna dal quale speriamo tanto, verrà rimandato... alle calende greche, in vista delle idee che noi vorremo portarvi, e delle discussioni che vorremo promuovere ! (4) E se la presidenza dell' Opera non sentisse il dovere di smentire queste voci, non dovremmo far altro che provvedere da noi ai casi nostri.

" Intanto aspettiamo pure... ; ma non ti sembra, amico mio, che la vita sia troppo breve per ricominciarla ogni settimana ?

" Credimi tuo " *A. Lazzarini* „

(1) L' articolo allude alla recente udienza accordata dal Santo Padre al *Miles Christi* del periodico cattolico *La Riscossa*, udienza in cui Pio X lodò e incoraggiò quel giornale e quel giornalista.

(2) Di questo Concordato tra la Santa Sede e il Partito Giovane, dopo le note Istruzioni della S. Congregazioni degli Affari Ecclesiastici Straordinarii sulla democrazia cristiana, non possiamo dire nulla, non essendo esso a nostra cognizione.

(3) L' articolista ha raccolto la voce corsa in questi giorni, che il P. Semeria sia stato richiamato di Russia, in seguito agli echi della nota visita a Tolstoi. Non sappiamo poi come il sullodato barnabita dovrà provare fra breve che maggior tolleranza ecc.

(4) Si era già detto che al futuro congresso cattolico di Bologna il partito giovane avrebbe messo un *ultimatum* all' Opera dei Congressi ; e l' articolo sembra confermarlo. Non sappiamo però se e quanto tal voce abbia influito nel rinvio del congresso stesso.

(Note della *Voce della Verità*).

Il Santo Padre, pertanto, colla assoluta disapprovazione per tutto ciò che viene esposto in quella lettera sia in ordine ai principii come alle persone, mi autorizza a dichiarare, che non sarà mai per riconoscere alcuna opera di azione popolare cristiana, che non faccia capo e non sia ossequente all' Opera dei Congresssi cattolici, come rammenta l' obbligo che hanno tutti i Chierici e Sacerdoti in qualunque officio costituiti a non prendere parte in verun modo alle Associazioni, che sotto il nome di *partiti*, portano la divisione degli animi e la scissura nel campo cattolico, distruggendo quella unità, per la quale ha fatto l' ultima preghiera al Divin Padre il nostro Redentore SS.mo, e quella carità, che è l' unico carattere distintivo dei veri cristiani.

Nell' eseguire il venerato comando di Sua Santità, colgo questo incontro per raffermarmi con sensi della più distinta stima.

Di V. S. Ill.ma e R.ma.

Servitore

RAFFAELE MERRY DEL VAL, *Pro Segretario di Stato di S. S.*

COSTITUZIONI E REGOLAMENTO DI PIO IX

riguardanti la elezione del nuovo Pontefice

(Contin. — V. pag. 260 — 268 di questo Vol.)

III.

PIUS EPISCOPUS.

Servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam.

Consulturi, ne post obitum Nostrum Ecclesia in tanto temporum discrimine, diutius suo Visibili Capite careat, anno 1871 decimo cal. septembris Constitutionem edimus *In hac sublimi*, qua expeditiorem fecimus electionis viam. Et quoniam aliqua clarius explicanda, alia vero erant addenda, id anno 1874 Constitutione *Licet per Apostolicas*, sexto Idus septembris perfecimus; quas ambas Constitutiones nunc etiam confirmamus et in suo robore manere volumus. Verum cum perplexior quotidie fiat Ecclesiae conditio, novisque semper circumveniatur insidiis, expedire duximus alia addere, aliaque ex iam constitutis enucleatius exponere. Qua de re, uti in praecedentibus Constitutionibus, instanter implorato superno lumine, et exquisito consilio

aliquot S. R. E. Cardinalium, reque maturo examine perpensa, deliberavimus novas hasce edere Litteras Apostolicas, quibus et praeteritas complecteremur et exhiberemus ea, quae addenda aut declaranda iudicavimus, ut omnia uno sub conspectu valeant haberi.

In *priore Costitutione*, recensitis edendae causis et commemorato confirmatoque privativo iure unius Sacri Collegii S. R. E. Cardinalium eligendi Romanum Pontificem, excluso atque remoto quovis laicae potestatis cuiuslibet gradus et conditionis interventu ad submovenda quaelibet electionis impedimenta, motu proprio et certa scientia deque Apostolicae potestatis Nostrae plenitudine, pro comitiis, quae ad Romanum Pontificem primum Nostrum Successorem eligendum erunt habenda, derogavimus iis regulis, quae per Apostolicas Romanorum Pontificum, in generalibus etiam Conciliis editas Constitutiones et alias quascumque sanctiones sunt decretae de peragendae electionis tempore ac loco et de Conclavi eiusque clausura atque idcirco omnes Cardinales a iuramenti vinculo, quo supradictas Praedecessorum Nostrorum Constitutiones servare promittunt, absolvimus pro electione ipsa et absolutos fore declaravimus, non solum in supradictis illarum praescriptionibus ad Comitiorum tempus et locum, atque ad Conclave eiusque clausuram spectantibus, verum etiam in aliis minoris momenti caeremoniis et solemnibus, ubi harum odservatio rei exitum retardare possit.

Clarius autem haec explicantes *in altera Constitutione* addidimus quod etsi Cardinales expedire putaverint electionem post nonum differre diem, etiam in hoc casu iisdem datam esse facultatem leges, quae ad clausuram Conclavis pertinent, relaxandi sive moderandi, eoque magis facultatem iisdem Cardinalibus impertimur non servandi caeremonias et praescriptiones consuetas, et super iisdem de novo disponendi, praesertim vero circa custodiam Conclavis, seu loci ad electionem deputati, circa suppeditationem rerum ad victum pertinentium, qualitatem, dotes et numerum personarum admittendarum in loco praedicto, consueto tamen non ampliorem, et circa emolumenta vel abolenda vel moderanda, aliaque huiusmodi.

Attentis autem temporum adiunctis, derogavimus insuper nominatim Constitutioni Gregorii X in Concilio Lugdunensi II quae incipit *Ubi periculum*, in ea parte quae Dominis aliisque Rectoribus et Officialibus civitatis in qua Romani Pontificis electio celebranda sit, auctoritatem et potestatem concedit, ut praescriptiones pro electione praedicta datas faciant observari. Pari modo derogavimus Constitutioni Clementis V in Concilio Viennensi, cui initium *Ne Romani*, in ea parte quae aliquam potestatem concedit executoribus in praedicta Constitutione Gregorii X deputatis. Derogavimus demum Constitutioni *In Eligendis* Pii

IV, in eo quod executores designat Praelatos, Rectores, Officiales Urbis aliosque electos pro custodia Conclavis; et pro horum omnium effectu Cardinales singulos absolvimus ab editi iuramenti vinculo de observandis Constitutionibus Romani Pontificis electionem spectantibus.

Decrevimus praeterea *in priore Constitutione* ut S. R. E. Cardinales, qui in proxima vacatione Apostolicae Sedis praesentes in Curia erunt, statim ac Nos supremum diem obire contingat, exequiis etiam in suffragium animae Nostrae nondum celebratis, et aliis Cardinalibus etiam de Latere legatis, aut alia quacumque causa, etiam cum venia vel ex mandato Nostro absentibus per praescriptum decem dierum spatium minime expectatis, statim, huius Urbis rerum ac temporum circumstantiis serio perpensis, deliberent an in eadem Urbe vel extra Italiam comitia de novo Pontifice eligendo sint habenda. Deliberationem autem, quaecumque ea sit, plenum effectum sortiri debere statuimus, in quam maior Cardinalium tunc praesentium pars consenserit.

Imo fauturi celeritati electionis futuri Pontificis, agentes de generali Congregatione post obitum Nostrum habenda, de qua infra, addidimus etiam fas esse, ut Cardinales, si praesentes, electionem novi Pontificis in primo ipso Conventu perficiant. Quod tamen ita intellectum volumus, ut, sicut mox distinctius explicabimus, praesentium numerus uno saltem medietatem excedat Cardinalium tunc viventium, et omnino serventur quae servanda decernimus.

Demum ad submovendam omnem morae causam et praevertenda perturbationum pericula, praecipimus in *altera Constitutione*, exequiarum solitum praetermitti apparatum a Constitutionibus, Ordinationibus, consuetudine invectum, easque a Cardinalium Collegio peragi modesto ritu et forma in Palatii Vaticano Capella, si Pontifex extremum diem suum ibi claudere potuerit.

Perpendentes vero indolem, vicissitudines et pericula praesentium temporum omnibus perspectissima, facere non possumus, quin vehementer exoptemus, locum, ubi electio habenda erit, extra fines Italiæ designari. Quod sane desiderium Nostrum dum aperte prodimus, illud etiam atque etiam commendamus S. R. E. Cardinalibus.

Verum si ex causis quae praevidere nequimus, ipsi aliter censuerint, et Comitia hic in Urbe, aut alibi in Italia habenda esse duxerint, volumus omnino et mandamus, ut in casu cuiusvis iniuriae Conclavis loco vel personis illatae, sive id ex facto contigerit publicae potestatis, sive privatorum, multo vero magis si manus iniicerentur in aliquem e Cardinalibus, aut quispiam ex iis sustineretur quomodocumque aut prohiberetur a Conclavis accessu, Comitia illico dissolvantur, et ad tutio-

rem sedem transferantur extra Italiam ; idque licet suffragia iam ferri coeperint.

Concessarum vero facultatum limites designantes, *in priore Constitutione* decrevimus : In ceteris tamen, quae celeri, quam summopere optamus novi Pontificis electioni non officiant, maxime autem in rebus cum clausula aliter factam irritante praescriptis, praeter ea scilicet quibus a Nobis nominatim derogatum est, Constitutionibus ipsas etiam hac vice observandas mandamus.

Et in *altera Constitutione* explicatius dicimus : Nihil tamen innovatum declaramus, sive generali Canonum sanctioni, ne Sede vacante aliquid innovetur, sive specialibus Constitutionibus, quibus cautum est ne in Collegium Cardinalium ea potestas et iurisdictio transeat, quae ad Pontificem, dum viveret, pertinebat, ne Collegium de iuribus Sedis Apostolicae Romanaeque Ecclesiae quomodolibet disponere valeat ; simulque declaratur, praedictum Collegium ea iura custodire ac defendere debere, nullo autem modo imminuere posse.

Quamquam vero confidamus in Domino, pro Nobis perspecta eorumdem Cardinalium religione ac fide, nec Collegium, nec quemquam ex illo huic officio, quo solemni etiam iuramento adstringuntur, defuturum fore, tamen pro muneris Nostri ratione, omnes ac singulos Cardinales monemus, et monendo eis praecipimus, ut canonicae regulae inhaereant atque neque directe aliquid Sedis Apostolicae et Romanae Ecclesiae iuribus detrahere attentent, neque indirecte, per conniventiae scilicet speciem, seu per dissimulationem facinorum adversus ea iura perpetratorum attentare videantur.

Considerantes quoque fieri posse ut decederemus extra Urbem, haec quae nunc confirmamus, mandavimus *in priore Constitutione :* Ut autem facilius Cardinales convenire possint, volumus, ut in commemorato casu, ex eo extra curiam loco ubi nos Omnipotens et Clementissimus Deus ex hac vita migrare voluerit, Cardinalis quicumque adsit, aut si plures erunt, eorum dignior, aut, iis omnibus absentibus Nuntius Apostolicus, et in eius defectu, loci Ordinarius aut Praelatus, vel alius quispiam ecclesiastica dignitate insignitus (quibus quidem hoc Nostrum mandatum antea patefacere Deo dante curabimus) quam celeri ter de Pontificis morte Cardinalem Sacri Collegii Decanum, aliosque Cardinales de quorum sede sit edoctus, certiores faciat, ut statim ad Comitia peragenda se comparent.

Cardinalis autem Decanus, vel ipso impedito, alius Cardinalis dignitate potior, vix dum huiusmodi nuncium acceperit, vel quovis alio modo Apostolicae Sedis vacationem certissime noverit, una cum tribus antiquioribus Cardinalibus ex quolibet Ordine, et cum Cardinali S. R. E. Camerario, si una simul erunt, vel, ipsis absentibus cum aliis

quibusque Cardinalibus, vel demum ipse solus, si reliqui omnino absint, eum locum cuiusque regionis eligant, qui ipsis, vel ei ad habenda Comitia magis opportunus videbitur. Hinc nulla interposita mora, idem Cardinalis Decanus, vel ipso impedito, alius Cardinalis, ut supra, ceteris Cardinalibus Apostolicae Sedis vacationem significet, eosque ad novi Pontificis electionem advocet, ac de loco certiores faciat, in quo illum peragi deliberatum fuit.

Omnibus autem Cardinalibus in virtute sanctae obedientiae praecipimus et mandamus, ut, nisi legitimo impedimento detenti fuerint, indictionis litteris obtemperare atque ad locum iisdem designatum pro perficienda Pontificis electione statim se conferre debeant.

Ceterum in quemcumque alium locum rite praefinitum Cardinales convenerint, uti supra statuimus atque decrevimus, omnino legitima, canonica atque valida erit habenda novi Pontificis electio, dummodo ex illo loco tot Cardinales congregati fuerint, qui vel per unum dumtaxat medietatem superent Cardinalium, tum viventium, atque ea impleverint quae ad validam electionem efficiendam requiruntur, iis exceptis quibus Nos expresse derogavimus.

Quaecumque vero a nobis superius hisce litteris pro priori casu decreta sunt ad Successoris nostri electionem accelerandam seu faciliorem praestandam, ad hunc alterum casum extendimus; atque adeo omnia et singula, quae in priore harum litterarum parte indulsimus, praecepimus, commendavimus, habenda perinde volumus, et declaramus ac si pro altero etiam hoc casu indulta, praecepta et commendata speciatim fuissent.

Amovere autem cupientes difficultates, quae subsistere adhuc valeant post Successoris nostri electionem, addidimus: Denique etsi in bonam spem erigamur fore, ut Successor Noster melioribus fruatur temporibus, et in suprema hac Petri Cathedra diu sedeat, tamen ut contrario etiam, quod Deus avertat, provideamus eventui, motu item proprio, ac de Apostolicae Auctoritatis plenitudine omnia, quae in hisce Litteris ad utrumque casum sancita et constituta sunt, pro comitiis prima post mortem nostram vice futuris extendimus, ac pari modo decernimus, pro altera electione post Successoris Nostri obitum perficienda, si nimirum nulla de his nova lege edita Successor noster decesserit.

Et *in altera Constitutione* diximus: Facultates vero, quas Cardinalium Collegio per hasce et praeteritas Litteras nostras concessimus, vim suam exercere volumus eo modo et forma, qua ibi dictum est, non solum pro immediate futura Pontificis electione sed etiam pro proxime insequenti, nisi a Nobis Ipsis vel a Successore Nostro fuerint revocatae.

De ipso vero electionis modo nihil quoad suffragiorum numerum innovantes: decrevimus in *priore Constitutione*: Statuto igitur Conciliorum loco, S. R. E. Cardinales electionem novi Pontificis, sive in Curia ipsa sive extra illam, per secreta schedularum suffragia, duabus ex tribus praesentium Cardinalium partibus, in scrutinio et accessu, eamdem personam consensientibus, vel per compromissum, vel quasi per inspirationem, servata in his consueta necessaria forma, perficere valeant.... Is igitur, qui a Cardinalibus, ut supra, praesentibus, ea qua statuimus ratione in locum Nostrum rite eligetur, erit omnino legitimus et verus Pontifex, Cristi Vicarius et Beati Petri Successor, ac uti talis ab universa Ecclesia agnosci et haberi debebit.

Commendata autem Deo et Deiparae anima Nostra subdidimus: Venerabiles Fratres Nostros S. R. E. Cardinales, qui Nobis ex hac misera vita ad aeternam quam speramus pacem evocatis erunt superstites, per viscera misericordiae Iesu Christi vehementer obsecramus et obtestamur, ut humana quavis consideratione posthabita ac solam Dei gloriam spectantes, concordissimis animis et voluntate in hanc unam curam studiosissime incumbant, ne diutius Petri navicula, tot tantisque iactata tempestatibus, Rectore suo careat et Dominicus grex, tot lupis undique irruentibus, Pastore destituatur, illud habentes propositum ab optima et celeri Summi Pontificis electione Ecclesiae tranquillitatem et fidelis populi salutem hisce praesertim difficillimis asperrimisque temporibus vel maxime pendere, ipsosque severissimo Dei iudicio puniendos, si eorum culpa et negligentia eveniat, ut in tanto rerum discrimine longiori quam par est temporis spatio haec Apostolica Sedes vacet.

De eadem vero gravissima re rursus agentes in *altera Constitutione* diximus: Dum autem ad propositum finem expeditius assequendum, materialem Conclavis, seu loci electionis, clausuram relaxari permittimus, obligationem secreti servandi in iis omnibus quae ad electionem Romani Pontificis pertinent, et in iis, quae in Conclavi, seu loco electioni, aguntur, haudquaquam relaxamus. Itaque eo modo et forma ac sub poenis a Decessorum Nostrorum Constitutionibus indictis praecipimus iterum et mandamus, ut secretum illud accuratissime servetur, atque ab aliis servari curetur et quidem eo cautius et arctius, quo gravior se prodit temporum difficultas. In primis autem monemus et enixe in Domino obsecramus Cardinales, ut ad electionem procedant nulla propensione animi vel aversione commoti, nullius inclinati gratia aut obsequio, non intercessione in saeculum potentium moti, sed fixis in solam Dei gloriam et Ecclesiae utilitatem oculis, eum citius eligere contendant, quem prae ceteris dignum et sedulum universi gregis Christi Pastorum futurum esse existimaverint.

Demum quoad sensum et interpretationem Constitutionum Nostrarum, postquam derogationes a Nobis factas explicavimus, et quæ derogata non fuerant commemoravimus, *in priore Constitutione* diximus: Si quae vero in hoc genere, sive super quocumque alio Nostrae huius Constitutionis capite dubia exoriantur, ipsis Cardinalibus plenam tribuimus facultatem, qua Nostram Constitutionem interpretari ac dubia ipsa declarare valeant. Qua quidem in re, quemadmodum in reliquis, de quibus ad Nostrae huius Constitutionis tramites circa electionis negotium (excepto nimirum electionis actu) deliberare contingat, satis omnino erit, si maior congregatorum ut supra Cardinalium pars in eamdem sententiam consentiat. In *altera vero Constitutione* decrevimus solius esse Cardinalium Collegii, aut maioris eius partis, et non aliorum, iudicare de necessitate, opportunitate usus omnium vel aliquarum dumtaxat e facultatibus a Nobis concessis.

Quoad promulgationem vero earumdem Constitutionum, *in ipsarum priore* diximus: Mandamus, ut hae Apostolicae Litterae, voluntatis Nostrae testes, ipso die obitus Nostri, si per tempus licuerit, neve gravissimae difficultates obstent, in particulari Congregatione Cardinalium cuiuscumque Ordinis Capitum recitentur per integrum, ac subinde illarum lectio, etsi facta fuerit, omnino iteretur coram aliis Cardinalibus in loco praesentibus in prima generali Congregatione, sive ordinaria, sive extra ordinem indicenda. — Quibus quidem Cardinalibus iuxta ea, quae in hisce litteris statuimus, liberum erit, ut servatis quae servanda praecipimus, electionem novi Pontificis vel in primo ipso conventu perficiant.

In altera autem Constitutione. diximus: Quod *de praeterita* Constitutione Nostra anni MDCCCLXXI fieri mandavimus, idem de hac etiam praecipimus, nempe ut antea recitetur cum illa in particulari deinde in generali Cardinalium Congregatione, quibus ius erit interpretandi ac explicandi quidquid dubii occurrere valeat in utriusque Constitutionis executione.

Haec autem quae de praeteritarum Constitutionum promulgatione mandavimus, ad hanc modo extendimus, ita tamen ut Congregatio generalis statim post Nostrum decessum habeatur in Palatio Apostolico Vaticano, ibique fiat promulgatio trium Constitutionum, omissa etiam earumdem recitatione in particulari Congregatione Cardinalium cuiuscumque Ordinis capitum.

Ceterum quod de illis Constitutionibus mandavimus, idem de praesenti Constitutione, iisdem verbis decernimus, namque confirmamus easdem Litteras et facultates omnes de plenitudine Nostrae potestatis ibi concessas, iis tamen tantum exceptis, quae in praesenti Constitutione nec sancitae nec commemoratae fuerunt, nec non uni-

versas derogationes Apostolicarum Constitutionum modo et forma ibidem expressis, simulque vetamus excitari dubitationes de earum vi et efficacia, sive quod tempore vacationis Sedis Apostolicae ordo publicus perturbatus non videatur, sive quod abesse censeantur pericula, sive quovis alio obtentu; volumus enim eas in suo robore manere, plenumque suum consequi effectum, donec a Nobis fuerint revocatae.

Haec igitur, periculis nostrorum temporum, totaque rei causa graviter considerata ac etiam Decessorum Nostrorum Pii VI, Pii VII et Gregorii XVI exemplis permoti statuimus, praescribimus, indulgemus, decernentes praesentes Litteras et in eis contenta quaecumque, etiam ex eo quod cuilibet in praemissis ius vel interesse habentes seu habere praetendentes quomodolibet illis non consenserit, nec ad ea vocati sive auditi fuerint, aut ex quibuslibet aliis causis impugnari minime posse, sed easdem semper ac perpetuo firmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac iis ad quos spectat et pro tempore spectabit suffragari, et ab eis respective et inviolabiter observari debere, ac irritum et inane, si secus super his a quocumque quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus, quatenus opus sit *de iure quaesito non tollendo*, aliisque Nostris et Cancellariae Apostolicae regulis, itemque tam per Alexandrum III, Gregorium X, Clementem V, Pium IV, Gregorium XV, Clementem XII, aliosque Romanos Pontifices Praedecessores Nostros, quam etiam per Nos, de Romani Pontificis electione editis Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis, quarum tenores praesentibus tamquam plene et sufficienter expressos, ac de verbo ad verbum insertum habentes iisdem omnibus et singulis ad praemissorum dumtaxat effectum, illis quoad reliqua et in iis contenta in suo valore permansuris, latissime et plenissime derogatione dignis, contrariis quibuscumque.

Volumus insuper, ut praesentium Litterarum transumptis, seu exemplis etiam impressis manu alicuius Notarii publici subscriptis, et sigillo munitis personae in ecclesiastica dignitate constitutae, eadem prorsus fides habeatur quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae. Nulli ergo hominum liceat hanc paginam Nostrae permissionis, dispensationis, facultatis, ordinationis, decreti, mandati, voluntatis et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum Eius se noverint incursurum.

Datum Romae apud S. Petrum, die X octobris anno 1877, Pontificatus Nostri anno Trigesimo secundo.

Ego PIUS catholicae Ecclesiae Episcopus.

Antonius M. Cardinalis Panebianco, Poen. Mai.

Raphael Cardinalis Monaco, Vicarius.

Ioannes Card. Simeone, a Secretis Status.

(continua)

CONSULTAZIONI.

Sulla privazione del beneficio ecclesiastico.

2.

Circa il processo canonico per la privazione del beneficio

(Contin. V. pag. 216-225 di questo Vol.)

§ 5. Tela processuale.

h) *Processo sommario.*

" X. Dovendosi agire criminalmente o per contravvenzione a pre-
" cetto, o per reati comuni, o per trasgressioni a precetti della Chie-
" sa, può esser compilato il processo nelle forme sommarie e senza
" strepito di giustizia. „

I reati contro di cui devesi procedere criminalmente sono di tre sorta: 1.° contravvenzioni di precetto — 2.° reati comuni — 3.° trasgressioni delle leggi ecclesiastiche.

Ammesso infatti che, in virtù del privilegio del foro, qualsivoglia delitto di un ecclesiastico non può essere sindacato nè punito dall' autorità laica, ma dal solo superiore ecclesiastico, ne viene che il Vescovo deve procedere contro di un chierico per qualsivoglia reato, o sia contro la legge naturale e divina o sia contro la legge ecclesiastica. E deve procedere altresì se il chierico abbia trasgredito un qualche precetto intimatogli dal Vescovo medesimo sotto pena *ferendae sententiae,* come si disse a pag. 174 di questo Volume.

Contro codesti delitti *può essere compilato il processo nelle forme sommarie e senza strepito di giudizio.* Si noti la locuzione *può essere compilato;* il che non esclude che possa farsi altresì il processo formale e solenne, come si è detto nell' art. precedente.

Ma in che consiste propriamente il processo *sommario?* È bene co-

noscerne la natura perchè possa aversi una giusta idea della presente Istruzione, che è tutta sul processo sommario.

Sono due le Costituzioni che parlano dei processi sommarii: una è la Clementina *Saepe contingit*, 2, *De verborum significatione;* l' altra è la Clementina *Dispendiosam*, 2, *De iudiciis*. Affine di semplificare i giudizii e sfrondarli di tutto il superfluo per molte cause, con perdita di tempo e di sicurezza, il diritto introdusse i processi sommarii, nei quali molte cose sono soppresse dai processi ordinarii e formali. Perciò codesti sommarii processi sogliono trattarsi *summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate inspecta.* (Pellegrini *Prax. Vicar.* Par. II, subect. 2, n. 13).

Ecco le differenze considerevoli che, secondo la Glossa *l. c.* e i DD., al riferire del Pellegrini (*l. c.* n. 19) hanno luogo nei processi sommarii:

a) Nei processi ordinarii vuolsi il libello di accusa; nei processi sommarii basta qualsivoglia istanza o petizione anche del fisco.

b) Nei processi ordinarii ha luogo la formale contestazione della lite; nei processi sommarii questa non si richiede (1), e si può cominciare anche dagli articoli, cioè dai dubbii da esaminare sugli addebiti.

c) Nei processi ordinarii non si può fare validamente nessun atto nei giorni feriati e festivi: non così nei processi sommarii.

d) Nei processi ordinarii non si possono abbreviare i termini e le dilazioni: nei processi sommarii questi possono abbreviarsi per quanto sia possibile.

e) Nei processi ordinarii non si può trascurare nessuna eccezione e nessun appello incidentale: nei processi sommarii le eccezioni e gli appelli non necessarii ed inutili possono rigettarsi.

f) Nei processi ordinarii, compiuto che sia l' esame dei testi, il processo deve pubblicarsi; nei processi sommarii può tralasciarsi cotal pubblicazione.

g) Nei processi ordinarii, terminati gli esami e le discussioni prima della sentenza, si fa la *conclusio in causa*, oltre la quale non si ammettono più istanze nè eccezioni; nei processi sommarii la *conclusio in causa* non è necessaria, e però possono ammettersi in qualunque tempo siffatte istanze o eccezioni.

h) Nei processi ordinarii non si può pronunziare *ultra petita;* nei processi sommarii, quando sia provata qualche cosa *ultra petita*, si può anche su di essa sentenziare.

---

(1) La formale contestazione della lite si fa innanzi al giudice dall' attore e dal reo: quegli nell' affermare, e questi nel negare l' addebito; e ciò si fa dopo sporto il libello e dopo la citazione del convenuto.

i) Nei processi ordinarii devono escludersi assolutamente i testi non ammessi dal diritto; nei processi sommarii possono ammettersi, purchè fededegni.

l) Nei processi ordinarii non possono cumularsi le cause penali e civili; nei processi sommarii possono cumularsi.

m) Nei processi ordinarii non possono ammettersi testi dopo la pubblicazione del processo; nei processi sommarii possono ammettersi.

n) Nei processi ordinarii richiedesi la citazione col perentorio; nei processi sommarii basta la sola citazione.

o) Nei processi ordinarii non si può cominciare dai precetti; nei processi sommarii (com' è nella presente Istruzione) può così cominciarsi.

p) Nei processi ordinarii deve escutersi in primo luogo il principale, e poi il fideiussore od un terzo; nei processi sommarii possono escutersi questi ultimi prima del principale.

q) Nei processi ordinarii il minore non può stare in giudizio senza il curatore; nei processi sommarii può stare.

r) Nei processi ordinarii il giudice nel proferir la sentenza deve sedere *pro tribunali;* nei processi sommarii la sentenza può emettersi in qualsivoglia modo.

s) Nei processi ordinarii l' appello a viva voce può farsi solo subito dopo proferita la sentenza mentre il giudice ancor siede *pro tribunali;* nei processi sommarii può farsi anche non subito.

t) Nei processi ordinarii l' appello deve farsi con esprimere la causa; nei processi sommarii la causa può anche non esprimersi.

Tranne adunque le dette differenze, per tutto il resto i processi sommarii devono essere condotti come gli ordinarii; e però fa d' uopo:

a) Che la petizione sia redatta in iscritto.

b) Che sia citato il reo, il quale deve aver cognizione esatta della cosa.

c) Che si concedano le dilazioni necessarie ed opportune.

d) Che si ammettano le prove concludenti.

e) Che si accordino le legittime difese.

f) Che non si escludano i giuramenti richiesti.

g) Che se l' attore od il reo chieggano qualche cosa dal principio, la loro istanza deve inserirsi negli atti.

h) Che vi sia facoltà di concordare le posizioni e gli articoli, pei quali deve il giudice assegnare un termine.

i) Che bisogna accogliere le eccezioni e gli appelli.

Insomma i processi sommarii devono avere tutti i requisiti necessarii per diritto di natura, specie quelli che riguardano la validità delle prove e la giusta difesa del reo.

Ma quali cause possono trattarsi in forma sommaria?

Possono trattarsi, giusta la cit. Clementina *Dispendiosam*, 2, *De Iudic.*, le cause riguardanti le elezioni, le postulazioni, le provisioni, le dignità, i personati, gli officii, i canonicati, le prebende, i beneficii ecclesiastici, le decime, i matrimonii e le usure.

I DD., in forza per lo più del diritto civile, insegnano potersi trattare sommariamente anche le cause dei poveri, delle vedove, dei pupilli, dei miserabili, dei pellegrini; come pure le cause di alimenti, di spoglio, di deposito, di mercede; le cause di minor momento e finalmente le cause in cui vi sia pericolo in mora (Bouix *De Iud.* Par. II, sect. IV, Subs. 2, cap. 4; Reiffenstuel L. II, Tit. I, n. 46). Il Pellegrini l. c. n. 2 vi aggiunge molte altre cause, come quelle di bestemmia, di eresia, di lesa maestà, di simonia e simili.

E che dire in genere delle cause criminali dei chierici? — Nella cit. *Clementina* non si fa menzione di queste cause. Però nel c. *Olim*, 16, de *Accusat.* si prescrive che si trattino sommariamente le cause dei Religiosi. Nel c. *Quoniam frequenter*, 5, *Ut lite non contest. etc.*, § *Sunt et alii* si ha che sommariamente può procedersi pure nelle cause criminali in genere *per viam inquisitionis* (V. Pellegrini l. c. n. 10). Del resto dalla nostra Istruzione è tolto ogni dubbio che possa procedersi sommariamente in tutte le cause criminali dei chierici, anche di quelle che riguardano la privazione dei beneficii (V. Lega *De Iud. Eccl.* Vol. IV Par. II, n. 195).

È nella facoltà del Vescovo adottare la forma ordinaria, anzichè la sommaria, quando questa è consentita? Rispondiamo colla cit. *Clementina:* " Si tamen in praemissis casibus solemnis ordo iudiciarius in toto vel in parte, non contradicentibus partibus, observetur, non erit processus propter hoc irritus vel irritandus. „ Dunque può il Vescovo usare la forma ordinaria quando sia consentita la sommaria, purchè le parti non contraddicano. Quest' ultima clausola però è ristretta dalla Glossa, in h. l. v. *Non contradicentibus*, ai soli processi sommarii delegati dal Papa, non già a quelli che sono in potestà del Vescovo: " Innuit, ivi sta detto, quod partibus contradicentibus non possit iudiciorum figura vel solemnitas, ultra id quod hic exprimitur observari. Quod verum intelligo quando sic procedere non est in iudicis potestate, ut quia Papa sic procedi mandat: secus si sic procedere voluntati iudicis relinquatur. „ Possiamo adunque conchiudere che il Vescovo, purchè non ne ha un espresso mandato, può bene adoperare la forma ordinaria, quando sia consentita la sommaria, ancorchè le parti contraddicano.

E quando siasi adottata la forma ordinaria, si può far passaggio validamente alla sommaria, sempre nei casi in cui questa forma sia permessa? Vale a dire, iniziato il processo nella forma ordinaria, se

si tralascia qualche voluta solennità, ma non richiesta nei processi sommarii, siffatta omissione induce nullità? — Vi è chi afferma, come il Reiffenstuel (l. c. n. 51) ed il De Luca (*De Iudic.* disc. 1, n. 12 et 13). Altri però, come il Bouix (l. c. n. V) negano; e con ragione. Imperocchè la cit. *Clementina* espressamente dichiara valido il processo, benchè in esso " solemnis ordo iudiciarius, in toto vel in parte, non contradicentibus partibus, observetur. „ Se è valido il processo quando la forma ordinaria o solenne si osserva anche in parte, è valido altresì quando, cominciato colla forma solenne, si omette qualche cosa di cui può farsi a meno nella forma sommaria.

Vuolsi però notare che, iniziato il processo colla forma sommaria, deve continuarsi sempre con questa forma; e con essa deve compiersi il processo in grado di appello: " An causa semel summarie effecta, fit semper summaria? Respondetur affirmative, ita ut si effecta sit summaria in prima instantia, sit etiam talis in secunda instantia ac etiam in sequentibus. „ Così Pellegrini, poggiato sopra molte autorità (l. c. n. 29).

E bastino queste nozioni per conoscere la natura dei processi sommarii. La Istruzione nostra non è che una norma di siffatti processi, in cui fa d' uopo ben distinguere le cose sostanziali dalle accidentali; giacchè omesse le prime, il processo è nullo di per sè: omesse le seconde, il processo non è nullo *ipso facto;* ma potrebbe annullarsi dal tribunale di appello. E le cose sostanziali le abbiamo già sopra enumerate.

i) *Processo* ex *officio.*

" XI. Il processo s' intraprende *ex officio,* o in seguito d' instanza,
" di querela, e di notizia in altro modo pervenuta in Curia, e si pro-
" segue fino al termine nello scopo di raggiungere con ogni cautela
" e riservatezza il discoprimento della verità, e di aver cognizione
" tanto del delitto che della reità od innocenza dell'accusato. „

Vedemmo altrove (pag. 121 di questo Vol.) che vi sono tre vie per procedere criminalmente: la *denunzia,* la *inquisizione* e l'*accusa.* Quando si procede per *accusa,* con libello scritto e sottoscritto dall' accusatore, questi rappresenta l' attore in giudizio ed ha l'obbligo delle prove contro il reo: in tal caso il giudizio principia dal libello di accusa o di querela.

Quando poi si procede o per *inquisizione* o per *denunzia,* d' ordinario il giudizio s' intraprende di officio, con una comparsa cioè del promotore fiscale, che in un atto annunzia gli addebiti contro qualche chierico perchè siano chiariti giudizialmente.

Questo annunzio deve farsi riservatamente, e riservatamente deve compiersi l' esame per venire a capo della verità. Procedendosi per *denunzia,* se nella denunzia stessa sono indicate le prove da esaminare (e devono d' ordinario essere indicate, altrimenti la denunzia rendesi sospetta) si esamineranno diligentemente le dette prove. Se non sono indicate, si procuri di averle ondechessia e di ben vagliarle. Procedendosi poi per inquisizione, dalla inquisizione medesima dovranno risultare almeno le prime prove, dovendosi nello esame inquisitivo domandar sempre la causa della scienza.

Abbiamo detto le *prime prove ;* giacchè dallo esame di esse possono sorgerne altre ed altre, che dovranno parimenti esaminarsi ; e sorgeranno se si è diligenti, come si deve essere, a domandar sempre ai testi se sanno che altri sono in conoscenza dei fatti.

Il detto esame deve farsi, come si è detto, riservatamente ; e però fa d' uopo sottoporre i testi al doppio giuramento di dire tutta la verità, e di mantenere il secreto.

Se dall' esame delle prove risulta che queste non reggono e la colpabilità non è probabile ; si smetterà dal processo, allegandone in iscritto le ragioni, senza nulla dirne all' inquisito, nè ad altri mai. Il processo iniziato si conserverà nell' archivio secreto.

Se poi dal detto esame risulta probabile la colpabilità dell' inquisito, in tal caso si procederà innanzi secondo le norme che segnono della Istruzione.

l) *Compilazione del processo.*

" XII. La compilazione del processo può commettersi ad un probo " ed idoneo ecclesiastico, assistito dall' Attuario. „

La compilazione del processo, cioè l' esame dei testi e delle altre prove, si appartiene al giudice, di quale deve proferire la sentenza : " Iudicis est ferre sententiam ; ergo etiam ipsi necessariae probationes fieri debent „ — dice il Reiffenstuel (L. II, tit. 19, n. 113), dimostrandolo dal c. *In nostra,* 32, *De testibus,* dove sta detto che la deposizione dei testi deve farsi dal giudice.

Nondimeno il giudice può delegare ad altra persona la detta compilazione : " Caeterum, segue a dire il Reiffenstuel l. c. n. 114, per hoc non negatur quin iudex possit deputare notarium aut aliam idoneam personam ad recipiendos testes, depositiones, aliasque probationes. „ Ma questo giudice delegato dev' essere, secondo la Istruzione : 1.° *ecclesiastico,* 2.° *probo,* 3.° *idoneo* 4.° *assistito dall' attuario.*

1.° *Ecclesiastico ;* non già che la compilazione di qualsivoglia processo debba assolutamente delegarsi ad un ecclesiastico ; ma i processi

criminali dei chierici non è conveniente che siano trattati da laici, i quali non devono ingerirsi nei mancamenti dei chierici.

2.° *Probo*; altrimenti non affiderebbe gran fatto l' opera sua, potendo propendere per qualche parte con lesione della giustizia, e potendo dar luogo ad eccezioni che intralciano il processo: dev' essere perciò tale persona da inspirare fiducia sopratutto al reo.

3.° *Idoneo;* che sappia cioè le norme di diritto come interrogare i testimoni, come esaminare i titoli, come chiarire le altre prove; giacchè sulla raccolta esatta e precisa delle dette prove sta poggiata la base della giudicatura.

4.° *Assistito dall' attuario*; il quale necessariamente si richiede nella compilazione dei processi giudiziali, specie nel chiarimento delle prove, in forza del c. *Quoniam contra,* 11, *De probation.* (1), dovendo essere come un testimone pubblico della esattezza degli esami e dovendo redigerne gli atti. Il detto c. *Quoniam contra* vuole che intervenga o un pubblico notaro, ovvero due persone idonee che compilano gli atti. Ma se il giudice ordinario elegge qualcuno all' officio di notaro per una data causa, per questa può valere anche un solo. Il Reiffenstuel *l. c.* n. 118, il Barbosa *Collect. ad cit. c. Quoniam contra* n. 6, ed altri molti insegnano che l' attuario assolutamente deve intervenire in qualsivoglia processo, anche sommario.

Abbiamo visto che il giudice ordinario può da sè chiarire le prove e proferire poi la sentenza: però è bene che il chiarimento delle pruove sia delegato a qualche altro, affinchè il giudice possa con più serietà proferire la sentenza *iuxta allegata et probata;* e allontani ogni sospetto di voler sentenziare secondo le impressioni personali ricevute nell' esame delle dette prove. Anzi oggidì è invalsa questa norma nella S. C. dei VV. e RR. di richieder sempre che il giudice ordinario cui spetta proferire la sentenza sia diverso dal giudice che deve chiarire le prove. Si ponga mente ad un documento della detta S. C. del 10 novembre 1896 che mettiamo in nota (2), e donde ricavasi che

---

(1) Ecco il testo del cit. capo: " che è d' Innocenzo III nel Conc. gen. Lateranese. " Statuimus ut tam in ordinario iudicio, quam extraordinario, iudex semper adhibeat aut publicam (si potest habere) personam, aut duos viros idoneos, qui fideliter universa iudicii acta conscribant; videlicet citationes, dilationes, recusationes, exceptiones, petitiones, responsiones et interrogationes, confessiones, testium depositiones, instrumentorum productiones, interlocutiones, appellationes, renunciationes, conclusiones, caetera, quae occurrerint, competendi ordine conscribenda, loca designando, tempore et personas. „

(2) " *Ill.mo e R.mo Monsignore come fratello,*

" La S. V. con lettera in data 27 Ottobre p. p. ha esposto a questa S. Congregazione de' Vescovi e Regolari che il Vicario Generale di M. innanzi al

questa norma dovrebbe adottarsi in ogni Curia perchè poi sui processi che si redigono non si elevino eccezioni. *(continua)*

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

11.

Se il titolo di dottore, conseguito per privilegio, valga per tutti gli effetti canonici.

Tizio chiese alla S. C. degli Studii di essere nominato Dottore in diritto canonico senza esame, con raccomandazione del suo Vescovo. La istanza fu rimessa al Vescovo *cum facultatibus necessariis et opportunis ut oratorem in iure canonico doctorem renuntiare possit et valeat, contrariis quibuscumque non obstantibus.* — Or si chiede se il dottorato avuto così possa produrre tutti gli effetti canonici, che produce il dottorato di qualche università ecclesiastica, specie perchè si possa essere esaminatore nei concorsi della penitenzieria e della teologale.

S. Pio V, nella Costit. *Quamvis a Sede Apostolica* del dì 1 giugno 1568, volendo ovviare all' abuso di titoli dottorali concessi senza il debito esame da' Conti palatini e da diverse altre persone col pretesto di facoltà ottenutene dalla S. Sede, rivocò, cassò ed annullò: „ Omnia et singula facultates et indulta eisdem comitibus ac etiam quibusvis

---

quale dovrebbe proporsi la causa contro il Canonico O. B. si è reso quasi cieco completamente da non potere adempiere l' ufficio di Giudice, e perciò si è fatto a domandare con urgenza la facoltà di delegare a tale ufficio, quando sarà proposta la causa, quell' istesso che compilò l' istruttoria o chi meglio piacerà a quel Vescovo. La S. Congregazione in vista della incompatibilità delle due qualifiche in una stessa persona cioè di giudice del fatto ossia processante, e di giudice del diritto ossia giusdicente, non può aderire alla proposta di delegare quello stesso che compilò l' istruttoria: in conseguenza potrà Ella provvedere col delegare altro idoneo Ecclesiastico, dandole a tal effetto questa S. Congregazione le necessarie ed opportune facoltà. Tanto Le dovea per sua norma e governo; e Le auguro dal Signore ogni prosperità.

Della S. V.

" Roma, 10 Novembre 1896.

" *Come Fratello*

" S. Card. VANNUTELLI

" L. TROMBETTA, *Pro Segretario.* „

officialium Romanae Curiae collegiis singulisque et aliis personis cuiuscumque status, gradus, ordinis et praeeminentiae existentibus ad doctoratus, licentiaturae et magisterii gradum promovendi, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros et Sedem Apostolicam ac etiam nos... quomodolibet concessa, confirmata et innovata. „

Dopo questa costituzione la S. C. del Concilio si mantenne rigorosissima nel non riconoscere gli effetti canonici del dottorato, che solo a quelli, i quali venivano di ciò insigniti da qualche Cattolica Università, massime per quei beneficii onde, giusta i sacri canoni, lo si richiedeva. Così *in Papien.* 23 iul. 1652; *in Mediolanen.* 12 dec. 1654; *in Papien.* 22 iul. 1673; *in Elven.* 17 ian. 1643; *in Gravinen.* 24 apr. 1662; *in Montis Regalis* 19 ian. 1664; *in Clusina* 21 febr. 11682 etc. (v. Pallottini v. *Doctoratus* n. 9 seqq.).

Così pure *in Novarien.*, 8 aug. 1716, *lib. 66 Decretor.*, dichiarò inefficaci le lauree dottorali date dal Collegio de' Dottori di Milano, benchè Pio IV avesse conceduto a cotal Collegio " ut per ipsum laureati gaudeant omnibus privilegiis, gratiis et indultis, quibus in Universitatibus studiorum generalium promoti de iure vel de consuetudine etiam potiuntur. „

Così ancora *in Fanen.* 26 iun. 1723 fu deciso che dovesse preferirsi il laureato da una pubblica Università ad un laureato per privilegio della S. Sede senza esame, benchè più antico del primo, all'officio di Superiore di un certo collegio di Fano riservato al dottore più antico.

E però il Pallottini potè scrivere (l. c. n. 10 et 11): " Certum est, Doctoratum non receptum in publica Universitate quoad beneficia et dignitates ecclesiasticas non suffragari... Siquidem Sacra Congregatio inhaerens menti Tridentinorum Patrum Sess. 23 cap. 18, et Sess. 24 c. 8, 16 et 18, Constitutioni 60 S. Pii V Bullar. tom. 2 pro assequendis muneribus ecclesiasticis ac beneficiis, quibus adnexus sit onus assumendi doctoratum sen licentiaturam, eos tantum ex hisce gradibus declaravit esse attendendos, qui fuerint a publica Universitate collati, et luculenter expositum fuit in encyclicis litteris ab eadem sacra Congr. sub die 28 septembris 1726 Ordinariis datis. „

Ma che è da dire delle lauree concesse dal Collegio de' Protonotarii Apostolici? Valgono queste almeno per gli effetti canonici del dottorato? — Si ponga mente alla causa *Aquinaten.*, trattata in S. C. del Conc. il 14 nov. 1746. Un certo Alessandro Capozzella ottenne l'archipresbiterato con cura d'anima coll'obbligo della laurea dottorale *infra annum*. Egli se la procurò dal Collegio de' Protonotarii Apostolici, cui era stato concesso da Sisto V di conferire il dottorato " ita ut gradus hic haberi deberet ac si collatus susceptusque fuisset in aliqua famosa

universitate. „ Ma il Vescovo, temendo che la detta laurea non bastasse pel nuovo arciprete, si rivolse alla S. C. coi dubbii: " I. An gradus doctoratus obtentus a ven. Collegio Protonotariorum Apostolicorum suffragetur in casu? — Et quatenus negative; II. An sit consulendum SS.mo pro gratia, vel saltem habilitandus sit orator ad novum doctoratum obtinendum in publica universitate in casu? „ — E la S. C. rispose: " Ad I. Affirmative, facto verbo cum SS.mo — Ad II. Provisum in primo. „

Cotal risposta lascia un po' dubbia la quistione. Imperocchè se al primo quesito si fosse detto solamente *affirmative*, sarebbesi potuto conchiudere che le lauree dottorali del Collegio de' Protonotarii valgono per tutti gli effetti canonici. Ma vi è la clausola *facto verbo cum SS.mo*, che vieta di fare quest' ampia conchiusione. La detta clausola infatti si suol mettere quando ciò che si domanda in genere o non è vero o è dubbio, e dipendendo la cosa dal beneplacito del Rom. Pontefice se ne richiede l' oracolo di consenso e di concessione. Nel caso esposto il Sommo Pontefice ha certo annuito al primo dubbio e lo ha confermato; e però possiamo dire in genere col Pallottini l. c. n. 28: " Gradus vero a Collegio Protonotariorum Apostolicorum suffragari videtur ad obtinendam dignitatem ecclesiasticam, cui adnexa sit cura animarum „. Non però possiamo estendere cotal facoltà a tutti gli altri effetti canonici.

Premesse le quali cose, passiamo ad esaminare il caso proposto. Il solo titolo di *dottore*, concesso graziosamente e senza esame dalla S. Sede varrà per tutti gli effetti canonici? Varrebbe certamente se nel rescritto fosse stato ciò espresso; giacchè la S. Sede se può dispensare, e tante volte dispensa, dalla laurea dottorale, può ancora concedere il titolo di *dottore* con tutti gli effetti canonici di questo titolo. Ma se nel rescritto di concessione di altro non si parla che del solo titolo, varrà ciò solamente come titolo onorifico, o tutto al più per l' effetto menzionato nella istanza, non già per tutti gli effetti canonici. E ciò tanto più che essendo un privilegio che ferisce il diritto, deve strettamente interpretarsi.

12.

Circa la votazione nei concorsi.

Nella diocesi di N. è costume che, nello scrutinio dei concorsi alle parrocchie, si danno 50 voti per la scienza (10 cioè per ognuno dei tre casi, 10 per la conciuncola, e 10 per la traduzione del Tridentino), e 50 per la idoneità o pei requisiti: totale n. 100. Per passare fra

gli approvati bastano voti n. 51. — Or può avvenire che un concorrente, il quale trovisi con un solo voto di scienza, se abbia gli esaminatori favorevoli, ottenga voti 50 di requisiti e così rimarrebbe approvato. Che dire di tale usanza?

È vero (e noi stessi lo dimostrammo altrove ampiamente, *Mon. Eccl.* Vol. X, Par. I, p. 113 sg.) che l' esame de' requisiti o della idoneità deve sempre cumularsi coll' esame della scienza. È vero altresì, come fu anche da noi detto, *l. c.*, che non perchè sia stato uno riprovato nella scienza debba essere escluso dall' esame dei requisiti, potendo avvenire che un maggior numero di requisiti possa supplire a qualche lieve difetto di scienza.

Ma vuolsi considerare che anche la scienza è necessaria; ed un sacerdote ignorante non può esercitare l' officio di parroco. Il Tridentino ha espressamente prescritto *(sess. 24, cap. 28)*: " Peracto deinde examine renuntientur quotquot ab his (examinatoribus) idonei iudicati fuerint aetate, moribus, DOCTRINA, prudentia et aliis rebus ad vacantem ecclesiam gubernandam. „ Dunque la *idoneità* si vuol pure quanto alla scienza; e non si può quindi dire *idoneo* alla cura chi nella scienza non è almeno *idoneo*.

Benedetto XIV poi nella Costit. *Cum illud* vuole che il primo esperimento versi sulla scienza, e dopo di questo si proceda a quello dei requisiti: " Postquam diligenter expenderint singulorum peritiam... et postquam demum deprehenderint qua quisque polleat gravitate etc. „ ; per forma che il secondo debba sempre unirsi al primo: " Requisita esse doctrinae arcto foedere consocianda. „

Quelle Curie perciò che dividono matematicamente i voti, metà per la scienza e metà pei requisiti, da formarsi l' approvazione con un voto solo sopra la metà della somma totale, non procedono secondo la mente del Tridentino nè della Costit. *Cum illud* di Benedetto XIV. Giacchè può darsi il caso che uno riporti l' approvazione con un sol voto sulla scienza: il che indica quasi perfetta ignoranza, e non può essere perciò giudicato idoneo ad amministrare una parrocchia.

Dividano pure i voti metà per la scienza e metà pei requisiti, ma l' approvazione non si dia per la maggioranza di un voto sopra la metà della somma totale, ma sibbene per la maggioranza anche di un mezzo voto sulla metà di quanto è stabilito per la scienza e sulla metà di quanto è aggiudicato ai requisiti.

Nel caso nostro adunque, perchè si corrisponda alla mente del Tridentino e di Benedetto XIV, la maggioranza di voti 51 non si formi dalla somma totale di 100, ma sibbene sulla parziale di 25 1[2 per la scienza e di 25 1[2 pei requisiti. — Il calcolo poi, più che mate-

matico, sia morale, sicchè dove abbondano i requisiti si può esser ancor più indulgenti sulla scienza.

Quello che noi diciamo trova appoggio nella prassi del Vicariato di Roma che può dar norma a tutte le Curie. Qui adunque, come riferisce l' Onorante *(Praxis Secreter. Tribun. D. Card. Urbis Vicarii* Cap. XIX), si fa prima lo scrutinio sulla scienza colla maggioranza del numero dei voti, e poi si passa ad esaminare i requisiti (1).

---

(1) Crediamo utile riferire per esteso il tratto dell' Onorante *l. c.* che riguarda la prassi del Vicariato di Roma circa lo scrutinio dei concorsi. Ecco adunque quanto ivi si legge:

" Die igitur et hora in intimatione praefinita, coram Eminentia Sua, ac dictis Praelatis, et Examinatoribus, postquam concordaverint, et convenerint in unum circa responsiones dandas casibus propositis, aperitur Capsula, et iuxta folium, quod praemanibus unusquisque ex Votantibus habet, in quo sunt descripta nomina, et cognomina Concurrentium, vocantur per ordinem, unus post alium, et lectis per Secretarium coram Votantibus, ipsoque concurrente, primum conciuncula, postea resolutionibus, ac dimisso concurrente, unusquisque ex dictis Votantibus, qui iam suum iudicium in mente sua ex auditis formavit, dat suum votum, tam super conciuncula, quam super unaquaque responsione, sive integrum, sive medium, sive negativum, iuxta meritum responsionum, quae vota quilibet signat in suo folio, quod habet prae manibus, hoc modo : *Titius N. 1.1,1,1/2 1,1,0./2 0.0.*

Prima Signatura significat conciunculam, aliae novem signaturae significant novem casus ; quando signatura est integra, decem puncta significat quia decem sunt Iudices, seu Votantes, quorum quilibet dat suum favorabile votum ; quando signatura est media quinque puncta significat, quia omnes decem Iudices dant medium punctum ; quando signatura est vacua, nullum punctum significat, et sic facto calculo figurae suprapositae, calculus erit in fine punctorum sexaginta.

Deinde vocatur positus numero 2., cuius nomen immediate occurrit in supradicto folio posito sub oculis Iudicum, postea tertius, et quartus, usque ad ultimum, et cum omnibus fit respective id, quod cum primo factum fuit.

Attentis supradictis signaturis, statim apparet, quinam sint approbati, et quinam reprobati ; nam ad approbationem requiruntur tot puncta favorabilia, ut superent medietatem omnium punctorum, saltem per medium punctum, cui correspondent quinque vota. v. g. Si quis ex concurrentibus optime responderet ad omnia, haberet centum vota favorabilia, et esset approbatus in primo loco, et plenis votis, et si quis haberet vota favorabilia quinquaginta quinque, quae superant medietatem votorum, esset approbatus in ultimo loco, et propterea approbatus remanet Titius expressus in figura supraposita, quia per decem puncta excessit supra numerum quinquaginta. Aliquando autem, quando Casus sunt valde difficiles, approbantur in ultimo loco etiam illi, qui medietatem tantum votorum obtinuerunt.

Sed quaeri potest, in quo Ordine remansit approbatus supradictus Titius, qui habuit puncta sexaginta ; nam multi esse solent ordines approbatorum ?

Respondetur, quod in foliis, quae sunt in manibus Iudicum totum clare apparet ; etenim in primo ordine sunt approbati illi, qui habent plura vota omnium, etiamsi omnia vota non obtinuerint. In 2. illi qui habent quinque

13.

Se, e come, si possano benedir le case prima del Sabato Santo.

Nella diocesi di C. è inveterata consuetudine che, stante l' ampiezza delle parrocchie, si benedicano le case dalla Domenica di passione colla benedizione segnata nel Rituale da farsi fuori il tempo pasquale. Nel Sabato Santo poi si benedicono col rito del giorno le case principali. Può tollerarsi cotale usanza?

In più decreti la S. C. de' Riti ha dichiarato che la benedizione delle case nel Sabato Santo non si può anticipare: può solo posticiparsi fino a tutta l' ottava di Pasqua. Così il dì 20 nov. 1885 ad 2, n. 3645 E. N.; così pure il dì 7 marzo 1903 ad 1, et 2 (Mon. Eccl., pag. 86 e 162 di questo Vol.). — Ma che dire di una contraria usanza? Nei detti decreti non si parla di consuetudini contrarie, ma si risponde a semplici quesiti. D' altra parte vuolsi considerare che il Rituale ammette due riti differenti per la benedizione delle case, una *in Sabbato Sancto Paschae,* l' altra *alio tempore facienda.* Or chi fuori il dì di Sabato Santo benedicesse le case col secondo rito, *uteretur iure suo.*

---

vota minus, et sic de omnibus, donec descendatur ad numerum punctorum quinquaginta quinque, qui est numerus minor omnium, sufficiens ad approbationem, et sic ad quaesitum respondetur, quod ille Titius, si ab omnibus approbatis excedatur, seu superetur in numero punctorum, erit approbatus in ultimo ordine; si vero a nullo superetur, erit ipse, et omnes approbati in aequali ordine, et si dentur aliqui, qui solum quinquaginta quinque puncta habeant, isti erunt in ultimo ordine, et Titius erit in penultimo.

Terminato scrutinio quoad scientiam, examinantur, et discutiuntur requisita singulorum approbatorum exhibita in Secreteria, quorum transumptum, seu compendium manuscriptum habet prae manibus Eminentia Sua, et dat legendum, et bene considerandum omnibus votantibus, ut unusquisque formare possit iudicium, quinam spectatis omnibus sit dignior, et per consequens praeferendus: non enim sola scientia attendi debet, sed etiam omnia alia requisita, sub poena nullitatis Concursus, ut declaratum est a Benedicto XIV, in supra cit. Constitut. *Cum illud* 14 Decemb. 1742, decernente § 10, 11, et 16, eosdem Examinatores deesse muneri, si doctrinae tantum iudices essent; ideoque, iuxta etiam plura decreta Congr. Conc. ab eodem Pontifice relata lib. IV, *de Synodo* Dioec. cap. 8, num. 3, nullus est Concursus, si Examinatores non retulerint idoneos, quoad omnes supra enunciatas qualitates; licet praeelectio ad Examinatores non spectet, ut ex altero decreto Cong. Conc. relato loco supra cit. *num.* 6, *de Synodo etc.*, et de facto post maturam considerationem ille caeteris omnibus praefertur, qui pro Ecclesiae vacantis utilitate magis expedire iudicatur, licet non sit doctior, et ad ipsius favorem expeditur sequens attestatio. „

Del resto, ecco come insegna il Baruffaldo, classico comentatore del Rituale *(In Rit. Rom. Comm.* Tit, 47, n. 8 seqq.). Dopo aver detto come debba farsi la benedizione delle case nel Sabato Santo, soggiunge: " Verum hodie iste ritus quoad diem et quoad aquam plene non adimpletur ; excusatio a parochis allata est quia parochiae ut plurimum vastae sunt, nec una die circui commode possunt. Insuper dies ista abbreviatur, si attendenda est benedictio fontis, quae summo mane fieri non solet. Ulterius parochus in mane illius diei ad functiones ecclesiasticas incumbere debet: horis vero vespertinis, in audiendis sacramentalibus confessionibus totum insumitur tempus. Igitur anticipatio haec videtur quasi necessaria, ut singulae domus benedictionis munere purificentur, expienturque: pro quo aqua lustralis consueta adhiberi solet, non illa de benedictione fontis, quia nondum consecrata est. „

L' uso adunque di anticipare la benedizione delle case è antico ed anche ragionevole. Sarebbe irragionevole se si volesse usare il rito della benedizione delle case nel Sabato santo prima di questo giorno ; giacchè nel detto rito sta che debba usarsi l' acqua del fonte e la preghiera allusiva alla S. Pasqua: or questo rito non si può adoperare se non dal giorno di Sabato santo fino a tutta l' ottava di Pasqua, giacchè nel solo Sabato santo si benedice il fonte ed entra la Pasqua. In cosiffatto senso vogliono intendersi i citati decreti della S. C. dei Riti che proibiscono di anticipare la benedizione delle case nel Sabato santo, cioè col rito della detta benedizione *in Sabbato Sancto.*

Ma quando la benedizione delle case non si fa col rito del Sabato santo, ma col rito assegnato per ogni altro tempo dell' anno, siffatta benedizione può farsi sempre e prima del Sabato santo e dopo l' ottava di Pasqua.

Venendo ora al caso proposto, diciamo che la consuetudine della diocesi di C. può mantenersi, purchè si benedicano quel numero di case che sia possibile dal Sabato santo a tutta la ottava di Pasqua col rito pasquale. Questa condizione deriva dal desiderio della Chiesa che le case siano benedette col rito pasquale. Ma se non è possibile che tutte siano col detto rito benedette; le altre possono benedirsi col rito comune o prima o dopo la detta ottava di Pasqua.

QUESITI

con brevissime risposte.

54. *Circa la Comunione nella notte del S. Natale.*

D. In un libretto di regole per le Suore Terziarie Francescane, portanti

l' approvazione del Generale e dell' Ordinario, è scritto che nella notte di Natale le Suore possono ricevere la Comunione. Bastano le regole di un istituto per derogare alla legge generale? Può almeno il Vescovo permettere la Comunione nella notte di Natale? Può recarsi la Comunione ad una suora inferma dopo la messa di mezzanotte?

R. Fa d' uopo vedere se le regole dell' istituto che prescrivono la Comunione la notte di Natale sono state o pur no approvate dalla S. Sede. Nel caso affermativo, si considera che ne abbiano avuto l' indulto pontificio; e però è lecito comunicarsi in quella notte. Si ponga mente a questo decreto della S. C. de' Riti del 7 agosto 1871 *in Urgellen.* ad 9, n. 3254 *E. N.*: " Pro parte monialium monasterii Societatis Mariae institutionis puellarum, vulgo propterea nuncupatarum *de la Ensenanze*, exponitur, quod iuxta regulas sui instituti, a Paulo V P. M. anno 1607 sub die 7 aprilis approbati, tenentur Moniales sacram Communionem in nocte Nativitatis Domini recipere... Verumtamen cum adsint decreta istius S. Congregationis id generaliter prohibentia, quaeritur: anne praedictae Moniales valeant memoratam praxim in regulis consignatam tuta conscientia continuare? — Resp.: Si regulae sunt a Sede Apostolica approbatae, retinere poterunt Sanctimoniales praedictam enunciatam consuetudinem. „

Ove poi non consti dell' approvazione Apostolica di questa specifica regola, nè il Vescovo, nè altri può permettere la Comunione la notte del S. Natale, e molto meno farla recare a religiose inferme. Così la S. C. dei Riti 20 apr. 1641 *in Pisauren.*, n. 752; 7 dec. 1642, n. 781 *E. N.*

55. *Se il confessore può benedire il monastero di clausura nel Sabato Santo.*

D. Nel Sabato Santo si benedicono le case: un monastero di clausura può e deve parimente benedirsi? Sarebbe questa una ragione sufficiente perchè il confessore ordinario, che ivi fa da parroco, possa entrare, come entra per l' amministrazione dei sacramenti?

R. Dobbiamo a tutto ciò rispondere negativamente, essendo vietato che il confessore delle monache entri in clausura per la benedizione del monastero nel Sabato Santo. Si ascolti il Pellizzari (*De Monial.* Cap. X. sect. 3, subs, 1, n. 238): „ An confessarius monialium ingredi possit ad benedicendum monasterium in Sabbato Sancto?— Resp. Non posse quidem ingredi ad benedicendum in Sabbato Sancto: cum in tali casu vere non sit necessarius ingressus: adeoque Sacra Congregatio sub 4 septembris 1596 teste Gavanto *in man. v. Claus. Monial. n. 37* declaravit confessarium non habere iustam causam ingrediendi clausuram ad aspergendum monasterium in Sabbato Sancto. „

56. *Circa i paramenti del Capitolo nei pontificali solenni.*

D. In B. nei pontificali che celebra l' Arcivescovo, oltre il Capitolo metropolitano, assistono anche i canonici di una Collegiata ed i parroci urbani, e tutti vestiti di sacri paramenti. Nelle solenni processioni poi, quando i parroci sono in numero dispari, il più anziano di essi si pone alla sinistra del canonico meno anziano. Che dire di questa usanza?

R. Quando pontifica solennemente il Vescovo, il solo capitolo maggiore

(se in Cattedrale, il Capitolo Cattedrale; se in Collegiata il Capitolo Collegiato, non presente il Cattedrale) può pararsi cogli abiti sacri. Si ascolti il De Herdt (*Prax. Pontif.* L. I, n. 134): " Alii praeter canonicos sacra paramenta per se assumere nequeunt. Absente autem capitulo ecclesiae cathedralis, canonici ecclesiae collegiatae, Episcopo in eorum ecclesia celebrante, paramenta assumere possunt ad instar Ecclesiae cathedralis. S. R. C. in Troiana 22 mai. 1700 ad 1. „ — Nondimeno crediamo che una consuetudine contraria possa tollerarsi, non essendovi legge liturgica che chiaramente la condanni.

La usanza poi che il più anziano dei parroci vada alla sinistra dell' ultimo canonico di collegiata non sarebbe da approvare. Sono corpi diversi i parroci ed i canonici, che devono procedere separatamente. Il parroco più anziano vada in mezzo ai due ultimi parroci; e così faccia il più anziano canonico se il Capitolo trovasi in numero dispare.

57. *Circa la incensazione e la pace nei pontificali solenni.*

D. Nel caso precedente, quando nei pontificali solenni in Cattedrale intervengono i canonici di Collegiata ed i parroci, da chi deve darsi a questi l'incenso e la pace, dal ministro che li reca ai canonici della Cattedrale, ovvero dall' accolito?

R. Quando tutti sono parati, a tutti devesi l' incenso e la pace dal ministro dell' altare, come ai canonici della Cattedrale (S. R. C. 13 mar. 1700 *in Arequipae.* ad 20, n. 2049 *E. N.*). Quando non sono parati, i canonici di Collegiata che intervengono in Cattedrale, quanto all' incenso, sono considerati come i canonici della cattedrale medesima: " Canonici Ecclesiae Collegiatae duplici etiam ictu sunt thurificandi. Si in Ecclesiam Cathedralem conveniant, ibique divinis assistant officiis, ab eodem ministro et duplici pariter ductu thurificandi sunt. „ Così De Herdt (*Prax. Pontif.* L. I, 23, n. 194). Così pure la S. C. de' Riti 16 iun. 1674 ad 2, *in Fundana*, n. 1513 *E. N.* Ciò che si è detto dell' incenso dicasi pur della pace, dovendo questi due riti compiersi di egual ragione, giusta il Cerimoniale de' Vescovi L. I, c. 24, n. 3.

Circa i parroci poi che intervengono in Cattedrale, non crediamo che debbano essere trattati come i Canonici quanto all' incenso ed alla pace; ma debbano queste cose recarsi da ministri inferiori.

58. *Circa la precedenze degli Abati titolari.*

D. Gli Abati tilolari, senza giurisdizione, qual posto hanno sul Sinodo e fuori del Sinodo?

R. Quanto al Sinodo, Benedetto XIV (*De Syn.* L. III, c. 10, n. 5) assegna il luogo degli Abati coll' uso della mitra, anche titolari e commendatarii, dopo il Capitolo cattedrale (dignità, canonici, e beneficiati o mansionarii) e prima dei capitoli collegiati, anzi prima dei protonotarii non partecipanti. Però, quando i canonici della Cattedrale non vanno in corpo, gli Abati li precedono. Fuori del Sinodo, spetta loro il medesimo posto, secondo il Cerimoniale de' Vescovi (L. I, cap. 13, n. 12), e secondo il decr. della S. C. dei Riti 8 luglio 1602 *in Valven.*, n. 102 *E. N.*

59. *Se un capitolare possa votare a favore di un congiunto.*

D. Dovendosi eleggere in un capitolo il consulente legale della propria chiesa, possono dare il voto per esso i canonici cugini in secondo grado?

R. Ecco come insegna lo Scarfantoni (*Lucubr. Canon.* L. IV, tit. 4, n. 22): " Quandocumque praepositus capituli, vel alius, qui illud adunavit, in medium ponit aliquid resolvendum quod respicit proprium vel suorum commodum, petitione porrecta, exeat de capitulo, ob rationem quam dicimus de Episcopo (ut canonici liberius super explicatis colloquentur). Similiter canonici, de quorum speciale interesse in capitulo est agendum, proposito negotio, debent se a loco capitulari retrahere, donec res fuerit discussa: ita fuit decretum a Sacra Congregatione (EE. et RR.) teste Gavanto in *Man. Episc. v. Capitulum, n. 18.* „ Così pure De Herdt *Prax. Capit.* cap. 32, § 10, n. V.

Adunque sempre che debba trattarsi in capitolo affare che riguarda il vantaggio o l'interesse di qualche capitolare o dei suoi congiunti, tal capitolare non solo non deve prender parte alla votazione, ma deve uscire dal capitolo prima che se ne intraprenda la discussione, perchè questa riesca perfettamente libera.

Nel caso perciò, i canonici cugini in secondo grado devono astenersi dal votare, ed anzi dallo star presenti alla discussione.

60 *Circa la concorrenza della festa dello Sponsalizio di M. V. con quella della S. Famiglia.*

D. Nel prossimo anno 1904 la festa della S. Famiglia (Dom. III dopo l' Epif.) cade nel giorno 24 gennaio. Celebrandosi il dì precedente la festa dello Sponsalizio di M. V. con S. Giuseppe col medesimo rito doppio maggiore, si chiede come devono essere i secondi Vesperi di questo giorno, se *a capit. de seq.* ovvero *in secundis sine comm. seq.*, trattandosi di misteri simili.

R. Dimostrammo altrove (*Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. I, pag. 136) che le varie feste dello stesso Santo o di Maria SS. non devono commemorarsi nella concorrenza bastando che nel giorno proprio si faccia *de festo currenti sine comm. sequent.* Non così le feste di N. S. G. C. quando siano di misteri differenti: questi misteri vogliono celebrarsi col rito proprio e comune come se fossero feste differenti.

Nel caso abbiamo che lo Sponsalizio è mistero differente da quello della S.ª Famiglia. Nel primo si commemora il matrimonio; nel secondo la famiglia già formata. Nel primo si festeggiano Maria e Giuseppe; nel secondo si festeggia ancora Gesù. Lo scopo della prima festa è quello di offrire un modello di sponsalizio cristiano; lo scopo della seconda è quello di offrire un modello di amor coniugale, paterno e filiale. — Com' è chiaro, le due feste sono differenti tra loro e vogliono esser celebrate colle regole ordinarie e comuni. Nei secondi vesperi perciò del giorno 23 gennaio si dovrà fare *a capit. de seq. commem. praeced.*

61. *Come debba dirsi l' officio* infra octavam et de octava *della S.ª Famiglia, dove questa è titolare.*

D. Per quelle chiese, dove la S. Famiglia è titolare, le lezioni *infra octavam et de octava* donde dovranno desumersi?

R. È questo un caso davvero singolare, dal perchè la festa della S.ª Famiglia non ha officio proprio dell' ottava, nè questo può desumersi dall' Ottavario Romano non essendo conforme con alcun officio dei comuni. Come dunque dovrà farsi? — In tutti i giorni dovrà recitarsi l' officio della festa, tranne solo le lezioni del primo notturno, che devono essere *de scriptura occurrente* (V. De Herdt *S. Lit. Prax.* Vol. II, n. 246).

62. *Circa il diritto del parroco di passare per le altrui parrocchie nelle esequie dei filiani.*

D. Nella città di R. vi ha due parrocchie, una di S.ª Maria, l' altra di S. Giovanni. Il comune cimitero è nei confini della parrocchia di S.ª Maria; la stazione ferroviaria è nei confini della parrocchia di S. Giovanni. Spesso avviene che, morendo altrove i filiani di queste parrocchie, si vogliano trasportati i cadaveri nel cimitero proprio della città, ed associati dai rispettivi parroci. Or si chiede: Può il parroco di S.ª Maria ricevere allo scalo della stazione il cadavere di un suo filiano, senza ledere il diritto dell' altro parroco?

R. Può. Ecco come dichiarò la S. C. del Conc. d' ordine di Innocenzo XI il 14 nov. 1676: " An proprius parochus defuncti, transeundo per parochiam unius parochi alterius cuiuscumque dioecesis ad effectum deferendi processionaliter cadaver ad ecclesiam regularium, possit libere et licite per eamdem cum stola et cruce elevata transire, etiam irrequisito parocho? — Resp. *Affirmative* (*Ferraris* v. *Parochus* art. III, n. 40). Se dunque il parroco può associare il cadavero di un proprio filiano anche fra i confini di aliena diocesi, molto più può associarlo nei confini di aliena parrocchia Così pure in molte altre cause la stessa S. C. del Conc. (V. Mon. Eccl. Vol. IX, Par. I, pag. 121 e 124; Vol. X, Par. I, pag. 90). E la S. C. dei Riti il dì 17 nov. 1674 *in Lucerina in Apulia*, n. 1526 *E. N.*

63. *Se le corone benedette, che si donano ai pii oblatori perdano le indulgenze.*

D. In G. è una cospicua confraternita del SS. Rosario, il cui Rettore suol prima benedire colle indulgenze proprie una grande quantità di rosarii, che poi offre a coloro che dànno una oblazione in danaro o in altri generi, a vantaggio della Confraternita. È lecita tale usanza senza pericolo per le indulgenze?

R. Ecco un decreto della S. C. delle Indulg. del dì 10 luglio 1898 *in Mediolanen.* ad 2 (Mon. Eccl. Vol. IX, Par. II, p. 245): " An amittant indulgentias cruces, coronae etc. si quis, praevidens eas iam benedictas postulatum iri certa occasione, puta magni concursus fidelium, in antecessum benedicendas curet pro iis qui eas, restituto pretio expenso petituri sint? — Resp: *Affirmative.* „ (Vedi pure il decr. del 15 maggio 1886 — *Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. II, pag. 247). — Dunque i rosarii benedetti e distribuiti ai fedeli che ne dànno il prezzo od altra offerta anche per la chiesa, perdono le indulgenze. Per questi fedeli che tengono le dette corone, affinchè non vengano delusi nel recitare il rosario, converrebbe ottenerne una sanatoria dalla S. Sede, come fece un Vescovo, secondo fu riferito nel cit. luogo del *Mon. Eccl.*

64. *Circa la facoltà di leggere i libri proibiti.*

D. La facoltà di leggere i libri proibiti dalla Chiesa viene concessa *nonnisi cum delectu et ex iusta et rationabili causa.* Or si richiede questa causa giusta e ragionevole ogni volta che, avutone il permesso, si prende in mano un libro proibito? E se lo si leggesse per solo diletto?

R. La clausola *nonnisi cum delectu et ex iusta et rationabili causa* è posta solo alla facoltà generale che la S. Sede concede ai Vescovi di permettere la lettura dei libri proibiti; non già alla facoltà che s' impartisce ai fedeli di leggerli (V. *Della Nuova Disciplina sulla proib. e sulla cens. dei libri* Tit. I. cap. 9, § 25). E vuol dire che i Vescovi devono permettere siffatta lettura *cum delectu*, cioè non generalmente a qualsivoglia persona, ma a persone probe ed erudite per cui non ci sia pericolo di perversione: *ex iusta et rationabili causa*, quando cioè intervenga una giusta ragione, p. e. quella di attendere agli studii, o di compiere qualche lavoro scientifico, o di confutarne gli errori ecc. Le persone probe poi che ricevono tal facoltà o dalla S. Sede o dal Vescovo, possono usarne senza nessuna limitazione o condizione, se pur questa non si trovi apposta nel tenore della concessione.

65. *Circa il trasferire il mese del Rosario a novembre od a dicembre.*

D. In forza del decreto *Urbis et Orbis* della S. C de' Riti del 20 agosto 1885 è permesso ai parroci, dietro consenso dell' Ordinario, di rimandare il mese del Rosario a novembre o a dicembre. Or se per comodità dei fedeli il Vescovo consentisse che siffatto mese principiasse ai 15 novembre e terminasse ai 15 dicembre, si lucrerebbero le indulgenze?

R. Il cit. decreto dice così: " Qua de re et illis consulens fidelibus qui ruri viventes agri cultione praecipue octobri mense distinentur, Sanctitas Sua concedit ut singula superius disposita, cum sacris etiam indulgentiis eorum in locis ad insequentes vel novembris vel decembris menses prudenti Ordinariorum arbitrio differri valeant. „ — Di qui ricavasi che il trasferimento del mese del Rosario può farsi *o a novembre, ovvero a dicembre*; non già metà a novembre e metà a dicembre. Dovendosi in materia d' indulgenze stare, come più altre volte si è detto, alle sentenze più sicure, fino a novella e contraria dichiarazione della S. Sede, non crediamo che, salve le indulgenze, il mese del Rosario possa celebrarsi dal 15 novembre al 15 dicembre.

66. *Se l' aumento di congrua del parroco appartenente a capitolo debba mettersi in massa.*

D. La chiesa cattedrale di V. era prima ricettizia con cura d' anime. Il parroco canonico arciprete non ha che soli duc. 180 annui, pari a L. 765. Avendo liquidato il supplemento di congrua assegnato ai parroci dal Fondo pel culto, il capitolo pretende che questo dippiù debba mettersi in massa. È giusta siffatta pretensione?

R. Se questo supplemento fosse formato dalle sole rendite capitolari usurpate dal Governo, il Capitolo avrebbe ragione: giacchè in forza del decreto *Ad dirimendas* della S. C. del Conc. l' aumento della congrua parrocchiale avuto dallo stralcio delle rendite capitolari, più abbondante, deve mettersi

nella massa (V. *Mon. Eccl.* Vol. XI, pag, 197). Ma nel caso il dippiù non è specialmente dalle rendite capitolari ma da tutti i beni usurpati dalle chiese d' Italia. Or la S. Penitenzieria alla domanda " se può un parroco in coscienza accettare la congrua o il supplemento di congrua costituiti dai beni che non erano della parrocchia ma di altri corpi morali „ rispose: *Attentis temporum circumstantiis, tolerari posse, remoto scandalo et habita intentione standi mandatis Ecclesiae* (14 dec. 1899 — *Mon. Eccl.* Vol. XI, pag. 491). Dobbiamo adunque dire che anche il parroco canonico arciprete di V. può bene far suo quel supplemento colle predette condizioni, senz' obbligo di versarlo nella massa comune.

BIBLIOGRAFIA

Catalano Carmelo—Sex Casus conscientiae, quos in Conventu Presbyterorum Dioecesis Neapolitanae, anno 1902 proposuit ac resolvit Carmelus Catalano Theol. Mor. in Lycaeo Archiep. professor — Neapoli ex typ. Michaelis D' Auria 1903 — In 8.° di pag. 55.

Piccolo di mole, ma denso di dottrine opportunissime, quest' opuscolo merita una speciale recensione. Sono sei casi che si risolvono con ampia dottrina, con erudizione scelta e con purezza di eloquio. Ma i tre ultimi che riguardano le anormali condizioni presenti del socialismo, della quistione operaia e dello sciopero, sono sì ampiamente e sì dottamente discussi, da fornire i confessori di tutte le nozioni necessarie per ben regolarsi nel loro santo ministero. Se ne avvantaggino tutti. Costa soli cent. 30 presso l' A. in Napoli, via Rosaroll, 70.

De Amicis Pietro M.ª — Il Cerimoniale Completo per le Chiese parrocchiali, collegiate e cattedrali, esposto secondo i più recenti decreti della S. C. de' Riti da Pietro Maria de Amicis prete della Missione — Roma, Tip. Vaticana 1903 — Volumi tre in 8.° gr. di pag. 301, 458, 282.

Una compiuta e diligente esposizione di tutta la liturgia pratica della Chiesa, secondo la disciplina che ora vige: ecco il contenuto di questi tre volumi di forma eletta ed elegante. *Esposizione compiuta;* giacchè non solo dà le nozioni generali dei sacri riti, e poi in ispecie della liturgia della messa piana, della cantata e solenne e di tutte le altre funzioni dell' anno; ma parla pure dell' amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali, e ancora delle funzioni estraliturgiche, le quali sono generalmente in uso. — *Esposizione diligente*, con parlare di ogni cosa anche minima che abbia relazione alle prefate materie, e che ne faccia concepire una idea larga e precisa: cose attinte tutte da fonti legittimi ed autorevoli, che non ammettono dubbio. — *Secondo la disciplina che ora vige,* conoscendo tutti che con non pochi atti recenti, e poi colla pubblicazione dell' ultima Collezione autentica dei decreti della S. C. dei Riti, questa Congregazione ha riformato in molti punti il diritto liturgico, sicchè ora non si può stare più al detto de-

gli antichi Rubricisti, ma fa d'uopo ricorrere ai nuovi fonti autentici: or qui è tutto dettato secondo le ultime disposizioni della S. Sede, e secondo la prefata Collezione, di cui si citano i decreti coi proprii numeri. Quest'opera perciò merita di essere accolta col massimo favore dal Clero; e non solo dal clero giovane e da quello che si educa nei seminarii, pei quali può formare una ricca instituzione liturgica; ma da' parroci, dai cerimonieri de' Vescovi, dai capitoli, dai rettori di chiese e da qualsivoglia sacerdote; giacchè contiene quello che tutti costoro devono conoscere oggidì per ben compiere i proprii officii. — I tre volumi costano L. 12 presso l'A. nel Collegio della Missione in Sarzana, e presso la Libreria Filiziani in Roma.

De Matteis Luigi — Conferenze e Discorsi per l'Azione cattolica sociale, per l'avv. Barone Comm. Luigi de Matteis, membro dell'Accademia di Religione Catt., dell'Arcadia ecc. ecc. (Seconda Serie) — Siena, tip. editr. S. Bernardino, 1903. In 16.° gr. di pag. 280.

È una nuova serie di discorsi del chiariss. Barone de Matteis, che la Tipografia editr. S. Bernardino di Siena regala a' cattolici d'Italia. Sono moltissimi coloro che hanno udito il parlare vibrato, dolce, affascinante di questo insigne oratore che tanto bene ha fatto in mezzo all'azione cattolica colla sua dotta parola e colla sua esimia operosità. Ma chi non lo abbia ancora udito, legga qui le sue orazioni, e vedrà se si possa resistere all'evidenza, al calore, al fascino della sua eloquenza in argomenti svariatissimi, ed in occorrenze di grande espettazione. Egli ammonisce, conforta, eccita, potentemente e giovani e circoli e società e congressi cattolici a non essere neghiottosi nel muoversi e nell'operare, seguendo però sempre i santi insegnamenti del Romano Pontefice, e non divergendo d'un apice dalle vie rettissime segnate da Lui. Questi discorsi dovrebbero stare in mano di tutti i cattolici di buon volere, massime di coloro che si occupano dell'azione cattolica, e di quei giovani che vogliono seguire la vera democrazia cristiana, inculcata e benedetta dal S. Padre.

Diamare Mons. Giovanni M.ª — Della prodigiosa Immagine di Maria SS. Avvocata del popolo, che devotamente si venera nella Chiesa Cattedrale di Sessa Aurunca, per Mons. Giovanni M.ª Diamare Vescovo di Sessa — Napoli, tip. degli Artigianelli, 1903 — In 8°.

Non è una sterile monografia questa che ha data a luce l'esimio Vescovo di Sessa; ma è un lavoro critico, serio e di utilità generale. Nel fare la storia di quella prodigiosa Immagine che ora si vuole incoronare, v'innesta molta parte della storia della Diocesi, ricavata da documenti antichi, e della storia civile dei passati secoli. Poi parla dottamente ed eruditamente della incoronazione delle immagini insigni, specie di Maria SS. Vi ha inoltre un novenario di discorsi, densi di pensieri e di dottrine scritturali e patristiche, sulla protezione della B. V., da essere utili in ogni occasione. E finalmente chiude il libro un florilegio di preghiere e di altri esercizii ad onore della celeste Patrona. Ognun vede perciò di quanto pregio sia quest'opera, e come proficua ed opportuna non già solo ai diocesani di Sessa, ma in generale ad ogni ecclesiastico o semplice fedele; e noi perciò vivamente la raccomandiamo. — Costa L. 3,50 presso la Curia Vescovile di Sessa Aurunca (Caserta).

Ferrandina Sac. D.r Alfonso — Censimento della Stampa Cattolica in Italia. Note statistiche-storiche-critiche — Napoli, libr. della *Croce*, 1903 — In 16.° di pag. 360.

Ci duole di non aver potuto annunziare più prima questo libro che ha riscosso il plauso ed ha destato le simpatie di tutti. In esso trovansi annunziati per ordine di Regioni tutti i giornali ed i periodici cattolici d'Italia, dei quali se ne fa una recensione, possibilmente esatta, intorno all'origine, allo scopo ed allo stato attuale di ciascuno, col prezzo rispettivo e l'indirizzo per l'abbonamento. Vi si aggiungono opportune osservazioni e raffronti colla stampa avversaria, in rispetto alla quale molto veramente si è fatto; ma molto altro rimane a fare perchè si possa combattere ad armi eguali. Sono ben 474 i giornali cattolici che qui si annunziano, di cui 25 quotidiani; 145 politici non quotidiani; 39 d'indole scientifica, letteraria, artistica, economica; 18 religiosi promotori di varie divozioni; 33 mariani; 9 sulla divozione al S. Cuor di Gesù; 18 francescani; 9 eucaristici; 7 sulle missioni; 4 sul Purgatorio; 43 educativi; 7 femminili; 9 salesiani; 8 di sacra eloquenza; 18 giuridici e liturgici; 32 di libri opuscoli e foglietti religiosi; 29 di argomenti speciali; 7 diocesani; 6 agricoli; 5 di occasione. — Raccomandiamo molto la diffusione di questo libro che può essere utilissimo ancora a quanti desiderano conoscere giornali buoni ed opportuni per sè e per suggerirli ad altri. — Costa L. 2 in Napoli, Libreria della *Croce*, Piazza Depretis, 6.

Morari Francesco — Il Manuale Pratico de' Sacri Riti per Don Francesco Morari, parroco di Roschignano, con note di Mons. Andrea Scotton — Breganze, tip. della *Riscossa*, 1902 — in 8.° di pag. 336.

È opera questa di molta fatica e pazienza, fatta sulla nuova Collezione autentica de' Decreti della S. C. dei Riti. In essa si espongono i riti proprii di tutte le solennità dell'anno; ed in un'appendice si accennano per ordine alfabetico tutte le cerimonie che vengono più comunemente usate nelle parrocchie. Vi aggiungono pregio frequenti note dichiarative del chiaro Mons. Andrea Scotton; sì da formare un manuale utilissimo che si può leggere tutto in breve tempo e così può aversi cognizione della nuova disciplina liturgica in riguardo alle principali materie — Costo: L. 2 presso l'Amministrazione della *Riscossa* in Breganze (Veneto).

Nussi Mons. Vincenzo — Manuale educativo ed istruttivo con citazioni di varii autori, commentate ed illustrate, ad uso della gioventù studiosa — 2.a Ediz. notevolmente aumentata — Roma tip. Forense, 1903 — in 8.° di pag. 265.

Di quest'opera facemmo cenno altra volta; e ci gode l'animo in vederla molto ricercata e diffusa, massime fra la gioventù studiosa. Tratta di argomenti moltissimi, e tutti educativi, coll'autorità di scrittori sacri e profani, antichi e recenti, ed anche di coloro che non militano nelle file cattoliche. È un libro prezioso che dovrebbe stare in mano di tutti i giovani; e noi vivamente lo raccomandiamo agl'istituti educativi ed alle scuole cattoliche. — Prezzo L. 2 presso l'A. in Roma, via della Vite, 41.

Semeria Giovanni Barnabita — Le Vie della Fede. Contributi apo-

logetici — Libr. Pontif. Federico Pustet — Roma, 1903 — In 16.° di pag. 277.

Sono nove conferenze di argomenti diversi e dettate in occasioni speciali; dalle quali si può raccogliere come non vi ha una sola via che conduce alla fede, quella degli argomenti dottrinali; sibbene altre ed altre ancora che pigliano le mosse dal cuore e dalla buona volontà. Tale è il concetto dominante di queste lucubrazioni, nelle quali vi ha un tesoro di erudizione, di critica, di apologetica contemporanea, con uno stile ampio e spigliato che attrae e tien desta sino al termine l' attenzione. Facciamo voti che quest'opera, come tutte le altre del chiarissimo Autore, siano largamente diffuse. — Prezzo L. 3 presso Pustet in Roma, Fontana di Trevi.

Zanotto Francesco — L' Arte della Sacra Eloquenza, esposta agli studenti di Teologia ed al giovine Clero da Mons. Francesco Zanotto, professore nell' Istituto Leoniano di alta letteratura a Roma — 2.ª Ediz. — Modena, tip. pontif. dell' Imm. Concezione, 1902 — In 16.° di pag. VII, 319.

Siamo lieti di annunziare questa nuova edizione del classico lavoro del chiarissimo Mons. Zanotto. Non ci fermeremo a rilevare i meriti di questa dotta ed elaborata trattazione; ce ne dispensano la lode unanime che riscosse già al primo suo apparire da tutta la stampa cattolica, e il favore con cui dagli studiosi fu accolta. Or ci basti accennare che questa nuova edizione si avvantaggia sulla precedente per diversi ritocchi e per le aggiunte fattevi dal chiarissimo Autore. Gli studenti di teologia e il giovine clero facciano tesoro degli ammaestramenti che in questo suo libro con tanta chiarezza, dottrina ed eleganza di forme porge ad essi l' illustre Monsignore e ne avranno validissimo aiuto nell' arte difficilissima della sacra eloquenza. — Prezzo L. 2.50 presso la Libr. della Immacolata Concezione in Modena.

CRONACA GOVERNATIVA

Il demanio non ha il diritto di manoregia sui beni ecclesiastici — *a*) L' art. 15 della legge del 15 agosto 1867 concesse, per la riscossione dei crediti dello Stato, a titolo di prezzo, tutto o parte, dei beni provenienti dall' esse ecclesiastico, i privilegi fiscali contenuti negli art 20 e 22 della legge 14 giugno 1866 sul credito fondiario: il che è solo facoltativo.

b) Qualora l' amministrazione del Demanio rinunci a tali privilegi, non può far ricorso ad altro privilegio più eccezionale, quale si è quello di *manoregia*, ma deve seguire le norme del diritto comune. (Cassaz. di Roma, 14 luglio 1900, n. 477 — Mizzoni c. Intend. di fin. di Roma) (*La Corte Supr. di Roma* Anno XXX, Par. I, p. 321).

Nel diritto di riversibilità non vale la buona fede — Trattandosi di riversibilità originaria regolata dal titolo di fondazione, essa si estende all' intero patrimonio esistente all' epoca della soppressione, e la rendita

iscritta che ne rappresenta il valore originario e quella posteriore appartiene, senza limiti, a coloro che vantano il diritto alla riversibilità.

Nel decreto 17 febbraio 1861 e nella legge 7 luglio 1766 si ammise in modo generico la riversibilità, senza, cioè, determinare le diverse ipotesi, lasciando libera l' applicazione dei principj comuni di diritto circa l' interpretazione e la portata della clausola di riversibilità.

Riconosciuto il diritto alla riversibilità, il Fondo pel culto è tenuto a restituire, colla rendita iscritta, anche i relativi frutti, nè può, per appropriarsi questi, opporre la buona fede e la legittimità del possesso, specialmente quando non siano mancate le pratiche amministrative per la restituzione del patrimonio. (Cassaz. di Roma 10 dic. 1900, n. 670 — Fondo p. C., Brescia e Bresciamorra) (*La Corte Supr. di Roma* l. c. p. 344).

Legato autonomo di messe per bene pubblico, soppresso — Per decidere se in un lascito ricorre la figura giuridica del legato modale, o della fondazione a scopo di culto, fa d' uopo, più che alle parole, aver riguardo alla sostanza ed ai caratteri della disposizione.

Sussiste il patrimonio a sè stante, che caratterizza la personificazione autonoma dell' ente di culto, nel lascito di un capitale dell' eredità perchè col fruttato di esso sia provveduto alla celebrazione di messe.

A concretare la dotazione propria dell' ente di culto non occorre che un particolare cespite sia staccato dall' asse ereditario, ma basta la determinazione di una quota, o di una somma qualsiasi garantita sul patrimonio del disponente, e può anche bastare una semplice costituzione di rendita.

La rappresentanza dell'ente, attribuita dal fondatore al parroco ed ai fabbricieri della chiesa presso cui la fondazione è eretta, non va confusa colla naturale rappresentanza che essi hanno della chiesa stessa, all' effetto di ritenere il lascito fatto alla chiesa.

Il diritto di sorveglianza conferito dal testatore agli eredi per l' esatta osservanza della sua disposizione conferma l' autonomia dell' ente.

La circostanza, che un legato autonomo di culto per celebrazione di messe sia stato disposto per soddisfare ai bisogni della popolazione, non lo sottrae alle disposizioni della legge di soppressione come opera di pubblica utilità, nè può attribuire al parroco ed alla popolazione un diritto civilmente esperibile per reclamare giudizialmente la celebrazione delle messe. (Cassaz. di Roma 22 genn. 1900, n. 21 — Intend. di Treviso e Morona Gastaldis) (*La Corte Supr. di Roma* l. c. p. 346).

Competenza circa l' indennizzo di un cappellano comunale licenziato Le chiese non sono materia di privato possesso — È di competenza dell' autorità giudiziaria il conoscere della domanda con cui l' attore, affermando di essere stato nominato a vita cappellano del comune, con obbligo di provvedere ai restauri e alla manutenzione della chiesa, in corrispettivo delle oblazioni ed elemosine fatte dai fedeli alla chiesa, chiede contro il comune stesso il risarcimento dei danni derivatigli dall' illegale ed arbitrario licenziamento, consistenti nelle somme erogate a restauro del tempio, e nella perdita degli utili, che dall' emesso provvedimento abbia risentita.

Le chiese, in sè considerate, come entità di demanio pubblico ecclesiastico, stante la loro destinazione al culto in vantaggio delle rispettive popolazioni, e finchè tale destinazione sussiste e perdura, non possono costituire materia di privato possesso, e sono quindi sottratte alle contrattazioni e ai trasferimenti di cui sono invece capaci le cose in commercio (1). (Cassaz. di Roma, 14 sett. 1900, n. 572 — Florio e Comune di Paterno Calabro) (*La Corte Supr. di Roma* l. c. p. 348).

La congrua parrocchiale è insequestrabile, anche nell' eccesso del sostentamento. Competenza per materia e valore — La congrua parrocchiale è insequestrabile dai creditori del parroco, anche per la parte che, a giudizio del magistrato, può sopravvanzare ai bisogni dell' investito, e per gli arretrati di essa.

Riguardo alla congrua non è ammessa compensazione ed è applicabile il jus retentionis.

Se la competenza per materia o valore è d' ordine pubblico, su di essa deve conoscervi il magistrato indipendentemente da qualunque istanza di parte ; ciò però non porta che il giudice debba sollevare d' ufficio la relativa eccezione, anche quando ex facie dell' obbietto dedotto in domanda nessun ostacolo sorge all' adita competenza. (Cassaz. di Roma, 27 Agosto 1900, n. 530 — Collegio della Sapienza nuova in Perugia e Parroco di S. Arcang. in Lago Trasimeno) (*La corte Supr. di R.* l. c. Par. II, pag. 328).

Il demanio nella indebita presa di possesso non è tenuto ai danni senza la mala fede — Nei casi in cui il Demanio abbia erroneamente preso possesso dei beni di un ente ecclesiastico, non è tenuto al risarcimento dei danni se non sia accertato che abbia proceduto in mala fede ; nè può quindi, in mancanza di mala fede, essere obbligato, a titolo di danni, oltre alla restituzione delle somme indebitamente riscosse, anche al pagamento degli interessi su tali somme dal giorno della indebita riscossione. (Cassaz. di Roma 7 Dic. 1900, n. 667 — Intend. di Alessandria e Capit. Cattedr. di Casale) (*La Corte Supr. di R.* l. c. Par. I, p. 403).

Dotazione autonoma e semplice legato di messe — Per aversi un' istituzione di culto colpita dalle leggi di soppressione occorre il simultaneo concorso dello scopo di culto, della perpetuità e di una dotazione.

Si ha un semplice legato con onere di culto nell' obbligo imposto all' erede dal testatore di far celebrare un certo numero di messe, senza imporre alcun vincolo ipotecario a garenzia di ciò e senza designare la persona cui spettasse di agire in giudizio per ottenere l' adempimento del legato. (Cassaz. di Roma 18 Maggio 1900, n. 304 — Demanio e Fondo p. c. e Congr. di carità di Ascoli Piceno) (*La Corte Supr. di R.* l. c. p. 458).

Il parroco può costringere in giudizio i patroni di cappellanie svincolate ad adempirne i pesi — È competente l' autorità giudiziaria a conoscere dell' azione proposta da un parroco e presidente della fabbriceria di

---

(1) Così pure la sentenza del 6 maggio 1898, in causa *R. Ospizio Carlo Felice in Cagliari* c. *Municipio di Cagliari*.

una chiesa contro gli eredi del patrono di alcune cappellanie laicali soppresse, affinchè siano condannati ad adempiere i pesi stabiliti sui beni svincolati.

È giudizio di fatto, e tutto di competenza dell' autorità giudiziaria e non della autorità ecclesiastica, quello diretto a conoscere se non siasi adempiuto un pio legato portante la celebrazione delle messe per mancanza di sacerdoti e per altre ragioni. (Cassaz. di Roma 19 Sett. 1900, n. 591 — De Ferrari Paganetti e Bozzano) (*La Corte Supr. di R.* l. c. pag. 465).

Il patrono passivo perde il suo diritto quando non potè esercitarlo alla vacanza o alla soppressione del beneficio — La redazione del ricorso e degli atti successivi in carta libera, in base all' ammissione provvisoria del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, non rende tal ricorso inammissibile sol perchè il beneficio non sia stato in seguito confermato.

Quando il diritto di patronato passivo sia sottoposto a condizione non verificatasi al tempo della vacanza del benefizio o della soppressione di esso, vien meno in colui che vi sarebbe stato chiamato la capacità ad esserne investito; e non è quindi ammesso in suo favore alcun diritto di rivendicarne i beni componenti la dotazione, per effetto delle leggi di soppressione. (Cassaz. di Roma 23 Maggio 1900, n. 324 — Leonardi e Congr. di carità di Cupramontana) (*La Corte Supr. di R.* l. c. Par. II, p. 429).

CRONACA RELIGIOSA

(30 Settembre 1903).

Ricevimenti e pellegrinaggi al Vaticano — Il 13 u. s. il S. Padre ricevè cogli onori dovuti al loro alto grado l' ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Austria-Ungheria, il ministro speciale e plenipotenziario della Repubblica Argentina, il ministro dell' Uraguay, e l' inviato straordinario del Perù. E nei giorni seguenti ricevè pure gli ambasciatori di Spagna, di Baviera, di Prussia, di Monaco Principato e del Belgio, i quali tutti presentarono le loro credenziali e manifestarono le loro congratulazioni pel fausto avvenimento della sua esaltazione.

Il 6 sp. nella terza Loggia ricevè il Pellegrinaggio francese, diretto a Terra Santa, preseduto dal R. P. Bailly, fratello del Superiore Generale degli Agostiniani dell' Assunzione. Con i detti pellegrini erano state ammesse all' udienza molte altre persone italiane ed estere, fra tutte circa 250.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni — Il 25 u. s. nel Palazzo della R. Fabbrica di S. Pietro presso l' E.mo Card. Ferrata, in luogo del Prefetto Card. Cretoni, Ponente della Causa di Canonizzazione del B. Giuseppe Oriol, Sac. di Barcellona, si è tenuta la Congr. antipreparatoria, nella quale dai R.mi Prelati e Consultori Teologi è stato emesso il voto sopra due miracoli operati da Dio per intercessione del Beato, che si propongono per la sua Canonizzazione.

Il 1.° sp. nel Palazzo Apost. Vaticano si è tenuta la Congr. Ordinaria dei

Sacri Riti, nella quale al giudizio degli E.mi Cardinali sono state sottoposte le seguenti materie: Conferma del culto da tempo immemorabile prestato al Ven. Gio. Battista da Fabriano, minorita, ed al Ven. Gio. da Vercelli, dei predicatori: Concessione ed approvazione delle Lezioni proprie del 3.° notturno di S. Giusto, protettore della città e Diocesi di Susa: degli officii ed elogii di alcuni Santi Irlandesi: della festa con officio e messa del Patrocinio di S. Vincenzo de' Paoli: dell' officio della B. Vergine col titolo di *Dolce Madre*, per la Diocesi di Bois-le-Duc: e dell' officio e della messa del B. Pietro Dumoulin missionario, per la Diocesi di Tulle: Revisione degli scritti della Ven. Adelaide Cini, fondatrice dell' Istituto del S. Cuore di Malta: Revisione della seconda parte degli scritti del Ven. Ludovico da Casoria, fondatore dei Frati Bigi: ed infine risoluzione di alcuni dubbii liturgici.

Nomine Pontificie — Con biglietti del Pro-Segretario di Stato il S. Padre ha nominato: Sotto-Segretario della S. C. del Concilio Mons. Michele Lega; fra i Porporati componenti la S. C. di Propaganda per gli Affari di rito Orientale gli E.mi Cardinali Rampolla e Della Volpe: e Consultori della S. C. dei Vescovi e Regolari Mons. Pompili Can. Lateranese; P. Eugenio Polidori, d. C. d. G., e D. Leone Allodi, Benedettino Sublacense.

Beneficenza di S. S. — Il S. Padre ha largito, a mezzo del suo Elemosiniere Mons. Costantini, Lire centomila ai poveri di Roma.

Cappello Cardinalizio — Il S. Padre in forma privata il 28 u. s. impose il Cappello Cardinalizio all' E.mo Herrero, Arciv. di Valenza, creato Cardinale nel Concistoro del 22 Giugno dalla s. m. di Leone XIII, assegnandogli le Sacre Congr. dei Vescovi e Regolari, dei Riti, delle Indulgenze e Sacre Reliquie, e della Cerimoniale.

Assemblea cattolica a Colonia — Il 23 u. s. s' inaugurò a Colonia la 50.ª assemblea generale dei cattolici tedeschi sotto la presidenza del Signor Custodis, consigliere di giustizia. Intervennero molte rappresentanze di cleri e di società cattoliche ed illustri personaggi numerosissimi. Nelle adunanze si è trattato sulla quistione romana, sulle missioni e sulle associazione cattoliche, sul progresso scientifico, sulle scuole, sulla stampa cattolica, e sulla carità cristiana. Applauditi e dotti discorsi si son pronunziati dal Card. Fischer e da altri molti. Sua Santità spedì una bellissima lettera alla Presidenza in risposta di un nobile ed affettuoso indirizzo.

La calunnia smascherata — Nel penitenziario militare della Tunisia un detenuto in fin di vita ha dichiarato al Comandante di quello Stabilimento che egli era stato l' autore del delitto commesso a Lilla nel 1894 sul giovane Foveau, delitto che provocò l' infame e calunniosa campagna della setta massonica contro l' innocente frate Flamidien.

Necrologio — Sono morti: il R.mo P. Captier, Superiore generale onorario della Società di S. Sulpizio, e Consultore della Commissione Pontificia per la riunione delle Chiese dissidenti: a Londra Lord Salisbury, già Primo Ministro per molti anni, ed eminente statista dell' Inghilterra: a Vienna Onno Klopp, celebre storico protestante convertito nel 1873, lasciando poderosissime opere a difesa della fede e della Chiesa: a Roma il deputato Menotti

Garibaldi; ed a Napoli da tutti compianta la caritatevole Duchessa Ravaschieri-Filangieri, istitutrice di opere stupende di carità.

CRONACHETTA POLITICA

— L' insurrezione in Macedonia assume gravi proporzioni. Scontri sanguinosi di giorno in giorno si avverano. Altre truppe turche sono state spedite: 170 mila soldati si trovano nei luoghi ove più si estende l' insurrezione. Continuano gl' incendii di centinaia di villaggi, e massacri su vasta scala senza pietà. A Beyrout è scoppiata una vera ribellione. La squadra russa è partita dal Mar Nero. Altre potenze si apparecchiano a spedir navi da guerra nelle acque turche. Nella Bulgaria vi è un gran fermento volendosi la guerra contro la Porta.

— In Serbia sono sorti dissidii tra il Re e gli ufficiali che non presero parte al regicidio. Molti sono stati arrestati, perchè reclamavano la punizione dei congiurati. Giungono lettere minatorie al Re Pietro, che mostrasi scoraggiato, e vive tra palpiti. Si teme una congiura, ed anche una guerra civile, trovandosi l' esercito diviso in due partiti: gli ufficiali compromessi richiedono a tutta oltranza l' impunità: gli altri pretendono assolutamente che fossero esemplarmente puniti.

— Re Eduardo VII ha visitato l' Imperatore Francesco Giuseppe. Il Sovrano Austriaco lo ricevè alla stazione, abbracciandolo cordialmente, accompagnato dagli Arciduchi e dai Presidenti dei Consigli di Austria e di Ungheria. La popolazione applaudì calorosamente.

— A Bruxelles, sotto la presidenza del Principe Alberto, si è tenuto un congresso internazionale d' igiene, e di demografia.

— Il 20 u. s. ha avuto luogo a Vienna il IX Congresso geologico internazionale. Vi assisteva l' Arciduca Rainieri, il Presidente, il Ministro della istruzione, il Rettore della Università, ed il pro-sindaco di Vienna, i quali tutti pronunziarono eruditi discorsi fra calorosi applausi.

— Nel mese decorso si è tenuto in Udine un Congresso nazionale dei maestri. Intervennero il Prefetto, il Sindaco, molti deputati e 400 maestri del Veneto.

— Mons. Krug, Abate di Montecassino, è stato a Berlino, fu invitato a pranzo e ricevuto cordialmente dall' Imperatore Guglielmo.

— Il 22 u. s. a Parigi, dopo lunghe contestazioni, dalla Corte di Assisie sono stati condannati gli Humbert per una famosa truffa milionaria: Teresa e Federico a cinque anni di reclusione e 100 lire di ammenda: Emilio Daurignac a due anni di carcere, e Romano a tre anni della stessa pena.

— A Dresda, in presenza del Principe imperiale, è stato inaugurato un monumento al Principe di Bismark. Nella iscrizione si leggono le parole del gran Cancelliere: *Noi tedeschi non temiamo alcuno, fuorchè Dio.*

— Uragani violenti sulle coste di Francia e d' Inghilterra hanno arrecati gravi danni alle imbarcazioni ed alle città marittime.

— Sono segnalati 19 casi con 13 decessi di peste a Marsiglia.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Circa la dispensa dal coro per causa d' infermità e la partecipazione alle distribuzioni.

S. Severinae Indulti — 5 Sett. 1903—*Per summaria precum*—Eugenio Fiumanò, canonico teologo nella Metropolitana di Santa Severina, afflitto per più anni da grave malattia di stomaco, che, secondo gli attestati medici, gl' impedivano il servizio del coro, si rivolse alla S. C. chiedendo per un quinquennio la dispensa da tal servizio colla condizione di mettersi un sostituto o coadiutore anche per le lezioni scritturali, fino a che durasse il morbo.

Domandato l' Arcivescovo circa la qualità del sostituto e le attitudini alle lezioni scritturali, la risposta fu che un buon sostituto non si potè trovare, stante la scarsezza e gli acciacchi di quel Clero; e però il supplicante riduceva la domanda alla sola dispensa dal coro, promettendo di ritornare dal paese nativo ogni settimana in Cattedrale per compiere da sè la lezione di Scrittura. Aggiungeva che, secondo le antiche costituzioni di quel Capitolo, i canonici infermi non residenti erano soggetti alla puntatura.

Domandato inoltre l' Arcivescovo circa il voto del Capitolo, riferì che tre erano affatto negativi, e sei *su per giù* erano inclinati a favorire il teologo, ma subordinatamente ad un attestato giurato di altro medico e ad una più limitata assenza.

La S. C., presa in esame la istanza nei comizii generali del dì 5 settembre 1903, benignamente rescrisse:

Attentis peculiaribus circumstantiis expositis, pro gratia despensationis a residentia ad triennium, si tamdiu, amissis distributionibus inter praesentes et firma obligatione peragendi lectiones scripturales.

Si raccolga:

a) Quante volte consti della infermità di qualche capitolare, la S.

C. non ha mai negato l' indulto dell' assenza dal coro e dalla residenza, concedendolo anche il diritto, come nel celebre *c. un. de cleric. non resid. in 6.*

b) Anzi l' ha conceduto, quand' anche il capitolo abbia emesso voto negativo, riputando ingiusta e irragionevole siffatta opposizione, come in *Piscien. Indulti,* 6 dec. 1760; *in Praten. Vacandi a choro,* 23 iun. 1764 ed *in Casertana Indulti abessendi* 16 dec. 1797.

c) E l' ha conceduto talvolta anche ai parroci quando per la inclemenza dell' aria non poteano risedere nelle loro cure, come *in Tarraconen. Residentiae,* 24 mar. 1773.

d) La infermità deve constare per attestato medico giurato; ovvero la S. C. talvolta dà l' indulto *onerata oratoris conscientia super praecisa necessitate abessendi ob expositam causam,* come fu risposto *in Regien. Indulti* 14 dec. 1850.

e) La S. C. d' ordinario rispetta le consuetudini legittime e prescritte che non attribuiscono agli infermi assenti le distribuzioni quotidiane, come decise il 2 dic. 1666, secondo riferisce Bened. XIV *Inst. Eccl.* 107, § 8, n. 46; e ancora *in Veliterna Fallentiarum,* 28 nov. 1857; *in Auximana Distributionum,* 28 apr. 1860; ed *in Reatina* 19 apr. 1692, in cui si attribuiscono al canonico giubilato le fallenze purchè non ostino le costituzioni particolari e la consuetudine della Chiesa.

f) Tuttavia talvolta, in certi casi particolari, non ha tenuto conto di codeste consuetudini che sono sembrate troppo dure, come *in Veliterna Fallentiarum,* 28 nov. 1837. E però la S. C. non suol confermare come irragionevoli quegli statuti che negano agli infermi assenti le distribuzioni quotidiane, come insegna il Fagnano *lib. 3 Decretal. cap. I. de cler. aegrot. n. 136.*

g) Quello però che si è detto delle distribuzioni quotidiane, che fanno parte della prebenda, non deve dirsi delle distribuzioni *inter praesentes,* che sono avventizie. A queste non ha diritto l' infermo assente, come più volte decise la S. C., specie *in Lucana* (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, pag. 235).

II.

Circa l' applicazione e la riduzione delle messe di una cappellania.

Limburgen. Applicationis Missarum — 5 Sett. 1903 — *Per summaria precum* — La parrocchia di Ellar, in Dioc. di Limburgo, prima fu unita coll' altra parrocchia di Lahr, e poscia, nel 1838, da questa fu dis-

membrata. In Ellar ab antiquo venne fondata una cappellania con un fondo detto *Kapellenhof* e col peso della messa settimanale. Questa fondazione prima venne incorporata alla parrocchia di Lahr e poi fu restituita, dopo lo smembramento, a quella di Ellar, facendo parte della dotazione di questa. Quando fu incorporata a Lahr, il parroco, non avendo soddisfatto al peso delle messe, vi venne obbligato per decreto dell' autorità laica; egli però celebrava sì, ma non applicava il S. Sacrifizio. Restituita ad Ellar, non fu fatta mensione dell' obbligo di applicare le messe; nè quest' obbligo si desume da altri documenti. Or il parroco di Ellar si è rivolto alla S. C. con chiedere:

I. Utrum obligatus sit ad applicandam missam hebdomadalem pro fundatore fundi Kapellenhof? — Et si affirmative;

II. Utrum respectu novi oneris gravissimi annuendum sit precibus parochi, reducendi nempe missam hebdomadalem in missam quovis mense vel quartaliter dicendam?

La S. C., dopo matura discussione, il dì 5 settembre 1903, rescrisse:

Ad I. Providebitur in secundo.

Ad II. Attentis omnibus, pro gratia reductionis oneris ad duas missas in singulis mensibus, perdurantibus hodiernis circumstantiis, et reductio ponatur in tabella.

Carollarii:

a) Gli oneri di messe imposte da' testatori generalmente includono l' obbligo dell' applicazione pei testatori medesimi, quand' anche non vi si faccia menzione di quest' obbligo (Bened. XIV *De Sacrif. Missae* lib. 3, c. 9).

b) Imperocchè si presume sempre essere questa la intenzione dei fondatori secondo l' uso comune, e secondo la regola 45 in 6. *Inspicimus in occultis quod est verosimilius.* Così la S. C. *in Taurinen. Applicat. missar.* 26 apr. 1836.

c) Solo quando o dal contesto delle disposizioni, o dagli aggiunti, o dall' osservanza immediata alle fondazioni, può arguirsi essere intenzione dei testatori che la messa non si applichi, solo allora è libero il sacerdote di applicarla ad altri. Così la S. C. *in Tridentina Applic. missar.* 27 febr. 1768; *in Brixien. Legati pii,* 24 iul. 1838.

d) Nel caso non era certa questa intenzione del fondatore, e però la S. C. non ha risposto al primo quesito. Considerato poi che i fondi della cappellania faceano parte della congrua parrocchiale e che il di più della detta congrua era formato di prestazioni governative che possono venir meno, ha benignamente ridotto alla metà l' obbligo delle messe senza esonerare il parroco dallo applicarle pel fondatore.

III.

Circa le cause dello smembramento di una parrocchia.

Iacien Dismembrationis — 2 Dic. 1902, e 5 Sett. 1903 — S. Giovanni e S. Alfio sono due grossi rioni di Giarre in Diocesi di Acireale: il clero ed i terrazzani di questi due luoghi chiesero al Vescovo lo smembramento dalla parrocchia di Giarre, allegando il cresciuto numero della popolazione, la distanza di parecchi chilometri da Giarre e l'impedimento nell'inverno delle alluvioni, come avvenne nel 1889 in cui per tre mesi non si potè passare per quelle vie. Formarono, per oblazioni, la congrua del parroco, depositando presso la S. Sede la somma di L. 20 mila.

L'Arciprete di Giarre, lungi dal consentire, avversava fortemente il progetto e presentò allegazioni da lui scritte con dottrina ed erudizione, onde studiavasi dimostrare non esservi giuste ragioni canoniche per quello smembramento, nè ragioni di opportunità, stante il pericolo che il Municipio (il quale opponevasi a tal distacco, temendone poscia il distacco civile) negasse le spese di culto che pagava a molte chiese ed a molti cappellani, non escluso il supplemento di congrua dell'Arciprete, ed osteggiasse il Vescovo nella nomina dei cappellani. Il Vescovo pure appoggiava con calore le deduzioni dell'Arciprete, non credendo opportuno quello smembramento, nelle condizioni attuali.

La S. C. esaminò la causa prima nei comizii del 20 dicembre 1902 col dubbio:

An sit locus dismembrationi in casu.

E rescrisse: *Dilata.*

Poi vi tornò sopra nei comizii del 5 settembre 1903 col medesimo dubbio; e, dopo aver tutto considerato, rescrisse:

Affirmative, servata matricitate Ecclesiae Archipresbyteralis loci Giarre, recognoscenda cum aliquo obsequii signo.

Eccone le precipue ragioni:

a) Il Tridentino *Sess. 21 cap. 4 de ref.* concede ai Vescovi la facoltà di smembrare le parrocchie quando sia lunga la distanza e difficile l'accesso per ricevere i sacramenti e gli altri aiuti religiosi.

b) Perciò scrive il Ferraris (v. *Parochia* art. 5, n. 7 seqq): " Iusta causa dismembrationis est ut evitetur periculum animarum, quod solet oriri ob distantiam et incommoditatem itineris, ratione cuius, nec parochiani, praesertim in tempore hyemali, possunt accedere ad ecclesiam parochialem pro divinis sine periculo aut magno incommodo,

nec parochus ad illos occasione infirmitatis pro administratione sacramentorum; quibus circumstantiis vere concurrentibus, Episcopus, auctoritate sibi attributa a Concilio Tridentino, potest ad dismembrationem procedere et novam parochiam erigere. Non permittitur tamen dismembratio, supradictis non obstantibus, quoties parochianis distantibus consultum est per coadiutorem, qui possit sacramenta ministrare in commodiori ecclesia. „

c) Nello smembramento vuolsi procedere con rigore quando si deve intaccare la congrua del parroco principale, essendo in tal caso lo smembramento cosa odiosa; ma quando la congrua della nuova parrocchia è formata diversamente, allora lo smembramento non è più odioso e si concede con facilità.

d) È questa pure la prassi odierna della S. C., come fu dimostrato nella causa *Syracusana Dismembrationis paroeciae,* 28 mar. 1893 (pag. 149 di questo Vol.).

e) Nel caso vi era la distanza di circa otto chilometri dai due centri e di circa 17 dalle ultime campagne, vi era il pericolo di un torrente nell' inverno; e poi la congrua era già formata e pronta, ed era colla condizione che si procedesse subito alla erezione della nuova parrocchia, altrimenti i pii oblatori ritirerebbero le offerte.

f) Fu ancor dimostrato che le spese di culto municipali non erano facoltative ma obbligatorie. Del resto le ultime sentenze della Cassazione di Napoli del 27 aprile 1901 e della Cassazione di Roma del 27 gennaio 1902 riconoscono l' obbligo strettissimo nei comuni del Napoletano di pagare tutte le spese di culto messe a loro carico da speciali disposizioni (V. pag. 139 di questo Vol.).

S. Congregazione de' Vescovi e Regolari

La professione perpetua di voti semplici induce la vacanza de' beneficii residenziali.

Eminenza R.ma,

La Congregazione dei Missionarii Figli del Cuore Imm. di Maria ottenne dalla S. Congregazione dei VV. e RR. nel 1880 la facoltà di ricevere i suoi alunni gli Ordini Sacri col titolo *mensae communis* con questa clausola *exclusis tamen quoad titulum mensae communis iis qui societatem ingrediuntur proprio titulo S. Ordinationis gaudentes.* La S. Congregazione degli Affari Straordinari poi, in data 29 Marzo 1881, accordò *ad decennium* la grazia senza la restrizione surriferita, aggiungendo che la grazia serviva *tum pro ordinatis, tum pro iis qui jam*

ordinati alio titulo eamdem ingrediuntur ibique profitentur. Questa grazia fu negata nel 1891 tanto dall' una quanto dall' altra delle mentovate Sacre Congregazioni.

Ora si domanda se i novizi che possiedono un beneficio residenziale, prima della professione debbono ricorrere alla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari per poter rinunziare il beneficio, o piuttosto il beneficio vaca per il fatto della professione?

Sacra Cong. E.morum et R.morum S. R. E. Cardinalium negotiis et Consultationibus EE. et RR. praeposita proposito dubio: An in Congregatione Missionariorum nuncup. Imm. Cordis B. M. V. Filiorum professio perpetua vacationem beneficiorum residentialium inducat: respondendum censuit prout respondet: *Affirmative.*

Datum Romae ex Scria. ejusdem S. Cong.is die 25 Augusti 1903.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
Ph. Giustini, *Secret.*

S. Congregazione de' Riti

I.

Circa l' obbligo dei Regolari che hanno proprio calendario, di fare gli officii proprii del luogo dove dimorano, e circa il Titolare di una chiesa.

R. P. Eulogius Villafranca, Presbyter Cong. Missionariorum Filiorum Immaculati Cordis B. M. V. et Calendarii ordinator, de consensu sui R.mi P. Superioris Generalis sequentia dubia Sacrae Rituum Congregationi pro opportuna solutione humillime subjecit, nimirum:

I. An Alumni dictae Congregationis post recentissimam Calendarii proprii concessionem teneantur, exceptis Festis Titularium, Patronorum et Dedicationis Ecclesiae Cathedralis, ad Officia et Missas alicui Regno vel Dioecesi concessa cum clausula praeceptiva pro universo Clero saeculari et regulari?

II. Quum ex documentis scriptis non constet quinam sit Titularis Ecclesiae coenobio adnexae et in loco Sancti Dominici nuncupato erectae, quam nomine S. Francisci Ass. fideles solent appellare; quumque in altari tum Beata Maria Virgo de Angelis vocata, tum S. Franciscus in actu impressionis Sacrarum Stigmatum repraesentetur: quaeritur quinam sit Titularis Ecclesiae?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito etiam voto Commissionis Liturgicae, rescribendum censuit:

Ad. I. Negative et ad mentem. Mens autem est regulares non te-

neri ad Officia loci quo degunt nisi quatenus ejusdem loci Calendarie utantur (1).

Ad II. In casu habeantur uti Contitulares aeque principales B. Maria Virgo de Angelis et S. Franciscus Assisiensis.

Atque ita rescripsit. Die 6 Decembris 1902.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

II.

Deve farsi l' inclinazione del capo nella messa infra octavam *di quei santi di cui non si può fare l' officio; deve recitarsi il* Prefazio *comune nella messa votiva conventuale quando se ne celebra un' altra dell' officio corrente con diverso* Praefazio.

Ord. Fratrum Minor.— 19 Iun. 1903 — Reverendus Pater Paschalis a Perusia, Sacerdos professus Ordinis Fratrum Minorum, de consensu sui Reverendissimi Procuratoris Generalis, Sacrorum Rituum Congregationi sequentia dubia, pro opportuna solutione, humillime exposuit, nimirum :

I. An infra Octavam alicuius Sancti Octavam habentis, cuius nec Officium recitatur nec fieri Commemoratio per accidens potest, caput inclinari debeat, quando dicti Sancti nomen occurrit in Missa?

II. Quaenam Praefatio dicenda sit in Missa votiva Conventuali, quando alia celebretur Missa de die infra Octavam vel eius fiat Commemoratio in Missa de Officio occurrente, an scilicet Praefatio communis, vel Praefatio de Octava?

---

(1) Questa risposta non sembra conforme al decreto del 20 marzo 1683 in Ord. min. de Observ. 2, n. 1708 E. N. nel quale al dubbio: " An possint et debeant (Religiosi Ord. Min. de Observ.) recitare officia ad petitionem Regum et Principum recitari concessa in aliquibus regnis, provinciis, ditionibus etc. a toto Clero tam Saeculari quam Regulari in diebus fixis , ex. gr. de B. M. V. de Monte Carmelo die 16 iulii, de S. Rosa Virgine Limana die 30 augusti, de B. Ferdinando Rege Castellae die 30 maii, et aliis in Regnis Hispaniarum, et sic de similibus in aliis ditionibus ? „ — fu risposto: " Affirmative, ubi concessio extenditur etiam ad Regulares. „

Lo stesso fu rescritto il dì 8 maggio 1903 per la Società dei Missionarii di S. Giuseppe nell' America Latina in rispetto alla festa di S. Turibio ivi di rito doppio di 2.ª cl. (v. pag. 205 di questo Vol.).

Dobbiamo dire perciò che questi decreti dovranno considerarsi come particolari che non distruggono la regola generale qui sancita, che *Regulares non tenentur ad officia loci quo degunt, nisi quatenus eiusdem loci calendario utantur.* — N. d. R.

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque accurate perpensis, rescribendum censuit:

Ad I. *Affirmative.*

Ad II. *Affirmative* ad primum, *Negative* ad secundum.

Atque ita rescripsit. Die 19 Iunii 1903.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*

D. Panici, *Archiep. Laodicen., Secret.*

III.

Nel notturno, prescritto agli ordinati, non è necessario recitare il sal. Venite exultemus etc., *nè l' inno e le lezioni.*

Dubium. — 10 Iul. 1903—S. Rituum Congregatio in *Granaten.*, 11 Augusti 1860, declaravit: " Verba Pontificalis Romani *Nocturnum talis diei*, intelligi de unico Nocturno feriali, vel de primo Dominicae ut in Psalterio, id est duodecim Psalmorum cum suis Antiphonis de tempore, quem Episcopus ordinans designare potest, vel ipsius diei quo habet ordinationem, vel alterius pro suo arbitrio. Quando vero Episcopus nihil aliud exprimit, quam id quod verba Pontificalis referunt, dicendum esse Nocturnum Feriae, quae respondeat illi diei quo facta est ordinatio. „ Insuper ex Decreto eiusdem S. Congreg. n. 4042, *Urbis*, 27 Iunii 1899, ad I, " pro Nocturno talis diei intelligendus est Nocturnus ferialis, vel primus Festi aut Dominicae in Psalterio, prouti Ordinatio in Feria, Festo aut Dominica habita sit. „ Nunc autem alia quaestio exorta, et pro opportuna solutione proposita fuit, nempe: Utrum ad hunc Nocturnum etiam Psalmus *Venite, exsultemus*, Hymnus et Lectiones addendae sint, vel potius sufficiant Psalmi, cum respectivis Antiphonis, ad talem Nocturnum spectantes?

Sacra porro Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque accurate perpensis, propositae quaestioni respondendum esse censuit:

Negative ad I partem; *Affirmative* ad II. Atque ita rescripsit, die 10 Iulii 1903.

Ita reperitur in Actis et Regestis Secretariae S. Rit. Congregationis.

In fidem, etc.

Ex eadem Secretaria, die 10 Iulii 1903.

D. Panici, *Archiep. Laodicen., Secret.*

IV.

Si concede la celebrazione di una messa votiva della Immacolata Concez. di M. V. il giorno 8 di ciascun mese dal prossimo dicembre 1903 al dic. 1904, e di farne commem. nelle altre messe, dovunque si celebrano pie pratiche pel giubileo della Definizione dogmatica.

Urbis et Orbis — 14 Aug. 1903—Adventante anno quinquagesimo ab auspicatissima die 8 Decembris anni 1854, qua in maximo Templo Vaticano de Immaculata Conceptione B. M. V. dogmatica definitio a sa. m. Pio Papa IX solemniter pronunciata fuit, ut huiusce iubilei cursus in gloriam divini nominis, in eiusdem Deiparae Virginis honorem, atque in fidei et pietatis incrementum verteret, Leo Papa XIII, nuper vita functus et felicis recordationis, Commissionem ex quibusdam E.mis Patribus Cardinalibus compositam instituit, quae fidelium cuiusque ordinis et coetus studia et opera ad hunc specialem finem dirigendo et provehendo prospiceret.

Nunc vero haec sacrorum Purpuratorum Commissio, sub novis faustisque auspiciis Sanctae Matris Eccles. coelesti sponso et capiti perenniter iunctae, et post brevem viduitatis luctum, altero visibili sponso et capite iucunde decoratae, communia complurium Pastorum et fidelium vota humilesque preces Apostolicae Sedi reverenter porrexit. Quas a subscripto Sacrorum Rituum Congregationis Secretario relatas Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X, pro eo quo erga Deiparam Virginem studio et amore flagrat, benignissime excipiens, indulsit ut, decurrente anno, a proximo die festo Immaculatae Conceptionis B. M. V. computando, die octava cuiusque mensis, vel, iustis de causis, Dominica eam immediate sequente, in Ecclesiis aut Oratoriis, ubi, approbante loci Ordinario, quaedam exercitia pietatis fiant in honorem B. M. V. Immaculatae, praeparatoria quinquagenariis solemniis enunciatae, dogmaticae definitionis, unica Missa votiva, sive cum cantu sive lecta, de Ipsius SS. Virginis Immaculata Conceptione celebrari valeat, cum iisdem privilegiis quae competunt Missae votivae solemni pro re gravi et publica Ecclesiae causa, iuxta Decretum N. 3922 de Missis Votivis, 30 Iunii 1896 § 2, quaeque concessa fuere Missae Votivae de S. Corde Iesu pro prima feria VI uniuscuiusque mensis ad normam Decreti N. 3712 " Urbis et Orbis,„ 28 Iunii 1889, et subsequentium declarationum : ita ut huiusmodi Missa dicatur cum *Gloria* et *Credo*, et unica Oratione, et dummodo non occurrat festum duplex primae classis aut Dominica item primae classis aliquod festum eiusdem B. M. V., feria, vigilia aut octava ex privilegiatis : in quibus

solummodo Commemoratio fieri poterit per Orationem Missae Votivae post Orationem Missae de die, sub unica conclusione.

Insuper eadem Sanctitas Sua, supplici postulationi plene cumulateque satisfaciens, hoc etiam liberaliter concessit, ut in praefatis Ecclesiis aut Oratoriis, praeter memoratam Missam Votivam, qualibet die octava mensis vel Dominica proxime sequente indultam, ceteris Missis tunc addi possit Commemoratio Immaculatae Conceptionis B. M. V. ad instar festi duplicis simplificati: servatis tamen in omnibus Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscunque. Die 14 Augusti 1903.

M. Card. Mocenni.

D. Panici, Archiep. Laodicen. *Secret.*

SS. D. N. PII PP. X

Epistola Encyclica

AD PATRIARCHAS, PRIMATES, ARCHIEPISCOPOS, EPISCOPOS

ALIOSQUE LOCORUM ORDINARIOS

PACEM ET COMMUNIONEM CUM APOSTOLICA SEDE HABENTES

PIUS PP. X

VENERABILES FRATRES

SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM

E supremi apostolatus cathedra, ad quam, consilio Dei inscrutabili, evecti fuimus, vobis primum eloquuturos, nihil attinet commemorare quibus Nos lacrymis magnisque precibus formidolosum hoc Pontificatus onus depellere a Nobis conati simus. Videmur equidem Nobis, etsi omnino meritis impares, convertere in rem Nostram posse quae Anselmus, vir sanctissimus, querebatur quum, adversans et repugnans, coactus est honorem episcopatus suscipere. Etenim quae ille moeroris indicia pro se afferebat, eadem et Nobis proferre licet, ut ostendamus quo animo, qua voluntate Christi gregis pascendi gravissimum officii munus exceperimus. *Testantur*, sic ille (1), *lacrymae meae et voces et rugitus a gemitu cordis mei, quales nunquam de me, ullo dolore, memini exiisse ante diem illam, in qua sors illa gravis archiepiscopatus Cantuariae visa est super me cecidisse. Quod ignorare nequiverunt illi qui, ea die, vultum meum inspexerunt... Ego magis mortuo quam viventi colore similis, stupore et dolore pallebam. Huic autem de me electioni, imo violentiae, hactenus, quantum potui, servata veritate, reluctatus sum. Sed iam, velim nolim, cogor fateri quia quotidie iudicia Dei magis ac magis conatui*

(1) Epp. l. III, ep. 1.

meo resistunt, ut nullo modo videam me ea posse fugere. Unde iam, non tam hominum quam Dei, contra quam non est prudentia, victus violentia, hoc solo intelligo me uti debere consilio, ut, postquam oravi quantum potui, et conatus sum ut, si possibile esset, calix iste transiret a me ne biberem illum... meum sensum et voluntatem postponens, me sensui et voluntati Dei penitus committam.

Nec plane repugnandi causae, multae et maximae, defuerunt Nobis. Praeterquam enim quod honore pontificatus, ob tenuitatem Nostram, nullo pacto Nos dignaremur; quem non moveret ei se successorem designari, qui, cum ecclesiam sex fere ac vigenti annos sapientissime rexisset, tanta valuit alacritate ingenii, tanto virtutum omnium splendore, ut vel adversarios in sui admirationem traduxerit et memoriam sui nominis factis praeclarissimis consecrarit? — Dein, ut praetereamus cetera, terrebat Nos, quam quod maxime, ea quae modo est humani generis conditio afflictissima. Quem enim lateat, consociationem hominum gravissimo nunc, supra praeteritas aetates, atque intimo urgeri morbo; qui in dies ingravescens eamque penitus excedens ad exitium rapit? Morbus qui sit, intelligitis, Venerabiles Fratres; defectio abscessioque a Deo: quo nihil profecto cum pernicie coniunctius, secundum Prophetae dictum (1): *Quia ecce, qui elongant se a te, peribunt.* Tanto igitur malo, pro pontificali munere quod demandabatur, occurrendum esse Nobis videbamus; arbitrabamur enim Dei iussum ad Nos pertinere: *Ecce constitui te hodie super gentes et super regna, ut evellas et destruas, et aedifices et plantes* (2); verum conscii Nobis infirmitatis Nostrae, negotium, quod nihil simul haberet morae et difficultatis plurimum, suscipere verebamur.

Attamen, quoniam numini divino placuit humilitatem Nostram ad hanc amplitudinem potestatis provehere; erigimus animum *in eo qui* Nos *confortat*, Deique virtute freti manum operi admoventes, in gerendo pontificatu hoc unum declaramus propositum esse Nobis *instaurare omnia in Christo* (3), ut videlicet sit *omnia et in omnibus Christus* (4). — Erunt profecto qui, divina humanis metientes, quae Nostra sit animi mens rimari nitantur atque ad terrenos usus partiumque studia detorquere. His ut inanem spem praecidamus, omni asseveratione affirmamus nihil velle Nos esse, nihil, opitulante Deo, apud consociationem hominum futuros, nisi Dei, cuius utimur auctoritate, administros. Rationes Dei rationes Nostrae sunt; pro quibus vires

(1) Ps. LXXII, 27.
(2) Ierem. I, 10.
(3) Ephes. I, 10.
(4) Coloss. III, 11.

omnes vitamque ipsam devovere decretum est. Unde si qui symbolum a Nobis expetant, quod voluntatem animi patefaciat; hoc unum dabimus semper: *Instaurare omnia in Christo!*

Quo quidem in praeclaro opere suscipiendo urgendoque illud Nobis, Venerabiles Fratres, alacritatem affert summam, quod certum habemus fore vos omnes strenuos ad perficiendam rem adiutores. Id enim si dubitemus, ignaros vos, non sane iure, aut negligentes putaverimus nefarii illius belli, quod nunc, ferme ubique, commotum est atque alitur adversus Deum. Vere namque in Auctorem suum *fremuerunt gentes et populi meditati sunt inania* (1); ut communis fere ea vox sit adversantium Deo: *Recede a nobis* (2). Hinc extincta omnino in plerisque aeterni Dei reverentia, nullaque habita in consuetudine vitae, publice ac privatim, supremi eius numinis ratio: quin totis nervis contenditur omnique artificio, ut vel ipsa recordatio Dei atque notio intereat penitus.

Haec profecto qui reputet, is plane metuat necesse est ne malorum, quae supremo tempore sunt expectanda, sit perversitas haec animorum libamentum quoddam ac veluti exordium; neve *filius perditionis*, de quo Apostolus loquitur (3), iam in hisce terris versetur. Tanta scilicet audacia, eo furore religionis pietas ubique impetitur, revelatae fidei documenta oppugnantur, quaeque homini cum Deo officia intercedunt tollere delere prorsus praefracte contenditur! E contra, quae, secundum Apostolum eundem, propria est *Antichristi* nota, homo ipse, temeritate summa, in Dei locum invasit, extollens se *supra omne quod dicitur Deus;* usque adeo ut, quamvis Dei notitiam extinguere penitus in se nequeat, Eius tamen maiestate reiecta, aspectabilem hunc mundum sibi ipse veluti templum dedicaverit a ceteris adorandus. *In templo Dei sedeat, ostendens se tamquam sit Deus* (4).

Enimvero hoc adversus Deum mortalium certamen qua sorte pugnetur nullus est sanae mentis qui ambigat. Datur quidem homini, libertate sua abutenti, rerum omnium Conditoris ius atque numen violare; veruntamen victoria a Deo semper stat: quin etiam tum propior clades imminet, quum homo, in spe triumphi, insurgit audentior. Haec ipse Deus nos admonet in Scripturis sanctis. *Dissimulat* scilicet *peccàta hominum* (5), suae veluti potentiae ac maiestatis immemor: mox vero, post adumbratos recessus, *excitatus tamquam potens*

(1) Ps. II, 1.
(2) Iob. XXI, 14.
(3) II Thess. II, 3.
(4) II Thess. II, 2.
(5) Sap. XI, 24.

crapulatus a vino (1), *confringet capita inimicorum suorum* (2); ut norint omnes *quoniam rex omnis terrae Deus* (3), *et sciant gentes quoniam homines sunt* (4).

Haec quidem, Venerabiles Fratres, fide certa tenemus et expectamus. Attamen non ea impediunt quominus, pro nostra quisque parte, Dei opus maturandum nos etiam curemus: idque, non solum efflagitando assidue *Exsurge, Domine, non confortetur homo* (5); verum, quod plus interest, re et verbo, luce palam, supremum in homines ac naturas ceteras Dei dominatum adserendo vindicandoque, ut Eius imperandi ius ac potestas sancte colatur ab omnibus et observetur. — Quod plane non modo officium postulat a natura profectum, verum etiam communis utilitas nostri generis. Quorumnam etenim, Venerabiles Fratres, animos non conficiat trepidatio ac moeror, quum homines videant, partem maximam, dum quidem humanitatis progressus haud immerito extolluntur, ita digladiari atrociter inter se, ut fere sit omnium in omnes pugna? Cupiditas pacis omnium profecto pectora attingit, eamque nemo est qui non invocet vehementer. Pax tamen, reiecto Numine, absurde quaeritur: unde namque abest Deus, iustitia exsulat; sublatâque iustitia, frustra in spem pacis venitur. *Opus iustitiae pax* (6) — Novimus equidem non paucos esse, qui studio pacis ducti, *tranquillitatis* nempe *ordinis*, in coetus factionesque coalescunt, quae ab *ordine* nominant. Proh tamen spes curasque inanes! Partes *ordinis*, quae pacem afferre turbatis rebus reapse queant, unae sunt: partes faventium Deo. Has igitur promovere necesse est, ad easque quo licebit plures adducere, si securitatis amore incitamur.

Verum haec ipsa, Venerabiles Fratres, humanarum gentium ad maiestatem Dei imperiumque revocatio, quantumvis licet conemur, numquam nisi per Iesum Christum eveniet. Monet enim Apostolus: *Fundamentum aliud nemo potest ponere praeter id quod positum est Christus Iesus* (7). Scilicet unus ipse est, *quem Pater sanctificavit et misit in mundum* (8); *splendor Patris et figura substantiae eius* (9), Deus verus verusque homo: sine quo, Deum, ut oportet, agnoscere meno possit; nam *neque Patrem quis novit nisi Filius, et cui voluerit Filius revelare* (10).

(1) Ib. XLVI, 8.
(2) Ib. IX, 20.
(3) Ps. LXXVII, 65.
(4) Ps. LXVII, 22.
(5) Ps. IX, 19.
(6) Is. XXXII, 17.
(7) I Cor. III, 11.
(8) Io. X, 36.
(9) Hebr. I, 3.
(10) Matth. XI, 27.

— Ex quo consequitur, ut idem omnino sit *instaurare omnia in Christo* atque homines ad Dei obtemperationem reducere. Huc igitur curas intendamus oportet, ut genus hominum in Christi ditionem redigamus: eo praestito, iam ad ipsum Deum remigraverit. Ad Deum inquimus, non socordem illum atque humana negligentem, quem *materialistarum* deliramenta effinxerunt; sed Deum vivum ac verum, unum natura personis trinum, auctorem mundi, omnia sapientissime providentem, iustissimum denique legis latorem, qui sontes plectat, praemia proposita virtutibus habeat.

Porro qua iter nobis ad Christum pateat, ante oculos est: per Ecclesiam videlicet. Quamobrem iure Chrysostomus: *Spes tua Ecclesia, refugium tuum Ecclesia* (1). In id namque illam condidit Christus, quaesitam sui sanguinis pretio; eique doctrinam suam ac suarum praecepta legum commendavit, amplissima simul impertiens divinae gratiae munera ad sanctitatem ac salutem hominum.

Videtis igitur, Venerabiles Fratres, quale demum Nobis vobisque pariter officium sit demandatum: ut consociationem hominum, a Christi sapientia aberrantem, ad Ecclesiae disciplinam revocemus; Ecclesia vero Christo subdet, Christus autem Deo. Quod si, Deo ipso favente, perficiemus, iniquitatem cessisse aequitati gratulabimur, audiemusque feliciter *vocem magnam de coelo dicentem: Nunc facta est salus et virtus et regnum Dei nostri et potestas Christi eius* (2). — Hic tamen ut optatis respondeat exitus, omni ope et opera eniti opus est ut scelus illud immane ac detestabile, aetatis huius proprium, penitus eradamus, quo se nempe homo pro Deo substituit: tum vero leges Evangelii sanctissimae ac consilia in veterem dignitatem vindicanda; adserendae altius veritates ab Ecclesia traditae, quaeque eiusdem sunt documenta de sanctitate coniugii, de educatione doctrinaque puerili, de bonorum possessione atque usu, de officiis in eos qui publicam rem administrant; aequilibritas demum inter varios civitatis ordines christiano instituto ac more restituenda. — Nos profecto haec Nobis, Dei nutui obsequentes, in pontificatu prosequenda proponimus, ac pro virili parte prosequemur. Vestrum autem erit, Venerabiles Fratres, sanctitate, scientia, agendorum usu, studio cum primis divinae gloriae, industriis Nostris obsecundare; nihil aliud spectantes praeterquam ut in omnibus *formetur Christus* (3).

Iam quibus ad rem tantam utamur adiumentis, vix dicere oportet; sunt enim de medio sumpta. — Curarum haec prima sunto, ut Chri-

(1) Hom. *de capto Eutropio*, n. 6.
(2) Apoc. XII, 10.
(3) Gal. IV, 19.

stum formemus in iis, qui formando in ceteris Christo officio muneris destinantur. Ad sacerdotes mens spectat, Venerabiles Fratres, Sacris namque quotquot initiati sunt, eam in populis, quibuscumque versantur, provinciam sibi datam norint, quam Paulus suscepisse testatus est amantissimis iis verbis: *Filioli mei, quos iterum parturio, donec formetur Christus in vobis* (1). Qui tamen explere munus queant, nisi priores ipsi Christum induerint? atque ita induerint, ut illud Apostoli eiusdem usurpare possint: *Vivo ego, iam non ego, vivit vero in me Christus* (2). *Mihi vivere Christus est* (3). Quamobrem, etsi ad fideles omnes pertinet hortatio *ut occurramus in virum perfectum, in mensuram aetatis plenitudinis Christi* (4); praecipue tamen ad illum spectat qui sacerdotio fungitur; qui idcirco dicitur *alter Christus*, non una sane potestatis communicatione sed etiam imitatione factorum, qua expressam in se Christi imaginem praeferat.

Quae cum ita sint, quae vobis quantaque, Venerabiles Fratres, ponenda cura est in clero ad sanctitatem omnem formando! huic, quaecumque obveniant, negotia cedere necesse est. Quamobrem pars potior diligentiarum vestrarum sit de seminariis sacris rite ordinandis moderandisque, ut pariter integritate doctrinae et morum sanctitate floreant. Seminarium cordis quisque vestri delicias habetote, nihil plane ad eius utilitatem omittentes, quod est a Tridentina Synodo providentissime constitutum. — Quum vero ad hoc ventum erit ut candidati sacris initiari debeant, ne quaeso excidat animo quod Paulus Timotheo perscripsit: *Nemini cito manus imposueris* (5); illud attentissime reputando, tales plerumque fideles futuros, quales fuerint quos sacerdotio destinabitis. Quare ad privatam quamcumque utilitatem respectum ne habetote; sed unice spectetis Deum et Ecclesiam et sempiterna animorum commoda, ne videlicet, uti Apostolus praecavet, *communicetis peccatis alienis* (6). — Porro sacerdotes initiati recens atque e seminario digressi industrias vestras ne desiderent. Eos, ex animo hortamur, pectori vestro, quod coelesti igne calere oportet, admovete saepius, incendite, inflammate ut uni Deo et lucris animorum inhient. Nos equidem, Venerabiles Fratres, diligentissime providebimus ne homines sacri cleri ex insidiis capiantur novae cuiusdam ac fallacis scientiae, quae Christum non redolet, quaeque, fucatis astutisque ar-

(1) Ibid.
(2) Gal. II, 20.
(3) Philipp. I, 21.
(4) Ephes. IV, 3.
(5) I Tim. v, 22.
(6) Ibid.

gumentis, *rationalismi* aut *semirationalismi* errores invehere nititur; quos ut caveret iam Apostolus Timotheum monebat, scribens: *Depositum custodi devitans profanas vocum novitates et oppositiones falsi nominis scientiae, quam quidam promittentes, circa fidem exciderunt* (1). Hoc tamen non impedimur quo minus laude dignos existimemus illos e sacerdotibus iunioribus, qui utilium doctrinarum studia, in omni sapientiae genere, persequuntur, ut inde ad veritatem tuendam atque osorum fidei calumnias refellendas instructiores fiant. Veruntamen celare haud possumus, quin etiam apertissime profitemur, primas Nos semper delaturos iis qui, quamvis sacras humanasque disciplinas minime praetereunt, proxime nihilosecius animorum utilitatibus se dedant, eorum procuratione munerum, quae sacerdotem deceant divinae gloriae studiosum. *Tristitia* Nobis *magna est et continuus dolor cordi* Nostro (2), quum cadere etiam in aetatem nostram conspicimus Ieremiae lamentationem: *Parvuli petierunt panem, et non erat qui frangeret eis* (3). Non enim de clero desunt, qui, pro cuiusque ingenio, operam forte navent rebus adumbratae potius quam solidae utilitatis: at verum non adeo multi numerentur qui, ad Christi exemplum, sibi sumant Prophetae dictum: *Spiritus Domini unxit me, evangelizare pauperibus misit me, sanare contritos corde, praedicare captivis remissionem et coecis visum* (4). — Quem tamen fugiat, Venerabiles Fratres, quum homines ratione maxime ac libertate ducantur, religionis disciplinam potissimam esse viam ad Dei imperium in humanis animis restituendum? Quot plane sunt qui Christum oderunt, qui Ecclesiam, qui Evangelium horrent ignoratione magis quam pravitate animi! de quibus iure dixeris: *quaecumque ignorant blasphemant* (5). Idque non in plebe solum reperire est aut in infima multitudine, quae ideo in errorem facile trahitur; sed in excultis etiam ordinibus atque adeo in iis, qui haud mediocri eruditione ceteroqui polleant. Hinc porro in plerisque defectus fidei. Non enim dandum est, scientiae progressibus extingui fidem, sed verius inscitia; ut idcirco ubi maior sit ignorantia, ibi etiam latius pateat fidei defectio. Quapropter Apostolis a Christo mandatum est: *Euntes, docete omnes gentes* (6).

Nunc autem, ut ex docendi munere ac studio fructus pro spe edantur atque in omnibus *formetur Christus*, id penitus in memoria insideat, Venerabiles Fratres, nihil omnino esse caritate efficacius. *Non*

(1) I Tim. VI, 20 s.
(2) Thren. IV, 4.
(3) Thren. IV, 4.
(4) Luc. IV, 18-19.
(5) Iud. II, 10.
(6) Matth. XXVIII, 19.

enim *in commotione Dominus* (1). Allici animos ad Deum amariore quodam conatu, speratur perperam: quin etiam errores acerbius increpare, vitia vehementius reprehendere damno magis quam utilitati aliquando est. Timotheum quidem Apostolus hortabatur: *Argue, obsecra, increpa;* attamen addebat: *in omni patientia* (2). — Certe eiusmodi nobis exempla prodidit Christus. *Venite,* sic ipsum alloquutum legimus, *venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis, et ego reficiam vos* (3). Laborantes autem oneratosque non alios intelligebat, nisi qui peccato vel errore tenerentur. Quanta enimvero in divino illo magistro mansuetudo! quae suavitas, quae in aerumnosos quoslibet miseratio! Cor eius plane pinxit Isaias iis verbis: *Ponam spiritum meum super eum; non contendet neque clamabit; arundinem quassatam non confringet et linum fumigans non extinguet* (4). — Quae porro caritas *patiens* et *benigna* (5) ad illos etiam porrigatur necesse est, qui sunt nobis infesti vel nos inimice insectantur. *Maledicimur et benedicimus,* ita de se Paulus profitebatur, *persecutionem patimur et sustinemus, blasphemamur et obsecramus* (6). Peiores forte quam sunt videntur. Consuetudine enim aliorum, praeiudicatis opinionibus, alienis consiliis et exemplis, malesuada demum verecundia in impiorum partem translati sunt: attamen eorum voluntas non adeo est depravata, sicut et ipsi putari gestiunt. Quidni speremus christianae caritatis flammam ab animis caliginem dispulsuram atque allaturam simul Dei lumen et pacem? Tardabitur quandoque forsitan laboris nostri fructus; sed caritas sustentatione nunquam defatigatur, memor non esse praemia a Deo proposita laborum fructibus sed voluntati.

Attamen, Venerabiles Fratres, non ea Nobis mens est ut, in toto hoc opere tam arduo restitutionis humanarum gentium in Christo, nullos vos clerusque vester adiutores habeatis. Scimus mandasse Deum unicuique de proximo suo (7). Non igitur eos tantum, qui sacris addixerunt, sed universos prorsus fideles rationibus Dei et animorum adlaborare oportet: non marte utique quemque suo atque ingenio, verum semper Episcoporum ductu atque nutu; praeesse namque, docere, moderari nemini in Ecclesia datur praeter quam vobis, *quos Spiritus Sanctus posuit regere Ecclesiam Dei* (8). — Catholicos homines,

(1) III Reg. XIX, 11.
(2) II Tim. IV, 2.
(3) Matth. XI, 28.
(4) Is. XLII, 1 s.
(5) I. Cor. XIII.
(6) Ibid. IV, 12 s.
(7) Eccli XII, 12.
(8) Act. XX, 28.

vario quidem consilio at semper religionis bono, coire inter se societatem, Decessores Nostri probavere iamdiu bonaque precatione sanxeruut. Institutum porro egregium Nos etiam laudatione Nostra ornare non dubitamus, optamusque vehementer ut urbibus agrisque late inferatur ac floreat. Verumenimvero consociationes eiusmodi eo primo ac potissimum spectare volumus ut quotquot in illas cooptantur christiano more constanter vivant. Parum profecto interest quaestiones multas subtiliter agitari, deque iuribus et officiis eloquenter disseri, ubi haec ab actione fuerint seiugata. Postulant enim actionem tempora; sed eam quae tota sit in divinis legibus atque Ecclesiae praescriptis sancte integreque servandis, in religione libere aperteque profitenda, in omnigenae demum caritatis operibus exercendis, nullo sui aut terrenarum utilitatum respectu. Illustria eiusmodi tot Christi militum exempla longe magis valitura sunt ad commovendos animos rapiendosque quam verba exquisitaeque disceptationes; fietque facile ut, abiecto metu, depulsis praeiudiciis ac dubitationibus, quamplurimi ad Christum traducantur provehantque ubique notitiam eius et amorem; quae ad germanam solidamque beatitatem sunt via. Profecto si in urbibus, si in pagis quibusvis praecepta Dei tenebuntur fideliter, si sacris erit honor, si frequens sacramentorum usus, si cetera custodientur quae ad christianae vitae rationem pertinent; nihil admodum, Venerabiles Fratres, elaborandum erit ulterius ut omnia in Christo instaurentur. Neque haec solum coelestium bonorum prosequutionem spectare existimentur: iuvabunt etiam, quam quae maxime, ad huius aevi publicasque civitatum utilitates. His namque obtentis, optimates ac locupletes aequitate simul et caritate tenuioribus aderunt, hi vero afflictioris fortunae angustias sedate ac patienter ferent; cives non cupiditati sed legibus parebunt; principes et quotquot rempublicam gerunt, quorum *non est potestas nisi a Deo* (1), vereri ac diligere sanctum erit. Quid plura? Tunc demum omnibus persuasum fuerit debere Ecclesiam, prouti ab auctore Christo est condita, plena integraque libertate frui nec alienae dominationi subiici; Nosque, in hac ipsa libertate vindicanda, non religionis modo sanctissima tueri iura, verum etiam communi populorum bono ac securitati prospicere. Scilicet *pietas ad omnia utilis est* (2): eaque incolumi ac vigente, *sedebit* reapse *populus in plenitudine pacis* (3).

Deus, *qui dives est in misericordia* (4), hanc humanarum gentium in

(1) Rom. XIII, 1.
(2) I Tim. IV, 8.
(3) Is. XXXII, 18.
(4) Ephes. II, 4

Christo Iesu instaurationem benignus festinet; *non* enim *volentis* opus *neque currentis, sed miserentis est Dei* (1). Nos vero, Venerabiles Fratres, *in spiritu humilitatis* (2), quotidiana et instanti prece id ab Eo contendamus ob Iesu Christi merita. Utamur praeterea praesentissima Deiparae impetratione: cui conciliandae Nobis, quoniam has litteras die ipsa damus, quae recolendo Mariali Rosario est instituta; quidquid Decessor Noster de octobri mense Virgini augustae dicando edixit, publica per templa omnia eiusdem Rosarii recitatione, Nos pariter edicimus et confirmamus; monentes iusuper ut deprecatores etiam adhibeantur castissimus Dei Matris Sponsus catholicae Ecclesiae patronus sanctique Petrus et Paulus apostolorum principes.

Quae omnia ut rite eveniant et cuncta vobis pro desiderio fortunentur, divinarum gratiarum subsidia uberrime exoramus. Testem vero suavissimae caritatis, qua vos et universos fideles, quos Dei providentia Nobis commendatos voluit, complectimur, vobis, Venerabiles Fratres, clero populoque vestro apostolicam benectionem amantissime in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die IV octobris MCMIII, Pontificatus Nostri anno primo.

PIVS PP. X

—

COSTITUZIONI E REGOLAMENTO
DI PIO IX
riguardanti la elezione del nuovo Pontefice

(Contin. e fine — V. pag. 301 — 309 di questo Vol.)

Regolamento

da osservarsi dal Sacro Collegio in occasione della vacanza della Apostolica Sede.

Le gravissime condizioni nelle quali trovasi la Santa Sede pel fatto della usurpazione dei dominii della Chiesa e della stessa capitale dell'orbe cattolico, ci hanno ispirato di provvedere, per quanto è in nostro potere, acciocchè la vacanza della Santa Sede non riesca dannosa al decoro ed agli interessi della medesima.

A tale scopo abbiamo nominata una Commissione composta di al-

(1) Rom. IX, 16.
(2) Dan. III, 39.

cuni Cardinali di S. Romana Chiesa, incaricandola di prendere ad esame varii quesiti relativi alle probabili eventualità, che possono nascere nel tempo della vacanza della Sede Apostolica.

Tali quesiti, presi a maturo esame dalla mentovata Commissione sopra delle basi da noi stessi prescritte, sono stati d' ordine nostro redatti sotto la forma del seguente regolamento, cui intendiamo assoggettare l' attitudine da prendersi durante la detta vacanza dagli amatissimi figli nostri, i Cardinali di S. Romana Chiesa.

1. L' attitudine del Sacro Collegio, durante la vacanza della Santa Sede, dovrà essere la medesima, che da esso fu tenuta dal giorno dell' occupazione di Roma. Quindi :

a) I Cardinali nè individualmente, nè collettivamente si porranno in relazione con qualsiasi autorità governativa ; *b)* vestiranno e usciranno privatamente come finora ; *c)* non faranno funzioni in pubblico.

2. Il Cardinale Prefetto dei Sacri palazzi avviserà a tempo il Cardinale Camerlengo di recarsi al Vaticano.

3. Il Cardinale Camerlengo, appena avrà ricevuto tale avviso, si porterà all' Apostolico palazzo, onde farvi atto di sovranità col pigliarne possesso, non più lasciarlo e compiervi le incombenze del suo ufficio.

4. Essendo il Cardinale Camerlengo l' unica autorità legale per riconoscere il decesso del Pontefice, egli ne stenderà l' atto regolare.

5. L' apposizione dei sigilli nell' appartamento del Pontefice sarà esclusivamente fatta dal Cardinale Camerlengo, tanto nell' interesse della Santa Sede, quanto in quello di qualunque privato. Una qualsiasi violazione di questa prescrizione dovrà considerarsi come un atto di violenza contro la libertà del Sacro Collegio e la sovranità della Santa Romana Chiesa.

6. Lo stesso Camerlengo darà la partecipazione della morte del Pontefice unicamente al Cardinal Vicario, allo scopo di far conoscere al popolo di Roma l' accaduta disgrazia, col mezzo di una notificazione, nella quale il Cardinale Vicario dovrà annunziare, che ne ha avuta comunicazione dalla competente autorità, cioè dal Cardinal Camerlengo. Nella medesima il Cardinal Vicario dirà che i funerali si faranno nella basilica Vaticana dal capitolo di S. Pietro.

7. Parimenti a suo tempo, il Cardinal Prefetto dei Sacri palazzi avviserà il Cardinal Decano, perchè inviti i suoi colleghi a recarsi al Vaticano.

8. Il Cardinal Decano in tale invito, il quale dovrà esser datato dall' Apostolico palazzo, avvertirà il Sacro Collegio di accedervi conforme alle prescrizioni dell' articolo primo del presente Regolamento.

9. Avvenuta la vacanza della Santa Sede, si chiuderanno subito le porte dell' Apostolico Palazzo. Nessuno potrà entrarvi senza un per-

messo del Cardinal Camerlengo. Dopo però i novendiali, l' accesso esterno ai Musei e alla Biblioteca sarà riaperto, onde il pubblico li possa visitare come finora, meno il caso, in cui gli avversarii della Santa Sede, volessero servirsi di questa concessione come di pretesto per penetrare nelle altre parti del Vaticano.

10. Se si presentasse alle porte del Vaticano persona armata, o accompagnata da persone armate, allo scopo d' invaderlo, non si apriranno le porte, ma si lasceranno piuttosto atterrare dall' invasore.

11. Se qualche inviato, sia del Governo, sia del Municipio, si presentasse al Vaticano, la guardia di servizio domanderà di conoscere la qualifica e le intenzioni del medesimo, ed ottenutasi la domandata risposta, sarà portata al Cardinale Camerlengo, il quale si regolerà secondo le circostanze.

12. Se qualcuna delle autorità politiche o civili desiderasse parlare col Cardinale Decano o col Cardinale Camerlengo, il Cardinale aderirà alla richiesta, ricevendo la persona in un luogo da destinarsi prima a tale scopo, quale luogo dovrà essere distinto dalle abitazioni destinate ai Cardinali, e non mai in quelle parti dell' Apostolico palazzo dove riceverà tutti gli altri, che hanno diritto di venire ammessi alla sua presenza, essendone per qualsiasi titolo degni.

L' accesso all' anzidetto luogo dovrà essere dalla parte esterna dei Musei.

Il Camerlengo però, o chiunque altro, non riceverà colui che avesse dichiarato di voler venire per fare atto di sovranità, impossessarsi di qualunque parte del Vaticano, o violare in qualsiasi modo i diritti della Santa Sede.

13. Verificandosi che il Governo attuale offrisse i suoi servigii ed il suo appoggio al Sacro Collegio, tale offerta può venir fatta in due modi: in iscritto, o verbalmente, presentandosi un qualsivoglia rappresentante del Governo medesimo, sia al Cardinal Decano, sia al Cardinal Camerlengo.

Nel primo caso il Cardinale si asterrà dal rispondere alla mentovata comunicazione ed invece dirigerà al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, una nota, colla quale il medesimo verrà pregato di far conoscere al Governo, che attualmente occupa Roma: *a*) che il Sacro Collegio, memore dei suoi giuramenti, non può nulla cambiare alla situazione lasciatagli dal Pontefice, che deve trasmettere intatta al successore di lui; *b*) che conseguentemente non può il Sacro Collegio entrare in relazione con un Governo col quale il Pontefice non aveva alcun rapporto; *c)* che d' altronde, per l' interno dell' Apostolico palazzo, non ha bisogno di alcun aiuto, e quanto alla tranquillità esterna, non governando la città, non può esserne responsabile.

Nel secondo caso poi, ove un rappresentante del Governo chiedesse di parlare al Cardinale Camerlengo o al Cardinale Decano, il medesimo lo riceverà come si è detto all' art. 12, e ne profitterà per emettere le stesse dichiarazioni e proteste qui sopra accennate, per il caso ove si dovesse dirigere una nota al Corpo diplomatico.

In qualunque caso poi nessun altro membro del Sacro Collegio potrà ricevere tali visite o comunicazioni per parte degli attuali governanti, ma le rimanderà ai Cardinali Capi d' ordine, o al Cardinal Camerlengo, allo scopo di conservare in quei difficili momenti, l' unità di autorità, d' azione e di direzione.

14. Nel caso di violenze esterne dirette a provocare disordini ed avere motivo di entrare nel Vaticano, il Sacro Collegio prenderà le misure necessarie, e ne darà avviso al Corpo diplomatico, onde l' ordine sia ristabilito e la libertà venga ridonata ai Cardinali.

15. Nel caso di tentativi per impadronirsi della Biblioteca, dei Musei, degli Archivi, o di qualunque altra parte del Vaticano, si chiuderanno le porte, si lascerà atterrarle e, fattasi la dovuta protesta dal Cardinal Camerlengo, ne sarà data participazione con nota ufficiale al Corpo diplomatico.

16. Si protesterà ugualmente nel caso, in cui si tentasse di disarmare le guardie di palazzo e di sostituirvi le forze italiane.

17. Tutte le Congregazioni, tanto quelle dei Capi d' Ordine, quanto generali dell' intero Sacro Collegio, si dovranno tenere nel palazzo Vaticano.

18. Adunatisi i cardinali per tenere la prima Congregazione generale, piglieranno i necessarii provvedimenti per la celebrazione del Conclave.

19. Il Sacro Collegio, avuto riguardo alla località disponibile, ed a minor possibile dispendio, delibererà sull' ammissione dei conclavisti, nonchè sul numero dei maestri delle cerimonie, inservienti ed altri che soleano ammettersi nel Conclave.

20. Nell' occasione che si dovranno prestare dal Sacro Collegio i consueti giuramenti, il medesimo rinnoverà tutte le proteste fatte dal Pontefice a difesa dei diritti, delle leggi e dei beni della Santa Sede e della Chiesa, dandone comunicazione al Corpo diplomatico.

21. Le partecipazioni, tanto ai rappresentanti pontificii, che ai Cardinali, i quali non si troveranno in Roma all' ora della disgrazia, dovranno farsi subito per via di telegramma, nel quale, dopo aver partecipato l' annunzio dell' accaduto, si dovranno aggiungere le seguenti parole: " il resto per lettere. „ Dopo la prima Congregazione poi, si ripeterà la stessa comunicazione col mezzo di lettere raccomandate, per indicare ai medesimi il luogo e il tempo in cui si sar àstabilito di tenere il Conclave.

22. Nella prima adunanza dei Capi d' Ordine col Cardinal Camerlengo, si spediranno tutte le partecipazioni ai Governi, secondo l' uso, cioè sulla base che esse saranno dirette a tutti i Governi, anche a quelli coi quali la Santa Sede non ha rapporti diplomatici, tanto nel caso che questi non sieno esistiti mai, quanto in quello che sieno stati interrotti, purchè si tratti di Governi che furono riconosciuti dal Sommo Pontefice defunto. In questo modo si eviterà la partecipazione a tutti i sovrani che presentemente non sono dalla Santa Sede riconosciuti.

23. Non dovendo il Sacro Collegio, conforme all' articolo 1° del presente regolamento, nulla innovare, durante la vacanze dell' Apostolica Sede, circa la situazione lasciatagli dal Pontefice, non potrà accettare rappresentanti di quelle potenze, che hanno rotto le loro relazioni diplomatiche colla Santa Sede, se anche ne fosse richiesto da qualcuna delle medesime.

24. La salma del Pontefice, quanto prima sarà possibile, dovrà essere vestita pontificalmente e portata privatamente per la scala interna a S. Pietro nella cappella del Santissimo Sagramento, ove data l' assoluzione, sarà esposta sotto la custodia di quattro guardie nobili ed a cancello chiuso.

25. Il Sacro Collegio, per tutto ciò che non sarà diversamente prescritto da Pontificie speciali disposizioni, rapporto al luogo ed al modo della tumulazione, si regolerà conforme alle relative norme ed usi che si sono praticati sempre, per quanto le attuali circostanze lo permetteranno, e la tumulazione avrà luogo coll' intervento dei Cardinali a porte chiuse.

26. Oltre le esequie che si celebreranno pubblicamente in S. Pietro, i cardinali le faranno privatamente alla cappella Sistina, coll' assistenza della prelatura e degli aventi diritto alle cappelle pontificie o cardinalizie.

27. Gli atti che hanno luogo nella evenienza della vacanza della Santa Sede, saranno redatti da un chierico di camera, il quale rivestirà pure la qualifica di protonotario apostolico, nonchè dal notaro della Camera apostolica.

28. Il Cardinale Camerlengo avrà cura di provvedere a quei cambiamenti, resi dalle circostanze necessarii, che si riferiscono alla custodia di alcuni rami di amministrazione soliti già ad affidarsi ai singoli prelati chierici di Camera.

29. Egli avrà egualmente cura, in vista delle circostanze, a che sia provveduto al vitto dei Cardinali nel palazzo stesso del Vaticano.

Il medesimo Cardinale invigilerà parimenti, affinchè in questa circostanza, come in tutte le altre relative alle comunicazioni colle per-

sone estranee al Conclave, non vengano infrante le più rigorose prescrizioni sulle proibite comunicazioni del Conclave con chicchessia.

30. Qualora poi, nella prima Congregazione generale, il Sacro Collegio risolvesse di tenere il Conclave fuori d' Italia, si dovrà darne subito avviso ai Cardinali che non si troveranno in Curia.

31. Si dovrà nel medesimo avviso indicare il luogo del convegno e fissare il giorno in cui dovranno trovarsi nell' indicato luogo.

32. Nel medesimo caso i Cardinali Capi d' Ordine, dovranno partecipare tale risoluzione al Corpo diplomatico, invitandolo a seguire il Sacro Collegio nel luogo ove il medesimo avrà stabilito di recarsi ed ove giunto, adotterà quelle misure e previdenze che crederà più utili ed opportune.

Dopo aver preso esatta cognizione di questo Regolamento ed averne maturatamente ponderati i singoli articoli, intendiamo che tutte le prescrizioni del medesimo sieno dal Sacro Collegio osservate, tanto nella parte che contiene nuove disposizioni, quanto rapporto alle deroghe di leggi ed usi, che in tempi normali soleano osservarsi durante la vacanza della Santa Sede.

Conseguentemente, ad impedire mali maggiori, erigiamo in legge della prossima vacanza dell' Apostolica Sede il presente Regolamento, ed invocati i lumi dello Spirito Santo, colla pienezza della nostra suprema potestà, lo approviamo, confermiamo e sanzioniamo, apponendovi la nostra firma ed il nostro Pontificio Sigillo, e lo vogliamo osservato nonostante qualunque altra legge, ordinamento e consuetudine.

Fatto in Roma, al Vaticano, il 10 Gennaio 1878.

PIO PP. IX.

DEL FALSO MISTICISMO

(Contin. V. pag. 72-77 di questo Vol.)

PROPOSIZIONE XXXV.

Non convenit animabus huius viae internae quod faciant operationes etiam virtuosas ex propria electione et activitate: alias non essent mortuae. Nec debent elicere actus amoris erga Beatam Virginem, Sanctos et humanitatem Christi: quia cum ista obiecta sint sensibilia, talis est etiam amor circa illa.

Nelle precedenti proposizioni il Molinos condannò ogni attività di operazioni virtuose nelle anime interne: qui le condanna altresì per

le anime morte (nel senso di lui). Esclude financo ogni atto di amore alla B. Vergine, ai Santi ed alla umanità santissima di Gesù Cristo, col pretesto che questi sono oggetti sensibili.

Giustamente cotal proposizione fu detta *temeraria, scandalosa, impia, christianae disciplinae relaxativa, erronea et haeresim sapiens respective.*

Imperocchè, quanto alla prima parte, ripete ciò che avea detto nella prop. XXXI, risuscitando le fallacie de' Beguardi; e da noi confutato a pag. 73 di questo Vol. — In rispetto alla seconda, ciò che dice si accosta molto agli errori de' protestanti, i quali escludono la invocazione della B. Vergine, dei Santi e della santissima umanità di G. C.

In qual senso l' anima può dirsi veramente morta? Può dirsi morta solo nel peccato, non già nella giustizia, nella quale fa d' uopo che sia sempre viva, secondo l' insegnamento dell' Apostolo S. Pietro (I Petr. II, 20 et 21): " Si benefacientes patienter sustinetis: haec est gratia apud Deum. In hoc enim vocati estis ut peccatis mortui iustitiae vivatis. „ L' anima dunque che non è in peccato, in qualunque stato si ritrovi, è sempre viva per operare santamente. E deve operare santamente, esercitandosi in tutte le virtù. " Induite (dice l' Apostolo, Coloss. III, 12) vos ergo, sicut electi Dei, sancti et dilecti, viscera misericordiae, benignitatem, humilitatem, modestiam, patientiam. Super omnia autem haec, caritatem habete. „ La vita presente è una palestra, in cui fa d' uopo praticare sempre la virtù, combattendo strenuamente contro il vizio: " Militia est vita hominis super terram „ (Iob. VII, 1). Ed anche quando il vizio sia superato, è mestieri fare sempre più fervidi atti di virtù per progredire nella santità, secondo il detto dell' Apocalisse (XXII, 1): " Qui sanctus sanctificetur adhuc et qui iustus iustificetur adhuc. „

Falso poi che l' amore verso la B. Vergine, verso i Santi e la umanità santissima di G. C. sia amore sensibile: è amore tutto spirituale. Imperocchè nè la Vergine, nè i Santi, nè la umanità di G. C. si amano come oggetti sensibili, ma si amano per Dio ed in Dio che purifica e spiritualizza il nostro amore. Così insegna l' Angelico (2. 2. q. 82. a 2, ad 3): " Devotio quae habetur ad Sanctos Dei non terminatur ad ipsos, sed transit in Deum, in quantum scilicet in ministris Dei Deum veneramur. „ — Questi oggetti sensibili utilmente si contemplano dalle persone spirituali, perchè a mezzo di essi può risalire l' animo a contemplare Dio e ad amarlo: " Sicut (segue a dire l' Angelico l. c. a. 3 ad 2) mens humana indiget manuductione ad cognitionem divinorum; ita ad dilectionem per aliqua sensibilia nobis nota, inter quae praecipuum est humanitas Christi. Et ideo quae

pertinent ad Christi humanitatem maxime devotionem excitant „ (1).

Sono chiari dunque la falsità e l' inganno di questa proposizione.

Proposizione XXXVI.

Nulla creatura, nec Beata Virgo, nec Sancti, sedere debent in nostro corde: quia solus Deus vult illud occupare et possidere.

Insiste ancora il Molinos ad escludere ogni affetto a Maria SS. ed ai Santi, volendo che non abbiano posto nei nostri cuori, ed anche col pretesto che il cuore dev' essere tutto di Dio.

Questa proposizione fu detta *scandalosa et haeresim sapiens.*

E giustamente; giacchè contraddice all' insegnamento del Tridentino che (Sess. 25 *de Invoc. et vener. Sanctor.)* dichiara lecito e salutare il culto e la invocazione della B. Vergine e de' Santi, ed empio il respingerli. Come si possono onorare ed invocare i Santi se non si hanno nel cuore?

Contraddice inoltre al sovrano precetto della dilezione del prossimo; essendochè prossimi nostri, degni della nostra dilezione, sono non già solo gli uomini viventi, ma ancora i Santi del cielo. Anzi l' Angelico (2. 2. q. 25, a. 10 in corp.) dice: " Manifestum est quod amicitia caritatis etiam ad Angelos se extendit. „

Contraddice finalmente al dogma consolante della comunione dei santi, per cui le tre chiese militante, purgante e trionfante sono unite di un legame di reciproco amore.

L' affetto poi alla B. Vergine ed ai Santi, lungi di affievolire l' amore a Dio, n' è anzi una condizione necessaria ed un complemento;

---

(1) In quanto alla umanità di G. C. giova riferire queste belle parole di S. Giovanni della Croce, il quale vuol che la si tenga presente anche nei più alti gradi di contemplazione quando non sono più necessarii gli oggetti sensibili (*Ascens. al Monte Carm.* lib. 3, c. 1): " Questo studio e questa diligenza di dimenticare e di lasciar le notizie e le figure, mai s' intende di Cristo e della sua Umanità. Che sebbene alcuna volta in quell' altezza di contemplazione e semplice vista della Divinità l' anima non si ricorda di questa santissima Umanità, perchè Dio di propria sua mano innalzò lo spirito a questo come confuso e molto soprannaturale conoscimento: con tutto ciò non deve mai far diligenza e studio di scordarsene in nessuna maniera; poichè la sua vista, e la sua meditazione amorosa, sarà d' aiuto ad ogni bene, e per mezzo suo si salirà più facilmente al più alto dell' unione. Ed è chiaro che, quantunque le altre cose visibili e naturali siano d' impedimento, e perciò si abbiano a scordare, non ha da entrare in questo numero quel Signore, che si fece uomo per nostra salute, il quale è la verità, la porta, la strada e la guida per tutti i beni „.

giacchè il precetto dell' amor di Dio include pure quello del prossimo, il quale deve amarsi non per sè ma per Dio. Ed ecco come svanisce il pretesto addotto dal Molinos di affievolirsi coll' amore dei Santi l' amor divino. Coll' amare i Santi non si ama forse Dio? " Qui sancte ac spiritualiter diligit proximum, quid in eo diligit nisi Deum? „ dice S. Agostino (Tr. 65 in Io.). L' amor dei Santi allora solamente sarebbe riprovevole quando si escludesse l' amor divino; ma quando i Santi si amano per Dio, il loro amore è ben commendevole e meritorio. Si ascolti l' Angelico (2. 2. q. 25, a. 1 ad 3): " Reprehensibile esset, si quis proximum diligeret tamquam finem principalem: non autem si quis proximum diligat propter Deum; quod pertinet ad caritatem. „

Proposizione XXXVII.

In occasione tentationum, etiam furiosarum, non debet anima elicere actus explicitos virtutum oppositarum; sed debet in supradicto amore et resignatione manere.

Nella prop. XVII Molinos escluse ogni resistenza alle tentazioni in genere (V. *Mon. Eccl.* Vol. XIV, p. 215): qui la esclude altresì alle tentazioni violente che assalgono con impeto la volontà, e dice che l' anima non deve emettere nessun atto di virtù, bastandole lo stato di amore e di rassegnazione.

Questa proposizione fu qualificata *scandalosa et periculosa in praxi.*

E così è infatti. Giobbe disse che la vita dell' uomo sulla terra è una milizia (VII, 1): " Militia est vita hominis super terram. „ Or a che questa milizia se non si deve combattere positivamente contro i nemici, massime quando sono formidabili e furiosi?

Gesù Cristo medesimo insegnò che si vuol resistere coll' esercizio delle virtù alle tentazioni. Nell' orto disse agli Apostoli (Matth. XXVI, 41): " Vigilate et orate ut non intretis in tentationem. „ Altrove inculcò ai discepoli (Matth. XVII, 20): " Hoc genus daemoniorum non eiicitur nisi in oratione et ieiunio. „ Gesù Cristo adunque vuole che colla vigilanza, colle orazioni e col digiuno si vincano le tentazioni, massime carnali, di cui parlavasi nel luogo cit. di S. Matteo. — E S. Paolo attesta di sè che colla preghiera e colla penitenza corporale potè domare l' angelo di Satana che lo tormentava (I. Cor., IX, 27): " Castigo corpus meum et in servitutem redigo, ne forte cum aliis praedicaverim ipse reprobus efficiar. „ Ed altrove (I. Cor., XII, 7): " Datus est mihi stimulus carnis meae, angelus Satanae qui me colaphizet: propter quod ter Dominum rogavi ut discederet a me. „

Dire adunque che non si deve esercitare nessuna virtù, quando infuriano le tentazioni, è contraddire all' Apostolo ed a Gesù Cristo.

Anche i Ss. Padri vogliono che alle tentazioni si resista positivamente coll' esercizio delle virtù contrarie. S. Bernardo (Ser. 23 *de divers.*) scrisse: " Quoties importuna, ut assolet, carnalis cogitatio mentem pulsat, certum nobis sit esse spiritum carnis qui loquitur et tamquam adversarium repellamus eum dicentes: *Vade retro satana, quoniam non sapis ea quae Dei sunt.* „ E S. Agostino (Ser. 30 de Verb. pos. 118): " Si spiritus tuus a carne contra concupiscente non dissentit, vide, ne forte carni mens tota consentiat: vide ne forte ideo non sit bellum, quia pax perversa est. Forte in totum carni consentis, et nulla rixa est. „

Nè si dica che l' amore basta a tutto; imperocchè l' amore non esclude l' adempimento della legge, ma ne è il fondamento; secondo che G. C. medesimo disse (Io XIV, 15): " Si diligitis me mandata mea servate. „ (V. D. Thom. 1. 2. q. 23, a. 4 et a. 8 ad 1). Or dovendosi osservar bene la legge da chi ama Dio, fa mestieri che positivamente si resista, coll' esercizio delle virtù contrarie, agli assalti veementi del nemico contro la detta legge.

Anche qui il Molinos dice cose false e pericolose.

Proposizione XXXVIII.

Crux voluntaria mortificationum pondus grave est et infructuosum; ideoque dimittendum.

Questa proposizione, conseguenza delle precedenti, è comune colla dottrina de' Beguardi e degl' Illuminati. I primi infatti (come nella Clem. *Ad nostram*, 2, *de Haeret.*) ammettevano: " Ieiunare non oportet hominem postquam gradum perfectionis eiusmodi fuerit assecutus: quia tunc sensualitas est ita perfecte spiritui et rationi subiecta, quod homo potest libere corpori concedere quidquid placet. „ — I secondi nella prop. 9 dicevano: " Oratio mentalis et abstinentia nequeunt diu consistere; neque miraculose: ideo lautis cibis utendum esset ut quis ad orationem aptior esset „ (V. Card. Brancato Opusc. 2, c. 4). Era una dottrina veramente commoda e gustosa!

Questa proposiz. del Molinos fu detta *scandalosa, temeraria, perniciosa christianae disciplinae et damnata in Concilio Tridentino Sess. 14 cap. 8 et 9, et Sess. 6, can. 24.*

E quanto sia aliena dal sentire cattolico lo si dimostra chiaramente da ciò che disse Gesù Cristo nel Vangelo (Matth. 16, 24): " Si quis vult post me venire, abneget semetipsum et tollat crucem suam et sequatur me. „ Che cosa vuol dire *tollat crucem suam*? Lo spiega S. Agostino (Epist. 243 ad Laetum, alias 38): " Crucem nostram, quam

Dominus portari a nobis iubet ut eum expeditissimi sequamur, quid aliud quam mortificationem carnis huius significat ? „

La mortificazione adunque della carne è quella croce che G. C. ha imposto a tutti i suoi seguaci.

E l' Apostolo ecco come scrive della necessità di tale mortificazione (I. Cor. IX, 27): " Castigo corpus meum et in servitutem redigo; ne cum aliis praedicaverim ipse reprobus efficiar. „ — Ed altrove (II. Cor. IV, 10): " Semper mortificationem Iesu in corpore nostro circumferentes. „ — E in altro luogo ancora (Coloss. III, 5): " Mortificate membra vestra, quae sunt super terram. „

I SS. Padri e i DD. sono concordi nello inculcare la mortificazione anche ai più perfetti. Basti per tutti l' Angelico, il quale scrive (2. 2. q. a. 1): " Assumitur ieiunium principaliter ad tria. Primo quidem ad concupiscentias carnis reprimendas... Secundo assumitur ad hoc quod mens liberius elevetur ad sublimia contemplanda... Tertio ad satisfaciendum pro peccatis. „

E venendo nel campo ascetico e mistico, principio fondamentale di questa palestra è, al dir de' DD., la continua mortificazione dei sensi e della volontà. Ecco quello che la S. M. Teresa richiedeva dalle sue figlie di religione (*Via della perfez.* c. 4.): " Dice la nostra regola primitiva che oriamo incessantemente: facendosi questo da noi con ogni nostra diligenza possibile, che è il più importante, non si lasceranno di adempiere i digiuni, le discipline ed il silenzio che comanda l' Ordine. Perocchè ben sapete che per far buona e vera orazione, dobbiamo aiutarci con questo, atteso che accarezzamento del corpo ed orazione non si compatiscono insieme. „

E S. Giovanni della Croce inculca lo stesso nelle sue sentenze spirituali poste in fine alle opere di lui. Così la sent. 5.ª: " Nell' interiore e nello esteriore vivi sempre crocifisso con Cristo, e conseguirai pace e soddisfazione dell' anima, e per mezzo della pazienza giungerai a possederla. „ — E nella sent. 339: " Considera ch' è grandemente necessario il contrariare te stesso, e camminare per la strada della penitenza, se pretendi giungere alla perfezione. „ — E ancora nella sent. 340: " Se alcuno t' insinuerà dottrina larga, tuttochè la confermasse con prodigii, non gli credere; credi bene poi se ti predicherà la penitenza ed il distacco da tutte le cose. „

Veggasi dunque come la dottrina di Molinos, che dichiara peso grave e infruttuoso la mortificazione, sia contraria all' insegnamento del Vangelo, de' Ss. Padri e dei Dottori mistici.

Proposizione XXXIX.

Sanctiora opera et poenitentiae, quas peregerunt Sancti, non sufficiunt ad removendam ab anima vel unicam adhaesionem.

Essendo le penitenze dei Santi una gravissima ragione che distrugge il sistema di Molinos, questi procura qui frustrarla di ogni peso, dicendo che esse non bastano a rimuovere dall' anima neanco una sola adesione alle prave concupiscenze.

Anche questa proposizione fu qualificata *temeraria, scandalosa, perniciosa, christianae disciplinae relaxativa et iniuriosa viris Sanctis.*

La sua falsità è chiarissima. Posto che l' uomo sta in mezzo ad una triplice concupiscenza, secondo il detto di S. Giovanni (I. Io. II, 15): " Omne quod est in mundo est concupiscentia carnis, et concupiscentia oculorum, et superbia vitae „ — è indubitato che contro di essa sono efficacissime le opere di penitenza. E qui si ascolti il Catechismo Romano (Par. II, c. 5, n. 74): " Nihil aptius et convenientius ad extirpandas omnium peccatorum radices esse potest oratione, ieiunio et eleemosyna. Nam cum omne quod est in mundo concupiscentia carnis sit, aut concupiscentia oculorum, aut superbia vitae; nemo non videt hisce tribus morbi causis totidem medicinas, priori scilicet ieiunium, alteri eleemosynam, tertiae orationem rectissime opponi. „ Dunque non è vero che la mortificazione non giovi a domare la concupiscenza.

L' Apostolo ai Galati (V., 24) ha una chiarissima sentenza che dimostra pienamente tal verità. " Qui Christi sunt, egli scrive, carnem suam crucifixerunt cum vitiis et concupiscentiis suis. „ Per crocifiggere perciò i vizii e le concupiscenze, fa d' uopo crocifiggere la propria carne. E l' Angelico ha detto (2. 2. q. 189, a. 1 in corp.): " Patet quod per ieiunium et vigilias et obedientiam et alia retrahitur homo a peccatis gulae et luxuriae et a quibuscumque aliis peccatis. „ Ogni peccato adunque può evitarsi coll' esercizio della mortificazione sì dei sensi come della volontà.

Ma, insistendo sull' esempio dei Santi, pregio loro comunissimo, ed efficacissimo mezzo di lor santità fu appunto l' esercizio di mortificazione e di penitenza che praticarono in tutta loro vita. Onde nelle Bolle apostoliche di canonizzazione se n' è fatta sempre speciale menzione come uno dei segni indiscutibili di aver superati gli allettamenti del senso e di ogni altra concupiscenza. E però se fossero inutili le opere di mortificazione e di penitenze, la Chiesa avrebbe errato con proporle alla imitazione dei fedeli come palestra di san-

tità! Assurdo questo, che può cadere in mente solo ad un Molinos ed ai suoi seguaci!

Proposizione XL.

Beata Virgo nullum unquam bonum exterius fecit, et fuit sanctis omnibus sanctior. Igitur ad sanctitatem perveniri potest absque opere exteriori.

Per fare intendere il Molinos che può acquistarsi la santità senz' alcun' opera esteriore, allega falsamente l' esempio della beatissima Vergine Maria, dicendola santa sopra tutti, benchè non abbia fatta (egli empiamente asserisce) nessun' opera esteriore.

Questa proposizione fu dichiarata *stulta, scandalosa et iniuriosa ipsae beatissimae Virgini.*

È proposizione falsissima quanto alla dottrina, falsissima quanto all' esempio addotto.

Falsissima quanto alla dottrina; imperocchè santo non mai può essere chi non osserva tutti i comandamenti di Dio e della Chiesa, secondo la dottrina del Concilio di Trento (Sess. 6, *de Iustif.* can. 20). Or fra i detti comandamenti ve ne ha molti che esigono opere esteriori, come il culto esterno di Dio, il rispetto esterno dei genitori, la messa da udire, i digiuni da osservare ecc. Non è possibile adunque acquistare santità senza far nulla di opere esteriori. È cosa questa tanto chiara, che non ha bisogno di maggiori prove.

Falsissima quanto all' addotto esempio di Maria Vergine. — L' Evangelo infatti ogni volta che parla di Maria ne descrive le eccelse opere esteriori di virtù. L' aver dato risposte sì umili e prudenti all' Arcangelo Gabriello (Luc. I, 38); l' aver visitato con tanta carità la congiunta Elisabetta (Luc. I, 40); l' aver partorito e curato con tanto amore il Figliuolo divino in una spelonca (Luc. II, 7); l' averlo condotto al rito della purificazione con tanta obbedienza ed umiltà (Luc. II, 22); l' averlo trafugato in Egitto soffrendo gravi disagi e miserie (Matth. II, 14); l' averlo smarrito e ricercato con profondo dolore nel Tempio (Luc. II, 42); l' averlo pregato nelle nozze di Cana con esimia carità verso gli sposi (Io. II, 3); l' averlo seguito sul Golgota ed essere stata presente alla crocifissione di lui, naufraga in un mare di ambasce, non sono queste opere esteriori virtuosissime?

Ma altro ancora dicono i Ss. Padri delle virtù esteriori di Maria. Basti ascoltare il solo S. Ambrogio, il quale così parla della B. Vergine (De Virgin. lib. 2): " Talis fuit Maria, ut eius unius vita omnium sit disciplina... Quantae in una Virgine species virtutum emicant! Secretum verecundiae, vexillum fidei, devotionis obsequium: Virgo intra

domum, comes ad ministerium, mater ad templum... Quid ergo exequor ciborum parsimoniam, officiorum redundantiam: alterum ultra naturam superfuisse; alterum pene ipsi naturae defuisse: illic nulla intermissa tempora; hic congeminatos ieiunio dies? Et si quando reficiendi successisset voluntas, cibus plerumque obvius, qui mortem arceret, non delicias ministraret. Dormire non prius cupiditas, quam necessitas fuit; tamen cum quiesceret corpus, vigilaret animus: qui frequenter in somnis aut lecta repetit, aut somno interrupta continuat, aut disposita gerit, aut gerenda praenunciat „. E così continua questo gran dottore a enumerare per lungo tratto le virtù preclarissime, anche esteriori, di Maria.

S. Tommaso poi, parlando delle opere interne ed esterne della Madre di Dio, dice che la sua vita fu attiva insieme e contemplativa (3. Sentent. dist. 35, q. 1, a. 3): " Beata Virgo, egli scrive, fuit in utraque vita; et ideo, secundum Anselmum, in Assumptione eius legitur Evangelium de Martha et Maria, quae significant vitam activam et contemplativam. „ La stessa Chiesa dunque, avendo disposto il detto Evangelo per la festa dell' Assunzione di Maria SS., riconosce in lei questa doppia vita che fu ripiena di opere esteriori come egualmente di opere interiori. — Sarebbe stolto quindi colui che negasse, come il Molinos, in Maria le virtù delle opere esteriori. *(continua)*

CONSULTAZIONI.

Circa l' ascrizione alle leghe operaie ed artistiche ed alle camere di lavoro.

Al confessore Ascanio si presentano contadini ed artigiani che fanno parte di leghe operaie ed artistiche, le quali si propongono la mutua difesa ed il miglioramento delle classi con la socializzazione della terra e dei capitali, da ottenersi, dicono essi, con mezzi legittimi e colla persuasione.

Si chiede:

1.° È lecito ascriversi a leghe operaie ed artistiche di mutuo soccorso ed alle camere di lavoro?

2.° Si coglie qualche censura con tali ascrizioni?

3.° Quale dev' essere nel caso la condotta di Ascanio?

Al primo — Assai scabrosa e piena di pericoli si è risollevata nell' ultimo scorcio dell' or tramontato secolo XIX la quistione sociale,

che di presente ferve da per tutto e minaccia di mettere a soqquadro la intera società umana. Vi ha un doppio modo di risolverla: o colla dottrina del Vangelo, o coi placiti del socialismo. Nel primo modo Leone XIII di s. m., colla magistrale enciclica *Rerum novarum*, si fece antesignano della soluzione cattolica, seguito in ciò da una falange di scienziati illustri. Nel secondo modo da Carlo Marx in poi una moltitudine di scrittori hanno ideato sistemi svariati, ma che tutti rispecchiano le idee socialistiche, le quali sono in fondo quelle del comunismo.

Non istaremo qui a svolgere su di ciò le teoriche e le dottrine della prefata Enciclica Leoniana, nè i placiti e gli errori del socialismo. Diremo solo che la doppia soluzione predetta nel campo pratico ha una doppia schiera d' istituzioni, fra cui le *società o leghe operaie* e le *camere di lavoro*. Le prime tendono a stringere insieme gli operai e gli artigiani sì per procurare una mutua difesa contro le propotenze e le ingiustizie dei padroni e degli intraprenditori, e sì per migliorare materialmente e moralmente le proprie sorti con mezzi reputati a ciò efficaci.

Le *camere di lavoro* poi sono le unioni dei delegati, eletti dagli stessi operai nel loro ceto che hanno il compito d' informare il Governo sugli interessi e sui desiderii della classe operaia, e di adoperarsi per ottenere leggi ed ordinamenti vantaggiosi ai lavoratori (V. Bie derlack S. J. *La Quest. Sociale* n. 164).

Le società o leghe operaie cattoliche, promosse e caldeggiate dalla s. m. di Papa Leone, sono disciplinate secondo le norme date da lui medesimo e dipendono dall' Opera de' Congressi e dei Comitati cattolici: sono perciò non solo lecite, ma da favorire con ogni impegno da quanti amano il bene privato e pubblico della religione e della società.

Le società o leghe operaie laiche sono per lo più promosse e caldeggiate dal socialismo, e procurano di raggiungere gli scopi detti innanzi con mezzi più o meno illeciti e con intenzioni più o meno note.

Di queste società ve n' ha di due sorta: alcune sono dette *militanti*, altre sono appellate *neutre:* le prime sono manifestamente fondate dai socialisti e dipendono in tutto dal loro indirizzo, il quale è rivolto a raggiungere lo scopo ultimo della setta per gradi, consentiti dalle circostanze. Le società *neutre* poi protestano di essere nè cattoliche nè socialistiche, ma di procurare con mezzi permessi dalla legge la loro difesa ed il loro benessere.

È fuori dubbio che le prime, cioè le società militanti, essendo una chiara emanazione del socialismo, sono illecite; giacchè, messo pure che i socii non siano sempre chiamati a commettere ingiustizie, sono

esposti al pericolo di commetterne, dovendo sottostare alle ingiunzioni dei capi anche quando comandano p. e. scioperi non giusti o violenze o altre cose inique. E poi, messo pure che niente di questo siano chiamati a compiere, lo stesso militare sotto le bandiere del socialismo è cosa del tutto illecita, se non altro pel favore e per la cooperazione che ad esso si presta. È noto infatto come il socialismo si propone la dissoluzione della società umana quale Dio l' ha stabilita, negando ai proprietarii il loro diritto, pronto ad invadere le sostanze altrui e manomettere l' ordine sociale; ed oltre a ciò, nell' ordine religioso e morale, professa la perfetta incredulità a Dio e ad ogni religione, e lo sfogo di tutte le più brutali passioni senza freno e senza legge. Da ciò si raccoglie che un confessore non deve permettere al penitente di far parte di siffatte società, e deve obbligarlo ad uscirne senz' altro, se vi si trovi ascritto.

E che dire delle società neutre? Si ascolti il Biederlack l. c. n. 163: " Nelle condizioni attuali, a dir poco, non è consigliabile l' unirsi ad unioni professionali neutre. Queste quand' anche si denominino neutre, in realtà sono tutt' altro che neutre; anzi sono compenetrate dallo spirito materialista del socialismo, e perciò affatto inette anche a migliorare in modo difinitivo le condizioni puramente materiali degli operai. „ Benchè dunque queste società neutre non siano manifestamente socialistiche, sono però sospette di socialismo; e però non si può consigliare a nessuno di farvi parte, ma fa d' uopo di consigliare invece ad uscirne. Ma chi per avventura vi si trovi di già legato, lo si potrebbe tollerare dal confessore fino a che non si pretenda dai capi cose ingiuste ed illecite.

Vero è che queste società neutre sono rare assai. La massima parte è formata dalle socialistiche, le quali sotto speciosi pretesti si van diffondendo da per tutto. E poi la confederazione che si cerca fare di tutte queste società, non pure dei singoli luoghi, ma sì ancora della intera Nazione, dimostra come tutte sono affratellate al socialismo e tutte perciò illecite e peccaminose.

Se è illecito e peccaminoso far parte delle leghe socialistiche, è ancora illecito e peccaminoso far parte delle camere di lavoro, composte di rappresentanti delle dette leghe e di coloro che si adoperano per conseguire, sia pure a gradi molto brevi, gli scopi finali di esso. E posto pure che intendano domandare e pretendere dalle autorità pubbliche cose lecite e legittime, lo scopo finale nondimeno, reo e criminoso, rende illecita e condannevole la loro associazione. Il confessore non può assolvere chi si ostini a far parte di queste società.

Al secondo — Venendo ora ad esaminare se s' incorra qualche censura da coloro che si ascrivono o si ritrovano in queste leghe, due

sono le scomuniche che questi potrebbero cogliere, sancite dalla Costit. *Apostolicae Sedis:* la 1.ª delle riservate di speciale menzione al Rom. Pontefice e la 4.ª delle riservate generalmente alla S. Sede.

La 1.ª delle riservate di speciale menzione riguarda: " Omnes a christiana fide apostatas, et omnes et singulos haereticos quocumque nomine censeantur, et cuiuscumque sectae existant, eisque credentes, eorumque receptores, fautores ac generaliter quoslibet illorum defensores. „

Chiunque perciò professa esplicitamente ed esternamente gli errori religiosi del socialismo, è apostata dalla fede ed eretico e però incorre senza dubbio questa censura.

La incorre pure chi crede alle dottrine dei socialisti, benchè distintamente le ignori, basti che sappia essere dottrine ereticali. Si ascolti il D' Annibale (*In Const. Apost. Sedis*, n. 32): " *Credentes;* idest qui haeresim implicite profitentur (exterius inquam), dicentes v. g. vera esse quae Lutherus docuit, licet in particulari nesciant quaenam ea sint. „ Ed il Duardo Comment. L. 2, c. 1, q. 36, n. 12: " Haereticorum credentes (intelligi) qui nulla specialiter haeresi sunt infecti, sed verbis aut factis id profitentur se credere quod haeretici credunt. „ Di qui viene che colla sola ascrizione alle società socialistiche, purchè si conoscano in genere le loro dottrine perverse e vi si aderisce, si dimostra col fatto la credenza ai loro errori e s' incorre la scomunica.

La incorrono altresì i difensori ed i fautori del socialismo, quelli cioè che fanno di esso propaganda, conoscendone gli errori, e quelli che invogliano altri ad ascriversi alle loro sette.

Non sono però da reputarsi censurati:

a) Coloro che ignorano del tutto gli errori religiosi del socialismo.

b) Coloro che si ascrivono alle leghe socialistiche protestando di non aderire ai loro errori religiosi.

c) Coloro che ignorano invincibilmente questa censura, secondo il comune insegnamento dei TT.

La 4.ª scomunica riservata generalmente alla S. Sede colpisce: " Nomen dantes sectae Massonicae aut Carbonariae, aut aliis eiusdem generis sectis, quae contra Ecclesiam vel legitimas potestates seu palam seu clandestine machinantur, nec non iisdem sectis favorem qualemcumque praestantes, earumve occultos corypheos ac duces non denunciantes, donec denunciaverint. „

Questo capo riguarda coloro che dànno il nome alla setta massonica o carbonaria o ad altre dello stesso genere che cospirano o palesemente od occultamente contro la Chiesa, ovvero contro la legittima potestà. E queste o abbiano o pur no il giuramento del secreto,

come dichiarò il S. Officio nella istruz. del 10 maggio 1884: " Sive id clam, sive palam fecerint, sive exegerint sive non a suis asseclis secreti servandi iuramentum „ (Collect. S. C. de Propag. n. 1865).

Va compresa in questa categoria pure la setta del socialismo?

La più gran parte de' TT. moderni opina che sì, come il Pennacchi *In Const. Apost. Sed.* app. XIX; il Genicot *Th. Mor.* Vol. II, n. 596; il Lehmkul *Th. Mor.* Vol. II, n. 950; il Bucceroni *In Const. Apost. Sed.* n. 46 ecc. — La ragione da essi addotta è che la setta del socialismo può dirsi dello stesso genere di quella del massonismo, avendo con questa comune lo scopo che è di cospirare contro la Chiesa e la civile società; e il testo dice appunto *aliis eiusdem generis sectis quae contra Ecclesiam vel legitimas potestates machinantur*, indicando lo scopo come unica somiglianza delle altre sette col massonismo.

Per verità, noi pure eravamo prima di questa opinione. Ma avendo con attento studio esaminato il dubbio, ci siamo convinti della opposta sentenza.

Si vuole innanzi tutto considerare che qui stiamo *in odiosis*, e fa d' uopo di stretta interpretazione.

Il testo poi parla non di una ma di due rassomiglianze delle altre sette col massonismo: dice prima *eiusdem generis*; e dopo *quae contra Ecclesiam vel legitimas potestates machinantur*. E vuol dire che la detta rassomiglianza dev' essere non solo nello scopo, ma ancora nell' organamento delle altre sette, le quali per essere colpite di questa censura devono non pur machinare contro la Chiesa o contro lo Stato, ma rassomigliarsi proprio alla natura della setta massonica.

Questa interpretazione trova il suo appoggio 1.° nella allocuzione di Pio IX *Multiplices inter* del 25 settembre 1865, in cui condannò solo quelle sette che rivestono l' indole della setta massonica: " Massonicam illam, aliosque eiusdem generis societates, quae specie tenus diversae in dies coalescunt, quaeque contra Ecclesiam vel legitimas potestates seu palam seu clandestine machinantur auctoritate nostra apostolica reprobamus et condemnamus. „ Sono adunque condannate quelle società che *specie tenus diversae in dies coalescunt*, che sono cioè solo in apparenza o nel nome diverse dal massonismo, ma che ne hanno tutta la natura e l'organamento.

Un 2.° appoggio lo trova nella istruzione del S. Officio sulla esecuzione dell' Enciclica *Humanum genus* del dì 10 maggio 1884 la quale istruzione, parlando appunto di questa censura, al n. 3 dice: " Ne quis vero errori locus fiat, cum diiudicandum erit quaenam ex his perniciosis sectis censurae, quae vero prohibitioni tantum obnoxiae sint, certum imprimis est, excommunicatione latae sententiae multari Massonicam aliasque eius generis sectas quae capite 2, n. 4 Pontifi-

ciae Constitutionis *Apostolicae Sedis* designantur, quaeque contra Ecclesiam vel legitimas potestates machinantur, sive id clam sive palam fecerint, sive exegerint, sive non, a suis asseclis secreti servandi iuramentum. „ (Collect. S. C. de Propag. Fid., n. 1865). In questa dichiarazione più distintamente si fa intendere che le altre sette punite come il massonismo devono essere *huius generis sectae*, cioè della natura della setta massonica.

Ora qual' è la natura di questa setta massonica, onde si può distinguere dalle altre dissimili ? Da niuna fonte più autorevole possiamo attingerlo che dalla Enciclica *Humanum genus* di Leone XIII, il quale così raggruppa le sette che sono della natura stessa del massonismo : " Variae sunt hominum sectae, quae quamquam nomine, ritu, forma, origine differentes, cum tamen communione tamen propositi summarumque sententiarum similitudine inter se contineantur, re congruunt cum secta Massonum, quae cuiusdam est instar centri unde abeunt et quo redeunt universae. Quae quamvis nunc nolle admodum videantur latere in tenebris et suos agant coetus in luce oculisque civium, et suas edant ephemeridas, nihilominus tamen, re penitus perspecta, genus societatum clandestinarum moremque retinent. Plura quippe in iis sunt arcanis similia , quae non externos solum, sed gregales etiam bene multos exquisitissima diligentia celari lex est : cuiusmodi sunt intima atque ultima consilia, summi factionum principes, occulta quaedam et intestina conventicula : item decreta, et qua via, quibus auxiliis perficienda. „ La natura dunque della massoneria e delle sette *eiusdem generis* è quella di mantenere occulti gl' intenti ultimi e ravvolgersi nelle tenebre dell' arcano, tenendo clandestine conventicole celate non solo agli estranei , ma sì ancora ai medesimi settarii di classi inferiori, donde promanano gli ordini e i decreti che ciecamente si debbono eseguire.

Com' è chiaro, la natura di queste sette è *toto coelo* diversa da quella del socialismo. In questa, almeno come al presente è costituita, non v' ha nessun nascondiglio, nessunissimo arcano. Gl' intenti ultimi di soppiantare ogni religione ad ogni ordine sociale sono chiarissimi come la luce del sole. Le loro conventicole si tengono all' aperto ed anco nelle piazze. I loro duci e condottieri supremi si conoscono da tutti. Non v' è dunque vera rassomiglianza colla setta massonica, tanto più che è noto non vi essere alcun rapporto con essa; nè i socialisti, almeno per la massima parte, sono anche ascritti alla massoneria.

Diremo adunque col p. Vermeersch nella erudita sua opera *Quaestiones de iustitia*, n. 187, che oggidì, tranne le sette degli anarchici e dei nichilisti che conservano ancora la forma del massonismo, tutte

le società e leghe de' socialisti, non essendo dello stesso genere delle sette Massoniche, non vanno colpite da questa censura della Costituz. *Apostolicae Sedis.*

Al 3.° — Venendo ora a parlare del confessore Ascanio, al quale vanno a confessarsi gli ascritti a leghe socialistiche, egli deve procurare che questi escano dalle dette leghe. Non vale il dire che le società cui appartengono si propongono la difesa ed il miglioramento delle classi con la socializzazione delle terre e dei capitali, da ottenersi con mezzi legittimi. Sono queste lustre per gabbare i gonzi. Non è possibile ottenere ciò con mezzi legittimi. Chi mai, se non costretto dalla ingiusta violenza, potrà indursi a cedere ad altri il suo? D' altra parte sono a bastanza noti gl' intenti di questa setta, le sue idee religiose e sociali; intenti e idee del tutto empii ed iniqui; e però non si può tollerare in coscienza che si appartenga alle leghe da essi istituite.

Quanto a censura, se la ignorano in buona fede non crediamo che l'abbiano colta; e si può ben supporre la buona fede in simili persone che vanno a confessarsi. Il confessore perciò, se è così, potrà astenersi dal parlare di censure, contento solo d' illuminarli circa i pericoli in cui versano e l' obbligo che hanno di fuggirli.

Ma se stanno del tutto in buona fede circa la malizia di queste leghe, e non se ne accusano: dovrà il confessore avvertirli anche se prevede che l' avvertimento non sarà efficace? In tal caso il confessore si regolerà secondo l' insegnamento dei Dottori, specie di Benedetto XIV, il quale nella Bolla *Apostolica* del 26 giugno 1749, dice doversi ammonire il penitente " si in iis versetur facti circumstantiis, quae confessario dissimulante peccatorem in pravo opere obfirmant, non sine aliorum scandalo, cum quis arbitretur ea sibi licere, quae ab iis qui Ecclesiae sacramenta frequentant, impune exerceri animadvertat. „ Esaminerà dunque ciascun caso e giudicherà.

QUESITI

con brevissime risposte.

67. *Circa il supplire le cerimonie di un battesimo dato per necessità.*

D. Il Rituale nell' *Ordo supplendi omissa super baptizatum*, dopo l' immissione del sale e l' *oremus, Deus patrum nostrorum* etc. ha queste parole: *Post haec, facto signo crucis* etc. — Dunque l' esorcismo: *Exorcizo te, immunde spiritus* che nel battesimo de' fanciulli è dopo il prefato *oremus* e prima del detto segno della croce, deve omettersi?

R. È vero che il *post haec* accennerebbe ad escludere ogni altra cosa che fosse posta dopo la prefata orazione; ma vuolsi considerare che nella rubrica di tal supplemento di cerimonie si esclude dal rito del battesimo dei bambini solamente *interrogatio an velit baptizari, formaque baptismi et ablutio*; quanto agli esorcismi si dice che sono solamente in qualche parte cambiati, non già omessi del tutto: *Exorcismi suo quisque loco immutati.* E però vuolsi raccogliere che l' esorcismo, di cui sopra è parola, non si deve tralasciare, e che le parole *post haec* si riferiscono a ciò che si è detto non solo nel capitolo dell' *Ordo supplendi*, ma in quello altresì che riguarda il battesimo degl' infanti. — Certo nella edizione del Rituale fatta nel 1874 coi tipi della S. C. *de Propaganda Fide*, ed approvata dalla S. C. de' Riti, in cui si mette per intero il rito di supplire le cerimonie del battesimo dato per necessità, si legge integro l' esorcismo che è dopo *l' oremus, Deus patrum nostrum etc.* Il detto esorcismo adunque non si deve tralasciare.

68. *Circa l' Estrema Unzione nei piedi.*

D. Nell' amministrare l' estrema Unzione quale parte dei piedi si deve ungere, la superiore o l' inferiore?

R. Ecco come insegna il Baruffaldo *In Ritual. Rom. Comm.* (Tit. XXVIII, n. 84): " Unctio pedum fieri solet in infirmis ad metatarsum pedis, quod vulgo dicitur *collo del piede.* Si vero infirmus non valeat pedes movere prae laxitudine ex morbo proveniente, ungatur ea pars, quae commode magis prostat. „ Non essendo adunque prescritto in qual parte debbano ungersi i piedi, sarà bene ungerli al collo di ciascun piede; ovvero, non potendo ciò farsi agevolmente, a qualunque parte dei piedi. La S. C. dei Riti, interrogata: " An ultra pedum pars superior, inferior quoque ungenda sit in sacramento extremae unctionis? „ — rispose: " Nihil innovandum „ (27 Aug. 1836 *in Rhedonen.* ad 1., n. 2743. E. N. E vuol dire, comenta il Gardellini (Adn. Vol. IV, p. 347), " pedes ungendi in ea parte quae magis commode prostat. „

69. *Circa l' estrema Unzione nei lombi.*

D. È da lodarsi la consuetudine di ometter sempre, anche negli uomini, la unzione dei lombi per ragione di decenza?

R. Per ragione di decenza l' unzione ai lombi si deve omettere nelle donne; non già negli uomini, tranne solo quando per causa d' infermità non possano muoversi senza notevole incomodo: " Renum unctio (dice il Rituale) in mulieribus honestatis gratia semper omittitur, atque etiam in viris quando infirmus commode moveri non potest. " E più appresso spiega meglio: " Haec autem unctio ad lumbos, ut dictum est, omittitur semper in foeminis, et etiam in viris, qui ob infirmitatem vix aut sine periculo moveri non possunt. „ Adunque fa d' uopo ungere sempre i lombi negli uomini, se pur non vi sia soverchio incomodo o pericolo. L' uso di omettere tale unzione negli uomini è irragionevole e però da eliminare; non dovendosi privare gli uomini dei salutari effetti di questa unzione. E però giustamente il Baruffaldo ha scritto (*In Rit. Rom. Comm* Tit. XXVII, n. 108): " In viris vero cur ut plurimum praetermittatur haec unctio lumborum penitus ignoro.

Secluso incommodo, quod nonnisi in plusquam gravissime laborantibus occurrere potest, facilis usus est, ungendo ab utroque latere lumbos. „ Così pure il Gardellini (in Adn. ad decr. 2743 E. N. Vol. IV, p. 343).

70. *Se nell' anno, in cui muore il Vescovo, debba celebrarsi l' anniversario del predecessore defunto.*

D. In L. il Vescovo diocesano ultimo è morto ad aprile, mentre il suo immediato predecessore morì ad ottobre. Fatti i funerali del Vescovo ultimo ad aprile, corre l' obbligo di celebrare l' anniversario del suo predecessore ad ottobre?

R. È chiaro che no. Se il Vescovo predecessore fosse morto prima del mese di aprile, gli si doveva l' anniversario; ma essendo morto ad ottobre, l' anniversario cadrebbe dopo la morte del successore; or i decreti dicono che l' anniversario si deve all' *ultimo Vescovo* defunto, non già al predecessore. Così il decreto n. 2631 ad 4 n. 3610 ad 2 etc. *E. N.*

71. *A chi spetti l' anniversario di un Vescovo trasferito ad altra sede, morto senza averne preso ancor possesso.*

D. Il Vescovo di B. fu trasferito a C., e già venne proclamato in Concistoro. Intanto prima di prendere possesso di C. viene a morte. Chi deve fare l' anniversario della sua morte il Capitolo di B., ovvero quello di C.?

R. Fa d' uopo considerare che la proclamazione del trasferimento di un Vescovo fatta in concistoro, anche prima del possesso della nuova diocesi, lo scioglie dal vincolo della diocesi antica. In virtù di tale scioglimento, cessano i diritti e i doveri reciproci del Vescovo e dei diocesani, se pure al Vescovo trasferito non sia affidata l' amministrazione temporanea dell' antica diocesi. Ma siffatta amministrazione se conferisce al Vescovo il diritto di governare l' antica diocesi, non gli conferisce pure tutti i diritti di ordinario, fra cui quello dell' anniversario dopo la morte. Invece questo dovere par che debba correre per la nuova diocesi, alla quale fu destinato in Concistoro; giacchè il possesso fa sì che possa cominciare l' amministrazione della diocesi, non già che possa cominciare ad essere il Vescovo della diocesi: è Vescovo di questa dal punto che per tal diocesi è proclamato in concistoro. Or come la nuova diocesi dovrebbe celebrare l' anniversario della traslazione che ebbe luogo prima del possesso, così sembra che ha l'obbligo di celebrare l' anniversario della morte, benchè avvenuta anche prima del possesso. La S. C., per quanto sappiamo, non ha risoluto ancora questo caso, nè i DD. si occupano di esso (1).

72. *Se sopra le cappelle di una chiesa possa costruirsi una stanza da studio.*

D. Si può fabbricare sopra le cappelle di una chiesa qualche stanza per uso di libreria?

---

(1) È vero che la S. C. dei Riti *in Salernitana* 9 mai. 1384 n. 3610 ad 2, *E. N.* definì che il Capitolo di Salerno avea l' obbligo di celebrare l' anniversario di Mons. Guadalupi che avea già date le dimissioni da quella Sede. Ma vuolsi osservare che il detto Arcivescovo non avea ancora ottenuto in concistoro un altro titolo: " obiit postquam nuntium remiserat huius Archidioeceseos, quin tamen titulum vel curam alterius recepisset. „

R. È proibito di tenere sulle chiese stanze per dormire, non già per altri usi decenti. Crediamo perciò che si possa permettere la edificazione di stanze come nel caso ad uso di libreria. In altro luogo parlammo a lungo di tal materia, e ne allegammo le prove (*Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. I, pag. 45 sq.).

73. *Circa la competenza del giuramento suppletorio.*

D. Spesso accade di dover unire in matrimonio persone di diverse parrocchie ; e per completare gli atti di stato libero, dover deferire il giuramento suppletorio ai militari, girovaghi ecc. Sorge intanto dubbio se detto giuramento debba deferirsi all' Autorità ecclesiastica locale dello sposo o della sposa, e se per delegazione. Come risolvere il dubbio ?

R. Il giuramento suppletorio deve darsi al militare od al girovago che non può altrimenti esibire la fede di stato libero ; e deve darsi innanzi all' Ordinario del luogo, dove dimora il detto militare o girovago. Chi deve redigere la fede di stato libero è chiamato altresì a supplire col giuramento agli attestati che mancano. Come debba darsi, e quando, siffatto giuramento (di che i Vescovi sogliono ricevere la facoltà abituale dal S. Officio), dicemmo altrove (Vol. VIII, Par. I, pag. 219 e Par. II, pag. 67).

74. *Circa l'* alleluia *nelle funzioni non liturgiche.*

D. Nelle funzioni non liturgiche, come nel Rosario, nelle novene ecc. al *Deus in adiutorium* etc. deve aggiungersi sempre l' *alleluia ?*

R. L' *alleluia* deve dirsi di obbligo solo nell' officio e nella messa e nelle funzioni liturgiche : non così nelle funzioni non liturgiche, neanco nel tempo pasquale. Così la S. C. dei Riti 6 febr. 1892 *in Lincien.* ad 18 n. 3764 *E. N.* : " Viget usus in hac Dioecesi, sicut in aliquibus aliis, addendi tempore paschali in exercitiis devotionis, quae extra officium canonicum, maxime coram SS. Sacramento, habentur, *alleluia* ad versiculos ; e. g. ad ℣. *Ora pro nobis* post litanias lauretanas, ad ℣. *Benedicamus Patrem et Filium* post *Te Deum etc.*, quinimmo et addendi in diebus Paschatis vel infra octavam Paschae duplex *alleluia* ad *Benedicamus Domino*, quod in his regionibus solet cantari finitis orationibus, quibus praecessit solemnis cantus hymni Ambrosiani. Quaeritur : an usus iste tolerari possit ? — Resp. : *Negative.* „ — E però non è necessario aggiungere l' *alleluia* al *Deus in adiutorium etc.* nelle funzioni non liturgiche.

75. *Se gli oratorii degli ospedali, officiati dai Religiosi, godano le indulgenze dei rispettivi Ordini.*

D. Ai PP. Cappuccini sono affidati gli oratorii di parecchi ospedali : si chiede se in detti oratorii possono lucrarsi le indulgenze per le chiese dell' Ordine.

R. Potrebbero lucrarsi se i prefati oratorii appartenessero all' Ordine e dipendessero gerarchicamente dai superiori dell' Ordine. Ma, dipendendo essi dal Vescovo e standovi i Religiosi come cappellani o rettori posti dall' Ordinario, i detti oratorii non hanno i privilegii e le indulgenze dell' Ordine.

76. *Se chi ha la sepoltura gentilizia altrove possa seppellirsi nella parrocchiale.*

D. Muore Marta senza designare il luogo della sepoltura. Benchè ella ab-

bia altrove la sepoltura gentilizia, pur Mevio suo fratello vuol farla seppellire nella propria parrocchia. Di qui un litigio fra il parroco della sepoltura gentilizia e quello del domicilio. Chi ha ragione?

R. Ha ragione il parroco della sepoltura gentilizia. Il diritto parla chiaro. " Statuimus (così Leone III in c. 1, *de sepult.)* unumquemque in maiorum sepulcra iacere, ut Patriarcharum exitus docet. „ Solo quando non si ha il sepolcro gentilizio, sorge il diritto del parroco proprio, come si ha nella detta decretale, e come insegnano tutti i DD.

77. *Circa la sepoltura della moglie che ha la sepoltura dei suoi maggiori.*

D. Ma nella ipotesi che Marta, come nel caso predetto, sia moglie di Mevio, può questi disporre che ne sia seppellito il cadavere nella propria chiesa parrocchiale?

R. È principio inconcusso che la moglie, benchè abbia il sepolcro gentilizio dei suoi maggiori, dev' essere nondimeno sepolta nel sepolcro del marito, secondo, il *can. Ebron,* 2, caus. 13, qu. 2, in cui si assegna questa ragione: " Ut quos coniunxit unum coniugium, coniungat unum sepulcrum, qui una caro sunt, et quos Deus coniunxit homo non separet. „ — E però se il marito si è scelta la sepoltura, in questa dev' essere sepolta la moglie. Ma se non ancora se l' abbia scelta? In tal caso, ecco come insegna il Reiffenstuel (L. III, tit. 28, n. 23): " Si vero maritus voluntatem suam circa sepulcrum nondum declaravit, sepelienda erit uxor in sepulcro maiorum si habet, vel in parochia ubi decedit, conformiter dispositioni iuris communis. „ Adunque solo quando il marito nulla abbia dichiarato circa la sepoltura, la moglie che muore prima di lui deve essere seppellita nel sepolcro dei suoi antenati se vi è, altrimenti nel sepolcro della propria parrocchia. — Nel caso nostro abbiamo che Mevio marito di Marta, volendo farla seppellire nella parrocchia propria, dimostra essere questa la sua volontà circa la scelta della sepoltura comune, e fa d' uopo stare a questa scelta. In questo caso perciò avrebbe ragione il parroco del domicilio.

78. *Se le messe beneficiali si possono commettere ad altri con minimo stipendio.*

D. Alcuni canonici del Capitolo di L. sogliono commettere a preti di altri luoghi le messe del loro beneficio collo stipendio di cent. 65. È lecito ciò?

R. Ecco un decreto della bolla *Nuper*, di Urbano VIII e d' Innoc. XII n. 21: " An hoc decretum habeat locum in beneficiis quae conferuntur in titulum; idest an rector beneficii, qui potest per alium celebrare, teneatur sacerdoti celebranti dare stipendium ad rationem redituum beneficii? — Resp.: Non habere locum, sed satis esse ut rector beneficii, qui potest missam per alium celebrare, tribuat sacerdoti celebranti eleemosynam congruam, secundum morem civitatis, vel provinciae, nisi in fundatione ipsius beneficii aliud cautum fuerit. „ Donde si raccoglie che, quando non sia ciò vietato dalle tavole di fondazione, le messe beneficiali (a differenza delle messe manuali) si possono commettere ad altri con minore stipendio, non però al di sotto di quello in uso nel luogo dove si commettono. E lo sti-

pendio in uso è, secondo lo stile dei canoni, quello fissato dal Vescovo, giusta la tassa diocesana (V. Bened. XIV *De Syn.* L V, c. 9 e le nostre Consultaz. Canon., Cons. II e XXVI). E poichè non è possibile nei tempi odierni che si trovi diocesi, in cui la tassa di tale stipendio sia di cent. 65, perciò l'uso dei canonici di L. non può esser lecito, benchè si trovino sacerdoti che se ne mostrino contenti.

79. *Di un parroco sordo circa i matrimonii.*

D. Il parroco Odilone, per la sua età ottuageneria, è divenuto sordo a tal segno che a stento può intendere ciò che gli si dice, quando gli si parla a voce alta od all'orecchio. Si chiede: Possono validamente contrarsi i matrimonii alla presenza di lui?

R. Il parroco non è ministro del sacramento del matrimonio, ma solo teste autoritativo; però deve percepire e comprendere quello che si dice alla presenza di lui o colle parole o anche con segni certi. Si ascolti Benedetto XIV *De Syn.* L. XIII, c. 23, n. 6: " Parochus interest matrimonio tamquam testis auctorizabilis pro Ecclesia... Parochus autem non potest testem agere tantae in Ecclesia auctoritatis, nisi et videat contrahentes, et vel eorum audiat verba, vel, ea non percipiens, signa tamen videat et intelligat, quae mutuum significent utriusque partis consensum. „ Donde il Gasparri deduce (*De Matr.* Vol. II, n. 958): " Valet matrimonium si parochus est surdus, sed ex signis vel aliter probe percipit matrimonium contrahi. „ Purchè dunque il parroco sordo dai segni o altrimenti ben percepisce che il matrimonio s'intende contrarre, il matrimonio è valido. Del resto la stessa funzione matrimoniale, gli atti degli sposi, il movimento delle loro labbra (molto più poi se piegano il capo alla domanda, il che dovrebbe farsi sempre quando il parroco è sordo), la mano che si stringono, la benedizione dell'anello: tutto questo insieme basta certamente a convincere il parroco sordo che il matrimonio s'è voluto contrarre.

80. *Circa la concorrenza della festa della S.ª Famiglia con quella dello Sponsalizio della B. V., e viceversa.*

D. Ciò che fu detto a pag. 325 della concorrenza della festa dello Sponsalizio di M. V. con quella della S.ª Famiglia, può dirsi pure della concorrenza inversa, vale a dire della S.ª Famiglia collo Sponsalizio di M. V.?

R. Ecco un decreto della S. C. dei Riti (*Urbis*, 27 iun. 1899 ad 3, n, 4042 *E. N.*): " Quando festum S. Familiae concurrit cum alio festo B. Mariae Virginis, e. g. cum festo Desponsationis eiusdem, huius commemoratio faciendane est, vel omittenda? — Resp: Negative ad primam partem, affirmative ad secundam. „

Da questo decreto si raccoglie che quando la S.ª Famiglia concorre con altra festa della B. V. deve farsi della S.ª Famiglia e niente dell'altra festa. Perciò, quando si celebra la S.ª Famiglia il 22 gennaio ed il 23 lo Sponsalizio, i Vesperi del 22 gennaro devono essere *in secundis sine comm. sequentis.* — E per contrario, quando la S.ª Famiglia cade (come nel prossimo anno) il 24 gennaro, deve farsi nei Vesperi del 23, in cui si celebra lo Sponsalizio, *de sequenti sine comm. praecedentis* (1).

(1) Correggiamo così quello che fu detto inesattamente a pag. 325.

BIBLIOGRAFIA

Appeltern Vittorio — Compendium Praelectionum Iuris Regularis adm. R. P. Piati Montani ex-provinc. Ord. FF. Min. Capuccinor. Prov. Belgicae, ad recentissimas leges ecclesiasticas redactum, auctore P. Victorio ab Appeltern eiusd. Ord. et Prov. lectore—Tornaci, H. et L. Casterman — In 8.° gr. di pag. XXI, 657.

È questo un compendio delle lodatissime prelezioni del diritto dei Regolari, che ha dato a luce il p. Piat Montano; ma compendio che nulla lascia desiderare per ampiezza di materia, per ordine logico di parti, per chiarezza di dettato. Mentre restringe in breve la materia del testo, dà nelle note più ampie dilucidazioni, e citazioni abbondantissime dei fonti del diritto e di autorità antiche e recenti. Vi si trovano al loro luogo fin le ultime dichiarazioni della S. Sede che riguardano i bisogni eccezionali dei tempi nostri. Tutte poi le dottrine sono poggiate sopra argomenti solidi, e le controversie vanno esposte con fedeltà e con giudiziosa scelta di sentenze. Certo, è questo uno dei migliori manuali che dovrebbesi studiare da tutti i Religiosi non solo di voti solenni, ma ancora di voti semplici, giacchè di questi pure si occupa colla dovuta larghezza — Prezzo L. 8 presso l'Editore Casterman a Tounai (Belgio).

Botti Aristide — Ragione e Fede. Esposizione apologetica popolare della Dottrina Cattolica secondo i bisogni del tempo, pel prof. Mons. Can. Aristide Botti cam. segr. di S. S. — Bologna tip. e libr. pont. Mareggiani, 1904 — in 8.° di pag. XII, 644.

È lavoro questo opportunissimo ai tempi nostri. Con dialoghi popolari si espone la dottrina cattolica e la si difende dagli attacchi della incredulità moderna non omettendosi nessuno di quegli errori che tuttodì vanno in bocca dei saputelli. Ha due parti: la prima riguarda il Simbolo e la Orazione; la seconda i Sacramenti ed il Decalogo; e ciascuna di queste parti è trattata con dottrina soda e con ammirabile chiarezza, sì che ogni lettore, anche di mezzana coltura, può ricavarne gran profitto. Per la varietà poi delle cose e per la forma dialogica, onde è dettato, lo si legge assai volentieri e con non poco diletto. È un libro che dovrebbe diffondersi largamente, essendo troppo vero che se la religione non s'ignorasse, non la si rinnegherebbe con tanta facilità, come avviene tuttodì. Se ne valgano i direttori delle sezioni giovanili, i maestri delle scuole di religione, i parroci, i catechisti e generalmente qualsivoglia sacerdote e buon cattolico, giacchè a tutti questo libro può essere prezioso. — Costa L. 4,50 presso l'A. in Faenza.

Capecelatro Card. Alfonso, Arcivescovo di Capua e Bibliotecario di S. R. C. — Elevazioni a Gesù in Sacramento — Roma, Desclée, Lefebvre e C. — in 32.° oblungo di pag. XV, 194.

Questo libretto di pietà non vuolsi confondere con altri simili. Non solo la penna dottissima dell'eminente Autore forma di esso una indiscutibile commendazione; ma l'argomento ancora di che tratta, e il modo onde lo tratta, vanno altamente segnalati. Le *elevazioni a Gesù in Sacramento* qui esposte sono sfoghi dell'animo verso il più augusto dei misteri di fede e di

carità, e sfoghi di un animo intento a contemplare ampiamente e profondamente cotal mistero. Prendendo le mosse dagl'inni e dalla sequenza di S. Tommaso d' Aquino nella liturgia della festa del *Corpus Domini* e da altre antifone dell' officio della medesima festa, l' animo si effonde in considerazioni calde e tenere verso Gesù in Sacramento e gli rende l' omaggio della più alta ammirazione, della più viva gratitudine, delle suppliche più fervorose. Oh! quanto si apprende da queste *elevazioni* non solo per la pietà bene ordinata, ma sì ancora per le dottrine bibliche e teologiche qui sparse da per tutto! Ne facciano tesoro non solo le persone pie e religiose, ma i laici altresì e ancora i chierici ed i sacerdoti, nei quali dev' essere più fervente la devozione alla SS. Eucaristia.

De Siena Mons. Pasquale, Episcopus Callinicentis — Theologiae Moralis Rudimenta, notis et additamentis iuxta recentiores Rom. Pontificum Constitutiones et novissima SS. Congregationum decreta — Editio sexta perquam expolita et aucta — Napoli ex typ. Michaelis D' Auria 1904 — in 8.° gr. di pag. 441.

Ecco una sesta edizione di quest' opera, che più volte abbiamo noi annunziata e commendata. Ed ora la raccomandiamo con più calore, stante i molti e interessanti miglioramenti che vi ha recato l' illustre Autore, da potersi dire uno dei manuali più belli di Teologia Morale. Ed è bello non solo perchè non vi manca nulla della dottrina teologica da insegnarsi agli alunni; ma contiene tutte le ultime novità della scienza e i decreti anche recentissimi della S. Sede. Rendesi anche prezioso per chi deve apparecchiarsi ad esami od a concorsi, perchè in breve parla di tutto; e l' ordine logico poi con che va spartito, riesce di grande aiuto alla memoria. Se ne provveggano i parroci, i confessori, gli alunni ed ogni altro ecclesiastico, potendo a tutti tornare utilissimo. — Costa L. 5 presso l' A. in Napoli, vico Sedil Capuano, 10.

Grazioli Mons. Enrico, Arcivescovo di Nicopoli — Punti Neri nel libro della vita umana. Pensieri, dedicati all'Em. R. del Sig. Card. Felice Cavagnis—Roma, Scuola tip. Salesiana, 1903—In 16.° di p. 409. — Cupo Rombo. Prodromi di un Cataclisma sociale. Pensieri, dedicati all' Em. R. del Sig. Card. Antonio Agliardi — Roma, tip. Salesiana, 1903 — In 16.° di pag. 416.

Ecco altri due libri dell' operosissimo Mons. Grazioli, che formano l' 8.° ed il 9.° della serie da lui finora pubblicata. Il primo, col titolo *Punti neri*, descrive le piaghe della vita odierna, ed in tre capi le considera nella vita individuale, nella vita sociale e nella vita religiosa. Ciascun capo è suddiviso in sedici articoli da formare una tela a bastanza larga dei mali contemporanei. Li pone sott' occhi con vivezza di stile e con ammirabile chiarezza, per forma che tutti possano osservarne la deformità ed i pericoli e possano adottare i rimedii opportuni, che si suggeriscono, per curarli salutarmente. Accrescono pregio all' opera esempii che confermano ed illustrano le esposte verità, e le insinuano efficacemente nella mente e nel cuore di chi legge. È libro ancor questo che dovrebbe diffondersi da per tutto.

Il titolo dell' altra operetta *Cupo Rombo* venne suggerito all' Autore dalla nefasta eruzione vulcanica della Martinica del 1902, preceduta da cupi rombi,

onde potevano mettersi in salvo quelle genti, ma nol fecero e furono travolti nell'esterminio. Anche oggidì si ode un cupo rombo nella società umana, che fa presentire una immane catastrofe. Il socialismo, l'anarchismo, il nichilismo ne stanno minando le basi, da poterne far crollare l'edifizio a non lungo andare. Questo libro è tutto intento a segnalare cotal pericolo ed a descrivere con vivi colori le varie fasi onde può avvenire lo scoppio, le conseguenze disastrose che può produrre, e donde poi possa sorgere la salvezza. Com'è chiaro, è argomento questo di somma attualità, che tutti dovrebbero considerare, perchè sia scongiurata una fatale rovina. È perciò desiderabile che questo libro penetri in ogni famiglia insidiata dal socialismo, che minaccia spandersi per ogni dove e sovvertire il popolo ignorante. — Ciascuno di queste due operette costa L. 2 in Roma presso la Scuola tipografica Salesiana, via Porta S. Lorenzo, 42.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Ottobre 1903).

Pellegrinaggi al Vaticano — Il 12 u. s. il S. Padre nel Museo Lapidario ricevè un pellegrinaggio palermitano, diretto da Mons. Catalanotto, ed un gruppo di pellegrini di Tolosa.

Il 13 detto nel Giardino della Pigna furono ricevuti il Comitato parrocchiale di S. Pietro, il Circolo Leonino, e la Conferenza di S. Vincenzo de Paoli con migliaia di persone ivi convenute, S. Santità rivolse un bellissimo ed affettuoso discorso all'uditorio composto in gran parte di operai, dimostrando che dolce è la vita dell'operaio, contento della sua sorte, ed in essa ritrova un tesoro.

Il 23 detto ricevè un gruppo di pellegrini di Bordeaux, del Belgio, e di Bergamo con parecchie altre persone.

Il 27, dopo essersi intrattenuto nella terza Loggia con un gruppo di giovanetti, che aveano ricevuto la prima comunione, ammise alla sua augusta presenza il pellegrinaggio operaio francese di 1200 persone, guidati dal Commendatore Harmel.

Il 10 sp. nel Museo Lapidario ricevè un gruppo di cento pellegrini ungheresi, e parecchie distinte famiglie dell'estero.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato: l'E.mo Card. Cavagnis Protettore della Congregaz. dei figli di Maria di Monza: l'E.mo Card. Casali Del Drago Protettore ed Ordinario delle Opere Pie Barberini: e l'E.mo Cassetta Protettore della Congregazione dei Monaci Benedettini Olivetani.

Pei cattolici polacchi in America — Un parroco della Provincia di Buffalo ed un ex deputato intimo del Presidente della Repubblica sono stati mandati a Roma per presentare una memoria a S. S., colla quale si richiedono pei cattoliei polacchi, che ascendono a due milioni, i Vescovi della propria nazione.

Nel paese del Papa — Con numerosi pellegrinaggi di veneziani e delle

popolazioni dei paesi convicini a Riese è stata inaugurata una lapide nella facciata della casa, ov' ebbe i natali il regnante Pontefice.

Monumento commemorativo — Con grandi feste, con discorsi e con intervento di popolo, dell' Abate Pellegrini e di molti Religiosi, è stata posta la prima pietra del monumento commemorativo pel IX centenario dalla erezione della Badia di Grottaferrata.

Al SS.mo Redentore — Il 14 u. s. sulle alte vette dei monti Prenestini nel Guadagnolo l' E.mo Cardinal Vannutelli, coll'intervento di molti Vescovi, Prelati e migliaia di persone, ha inaugurato un monumento al SS.mo Redentore.

Onori ad un empio — Nella piazza di Treguier nella Brettagna cattolica è stata inaugurata una statua a Renan. Vi assisteva Combes tra le ovazioni di pochi rinnegati, ed i fischi e le dimostrazioni ostili dei cattolici. E mentre egli pronunziava l' elogio del bestemmiatore di Cristo, l' ammiraglio De Cuverville nella Chiesa, in nome dei senatori e deputati cattolici, leggeva una energica protesta, pregando Iddio, affinchè non permettesse mai che la Francia, incrollabile nella fede, non dovesse esser indegna del titolo glorioso di figlia primogenita della Chiesa.

Le religiose ed i cattolici francesi — Essendo scoppiata la peste a Marsiglia, le religiose agostiniane, già espulse, accorsero ad assistere gl' infermi negli ospedali, essendosi rifiutato, pel pericolo di contagio, tutto il personale laico. Quel Vescovo, Mons. Andrieu, sospeso di assegno da Combes per la risposta alle famose circolari, ha finora ricevuto dai suoi diocesani già 25 mila lire.

Nuove persecuzioni in Cina — Nello Scen-si si è manifestata una persecuzione contro quella nuova cristianità. I ribelli hanno manomessa quella missione, salvatasi colla fuga: ma si deplorano nove vittime.

La Società della temperanza — A Londra si è tenuta una riunione ed un concerto per solennizzare l' anniversaria ricorrenza della Società cattolica di temperanza. Oltre le parecchie migliaia di membri di ogni classe sociale, intervennero circa quattromila nuove reclute, tra le quali frati, suore, alunni delle scuole cattoliche, ed un gruppo di fanciulle, guidate da monache francesi. Furono eseguiti parecchi cori da duemila ragazzi, e l' ultimo coro in lode del Papa finì di elettrizzare l' assemblea, nella speranza che non sia lontano il ritorno di tutta l' Inghilterra all' unico ovile.

Associazione internazionale a Basilea — Il 9 u. s. si è tenuta a Basilea un' associazione internazionale per la protezione legale degli operai, presieduta dal Consigliere di Stato Von Steiger. Assistevano il Conte Soderini, delegato della S. Sede, ed i rappresentanti di molte potenze estere. Si trattò dei mezzi efficaci per migliorare in maniera stabile la sorte dei lavoratori per vie legali e pacifiche; sulla interdizione del fosforo bianco innocuo nella fabbricazione dei fiammiferi, e del lavoro notturno per le donne ed i fanciulli.

Necrologio — Sono morti: Mons. Nicodario Vampa, Arciv. di Urbino: Belaney, rinomato artista drammatico francese: Stuckelberg, uno dei più celebri pittori della Svizzera; Pflueger, oculista primario di Berlino; il de-

putato italiano De Bernardis, presidente del Consiglio provinciale di Napoli, ed il Sindaco di detta città Luigi Miraglia, che viene sostituito in quell' ufficio dal Marchese del Carretto.

CRONACHETTA POLITICA

— A Londra han rassegnate le dimissioni: il ministro delle Colonie Chamberlain, il Cancelliere dello scacchiere Ritchie, il Segretario per le Indie Hamilton, ed il Presidente del Consiglio privato Duca di Devonshire. Re Eduardo ha nominato: Pretymann segret. parlamentare, ed il Capitano Lee lord civile per l' Ammiragliato, Balcarres lord del Tesoro, Hamilton tesoriere della Casa civile, ed il marchese di Salisburg, figlio del defunto dello stesso nome, lord guardasigilli privato.

— Il ministero ungherese si è dimesso. I partiti parlamentari sono contrarii all' unità della lingua, e dell' esercito delle due nazioni sorelle. L' Imperatore, dopo l' ordine del giorno all' esercito, indirizzò una lettera al Conte Khuen, deplorando le aspirazioni dei partiti ungheresi contrarii all' unità, e raccomandando l' accordo dell' Ungheria col suo Monarca, che ha avuto sempre in mira il prestigio e la grandezza di quella nazione.

— La Russia e l' Austria per mezzo dei loro rappresentanti di nuovo si riconfermano alla Turchia ed al governo Bulgaro, che sono esse solidali a mantenere il programma delle riforme nella Macedonia, e che tutte le altre potenze si associano su di ciò. Però continuano colà i massacri e gl' incendii. La Bulgaria ha indirizzato alla Porta ed alle altre potenze una nota, nella quale si lamenta delle atrocità commesse dalle truppe turche. Ben 70 mila persone errano per le campagne di Monastir senz' asilo nè vitto. Il capo degl' insorti ha dichiarato che possiede 70 quintali di dinamite per continuare la lotta

— L' Imperatore Guglielmo è stato a visitare l' Imperatore austriaco a Vienna. Re Vittorio Emanuele colla Regina sono andati a Parigi dal Presidente Loubet. La Regina Margherita vedova di Re Umberto, in Danimarca. La Regina Cristina di Spagna coll' infanta Maria Teresa è stata a Vienna ed a Parigi. Il Re del Belgio anche ha visitato Loubet e Francesco Giuseppe. Gli augusti visitatori sono stati ricevuti dai Sovrani e capi di governo colla massima cordialità, e sono stati accolti dalle popolazioni con grandi acclamazioni.

— Lo Czar Nicolò avea determinato venire a Roma, ma poichè alcuni socialisti si erano prefissi di accoglierlo con dimostrazioni indegne di un popolo civile, l' Imperatore delle Russie ha differito la visita a tempo indefinito.

— A Napoli si è tenuto il Congresso dell' Unione magistrale: a Udine il Congresso della *Dante Alighieri*: a Catania il Congresso nazionale di fisica; a Cremona il Congresso internazionale degl' insegnanti: ad Asti il congresso di letteratura ed arte drammatica: a Genova il congresso dei pompieri; a Dresda un Congresso socialista: a Berlino il Congresso internazionale di statistica; a Rouen il Congresso internazionale della pace, nel quale sui mezzi pel ravvicinamento della Francia colla Germania, e sul disarmo da proporsi a tutt' i parlamenti per una discussione simultanea.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione de' Vescovi e Regolari

I.

Se, stante la consuetudine, si può tollerare che, ad occasioni di esequie di Monache, possano entrare in clausura più sacerdoti, e possano ivi ricevere qualche refezione.

E.me Domine,

Mos est immemorabilis apud omnes huius Dioecesis Conventus monialium claustralium in cuiusque illarum cadavere sepeliendo, plures convocare Sacerdotes, qui clausuram ingrediuntur officia sepulturae praestituri, vel eidem comitaturi, ita ut octo, vel decem, et quandoque duodecim connumerentur, praeter operarios laicos qui materiale sepeliendi opus perficiunt. Communitatum harum aliquarum constitutiones nihil de hac re praescribunt; aliarum vero Constitutiones plurimos ad idem consignant Sacerdotes fratres eiusdem respectivi Ordinis Religiosi, scilicet sex, vel octo, vel decem, vel duodecim aut, in horum defectu, quatuor Sacerdotes saeculares cum operariis laicis, quibus omnibus levis solet offerri convictus intra claustra post perfectum opus. Usque modo hanc toleravi praxim cum proposito istam adeundi Sacram Congregationem pro instructionibus, et maxime quia aliqui ex praedecessoribus meis eidem mori expresse consensisse videntur, prout ab ipsis Communitatibus asseritur, quin tamen, ob assuetam monialium laudabilem obedientiam et submissionem, timenda videatur gravis earum resistentia adversus reformationem si expediat. Cum vero praefata praxis minus quidem conformata appareat disciplinae regulari, ut de hac re me consultius exhibeam, aut tutius Sacrae istius Congregationis auctoritate suffultus procedam, E.morum Patrum sapientiae et consilio sequentia reverenter submitto resolvenda:

1.um An praedictus mos et praxis prout iacent, in omnibus sustineri possint.

2.um An saltem praescriptum de ipsa re in Constitutionibus super quatuor Sacerdotibus saecularibus, cum Ordinis fratres omnino de-

sint, sit observantia dignum, quod proinde sustineri et custodiri liceat; ac deinde caeteras Communitates quibus nihil in Constitutionibus praescribitur, eidem providentiae accommodari expediat.

3.um Dato quod nec ista probentur, et habita prudenti consideratione ad perennem praxim, qui Sacerdotum numerus cum operariis laicis intra claustra admitti debet ut sacra officia sepulturae eiusque materialis labor peragantur?

4.um Denique, an sit laudandus vel saltem permittendus levis convictus gratitudinis et obsequii gratia personis praedictis oblatus statim ac opus finiatur, priusquam claustra deserant; vel saltem tolerandus in communi collocutionis loco ubi saeculares conveniunt pro monialium salutatione.

Interea fausta omnia Eminentiae Vestrae obventura adprecatur a Domino humilis ac devotissimus Vestri servus (signatus) Aloysius Philippus, Episcop. Zamoren.

Vigore specialium a SS.mo Domino Nostro concessarum, Sacra Congregatio E.rum ac R.rum S. R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita expositis dubiis respondendum censuit prout sequitur: ad 1um, 2um et 3.um, attenta consuetudine, usum de quo in precibus tolerari posse (1), ita tamen ut monialium confessarii sociis assumptis e sacerdotidus regularibus vel saecularibus in numero et qualitate a Constitutionihus singulorum monasteriorum vel consuetudine, ubi in ipsis Constitutionibus non cavetur, determinatis, cum operariis ad opus necessariis et ab Episcopo approbandis, clausuram ingredi valeant, ad officium sepulturae pro moniali demortua exsolvendum; — ad 4.um negative ad primam partem, affirmative ad secundam. — Romae 24 Aprilis 1903.

D. Card. Ferrata, *Praef.*

II.

Circa la elezione, la dimissione e la mutazione triennale del confessore per le Suore della Visitazione.

Beatissime Pater,

Ordinarius Tirasonen. exponit, quod extat in sua dioecesi monaste-

(1) Si noti che la tolleranza di queste consuetudini è per speciale concessione della S. Sede; giacchè la S. C. ha premesso le parole: " Vigore specialium facultatum a SS. D. N. concessarum. „ E ciò vuol dire che in casi simili si può solo ottenere per grazia speciale dalla S. Sede che cosiffatte consuetudini, di cose condannate dal diritto, possano tollerarsi; non già che possano assolutamente tollerarsi.

rium a Visitatione in quo lex de triennali confessarii ordinarii mutatione haud servatur. Haec enim consuetudo, quae adversatur iuri communi, innititur tum Constitutioni XIX Instituti, quae refertur ad Confessarios, tum responsioni a Sacra Congregatione Episcoporum et Regularium super re data die 19 Augusti 1825. Quum enim Superiorissa Monasterii Almae Urbis rogasset SS.mum, ut Institutum sine impedimento uti praefata Constitutione posset, Sacer Consessus respondit: Nihil esse innovandum.

Itaque, etc.

Sacra Congregatio Negotiis et Consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, super expositis respondit:

Communicentur Dubia et Resolutiones Congregationis Generalis diei vigesimae Martii 1891. Dubia haec fuere:

1. Se e come alle religiose della Visitazione competa il diritto di eleggere il confessore ordinario?

2. Se alle religiose della Visitazione competa il diritto di licenziare o dimettere il confessore ordinario?

3. Se le religiose della Visitazione possano conservare il loro confessore ordinario a tempo indeterminato, con esenzione cioè, dalla legge della durata triennale in officio?

1. Ius eligendi confessarium ordinarium ex approbatis ab Episcopo ad Sacramentales confessiones sanctimonialium suscipiendas in casu sustineri iuxta modum.

Modus est quod forma electionis praescripta in Constitutione XIX integre servetur, et quod confessarius sic electus indigeat confirmari ab Episcopo, qui si adsit legitima causa, potest etiam eum non confirmare.

2. Providebitur in tertio.

3. Locum habere etiam pro monialibus Visitationis legem triennii pro duratione confessarii in officio, et ad mentem. Mens est: quod si adsint graves causae amovendi (durante triennio) confessarium ordinarium, servata forma eiusdem Constitutionis XIX, eas manifestent moniales Episcopo, eiusque stent iudicio, salvo semper recursu ad S. Sedem si opus fuerit.

Datum Romae ex Secretaria Sacrae memoratae Congregationis, die 30 Septembris 1903.

F. Card. Cassetta.

III.

Chi debba disporre la professione di voti solenni delle Monache, dopo quelle di voti semplici; e come debba farsi.

Beatissime Pater,

S. Congregationis EE. et RR. decreto *Perpensis temporum adiunctis,*

dato 3 maii 1902 (1), praescriptum est, ut in sanctimonialium monasteriis, in quibus emittuntur vota solemnia, his praemittantur a novitiis simplicia quoque vota; porro eiusdem S. Congregationis responso dato in una *Bononiensi* die 28 lulii 1902 (2) resolvitur: Ritum seu caeremoniale, in unoquoque Monasterio receptum, adhibendum esse in emittenda prima professione, pro qua consuetae formulae suppressis, si adsint, verbis solemnitatem (votorum) exprimentibus, adiiciatur novitiam nuncupare vota simplicia, iuxta Decretum a S. Congr. EE. et RR. die 3 Maii 1902 editum: professionem autem secundam emitti posse privatim in choro seu oratorio interiore coram communitate in manus Superiorissae, praevia approbatione Ordinarii seu Praelati Regularis quoad Monasteria exempta. Sancitis igitur: in prima simplicium votorum professione ritum receptum, suppressis solum verbis solemnitatem votorum exprimentibus esse adhibendum, atque secundam solemnium votorum professionem posse emitti privatim, haec dubitatio mihi movetur:

I. Sitne Ordinarii vel, quoad Monasteria exempta, Praelati Regularis, audito Superiorissae voto, decernere ut secunda quoque professio publice fiat coram Ordinario vel Ordinarii cummissario?

II. Quod caeremoniale sit adhibendum in secunda professione, si privatim coram Superiorissa fit, quodque adhibendum, si publice fit coram Ordinario eiusve commissario?

III. Utrum et quo modo in casu posteriori manendum in actionibus symbolicis: benedictione ac traditione veli, annuli, coronae, quae hucusque in ritu solemnis professionis adhibebantur, et ad mentem decreti *Perpensis temporum adiunctis*, posthac iam in prima votorum simplicium professione in usu erunt?

Quas dubitationes resolvendas humillime proponens ad pedes Sanctitatis Vestrae emorior.

hum.llus dev.mus servus filius
Leo Card. De Skrbensky, *Archiep. Pragen.*

Sacra Congregatio E.morum ac R.morum S. R. E. Cardinalium, negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita dubiis respondendum censuit, prout respondet:

Ad I. Affirmative, dummodo Superiorissa et Communitas postulent, ut professio, de qua agitur, publice fiat.

Ad. II. In utroque casu secundae professionis requiritur tantummodo, ut Professa proferat formulam professionis, adhibitis verbis solemnitatem votorum exprimentibus.

Ad III. Provisum in 2°. — Romae, 15 ianuarii 1903.

D. Card. Ferrata, *Praef.*

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XIV, pag. 201. (2) Idem pag. 303.

S. Congregazione de' Riti

I.

La festa coll' officio e la messa propria di S.ª Caterina Fliscia Adorno, concessa per la diocesi di Genova, si estende a tutte le diocesi d' Italia e delle isole adiacenti.

Italiae et Insular. Adiacentium — 16 Sept. 1886 — Divini amoris in iugi dominicae Passionis contemplatione mirabiliter succensa, singulare charitatis erga Deum et proximos exemplum semel exhibuit Catharina Ianuensis, e nobili Fliscorum gente exorta, quae, iuxta Apostolicae Sedis oraculum, divinae maiestatis sublimitatem tanta ex parte perspicere digna facta fuit, quantam humanae menti vix ferre datum est. Hanc porro inclytam mulierem, omnigenae virtutis operibus scriptisque insignem, sancti viri aeque ac docti summis laudibus extulerunt; eamque, animas igne Purgatorii detentas admirabili charitatis exemplo prosequutam, illarumque cruciatus enarrantem, et in suo corpore, prout in carne licet, diu referentem, catholici dogmatis veluti vindicem contra novatores haereticos celebrarunt.

Quae omnia secum reputans R.mus D. Salvator Magnasco, Archiepiscopus Ianuensis, caeterorum quoque Liguriae Antistitum vota depromens, sanctissimum Dominum nostrum Leonem Papam XIII enixis precibus rogavit, ut huius sanctae Viduae festum, iampridem a Clemente Papa XI aliquibus locis indultum, sub ritu duplici minori, et cum Officio ac Missa propriis, in usum Archidioeceseos Ianuen., ad universam Ecclesiam extendere dignaretur. Sanctitas porro Sua, has preces, ab infrascripto Sacrorum Rituum Congregationis Secretario relatas, peramanter excipiens, sanctae Catharinae Fliscae Adurnae festum, diei XXII Martii affixum, sub expetito ritu, et cum supradictis Officio ac Missa, ad cunctas Italiae atque Insularum adiacentium dioeceses tantummodo estendere dignata est; servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. — Die 16 Septembris 1886.

D. Card. BARTOLINI, *Praef.*
LAURENTIUS SALVATI, *Secret.*

II.

Se si possa permettere ai confratelli di congregazione laica che col sacco, nelle associazioni funebri, portino il cappello color cenere.

Sipontina — 17 Iul. 1903 — Postulantibus Sodalibus laicis a S. An-

tonio Abbate nuncupatis, loci *Montesantangelo*, intra fines Sipontinae Archidioeceseos, utrum in processionibus et in associationibus defunctorum adhibere valeant pileum cinerei coloris, prouti olim habebant, Sacra Rituum Congregatio, audito etiam voto Commissionis Liturgicae, respondendum censuit:

Affirmative, tantum in funeribus associandis extra oppidum, vel in eius extremitate, tempore pluvio, et iuxta usum *Archiconfraternitatis a bona morte* in Urbe.

Atque ita rescripsit. Die 17 Iulii 1903.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen., Secret.*

S. Congregazione delle Indulgenze.

Concessione ai Cardinali, agli Arcivescovi ed ai Vescovi circa le indulgenze.

Urbis et Orbis — 28 aug. 1903 — Pontificale Iubilaeum fel. rec. Leonis XIII, solemnibus ubique laetitiis ab orbe catholico peractum, congruam sane occasionem praebuit, qua plures sacrorum Antistites, praesertim ex regione Neapolitana et Sicula, ad auspicatum eventum novo quodam pietatis religiosique fructus pignore consecrandum, enixas, coniunctis simul litteris, preces admoverunt, ut sua, indulgentiis elargiendis, facultas aliquantum ab Apostolica Sede adaugeretur. — Has vero postulationes, Pontificis optimi obitu, interceptas, sed, ex S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae consulto, ab infrascripto Cardinali, eidem Congregationi Praefecto, in audientia die 28 Augusti, hoc vertente anno, ad Vaticanum habita, rursum et suppliciter exhibitas, cum primum agnovit Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa Decimus, nihil se in votis magis habere est testatus, quam ut gloriosam Antecessoris memoriam digno, hac etiam in re, honoris documento prosequeretur, et propriam insuper, erga universos ecclesiasticos ordines, paternam charitatem oppido ostenderet. Quapropter Sanctitas Sua, percepta omnium relatione, non modo memoratis votis annuere, verum etiam clementer decernere dignata est, ut, in posterum E.mi Patres Cardinales, in suis titulis aeque ac Dioecesibus, *bis centum*, Archiepiscopi *centum*, atque denique Episcopi *quinquaginta* dierum indulgentiam elargiri valeant, dum tamen serventur cuncta huc usque ab eisdem servata, in huiusmodi indulgentiarum elargitionibus. Hanc autem concessionem futuris quoque temporibus

perpetuo valituram extare voluit. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, die 28 Augusti an. 1903.

A. Card. Tripepi, *Praef.*
Franciscus Sogaro, *Archiep. Amiden., Secret.*
Ios. M. Can. Coselli, *Substitutus.*

Vicariato di Roma.

I.

Disposizioni circa la celebrazione delle Messe in Roma.

Pietro *del Tit. de' SS. Quattro Coronati della S. R. C. Prete Cardinale* Respighi *della Santità di N. S. Vicario Generale, della Romana Curia e suo Distretto Giudice Ordinario, ecc.*

Da quando per la fiducia del Santo Padre fummo chiamati a reggere questo Vicariato, più volte credemmo nostro dovere di informarci sulla esatta osservanza delle disposizioni emanate dai Nostri Antecessori, relative alla celebrazione del S. Sacrificio della Messa, e particolarmente di quelle contenute nella Notificazione del 20 novembre 1889.

Giudicando ora necessario tornare ad insistere sullo stesso argomento, confermiamo in generale le disposizioni sopra citate, e ordiniamo quanto segue:

I. Non siano ammessi a celebrare la s. Messa sacerdoti forestieri, benchè conosciuti dai Rettori o dai Sacrestani delle chiese, se non esibiscano la relativa licenza, ottenuta in iscritto dalla Segreteria del Nostro Vicariato. Si potrà solo permettere di celebrare ai sacerdoti suddetti nel giorno del loro arrivo in Roma, affinchè abbiano tempo di provvedersi della necessaria licenza.

II. Dai sacerdoti romani, e da quelli domiciliati in Roma, si deve esigere il documento in iscritto della facoltà da Noi loro accordata e della rinnovazione alla rispettiva scadenza.

III. Non si permetta la celebrazione dei divini Misteri a quei sacerdoti, i quali si presentassero senza il conveniente abito ecclesiastico o senza tonsura.

IV. Tutti i Rettori o Sagrestani delle Chiese di Roma registrino in apposito libro, distinto per mesi, tanto i nomi di quei sacerdoti che ordinariamente celebrano nella Chiesa a ciascuno di essi affidata, quanto degli altri che straordinariamente, per qualunque occasione, al detto

scopo si presenteranno, ancora se invitati. Da questo libro dovranno ogni mese compilare la nota da trasmettersi alla Segreteria del Vicariato. Vogliamo inoltre che, sia del libro, come delle vacchette delle Messe, facciano immediata presentazione all' Officiale del Vicariato, che, da Noi autorizzato, ne facesse richiesta.

V. Nelle Chiese e Cappelle di comunità femminile la Suora incaricata della Sagrestia ritirerà dai sacerdoti, che domandassero di celebrare, la relativa pagella, per farla esaminare dal Rettore della Chiesa o dal Cappellano ordinario della Comunità stessa, il quale non potrà essere nominato senza il nostro esplicito consenso.

VI. A chiunque contravvenisse alle suddette disposizioni sarà inflitta una " multa di L. 25 „ e, in caso di ripetuta mancanza, anche la " sospensione a divinis. „

VII. Ordiniamo infine che la presente, per norma degli stessi Rettori e Sagrestani, non che dei sacerdoti, rimanga affissa in tutte le Sagrestie, affinchè da niuno possa allegarsene ignoranza.

PIETRO Card. *Vicario.*
PIETRO Can. CHECCHI, *Segretario.*

II.

Istituzione di una Commissione direttiva per l' esercizio del ministero sacerdotale in Roma.

PIETRO *del Tit. de' SS. Quattro Coronati della S. R. C. Prete Cardinale* RESPIGHI, della Santità di N. S. *Vicario Generale, della Romana Curia e suo Distretto Giudice Ordinario ecc.*

I doveri gravissimi del nostro ufficio esigono che ci adoperiamo con ogni impegno perchè non manchino al popolo di quest' alma città i mezzi più opportuni per essere istruito nella fede ed educato alla vita cristiana. A questo altissimo fine intendono sopra tutto le parrocchie, che debbono formare come tanti centri dai quali si diffonda nel popolo la santa attività dell' apostolato cattolico. In aiuto delle parrocchie sorsero benefiche istituzioni fondate dai nostri maggiori, e recentemente dallo zelo di venerandi sacerdoti, di religiose famiglie, ed anche di buoni laici.

Affinchè però proceda regolare e bene ordinato l' andamento delle parrocchie, e conseguentemente di tutte le istituzioni sopra accennate, è necessario che l' attività del clero, e specialmente del clero giovane, si svolga a loro vantaggio, e sia in esse ben disciplinata. Sarà grande senza dubbio l'utilità che ne ricaveranno i fedeli, e sarà pur gran-

de il conforto dei rr. parroci nell' adempimento dei difficili doveri parrocchiali, se i sacerdoti fino dai primi anni della loro ecclesiastica carriera mostreranno di amare l' esercizio del ministero sacerdotale per la salvezza delle anime, e se inoltre non si volgeranno di pura loro iniziativa ad una od altra opera di zelo in aiuto dei parroci, ma seguiranno con docile obbedienza le direzioni dell' autorità superiore. E dalla obbedienza alle superiori disposizioni ne deriverà quest' altro bene, che cioè ciascheduno vi troverà la sicurezza di non avere nelle proprie fatiche cercato sè stesso, ma solamente la gloria di Dio e il bene delle anime.

Ad attuare pertanto questo disegno, abbiamo stabilito di nominare e nominiamo una *Commissione direttiva per l' esercizio del ministero sacerdotale in Roma*, presieduta da noi o da Sua Eccellenza Ill.ma e Rev.ma Monsignor vicegerente, e composta di distinti ecclesiastici, i quali, per l' ufficio che esercitano, siano in grado di conoscere il clero, specialmente giovane, e di vigilarne lo spirito e l' attività. Perciò deputiamo a membri perpetui della commissione il R.mo Segretario *pro tempore* del Vicariato, il R.mo Prefetto *pro tempore* degli ecclesiastici studenti, e i Reverendissimi Rettori *pro tempore* dei Seminarii Romano e Vaticano e dell' Almo Collegio Capranica. Ci riserviamo di nominare altri membri quando ne dovessimo riconoscere in progresso di tempo la necessità o la evidente utilità.

La Commissione da noi nominata dovrà tenersi in relazione coi rr. parroci e coi deputati alla direzione delle opere di zelo affine di ben conoscere le varie necessità del ministero sacerdotale in Roma. Si radunerà, in luogo ed ora da destinarsi, il secondo giovedì di ogni mese ed anche più spesso quando se ne riconosca il bisogno. Dovrà destinare ai singoli ufficii le persone che giudicherà più adatte; e i sacerdoti della diocesi dovranno dedicarsi volenterosi a quegli ufficii che verranno loro affidati, e disimpegnarli con ogni diligenza.

Dichiariamo fin d' ora che mai rilascieremo commendatizie pel conseguimento di qualsiasi ufficio o beneficio ecclesiastico senza un certificato della commissione, dal quale risulti che il concorrente ha esercitato lodevolmente il ministero sacerdotale secondo le proprie forze e con piena dipendenza dalla commissione medesima.

Nella fiducia che i componenti la commissione da noi nominata si dedicheranno con tutto l' impegno al gravissimo e delicatissimo compito loro affidato, invochiamo sopra di essi con tutta l' effusione del cuore le più elette benedizioni del Signore.

Dato dalla Nostra Residenza, il 1° ottobre 1603.

PIETRO Card. *Vicario*

PIETRO Can. CHECCHI, *Segretario*.

III.

Lettera circolare ai Vescovi d' Italia, in cui si notificano le norme prescritte in Roma pei sacerdoti e chierici forestieri.

Ill.mo e Rev.mo Monsignore,

Furono inviate già da questo Vicariato due circolari relative agli ecclesiastici, che vengono a Roma per attendere agli studi, la prima il 10 Agosto 1901, l' altra il 15 Agosto 1902. Al perfetto conseguimento però dello scopo, che ci eravamo prefissi con le disposizioni contenute in quelle circolari, si opponeva l' insufficienza dei seminari e collegi ecclesiastici italiani in questa città. Ora che, grazie al Signore, con la istituzione del nuovo collegio diretto dai Figli di Maria tale difficoltà più non esiste, possiamo stabilire definitivamente le norme seguenti, che ci affrettiamo di comunicare alla S. V. Ill.ma e R.ma.

1) Tutti i chierici e sacerdoti che sono inviati dai loro Vescovi in Roma per attendere agli studi sacri debbono entrare a far parte di una delle seguenti comunità:

a) Pontificio Seminario Romano.

b) Pontificio Seminario Vaticano.

c) Almo Collegio Capranica.

d) Collegio Apostolico Leoniano.

e) Collegio dei Figli di Maria (Via Mascherone n. 55).

A tale scopo rivolgano domanda ai singoli superiori dei suddetti istituti, corredandola dei documenti necessari.

2) Gli ecclesiastici che sono mandati in Roma per attendere a studi nell' Università governativa, debbono osservare le disposizioni contenute nella circolare della S. C. dei VV. e RR. del 21 Luglio 1896. Si noti però che non è lasciata facoltà ai singoli studenti di procurarsi l' alloggio, ma debbono domandarlo per mezzo delle rispettive curie diocesane a questo Vicariato, che darà le indicazioni opportune.

3) Lo stesso si deve dire di quelli ecclesiastici, che sono inviati in Roma per attendere alla pratica di diritto canonico nello studio della S. C. del Concilio.

4) Le circolari sopra citate del 10 Agosto 1901 e del 15 Agosto 1902 conservano il loro valore per tutto ciò, che non è stato modificato con la presente.

5) Crediamo poi necessario rivolgere alla S. V. Ill.ma e R.ma alcune speciali raccomandazioni:

a) Le domande delle quali è detto di sopra siano inviate con la maggior sollecitudine entro la prima quindicina di ottobre, e in ogni modo non più tardi del 31 di detto mese.

b) Non si concede di venire a Roma, se non ad ecclesiastici, di condotta irreprensibile e che, per le prove date del loro ingegno e della loro buona volontà, facciano sperare con fondamento di ben riuscire negli studi.

c) Gli ecclesiastici suddetti abbiano già sufficienti mezzi per provvedere al loro mantenimento, senza bisogno di procurarsi occupazioni lucrose, od anche solo Cappellanie, che richiedano la celebrazione della Messa in determinate Chiese od Istituti religiosi; giacchè questo sarebbe inconciliabile con le esigenze dello studio e della disciplina nei collegi e nelle comunità, dove gli ecclesiastici stessi dovranno dimorare.

Nutriamo viva fiducia, che queste disposizioni fedelmente osservate riusciranno vantaggiose non solo agli ecclesiastici studenti, che in Roma potranno così meglio mantenere lo spirito della loro vocazione, ma altresì alle varie diocesi nelle quali compiuti i loro studi, quelli ecclesiastici dovranno esercitare il loro santo ministero.

Con sensi di verace stima e di profondo rispetto mi professo di V. S. Ill.ma e R.ma.

Roma, 15 Agosto 1903.

Dev.mo Servitore
PIETRO RESPIGHI, Card. Vic.

SS. D. N. PII PP. X

ALLOCVTIO

HABITA IN CONCISTORO DIE 9 NOVEMBRIS 1903.

Venerabiles Fratres,

Primum vos hodierna die ex hoc loco Nobis alloquentibus, illud ante omnia occurrit animo, attingere oportere factum proximo tempore, quum delatam per vestra suffragia Apostoli fastigii dignitatem declinare obtestando conati sumus. Etenim nolumus, id Nos fecisse ob eam rem arbitremini, quod aut parum voluntatis vestrae significatio honestissimumque de Nobis iudicium moveret, aut pigeret etiam laborare amplius Ecclesiae causa, cui quidem aetatem omnem animamque devotam haberemus. Verum quum explorata Nobis esset sive inopia virtutis Nostrae sive exiguitas ingenii, quumque simul constaret, quae quantaque a Pontifice romano essent iure expectanda, quid mirum si tanto sustinendo muneri Nos ipsos plane impares fore videbamus? Profecto evangelica curare ut vulgo serventur praescripta, rite custodiantur consilia; sarta tecta Ecclesiae praestare iura; multiplices maximasque diiudicare causas quae de societate domestica

de institutione adolescentis aetatis, de iure et proprietate extiterint; perturbatos civitatis ordines ad christianam aequabilitatem componere; brevi, terras expiando caelis comparare cives: hae, inquimus, similesque Apostoli officii partes maiores eae quidem videbantur quam ut his viribus expleri digne possent. — Accedebat, id quod in Encyclicis Litteris proxime significavimus, et excipiendus locus eius esset Pontificis, cuius et studium in religione amplificanda fovendoque multipliciter pietatis cultu, et sapientia in profligandis erroribus horum temporum, doctrinaeque vitaeque christianae integritate publice privatim revocanda, et providentia in relevanda humilium inopumque fortuna atque incommodis civilis societatis opportune subveniendo, sic eluxere, ut humani generis immortalem ei cum admiratione gratiam peperint. Quem non deterreret haec tanta excellentia et magnitudo viri ab ista tamquam hereditate adeunda muneris? Nos certe, tenuitatem Nostram reputantes, deterrebat vel maxime.

At quoniam arcanae Dei voluntati visum est, supremi Apostolatus Nobis onus imponere, id equidem, ipsius ope auxilioque unice confisi, ferremus. Quantum autem est in Nobis, certum destinatumque est, omnes curas cogitationesque illuc conferre ut sancte inviolateque servemus *depositum* fidei, et sempiternae omnium saluti consulamus; eiusque rei gratia nihil quidquam aut laborum aut molestiarum unquam defugere. — Quum vero necesse sit christianaeque rei publicae quam maxime intersit, Pontificem in Ecclesia gubernanda et esse et apparere liberum nullique obnoxium potestati, ideo, quod conscientia officii, simulque iurisiurandi quo obstringimur, sacrosancta religio postulat, gravissimam in hoc genere iniuriam Ecclesiae illatam conquerimur.

Porro ea Nos magnopere cogitatio recreat, in perfunctione tam gravi tamque difficili ministerii huius praeclaro Nobis adiumento vestram, Venerabiles Fratres, et prudentiam et navitatem fore. Siquidem ob eam praecipue causam adesse Nobis, divino munere beneficioque, Collegium vestrum novimus, ut administratione Ecclesiae universae, consilia operamque conferendo, utilissime adiuvet. Quocirca dicere vix attinet, illud Nos solemne habituros, in omni rerum cursu, praesertim si qua causa gravior inciderit, iudicii sollertiaeque vestrae subsidium expetere; idque eo etiam, ut pro sua quisque parte immensum officii onus, quo premimur, sustineatis. Quippe res agitur ea, quae praeter haec fluxa bona ad immortalia pertineat; nullis locorum inclusa finibus, orbis terrarum rationes complectatur; evangelicorum reverentiam praeceptorum in omni tueatur genera; denique curas Nostras non ad fideles modo, sed ad homines afferat universos, *pro quibus mortuus est Christus.*

Itaque mirari licet, esse complures, qui novarum rerum cupidine, ut est aetatis ingenium, coniieere laborent, quae Nostra gerendi pontificatus ratio futura sit. Quasi vero investigatione res egeat, aut planum non sit, Nos eam ipsa insistere velle, nec aliam posse viam, quam decessores Nostri usque adhuc institerint. *Instaurare omnia in Christo*, hoc ediximus Nobis esse propositum; et quoniam *Christus est veritas*, idcirco obeundum Nobis est in primis magisterium et praeconium veritatis. Hinc simplex, dilucidus sermo Iesu Christi et efficax perpetuo, curabimus, dimanet ex ore Nostro, alteque inculcetur animis, sancte custodiendus; quam quidem custodiam Ipse adiumentum dignoscendae veritatis voluit esse maximum: *Si vos manseritis in sermone meo, vere discipuli mei eritis. Et cognoscetis veritatem, et veritas liberabit vos* (1).

Pro munere autem tuendae veritatis christianaeque legis, Nostrum necessitate erit: notiones illustrare et asserere maximarum rerum, sive natura informatas, sive divinitus traditas, quas nunc obscuratas passim atque obliteratas videmus; disciplinae, potestatis, iustitiae aequitatisque, quae convelluntur hodie, principia firmare; universos singulos, neque solum qui parent, sed et qui imperant, utpote omnes eodem prognatos Patre, in privata publicaque vita, in genere etiam sociali et politico ad honestatis normam regulamque dirigere. — Utique intelligimus nonnullis offensioni fore, quod dicimus, curare Nos rem etiam politicam oportere, Verum quisque aequus rerum iudex videt, Pontificem a magisterio, quod gerit, fidei morumque nequaquam posse politicorum genus diiungere. Praeterea caput quum sit rectorque summus perfectae societatis, quae est Ecclesia, ex hominibus coalescentis, inter homines constitutae profecto velle, debet, cum principibus civitatum et gubernatoribus rei publicae mutua sibi officia intercedere, si catholicorum in omni ora ac parte terrarum velit et securitati et libertati esse consultum.

Insitum quidem est homini, ut veritatem sitienter appetat, oblatamque amplexetur amanter et retineat. Sed tamen vitio naturae fit, ut nimis multi nihil oderint peius, quam denuntiationem veritatis, utpote quae errores ipsorum nudet cupiditatesve coerceat. Horum omnium convicia minaeque Nos minime commovebunt; sustentamur quippe admonitione illa Iesu Christi: *Si mundus vos odit, scitote, quia me priorem vobis odio habuit* (2). Ceterum illa, de quibus quotidie veritatem catholicam invidiose criminantur, quod libertatem impediat, quod scientiae officiat, quod humanitatis progressiones retardet, num disserere

(1) Ioan. VIII, 31-32.
(2) Ioann. XV, 18.

opus est quam sint plena falsitatis? — Enimvero infinitam sentiendi agendique licentiam, cui nullius auctoritatis nomen nec divinae nec humanae sit sanctum, nulla sint intacta iura, quaeque, ordinis disciplinaeque fundamenta convellens in exitium rapiat civitates, damnat eam quidem Ecclesia cohibendamque severe censet; sed istud corruptio libertatis est, libertas veri nominis non est. Sinceram autem germanamque libertatem, qua nempe cuique liceat, quod aequum iustumque sit, facere tantum abest ut Ecclesia compescat, ut expeditissimam debere esse semper contenderit. — Nec minus distat a vero quod aiunt, obsistere scientiae fidem: quum contra verissimum sit, prodesse etiam, nec ita parum. Praeter enim ea quae sunt supra naturam, de quibus nulla potest esse homini sine fide cognitio, multae res sunt aeque maximae in ipso naturae ordine, quas quidem sibi pervias habeat humana ratio sed, fidei aucta lumine, multo certius clariusque percipiat: in ceteris autem vera veris pugnantia facere, quando utrumque genus ab uno eodemque capite et fonte, Deo nimirum, proficiscitur, absurdum est. — Ita vel ingeniorum inventa, vel experientiae reperta, vel incrementa disciplinarum, quaecumque demum actionem vitae mortalis provehunt in melius, quid est causae cur Nobis, qui catholicae veritatis custodes sumus, non probentur? Imo est, quare fovenda etiam, Decessorum exemplo, videantur. At vero recentioris philosophiae, civilisque prudentiae decreta, quibus hodie humanarum rerum cursus eo impellitur, quo legis aeternae praescripta non sinunt, ea Nos refellere et redarguere, memores Apostolici officii, debemus. In quo quidem non humanitatem memoramur progredientem, sed ne ad interitum ruat prohibemus.

At enim necessarium aggressi pro veritate certamen inimicos hostesque veritatis, quorum vehementer miseret, amantissime complectimur, divinaeque benignitati cum lacrimis commendamus. Nam si, quae vera iusta recta sunt probare et tueri, quae falsa iniusta prava detestari et reiicere, lex est sanctissima romani pontificatus; non minus est, misericordiam veniamque dilargiri peccantibus, idque ad similitudinem Auctoris sui, qui *pro transgressoribus rogavit*. Siquidem Deus, qui *erat in Christo mundum reconcilians sibi*, per Pontifices romanos potissime, ut Vicarios Filii sui, prorogari in aevum voluit *ministerium reconciliationis*, quae propterea ab eorum esset auctoritate iudicioque requirenda. Autumare igitur reconciliandam esse Nobis cum quopiam gratiam, esset id quidem iniuriose et perverse iudicantium de munere officioque Nostro, quo ipso debemus paternam erga omnes gerere voluntatem.

Equidem non confidimus, quod decessores Nostri nequivere, assequi Nos posse, ut late fusos errores iniustitiamque omnem vincat usque-

quaque veritas; in id tamen summa contentione, ut diximus, nitemur. Quod si vota Nostra non sunt plene eventura, illud certe, Deo dante, fiet ut imperium veritatis et in bonis constabiliatur, et ad alios complures, non male animatos, propagetur.

Nunc vero iucundum est, animum adiicere ad amplissimum Collegium vestrum, Venerabiles Fratres, supplendum; cuius honore affícere hodie duos lectos viros decrevimus. Alter, vestris ipsorum testimoniis per interregnum ornatus, praestantem animi et ingenii indolem, paremque gerendarum rerum prudentiam paucis hisce mensibus Nobis egregie probavit. Alterius eximia pietatis doctrinaeque ornamenta, et in diuturna episcopalis procuratione muneris absolutam numeris omnibus diligentiam iamdiu Ipsi habemus exploratissima. Ii autem sunt:

Raphael Merry del Val, Archiepiscopus Tit. Nicaenus.

Iosephvs Callegari, Episcopus Patavinus.

Quid vobis videtur?

Itaque auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Nostra, creamus et publicamus S. R. E. Presbyteros Cardinales Raphaelem Merry del Val — Iosephum Callegari.

Cum dispensationibus, derogationibus et clausulis necessariis et opportunis. In nomine Patris ✠ et Filii ✠ et Spiritus ✠ Sancti. Amen.

DEL FALSO MISTICISMO

(Contin. V. pag. 360-368 di questo Vol.)

Proposizione XLI.

Deus permittit et vult, ad nos humiliandos et ad veram perfectionem perducendos, quod in aliquibus animabus perfectis, etiam non arreptitiis, daemon violentiam inferat earum corporibus easque actus carnales committere faciat, etiam in vigilia, et sine mentis offuscatione, movendo physice earum manus et alia membra contra earum voluntatem. Et idem dicitur quoad alios actus per se peccaminosos. In quo casu non sunt peccata: quia in his non adest consensus.

Qui comincia una nuova serie di proposizioni, onde, più che per le precedenti, si scorge la enormità delle sozzure del sistema di Molinos. Si comincia a parlare di violenze turpi che faccia il demonio sul corpo di un cristiano che cammina la via interiore, anche nella veglia e senza essere alienato *(abreptus)* di mente.

Ecco la giusta qualificazione della proposizione allegata: Essa è

temeraria, scandalosa, perniciosissima in praxi, totius christianae disciplinae relaxativa; Religionem Catholicam in summum discrimen adducens, eamque abominabilem et detestabilem reddens apud omnes infideles, blasphema contra providentiam et bonitatem et sanctitatem Dei, erronea, haeresi proxima et damnanda, et declaranda absolute haeretica.

Tutto questo cumulo di condanne va fondato sulla ragione che cioè qui dichiarasi non essere peccato il permettere in sè cose turpi, per opera del demonio nella veglia e con mente sana, benchè non se ne abbia volontà; e che ciò non si possa evitare, almeno coll' interno dell' animo. Due cose queste assurde e contro quello che insegna la fede.

Egli è vero che se, permettendolo Dio, il demonio aggredisce o esternamente o internamente l' uomo così, da fargli violenza nelle membra e da stravolgergli la ragione ed offuscarne pienamente l' intelletto, gli atti turpi che ne fossero conseguenza, non sarebbero imputabili alla sua volontà, perchè compiuti senza il suo libero consentimento. E però scrissero i Salmaticesi (Th. Mor. Tr. 22, cap. un., punct. 5, § 2, n. 48): " Daemoniaci per violentiam blasphemias proferunt, homines lacerant et occidunt aut mutilant (qualiter legitur Actor. 19 de quodam arreptitio), fornicantur, aut occulta crimina revelant; et in his non peccant; quia ipsi non agunt, sed aguntur. „ E l' Angelico (1. 2. q. 80, a. 3): " Diabolus propria virtute, nisi refrenetur a Deo, potest aliquem inducere ex necessitate ad faciendum aliquem actum, qui de suo genere peccatum est. Quod patet ex hoc, quod homo motivo ad peccandum non resistit nisi per rationem, cuius usum totaliter impedire potest, movendo imaginationem et appetitum sensitivum. „ Quando adunque l' ossessione o la possessione del demonio offusca del tutto il lume di ragione, il paziente nulla sa e nulla vuole degli atti che il nemico infernale compie in lui; e però se questi atti sono di per sè peccaminosi, il paziente è del tutto irresponsabile di essi.

Ma il Molinos nella recitata proposizione esclude chiaramente il sonno e l' offuscamento della ragione *(etiam in vigilia et sine mentis offuscatione)*, ed esclude pure l' ossessione che stravolge l' intelletto *(in animabus etiam non arreptitiis)*. Or quando l' uomo permette a sè stesso moti ed azioni turpi, compiuti sia pure ad istigazione e per impulso del demonio, egli sa e vuole quelle cose vietate ed illecite; e perciò non può essere scusato di colpa. Imperocchè, come insegna l' Angelico, l' uomo è tenuto di reprimere, quanto è da sè, i moti contrarii alla ragione; e se nol fa, pecca senza dubbio (2. 2. q. 74, a. 6): " Dicitur esse peccatum in ratione quando non reprimit illicitum passionis motum. „ Ed altrove (1. 2. q. 77, a. 7): " Membra non appli-

cantur operi, nisi per consensum rationis. Hinc potest anima impedire ne suum consequantur effectum. „

Il Molinos dice qui adunque cose contrarie del tutto a ciò che insegna la ragione; e dice ancora cose contrarie alla fede, come si vedrà nella seguente proposizione.

Proposizione XLII.

Potest dari casus, quod huiusmodi violentiae ad actus carnales contingant eodem tempore ex parte duarum personarum, scilicet maris et foeminae: et ex parte utriusque sequatur actus. In quo casu non sunt peccata, quia in his non adest consensus.

Questa proposizione è una estensione di quanto fu detto nella precedente. In questa Molinos dichiarò immuni di colpe le anime che nella veglia e con pieno uso di ragione permettono cose turpi nel loro corpo per opera del demonio. Qui le dichiara immuni di colpa quand' anche le dette cose turpi abbiano luogo fra un uomo e una donna.

La medesima censura, colle medesime parole, della precedente ha meritata questa proposizione.

In essa veramente si ammettono cose più madornali e nefande, che per altro si confutano colle stesse ragioni allegate precedentemente.

Ma qui è bene osservare come con tali assurde sozzure si urta contro l' insegnamento della fede. Vi si dice infatti che l' anima non può resistere alla violenza del demonio senza dover cedere inevitabilmente. Or la fede insegna che Iddio non permette in noi tentazioni insuperabili colla sua grazia. Così S. Giacomo (I, 13): " Nemo cum tentatur dicat quoniam a Deo tentatur. Deus enim intentator malorum est; ipse autem neminem tentat. „ — E l' Apostolo (I. Cor. X, 13): " Fidelis Deus, qui non patietur vos tentari supra id quod potestis; sed facit de tentatione proventum ut possitis sustinere. „ —

Vi si dice che le dette sozzure non solo Iddio le permette, ma le vuole. Or il Tridentino definì (Sess. 6, can. 6): " Si quis dixerit mala opera ita ut bona Deum non operari non permissive solum sed etiam proprie et per se, anathema sit. „ Se dunque Iddio volesse le prefate tentazioni, vorrebbe il male di colpa di per sè.

È vero che l' Apostolo, scrivendo ai Romani disse (I, 24): " Propter quod (peccatum) tradidit illos Deus in desideria cordis eorum, in immunditiam; ut contumeliis afficiant corpora sua in semetipsis. „ Ma vuolsi osservare in primo luogo che l' Apostolo parla dei peccatori contumaci, non già dei giusti, dei quali discorre il Molinos. E poi

l'Apostolo non dice che cotali peccatori *sono costretti* a consentire alla immondezza dei loro cuori; ma il *tradere*, secondo la giusta interpretazione de' Ss. Padri, vuol significare che Dio nega ai detti peccatori la sua grazia efficace, concedendo loro la sola grazia sufficiente, onde di loro libera volontà e per loro piena malizia cadono in turpi delitti. Veggasi soprattutto S. Agostino *Contra Iulian.* lib. 5, cap. 3, *et De Gratia et lib. arbitr.* cap. 22.

Da qualunque lato adunque si consideri la dottrina del Molinos, non può non ravvisarsi empia, nefanda, scandalosissima ed opposta allo insegnamento della fede.

Proposizione XLIII.

Deus praeteritis saeculis efficiebat sanctos tyrannorum ministerio; nunc vero efficit sanctos ministerio daemonum, qui, causando in eis praedictas violentias, facit ut illi seipsos magis despiciant atque annihilent, et se Deo resignent.

Questa proposizione contiene una dilucidazione anche maggiore delle precedenti. Dice che, come Dio nei secoli andati formava i Santi col ministero dei tiranni; così ora li forma col ministero dei demonii, i quali con le violenze, di che innanzi si è parlato, dànno ad essi occasione di annichilamento e di rassegnazione.

La censura, fatta alle precedenti proposizioni, è stata pure estesa alla presente.

Il modo come questa è espressa, contiene un nuovo errore gravissimo. Dà ad intendere che Dio direttamente si sia valso prima del ministero dei tiranni e poi di quello de' demonii: quasi che le crudeltà dei tiranni e le violenze dei demonii non siano state permesse ma volute proprio da Dio.

Ciò è falsissimo. Iddio non può volere il male di colpa; e però non può volere la ingiustizia e la crudeltà dei tiranni, nè le tentazioni violente dei demonii. Dire il contrario, sarebbe una bestemmia che vilipende la infinita santità e bontà divina.

Ma si dirà che Dio vuole la santificazione delle anime: e se vuole ciò, deve ancor volere i mezzi che a questa santificazione conducono. Or essendo le persecuzioni dei tiranni e le violenze dei demonii mezzi adatti a tale santificazione, Iddio vuole anche le persecuzioni dei primi e le violenze dei secondi.

Rispondiamo con addurre una bella e limpida dottrina dell'Angelico, il quale scrive (p. 1, q. 19, a, 9 ad 1): " Dicendum quod quidam dixerunt, quod licet Deus non velit mala; vult tamen mala esse vel fieri: quia licet mala non sint bona; bonum tamen est mala esse,

vel fieri. Quod ideo dicebant, quia ea, quae in se mala sunt, ordinantur ad aliquod bonum: quem quidem ordinem importari credebant in hoc, quod dicitur mala esse, vel fieri. Sed hoc non recte dicitur: quia malum non ordinatur ad bonum per se, sed per accidens. Praeter intentionem enim peccantis est, quod ex hoc sequatur aliquod bonum; sicut praeter intentionem tyrannorum fuit, quod ex eorum persecutionibus claresceret patientia Martyrum. Et ideo non potest dici quod talis ordo ad bonum importetur per hoc quod dicitur quod malum esse vel fieri sit bonum: quia nihil iudicatur secundum illud quod competit ei per accidens, sed secundum iliud quod competit ei per se. „

Adunque, secondo l' Angelico, chi vuole il male non intende di volere il bene, benchè dal male talvolta derivi il bene. Or questa derivazione del bene dal male non è derivazione propria, ma *per accidens*. Così il tiranno, che infuria contro il martire, non vuole il bene della santità nel martire, ma il male o dell' apostasia o della morte, benchè *per accidens et praeter intentionem* ne provenga la santità e la palma del martirio. Parimente Iddio non vuole il male che opera il tiranno, ma il bene che *per accidens* da esso deriva. Or, giustamente ragiona l' Angelico, il giudizio del volere una cosa si riferisce a ciò che si vuole per sè, non già a quello che si vuole *per accidens*. E però non può dirsi senza bestemmia che Dio voglia o la crudeltà dei martiri o la violenza dei demonii.

Del resto, quand' anco questa proposizione voglia interpretrarsi benignamente quanto alle parole, attribuendo alla voce *efficit* la volontà in Dio non *assoluta* ma *permissiva*; nondimeno quanto alla materia, trattandosi anche qui di quello che si è detto nelle due precedenti proposizioni, l' assurdità e la empietà di queste si estende anche a ciò che qui si dice. (*continua*)

CONSULTAZIONI.

Sulla privazione del beneficio ecclesiastico.

2.

Circa il processo canonico per la privazione del beneficio

(Contin. V. pag. 309-316 di questo Vol.)

§ 5. Tela processuale.

m) *Procuratore Fiscale.*

" XII. Ogni Curia è d' uopo che abbia il suo Prucuratore fiscale " nell' interesse della giustizia e della legge. „

Fisco propriamente è la cassa contenente il danaro che si appartiene alla comunità, e dicesi pure *pubblico erario*. Nel senzo poi giuridico *fisco* dinota tutto il patrimonio pubblico di beni e di diritti, definito perciò: " Patrimonium reipublicae, res omnes et iura, ad peculiare eius commodum pertinentia comprehendens, utilitatibus et necessitatibus publicis inserviens. „ Così Leurenio (*For. Eccles.* Tom. II, qu. 890, n. 7).

Al fisco si attribuisce personalità *per fictionem iuris;* e però dicesi che il fisco succede, contrae, aliena, litiga ecc. E perchè non ha personalità vera, ma finta, perciò ha bisogno di chi operi a suo vantaggio, detto *procuratore fiscale*, o *promotore fiscale*, o semplicemente *fiscale*, o semplicemente *promotore*.

In tutte le Curie ecclesiastiche deve costituirsi il *procuratore fiscale*, anche in forza della presente Istruzione. — Diciamo *anche in forza della presente Istruzione;* giacchè siffatto officiale, benchè debba trovarsi in tutte le Curie per sentimento dei DD., pur non è imposto chiaramente dai canoni; ma è presupposto. Anzi il diritto civile (L. 1 cod. *de Sententiis adv. fisc. lat.*) dichiara nulla la sentenza emanata senz'aver udito il promotore fiscale (Pellegrini Par. IV, sect. 1, n. 20). Si richiede nei giudizii affinchè chi giudica non abbia a fare altresì le parti di accusatore.

Officio del procuratore fiscale in una diocesi è quello di tutelarne i diritti e gl' interessi ed il pubblico bene. E poichè pel bene pubblico è necessario che i delitti siano esemplarmente puniti, al procuratore fiscale si appartiene segnatamente d' inquirere contro i rei e di procurarne la punizione. E questo è un obbligo non lieve che lo stringe. " In quo (dice il Bouix *De Iudic.* T. I, Par. II, sect. II, cap. XIV, § III) certe explendo, si negligenter sese gesserit, atque ex eius culpa per dioecesim atque in clero libere grassentur vitia et scandala, ipsi coram supremo judice Christo imputabitur collapsae disciplinae, conculcatarum ecclesiasticarum legum et perditarum inde animarum ruina. „

Perciò il procuratore fiscale deve prestar giuramento di ben compiere l' officio suo, onde l' obbligo che gli corre si aggrava assai di più pel vincolo di religione. Si ascolti il Pellegrini l. c.: " Debet jurare (prucurator fiscalis) in principio officii sui de bene administrando, ut notat Angelus (in legem *Si vacantia*, codicis, *de bonis vacantibus*, libro 10). „

Il Pellegrini medesimo designa le varie parti di quest' officiale *l. c.*, n. 19: " Fiscalis curiae episcopalis officium est (egli dice) assistere Vicario generali; instare pro iuribus Ecclesiae; agere ac defendere fiscalia: sunt autem fiscalia ea in quibus agitur de publica pecunia

vel vindicta... Propterea potest petere quod detur terminus ad probandum delictum: potest petere remissionem, ubi de iure concedi debet: similiter potest petere citari: necnon publicationem fieri: inquisitos non audiri: repeti testes: ipsos testes interrogari: reos non comparentes contumaces declarari: et tandem culpabiles condemnari. Potest similiter in omnibus cum iudice intervenire, et consilii gratia votum praestare, non tamen iudicare. „

Sono queste le varie incombenze del procurature fiscale nei giudizii. Nel difendere però che egli fa gl' interessi della legge e del fisco, deve avere in mira l' ordine e la giustizia, lontano da cavilli e da esagerazioni che possano danneggiare ingiustamente l' imputato. Anzi quando s' accorga di qualche frode o calunnia contro di esso, deve desistere dall' accusa, e provocarne l' assoluzione. S. Carlo Borromeo dà quest' avviso ai procuratori fiscali (*Acta Eccl. Med.* Par. IV *Instruct. ad fori Archiep. usum etc. De off. Prom. fisc.*): " Meminerint vero illi procuratores veritatis esse, et non debere sub eius clypeo innocentes opprimere vel aliter esse in causa cur quis calumniis fatigetur. Nullam causam promoveant super quocumque crimine, quam iudicaverint esse calumniosam, sed cum primum de calumniis constiterit, vel de rei innocentia, ab illa desistant. „

Ma chi può deputare il procuratore fiscale? È fuori dubbio che il Vescovo può deputarlo, o abitualmente, o per qualche causa speciale. Anche il Vicario generale, ovvero il giudice delegato possono deputare il procuratore fiscale, quando non sia stato deputato dal Vescovo; non possono questi però rimuoverlo se sia stato nominato dal Vescovo con stipendio fisso. Così Pellegrini *l. c.* n. 20: " Et non potest a Vicario removeri ab officio quando fuit positus et electus ab Episcopo cum salario, quamvis alius promotor fiscalis assumptus per iudicem in aliqua causa possit ad nutum removeri. „ — E segue a dire *l. c.*: " Propterea debet eligi ad hoc officium persona honestae et bonae vitae, fidelis et lealis, quae debet iurare in principio officii de bene administrando. „

Il procuratore fiscale può anche farsi rappresentare in giudizio, quando non può intervenirvi, da un' altra persona da sè eletta col consenso del Vescovo, che assume il nome di avvocato fiscale (V. Bouix l. c. § VI).

n) *Intimazioni e Notificazioni.*

" XIV. Per le occorrenti intimazioni o notificazioni, se non può
" aversi l' opera dei cursori della Curia, si supplisce con farle pre-
" sentare da persona qualificata che ne dia discarico: ovvero tras-
" mettendole raccomandate per posta nei luoghi dov' è in uso tale

" sistema postale, richiedendosene certificato di presentazione, di ri-
" cevimento o rifiuto. „

Qui si parla delle *intimazioni* e delle *notificazioni*, o *citazioni*. Benchè in diritto vi sia qualche differenza fra intimazione e citazione, pur qui si usano a significare la stessa cosa. Certo, sono della stessa natura e vogliono essere eseguite colle stesse norme. Che cosa è dunque la citazione? È assolutamente necessaria? Come va fatta? Quali sono i suoi effetti? — Ecco quello che brevemente qui dovremo chiarire.

1.° La citazione si definisce: " Actus legitimus, quo quis mandato iudicis iuris experiundi causa in iudicium vocatur. „ Così il Vallense *De foro competent.* § 3, n. 2, e così tutti i DD. È perciò la intimazione fatta d'ordine del giudice legittimo ad alcuno di comparire in giudizio.

La citazione si divide in *pubblica* e *privata:* pubblica quando si fa per editto pubblico; privata quando si fa senza pubblicità.

Si divide ancora in *semplice* e *perentoria:* semplice se, non avendo la clausola *peremptorie*, non rende contumace chi non si presenta in giudizio; perentoria se, avendo la clausola *perentorie*, lo rende contumace.

2.° La citazione è necessaria nei giudizi? È sì necessaria, che senza di essa non vale alcuna sentenza. È detta perciò la citazione *fundamentum iudicii.* E la ragione è manifesta: imperocchè nessuno può essere condannato senza che sia stato inteso, e senza che abbia avuto l'agio di difendersi. Iddio medesimo, fin dalla prima condanna fatta all'uomo, fe' precedere la citazione con quel celebre *Adam ubi es?* E però i DD. insegnano che la citazione è di diritto naturale e divino, e nessun principe può dispensarne (Reiffenstuel L. II, tit. 3, n. 67 et 68).

Si eccettuano due casi, in cui si può fare a meno della citazione. Uno è quando l'imputato trovisi presente al giudice: questi può direttamente intimargli l'accusa; ma deve dargli il tempo necessario per preparare la propria difesa (Abbas in *cap. Inter quorum*, n. 2 *de Maioritate et obed.*).

L'altro caso, in cui non occorre la citazione, è quando si tratti di cosa pubblica e notoria, che non ammette dubbio alcuno. In tal caso rendesi inutile la difesa, e perciò torna parimente inutile la citazione. Così tutti i DD., poggiati su molti testi del diritto, specie sul c. *Cum sit Romana*, 5 (§ *Praeterea*), *de Appell.*, in cui sta detto: " Nisi forte manifestus raptor, vel fornicator existat, sicut ille, quem absentem et irrequisitum Apostolus excommunicavit. „ Trattandosi adunque di delitto notorio che consta evidentemente, il Vescovo può fulminare la pena, senza citazione e senza processo.

3.° Ma come va fatta la citazione? La citazione *pubblica* non è consentita se non in caso di necessità, vale a dire quando il reo non può citarsi privatamente. Così il *c. Causam*, 3, *de dolo et contum*; la *Clement.* 1, *de iudic.* e la *Extrav. Rem non novam, de dolo et de contum.* — Avviene ciò quando il reo da citare maliziosamente si nasconda, o quando il luogo in cui debba farsi la citazione non sia sicuro, o quando il reo sia vagabondo che non abbia dimora fissa, o quando il contraddittore sia incerto, e però devono citarsi in genere coloro che hanno interesse alla causa. In questi casi, trattandosi della casa propria del reo, l' editto di citazione si affigge alla porta della detta casa alla presenza di due o tre testi o di un pubblico notaio. Se non si sa la sua casa, l' editto si affigge *ad valvas ecclesiae* ovvero nel solito luogo di pubblicità (Reiffenstuel L. II, tit. 3, § 3, n. 78 sg.).

La citazione *privata* deve farsi o dal cursore della Curia, o da altra persona delegata dal giudice. Se si fa dal cursore o dall' officiale pubblico, a ciò deputato, questi dev' esser creduto, sì dal citato, come in giudizio, in cui può deferirglisi il giuramento: se poi si fa da un' altra persona, questa deve esibire la lettera di commissione perchè accrediti il suo mandato e deve esibire qualche prova dell' adempimento, o colla sottoscrizione del citato, o colla testimonianza di un paio di persone fededegne. (C. *Cum parati*, 19, *de Appell*; Glossa in h. l. v. *Suus nuntius*; et Gl. in c. *Quoniam*, 11, de Probat. v. *Citationes*; Mascardus *de Probat.* concl. 291, n. 25 etc.).

Oggidì questa citazione, in forza della presente Istruzione, può farsi anche per lettera raccomandata, con biglietto di ritorno, in cui sia espresso se si è ricevuta o pur no la lettera; e questo biglietto basta a far fede della citazione eseguita.

In qualunque modo si faccia la citazione, deve avere queste condizioni:

a) Ci dev' essere il mandato del giudice.

b) Deve constare della esecuzione.

c) Questa esecuzione deve registrarsi negli atti.

d) Nella citazione deve esprimersi il nome dei giudice citante; il nome del citato; il nome dell' attore o dell' accusatore sia privato sia pubblico (promotore fiscale); la causa, almeno generica, della citazione (meglio se essa possa esprimersi specifica, perchè il reo si prepari alla difesa); il luogo ed il giorno del giudizio, ed anche l' ora se il giudizio non si tenga all' ora solita e risaputa. Così Reiffenstuel l. c. n. 48 segg., il quale dà le ragioni di queste condizioni e le comprova con molteplici autorità.

La citazione *semplice* deve farsi sempre colle sopradette indicazioni non esclusa quella del giorno; e deve farsi tanto tempo prima del

giorno fissato, quanto basti al reo ad accedere in giudizio. Quando il citato non si presenta dopo la citazione semplice; se ne fa una seconda, e poscia una terza, alla quale ultima si appone la clausola *peremptoria,* onde il reo, se neppur si presenti, va dichiarato contumace (Pellegrini Par. II, sect. I, subs. II, n. 12).

Ma il giudice può anche apporre il *peremptorie* col prefato effetto ad una sola citazione, da valere per tre; e può farlo anche senza grave causa, ed anche senza esprimere che vale per tre, purchè dia il tempo necessario al citato di presentarsi in giudizio (Reiffenstuel *l. c.*, n. 103).

Se il reo non si presenti nel giorno stabilito, come perentorio, per qualche giusta causa, p. e. di malattia, per evitare la contumacia dovrà esibire in giudizio qualche attestato giurato, o dovrà egli stesso attestare con giuramento l' impedimento avuto (Pellegrini l. c., n. 11).

Una citazione nulla, per difetto delle cennate condizioni, può convalidarsi col presentarsi del reo in giudizio: e, ciò avvenuto, non potrà più eccepirsi la nullità (Maranta *Spec. Aureus*, P. VI, tit. *de citat.*, n. 37).

4.° Quali sono gli effetti della citazione? — Sono i seguenti, ammessi da tutti i DD. (V. Reiffenstuel l. c. n. 99 sq.):

a) Rendere contumace il citato che, senza giusta causa, non si presenti in giudizio. Vedremo poi gli effetti della contumacia.

b) Indurre prevenzione fra più giudici competenti, sì ordinarii e sì delegati. Quel giudice che primo ha mandata la citazione ha diritto di giudicare la causa.

c) Allungare la giurisdizione del giudice delegato. Benchè sia cessato il tempo della delegazione, pur la citazione, fatta durante la delegazione, porta seco il diritto di trattare la causa e menarla a compimento, anche spirata la delegazione.

d) Indurre la pendenza della lite. Durante la qual pendenza, sarà nulla qualsivoglia innovazione.

e) Rendere la cosa litigiosa, onde sarebbe nulla l' alienazione della cosa stessa dopo la citazione.

f) Interrompere la prescrizione odiosa; quella, cioè, indotta in odio alla negligenza, come è la prescrizione di trenta o quarant' anni, che anche senza titolo fa perdere il diritto al padrone negligente.

Ecco le nozioni necessarie a tenersi presenti, perchè la citazione sia fatta in regola, senza dar luogo ad eccezioni di nullità.

o) *Corpo del delitto.*

" XV. La base del fatto delittuoso può essere stabilita dalla espo-
" sizione che se n' è avuta in processo, convalidata o da informa-

" zioni autentiche o da confessioni stragiudiziali o da testimoniali de-
" posizioni, ed in quanto al titolo di contravvenzione a precetto, ri-
" sulta dalla riproduzione del decreto e dell'atto d' intimazione eseguito
" nei modi espressi agli art. VII e VIII. "

La base del fatto delittuoso, ovvero il corpo del delitto, costituisce la ragione del processo criminale. Imperocchè, come sopra s' è visto, non si può intraprendere cotal processo quando non vi sia un fondamento su cui poggiarlo. Ed il fondamento è non la possibilità, ma la morale probabilità, che l' inquisito sia reo di delitto. Quando non vi è questa morale probabilità, manca la base del fatto delittuoso e però il processo non deve proseguire. Si ascolti il Pellegrini (Par. IV, Sect. I, n. 69): " Advertat iudex, an factum ipsi denunciatum sit dubium: utrum casu, vel naturaliter evenerit: aut dolo vel scelere sit commissum; et tunc assumat informationes cum peritis ut veritatem inveniat. Quibus captis, ubi scelus non adesse constiterit, sileat: e contra vero ubi resaltaverint indicia, ad ulteriora procedat. "

Questa probabile reità dell' imputato può emergere, secondo la Istruzione, dal processo, convalidato o da informazioni autentiche o da confessioni stragiudiziali o da testimoniali deposizioni.

Di qual processo qui si parla? Certo del processo inquisitivo o informativo, di cui dicemmo innanzi (pag. 120 di questo vol). Questo processo s' intraprende sopra indizii, o sulla fama, o dietro denunzia attendibile. E dev' essere convalidato o da informazioni autentiche, o da confessioni stragiudiziali, o da testimoniali deposizioni.

Le informazioni autentiche sono quelle che provengono da officiali pubblici, p. e. dal parroco, dal vicario foraneo, dal rettore del seminario ecc. Qualsivoglia altra informazione privata potrebbe autenticarsi col giuramento.

Le confessioni stragiudiziali (parleremo appresso delle confessioni giudiziali) sono le manifestazioni del proprio delitto, fatte ad altri fuori del giudizio. Devono queste essere provate almeno da un paio di testi fededegni. Però le dette confessioni possono considerarsi solo come prova semipiena non già come prova completa, e perciò qui si dice che servono a convalidare il processo. La ragione si è che cotali confessioni possono farsi per altri fini anzichè per la verità: possono farsi ad es. per millanteria, per iracondia, per falsa umiltà ecc. E però il Reiffenstuel ha scritto: " Loquendo de causis criminalibus, confessio extraiudicialis cuiuspiam non probat, ut quis possit affici poena ordinaria. "

Le deposizioni testimoniali, quando siano fatte a dovere, recano la vera prova, bastevole a procedere innanzi, ed anche a condannare il reo. Di queste abbiamo già parlato altrove (v. p. 24 sg. di questo Vol.), e ne riparleremo nel seguente paragrafo.

La Istruzione allega un altro capo come base del fatto delittuoso o come corpo del delitto: la contravvenzione al precetto, di cui negli art. VII ed VIII della medesima Istruzione. — Vedemmo già (p. 175 di questo Vol.) come il precetto può farsi colla comminazione *latae*, ovvero *ferendae sententiae*. Trattandosi di un chierico che abbia contravvenuto al precetto, devesi provare questa contravvenzione sulla base del decreto e dell' atto d' intimazione; e se il precetto era colla censura *latae sententiae*, devesi provare non solo la contravvenzione al precetto, ma sì ancora la contravvenzione alla censura se non l' ha rispettata, nel quale caso gli si deve dichiarare la irregolarità. Se il precetto poi era con censura *ferendae sententiae*, si dovrà provare solo la contravvenzione, per poi comminargli la censura come pena. Il corpo adunque del delitto in questi casi sono le prove accumulate della contravvenzione sia del precetto, sia della censura.

(continua)

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

14.

Se possa vendersi o comprarsi una chiesa.

La Confraternita di S. Carlo in B. ha un grosso debito verso la Confraternita di S. Luca del medesimo luogo. Non avendo come soddisfare, che fa? Poichè la Confraternita di S. Luca non avendo chiesa propria era ospitata nella chiesa parrocchiale, la Confraternita di S. Carlo le offre la propria chiesa in soddisfazione del debito, contenta di prendere il posto di essa nella chiesa parrocchiale.

Si chiede:

1.° Può vendersi o comprarsi una chiesa aperta al culto?

2.° Che dire del contratto proposto nel caso dalla Confraternita di S. Carlo?

Al primo — Vendere una chiesa è lo stesso che alienarla: ciò non si può fare senza le solennità richieste dalla Estrav. *Ambitiosae*, principalissima delle quali è la venia della S. Sede. Si ascolti il Corrado *Prax. Dispens.* l. q. c. 4. n. 13: " Ecclesia alienari non potest sine solemnitate, nec ab alio, quam a Summo Pontifice, quod praecipue practicatur pro huiusmodi concessionibus quae frequenter fiunt in

hac civitate Neapolitana mediantibus litteris Apostolicis. „ Così pure Ballerini (*op. Th. mor.* Tr. VI, sect. I, n. 458).

Ma non sarebbe simoniaco tal contratto? Potrebbesi richiedere dalla S.ª Sede siffatta facoltà? È ciò una quistione dibattuta lungamente da' DD., nè fino ad ora autorevolmente risoluta. Vi ha due sentenze: una che dichiara illecita cotale compra-vendita; l'altra che la dice lecita. La prima sentenza è dei Canonisti; la seconda è de' Teologi.

Fautori della illiceità sono: l'Abbate in cap. *Querelam* in princ. de Sim.; Ventriglia *Prax. in tit. de Alienat. bonor. Eccl.* ann. 2, n. 25; Alagona *Comp. Iur. Can., De simon.* n. 1978; Genovese *Prax. Cur. Neap.* cap. 32, n. 21; Amostazo *De caus. piis,* lib. 5, cap. 7, n. 51; Rodriguez *De exequut.* cap. 5, n. 66; Lambertin. *De iurepatr.* lib. 1, p. 2, q. 16, art. 7, n. 2; e soprattutto l'Ursaia *Discept. Eccl.* Vol. 2, par. 2, discept. 25 e Vol. 3, par. 2, disc. 25, che ne fa lunghe dissertazioni.

Fautori della liceità sono: Suarez *De Relig.* lib. 4, cap. 12, n. 12; Laymann *Theol. Mor.,* lib. 4, tr. 45, cap. 3, qu. 11, n. 25; Bonacina, *Op. Mor.* tom. 1, *De Simon.,* disp. 1, qu. 4, § 3, n. 5; Castropalao *Op. Mor.* tom. 3, tr. 17. disp. 3, punct. 8, n. 2; Passerini *De statu homin.,* qu. 185, n. 386; Ballerini *Op. Th. mor.* tr. VI, sect. I, n. 458.

Le ragioni della prima sentenza, che dimostrano la illiceità di cotal contratto, sono le seguenti:

a) A tal contratto si oppone il diritto divino. Imperocchè nel Levitico (XXVII, 28) sta detto: " Omne quod Domino consecratur.... non vendetur, nec redimi poterit. „ Dunque la chiesa, che è consacrata a Dio, non può vendersi.

b) Si oppone il diritto canonico. Infatti nel Can. *Si quis obiecerit,* 1, *quaest.* 3 Papa Pasquale prescrive: " Si quis obiecerit non consecrationes emi, sed res, quae ex consecratione proveniunt, penitus desipere probatur; nam cum corporalis ecclesia aut Episcopus, aut Abbas aut tale aliquid sine rebus corporalibus in nullo proficiat, sicut nec anima sine corpore corporaliter vivit: quisquis horum alterum vendit, sine quo nec alterum provenit, neutrum invenditum derelinquit. Nullus igitur emat praebendam, vel ecclesiam, vel aliquod ecclesiasticum; nec pastellum nec pastum antea, nec postea pro huiusmodi solvat. „ — In questo canone chiaramente si vieta di vendere e di comprare la chiesa; e se ne allega la ragione, dal perchè è cosa consacrata. Nè vale il dire, soggiunge lo stesso canone, che si compra la cosa materiale, non già la consacrazione; giacchè l'una cosa non si può disgiungere dall'altra, come dal corpo vivente non si può separare l'anima.

c) Così pure il Cap. *Querelam*, 25, *De simonia*, in cui si dichiara che " sicut emi non potuit, ita nec redimi ecclesia. „

d) Si oppone la ragione naturale: le cose infatti consacrate a Dio sono fuori commercio; imperocchè recherebbesi oltraggio alla Divinità se si volesse mercanteggiare su cose che appartengono non già più all' uomo, ma a Dio.

e) Nè si dica che è permesso vendere i calici ed i vasi sacri; imperocchè altro sono i calici ed i vasi, altro la chiesa. Per questa vi è chiara proibizione; per quelli non vi è. Per questa vi è una solennissima consacrazione; per quelli vi è semplice benedizione. Per questa non vi è preziosità di materia; per quelli si ha riguardo alla materia preziosa che può servire ad altri bisogni. Per questa non vi ha modo di farle mutar forma; per quelli basta romperli perchè mutino forma e perdano la benedizione. Per la vendita di una chiesa finalmente non si può evitare lo scandalo; per la vendita dei vasi sacri può evitarsi.

Sono queste le precipue ragioni, onde i sostenitori della illiceità propugnano la loro tesi. — I contrarii però ancor essi hanno ragioni a bastanza gravi. Eccole in breve.

a) È regola in materia di simonia che quando il temporale precede lo spirituale, quello si può vendere, purchè non vi sia esplicita proibizione della Chiesa, com' è per gli olii santi in cap. *dictum est*, 105 *de Sim.* Or la chiesa materiale precede la sua consacrazione; e però la si può vendere.

b) È vero che le cose consacrate a Dio sono fuori commercio: ma ciò corre quando si vogliano destinare ad usi profani; non già quando si destinano ad usi similmente sacri.

c) È vero altresì che la consacrazione non si può separare dalla cosa materiale; però non è la consacrazione che si mette a prezzo, ma la cosa materiale.

d) Il testo del Levitico prova nulla; giacchè riguarda la legge cerimoniale antica, abolita da G. C. Ivi infatti si legge: " Omne quod Domino consecratur, sive homo fuerit, sive animal, sive ager non vendetur nec redimi poterit. „

e) Il canone poi *Si quis obiecerit* non deve interpretarsi della vendita di una chiesa materiale, ma della chiesa beneficiale. Giacchè, secondo il testo Gregoriano, non deve leggersi: *Cum corporalis ecclesia, aut Episcopus, aut abbas ecc.* ma deve stare: *Cum corporalis ecclesiae Episcopus, aut abbas* ecc. E ciò, come avverte il Suarez, l. c. n. 13, vien confermato da quello che si dice in primo luogo: " Si quis obiecerit non consecratione vendi, sed res ipsas quae ex consecratione proveniunt. „ Non trattasi adunque di materiale che precede

lo spirituale, come nelle chiese; ma di spirituale che precede il materiale, come nel giuspatronato (1).

f) Neanco il cap. *Querelam* dimostra una generale proibizione della vendita di Chiesa; giacchè ivi si trattava di una chiesa coll' annessa fabbrica, data in censo da certi religiosi ad altri, e poi ceduta di nuovo dal priore, senza intesa del capitolo, ai primi: il Papa ordina una composizione fra gli uni e gli altri, e laddove questa composizione non possa riuscire, annulla la retrocessione, dal perchè " sicuti emi non potuit, ita nec redimi ecclesia memorata. „ Parla adunque non di vendita ma di censo, e la dichiarazione, come bene avverte la Glossa *in h. l. v. non potuit*, deriva da che il contratto di cessione e di retrocessione fu fatto senza aver udito il capitolo: " Dicas quod contractus sive redemptio nullus fuit ipso iure ex alia causa; quia hoc factum fuit irrequisito capitulo. „ Del resto, se fosse stata veramente nullo di diritto divino, il Papa non poteva ordinare una composizione, nè che la chiesa restasse a coloro che l' aveano comprata.

g) È permessa la vendita dei calici e degli altri vasi consacrati senza mutazione di forma quando si cedono ad altre chiese, e mutata la loro forma (rompendoli) quando si dànno ad usi profani. Così tutti i DD. con S. Tommaso (2). Or quello che è permesso pei vasi sacri, perchè non deve essere permesso per la chiesa?

d) Non valgono le ragioni allegate ad infermare questo argomento. Si è dimostrato che se non vi è proibizione per la vendita dei calici, non ve n' è neppure per la vendita delle chiese. Se son consacrate o benedette le chiese, son pure consacrati e benedetti i vasi sacri. Se è stimabile di prezzo la materia del calice, è pure stimabile la materia delle chiese: il più ed il meno non mutano specie. Se non mutano forma i calici che si vendono per usi sacri, neanco è mestieri che muti forma una chiesa quando si vende per essere destinata al culto. E finalmente, come può evitarsi lo scandalo nella

---

(1) Ecco quello che scrive Bonacina sulla interpretazione di questo canone l. c. n. 5: " Aliqui doctores, uti Valentia.... et alii putant hunc textum intelligendum esse de ecclesia ratione benedictionis, et sic vetitum est illam emere, non solum iure ecclesiastico, verum etiam naturali divino. Alii putant illum textum mendosum esse ut refertur a Gratiano... Alii explicant de dignitate Episcopali, Abbatis etc. „ — Così pure lo Schmalzgrueber L. V, Par. I, tit. 3, n. 164.

(2) Ecco le parole di S. Tommaso, p. 2, q. 100, a. 3, ad 2: " Etiam vasa sacra sunt spiritualibus annexa, sicuti fini, et ideo eorum consecratio (notisi *eorum consecratio*) vendi non debet. Tamen pro necessitate ecclesiae et pauperum, materia eorum vendi potest, dummodo, praemissa oratione, prius confringantur, quia post confractionem, non intelliguntur esse vasa sacra, sed purum metallum. „

vendita dei vasi sacri, può anche evitarsi per la vendita delle chiese quando non si mettano al pubblico incanto.

Per verità queste ragioni sembrano a bastanza gravi, da preponderare sopra quelle contrarie. Si può dunque conchiudere, non vi essere taccia di simonia, nè intrinseca illiceità nel vendere l' edificio materiale di una chiesa quando il compratore si obbliga di adibirla al culto divino.

La S. Sede ha per lo più negato il permesso di vendere una chiesa, non pure ad uso profano, ma sì ancora ad uso sacro. Così *in Bononien.* 28 iul. 1720, in cui trattavasi di una chiesa dei Chierici Regolari Minori per la quale si era ottenuta la facoltà di cederla ad altri col patto della restaurazione, e che si volea vendere ad una confraternita. Fu risposto: *Negative in casu, de quo agitur et amplius.* (Pallottini, v. *Ecclesia in genere* § II, n. 48; Bened. XIV *Quaest. Canon.*, qu. 42).

Così pure *in Bononien.* 24 febr. 1720, in cui si discuteva della chiesa di S.ª Francesca Rom. di Roma dell' Ord. della Redenzione degli schiavi, che voleva mettersi ad incanto ad istanza dei creditori, fu dichiarato: " *Non esse deveniendum ad venditionem et subhastationem Ecclesiae et Conventus, instantibus creditoribus* (Pallottini *l. c.* n. 51, Ursaya tom. 2, par. 2, disc. 25 et tom. 3, par. 2, disc. 25).

Lo ha concesso solo quando la chiesa fosse stata profanata, secondo riferisce il Pallottini l. c. n. 55: " Si iustae adsint causae, consensus interesse habentium et beneplacitum Apostolicum, dubium non est quin ecclesia profanata vendi possit, quia tunc desinit esse ecclesia, D. Thomas 2. 2. q. 106 art. 4 ad 2 „ e cita la S. C. del Conc. nella causa *Ariminen.* 20 mai. 1854 § *Quibus.*

Lo stesso Ursaya l. c. vol. 2, n. 212 sq., con altri molti da lui citati, poi ammette che le chiese possano trasferirsi da una in altra comunità con beneplacito Apostolico, però per titolo di mera elemosina, non per prezzo.

Ammette altresì che si possa conceder l' uso di una chiesa ad altri per l' esercizio del culto, con un' annua ricognizione, come la Basilica Vaticana nel 1687 concesse la chiesa di S. Egidio fuori porta Angelica, e nel 1689 con licenza della S. C. della Visita Apostolica, concesse l' uso di S.ª Balbina coll' annua ricognizione di scudi 40.

Al secondo — Dopo quanto si è esposto, ritornando al caso, la vendita proposta della chiesa di S. Carlo alla confraternita di S. Luca sarebbe in sè probabilmente lecita: fa d' uopo però di ottenerne la venia pontificia, per mezzo della S. C. del Concilio.

15.

Se l' Ordinario, come delegato dalla S. Sede, possa dispensare implicitamente dagl' impedimenti matrimoniali.

Nella Curia di B. è in uso un formolario per la esecuzione delle dispense matrimoniali date dalla S. Sede in forma commissoria, nel quale, fatta menzione della delegazione apostolica, senza esprimere la dispensa che s' intende concedere colla parola *dispensamus* od altra simile, si dà solo al parroco la facoltà di ammettere gli sposi al matrimonio. — Si chiede: Che è da dire della validità di cotali dispense; e perciò della validità dei matrimonii così celebrati?

Benchè nei detti casi non siasi fulminata la dispensa esplicita, fu questa però data implicitamente, giacchè dopo aver fatta menzione della facoltà di dispensare commessa all' Ordinario dalla S. Sede, l' Ordinario stesso permette la celebrazione del matrimonio: con ciò dà chiaro ad intendere voler lui avvalersi della facoltà apostolica e voler dispensare, benchè ciò non lo esprima.

La quistione adunque sta nel vedere se basti alla validità la dispensa tacita o implicita; ovvero richieggasi assolutamente la dispensa esplicita.

Gli Autori antichi, per lo più, sono rigidissimi su questo punto, volendo che la dispensa si dia sempre esplicitamente sotto pena di nullità; e però sentenziano di nessun valore i matrimonii contratti con qualche impedimento dirimente, che non sia stato tolto con dispensa esplicita e colla parola *dispensamus* od altra simile, non bastando il solo *contrahatur* commesso al parroco.

Ecco come ragiona Mons. Giovine nella sua erudita opera *De dispens. Matr.* (cons. V, § 89, n. 2): La S. Sede non dispensa mai implicitamente, secondo la Regola LI della Cancelleria, in cui vien sancito: " Per quamcumque signaturam in quavis gratia, nullatenus dispensatio veniat, nisi specialiter exprimatur. „ La quale regola così va commentata dal Corrado *De disp.* L. I, c. IV: " Ex vi dictae regulae formatus est stylus Curiae Romanae qui pro lege servatur, ut in cap. *Quam gravi, De crimine falsi...* et in dies videmus, quod in dispensationibus iam factis, scilicet in forma gratiosa, semper Papa utitur verbo *dispensamus...* ut exprimatur intentio ipsius dispensantis. Non enim sufficit velle, nisi exprimatur ore, cum voluntas in mente clausa nihil valeat in actibus hominum *L. Quidem cum filium ff. De*

haered.; ac propterea ex quibuscumque verbis generalibus in rescripto appositis non inducitur dicta dispensatio. „

Or se questo è lo stile della Santa Sede, che forma legge, questo medesimo stile, soggiunge Mons. Giovine l. c., deve osservarsi dai delegati apostolici, allorchè loro si commetta dal Sommo Pontefice di dispensare per autorità pontificia, e conchiude: " Et sic verificatur quod oratores nullatenus se ab impedimenti lege solutos censeri possunt per tacitam dispensationem. „

Inoltre i prelati inferiori al Papa non mai possono dispensare tacitamente, secondochè la Glossa raccoglie dal cap. *Litteras*, 9, *De concess. praebend.* v. *vacare*, con dire che " semper est necessarium ut dispensatio exprimatur. „ Laonde il Fagnano ha scritto: " Inferior a Papa faciendo actum contrarium non censetur tacite dispensare. „ (Ap. Giovine *l. c.*). Ed il Rebuffo (*Prax. Benef.* Par. II, tit. de *dispens.*, n. 16): " Tam de iure, quam de stylo Curiae Romanae in inferiore requiritur verbum *dispensamus*, alioquin non valet dispensatio. „

Ma questo insegnamento è così certo, da non ammettere osservazioni in contrario?

Non mancarono Autori antichi i quali ciò misero in dubbio, e di cui parla il Corrado l. c. n. 5, dicendo che ciò che può fare il Papa potrebbe fare anche il Vescovo; e se il Papa può dispensare implicitamente, come p. e. quando concedesse il beneficio ad un inabile conoscendone la inabilità, potrebbe così pure dispensare il Vescovo nelle cose che spettano a lui, p. e. quando promovesse agli ordini minori e ad un beneficio semplice un illegittimo. Ed il Corrado, sull' autorità del Navarro, ammette che tal dispensa potrebbe forse valere nel solo foro interno, benchè dica più sicura e assolutamente da seguire la sentenza che vuole, sotto pena di nullità, la esplicita ed espressa dispensa del Vescovo.

Oggidì poi si ammette dal D' Annibale (*Summ.* L. III, n. 503 nota 16), seguito in ciò anche dal Gasparri (*De Matr.* Vol. I, n. 397), che la dispensa tacita o implicita del Vescovo, o del delegato apostolico, possa dirsi valida. Ecco le parole del D' Annibale: " Quod si oratoribus (delegatus) renunciaverit tantum *posse ipsos matrimonium contrahere* vel rescripserit ut *matrimonium ineant*, vel *contrahatur*, Giovine I, § 89, 2, 8, retur nihil actum esse ex cit. Reg. 51. Quod non puto

(1) Ecco come dice questo Canonista: " Unde licet nonnulli tenuerint praemissa (che il Papa possa dispensare implicitamente) sibi locum vindicare etiam in Episcopo, ut hic; attamen pars negativa tenenda est, tamquam per totum in praxi deducta et recepta quae satis docet, Episcopum

primo quia haec regula ad signaturas Romanae Curiae dumtaxat pertinet; deinde quia nihil interest quomodo quis voluntatem suam prodat (Ex L. 31. De Legib. V. Pont. VIII, 15, 5). „ Il D' Annibale adunque non crede che la regola 51 della Cancelleria obblighi pure i Vescovi come obbliga la Segnatura papale; e a noi sembra ragionevole tale opinione, trattandosi di cosa odiosa che restringe la libertà, potendo ciascuno manifestare la volontà propria anche implicitamente; e però la citata regola deve strettamente interpretarsi.

Vero è che il Giovine fa pure appello capo *Litteras* ed alla dichiarazione della Glossa. Ma si vuol riflettere che ivi trattavasi di un beneficiato che, avendo una prebenda di cattedrale, senza smettere questa, volle ottenerne un' altra maggiore dal Vescovo, la quale nuova collazione fu confermata dal Metropolitano che, potendo dispensare dalla pluralità dei beneficii, non dispensò. La Glossa dice che tal conferma non portava seco pure implicitamente la dispensa, perchè la dispensa deve esprimersi; e nel caso il Metropolitano non intendeva dispensare non avendo ragioni da dispensare: " Nec Archiepiscopus intendebat dispensare cum ipso; et si causa fuisset poterat dispensare cum ipso. „ Qui dunque l' Arcivescovo non volle, nè potè (per manco di giusta causa) dispensare. È caso perciò che non ha che fare col nostro; nè si può addurre come legge generale che obbliga i Vescovi, sotto pena di nullità, a dispensare sempre esplicitamente.

Dal fin qui detto sembra doversi conchiudere che amendue le opposte sentenze possono dirsi probabili; e però, prima di contrarre, fa d' uopo attenersi alla più rigida, ed esprimere sempre l' attuale dispensa colla parola *dispensamus;* dopo il matrimonio poi, si può stare alla sentenza più benigna, considerandolo validamente contratto, quand' anche la dispensa fosse stata implicita.

Nel caso adunque possiamo dire che la Curia di B. ha obbligo di correggere il formolario, e dopo fatta menzione della ottenuta facoltà apostolica di dispensare, deve aggiungervi le parole: " *utendo prae-*

---

non eo ipso quod sciat impedimentum dispensare, Navarr. *in man. c. 25. nu. 74. vers. Sed dubium est*, ubi ait, quod licet contraria opinio fortasse locum habeat in foro conscientiae, non tamen in exteriori; quia licet communis opinio DD. sit, quod dissimulatio Papae vim habeat dispensationis tacitae, hoc est, si Papa sciens defectum vel irregularitatem alicuius, et nihilominus eum ad Ordines promoveat, vel ei beneficium conferat, eo ipso tacite dispensat; in aliis tamen praelatis inferioribus dissimulatio haec non habet vim dispensationis, nisi causae cognitione praemissa; haec est, si sit praelatus inferior, non eo ipso intelligitur dispensare circa ius commune, in quo alias posset, nisi exprimat causae cognitionem, et expresse dicat: *Dispenso tecum.* „

dicta facultate apostolica, tenore praesentium a praefato impedimento dispensamus. „ od altre simili. Pel passato, poi, secondo la probabile opinione già esposta, si può star tranquilli.

QUESITI

con brevissime risposte.

81. *Circa il diritto di eleggere il sagrestano.*

D. In una chiesa ricettizia, o collegiata, la scelta del sacrestano spetta solo al parroco, ovvero al Clero o al Capitolo insieme col parroco?

R. Fa d' uopo vedere le costituzioni e le legittime consuetudini di ciascuna chiesa. Quando niente da ciò possa desumersi, potrà valere il principio che il sagrestano venga eletto da colui che gli dà lo stipendio; e però, se lo stipendio gli vien pagato dal parroco, a costui si appartiene di nominarlo; se poi vien tolto dalla massa, insieme col parroco, alla nomina dovrà concorrere il clero, o il capitolo. Ma se lo stipendio gli viene dal municipio? In tal caso, quando non ci siano statuti o consuetudini legittime, fa d' uopo considerare a chi si appartenga il diritto sulla chiesa. Ed è noto che cotal diritto nelle chiese parrocchiali spetta al parroco; nelle chiese collegiate spetta al capitolo; nelle chiese cattedrali, al Vescovo insieme ed al capitolo.

82. *Circa il canto, in coro, dei canonici.*

D. I canonici debbono cantare insieme coi mansionarii quelle parti della messa che si sogliono cantare, p. e. il *Kyrie*, il *Gloria*, il *Credo*, ecc.; oppure possono in quel tempo attendere ad altre preghiere?

R I canonici sono obbligati di cantare tutto quello che in coro si deve cantare, sì dell' officio come della messa, o di cantare a voce alta e forte, altrimenti non soddisfano al loro obbligo *di giustizia* (Conc. Trid. sess. 24, c. 12; Bened. XIV Const. *Cum semper oblatas*, 19 aug. 1744, Breve *ad Card. Delphinum* 19 ian. 1748; S. C. Conc. *in Patavina*, 17 sept. 1667; S. Alph. Ligor. L. III, n. 675 dub. 3; De Herdt *Prax. Capit.* cap. § 6 etc.). Dove però ci sia consuetudine, secondo il Coppino *Instr. Liturg.* 1778, n. 16, ed il De Herdt l. c. 27, § 8, si può tollerare che l' *introito*, il *tratto* ossia il *graduale*, l' *offertorio*, il *communio* della messa si cantino da cantori, deputati a ciò. E possiamo aggiungere che in Roma nelle Chiese Patriarcali è uso che tutto il canto delle messe conventuali è sostenuto dalla cappella o *schola cantorum*, formata di cantori anche laici. E pare che tale consuetudine sia pure tollerata dalla S. C. dei Riti, la quale *in Mimaten.*, 11 mar. 1871, n. 3243 *E. N.*, avendo il Vescovo esposto, in quella diocesi " usum invaluisse presbyteros in officio defunctorum missae assistentes, etsi gaudeant statuta mercede, tamen non semper cantui participare „ — rispose: " Si agatur tantum de missa, exposita praxis tolerari potest, dummodo tamen adsint cantores ad

hoc specialiter deputati; minime vero si agatur de officio defunctorum, quod persolvendum est ab iis, qui mercedem accipiunt pro hac recitatione.„ Dove dunque ci sia questa consuetudine, la si può tollerare; dove non vige, fa d' uopo di non introdurla.

83. *Circa l' antifona finale del vespro nel Sabato santo.*

D. Il celebrante la messa solenne nel Sabbato santo deve dire dopo l' ultimo Vangelo l' antifona *Regina coeli etc.* per ragione del vespro cantato?

R. Non v' ha nessun obbligo, non prescrivendolo la Rubrica. Anzi quest' obbligo non corre neanco pel coro, giacchè la Rubrica del Breviario, dopo il *Benedicamus Domino* col doppio *Alleluja*, dice: " Et dicitur *Pater noster*, et nihil aliud. „

84. *Se i canonici in coro debbano alzarsi quando si amministra la comunione.*

D. Nella Cattedrale B. il SS. Sacramento si conserva all' altare maggiore della cripta, ossia del sotterraneo, dove nell' inverno i canonici tengono l' officiatura in coro che è posto dietro l' altare. Ogni volta che si amministra la comunione debbono i canonici alzarsi in piedi; oppure debbono rimanere seduti e proseguire la recita delle ore canoniche?

R. Il Cerimoniale de' Vescovi, L. II, c. 33 dice: " Et quia solitum est per totam hanc octavam (festi *Corporis Domini)* ponere super altare tabernaculum cum SS. Sacramento discooperto, dum vesperae et officia divina recitantur, ad quae magna populi frequentia solet accedere, conveniens esset ut ob reverentiam tanti Sacramenti, tam Episcopus, quam canonici, et omnes praesentes et in choro assistentes, durante officio, starent semper capite detecto et nunquam sederent. Quod si ob longitudinem officii praestare non poterunt, non omittant saltem in signum reverentiae, detecto capite, existente SS. Sacramento super altari, divinis officiis assistere. „ Di qui si raccoglie che quando trovasi esposto il Santissimo all' altare del coro, è conveniente che i capitolari stiano in piedi; che se la officiatura sia troppo lunga, possono anche sedere col capo scoperto. Così pure ha dichiarato la S. C. dei Riti *in Iacien.* 28 iul. 1876, n. 3408 E. N. Cotal rubrica, com' è chiaro, è direttiva, non precettiva, giacchè dice *conveniens esset*: sicchè anche in breve officiatura si può star seduti, tributandosi con essa l' onore che a Dio è dovuto. Nel caso abbiamo che il coro non è a vista dell' altare, ma dietro l' altare; crediamo perciò non vi essere obbligo nè stretta convenienza nei canonici di levarsi in piedi nel tempo della comunione, potendo solo scoprirsi il capo.

85. *Circa il celebrare dei sacerdoti secolari nelle chiese de' Regolari.*

D. I sacerdoti secolari, celebrando nelle chiese de' Regolari, debbono negli *Oremus* de' Fondatori dire *patris nostri?*

R. Crediamo di no. Come le dette parole non si dicono nel *Confiteor*, così non devono dirsi negli *Oremus*: sarebbe ciò una cosa non vera, e la Rubrica vuole che tutto nella messa corrisponda a verità, p. e. quando non si celebra la festa, non si dice *festum* o *solemnitas*, ma solo *commemoratio.* E poi il decreto *Urbis et Orbis* 9 luglio 1895 n. 3862 vuole che, celebran-

dosi dai sacerdoti forestieri nelle chiese dei Regolari, non si debbano dire le cose proprie dei Regolari: " exclusis tamen peculiaribus ritibus Ordinum propriis. „

86. *Sullo stesso argomento.*

D. Il confessore secolare di un monastero di Suore Domenicane, che usa il calendario dell' Ordine, deve fare le funzioni della Settimana Santa secondo il calendario domenicano, ovvero secondo il calendario romano?

R. Crediamo che debba farle secondo il calendario romano. Imperocchè i sacerdoti forestieri debbono seguire nelle chiese de' Regolari il calendario dell' Ordine, ma, giusta il sopra citato decreto, devono astenersi dai riti proprii dell' Ordine. Or nella Settimana Santa la diversità fra il messale domenicano e quello romano consiste appunto nei riti, non già nell' officiatura dei giorni: e però si deve usare dai sacerdoti forestieri in dette chiese il messale romano.

87. *Se il Vescovo può da sè profanare una chiesa inservibile.*

D. Quando una chiesa è così mal ridotta, che non si può più restaurare, può il Vescovo profanarla?

R. Il Tridentino (sess. 21, cap, 7 de ref.) vuole che le chiese parrocchiali scadute siano riparate da chi ne ha l' obbligo, e quando non vi sia chi debba farlo, vengano riparate dal popolo. E soggiunge: " Quod si nimia egestate omnes laborent, ad matrices, seu viciniores ecclesias, transferantur: cum facultate tam dictas parochiales, quam alias ecclesias dirutas, in profanos usus non sordidos, erecta tamen ibi cruce, convertendi. „ Quando dunque vi ha una chiesa o cappella diruta, che non si possa riparare, il Vescovo ha facoltà di profanarla, cioè di dichiararla profana, da poterlasi addire ad usi non sacri, purchè non sordidi, messavi in fronte una croce in memoria dell' uso sacro a cui un tempo venne addetta.

La S. C. del Conc. riconobbe cotal facoltà nei Vescovi, *in Thelesina* 13 sept. 1631, lib. 18 Decretor., p. 511; *in Neapolitana*, 13 ian. 1646 lib. 18 Decretor.; e ancora in *Urbinaten. Visitationum sacror. Lim.* 10 mar. 1663, in cui al dubbio: " An indulgeri possit ab Archiepiscopo devastatio vel profanatio Ecclesiae annexae minantis ruinam cunctaque onera transferenda, accedente consensu paroeciae incolarum eiusdem ecclesiae devastandae? „ — rispose: " Servandam esse formam Concilii cap. 7, sess. 21 de reformatione. „

88. *Di un beneficio conferito con un onere spirituale.*

D. Il Vescovo di B., volendo premiare lo zelo del sacerdote Mevio, che dirige da più tempo un oratorio di fanciulli, e volendo assicurarne la continuazione, gli conferisce un beneficio colla condizione che deve continuare nel detto oratorio: Mevio accetta. È simoniaca questa collazione?

R. È vero che ogni patto imposto nell' atto della collazione del beneficio, non incluso negli oneri beneficiali, è simoniaco, almeno di diritto ecclesiastico (ex C. *ex multis*, 1, q. 3); e ciò corre altresì per oneri spirituali (Suarez Tom. XIII, L. IV *De Sim.* cap. 39, n. 12 et 13). Però, trattandosi di oneri spirituali non a vantaggio del collatore, ma de' fedeli, si vuol essere più indulgenti, come fu indulgente la S. C. de' VV. e RR. nella causa *Cingu-*

lana del 16 magg. 1903 (p. 200 di q. Vol.). Del resto, assendo prescritto che *beneficia sine diminutione conferantur*, quel patto non regge in diritto; e però deve considerarsi non patto stretto, ma un mero desiderio del Vescovo che non lega la libertà di Mevio.

89. *Di un beneficio conferito con disgravio del collatore.*

D. Il Vescovo di N. soleva dare un pingne stipendio ad un suo officiale forestiero per mantenersi in quella città; gli conferisce poi un beneficio di Cattedrale dicendogli che, potendo così mantenersi in città, ne ridurrebbe lo stipendio come ai cittadini del luogo. Vi ha qui simonia?

R. Qualunque servizio o favore che il Vescovo pretenda per la collazione di un beneficio, è simoniaco: " Est simonia si quis obsequia temporalia famuli quae compensare debet mercede temporali, velit compensare beneficio ecclesiastico, quia sic commutat spirituale pro temporali, quod est virtualiter vendere spirituale. „ Così Lacroix L. III, n. 98. Nel caso veramente il Vescovo non ricusa al beneficiato lo stipendio comune; ma vuole sgravarsi di quel dippiù che dovea dar prima, e che non darebbe ad un beneficiato del luogo. Crediamo che se il Vescovo conferì il beneficio principalmente per ridurre lo stipendio del suo officiale, ha commessa simonia almeno mentale. Se poi lo ha conferito principalmente per altre ragioni, allora non sembra simoniaco ridurre lo stipendio all' officiale secondo l' uso del luogo. Si ascolti il Pirhing L. V, tit. 3, n. 87: " Potest quis servire Episcopo, spe consequendi ab ipso aliquod beneficium ecclesiasticum absque simonia, si sine omni pactione ei serviat, licet postea sequatur collatio: dummodo principaliter hac intentione non serviat, nec Episcopus directe intendat pro tali servitio temporali ei providere de beneficio, tum enim utrimque committeretur simonia, saltem mentalis, quae per poenitentiam deletur. „

90. *Di un beneficio conferito per la restituzione di un debito.*

D. Il sacerdote Caio ha un grosso debito col Vescovo, che non può pagare. Il Vescovo, per avere il suo, gli conferisce un beneficio. È ciò simoniaco?

R. È certamente simoniaco se vi è interceduto il patto di restituire sicuramente il debito, giusta il Lacroix L. III, n. 83, il quale cita Suarez, Lessio, Laymann e Pirhing; giacchè col patto s' induce una nuova obbligazione che prima non si aveva. Se poi non intervenne alcun patto, nè il beneficio fu dato principalmente per questo fine, non vi ha per nulla simonia in ripetere la restituzione del debito: " tum enim, dice il Pirhing L. V, n. 141, solum petit Episcopus quod suum est. „

91. *Di un beneficio conferito per preghiere importune.*

D. Il Vescovo di L. ha un beneficio da conferire, che vorrebbe dare a Tizio come più meritevole. Intanto perchè Cajo gli si raccomanda e gli si fa raccomandare da altri con preghiere e con insistenze importune, il Vescovo, per liberarsi da queste vessazioni, lo concede a lui. Che dire di questa collazione? Vi è ancora qui simonia?

R. Il Vescovo certamente pecca contro la giustizia distributiva, giacchè egli *è obbligato* di conferire il beneficio a chi giudica più meritevole innanzi a Dio. Se poi commette ancora simonia, la cosa è dubbia. S. Tommaso opi-

na che sì, facendo ciò il Vescovo per acquisto di un favore umano (2. 2. q. 100. a. 5, ad 3). Altri però, come Locroix L. III, par. 1, n. 84, Layman L. IV, tr. 10, c. 2, n. 26, Elbel *De sim.*, n. 612 ecc. scagionano il Vescovo di simonia quando conferisce il beneficio ad un indegno o ad un meno degno, sia pure per istanze ricevute, ma senz' animo di acquistare favore umano. Questa sentenza è detta probabile da S. Alfonso L. III, n. 52, *Utrum.*

92. *Di un beneficio rinunziato per un compenso precuniario.*

D. Il Vescovo di M. ha già conferito con bolla un benefizio a Mevio: prima però di prendere possesso, lo prega di rinunziare al suo diritto, dovendo conferire quel beneficio a Sempronio per particolari ragioni, a cui prima non avea posto mente. Perchè intanto Mevio s' induca a tale rinunzia, gli promette di provvederlo al più presto di un altro beneficio, e intanto di compensarlo del danno con prestazioni pecuniarie. Mevio consente. Che dire di tale rinunzia?

R. La rinunzia, perchè sia immune da labe simoniaca, dev' esser fatta puramente e semplicemente in mano del superiore, senz' alcuna condizione (V. Salmantic. Tr. XIX *de Sim.*, cap. 2, pu. 4, n. 50; Ligor. L. III, n. 81 etc.). Ogni altra condizione (o di pensione o di cessione ad altri) deve regolarmente approvarsi dalla S. Sede, perchè sia lecita. Tranne però se trattisi di compenso puramente temporale, come di danaro: questo compenso non può approvarsi neppur dal Papa: " Si autem, dice S. Alfonso (l. c. et n. 75), pensio est mere temporalis, neque auctoritate pontificia potest fieri talis permutatio, cum sit simonia contra ius divinum. „ E nel num. 81 dice lo stesso della rinunzia fatta per compenso temporale: " Si pensio est temporalis, diximus supra *n. 75*, esse iam nullam renunciationem huiusmodi factam in manu Episcopi. „ — Nel caso adunque la rinunzia dovrà dirsi simoniaca e nulla; e però nullamente sarà conferito a Sempronio il beneficio di Mevio.

93. *Della permuta di due beneficii ineguali, con compenso.*

D. Al Vescovo di N. si presentano Tizio e Mevio, dei quali il primo ha un beneficio in una collegiata distante dalla sua casa; l' altro l' ha in una collegiata vicina all' abitazione del primo. Però il beneficio di Mevio è più pingue di quello di Tizio. Chiedono amendue la permuta dei rispettivi beneficii, colla condizione che Tizio o paghi una pensione a Mevio sul suo beneficio che gli vien permutato, o che lo compensi in altro modo con danaro. Il Vescovo la sancisce. Che dire di questa permuta?

R. La permuta dei beneficii è permessa dal diritto, e può sancirla il Vescovo. Così Garcia *De benef.* P. II, c. 3, §. 2, n. 147; Bonacina De sim. § 12, n. 9; i Salmatic. Tr. XIX, cap. 3, p. 2, n. 37 e generalmente i DD. Però i dottori medesimi insegnano che la permuta, per essere immune di simonia, dev' essere pura e semplice senz' alcun patto, e per giusta ragione. Ciò deve dirsi pure, checchè opinino alcuni pochi (ap. Salmant. l. c. n. 32), della permuta dei beneficii disuguali, essendo severamente vietate dal diritto le permute di cose spirituali per cose temporali (c. *Cum pridem*, ult., *de pactis*; c. *Quam pio*, q. 2, c. *Cum olim*, c. *Universorum*, *de rerum permut.*). E

però nelle permute di beneficii disuguali non si può pretendere compenso da chi cede all' altro un beneficio più pingue. Nel caso adunque è simoniaca la permuta dei beneficii di Tizio e di Mevio con compenso, benchè sancita dal Vescovo. Se il compenso consistesse in pensione ecclesiastica sul beneficio medesimo, potrebbe sancirla, secondo la comune sentenza, il solo Sommo Pontefice. Ma se il compenso sia in prestazioni meramente temporali, neanco il Sommo Pontefice potrebbe autorizzarlo (Salmant. l. c.; Ligor. L. VII, n. 75).

94. *Di un beneficio ceduto con indennizzo delle spese.*

D. Sempronio, ottenuto un beneficio, è dal Vescovo invitato a rinunziarlo colla promessa di un officio lucroso in Seminario. Sempronio consente, ma col patto che gli si paghino le tasse per le bolle da sè prima pagate. Il Vescovo annuisce. Che dire di questa cessione?

R. È nulla, ed è simoniaca. E ciò, quand' anche l' officio promesso in seminario sia di cose spirituali e non solo di cose temporali, come quello di economo ecc. onde sarebbe simoniaco per quest' altro capo. Imperocchè vi è il patto dell' indennizzo delle spese per le bolle, con cui la rinunzia si rende certamente simoniaca. Ecco come insegnano i Salmaticesi (Tr. XIX, cap. 3, pu. 2, n. 37): " Si partes inter se conveniant ut unus solvat omnes expensas, vel expediat suis sumptibus bullas ad utrumque permutantium pertinentes, aut similia, simoniam committunt, nisi haec Pontifici declarentur et ipse annuat; siquidem petitur a resignatario onus quod de iure non inest: de iure namque quilibet proprias bullas tenetur solvere et expensas facere. „ Così pure Garcia *De benef.* P. II, c. 3, § 2, n. 147; Bonacina *De Sim.* § 12, n. 9; Suarez *De Sim.* c. 34, n. 19 ecc. Quando adunque le spese delle bolle non si pagano da chi ottiene il beneficio, ma da chi ha interesse in queste permute, vi è sempre simonia. Perciò nel caso, essendo certa la simonia e la nullità della rinunzia, fa d' uopo ricorrere alla S. Sede per una sanatoria.

95. *Se possa invertirsi l' ordine nelle tre Messe di Natale.*

D. Nella Cattedrale di B. il canonico eddomadario nel S. Natale di N. S. celebra con canto la prima messa a mezzanotte; e la seconda alle 10 del mattino (con dispensa del Vescovo quanto all' orario). Si chiede se, invertendo l' ordine delle tre messe, può celebrare privatamente la terza messa prima della seconda.

R. Questo caso, per quanto sappiamo, non è stato contemplato nè dalla S. C. dei Riti, nè da' Rubricisti. Crediamo che la inversione nella celebrazione privata possa farsi quando ci sia una causa giusta e ragionevole, trattandosi di cosa che non sembra grave. Se infatti si può celebrare una sola o due delle tre messe, non pare molto grave disordine celebrarle (privatamente) non secondo l' ordine del Messale. — Nel caso però osserviamo che il Vescovo non può da sè dispensare sull' orario della seconda messa, richiedendosi la venia Apostolica, secondo la Rubrica del Messale, che dice: *nisi aliter ab Apostolica Sede disponatur.* E così il Vescovo di Gerona ottenne dalla S. C. che in quella cattedrale la prima messa di Natale si cantasse

summo mane (3 Apr. 1830, n. 2676 *E. N.*), ed il Vescovo di Tivoli ottenne che la seconda messa nella sua cattedrale si cantasse un' ora e mezzo dopo l' aurora (27 Mar. 1824, n. 2631 *E. N.*).

BIBLIOGRAFIA

Bonaccorsi P. Giuseppe M. S. C. Dott. in S. T. — Il Natale. Appunti d' Esegesi e di Storia — Roma, Desclée, Lefebvre e C., 1903— In 8.° di pag. 166.

Sono disquisizioni erudite e dotte sulla narrazione evangelica della nascita di G. C.; sull' anno e sul giorno di essa nascita; sul presepe; sulle produzioni artistiche e letterarie e sulle costumanze popolari del S. Natale; e vi si aggiunge in appendice quello che di ciò dicono anche i Vangeli apocrifi. Tutto poi va scritto con stile colto e spigliato che piace assai e si fa leggere volentieri. Or che si avvicina la ricorrenza del S. Natale è bene che questo libretto sia propagato: contiene notizie belle, soavi, edificanti: dà pascolo alla mente insieme ed al cuore. — Costa L. 1,75 presso l' A. in Roma, via della Sapienza, 32.

Maniscalco D.r Salvatore — L' Ostetricia nei suoi rapporti con la Morale cristiana — Palermo, tip. e libr. Salv. Bizzarrelli, 1903 — in 8.° di pag. 56.

I progressi odierni dell' ostetricia, come di qualunque altra branca delle scienze naturali, mettono in grado di adoperare mezzi assai più facili per ottenere ciò che prima difficilmente poteva conseguirsi. E molti di questi mezzi scusano dal ricorrere ad operazioni già condannate dalla morale cattolica. Ecco l' argomento di questo opuscolo, in cui si dimostra molto bene tale assunto, ed in ispecie si fa vedere come la craniotomia o l' embriotomia, già vietata dalla S. Sede, può quasi sempre evitarsi facendo ricorso a mezzi leciti. Parla poi a lungo della provocazione dell' aborto, la quale pure in molti casi può farsi con mezzi leciti. Non restano che pochissimi altri casi, in cui dovrebbesi espellere il feto con pericolo della vita. L' Autore esamina anche teologicamente questi ultimi casi e si appiglia alle sentenze più benigne. Noi facendo le nostre riserve per questi ultimi casi (su di che speriamo di occuparci in apposita consultazione), siamo lieti di annunziare e raccomandare l' opuscolo, dal quale i confessori, e soprattutto i parroci, possono apprendere molte cose utilissime al proprio ministero.

Pica P. Ignazio Barnabita — Gesù con noi e i suoi Adoratori modelli. Semplici trattenimenti. Opera benedetta dal S. Padre ed encomiata da molti Prelati — Prima edizione italiana — Milano, tip. S. Lega Eucaristica. 1903 — in 16.° di pag. XVIII, 590.

È una trattazione ascetica sul SS. Sacramento dell'altare che descrive tutto quanto s' attiene a questo altissimo mistero; e lo descrive con sì opportuni

ed efficaci concetti, con tanta chiarezza e fluidità di stile e con tal soave unzione, che scende al cuore e lo commuove e vi risveglia sentimenti di vera pietà cristiana. Ciò nella prima parte. Nella seconda arreca molti modelli di adoratori, quali sono Maria SS., gli Angeli, S. Giuseppe, S. Gio. Battista e tutti gli altri personaggi evangelici che ebbero in sorte di vedere Gesù e di trattare con lui: fa sopra di questi ingegnose e pie riflessioni, e le applica all'adorazione che da noi si deve a Gesù in Sacramento per corrispondere alla infinita bontà di Lui. È libro degno di esser letto e meditato da ogni classe di persone. Giustamente perciò quest'operetta, pubblicata già in francese, ha riscosso incoraggiamenti ed encomii da EE.mi Cardinali e da cospicui Prelati, e lodi e plausi dalla stampa cattolica. Si diffonda largamente nella nostra Italia, e se ne provveggano quanti dànno opera alla pietà cristiana.

P. Nicola, Missionario del Preziosissimo Sangue — Mese del Sangue prezioso. Dei grandi beni, che ci vennero dal Sangue prezioso di N. S. G. C. — Roma, Desclée, Lefebvre etc., 1903 — In 16.° di pag. 528.

L'Autore di questo bel libro, dotto, quanto umile e pio, espone in 30 discorsi gli effetti salutari del Sangue preziosissimo di G. C. e l'obbligo perciò di onorarlo. Ciascun discorso è denso di dottrine scritturali e patristiche, ma ordinato e chiaro, e si legge con piacere, e con utile non ordinario. Edifica soprattutto lo zelo acceso dell'Autore che traspare in ogni pagina, e quella soave unzione onde tutto il libro va sparso. Gli esempii aggiunti a ciascun discorso, le notizie interessanti e le osservazioni critiche sulle reliquie del preziosissimo Sangue, le norme pratiche per la erezione delle Pie Unioni, una raccolta di acconce preghiere, e fervorini e strofe, e la stessa musica per celebrare le sette effusioni del Sangue divino, rendono quest'operetta un manuale completo per la devozione al Preziosissimo Sangue. Se ne valgano i sacri oratori, i direttori delle confraternite e delle pie unioni di tal titolo, ed ogni sacerdote e fedele, i quali tutti devono zelare il culto e la gloria del Sangue divino di G. C. — Costa L. 3,75 presso la Procura generale de' Missionarii del Prez. Sangue in Roma, via Poli, 1 — e presso Desclée, S.ª Chiara, 20.

Pinchetti-Sammarchi G. M. (Mons.). — Guida diplomatica ecclesiastica. Attuale posizione giuridica internazionale della S. Sede, con un'appendice sulla Questione Romana — Roma, Desclée, Lefebvre e C., 1903 — In 8.° gr. di pag. 602.

È questa un'opera voluminosa e di polso. L'Autore si propone di trattare scientificamente della Diplomazia ecclesiastica, considerandola sotto tutti gli aspetti. E però divide l'opera sua in sei grossi volumi. I primi due sono come introduzione al trattato, discorrendosi nel primo della sovranità spettante al Rom. Pontefice e dello stato attuale di essa, e nel secondo della origine storica della Diplomazia ecclesiastica e delle varie fasi della rappresentanza pontificia. Nel terzo volume si entra in materia propria, e si parla della Segreteria di Stato e dei rappresentanti della S. Sede. Nel quarto, delle doti proprie dei diplomatici pontificii, e delle loro svariate e molteplici attribuzioni. Nel quinto va spiegato il cerimoniale da osservare nelle ponti-

ficie rappresentanze. Nel sesto finalmente si dànno le norme per lo stile diplomatico e per le corrispondenze epistolari di ogni caso. L' Autore, in dettare questi volumi, protesta di aver tenuto conto di tutto il meglio che finora si è venuto pubblicando sui varii argomenti di tal materia, esaminandolo con critica imparziale e coordinandolo ad un tutto armonico da formare un' opera completa per lo studioso.

Nel primo Volume già pubblicato vi hanno disquisizioni ampie, dotte ed erudite circa la natura della Diplomazia ecclesiastica e sulla vera posizione che attualmente spetta alla S. Sede ed ai suoi rappresentanti diplomatici, secondo il diritto internazionale. Vi si tratta segnatamente della controversia fra la Chiesa e lo Stato italiano, e però si chiarisce e si dimostra il diritto di legazione attiva e passiva spettante alla S. Sede, e la sovranità del Rom. Pontefice spirituale e civile, e nell' ordine temporale e politico. In una estesa appendice quindi si parla più determinatamente della quistione romana, dell' azione cattolica, del *non expedit* per le elezioni politiche, e ancora della democrazia cristiana. Tutto con ordine, con ampiezza di vedute, con idee sane e precise, e con citare autori viventi e giornali e periodici autorevoli. È un' opera di vera attualità, che si legge volentieri e con grande utile non solo dai diplomatici pontificii, ma da qualsivoglia persona. — Il Volume annunziato costa L. 8 presso la libreria Desclée.

S. Alphonsi Mariae de Ligorio, Ecclesiae Doctoris, Opera Dogmatica, ex italico sermone in latinum transtulit, ad antiquas editiones castigavit, notisque auxit Aloysius Walter Congr. SS. Redemptoris — Romae, typ. Philippi Cuggiani, 1903 — Due grossi Volumi in 4.° a due colonne, di pag. XIX, 717 e XXVI, 793.

Ecco una pubblicazione ben degna del gran Dottore della Chiesa S. Alfonso M.ª de' Liguori, e dell' amore e dell' ossequio dei suoi figliuoli. Questi, coi due volumi annunziati cominciano una edizione nuova delle opere del loro santo Fondatore; ma edizione elegante, completa, purgatissima, quale mai più non si vide per lo addietro. *Elegante*, sì pel formato, come pei tipi e per la carta, come oggidì si suole per le opere di alto pregio. *Completa*, perchè accoglie non solo le opere tutte fin qui pubblicate, ma parecchie altre ancora inedite, i cui manoscritti si conservavano negli archivii dell' Istituto. *Purgatissima*, non pure dalle mende tipografiche (per cui si sono tenute presenti le antiche edizioni, curate dal Santo Autore), ma altresì dagli errori di citazioni, in cui lo stesso Santo Autore potè cadere riproducendole da altri Autori: il che non è a dire quanto coraggiosa pazienza abbia costato agl' intrepidi ed amorevoli suoi Figliuoli. — Nè ciò basta. S. Alfonso, con essere stato proclamato Dottore di S.ª Chiesa, appartiene non solo alla Italia, ma a tutto l' Orbe cattolico; e però le opere sue, in gran parte italiane, doveano comparire tutte in quella lingua universale della Chiesa, che è la latina, e nella quale hanno scritto gli altri Dottori che lo precedettero. Ecco adunque il gran servigio renduto alla Chiesa cattolica ed a quanti di ogni nazione bramano attingere a questa fonte di sapere. Tutte le opere italiane del Santo saran voltate in latino, e la versione sarà fatta con grande accuratezza e proprietà di stile, da ben rassomigliare alla latinanza facile ma colta del Santo medesimo.

Questi pregi si ravvisano nei due Volumi annunziati, in cui sono riunite

tutte le opere dogmatiche del S. Dottore, rese latine dal ch. P. Walter. Tutti conoscono come S. Alfonso non si segnalò solamente nel campo della Teologia Morale, ma scrisse da suo pari in tutti i rami delle sacre discipline. E quanto alla parte dogmatica, ecco l'elogio che ne fece la s. m. di Leone XIII (Litt. 28 aug. 1879): " Firmissimis argumentis divinam revelationem munivit contra Deistas; veritatem fidei strenue defendit; nervosissime propugnavit Romani Pontificis primatum et infallibile magisterium; editis historia haeresum et opere dogmatico, acriter perstrinxit haereses omnes. „ Oh! se queste opere di scienza soda e profonda venissero lette e studiate da per tutto! Queste sole basterebbero a dissipare anco i moderni errori contro la Religione, non facendosi oggidì che riprodurre le antiche fallacie, qui confutate strenuamente dal S. Dottore. Facciamo voti che questi ponderosi volumi siano collocati in tutte le librerie e vadano in mano di tutti gli ecclesiastici che bramano esercitare con dottrina e con zelo il sublime loro ministero. — I due volumi costano L. 25 presso la libreria Pustet in Roma, Fontana di Trevi.

Semeria P. Giovanni, barnabita — Il Pensiero di S. Paolo nella Lettera ai Romani — Roma, Federico Pustet, 1903 — in 8.° gr. di pag. XXIV, 220.

In questo volume il chiaro Autore s'intrattiene con sette discorsi sulla Lettera di S. Paolo a' Romani, seguendo il testo greco secondo il codice vaticano, e avendo pur sott' occhi la volgata latina. Egli svolge la mente del grande Apostolo e si fa largo ad applicarne le dottrine ai bisogni dei tempi nostri, esaminando a quella stregua le aspirazioni e le ansie di questa età. Vi si aggiungono tre altri discorsi sulla fede di S. Paolo, sul sacrifizio di Gesù, e sopra Gesù Redentore, che pure contengono ampie applicazioni ai bisogni attuali. Lo stile è sì colto e spigliato che alletta e piace e invoglia a leggere tutto d'un fiato il libro. — Costa L. 3,50 presso Pustet in Roma, Fontana di Trevi.

CRONACA GOVERNATIVA

Il patrimonio sacro è impignorabile — Il sacro patrimonio, costituito ad un sacerdote. ha carattere alimentare, e, come tale, gode del beneficio dell' art. 592 del codice di procedura civile circa l' impignorabilità degli assegni di alimenti (Cassaz. di Roma 9 Febbr. 1900, n. 67 — Ravalli, Fannazzi e Marinelli) (*La Corte Supr. di R.* Anno XXVI, P. I, p. 421).

Come debba restituire il demonio i beni di un sacro patrimonio, creduto cappellania — È incensurabile per la corte di cassazione l' apprezzamento fatto dal magistrato di merito degli atti e documenti della causa, e in ispecie di un testamento, onde si è convinto che trattisi della fondazione, non di una cappellania soppressa come ente di culto dall' art. 1 della legge del 15 agosto 1867, ma di un patrimonio sacro da essa disposizione di legge non colpito.

Non può *a priori* escludersi la buona fede del Demanio, il quale, nella

credenza che l' ente controverso costituisse una cappellania e fosse quindi colpito dalla legge del 15 agosto 1867, ha preso possesso dei suoi beni; ma devesi, dietro le sue deduzioni, accertare il concorso o meno della buona fede, specie all' effetto di giudicare se il Demanio debba restituire il prezzo reale dei beni erroneamente appresi, e da lui già venduti, ovvero soltanto il prezzo che esso dalla vendita abbia ricavato. (Cassaz. di Roma, 24 Giu. 1901, n. 678 — Demanio e Fondo p. c. e Iaffei per la mensa arcivesc. e la chiesa di S. Domenico di Ravenna) (*La Corte Supr. di Roma* Anno XXVI, Par. I, p. 25).

Solve et repete quando non dovuto — Il privilegio del *solve et repete* presuppone la possibilità dell' imposta e del relativo contribuente.

Se chi ha ricevuto dal ricevitore del registro la notificazione della liquidazione e l' avviso di pagamento della tassa di svincolo d' una cappellania, impugna, nel giudizio di opposizione agli atti stessi, la esistenza di tale cappellania, e quindi la possibilità della tassa in quistione, non si può alla sua azione eccepire il privilegio del *solve et repete*. (Cassaz. di Roma 31 maggio 1901, n. 557 — Ricevitore di Airolo e Guarino Donnarumma) (*La Corte. Supr. di R.* l. c. Par. II, p. 64).

La tassa del 30 °/o quando non è dovuta sulle distribuzioni corali— La massa per le distribuzioni corali, sebbene figuri nominalmente di proprietà del capitolo, è però di spettanza dei singoli canonici, e non può quindi ad essa applicarsi la tassa del 30 °/o senza riguardo a coloro che sono ammessi a percepirne le rendite, ma deve colcolarsi tra i redditi personali degli investiti per gli effetti dell' art. 25 della legge 19 giugno 1873. (Cassaz. di Roma 14 Genn. 1901, n. 37 — Intend. di Trapani e Capitolo di Mazzara del Vallo) (*La Corte Supr. di R.* l. c, Par. I, p. 80).

Perentorio del diritto di riversibilità — Nelle istituzioni di culto soppresse in virtù del decreto Pepoli 11 dicembre 1860, l' esercizio della riversibilità prevista pel caso di soppressione dal titolo di fondazione non è soggetto al termine di decadenza prefisso dall' art. 23 della legge 7 luglio 1886, ma è invece esperibile la rivendicazione a senso dell' art. 21 del decreto predetto nel termine di cinque anni dalla presa di possesso reale e dall' eseguita compilazione dell' inventario. (Cassaz. di Roma 16 febbr. — Fondo p. c. e Congr. di Carità di Nocera Umbra) (*La Corte Supr. di R.* l. c. Par. I p. 129).

Interesse della parrocchia nei legati — Il legato di un' annua rendita ad una chiesa parrocchiale, perchè sia erogata nella celebrazione di un ufficio anniversario nel giorno commemorativo della morte del testatore, non esclude l' interesse della parrocchia, la quale deve per ciò considerarsi quale padrona effettiva e non semplicemente nominale del legato, tanto più quando una parte sola della rendita basta per l' adempimento dell' onere di culto. (Cassaz. di Roma, 23 febbr. 1901 — Intend. di fin. di Como e Fabbric. della ch. parr. di Como) (*La Corte Supr. di R.* l. c. p. 131).

CRONACA RELIGIOSA

(30 Novembre 1903).

Concistoro Secreto — Il dì 9 Novembre 1903, nel Palazzo Apostolico Vaticano, la Santiià di N. S. Pio Papa X ha tenuto per la prima volta dopo la Sua assunzione al Pontificato, il Concistoro Segreto; nel quale, premessa un' Allocuzione, si è degnato di creare e pubblicare Cardinali di Santa Romana Chiesa:

DELL' ORDINE DEI PRETI

Mons. Raffaele Merry del Val Arcivescovo di Nicea, Suo Pro-Segretario di Stato, Segretario della Sacra Congregazione Concistoriale, nato in Londra il 10 ottobre 1865.

Mons. Giuseppe Callegari Vescovo di Padova, Assistente al Soglio Pontificio, nato in Venezia il 4 novembre 1841.

Quindi Sua Santità si è degnata di proporre le seguenti Chiese:

Chiesa di Los Angeles, nel Messico, elevata a Metropolitana da Sua Santità, per Mons. Giuseppe Raimondo Harra, Vescovo della stessa Sede.

Chiesa Metropolitana di Mohilow, per Mons. Giorgio Giuseppe Elisco Szembek, promosso dalla Sede Cattedrale di Ploko.

Chiesa Cattedrale di S. Paolo del Brasile, per Mons. Giuseppe da Camargo Barros, traslato dalla Sede Cattedrale di Curityba.

Chiesa Cattedrale di Wilna, per Mons. Edoardo De Ropp, traslato dalla Sede Cattedrale di Tiraspol.

Chiesa Cattadrale di Sebenico, pel R. D. Vincenzo Pulisic, arcidiocesano di Zara, dottore in sacra teologia, Esaminatore e Giudice prosinodale, Professore di sacra teologia nel Seminario arcivescovile di Zara.

Chiesa Cattedrale di Piauh, nel Brasile, per Mons. Antonio Fabrizio de Araujo Pereira, diocesano di Olinda, Prelato Domestico di Sua Santità, Canonico Decano della Cattedrale di Olinda.

Chiesa titolare Vescovile di Pergamo, pel R. D. Enrico Vollmar, di Paderborn, Vicario Castrense o Cappellano Maggiore per i cattolici dell' esercito prussiano.

Ha poi Sua Santità annunziato la provvista, già fatta per Breve, delle seguenti Chiese:

Chiesa Metropolitana di Westminster, per Mons. Francesco Bourne, promosso dalla Sede Cattedrale di Southwark.

Chiesa Metropolitana di Manila, nelle isole Filippine, pel R. D. Geremia Giacomo Harty, arcidiocesano di San Luigi, ivi Parroco di S. Leone, Consultore ed Amministratore arcivescovile.

Chiesa Metropolitana di Porto Principe, in Haiti, per Mons. Giuliano Conan, della stessa arcidiocesi, Cameriere Segreto sopranumerario di Sua Santità ed Amministratore Apostolico.

Chiesa titolare Vescovile di Neocesarea Eufratense, per Mons. Massimiano Reynoso y del Coral, già Vescovo di Tulancingo.

Chiesa Cattedrale di Monaco (*Principato*), pel R. D. Giovanni Carlo Arnal du Curel, ivi Canonico della Cattedrale e Vicario generale.

Chiesa Cattedrale di Harlem, in Olanda, pel R. D. Agostino Giuseppe Callier, della stessa diocesi, in Harlem Canonico della Cattedrale, Prefetto degli studii e Professore di lettere nel Seminario e già Vicario Generale.

Chiesa Cattedrale di Salford, in Inghilterra, pel R. D. Lodovico Carlo Casartelli, della stessa diocesi, licenziato in sacra teologia, dottore in lingue orientali, Maestro di arti nell'Università londinese e Professore onorario di Lovanio.

Chiesa Cattedrale di Avana, pel R. D. Pietro Gonzalez y Ertrada, di Avana, Vicario Generale della stessa diocesi.

Chiesa Cattedrale di Cebù, nelle isole Filippine, pel R. D. Tommaso Agostino Hendrick, diocesano di Rochester, dottore in legge, in Nuova York Reggente degli studi nell' Uuiversità e Procuratore fiscale della Curia Arcivescovile.

Chiesa Cattedrale di Pinar del Rio, in Cuba, pel P. D. Braulione Orue y Vivanco, diocesano di Avana, licenziato in sacra teologia, in Avana Parroco di S. Angelo e Procuratore fiscale nella Curia vescovile.

Chiesa titolare Vescovile di Tani, pel R. D. Giovanni Menicatti, di Milano, del Seminario delle Missioni estere di Milano, già Vicario Generale, deputato Vicario Apostolico di Ho-nan settentrionale, in Cina.

Chiesa titolare Vescovile di Amastri, pel R. P. Giovanni O' Gorman, diocesano di Kildare, della Congregazione dello Spirito Santo ed I. Cuor di Maria, Professore di teologia dommatica, deputato Vicario Apostolico di Sierra Leone.

Chiesa titolare Vescovile di Trocmade, pel R. P. Francesco Saverio Geyer, della Congregazione dei Figli del S. Cuore di Verona, Missionario, deputato Vicario Apostolico del Sudan o Africa centrale.

Chiesa titolare Vescovile di Giuliopoli, per Mons. Bonaventura Broderick, diocesano di Hartford, Cameriere d' onore di Sua Santità, dottore in sacra teologia, deputato Ausiliare di Mons. Pietro Gonzales y Estrada, Vescovo di Avana.

Chiesa titolare Vescovile di Filadelfia, pel R. D. Aristide Cavallari, del clero di Venezia, ivi Arciprete Parroco e Decano Patriarcale di S. Pietro di Castello, Canonico onorario della Basilica di S. Marco ed Esaminatore sinodale.

Concistoro pubblico e secreto—La mattina del giorno 12 Novembre 1903, la Santità di N. S. Papa Pio X ha tenuto pubblico Concistoro, nel Palazzo Apostolico Vaticano, in cui, colle solite formalità, ha dato il Cappello Cardinalizio agli E.mi e R.mi Signori Cardinali Aiuti, Taliani e Kathsethaler, creati e pubblicati dalla s. m. di Leone XIII nel Concistoro Secreto del 22 passato giugno Merry del Val e Callegari, creati e pubblicati nel Concistoro Segreto del 9 spirante mese.

Durante questa cerimonia un Avvocato Concistoriale ha perorata la causa

di Beatificazione e Canonizzazione del Ven. Menocchio, Agostiniano, Sagrista di Pio VII di s. m.

Terminato il Concistoro pubblico, ha avuto luogo, nell' aula solita, il Concistoro Segreto, in cui il Santo Padre, dopo chiusa la bocca, giusta il costume agli E.mi e R.mi Signori Cardinali novelli, ha proposto le seguenti Chiese:

Chiesa Cattedrale di Astorga, pel R. D. Giuliano Miranda y Restner, diocesano di Segovia, dottore in sacra teologia, Canonico Decano della Cattedrale di Segovia.

Chiesa titolare Vescovile di Lorima, pel R. D. Francesco Garcia y Lopez, arcidiocesano di Valenza, Vicario Generale della stessa arcidiocesi, deputato Ausiliare dell' E.mo e R.mo sig. Card. Sebastiano Herrero y Espinosa de los Monteros, Arcivescovo di Valenza.

In seguito Sua Santità ha aperto, secondo il consueto, la bocca ai novelli Porporati; e si è fatta a Sua Beatitudine la postulazione del Sacro Pallio per le Chiese Metropolitane di Westminster, Los Angeles, Mohilow e Porto Principe.

Finalmente il Santo Padre ha posto l' anello Cardinalizio ai prefati Cardinali, e ha assegnato all' E.mo Aiuti il titolo Presbiterale di S. Girolamo degli Schiavoni; quello di S. Bernardo alle Terme all' E.mo Taliani; quello di S. Tommaso in Parione all' E.mo Kathscthaler; quello di S. Prassede all' E.mo Merry del Val; e quello di S. Maria in Cosmedin all' E.mo Callegari.

Con biglietti della Segreteria di Stato, il Santo Padre ha assegnato agli anzidetti Eminentissimi Signori Cardinali le seguenti Sacre Congregazioni:

All' E.mo e R.mo Signor Cardinale *Andrea Aiuti*: Concilio — Ceremoniale— Affari Ecclesiastici Staordinari — Lauretana.

All' E.mo e R.mo Signor Cardinale *Emidio Taliani:* Vescovi e Regolari — Affari Ecclesiastici Straordinari — Indulgenze e Sacre Reliquie — Lauretana.

All' E.mo e R.mo Signor Cardinale *Giovanni Kathscthaler*, Arcivescovo di Salisburgo: Concistoriale — Vescovi e Regolari — Concilio — Indulgenze e Sacre Reliquie.

All' E.mo e R.mo Signor Cardinale *Raffaele Merry del Val:* S. Uffizio — Concilio — Riti — Affari Ecclesiastici Straordinari.

All' E.mo e Rmo Signor Cardinale *Giuseppe Callegari*, Vescovo di Padova: Vescovi e Regolari —Concilio — Riti — Studii.

Nomine Pontificie — Con Suo venerato autografo il S. Padre si è degnato nominare Suo Segretario di Stato l' E.mo Sign. Card. Merry del Val.

Con biglietti della Segreteria di Stato, il S. Padre ha nominato: l' E.mo Card. Mocenni membro della S. C. di Propaganda; Mons. Villart Consultore della S. C. delle Indulgenze e Sacre Reliquie; Mons. Sogaro Presidente dell' Accademia Pontificia de' Nobili Ecclesiastici, ed il Barone Kanzler Segretario della Commissione di Archeologia Sacra.

CRONACHETTA POLITICA

— Il Ministero italiano rassegnò le sue dimissioni. Fu chiamato Giolitti a ricostituirlo, e dopo molti tentativi potè ricomporlo, restando egli alla *presidenza* ed all' *interno*, e collocando Tittoni agli *esteri:* Ronchetti alla *grazia e giustizia:* Rosano alle *finanze*: Luzzatti al *tesoro*: il Generale Pedotti alla *guerra:* l'Ammiraglio Mirabello alla *marina*: il Prof. Orlando alla *istruzione*: Tedesco ai *lavori pubblici*: Rava all' *agricoltura*: Conte Stelluti alle *poste* ed ai *telegrafi*. Otto giorni dopo la nomina, il Ministro delle Finanze Rosano ritornato a Napoli, si suicidò in sua casa, dicesi, per le minacce dei socialisti; e l' *interim* delle finanze fu affidato a Luzzatti. Si prevedono gravi tumulti all' apertura del Parlamento da parte dell' Estrema sinistra.

— Il Ministero ungherese, dopo molti stenti, è stato ricomposto da Tisza, collocandosi alla *presidenza* ed all' *interno*: Lukacs. alle *finanze*: Hieronymi al *commercio*: Berzeviczy alla *istruzione*: Bela Tallian all' *agricoltura*: Generale Nyiriy alla *difesa nazionale*: Plosz alla *giustizia*: Cseh alla *Croazia*. Il Conte Apponyi si è dimesso da Presidente della Camera.

— L' ultima nota inviata a Costantinopoli dalle potenze austriaca e russa ha trovato opposizione nella Turchia, perchè si vogliono aggiungere agenti civili austro-russi agl' impiegati turchi per controllare le loro operazioni, e perchè nel caso di movimenti rivoluzionarii si dovranno raggruppare le provincie ed i paesi secondo le diverse nazionalità. Sono provvedimenti che mirano a diminuire l' autorità del Sultano in Macedonia, e forse a preparare una divisione dell' Impero Ottomano: questi però suo malgrado sarà obbligato di cedere alle pretese delle potenze interessate.

— Il Re di Grecia, dopo essersi recato a Vienna per conferire con l' Imperatore d' Austria e col Re d' Inghilterra, e poi a Copenaghen collo Czar, è stato a Parigi per essere assicurato anche dalla Francia che gl' interessi della Grecia non saranno lesi in un conflitto turco-bulgaro che possa aver luogo per la quistione Macedone.

— È stato arrestato a Parigi il piemontese Musso, imputato del furto di tre milioni a Casalmonferrato.

— Sono stati inaugurati a Berlino i monumenti all' Imperatore ed alla Imperatrice Federico alla presenza dei Sovrani di Germania, dei Principi, dei ministri, e delle autorità civili e militari. A Torino si è eretto un monumento a Vittorio Alfieri; a Firenze si è organizzato un corteo per visitare la tomba di questo grande scrittore, ed una esposizione dei suoi autografi nella Biblioteca Medico-Laurenziana.

— Si sono tenuti: a Firenze il IX Congresso della Società italiana di ostetricia e di ginecologia; a Parigi il primo Congresso francese contro l' alcoolismo; a Padova il XIII Congresso di medicina interna.

— Per la concessione e costruzione dell' acquedotto pugliese sono state presentate dodici domande da diverse ditte italiane ed estere.

LE EDIZIONI DI CANTO GREGORIANO
DEI BENEDETTINI DI SOLESMES
(Roma - Desclée, Lefebvre e C.i).

Tutti quelli che si interessano della musica sacra conoscono la riforma del Canto Gregoriano, inaugurata da circa trent'anni dai Benedettini di Solesmes.

Il loro metodo e i loro libri si sono diffusi in tutto il mondo, sopratutto dopo che il Breve di Leone XIII venne ad incoraggiare pubblicamente i loro studi.

Sua Santità Pio X ha accordato testè una benedizione tutta speciale a quelli che si applicano con amore alla riforma della musica sacra e particolarmente ai collaboratori della *Rassegna Gregoriana.*

Oggi il canto di Solesmes è adottato in numerosissime parrocchie e comunità: in molte Diocesi d'Italia, Francia, Belgio, Inghilterra ed Irlanda è stato adottato ufficialmente e sappiamo che questo movimento si diffonde rapidamente in Germania, Austria, Svizzera, Spagna ed in America.

La ragione di questa straordinaria diffusione si è che questo canto è quello della Chiesa Cattolica, ricopiato dai manoscritti che ci ridanno le melodie quali erano cantate dappertutto nei tempi passati.

Le nuove edizioni dei PP. Benedettini non sono semplici riproduzioni delle antecedenti: la notazione fu riveduta nei migliori manoscritti e corretta con grande cura per renderla più conforme alla loro antica purezza.

Queste nuove edizioni fanno fare un passo considerevole alla questione del ritmo gregoriano.

Il *ritmo* del Canto Gregoriano, come quello della prosa, è **libero,** tuttavia da tale libertà risulta precisamente la difficoltà della esecuzione. Date ad un artista una pagina delle edizioni antiche di Solesmes: l'artista guidato dal suo talento musicale arriverà ad una esecuzione perfetta con tutte le sue sfumature e delicatezze: egli indovinerà ove ne sia il caso, il sentimento della frase e la sua interpretazione sarà perfetta.

Tuttociò però diventa impossibile per un coro, composto, come succede spesso nelle parrocchie, di gente piena di buona volontà ma estranea alla musica e all'arte.

Che succederà allora se la notazione sarà imperfetta? L'uno farà una pausa mentre l'altro continuerà la sua frase: questi accentuerà una sillaba che quello canterà con dolcezza: un altro infine allungherà certe note sulle quali il suo vicino giudicherà bene di passare rapidamente: per arrivare al colmo, l'organista accompagnerà fuori tempo e si lascierà trasportare dalla sua fantasia; avremo il disaccordo e la confusione dove dovrebbe regnare l'unisono e l'armonia.

A tutti questi inconvenienti rimediano i Benedettini nelle loro nuove edizioni per mezzo d'una notazione chiara e precisa che non lascia più adito all'arbitrio.

La notazione guidoniana adottata nelle prime edizioni è conservata intatta, ma vi sono stati aggiunti certi segni assai semplici, che non sono se non la riproduzione intelligente e ragionata delle preziose indicazioni di cui il cantante *Romanus* arricchì i manoscritti della Badia di *Saint-Gall* e che sono conosciuti sotto la denominazione di *lettere e segni romaniani.*

Le edizioni del Canto Gregoriano dei PP. Benedettini sono state adottate dal maestro Perosi nella Cappella Pontificia Sistina.

DILECTO FILIO

RELIGIOSO VIRO PAULO DELATTE O. S. B.

ABBATI SOLESMENSI

LEO PP. XIII.

DILECTE FILI, SALUTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM

Nos quidem et novimus et alias laudavimus positam a vobis intelligenter operam in scientia eorum concentuum sacrorum, de quibus memoriae est proditum, ad magnum Gregorium referendos esse auctorem.

Similique ratione non potest Nobis non probari vester ille in conquirendis vulgandisque veteribus de eo genere monumentis tam operose tamque constanter insumptus labor. Quorum laborum fructus varios videmus iis consignatos voluminibus nec sane paucis, quae Nobis grato admodum munere diversis temporibus misistis, quaeque late iam, ut accepimus, in luce atque oculis hominum versantur, ac multifariam quotidiano recipiuntur usu. Omnino quidquid suscipitur studii in hac illustranda augendaque rituum sanctissimorum comite atque adiutrice disciplina, dandum laudi est, non solum propter ingenium et industriam, sed etiam, quod longe maius, propter speratum divini cultus incrementum. Siquidem gregoriani concentus prudentissime sunt sapientissimeque ad illuminandum verborum sententias inventi, atque inest in eis, si modo adhibeantur perite, magna vis et mirifica quaedam mixta gravitati suavitas, quae facile illapsa audientium in animos pios ciere motus cogitationesque salutares alere tempestive queat. Quotquot igitur sunt, praesertim ex alterutro ordine Cleri, qui se posse aliquid in hac vel scientia vel arte sentiant, pro sua quemque facultate elaborare omnes convenit sollerter et libere. Salva quippe caritate mutua et ea, quae debetur Ecclesiae obtemperatione ac reverentia, multum prodesse multorum in eadem re studia possunt, ut vestra ad hanc diem.

Divinorum munerum auspicem, itemque paternae benevolentiae Nostrae testem tibi, dilecte fili, sodalibusque tuis apostolicam benedictionem peramanter in Dòmino impertimus. — Datum Romae apud S. Petrum, die XVII Maii Anno MDCCCCI. Pontificatus Nostri vigesimo quarto.

LEO PP. XIII.

Primo Documento di Sua Santità Papa PIO X sulla riforma del Canto ecclesiastico

indirizzato alla Redazione della *Rassegna Gregoriana.*

Convinti anche dalla lunga esperienza, che mirabilmente
influiscono alla pietà e alla divozione, e quindi al vero
culto di Dio le pure armonie del Canto Ecclesiastico, quale
si eseguì dalla santità del Tempio e dalle savie funzioni, che
in Lui si compiono, approviamo e benediciamo di gran cuore
quanti si impegnano alla necessaria riforma della Musica
nelle Chiese, e tra quelli non ultimi gli scrittori del Periodico
La Rassegna Gregoriana

Dal Vaticano li 29 Agosto 1903

Pio PP. X

Benediciamo i promotori delle feste centenarie
in onore del Santo Pontefice Gregorio Magno col
voto ardentissimo che s'raggiunga lo scopo prefisso

Dal Vaticano li 29 Agosto 1903

Pio PP. X

Nuove Pubblicazioni di Canto Gregoriano

SECONDO GLI STUDI DEI PP. BENEDETTINI DI SOLESMES

[563] Manuale Missae et Officiorum estratto dal *Liber usualis* e dalle *Variae praeces* di Solesmes. Rubriche e spiegazioni *in latino*:
Notazione gregoriana. Sciolto . . 1 75
Cartonato con dorso in tela . . . 2 50
In tela, taglio rosso . . . . . 3 —

[573] Manuale Missae et Officiorum. Notazione in musica moderna. Sciolto . 2 50
Cartonato con dorso in tela . . . 3 —
In tela, taglio rosso . . . . . 4 —

[562] Manuel de la Messe et des Offices. Notation grégorienne. Mêmes prix qu'au N. 563.

[572] Manuel de la Messe ed des Offices. Notazione musicale moderne. Mêmes prix qu'au N. 573

[563-A] Missae in praecipuis festis. Appendix N. 563.
Notazione gregoriana. . . . . — 50

[562-A] Messes des principales fêtes. Appendice au N. 562.
Notation grégorienne . . . . . — 50

[573-A] Missae in praecipuis festis. Appendix N. 563.
Notazione musicale moderna . . . — 60

[572-A] Messes des principales fêtes. Appendice au N. 562.
Notation musicale moderne . . . — 60

[566] Paroissien Romain contenente le Messe e gli Offici per le domeniche e feste doppie.
Notazione gregoriana. Un volume in-18 di 1300 pagine. Sciolto . . . . . 5 —
In tela, taglio rosso . . . . . 6 —
In pegamoide, taglio rosso . . . 6 75
In pelle, imitazione zigrino, taglio rosso 7 25
Id. id. taglio oro 7 60
In zigrino nero, taglio rosso . . . 9 —
Id. id. taglio oro 9 50

[567] Liber usualis Missae et Officii pro Dominicis et festis duplicibus. Volume eguale in tutto al N. 566; le rubriche e spiegazioni sono però *in latino*. Prezzi come al N. 566.

[575] Kyriale ou Chants ordinaires de la Messe, extraits du Manuel de la Messe et des Offices. Notazione musicale moderna. Edizione francese . . . . . — 70

[591] Idem. Notazione gregoriana . . — 60

[576] Kyriale ou Chants ordinaires de la Messe. Edizione latina. . . . . — 70

[571] Officium et Missae Nativitatis Domini. Notazione gregoriana. Testo latino — 60

[570] Office et Messes de la Nativité de N. S. J. C. selon le Missel et Bréviaire Romain. Notazione gregoriana . — 60

[578] Officium Maioris Hebdomadae iuxta Missale et Brev. Rom. Notazione gregoriana 1 50

[579] Office de la Semaine-Sainte. Notation grégorienne. Edition française . 1 50

[580] Office abrégé de la Semaine-Sainte. Notazione gregoriana 1 25

Officium et Missa in festo corporis Christi cum processione (Office du Saint-Sacrement selon le Bréviaire romain, messe et procession). 2ª ediz – In-8 . . . . . 1 50

Cantus Officii Nocturni de Communi Sanctorum ad formam Breviarii Romani – In-8 di pag. 102 . . . . . 1 50

Casimiri R. Antiphonae ad matutinum et ad laudes in triduo maioris hebdomadae. Cantum gregorianum ad scholarum commoditatem transcripsit – Un elegantissimo opusc. in-8 di 20 pag. . . . . — 75

Chevalier. Cours abrégé et pratique de Plain-Chant – In-16 . . . . . 1 50

Hymni de Tempore et de Sanctis, in textu antiquo et novo. (Hymnaire romain et monastique) – in-8 . . . . . 4 —

Janssens. Le Chant grégorien, sa genèse et son développement. . . . . — 60

[382] Kienle A. Théorie et pratique du Chant grégorien – In-8 (21 × 14). Manuale ad uso dei Seminari, delle scuole normali e Accademie di canto – Nuova edizione interamente riveduta e corretta 3 50

Liber gradualis iuxta antiquorum codicum fidem restitutus cum supplemento pro ordine S. Benedicti et pro aliquibus locis – In-8 7 50

Liber responsorialis pro festis I classis et communi sanctorum iuxta ritum monasticum – In-8 . . . . . 5 —

Libri antiphonarii complementum pro laudibus et horis (Diurnal romain) – In-8 5 —

Perosi D. L. Sei laudi spirituali, da cantarsi ad una voce con accompagnamento od a quattro voci, con o senza accompagnamento . . — 60

Pothier G. Le Melodie gregoriane secondo la tradizione. Testo italiano tradotto dalla ediz. francese, coll' approvazione dell' autore (2ª ediz.) – In-8 piccolo. Sciolto . . 5 —

Ravegnani E. (Sac.). Metodo compilato di canto gregoriano – Vol. . I 1 30
— — Vol. II 1 70

Variae preces ex liturgia tum hodierna tum antiqua collectae aut usu receptae. 4ª ediz. – in-8 . . . . . 3 —
— Texte latin seul – In-18. . . . . 1 25

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Di un chierico irregolare, perchè privo di ambo i piedi.

Bergomen. Dispensationis ab irregularitate — 21 Nov. 1903 — *Per summaria precum* — Samuele G., alunno del Seminario di Bergamo, ebbe la sventura di contrarre un morbo (cancrena simmetrica prodotta da infezione tifica), onde fu mestieri che amendue i piedi gli venissero amputati. Reso così irregolare, e desiderando addirsi alla milizia ecclesiastica, si rivolse alla S. Sede per la necessaria dispensa.

Il Vescovo, interrogato, riferì che quel difetto non gl' impedirebbe assolutamente di celebrare il S. Sacrifizio; ma che, avendone fatta la prova, " il modo di salire e di scendere i gradini dell' altare, quello di rivolgersi al popolo nel dire *Dominus vobiscum, Orate fratres etc.* fa una certa impressione, quasi che il giovane abbia ad ogni momento a cadere. Inoltre nell' atto di rivolgersi dall' altare verso il popolo è necessario che esso con una mano si appoggi all' altare. „ Quanto alle doti del giovane, lo si disse di buoni costumi e d' ingegno *almeno sufficiente.*

La S. C. però, esaminato accuratamente il caso, nei pieni comizii del dì 21 novembre 1903, non credette annuire alla domanda, rescrivendo:

Attentis omnibus, non expedire.

Eccone le precipue ragioni:

a) Nel cap. *Presbyterum, de cler. aegrotante,* non si permette ad un sacerdote, cui era stata amputata la metà della mano con due dita, di celebrare il S. Sacrifizio, " quia, dice il Pontefice, nec secure propter debilitatem, nec sine scandalo propter deformitatem hoc fieri posse confidimus. „

b) Di qui i DD. raccolgono col Pirhing (*Ius Canon.* L. III, *in h. c.*): " Quod duae generatim sint causae quae inducunt irregularitatem ex corporis vitio..., quarum quaelibet per se sola sufficit, videlicet

propter debilitatem, per quam impeditur congruum exercitium ordinis, vel propter notabilem deformitatem, quae parit scandalum, vel horrorem aliquem affert spectantibus. „

c) Per queste ragioni la S. C. ha negata la dispensa in varii casi simili al presente. Così *in Patavina, dispensationis,* 27 apr. 1861, la negò ad un chierico che avea deforme la mano destra, benchè l' indice ed il pollice fossero integri. Così *in Pampilonen., dispensat.,* 22 nov. 1856 ed *in Policastren. dispensat. sup. irreg.,* 21 mar. 1863, la negò per difetto della mano sinistra.

d) Allorchè poi non si tratta di chierico, ma di chi desidera ordinarsi, la S. C. è ancor più rigorosa nel concedere siffatta dispensa, come dimostrasi dalle cause *Comen.* 5 mai. 1775 e 11 iul. 1776, e *Firmana* 24 mai. 1723 ed in altre moltissime.

e) E se grazia simile fu concessa talvolta a qualche chierico non ordinato, intervennero speciali ragioni, e trattavasi di difetti meno gravi. Così *in Bergomen. disp. ab irreg.,* 13 iun. 1868, fu dispensato un chierico che al piede sinistro amputato aveva sostituito uno strumento automatico per cui poteva speditamente camminare, benchè un po' zoppicando; però fu aggiunta una clausola: *pro gratia in exemplum non afferenda.* Così pure *in Adrien.* 11 dec. 1875, ad un chierico cui fu amputata la gamba e porzione della coscia, supplite da strumento di legno, fu rescritto: " Attentis peculiaribus circumstantiis, arbitrio et coscientiae Episcopi, facto verbo cum SS.mo. „ Ed *in Mediolanen.* 14 apr. 1894, ad un chierico che avea perduta la gamba sinistra, surrogata da una gamba di legno, e potea perciò salire e discendere dall' altare e solo nelle genuflessioni incontrava qualche difficoltà, la grazia fu concessa: " Vigore etc... pro gratia dispensationis et habilitationis ad sacerdotium inclusive, et scribatur Ordinario ad mentem. — Mens autem est ut Ordinarius ante gratiae concessionem certior et securus evaderet quod in usu lignei cruris omne periculum irreverentiae in exercitio sacrorum ordinum abesset „.

f) Nel caso trattavasi 1°. di chierico non ordinato — 2°. di deformità notevole, della perdita cioè di amendue i piedi — 3°. di giovine con ingegno non straordinario, da far concepire alte speranze. Perciò fu rescritto come sopra.

II.

Circa talune consuetudini sulle distribuzioni corali.

Guastallen. Consuetudinum quoad servitium chorale — 21 Nov. 1903 — *Per summaria precum* — Il Vescovo di Guastalla sottopose all' esame della S. C. talune consuetudini di quel Capitolo circa le di-

stribuzioni corali, chiedendo se potessero mantenersi. Espose adunque come segue:

" I. I Canonici ed i Mansionari che stanno assenti dal coro nel tempo delle ferie (che è di due mesi solamente) non perdono le distribuzioni, o meglio non vengono assoggettati alla puntatura.

" II. I medesimi che per infermità non prendono parte al servizio corale, fanno loro le distribuzioni dei proprî Canonicati o Mansionerie, ma non l' aumento delle distribuzioni, che perdono quelli, i quali non intervengono all' ufficiatura corale.

" III. Il terzo dei Canonicati e delle Mansionerie vacanti nella Cattedrale viene corrisposto ogni anno dal R. Sub-economo, ma la somma percepita non va in *cumulum fallentiarum*, sì bene viene distribuita *super capita* in proporzione però di prebenda.

" IV. Il Canonico Teologo e il Canonico Penitenziere hanno rispettivamente una prebenda risultante da un Canonicato di massa e dalla metà di un beneficio semplice per apostolica autorità soppresso e distratto: tuttavia essi sono assoggettati alla puntatura quanto alla prebenda del Canonicato primitivo, senza tenere intero calcolo dell' aumento proveniente dai redditi della parte di benefizio aggiunta.

" V. Da che il numero degli addetti al coro è stato assai diminuito, anzi quasi dimezzato, si canta la Messa Conventuale solamente nei giorni festivi, anche ultimamente soppressi: così pure non si cantano i primi vespri dei giorni più solenni, e l' ora di *terza* viene cantata solamente prima della messa Pontificale. „

Il Vescovo fece osservare che le consuetudini ai num. I e II erano sanzionate dalle costituzioni capitolari, approvate dall' Ordinario. La consuetudine del n. III sembrava legittimata dagli Ordinarii, che in antico approvavano annualmente le ripartizioni corali. Quella del n. IV era poggiata sulla ragione che la prebenda teologale e la penitenziaria, avendo obblighi speciali di messe, consideravansi come distinte dalle canonicali comuni. Quella del n. V era originata da che il capitolo, a causa delle infauste leggi eversive d' Italia, da 20 canonici era ridotto a 12 con quattro soli beneficiati, che tutti hanno occupazioni innumerevoli.

La S. C. tolse in esame le su esposte consuetudini, ed il dì 21 novembre 1903 rescrisse:

Ad I. Praevia sanatione quoad praeteritum, quoad futurum, pro gratia ad quinquennium, facto verbo cum SS.mo.

Ad II. Serventur statuta.

Ad III. et IV. Servetur ius commune.

Ad V. Pro gratia dispensationis a cantu dumtaxat missae conventualis

per quinquennium, exceptis omnibus diebus festis aliisque ab Episcopo determinandis pro suo arbitrio et coscientia, facto verbo cum SS.mo.

E giustamente; imperocchè:

a) Le consuetudini contrarie alle leggi comuni circa il servizio corale in genere non possono sostenersi, vietandolo il diritto (Bonif. VIII *cap. un. de cler. non resid. in 6*; Conc. Trid. Sess. 24, c. 12 de ref. — V. nostre *Consultaz. Canon.* Vol. II, Ed. II, Cons. LVII, n. 4.)

b) Nelle vacanze conciliari non possono percepirsi le distribuzioni, essendo ciò contrario al diritto (Bened. XIV *Inst.* 107, *n.* 6). Per speciali circostanze però la S. C. ne ha conceduta dispensa (come *in Oriolen.* 1 dec. 1794 ed *in Alben. servitii chori*, 11 iul. 1885) colla clausola " ut canonici eodem tempore absentes non sint ultra tertiam partem et vacationes non contingant tempore Adventus et Quadragesimae, vel solemnioribus anni festis. „

c) Nel caso, invece di tre mesi di vacanza, se ne concedevano due ed i capitolari aveano officii molteplici; perciò la S. C. è stata indulgente in concedere che si percepissero in tal tempo le distribuzioni.

d) Quanto alla consuetudine che i capitolari infermi non partecipino alle fallenze, sarebbe opposta alla disposizione del Tridentino *Sess. 24, cap. 12 de ref.*, che li considera come personalmente presenti: però è in vantaggio del servizio, e non sarebbe bisognata facoltà apostolica per mantenerla.

e) La terza parte restituita dal Governo, che rappresenta le distribuzioni, non deve mettersi nel cumulo delle fallenze, ma deve, secondo la esposta consuetudine, distribuirsi *per capita*, in proporzione di prebenda: imperocchè il cumulo delle fallenze suppone la puntatura, cioè la multa corale inflitta agl' inadempienti; e però non essendovi massa piccola per le distribuzioni, di questa, restituita dal Governo, devono avvantaggiarsene le prebende. La multa però della puntatura in tal caso deve proparzionalmente elevarsi.

f) Il can. teologo ed il can. penitenziere devono pagare la multa della puntatura sulla sola prebenda canonicale, non già sulla prebenda teologale e penitenziaria, le quali sono per l' officio speciale che essi esercitano. Le multe della puntatura vogliono essere eguali per tutti i canonici, pei quali vien costituito un solo cumulo di fallenze.

g) La messa conventuale deve regolarmente cantarsi ogni giorno nelle chiese cattedrali e collegiate, secondo il c. *Creatura de celebr. Missar.* e la Costit. di Bened. XIV *Cum semper oblatas*. Nondimeno, concorrendovi cause giuste, come nel caso, può chiedersi ed ottenersi dalla S. Sede una riduzione. Non mai però il capitolo può arbitrarsi di ridurre da sè quest' obbligo.

III.

Circa l' applicazione di un legato di messe pel testatore.

Mediolanen. Oneris Missarum quoad applicationem—21 Nov. 1903 — *Per summaria precum* — Un tale Luigi Bonsignori nel 1847 fondò due beneficii coadiutorali col peso di molte messe, dichiarando: " Gli obblighi che impongo sono quelli in sussidio della cura d' anime, della celebrazione della messa nei giorni festivi e festeggiati in luogo a pro del pubblico, e della celebrazione della messa secondo la mia intenzione nel primo ed ultimo giorno feriale di ogni settimana. Tutte le altre sono in libertà. „

Queste parole, a bastanza oscure, diedero luogo a dubitare sull' obbligo dell' applicazione della messa da celebrarsi nei dì festivi, imponendosi l' obbligo solo di celebrare in luogo a pro del pubblico. La Curia di Milano, interrogata dal cappellano, decise il 22 genn. 1895: " L' investito di detto beneficio è tenuto all' applicazione delle messe secondo l' intenzione del fondatore soltanto il lunedì e sabato di ogni settimana. „ Se non che ad istanza del promotore dei luoghi pii, la detta Curia, riesaminato il caso, diede nel 21 genn. 1902 una decisione opposta alla prima, sentenziando esservi obbligo di applicare secondo la intenzione del fondatore anche nei dì festivi, così di precetto, come di consuetudine.

A questa decisione non fece buon viso il cappellano; e però, a mezzo dell' Ordinario, si rivolse alla S. C. chiedendo se si dovesse stare alla prima anzichè alla seconda dichiarazione di quella Curia, nel caso che alla seconda, desiderava una riduzione di quell' onere, colla sanatoria del passato, stante la tenuità delle rendite della cappellania.

La S. C., esaminato attentamente il caso nei comizii del dì 21 novembre 1903, rescrisse:

Attentis omnibus, pro gratia dispensationis a missae applicatione pro fundatore diebus festis ad cautelam, facto verbo cum SS.mo.

Eccone le precipue ragioni:

a) É principio ammesso da' DD. che quando viene ingiunta la celebrazione della messa, viene ingiunto l' obbligo altresì di applicarla, se pur espressamente non sia dichiarato il contrario. Così Pignatelli *cons. can. 139 n. 12 et seq. tit. 1*; De Angelis *lib. 3, tit. 41, n. 4.* — É ciò soprattutto, al dir di Amostazo *de caus. piis lib. 2 cap. 3 n. 5*, quando sia stabilita una congrua dote per cappellania.

b) Lo stesso principio vien confermato dalla S. C. del Conc. — Si

ascolti Bened. XIV *De Sacrif. Miss. lib. 3 cap. 9 n. 2*: " S. Congreg. Concilii regula est, intelligendum esse appositum etiam onus applicandi missam animae institutoris seu fundatoris beneficii seu cappellaniae.... Porro verisimilius est eum qui beneficium seu cappellaniam fundaverit et onus celebrandi missam imposuerit, voluisse eamdem etiam sibi applicari. „ Questa dottrina il detto Autore conferma colla decisione della S. C. *in Pinnen.* 18 aug. 1668 *in libr. Decret. fol. 61,* in cui fu rescritto doversi applicare pel fondatore le messe ingiunte senza nessun accenno ad applicazione; — e la conferma ancora con altre decisioni della medesima Congregazione.

c) Nel caso, è vero che per le messe dei dì festivi non si parla di applicazione, mentre se ne parla per quelle de' dì feriali; ma non è certo che per quelle non si voleva l' applicazione. La S. C. perciò concesse per grazia *ad cautelam* l' esonero dell' applicazione per le messe de' dì festivi.

IV.

Se pel capo vis et metus, *che annulli il matrimonio, si richieggano sempre minacce e sevizie.*

Parisien. Nullitatis matrimonii — Susanna F. ebbe la sventura di perdere il padre a quattro anni. Questi ne affidò legalmente la tutela ai proprii fratelli, non volendo commetterla alla madre che era protestante. — La madre però, allontanati i detti fratelli, volle per sè la tutela della figlia; e, dopo di essersi impossessata dei beni di lei, passò a seconde nozze col dottore C.

Celebrato questo matrimonio, la detta madre protestante cominciò dar fondo ai beni della figlia ed a disamarla. E per non essere costretta a rendere ragione della malversazione di quei beni, pensò di dare alla figlia tal marito, che non richiedesse i conti dell' amministrazione da lei tenuta. Questo marito l' ebbe trovato in persona di Ludovico P. che avea tutti i numeri da lei voluti: lo presentò alla figlia con obbligo di sposarlo.

La povera Susanna, lungi dall' esserne soddisfatta, l' abborriva cordialmente, sì perchè voleva congiungersi ad un altro, e sì perchè sapeva Ludovico rotto a vizii nefandi. La madre nondimeno tenne fermo, costringendo la figlia a stare in casa, come in un carcere, sequestrata dagli altri *congiunti ed amici.* La infelice Susanna fece il possibile per opporsi al matrimonio, dichiarando alla madre ed allo sposo la sua invincibile avversione. Non ostante ciò, il matrimonio fu celebrato il 3 dicembre 1889 a Parigi.

Fu matrimonio disgraziato! Sempre in contese i coniugi fra loro, benchè ne avessero avuto un figlio, finalmente si disunirono, e Susanna chiese ed ottenne il divorzio dai tribunali civili. Dopo ciò essa si rivolse alla Curia ecclesiastica di Parigi per averne la dichiarazione di nullità. La detta Curia, fatto un diligente processo, il 2 dicembre 1902 sentenziò: " Constare de nullitate matrimonii inter Ludovicum P. et Susannam F. ex capite vis et metus, salva tamen legitimitate prolis. „ L' avvocato del vincolo, come di diritto, appellò alla S. Sede.

La S. C. esaminò il processo con somma cura e con allegazioni dell' avvocato della donna e del difensore del matrimonio, ed il dì 21 novembre 1903 al dubbio:

An sententia Curiae Archiepiscopalis Parisiensis sit confirmanda vel infirmanda in casu

Rispose:

Sententiam esse confirmandam.

Eccone le precipue ragioni:

a) Il contratto matrimoniale, dal perchè stringe l' uomo e la donna a doveri gravissimi per tutta loro vita, ed a doveri per l' adempimento dei quali occorre soprattutto il mutuo amore, più che ogni altro contratto dev' essere del tutto libero. Ciò è di diritto naturale insieme ed ecclesiastico. Il c. *Cum locum*, 14, *de Spons.* così dice: " Matrimonium solo consensu contrahitur, et ubi de ipso quaeritur *plena* debet ille securitate gaudere cuius est animus indagandus, ne per timorem dicat sibi placere quod odit, et sequatur exitus qui de invitis solet nuptiis provenire. „

b) Alla piena libertà si oppone il timore o la coazione sia fisica sia morale: imperocchè la volontà, per evitare un male che teme, emette un' azione che altrimenti non avrebbe emessa. E però il capo cit. segue a dire: " Cum locum non habeat consensus ubi metus vel coactio intercedit, necesse est ut ubi assensus cuiusque requiritur, coactionis materia repellatur. „

c) Il timore può essere di due sorta: ordinario e riverenziale. L' ordinario viene incusso da estranei e si definisce: *instantis vel futuri periculi causa mentis trepidatio.* Il riverenziale va incusso da coloro che hanno autorità sul soggetto, e vien definito: *futuri mali existimatio, quod nobis ab iis metuimus, in quorum legitima potestate sumus, et quos cultu et honore prosequimur.*

d) Amendue questi timori, purchè siano *graves, iniuste incussi et ad extorquendum consensum*, irritano il matrimonio.

e) Il timore *riverenziale* per sè non sarebbe grave; ma divien tale quando è accompagnato *cum precibus instantibus, instantissimis, suasio-*

nibus diuturnis et importunis, molto più poi *cum minis, imperiosis verbis, duro eloquio etc.*; donde nasce nell' animo del paziente la certa persuasione dell' odio o della indignazione dei genitori o del superiore se non condiscende al loro volere. Così il Sanchez. *De matr.* L. IV, disp. VI, n. 14: " Quis enim vir constans et prudens non reputabit grave malum semper coram oculis habere infestum patrem aut virum, aut alium a quo pendet, et cum quo semper versaturus est? „

f) Lo stesso insegna Schmalzgrueber L. I, tit. XI, n. 5: " Dicendum metum reverentialem solum non censeri iustum et sufficientem ad irritandos et rescindendos actus eo factos, nisi concurrentibus aliis adminiculis, qualia sunt *asperitas vultus, indignatio, mala tractatio, preces importunae et repetitae.* „

g) Lo stesso il D' Annibale *Summ. Th. Mor.* P. III, § 315, et Proleg. § 138 etc.; la S. Rota cor. Emerix, dec. 800 n. 7, et cor. Ludovisio decis. 326 n. 13; Reiffenstuel L. I, tit. 40, n. 95; Pirhing. L. IV, tit. 1, sect. 4, n. 199, il quale così scrive: " Preces importunae ac saepius repetitae, etsi non solae, coniunctae tamen cum metu reverentiali personae rogantis et moleste instantis, inferunt metum cadentem *in virum constantem*; ideoque sufficiunt ad inferendum metum. Ratio est quia difficillimum est diuturnas et continuas preces superioris reiicere semper, quod citra periculum gravissimae offensionis vix fieri potest. „

h) Lo stesso finalmente ritenne la S. C. del Concilio, come *in Lunen. Sarzanen. nullit. matr.* 22 iun. 1833, in cui fu riconosciuta la massima: " Quum filiae modesta repugnantia neque iuvat, timor reverentialis pro metu gravi habendus est, qui nullum reddit matrimonium. „ Così pure *in Ianuen. nullit. matr.* 27 apr. 1844; *in Casanadien. matrim.* 30 iul. 1863, ed *in S. Jacobi nullit. matr.* 26 nov. 1863.

i) Nel caso trattavasi di una giovinetta orfana di padre, d' indole mite, sotto il dispotismo di una madre eretica che ne avea manomessa la proprietà e voleva assolutamente salvarsi dal pericolo di un rendiconto; e chè però a tal fine impose l' odiato matrimonio alla figlia. E perchè altri non la dissuadessero, la tenne chiusa in casa e segregata dagli altri congiunti, obbligandola a consentire. La figlia si oppose energicamente e costantemente a queste nozze: ne contrasse infermità; ne fu indebolita nello spirito, e finalmente, come una vittima, triste e lagrimante fu tradotta all' altare. Provate pienamente queste cose, la S. C. non potè non confermare la sentenza della Curia di Parigi, che dichiarava la nullità del matrimonio.

V.

Circa il timore e la violenza del matrimonio.

Parisien. Matrimonii — 6 Sett. 1902 e 21 Nov. 1903 — Celina Couturand a sedici anni contrasse con Gio. Battista Chapelle legittimo matrimonio, innanzi al parroco di Chaillac, nel 1893. Contrasse è vero, ma non liberamente: vi fu costretta con violenze e con minacce continue della madre e del patrigno, che vollero sbarazzarsi di essa. Il matrimonio fu infausto; e dopo tre mesi di accanite discordie fu seguito dalla separazione dei coniugi, e poi, ad istanza dell' uomo, dal divorzio civile.

Celina, che bramava la libertà pure dal vero vincolo canonico, si rivolse alla Curia di Parigi (dove dimorava l' uomo), per averne la sentenza di nullità; la quale, costruito nelle forme giuridiche il processo, venne pronunziata il dì 15 giugno 1900. — Fu appellato dal difensore del vincolo alla S. Sede.

La S. C. tolse in esame il processo il dì 6 settembre 1902 col voto di un canonista e del difensore del vincolo, e col dubbio:

An sententia Curiae Archiepiscopalis Parisiensis sit confirmanda vel infirmanda in casu.

Ma poichè gli atti aveano qualche lacuna, fu rescritto:

Dilata et compleantur acta processus.

Fu scritto intanto alla Curia di Parigi: " Cuperent E.mi Patres pleniori modo vis et metus probari; nam indoles mulieris non videtur adeo timida, ut facile violentiam sibi inferri timeret. Necessarium pariter est iterum virum ad examen invitare; sin minus alios testes ex officio vocare, qui coram tribunali se sistere non recusent. Demum abs re non esset plenius inquirere circa ea quae deposuit parochus loci Chaillac, ut omne dubium de nullitate removeri valeat. „

La Curia di Parigi fu diligente a compiere, per quanto era possibile, il mandato della S. C.; ed esaminati i nuovi atti con nuove allegazioni di un consultore e del difensore del sacramento, finalmente il dì 21 novembre 1903 fu risolto:

Sententiam esse confirmandam.

Ecco i principii ammessi nella discussione:

a) I sacri canoni vogliono annullati quei matrimonii a cui fa ostacolo non solamente il difetto di consenso, ma sì ancora ciò che ne offende gravemente la libertà. Così Aless. III nel c. 14 *De spons.* Donde i DD. derivano che il timore, onde si elegge qualche cosa come minor male, che altrimenti non sarebbesi eletto, rimuove il consenso dal-

l'atto e rende irrito il matrimonio (Reiffenstuel L. I, tit. 40, n. 44; Sanchez *De matr.* L. IV, disp. 12, n. 18 etc.). Anzi vi ha Dottori, fra cui S. Tommaso, i quali opinano che il timor grave non pure per diritto ecclesiastico, ma sì ancora per diritto di natura, dirime il matrimonio,

b) Non ogni timore però dirime il matrimonio. Così il timore leggero, benchè ingiustamente incusso, non irrita il matrimonio, come si ha dal cap. 6 *de his quae vi metusve etc.* X (I, 40); ed espressamente vien detto in cap. 6 *tit. cit. de Spons.* colle parole: " De muliere quae est invita tradita viro et detenta quum inter vim et vim sit differentia, et utrum postea consensus intercesserit, certum nobis nihil postea expressisti, nihil certum inde tibi possumus respondere. „

c) E però, perchè il matrimonio si renda irrito per timore è necessario: 1.° Che il timore sia grave, cioè che *possit cadere in virum constantem* (c. 15, *tit. cit. de Spons.*; Sanchez *De matr.* L. IV, disp. seq.; Instr. S. Officii *ad Episc. Orient.* 20 iun. 1883). — 2° Che sia incusso ingiustamente (Sanchez *l. c.* disp. 12 seq.; Feije *De imp. et disp. matr.* n. 133; S. C. C. *Hydruntina* 21 nov. 1721 etc.). — 3.° Che sia incusso *ab extrinseco* da una causa libera (c. 15 *tit. cit. de Spons.*); altrimenti neppure può muoversi quistione se sia ingiusto (Ballerini-Palmieri *Op. Theol. Mor.* VI, 754); — 4.° Che sia incusso per estorquere il consenso matrimoniale.

d) Nondimeno circa l'ultima condizione indicata, che il timore sia incusso per estorquere il consenso, vi ha discrepanza di opinioni fra i DD. Imperocchè, quantunque molti dopo il Sanchez *De matr.* L. IV, disp. 12, n. 3 la richieggano assolutamente; altri tuttavia, seguaci del De Lugo *De iust. et iure* disp. 29, n. 175 sq., con argomenti da non disprezzare, non la reputano necessaria.

e) Il timore riverenziale per sè è solamente leggero; non irrita quindi il matrimonio, come si deduce dal cap. 10 *tit. cit. de Spons.* Nondimeno se vi si aggiungano minacce di diseredazione, di perdita di dote, di altre gravi iatture, annulla il matrimonio (Sperello decis. 75, n. 62 sq.; S. C. C. *in Cameracen.* 27 aug. 1859).

f) Vuolsi poi notare che il timore non suppone difetto di consenso, il quale, quando manchi per altro capo, rende nullo il matrimonio. Anzi nel timore il consenso si suppone; imperocchè per evitarsi il male temuto veramente prestasi il consenso a cosa che non si vorrebbe. Questo consenso però è irrito *ipso iure;* giacchè, come bene avverte Ballerini-Palmieri, l. c. n. 738, il diritto non irrita codesti matrimonii per presunzione di consenso non vero, ma irrita il vero consenso posto per timore.

g) Il timor grave richiede varie condizioni: 1.° Che il male temuto

sia grave in sè; non già nella vana estimazione del soggetto — 2.° Che questo male sia senza dubbio imminente, o almeno che esso sia con morale certezza da avvenire — 3.° Che chi incute il timore possa realmente eseguire le minacce — 4.° Che egli sia stato solito di eseguirle — 5.° Che chi soffre il timore non abbia nessun' altra via come liberarsene (Sperell. decis. 79, n. 43). Il Reiffenstuel l. c. n. qui giustamente osserva che le tre ultime condizioni possono ridursi alla seconda, essendo di questa dichiarative.

h) Nondimeno è da avvertire che la gravità del timore non deve stimarsi solo *assolutamente*, ma sì pure *relativamente*. Si ascolti in ciò il De Lugo che spiega con molta sapienza la cosa (*l. c.* n. 133): " Ratio autem est clara, quia quidquid operatur metus maior in viro robusto et constante, operatur metus minor in puero vel in femina timida; ergo eodem modo succurrendum ei fuit per irritationem vel irritabilitatem contractus. Advertit item bene Sanchez *de matr. lib. IV, disp. 3, n. 5*, non solum attendendum esse ad maiorem probabilitatem mali venturi, quae requiritur in viro, quam in femina vel puero, sed etiam ad quantitatem mali cum aequali probabilitate; minus enim malum sufficit ad aeque deterrendam personam timidiorem cum aequali certitudine vel probabilitate de ipso futuro. Quod autem dictum est de puero et femina, locum habet etiam comparatione facta inter ipsas feminas vel viros; aliqua enim femina minori malo deterretur quam alia, quod idem est in viris propter diversam indolem vel naturae constitutionem. „

i) Di qui viene che, secondo l' insegnamento dei DD. e della Glossa in c. 6 *de his, quae vi metusve causa etc.*, le questioni che nascono dal timore devono giudicarsi dalle circostanze particolari di ciascun caso secondo le svariate qualità di tempi, di luoghi e di persone.

l) Nel caso trattavasi di timor grave ed ingiusto, e di coazione con percosse, calci, minacce di espulsione, rimproveri continui fin sullo scarso alimento. Trattavasi di giovane d'indole mite sotto l' imperio di una madre severa ed autoritaria. Trattavasi di giovane che resistette sempre; che pregò, pianse fino al dì del matrimonio; protestò anche allo sposo, prima del matrimonio, la sua disistima e lo sposo le rispose con minacce. Trattavasi di giovane che continuò a resistere anche dopo il matrimonio fino a che, non potendone più, si fu separata dal marito.

Queste cose, debitamente provate col primo e col secondo processo, furono le ragioni della giusta sentenza emanata dalla S. C.

VI.

Circa gli ecclesiastici che emigrano per le Americhe e per le Isole Filippine.

Decretum — 14 Nov. 1903 — Clericos peregrinos, a remotis transmarinis oris venientes, iuxta veterum Patrum statuta, et canonicas sanctiones *tit. 22, lib. I Decret.* ipsasque prudentiae regulas, nonnisi caute ad sacri ministerii exercitium esse admittendos, neminem profecto latet. Nam propter distantiam et dissimilitudinem locorum, de personis earumque qualitatibus ac de valore documentorum, quae ab advenis exhibentur, iustum iudicium tute expediteque fieri saepe difficile est; fraus ac dolus (teste experientia) aliquando subrepunt; unde periculum passim imminet, ne indigni ac nequam viri super gregem fidelium constituantur cum gravissima divinae maiestatis offensa et rei christianae iactura.

Ad haec arcenda discrimina S. Concilii Congregatio, de speciali mandato SS.mi D. N. Leonis XIII circularibus litteris ad Italiae et Americae Ordinarios die 27 mensis Iulii 1890 datis, legem tulit, qua italorum sacerdotum migrationem in Americam certis regulis contineret.

Huiusmodi regulae hae sunt:

" *1)* In futurum prohibentur omnino Italiae Episcopi et Ordinarii concedere suis presbyteris e clero saeculari litteras discessoriales ad emigrandum in regiones Americae.

" *2)* Exceptio tantummodo admitti poterit, onerata Episcopi conscientia, pro aliquo eius dioecesano sacerdote maturae aetatis, sufficienti sacra scientia praedito, et vere iustam afferente emigrationis causam; qui tamen, bonum testimonium habens intemeratae vitae, in operibus sacri ministerii cum laude spiritus ecclesiastici et studii salutis animarum hactenus peractae, solidam spem exhibeat aedificandi verbo et exemplo fideles ac populos ad quos transire postulat, nec non moralem certitudinem praestet nunquam a se maculatum iri sacerdotalem dignitatem exercitatione vulgarium artium et negotiationum.

" *3)* Sed in huiusmodi casu idem Italus Episcopus et Ordinarius, omnibus rite perpensis et probatis, rem, absque sacerdotis postulantis interventu, agat cum ipso Ordinario Americano, ad cuius dioecesim ille transire cupit, et habita ab ipso Americano Ordinario eiusdem sacerdotis formali acceptatione una cum promissione eum ad aliquod ministerii ecclesiastici munus deputandi, de omnibus et sin-

gulis ad memoratam S. Congregationem Concilii referat. Quae si tamen assentiatur, tunc poterit Episcopus discessorias litteras concedere, communicando cum Americano Antistite per secretam epistolam, nisi ei iam cognitae sint, notas emigrantis sacerdotis proprias ad impediendas fraudes circa subiecti identitatem.

" Ex ea dioecesi ad aliam in America idem sacerdos emigrare ne liceat absque nova sacrae Congregationis licentia.

" 4) Excluduntur in quavis hypothesi presbyteri ritus orientalis.

" 5) Quod si non agatur de emigratione, sed de alio Italiae sacerdote, qui ob suas peculiares honestas ac temporaneas causas pergere velit ad Americae partes, satis erit ut proprius Ordinarius, his perspectis, ac dummodo de cetero nihil obstet, eum muniat in scriptis sua licentia ad tempus (unius anni limitem non excedens), in qua ipsae abeundi causae declarentur, cum conditione, ut suspensus illico maneat a divinis expleto constituto tempore, nisi eius legitimam prorogationem obtinuerit.

" 6) Non comprehenduntur his legibus de emigratione in Americas ii sacerdotes, qui ad hoc speciali aliquo gaudent apostolico privilegio. „

Hac lege, noxia plura remota et sublata fuerunt, non tamen omnia, neque ex toto. Experientia enim docuit, ex praepostera art. 5 superius recensiti interpretatione salutaris illius legis effectum saepenumero fuisse frustratum. Praeterea constitit, nedum ex Italia, sed ex aliis quoque Europae regionibus nimiam esse, quandoque etiam perniciosam, sacerdotum migrationem in Americam, et ad insulas Philippinas.

Quare E.mi S. C. Patres, plurium Episcoporum relationibus rite, uti par erat, inspectis, eorumdem Episcoporum votis obsecundantes, rebus omnibus mature perpensis, censuerunt latius atque uberius esse hac de re providendum nova generali lege, quae his capitibus continetur:

I. Pro Italiae clericis, firmis dispositionibus contentis in circularibus litteris diei 27 mensis Iulii 1890 sub numm. 1, 2, 3, 4 et 6, Ordinariorum omnium tam Italiae quam Americae conscientia super plena earum observantia graviter oneratur.

Facultas vero sub num. 5 concessa circumscribitur ad casum strictae et urgentis necessitatis ut e. g. pro gravi infirmitate alicuius in America degentis, quem christiana caritas aut pietatis officium invisere exigant, neque tempus suppetat recurrendi ad S. Sedem. Sed in hoc et similibus adiunctis causa urgentis necessitatis in discessoriis litteris clare ac determinate exprimenda erit, absentiae tempus ad sex menses circumscribendum et de re statim edocenda S. Concilii Congregatio.

II. Extra Italiam vero, in posterum ne liceat Europae Ordinariis discessoriales pro America suis Clericis largiri, nisi requisito prius consensu Episcopi dioecesis illius, ad quam sacerdos pergere cupit, permutatis ad hunc finem secretis litteris, in quibus de aetate et de moralibus atque intellectualibus qualitatibus migrantis sacerdotis Americanus Praesul doceatur.

Excipitur tamen casus strictae et urgentis necessitatis, in quo, pari modo ac supra, licentia a proprio Ordinario concedi poterit, sed ad sex menses tantum valitura, adnotata causa urgentis necessitatis et monito per epistolam Episcopo loci ad quem sacerdos proficiscitur.

III. Pro migraturis denique ex qualibet orbis parte ad Philippinas insulas, eaedem leges ac normae serventur ac pro Italis sacerdotibus ad Americam pergentibus, hac tamen differentia, ut pro Europae aut alterius regionis sacerdotibus venia expetenda sit a S. Congregatione Concilii; pro Americae vero septentrionalis sacerdotibus a delegatione Apostolica Washingtoniae.

Itaque in posterum discessoriae litterae pro clericis in Americam et ad insulas Philippinas migraturis conficiantur in forma specifica, iuxta regulas superius statutas; et aliter factae nullius valoris sint, et qua tales ab Ordinariis illarum dioeceseon aestimentur.

Facta autem de his omnibus relatione SS.mo D. N. Pio PP. X in audientia diei 17 Septembris p. p. ab infrascripto Cardinali Praefecto, Sanctitas Sua Decreta E.morum Patrum confirmavit; per circulares S. C. litteras publicari, et ab omnibus rite observari mandavit, contrariis quibuscumque minime obstantibus.

Datum Romae ex aedibus S. C. Concilii, die 14 Novembris 1903.

Vincentius Card. Episcopus Praenestinus *Praefectus.*

C. De Lai, *Secretarius.*

VII.

Si concede per grazia ai parroci della Dioc. di Metz che ad occasione di nozze o di funerali possano anticipare o posticipare la messa pro populo.

Beatissime Pater,

Episcopus Metensis humiliter postulat favore parochorum suae dioecesis facultatem transferendi in aliam diem sequentem celebrationem missae pro populo in diebus festis suppressis, quando occurrit celebratio matrimonii vel unius missae exequialis quae anticipari vel transferri nequeat, prout concessum est vicinioribus dioecesibus, stante consuetudine immemoriali.

Die 7 Septembris 1903. S. Cong. Concilii, auctoritate SS.mi D.mi Nostri, attentis expositis, precibus Episcopi Oratoris annuens petitam gratiam benigne impertita est per quinquennium

VINCENTIUS, Card. Epis. Praenestinus, *Praefectus.*
C. DE LAI, *Pro-Secretarius.*

S. Congregazione de' Riti

I.

Circa l' officio di più titolari di una chiesa e circa l' officio proprio di un istituto religioso, da celebrarsi in oratorio semipubblico, in cui si osserva il calendario diocesano.

Meten. — 27 Nov. 1903 — Hodiernus Redactor Calendarii Dioeceseos Metensis, de consensu sui R.mi Episcopi, a Sacrarum Rituum Congregatione solutionem insequentium Dubiorum humillime imploravit, nimirum:

I. Plures Ecclesiae Dioeceseos Meten. habent Titulares seu Patronos aeque principales SS. Jacobum Apostolum et Christophorum Martyrem, die 25 Iulii in Kalendario descriptos. Quaeritur quomodo ordinandum sit Officium cum Missa in casu?

II. Ex Decreto S. R. C. diei 7 Septembris 1903 concessum est Ecclesiis et Oratoriis Congregationis Missionis et Puellarum Caritatis festum Patrocinii S. Vincentii a Paulo, die 20 Decembris sub ritu duplici maiori recolendum. Quum autem in Oratoriis Puellarum Caritatis, pro Missis omnibus (exceptis Missis festorum quae in Oratoriis ex privilegio concessae sunt) Sacerdotes celebrantes sequantur Kalendarium Dioecesanum, non autem Kalendarium Congregationis Missionis, hinc quaeritur, quoties praedictum festum occurrit in Dominicam IV Adventus, ut eveniet hoc anno 1903, debetne, in Oratoriis Puellarum Caritatis, transferri in primam diem liberam iuxta Kalendarium Dioecesanum?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, re accurate perpensa, rescribendum censuit:

Ad I. Duo festa agenda sunt separatim, et S. Christophorus transferatur iuxta Rubricas et Decretum N.° 3714 Ruremonden. 12 Iulii 1889.

Ad II. Negative ad primam partem; Affirmative ad secundam. Atque ita rescripsit. Die 27 Novembris 1903.

S. Card. CRETONI, *Praefectus.*
D. PANICI, *Archiep. Laodicen., Secret.*

II.

Circa lv precedenza di chi rappresenta il Vescovo nelle congregazioni, in cui non si compiano sacre funzioni.

Gnesnen. et Posnanien. — 11 Dec. 1903 — R. D. Vojtechus Stanislaus Auderg, Parochus Skarbonviensis, Archidioeceseos Gnesnen, iura sua tuendi causa, ut ait, permotus, a Sacrorum Rituum Congregatione sequentis Dubii solutionem reverenter expostulavit; nimirum:

Inter acta Quintae Decimae Congregationis Decanorum utriusque Archidioeceseos Gnesnen. et Posnanien. habitae Posnaniae die 2 Decembris anno 1902, legitur instructio a R. D. Decanis utriusque Archidioecesis praescripta, in qua ad N. 15 haec inveniuntur: " Decano haec competunt privilegia *a*) primus inter Clerum decanalem locus. „ Quum vero haec praecedentia videretur Oratori dissona pluribus Decretis Sacrae Rituum Congregationis, idcirco ipse quaesivit: An talis Instructio a R.mo D.no Archiepiscopo Gnesnen. et Posnanien. signata licite vel valide praescribi possit?

Ad propositum Dubium a subscripto Secretario relatum una cum informatione R.mi D.ni Archiepiscopi Gnesnen. et Posnanien. declarantis mentem et sensum praefatae dispositionis minime opponi decretis Sacrae Congregationis quia agitur de praecedentia non in Choro, Capitulo et sacris Functionibus, sed in Congregationibus Cleri et in officiis ad Ordinarium spectantibus a quo Decani sunt specialiter delegati iuxta vigentem et communiter receptam consuetudinem: Sacra Rituum Congregatio, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque accurate perpensis, respondendum censuit: *Affirmative ad utramque partem.*

Atque ita rescripsit. Die 11 Decembris 1903.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
D. Panici, *Archiep. Laodicen., Secret.*

III.

Se possa tollerarsi l' uso che sole donne accompagnino il S. Viatico portato solennemente.

Cotronen. — 11 Dec. 1903 — R.mus Dominus Emmanuel Merra, Episcopus Cotronen., in relatione status suae Ecclesiae, sive Dioeceseos, exhibita S. Congregationi Concilii, die 23 Novembris 1903, sequens Postulatum ad Sacrorum Rituum Congregationem pro opportuna declaratione transmissum reverenter proposuit, nimirum:

In tota Dioecesi Cotronensi invenitur consuetudo deferendi a Parocho sacrum Viaticum infirmis, comitante magno numero non Confratrum, sed mulierum, quae umbellam et intorticia ferunt, tintinnabula pulsant, et Rosarium recitant: Quaeritur utrum hic mos tolerari possit ?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisita sententia Commissionis Liturgicae, reque mature perpensa, rescribendum censuit: *Negative*, et ad mentem.

Atque ita rescripsit. Die 11 Decembris 1903.

Mens est, ut aliquos saltem adolescentes adhibeat parochus pro umbella, campanula et luminibus. Mulieres autem, si velint deferre lumina, sequantur Sacerdotem.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen. *Secret.*

IV.

Un Vescovo forestiere non può celebrare messe nè vesperi pontificali in aliena diocesi, o in chiesa cardinalizia, senza licenza dell' Ordinario, ovvero del Cardinale titolare.

Dubium. — 4 Dec. 1903 — Quum e Concilio Tridentino Sess. VII, cap. 5, nulli Episcopo liceat Pontificalia in aliena Dioecesi exercere, nisi de Ordinarii expressa licentia, nonnulli dubitarunt, an inter Pontificalia, de quibus loquitur praefata Synodus, comprehendantur Missa et Vesperae solemnes, quos Episcopus extraneus solet Romae et alibi celebrare, sedens in faldistorio et baculo pastorali non utens, sed cum ornamentis pontificalibus. Hinc a Sacrorum Rituum Congregatione expostulatum fuit: An Episcopus extraneus vel Titularis possit, inconsulto Ordinario Dioecesano, atque in titulo, Cardinali Titulari, Missam et Vesperas Pontificales celebrare supradicto modo, idest sedens in faldistorio, non utens baculo pastorali, sed cum ornamentis pontificalibus ?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque accurate perpensis, rescribendum censuit: Negative etiam iuxta Decretum N.° 2283 Asculana, 10 Aprilis 1728 ad VII, et VIII.

Atque ita rescripsit. Die 4 Decembris 1903.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

S. Congregazione delle Indulgenze.

I.

Per guadagnare le indulgenze, annesse all' officio piccolo della B. V., lo si può recitare anche in lingua volgare; però privatamente.

Urbis et Orbis — 28 Aug. 1903 — Quamvis S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita in una *Sebenicen.* sub die 13 Septembris 1888, expresse edixerit, non expedire ut extenderentur ad recitationem parvi Officii B. Mariae Virginis, in quodcumque vulgare idioma translati, Indulgentiae a RR. PP. adnexae recitationi eiusdem Officii, uti illud prostat in fine Breviarii Romani; nihilominus instantius ab hac eadem S. Congregatione expostulatum est, ut praefatam Indulgentiarum extensionem concedere dignaretur, hisce potissimum de causis, quod hac nostra aetate latini sermonis quamplurimi sint omnino ignari, ususque in pluribus catholici Orbis regionibus iam inoleverit, hoc Officium recitandi lingua vernacula expressum, et admodum difficile foret fideles ab hoc usu retrahere.

Quare haec S. C. sequens postulatum denuo examinandum duxit:

" An, non obstante Decreto in una *Sebenicen.*, die 13 Septembris " 1888, expediat Indulgentias a RR. PP. concessas Cristifidelibus " recitantibus parvum Officium B. Mariae Virginis, uti extat in fine " Breviarii Romani, extendere ad illos, qui idem Officium recitaverint " in aliam linguam translatum, praevia recognitione et approbatione " Ordinarii loci, ubi vulgaris est lingua? „

Et E.mi Patres ad Vaticanum coadunati die 18 Augusti 1903 responderunt:

Affirmative pro privata tantum recitatione.

SS.mus vero D.nus Noster Pius PP. X, in Audientia habita die 28 Augusti 1903 ab infrascripto Card. Praefecto, sententiam E.morum Patrum approbavit, et Indulgentiarum petitam extensionem benigne concessit.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congreg. die 28 Aug. 1903.

A. Card. Tripepi, *Praefectus.*
Franciscus Sogaro, *Archiep. Amiden., Secret.*
Ios. M. Can. Coselli, *Subst.*

II.

Indulgenza di 50 giorni alla giaculatoria Dio sia benedetto!

Urbis et Orbis — 28 Nov. 1903 — Solent pii Christifideles, dum blasphemias in Deum, vel Deiparam Virginem aliosve Sanctos proferre

audiunt, ut aliquo modo tantam impietatem reparent, Sancto Dei Nomini benedicere hac iaculatoria prece: " *Deus sit benedictus!* „ (*Dio sia benedetto!*). Quae piissima praxis ut magis magisque propagetur, SS.mo D.no N.ro Pio PP. X. preces porrectae sunt, ut fidelibus praedictam orationem iaculatoriam pronuntiantibus aliquam Indulgentiam elargiri dignaretur.

Et sanctitas Sua, in Audientia habita die 28 Novembris 1903 ab infrascripto Cardinali Praefecto Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, preces benigne excipiens, Indulgentiam quinquaginta dierum concessit, defunctis quoque applicabilem, toties a Christifidelibus lucrandam, quoties iidem, blaspemias audientes, corde saltem contrito ac devote eandem iaculatoriam precem pronuntiaverint. Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis die 28 Novembris 1903.

A. Card. TRIPEPI, *Praef.*
FRANCISCUS SOGARO, *Archiep. Amiden., Secret.*

III.

Si designano le indulgenze, e le opere ingiunte per guadagnarle, annesse agli oggetti di divozione che benedice il S. P. Pio X.

Monita — 28 Aug. 1903 — Ut quis valeant Indulgentias lucrari, quas Summus Pontifex Pius X impertitur omnibus utriusque sexus Christifidelibus, qui retinent aliquam ex coronis, crucibus, crucifixis, parvis statuis, ac numismatibus ab eadem Sanctitate Sua benedictis, requiritur:

1.° Ut Christifideles in propria deferant persona aliquod ex enunciatis obiectis.

2.° Quod si id minime fiat, requiritur ut illud in proprio cubiculo, vel alio decenti loco suae habitationis retineant, et coram eo devote praescriptas preces recitent.

3.° Exclunduntur ab apostolicae benedictionis concessione imagines typis exaratae, depictae, itemque cruces, crucifixi, parvae statuae et numismata ex stanno, plumbo, aliave ex materia fragili seu consumptibili confecta.

4.° Imagines repraesentare debent Sanctos, qui vel iam consueta forma canonizati, vel in martyrologiis rite probatis descripti fuerint.

Hisce praehabitis, Indulgentiae, quae ex Summi Pontificis concessione ab eo acquiri possunt, qui aliquod ex supradictis obiectis retinet, et pia opera quae ad eas assequendas impleri debent, recensentur.

Quisquis saltem in hebdomada semel recitaverint coronam Dominicam eiusve tertiam partem aut divinum officium, vel officium parvum eiusdem B. Virginis aut fidelium defunctorum, aut septem psalmos poenitentiales aut graduales, vel consueverit catechesim cristianam tradere, aut carceribus detentos, vel aegrotos in nosocomiis misericorditer invisere, vel pauperibus opitulari, aut missae interesse, eamve peragere, si fuerit Sacerdos: quisquis haec fecerit vere contritus et peccata sua confessus ad S. Synaxim accedet quolibet ex infrascriptis diebus, nempe Nativitatis Dominicae, Epiphaniae, Resurrectionis, Ascensionis, Pentecostes, itemque diebus festis SS.mae Trinitatis, Corporis Domini, Purificationis, Annuntiationis, Assumptionis, Nativitatis et Conceptionis B. V. Mariae, Nativitatis Sancti Ioannis Baptistae, S. Iosephi Sponsi eiusdem B. Mariae Virginis, SS. Apostolorum Petri et Pauli, Andreae, Iacobi, Ioannis, Thomae, Philippi, Iacobi, Bartolomaei, Matthaei, Simonis et Iudae, Mathiae, et Omnium Sanctorum; eodemque die devote Deum exoraverit pro haeresum et schismatum extirpatione, catholicae fidei incremento, pace et concordia inter principes cristianos, aliisque S. Ecclesiae necessitatibus; quolibet dictorum dierum Plenariam Indulgentiam lucrabitur.

Quisquis vero, corde saltem contritus, haec omnia peregerit, in aliis festis Domini, et B. V. Mariae, quolibet dictorum dierum Indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum acquiret: quavis Dominica vel alio anni festo Indulgentiam quinque annorum totidemque quadragenarum lucrabitur: sin autem eadem alio quocumque anni die expleverit, centum dierum Indulgentiam acquiret.

Praeterea quisquis consueverit semel saltem in hebdomada recitare aliquam ex coronis aut rosarium, vel officium parvum B. Mariae Virginis, vel fidelium defunctorum, aut vesperas, aut nocturnum saltem cum laudibus, aut septem psalmos poenitentiales cum litaniis adiectisque precibus, quoties id peregerit centum dierum Indulgentiam consequetur.

Quisquis in mortis articulo constitutus, animam suam devote Deo commendaverit, atque iuxta instructionem fel. rec. Benedicti XIV in Constitut. quae incipit *Pia Mater* sub die 5 Aprilis 1747, paratus sit obsequenti animo a Deo mortem opperiri, vere poenitens, confessus et S. Communione refectus, et si id nequiverit, saltem contritus invocaverit corde, si labiis impeditus fuerit, SS.mum Nomen Iesu, Plenariam Indulgentiam assequetur.

Quisquis praemiserit qualemcumque orationem praeparationi Missae, vel Sanctae Communionis, aut recitationi divini officii, vel officii parvi B. V. Mariae, toties quinquaginta dierum Indulgentiam acquiret.

Quisquis in carcere detentos, aut aegrotantes in nosocomiis invi-

serit, iisque opitulatus fuerit, vel in Ecclesia christianam catechesim tradiderit, aut domi illam suos filios, propinquos et famulos docuerit, toties biscentum dierum Indulgentiam lucrabitur.

Quisquis ad aeris campani signum, mane vel meridie aut vespere solitas preces, nempe *Angelus Domini*, aut eas ignorans recitaverit *Pater noster* et *Ave Maria*, vel pariter sub primam noctis horam, edito pro defunctorum suffragio campanae signo, dixerit psalmum *De profundis*, aut illum nesciens recitaverit *Pater noster* et *Ave Maria*, centum dierum Indulgentiam acquiret.

Eamdem pariter consequetur Indulgentiam, qui Feria sexta devote cogitaverit de passione ac morte Domini Nostri Iesu Christi, terque Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam recitaverit.

Is qui suam examinaverit conscientiam, et quem sincere poenituerit peccatorum suorum cum proposito illa emendandi, devoteque ter recitaverit *Pater noster* et *Ave Maria* in honorem SS.mae Trinitatis, aut in memoriam Quinque Vulnerum D. N. Iesu Christi quinquies pronunciaverit *Pater noster* et *Ave Maria*, centum dierum Indulgentiam acquiret.

Quisquis devote pro fidelibus oraverit, qui sunt in transitu vitae, vel saltem pro iis dixerit *Pater noster* et *Ave Maria*, quinquaginta dierum Indulgentiam consequetur.

Omnes Indulgentiae superius expositae a singulis Christifidelibus vel pro seipsis lucrifieri possunt, vel in animarum Purgatorii levamen applicari.

Espresse declarari voluit Summus Pontifex supradictarum indulgentiarum concessione, nullatenus derogari indulgentiis a Praedecessoribus Suis iam concessis pro quibusdam operibus piis superius recensitis: quas quidem indulgentias voluit omnes in suo robore plene manere.

Iubet deinde idem Summus Pontifex Indulgentias Christifidelibus concessas, qui retinent aliquod ex praedictis obiectis, iuxta decretum sa: me: Alexandri VII editum die 6 Februarii 1657, non transire personam illorum pro quibus benedicta fuerint, vel illorum quibus ab iis prima vice fuerint distributa: et si fuerit amissum vel deperditum unum alterumve ex iisdem obiectis, nequire ei subrogari aliud ad libitum, minime obstantibus quibusvis privilegiis et concessionibus in contrarium: nec posse pariter commodari vel precario aliis tradi ad hoc ut indulgentiam communicent, secus eamdem indulgentiam amittent: itemque recensita obiecta benedicta, vix dum pontificiam benedictionem receperint, nequire venundari, iuxta decretum S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis tuendis praepositae editum die 5 Iunii 1721.

Praeterea idem Summus Pontifex confirmat decretum sa : me : Benedicti XIV editum die 19 Augusti 1752, quo expresse declaratur, vi benedictionis crucifixis, numismatibus etc. uti supra impertitae, non intelligi Privilegio gaudere altaria ubi huiusmodi obiecta collocata fuerint, neque pariter Missas quas Sacerdos eadem secum deferens celebraverit.

Insuper vetat, ne qui morientibus adsistunt benedictionem cum Indulgentia Plenaria in articulo mortis iisdem impertiantur cum huiusmodi Crucifixis, absque peculiari facultate in scriptis obtenta, cum satis in id provisum fuerit ab eodem Pontifice Benedicto XIV in praecitata Constitut. *Pia Mater.*

Tandem Sanctitas Sua vult et praecipit praesentem elenchum indulgentiarum pro maiori fidelium commodo edi typis posse non solum latina lingua vel italica, sed alio quocumque idiomate, ita tamen ut pro quolibet elencho, qui ubicumque, et quovis idiomate edatur, adsit approbatio S. Congregationis Indulgentiarum.

Non obstantibus quolibet decreto, constitutione, aut dispositione in contrarium etiamsi speciali mentione dignis.

Datum Romae ex Secretaria S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae die 28 Augusti 1903.

A. Card. Tripepi, *Praef.*
Franciscus Sogaro, *Archiep. Amidensis, Secret.*
Ios. M. Can. Coselli *Subst.*

Sacra Congregazione dell' Indice

I.

Condanna di alcuni libri.

Feria VI, die 4 Decembris 1903.

Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa X Sanctaque Sede Apostolica Indici librorum pravae doctrinae, eorumdemque proscriptioni, expurgationi ac permissioni in universa christiana republica praepositorum et delegatorum, habita in Palatio Apostolico Vaticano die 4 Decembris 1903, damnavit et damnat, proscripsit proscribitque, atque in Indicem librorum prohibitorum referri mandavit et mandat quae sequuntur opera :

Charles Denis, Un carême apologétique sur les dogmes fondamentaux. Paris, 1902.

Charles Denis, L' église et l' état ; les leçons de l' heure présente. Paris, 1902.

L' abbé Georgel, La matière ; sa déification ; sa réhabilitation au point de vue intellectuel et aimant ; ses destinées ultimes. Oran, 1902-1903.

Joseph Olive, Lettre aux membres de la pieuse et dévote association du Cœur de Jésus et de N. D. des sept douleurs. Cette, 1886-1903.

P. Sifflet Decreto S. Congregationis, edito die 5 Martii 1903, quo liber ab eo conscriptus notatus et in Indicem librorum prohibitorum insertus est, laudabiliter se subiecit.

Itaque nemo cuiuscumque gradus et conditionis praedicta opera damnata atque proscripta, quocumque idiomate, aut in posterum edere, aut edita legere vel retinere audeat, sub poenis in Indice librorum vetitorum indictis.

Quibus Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae X per me infrascriptum Secretarium relatis, Sanctitas Sua Decretum probavit, et promulgari praecepit. In quorum fidem etc.

Datum Romae die 4 Decembris 1903.

Andreas Card. Steinhuber, *Praefectus*.
Fr. Thomas Esser, Ord. Praed. a Secretis.

II.

Altri libri condannati.

Feria VI. die 4 Decembris 1903.

Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium a Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa X Sanctaque Sede Apostolica Indici librorum pravae doctrinae, eorumdemque prescriptioni, expurgationi ac permissioni in universa christiana republica praepositorum et delegatorum, habita in Palatio Apostolico Vaticano die 4 Decembris 1903, damnavit et damnat, proscripsit proscribitque, vel alias damnata atque proscripta in Indicem librorum prohibitorum referri mandavit et mandat quae sequuntur opera :

Albert Houtin, La question biblique chez les catholiques de France au XIX siècle.

Albert Houtin, Mes difficultés avec mon évêque.

Alfred Loisy, La Religion d' Israël. *Decr. S. Off. fer. IV. 16 Dec. 1903.*

Alfred Loisy, L' Evangile et l' Eglise „ „

Alfred Loisy, Etudes évangéliques „ „

Alfred Loisy, Autour d' un petit livre „ „

Alfred Loisy, Le quatrième Evangile „ „

Itaque nemo cuiuscumque gradus et conditionis praedicta opera damnata atque proscripta, quocumque loco et quocumque idiomate, aut in posterum edere, aut edita legere vel retinere audeat, sub poenis in Indice librorum vetitorum indictis.

Quibus Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae X per me infrascriptum Secretarium relatis, Sanctitas Sua Decretum probavit, et promulgari praecepit. In quorum fidem etc.

Datum Romae die 23 Decembris 1903.

Andreas Card. Steinhuber, *Praefectus*
F. Thomas Esser, Ord. Praed. a Secretis (1).

---

(1) Questo decreto fu trasmesso all' E.mo Card. Arcivescovo di Parigi colla seguente lettera molto interessante dell' E.mo Card. Segretario di stato di S. S.:

" Roma, 19 Dicembre 1903.

" *E.mo e R.mo Sig. Mio O.mo.*

" Per ordine del Santo Padre devo far conoscere all' E.minenza Vostra le misure che Sua Santità ha deciso di prendere rispetto alle opere del Reverendo Abate Alfredo Loisy. Gli errori gravissimi che rigurgitano in quei volumi riguardano principalmente: La Rivelazione primitiva — l' Autenticità dei fatti e degli insegnamenti evangelici — La Divinità e la Scienza di Cristo — la Risurrezione — la Divina Istituzione della Chiesa — I Sacramenti. Il santo Padre, profondamente addolorato e tristemente preoccupato degli effetti disastrosi che producono, e possono produrre ancora, degli scritti di tale natura, ha voluto sottometterli all' esame del Supremo Tribunale pel Santo Uffizio. Questo tribunale, dopo matura riflessione e uno studio prolungato, ha formalmente condannato le opere dell' abate Loisy, con un decreto del 16 corrente, decreto che il Santo Padre ha pienamente approvato nell' udienza del giorno 17 corrente. Sono incaricato di trasmettere all' Eminenza Vostra la copia autentica di questo documento di cui non sfuggirà all' Eminenza Vostra la grave importanza.

" Baciandole umilissimamente le mani mi onoro raffermarmi con sensi di profonda venerazione.

" Di Vostra Eminenza

" Roma, 19 Dicembre 1903.

" *U.mo dev.mo servitor vero*

" Raffaele Merry Card. del Val. "

ORDINAMENTO FONDAMENTALE DELL' AZIONE POPOLARE CRISTIANA

PIVS PP. X

MOTV PROPRIO

Fin dalla prima Nostra Enciclica all' Episcopato dell' Orbe, facendo eco a quanto i Nostri gloriosi Predecessori ebbero stabilito intorno all' azione cattolica del Laicato, dichiarammo lodevolissima questa impresa, ed ancor necessaria nelle presenti condizioni della Chiesa e della civile società. E Noi non possiamo non encomiare altamente lo zelo di tanti illustri personaggi, che da lungo tempo si diedero a questo nobile cómpito, e l' ardore di tanta eletta gioventù, che alacre è corsa a prestare in ciò l' opera sua. Il XIX Congresso Cattolico, tenuto testè a Bologna, e da Noi promosso e incoraggiato, ha sufficientemente mostrato a tutti la vigoria delle forze cattoliche, e quello che possa ottenersi di utile e salutare in mezzo alle popolazioni credenti, ove questa azione sia ben retta e disciplinata, e regni unione di pensieri, di affetti e di opere in quanti vi concorrono.

Ci reca però non lieve rammarico che qualche disparere, sorto in mezzo ad essi, abbia suscitato delle polemiche pur troppo vive, le quali, se non represse opportunamente, potrebbero scindere le medesime forze e renderle meno efficaci. Noi, che raccomandammo sopra tutto l' unione e la concordia degli animi prima del Congresso, perchè si potesse stabilire di comune accordo quanto si attiene alle norme pratiche dell' azione cattolica, non possiamo ora tacere. E poichè le divergenze di vedute nel campo pratico mettono capo assai facilmente in quello teoretico, ed anzi in questo necessariamente devono tenere il loro fulcro, è d' uopo rassodare i principii, onde tutta dev' essere informata l' azione cattolica.

Leone XIII di s. m., Nostro insigne Predecessore, tracciò luminosamente le norme dell' azione popolare cristiana nelle preclare Encicliche *Quod Apostolici muneris* del 28 Dicembre 1878, *Rerum novarum* del 15 Maggio 1891, e *Graves de communi* del 18 Gennaio 1901; e ancora in particolare Istruzione emanata per mezzo della Sacra Congregazione degli affari Ecclesiastici Straordinari, il 27 Gennaio 1902.

E Noi che non meno del Nostro Antecessore vediamo il grande bisogno che sia rettamente moderata e condotta l' azione popolare cristiana, vogliamo che quelle prudentissime norme siano esattamente e pienamente osservate; e che nessuno quindi ardisca allontanarsene menomamente. — E però, a tenerle più facilmente vive e presenti, abbiamo divisato di raccoglierle come in compendio nei se-

guenti articoli, quale Ordinamento fondamentale dell' azione popolare cristiana, riportandole da quegli stessi Atti. Queste dovranno essere per tutti i cattolici la regola costante di loro condotta.

ORDINAMENTO FONDAMENTALE DELL' AZIONE POPOLARE CRISTIANA

I. — La Società umana, quale Dio l' ha stabilita, è composta di elementi ineguali, come ineguali sono i membri del corpo umano: renderli tutti eguali è impossibile, e ne verrebbe la distruzione della medesima Società (Encycl. *Quod Apostolici muneris*).

II. — La eguaglianza dei vari membri sociali è solo in ciò che tutti gli uomini traggono origine da Dio Creatore; sono stati redenti da Gesù Cristo, e devono alla norma esatta dei loro meriti e demeriti essere da Dio giudicati, e premiati o puniti (Encycl. *Quod Apostolici muneris*).

III. — Di qui viene che, nella umana Società, è secondo la ordinazione di Dio che vi siano principi e sudditi, padroni e proletari, ricchi e poveri, dotti e ignoranti, nobili e plebei, i quali, uniti tutti in vincolo di amore, si aiutino a vicenda a conseguir il loro ultimo fine in Cielo; e qui, sulla terra, il loro benessere materiale e morale (Encycl. *Quod Apostolici muneris*).

IV. — L' uomo ha sui beni della terra non solo il semplice uso, come i bruti; ma sì ancora il diritto di proprietà stabile: nè soltanto proprietà di quelle cose, che si consumano usandole; ma eziandio di quelle cui l' uso non consuma (Encycl. *Rerum novarum*).

V. — È diritto ineccepibile di natura la proprietà privata, frutto di lavoro o d' industria, ovvero di altrui cessione o donazione; e ciascuno può ragionevolmente disporne come a lui pare (Encycl. *Rerum novarum*).

VI. — Per comporre il dissidio fra i ricchi ed i proletari fa mestieri distinguere la giustizia dalla carità. Non si ha diritto a rivendicazione, se non quando si sia lesa la giustizia (Encycl. *Rerum novarum*).

VII. — Obblighi di giustizia, quanto al proletario ed all' operaio, sono questi: prestare interamente e fedelmente l' opera che liberamente e secondo equità fu pattuita; non recar danno alla roba, nè offesa alla persona dei padroni; nella difesa stessa dei propri diritti astenersi da atti violenti, nè mai trasformarla in ammutinamenti (Encycl. *Rerum novarum*).

VIII. Obblighi di giustizia, quanto ai capitalisti ed ai padroni, sono questi: rendere la giusta mercede agli operai; non danneggiare i

loro giusti risparmi, nè con violenze, nè con frodi, nè con usure manifeste o palliate; dar loro libertà per compiere i doveri religiosi; non esporli a seduzioni corrompitrici ed a pericoli di scandali; non alienarli dallo spirito di famiglia e dall' amor del risparmio; non imporre loro lavori sproporzionati alle forze, o mal confacenti coll' età o col sesso (Encycl. *Rerum novarum*).

IX. Obbligo di carità de' possidenti, è quello di sovvenire ai poveri ed agl' indigenti, secondo il precetto Evangelico. Il qual precetto obbliga sì gravamente, che nel dì del giudizio dell' adempimento di questo in modo speciale si chiederà conto, secondo disse Cristo medesimo (Matth. xxv) (Encycl. *Rerum novarum*).

X. I poveri poi non devono arrossire della loro indigenza, nè sdegnare la carità de' ricchi, sopra tutto avendo in vista Gesù Redentore, che, potendo nascere fra le ricchezze, si fece povero per nobilitare la indigenza ed arricchirla di meriti incomparabili pel Cielo (Encycl. *Rerum novarum*).

XI. — Allo scioglimento della quistione operaia possono contribuir molto i capitalisti e gli operai medesimi con istituzioni, ordinate a porgere opportuni soccorsi ai bisognosi, e ad avvicinare ed unire le due classi fra loro. Tali sono le società di mutuo soccorso; le molteplici assicurazioni private; i patronati per i fanciulli, e sopra tutto le corporazioni di arti e mestieri (Encycl. *Rerum novarum*).

XII. — A tal fine va diretta specialmente l'Azione Popolare Cristiana o Democrazia Cristiana colle sue molte e svariate opere. Questa Democrazia Crristiana poi dev'essere intesa nel senso già autorevolmente dichiarato, il quale, lontanissimo da quello della *Democrazia Sociale*, ha per base i principî della fede e della morale cattolica, quello sopra tutto di non ledere in veruna guisa il diritto inviolabile della privata proprietà (Encycl. *Graves de communi*).

XIII. — Inoltre la Democrazia Cristiana non dove mai immischiarsi con la politica, nè dovrà mai servire a partiti ed a fini politici: non è questo il suo campo; ma essa dev' essere un' azione benefica a favore del popolo, fondata sul diritto di natura e sui precetti del Vangelo (Encycl. *Graves de Communi*) (Istruz. della S. C. degli AA. EE. SS.).

I Democratici cristiani in Italia dovranno del tutto astenersi dal partecipare a qualsivoglia azione politica che nelle presenti circostanze, *per ragioni di ordine altissimo*, è interdetta ad ogni cattolico (Istruz. cit.).

XIV. — In compiere le sue parti, la Democrazia cristiana ha obbligo strettissimo di dipendere dall' Autorità Ecclesiastica, prestando ai Vescovi ed a chi li rappresenta piena soggezione e obbedienza. Non è zelo meritorio, nè pietà sincera l' intraprendere anche cose belle e buone in sè, quando non siano approvate dal proprio Pastore (Encycl. *Graves de communi*).

XV. — Perchè tale azione democratico-cristiana abbia unità d' indirizzo, in Italia, dovrà essere diretta dall' Opera de' Congressi e dei Comitati Cattolici; la quale Opera in tanti anni di lodevoli fatiche ha sì ben meritato della S. Chiesa, ed alla quale Pio IX e Leone XIII di s. m. affidarono l' incarico di dirigere il generale movimento cattolico, sempre sotto gli auspicî e la guida dei Vescovi (Encycl. *Graves de communi*).

XVI. — Gli scrittori cattolici, per tutto ciò che tocca gl' interessi religiosi e l' azione della Chiesa nella società, devono sottostare pienamente, d' intelletto e di volontà, come tutti gli altri fedeli, ai loro Vescovi, ed al Romano Pontefice. Devono guardarsi sopra tutto di prevenire, intorno a qualunque grave argomento, i giudizi della Sede Apostolica (Istruz. della S. C. degli AA. EE. SS.).

XVII. — Gli scrittori democratico-cristiani, come tutti gli scrittori cattolici, devono sottomettere alla preventiva censura dell' Ordinario tutti gli scritti, che riguardano la religione, la morale cristiana e l' etica naturale, in forza della Costituzione *Officiorum et munerum* (art. 41). Gli ecclesiastici poi, a forma della medesima Costituzione (art. 42), anche pubblicando scritti di carattere meramente tecnico, debbono previamente ottenere il consenso dell' Ordinario (Istruz. della S. C. degli AA. EE. SS.).

XVIII. — Debbono fare inoltre ogni sforzo ed ogni sacrifizio perchè regnino fra loro carità e concordia, evitando qualsivoglia ingiuria o rimprovero. Quando sorgano motivi di dissapori, anzichè pubblicare cosa alcuna sui giornali, dovranno rivolgersi all' Autorità Ecclesiastica, la quale provvederà secondo giustizia. Ripresi poi dalla medesima, obbediscano prontamente, senza tergiversazioni e senza menarne pubbliche lagnanze; salvo, nei debiti modi ed ove sia richiesto dal caso, il ricorso all' Autorità superiore (Istruz. della S. C. degli AA. EE. SS.).

XIX. — Finalmente gli scrittori cattolici, nel patrocinare la causa dei proletari e de' poveri, si guardino dall' adoperare un linguaggio che possa ispirare nel popolo avversione alle classi superiori della società. Non parlino di rivendicazioni e di giustizia, allorchè trattasi di mera carità, come innanzi fu spiegato. Ricordino che Gesù Cristo volle unire tutti gli uomini col vincolo del reciproco amore, che è perfezione della giustizia, e che porta l' obbligo di adoperarsi al bene reciproco (Istruz. della S. C. degli AA. EE. SS.).

Le predette norme fondamentali, Noi, di moto proprio e di certa scienza, colla Nostra Apostolica autorità le rinnoviamo in ogni loro parte, ed ordiniamo che vengano trasmesse a tutti i Comitati, Circoli ed Unioni Cattoliche di qualsivoglia natura e forma. Tali società do-

vranno tenerle affisse nelle loro sedi, e rileggerle spesso nelle loro adunanze. Ordiniamo inoltre che i giornali cattolici le pubblichino integralmente e dichiarino di osservarle; e le osservino infatti religiosamente: altrimenti siano gravemente ammoniti, e se ammoniti non si emendassero, verranno dall' Autorità Ecclesiastica interdetti.

Siccome poi a nulla valgono parole e vigoria d' azione, se non sieno precedute, accompagnate e seguite costantemente dall' esempio; la necessaria caratteristica, che deve rifulgere in tutti i membri di qualunque Opera cattolica, è quella di manifestare apertamente la fede colla santità della vita, colla illibatezza del costume e colla scrupolosa osservanza delle leggi di Dio e della Chiesa. E questo perchè è il dovere d' ogni cristiano, e poi anche perchè *chi ci sta di contro, abbia rossore, non avendo nulla, onde dir male di noi* (Tit. II, 8).

Di queste Nostre sollecitudini pel bene comune dell' azione cattolica, specialmente in Italia, speriamo, colla divina benedizione, copiosi e felici frutti.

Dato in Roma presso S. Pietro il 18 Decembre 1903, anno primo del Nostro Pontificato.

PIVS PP. X (1).

DEL FALSO MISTICISMO

(Contin. V. pag. 399-403 di questo Vol.)

PROPOSIZIONE XLIV.

Iob blasphemavit; et tamen non peccavit labiis suis, quia fecit ex daemonis violentia.

Molinos presume qui di addurre un esempio della Sacra Scrittura per confermare i suoi deliramenti. Ed asserisce che Giobbe bestemmiò, e nondimeno non peccò colle sue labbra, perchè venne a ciò violentato dal demonio.

Questa proposizione soggiace alle stesse censure delle precedenti.

E la sua falsità salta agli occhi solo che si considerino le parole della medesima Sacra Scrittura, la quale di Giobbe attesta (Iob II, 10): " In omnibus his non peccavit Iob labiis suis, neque stultum contra Deum locutus est. „ Se dunque non peccò colle labbra, nè

---

(1) Quanto a noi, protestiamo di aderire pienamente a tutte queste saviissime disposizioni, e di volerle osservare sempre fedelmente.

disse cosa stolta contro di Dio, in che Giobbe potè bestemmiare?

Piuttosto i tre amici di Giobbe dissero cose sconvenienti e provocarono lo sdegno di Dio; ma Giobbe nulla disse di men retto, ed è Dio medesimo che l'attesta (Iob, XLII, 7): " Dixit (Dominus) ad Eliphaz Themanitem: Iratus est furor meus in te et in duos amicos tuos, quoniam non estis locuti coram me, sicut servus meus Iob. „ Se Dio medesimo adunque fa le lodi di Giobbe, chi avrà ardire di dirlo bestemmiatore?

È vero che Giobbe imprecò alla sua nascita ed al giorno in cui venne a luce (Iob. III, 1, q.): " Post haec aperuit Iob os suum et maledixit diei suo et locutus est: pereat dies, in qua natus sum, et nox in qua dictum est conceptus est homo. „ — Ma ciò, lungi di essere bestemmia, è solo una maledizione di cose inanimate che non contiene colpa, come vogliono i DD. La maledizione era rivolta specialmente al peccato di origine, di cui nasciamo infetti, che produsse in tutti sì luttuose conseguenze. Così interpreta l'Angelico (2. 2. q. 76, a. 2).

È vero altresì che Giobbe, rivolto a Dio, gli disse delle cose che sembrano dure e poco rispettose (specie quelle che si leggono nell'officio de' Morti); ma egli le disse animato da fiducia e confidenza in Dio, tanto che la Chiesa le mette in bocca ai suoi ministri per lodare la Divinità. Il riconoscere in dette cose peccato o alcun che di sconveniente, proviene da ignoranza, secondo dice S. Agostino (Ser. 4 in ps. 103): " Inter illa omnia, quae dixit Iob, nusquam lapsus est. Quod multi in illis verbis non intelligunt, et quaedam ibi sic accipiunt, quasi aliquid durum dixerit Iob in Deum. „

Poste adunque le dette cose, cade tutto quello che Molinos ne vuole dedurre in dimostrazione della sua tesi.

Proposizione XLV.

S. Paulus huiusmodi violentias in suo corpore passus est. Unde scripsit: Non quod volo bonum hoc ago; sed quod nolo malum hoc ago.

Ecco un altro esempio che il Molinos pretende trarre dai Libri Santi: quello di S. Paolo che, com'ei dice, violentato da Satana, deve fare quel male che non vuole, non già quel bene che vuole.

Anche questa proposizione subisce la medesima censura delle precedenti.

Ed è falsissima nel senso del Molinos. Questi infatti vuol farci vedere nell'Apostolo un uomo violentato dal demonio e costretto suo malgrado a fare quel male che non vuole, non già quel bene che

vuole. Ma tutt' altro intende qui dire l' Apostolo. Non parla punto del demonio, ma della concupiscenza che trovasi in noi, effetto della colpa di origine, com' egli medesimo disse: " Caro concupiscit adversus spiritum et spiritus adversus carnem „ (Gal. V, 17). Nè vuol dire per nulla che la concupiscensa *lo costringe*; ma solo che *lo tenta*; sì che colla forza della divina grazia egli può vincerla e superarla, come altrove narrò di sè (II. Cor. XII, 8 et 9).

Ecco come S. Agostino commenta codesti luoghi dell' Apostolo (Ser. 3, in ps. 118): " Utrumque dixit Apostolus et non quod volo ago, et non ego operor illud, sed quod habitat in me peccatum. Unde intelligere debemus quando peccatum, quod habitat in nobis, operatur in nobis, tunc nos id non operari, quando nequaquam ei voluntas nostra consentit, et tenet etiam corporis membra ne obediant desideriis eius. Quid enim operatur peccatum nolentibus nobis nisi sola illicita desideria? Quibus si voluntatis non adhibeatur assensus, movetur quidem nonnullas affectus sed nullus ei relaxatur effectus. „

La volontà dunque, anche posto lo stimolo della concupiscenza, è libera di consentire oppure di resistere; e se consente, lo fa liberamente con vero peccato. L' Apostolo quando disse *volo*, ovvero *nolo*, intendeva parlare solo del desiderio della carne, non già del suo libero consentimento.

CONSULTAZIONI.

Sul rigettare ex informata conscientia *gl' indegni dai concorsi delle parrocchie.*

È bandito un concorso per la parrocchia di B. Il Vescovo, per cause a sè note, ne esclude il sac. Mario, unico concorrente; onde il concorso rimane deserto. Il detto sacerdote fa ricorso alla S. Sede contro l' arbitrio del Vescovo, chiedendo o il processo contro di sè, ovvero il concorso.

Si chiede:

1° Può il Vescovo escludere dal concorso un chierico per cause solo a sè note?

2° Tenuto il concorso, può il Vescovo, per cause a sè note, trascurare un chierico che ha riportato la maggiore approvazione?

3° Che dire se alla parrocchia sia stato presentato dal patrono un chierico riputato indegno dal Vescovo per cause note solo a sè?

4° Che dire di Mario e del suo Vescovo nel caso?

Innanzi di rispondere ai quesiti, fa d' uopo ricordare alcuni principii generali del diritto.

È certo che il Vescovo, per delitti occulti, o per delitti parte noti e parte occulti, può punire un chierico *ex informata conscientia*, cioè senza forma di processo, coll' obbligo solo di renderne conto alla S. Sede, nel caso di ricorso (V. *Mon. Eccl.* questo Vol. p. 216 seg.).

Ciò risulta dalla facoltà stragiudiziale del Tridentino *Sess. 14, cap. 1, de ref.*: " Cum honestius ac tutius sit subiecto debitam praepositis obedientiam impendendo in interiori ministerio deservire, quam cum praepositorum scandalo graduum altiorum appetere dignitatem, ei cui ascensus ad sacros ordines a suo praelato ex quacumque causa, etiam ob occultum crimen, quomodolibet, etiam extraiudicialiter fuerit interdictus, aut qui a suis ordinibus, seu gradibus vel dignitatibus ecclesiasticis suspensus, nulla contra ipsius praelati voluntatem concessa licentia de se promoveri faciendo, aut ad priores ordines, gradus, dignitates sive honores restitutio suffragetur. „ Da queste parole ricavasi che il Vescovo per cause a sè note, ovvero per delitti occulti, in tutto o in parte, 1° può impedire la promozione ai sacri ordini — e 2° può sospendere dall' esercizio degli ordini ricevuti e dall' esercizio ancora di qualsivoglia grado, dignità od onore.

Può anche impedire, pei prefati delitti, la promozione alle parrocchie, ovvero ad altri officii o beneficii?

Si ponga mente a quanto stabilì Benedetto XIV nella Costit. *Cum illud* del dì 14 dicembre 1742. Al § n. VII così dice: " Ubi vero Episcopus, posthabito uno, vel altero ex approbatis, ecclesiam contulerit magis idoneo ob aliquam sibi ipsi tantum notam causam, quam censeat significari oportere iudici appellationis notam; familiaribus litteris iudicem certiorem efficiat, inviolabilis secreti lege adiecta. Nemo sit qui hanc praxim Nostræ tribuat solertiæ, cum illa profluat a Tridentini decretis. Sessione enim 24; cap. 20 *de Reform.* ita disponitur: " Praeterea si quis in casibus a iure permissis appellaverit, aut de " aliquo gravamine conquestus fuerit, seu alias ob lapsum biennii, " de quo supra, ad alium iudicem recurrerit, teneatur acta omnia co- " ram Episcopo gesta ad iudicem appellationis expensis suis transferre, " *eodem tamen Episcopo prius admonito, ut si quid ei pro causae instruc-* " *tione videbitur, possit iudici appellationis significare.* „

Ed aggiunge *l. c.*: " Et quamvis iure Nobis timendum sit, ne dicta praxis monendi iudicem, a quo appellatum est, in more olim posita, hac tempestate obsoleverit, et a foro recesserit; attamen Episcopus (ut dictum est) si ex causa sibi tantum et non aliis nota, quae tamen approbari digna sit, ecclesiam contulerit; illam iudici appellationis, datis secreto letteris, denunciet, et aperiat. Sciant porro iudices, de-

latas ab Episcopo causas et rationes, inviolabilis secreti fide esse custodiendas, nec parvipendendum esse testimonium illius Pastoris, cui divino mandatur eloquio, oves suas agnoscere. Facile enim credi non potest, Episcopos suae non minus quam alienae salutis adeo immemores, ut non deterriti divini interminatione indicii, odio vel favore moveantur; et in sacrorum canonum singolarem iniuriam, *dicant malum bonum, bonum malum, ponentes tenebras lucem et lucem tenebras.* „

E ancora: " Si vero Episcopo fuerit suspecta fides iudicis, ad quem appellatum est, nec eidem revelanda censuerit huiusmodi occulta rationum momenta: illa significet secretis litteris S. R. E. Cardinali Praefecto pro tempore Congregationis Concilii, qui nec consilio nec auctoritate deerit, quo minus a iudice appellationis debitus iustitiae locus tribuatur. „

Benedetto XIV parla dunque del concorso per le parrocchie; e dice che il Vescovo può benissimo, per cause a sè note, ovvero per delitti occulti, postergare un concorrente che abbia maggiori punti e requisiti e scegliere invece un altro che ne abbia minori, purchè siagli stata aggiudicata l' approvazione. E questo non solo può farlo nel giudizio proprio conferendo al secondo la parrocchia; ma sì ancora potrà proporlo nel giudizio d' appello, significando la causa di tale scelta in lettere riservate, che dovranno mantenersi dal giudice di appello sotto inviolabile secreto. Che se abbia timore sul detto secreto nel giudice di appello, in tal caso le lettere riservate potrà dirigerle al Cardinal Prefetto della S. C. del Concilio, il quale terrà avvertito il giudice di appello che il Vescovo per cause a sè note ed esposte alla S. Sede, non ha potuto preferire il ricorrente.

Ma se questi chiedesse un pubblico processo, dovrebbesi accordarglielo? Niente affatto. Il Vescovo qui procede *ex informata conscientia*; la qual procedura esclude onninamente ogni forma processuale: e però non si ha diritto di pretendere un processo.

Che se non ha obbligo di un pubblico processo, almeno il Vescovo l'ha di addurre le prove de' delitti occulti, che egli conosce, del ricorrente? Dal testo della Costit. *Cum illud* non si deduce quest'obbligo. Ivi si dice che il Vescovo deve addurre solo *causas et rationes*, non già le prove di queste; ed il giudice di appello deve crederle perchè *non parvipendendum est testimonium Pastoris*, non potendo facilmente accadere che un Vescovo dica *male il bene* e *tenebre la luce.*

Com' è chiaro, da queste parole si raccoglie che la verità di quanto il Vescovo espone deve presumersi; or la presunzione vale fino a che non ci siano giuste ragioni da infermarla. E però quando il ricorrente eccepisca e provi che il Vescovo possa essersi ingannato, o possa essere stato ingannato da altri, in tal caso il Vescovo dovrebbe

esporre le prove dei delitti occulti. Di qui viene che l'Ordinario, se vuole mettersi al sicuro di qualsivoglia attacco, dovrà sempre tener pronte le prove di cosifatti addebiti, l' esame cioè giurato di testi fededegni, ovvero documenti e fatti che egli abbia potuto raccogliere sotto il vincolo del secreto (V. *Mon. Eccl.* questo Vol. pag. 216 seg.).

Fin qui si è parlato di ciò che il Vescovo può fare *ex informata conscientia* dopo compiuto l' esame del concorso. — Vale tutto questo anche per escludere dal concorso un chierico che il Vescovo conosce indegno per occulta scienza? Crediamo che valga, ed a maggior ragione. È regola di diritto che *ubi eadem est ratio, eadem est iuris dispositio:* or se il diritto vuole che il Vescovo non promuova a parroco un ecclesiastico indegno, la cui indegnità è nota solo a lui; il diritto medesimo dee volere altresì che tale ecclesiastico non venga neppure ammesso al concorso, specie quando nessun altro si presenti che possa ragionevolmente giudicarsi idoneo. In tal caso, il Vescovo non avrebbe campo da scegliere, laddove o l' unico concorrente indegno venisse approvato, ovvero gli altri venissero tutti riprovati. Perciò in questi casi il Vescovo può benissimo escludere *ex informata conscientia* dal concorso qualcuno che egli reputi indegno.

Ma se si trattasse di beneficio di giuspatronato, potrebbe il Vescovo escludere *ex informata conscientia* il presentato dal patrono? E perchè no? — Siamo qui in un caso simile al precedente. È vero che il presentato dal patrono avrebbe diritto alla investitura; ma è vero altresì che l' ecclesiastico avrebbe diritto di essere ammesso al concorso; ovvero, ammesso al concorso, e risultato il solo idoneo, avrebbe diritto alla parrocchia. Or come giustamente si può privare *ex informata conscientia* del diritto del concorso e della parrocchia un indegno occulto; così giustamente siffatto indegno lo si può privare della instituzione, quand' anco sia stato nominato dal patrono. In tal caso il patrono può essere invitato a nominare un altro; giacchè (stante la indegnità occulta) il patrono, se ecclesiastco, non perderebbe il diritto alla nomina, che gli sarebbe negata dai canoni, per quella volta, (c. 2 *De suppl. negl. Praelator.* I. 10) ove nominasse uno pubblicamente indegno (1).

Premesse le quali cose, possiamo ben rispondere ai quesiti, e risolvere il caso proposto.

Al primo adunque diciamo che il Vescovo può escludere dal concorso un chierico per cause a sè solo note, massime quando questi

(1) Sappiamo che questo principio, che cioè il Vescovo *per ragioni a sè note* possa *ex informata conscientia* respingere un presentato dal patrono, fu adottato dalla S. C. del Concilio in cause riservate.

sia solo a concorrere; ovvero in compagnia di altri che non si prevedono idonei.

Al secondo rispondiamo che, giusta le dichiarazioni di Benedetto XIV sulla Costit. *Cum illud*, il Vescovo può e deve dopo il concorso, per cause a sè note, trascurare un chierico occultamente indegno, che abbia riportata la maggiore approvazione.

Al terzo diciamo che il Vescovo può altresì, per cause a sè note, ricusare la instituzione di un beneficio al presentato dal patrono, che egli sa occultamente indegno.

Al quarto, circa il caso proposto, possiamo conchiudere che il Sac. Mario non ha diritto di pretendere il processo perchè è stato escluso dal concorso; e che il Vescovo ha potuto giustamente escluderlo. Solo il Vescovo, in caso d' appello, ha l' obbligo di allegarne le ragioni, e se è invitato ad addurne le prove, sarà in obbligo di presentarle, sempre col diritto ad inviolabile secreto.

QUESITI

con brevissime risposte.

96. *Circa la validità della collazione implicita dei beneficii.*

D. Il Vicario generale di T., delegato nella Bolla della Dataria Apostolica a *conferire* un beneficio parrocchiale, *riservato alla S. Sede*, rilascia la sua Bolla di Curia senza la formola *conferimus et assignamus* ecc.; ma semplicemente, dopo esposta la ricevuta delegazione apostolica, conferisce al Vicario foraneo il mandato d' immettere in possesso il candidato colla solita formola. Vale questa collazione?

R. È questo un caso affine all' altro, esaminato altrove (p. 415 di questo Vol.), per le dispense matrimoniali; e si risolve coi medesimi principii. Vi è la collazione implicita, che, secondo una probabile opinione, può dirsi valida. Perciò il parroco può star tranquillo. Il Vicario generale però deve correggere le sue formole, che sono incomplete.

97. *Della messa celebrata con ostie, in cui siano corpi estranei.*

D. Nel *Monitore Eccl.* (Vol. XI, pag. 166) sta detto che non si offende la validità nè la liceità se nell' ostia per la messa, con la farina, siano commiste delle reste o pagliuzze del grano medesimo. E nel Vol. XIII, p. 418, è risoluto il caso che non rompe il digiuno il sacerdote che, sumendo il calice consacrato, sume col div. sangue un moscherino od un briciolo di cera in esso cascati. Ciò posto, deve dirsi lo stesso, cioè, che non rompe il digiuno il sacerdote, che sume l' ostia consacrata contenente non solo *crusca*, *reste del grano* e *pagliuzze*, ma cose del tutto estranee, come scheggette di legno e carbone, cadute nella pasta, mentre si confezionavano le ostie? E può

lecitamente celebrar con tali ostie il sacerdote che si accorge di ciò prima della messa ?

R. Quanto al digiuno, quel che si è detto del moscherino o del briciolo di cera caduto nel calice, può dirsi parimenti di qualche scheggetta di legno o di carbone, caduta nella pasta delle ostie. Siffatti piccoli corpi estranei si sumono non per mangiarli, ma perchè non si può sumere l' ostia consacrata senza di essi. — Quanto poi alla liceità, l' ostia dev' esser *integra et nitida*; e però se vi si scorga qualche macchia o qualche impurità, non è lecito usarla. Vero è che se la macchia o la impurità non sia rilevante si commette leggiera colpa quando non ci sia giusta ragione di usar quell' ostia. Così il Lacroix L. VI, n. 432 : „ Secluso scandalo, est tantum veniale, sine rationabili causa, consecrare hostiam fractam, vel non integram, vel maculatam, nisi fractura, vel macula, esset enormis. „ Così pure, colle medesime parole, S. Alfonso L. VI, n. 204.

98, *Della concorrenza di un giorno* infra octavam *con un semidoppio.*

D. Come devono ordinarsi i Vesperi nella concorrenza di un semidoppio secondario e di un giorno *infra octavam non privilegiatam?* Giusta il decreto 21 febbr. 1896, i giorni *infra octavam quamcumque* sono secondarii e devono cedere a qualsivoglia semidoppio occorrente. Può dirsi lo stesso nella concorrenza ?

R. Il cit. decreto, n. 3886, suona così : " I. An dies infra octavam festi primarii vel secundarii cedant semiduplici occurrenti ? — II. An dies octava sequatur rationem sui festi primarii vel secundarii ? — Resp. : Ad I. Dies infra octavam quamcumque, tanquam secundarios habendos esse ; et cedere cuicumque semiduplici occurrenti. — Ad II. Affirmative, nempe : Diem octavam esse primariam vel secundariam, prout festum, ad quod illa pertinet, primarium vel secundarium est. „ — Adunque i giorni *infra octavam quamcumque* cedono il posto a qualsivoglia semidoppio occorrente, sia primario o secondario, sia fisso o sia traslato. Da ciò deriva che anche nella concorrenza i detti giorni *infra octavam* devono cedere il posto ai semidoppii e si dovrà fare *de sequenti semid. cum commem. octavae ;* ovvero, nella concorrenza inversa, *in secundis Vesp. semid. cum comm. octavae.* E ciò è conforme alla Rubrica novamente riformata del Breviario, la quale Tit. XI, n. 6 (V. *Mon. Eccl.* Vol. X, P. I, pag. 250) reca : " Die vero infra octavam concurrente cum sequenti semiduplici, vesperae erunt de sequenti cum commemoratione octavae. „

99. *Circa le lezioni del primo notturno.*

D. La festa di S^a. Marta, 29 luglio, e la festa di S. Remigio, 1 ottobre, per tutta la Francia, furono elevate al rito doppio maggiore, senza che i decreti nulla avessero stabilito sulle lezioni del 1°. notturno. Giusta il decr. 30 giugno 1896, le dette lezioni dovrebbero essere *de Scriptura occurrente.* Nondimeno in alcuni recenti Breviarii nella rubrica delle prefate feste si prescrivono le lezioni del comune. — Si deve stare al cit. decreto, ovvero ai Breviarii per le lezioni del 1°. notturno nelle indicate feste ?

R. Ecco il tenore del cit. decreto, n. 3923 : " Praesentibus rerum adiun-

ctis inspectis lectiones I nocturni proprias vel de Communi Sanctorum esse in posterum adhibendas tantum pro duplicibus I vel II classis; illis tamen lectionibus exceptis quae approbatae iam fuerint, vel in Breviario habentur pro duplicibus seu maioribus, seu etiam minoribus; vel aliis, quas pro specialibus rationibus, vel adiunctis, Sacra Rituum Congregatio approbare deinceps censuerit .„

Da questo decreto puossi raccogliere che *in posterum*, cioè, per gli officii da approvare, e per quelli approvati in cui nulla fu stabilito pel 1°. notturno e nulla è segnato negli antichi Breviarii, le lezioni del detto notturno devono essere *de scriptura occurrente*, tranne che nei soli doppii di I e II classe. Quando poi negli antichi Breviarii trovansi segnate altre lezioni, queste lezioni devono leggersi, salvo il contrario disposto di qualche decreto posteriore. — Nel caso adunque fa d' uopo stare ai Breviarii, anche in forza del cit. decreto.

100. *Sulla distanza dei pii sodalizii fra loro nelle grandi città.*

D. Nella città di Roma esiste la Pia Unione primaria del Suffragio, ed altre simili pie unioni in diverse chiese aggregate a quella. Quanta distanza deve intercedere fra queste perchè si possa partecipare alle indulgenze?

R. Checchè sia della Costit. *Quaecumque* di Clemente VIII e di altri molti decreti della S. C. delle Indulgenze che prescrivevano e poi moderavano la distanza di una lega (chilometri 4 1[2), fra i varii pii sodalizii fra loro dello stesso nome e del medesimo scopo, gli ultimi decreti sono quelli del 10 genn. 1893 ad 4., con cui si concesse che i detti sodalizii possono erigersi *in distinctis dioecesibus et communitatibus*; e del 20 maggio 1896 ad 3., con cui fu detto che *per distinctas communitates* possono intendersi anche le frazioni del medesimo municipio disgiunte fra loro, purchè vi sia una parrocchia propria. Nel medesimo decreto poi *ad 4.* si provvide pei sodalizii dello stesso nome e del medesimo scopo nelle grandi città; ed al dubbio: " An in magnis civitatibus quae unam tantum constituunt communitatem, plures nihilominus erigi possint eiusdem nominis et instituti confraternitates? „ — fu risposto: " Negative; sed supplicandum SS.mo, ut, derogando in hac parte Constitutioni s. m. Clementis VIII, quae incipit *Quaecumque*, Ordinariis benigne tribuere dignetur facultatem providendi pro eorum arbitrio et prudentia in singulis casibus, servata tamen in huiusmodi erectione convenienti, eorum iudicio, distantia. „ Ed il S. Padre " facultatem in 4.° dubio postulatam benigne Ordinariis concessit „ (*Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. II, p. 99 e 100). — Nelle grandi città perciò sta all' Ordinario approvare le distanze per la erezione di più sodalizii dello stesso nome e del medesimo scopo.

Purchè dunque il Vicariato di Roma abbia approvata la distanza per la erezione delle varie unioni del Suffragio, nella città di Roma tutte potranno usufruire delle indulgenze concesse alla Primaria, cui furono aggregate.

101. *Di chi abbia ottenuto un rescritto pontificio, e prima dell' esecuzione cade in censura.*

D. Quando alcuno abbia ottenuta validamente dalla S. Sede una dispensa

matrimoniale in forma commissoria, può questa validamente eseguirsi dal Vescovo se quegli cade in censura, e non se ne faccia prima assolvere?

R. Crediamo che la sentenza così eseguita sia valida. Imperocchè in forza del c. *Dilectus*, 26, *de Rescriptis* e del c. *Ipso iure*, 1, *de Rescriptis in 6*, diventa nulla la dispensa o il rescritto pontificio solo quando *lo si chiese* da chi era irretito di censura, non quando dopo la concessione del rescritto si cade in censura. Si ascolti il cit. c. *Ipso iure*: " Ipso iure rescriptum vel processus per ipsum habitus non valet, si ab excommunicato, super alio quam excommunicationis vel appellationis articulo *fuerit impetratum*. „ Così pure il c. *Dilectus de Rescr.*, in cui si parla di un rescritto *ottenuto* senza esporre che l' impetrante era censurato. I DD. insegnano poi che ciò ha luogo solo nei rescritti che *s' impetrano dalla S. Sede*; non da quelli che si ottengono dal Vescovo (V. *Consultaz. Canon.* Vol. II, p. 483).

102. *Circa il modo di ricevere il giuramento suppletorio.*

D. Il giudice delegato a ricevere il giuramento suppletorio pei processetti matrimoniali deve essere assolutamente assistito dall' attuario?

R. Il rito di tale procedura richiede l' attuario come pubblico testimone della regolarità dell' atto. Nei processetti matrimoniali però non è così indispensabile da rendere nullo l' atto.

103. *Intorno alla testimoniale per la ordinazione di un chierico che dimora in un seminario pontificio.*

D. Per un chierico forestiere, che dimora in un seminario pontificio, e che deve ordinarsi dal proprio Vescovo, basta l' attestato del proprio Rettore; ovvero si richiede altresì la testimoniale del Vescovo del luogo, dove il chierico dimora?

R. È necessaria la testimoniale del Vescovo del luogo, in forza della Costit. *Speculatoris* d' Innocenzo XII, che prescrive: " Quod si quis tanto temporis spatio in eo loco in quo ex accidenti, sicut praemittitur, natus est, moram traxerit, ut potuerit ibidem canonico aliquo impedimento irretiri, tunc etiam ab Ordinario eius loci litteras testimoniales obtinere, illasque Episcopo ordinanti per eum in collatorum ordinum testimonio similiter reconsendas praesentare teneatnr. „ Il che vien confermato dalla Costituz. *Apostolicae Sedis* di Pio IX, la quale dice: " Suspensionem per annum ab ordinum administratione ipso iure incurrunt ordinantes alienum subditum, etiam sub praetextu beneficii statim conferendi, aut iam collati, sed minime sufficientis, absque eius Episcopi litteris dimissorialibus, vel etiam subditum proprium, qui alibi tanto tempore moratus sit ut canonicum impedimentum contrahere ibi potuerit, absque Ordinarii eius loci litteris testimonialibus. „ Benchè dunque il seminario pontificio sia esente dalla giurisdizione dell' Ordinario; fa d' uopo nondimeno della testimoniale del Vescovo del luogo perchè possa essere promosso agli ordini un chierico forestiere ivi dimorante. E sappiamo essere questo l' uso che osservasi anche in Roma.

104. *Circa le lauree del Collegio de' Protonotarii Apostolici di Roma.*

D. Nel *Monit. Eccl.* pag. 316 di questo Vol. si riferiscono alcune risoluzioni della S. C. del Concilio, in cui par che si metta in dubbio il valore

giuridico delle lauree che concede il Collegio de' Protonotarii Apostolici di Roma, quasichè non equivalgano a quelle che si concedono dalle Università ecclesiastiche. Or nelle dette lauree sta scritto: " Quo (sul diritto cioè di dar le lauree) imprimis spectant Apostolicae Literae Summi Pontificis f. r. Sixti V, quarum initium *Laudabilis* editae nonis februarii 1585, et Apostolicae Literae Pii IX s. m quae incipiunt *Quamvis peculiares facultates* die nona februarii anno 1853 datae, quibus decernitur, doctores a nobis renunciatos in omnibus eodem iure censendos, ac si ipsam Sacrae Theologiae lauream in aliqua famosa universitate consequuti fuissent. „ Come dunque devono intendersi queste parole?

R. Non solo Sisto V, ma ancora Pio IX, rinnovando e moderando i privilegii del Collegio de' Protonotarii Apostolici di Roma, diedero ad esso facoltà, sotto certe condizioni, di conferire le lauree dottorali. Or ecco come stabilì Pio IX nella Costit. *Quamvis peculiares*: " Promotus ad lauream doctoralem pro legitimo promoto haberi debeat ad quosvis iuris effectus. „ Da queste parole chiaramente risulta che le lauree, concesse dal Collegio dei Protonotarii Apost. di Roma, hanno tutti gli effetti giuridici che sono attribuiti a quelle ottenute dalle Università. Dopo la chiara disposizione di Pio IX del 1853, non vale eccepire la risoluzione anteriore della S. C. del Concilio del 1746.

105. *Se i Frati Minori di S. Francesco possano godere dell' indulto delle carni nei venerdì dell' anno quando vi sia la dispensa generale.*

D. I Frati Minori di S. Francesco hanno dalla regola l' obbligo di digiunare ogni venerdì. Possono essi godere della dispensa dalla legge dell' astinenza, data dal S. Padre a tutta la Chiesa, il dì di Capodanno del 1904, che cade di venerdì?

R. Possono. Il S. Officio infatti in fer. IV, 20 dec. 1871 dichiarò: " Regulares speciali voto abstinentiae a carnibus non adstrictos, gaudere indulto circa observantiam ciborum tempore Quadragesimae et per annum pro fidelibus promulgato ab Ordinariis locorum nomine S. Sedis Apostolicae. „ Ed al Provinciale de' Frati Minori di Bologna che dubitava se in siffatti indulti fossero compresi i suoi confratelli, il S. Officio in fer. IV, 20 ian. 1892 rescrisse: *Comprehendi* (V. Mon. Eccl. Vol. VII, Par. II, pag. 7 e Vol. IX, Par. II, pag. 228). Se dunque i Frati minori possono godere degl' indulti dati dai Vescovi, molto più possono godere di quelli dati dal Papa. E la ragione è manifesta. Sono esclusi da questi indulti i soli Religiosi che hanno per voto l' astinenza (come i Minimi di S. Francesco di Paola). Ora i Frati Minori non per voto, ma solo per regola, hanno il digiuno dei venerdì.

BIBLIOGRAFIA

Attanasio Enrico — Il Papato. Ragionamenti del Can. Enrico Attanasio — Napoli, tip. Artigianelli, 1903 — In 8.° gr. di pag. 166.

Il sacerdote Enrico Attanasio, canonico del Duomo di Napoli, testè mancato ai vivi, era profondo pensatore, oratore forbito ed eloquente, sacerdote

esemplarissimo, pieno di zelo e di carità. Egli, discepolo e coadiutore dell' insigne P. Ludovico da Casoria, scrisse più cose elaboratissime sul periodico *La Carità*, fondato dal detto Padre; ma predicò altresì le verità cattoliche con gran successo, specie ne' primordii della rivoluzione. Savio pensiero è stato perciò radunare in questo libro le bellissime trattazioni e conferenze da lui scritte sul Papato, le quali noi stessi udimmo di sua bocca il 1862 nella chiesa del Gesù di Napoli, gremita di scelto uditorio, commosso e plaudente alla sua maschia eloquenza. — Si considera qui il Papato in ordine alla vita intellettuale della umanità; in ordine alla libertà del pensiero ed alla Italia; in ordine alla vita morale della umanità; in ordine alla civiltà moderna ed alla vita sociale. Sono considerazioni che mettono capo a sommi principii e si svolgono con una fecondità d' idee nuove e calzanti che soggiogano la mente ed il cuore. Oh! se coloro che imprecano al Papato leggessero serenamente queste pagine! Quanto diversamente giudicherebbero di tale divina istituzione! Se ne provveggano i nostri lettori, e concorreranno anche ad una bell' opera di religione, alla causa cioè di beatificazione del servo di Dio P. Ludovico da Casoria, a cui va destinato quello che avanza dalle spese di questo libro. — Costa L. 2 in Napoli presso la tipografia Artigianelli, S. Raffaele a Materdei.

Berthe P. Agostino della Congregaz. del SS. Redentore—Sant' Alfonso Maria de' Liguori — Firenze, tip. Barbera, 1903 — Volumi due in 8.° gr. di pag. 724, 736.

È una nuova vita di S. Alfonso che, uscita a luce nell' originale francese, ora si pubblica volta in italiano. L' Autore di essa ha profittato dei lavori di molti biografi del Santo, specie del P. Tannoia e dell' E.mo Capecelatro; ma oltre a ciò ha arricchita l' opera sua di quanto ha potuto raccogliere da ben dieci volumi in foglio di documenti autentici, conservati negli archivii dell' Istituto; da ben ventiquattro volumi di deposizioni giurate di testi pei processi della canonizzazione, e da molte corrispondenze del Santo, ultimamente rinvenute e pubblicate. È una vita perciò la più completa di tutte, che presenta la vera e grandiosa figura di questo insigne eroe di santità, e l' opera da lui compiuta nel secolo XVIII. Tutto poi è condotto con fine criterio, con lucidità e fluidezza di stile, da farsi leggere volentieri sino alla fine. Non è meraviglia quindi che l' edizione francese abbia riscosso plauso generale in Europa e personaggi dotti ed eminenti l' abbiano altamente encomiata. Fra tutti ci piace recare alcune parole di Leone XIII di s. m. in una onorifica lettera all' Autore; " De illo, egli dice, quamquam alii scripserunt, atque unus aliquis praeclara cum laude, tamen qui ex parte omni fecisset, adhuc desiderabatur. Hoc tu consilio ductus, viri sanctimoniam et doctrinam, studium episcopale et prudentiam legiferam, de institutione cleri,de cultu christianae pietatis, de sempiterno plurimorum bono promerito, omnia enixus es, excusis monumentis, religione persequi suoque in lumine collocare. „ Anche la versione italiana è commendevolissima, e si vantaggia sull' originale per migliori notizie attinte dal traduttore da altri documenti potuti avere posteriormente e sconosciuti all' Autore medesimo. Come ognun vede, è questa una vita che dovrebbe andare innanzi a tutte le opere del S. Dottore, e da cui e laici ed ecclesiastici dovrebbero attingere gli esempii preclarissimi di zelo e di virtù eroiche di sì gran Santo. — Costa solo L. 7,50 presso gli Editori Alfani e Venturi, tipogr. Barbera, via Faenza, 42 — Firenze.

De Mandato P, Pio S. J. — L' Intolleranza Protestante. Appunti storici.—Roma Tip. di Propaganda Fide, 1904—In 16.°, di pag. 176, con 34 illustrazioni.

Ci affrettiamo ad annunziare quest' opportunissimo ed elegante libretto, uscito dalla dotta pènna del chiariss. P. De Mandato, affine di promuoverne sollecitamente la diffusione. È diretto a sbugiardare il protestantesimo con un argomento *ad hominem*, che non ammette replica. I Protestanti, a demigrare la Chiesa Cattolica esagerano gli abusi della inquisizione, massime spagnuola; abusi mille volte dimostrati non della Chiesa, ma dai Governi laici, e condannati sempre da' Romani Pontefici. Or chi sia vago di conoscere la *tolleranza* de' Protestanti che spacciano ai quattro venti piena libertà di coscienza, legga di grazia questo opuscolo, in cui sono raccolti non pochi fatti della inquisizione luterana, anabattista, calvinista, anglicana ecc: inquisizione terribilissima con esilii, carceri, torture, roghi e capestri; inquisizione tanto crudele, che a paragone di essa la inquisizione spagnuola apparisce di quasi niun conto. E non solo leggerà fatti raccapriccianti, ma li vedrà altresì in molte attraenti illustrazioni, che quei fatti pongono sott' occhi, da far rabbrividire ogni animo benna'o. Facciamo voti che quest' opuscolo venga propagato da per tutto nella nostra Italia, insidiata dalle mene dei protestanti, i quali, dissidenti in tutto fra loro, in questo solo sono concordi e tenacissimi, in combattere cioè e calunniare la vera Chiesa di G. C. ed in tendere agguati contro la fede dei cattolici specialmente italiani.—Costa L. 0,50 presso l' Autore in Roma, Collegio Ruteno, Piazza Madonna de' Monti, 3. Per agevolarne la diffusione si accordano speciali facilitazioni a chi ne acquista buon numero di copie.

Granello Mons, Tommaso de' Predicatori — Santi Canonizzati dell' Ordine di S. Domenico. Piccola Collana di 14 Opuscoletti, contenenti ciascuno la vita di un Santo, 3 preghiere, inno, antifona ed orazione — Firenze, tip. e libr. Domenicana.

In quattordici librini graziosi trovansi compendiate le vite di S. Domenico, di S. Pietro M., di S. Giacinto, di S. Tommaso d' Aquino, di S. Raimondo di Pennafort, di S. Vincenzo Ferreri, di S. Antonino Arciv., di S. Pio V, di S. Lodovico Bertrando, di S. Giovanni di Colonia, di S.ª Agnese di Montepulciano, di S.ª Caterina da Siena, di S.ª Caterina de' Ricci, di S.ª Rosa di Lima. — Lo stile conciso ed elegante, la esattezza storica dei fatti, l' unzione di pietà che va sparsa nel testo e nelle preci, rendono questi opuscoletti piacevoli e fruttuosissimi, degni perciò della più larga diffusione. — Ciascuno, cent. 10; tutti e quattordici, L. 1,40 in Firenze, libr. Domenicana, via Ricasoli 61 63.

Grazioli Mons. Enrico — Dono per Nozze; ovvero Manuale pratico pei Genitori. Pensieri di Mons. Enrico Grazioli Arciv. di Nicopoli — Roma, Scuola tip. Salesiana, 1904.

Quest' ultima operetta del chiaro e dotto Mons. Grazioli è un vero tesoro pei genitori e pei giovani prossimi al matrimonio. Vi sono ammonimenti ed avvisi preziosi per tutto il tempo, in cui deve durare la vigilanza paterna e materna in rispetto ai figli, perchè riescano pienamente e sanamente educati.

Prendendo le mosse dalla nascita, suggerisce ai genitori tutto quello che devono operare a vantaggio della prole, in tutti gli stadii della sua vita educativa, non omettendo nessuno di quegli avvedimenti che tornino utili alla sua coltura morale e religiosa.

È divisa perciò in quattro capi che abbracciano i quattro stadii della detta vita, denominati dagli atti più importanti che devono compiersi in ogni stadio, che sono il *Battesimo*, la *Confessione*, la *Comunione*, il *Matrimonio*.

Niuno però creda che solo alle dette materie si restringa la trattazione: che se sono queste oggetto di più ampio discorso, si unisce ad esse tutto quanto mai occorre che i genitori sappiano per bene educare i figli in ciascuna loro età, non solo per allontarli dal vizio, ma sì ancora per formarli a virtù; e non pure nelle cose generali, ma nelle più minute e particolari.

Nè si omette quello che devono sapere i genitori per istruire i figli nelle cose di religione; ma secondo l' attitudine e lo sviluppo intellettuale di questi, vien porto a quelli un pascolo appropriato e sostanzioso di religiose cognizioni.

Tutto poi va condotto con dottrine sicure, con chiarezza, con brio e con opportuni esempii e racconti, da farsi leggere volentieri e con sommo diletto.

Oh! se questo libro giungesse nelle mani di tutti i genitori e di tutti coloro che si maritano, ed i savii avvisi di esso fossero letti attentamente e bene osservati! Sarebbe con ciò solo riformata e restaurata la società presente, che corre a grandi passi allo sfacelo!

Noi facciamo voti che ogni Parroco lo regali a quanti più può dei suoi filiani, ed ogni buon padre di famiglia, dopo averlo lui prima letto e considerato, ne faccia dono a tutti i figli che si accingono al matrimonio. — Costa L. 2 presso la Libreria Salesiana in Roma, via Porta S. Lorenzo, 42.

Gury e Ferreres — Compendium Theologiae Moralis P. Ioannis Petri Gury S. I. multis additionibus auctum, opera P. Ioannis B. Ferreres eiusdem Societatis ad usum Scholarum Hispaniae et Americae Latinae. Editio Hispania — Barcinonae ap. Subirana Fratres, editores, 1902 — Volumi due in 8.° di pag. XV, 669; XII, 912.

— Casus Conscientiae propositi ac soluti a P. Ioanne Petro Gury S. I., novis Casibus aucti, opera P. Ioannis B. Ferreres eiusdem Societatis, ad usum Scholarum Hispaniae et Americae Latinae. Editio Hispana — Barcinonae apud Subirana Fratres editores in via dicta Puertaferrisa, 14, 1903 — Volumi due in 8.° di pag. XVIII, 576; XIV, 607.

Ecco due opere di grande attualità. Niuno è che ignori i pregi non ordinarii della Teologia Morale del p. Gury, che ha visto moltissime edizioni ed ha avuto non pochi e dotti annotatori. Fra le altre cose va in essa segnalato il metodo scientifico, che rapporta tutto a sommi principii; e la scelta delle opinioni dibattute, seguendo per lo più quelle adottate da S. Alfonso. Ma il Gury scrisse da gran tempo, e negli anni posteriori la scienza teologico morale ha molto progredito coll' applicazione degli antichi principii ai nuovi casi odierni, e con seguire e dilucidare le nuove norme date opportunamente dalla S. Sede. Molte cose adunque doveano emendarsi e molte accrescersi al testo. In altre edizioni sopperiscono a ciò note lunghe ed erudite, come quelle del p. Ballerini e del p. Palmieri; ma è sembrato assai

più conducente a facilitarne lo studio il riformare un po' il testo secondo il progresso e le esigenze dei tempi nostri. E questo ha fatto il p. Ferreres nella nuova edizione che annunziamo. Egli l'ha modificata in molti luoghi del testo, come l'Autore stesso avrebbe fatto se l'avesse pubblicata ora egli stesso. Tutte le quistioni perciò, anche le più vive ed ardenti dei giorni nostri; tutte le decisioni, anche ultime della S.ª Sede; tutto quanto s'attiene al diritto comparato colle leggi spagnuole ed americane, tutto si legge qui al proprio luogo, dettato con quella stessa dottrina ed erudizione sobria e scelta che si ammirano in genere nel testo del Gury. Utilissima opera perciò come istituzione di scuola e come manuale da consultare nei ministeri ecclesiastici, e per ogni luogo benchè questa edizione sia diretta segnatamente agli Spagnuoli ed agli Americani.

Quello che il p. Ferreres ha fatto pel *Compendium Theologiae Moralis*, ha fatto altresì pei *Casus Conscientiae* del p. Gury, opera pur questa celebratissima. Vi ha riformate quelle cose che non erano secondo i posteriori responsi della S. Sede, e vi ha aggiunto molti casi nuovi (che riguardano i nuovi bisogni dei tempi nostri), fra cui taluni difficilissimi, benchè ovvii e interessanti, e risolti con molta dottrina e competenza. — Quello poi che, sì nel *Compendium*, come nei *Casus*, è inserito o modificato dall'Editore si conosce da taluni segni posti in ciascun luogo, da cui si distingue quello che è antico da quello che è nuovo. Noi facciamo voti che queste due opere di gran valore e di grande utilità, specie per le modificazioni e le aggiunte fattevi, siano propagate da per tutto potendo recare sommo vantaggio ai sacri ministri ed ai cultori della scienza teologico-morale.

CRONACA GOVERNATIVA

La esenzione del 30 °/o sui beneficii soppressi, non chiesta in vita, non può chiedersi dagli eredi — Gli eredi degli investiti dei beneficj soppressi non possono invocare l'esenzione dal pagamento della tassa straordinaria del trenta per cento, accordata con l'art. 25 della legge 19 giugno 1873, quando gli investiti non abbiano ottemperato al disposto dell'art. 50 del regolamento 11 luglio 1873 rivolgendone in vita analoga domanda all'amministrazione del Fondo pel culto (1). (Cassaz. di Roma, 13 apr. 1901 —

---

(1) Così la Corte ha considerato al riguardo:

" Per ottenere la esenzione dal pagamento della tassa straordinaria del trenta per cento accordata con l'art. 25 della legge 15 giugno 1873 agl'investiti dei beneficj soppressi, le cui rendite non oltrepassavano le lire 500, bisognava rivolgerne domanda all'amministrazione del Fondo per il culto, a norma dell'art. 50 del regolamento 11 luglio, 1873; e gl'investiti stessi, qualora, giusta l'art. 3 del regolamento 22 agosto 1867, non avessero ricevuti i moduli per fare la prescritta denuncia entro 15 giorni dalla pubblicazioni di tale regolamento, dovevano richiederli fra tre giorni al ricevitore locale, e quindi, entro 15 giorni dalla data della consegna dei moduli stessi secondo l'art. 4 del regolamento medesimo, denunciare esattamente il patrimonio dell'ente soppresso sotto pena, ai termini dall'art. 13 della legge 7 luglio 1867, oltrecchè di una multa da lire 100 a 1000, anche della perdita

Intend. di fin. di Caltanissetta e Longi-Alessi) (*La Corte Supr. di R.* Anno XXVI, P. I, p. 117).

Non è esente da soppresssione un beneficio con peso accessorio di coadiuvare il parroco — Ritenuto che in un canonicato l' obbligazione principale del fondatore doveva consistere nell' adempimento dei doveri annessi al canonicato, e che l' onere di coadjuvare il parroco negli atti e nelle funzioni che al parroco incombono era soltanto accessorio, basta ciò ad escludere la esenzione ai sensi del n. 4 dell' art. 1 della legge 15 agosto 1867.

Esente da soppressione è il beneficio al quale sia annessa l' obbligazione principale di coadjuvare il parroco nell' adempimento di alcuni fra gli oneri proprj di questo. Cass. di Roma, 25 apr. 1901 — Borio parr. di Asti e Caracciolo e Finanze) (*La Corte Supr. di R.* l. c. p. 145).

Distinzione fra i beni della parrocchia e del beneficio parrocchiale nella presa di possesso — Per giudicare se l' economato dei beneficj vacanti abbia legittimamente preso possesso dei beni spettanti a defunto contro il parroco di una chiesa cattedrale, conviene esaminare e definire la natura dei beni, i quali possono appartenere alla parrocchia o al benefizio parrocchiale. Ai frutti di questo, non già di quella, ha diritto l' economato. (Cassaz. di Roma, 22 genn. 1901 — Capit Cattedr. di Trapani ed Economato dei benef. vac.) (*La Corte Supr. di R.* l. c. p. 159).

Quando le spese del tempio sono a carico del capitolo. Il 30 °/₀ prelevato una volta dalla massa, non può gravare sopra le singole prebende. Obbligo nei capitolari della officiatura— Nessuna disposizione di legge determina la misura delle prebende da costituirsi ai canonici ed ai beneficiati di una chiesa cattedrale ; ed i criterj da adottarsi al riguardo costituiscono semplici apprezzamenti incensurabili, che non possono qualificarsi applicazione esatta od errata di legge.

Le spese relative all' ufficiatura del tempio della cattedrale e quelle per la conservazione del fabbricato debbono restare a carico del Fondo pel culto e non possono porsi a carico delle prebende e dei beneficj conservati, quando la misura delle prebende e beneficj, ove fosse gravata di tali spese, diverrebbe insufficiente al fine pel quale la misura stessa fu adottata.

La tassa del trenta per cento non può essere prelevata una seconda volta sulla somma arbitrata per le prebende e pei beneficj conservati, e che è parte della rendita totale della cattedrale sulla quale la tassa è stata già prelevata.

Dovendosi costituire le prebende ed i beneficj della chiesa cattedrale con parte della rendita consegnata al Fondo pel culto, questa Amministrazione e non il Demanio, deve essere condannato alla costituzione.

---

dell' assegno accordato. Ora, se il defunto cononico Longi, per non essersi uniformato a tutti codesti precetti legislativi regolamentari, decadde dal beneficio della esenzione dal pagamento della tassa straordinaria in discorso, non poteva evidentemente trasmettere ai suoi eredi un diritto, che egli più non aveva, e quindi non a torto la Intendenza di Finanza di Caltanissetta si oppose all' ammissione del mezzo istruttorio, disposto con la sentenza impugnata, e col ricorso ne è richiamata a questo supremo Collegio. „

Per l' art. 3 della legge 15 agosto 1867, gli investiti dei canonicati o beneficj dei capitoli cattedrali debbono continuare ad adempiere gli obblighi annessi per godere vita durante lo assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria; e perciò, nella costituzione di un capitolo di canonici e beneficiati secolari in sostituzione ad una congregazione di monaci viventi in comune non possono essere attribuite ai canonici e beneficiati le rendite arretrate per l' epoca precedente a tale costituzione, in cui il capitolo non ebbe vita, nè funzionò come tale, come ente, cioè, autonomo. (Cassaz. di Roma, 23 mar. 1901 — Fondo p. c. e Demanio e Capitolo della Chiesa abbaziale di S.ª Scolastica in Subiaco) (*La Corte Supr. di R.* l. c. p. 190).

Diritto all' adempimento dei pesi contro il Fondo pel culto — Nelle generali espressioni di *oneri* o *pesi* messi a carico del Fondo pel culto dalle leggi eversive dell' asse ecclesiastico, e specie dall' art, 5 della legge del 15 agosto 1867, non si comprendono solamente i debiti civili o gli interessi materiali e pecuniarj, ma pure le obbligazioni morali e religiose capaci della protezione della legge e da questa espressamente protette, quale un officio di *requiem* nel giorno anniversario della morte del fondatore o una messa quotidiana: per l' attuazione dei quali pesi hanno diritto ad agire in giudizio in genere i terzi interessati, e in ispecie la fabbriceria della parrocchia in cui le sacre funzioni debbono per le tavole di fondazione celebrarsi (1). (Cassaz. di Roma, 8 Giu: 1901 — Fondo p. c. e Fabbriceria parrocch. di Oleggio) (*La Corte Supr. di R.* I. c. p. 195).

Legato di messe soppresso — Ai termini dell' art. 1 n. 6 della legge del 15 agosto 1867, è soggetto a soppressione il legato di messe avente i caratteri dell' autonomia e della perpetuità, anche se dal fondatore sia stato disposto, come mezzo, pel fine ultimo del suffragio dell' anima propria. (Cassaz. di Roma, 30 Maggio 1901 — Demanio e Fondo p. c. e parrocchia di Confienza) (*La Corte Supr. di R.* l. c. p. 212).

Obbligo limitato del Fondo p. c. all' adempimento de' pesi — Il fondo per il culto non è tenuto allo adempimento in modo specifico degli oneri religiosi posti a carico dei legati di culto e degli altri enti soppressi, adempiendoli solo nella misura dei fondi disponibili, se, come e quando possa ciò fare. (Cass. di Roma, 25 Mar. 1901 — Pasini, Fondo p. c. e Congr. di carità di Imola) (*La Corte Supr. di R.* l. c. p. 224).

Le Confraternite, anche con solo scopo di culto, sono considerate come enti di beneficenza e dipendono dal Ministero dell' interno — *a*) Gli art. 91 e 92 della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza sciolgono la riserva dell' art. 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867, e l' art. 91 n. 2, equiparando alle istituzioni pubbliche di beneficenza confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altre consimili istituzioni, comprende anche quelle che secondo le tavole di fondazione e gli statuti proprii avevano scopi esclusivamente di culto.

---

(1) Richiamiamo l' attenzione dei parroci e dei rettori di chiese e di opere piè su questa interessante massima, perchè facciano valere i proprii diritti.

b) Regolando pertanto la legge 17 luglio 1890 tutta la materia della sorveglianza e tutela sulle confraternite, devono ritenersi abrogate le disposizioni delle regie patenti piemontesi 27 maggio 1831 anche per le confraternite rivolte a scopi esclusivamente di culto; e spetta all' autorità amministrativa, che mette capo al ministro dell' interno, il provvedere alla esecuzione delle disposizioni della predetta legge per quanto riguarda tali enti.

c) È per ciò nullo per difetto di competenza il decreto emesso dalla corte di appello, come sostituita agli antichi senati, col quale ai termini dell' art. 2 delle regie patenti 27 maggio 1831 sia stata autorizzata la divisione e successiva alienazione di beni stabili spettanti a confraternite aventi esclusivamente scopo di culto. (Cassaz. di Roma, 14 Maggio 1901 — Pubblico Ministero e Confr. della Gioventù e della B. Vergine in Romagnano. (*La Corte Supr. di R.* l. c. p. 225).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Dicembre 1903).

Pellegrinaggi al Vaticano — Il 13 u. s. nella Sala Clementina e nella prima Loggia il S. Padre ricevè i pellegrini Mantovani col Vesc. Mons. Orrigo.

Il 19 nella Basilica Vaticana ricevè il pellegrinaggio delle provincie meridionali di oltre seimila persone, tra le quali erano sette Arcivescovi e 25 Vescovi.

Il giorno seguente nella Galleria delle Lapidi ricevè i varii Comitati e rappresentanti del detto pellegrinaggio coi Vescovi ed una larga rappresentanza dell' aristocrazia napoletana. Il 24 un gruppo di 300 pellegrini inglesi.

Cause di beatificazioni e canonizzazioni — Il 10 u. sp. nel Palazzo Apostolico Vaticano si tenne la Congr. Ordinaria Rotale dei Sacri Riti sotto la presidenza degli E.mi Cardinali Ponenti Vannutelli, Ferrata e Mathieu per giudicare intorno alla validità dei processi Apostolici per la causa di beatificazione del Ven. Modestino di G. e M.ª dei Minori; sulla fama di santità del Ven. Garicoits, fondatore della Congr. dei Preti del S. Cuore di Gesù; e sulla fama di santità della Ven. Delanone, istitutrice delle Suore di S. Anna, dette della Provvidenza. E finalmente intorno al culto, in ossequio ai decreti di Urbano VIII, non mai prestato al Ven. fratel Benilde della Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane.

Il 17 u. s. nel medesimo Palazzo Apost. si tenne la Congr. ordinaria dei Sacri Riti, nella quale gli E.mi Cardinali coi Prelati Officiali e Consultori teologi emisero il loro voto sul dubbio delle virtù in grado eroico nella

causa di beatificazione della Ven. Giovanna d' Arco, detta la Pulcella di Orleans.

Il 24 detto nel Palazzo della fabbrica di S. Pietro presso l' E.mo Card. Ferrata Ponente della causa di canonizzazione del B. Gerardo Maiella, laico professo liguorino, si è tenuta la Congr. antipreparatoria, nella quale dai Prelati e Consultori teologi si è emesso il voto sopra due miracoli operati da Dio per intercessione del Beato, proposti per la sua canonizzazione.

Il 1.° Dic. nel Palazzo Apost. Vaticano si è tenuta la Congr. ordinaria dei Sacri Riti, nella quale al giudizio degli E.mi Cardinali sono state sottoposte le seguenti materie: Introduzione della causa di beatific. del Ven. Mattia de Mattias, fondatore delle Suore del Preziosissimo Sangue: Conferma del culto prestato da tempo immemorabile ai Ven. Teobaldo Arciv. di Vienna in Francia, e ad altri sedici colla concess. di messe ed officii proprii: Revisione degli scritti dei Venerabili Caterina Labouri, figlia della Carità, e di Agatangelo e Cassiano cappuccini, uccisi in Abissinia in odio della fede: Concess. ed approvaz. della festa di Maria SS.ma Riparatrice con messa propria per la Società di M.ª Riparatrice: E finalmente concess. ed approvazione dell' Officio e della Messa propria del B. Giovanni da Vercelli, Confessore dell' Ordine dei Predicatori.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Secreteria di Stato il S. Padre ha nominato: Mons. Gaetano de Lai Segretario della S. C. del Concilio: Mons. Sebastianelli, Mons. Melata, il R.mo P. Mazzalkiewez Procuratore dei Resurrezionisti, ed il R.mo Marenco Proc. dei Salesiani, Consultori della S. C. dei Vescovi e Regolari: e con altro biglietto l' E.mo Card. Aiuti Protettore della Società di mutuo soccorso S. Gioacchino.

Il XIX Congresso Cattolico Italiano—L'abbondanza delle materie non ci permise di far menzione nel preced. fascicolo del XIX Congresso Cattolico italiano. S' inaugurò il 10 u. s. sotto la presidenza del conte Zucchini. Erano presenti circa duemila persone. Intervennero l' E.mo Card. Svampa, l' Arciv. di Benevento, il Vescovo di Ascoli Piceno ed altri Prelati. Si discussero molte e interessanti proposte di pratica utilità. Non mancarono però dispareri, che continuarono anche dopo il congresso in polemiche di giornali, e che han dato luogo al *Motu Proprio* del S. Padre da noi dato più innanzi.

Necrologio — Sono morti: Mons. Valussi Principe Vescovo di Trento; Mons. Laticule Vesc. di Vannes; Mons. De Lorenzo, già Vesc. di Mileto, poi Arciv. di Seleucia; Mons. Apollonio, Vesc. di Treviso; Mons. Lelong, Vesc. di Nevers (Francia); Mons. Anzer, Vesc. Tit. di Telepte, Vicario Apostolico di Scian-Ton in Cina.

Sono morti pure: Antonio Pages, Presidente generale della Società di S. Vincenzo de Paoli; il Marchese Serlupi Crescenzi Presid. gen. della Società primaria per gl' interessi cattolici; il Comm. Venturoli di Bologna, cattolico valoroso, e vera illustrazione scientifica nazionale; il celebre pittore francese Pizzarro; il brillante artista comico italiano Leigheb; la granduchessa Elisabetta d' Assia; Mommsen famoso storico tedesco, e Moser celebre commediografo della stessa nazione.

CRONACHETTA POLITICA

— Re Vittorio, colla Regina Elena è stato a visitare il Re d' Inghilterra. È stato ricevuto con grande cordialità dalla Corte, ed acclamato dal popolo.

— Il parlamento italiano si è riaperto ed il Ministero ha ottenuto in gran maggioranza il voto di fiducia.

— Si è fatta la conversione della rendita italiana del 4 1/2 per cento al 3 1/2. Si pensa a preparare l' altra più importante del 5 per cento al 3 1/2.

— La Porta ha risposto all' ultima nota sulle condizioni delle riforme proposte per la Macedonia dalle potenze interessate: ha fatto delle riserve, delle quali non sarà tenuto conto: ha proclamata l' amnistia: si stanno riedificando le case distrutte dai ribelli: ha spedito sussidii alle famiglie povere: anche la Germania, la Grecia ed altri governi han mandato soccorsi a tale scopo.

— Nella Camera francese, non ostante le solite opposizioni dei socialisti, sono stati approvati i crediti per l' ambasciata al Vaticano e per gli stabilimenti francesi in Oriente. È stato poi approvato un progetto di legge, col quale tirannicamente si vieta alle congregazioni, anche autorizzate, il dritto d' insegnamento.

— Nella Università d' Innsbruck sono avvenuti tumulti, poichè, contro il divieto del governo, il Prof. De Gubernatis era andato a far il discorso per la inaugurazione delle scuole libere italiane. Varii disordini sono avvenuti pure in diverse città d' Italia, per opera soprattutto di studenti.

— La Provincia di Panama si è ribellata: separatasi dalla Colombia, ha proclamata la repubblica, incoraggiata dagli Stati Uniti, che aspirano alla concessione dell' istmo: è stata riconosciuta da quasi tutte le potenze.

— Nelle nuove elezioni in Germania ed i cattolici conservano i loro posti: a Madrid le elezioni municipali sono riuscite favorevoli ai monarchici in grande maggioranza.

— A Milano si è tenuto il primo Congresso degl' impiegati civili: a Ravenna il terzo Congresso nazionale del partito giovanile liberale italiano.

— È morto a Maderno Giuseppe Zanardelli, già presidente del Consiglio dei Ministri. Sontuosissimi funerali hanno avuto luogo a Brescia, dove è stata trasportata la salma.

— Nella discussione del processo Bettolo-Ferri due avvocati venuti a contesa, si scaraventarono calamai, e si percossero a vicenda in presenza dei giudici, i quali si ritirarono. Fu grave lo scandalo dell' udienza.

— Un enorme incendio, sviluppatosi dallo scoppio del gas, ha messo in fiamma un grandioso teatro gremito di gente a Chicago negli Stati Uniti. Sono morti circa 690 persone, altre 300 sono scomparse. Il Vescovo di Chicago penetrò nel luogo dell' incendio e con eroica abnegazione ne salvò molte. Intere famiglie intanto sono distrutte: molti cospicui personaggi periti: l' intera città e buona parte dei dintorni sono in lutto!

DESCLÉE, LEFEBVRE E C.ⁱ – EDITORI PONTIFICI

ROMA — Via Santa Chiara, 20-21 — ROMA

SCIENZA E RELIGIONE

STUDI PER I TEMPI PRESENTI

Pubblicazione a Serie di dodici fascicoli ciascuna. Ogni fascicolo è di 64 pagine in-12; il prezzo di *L. 0.60.*

Abbonamento ad una Serie *L. 6 nette.*

Non si pubblicherà meno di un fascicolo al mese, cominciando dal *Gennaio 1904.*

ELENCO DEI PRIMI FASCICOLI:

Dom BESSE . . . . . Donde vengono i Monaci?
M. DI VILLERMONT. Il movimento femminista (Vol. I).
M. DI VILLERMONT. Il movimento femminista (Vol. II).
F. BRUNETIÈRE. . . I motivi di sperare.
B. COLOMER . . . . . La Bibbia e le teorie scientifiche.
P. PRAT . . . . . La Bibbia e la Storia.

Sottoposto all'alta approvazione di S. S. Papa Pio X il programma che più sotto riportiamo, il Santo Padre si benignò di benedirci ed incoraggiarci plaudendo alla nostra pubblicazione ed augurandoci il migliore successo.

Nostra Lettera indirizzata al Santo Padre

Beatissimo Padre,

Il grande favore incontrato dalla Raccolta francese **Science et Religion**, edita dalla Casa Bloud e C., ci ha incoraggiati a curarne una traduzione italiana, per renderla più accessibile al gran pubblico.

La Raccolta si è assicurata la collaborazione dei migliori scrittori cattolici francesi: conta già 300 volumi, nei quali vengono, da persone di conosciuta competenza, trattati tutti quei temi che toccano più da vicino l'anima moderna.

La principale questione d'attualità essendo il preteso contrasto fra la scienza e la fede, gli scrittori di questa preziosa Collana di operette, nel trattare di soggetti in apparenza così diversi fra loro, sono guidati dall'unico intento di far noti e chiari i limiti della scienza e della fede, dalla conoscenza dei quali uscirà risolta l'ardente questione religiosa moderna. Appunto per meglio riguardarla sotto ogni aspetto, questa Raccolta non s'è imposto limite di materia, ma abbraccia tutti quegli argomenti di morale, di filosofia, di teologia, di sociologia, di storia, di dogma, di Bibbia, di critica, che possono conferire alla soluzione del problema.

Gli scrittori della Collezione sono quasi tutti specialisti in materia e dànno in poche pagine i risultati compiuti dei loro studi o degli studi altrui, in maniera facile e popolare, che non nuoce però al metodo scientifico. Fra questi figurano i nomi di Brunetière, De Broglie, Besse, Calmes, Chauvin, Laberthonière, Naudet, Vacandard, Largent, Dufourq, ecc.

Per dare maggiore interesse e novità alla Collezione italiana la nostra Casa si limiterà a pubblicare gli opuscoli migliori e di maggiore attualità della francese. Di quando in quando, però, *data occasione*, spera di poter dare anche opuscoli originali.

Sul punto di pubblicare il primo volume, prostrati ai piedi della Santità Vostra, imploriamo l'Apostolica Benedizione sulla nostra opera, che ci ripromettiamo feconda di abbondantissimi frutti.

Roma, 21 Ottobre 1903.

Gli Editori
DESCLÉE, LEFEBVRE E C.

Inviando l'adesione ad una serie, si prega di unire il relativo importo e di scrivere chiaramente il proprio indirizzo.

DESCLÉE, LEFEBVRE E C.ⁱ – EDITORI PONTIFICI

ROMA — Via Santa Chiara, 20-21 — ROMA

PATROLOGIA

del Dr O. BARDENHEWER

Versione italiana sulla seconda edizione tedesca con aggiunte bibliografiche

pel Sac. Dr Prof. ANGELO MERCATI

Opera completa in tre volumi in-8° grande: L. 15

VOLUME PRIMO

INTRODUZIONE. § 1-3. Concetto ed ufficio della Patrologia - Storia e letteratura della medesima – Repertorii, edizioni, versioni collettive.

PRIMO PERIODO. Dalla fine del primo all'inizio del quarto secolo.

SEZIONE PRIMA. LA LETTERATURA ECCLESIASTICA PRIMITIVA.

SEZIONE SECONDA. LA LETTERATURA APOLOGETICA DEL II SECOLO.

SEZIONE TERZA. LA LETTERATURA ERETICA DEL SECOLO II E GLI APOCRIFI DEL NUOVO TESTAMENTO.

SEZIONE QUARTA. LA LETTERATURA ANTIERETICA DEL II SECOLO.

SEZIONE QUINTA. LA LETTERATURA ECCLESIASTICA NELL'EPOCA DELL'INIZIO DELLA SCIENZA TEOLOGICA.

APPENDICE.

VOLUME SECONDO

SECONDO PERIODO. Dal principio del quarto alla metà del quinto secolo.

PARTE PRIMA. SCRITTORI GRECI.

PARTE SECONDA. SCRITTORI SIRI.

PARTE TERZA. SCRITTORI LATINI.

VOLUME TERZO

TERZO PERIODO. Dalla metà del quinto secolo alla fine dell'epoca patristica.

PARTE PRIMA. SCRITTORI GRECI.

PARTE SECONDA. SCRITTORI ARMENI.

PARTE TERZA. SCRITTORI LATINI.

INDICE delle persone e cose per tutti i tre volumi.

Abbiamo parlato varie volte di questa importante pubblicazione: ora ci piace riportare i giudizi che di essa diede la ben nota rivista tedesca, organo della Görresgesellschaft, *Historisches Jahrbuch* (Monaco di Baviera), XXIV (1903), p. 391-392:

« Abbiamo già dato il nostro giudizio apprezzativo sull'opera del Bardenhewer: ora pertanto non si tratta che di giudicare la versione. Il Mercati, da non confondersi col fratello già dottore dell'Ambrosiana ed ora scrittore vaticano, è anzi tutto noto come buon conoscitore della letteratura teologica e storica tedesca. Col Semeria, Pio Franchi dei Cavalieri Benigni ed alcuni altri egli appartiene alla piccola schiera di coloro, che, messisi sul punto di vista di Mgr. Mignot, lavorano di conserva al risveglio del senso storico nella teologia italiana. Il futuro prossimo ci farà sapere se in ciò essi furono aiutati, conformemente alla natura della cosa, da altri elementi ecclesiastici. Il Mercati, come avviene nella versione italiana e francese di parecchie opere tedesche, ha diviso in tre l'unico volume originale. Con ciò egli soddisfa agli interessi commerciali della Casa editrice ed è anche in caso di mettere più rapidamente un libro sul mercato librario. Di più egli ha aggiunto la recentissima letteratura « Coll'autorizzazione dell'autore e dell'editore tedesco [così si legge nella prefazione del traduttore] ho fatto ai relativi luoghi delle aggiunte bibliografiche riferentisi ai lavori usciti negli anni 1901 e 1902, nonchè a qualche opera precedente tralasciata dal Bardenhewer ed a versioni italiane di singoli scritti, a proposito delle quali dichiaro espressamente che non ho avuto il tempo necessario per essere completo; tutt'altro: ho notato quelle che man mano rintracciai casualmente e notai nelle mie schede, rimandando alla fine della traduzione un'appendice, nella quale, se sarà necessario, catalogherò tutte le versioni italiane sia antiche che moderne insieme agli altri studi che nel frattempo saranno stati dedicati alla scienza patrologica ». Altri dati della prefazione dovuta al traduttore sono di minore importanza. Quanto alla esattezza della versione bisogna riconoscere che essa è della massima fedeltà scientifica ed ha insieme il pregio di essere rimasta di aggradevole e facile lettura. Va rilevata in particolare la esatta riproduzione degli infiniti nomi e titoli di libri stranieri, la qual cosa costituisce, pei compositori italiani e pel traduttore, una croce che suole fuggirsi non dandosene alcuna cura. Qui il Mercati ha fatto un lavoro improbo, che non può calcolarsi abbastanza altamente, così che poco contano i pochi errori rimasti di stampa. Giustamente l'autore può felicitarsi perchè l'opera sua è stata tradotta precisamente dal Mercati; per tal mezzo essa è stata messa in una veste che corrisponde perfettamente alla grande importanza dell'originale. La versione è destinata a colmare una lacuna sensibile nella letteratura teologica d'Italia. Alla intraprendente Casa editrice io auguro che quanto è offerto con questa opera sia talmente apprezzato che possa farsene presto una seconda edizione.

« Mgr. P. M. BAUMGARTEN ».

DESCLÉE, LEFEBVRE E C.ⁱ – EDITORI PONTIFICI

ROMA — Via Santa Chiara, 20-21 — ROMA

I SANTI

IMPORTANTISSIMA COLLEZIONE DI VOLUMI IN-12 DI CIRCA 200 PAGINE

Prezzo di ciascun volume L. 2.

Pubblicazione a Serie di sei volumi ciascuna. Abbonamento ad una Serie *L. 10 nette.*

Non si pubblicherà meno di un volume ogni due mesi, cominciando dal *Gennaio 1904.*

ELENCO DEI PRIMI VOLUMI:

E. JOLY . . . Psicologia dei Santi (8ª ediz. fr.).
P. LARGENT. S. Girolamo (4ª ed. fr.).
P. ALLARD . S. Basilio (3ª ed. fr.).
A. PUECH . . S. Giovanni Crisostomo (3ª ed. fr.).
P. LARGENT. S. Ilario (2ª ed. fr.).
G. KURTH . S. Bonifacio (2ª ed. fr.).
H. JOLY. . . S. Teresa (4ª ed. fr.).
A. LEPITRE . S. Antonio di Padova (3ª ed. fr.).

Avendo presentato al Santo Padre il programma di questa Collezione nella lettera che sotto riportiamo, S. S. Pio X si degnò approvarlo, benedirlo ed incoraggiarlo.

Nostra Lettera indirizzata al Santo Padre

Beatissimo Padre,

Cedendo al desiderio ripetutamente espresso da molte pie e dotte persone, la nostra Casa inizia la stampa di una **Collana di Vite di Santi.** Pur tenendo per base l'eccellente Collezione francese omonima, edita dal Lecoffre a Parigi, dalla quale verranno trascelte le Vite più accette al pubblico ed alla critica, la nostra Casa non trascurerà ciò che di esse v' ha di meglio nelle diverse nazioni.

La Collezione francese conta già trenta volumi, alcuni dei quali, veri modelli del genere, sono pervenuti in poco tempo all'ottava edizione.

La psicologia e più ancora la critica storica, creando un nuovo metodo d'indagine, hanno in questi ultimi tempi fatto in parte cambiare aspetto all'agiografia. La luce storica in cui, coi metodi moderni, viene rimesso il Santo, ci fa meglio valutare la natura e l'estensione del doppio elemento umano e divino che nella mutua unione creano l'eroe cristiano. Qui infatti gli scrittori hanno avuto cura di rispettare, insieme all'ortodossia cattolica, i diritti della scienza, che paiono indispensabili ai nostri giorni; e alla lettura di queste Vite noi non ci sentiamo presi soltanto da entusiasmo e ammirazione, come spesso accadeva nel leggere certe vecchie agiografie, ma sentiamo dentro di noi anche uno stimolo all'imitazione.

È inutile rilevare ancora di più l'interesse che presenta questa pubblicazione per la cultura morale e religiosa della gioventù, e quanto frutto ne potranno ritrarre i Rettori di Seminari e Collegi per l'educazione dei loro alunni. Quante volte nelle Comunità ed Istituti religiosi si lamenta la mancanza di buoni libri adatti per la lettura in comune e corrispondenti ai bisogni dei tempi! Ebbene, questa Collezione potrà eccellentemente sovvenire a tale bisogno.

Prostrati ai piedi della Santità Vostra, imploriamo per questa opera l'Apostolica Benedizione, fiduciosi che i nostri sforzi non andranno interamente perduti.

Roma, 21 Ottobre 1903.

Gli Editori
DESCLÉE, LEFEBVRE E C.

Inviando l' adesione ad una serie, si prega di unire il relativo importo e di scrivere chiaramente il proprio indirizzo.

DESCLÉE, LEFEBVRE E C.ⁱ – EDITORI PONTIFICI

ROMA — Via Santa Chiara, 20-21 — ROMA

RASSEGNA GREGORIANA

PER GLI STUDI LITURGICI E PEL CANTO SACRO

PUBBLICAZIONE MENSILE

ANNO TERZO - 1904

ABBONAMENTO ANNUO: Per l'Italia **L. 5.**
Per l'Estero **L. 7.**

REPERTORIO DI MELODIE GREGORIANE

TRASCRITTE ED ACCOMPAGNATE CON ORGANO OD HARMONIUM

Pubblicate dal Maestro **GIULIO BAS**

Esce un fascicolo al mese

ABBONAMENTO ANNUO: Per l'Italia L. **5** – Per l'Estero L. **6**

ANNO XVIII

EPHEMERIDES LITURGICAE

PUBBLICAZIONE MENSILE DI SACRA LITURGIA

A CURA DEI SIGNORI DELLA MISSIONE IN ROMA

Esce ogni mese in fascicoli di 64 pagine con doppia copertina.

Periodico di grandissima utilità pel Clero, superiore a tutte le altre pubblicazioni del genere per la grande autorità che ha. Vi collaborano i migliori liturgisti. E' scritto intieramente in latino. Pubblica pel primo i decreti della S. Congregazione dei Riti. Si occupa di tutte le questioni liturgiche. Contiene un'abbondante appendice nella quale sono pubblicati i decreti delle altre Congregazioni romane. E' stato benedetto e raccomandato più volte dal Santo Padre Leone XIII, che volle anche onorare il direttore di un bellissimo Breve.

Prezzo di abbonamento per l'Italia . . . . . **L. 10**
Per l'Estero . . . . . **„ 11**

ABBONAMENTI CUMULATIVI

A) 1. EPHEMERIDES LITURGICAE. . . .
2. RASSEGNA GREGORIANA . . . . . } Italia L. 13; Estero L. 15

B) 1. EPHEMERIDES LITURGICAE. . . .
2. MONITORE ECCLESIASTICO. . . . } Italia L. 13; Estero L. 15

C) 1. RASSEGNA GREGORIANA . . . . .
2. MONITORE ECCLESIASTICO. . . . } Italia L. 8,50; Estero L. 12

D) 1. EPHEMERIDES LITURGICAE. . . .
2. RASSEGNA GREGORIANA . . . . .
3. MONITORE ECCLESIASTICO. . . . } Italia L. 17; Estero L. 20

E) 1. RASSEGNA GREGORIANA . . . . .
2. REPERTORIO DI MELODIE GREGORIANE . . . . . } Italia L. 9; Estero L. 11

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione de' Vescovi e Regolari

I.

Di un beneficio di giuspatronato, non conferito a tempo debito dai patroni.

Taurin. Iurispatronatus — 11 Dic. 1903 — Il sig. Giov. Battista Gay fondò nel 1705 con suo testamento tre cappellanie quotidiane di messe da celebrarsi nella chiesa parrocchiale di Volvèra in Dioc. di Torino. Quanto alla nomina dei cappellani, stabilì come segue:

" La nomina dei quali Sacerdoti detto signor Testatore, cessata " che sarà la facoltà di nominare conferita a detta signora sua moglie, " conferisce al signor Francesco Amedeo Gay figliuolo del fu Antonio " suo Cugino; ed in mancanza d' esso, detta nomiua passerà nei suoi " figliuoli maschi, servato sempre l' ordine di seniorità; ed *estinta* " *che sarà tutta la linea dei maschi discendenti dal signor Francesco Ame-* " *deo,* conferisce la facoltà di nominare detti Sacerdoti nella persona " del Molto Rev. sig. Priore di detto Luogo che sarà *pro tempore...* " ed occorrendo che dopo si sarà fatto la nomina di uno o più di " detti Sacerdoti, per il decesso o recesso di quelli che erano stati " nominati, quello che avrà la ragione di nominare, non adempisca " il suo obbligo con la nomina di altro Sacerdote fra giorni trenta, " detto Signor Testatore l' ha privato e priva della ragione di più " poter in avvenire nominare; ed intende e vuole che tal nomina " resti devoluta agli altri che saranno chiamati secondo l' ordine so- " vraprescritto, ed, ove tal ragione di nominare si trovasse di già " passata nel signor Priore che sarà *pro tempore,* e che tal ritardo " proceda dal medesimo, tal ragione di nominare si intenderà devo- " luta *ipso iure et facto* all' Ill.mo e Rev.mo signor Arcivescovo di " questa Città che sarà *pro tempore,* con cui però *che sempre, e sem-* " *pre senza interruzione vengano celebrate dette tre Messe come in per-* " *petuo et in infinito*: proibendo espressamente ai Sacerdoti che ver- " ranno nominati per la celebrazione di dette Messe di poter trasmet-

" tere in altri, rinunciare detta nomina ad altri, ma quelli che in " caso non possano o non vogliano continuare in tal servitù dovranno " rinunciare *a chi avrà la ragione di nominare;* etc. "

Le nomine alle tre cappellanie furono fatte sempre regolarmente dai legittimi patroni fino a che risedettero a Volvera. Ma essendo essi andati altrove, il loro esercizio di patronato non fu esercitato. Il parroco, avendo inteso che era morto il patrono Giuseppe Gay fu Arcangelo, e non essendosi fatto vivo nessun altro dei suoi congiunti, poichè vacava da molto tempo una cappellania, nominò ad essa il sacerdote Peyron: la qual nomina fu prima impugnata e poi convalidata da Michelangelo Gay, discendente dal fondatore.

Il Peyron, appresso, nel novembre 1896, rinunziò alla cappellania, e questa restò vacante per sette mesi, amministrandone le rendite il Priore di quella chiesa.

Alla cappellania vacante aspirava il sac. Stefano Bonetto, il quale, reduce dall' America, non avendola potuta ottenere dall' Arcivescovo di Torino, si rivolse al sig. Gio. Battista Gay residente a Milano, cui reputò il seniore dei patroni viventi. Questi lo nominò cappellano; ma essendosi il Bonetto recato dal priore per prendere possesso, non potè conseguirlo, non volendo il priore tener come valida quella nomina.

Il sac. Bonetto allora fe' ricorso alla Curia di Torino; ma questa il 22 maggio 1902, sentenziò: " Che il diritto di nomina alla cappellania Gay di Volvèra è passato nella persona dell' Arcivescovo *pro tempore* di Torino fino dalla metà di novembre 1896, rimanendo nulle e di niun effetto le nomine fatte posteriormente a tale data, fatte o dai così detti patroni, o dal M. R. Priore di Volvera. "

La precipua ragione di tal sentenza era che sì i patroni come il priore (cui sarebbe devoluto il diritto di nomina in mancanza di quelli) avevano lasciato decorrere i trenta giorni dalla vacanza, assegnati dal fondatore sotto pena di decadenza; e però, giusta le tavole di fondazione, il diritto di nomina dovea dirsi passato all' Arcivescovo.

Contro quella sentenza il sac. Bonetto appellò alla S. Sede. La causa fu trattata dalla S. C. in pieni comizii il dì 11 dicembre 1903 coi dubii:

I. Se la sentenza della Curia Arcivescovile di Torino debba confermarsi o infermarsi nel caso. — Et quatenus affirmative ad secundum;

II. Se al sacerdote Bonetto competa azione contro il Rev. priore Capello nel caso.

E fu risolto:

Ad I. Infirmandam esse sententiam.

Ad II. Provisum in primo.

Eccone le precipue ragioni:

a) Il patrono deve nominare in tempo utile al beneficio sotto pena di decadenza. Ma il tempo utile comincia a decorrere non dalla reale vacanza del beneficio; sibbene dal dì in cui il patrono ebbe notizia della vacanza: " Semestre autem tempus, non a tempore vacationis praebendarum, sed notitiae ipsius potius volumus computari (L. III Decret., tit. 8 *De concess. praeb.*, cap. V, *quia divers.*).

b) E tal notizia dev' esser vera, certa e concludente, non già presuntiva: " Tempus ad praesentandum non currit patronis nisi a die scientiae seu habitae notitiae vacationis. Et quidem dictum tempus currit solum a die scientiae verae, certae nec sufficit dubia... ita ut probatio scientiae debeat esse vera et concludens nec praesumptiva sufficiat „ (Ferraris v. *Iuspatronatus* art. 4, n. 39 et 40).

c) Ciò corre non solo pel tempo utile concesso dal diritto, ma altresì per quello stabilito dal fondatore. Il patrono poi non è tenuto investigare della vacanza, com' è tenuto il Vescovo. Si ascolti il Garcia (*De Benef.* P. X, C. II, n. 34): " Similiter etiam patronis tempus datum ad praesentandum, sive a iure, sive a fundatore currit, non a die vacationis, ut tenuit *Rota, decis. 1*, De iurepatr. in antiquis... sed a die notitiae vacationis; *Rota, decis.* 7, praebend. in antiquis.... *Rochus, de quaest. 27*, qui cum Abbate *in cap.* nos quidem de testam.: recte ait hoc esse verum etiamsi testator mandasset praesentationem esse faciendam infra quatuor menses a die mortis vel vacationis, quia debet intelligi et suppleri et a die notitiae, et Lapo supra, quod requiritur scientia vera, non interpretativa.... et quod quamvis Ordinario, qui visitare debet et perquirere, imputetur negligentia si nesciat beneficium vacasse, cum de facto vacat; tamen patronus non debet censeri negligens, si ignorat vacationem, tametsi notam in loco, vel Ecclesia beneficii eius iurisdictioni non subiectis, quia id investigare non tenebatur. Et quod praesentatio debet praesumi facta tempore debito, nisi ex adverso scientia patroni probatur. Cuius scientiae tempus probandum est, cum sit de substantia. „

d) Nel caso abbiamo che i patroni dimoravano altrove, e solo qualche volta qualcuno di loro andava a Volvèra; nè furono mai avvertiti dal parroco della vacanza; nè questa fu mai notificata almeno con pubblico manifesto.

e) Abbiamo inoltre che, in forza delle tavole di fondazione, erano chiamati al diritto di patronato non uno solo, ma tutti i figli e successori del Sig. Francesco Gay; e solo quando fosse estinta la loro linea, il diritto passerebbe al priore; e finalmente, solo in mancanza o per decadenza del priore, il diritto sarebbe dell' Arcivescovo.

f) Perciò trovandosi ancora vivi i discendenti del Sig. Gay, e non

essendosi provata la loro colpevole omissione della nomina in tempo utile, giustamente la S. C. annullò la sentenza della Curia Torinese che aveva attribuito all' Arcivescovo il diritto di nominare.

II.

Circa la esenzione dalla giurisdizione dell' Ordinario nella Congregazione della Missione di S. Vincenzo de Paoli.

Parisien. Exemptionis. — 11 Dic. 1903 — Da più tempo nella Congregazione della Missione di S. Vincenzo de Paoli dibattevasi la quistione, se tale istituto, tutto che di voti semplici, godesse la esenzione dalla giurisdizione dell' Ordinario, specie quanto all' approvazione dei confessori, per gli alunni dell' istituto. Nel 1878 il R.mo P. Fiat, Superiore generale, proponeva alla S. C. un dubbio così formolato: " Utrum presbyteri Congregationis Missionis a Visitatore in unaquaque domo designati ad audiendas confessiones suorum confratrum iurisdictionem accipiant immediate a superioribus vi exemptionis ab Ordinariis, Brevibus Apostolicis concessae; vel necesse sit ut approbati sint ab Ordinario, iuxta praescriptionem Regularum, et fere omnium italorum missionariorum sententiam. „

La S. C. trattò il dubbio in pieni comizii; ed il dì 23 settembre 1881, lo riformò così: " Utrum membrum Congregationis Missionis possit, absque licentia superioris, confessionem Sacramentalem valide peragere apud sacerdotem externum approbatum, dum facile habere posset confessarium etiam in Congregatione. „ E rispose: *negative.*

Questa risoluzione però non arrise a molti missionarii italiani; e temendo che le loro ragioni non fossero state sottoposte a dovere al giudizio della S. C., chiesero una nuova trattazione di questa causa e l' ottennero.

La causa agitossi nuovamente in S. C. nei pieni comizii del dì 11 dicembre 1903 coi dubbii:

I. Se debba confermarsi o revocarsi la decisione della S. Congr. dei Vescovi e Regolari del 23 settembre 1881 nel caso. — Et quatenus negative ad primum; affirmative ad secundum;

II. Se la dipendenza dei missionarii dalla giurisdizione degli Ordinarii si estenda anche ad altre materie del foro interno.

E dopo matura discussione, con ampie allegazioni da ambe le parti, la S. C. decise:

Ad I. et II. Ad mentem: mens est quod Alumni Congregationis Mis-

sionis valide confiteri possint penes quemlibet confessarium ab Ordinario loci approbatum, facto ad cautelam verbo cum SS.mo.

Facta de his Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae X per infrascriptum Cardinalem S. Congregationis Episcoporum et Regularium Praefectum relatione, Sanctitas Sua resolutionem Sacrae eiusdem Congregationis ratam habuit et confirmavit, die 14 Decembris labentis anni 1903.

D. Card. FERRATA, *Praef.*

Eccone le precipue ragioni:

a) Che la S. Sede abbia conceduto alla Congregazione della Missione di S. Vincenzo de Paoli la piena esenzione dalla giurisdizione dell' Ordinario è fuori dubbio. Lo si prova:

1.° Dal Breve di Urbano VIII *Salvatoris nostri* che dice: " Licet illius (Congregationis) Superioribus et Generali quoad disciplinam et directionem subsint, subiaceant etiam locorum Ordinariis quoad missiones tantum, ita ut ipsi Ordinarii ab ipsis superioribus designatos ad suarum dioecesum partes sibi benevisas mittere possint. „ Qui si dichiara dover dipendere gli alunni della Congregazione dagli Ordinarii solo per la designazione dei luoghi dove debbano compiere le missioni; per tutt' altro devono sottostare alla disciplina e alla direzione dei proprii superiori. E che qui per *disciplinam et directionem* debba intendersi la giurisdizione piena e formale lo si dimostra soprattutto dalla petizione fatta da S. Vincenzo de Paoli a quel Pontefice colle parole: " Dictosque praepositum, presbyteros et quascumque personas... *a iurisdictione* suorum Ordinariorum liberare, a S. Sede Apostolica dependere placeat Sanctitati Vestrae. „

2.° Dal Breve di Alessandro VII *Ex commissa*, confermato dall' altro del medesimo Pontefice *Pastoralis officii*, in cui chiaramente si concede, anzi si prescrive, che la Congregazione della Missione sia esente in tutto dalla soggezione degli Ordinarii: " Statuentes ut dicta Congregatio Missionis exempta sit a subiectione locorum Ordinariorum in omnibus, excepto quod personae quae a superioribus eiusdem Congregationis deputabuntur ad missiones aliquas subsint ipsis Ordinariis tantum quoad missiones et ea quae illas concernunt. „ — Questo Breve è esplicativo dell' altro di Urbano VIII. Nè vale il dire che parla di *soggezione*, non di *giurisdizione*; giacchè queste parole sono correlative, come la *compra-vendita*: la soggezione infatti riguarda i sudditi, la giurisdizione i superiori. E basta anche qualche parola equivalente per escludere la giurisdizione ordinaria, come si ha dal L. VI di Bonifacio VIII, cap. X *De privilegiis*.

3.° Dal Breve di Benedetto XIII *Exponi Nobis* del 17 sett. 1725, in cui si risolve il dubbio se i superiori della Missione possano dare le dimissoriali; e dopo maturo esame fu dichiarato: " Ad eorumdem

missionariorum favorem capta fuit resolutio; et ita ab eo tempore praxis concedendi dimissorias huiusmodi firmata et hactenus confirmata fuit. „ E ciò " in vim Constitutionum Apostolicarum fel. rec. Urbani VIII et Alexandri VII... per quas dicta Congregatio ab Ordinariorum iurisdictione, exceptis pertinentibus ad missiones dumtaxat exempta reperitur. „

4.° Dal Breve di Benedetto XIV *Aequa Apostolicae* del 5 apr. 1744, in cui si riconosce altresì questa completa esenzione dall' Ordinario colle parole: " Moderatores primarii huius Congregationis, quae per Constitutiones Urbani VIII et memorati Alexandris VII exempta fuit a iurisdictione Ordinariorum, exceptis dumtaxat pertinentibus ad missiones, consueverunt clericis sibi subiectis litteras dimissorias pro sacra eorum ordinatione. „

b) Non ostante però questa chiara esenzione, conceduta da' RR. Pontefici alla Congregazione di S. Vincenzo de Paoli, la Congregazione in genere non ne usò, specie poi per l' approvazione dei confessori; e tutto dà a giudicare che nè S. Vincenzo de Paoli intese chiederla nel vero senso canonico, nè in tal senso fu riconosciuta mai dalla Congregazione. S. Vincenzo intese domandare ad Urbano VIII la esenzione non dalla vera giurisdizione episcopale, ma solo dalla potestà dominativa e disciplinare dell' istituto, la quale è affatto diversa da quella. (V. *Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. I, p. 84). Lo si prova:

1.° Da che S. Vincenzo medesimo, tre anni dopo la chiara costituz. di Alessandro VII, del 22 sett. 1655, pubblicò nel 5 sett. 1658 la Regola, che al cap. XI, n. 4 reca: " Sicut non licet ulli ex nostris, nisi ab Ordinario sit approbatus, confessiones tam nostrorum quam extraneorum audire; ita qui eiusmodi approbatione gaudent, non debent eiusmodi munus exercere, nisi prius ad id fuerint a Visitatore designati. „ Dove si dichiara l' obbligo dell' approvazione dell' Ordinario, così pei confessori dei missionarii, come degli esterni. Eppure la esenzione ottenuta dalla giurisdizione ordinaria, se non toglieva l' obbligo dell' approvazione dei confessori per gli estranei, lo toglieva del tutto pei confessori dei missionarii.

2.° Dal Breve di Clemente X *Apostolici muneris* del 10 luglio 1671, in cui, perchè generalmente nella Congregazione si riteneva necessaria l' approvazione dell' Ordinario pei confessori dei missionarii medesimi, si chiese e si ottenne la facoltà che i missionarii itineranti potessero confessarsi fra loro, benchè non approvati nei luoghi per dove passavano; colla espressa condizione però che fossero stati approvati dai Vescovi delle Diocesi dove erano soliti di risiedere o donde partivano: " Qui tamen in dioecesibus, ubi residere soliti sint,

seu unde discesserint ad confessiones audiendas approbati reperiantur. „

3.° Dall' uso generalmente e costantemente in vigore nella Congregazione, la quale sempre si è creduta soggetta ai Vescovi nelle cose giurisdizionali, specie per l' approvazione dei confessori dell' istituto. Così scrissero in passato i Superiori generali nelle loro circolari; così fu sancito nei varii congressi generali, come in quello del 1861 e nell' altro del 1890; così in varii libri antichi dell' istituto.

c) È vero che la Regola dei Visitatori dice: " Penes ipsum (visitatorem) est in qualibet domo duos nostrorum confessarios constituere.... designabit etiam extraneorum confessarios, praevia tamen approbatione Ordinariorum. „ Ma qui il *constituere* non importa che il Visitatore possa dare la giurisdizione ai confessori dei missionarii; ma che solo debba designarli, sempre secondo la Regola comune che richiede l' approvazione del Vescovo.

d) Non essendosi adunque mai accettata la esenzione dalla giurisdizione ordinaria, nè mai posta in uso, potrebbesi dire perduta, se la si fosse conosciuta generalmente; giacchè non vale un privilegio quando scientemente non lo si accetta e non lo si usa. Così S. Alfonso (L. I, n. 14), con Schmalzgrueber, Bonacina ecc.

e) Ma nel caso, benchè moltissimi nol conoscevano, molti però bravi teologi della Congregazione lo conoscevano appieno, benchè non mai l' avessero usato.

f) Se adunque di presente sia in vigore o pur no cotal privilegio, la cosa è dubbia; e però giustamente la S. C., volendo provvedere alla maggior libertà di coscienza nelle confessioni dei missionarii del detto istituto, rescrisse che possono questi validamente confessarsi con qualsivoglia confessore estraneo, prendendone a cautela l' oracolo dal Sommo Pontefice.

III.

Di ciò che si richiede per la incardinazione di un forestiero, e se il Vescovo possa espellerlo dalla Diocesi.

Florentina Expulsionis — 11 Dic. 1903 — Il sac. N. N. di estranea diocesi nel 1894 si recò a Firenze con lettere del proprio Vescovo. A Firenze ebbe promesse dall' Arcivescovo di incardinarlo a quell' Archidiocesi; ed ivi fu posto a coadiuvare un parroco e ad esercitare i sacri ministeri. Però nel novembre 1902 la nuova Curia di

Firenze gli intimò di allontanarsi per sempre dall' Archidiocesi, fra lo spazio di un mese e sotto gravi pene.

Il sac. N. N. fe' ricorso alla S. C. con dirsi incardinato a Firenze, da cui, secondo egli pensava, non poteva essere espulso senza delitti provati con processo.

La S. C., avute le necessarie informazioni dall' Arcivescovo, e vagliate le deduzioni che dall' una e dall' altra parte si esibirono, il dì 11 dicembre 1903 tolse a dirimere i dubbii:

I. Se il sacerdote N. N. sia incardinato all' Archidiocesi Fiorentina nel caso. — Et quatenus negative;

II. Se sostengasi la disposizione dell' Ordinario Fiorentino riguardo alla remozione del sacerdote N. N. nel caso.

E risolse:

Ad I. Negative.

Ad II. Affirmative et ad mentem.

Eccone le precipue ragioni:

a) Il decreto della S. C. del Conc. del 20 luglio 1898 (V. *Mon. Eccl.* Vol. X, P. II, p. 121) intorno alla incardinazione, richiede per la validità l' atto in iscritto non solo del Vescovo *scardinante*, ma sì ancora del Vescovo *incardinante*. Però nel caso trattasi d' incardinazione anteriore a questo decreto, che deve essere giudicata col diritto antico, quando non richiedevasi il decreto scritto.

b) Non fu potuto provare che l'Arcivescovo di Firenze (Il card. Bausa già defunto) lo avesse formalmente incardinato. Fu provata solo una promessa d' incardinazione; non già l' atto della incardinazione, non esistendone vestigio in Curia.

c) La prova migliore, e necessaria, d' incardinazione ad una nuova diocesi è l' essere uno ivi ascritto al clero di qualche chiesa; così disponendo il Tridentino, *Sess. 23 cap. 16 de ref.*, e Benedetto XIV *De Syn.* L. XI, cap. 2, n. 7. Quando, come nel caso, non vi ha tale ascrizione, la incardinazione non può presumersi.

d) Nè può presumersi, per avere un prete forestiero coadiuvato a qualche parroco: cotal coadiuvazione è *ad nutum*, e può finire quando si voglia.

e) È vero che un sacerdote, il quale da più anni dimora in diocesi estranea, non può essere espulso senza giusto motivo, di che il Vescovo, richiesto, deve dar conto alla S. Sede. Ciò si ricava soprattutto dalla causa *Spoletana* 6 marzo 1843, decisa da questa S. C. (1).

---

(1) " *Spoletana—De confirmando vel revocando decreto expulsionis.*

" Sacerdos N. N. anno 1822 ab Urbe discedere coactus ob quasdam processuales conclusiones, se contulit ad oppidum Montisfalchi, ubi moratus

f) Nel caso però l' Arcivescovo esibì alla S. C. prove tali di non poter più tenere nella propria diocesi il sacerdote N. N. che il sacro Consesso gli diè ragione, come s' è visto, pur mitigando forse coll' *ad mentem* la data sentenza.

---

est annis circiter decem. Ex illo se transtulit ad contiguum oppidum Cannajolae, ubi jugiter degit usque ad mensem septembris anno 1843.

" Archiepiscopus Spoletanus, cujus jurisdictioni illa oppida subjiciuntur, die 12 augusti 1843 formali decreto mandavit praefato Sacerdoti, ut *ab illa Archidioecesi discederet non serius die 15 septembris eiusdem anni sub poena suspensionis a divinis ipso facto incurrenda in trasgressionis casu.*

" Presbyter, hoc accepto decreto, secum reputans se domicilium ea in dioecesi pacificum habuisse viginti circiter annorum spatio, in urbe Cannajolae proprietates ac etiam domum acquisivisse, nulloque suam conscientiam pulsari crimine, licet praecepto obtemperavit petens Fulginatensem dioecesim; tamen eodem tempore petiit, ut ad suam defensionem admitteretur, et hoc tum apud Curiam Spoletanam, tum apud S. C. EE. et RR.

" Super petitione Sacerdotis N. N. requisitus Archiep. Spoletanus, respondit, hunc qui jam ab alma Urbe ejectus fuerat, frustra conqueri de lato contra eum praecepto " cum non sit dioecesanus, non habeat in Spoletana dioecesi domicilium, et sit scandalosus. „

" S. C. bis monuit Archiepiscopum ut praefatum Sacerdotem in sua Dioecesi toleraret, cum ex transmissis actis de ejus scandalosa vitae ratione non constaret. Quod si ipse graviores causas ad expulsionem haberet, suae Curiae mandaret ut processum conficeret, et prout de jure procederet. Verum neutrum Archiepiscopo placuit; ideoque S. C. per rescriptum indulsit sacerdoti N. N. ut absque incursu in suspensionem, in Dioecesim Spoletanam redire, et in eadem per duos menses remanere possit: addiditque clausulam. " Interim vero sua jura quoad meritum causae deducat penes S. C. „

" Archiepiscopus vero altum servavit silentium non obstantibus S. C. admonitionibus.

" At Presbyter N. N. sua jura deduxit penes S. C., et documenta exhibuit quibus demonstrabat ipsum in dicta Dioecesi domicilium revera habere; nec tam in jure, quam in facto sustineri, quae contra dictum Sacerdotem ab Archiepiscopo obiiciebantur; et a jure absonum esse civem privari suo domicilio sine gravibus rationibus prout de jure comprobandis.

" Quibus omnibus cum documentis atque partium rationibus E.morum Patrum judicio perpendendis exhibitis, in Congregatione generali habita die 6 martii 1846 propositum fuit hoc dubium:

" Se si debba confermare, o piuttosto revocare il decreto di espulsione, che si legge in sommario num. 1 contro il Sacerdote N. N. nel caso?

" E.mi Patres, referente E.mo Acton, rescripserunt:

" Negative ad primam partem; Affirmative ad secundam partem, *et amplius.*

" 6 martii 1843. „ (Bizzarri *Collectanea* S. C. EE. et RR. pag. 532 ed. 1885) — Nota d. E.

S. Congregazione de' Riti

I.

Circa il modo di assistere al mattutino ed ai vesperi dei canonici e delle dignità.

Clascalen. — 27 Nov. 1903 — Ad nonnullas quaestiones exortas dirimendas R.mus D.nus Iosephus Raymundus Sbarra, Episcopus Clascalen., a Sacrorum Rituum Congregatione sequentium dubiorum solutionem humiliter efflagitavit; nimirum:

I. Servarine debet consuetudo, ut Dignitates et Canonici, etiam praebendati, in Matutinis et Vesperis solemnibus pluviale induant?

II. Dignitates, Canonici et qui Canonici Praebendati dicuntur debentne Officianti assistere pluvialibus induti, in Matutinis et Vesperis solemnibus, dum Altare thurificatur?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque diligenter expensis, rescribendum censuit:

Ad I. Standum in casu Decreto N.° 256, Lucerina, 14 Iunii 1608 (1).

Ad II. Affirmative, iuxta Decretum N.° 4039, Caurien., 20 Iunii 1899, ad III.

Atque ita rescripsit, die 27 Novembris 1903.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*

D. Panici, *Archiep. Laodicen., Secret.*

II.

Non si commemora la B. M. nei suffragii, benchè patrona, quando se n'è recitato l' off. piccolo. — Circa gl' inni di S.ª M.ª Maddalena Penit. — Circa le lez. del 1.° nott. di S. Tommaso di Kantorbery. — Circa il rito monastico del Vexilla *nel Venerdì S. — Circa la messa di S. Ildefonso.*

Congregationis Eremitarum Camaldulensium Montis Coronae — 11 Dec. 1903 — Kalendarista Congregationis Eremitarum Camaldulensium Montis Coronae, de consensu sui Superioris, a Sacra Rituum

(1) Il cit. decreto sanci: " Circa missam et vesperas celebrandas consuetudinem immemorabilem Ecclesiae Lucerinae servandam esse censuit et declaravit (S. R. C.), cum liber Caeremonialis huiusmodi immemorabiles consuetudines non tollat. „

Congregatione sequentium Dubiorum solutionem humillime expetivit; nimirum:

I. An in illis Ordinibus Regularibus, in quibus sub aliquo titulo colitur Deipara Virgo tamquam Patrona, debeat fieri in Suffragiis Sanctorum commemoratio de eadem veluti de Patrono, cum consueta antiphona *Sancta Maria, succurre miseris, etc.*, etiamsi eiusdem Officium parvum in Choro recitatum fuerit?

II. An in festo S. Mariae Magdalenae Poenitentis, utrisque Vesperis perpetuo carente, dicendus sit ad Matutinum hymnus: " *Pater superni luminis*, „ ex Vesperis, omisso hymno: " *Nardo Maria pistico*, „ utpote minoris momenti?

III. An in ritu monastico, occurrente festo S. Thomae Cantuarien. Episc. Mart. die 29 Decembris, in Dominica, in primo Nocturno legendae sint Lectiones " *A Mileto* „ de Communi, vel potius Initium Epistolae ad Romanos?

IV. An in Ecclesiis Congregationis Eremitarum Camaldulensium Montis Coronae, in Processione Feriae VI in Parasceve, cantandus sit hymnus " *Vexilla* „ iuxta ritum monasticum, vel Romanum?

V. An in festis S. Ildephonsi Ep. Conf. et S. Helladii Ep. Conf. in quibus notatur Missa " *In medio*, „ praeter primam Orationem propriam, in Postcommunione omittenda sint verba " *et Doctor egregius* „ ?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito etiam voto Commissionis Liturgicae, rescribendum censuit:

Ad I. Negative, iuxta Decretum N.° 4043, circa Commemorationes agendas ad Laudes et Vesperas in Suffragiis Sanctorum, 27 Iunii 1899, ad II.

Ad II. Affirmative ad utrumque.

Ad III Affirmative ad primam partem, Negative ad secundam.

Ad IV. Iuxta consuetudinem.

Ad V. Si sint concessi uti Doctores Affirmative, secus Negative.

Atque ita rescripsit, die 11 Decembris 1903.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*

D. Panici, Archiep. Laodicen. *Secret.*

III.

Di una consuetudine circa il diritto dei parroci nei funerali, abolita dal Sinodo diocesano.

Firmana. — 18 Dec. 1903. — A decem Parochis Civitatis Firmanae Sacrorum Rituum Congregationi sequens Dubium pro apportuna solutione humillime propositum fuit, nimirum:

An, stante antiqua consuetudine, etiam actis synodalibus an. 1713

et 1845 confirmata, et nemine contradicente, Parochi eiusdem Civitatis deferentes cadavera defunctorum propriae Paroeciae in alienam Ecclesiam, possint non solum ingredi cum propria cruce et Clero, sed etiam praesidere cum stola Officio Defunctorum, quod fit cum cantu, et post Ps. *Benedictus* absolutione peragere iuxta Rituale cum aspersione aquae benedictae, thurificatione et Oratione *Absolve*, haud obstante quod Acta postremae Synodi Dioecesanae an. 1900 edita, Cap. " De funeribus et sepulturis „ part. III, tit. III, de supradicta consuetudine omnino sileant, et tantummodo referant Decretum S. C. 23 Aprilis 1895, " servandum pro quibuscumque Ecclesiis etiam Collegialibus, sive ad saecularem sive ad regularem clerum pertinentibus, quacumque in contrarium consuetudine minime obstante „ ?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito voto Commissionis Liturgicae, reque accurate perpensa, rescribendum censuit: " Serventur in casu Acta ultimae Synodi Dioecesanae et Decretum. „

Atque ita rescripsit, die 18 Decembris 1903.

S. Card. Cretoni, *Praef.*
D. Panici. Archiep. Laodicen. *Secret.*

IV.

Le chiese fuori le mura della città non devono far l' ottava della dedicazione della chiesa cattedrale della città.

Meliten. — 18 Dec. 1903 — Postulato R. D. Salvatoris Chircon, Parochi Ecclesiae S. Pauli in loco *del Rabato* nuncupato: " An de Anniversariis Dedicationis Ecclesiae Cathedralis in Civitate *Notabili*, Dioeceseos Meliten., fieri debeat Octava in praedicta Ecclesia Parochiali S. Pauli, quae sita est extra moenia ipsius Civitatis *Natabilis*; „ Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito etiam voto Commissionis Liturgicae, respondendum censuit: Negative, iuxta Decretum N.° 3863, d. d. 9 Iulii 1885, ad IV. Atque ita rescripsit, die 18 Decembris 1903 (1).

S. Card. Cretoni *Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen. *Secret.*

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: " Ad Anniversarium autem quod spectat Dedicationis Cathedralis Ecclesiae, S. R. C. iubet ut illud celebretur ab universo Clero Saeculari Dioecesis sub ritu duplici primae classis, in Civitate Episcopali cum octava, extra vero sine octava. Idem festum recolent ii tantum ex Clero Regulari qui in Civitate degunt Episcopali, sub ritu duplici secundae classis sine octava. „

V.

Le feste, in cui sono vietati i funerali praesente corpore, *sono le feste primarie con rito doppio di 1. cl. e di precetto.*

Parentin. et Polen. — 8 Ian. 1904. — R.mus D.nus Ioannes Baptista Flapp, Episcopus Parentin. et Polen. a Sacrorum Rituum Congregatione sequentium Dubiorum solutionem humiliter expetivit, nimirum:

Decreto S. R. C. N.° 3570 Corduben. d. d. 27 Ianuarii 1883 ad I. statutum est " exsequias pro defuncto, cum effertur corpus, non posse expleri in Ecclesiis diebus solemnioribus primae classis, et huiusmodi funera transferenda esse ad sequentem diem, aut saltem ad horas pomeridianas post diei festi Vesperas, et sacris functionibus non impeditas, abstinendo tamen ab emortuali aeris campani sonitu. „ Et subsequenti Decreto pariter S. R. C. N.° 3946 in una Illerden. d. d. 15 Ianuarii 1897 declaratum est non posse tolerari consuetudinem vigentem pulsandi campanas pro funeribus defunctorum quando locum habent in festis solemnioribus et servanda Decreta praesertim illud in una Corduben. diei 21 Ianuarii 1883 ad Primum. Hinc quaeritur:

I. Quae dies nominatim per annum, incipiendo a primis Vesperis festi et usque ad totum insequentem diem, in supradicto Decreto Corduben. comprehendi censeantur?

II. Utrum aliqua exceptio, pro rerum adiunctis, ab hac regula dari possit, iis praesertim in casibus, ubi necessitas moralis funera ecclesiastica cum aliqua solemnitate peragendi se proderet, et ad quae ista exceptio semel extendat?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito etiam voto Commissionis Liturgicae, rescribendum censuit:

Ad I. Omnia festa quae iuxta I. Catalogi Festorum a S. R. C. die 22 Augusti 1893 cum Decreto Generali N.° 3810 publicati, uti festa primaria sub ritu duplici primae classis et quidem de praecepto celebrantur: et si non sint de praecepto, illae Dominicae ad quas praefatorum festorum solemnitas transfertur (1).

---

(1) Vedi questo decreto nel *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. I, p. 145. Per maggior vantaggio dei nostri lettori trascriviamo qui le feste primarie, le sole che, celebrate con rito doppio di 1. cl. e con doppio precetto, escludono i funerali *praesente corpore*. Sono come segue:

" Nativitatis Domini.

" Epiphania Domini.

Ad II. Negative, et R.mus Episcopus pro sua prudentia provideat ut praescripta Ritualis Romani et Decreta S. R. C. observentur.

Atque ita rescripsit, die 8 Ianuarii 1904.

S. Card. Cretoni, *Praef.*
D. Panici, Archiep. Loadicen., *Secret.*

VI.

Il decreto che vieta l' uso di qualsivoglia strumento musicale nelle lamentazioni e nel Miserere *della settimana santa, è generale e toglie ogni consuetudine contraria.*

Compostellana — 8 Ian. 1904 — Quum ex Decreto Sacrorum Rituum Congregationis in una *Pisana* diei 20 Martii anni nuper elapsi 1903, tolerari non possit ut cantus Lamentationum, Responsoriorum et Psalmi *Miserere* in Feriis IV, V et VI Maioris Hebdomadae fiat simul cum instrumento *Harmonium* et aliis instrumentis sine strepitu, *a corda, violini, viole, controbassi* nuncupatis, neque cum solo instrumento *Harmonium,* E.mus et R.mus D.nus Cardinalis Ioseph M. Martin de Herrera y de la Iglesia, Archiepiscopus Compostellanus ab eadem Sacra Congregatione sequentis dubii opportunam declarationem reverenter expostulavit; nimirum: An praedictum Decretum habendum sit tanquam Decretum generale seu *Urbis et Orbis,* ita ut ubique obliget, non obstante quacumque consuetudine in contrarium etiam immemoriali?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito etiam voto Commissionis Liturgicae, respondendum censuit: Affirmative, quum Decretum Rubricas respiciat universam Ecclesiam spectantes: et in casu *provisum etiam Motu proprio SS.mi D.ni Pii*

" Pascha Resurrectionis.
" Ascensio Domini.
" Pentecostes.
" Festum Corporis Christi.
" Assumptio et Immaculata Conceptio B. M. V.
" Nativitatis S. Ioannis Baptistae.
" Festum S. Ioseph Sponsi B. M. V.
" Festum Ss. Apostolorum Petri et Pauli.
" Festum Omnium Sanctorum.
" Dedicatio propriae Ecclesiae.
" Patronus Principalis Regionis, vel Dioecesis, aut Loci. „

Papae X super musica sacra, d. d. 22 Novembris 1903 et subsequenti Decreto *Urbis et Orbis* S. R. C. hac die 8 Ianuarii 1904 edito (1).

Atque ita rescripsit, die 8 Ianuarii 1904.

S. Card. Cretoni, *Praef.*
D. Panici, Archiep. Loadicen., *Secret.*

S. Congregazione delle Indulgenze.

I.

Non si dà comunicazione di privilegii reciproca fra i Terziarii di varii Ordini.

Surrentina — 18 Iul. 1902 — De communicatione Indulgentiarum et gratiarum inter Tertiarios Saeculares diversorum Ordinum haec S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita mentem suam iam satis aperuit. Dubio enim proposito: " Utrum, demptis Ter- " tiariis Saecularibus S. Francisci et Servorum B. Mariae Virg., quibus " per constitutionem " *Misericors Dei Filius* „ et Rescriptum diei " 15 decembris 1883 respective provisum est, Tertiarii Saeculares " aliorum Ordinum gaudeant communicatione Indulgentiarum sive " cum respectivo Ordine ad quem pertinent, sive cum aliis Tertia- " riis et eorum Ordinibus? „ haec S. Congregatio die 31 ianuarii 1893 respondit: " Negative, nisi constet de speciali Indulto. „

Nihilominus haud multo post ad eandem S. Congregationem denuo sequens dubium fuit delatum:

" Utrum detur inter Tertiarios diversorum Ordinum reciproca com- " municatio Indulgentiarum et gratiarum Ordinum, ad quos Tertiarii " ipsi pertinent? „

Et Eminentissimi Patres in generalibus comitiis apud Vaticanas Aedes habitis die 15 Iulii 1902 responderunt:

" *In decisis in generali congregatione diei 31 ianuarii 1893 ad dubium* " *XVI; et supplicandum SS.mo, ut singulis Tertiis Ordinibus, sublata* " *qualibet, etiam speciali indulto concessa, Indulgentiarum communicatione,* " *providere dignetur per concessionem ad instar illius quae facta est fa-* " *vore Tertii Ordinis S. Francisci per Breve* Quia multa *diei 7 septem-* " *bris 1901*; *et ad mentem. Mens autem est, ut RR.mi Patres Generales* " *Ordinum Religiosorum, qui Tertium Ordinem habent, huic S. Congre-*

(1) Daremo in un prossimo fascicolo questi Atti Pontificii, non avendo potuto inserirli nel presente per manco di spazio.

" *gationi exhibeant novum Summarium illarum Indulgentiarum, quas pro* " *suis Tertiis Ordinibus obtinere cupiunt.* "

De quibus omnibus facta relatione SS.mo D.no Nostro Leoni PP. XIII. ab infrascripto Cardinali Praefecto in audientia habita die 18 iulii 1902, Sanctitas Sua resolutionem E.morum Patrum confirmavit, easque executioni mandari iussit.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. C. die 18 iulii 1902.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

II.

Indulgenza annessa ad una orazione a Gesù sulla Croce.

Beatissimo Padre,

Maria Lampel v. Castagna, profondamente prostrata al bacio del S. Piede, umilmente supplica la S. V. degnarsi accordare a chi reciterà la seguente orazione qualche spirituale indulgenza:

A Gesù sulla Croce.

Signor mio Crocifisso, accogliete benigno la preghiera che vi faccio ora pel momento della mia morte, quando cioè pel suo approssimarsi verranno meno tutti i miei sentimenti.

Allorchè dunque, o mio Gesù, i miei occhi languidi e morenti non potranno più rimirarvi, sovvengavi di quella occhiata amorosa che ora vi rivolgo, ed abbiate pietà di me.

Quando le mie labbra inaridite non potranno più baciare le vostre santissime Piaghe, ricordatevi dei baci che ora v' imprimo, ed abbiate pietà di me.

Quando le mie mani irrigidite non potranno più stringere la vostra Croce, ricordatevi del sentimento con cui ora lo faccio, ed abbiate pietà di me.

E quando finalmente la mia lingua ingrossata e paralizzata non potrà più pronunziare parola, ricordatevi della mia invocazione di questo momento.

Gesù, Giuseppe, Maria, vi raccomando l' anima mia.

" A quanti reciteranno la presente preghiera accordiamo per una " volta al giorno l' indulgenza di 300 giorni e per due volte all' anno, " se confessati e comunicati, l' indulgenza plenaria. "

Dal Vaticano, li 31 Agosto 1903.

PIO PP. X.

Praesentis Concessionis exemplar delatum fuit ad S. Congregationem Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositam. In quorum fidem etc.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die 4 Septembris 1903.

Ios. M. Can. Coselli, *Subst.*

III.

A' Terziari che vivono in comunità, deve darsi l' assoluzione generale secondo l' unica formola approvata.

Congregationis SS.mi Redemptoris — 11 Nov. 1903 — Petrus Oomen Procurator generalis Congregationis SS.mi Redemptoris huic S. Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae sequens dubium dirimendum proposuit:

Utrum in impertienda absolutione generali iis Tertiariis, qui in Communitate degunt votaque simplicia nuncupant, adhibenda sit prima formula " Ne reminiscaris, „ an potius altera " Intret oratio ? „

Et S. Congregatio, audito unius ex Consultoribus voto, respondendum mandavit:

Attento Decreto diei 28 Augusti 1903 pro Tertiariis in Communitate degentibus et vota simplicia nuncupantibus, adhibenda est prima formula " Ne reminiscaris „ (1).

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. C. die 11 Nov. 1903.

A. Card. Tripepi, *Praef.*

Franciscus Sogaro, *Archiep. Amiden., Secret.*

Sacra Congregazione degli Studii

Le lauree che concede la S. C. degli Studii senza esame, hanno tutti gli effetti canonici attribuiti alle lauree universitarie.

Proposito dubio: An doctoris laurea quae a S. Sede per S. Congregationem Studiorum amplissimis viris concedi solet, sive in Theologia, sive in Iure Canonico, nullo facto periculo, sed tantum propter eorumdem praeclara merita rite probata, habeat omnia iura et privilegia quae habet doctoris laurea a candidatis in Catholicis Universitatibus per factum periculum acquisita, vel potius habenda sit solummodo honorifica?

(1) Vedi questa formola nel *Monit.* Vol. III, Par. I, pag. 116.

Sacra Congregatio Studiis moderandis praeposita, die 18 Decembris vertentis anni 1903 respondendum censuit: *Affirmative* ad primam partem: *negative* ad alteram.

Quam sententiam in audientia habita ab E.mo Cardinali Praefecto die 19 mense Decembri 1903, Sanctissimus D. N. Pius Papa X ratam habuit et confirmavit (1).

Fr. Card. Satolli, *Praef.*
Ascensus Dandini, Secret.

Secreteria de' Brevi

Indulgenze concesse ad occasione del giubileo quinquagesimo dalla definizione del dogma della Immacolata Concezione di M. V.

PIUS PP. X.

Universis Christifidelibus praesentes litteras inspecturis salutem et Apostolicam benedictionem. Quae Catholico nomini aeternaeque fidelium saluti bene, prospere, feliciterque eveniant, ea ex supremi Apostolatus officio quo fungimur divinitus, quacumque ope possumus, procuramus et spiritualium munerum largitione favemus. Iam vero cum proximo anno quinquagesimus recurrat anniversarius dies ex quo toto Catholico orbe plaudente fel. rec. Pius PP. IX Praedecessor Noster solemni decreto Virginem Deiparam sine labe originali Conceptam declaravit, atque ad auspicatissimi eventus memoriam recolendam plurimis in templis ac sacellis die octava cuiusque mensis per solidum annum, a die octava vertentis Decembris ad octavam pariter diem Decembris mensi proximi anni MDCCCCIV vel Dominica immediate respective sequenti, peculiares habendae sint supplicationes; Nos, quibus nihil antiquius quam ut fidelium pietas erga immunem ab omni macula Virginem magis magisque in dies excitetur, coelestes idcirco Ecclesiae thesauros, quorum Nobis dispensationem Altissimus commisit, benigne in Domino reserare censuimus. Quae cum ita sint, de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus ac singulis fidelibus ex utroque sexu, qui in qualibet ex Ecclesiis sive sacellis ubique ter-

(1) Con questa dichiarazione, sancita dal S. Padre, si è tolto ogni dubbio sulle lauree dottorali che concede la S. C. degli Studii senza esame. Queste, vedemmo già a pag. 316, secondo l'antica giurisprudenza canonica, potevano considerarsi come titoli onorifici, non certamente però come lauree universitarie. Oggidì possono valere per tutti gli effetti canonici attribuiti alle dette lauree universitarie.

rarum existentibus, in quibus de respectivi Ordinarii licentia menstrua in honorem Immaculatae Virginis supplicatio rite fiat, eidem, contrito saltem corde, adsint, in forma Ecclesiae solita de poenalium numero septem annos totidemque quadragenas; quoties vero diebus quibus mensilis haec pia exercitatio locum habet, Ecclesias seu oratoria supramemorata contrito similiter corde visitent, toties iis in forma parite r Ecclesiae consueta tercentos dies de numero poenalium expungimus. Insuper eiusdem ex utroque sexu fidelibus, qui saltem ter intra anni curriculum dictis supplicationibus aderunt, atque admissorum confessione expiati et coelestibus epulis refecti pro Cristianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effundant, semel tantum per unumquemque eorum lucrandam, plenariam : tandem iis qui intra futuri anni MDCCCCIV spatium vel turmatim vel singillatim peregre ad hanc Almam Urbem Nostram accedant, dummodo vere quoque poenitentes et confessi ac S. Communione refecti Vaticanam et Liberianam Basilicas devote visitent, ibique, ut supra, pias ad Deum preces effundant, etiam Plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Denique largimur fidelibus iisdem, si malint, liceat plenariis hisce ac partialibus indulgentiis vita functorum labes poenasque expiare. Non obstantibus contrariis quibuscumque. Praesentibus unice tantum. Volumus autem ut praesentium litterarum transumptis seu exemplis, ctiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo personale in ecclesiastica dignitate constitutae praemunitis, eadem prorsus adhibeatur fides quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae. Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die VII Decembris MCMIII Pontificatus Nostri Anno Primo.

Alois. Card. Macchi.

MOTV PROPRIO

De Electione Episcoporum ad Supremam S. Congr. S. Officii avocanda.

PIVS PP. X

Romanis Pontificibus maximae semper curae fuit, ut singulis in orbe terrarum Ecclesiis tales praeficerentur Pastores qui probe scirent strenueque valerent tantum sustinere *onus* vel ipsis *angelicis humeris formidandum.* Ex quo factum est ut ab antiquis temporibus plura iidem ediderint, quibus vel novae pro Episcoporum felici delectu traderentur normae vel iam traditarum observantia urgeretur.

Haec inter speciali quidem recordatione digna censemus quae, ante Sacrosanctum Tridentinum Concilium, Supremus Pontifex Leo X (1), post illud vero, Xistus V (2), Gregorius XIV (3) atque Urbanus VIII (4) de qualitatibus promovendorum deque forma in eorum promotione servanda sapientissime constituerunt; Nobis tamen in primis memorare libet quae a piae memoriae Decessoribus Nostris Benedicto XIV (5) et Leone XIII (6) decreta sunt. Quorum alter methodum hac in re gravissima a priore invectam ab usu paulatim recessisse dolens, eam instaurare cogitans, inde a primo sui Pontificatus anno, Constitutione " *Immortalis memoriae* „ peculiarem S. R. E. Cardinalium Congregationem instituit, cuius esset, salva manente in omnibus forma et ratione in electione et confirmatione Episcoporum exterarum regionum eousque a Sancta hac Sede servata, operam suam ad promotionem praeficiendorum Italiae dioecesibus sedulo praestare.

Providentissimi huius instituti salutaribus effectibus experientia comprobatis, vix dum, licet inviti, universalis Ecclesiae gubernacula, Deo disponente, tractanda suscepimus, ad illud perficiendum provehendumque animum intendimus. Quem in finem praefatam de eligendis Italiae Episcopis a Leone XIII fundatam Congregationem, Supremae Sacrae Congregationi S. Officii, cui Ipsimet immediate praesidemus, coagmentantes, decernimus ac statuimus ut, servatis ex integro rationibus et formis quae in electione Episcoporum pro locis Sacris Congregationibus de Propaganda Fide et Negotiorum Ecclesiasticorum Extraordinariorum subiectis vel ubi peculiaribus Constitutionibus aut Concordatis res moderatur, in praesens adhibentur, ceterorum omnium Episcoporum delectus ac promotio eidem Supremae S. Officii Congregationi, veluti materia ipsius propria, deferatur.

Et quoniam huius Congregationis id proprium est, quod eius membra et officiales ad suum munus fideliter obeundum inviolatumque in omnibus et cum omnibus secretum servandum sub poena teneantur excommunicationis maioris latae sententiae, ipso facto et absque alia declaratione incurrendae, a qua nonnisi a Nobis atque a Nostris pro

---

(1) Bulla " *Supernas dispositionis* „ edita 3 Nonas Maii 1514.

(2) Bulla " *Immensa* „ edita 11 Kal. Febr. 1587.

(3) Bulla " *Onus* „ edita Idibus Maii 1591.

(4) Instructio circa modum servandi praescriptiones Conc. Trid. et Const. " *Onus* „ Greg. XIV in processibus de eligendis Episcopis, edita an. 1627. — In Conc. Trid. hac de re agitur sess. VII, cap. I; sess. XXIV, cap. 2; sess. XXV, cap. I.

(5) Bulla " *Ad Apostolicae* „ edita 16 Kal. Nov. 1740, et " *Gravissimum* „ edita die 18 Ian. 1757.

(6) Bulla " *Immortalis memoriae* „ edita 11 Kal. Oct. 1878.

tempore Successoribus Romanis Pontificibus, privative etiam quoad S. Poenitentiariam ipsumque D. Cardinalem Poenitentiarium, praeterquam in articulo mortis, absolvi queant; eadem prorsus obligatione sub iisdem omnino poenis et sanctionibus teneri in posterum volumes atque expresse declaramus omnes et singulos, cuiuscumque dignitatis ac praeeminentiae sint, quos in negocio de eligendis per supradictam Supremam S. Officii Congregationem Episcopis, quovis modo, ratione vel titulo partem habere contingat.

Ut autem eidem Supremae Congregationi in gravissimo hoc expediendo negocio certa et constans norma presto foret; methodum ea in re sequendam, opportuna Instructione, singillatim describi curavimus; qua, praeter ea quae de accuratissima circa promovendorum fidem, vitam, mores prudentiamque inquisitione peragenda statuimus, in plenum vigorem revocavimus *periculum de doctrina* quod ab ipsis promovendis, habita ratione praescriptionum S. Caroli Borromaei in Conc. Prov. Mediolan. I, p. 2, omnino faciendum praecipimus (7).

Quae quidem omnia ut per ipsammet Supremam Congregationem S. Officii plane adimpleri valeant, mandamus denique, ad quos spectat, ut Sedium Episcopalium, ut supra non exceptarum, vacatio eidem in posterum, litteris ad ipsius Cardinalem Secretarium datis, quamprimum ac recto tramite notificetur.

Haec edicimus, declaramus, sancimus, contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae apud S. Petrum die XVII Decembris MCMIII, Pontificatus Nostri anno primo.

PIVS PP. X.

---

(1) Ecco quello che prescrive il Concilio Prov. I di Milano al luogo cit. circa l'esame di chi debba essere promosso a Vescovo:

" De doctrina autem sic periculum faciat.

" Adhibitis tribus theologiae, totidemque iuris Pontificii peritis, quos, si " ibi non fuerint, ex vicinioribus locis accersat, promovendum undecumque " evocatum interroget:

" Quid differat inter Sacramenta veteris et novae legis.

" Quot sint Ecclesiae Sacramenta, et quo modo singula nominentur.

" Quae sit eorum materia, forma, minister.

" Quod officium presbyteri, diaconi et subdiaconi; quodve minorum or- " dinum.

" Quae praecepta Divina, quaeve consilia Evangelica. Duos item locos ei " proponet interpretandos, alterum veteris, alterum novi Testamenti; a mane " ad vesperam dato spatio cogitandi.

" Quibus interpretatis, percunctantibus etiam aliquid de iure pontificio, " ita respondebit, ut etiam si theologus sit, tamen se iuris canonici, in iis " quae ad Episcopi munus pertineant, non omnino rudem se ostendat. „ — Nota d. R.

CONSULTAZIONI.

Sulla privazione del beneficio ecclesiastico.

2.

Circa il processo canonico per la privazione del beneficio

(Contin. V. pag. 403-410 di questo Vol.)

§ 5. Tela processuale.

p) *Prova legale.*

" XVI. A ritenere poi in specie la colpabilità dell' imputato, è ne-
" cessario di averne la prova legale, che deve contenere tali elementi
" da dimostrare la verità, o almeno da indurre una morale convin-
" zione, rimosso ogni ragionevole dubbio in contrario. „

Qui trattasi della prova legale; e fa d' uopo darne qualche ricordo.

La prova generalmente si definisce: " rei dubiae seu controversae per legitimos modos facta ostensio „ (Reiffenstuel L. II, tit. XIX, n. 2 et 5): la dimostrazione, cioè, di una cosa dubbia o controversa fatta con modi legittimi.

La prova può esser doppia: *piena* o *semipiena*. *Piena* se è convincente a muover l' animo del giudice per definire la controversia. *Semipiena* se non è del tutto convincente ad ottenere il prefato effetto.

Abbiamo detto *a muover l' animo del giudice*. Imperocchè nelle cause ecclesiastiche non basta la sola dimostrazione legale, senza che anche l' animo del giudice sia mosso. Lo si dimostra dal *c. 6 De renunc.* X (I, 9) in cui si fa obligo al giudice che non " ad unam speciem probationis applicet mentem suam, sed ex confessionibus, depositionibus et aliis quae in eius praesentia proponuntur, formet animi sui motum. „ E però nel *c. 1 De sent. et re ind. in 6* (II, 14) si comminano gravi pene al giudice che pronunzia una sentenza *contra sui conscientiam*. Vero è che l' animo suo dev' esser mosso non da altri argomenti privati ma dalle prove legali, sicchè non potrebbe egli sentenziare solo per privata scienza, e neanco per aver lui visto il contrario di quello che si allega in giudizio; altrimenti egli sarebbe ad un tempo giudice e testimone, il che non è lecito. Nelle cause criminali però, vi sono molti DD. che obbligano il giudice a non condannare l' imputato convinto reo in giudizio, ma di certa e privata notizia saputo da lui innocente. S. Tommaso nondimeno su tal proposito insegna così 2. 2. q. 64, a. 6, ad 3: " Iudex si scit aliquem innocentem esse, qui falsis testibus convincitur, debet diligentius exa-

minare testes ut inveniat occasionem liberandi innoxium, sicut Daniel fecit. Si autem hoc non potest, debet eum superiori relinquere iudicandum. Si autem hoc non potest, non peccat secundum allegata et probata sententiam ferens, quia ipse non occidit innocentem, sed illi qui eum asserunt nocentem „ (V. Schmalzgrueber L. I, tit. 32, n. 26).

I precipui modi, onde può formarsi la prova piena, sono sei: 1.° La deposizione almeno di due testimoni al tutto fededegni e contesti — 2.° La scrittura autentica — 3.° La presunzione *iuris et de iure* — 4.° Il giuramento suppletorio — 5.° La confessione giudiziale del reo — 6.° La notorietà del fatto. — Omettendo il primo modo, che riguarda i testimoni, di cui più cose abbiamo già dette, ed altre ancora dovremo dire, diamo qualche chiarimento degli altri modi.

a) La scrittura autentica può essere o pubblica o privata. La *pubblica* è quella che si esara da un pubblico notaio, o si estrae da qualche protocollo notarile debitamente legalizzata. Quando niente contiene di viziato ed è redatta secondo la legge e la consuetudine del luogo, fa piena prova (Schmalzgrueber L. II, tit.22, n.24).

La scrittura *privata* autentica è quella che, benchè fatta da privati, pur va munita di sigillo o di notaio o di altra pubblica autorità; ovvero è estratta da un pubblico archivio o da' libri parrocchiali o di altri officiali. Anche questa, purchè non viziata, e debitamente vidimata, fa piena prova (Schmalz. l. c. n. 36). I libri delle chiese e dei conventi che non hanno valore di pubblico archivio fanno fede contro le dette chiese e i detti conventi, non contro estranei (Bouix *De Iudic.* P. I, lect. V, C. III, q. 4).

Ma che dire delle scritture private non autentiche? Queste, quando siano impugnate, non han valore, fino a che non ne sia dimostrata l' autenticità: la quale può provarsi o dall' apposizione del proprio ed autentico sigillo, o da testimoni presenti alla scrittura, o da perizia calligrafica: ha però d' ordinario valore di semi-prova.

b) La presunzione IURIS ET DE IURE. La presunzione è una congettura, sorta da qualche indizio, per dimostrare la verità di una cosa. E l' indizio è un qualche notabile segno, onde possa conoscersi la cosa stessa. La presunzione può esser doppia: *hominis* et *juris*. La presunzione *hominis* è quella che sorge naturalmente da qualche grave indizio. La presunzione *juris* è quella che il diritto stesso induce.

La presunzione *hominis* può sorgere da qualche indizio valido a formarla. Il quale indizio quando è gravissimo e immediato al delitto, ed è o notorio o debitamente provato in giudizio, secondo alcuni, fa piena prova del delitto; secondo altri, non fa piena prova, ma vi è bisogno di maggior fulcro; secondo altri finalmente, basta solo per

una punizione straordinaria o minore dell' ordinaria (V. Bouix l. c. qu. 3) (1).

Allorchè poi il delitto sia di difficile prova, come per lo più sono quelli d' incontinenza, in tal caso gl' indizii e le presunzioni, quando siano in tanto numero e di tale consistenza, da formare una morale certezza del delitto, checchè altri ne dicano, siffatta prova può anche ammettersi come bastevole (V. Lega L. II, n. 219 (2); *Mon. Eccl.* questo Vol. p. 27).

La presunzione *iuris* può essere *iuris tantum*, ed anche *iuris et de*

---

(1) Qui è bene ricordare che gl' indizii possono essere o *leggeri* o *gravi* o *gravissimi*. Ecco come li spiega con acconci esempii il Pellegrini (Prax. Vicar. P. IV, Sect. II, n. 13): " Aliqua indicia sunt levia, alia gravia, alia gravissima. *Levia* sunt quando quis videt hominem actionem aliquam facientem, quae est indifferens ad bonum et ad malum, ut si videat hominem loquentem cum foemina in publica via, et iudicet malum; cum potius iudicare deberet alloquutionem ad bonum finem, iuxta illud Apostoli I. Cor. 4. *Nolite ante tempus iudicare.* — *Gravia* sunt quando, consideratis circumstantiis loci, personarum vel temporis, deducitur probabile iudicium super aliqua actione, quam quis videt: ut si homo malae vitae alloquatur solus cum foemina sola in loco suspecto et hora insolita, *arg. cap. presbyter*, 2, *quaest.* 4; *et cap. primo semper*, 2, *quaest.* 1. — *Gravissima* quando quis ex actione quam videt, potest moraliter coniecturare et iudicare quod res ita se habeat, prout, si videat aliquem hominem nudum iacentem in lecto cum muliere nuda, recte iudicare potest concubuisse; vel si quis aufugiet evaginato gladio et sanguine asperso iuxta locum, in quo est occisus, maxime si sit inimicus, nam recte iudicabitur quod ipse occiderit, iuxta text. *in cap. dixit dominus*, 32, *quaest.* 1. „

(2) Mons. Lega l. c. assegna le seguenti regole per ben determinare la prova indiziaria:

a) " Unum indicium non esse probandum alio indicio, seu coniectura, sed certum esse debere in ratione facti seu in substantia probationis. „ — E vuol dire che quando si assume come prova qualche indizio (p. e. l' inimicizia, per provare un libello famoso) questo indizio deve provarsi solidamente, non per mezzo di soli altri indizii.

b) " Indiciorum vis probativa non augetur aut minuitur ratione numeri, sed ratione intimae cohaesionis, non secus ac quinque partes unius solidi, si coeant, unitatem faciunt. „ — Non basta perciò recar molti indizii, ma fa d' uopo insistere in quelli solamente che, uniti insieme, bastano a provare pienamente il delitto.

c) " Non satis patet vis probativa indiciorum nisi facta sit accusato facultas se excusandi. „ — Così una goccia di sangue nella veste di un accusato di omicidio sarebbe il massimo indizio: ma perderebbe ogni valore se l' accusato provasse che quella macchia era anteriore all' omicidio.

d) " Plurimum fidendum non est iudiciis quae multiplicem et forsan contrariam exhibent interpretationem. „ — Così il pallore del volto, l' atteggiamento del corpo ecc. hanno diverse e ancora contrarie interpretazioni, potendo essere segni o di animo innocente o di coscienza rea.

iure. La prima è quando la legge presume qualche cosa e la reputa vera fino a prova contraria od a più forte presunzione contraria (1). La seconda è quando la legge presume qualche cosa e la reputa tanto vera, che non ammette prova contraria. Così l'insordescente nella scomunica per un anno si ha come sospetto di eresia, e, se corretto di ciò non si emenda e lascia passare un altro anno, il diritto lo presume già come un eretico e come tale deve dichiararsi.

La presunzione *iuris* per sè non basta alla condanna: dà solo diritto a chi può eccepirla di deferire la prova alla parte contraria. Solo la presunzione *iuris et de iure* si ha come prova bastevole alla condanna; ed anzi, non ammette, per ordinario, se non indirettamente, prova contraria, nè giuramento, nè appello (Bouix l. c. c. IV q. 2, n. II).

c) Il *giuramento suppletorio* è un altro modo di ottener la prova, però quando questa non si fosse potuta conseguire altrimenti (Maschardus *de probat.* concl. 954, n. 3). Nè si può dare se non si abbia una prova almeno semipiena (Reiffenst. L. II, tit. 24, n. 173).

---

(1) Ecco alcune presunzioni fondate nel diritto:

" Semel malus semper praesumitur esse malus „ (Reg. 8 in 6).

" Quilibet praesumendus est bonus, donec probetur malus „ (c. un. *de Scrutin.*).

" Non potest esse iusta Pastoris excusatio, si lupus oves comedit et Pastor nescit „ (Reg. 10 in 5).

" Quod latenter, aut per vim, vel alias introductum est, nulla debet stabilitate subsistere „ (Reg. 5 in 5).

" Cum sunt partium iura obscura, reo favendum est potius quam actori „ (Reg. 11 in 6).

" Ignorantia facti, non iuris, excusat „ (Reg. 13 in 6).

" Cum quis in ius alterius succedit, iustam ignorantiae causam habere censetur „ (Reg. 14 in 6).

" Decet concessum a Principe beneficium esse mansurum „ (Reg. 16 in 6.).

" Non est sine culpa qui rei quae ad se non pertinet se immisceat „ (Reg. 19 in 6).

" Quod semel placuit amplius displicere non potest „ (Reg. 21 in 6).

" Quod quis mandato facit Iudicis, dolo facere non videtur, cum habeat parere necesse „ (Reg. 24 in 6).

" Pro possessore habetur qui dolo desiit possidere „ (Reg. 36 in 6).

" Imputari non debet ei, per quem non stat, si non faciat quod per eum fuerat faciendum „ (Reg. 41 in 6).

" Qui tacet consentire videtur „ (Reg. 43 in 6).

" Inspicimus in obscuris quod est verisimilius, vel quod plerumque fieri consuevit „ (Reg. 45 in 6 .

" Praesumitur ignorantia (facti alieni) ubi scientia non probatur „ (Reg. 47 in 6).

" In poenis benignior est interpretatio facienda „ (Reg. 49 in 6).

" Cum non stat per eum, ad quem pertinet, quo minus conditio impleatur, haberi debet perinde ac si impleta fuisset „ (Reg. 66 in 6).

Si può dare dal giudice ad una delle parti, ovvero da una parte può darsi all' altra; e la parte, cui sia stato deferito il giuramento, può riferirlo alla parte contraria. Ciò però vale nei giudizii civili. Nei criminali il giudice non può deferire il giuramento all' attore, ossia all' accusatore quando il giudizio è mosso *ad publicam vindictam*, e trattasi di pena corporale. Può farlo solo quando trattasi di modica pena pecuniaria. Può il giudice anche talvolta deferire il giuramento al reo (quando lo creda espediente, e quando possa supporsi che venga dato con verità) *in sui purgationem*, vale a dire a dimostrazione della sua innocenza, non potuta provare pienamente con altri modi, come si ha dal c. ult. *Sane, de Iureiur.* (Reiffenst. l. c. tit. 24, n. 215; Farinacius P. II, *Fragmentor. Crim.* L. I v. *Iuramentum in supplementum*, n. 1222).

d) La *confessione giudiziale del reo* può costituire una prova piena, a differenza della confessione stragiudiziale che può essere solo una semi-prova. Così il cap. ult. *de Cohabit. cleric.* ed il c. *Cum olim*, 24, *de Verbor. signif.* Anzi la detta confessione ha virtù di convalidare la nullità del processo, come si ha dal c. *Qualiter et quando*, 2, *n.* 17, *de Iudiciis* — e ancora, quando il reo sia confesso e convinto, ha virtù di escludere l' appello (Reiff. l. c. tit. 18, n. 68). Dicesi *confesso e convinto* il reo quando, oltre che dalla confessione, il suo delitto fu provato o da' testi, o da scritture, o da indizii indubitati.

La confessione fatta in giudizio può rivocarsi? Se si rivoca subito (*incontinenti*) la si può rivocare senz' altro, giusta il c. *Praeterea*, 7, *de Testib. cogend.* e la Glossa in can. *Apud misericordem*, 32, q. 2, v. *Revertitur.* — Quando poi voglia rivocarsi posteriormente, devesi provare l' errore in cui si è incorso nello emetterla (Reiff. l. c. n. 80). I minorenni però, *ob debilitatem iudicii, restituuntur in integrum*, l. *certum confessus*, § *In pupillo ff. de confessis.*

e) *La notorietà del fatto* è anche prova piena che non ha bisogno di altro giusta il c. *Super eo*, 3, *de Testib. cogend.* Vuolsi però ben determinare la qualità del notorio; ed è secondo il c. ult. *de Cohabit. clericor.* in cui sta detto: " Nisi peccatum huiusmodi sit notorium per sententiam, vel per confessionem factam in iure, aut per evidentiam rei, quae tergiversatione aliqua celari non possit. „ Donde si raccoglie che notorio è quando ci sia o la sentenza del giudice, o la confessione giudiziale, ovvero la evidenza della cosa.

I DD., a chiarir meglio la evidenza della cosa, distinguono la notorietà di un fatto *permanente* dalla notorietà di un fatto *transeunte.* La prima sola dicono costituire una vera e piena prova, bastando solamente allegarla perchè da tutti veduta e conosciuta. Non così la seconda; essendochè molte cose diconsi notorie, e poi non sono;

e tante volte non sono neanco a conoscenza del giudice: e però la notorietà di un fatto già avvenuto non solo deve allegarsi, ma ancora provarsi (Maschardus *De probation.* concl. 1107, n. 11 seq.; Scaccia *De iudiciis* L. I, c. 76, n. 9 et 10 etc.).

Sono questi i modi, onde può ricavarsi la prova piena, bastevole alla sentenza.

La prova semi-piena può essere costituita: 1. Dalla deposizione di un solo testimone, o di più testi singolari, o anche da due testi non legittimi o non maggiori di ogni eccezione — 2. Da scrittura privata. — 3. Da qualche presunzione o indizio verisimile o solo probabile. — 4. Dalla fama. — 5. Da confessione stragiudiziale. Di queste cose tutte abbiamo già parlato innanzi.

Gli effetti precipui della prova semipiena sono i seguenti, giusta lo Schmalzgrueber L. II, tit. 19, n. 15: 1.° Dà luogo al giuramento suppletorio. — 2.° Libera talvolta dall' onere di prova ulteriore. — 3.° Congiunta con altre prove semi-piene, può costituire una prova piena.

E bastino queste pratiche nozioni perchè si conosca in che consista quella prova piena e legale che possa ben dimostrare la verità dell' accusa, o almeno possa indurne una morale convinzione, rimosso ogni ragionevole dubbio in contrario.

(*Continua*)

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

16.

Se, e come, nella processione del Corpus Domini
i canonici ed i sacerdoti debbano vestire i sacri paramenti.

Nella Cattedrale di B. è costume che non solo il capitolo, ma sì ancora il clero recano i sacri paramenti nella processione del *Corpus Domini*. Si chiede: 1.° Chi può vestire i sacri paramenti nella processione del *Corpus Domini?* — 2.° Come può vestirli? — 3°. Che è da dire dell' uso della Cattedrale di B.?

Al 1°. Ecco come prescrive il Cerimoniale de' Vescovi: (L. II, c. 33, n. 5): " Primo (ibit) minister portans crucem ecclesiae cathedralis, medius inter duos clericos portantes duo candelabra cum candelis accensis, deinde, si aderunt, clerici Seminarii, et post eos curati ecclesiarum parochialium cum cottis; tum Ecclesiae Collegiatae

cum eorum insignibus, si alias illi deferre solent, et ultimo loco clerus Ecclesiae Cathedralis, cuius ecclesiae saltem octo beneficiati seu mansionarii erunt parati cum pluvialibus albis pro deferendis hastis baldachini in principio processionis ut infra dicitur, et deinde ibunt ante canonicos, qui similiter omnes una cum dignitatibus erunt parati paramentis albis sibi competentibus, quaemadmodum solent parari Episcopo solemniter celebrante, incipiendo a iunioribus et inferioribus hoc ordine, videlicet, primo subdiaconi et diaconi cum tunicellis et dalmaticis, deinde presbyteri cum planetis, ultimo loco dignitates cum pluvialibus. „

Da questo luogo si raccoglie che i soli canonici e le dignità del capitolo cattedrale, non già i mansionarii e gli altri del clero e neanco i parroci ed i canonici di collegiate, che intervengono a siffatta processione, possono vestire i sacri paramenti, tranne solo gli otto mansionarii che devono portare le aste del baldacchino, e che devono avere il piviale.

Ciò fu pur sancito dalla S. C. dei Riti. Così *in Balneoregien.* 2 iul. 1640, n. 706 *E. N.*: " S. R. C. respondit: canonicos ecclesiarum collegiatarum in concursu cum Capitulo Cathedralis non debere incedere in processionibus cum vestibus sacris sicut incedunt Canonici Cathedralis. „ Ed *in Meliten.* 4 mai. 1686, n. 1766 *E. N.* fu dichiarato: " Non licere parocho et sacerdotibus ecclesiae SS. Trinitatis (et aliis Dioecesis Melitensis) incedere in processionibus, in concursu cum Cathedrali, cum pluvialibus, non obstante quacumque praetensa contraria consuetudine. „

In rispetto però ai beneficiati della cattedrale, qualora vi fosse legittima consuetudine, possono avere pur essi in tale processione i sacri paramenti. Che tal consuetudine possa mantenersi, lo dichiarò la S. C. dei Riti. Così la detta S. C. *in Gerunden.* 12 iul. 1704: " An etiam beneficiati ecclesiae cathedralis Gerunden. incedere debeant in processionibus induti pluvialibus sicut dignitates et canonici? — Resp.: Affirmative, attenta immemorabili. „ Così pure *in Melphitana* 12 apr. 1823 ad 6., n. 2625 *E. N.*

Quello che fin qui si è detto vale per le processioni del *Corpus*, in cui interviene il Capitolo Cattedrale. Dove però questo non interviene, i canonici di collegiata possono incedere coi sacri paramenti. Così *in Troiana* 22 mai. 1700 ad 2., n. 2057: " An in processionibus solemnibus, quae circumferuntur per civitatem (Fodiae quando nondum erat sedes episcopalis) possint dicti canonici (Collegiatae) parati incedere sive praesente sive absente Episcopo? — Resp.: Posse in processione solemnitatis Corporis Christi. „ — E possono in tal caso incedere così anche i semplici sacerdoti dove ci sia consuetudine.

Così in *Nucerina Paganor.* 20 mai. 1741 ad 1., n. 2362: " An sacerdotes, diaconi, subdiaconi in processione quae peragitur in Dominica infra octavam solemnitatis SS. Corporis Christi intra limites totius paroeciae S. Felicis Universitatis Paganorum, possint induere super albis casulas et respective dalmaticas et tunicellas? — Resp.: Affirmative. „

Al 2°. Ma quando è lecito l'uso dei sacri paramenti come devono questi portarsi?

Quanto ai canonici di cattedrale, il Cerimoniale de' Vescovi vuole *l. c.* che siano vestiti *quaemadmodum solent parari Episcopo solemniter celebrante.* Or quando il Vescovo celebra solennemente il medesimo Cerimoniale prescrive (L. I, c. 15, n. 6): " Canonici sumant sacra paramenta post Episcopum stantes, videlicet illi qui habent dignitates, pluvialia; presbyteri, casulas; diaconi et subdiaconi, dalmaticas et tunicellas coloris convenientis, acceptis prius per eosdem canonicos, et circa collum compositis, amictibus. „ — Nella processione del *Corpus* adunque i canonici non devono avere il camice, nè il cingolo, nè il manipolo; ma il solo ammitto sul rocchetto ed il piviale o la pianeta o la tonacella o la dalmatica, secondo il grado di ciascuno. Dove vi sia consuetudine, tutti i canonici possono portare il piviale. Così la S. C. de' R. *in Gerunden.* 3 oct. 1699 ad 1., n. 2037: " An canonici possint in processionibus deferre pluvialia, vel potius teneantur uti planetis et tunicellis iuxta distinctionem ordinis unicuique competentis vel habitibus chori respective? — Resp.: In casu de quo agitur, attenta immemorabili, affirmative. „

Quanto però agli altri semplici sacerdoti, questi possono recare anche il camice, secondo il decreto della S. C. del 20 maggio 1741 *in Nucerina Paganor.*, dato innanzi, e secondo altri ancora, come *in Melphitana* 12 apr. 1823, ad 6., n. 2625 *E. N.*: " Mos est in Cathedrali ut etiam participantes in solemni SS. Eucharistiae processione quae fit in festo et in octava Corporis Christi incedant cum planeta super albam. Quaeritur: An vigore indulti (utendi rochetto et mozzetta cum caputio violacei coloris), possint, ab observantia recedendo, incedere cum planeta non amplius super albam, prout gerebant, sed super rochettum ad instar canonicorum, vel cum cappa et rochetto? — Resp: Negative in omnibus. „ Ed *in Syracusana*, 22 iul. 1848, n. 2973 *E. N.* sulla consuetudine " accedendi clerum ad solemnem supplicationem Corporis Christi cum sacris vestibus, nimirum casula, stola et manipulo, „ la S. C. rispose: " Quoad usum stolae in casu relinqui posse arbitrio Episcopi, ex consuetudine; albam permittendam beneficiatis, non vero canonicis, qui uti debent rochetto et casula; manipulum vero omnino inhibendum, iuxta rubricas. „

Donde si raccoglie che ai canonici di cattedrale non è consentito il camice sotto i sacri paramenti; agli altri del clero è consentito; e, tranne il manipolo, si può anche portar la stola quando vi sia consuetudine.

Al 3°. Nel caso della Cattedrale di B. la consuetudine che canonici e sacerdoti semplici portino i sacri paramenti nella processione del *Corpus Domini* può sostenersi: però i canonici devono portarli sull' ammitto e sul rocchetto; i sacerdoti semplici sull' ammitto e sul camice. Possono anche recar la stola se v' è consuetudine; non già il manipolo.

17.

Se quando l' esecutore erra nell' eseguire un rescritto, possa eseguirlo di nuovo.

Con un rescritto la S. C. del Concilio commise al Vescovo di C. di comporre *de bono et aequo* un dissidio fra i Canonici e l' Arciprete della Cattedrale. Il Vescovo, senza udire l' Arciprete, decretò a favore del Capitolo. L' Arciprete, saputo ciò, protestò vivamente, e non si acquietò se non quando il Vescovo, rivocando quel primo decreto, sancì una convenzione di pieno accordo fra le parti litiganti. Or contro questa convenzione insorgono i canonici, per la ragione che il Vescovo, avendo già, o bene o male, eseguito il rescritto col primo decreto, essendo spirata la facoltà, non poteva più approvare altre convenzioni. — Si chiede: 1°. Quando è che spira la facoltà delegata nei rescritti in forma commissoria? — 2°. Che deve dirsi, nel caso, del valore del primo e del secondo decreto del Vescovo?

Al 1.° È regola generale che, quando il giudice delegato ha pronunziata la sentenza (in forza della facoltà delegata), o bene o male, non può più emettere altra sentenza. Così il c. *In litteris*, 9, *De off. et potest. deleg.* Eccone le parole: " Ex quo iudex delegatus per se vel per alium sententiam executioni mandavit, vel mandari praecepit, eius auctoritas et iurisdictio cessat. Quia semel est officio suo functus. „— Le quali parole così vengono comentate dal Leurenio *For. Eccles.* T. I, qu. 339: " Postquam delegatus iudex sententiavit sive bene sive male, non posse de novo iudicare, quia iudicando iam functus est officio suo, et per probationem sententiae cessavit iurisdictio ei mandata. „

E ciò deve dirsi pure quando il giudice delegato abbia suddelegato qualche altro alla esecuzione. Appena data ed accettata la suddele-

gazione, cessa ogni facoltà al suddelegante; sicchè se il suddelegato malamente adempie il mandato, il suddelegante non può metterci più mano. Lo si prova dal c. *Venerabili*, 37, *De off. et potest. deleg.*, in cui si parla di una delegazione, data dal Papa all' Arcivescovo di Cosenza, di restituire il Vescovo di Cefalù alla sua sede, donde era stato espulso dal governo laico, e poi d' inquirere sull' amministrazione da lui tenuta. L' Arcivescovo di Cosenza, infermo, delegò a siffatto incarico l' Abbate di S. Spirito di Palermo, il quale, invece di restituir prima il Vescovo di Cefalù alla sua sede, volle inquirere sulla amministrazione da lui tenuta. L' Arcivescovo di Cosenza, mal soddisfatto forse di questa esecuzione, volle delegare altresì il tesoriere del suo capitolo, alla medesima causa. Essendo stati spediti a Roma i processi dei due esecutori, furono amendue annullati: quello dell' abate di Palermo perchè fu fatto contro la forma del rescritto; quello del tesoriere di Cosenza, perchè l' Arcivescovo non poteva delegarlo, avendo già delegato prima l' abate di Palermo, con che era cessata ogni sua facoltà. E però quando il delegato del Papa suddeleghi a qualcuno il mandato pontificio, ha già compiute le sue parti e riman privo di ulteriore facoltà.

Questa regola non ammette eccezioni?

I DD. generalmente n' eccettuano il caso in cui l' esecuzione sia stata fatta evidentemente *contra formam substantialem rescripti.* In questo caso, dicono, il giudice esecutore può correggere con altra sentenza la prima emanata malamente. Così Scaccia *De appell.* q. 19, remed. 1, cons. 6, n. 102; Tiraquello L. *Bores* § *hoc sermone de verbor. signif.*, limit. 2, n. 51 sq.; Leurenio *For. Eccl.* l. c. — E la ragione si è che quando si eseguisce un rescritto contro la sua forma sostanziale, il rescritto non si esegue, e però la delegazione rimane integra.

Non mancano DD., i quali ammettono anche altri casi in cui si possa correggere una sentenza esecutoria malamente data, e sono: 1.° Quando l' errore sia non di diritto, ma di fatto; p. e. quando siasi condannato uno che credevasi citato, ovvero siasi conferito un beneficio creduto falsamente vacante ecc. — 2.° Quando l' errore riguardi i rescritti di grazia, non di giustizia. Ma altri DD. contraddicono, e forse con più ragione, opponendosí il diritto nelle citate decretali (V. Leurenio *l. c.*). In questi casi e simili, secondo la comune opinione, fa d' uopo ricorrere al superiore che prima diede la delegazione, per averne giustizia.

Al 2.° Nel caso proposto abbiamo che il Vescovo di C., il quale dovea comporre *de bono et aequo* la vertenza, e però dovea trattare con amendue le parti contendenti, trattò invece con una sola di es-

se ed emise un decreto che favoriva questa solamente. Con ciò è chiaro che egli procedette contro la forma sostanziale del rescritto, e però poteva correggere il decreto. Il secondo decreto adunque dovrà dirsi valido e dovrà mentenersi la convenzione debitamente sancita.

18.

Se e quando sono soggetti alle riserve pontificie i benefizii di giuspatronato.

Nella Diocesi di B. i beneficii della Cattedrale sono di giuspatronato del Vescovo, del Preposito della Cattedrale e del Municipio, i quali per turno esercitano il loro diritto. Cotal diritto di patronato però, secondo la bolla di erezione, è per tutti i patroni attivi *cum omnimoda qualitate iurispatronatus laicorum.*

Or si chiede: 1.° I benefizii di giuspatronato sono soggetti alle riserve pontificie? — 2.° Sono soggetti alle dette riserve, nel caso, tutti i benefizii della Cattedrale di B.?

Al 1.° Il giuspatronato può essere o laicale o ecclesiastico o misto. Laicale se è fondato di beni laicali ed il diritto di nomina compete a laici; ecclesiastico se è fondato di beni ecclesiastici, ovvero il diritto di nomina compete ad ecclesiastici; misto se compete a laici insieme e ad ecclesiastici (Ferraris v. *Iuspatronatus* art. I, n. 12 sq.).

Per ciò che spetta alle riserve pontificie, è certo che i benefizii di giuspatronato laicale, sia pure che *per accidens* il giuspatronato venga posseduto da qualche ecclesiastico, sono del tutto esenti dalle riserve pontificie di qualunque natura, anche di quelle chiuse nel corpo del diritto. Imperocchè il diritto (c. *Licet ecclesiarum, 2, de Praeb. et Dign.* in 6.) riserva alla S. Sede i beneficii che vacano *apud Curiam*; ma parla dei soli beneficii che vengono conferiti dalla potestà ordinaria, per elezione o collazione, non già di quelli che si dànno per presentazione di patrono laico. Si ascolti la Glossa in h. l. v. *Collatio*: " Nihil dixit de praesentatione: unde saepius receptum in Curia Papam per hoc non conferre beneficia quae pertinent ad praesentationem laicorum. „ E però giustamente il Riganti potè scrivere (*In Regul. Cancell. tom. I ad Reg. 1, n. 327*): " Beneficia iurispatronatus laicorum, quamvis vacent *apud sedem*, non sunt reservata, quia huiusmodi generis beneficia a quacumque reservatione sunt exempta... eorumque institutio spectat semper ad Ordinarios. „ Così pure il Gonzales *ad Reg. 8, gloss. 18, n. 2 sq.*; il Castropalao *Op. Mor. tom. 2, tr. 13, disp. 2, punct. 16, n. 6*; il Card. De Luca *de Iurepatr., disc. 65, n. 24*; il Pirhing *in Ius Can. tit. de Praeb.* n. 424.

Lo stesso insegna il Riganti e gli altri DD. dei beneficii riservati alla S. Sede per ragione dei mesi, in forza della Reg. IX della Cancelleria. Così il Riganti (l. c. Vol. II, Reg. IX, n. 333): " Quando agitur de iurepatronatus laicali, in hoc omnes conveniunt quod similis naturae beneficia, nec sub ista regula reservatoria, nec sub aliis reservationibus comprehenduntur. „ E ne assegna la ragione: " Totius enim allici debent laici ad similes beneficiorum fundationes explendas, quam per reservationes ab illis retrahi, nec, ut ait Concilium Tridentinum *Sess. 25, cap. 6 de Reformat.*, aequum est patronorum iura tollere piasque fidelium voluntates in eorum institutione violare. „

Nondimeno il medesimo Autore aggiunge l. c. n. 335: " Intellige tamen hoc procedere, quando iuspatronatus competit ex fundatione, dotatione vel constructione, secus si ex consuetudine, usurpatione, praescriptione aut privilegio: in his enim casibus iuspatronatus, etsi laicale, subiacet reservationi nostrae regulae (reg. IX). „ E però solamente quando il giuspatronato laicale è per titolo oneroso, va immune dalle riserve; non già quando sia per titolo gratuito. Per titolo oneroso è quando si acquista per fondazione, per dotazione o per costruzione, o anche per cessione o donazione di chi lo ebbe per le dette ragioni (Leurenio *For. Benef.* T. III, qu. 556, n. 1).—Per titolo gratuito è quando si acquista per consuetudine prescritta o per mero privilegio.

Abbiamo detto *per mero privilegio*; imperocchè se il privilegio fosse per titolo oneroso, p. e. per aumento di dote, o per parziale costruzione, in tal caso il beneficio non andrebbe soggetto alle riserve, salvo solo se l'aumento di dote o la parziale costruzione fosse inferiore della metà dell'intera dote o della intera costruzione. Così il Riganti l. c. n. 340.

Per titolo oneroso può essere ancora il giuspatronato che provenga da beni laicali, ma destinati dalla volontà del defunto ad altre cause pie: se per facoltà della S. Sede questi beni si applicassero alla fondazione di un giuspatronato, questo sarebbe esente dalle riserve, come definì la S. Rota *decis. 221, par. 8, Recentior.* ap. Card. De Luca *De iurepatr.* disc. 65, n. 29.

Può essere altresì per titolo oneroso il giuspatronato che siasi ottenuto da chi abbia ricuperati i beni del beneficio, secondo il Corrado *Prax. Benefic. lib. 4, n. 35 in fine*, e secondo la S. Rota *decis. 472, par. 19, tom. 2 Recentior.*

Ed anche per causa onerosa può essere il giuspatronato quando siasi ottenuto sì per spese fatte in riparazione od in riedificazione della chiesa diruta, e sì per acquisto di ornamenti e di sacre suppellettili. Così il Corrado l. c. n. 34; la S. Rota *decis. 518 n. 2 et decis. 907 n. 1 cor. Seraphin.* etc.

Come ancora per titolo oneroso è il giuspatronato che si concede per meriti insigni verso la S. Sede ed il Rom. Pontefice ed a vantaggio della Religione; p. e. per gravi fatiche durate, per pericoli superati, per sangue versato al detto scopo. Così il Mandosio *ad Reg.* 13, qu. 8, n. 7 sq.; il Gonzalez ad Reg. 8, gloss. 9, § 2, n. 49 et 50; Riganti ad Reg. IX, n. 352.

Per tutte queste ragioni, il giuspatronato laicale, benchè ottenuto per privilegio, non va soggetto alle riserve pontificie.

Non così però del giuspatronato ecclesiastico. I beneficii di tal fatta vanno tutti e sempre soggetti alle riserve pontificie di qualunque genere. Così il Riganti ad Reg. IX n. 144: " Quando agitur de beneficiis iurispatronatus ecclesiastici, dubio procul illa sub regula comprehendi. „ E parlando della Reg. I *in h. l. n.* 331: " Iuspatronatus vero ecclesiasticum, prout etiam illud quod competit ex consuetudine, praescriptione vel privilegio, subest reservationi ex obitu *apud Sedem.* „ — Così pure Gonzalez, *ad reg. 8, gloss. 18, n. 5;* Card. de Luca *de Iurepatr.*, disc. 65, n. 18; Garcia *de Benef.* P. V, c. 1, n. 552, Pirhing. *tit. de Praeb.*, n. 324; Castropalao l. c. n. 6, e generalmente i DD.

E ciò deve dirsi, non ostante qualsivoglia pretesa consuetudine contraria, giusta la S. Rota,come *in Urgellen.* 4 mai. 1703 § finali cor. Kaunitz; *in Leodien. Beneficii* 29 nov. 1706 et 25 febr. 1707 cor. Omana; *in Ortonen. Beneficii.* 29 mar. 1708 cor. Card. Scotto.

E deve dirsi pure dei beneficii di giuspatronato laicale che siano stati poi trasferiti a persone ecclesiastiche; giacchè, secondo il *c. un. de iurepatr. in 6.*, cotali beneficii assumono la natura di ecclesiastici. Così Barbosa *de Episc.* alleg. 72, n. 128; Corrado *Prax. Benef.* L. IV, c. 2, n. 39; Card. De Luca l. c. disc. 59, n. 12 et 13 etc.

La ragione poi, onde cotali beneficii vanno soggetti alle riserve pontificie, l' assegna il Riganti ad Reg. IX, n. 154 con queste parole: " Quod iuspatronatus ecclesiasticum reservatur intuitu et contemplatione ipsius Ecclesiae... Proindeque dum Papa sibi reservat collationem beneficiorum de iurepatronatus ecclesiastico, sua utitur potestate, et nihil facit contra praesumptam voluntatem fundatorum, cum ipse sit caput Ecclesiae universalis, et eminenter in se contineat omnes dignitates et officia particularis ecclesiae, cuius intuitu iuspatronatus fuit reservatum. „ Il giuspatronato ecclesiastico adunque è un diritto che si dà alla Chiesa: e però il Papa che è capo della Chiesa, nel riservare a sè la collazione di tali beneficii, si avvale del suo diritto, e non contravviene alla volontà dei fondatori.

Quando però fosse chiaramente contraria a tali riserve la volontà del fondatore del beneficio dotato coi proprii beni, allora, pur trattan-

dosi di giuspatronato ecclesiastico, non avrebbero luogo tali riserve: " Limitatur tamen principalis conclusio, quando fundator beneficii apposuit conditionem exclusivam reservationis regulae, sive ab initio erexit beneficium de iurepatronatus ecclesiastico, sive laicali, quod postea per transitum ad personas ecclesiasticas efficiatur de iurepatronatus ecclesiastico; hanc enim conditionem posse testatores in limine fundationis apponere communiter firmant DD. „ Così Riganti *in* Reg. IX, n. 162. — Lo stesso insegnano il Lotterio *De re benef.* L. II, q. 10, n. 4; il Corrado *Prax. benef.* L. IV, c. 2, n. 50; e lo stesso ha adottato la S. Rota *in Parmen. Beneficii*, 19 iun. 1705; *in Gerunden. Eleemosynae panis*, 26 iun. 1713; e la S. C. del Conc. *in Taurinen.*, 14 mar. 1712; *in Pinnen. Beneficii*, 13 mai. 1713, ecc.

La volontà poi del fondatore, che il beneficio di patronato ecclesiastico sia esente da riserve pontificie, può essere manifestata non solo esplicitamente ma ancora implicitamente. E implicitamente può essere manifestata in varii modi secondo insegnano i DD., specie il Riganti in Reg. IX, n. 164 sq. Questi modi sono come segue:

a) Quando sia disposto che la presentazione spetti p. e. all' Abate *e non ad altri.*

b) Quando sia disposto che la presentazione spetti *semper, omnino, in perpetuum* alla persona ecclesiastica designata.

c) Quando sia disposto che la presentazione spetti all' ecclesiastico indicato *toties quoties o quandocumque o quotiescumque* vachi il beneficio (1).

d) Quando sia disposto che un beneficio di patronato laicale ove avviene di passare a persone ecclesiastiche, ritenga la natura di laicale.

e) Quando sia disposto che il benefizio venga conferito sempre fra dieci o quindici giorni dalla vacanza; non potendo presumersi che in sì breve tempo possa provvedersi dalla S. Sede.

f) Quando sia disposto che se fra il detto tempo la nomina non sia stata fatta dal patrono, venga questa devoluta ad altra persona: con ciò si esclude il diritto pontificio non solo di riserva, ma ancora di devoluzione.

g) Quando sia disposto che l' Ordinario possa in certi casi destituire il beneficiato, e nominare un altro in sua vece; essendo assurdo che uno, nominato dal Papa, possa essere deposto dall' Ordinario.

---

(1) Benchè molti DD. dicano esenti delle riserve i beneficii di patronato ecclesiastico quando nella fondazione venga disposto che la presentazione spetti *semper, omnino, in perpetuo*, o *quotiescumque* vachi il benefizio all' ecclesiastico designato, pure il Riganti *l. c.* riferisce alcune decisioni della S. Rota contrarie alla detta opinione, per la ragione che se questa valesse, quasi tutti i beneficii di patronato ecclesiastico sarebbero esenti da riserve, portando quasi tutti le dette clausole.

In genere, s' intende implicitamente esclusa la riserva pontificia nei benefizii di patronato ecclesiastico quante volte dalle parole, dalle clausole, dalle congetture si chiarisca essere la disposizione del fondatore incompatibile colle riserve pontificie.

Perchè poi possa ammettersi cotale incompatibilità, fa d' uopo osservare se il beneficio è fondato con beni laicali ovvero con beni ecclesiastici. Se con beni laicali, facilmente si ammette la esclusione implicita dalle riserve. Non così facilmente se la fondazione sia fatta con beni ecclesiastici. Del resto, nel dubbio la regola più sicura è quella dell' uso. Se infatti per lo passato si osservarono le riserve pontificie, vogliono queste osservarsi anche per l' avvenire, e viceversa. E trattandosi del giudizio possessorio, basta anche l' ultimo stato di osservanza. Pel giudizio petitorio, quando manca il titolo, basta l' osservanza centenaria. Così il Riganti, l. c. n. 185 sq., il quale allega l' autorità di molti DD. e della S. Rota Romana.

Che è da dire poi dei beneficii di giuspatronato misto? Vanno essi soggetti alle riserve pontificie?

Il giuspatronato misto è quando il diritto di nomina compete simultaneamente a laici e ad ecclesiastici. In tal caso, perchè non si abbia a ledere il diritto dei laici, la nomina va esente dalle riserve pontificie. Così Leurenio *For. Benef.* tom. 2, qu. 556, n. 12 sq.; Barbosa De Episc. All. 57, n. 27, 144 e 257; Garcia *De benef.* P. V. cap. 11, n. 52; Riganti ad Reg. IX, n. 356 etc.

E ciò corre, secondo la vera sentenza, quand' anche i votanti siano in maggioranza ecclesiastici; anzi quand' anche sia un solo il laico a votare. Cf. Card. De Luca *De Iurepatr.* disc. 65, n. 32 et disc. 59, n. 23; Van-Espen *Ius Eccl. Uuiv.* P. II, tit. 23, c. 5, n. 25 et tit. 25, c. 2, n. 25; Fagnano c. *Cum propter,* n. 29; Riganti l. c. n. 362 et 363.

Abbiamo detto *quando il diritto di nomina compete simultaneamente a laici e ad ecclesiastici.* Imperocchè se non *simultaneamente* compete agli uni ed agli altri, ma *successivamente*, ovvero *per turno*, quando la nomina spetta a soli ecclesiastici, questa va soggetta alle riserve pontificie. E la ragione è chiara: giacchè in tal caso non si lede nessun diritto dei laici, la cui nomina, nel loro turno, va sempre esente dalle prefate riserve. (V. Garcia De benef. P. V, c. 1, n. 614 seq.; Barbosa *Ius Eccles. Univ.* L. III, c. 18, n. 13; Riganti l. c. n. 365).

Al 2.° — Venendo ora al caso proposto della Cattedrale di B., nella quale i beneficii sono di nomina del Vescovo, del Preposito e del Municipio per turno, ma colla clausola *cum omnimoda qualitate iurispatronatus laicorum,* fa d' uopo vedere se la fondazione dei beneficii fu fatta di beni laicali. Nel caso affermativo par che la qualità di bene-

ficii laicali porti seco pur quella della esenzione dalle riserve pontificie, tale essendo la natura del giuspatronato laicale. Nel caso poi negativo, non ha fondamento questa soluzione. Rimanendo dubbio, potrà il caso risolversi dall' uso costante osservato per lo addietro.

QUESITI

con brevissime risposte.

106. *Se il Vescovo possa celebrare privatamente la messa il Sabato Santo.*

D. Il Vescovo, che non funziona in cattedrale il Sabato Santo, può celebrare privatamente la S.ª Messa ?

R. Può, purchè debba tenere ordinazione privata. La S. C. dei Riti *in Mazarien.* 18 mar. 1702, n. 2095 *E. N.* aveva vietato ai Vescovi di celebrare privatamente il Sabato Santo anche per tenere privata ordinazione ; ma poi lo concesse *in Bergomen.* 31 mar. 1744. ad l. n. 2375 *E. N.* in cui al quesito : " Utrum in Sabbato Sancto pro collatione sacrorum ordinum Episcopus in suo domestico oratorio teneatur missam cum prophetiis, ut in Missali, celebrare ? „ — rispose : " affirmative : id est pro collatione sacrorum ordinum in Sabbato Sancto missa incipienda est a prophetiis. „ Così pure la stessa S. C. *in Nominis Iesu,* 9 mai. 1857 ad 1., n. 3044 *E. N.* — E giustamente, come osserva il Gardellini in una nota (Vol. IV, *E. N.* p. 214) ; imperocchè il Pontificale stesso allude a ciò colla seguente rubrica : " Si vero Sabbato Sancto ordinationes fiant, officium incipitur a prima prophetia et continuatur prout in ordinario. „

107. *Circa le attribuzioni di chi sostituisce un canonico al coro.*

D. Il canonico Alberto della Cattedr. di B., chiamato a reggere un seminario di aliena diocesi, ha ottenuto della S. C. del Conc. la facoltà di assentarsi per un anno dal coro e di farsi sostituire da un semplice sacerdote. — Si chiede : 1.° L' anno incomincia dalla data del rescritto o da quella della esecuzione ? — 2.° Il sacerdote che lo sostituisce partecipa a tutti gli emolumenti del coro, anche a quelli *inter praesentes* ed alle fallenze ? — 3.° Il detto sacerdote ha diritto alle onorificenze che competono ai canonici, p. e. allo stallo, alle insegne, alle incensazioni ecc. ?

R. Al 1.° L' anno incomincia dalla esecuzione, essendochè si concede di stare un anno intero lontano dalla residenza e dal coro.

Al 2.° Il sacerdote che sostituisce (per concessione Apostolica) un canonico (1), partecipa a tutti gli emolumenti, che spettano al canonico, non esclusi quelli *inter praesentes* e le fallenze : la ragione si è che egli rappresenta il canonico nei doveri e negli emolumenti del coro.

---

(1) Senza la detta concessione un semplice sacerdote non potrebbe sostituire un canonico ; giacchè la sostituzione si può fare solo con uno che sia della stessa dignità e del medesimo grado del sostituito come si dirà or ora.

Al 3.° Il detto sacerdote, non essendo canonico, non può aver diritto alle onorificenze proprie dei canonici; giacchè per aver diritto a queste fa d'uopo essere insignito della dignità canonicale ed averne già preso possesso. Ha diritto solo agli emolumenti, i quali si possono percepire nel caso, senza che si abbia la dignità canonicale.

108. *Se il canonico sostituito può assentarsi per mesi dalla residenza.*

D. Tizio, obbligato per certi mesi al coro solo quattro giorni ogni venti di vacanza, si fa sostituire da Caio, ed egli si assenta dalla residenza per quei mesi di più leggero servizio. Può?

R. Non può senza concessione Apostolica. Imperocchè la sostituzione si ammette solo per chi risiede in città o nel suo territorio, non per chi se ne allontana. Così Benedetto XIV (Inst. eccl. 107, n. 17): " Ut sobrogentur canonici solum vel mansionarii praesentes in civitate, non vero qui extra illam, vel extra suburbia versantur. „ Così pure la S. C. del Conc. *in Atrina*, 24 mar. 1612: :" Eos tantum qui in civitate ubi est cathedralis vel in eius suburbiis sunt praesentes, non autem alios posse substituere. „ — Nè si dica che un canonico non obbligato al coro può andare dove gli piace. Ciò corre quando non è obbligato per altra causa fuori della sostituzione; imperocchè la sostituzione non è un diritto, ma una grazia, e questa si concede, per evitare disordini, colla condizione che il sostituito non si allontani dal luogo di sua residenza.

109. *Se un canonico può farsi sostituire da un canonico coadiutore o giubilato.*

D. Tizio predetto, quando deve assentarsi dal coro, si fa sostituire da qualche canonico coadiutore o giubilato. Può?

R. Quanto al canonico coadiutore (s'intende coadiutore di altri, non di sè) non può. Così la S. C. del Conc. *in Asculana*, 26 iun. 1830: " An substineatur consuetudo ut canonici coadiutores substitui et substituere possint in casu? — Resp. *Negative*. „ Così pure Bened. XIV *Inst. Eccl.* 107, n. 17: " Ultimo ne hanc facultatem alterius substituendi obtineat, nisi canonici vel mansionarii, non autem ipsorum coadiutores qui nec re ipsa canonici neque mansionarii nuncupari possent. „

Quanto però al canonico giubilato, può, essendo questi vero canonico. Così pure la S. C. del Conc. *in Praenestina* 21 nov. 1835: „ Utrum canonici iubilati possint choro inservientes pro aliis non iubilatis supplere, adeo ut isti non sint punctaturae obnoxii in casu? — Resp.: Affirmative, exceptis diebus, quibus iubilatus teneretur per se. „

110. *Se un canonico prebendato può farsi sostituire da un canonico onorario.*

D. E se Tizio volesse farsi sostituire in coro da un canonico onorario, potrebbe?

R. Già i canonici onorarii non possono farsi sostituire da canonici prebendati: " An et quomodo canonici honorarii Montis Politiani substitui possint in servitio chorali ab aliis canonicis praebendatis in casu? — Resp.: Negative „ (S. C. C. *in Montis Politiani* 4 febr. 1804). Molto meno possono essi sostituire i canonici prebendati. Imperocchè se, giusta Benedetto XIV

l. c., vogliono escludersi dalla sostituzione de' canonici prebendati i canonici coadiutori perchè *re ipsa canonici nuncupari non possunt*, molto più devono escludersi gli onorarii, che assai meno dei coadiutori sono veri canonici.

111. *Circa il domicilio per l' ordinazione.*

D. Caio nacque a B., dove la madre trovavasi di passaggio; poi ha dimorato sempre a C. colla madre, dove questa era maestra di scuola; mentre il padre, il quale è oriundo di D. dove tiene casa e fondi, dimora da più anni ad E. a causa pure d' insegnamento. Or, volendo Caio essere promosso alla prima tonsura ed ai sacri ordini, a qual Vescovo dei quattro luoghi dovrà dirigersi?

R. Dovrà dirigersi al Vescovo di D. dove il padre tiene casa e fondi e dove però ha il vero suo domicilio. Gli altri luoghi dove di presente dimora il padre e la madre, sono quasi domicilii, i quali se sono sufficienti al matrimonio, non bastano per l' ordinazione, giusta la Costit. *Speculatores* d' Innocenzo XII. Tranne solo, in forza della medesima Costituzione, se in qualcuno degli altri luoghi abbia dimorato dieci anni ed abbia intenzione, convalidata da giuramento, di dimorarvi in perpetuo. (V. *Consultaz. Canon.* Cons. XCIII, pag. 468 ediz. II).

BIBLIOGRAFIA

Bucceroni Gennaro — Casus conscientiae, propositi a Card. De Lugo, a P. Beniamino Elbel, a P. Joanne Petro Gury aliisque auctoribus, resoluti a P. Januario Bucceroni S. J. Accedunt plures casus resoluti a Ss. Rom. Congr. — Editio Quinta, pluribus aucta casibus — Romae, ex typ. Opif. a S. Josepho, 1903 et 1904 — Due Vol. di pag. 468 e 384.

Le edizioni delle opere del chiariss. P. Bucceroni rapidamente si succedono, tanta è la generale avidità di possederle e di studiarle. Ecco perciò, dopo poco tempo dalla quarta, una quinta edizione dei suoi *Casus conscientiae;* e non più in un solo volume, ma in due, essendone cresciuta la mole. E i infatti ben molti altri casi qui si aggiungono ai precedenti, assai pratici e interessanti, con cui si dileguano difficoltà e si spiana la via, di questi dì malagevole oltremodo, ai ministri del Santuario. La dottrina poi e la rara competenza onde sono svolti e risoluti, sono cose notissime, che danno ad essi grande autorità. Vi ha in fine in appendice una trattazioncina sommamente opportuna sull' assistenza e l' assoluzione dei moribondi, nella quale si svolge la dottrina de' più insigni Teologi su casi molteplici e difficili che in tale occasione possono incontrarsi. È questa un' opera che tutti i confessori dovrebbero avere, come altresì tutti coloro che si applicano agli studii teologico-morali. — Costa L. 9,00 presso l' Università Gregoriana in Roma, via del Seminario.

Conte Gabriele — Praelectiones ad Theologiam, elucubratae a sacerdote Gabriele Conte D. in S. T. — Neapoli ex typ. Franc. Giannini, 1903. — In 8.° gr. di pag. 60.

Perchè della sacra Teologia si abbia un giusto concetto, e perchè un giovane non metta piede nel santuario di questa nobilissima delle scienze, sfornito di quelle nozioni preliminari che ne facilitano il cammino, il ch. Autore di questo libro ha qui raccolto tutto quello che a ciò sia utile e necessario. Divide perciò la trattazione in due parti. Nella prima parla della definizione, della divisione, dell' oggetto, dell' origine e della nobiltà della Teologia, e come essa sia scienza e sapienza. Nella seconda parte discorre del valore dei varii modi onde vogliono censurarsi le proposizioni difformi dal retto insegnamento, quali sono le proposizioni eretiche, le erronee, le prossime ad eresie, le scismatiche, le scandalose ecc. Utilissime nozioni queste che spianano la via allo studio interessantissimo della Teologia. Le dottrine sono largamente svolte, secondochè ne scrissero S. Tommaso, S. Agostino ed i più insigni Teologi. Lo stile è chiaro e corretto. È bene dunque che questo libro opportunissimo stia nelle mani di tutti coloro che intraprendono lo studio della sacra Teologia. — Costa L. 2 presso l'A. in Castellammare di Stabia.

Franzini Massimiliano — Pietro Rota, Arcivescovo titolare di Tebe, Canonico Vaticano, già Vescovo di Guastalla e Mantova. Memorie raccolte e pubblicate dal suo Segretario Massimiliano Franzini Cam. Segr. d' onore di Leone XIII, beneficiato di S. Pietro — Seconda ediz. — Roma, Seminario Vaticano. — In 8.° gr. di pag. 500.

Mons. Pietro Rota, morto nel 1890, fu prelato insigne per santità di vita, per coraggio invitto, per incredibile operosità. Fu martire della rivoluzione, che lo bersagliò con carceri, con esilii, con confische di ogni suo avere; ed egli, pur in mezzo a persecuzioni continue, ha potuto saviamente e con frutti copiosissimi reggere le diocesi di Guastalla e di Mantova, e finalmente edificare la città di Roma coi suoi innumerevoli scritti e colle sue preclare virtù. La vita di lui è una serie di atti eroici che dànno lustro e splendore alla Chiesa Cattolica e ne formano una eletta gloria. Scritta poi da chi gli fu a fianco per oltre trent' anni, e lo conobbe intimamente, e n'emulò le più belle virtù, questa vita è un gioiello che merita un posto di onore fra i libri di ogni ecclesiastico. La *Civiltà Cattolica* la disse (nella 1.ª edizione) degna di esser letta dai sacerdoti quando dànno opera ai Ss. Esercizii; tanto è l' utile che se ne ritrae. Mons. Carini la stimò necessaria per chi deve scrivere la storia contemporanea della Chiesa; tanto interessanti sono i fatti che si raccontano. Noi diciamo che chi prende in mano questo libro non lo legge solo, ma lo divora; tanto belle e varie ed attraenti e piene di soave unzione sono le scene che maestrevolmente vi si descrivono. Il S. Padre che, Vescovo di Mantova, disse eloquentemente l' orazione funebre di Mons. Rota, ha onorato di un suo prezioso autografo questa edizione, facendo voti *che tutti i chierici facciano tesoro degli esempii ammirabili di soda pietà, di vera scienza e di apostolica prudenza e fermezza* ivi narrati. E noi, facendo eco a quest' autorevolissimo voto, invitiamo tutt' i nostri lettori a provvedersi tosto di questo libro ed a leggerlo avidamente e propagarlo da

per tutto. — Costa sole L. 4 presso l'A. in Roma nel Ven. Seminario Vaticano a S.ª Marta.

Gallerani P. Alessandro d. C. d. G. — Diomira; ossia La Donna Religiosa. Modelli-Consigli, utilissimi anche agli uomini—2.ª Ediz.— Modena, tip. pont. ed arciv. dell'Imm. Concezione, 1903—In 16.° gr. di pag. 506.

Elegante nella edizione, con una soave immagine in cromo sulla copertina, questo libro è un altro frutto dello ingegno e dello zelo del chiariss. P. Gallerani, che da lunghi anni sparge da per tutto libri dotti e preziosi. È diretto alla santificazione della donna cui porge *modelli* e *consigli* efficacissimi. I modelli sono tolti dalla storia sacra ed ecclesiastica, e sono racconti di sante donne che colle loro gesta si elevarono al di sopra del comune, e si resero esemplari di virtù. I consigli si desumono dalle lettere di S. Francesco di Sales, gran Maestro di spirito, di cui se ne dà il fior fiore tradotto dall'originale della monumentale edizione delle opere del S. Dottore, che ora si compie ad Annecy, con acconce note dell'A. — Tutto poi qui è detto con sapienza, con garbo, con forbitezza di stile e con tale chiarezza, da farsi leggere volentieri, e con effetti salutari, da qualsivoglia persona. Si diffonda questo bellissimo libro in mezzo alle famiglie cristiane, e se ne faccia attenta lettura da ogni persona cattolica! — Costa L. 2,25 presso la libr. della Immacolata di Modena.

Many S. — Praelectiones de Locis sacris; nimirum de ecclesiis, oratoriis, altaribus, coemeteriis et sepulturis, auctore S. Many, presb. S. Sulpitii D. in S. T. et in I. C. etc. — Parisiis, apud Letouzei et Anè, editores, 1904 — In 8.° di pag. VIII, 400.

Alla trattazione della S. Messa il dotto A. fa seguire questo dei luoghi sacri, dove si celebra il S. Sacrifizio. Ma i luoghi sacri sono qui trattati nella massima ampiezza non solo in riguardo alla messa, ma per tutto quello che ad essi può riferirsi. E però si parla della edificazione delle chiese, della loro polluzione e riconciliazione, della loro immunità dagli usi profani, del diritto di asilo che loro compete, dello stato giuridico degli oratorii relativamente al Vescovo ed al parroco ecc. ecc. La trattazione poi di ciascuna parte è piena, è ordinata, è chiarissima, e poggiata sul diritto, sulle dichiarazioni anche ultime della S. Sede, e sull'insegnamento dei più approvati DD. — È libro utilissimo per le scuole non solamente, ma pei parroci, per le curie ecclesiastiche, per ogni sacerdote che vuole essere instrutto non superficialmente di queste cose. Noi lo raccomandiamo ai nostri lettori. — Costa L. 8 a Parigi presso gli Editori Letouzei et Ané, Rue de Vieux-Colombier, 17.

Morando P. Luigi, Stimatino. — Cinque corsi di Conferenze spirituali, tenute ai ven. Chierici del Pontificio Seminario Romano, con un'Appendice di Ritiri mensili per i Sacerdoti — 2.ª Ediz. corretta ed accresciuta — Roma, presso Desclèe, Lefebvre e C. — Volumi due in 16.° gr. di pag. 740 e 132.

Nel fasc. dell'agosto 1901 (Vol. XIII, p. 285) demmo conto di quest'opera

opportunissima quando uscì a luce la prima volta. Siamo lieti ora di vederla ripubblicata in miglior veste e con rilevanti aggiunzioni. Imperocchè vi è unito un secondo volume con ben altre diciotto conferenze per chierici e sacerdoti di cose tutte di attualità. Questi due volumi sono davvero preziosi, perchè svolgono le materie più interessanti per gli alunni del Santuario, quali sono i doveri del seminarista, la vocazione e lo spirito ecclesiastico, i santi ordini e i doveri del sacerdote novello, la santa messa ed il rito con cui si offre, ed altrettali. Lo svolgimento poi è fatto con sana dottrina, con bell'ordine, con chiarezza ammirabile e con santa unzione, si che queste conferenze, o lette, o udite, non possono non produrre effetti salutari, e contribuire efficacemente alla buona riuscita del candidato. Ma sono utilissime ancora ai sacerdoti ed a quanti militano nella carriera ecclesiastica, e nè meno utili ai superiori de' Seminarii perchè abbiamo presenti molte norme interessantissime di condotta. — Costa L. 5 in Roma presso Desclée e Lefebvre.

Palmieri P. Domenico. S. J. — Se, e come, i Sinottici ci danno Gesù Cristo per Dio. Lettere ad Alfredo Bruno, premessa la lettera che ha dato a questa occasione — Parte I — S. Matteo — Prato, tip. Giachetti, figlio e c., 1903 — In 16.° gr. di pag. 356.

Il chiariss. P. Palmieri, dopo l'opuscolo sì ben dettato contro l'ab. Loisy, *(v. Mon. Eccl.* pag. 92 di questo Vol.) passa in questo libro a sbugiardare gli odierni razionalisti capitanati dall'Harnack. i quali, ripudiando il Vangelo di S. Giovanni, pretendono di sostenere che nei primi tre Vangeli non si parli di Gesù Cristo come Dio. Il detto P. Palmieri dimostra a luce di sole che non in un luogo, ma in molti e molti dei detti Evangeli G. C. si chiarisce divino.Nel volume annunziato,riprodotto ciò che prima avea scritto contro il Loisy, prende ad esame il solo Evangelo di S. Matteo, e dopo un cenno della sua autenticità, ne svolge maestrevolmente i luoghi in cui parlasi della divinità di Gesù Cristo. Aspettiamo con ansia la continuazione di questa tesi negli altri Evangeli, e intanto additiamo il volume già pubblicato allo studio e alla considerazione di ogni ecclesiastico, che non vuole essere estraneo all'odierno movimento scientifico-teologico. — Costa L. 3 in Roma presso l'Università Gregoriana, via del Seminario, 120.

Polidori Eugenio S, J. — L'Autore del quarto Evangelo rivendicato — Roma, Civiltà Cattolica, 1903 — In 8.° di pag. 79.

Ed ecco qui rivendicato il quarto Vangelo, in cui la divinità di Gesù Cristo rifulge fin dalle prime linee. El è rivendicato con tutte le prove che l'apologia cattolica possiede, raccolte dal dotto Autore con ordine e con chiarezza ammirabile. Alla trattazione fa seguito un'Appendice: *I sinottici e la Divinità di Gesù Cristo*, in cui questa Divinità si prova pure dai primi tre Evangeli. — È uno strazio sentir negate oggidì, sotto pretesto di una malintesa critica storica, ciò che i cattolici ritennero sempre per verità inconcusse. Facciamo plauso perciò a quei valentuomini che le difendono contro le audacie del razionalismo o del semirazionalismo, che fa sì gran danno anche in mezzo alle file cattoliche. — Prezzo L. 1 in Roma presso *la Civiltà Cattolica*, via Ripetta, 246.

Simonelli Giuseppe Can. — Il Clero e la moderna empietà. Po-

lemica tra un incredulo ed un Prete. Opera utilissima ai sacerdoti ed ai laici — Aversa, tip. Franc. Fabozzi, 1903 — In 16.° gr. di pag. 253.

Questa polemica è davvero un gioiello. Ti mette dinanzi le obbiezioni che generalmente oggidì si affacciano contro il clero ed il suo insegnamento, e le confuta con tanta grazia ed efficacia, da non esservi che replicare. Gustosissimo lo stile; chiarissimo lo svolgimento; sì che, preso in mano il libro, non lo si smette se non dopo averlo tutto percorso. E ciò tanto più che le conversazioni fra il prete e l'incredulo si seguono con un bel nesso logico che non apparisce a prima fronte tra le facezie onde quelle sono infiorate, ma che manoduce il lettore, quasi sforzandolo, a proseguire sino alla fine. Si diffonda largamente questo libro fra il popolo, ingannato da uomini e da scritti perversi: farà certo gran bene. I parroci e gli altri del Clero procurino che sia conosciuto e letto. — Costa L. 2,50 presso l'A. in Aversa.

CRONACA GOVERNATIVA

Competenza circa le spese di culto dovute dalla Congregazione di carità — È competente l'autorità giudiziaria, non l'amministrativa, di indicare se al parroco si debbano dalla congregazione di carità pagare le reclamate spese di culto, anche dopo la pubblicazione della legge 17 luglio 1890 n. 6872 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, senza che siasi emanato alcun provvedimento di concentramento o di trasformazione a norma della suddetta legge. (Cassaz. di Roma, 31 Die 1901 — Congr. di carità di Massafra e Parroco di Massafra) (*La Corte Supr. di R.* l. c. p. 239).

Carenza d'azione in giudizio di un parroco privato del beneficio — Il parroco, privato con regio decreto del beneficio parrocchiale, perde l'amministrazione di ogni bene parrocchiale e non può ricorrere per cassazione contro sentenza che giudicò sull'esistenza di un legato elargito a pro del parroco in tale veste e qualità. (Cassaz. di Roma 3 sett. 1901 — Parrocchia di S. Mauro Castelverde, R. Econom. in Sicilia, Ricevitore del registro di Castelbuono e Leo Silvestri) (*La Corte Supr. di R.* l. c. p. 330).

Azione del demanio sulle Collegiate soppresse — Le collegiate furono soppresse *ope legis*; ed il demanio dello Stato *jure*, fin dalla cessazione della loro esistenza, ben potè stipulare intorno ai diritti ed alle azioni spettanti *ab origine* alle collegiate, della cui personalità soppressa divenne il successore. (Cassaz. di Roma 18 Lugl. 1901 — Fondo p. c. e Comune di Mineo) (*La Corte Supr. di R.* l. c. p. 331).

Disposizione di culto per poveri soppressa — E' giudizio incensurabile quello con cui i titoli, riscontrano in una istituzione tutti i caratteri dell'ente autonomo a scopo di culto, con dotazione propria e con la designazione della chiesa e del sacerdote per la celebrazione delle messe in perpetuo.

Quando il fondatore disponga anche che una certa somma sia destinata pei poveri che si fossero rinchiusi per otto giorni in una pia casa, e che per lo stesso scopo di culto cui sia diretta l' istituzione dell' ente autonomo, non può questa parte di disposizioni considerarsi esente dalla soppressione dell' ente. (Cassaz. di Roma, 11 Febbr. 1901 — Bartolucci, e Demanio e Fondo p. c., e Ricevitore di Caltagirone) *(La Corte Supr. di R.* l. c. p. 354).

Patroni passivi potenziali non beneficati dalla legge — Le leggi che abolirono i beneficii e le cappellanie ebbero in mira di beneficare soltanto gli attuali ed effettivi patroni passivi al momento della soppressione, e non quelli eventuali e potenziali (Cassaz. di Roma, 22 Genn. 1901 — Fondo p. c., Demanio, Int. di Napoli e Congr. di carità di Napoli) (*La Corte Supr. di R.* l. c. p. 356).

Riversibilità verificata prima della legge del 1867 — Qualora un testatore abbia diposto delle sue sostanze per la metà ai poveri e per la metà in celebrazione di messe, soggiungendo che ove per fatto di principe o di legge dovesse derogarsi alla sua volontà, dovesse della sua carità essere sostituito l' ospedale; ove questo siasi, per verificazione dell' evento, immesso in possesso del patrimonio prima che si emanasse la legge 15 aprile 1867, non è il caso di parlare di riversione a favore del demanio dello Stato per quella parte delle disposizioni relative alle opere di culto. (Cassaz. di Roma 31 Magg. 1901 — Ricevitore del Reg. di Montalto Marche e Congr. di carità di Cossignano) (*La Corte Supr. di R.* l. c. p. 365).

Legati per sacri patrimonii appartenenti ad enti soppressi — Il Fondo culto non più ritenere ed amministrare i fondi dei patrimonii sacri appartenenti ad enti soppressi, se destinati ad opere di beneficenza.

Dichiaratosi che il patrimonio è a scopo di beneficenza e non di culto, devesi dall' autorità giudiziaria ordinare la restituzione, da parte del fondo culto, a favore della congregazione di carità e dei beni e delle rendite prese.

La legge 1890 non modificò, ma fu solo dichiarativa, esplicativa e complementare delle precedenti del 1866 e del 1867. (Cassaz. di Roma, 9 magg. 1901. — Fondo culto e Intend. di fin. di Napoli e Congr. di carità di Napoli). *(La Corte Supr. di Roma* l. c. p. 380).

Prove ammisibili di un beneficio eccles. Quando nelle vacanze le rendite sono sequestrabili. — Per aversi un beneficio ecclesiastico si richiedono due elementi, cioè la fondazione che contiene l' assegnazione dei beni offerti e dedicati alla chiesa per un sacro officio, e la erezione in titolo ecclesiastico fatta previa discussione dall' autorità ecclesiastica, che accetta l' offerta, riconosce e proclama il beneficio ecclesiastico in termini espressi.

Questi requisiti non possono essere suppliti da possesso antichissimo, da provviste fatte dall' autorità ecclesiastica e da interposizione di regio *exequatur*, richiedendosi sempre l' esibizione del titolo.

Il sequestro dei frutti durante la vacanza del beneficio, da parte dell' economato, ha luogo nei veri e proprii beneficii ecclesiastici, non a quelle istituzioni che tali non sono, come alle cappellanie laicali, ossia ai bene-

ficii impropriі mancanti di erezione canonica. (Cassaz. di Roma 10 magg. 1901 — Econom. de' B. V. di Bologna e Rosa). *(La Corte Supr. di R.* l. c. p. 381).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Gennaio 1904).

Ricevimenti e pellegrinaggi al Vaticano. — Il 4 u. s. il Santo Padre ricevè nella Sala del Trono la Presidenza generale ed il Comitato centrale dell' Unione Romana per le elezioni amministrative, ed i Consiglieri Comunali e provinciali di Roma, eletti dai suffragii della detta associazione.

Il 10 detto nel Museo Lapidario ricevè i pellegrini della Toscana coll' Arcivescovo di Firenze, e cinque Vescovi della stessa regione.

Il giorno precedente ammise in solenne udienza il Consiglio superiore della Società della Gioventù cattolica italiana, e Lord Braye, nobile inglese, convertito in età di 19 anni, il quale pel grande amore agli studii biblici e liturgici ha stabilito un premio di 100 sterline a tutt' i concorrenti ecclesiastici pel migliore svolgimento di un tema assegnato dalla Commissione biblica istituita da Leone XIII.

Il 17 ricevè i membri del Comitato internazionale pel primo monumento operaio a Leone XIII, che sarà inaugurato il giorno di S. Giuseppe, assistendovi un pellegrinaggio di operai di tutto il mondo. Restò compiaciutissimo nell' osservar la base, il bozzetto in gesso, e le tre encicliche, che riguardano gli operai, incise con gran maestria nel bronzo. Nel pomeriggio ricevè pure i professori e gli alunni dei Collegii Germanico, Ungarico, Belga, Scozzese, Inglese, Irlandese, e Beda.

Il S. Padre ed i Cardinali. — Il 23 u. s. Sua Santità ricevè il S. Collegio dei Cardinali, i quali per mezzo del Decano E.mo Oreglia con affettoso indirizzo presentavano i loro omaggi ed i loro augurii. Il S. Padre rispose con un importantissimo discorso, facendo rilevare che, sebbene i nemici della Chiesa sono numerosi o dispongono di mezzi formidabili a danno di essa, pure noi, fidati nelle divine promesse, dobbiamo attendere tranquilli l'aiuto di Dio, che non potrà mancare. " Imitiamo, conchiuse, la fede degli antichi Patriarchi, di Maria e di Giuseppe; e deponiamo nella culla del celeste Bambino le nostre preghiere per affrettare la restaurazione di ogni cosa in Cristo. „

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni — Il 22 u. s. nel Palazzo della R. fabbrica di S. Pietro presso l' E.mo Ferrata, in luogo del Card. Cretoni, Prefetto della S. C. dei Riti e Ponente della Causa del B. Pompilio Pirotti, delle Scuole Pie, si è tenuta la Congr. antipreparatoria, nella quale dai R.mi Prelati e Consultori Teologi è stato emesso il voto sopra due mi-

racoli operati da Dio per intercessione del Beato, i quali si propongono per la sua canonizzazione.

Il 6 sp., festa dell' Epifania, nell'Aula Concistoriale, alla presenza di S. S., del Segretario e di tutti gli officiali della S. C. dei Riti, dei Postulatori, Promotori della Fede, Avvocati, Vescovi e Prelati furono solennemente pubblicati due decreti. Il primo riguardo al martirio, alla causa del martirio e ed ai miracoli dei Ven. Crisino, Pongracz e Grodecz, e fu dichiarato: *Ita constare de martyrio eiusque causa Ven. Serv. Dei Marci Crisini Can. Strigoniae, Stephani Pongracz et Melchioris Grodecz Societ. Iesu, ut procedi possit ad ulteriora.* Il secondo riguarda l' eroismo delle virtù della Ven. Giovanna d' Arco, detta la Pulcella di Orleans, e fu pronunziato: *Ita constare de virtutibus Theologalibus ac de Cardinalibus, earumque adnexis, Ven. Ioannae d' Arc in gradu heroico ut procedi possit ad ulteriora, hoc est, ad quatuor miraculorum discussionem.*

Nomine Pontificie — Con biglietto della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato Nunzio Apostolico in Portogallo Mons. Macchi, Arciv. di Tessalonica, che trovasi nunzio in Baviera. Con altri biglietti ha annoverato l' E.mo Mathieu fra i Porporati componenti la S. C. degli Affari Ecclesiastici straordinarii: l' E.mo Gennari, Protettore dei Frati della Carità, detti Bigi, e delle Suore Elisabettine, dette Bigie: l' E.mo Taliani, Protettore dell' Arciconfr. del Purgatorio in S. Nicola in Arcione: ed il R.mo P. Palmieri, gesuita, fra i Consultori della S. R. U. Inquisizione.

Pel giubileo della definizione sull' Immacolata — La Commissione generale dei festeggiamenti pel 50° dell' Immacolata ha proposto di stanziare una somma per tirare i giovani di Roma dai 16 anni in giù a fare la loro prima comunione con mute di esercizii spirituali: il numero di essi ascende a molte migliaia: il S. Padre, il Card. Vicario, ed altri insigni personaggi hanno mandato offerte. Il Patronato *Charitas* ha versato 20 sussidii da L. 25, da sorteggiarsi tra le persone povere, domiciliate a Roma, che regolarizzeranno i loro matrimonii coll' atto religioso a tutto l' otto Dicembre di questo anno.

Congresso cattolico in Sicilia. — A Noto il 12 u. s. si è tenuto un Congresso regionale cattolico. Intervennero il Conte Grosoli e quasi tutti i Vescovi della Sicilia. Si parlò sull' azione religiosa, sulla libertà della Chiesa e del Pontefice, sulle Società Cattoliche di donne, sulla istruzione religiosa nelle Scuole, e su di altri interessanti argomenti.

Nuovo tempio a Torino. — Il Card. Arciv. Richelmy il 16 u. s. procedè solennemente alla benedizione della prima pietra di un nuovo tempio che sarà dedicato all' Immacolata Concezione nel giubileo della dommatica definizione. Sorgerà in Via Nizza in sostituzione della Chiesetta, già cadente, dell' Istituto dell' Immacolata.

Conversioni — A Roma nell' Ospizio dei convertendi han fatta l' abiura il prof. Basilides di Costantinopoli, scismatico greco orientale, ed il Sig. Sterio della Croazia della setta evangelica riformata: ambedue furono ricevuti e benedetti dal S. Padre. Il Cav. De Chiaves, ingegnere israelita, pure si è convertito, ed ha ricevuto i sacramenti del battesimo, del matrimonio, e della estrema unzione, trovandosi in pericolo di vita.

Progressi del cattolicismo — In Portogallo il Centro nazionalista cattolico, dopo il primo congresso tenutosi in Oporto, ha preso grande sviluppo. Ha formato un partito religioso e patriottico, che ha per base della sua dottrina la piena adesione al Cattolicismo, e la necessità di mantenere il principio religioso nella educazione. Riconosce la correlazione necessaria fra il progresso e l' ordine, fra l' ordine e la morale, e fra la morale e la religione, ammettendo che la religione è base della morale, la morale è il fondamento dell' ordine, e l' ordine condizione del progresso.

Nelle regioni del Protettorato tedesco le missioni progrediscono mirabilmente. Giusta la relazione del Consiglio di Amministrazione della Società per l' Africa nei varii stabilimenti tedeschi sonovi 135 stazioni missionarie con due Vicariati, quattro Prefetture, e nove Vescovi. Sono anche 13 corporazioni di missionarii, aiutati da Suore, ed altre Case con orfanotrofii, ospedali e scuole nel mare del Sud, e nelle altre colonie tedesche.

L' Arciv. di Messico (America) ha benedetta la prima pietra di uu nuovo tempio da consacrarsi al Cuore Eucaristico di Gesù nella Colonia della Riforma.

Mons. Farley, Arciv. di New-Iork, dedicò la Chiesa di S. Pietro nella parrocchia, che occupò nei primi anni del suo sacerdozio, ed inaugurò l' ospedale di S. Vincenzo, testè completato. Nella detta città nella Chiesa italiana di East ebbe luogo un corso di missioni di Padri Passionisti. Fu uno spettacolo di fede indimenticabile pel gran concorso di popolo, per le numerose conversioni, e per l' entusiasmo e la commozione indescrivibile di tutti.

Infamie dei socialisti — Avendo illuminate le loro case i cattolici di Lione nella sera precedente la festa dell' Immacolata, tremila socialisti fecero una dimostrazione ostile fracassando vetri di Chiese, insultando ed anche percuotendo i pacifici cittadini.

Cardinale defunto — Il 9 sp. è morto a Valenza l' E.mo Sebastiano Herrero y Espinosa. Nato il 20 Gen. 1823, studiò a Siviglia, divenne magistrato e poeta, e nel suo 35° anno entrò nella Congr. dell' Oratorio. Celebre oratore, nel 17 Sett. 1875 rinunziò al Vescovado di Vittoria, e fu traslato in Oviedo, poi a Cordova, ed infine nel 24 Marzo 1898 promosso all' Arciv. di Valenza. Nel Giugno decorso, creato Cardinale, con una speciale cerimonia ebbe dal regnante Pontefice il cappello nel 28 Agosto ultimo. Apparteneva alle Sacre Congr. dei Vescovi e Regolari, dei Sacri Riti, della Cerimoniale delle Indulgenze e S. Reliquie, avendo il titolo dei SS. Alessio e Bonifacio.

Necrologio—Sono morti: l'Arciduchessa Clotilde di Austria; la Principessa Matilde Bonaparte, zia della principessa Letizia, ved. del Duca di Aosta; Sir Erberto Spencer, filosofo inglese positivista ed evoluzionista, ed il pittore tedesco Rohten, ultimo discepolo del celebre Overbek, il restauratore della pittura sacra in Germania. È morto altresì il sac. prof. Sebastiano Lisi di Giarre, fondatore e direttore del pregiato periodico *Il predicatore cattolico.*

CRONACHETTA POLITICA

— Il gabinetto spagnuolo Villaverde si è dimesso per essersi rigettata dalla Camera una proposta tendente a facilitare la votazione del bilancio. Maura, incaricato dal Re, lo ha ricostituito, restando alla Presidenza: Sampedro agli esteri: Toca alla Giustizia: Linares alla Guerra: Ferrandiz alla marina: Osma alle finanze: Sanchez all' interno: Dominguer alla istruzione: Allen de Salazar ai Lavori pubblici. Re Alfonso è stato a visitare il Re di Portogallo, ed è stato ricevuto festosamente e con grande entusiasmo dalla Corte e da tutta la popolazione.

— I ministri di Germania, di Austria, di Turchia e di tutte quasi le potenze con un congedo illimitato si sono allontanati dalla Serbia, per non trovarsi a contatto coi regicidi nei ricevimenti a Corte.

— La Camera giapponese è stata sciolta non appena costituita, poichè i deputati risposero al discorso della Corona censurando il Ministero per la sua attitudine conciliativa nella quistione con la Russia. Questa non intende sgombrare la Manciuria e non consente che il Giappone eserciti un assoluto protettorato e quasi un dominio sulla Corea. Non potendo intendersi diplomaticamente le due potenze, sarà giuocoforza ricorrere alle armi come desiderano i partiti estremi giapponesi.

—Il Sultano si è arreso alle ingiunzioni che gli hanno presentati i governi Austriaco e Russo, ed ha già proposta la nomina di un generale italiano per organizzare e presedere la gendarmeria in Macedonia. È stato scelto il tenente generale De Giorgi che comandava la divisione di Cagliari, ed è già partito per quella destinazione. Sono pure arrivati colà gli agenti dell' Austria e della Russia per controllare le operazioni degl' impiegati turchi.

— Un deputato socialista nella Camera italiana ha insultato alla santa memoria del Sommo Pontefice Pio IX, per essersi proibito un numero del giornale *l' Asino* che riportava oscene e spudorate menzogne contro il detto Pontefice. La stampa cattolica e tutti gli onesti hanno protestato altamente contro l' empie calunnie.

— Si è tenuta a Parigi sotto la presidenza dell' ambasciatore italiano una conferenza internazionale sanitaria. Vi erano delegati di tutti i Governi.

— Nello stato di Utah (Stati Uniti) una folla di minatori italiani, scioperando tumultuarono. Lo Sceriffo ne fece arrestare sei: ma tredici donne, alcune armate di fucili, usarono violenza contro le guardie. Accorse la truppa e furono condotti in carcere gli arrestati e le donne.

— La notte del 26 sp. un incendio improvviso e terribile incenerì la insigne biblioteca nazionale di Torino, distruggendo documenti e cimelii rari e preziosissimi. È stato un disastro immane e irreparabile!

— La peste infierisce a Rio Ianeiro, ed il colera è scoppiato a Bagdad in Turchia.

— A causa delle grandi pioggie il Tevere, l' Arno, ed altri fiumi sono straripati, recando non lievi danni.

CONTO CORRENTE CON LA POSTA

Supplemento al N. 40 del BOLLETTINO TRIMESTRALE
della Società di S. Giovanni Evangelista
DESCLÉE, LEFEBVRE E C.ⁱ EDITORI PONTIFICI - ROMA

.....

.....

.....

Desclée, Lefebvre et Socii Editores = Romae
Via Santa Chiara, 20-21.

SCOTUS ACADEMICUS seu Universa Doctoris Subtilis Theologica Dogmata, quae ad nitidam et solidam Academiae Parisiensis docendi methodum concinnavit R. P. CLAUDIUS FRASSEN, O. F. M. Provinciae Franciae, S. Facultatis Parisiensis Doctor. — *Editio Nova* iuxta correctiones annotationesque ipsius Auctoris, in Nationali Bibliotheca Parisiensi asservatas. — 12 volumina in-8 gr. L. 40.

Cum, Summo Pontifice Leone XIII s. m. auctore, scholastica faustissime refloruit Philosophia et Theologia, permulti earumdem scientiarum cultores rursus edere nacti sunt praeclara pleraque opera auctorum qui transacta aetate illas optime illustrarunt.

Sodales Franciscani, quorum maxima est inter praefatos cultores laus, moras non intermiserunt, et de his disciplinis bene merere sategerunt opus primitus edendo Ven. Ioannis Duns Scoto, *Summam Theologicam*, iam saeculo XVIII editam, curante P. Hieronymo de Montefortino. Nuperrime vero in lucem prodere, optimo iudicio, statuerunt opus praeclari P. Claudii Frassen, Doct. Parisien. saec. XVII, theologici operis Ven. Scoti illustrativum.

Editio autem haec nova super antiquas praestat hoc quoque ex capite, quod ipsemet P. Frassen alteram etsi paraverit editionem, morte praepeditus, propositum exsequi non potuit, unde nos castigatum et auctum ab ipso auctore opus excudimus.

Quod meritum respicit intrinsecum operis, satis est considerare, Doctoris Subtilis antonomastice nuncupati toto orbe celebratam Academiam, hic ita facili methodo a cl.mo P. Frassen fuisse expositam, ut nullo fere labore valeat a quibuscumque comparari. Hic neque compendiosa brevitas ieiunum animum, nec nimia prolixitas fastidiosum efficit.

Necessarium quoque visum fuit Auctori ex Sanctorum Patrum, ecclesiasticae Historiae, et ipsiusmet divinarum Scripturarum thesauro, po-

sitivae Theologiae argumentis, scholasticam Doctoris Subtilis Theologiam integrare. Circa annum 1140 Petrus Lombardus Parisiensium Episcopus, collectis latinorum Patrum, praesertim S. Augustini, sententiis, eas omnes ita sapienter ac methodice quatuor in libris ordinavit, ut ex hoc opere *Magister Sententiarum* fuerit appellatus. Alexander Halensis, *Doctor Irrefragabilis* appellatus, editis in *Magistrum* commentariis, primus omnium Summam Theologicam scribere est aggressus. Hunc duo praeclarissima luminaria audiere: *Thomas Aquinas* et *Bonaventura Balneoregiensis*, ac meruerunt nomina *Doctoris Angelici*, *Doctoris Seraphici*. Hos *Magister Scotus* excepit, alter sui aevi Apollo habitus; hic tanta ingenii sublimitate, tanto disserendi acumine et rationum pondere, adeo admirabili profundaque eruditione humana atque divina praecellit, ut necessario impervius evaserit iis, qui horum subsidio essent destituti: hic proinde *Doctoris Subtilis* nomen iure est adeptus.

At pretium erat operis universam Scoti doctrinam novo ordine faciliorique methodo digestam in medium proferre, ut plurimis magis pervia fieret, ac infirmioribus ingeniis accommodatior.

Id attigit cl.mus P. Frassen, *Libros Sententiarum*, totius divinae Sapientiae sacrarium, sacram scilicet Theologiam, optime collustrantes, et a Ven. Ioanne Duns Scoto longe lateque novo lumine perfusos, aggressus explanare.

Tota catholica Theologia in eo occupatur, ut Deum demonstret, vel in ordine *Divinitatis* subsistentem, operantem et producentem; vel iuxta *Naturae* ordinem, creaturas producentem, moderantem, ordinantem; vel secundum supernaturalem *Gratiae* ordinem, hominum salutem in humanitate assumpta meditantem et molientem; vel denique ad ordinem *Gloriae* per Sacramenta, tamquam media necessaria et efficacia deducentem.

Primus itaque Liber Sententiarum tribus Tractatibus proponitur absolvendus: 1. Deum in se subsistentem, adeoque illius essentiam, exsistentiam, praecellentias contemplatur; 2. Deum operantem per intellectum et voluntatem, tum respectu Sui, tum in ordine ad creaturas respicit; 3. denique Deum intra se producentem considerat, et adorandum Trinitatis Mysterium suscipit explanandum.

Secundus Sententiarum Liber, sapienti sui auctoris consilio, explicato triplici creaturarum ordine, nempe pure spiritualium, pure corporearum, ac partim e materia, partim e spiritu concretarum, quibus divini opificii universitas integratur et illustratur, ineffabilem Dei creantis et extra Se producentis virtutem ac sapientiam commendat. Tribus igitur Tractatis liber hic, a Subtili Doctore expositus, a cl.mo nostro Auctore absolvitur: 1. Angelorum excellentias et operationes complectitur; 2. totius mundanae molitionis ordinem et formationem delineat; 3. vero mirandum hominis opificium variamque eius sortem aperit.

Tertius Liber Sententiarum ad id conducit, ut tentet prudens investigator, *scire etiam investigabiles divitias Christi, et illuminare omnes, quae sit dispensatio Sacramenti absconditi a saeculis.* Recta igitur iustaque methodo Auctor noster tres Tractatus suscipit hic explanandos: 1. De divino Incarnationis beneficio prout divinae Gratiae Fonte; 2. de Gratiae caelestis natura, necessitate, specie ac foecunditate; 3. de theologicis virtutibus Fide, Spe et Caritate, tamquam Gratiae ipsius praeclaris foetibus.

Quartus tandem Sententiarum Liber Christum Dominum, ait perbelle Subtilis Doctor, vere piissimum ac divina caritate flagrantem Samaritanum exhibet, qui medicinam attulit efficacem, qua hominem spoliatum ac vulneribus affectum, plena ei reddita sanitate, ad sua reduxit. Unde Sacramentorum effluvium e cruce ubertim valuit exundare, et *aquas hausimus in gaudio de fontibus Salvatoris.* Hinc P. Frassen iuxta haec amoenissima fluenta gratiarum exspatiatur, tribus complectens Tractatibus totam Subtilis Doctoris dicendi rationem: 1. De Sacramentis quibus sanitas animae restituitur, ac evacuatur morbus peccati; 2. De illis quibus sanctitas propagatur; 3. De illis quibus animae sanitas et sanctitas roboratur ac firmatur. Praemittitur disputatio de Sacramentis in communi.

Exposita sic universa operis ratione, nihil restat, nisi ut quisque manus huic ditissimo thesauro apponat, ut ipsemet dives fieri valeat. *Gustate et videte!* I. B. M.

Ven. Ioannis Duns Scoti Doctoris Subtilis O. F. M. **SUMMA THEOLOGICA,** ex universis operibus eius concinnata, iuxta ordinem et dispositionem Summae Angelici Doctoris **S. Thomae Aquinatis** per Fr. Hieronymum de Montefortino, Provinciae Romanae alumnum. — *Nova Editio.* — 6 volumina in–8 gr. L. 40.

Bene quidem meritus erat cl.mus P. Lucas Waddingus, in unum corpus cum collegerat universas Magistri Ioannis Scoti elucubrationes. Bene item qui elucidandis ac defendendis eiusdem Doctoris sententiis incubuerunt. At omne tulisse punctum, et nemo refragabitur, ille nobis videtur, qui certa methodo, praecisoque ordine cuncta quae in diversis Scoti voluminibus sparsa, subtiliter, et forte obscure, inveniuntur, ob oculos posuit. Dicimus *P. Hieronymum a Montefortino.* Hic optime conceptum consilium actu perfecit, Scotica volumina in *Summam Theo-*

logicam redigens, illius instar, quae celebratissima per saecula manet divi Aquinatis. Animo quidem revolvebat tanta ingenii acrimonia et sublimitate, eo disserendi acumine et rationum pondere Magistrum Scotum praeditum inveniri, ut nisi omni adhibito conatu fere inter nubes illum prosequaris acie, ex oculis plane subducatur. Optime intelligebat cibos solidiores imbecilliori stomacho ingestos, magis obruere vires, quam prodesse robori.

Cum ad certa quaesita cuncta, quae spectant Scoti Theologiam nec non quae in eius subsidium adscita sunt philosophica, reducantur, opportune in articulos dispertita, singula lumen mutuantur et alterna collatione, alterum in alterius adiutorium cedit: atque ita omnia suis aptata principiis, et vicissim solutionibus applicata, mirum in modum mentis aciem clara luce perfundunt.

Nemo erit qui cl.mum P. Hieronymum arguet, cum viderit Scoti textum ad hunc vel ad illum scopum deductum, diversisque conclusionibus aptatum, quod ille non fecerat, nec futurum praeviderat, et nedum ad complementum et ornatum quemdam quaesitorum, quae Doctor aliquando in terminis non expendit, sed ad spiritum et vitam, e fonte Magistri Scoti per quosdam veluti canales derivatam: id enim actum est in commodum eorum, qui scholasticae methodo confidentes, utiliter ac facile, labori properant admovere manum.

Hac igitur ratione prima et tertia parte cum toto supplemento, atque etiam prima secundae perfectis, iuxta ordinem materiei a D. Thoma comprehensae, Magistri Scoti doctrina distribuitur in quinque tomos: duo priores complectuntur tractatus ad primam partem spectantes, duo postremi ea comprehendunt de quibus in tertia parte peragitur: prima secundae de vitiis et virtutibus in communi pertractat.

Defuerunt auctori nonnulla, quibus materiam suppeditassent Scoti expositiones super *Genesim ad literam*, in *Evangelia* ac *Pauli Epistolas*, si inveniri potuissent; his supplevit ex textu Magistri Sententiarum, et de Magistri Halensis doctrina, plane arbitratus, Doctorem ipsum Subtilem tale factum approbaturum; hi enim sunt fontes, quibus ille copiosissime hauserat.

Post primam secundae Scoti, edendam curavit Summam de virtutibus Magistri Alexandri. Quaecumque tandem ex Magistri Scoti codicibus invenire potuit, quae secundam partem secundae D. Thomae concernere comperiit, primae secundae veluti appendicem adiecit.

Placet concludere ex sententia cl.mi P. D. R. De Floribus, Abbatis camaldulensis, doctrinam hanc methodice sub unius Summae titulo ac systemate dispositam, labore non modico studioque non mediocri dispositam, opus esse, nedum cedro ad incorruptionem, sed aere dignum ad perpetuitatem.

I. B. M.

CONTO CORRENTE CON LA POSTA

Supplemento al N. 40 del BOLLETTINO TRIMESTRALE
della Società di S. Giovanni Evangelista
DESCLÉE, LEFEBVRE E C.i EDITORI PONTIFICI - ROMA

Desclée, Lefebvre et Socii Editores = Romae
Via Santa Chiara, 20-21.

SCOTUS ACADEMICUS seu Universa Doctoris Subtilis Theologica Dogmata, quae ad nitidam et solidam Academiae Parisiensis docendi methodum concinnavit R. P. CLAUDIUS FRASSEN, O. F. M. Provinciae Franciae, S. Facultatis Parisiensis Doctor. — *Editio Nova* iuxta correctiones annotationesque ipsius Auctoris, in Nationali Bibliotheca Parisiensi asservatas. — 12 volumina in-8 gr. L. 40.

Cum, Summo Pontifice Leone XIII s. m. auctore, scholastica faustissime refloruit Philosophia et Theologia, permulti earumdem scientiarum cultores rursus edere nacti sunt praeclara pleraque opera auctorum qui transacta aetate illas optime illustrarunt.

Sodales Franciscani, quorum maxima est inter praefatos cultores laus, moras non intermiserunt, et de his disciplinis bene merere sategerunt opus primitus edendo Ven. Ioannis Duns Scoto, *Summam Theologicam*, iam saeculo XVIII editam, curante P. Hieronymo de Montefortino. Nuperrime vero in lucem prodere, optimo iudicio, statuerunt opus praeclari P. Claudii Frassen, Doct. Parisien. saec. XVII, theologici operis Ven. Scoti illustrativum.

Editio autem haec nova super antiquas praestat hoc quoque ex capite, quod ipsemet P. Frassen alteram etsi paraverit editionem, morte praepeditus, propositum exsequi non potuit, unde nos castigatum et auctum ab ipso auctore opus excudimus.

Quod meritum respicit intrinsecum operis, satis est considerare, Doctoris Subtilis antonomastice nuncupati toto orbe celebratam Academiam, hic ita facili methodo a cl.mo P. Frassen fuisse expositam, ut nullo fere labore valeat a quibuscumque comparari. Hic neque compendiosa brevitas ieiunum animum, nec nimia prolixitas fastidiosum efficit.

Necessarium quoque visum fuit Auctori ex Sanctorum Patrum, ecclesiasticae Historiae, et ipsiusmet divinarum Scripturarum thesauro, po-

sitivae Theologiae argumentis, scholasticam Doctoris Subtilis Theologiam integrare. Circa annum 1140 Petrus Lombardus Parisiensium Episcopus, collectis latinorum Patrum, praesertim S. Augustini, sententiis, eas omnes ita sapienter ac methodice quatuor in libris ordinavit, ut ex hoc opere *Magister Sententiarum* fuerit appellatus. Alexander Halensis, *Doctor Irrefragabilis* appellatus, editis in *Magistrum* commentariis, primus omnium Summam Theologicam scribere est aggressus. Hunc duo praeclarissima luminaria audiere: *Thomas Aquinas* et *Bonaventura Balneoregiensis*, ac meruerunt nomina *Doctoris Angelici*, *Doctoris Seraphici*. Hos *Magister Scotus* excepit, alter sui aevi Apollo habitus; hic tanta ingenii sublimitate, tanto disserendi acumine et rationum pondere, adeo admirabili profundaque eruditione humana atque divina praecellit, ut necessario impervius evaserit iis, qui horum subsidio essent destituti: hic proinde *Doctoris Subtilis* nomen iure est adeptus.

At pretium erat operis universam Scoti doctrinam novo ordine faciliorique methodo digestam in medium proferre, ut plurimis magis pervia fieret, ac infirmioribus ingeniis accommodatior.

Id attigit cl.mus P. Frassen, *Libros Sententiarum*, totius divinae Sapientiae sacrarium, sacram scilicet Theologiam, optime collustrantes, et a Ven. Ioanne Duns Scoto longe lateque novo lumine perfusos, aggressus explanare.

Tota catholica Theologia in eo occupatur, ut Deum demonstret, vel in ordine *Divinitatis* subsistentem, operantem et producentem; vel iuxta *Naturae* ordinem, creaturas producentem, moderantem, ordinantem; vel secundum supernaturalem *Gratiae* ordinem, hominum salutem in humanitate assumpta meditantem et molientem; vel denique ad ordinem *Gloriae* per Sacramenta, tamquam media necessaria et efficacia deducentem.

Primus itaque Liber Sententiarum tribus Tractatibus proponitur absolvendus: 1. Deum in se subsistentem, adeoque illius essentiam, exsistentiam, praecellentias contemplatur; 2. Deum operantem per intellectum et voluntatem, tum respectu Sui, tum in ordine ad creaturas respicit; 3. denique Deum intra se producentem considerat, et adorandum Trinitatis Mysterium suscipit explanandum.

Secundus Sententiarum Liber, sapienti sui auctoris consilio, explicato triplici creaturarum ordine, nempe pure spiritualium, pure corporearum, ac partim e materia, partim e spiritu concretarum, quibus divini opificii universitas integratur et illustratur, ineffabilem Dei creantis et extra Se producentis virtutem ac sapientiam commendat. Tribus igitur Tractatis liber hic, a Subtili Doctore expositus, a cl.mo nostro Auctore absolvitur: 1. Angelorum excellentias et operationes complectitur; 2. totius mundanae molitionis ordinem et formationem delineat; 3. vero mirandum hominis opificium variamque eius sortem aperit.

Tertius Liber Sententiarum ad id conducit, ut tentet prudens investigator, *scire etiam investigabiles divitias Christi, et illuminare omnes, quae sit dispensatio Sacramenti absconditi a saeculis.* Recta igitur iustaque methodo Auctor noster tres Tractatus suscipit hic explanandos: 1. De divino Incarnationis beneficio prout divinae Gratiae Fonte; 2. de Gratiae caelestis natura, necessitate, specie ac foecunditate; 3. de theologicis virtutibus Fide, Spe et Caritate, tamquam Gratiae ipsius praeclaris foetibus.

Quartus tandem Sententiarum Liber Christum Dominum, ait perbelle Subtilis Doctor, vere piissimum ac divina caritate flagrantem Samaritanum exhibet, qui medicinam attulit efficacem, qua hominem spoliatum ac vulneribus affectum, plena ei reddita sanitate, ad sua reduxit. Unde Sacramentorum effluvium e cruce ubertim valuit exundare, et *aquas hausimus in gaudio de fontibus Salvatoris.* Hinc P. Frassen iuxta haec amoenissima fluenta gratiarum exspatiatur, tribus complectens Tractatibus totam Subtilis Doctoris dicendi rationem: 1. De Sacramentis quibus sanitas animae restituitur, ac evacuatur morbus peccati; 2. De illis quibus sanctitas propagatur; 3. De illis quibus animae sanitas et sanctitas roboratur ac firmatur. Praemittitur disputatio de Sacramentis in communi.

Exposita sic universa operis ratione, nihil restat, nisi ut quisque manus huic ditissimo thesauro apponat, ut ipsemet dives fieri valeat. *Gustate et videte!* I. B. M.

Ven. Ioannis Duns Scoti Doctoris Subtilis O. F. M. **SUMMA THEOLOGICA,** ex universis operibus eius concinnata, iuxta ordinem et dispositionem Summae Angelici Doctoris **S. Thomae Aquinatis** per Fr. Hieronymum de Montefortino, Provinciae Romanae alumnum. — *Nova Editio.* — 6 volumina in–8 gr. L. 40.

Bene quidem meritus erat cl.mus P. Lucas Waddingus, in unum corpus cum collegerat universas Magistri Ioannis Scoti elucubrationes. Bene item qui elucidandis ac defendendis eiusdem Doctoris sententiis incubuerunt. At omne tulisse punctum, et nemo refragabitur, ille nobis videtur, qui certa methodo, praecisoque ordine cuncta quae in diversis Scoti voluminibus sparsa, subtiliter, et forte obscure, inveniuntur, ob oculos posuit. Dicimus *P. Hieronymum a Montefortino.* Hic optime conceptum consilium actu perfecit, Scotica volumina in *Summam Theo-*

logicam redigens, illius instar, quae celebratissima per saecula manet divi Aquinatis. Animo quidem revolvebat tanta ingenii acrimonia et sublimitate, eo disserendi acumine et rationum pondere Magistrum Scotum praeditum inveniri, ut nisi omni adhibito conatu fere inter nubes illum prosequaris acie, ex oculis plane subducatur. Optime intelligebat cibos solidiores imbecilliori stomacho ingestos, magis obruere vires, quam prodesse robori.

Cum ad certa quaesita cuncta, quae spectant Scoti Theologiam nec non quae in eius subsidium adscita sunt philosophica, reducantur, opportune in articulos dispertita, singula lumen mutuantur et alterna collatione, alterum in alterius adiutorium cedit: atque ita omnia suis aptata principiis, et vicissim solutionibus applicata, mirum in modum mentis aciem clara luce perfundunt.

Nemo erit qui cl.mum P. Hieronymum arguet, cum viderit Scoti textum ad hunc vel ad illum scopum deductum, diversisque conclusionibus aptatum, quod ille non fecerat, nec futurum praeviderat, et nedum ad complementum et ornatum quemdam quaesitorum, quae Doctor aliquando in terminis non expendit, sed ad spiritum et vitam, e fonte Magistri Scoti per quosdam veluti canales derivatam: id enim actum est in commodum eorum, qui scholasticae methodo confidentes, utiliter ac facile, labori properant admovere manum.

Hac igitur ratione prima et tertia parte cum toto supplemento, atque etiam prima secundae perfectis, iuxta ordinem materiei a D. Thoma comprehensae, Magistri Scoti doctrina distribuitur in quinque tomos: duo priores complectùntur tractatus ad primam partem spectantes, duo postremi ea comprehendunt de quibus in tertia parte peragitur: prima secundae de vitiis et virtutibus in communi pertractat.

Defuerunt auctori nonnulla, quibus materiam suppeditassent Scoti expositiones super *Genesim ad literam*, in *Evangelia* ac *Pauli Epistolas*, si inveniri potuissent; his supplevit ex textu Magistri Sententiarum, et de Magistri Halensis doctrina, plane arbitratus, Doctorem ipsum Subtilem tale factum approbaturum; hi enim sunt fontes, quibus ille copiosissime hauserat.

Post primam secundae Scoti, edendam curavit Summam de virtutibus Magistri Alexandri. Quaecumque tandem ex Magistri Scoti codicibus invenire potuit, quae secundam partem secundae D. Thomae concernere comperiit, primae secundae veluti appendicem adiecit.

Placet concludere ex sententia cl.mi P. D. R. De Floribus, Abbatis camaldulensis, doctrinam hanc methodice sub unius Summae titulo ac systemate dispositam, labore non modico studioque non mediocri dispositam, opus esse, nedum cedro ad incorruptionem, sed aere dignum ad perpetuitatem.

I. B. M.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

Indulgenza ad una invocazione per le Comunità religiose.

Beatissimo Padre,

Il Canonico Pasquale Antonelli, prostrato ai piedi della S. V., umilmente supplica che si degni concedere qualche indulgenza a quelle Comunità religiose che recitano la seguente invocazione:

" O Maria, per i gloriosi trionfi del tuo immacolato Concepimento, aiuta, esaudisci e consola questa pia Comunità e tutte le nostre famiglie. "

Che ecc.

Ex Audientia SS.mi.

Die 27 Ianuarii anni 1904.

SS.mus, auditis expositis, omnibus Religiosis Communitatibus, praedictam invocationem recitantibus, indulgentiam tercentum dierum, semel in die lucrandam, animabus etiam in Purgatorio detentis applicabilem, benigne concessit. In quorum fidem etc.

Casimirus Card. Gennari.

Praesentis concessionis exemplar exhibitum fuit huic Secretariae S. Cong.nis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae.

In quorum fidem etc.

Datum Romae ex eadem Secretaria die 28 Ianuarii 1904.

Ios. M. Can. Coselli, *Substitutus.*

II.

Indulgenza ad una commemorazione di S. Stefano Protomartire.

Beatissimo Padre,

Nicola Giuseppe Camilli, Arcivescovo titolare di Tomi, umilmente prostrato al bacio del S. Piede, implora dalla S. V. qualche indulgenza per coloro che reciteranno la seguente Antifona coi Versetti e l' Orazione in onore di S. Stefano Protomartire:

Antiphona.

Elegerunt Apostoli Stephanum levitam plenum fide et Spiritu Sancto, quem lapidaverunt Iudaei orantem et dicentem: " *Domine Iesu, accipe spiritum meum, et ne statuas illis hoc peccatum.* „

℣. Meritis et precibus beati Stephani.

℟. Propitius esto, Domine, populo tuo.

Oratio.

Omnipotens, sempiterne Deus, qui primitias Martyrum in beati Levitae Stephani sanguine dedicasti: tribue, quaesumus, ut pro nobis intercessor existat, qui pro suis etiam persecutoribus exoravit Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum; qui vivit et regnat in saecula saeculorum. ℟. Amen.

Che della grazia ecc.

Ex Audientia SS.mi diei 3 Ianuari 1904.

SS.mus D.nus N.r Pius Pp. X. omnibus ex utroque sexu Christifidelibus praefatam Antiphonam cum versiculis et Oratione corde saltem contrito ac devote recitantibus, indulgentiam tercentorum dierum, semel in die acquirendam benigne concessit: iis vero christifidelibus, qui eamdem antiphonam cum versiculis et oratione quotidie per annum recitaverint, clementer elargitus est plenariam indulgentiam die 3ª Augusti et 26ª Decembris lucrandam, dummodo dictis diebus iidem Christifideles vere poenitentes, confessi ac S. Synaxi refecti aliquam ecclesiam vel publicum oratorium visitaverint, ibique pias ad Deum preces iuxta mentem Sanctitatis Suae fuderint: quas indulgentias defunctis quoque applicabiles eadem Sanctitas Sua fore declaravit. Praesenti *in perpetuum* valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex Secreteria S. Cong.nis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae die 23ª Ianuarii 1904.

A. Card. Tripepi, *Praef.*

Franciscus Sogaro, *Archiep. Amidensis, Secret.*

SS. DOMINI NOSTRI DIVINA PROVIDENTIA
PII PAPAE X
Litterae Encyclicae
AD PATRIARCHAS, PRIMATES, ARCHIEPISCOPOS, EPISCOPOS ALIOSQUE LOCORVM ORDINARIOS PACEM ET COMMVNIONEM CVM APOSTOLICA SEDE HABENTES.

—

VENERABILES FRATRES
SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Ad diem illum laetissimum, brevi mensium intervallo, ætas nos

referet, quo, ante decem quinquennia, Pius IX decessor Noster, sanctissimæ memoriae pontifex, amplissima septus purpuratorum patrum atque antistitum sacrorum corona, magisterii inerrantis auctoritate, edixit ac promulgavit esse a Deo revelatum beatissimam virginem Mariam, in primo instanti suae Conceptionis, ab omni originalis culpae labe fuisse immunem. Promulgationem illam quo animo per omnium terrarum orbem fideles, quibus iucunditatis publicae et gratulationis argumentis exceperint nemo est qui ignoret; ut plane, post hominum memoriam, nulla voluntatis significatio data sit tum in augustam Dei Matrem tum in Jesu Cristi Vicarium, quae vel pateret latius, vel communiori concordia exhiberetur. — Iam quid spe bona nos prohibet, Venerabiles Fratres, dimidio quamvis saeculo interiecto, fore ut, renovata immaculatae Virginis recordatione, laetitiae illius sanctae veluti imago vocis in animis nostris resultet, et fidei atque amoris in Dei Matrem augustam praeclara longinqui temporis spectacula iterentur? Equidem ut hoc aveamus ardenter pietas facit, quam Nos in Virginem beatissimam, summa cum beneficentiae eius gratia, per omne tempus fovimus: ut vero futurum certo expectemus facit catholicorum omnium studium, promptum illud semper ac paratissimum ad amoris atque honoris testimonia iterum iterumque magnae Dei Matri adhibenda. Attamen id etiam non diffitebimur, desiderium hoc Nostrum inde vel maxime commoveri quod, arcano quodam instinctu, praecipere posse Nobis videmur, expectationes illas magna brevi esse explendas, in quas et Pius decessor et universi sacrorum antistites, ex asserto solemniter immaculato Deiparae Conceptu, non sane temere, fuerunt adducti.

Quas enimvero ad hunc diem non evasisse, haud pauci sunt qui querantur, ac Ieremiae verba subinde usurpent: *Expectavimus pacem, et non erat bonum: tempus medelae, et ecce formido* (1). Ast quis eiusmodi *modicae fidei* non reprehendat, qui Dei opera vel introspicere vel expendere ex veritate negligunt? Ecquis enim occulto gratiarum munera numerando percenseat, quae Deus Ecclesiae, concilitatrice Virgine, hoc toto tempore impertiit? Quae si praeterire quis malit, quid de vaticana synodo existimandum tanta temporis opportunitate habita; de inerranti pontificum magisterio tam apte ad mox erupturos errores adserto; quid demum de novo et inaudito pietatis aestu, quo ad Christi Vicarium, colendum coram, fideles ex omni genere omnique parte iam diu confluunt? An non miranda Numinis providentia in uno alteroque Decessore Nostro, Pio videlicet ac Leone, qui, turbulentissima tempestate, ea, quae nulli contigit, pontificatus usura, Ecclesiam

(1) Ier. VIII, 15.

sanctissime administrarunt? Ad haec, vix fere Pius Mariam ab origine labis nesciam fide catholica credendam indixerat, quum in oppido Lourdes mira ab ipsa Virgine ostenta fieri coepta: exinde molitione ingenti et opere magnifico Deiparae Immaculatae excitatae aedes; ad quas, quae quotidie, divina exorante Matre, patrantur prodigia, illustria sunt argumenta ad praesentium hominum incredibilitatem profligandam. — Tot igitur tantorumque beneficiorum testes, quae, Virgine benigne implorante, contulit Deus quinquagenis annis mox elabendis; quidni speremus *propiorem esse salutem nostram quam cum credidimus*? eo vel magis, quod divinae Providentiae hoc esse experiendo novimus ut extrema malorum a liberatione non admodum dissocientur. *Prope est ut veniat tempus eius, et dies eius non elongabuntur. Miserebitur enim Dominus Iacob, et eliget adhuc de Israël* (1); ut plane spes sit nos etiam brevi tempore inclamaturos: *Contrivit Dominus baculum impiorum. Conquievit et siluit omnis terra, gavisa est et exultavit* (2).

Anniversarius tamen dies, quinquagesimus ab adserto intaminato Deiparae conceptu, cur singularem in christiano populo ardorem animi excitare debeat, ratio Nobis extat potissimum, Venerabiles Fratres, in eo, quod superioribus Litteris encyclicis proposuimus, *instaurare* videlicet *omnia in Christo*. Nam cui exploratum non sit nullum, praeterquam per Mariam, esse certius et expeditius iter ad universos cum Christo iungendos, perque illum perfectam filiorum adoptionem assequendam ut simus sancti et immaculati in conspectu Dei? Profecto, si vere Mariae dictum: *Beata, quae credidisti, quoniam perficientur ea, quae dicta sunt tibi a Domino* (3), ut nempe Dei Filium conciperet pareretque; si idcirco illum excepit utero, qui Veritas natura est, ut *novo ordine, nova nativitate generatus... invisibilis in suis, visibilis* fieret *in nostris* (4): quum Dei Filius, factus homo, *auctor* sit *et consummator fidei nostrae;* opus est omnino sanctissimam eius Matrem mysteriorum divinorum participem ac veluti custodem agnoscere, in qua, tamquam in fundamento post Christum nobilissimo, fidei saeculorum omnium extruitur aedificatio.

Quid enim? an non potuisset Deus restitutorem humani generis ac fidei conditorem alia, quam per Virginem, via impertiri nobis? Quia tamen aeterni providentiae Numinis visum est ut Deum-Hominem per Mariam haberemus, quae illum, Spiritu Sancto foecunda,

(1) Isai XIV, 1.
(2) Isai. YIV, 5 et 7.
(3) Luc. 1, 45.
(4) S. Leo M. Serm. 2. *de Nativ. Domini*, c. 2.

suo gestavit utero ; nobis nil plane superest, nisi quod de Mariae manibus Christum recipiamus. Hinc porro in Scripturis sanctis, quotiescumque *de futura in nobis gratia prophetatur* ; toties fere Servator hominum cum sanctissima eius Matre coniungitur. Emittetur agnus dominator terrae, sed de petra deserti : flos ascendet, attamen de radice Iesse. Mariam utique, serpentis caput conterentem, prospiciebat Adam, obortasque maledicto lacrymas tenuit. Eam cogitavit Noë, arca sospita inclusus ; Abraham nati nece prohibitus ; Iacob scalam videns perque illam ascendentes et descendentes angelos ; Moyses miratus rubum, qui ardebat et non comburebatur ; David exsiliens et psallens dum adduceret arcam Dei ; Elias nubeculam intuitus ascendentem de mari. Quid multa ? Finem legis, imaginum atque oraculorum veritatem in Maria denique post Christum reperimus.

Per Virginem autem, atque adeo per illam maxime, aditum fieri nobis ad Christi notitiam adipiscendam, nemo profecto dubitabit qui etiam reputet, unam eam fuisse ex omnibus, quacum Iesus, ut filium cum matre decet domestico triginta annorum usu intimaque consuetudine coniunctus fuit. Ortus miranda mysteria, nec non Christi pueritiae, atque illud in primis assumptionis humanae naturae, quod fidei initium ac fundamentum est, cuinam latius patuere quam Matri ? Quae quidem non ea modo *conservabat conferens in corde suo* quae Bethlehem acta, quaeve Hierosolymis in templo Domini ; sed Christi consiliorum particeps occultarumque voluntatum, vitam ipsam Filii vixisse dicenda est. Nemo itaque penitus ut illa Christum novit ; nemo illa aptior dux et magister ad Christum noscendum.

Hinc porro, quod iam innuimus, nullus etiam hac Virgine efficacior ad homines cum Christo iungendos. Si enim, ex Christi sententia, *haec est autem vita aeterna : Ut cognoscant te, solum Deum verum, et quem misisti Iesum Christum* (1); per Mariam vitalem Christi notitiam adipiscentes, per Mariam pariter vitam illam facilius assequimur, cuius fons et initium Christus.

Quot vero quantisque de caussis Mater sanctissima haec nobis praeclara munera largiri studeat, si paullisper spectemus ; quanta profecto ad spem nostram accessio fiet !

An non Christi mater Maria ? nostra igitur et mater est, — Nam statuere hoc sibi quisque debet, Iesum, qui Verbum est caro factum, humani etiam generis servatorem esse. Iam, qua Deus Homo, concretum Ille, ut ceteri homines, corpus nactus est : qua vero nostri generis restitutor, *spiritale* quoddam corpus atque, ut aiunt, *mysticum*, quod societas eorum est, qui Christo credunt. *Multi unum corpus su-*

(1) Ioann. XVII, 3.

mus in Christo (1). Atqui aeternum Dei Filium non ideo tantum concepit Virgo ut fieret homo, humanam ex ea assumens naturam : verum etiam ut, per naturam ex ea assumptam, mortalium fieret sospitator. Quamobrem Angelus pastoribus dixit : *Natus est vobis hodie Salvator, qui est Christus Dominus* (2). In uno igitur eodemque alvo castissimae Matris et carnem Christus sibi assumpsit et *spiritale* simul corpus adiunxit, ex iis nempe coagmentatum *qui crediturі erant in eum.* Ita ut Salvatorem habens Maria in utero, illos etiam dici queat gessisse omnes, quorum vitam continebat vita Salvatoris. Universi ergo, quotquot cum Christo iungimur, quique, ut ait Apostolus, *membra sumus corporis eius, de carne eius et de ossibus eius* (3), de Mariae utero egressi sumus, tamquam corporis instar cohaerentis cum capite. Unde, spiritali quidem ratione ac mystica, et Mariae filii nos dicimur, et ipsa nostrum omnium mater est. *Mater quidem spiritu.... sed plane mater membrorum Christi, quod nos sumus* (4). Si igitur Virgo beatissima Dei simul atque hominum parens est, ecquis dubitet eam omni ope adniti ut Christus, *caput corporis ecclesiae* (5), in nos sua membra, quae eius sunt munera infundat, idque cum primis ut eum noscamus et *ut vivamus per eum* ? (6).

Ad haec, Deiparae sanctissimae non hoc tantum in laude ponendum est quod *nascituro ex humanis membris Unigenito Deo carnis suae materiam* ministravit (7), qua nimirum saluti hominum compararetur hostia ; verum etiam officium eiusdem hostiae custodiendae nutriendaeque, atque adeo, stato tempore, sistendae ad aram. Hinc Matris et Filii nunquam dissociata consuetudo vitae et laborum, ut aeque in utrumque caderent Prophetae verba : *Defecit in dolore vita mea, et anni mei in gemitibus* (8). Quum vero extremum Filii tempus advenit, *stabat iuxta crucem Iesu Mater eius,* non in immani tantum occupata spectaculo, sed plane gaudens quod *Unigenitus suus pro salute generis humani offerretur, et tantum etiam compassa est, ut, si fieri potuisset, omnia tormenta quae Filius pertulit, ipsa multo libentius sustineret* (9). — Ex hac autem Mariam inter et Christum communione dolorum ac voluntatis, *promeruit* illa *ut reparatrix perditi orbis dignissime fieret* (10),

(1) Rom XII, 5. (2) Luc. II, 11. (3) Ephes. v. 30.
(4) S. Aug., L. *de S. Virginitate,* c. 6.
(5) Coloss. I, 18.
(6) I. Ioann. IV 9.
(7) S. Bed. Ven., L. IV, in Luc. XI.
(8) Ps. XXX, 11.
(9) S. Bonav. L. Sent. d. 48, ad Litt. dub. 4.
(10) Eadmeri Mon. *De Excellentia Virg. Mariae,* c. 9.

atque ideo universorum munerum dispensatrix quae nobis Iesus nece et sanguine comparavit.

Equidem non diffitemur horum erogationem munerum privato proprioque iure esse Christi; siquidem et illa eius unius morte nobis sunt parta, et Ipse pro potestate mediator Dei atque hominum est. Attamen, pro ea, quam diximus, dolorum atque aerumnarum Matris cum Filio communione, hoc Virgini augustae datum est, ut sit *totius terrarum orbis potentissima apud unigenitum Filium suum mediatrix et conciliatrix* (1). Fons igitur Christus est, et *de plenitudine eius nos omnes accepimus* (2); *ex quo totum corpus compactum, et connexum per omnem iuncturam subministrationis... augmentum corporis facit in aedificationem sui in caritate* (3). Maria vero, ut apte Bernardus notat, *aquaeductus* est (4); aut etiam collum, per quod corpus cum capite iungitur itemque caput in corpus vim et virtutem exerit. *Nam ipsa est collum Capitis nostri, per quod omnia spiritualia dona corpori eius mystico communicantur* (5). Patet itaque abesse profecto plurimum ut nos Deiparae supernaturalis gratiae efficiendae vim tribuamus, quae Dei unius est. Ea tamen, quoniam universis sanctitate praestat coniunctioneque cum Christo, atque a Christo ascita in humanae salutis opus, *de congruo*, ut aiunt, promeret nobis quae Christus *de condigno* promeruit, estque princeps largiendarum gratiarum ministra. *Sedet* Ille *ad dexteram maiestatis in excelsis* (6); Maria vero adstat regina a dextris eius, *tutissimum cunctorum periclitantium perfugium et fidissima auxiliatrix, ut nihil sit timendum nihilque desperandum ipsa duce, ipsa auspice, ipsa propitia, ipsa protegente* (7).

His positis, ut ad propositum redeamus, cui Nos non iure recteque affirmasse videbimur, Mariam, quae a Nazarethana domo ad *Calvariae locum* assiduam se Iesu comitem dedit, eiusque arcana cordis ut nemo alius novit, ac thesauros promeritorum eius materno veluti iure administrat, maximo certissimoque esse adiumento ad Christi notitiam atque amorem? Nimium scilicet haec comprobantur ex dolenda eorum ratione, qui, aut daemonis astu aut falsis opinionibus, adiutricem Virginem praeterire se posse autumant! Miseri atque infelices, praetexunt se Mariam negligere, honorem ut Christo habeant: ignorant tamen non *inveniri puerum nisi cum Maria matre eius*.

---

(1) Pius IX in Bull. "*Ineffabilis.*„
(2) Ioann. I, 16
(3) Ephes. IV, 16.
(4) Serm. de temp., in Nativ. B. V., de *Aquaeductu*, n. 4.
(5) S. Bernardin. Sen.; Quadrag. *de Evangelio aeterno*, Serm. x, a. 3, c. 3.
(6) Hebr. 1, 3.
(7) Pius IX in Bull. "*Ineffabilis.*„

Quae cum ita sint, huc Nos, Venerabiles Fratres, spectare primum volumus, quae modo ubique apparantur sollemnia Mariae sanctae ab origine immaculatae. Nullus equidem honor Mariae optabilior, nullus iucundior quam ut noscamus rite et amemus Iesum. Sint igitur fidelium celebritates in templis, sint festi apparatus, sint laetitiae civitatum; quae res omnes non mediocres usus afferunt ad pietatem fovendam. Verumtamen nisi his voluntas animi accedat, formas habebimus, quae speciem tantum offerant religionis. Has Virgo quum videat, iusta reprehensione Christi verbis in nos utetur : *Populus hic labiis me honorat : cor autem eorum longe est a me* (1).

Nam ea demum est germana adversus Deiparentem religio, quae profluat animo; nihilque actio corporis habet aestimationis in hac re atque utilitatis, si sit ab actione animi seiugata. Quae quidem actio eo unice pertineat necesse est, ut divini Mariae Filii mandatis penitus obtemperemus. Nam si amor verus is tantum est, qui valeat ad voluntates iungendas; nostram plane atque Matris sanctissimae parem esse voluntatem oportet, scilicet Domino Christo servire. Quae enim Virgo prudentissima, ad Canae nuptias, ministris aiebat, eadem nobis loquitur : *Quodcumque dixerit vobis facite* (2). Verbum vero Christi est : *Si autem vis ad vitam ingredi serva mandata* (3). — Quapropter hoc quisque persuasum habeat : si pietas, quam in Virginem beatissimam quis profitetur, non eum a peccando retinet, vel pravos emendandi mores consilium non indit; fucatam esse pietatem ac fallacem, utpote quae proprio nativoque careat fructu.

Quae si cui forte confirmatione egere videantur, hauriri ea commode potest ex ipso *dogmate* immaculati conceptus Deiparae. — Nam, ut catholicam *traditionem* praetermittamus, quae, aeque ac Scripturae sacrae, fons veritatis est; unde persuasio illa de immaculata Mariae Virginis Conceptione visa est, quovis tempore, adeo cum christiano sensu congruere, ut fidelium animis insita atque innata haberi posset? *Horremus*, sic rei causam egregie explicavit Dionysius Carthusianus, *horremus enim mulierem, quae caput serpentis erat contritura, quandoque ab eo contritam, atque diaboli filiam fuisse matrem Domini fateri* (4). Nequibat scilicet in christianae plebis intelligentiam id cadere, quod Christi caro, sancta, impolluta atque innocens, in Virginis utero, de carne assumpta esset, cui vel vestigio temporis, labes fuisset illata. Cur ita vero, nisi quod peccatum et Deus per infinitam oppositionem

(1) Matth. XV, 8.
(2) Ioann. II, 5.
(3) Matth. XIX, 17.
(4) 3. Sent. q. 3, d. 1.

separantur? Hinc sane catholicae ubique gentes persuasum habuere, Dei Filium, antequam, natura hominum assumpta, *lavaret nos a peccatis nostris in sanguine suo*, debuisse in primo instanti suae conceptionis, singulari gratia ac privilegio, ab omni originalis culpae labe praeservare immunem Virginem Matrem. Quoniam igitur peccatum omne usque adeo horret Deus, ut futuram Filii sui Matrem non cuiusvis modo maculae voluerit expertem, quae voluntate suscipitur; sed, munere singularissimo, intuitu meritorum Christi, illius etiam, qua omnes Adae filii, mala veluti haereditate, notamur: ecquis ambigat, primum hoc cuique officium proponi, qui Mariam obsequio demereri aveat, ut vitiosas corruptasque consuetudines emendet, et quibus in vetitum nititur, domitas habeat cupiditates?

Quod si praeterea quis velit, velle autem nullus non debet, ut sua in Virginem relligio iusta sit omnique ex parte absoluta; ulterius profecto opus est progredi, atque ad imitationem exempli eius omni ope contendere. — Divina lex est ut, qui aeternae beatitatis potiri cupiunt, formam patientiae et sanctitatis Christi, imitando, in se exprimant. *Nam quos praescivit, et praedestinavit conformes fieri imaginis Filii sui, ut sit ipse primogenitus in multis fratribus* (1). At quoniam ea fere est infirmitas nostra, ut tanti exemplaris amplitudine facile deterreamur; providentis Dei numine, aliud nobis est exemplar propositum, quod, quum Christo sit proximum, quantum humanae licet naturae, tum aptius congruat cum exiguitate nostra. Eiusmodi autem nullum est praeter Deiparam. *Talis enim fuit Maria*, ait ad rem sanctus Ambrosius, *ut eius unius vita omnium sit disciplina.* Ex quo recte ab eodem conficitur: *Sit igitur vobis tamquam in imagine descripta virginitas, vita Mariae, de qua, velut speculo, refulget species castitatis et forma virtutis* (2).

Quamvis autem deceat filios Matris sanctissimae nullam praeterire laudem quin imitentur; illas tamen Eiusdem virtutes ipsos fideles assequi prae ceteris desideramus, quae principes sunt ac veluti nervi atque artus christianae sapientiae: fidem inquimus, spem et caritatem in Deum atque homines. Quarum quidem virtutum fulgore etsi nulla, in Virgine, vitae pars caruit; maxime tamen eo tempore enituit, quum nato emorienti adstitit. — Agitur in crucem Iesus, eique in maledictis obiicitur *quia filium Dei se fecit* (3). Ast illa, divinitatem in eo constantissime agnoscit et colit. Demortuum sepulchro infert, nec tamen dubitat revicturum. Caritas porro, qua in Deum flagrat, participem

(1) Rom. VIII, 29.
(2) *De Virginib.* I, 2, c. 2.
(3) Ioann. XIX, 7.

passionum Christi sociamque efficit; cumque eo, sui veluti doloris oblita, veniam interfectoribus precatur, quamvis hi obfirmate inclamant: *Sanguis eius super nos, et super filios nostros* (1).

Sed ne immaculati Virginis conceptus, qui Nobis caussa scribendi est, contemplationem deseruisse videamur, quam is magna atque propria importat adiumenta ad has ipsas retinendas virtutes riteque colendas! — Et revera, quaenam osores fidei initia ponunt tantos quoquoversus errores spargendi, quibus apud multos fides ipsa nutat? Negant nimirum hominem peccato lapsum suoque de gradu aliquando deiectum. Hinc originalem labem commentitiis rebus accensent, quaeque inde eveuerunt damna; corruptam videlicet originem humanae gentis, universamque ex eo progeniem hominum vitiatam; atque adeo mortalibus invectum malum impositamque reparatoris necessitudinem. His autem positis, pronum est intelligere nullum amplius Christo esse locum, neque ecclesiae, neque gratiae, neque ordini cuipiam qui naturam praetergrediatur; uno verbo, tota fidei aedificatio penitus labefactatur. — Atqui credant gentes ac profiteantur Mariam Virginem, primo suae conceptionis momento, omni labe fuisse immunem; iam etiam originalem noxam, hominum reparationem per Christum, evangelium, ecclesiam, ipsam denique perpetiendi legem admittant necesse est: quibus omnibus, *rationalismi* et *materialismi* quidquid est radicitus evellitur atque excutitur, manetque christianae sapientiae laus custodiendae tuendaeque veritatis. — Ad haec, commune hoc fidei hostibus vitium est, nostra praesertim aetate, ad fidem eamdem facilius eradendam animis, ut auctoritatis Ecclesiae, quin et cuiusvis in hominibus potestatis, reverentiam et obedientiam abiiciant abiiciendamque inclament. Hinc *anarchismi* exordia; quo nihil rerum ordini, tum qui ex natura est tum qui supra naturam, infestius ac pestilentius. Iamvero hanc quoque pestem, publicae pariter et christianae rei funestissimam, immaculati Dei parae conceptus delet dogma; quo nempe cogimur eam Ecclesiae tribuere potestatem cui non voluntatem animi tantum, sed mentem etiam subiici necesse est: siquidem ex huiusmodi subiectione rationis christiana plebs Deiparam concinit: *Tota pulchra es, Maria, et macula originalis non est in te* (2). — Sic porro rursum conficitur Virgini augustae hoc dari merito ab Ecclesia, *cunctas haereses solam interemisse in universo mundo.*

Quod si fides, ut inquit Apostolus, nihil est aliud nisi *sperandarum substantia rerum* (3); facile quisque dabit immaculata Virginis con-

(1) Matth. XXVII, 25.
(2) Grad. Miss. in festo Imm. Concept.
(3) Hebr. XI, I.

ceptione confirmari simul fidem, simul ad spem nos erigi. Eo sane vel magis quia Virgo ipsa expers primaevae labis fuit quod Christi mater futura erat; Christi autem mater fuit, ut nobis aeternorum bonorum spes redintegraretur.

Iam ut caritatem in Deum tacitam nunc relinquamus, ecquis Immaculatae Virginis contemplatione non excitetur ad praeceptum illud sancte custodiendum, quod Iesus per antonomasiam suum dixit, scilicet ut diligamus invicem sicut ipse dilexit nos? — *Signum magnum*, sic apostolus Ioannes demissum sibi divinitus visum enarrat, *signum magnum apparuit in caelo: Mulier amicta sole, et luna sub pedibus eius et in capite eius corona stellarum duodecim* (1). Nullus autem ignorat, mulierem illam, Virginem Mariam significasse, quae caput nostrum integra peperit. Sequitur porro Apostolus: *Et in utero habens, clamabat parturiens, et cruciabatur ut pariat* (2). Vidit igitur Ioannes sanctissimam Dei Matrem aeterna iam beatitate fruentem, et tamen ex arcano quodam partu laborantem. Quonam autem partu? Nostrûm plane, qui exilio adhuc detenti, ad perfectam Dei caritatem sempiternamque felicitatem gignendi adhuc sumus. Parientis vero labor studium atque amorem indicat, quo Virgo, in caelesti sede, vigilat assiduaque prece contendit ut electorum numerus expleatur.

Eamdem hanc caritatem ut omnes nitantur assequi quotquot ubique christiano nomine censentur vehementer optamus, occasione hac praesertim arrepta immaculati Deiparae conceptus solemnius celebrandi. Quam modo acriter efferateque Christus impetitur atque ab eo condita religio sanctissima! quam idcirco praesens multis periculum iniicitur, ne, gliscentibus erroribus ducti, a fide desciscant! *Itaque qui se existimat stare, videat ne cadat* (3). Simul vero prece et obsecratione humili utantur omnes ad Deum, conciliatrice Deipara, ut qui a vero aberraverint resipiscant. Experiendo quippe novimus eiusmodi precem quae caritate funditur et Virginis sanctae imploratione fulcitur, irritam, fuisse numquam. Equidem oppugnari Ecclesiam neque in posterum unquam cessabitur: *Nam oportet et haereses esse, ut et qui probati sunt, manifesti fiant in vobis* (4). Sed nec Virgo ipsa cessabit nostris adesse rebus ut difficillimis, pugnamque prosequi iam inde a conceptu pugnatam, ut quotidie iterare liceat illud: *Hodie contritum est ab ea caput serpentis antiqui* (5).

Utque caelestium gratiarum munera solito abundantius, nos iuvent

(1) Apoc. XII, 1.
(2) Apoc. XII, 2.
(3) I. Cor. X, 12.
(4) I. Cor XI, 19.
(5) Off. Imm. Conc. in II Vesp. ad *Magnif.*

ad imitationem beatissimae Virginis cum honoribus coniungendam, quos illi ampliores hunc totum annum tribuemus ; atque ita propositum facilius assequamur instaurandi omnia in Christo : exemplo Decessorum usi quum Pontificatum inirent, indulgentiam extra ordinem, instar Iubilaei, orbi catholico impertiri decrevimus.

Quamobrem de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum apostolorum Petri et Pauli auctoritate confisi, ex illa ligandi atque solvendi potestate, quam Nobis Dominus, licet indignis, contulit ; universis et singulis utriusque sexus christifidelibus in alma Urbe Nostra degentibus vel ad eam advenientibus, qui unam e quatuor Basilicis patriarchalibus, a Dominica prima Quadragesimae, nempe a die XXI februarii, usque ad diem II iunii inclusive, qui erit solemnitas sanctissimi Corporis Christi, ter visitaverint ; ibique per aliquod temporis spatium pro catholicae Ecclesiae atque huius Apostolicae Sedis libertate et exaltatione, pro extirpatione haeresum omniumque errantium conversione, pro christianorum Principum concordia ac totius fidelis populi pace et unitate, iuxtaque mentem Nostram pias ad Deum preces effuderint ; ac semel, intra praefatum tempus, esurialibus tantum cibis utentes ieiunaverint, praeter dies in quadragesimali indulto non comprehensos ; et, peccata sua confessi, sanctissimum Eucharistiae sacramentum susceperint ; ceteris vero ubicumque, extra praedictam Urbem degentibus, qui ecclesiam cathedralem, si sit eo loci, vel parochialem, aut, si parochialis desit, principalem, supra dicto tempore vel per tres menses etiam non continuos, Ordinariorum arbitrio, pro fidelium commodo, praecise designandos, ante tamen diem VIII mensis decembris, ter visitaverint ; aliaque recensita opera devote peregerint : plenissimam omnium peccatorum suorum indulgentiam concedimus et impertimus ; annuentes insuper ut eiusmodi indulgentia, semel, tantum lucranda, animabus, quae Deo caritate coniunctae ex hac vita migraverint, per modum suffragii applicari possit et valeat.

Concedimus praeterea ut navigantes atque iter agentes, quum primum ad sua domicilia se receperint, operibus supra notatis peractis eamdem indulgentiam possint consequi.

Confessariis autem, actu approbatis a propriis Ordinariis, potestatem facimus ut praedicta opera, a Nobis iniuncta, in alia pietatis opera commutare valeant in favorem Regularium utriusque sexus, nec non aliorum quorumcumque qui ea praestare nequiverint, cum facultate etiam dispensandi super Communione cum pueris, qui ad eamdem suscipiendam nondum fuerint admissi.

Insuper omnibus et singulis christifidelibus tam laicis quam ecclesiasticis sive saecularibus sive regularibus cuiusvis ordinis et instituti, etiam specialiter nominandi, licentiam concedimus et facultatem ut

sibi, ad hunc effectum, eligere possint quemcumque presbyterum tam regularem quam saecularem, ex actu approbatis, (qua facultate uti possint etiam moniales, novitiae aliaeque mulieres intra claustra degentes, dummodo confessarius approbatus sit pro monialibus) qui eosdem vel easdem, infra dictum temporis spatium, ad confessionem apud ipsum peragendam accedentes, cum animo praesens iubilaeum assequendi, nec non reliqua opera ad illud lucrandum necessaria adimplendi, hac vice et in foro conscientiae dumtaxat, ab excommunicationis, suspensionis aliisque ecclesiasticis sententiis et censuris, a iure vel ab homine quavis de causa latis seu inflictis, etiam Ordinariis locorum et Nobis seu Sedi Apostolicae, etiam in casibus cuicumque ac Summo Pontifici et Sedi Apostolicae *speciali licet modo* reservatis, nec non ab omnibus peccatis et excessibus etiam iisdem Ordinariis ac Nobis et Sedi Apostolicae reservatis, iniuncta prius poenitentia salutari aliisque de iure iniungendis, et si de haeresi agatur, abiuratis antea et retractatis erroribus, prout de iure, absolvere; nec non vota quaecumque etiam iurata et Sedi Apostolicae reservata (castitatis, religionis, et obligationis, quae a tertio acceptata fuerit, exceptis) in alia pia et salutaria opera commutare et cum poenitentibus eiusmodi in sacris ordinibus constitutis etiam regularibus, super occulta irregularitate ad exercitium eorumdem ordinum et ad superiorum assequutionem, ob censurarum violationem dumtaxat, contracta, dispensare possit et valeat. — Non intendimus autem per praesentes super alia quavis irregularitate sive ex delicto sive ex defectu, vel publica vel occulta aut nota aliave incapacitate aut inhabilitate quoquomodo contracta dispensare; neque etiam derogare Constitutioni cum appositis declarationibus editae a fel. rec. Benedicto XIV, quae incipit " *Sacramentum poenitentiae*"; neque demum easdem praesentes litteras iis, qui a Nobis et Apostolica Sede, vel ab aliquo Praelato, seu Iudice ecclesiastico nominatim excommunicati, suspensi, interdicti seu alias in sententias et censuras incidisse declarati, vel publice denuntiati fuerint, nisi intra praedictum tempus satisfecerint, et cum partibus, ubi opus fuerit, concordaverint, ullo modo suffragari posse et debere.

Ad haec libet adiicere, velle Nos et concedere, integrum cuicumque, hoc etiam Iubilaei tempore, permanere privilegium lucrandi quasvis indulgentias, plenariis non exceptis, quae a Nobis vel a Decessoribus Nostris concessae fuerint.

Finem vero, Venerabiles Fratres, scribendi facimus, spem magnam iterum testantes, qua plane ducimur, fore ut ex hoc Iubilaei munere extraordinario auspice Virgine Immaculata a Nobis concesso, quamplurimi, qui misere Iesu Christo seiuncti sunt, ad eum revertantur,

atque in christiano populo virtutum amor pietatisque ardor refloreat. Quinquaginta abhinc annos, quum Pius decessor beatissimam Christi Matrem ab origine labis nesciam fide catholica tenendam edixit, incredibilis, ut diximus, caelestium gratiarum copia effundi in hasce terras visa est; et, aucta in Virginem Deiparam spe, ad veterem populorum religionem magna ubique accessio est allata. Quidnam vero ampliora in posterum expectare prohibet? In funesta sane incidimus tempora; ut prophetae verbis conqueri possimus iure: *Non est enim veritas, et non est misericordia, et non est scientia Dei in terra. Maledictum et mendacium, et homicidium, et furtum, et adulterium inundaverunt* (1). Attamen, in hoc quasi malorum diluvio, iridis instar Virgo clementissima versatur ante oculos, faciendae pacis Deum inter et homines quasi arbitra. *Arcum meum ponam in nubibus, et erit signum foederis inter me et inter terram* (2). Saeviat licet procella et caelum atra nocte occupetur; nemo animi incertus esto. Mariae adspectu placabitur Deus et parcet. *Eritque arcus in nubibus, et videbo illum, et recordabor foederis sempiterni* (3). *Et non erunt ultra aquae diluvii ad delendum universam carnem* (4). Profecto si Mariae, ut par est, confidimus, praesertim modo quum immaculatum eius conceptum alacriore studio celebrabimus; nunc quoque illam sentiemus esse Virginem potentissimam, *quae serpentis caput virgineo pede contrivit* (5).

Horum munerum auspicem, Venerabiles Fratres, vobis populisque vestris apostolicam benedictionem amantissime in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die II Februarii MCMIV, Pontificatus Nostri anno primo.

PIVS PP. X.

---

(1) Os. IV, 1 — 2.
(2) Gen. IX, 13.
(3) Ib. 16.
(4) Ib. 15.
(5) Off. Imm. Conc. B. M. V.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

19.

Circa il digiuno del Venerdì, imposto dalla Regola dei Frati Minori.

Stanti le varie dichiarazioni del S. Officio sulla regola del digiuno del Venerdì, che hanno i Frati Minori, essendo facile l' equivocare, crediamo utile occuparcene qui di proposito, per ovviare a false interpretazioni.

1.° Abbiamo tre rescritti su tal materia del prefato supremo tribunale, e giova ricordarli. Il P. Bernardino da Portogruaro, già Ministro generale dei Francescani, affine di sovvenire alle infermità dei suoi Frati sparsi da per tutto e di togliere le ansietà di coscienza, si rivolse alla Suprema chiedendo che dichiarasse o concedesse, " indulta quae ab Episcopis in respectivis Dioecesibus, quoad ieiunium S. Quadragesimae, et alia ieiunia infra annum omnibus fidelibus iniuncta promulgantur, comprehendere etiam Regulares, non obstante quod Episcopi in praefatis indultis de Regularibus nullam faciant mentionem. „

Il S. Officio *in fer. IV, die 20 decembris 1871* rispose: " Regulares speciali voto abstinentiae a carnibus non adstrictos, gaudere indulto circa observantiam ciborum tempore Quadragesimae et per annum pro fidelibus promulgato ab Ordinariis locorum nomine S. Sedis Apostolicae „ (*Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. II, pag. 7, nota 1).

2.° Nel 1891, fu proposto il seguente dubbio alla S. C.: " An Religiosi Franciscales frui possint feria sexta peculiaribus indultis pro esu carnium infra annum a S. Sede concessis, addita clausula *Regularibus comprehensis?* „

Ed il Santo Officio in fer. IV die 18 novembris 1891 rescrisse: " E.mi Cardinales Inquisitores Generales responderunt: *Negative*, et hoc responsum singulis tribus Ministris Generalibus Ordinis S. Francisci notificandum esse statuerunt „ (*Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. I, pag. 245).

3.° Il Provinciale degli Osservanti di Bologna, nel 1892, espose alla S. Sede: " Attesa l' *influenza*, che anche in Parma serpeggia, Monsignor Vescovo pubblicò un indulto concepito nei seguenti termini:

" Finchè dura l' influenza, ossia l' infezione morbosa, che va sem-
" pre più diffondendosi, Noi, autorizzati da Roma, dichiariamo sospeso

" l' obbligo del digiuno e dell' astinenza dalle carni nei giorni pre-
" scritti. „

" Non essendo nel lodato indulto nominati i Regolari, il sottoscritto domanda se anche essi possano farne uso nei giorni di venerdì e sabato, ed anche nella Quaresima. „

E la S. C. in *fer. IV, 20 ianuarii 1892* rescrisse: *Comprehendi.*

Or da queste risoluzioni discende:

a) Che i Regolari qualunque siano, vanno compresi negl' indulti sul digiuno e sull' astinenza che i Vescovi promulgano nelle proprie diocesi o per la Quaresima o per altri giorni dell' anno.

b) E vi sono inclusi, quand' anche nei prefati indulti non si faccia menzione alcuna dei Regolari.

c) Sono esclusi solamente i Regolari astretti da voto all' astinenza, non già quelli astrettivi solo dalla regola.

d) Quanto però ai Frati Minori di S. Francesco, qualunque indulto venga emanato dalla S. Sede, o direttamente o per mezzo dei Vescovi; ad essi non giova pel digiuno del Venerdì, prescritto dalla loro regola (1).

E così i Frati Minori (come ancora i Conventuali ed i Cappuccini) potranno avvalersi di tutti gl' indulti sul digiuno e sull' astinenza che promanano dalla S. Sede, o per la Quaresima o per gli altri giorni dell' anno, tranne il digiuno di regola del Venerdì che dovrà essere osservato inviolabilmente.

Deve dirsi però così anche in tempi di epidemia? — È vero che il S. Officio, con rescritto del 20 gennaio 1892, posteriore a quello del 18 novembre 1891 che escludeva i Venerdì, disse i Regolari, e però anche i Francescani, essere compresi nell' indulto che dichiarò sospeso l' obbligo del digiuno e dell' astinenza nei giorni prescritti. Però vuolsi considerare che una legge generale non abroga una legge particolare senza farne espressa menzione. Così Leurenio (For. Eccles. L. I, tit. 2, q. 160, n. 1): " Lex prior de casu aliquo particulari non est censenda correcta per posteriorem loquentem generaliter, nisi haec illi expressis verbis deroget. „ Così pure il Reiffenstuel L. I, tit. 2, n. 240; il Barbosa Axiom. 60, n. 2; Castropalao Tr. III, d. 5, p. 3, § 3, n. 13 e § 4, n. 4; Sanchez de Matr. L. III, disp. 24, n. 6. etc. Or la posteriore concessione che riguarda i Regolari in generale non abroga la precedente che riguardava i soli Francescani, i quali rimangono esclusi per ciò che si attiene al digiuno del venerdì, da qualsivoglia concessione generale fatta o da farsi dalla S. Sede a tutti i Regolari.

(1) Rettifichiamo così ciò che altrove dicemmo inesattamente (pag. 471 di questo Vol.).

INDICE PROGRESSIVO

DEL VOL. XV.

—

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti più rilevanti del Sommo Pontefice

Discorso del S. P. Leone XIII al S. Collegio dei Cardinali nel 23 Dic. 1902 . . . . . pag. 22

Lettera di S. S. Leone XIII sul 50° Anniversario dalla Definizione Dommatica della Immacolata Concezione di Mª SS.ma, 26 Mag. 1903 . . . . . „ 167

Allocuzione di S. S. Leone XIII tenuta nel Concistoro del 22 Giugno 1903 . . . . . „ 213

Lettera di S. S. Pio X sul 50° Anniversario dalla Defin. Domm. dell' Immac., 8 Sett. 1903 . . . . . „ 297

Prima Enciclica di S. S. Papa Pio X del 4 Ottobre 1903. . . . „ 346

Allocuzione del S. P. Pio X tenuta nel Concistoro del 9 Novembre 1903 . . . . . „ 395

Motu proprio. Ordinamento fondamentale dell' azione popolare cristiana. 18 Dic. 1903. . . . . „ 457

Motu proprio. De electione Episcoporum ad Supr. S. C. S. Officii avocanda. 17 Dic. 1903. . . . . „ 499

Enciclica di S. S. Pio X dal 2 febbr. 1904 pel giubileo della Immacolata. . . . . „ 530

S. Congregazione Suprema del S. Uffizio

Circa le facoltà negli Ordinarii delle Missioni di erigere le Confraternite o le pie unioni del Rosario. 8 Mag. 1901. . . . . „ 3

Circa le facoltà della Bolla della Crociata nella Spagna in ordine ai Regolari. 4 Marzo 1901. . . . . „ 4

Altre dichiarazioni sulle facoltà della Bolla della Crociata nella Spagna. 7 Mag. 1902. . . . . „ ivi

Intorno alla facoltà di dispensare sull' impedimento di cognazione spirituale. 3 Dic. 1902. . . . . „ 101

Se nella facoltà di dispensare dagl'impedimenti matrimoniali in articulo mortis sia inclusa pur quella di legittimare la prole. 8 Luglio 1903 „ 242

L' ordinazione presbiterale sarebbe valida quando anche s' infondesse

la quinta parte di acqua nel calice col vino. 11 Marzo 1903. . „ 243
Norme per ammettere al matrimonio fanciulle di cui s' ignora l' età. 18 Mar. 1903. . . . . „ 243
Se gli olii santi, a causa della distanza, possano mandarsi per posta. 14 Gen. 1903 . . . . . „ 245
Se e come può ottenersi dalla S. Sede la facoltà di delegare ad un semplice sacerdote l' amministrazione della cresima. 4 Mar. 1903. „ 246
Circa le cauzioni a darsi nei matrimonii misti in casi molto difficili, e circa il presentarsi innanzi al ministro acattolico. 10 Dic. 1903. „ ivi
Competenza circa le cause matrimoniali. 23 Giu. 1903. . . . . „ 289
Gli ordini minori conferiti da un Abate Titolare devono conferirsi di nuovo. 15 Lug. 1903 . . . . . „ 290

S. Congregazione del Concilio

La professione di fede può farsi dai beneficiati dopo la istituzione e prima del possesso. 23 Aprile 1902. . . . . „ 6
Fesulana. Praestationis oneris — 31 Genn. 1903 — Di una prestazione pagata da molti anni ad un Capitolo, non secondo le tavole di fondazione . . . . . „ 49
Cassanen. Iurium.—31 Genn. 1903—Se valga una transazioue ecclesiastica in base di una sentenza del foro laicale contro i sacri canoni „ 50
Taurinen. Dispensationis quoad ius praesentationis. — 31 Gen. 1903 — Se si possa concedere che sia presentato ad un beneficio di patronato passivo un giovine neppur tonsurato. . . . . „ 52
S. Miniatis. Congruae parochialis — 7 Sett. 1901 e 28 Feb. 1903 — Se dalla Congrua da pagarsi ad un curato sopra beni, uniti ad un Capitolo, debbano togliersi le nuove tasse governative . . . . . „ 53
Ariminen. Pensionis. — 27 apr. 1902 e 28 Feb. 1903 — Quando debba dirsi nulla la imposizione di una pensione sul beneficio parrocchiale pel vizio di orrezione o surrezione. . . . . „ 56
Pharen. Iuspatronatus. — 16 Ago. 1902 e 28 Feb. 1903 — Quando nel giuspatronato attivo si procede per capi, e quando per stirpi. . „ 58
Fesulana. Pensionis favore patroni. — 6 Sett. 1902 e 28 Feb. 1903. — Quando il patrono attivo possa ottenere una pensione sul beneficio. „ 61
Caietana. Erectionis S. Fontis. — 28 Feb. 1903 — Circa le ragioni per la erezione del fonte battesimale. . . . . „ 62
Anagnina. Iubilationis. — 28 Feb. 1903 — Quando un canonico abbia diritto alla giubilazione. . . . . „ ivi
Osnabrugen. Dubia circa perceptionem fructuum praebendarum. — 28 Marzo 1903 — Di un canonico mentecatto circa l' azione, il servizio del coro, e l' adempimento dei legati. . . . . „ 145
Brixien. Iurium. 28 Marzo 1903 — Circa le attribuzioni dei cappellani, coadiutori del Parroco. . . . . „ 148
Syracusana. Dismembrationis paroeciae. 28 Marzo 1903 — Circa le cause di smembramento di una parrocchia. . . . . „ 149

Nullius S. Luciae. Iuris conferendi ordines, seu dandi dimissorias. 28 Marzo 1903 — Se all' Abate Nullius di S^a^ Lucia del Mela competa il diritto di dare ai proprii chierici le dimissorie. . . . . „ 152
Tarvisina Collationis beneficiorum. 16 Mag. 1903 — Del diritto di elezione a canonicati e d' istituzione autorizzabile, che prima competeva al Capitolo, e poi venne tolto da un concordato, ora disconosciuto dal Governo laico; e del tempo delle vacanze conciliari. „ 194
Parisien. Nullitatis matrimonii. 16 Mag. 1903 — Se e quando il timore riverenziale renda nullo il matrimonio. . . . . „ 196
Cingulana. Electionis. 16 Mag. 1903. — Elezione attaccata di carenza di titolo, di simonia, di manco di libertà, di esclusione dei votanti. „ 200
Victorien. Legati Missarum. 18 Lug. 1903 — Se gli esecutori testamentarii possano dividersi un legato di messe, fatto incondizionatamente; e se parte di esso possa spendersi in fondazione di messe perpetue. „ 291
Parisien. Nullitatis matrimonii. 18 Lug. 1903 — Se sia valido il matrimonio di due protestanti, celebrato non secondo le leggi tridentine „ 294
S. Severinae Indulti. 5 Sett. 1903 — Circa la dispensa dal coro per causa d' infermità, e la partecipazione alle distribuzioni. . . . „ 337
Limburgen. Applicationis missarum. 5 Sett. 1903 — Circa l' applicazione e la riduzione delle messe di una cappellania. . . . . „ 338
Iacien. Dismembrationis. 2 Dic. 1902, e 5 Sett. 1903 — Circa le cause dello smembramento di una parrocchia. . . . . „ 340
Bergomen. Dispensationis ab irregularitate. 21 Nov. 1903 — Di un chierico irregolare, perchè privo di ambo i piedi. . . . . „ 433
Guastallen. Consuetudinum quoad servitium chorale. 21 Nov. 1903 — Circa talune consuetudini sulle distribuzioni corali. . . . . „ 434
Mediolanen. Oneris Missarum quoad applicationem. 21 Nov. 1903 — Circa l' applicazione di un legato di messe pel testatore. . . „ 437
Parisien. Nullitatis matrimonii. 21 Nov. 1903—Se pel capo *vis et metus*, che annullano il matrimonio, si richieggano sempre minacce e sevizie„ 438
Parisien. Matrimonii. 21 Nov. 1903 — Circa il timore e la violenza del matrimonio. . . . . „ 441
Decretum. 14 Nov. 1903 — Circa gli ecclesiastici, che emigrano per le Americhe e per le Isole Filippine. . . . . „ 444
Si concede per grazia ai parroci della Diocesi di Metz che ad occasione di nozze o di funerali possano anticipare o posticipare la messa *pro populo.* 7 Sett. 1903 . . . . . „ 446

S. Congregazione dei Vescovi e Regolari

Pientina seu Clusien. Iurium. 6 Feb. 1903 — Di un canonico che rinunzia al beneficio, perchè accolto in altra diocesi come economo curato, non come parroco. . . . . „ 97
Imolen. Iuris patronatus. 24 Apr. 1903 — Circa la interpretazione di un giuspatronato per le mutate condizioni dei tempi. . . . . „ 99
Sipontin. Solutionis. 6 Feb. 1903 — Circa la natura di una parrocchia regolare; e come possa rendersi secolare. . . . . „ 154

Istruzione per le Congregazioni religiose di uomini nella Francia. 24 Mar. 1903. . . . . „ 157
Istruzione per le Congregazioni religiose di donne nella Francia. 24 Mar. 1903 . . . . . „ 158
Circa l' ammissione ai voti solenni quando non siasi compiuto il triennio dei voti semplici. 26 Gen. 1903. . . . . „ 159
La dispensa dai voti per gl' instituti diocesani di Suore spetta al Vescovo del domicilio, non a quello della casa madre. 21 Apr. 1903. „ 203
Pientin. Distributionum. 29 Mag. 1903 — Se ad un Canonico, punito di sospensione e di altre pene, si debbano le distribuzioni. . . „ 248
Terracinen. Locationis. Conductionis. 26 Giu. 1903 — Se un beneficiato, allorchè lascia il beneficio, possa rivalersi delle migliorie fatte sui fondi beneficiali. . . . . „ 252
Albae Pompejen. Iurium. 26 Giu. 1903 — Se debba mantenersi una immemorabile consuetudine che attribuisce ad una sola chiesa parrocchiale il diritto di benedire l' acqua battesimale, e di fornirla alle altre parrocchie della Vicaria. . . . . „ 253
S. Iacobi de Chile. Iurispatronatus. 26 Giu. 1903 — Se un chierico, già ordinato in sacris, possa avere un beneficio di patronato passivo, destinato ad un ordinando, impeditone prima dalla legge civile. . „ 255
La professione perpetua di voti semplici induce la vacanza dei beneficii residenziali. 25 Agosto 1903. . . . . „ 341
Se, stante la consuetudine, si può tollerare che, ad occasione di esequie di Monache, possano entrare in clausura più sacerdoti, e possano ivi ricevere qualche refezione. 24 Aprile 1903. . . . . „ 385
Circa la elezione, la dimissione e la mutazione triennale del confessore per le Suore della Visitazione. 30 Settembre 1903. . . . . „ 386
Chi debba disporre la professione di voti solenni delle Monache, dopo quella di voti semplici; e come debba farsi. 15 Gennaio 1903. . „ 387
Taurin. Iurispatronatus. 11 Dic. 1903 — Di un beneficio di giuspatronato non conferito a tempo debito dai patroni. . . . . „ 481
Parisien. Exemptionis. 11 Dic. 1903 — Circa la esenzione dalla giurisdizione dell' Ordinario nella Congregazione della Missione di S. Vincenzo de Paoli . . . . . „ 484
Florentina. Expulsionis. 11 Dic. 1903 — Di ciò che si richiede per la incardinazione di un forestiero, e se il vescovo possa espellerlo dalla Diocesi. . . . . „ 487

S. Congregazione de' Riti

Osnabrugen. 22 Feb. 1902 — Nel giorno, in cui si trasferisce la solennità esterna del Titolare, non si puó senza privilegio celebrare una messa propria. . . . . „ 7
Decretum. 28 Nov. 1902 — Viene istituita una commissione storico-liturgica presso la S. Congr. de' Riti. . . . . „ ivi
Congr. Fratrum Scholarum Christianarum. 23 Gen. 1903 — I cappellani

addetti agli oratorii degl' Istituti, che non hanno obbligo di officiatura, non debbono recitare gli officii proprii delle loro Chiese. . „ 8
Ord. Carmelitarum Antiquae Observ. 13 Dic. 1902 — Si conferma la consuetudine dei Carmelitani di celebrare nei Sabati la messa solenne della B. V. . . . . „ 64
Decretum. 1 Mag. 1902 — Si approva una nuova edizione del Martirologio Romano. . . . . „ 65
Urbis et Orbis. 22 Apr. 1903 — Si aggiunge l' invocazione *Mater boni Consilii* alle Litanie Lauretane, dopo *Mater admirabilis* . . . . „ 101
Lugdunen. 1 Mag. 1902 — Si approva una nuova edizione del Messale Romano di Lione con rubriche particolari. . . . . „ 103
Plocen. 19 Feb. 1903 — Si riprova l' uso dei cori misti (uomini e donne) nelle messe cantate. . . . . „ 104
Sancti Miniati. 27 Mar. 1903 — Si conferma un decreto vescovile, che vieta la esposizione di alcune immagini nel Venerdì Santo . . „ 105
Pisana. 20 Mar. 1903 — Si condanna la consuetudine di suonare l' harmonium ed altri strumenti musicali nel canto delle Lamentazioni ecc. in settimana santa. . . . . „ 106
Patr. Basilicae Liberianae. 8 Mag. 1903 — Circa le attribuzioni del canonico digniore o seniore. . . . . „ 160
La benedizione delle case nel Sabato Santo non può anticiparsi, ed è di diritto parrocchiale. 7. Mar. 1903. . . . . „ 162
Stabien. seu Castri Maris. 14 Mar. 1903 — Le società cattoliche colle bandiere benedette nelle processioni esequiali devono seguire il feretro. . . . . „ 163
Dubium. 14 Mar. 1903 — La cappella principale dei seminarii, solennemente benedetta, si considera come chiesa pubblica circa l' oraz. *A cunctis*, i suffragii ed il titolare . . . . . „ ivi
Ord. FF. Minor. Capuccinor. 15 Mag. 1903 — Circa il ceremoniale serafico sul numero delle candele, e sulla qualità dei candelieri, e circa il Credo nelle messe votive. . . . . „ 203
Anche gl' istituti che hanno calendario proprio devono fare l' officio di un Santo imposto ad una intera regione col rito prescritto . „ 205
Circa il *postcommunio* nella occorrenza della Fer. 2 post Dominicam III Quadrag. coi SS. Mm. Perpetua e Felicita. 19 Feb. 1903. . „ ivi
Dubium. 10 Lug. 1903 — I novelli ordinati possono recitare il solo notturno loro imposto senza l' invitatorio, l' inno e le lezioni. . „ 257
Ord. Fratrum Minorum. 19 Giu. 1903 — Circa la inclinazione del capo *infra octavam*, quando non si colebra dell' ottava, e circa il *praefatio* delle messe votive *infra octavam* . . . . . „ ivi
Catalaunen. 11 Sett. 1903 — Devono continuarsi le preci prescritte dalla s. m. di Leone XIII dopo la messa. . . . . „ 296
Circa l' obbligo dei Regolari che hanno proprio calendario di fare gli officii proprii del luogo dove dimorano, e circa il Titolare di una Chiesa. 6 Dic. 1902 . . . . . „ 342
Ord. Fratrum Minor. 19 Giu. 1903 — Deve farsi l' inclinazione del ca-

po nella messa *infra octavam* di quei santi di cui non si può fare l'officio; deve recitarsi il *Praefatio* comune nella messa votiva conventuale quando se ne celebra un'altra dell'officio corrente con diverso *Praefatio*. . . . . „ 343

Dubium. 20 Luglio 1903 — Nel notturno prescritto agli ordinati non è necessario recitare il Salmo *Venite exultemus* etc., nè l'inno e le lezioni. . . . . „ 344

Urbis et Orbis. 14 Ago. 1903 — Si concede la celebrazione di una messa votiva della Immacolata Concez. di M. V. il giorno 8 di ciascun mese dal prossimo Dicembre 1903 al Dic. 1904, e di farne commemoraz. nelle altre messe, dovunque si celebrano pie pratiche pel giubileo della Definizione dogmatica. . . . . „ 345

Italiae et Insular. adiacentium. 16 Sett. 1886 — La festa coll'officio e la messa propria di S^a Caterina Fliscia Adorno, concessa per la Diocesi di Genova, si estende a tutte le Diocesi d'Italia e delle isole adiacenti. . . . . „ 389

Sipontina. 17 Lug. 1903 — Se si possa permettere ai confratelli di congregazione laica che col sacco nelle associazioni funebri portino il cappello color cenere. . . . . „ ivi

Meten. 27 Nov. 1903 — Circa l'officio di più titolari di una Chiesa e circa l'officio proprio di un istituto religioso da celebrarsi in oratorio semipubblico, in cui si osserva il calendario diocesano. . . „ 447

Gnesnen. et Posnanien. 11 Dic. 1903 — Circa la precedenza di chi rappresenta il Vescovo nelle congregazioni, in cui non si compiano sacre funzioni. . . . . „ 448

Cotronen. 11 Dic. 1903 — Se possa tollerarsi l'uso che sole donne accompagnino il Viatico portato solennemente. . . . . „ ivi

Dubium. 4 Dic. 1903 — Un Vescovo forastiere non può celebrare messe nè vesperi pontificali in aliena diocesi, o in chiesa cardinalizia, senza licenza dell'Ordinario, ovvero del Cardinale titolare. . . „ 449

Clascalen. 27 Nov. 1903 — Circa il modo di assistere al mattutino ed ai Vesperi dei canonici e delle Dignità . . . . . „ 490

Congregationis Eremitarum Camaldulensium Montis Coronae. 11 Dic. 1903 — Non si commemora la B. M. nei suffragii, benchè patrona, quando se n'è recitato l'officio piccolo — Circa gl'inni di S.^{a} M.^{a} Maddalena Penitente — Circa le lez. del 1° Nott. di S. Tommaso di Kantorbery. — Circa il rito monastico del Vexilla nel Venerdì S.° — Circa la messa di S. Ildefonso. . . . . „ ivi

Firmana. 18 Dic. 1903 — Di una consuetudine circa il diritto dei parroci nei funerali, abolita dal Sinodo Diocesano. . . . . „ 491

Meliten. 18 Dic. 1903 — Le Chiese fuori le mura della città non devono far l'ottava della dedicazione della Chiesa Cattedrale della città. „ 492

Parentin. et Polen. 8 Gen. 1904 — Le feste in cui sono vietati i funerali *praesente corpore* sono le feste primarie con rito doppio di 1^a classe e di precetto. . . . . „ 493

Compostellana. 8 Gen. 1904 — Il Decreto, che vieta l'uso di qualsivo-

glia strumento musicale nelle Lamentazioni e nel *Miserere* della Settimana Santa, è generale, e toglie ogni consuetudine contraria. „ 494

Sacra Congregazione delle Indulgenze

Sulmonen. 26 Nov. 1902 — La *Via Crucis* vivente può farsi anche in casa. . . . . „ 9
Bononien. 11 Feb. 1903 — Basta il solo Confessore approvato dall' Ordinario per dare le assoluzioni-generali e le benedizioni apostoliche alle Monache Terziarie soggette ai Vescovi. . . . . „ ivi
Sommario delle Indulgenze concesse all' Arciconfraternita della Cintura della B. V. M. Madre della Consolazione di S. Agostino e di Santa Monica. Decretum. 17 Dicembre 1902. . . . . „ 10
La benedizione papale può riceversi dai Sacerdoti del Terz' Ordine Francescano durante l' ottava di ciascuna festa designata. 11 Feb. 1903. „ 65
Si concede ai Preti della Missione di poter commutare le opere ingiunte pel privilegio sabatino a favore delle Figlie della Carità e di quanti dimorano nelle loro case. 11 Feb. 1903. . . . . „ 66
Tertii Ord. Saecul. S. Francisci. 4 Mar. 1903. — Non s' interrompe il Noviziato del Terz' Ordine Francescano con deporre temporaneamente lo scapolare col cingolo. . . . . „ ivi
Ratisbonen. 4 Mar. 1903 — Norme per la varietà delle obbedienze nel Terz' Ordine Francescano. . . . . „ 67
I Sodalizii delle Figlie di Maria Immacolata, eretti nelle case delle Suore o delle Figlie della Carità, ora soppresse in Francia, possono radunarsi in qualunque altro pio luogo col consenso dell' Ordinario. 29 Apr. 1903. . . . . „ 164
Anche le messe conventuali possono godere dell' indulto dell' altare privilegiato. 29 Apr. 1903. . . . . „ ivi
Urbis et Orbis. 13 Mag. 1903 — Indulgenza annessa ad una preghiera di riparazione per le bestemmie. . . . . „ 165
Si annettono 300 giorni d' indulg. ad una preghiera a S. Biagio. 16 Ago. 1903. . . . . „ 258
Viennensis. 27 Mag. 1903. — L' Ordinario può delegare anche un confessore non approvato per le monache a dare a queste le assoluz. generali e le benediz. apostoliche. . . . . „ 259
Urbis et Orbis. 28 Ago. 1903. Concessione ai Cardinali, agli Arcivescovi, ed ai Vescovi circa le indulgenze. . . . . „ 390
Urbis et Orbis. 28 Ago. 1903. — Per guadagnare le indulgenze annesse all' ufficio piccolo della B. V., lo si può recitare anche in lingua volgare; però privatamente . . . . . „ 450
Urbis et Orbis. 18 Nov. 1903 — Indulgenza di 50 giorni alla giaculatoria *Dio sia benedetto* . . . . . „ ivi
Monita. 28 Ago. 1903 — Si designano le indulgenze, e le opere ingiunte per guadagnarle, annesse agli oggetti di divozione che benedice il S. Padre Pio X. . . . . „ 451

Surrentina. 18 Lug. 1902 — Non si dà comunicazione di privilegii reciproca fra i Terziarii di varii Ordini. . . . . „ 495
Indulgenze a Gesù sulla Croce, annesse ad una Orazione. 31 Ago 1903 „ 496
Congregationis SS.mi Redemptoris. 11 Nov. 1903 — Ai Terziarii che vivono in Comunità, deve darsi l' assoluzione generale secondo l' unica formola approvata. . . . . „ 497
Indulgenza ad una invocazione per le Comunità Religiose. . . . „ 529
Indulgenza ad una commemoraz. di S. Stefano Protomartire. . . „ ivi

S. Congregazione de Propaganda Fide

Se possa celebrarsi la messa nelle cellette delle navi. . . . . „ 68
Circa la facoltà di alienare i beni ecclesiastici per gl' istituti di voti semplici. 15 Gen. 1903. . . . . „ 69
Le feste dei titolari, negli Stati Uniti, che cadono nella settimana, si trasferiscono alla Domenica seguente. 3 Feb. 1903. . . . . „ 107

Sacra Congregazione degli Studii.

Le Lauree, che concede la S. C. degli Studii senza esame, hanno tutti gli effetti canonici attribuiti alle lauree universitarie. 19 Dic. 1903. „ 497

S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinarii

Si concede, che le cause, giudicate in prima istanza dalla Curia Arciv. di Anteguera, siano giudicate in seconda istanza dalla Curia di Tlascala, anzichè da quella di Tehuantepec 28 Apr. 1903 . . . „ 206

Sacra Congregazione dell' Indice

Condanna di alcuni libri. 30 Mar. 1903. . . . . „ 70
Condanna di alcuni libri. 4 Dic. 1903. . . . . „ 454
Altri libri condannati. 23 Dic. 1903. . . . . „ 455

Sacra Penitenzieria Apostolica

I Rescritti minori della S. Sede, benchè impetrati da persone irretite di scomunica, sono validi nel solo foro di coscienza. 9 Sett. 1898. „ 166

Segreteria dei Brevi

Circa il nuovo assetto delle cose ecclesiastiche nelle Isole Filippine dopo il cambiamento politico ivi avvenuto. 18 Sett. 1902. . . „ 14
Si concedono indulgenze alla Pia Opera di vestire i Poveri nella Diocesi di Tolosa. 9 Feb. 1903. . . . . „ 71
Si erige l' Arcisodalizio del Cuore Eucaristico di Gesù nel tempio di S. Gioacchino in Roma, con facoltà di aggregare simili sodalizii. 16 Feb. 1903 . . . . . „ 107

Le messe, dovunque celebrate pei defunti, ascritti all' Arcisodalizio di Maria SSª Ausiliatrice, godono del favore dell' Altare privilegiato. 11 Mar. 1903. . . . . „ 109
Si erigono due nuove Diocesi nell' Isola di Cuba, e si dànno per esse opportune disposizioni. 20 Feb. 1903. . . . . „ 207
Indulgenze concesse ad occasione del giubileo quinquagesimo dalla definizione dommatica della Immacolata Concezione di M. V. 7 Dic. 1903. „ 498

Secreteria di Stato

Si riprova lo sviamento di alcuni giovani dalla Democrazia cristiana „ 298

Vicariato di Roma

Disposizioni circa la celebrazione delle messe in Roma . . . . . „ 391
Istituzione d' una commissione direttiva per l' esercizio del ministero Sacerdotale in Roma . . . . . „ 392
Lettera circolare ai Vescovi d' Italia, in cui si notificano le norme in Roma pei sacerdoti e chierici forastieri . . . . . „ 394

NORME PER LA COMMISSIONE DEGLI STUDII BIBLICI

I. Scopo della Commissione. . . . . „ 110
II. Incarico degli E.mi Cardinali della Commissione. . . . . „ 111
III. Officio dei Consultori della Commissione . . . . . „ 112
IV. Il Periodico . . . . . „ ivi

COSTITUZIONE E REGOLAMENTO DI PIO IX RIGUARDANTI LA ELEZ. DEL NUOVO PONTEFICE

Costituzione 1ª anno 1871 . . . . . „ 260
2ª anno 1874. . . . . „ 265
3ª anno 1877. . . . . „ 301
Regolamento da osservarsi nella vacanza dell' Apostolica Sede. 10 Gennaio 1878 . . . . . „ 555

DEL FALSO MISTICISMO

Proposizione XXX. (Contiuazione V. Vol. XIV, pag. 454). . . . . „ 72
Proposizione XXXI. . . . . „ 73
Proposizione XXXII . . . . . „ 74
Proposizione XXXIII . . . . . „ 75
Proposizione XXXIV . . . . . „ 76
Proposizione XXXV . . . . . „ 360
Proposizione XXXVI . . . . . „ 362
Proposizione XXXVII . . . . . „ 363
Proposizione XXXVIII . . . . . „ 364
Proposizione XXXIX . . . . . „ 366
Proposizione XL. . . . . „ 367

Proposizione XLI . . . . . » 399
Proposizione XLII . . . . . » 401
Proposizione XLIII . . . . . » 402
Proposizione XLIV . . . . . » 461
Proposizione XLV . . . . . » 462

CONSULTAZIONI

Sulla privazione del beneficio ecclesistico (V. Vol. XIV pag. 463). » 24
Continuazione . . . . . » 113
Continuazione . . . . . » 170
Continuazione . . . . . » 216
Continuazione . . . . . » 309
Continuazione . . . . . » 403
Continuazione . . . . . » 502
Circa l' ascrizione alle leghe operaie ed artistiche, ed alle camere di lavoro . . . . . » 368
Sul rigettare *ex informata conscientia* gl' indegni dai concorsi delle parrocchie . . . . . » 463

CASI E DUBBII BREVEMEMENTE RISOLUTI

1. Circa la estensione della rinunzia dei beni, che si premette alla professione di voti solenni . . . . . » 35
2. Se i Vescovi o i parroci, nel dare le dispense dall'astinenza, debbano concederle sempre colla condizione *de non permiscendis epulis* . » 77
3. Circa il diritto di compiere le funzioni della Settimana Santa . » 79
4. Se l' economo curato, dipendente dal parroco, sia tenuto alla messa pro populo . . . . . » 82
5. Se debba restituirsi lo stipendio della seconda messa d' un sacerdote binante . . . . . » 123
6. Circa il tenere le botteghe semiaperte nei dì festivi . . . . » 177
7. Circa le distribuzioni nelle Chiese ricettizie nel Napoletano per gli addetti ai Seminarii . . . . . » 225
8. Se un partecipante di Chiesa ricettizia nel Napoletano possa dimorare altrove, e percepire le rendite della sua Chiesa . . . » 269
9. Se nella vacanza della S. Sede i Vescovi possano conferire i beneficii riservati . . . . . » 269
10. Se vi è bisogno di processo per sospendere un sacerdote dalle confessioni . . . . . » 273
11. Se il titolo di dottore, conseguito per privilegio, valga per tutti gli effetti canonici . . . . . 316 e 497
12. Circa la votazione nei concorsi . . . . . » 318
13. Se, e come, si possano benedire le case prima del Sabato Santo » 321
14. Se possa vendersi o comprarsi una chiesa . . . . . » 410
15. Se l' Ordinario, come delegato della S. Sede, possa dispensare implicitamente dagl' impedimenti matrimoniali . . . . . » 415

16. Se, e come, nella processione del Corpus Domini i canonici ed i Sacerdoti debbano vestire i sacri paramenti . . . . . „ 507
17. Se quando l' esecutore erra nell' eseguire un rescritto possa eseguirlo di nuovo . . . . . „ 510
18. Se e quando sono soggetti alle riserve pontificie i benefizii di giuspatronato . . . . . „ 512
19. Circa il digiuno del Venerdì imposto dalla Regola de' Frati Minori . . . . . „
Nota sulle obbligazioni delle Rubriche . . . . . „ 130

QUESITI CON BREVISSIME RISPOSTE

Pag. 39 — 86 — 125 — 181 — 230 — 275 — 322 — 374 — 418 — 467 — 517.

BIBLIOGRAFIA

Baldeschi (il nuovo) Esposiz. delle S. Cerim. della messa, Vespri ed altre solennità dell' anno . . . . . „ 43
Berthe R. P. Iesus Christus: Sa vie; Sa passion; Son triomphe . „ ivi
Lanza Tommaso. La Ragione nel Credo. . . . . „ 44
Marucchi Orazio. Le Catacombe romane secondo le più recenti scoperte . . . . . „ 91
Palmieri Domenico S. J. Osservazioni sulla recente opera l' Evangile e l' Eglise par Alfred Loisy . . . . . „ 92
Passiflora di Emmy Giehrl, tradotto dal tedesco da R. Hermann . „ ivi
Rainieri Angelo. Corso di istruzioni catechistiche fatte nella Metropolitana di Milano . . . . . „ 93
Vives Card. Gius. Calasanzio. Contemplationes S. Bernard. Senensis „ ivi
Atti del Congresso Diocesano in omaggio del Cuore di Gesù tenuto a Napoli dal 22 al 24 Giu. 1892 . . . . . „ 134
Grazioli Mons. Enrico. Pensieri. Satana, origine, malefizii, sconfitta „ 135
La Voce del P. Ludovico da Casoria . . . . . „ ivi
Le Gaudier Antonio. De Perfectione Vitae spiritualis . . . . . „ ivi
Lepicier Alessio. Tractatus de Beatissima Virgine Maria . . . . „ 136
P. Teodoro da Ried Brig. Manuale Practicum Iuris disciplinaris et criminalis Regularium. . . . . „ 137
Trinchera Teodoro. Omelie Parrocchiali per tutte le Domeniche e feste dell'anno . . . . . „ ivi
A. Y. e G. Destro. Il Regno del Cuor di Gesù, ovvero Dottrina intorno al S. Cuore della B. Alacoque . . . . . „ 185
Kroust Gio. Michele S. I. Meditationes de praecipuis fidei misteriis ad usum Clericorum . . . . . „ 186
Parocchi Card. Lucido M.ª Nuova serie di discorsi . . . . . „ 187
Susanna Ferdinando. L' Apostolo della odierna società, o il Chierico per l' uso della conferenza . . . . . „ ivi
Torradeflot Cornet Ignazio. Cor Iesu praedicandum: seu Expositio Litaniarum SS. Cordis Iesu . . . . . „ 232

Vives Card. Gius. Calasanzio. Homiliarius Breviarii Romani. Dominicales ac feriales Homilias in Breviario Romano abbreviatas, et alias pro singulis anni ferias . . . . . „ 233
Antonelli Giuseppe. De mulieris excisae impotentia ad matrimonium „ 279
Bevilacqua Antonio. Opere predicabili G. Cristo e Maria SS. Sermoni e panegirici . . . . . „ ivi
Colomiatti D. Emanuele. Mons. Franzoni Arc. di Torino, e gli Stati Sardi nei rapporti colla Chiesa durante tale periodo di tempo . „ ivi
Greco P. Fedele dei Bigii. La Vita di S. M.ª Maddalena penitente. „ 280
Lepicier Alessio. Institutiones Dogmaticae ad textum S. Thomae concinnatae . . . . . „ 280
Macchi Carlo S. I. La Critica storica e l' Origine della Chiesa Romana „ 281
Many S. Praelectiones de missa cum appendice de SS.mo Eucaristiae Sacramento . . . . . „ 281
Catalano Carmelo. Sex Casus conscientiae propositi et resoluti in Conventu Presbyterorum Dioecesis Neapolitanae . . . . . „ 328
De Amicis Pietro M.ª Il Ceremoniale completo per le chiese cattedrali, parrocch. e collegiate . . . . . „ ivi
De Matteis Luigi. Conferenze e discorsi per l' Azione Cattolica Sociale . . . . . „ 329
Diamare Mons. Giovanni. Della prodigiosa immagine di Maria SS.ma Avvocata del popolo, che si venera nella Cattedrale di Sessa Aurunca . . . . . „ ivi
Ferrandina D. Alfonso. Censimento della Stampa Cattolica in Italia „ 330
Morari Francesco. Il manuale pratico dei Sacri Riti . . . . . „ ivi
Nussi Mons. Vincenzo. Manuale educativo ed istruttivo . . . . . „ ivi
Semeria Giovanni. Le vie della Fede. Contributi apologetici. . . . „ ivi
Zanotto Francesco. L' arte della Sacra Eloquenza. . . . . „ 331
Appeltern Vittorio. Compendium Praelectionum Iuris Regularis. . „ 380
Botti Aristide Ragione e fede. Esposiz. apologetica popolare della Dottrina cattolica . . . . . „ ivi
Capecelatro Card. Alfonso. Elevazioni a Gesù in Sacramento. . . . „ ivi
De Siena Mons. Pasquale. Theologiae Moralis Rudimenta. . . . . „ 381
Grazioli Mons. Enrico. Punti neri nella vita umana. Pensieri . . „ ivi
Bonaccorsi P. Giuseppe. Il Natale. Appunti di esegesi e di storia „ 424
Maniscalco Dott. Salvatore. L' Ostetricia nei suoi rapporti con la morale cristiana . . . . . „ ivi
Pica P. Ignazio. Gesù con noi e i suoi adoratori modelli . . . . „ ivi
P. Nicola Miss. del Prez. sangue. Mese del sangue prezioso. Dei grandi beni che ci vennero da esso . . . . . „ 425
Pinchetti-Sammarchi. Guida diplomatica ecclesiastica. Attuale posizione internazionale della S. Sede con appendice sulla Quistione Romana. „ ivi
S. Alphonsi Mariae de Ligorio. Opera dogmatica. . . . . „ 426
Semeria P. Giovanni. Il Pensiero di S. Paolo nella Lettera ai Romani „ 427
Attanasio Enrico. Il Papato. Ragionamenti . . . . . „ 471
Berthe P. Agostino. Sant' Alfonso Maria de' Liguori. . . . . „ 472

De Mandato P. Pio S. I. L' Intolleranza protestante. Appunti storici. „ 473
Granello Mons. Tommaso. Santi canonizzati dell' Ordine di S. Domenico. „ ivi
Grazioli Mons. Enrico. Dono per nozze, ovvero Manuale pratico pei Genitori . . . . . „ ivi
Gury e Ferreres. Compendium Theologiae Moralis. Casus conscientiae. „ 474
Bucceroni Gennaro. Casus conscientiae propositi a Card. De Lugo, a P. Beniamino Elbel, a P. Ioan. Gury aliisque auctoribus et resoluti ab auctore . . . . . „ 519
Conte Gabriele. Praelectiones ad Theologiam elocubratae. . . . „ 520
Franzini Massimiliano. Memorie di Pietro Rota, già Vesc. di Guastalla e Mantova . . . . . „ ivi
Gallerani P. Alessandro S. J. Diomira, ossia la Donna Religiosa. Modelli e consigli . . . . . „ 521
Many S. Praelectiones de Locis Sacris, de ecclesiis, oratoriis, coemeteriis etc. . . . . „ ivi
Morando P. Luigi Stimatino. Cinque corsi di conferenze spirituali ai Chierici . . . . . „ ivi
Palmieri P. Domenico S. I. Se, e come, i sinottici ci danno Gesù Cristo per Dio. Lettere . . . . . „ 522
Polidori Eugenio. L' autore del quarto Evangelo rivendicato . . „ ivi
Simonelli Giuseppe. Il Clero e la moderna empietà. Polemica. . . „ ivi

CRONACHE GOVERNATIVE

Pag. 44 — 137 — 282 — 331 — 427 — 475 — 523.

CRONACHE RELIGIOSE

Concistori e provviste di Chiese.

Concistoro segreto del 22 Giugno 1903, pag. 188 — Pubblico del 25 detto, pag. 234 — Segreto del 9 Nov. 1903, pag. 429 — segr. e pubbl. 12 detto pag. 430.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni.

Sopra tre miracoli operati da Dio per intercessione del Ven. Vianney Parr. di Ars. . . . . „ 47
Sull' eroismo delle virtù della Ven. Giovanna d' Arco: sopra tre miracoli operati per intercessione del Ven. Stefano Bellesini Parr. del Santuario del Buon Consiglio di Genazzano . . . . . „ 94
Riassunzione della Causa di Canonizz. della B. Marianna di Gesù de Paredes: Introduz. della causa di beatif. del Ven. Formet, del Ven. f. Benilde: intorno gli scritti del Ven. Cafasso: delle Ven. Paola Frassinetti, e M.ª Maddalena di Bengy: Concess. ed approvaz. delle Litanie di S. Giuseppe: dell' officio di tutt' i Santi gesuiti per la Compagnia di Gesù: Conferma ed approvaz. dell'elezione di M. SS.ª delle Grazie a Patrona di Carpenzano, e di M. SS.ª della Provvidenza a Patrona di Turrilia e Lacchio coll' approvaz. dell' Officio e messa in onore della Vergine sotto lo stesso titolo: della elez.

della Vergine della Maternità a Patrona della Prov. di Biscaglia, e di S. Martino dell' Assunzione a Patrono di Beasain, Dioc. di Vittoria: e finalmente concess. ed approvaz. dell' officio e messa delle due feste di S.ª Wivina pel Clero di S.ª M.ª del Sablon in Bruxelles: Sopra due miracoli operati da Dio per glorificare il B. Gabriele Perboyre della Missione. . . . . „ 142

Sulle virtù in grado eroico della Ven. Maddalena Pustet: Su due miracoli operati da Dio per intercessione del B. Alessandro Sauli: Solenne Decreto sulle virtù in grado eroico della Ven. Maddalena Postet. . . . . „ 191

Sopra due miracoli operati da Dio per intercess. del B. Gius. Oriol di Barcellona: Conferma del culto al Ven. Gio. Battista da Fabriano prestato da tempo immemorabile, ed al Ven. Gio. da Vercelli: Concess. ed approvaz. delle Lez. proprie del 3.º nott. di S. Giusto: degli officii ed elogii di alcuni Santi irlandesi: Officio e messa del Patrocinio di S. Vincenzo de Paoli: dell' officio della B. V. col titolo di Dolce Madre di Bois-le-Duc: Off. e messa del B. Dumoulin per la Diocesi di Tulle: revisione degli scritti della Ven. Cini, del Ven. Ludovico da Casoria, ed altri dubbii liturgici. . . . . „ 334

Intorno alla validità dei processi per la causa di beatif. del Ven. Modestino di G. e M.ª: sulla fama di santità del Ven. Garicoits, e della Ven. Delanone: ed intorno al culto non mai prestato al Ven. fratel Benilde: Sulle virtù in grado eroico della Ven. Giovanna d' Arco: Introduz. della causa di beatif. del Ven. de Mattias: Conferma del culto prestato al Ven. Teobaldo, ed altri sedici con concess. di messe ed officii proprii: Revis. degli scritti della Ven. Labouri, e dei Vener. Agatangelo e Cassiano: Concess. della messa di M.ª Riparatrice, e concess. dell' Officio e messa propria del B. Gio. da Vercelli, dei predicatori . . . . . „ 478

Sopra due miracoli operati da Dio per intercess. del B. Pirotti: Decreto sul martirio dei Ven. Crisini, Pongracz, e Grodecz: Decreto sulle virtù in grado eroico della Ven. Giovanna d' Arco . . . „ 525

Nomine Pontificie

Pag 47 — 94 — 191 — 238 — 286 — 335 — 382 — 431 — 479 — 526.

Cardinali defunti

L' Emo Card. Waughan. pag. 287 — L' Emo Card. Sebastiano Herrero y Espinosa, pag. 527.

Fatti diversi

Pellegrinaggi e ricevimenti al Vaticano; nell' Anniversario della Coronazione di S. S.: Conversione: Necrologio . . . . . „ 46

Ricevimenti e pellegrinaggi al Vaticano: La Sala Leonina: Le scuole in Italia: Persecuzioni in Francia: Necrologio. . . . . „ 94

Pellegrinaggi e ricevimenti al Vaticano: Congresso Antischiavista: Persecuzioni in Francia: Conversioni: Necrologio. . . . . „ 141

Pellegrinaggi e ricevimenti al Vaticano: Necrologio. . . . . „ 190
Infermità e morte del S. Padre Leone XIII . . . . . „ 239
Elezione del nuovo Pontefice: racconto del memorabile avvenimento; il nuovo Generale dei Barnabiti: I protestanti a favore dei religiosi: Nuove Chiese negli Stati Uniti: Necrologio . . . . . „ 284
Ricevim. e pellegr. al Vaticano: Beneficenza di S. S.: Assemblea cattolica a Colonia: la Calunnia smascherata: Necrologio. Cappello Cardinalizio. . . . . „ 335
Pellegrin. al Vaticano: Pei cattolici polacchi in America: Monumento commemorativo: Al SS. Redentore: Onori ad un empio: Le religiose ed i cattolici francesi: Nuove persecuzioni in Cina: Associazione internazionale a Basilea: Necrologio . . . . . „ 382
Pellegr. al Vaticano: Il XIX Congresso Cattolico italiano: Necrologio „ 478
Ricevim. e pellegr. al Vaticano: il S. Padre ed i Cardinali: Pel giubileo della definizione sulla Immacolata: Congresso Cattolico in Sicilia: Nuovo tempio a Torino: Conversioni: Progressi del cattolicismo: Infamie dei socialisti: Necrologio . . . . . „ 525

CRONACHETTA POLITICA

Pag. 48 — 96 — 144 — 192 — 288 — 336 — 384 — 432 — 480 — 528.

INDICE ALFABETICO

DEL VOL. XV.

I numeri arabi indicano la pagina.

I.

Parte Ecclesiastica.

A

Abate *Nullius*. Se all' A. N. di S.ª Lucia del Mela competa il diritto di dare ai proprii chierici le dimissorie, 152.

Abate Titolare. Se gli ordini minori, conferiti da un A. T., devono conferirsi di nuovo, 290 — Circa la precedenza degli A. T., 324.

Acqua battesimale. Se debba mantenersi una immemorabile consuetud. che attribuisce ad una sola chiesa parrocchiale il diritto di benedire l' a. b. e di fornirla alle altre parrocchie della vicaria, 253.

A cunctis (Oraz.), v. Seminario.

Addolorata. Circa l' indulg. *toties quoties* per la festa dell' A., 185.

Agostino (S.), v. Cintura.

Alienazione. Circa la facoltà di alienare i beni eccles. per gl' Istituti di voti semplici, 69.

Alleluia. Circa l' A. nelle funzioni non liturgiche, 377.

Altare. Circa la turificaz. dell' a. al *Benedictus*, 276.

Altare privilegiato. Le messe, dovunque celebrate pei def. ascritti all'Arcisodalizio di M.ª SS. Ausiliatrice, godono del favore dell' a. p., 109 — Anche le messe conventuali possono godere dell' indulto dell' a. p., 164.

America, Circa gli ecclesiastici che emigrano per le A., 444.

Anima. Come debba spendersi una somma lasciata per l' a., 232.

Anniversario. Se nell' anno, in cui muore il Vescovo, debba celebrarsi l' a. del predecessore def., 376. — A chi spetti l'a. di un Vescovo trasferito ad altra sede, morto senza averne preso ancor possesso, 377.

Anteguera, v. Tlascala.

Antifona, v. Vespero.

Applicazione, v. Cappellania, Legato, Messa.

Arciconfraternita, v. Cintura.

Arcisodalizio, v. Ausiliatrice, Cuore Eucaristico.

Arcivescovo. Concessione agli A. circa le indulgenze, 390.

Articulo Mortis, v. Legittimazione.

Ascrizione. Circa l' a. alle leghe operaie ed artistiche ed alle camere di lavoro, 368.

Associazione funebre, v. Congregazione.

Assoluzione generale. Basta il solo confessore approvato dall' Ordinario per dare le a. g. alle monache Terziarie, soggette ai Vescovi, 9.—L'Ordinario può delegare anche un confessore non approvato per le monache a dare a queste le a. g., 259. — Ai Terziarii che vivono in comunità deve darsi l' a. g. secondo l' unica formola approvata, 497.

Astinenza. Se i Vescovi o i parroci, nel dare la dispensa dall'a., debbano concederla sempre colla condizione *de non permiscendis epulis*, 77.— Se i

Frati Minori di S. Francesco possono godere dell'indulto delle carni nei venerdì dell'anno quando vi sia la dispensa generale, 543 — v. Digiuno.
Atto eroico di carità. Se per l'a. e. d. c. il sacerdote può lucrare le indulg. concesse ai laici, e se chi ha fatto il detto a. può lucrare due indulg. plen., assistendo alla messa e comunicandosi il lunedì, 40.
Attribuzioni, v. Canonico, Cappellano.
Ausiliatrice (M.ª SS.). Le messe, dovunque celebrate pei defunti ascritti all'Arcisodalizio di M.ª SS. A., godono del favore dell'altare privilegiato, 109.
Azione popolare cristiana. Motu Proprio di Pio X sull'a. p. c., 457.

B

Bandiera. Le società cattoliche colle b. benedette nelle processioni esequiali devono seguire il feretro, 163.
Battesimo. Circa le ragioni per la erezione del fonte battesimale. 62 — Circa il supplire le cerimonie di un b. dato per necessità, 374 — v. Acqua battesimale.
Benedictus. Circa la turificaz. dell'altare al B., 276.
Benedizione. Basta il solo confessore approvato dell'Ordinario per dare le b. apostoliche alle Monache Terziarie soggette ai Vescovi, 9. — La b. papale può riceversi dai sacerdoti del Terz' Ordine Franc. durante l'8.ª di ciascuna festa designata, 65 — Circa la b. delle case nel Sabato S., 86. — Circa il modo di benedire gli oggetti di devoz. per facoltà concessa ai collettori della S. Infanzia, 88. — Se vi è bisogno di nuova b. per una medaglia di una figlia di M.ª, che ha perduto la prima benedetta, ivi. — Circa gli onori dovuti al Vescovo che assiste alla b. del SS., 125. — La b. delle case nel Sab. S. non può anticiparsi, ed è di diritto parrocchiale, 162 — Se si possa omettere la b. del fonte alla vig. di Pentecoste, 181. — L'Ordinario può delegare anche un confessore non approvato per le Monache a dare ad esse le b. apostoliche, 259. — Se, e come si possano benedir le case prima nel Sab. S., 321. — Se il confessore può benedire il monastero di clausura nel Sab. S., 323 — v. Acqua battesimale.
Beneficiato. La professione di fede può farsi dai b. dopo la instituzione e prima del possesso, 6. — Se i coadiutori del parroco non b. sono tenuti al coro, 183. — Se un b., allorchè lascia il b., possa rivalersi delle migliorie fatte sui fondi beneficiali, 252.
Beneficio. Consultazioni sulla privaz. del b. eccles., 24, 113, 170, 216, 309, 403, 502. — Se si possa concedere che sia presentato ad un b. di patronato passivo un giovine neppur tonsurato, 52. — Quando debba dirsi nulla la imposiz. di una pensione sul b. parrocchiale pel vizio di orrezione o surrezione, 56. — Quando il patrono attivo possa ottenere una pensione sul b., 61. — Di un canonico, che rinunzia al b., perchè accolto in altra dioc. come econ. curato, non come parroco, 97. — Se un beneficiato, allorchè lascia il b., possa rivalersi delle migliorie fatte sui fondi beneficiali, 252. — Se un chierico, già ordinato *in sacris*, possa avere un b. di patronato passivo, destinato ad un ordinando, impeditone prima dalle legge civile, 255. — Se nella vacanza della S. Sede i Vescovi possano conferire i b. riservati, 269. — La professione perpetua di voti semplici induce la vacanza dei b. residenziali, 341. — Se le messe beneficiali si possano commettere ad altri con minimo stipendio, 378. — Di un b. conferito con onere spirituale, 420. — o con disgravio del collatore, o per la restituz. di un debito, o per preghiere importune, 421. — Di un b. rinunziato per compenso pecuniario, 422. — Della permuta di due b. ineguali, con compenso, ivi — Di un

b. ceduto con indennizzo delle spese 423 — Circa la validità della collaz. implicita dei b., 467 — Di un b. di giuspatronato non conferito a tempo debito dai patroni, 481—Se, e quando sono soggetti alle riserve pontif. i b. di giuspatronato, 512.

Beni ecclesiastici. Circa la facoltà di alienare i b. e. per gl'Istituti di voti semplici, 69.

Bestemmia, v. Indulgenza.

Biagio (S.). Si annettono 30 g. d'indulg. ad una preghiera a S. B., 258.

Binazione. Se debba restituirsi lo stipendio della seconda messa di un sacerdote binante, 123.

Bolla, v. Crociata.

Bottega. Circa il tenere le b. semiaperte nei dì festivi, 177.

C

Calendario. Circa l'obbligo dei Regolari che hanno proprio c., di fare gli officii proprii del luogo dove dimorano, 342 — v. Messa, officio.

Camera di lavoro. Circa l'ascriz. alle c. d. l., 368.

Candelaia, v. Candele.

Candele. Se può sostenersi la consuet. di mandare nelle case le c. benedette nella Candelaia, 42 — Circa il cerimoniale serafico sul numero delle c. e sulla qualità dei candelieri, 203.

Candelieri, v. Cerimoniale.

Canonicato, v. Elezione.

Canonico. Quando un c. abbia diritto alla giubilazione, 62 — Di un c., che rinunzia al beneficio, perchè accolto in altra dioc. come econ. curato, non come parroco, 97 — Se può sostenersi la consuetud. che i c. abbiano il prete assistente nelle messe solenni, 125—Di un c. mentecatto circa l'orazione, il servizio del coro e l'adempimento dei legati, 145 — Circa le attribuz. del c. digniore o seniore, 160 — Se ad un c., punito di sospensione e di altre pene, si debbano le distribuzioni, 248 — Circa il canto, in coro, dei c., 418 — Se i c. in coro debbano alzarsi quando si amministra la comunione, 419 — Circa il modo di assistere al mattut. ed ai vesperi dei c., 490 — Se, e come nella processione del *Corpus Domini* i c. debbano vestire i sacri paramenti, 507 — Circa le attribuz. di chi sostituisce un c. al coro, 517 — Se il c. sostituito può assentarsi per mesi dalla residenza, 518 — Se un c. può farsi sostituire da un c. coadiutore o giubilato, ivi — Se un c. prebendato può farsi sostituire da un c. onorario, ivi.

Canto. Circa il c., in coro, dei canonici, 418.

Capitolare. Se un c. possa votare a favore di un congiunto, 325 — v. Insegna, Protonotario Apostolico.

Capitolo. Di una prestaz. pagata da molti anni ad un c., non secondo le tavole di fondazione, 49 — Se dalla congrua da pagarsi ad un curato sopra beni, uniti ad un c., debbano togliersi le nuove tasse governative, 53 — Del diritto di elezione a canonicati e d'instituzione autarizzabile, che prima competeva al c., e poi venne tolto da un concordato, ora disconosciuto dal Governo laico, 194— Circa i paramenti del Cap. nei pontificali solenni, 223 — Se l'aumento di congrua del parroco appartenente a c. debba mettersi in massa, 327.

Cappella. Se sopra le c. di una chiesa possa costruirsi una stanza da studio, 376 — v. Seminario.

Cappellania. Circa l'applicaz. e la riduz. delle messe di una c., 338.

Cappellano. I c. addetti agli oratorii degl'Istituti, che non hanno obbligo di officiatura, non debbono recitare gli officii proprii delle loro chiese, 8 — Circa le attribuz. dei c., coadiutori del parroco, 148.

Cappello, v. Congregazione.

Cardinale. Concessione ai C. circa le indulgenze, 390 — Un Vescovo forestiere non può celebrare messa nè vesperi pontificali in chiesa cardinalizia, senza licenza del C. titolare, 449.

Carità (Figlie della), v. Figlia di Maria, Missione, Privilegio sabatino
Carità (Suore della), v. Figlia di Maria.
Carmelitani. Si conferma la consuetud. dei C. di celebrare nei Sabati la Messa solenne della B. V., 64.
Casa, v. Benedizione.
Caterina Fliscia Adorno (S.ª). La festa coll' off. e la messa propria di S.ª C. F. A., concessa per la dioc. di Genova, si estende a tutte le dioc. d'Italia e delle isole adiacenti, 389.
Causa, v. Matrimonio, Smembramento.
Cauzione, v. Matrimonio.
Censura. Di chi abbia ottenuto un Rescritto pontificio, e prima dell' esecuz. cade in c., 469.
Cerimonia, v. Battesimo.
Cerimoniale. Circa il C. Serafico sul numero delle candele e sulla qualità dei candelieri, e circa il *Credo* nelle messe vot., 208.
Cessione, v. Beneficio.
Chierico. Di un c. irregolare, perchè privo di ambo i piedi, 433 — v. Beneficio, Ordinazione, Suddiacono, Vicariato di Roma.
Chiesa. Se per la riconciliaz. di una c. benedetta vi sia bisogno della delegaz. del Vescovo, 278 — Se sopra le cappelle di una c. possa costruirsi una stanza da studio, 376 — Se possa vendersi o comprarsi una c., 410 — Circa il celebrare dei sacerdoti secolari nelle c. dei Regolari, 419, 420 — Se il Vescovo può da sè profanare una c. inservibile, 420 — Le chiese fuori le mura della città non devono fare l' ottava della dedicaz. della c. cattedrale della città, 492 — v. Indulgenza, Parrocchia, Ricettizia.
Cingolo, v. Terz' Ordine.
Cintura. Sommario delle indulg. concesse all' Arciconfraternita della C. della B. V. M. Madre della Consolazione, di S. Agostino e di S.ª Monica, 10.
Clausura. Se il confessore può benedire il monastero di c. nel Sabato S., 323 — Se, stante la consuet., si può tollerare che ad occasione di esequie di Monache, possano entrare in c. più sacerdoti, e possano ivi ricevere qualche refezione, 385.
Coadiutore. Circa le attribuz. dei cappellani, c. del parroco, 148 — Se i c. del parroco non beneficiati sono tenuti al coro, 183 — v. Canonico.
Cognazione spirituale, v. Dispense Matrimoniali.
Collazione, v. Beneficio.
Colletta. Circa le c. fuori della messa, 184 — Circa l' inclinaz. del capo nel proferire il nome del Vescovo nelle c., ivi — Circa l' ordine delle c., 276.
Colore, v. Conopeo.
Commissione per gli studii biblici. Norme, 110.
Commissione storico-liturgica. Viene istituita una C. s. l. presso la S. C. dei Riti, 7.
Competenza. C. circa le cause matrimoniali, 289.
Composizione. Circa le decime su fondi eccles.. devoluti a laici, per c., 87.
Comunicazione. Circa la c. orale della giurisdiz., 126 — Non si dà c. di privilegii reciproca fra i Terziarii di varii Ordini, 495.
Comunione. Se nel Sabato S. possa amministrarsi la c., 275 — Circa la c. nella notte del S. Natale, 322 — Se i canonici in coro debbano alzarsi quando si amministra la c., 419.
Comunità, v. Assoluzione generale, Terz' Ordine.
Conclave, v. Elezione.
Concordato. Del diritto di elez. a canonicati e d' instituzione autorizzabile, che prima competeva al Capitolo, e poi venne tolto da un c., ora disconosciuto dal Governo laico, 194.
Concorrenza. Circa la c. della festa dello sponsalizio di M. V. con quella della S. Famiglia, 325 — Circa la medesima c. e viceversa, 379 — Della c. di un giorno *infra octavam* con un semidoppio, 468.
Concorso. Circa il tenere un sol c. per più parrocchie, 126 — Circa la vo-

taz. nei c., 318 — Sul rigettare *ex informata conscientia* gl' indegni di c. delle parrocchie, 463.
Confermazione, v. Cresima.
Confessione. Se vi è bisogno di processo per sospendere un sacerdote dalle c., 273 — v. Confessore.
Confessore. Basta il solo c. approvato dall' Ordinario per dare le assoluz. generali e le benediz. apostoliche alle Monache Terziarie soggette ai Vescovi, 9 — L' Ordinario può delegare anche un c. non approvato per le monache a dare a queste le assoluz. generali e le benediz. apostoliche, 259 — Se vi è bisogno di processo per sospendere un sacerdote dalle confessioni, 273 — Se il c. può benedire il monastero di clausura nel Sabato S., 323 — Circa la elez., la dimissione e la mutaz. triennale del c. per le Suore della Visitazione, 386.
Confratello. Se si possa permettere ai c. di congregazione laica che col sacco, nelle associaz. funebri, portino il cappello color cenere, 389.
Confraternita. Circa la facoltà negli Ordinarii delle Missioni di erigere le c. o le pie unioni del Rosario, 3 — v. Cintura.
Congiunto, v. Capitolare.
Congregazione. Istruzione per C. relig. di uomini in Francia, 157 — e per quelle di donne, 158 — Circa la condizione di sacerdoti appartenenti a c. di voti semplici, che escono dall' Istituto, 277 — Se si possa permettere ai confratelli di c. laica che col sacco, nelle associaz. funebri, portino il cappello color cenere, 389 — Circa la precedenza di chi rappresenta il Vescovo nelle c., in cui non si compiono sacre funzioni, 448, — v. Missione (Preti della).
Congrua. Se l' aumento di c. del parroco appartenente a capitolo debba mettersi in massa, 327.
Conopeo. Se si può fare a meno del c. sul tabernacolo, 183 — Circa il colore del c., 230.
Consolazione (B. V. Madre della), v. Cintura.
Consuetudine. Se può sostenersi la c. che i canonici ed i parroci abbiano il prete assistente nelle messe solenni, 125 — Se debba mantenersi una immemorabile c. che attribuisce ad una sola chiesa parrocchiale il diritto di benedire l' acqua battesimale e di fornirla alle altre parrocchie della vicaria, 253 — Se, stante la c., si può tollerare che, ad occasioni di esequie di Monache, possano entrare in clausura più sacerdoti, e possano ivi ricevere qualche refezione, 385 — Di alcune c. sulle distribuz. corali, 434 — Se possa tollerarsi la c. che sole donne accompagnino il S. Viatico portato solennemente, 448 — Di una c. circa il diritto dei parroci nei funerali, abolita dal Sinodo diocesano, 491.
Conventuale (Messa). Se debbano dirsi le preci prescritte dopo la m. c. letta, 42 — Deve recitarsi il prefazio comune nella m. vot. c. quando se ne celebra un' altra dell' officio corrente con diverso prefazio, 343.
Cori misti. Si riprova l' uso dei c. m. nelle messe cantate, 104.
Coro. Di un canonico mentecatto circa il servizio del c., 145 — Se i coadiutori del parroco non beneficiati sono tenuti al c., 183 — Circa la dispensa dal c. per causa d' infermità e la partecipaz. alle distribuz., 337 — Circa il canto, in c., dei canonici, 418 — Se i canonici in c. debbano alzarsi quando si amministra la comunione, 419 — Circa le attribuz. di chi sostituisce un canonico al c., 517 — v. Distribuzioni.
Corona. Circa il significato delle c. di preghiera, 88 — Se le c. benedette, che si danno ai pii oblatori, perdano le indulg., 326.
Corpus Domini, v. Processione.
Credo. Circa il C. nelle messe vot. secondo il cerimoniale serafico, 203.
Cresima. Se, e come può ottenersi dalla S. Sede la facoltà di delegare

ad un semplice sacerdote l'amministraz. della C., 246.
Crociata. Circa le facoltà della Bolla della C. nella Spagna in ordine ai Regolari, 4 — Altre dichiaraz. sulle facoltà della B. della C. nella Spagna, ivi.
Crocifisso. Circa il C. della *Via Crucis* e viceversa, 89.
Cuba (Isola di). Si erigono due nuove diocesi nell'i. d. C. e si danno per esse opportune disposizioni, 207.
Cuore Eucaristico di Gesù. Si erige l'Arcisodalizio del C. E. d. G. nel tempio di S. Gioacchino in Roma, con facoltà di aggregare simili sodalizii, 107.
Curato. Se dalla congrua da pagarsi ad un c. sopra beni, uniti ad un Capitolo, debbano togliersi le nuove tasse governative, 53 — v. Economo Curato.

D

Decime. Le d. su fondi eccles., devoluti a laici, per composizione, 87.
Dedicazione, v. Chiesa, Ottava.
Delegazione. Se per la riconciliazione di una chiesa benedetta vi sia bisogno della d. del Vescovo, 278 — v. Ordinario.
Democrazia cristiana. Si riprova lo sviamento di alcuni giovani della d. c., 298 — Motu Proprio di Pio X sull'azione popolare cristiana, 457.
Digiuno. Le carni e lo strutto rispetto alle uova ed ai latticinii, 42 — v. Astinenza.
Dignità. Circa il modo di assistere al mattut. ed ai Vesperi delle D., 490.
Dimissorie, v. Abate *Nullius*.
Dio sia benedetto. Indulg. di 50 g. alla giaculatoria D. s. b., 450.
Diritto, v. Abate *Nullius*, Elezione, Esequie, Funzione, Matricità, Parroco, Settimana Santa, Vescovo.
Dispensa, v. Astinenza, Coro, Suora.
Dispense Matrimoniali. Circa la determinaz. della povertà per le d. m. 89 — Intorno alle facoltà di dispensare sull'impedim. di cognaz. spirituale, 101 — Se nella facoltà di dispensare dagl'impedim. matrim. *in articulo mortis* sia inclusa pur quella di legittimare la prole, 242 — Se l'Ordinario, come delegato della S. Sede, possa dispensare implicitamente dagl'impedim. matr., 415.
Distanza. Sulla d. dei pii sodalizii fra loro nelle grandi città, 469.
Distribuzioni. Circa le d. nelle chiese ricettizie del Napoletano per gli addetti ai Seminarii, 225 — Se ad un canonico, punito di sospensione e di altre pene, si debbano le d., 248 — Circa la dispensa dal coro per infermità e la partecipaz. alle d., 337 — Di alcune consuetudini sulle d. corali, 434.
Domicilio. Circa il d. per l'ordinazione, 519.
Donna, v. Viatico.
Dottore. Se il titolo di d., conseguito per privilegio, valga per tutti gli effetti canonici, 316 — v. Laurea.

E

Ecclesiastico. Circa gli e. che emigrano per le Americhe e per le Isole Filippine, 444.
Economo Curato. Se l'E. C., dipendente dal parroco, sia tenuto alla messa *pro populo*, 82 — Di un canonico, che rinunzia al beneficio, perchè accolto in altra diocesi come e. c., non come parroco, 97.
Elezione. Del diritto di e. a canonicati, che prima competeva al capitolo, e poi venne tolto da un concordato, ora disconosciuto dal Governo laico, 194 — E. attaccata di carenza di titolo, di simonia, di manco di libertà, di esclusione dei votanti, 200 — Costituzioni e Regolamento di Pio IX per la e. del nuovo Pontefice, 260, 301 — Circa il diritto di eleggere il sagrestano, 418 — Motu Proprio di Pio X sulla e. dei Vescovi, 499.
Emigrazione. Circa gli eccles. che e-

migrano per le Americhe e per le Isole Filippine, 444.
Esecutore. Se quando l'e. erra nell'eseguire un rescritto, possa eseguirlo di nuovo, 510.
Esecutore testamentario. Se gli e. t. possono dividersi un legato di messe fatto incondizionatamente, 291.
Esecuzione. Di chi abbia ottenuto un rescritto pontificio, e prima dell'e. cade in censura, 469 — v. Esecutore.
Esenzione, v. Giurisdizione.
Esequie. Se possa mantenersi come diritto di matricità la scelta dei preti nelle e., 90—Le società cattoliche colle bandiere benedette nelle processioni esequiali devono seguire il feretro, 163 — Circa il diritto del parroco di passare per le altrui parrocchie nelle e. dei suoi filiani, 326 — v. Clausura, Funerale.
Esposizione, v. Giovedì Santo.
Estensione, v. Rinunzia.
Estrema Unzione. Circa l'E. U. nei piedi e nei lombi, 375.

F

Facoltà. Circa la f. temporanea di suddelegare, 181.
Falso Misticismo. Del F. M., 72, 360, 399, 461.
Famiglia (S.). Circa la concorrenza della festa dello Sponsalizio di M. V. con quella della S. F., e come debba dirsi l'off. *infra octavam et de octava* della S. F., dove questa è titolare, 325 — Circa la medesima concorrenza, e viceversa, 379.
Felicita (S.ª), v. *Postcommunio*.
Feretro, v. Esequie.
Festa. Circa il tenere le botteghe semiaperte nei dì festivi, 177 — Le f., in cui sono vietati i funerali *praesente corpore*, sono le f. primarie con rito doppio di 1. cl. e di precetto, 493 — v. Addolorata, Benedizione, Concorrenza, Messa, Officio, Terz'Ordine, Titolare.
Figlia di Maria. Se vi è bisogno di nuova benediz. per una medaglia di una f. d. M., che ha perduta la prima benedetta, 88 — I sodalizii delle F. di M. Immacolata, eretti nelle case delle Suore e delle Figlie della carità, ora soppresse in Francia, possono radunarsi in qualunque altro pio luogo col consenso dell'Ordinario, 164.
Filippine, v. Isole Filippine.
Fondazione, v. Capitolo, Prestazione.
Fonte battesimale. Circa le ragioni per la erez. del f. b., 62 — Se si possa omettere la benediz. del f. alla vig. di Pentecoste, 181.
Forestiere. Che cosa si richieda per la incardinaz. di un f., e se il Vescovo possa espellerlo dalla dioc., 487 — v. Ecclesiastico, Vescovo.
Francia, v. Congregazione, Figlia di Maria.
Funerale. Circa l'antif. *Non intres* ecc., da recitarsi dopo morte, 39 — e dopo la messa letta *pro defuncto*, 40 — Di una consuet. circa il diritto dei parroci nei f., abolita dal Sinodo diocesano, 491 — Le feste, in cui sono vietati i f. *praesente corpore*, sono le feste primarie con rito doppio di 1. cl. e di precetto, 493 — v. Esequie.
Funzione. Circa il diritto di compiere le f. della Settim. S., 79 — Se vi ha bisogno del permesso del Vescovo per f. religiose speciali, 87 — Circa gli onori dovuti al Vescovo che assiste alle f. in abito camerale, e che assiste alla benediz. del SS., 125 — Di un parroco che fa tre volte al giorno una f. indulgenziata, 182 — v. Precedenza.

G

Genova, v. Cater. Fliscia Adorno (S.ª).
Gioacchino (S.), v. Cuore Eucaristico di G.
Giovedì Santo. Si conferma un decreto vescovile, che vieta la esposiz. di alcune immagini nel G. S., 105.
Giubilato, v. Canonico.

Giubilazione. Quando un canonico abbia diritto alla g., 62.
Giubileo straord. indetto da Pio X, v. Immacolata Concezione.
Giuramento. Circa la competenza del g. suppletorio, 377 — Circa il modo di ricevere il g. supplet., 470.
Giurisdizione. Circa la comunicaz. orale della g., 126 — Circa la esenzione dalla g. dell' Ordinario nella Congregaz. della Missione di S. Vinc. de Paoli, 484.
Giuspatronato. Quando nel g. attivo si procede per capi, e quando per stirpi, 58 — Circa la interpretaz. di un g. per le mutate condizioni dei tempi, 97 — Di un beneficio di g. non conferito a tempo debito dai patroni, 481 — Se e quando sono soggetti alle riserve pontificie i beneficii di g., 512.

I

Ildefonso (S.). Circa la messa di S. I., 490.
Immacolata Concezione. Circa la messa vot. della I. C. nei sabati, 127 — Lettera di Leone XIII sul 50.° anniversario della definiz. dommatica della I. C. di M.ª SS., 167 — Programma per le feste del detto 50.° anniv., ivi — Lettera di Pio X sullo stesso argomento, con una preghiera ricca di indulg., 297 — Si concede la celebraz. di una messa vot. della I. C. di M. V. il giorno 8 di ciascun mese dal dic. 1903 al dic. 1904, e di farne commemoraz. nelle altre messe, dovunque si celebrano pie pratiche pel giubileo della definiz. dogmatica, 345 — Indulg. concesse ad occasione del giubileo 50.° dalla def. dogm. della I. C. di M. V., 498.
Impedimento, v. Dispense matrimoniali, Matrimonio.
Imposizione, v. Ordinazione, Pensione.
Incardinazione. Di ciò che si richiede per la i. di un forestiere, 487.
Incensazione. Circa la i. nei pontificali solenni, 324 — v. Turificazione.
Inclinazione. Circa l' i. del capo in proferire il nome del Vescovo nelle collette, 184 — Circa l' i. del capo, *infra octavam*, quando non si celebra dell' ottava, 257 — Deve farsi l' i. del capo nella messa *infra octavam* di quei Santi di cui non si può fare l' officio, 343.
Indegno, v. Concorso.
Indulgenza. Sommario delle i. concesse all' Arciconfraternita della Cintura della B. V. M. Madre della Consolazione, di S. Agostino e di S.ª Monica, 10 — Se per l' atto eroico di carità il Sacerdote può lucrare le i. concesse ai laici, e se chi ha fatto il detto atto può lucrare due i. plen., assistendo alla messa e comunicandosi il lunedì, 40 — Si concedono i. alla pia opera di vestire i poveri nella dioc. di Tolosa, 71 — Circa la chiesa da visitare perchè i Terziarii Franc. possano lucrare l' i. della Porziuncola, 129 — I. annesse ad una preghiera di riparaz. per le bestemmie, 165 — Di un parroco che fa tre volte al giorno una funzione indulgenziata, 182 — Circa l' i. *toties quoties* per la festa dell' Addolorata, 185 — Si annettono 300 g. d' i. ad una preghiera a S. Biagio, 258 — Orazione ricca d' i sull' Immac. Concepim. di M.ª SS., 297 — Se le corone benedette, che si donano ai pii oblatori, perdano le i., 326 — Se gli oratorii degli ospedali, officiati dai Religiosi, godano le ind. dei Rispettivi Ordini, 377 — Concessione ai Cardinali agli Arcivescovi ed ai Vescovi, circa le i., 390 — Per guadagnare le i., annesse all' off. piccolo della B. V., lo si può recitare anche in lingua volgare; però privatamente, 450 — I. di 50 g. alla giaculatoria *Dio sia benedetto*, ivi — Si designano le i., e le opere ingiunte per guadagnarle, annesse agli oggetti di devoz. che benedice il S. P. Pio X, 451 — I. annessa ad una orazione a Gesù sulla Croce, 496 — I. concesse ad occasione

del giubileo 50.° dalla definiz. del dogma della Immac. Concez. di M. V., 498. — Ind. ad una invocaz. per le comunità Religiose 529—Ad una commem. di S. Stefano Protom. ivi— Ind. pel giubileo straordinario indetto dal S. Padre, 530.

Indulto, v. Astinenza.

Infanzia (S.ª), v. Benedizione, Oggetto di devozione.

Infermità. Circa la dispensa dal coro per i. e la partecipaz. alle distribuzioni, 337.

Inno, v. Maddalena (S.ª M.ª), Officio, Ordinato.

Insegna. Circa le i. dei capitolari col titolo di Protonotarii Apostolici, 90.

Instituzione. Del diritto d' i. autorizzabile, che prima competeva al Capitolo, e poi venne tolto da un concordato, ora disconosciuto dal governo laico, 194 — v. Beneficiato, Professione di fede.

Invitatorio, v. Officio, Ordinato.

Irregolare. Di un chierico i., perchè privo di ambo i piedi, 433.

Isole Filippine. Circa il nuovo assetto delle cose eccles. nelle I. F. dopo il cambiamento politico ivi avvenuto, 14 — Circa gli eccles. che emigrano per le I. F., 444.

Istituto. Circa la condiz. di sacerdoti appartenenti a congregaz. di voti semplici, che escono dall' i, 277 — Se il decreto *Auctis Admodum* valga per gl' i. diocesani di voti semplici, ivi — v. Alienazione, Beni eccles., Officio, Oratorio, Suora.

L

Lamentazioni, v. Settimana Santa.

Laurea. Circa le l. del Collegio dei Proton. Apost. di Roma, 470 — Le l. che concede la S. C. degli Studii senza esame hanno tutti gli effetti canonici attribuiti alle l. universitarie, 497.

Lega. Circa l' ascriz. alle l. operaie ed artistiche, 368.

Legato. Di un canonico mentecatto circa l' adempimento dei l., 145 — Se gli esecutori testamentarii possano dividersi un l. di messe, fatto incondizionatamente; e se parte di esso possa spendersi in fondazione di messe perpetue, 291 — Circa l'applicaz. di un l. di messe pel testatore, 437.

Legittimazione. Se nella facoltà di dispensare dagl' impedim. matrim. *in articulo mortis* sia inclusa pur quella di legittimare la prole, 242.

Leone XIII. Discorso al S. Coll. dei Cardinali del dì 23 dic. 1902, 22 — Lettera sul 50.° Anniv. dalla Definiz. dommatica della Immac. Concez. di M.ª SS., 167 — Allocuz. nel Concistoro del 22 Giugno 1903, 213— Devono continuarsi le preci prescritte dalla s. m. di L. XIII dopo la messa, 296.

Lettore. Circa l' officio del l., 127.

Lezioni, v. Officio, Ordinato, Tommaso (S. di Kantorbery).

Libertà, v. Elezione.

Libri. Condanna di alcuni l., 70 — Circa la proibiz. dei l. di morale, 182 — Circa la facoltà di leggere i l. proibiti, 327— Condanna di alcuni l., 454.

Lione, v. Messale Romano.

Litanie. Si aggiunge la invocaz. *Mater boni consilii* alle L. Lauretane dopo Mater *Admirabilis*, 101.

Lucia (S.ª del Mela), v. Abate *Nullius*.

M

Maddalena. (S.ª M.ª). Circa gl' inni di S.ª M.ª Madd. Penit., 490.

Martirologio Romano. Si approva una nuova ediz. del M. R., 65.

Matricità. Se possa mantenersi come diritto di m. la scelta dei preti nelle esequie, 90.

Matrimonio. Se e quando il timore riverenziale renda nullo il m., 196 — Norme per ammettere al m. fanciulle, di cui s' ignora la età, 243 —Circa le cauzioni a darsi nei m. misti in

casi molto difficili, e circa il presentarsi innanzi al ministro acattolico. 246 — Competenza circa le cause matrim., 289 — Se sia valido il m. di due protestanti celebrato non secondo le leggi tridentine, 294— Di un parroco sordo circa i m.,379— Se pel capo *vis et metus*, che annulli il m., si richieggano sempre minacce e sevizie, 438 — Circa il timore e la violenza del m., 441 — v. Dispense Matrimoniali.

Mattutino. Circa il modo di assistere al m. dei canonici e delle dignità, 490.

Medaglia, v. Benedizione, Figlia di Maria.

Mentecatto. Di un canonico m. circa l'ozione, il servizio del coro e l'adempimento dei legati, 145.

Messa. Nel giorno, in cui si trasferisca la sola solennità esterna del Titolare, non si può senza privilegio celebrare una m. propria, 7 — Se si possa assistere simultaneamente a più messe, e se, assistendovi, si possa soddisfare a più obbligazioni, 41—Si conferma la consuetudine dei Carmelitani di celebrare nei sabati la m. solenne della B. V., 64 — Se possa celebrarsi la m. nelle cellette delle navi, 68 — Se l'economo cur., dipendente dal parroco, sia tenuto alla m. *pro populo*, 82 — Se può celebrarsi e cantar m. vot. di un Santo che non è nel calendario, 86— Si riprova l'uso dei cori misti nelle m. cantate, 104 — Le m., dovunque celebrate pei defunti ascritti all'Arcisodalizio di M.ª SS. Ausiliatrice, godono del favore dell'altare privil., 109 — Se debba restituirsi lo stipendio della seconda m. da un sacerdote binante, 123 — Se può sostenersi la consuetud. che i canonici ed i parroci abbiano il prete assistente nelle m. solenni, 125 — Circa la m. vot. della Immacolata Concez. nei sabati, 127 — Circa il chierico che fa da suddiac. nelle m. solenni, 128 — Anche le m. convent. possono godere dell'indulto dell'altare privil., 164— Circa le collette fuori della m. 184— Circa il *Credo* nelle m. vot. secondo il cerimoniale serafico, 203 — Circa il Postcommunio nella occorr. della fer. 2 post Domin. III Quadrag. coi Ss. Mm. Perpetua e Felicita, 205 — Circa il praefatio delle m. vot. *infra octavam*, 257 — Come debba tassarsi lo stipendio delle m. per una somma lasciata a tale uso, 276 — Se gli esecutori testamentarii possano dividersi un legato di m., fatto incondizionatamente; e se parte di esso possa spendersi in fondaz. di m. perpetue, 291 — Devono continuarsi le preci prescritte dalla s. m. di Leone dopo la m., 296 — Circa l'applicaz. e la riduz. delle m. di una cappellania, 338 — Deve farsi l'inclinaz. del capo nella m. *infra octavam* di quei Santi di cui non si può fare l'officio: deve recitarsi il Prefazio comune nella m. vot. convent. quando se ne celebra un'altra dell'officio corrente con diverso Prefazio, 343 — Si concede la celebraz. di una m. vot. della Immac. Concez. di M. V. il giorno 8 di ciascun mese dal dic. 1903 al dic. 1904, e di farne commemoraz. nelle altre m. dovunque si celebrano pie pratiche pel giubileo della Definiz. dogmatica, 345 — Se le m. beneficiali si possano commettere ad altri con minimo stipendio, 378 — La festa coll'officio e la m. propria di S.ª Caterina Fliscia Adorno, concessa per la dioc. di Genova, si estende a tutte le dioc. d'Italia e delle isole adiacenti, 389— Circa il celebrare dei Sacerdoti secolari nelle chiese dei Regolari, 419, 420 — Se possa invertirsi l'ordine delle tre m. di Natale, 423 — Circa l'applicaz. di un legato di m. pel testatore, 437 — Si concede per grazia ai parroci della dioc. di Metz che ad occasione di nozze o di funerali possano anticipare o posticipare la m. *pro populo*, 446 — Della m. celebrata con ostie, in cui siano

corpi estranei, 467 — Circa la m. di S. Ildefonso, 490—Se il Vescovo possa celebrare privatamente il Sabato S., 517 — v. Atto eroico di carità, Conventuale, Messa di defunto, Pontificale
Messa cantata, v. Messa.
Messa di defunto. Circa l' antif. *Non intres* ecc. dopo la m. letta *pro defuncto*, 40 — Le m., dovunque celebrate pei d. ascritti all' Arcisodalizio di M. SS. Ausiliatrice, godono del favore dell' altare privil., 109.
Messale Romano. Si approva una nuova ediz. del M. R. di Lione con rubriche particolari, 103.
Metz. Si concede per grazia ai parroci della Dioc. di Metz che ad occasione di nozze o di funerali possano anticipare o posticipare la messa pro populo, 446.
Minori (Frati). Se i F. M. di S. Franc. possano godere dell' indulto delle carni nei venerdì dell' anno quando vi sia la dispensa generale 543.
Miserere, v. Settimana Santa.
Missione. Circa la facoltà negli Ordinarii delle M. di erigere le confraternite o le pie unioni del Rosario, 3.
Missione (Preti della). Si concede ai P. d. M. di poter commutare le opere ingiunte pel privil. sabatino a favore delle Figlie della Carità e di quanti dimorano nelle loro case, 66 — Circa la esenzione dalla giurisdiz. dell'Ordinario nella Congregazione della M. di S. Vinc. de Paoli, 484.
Mistero, v. Rosario.
Misticismo, v. Falso Misticismo.
Monaca. Basta il solo confessore approvato dall' Ordinario per dare le assoluz. generali e le benediz. apostoliche alle m. Terziarie soggette ai Vescovi, 9 — L' Ordinario può delegare anche un confessore non approvato per le m. a dare ad esse le assoluz. generali e le benediz. apostoliche, 259 — Se, stante la consuetudine, si può tollerare che, ad occasioni di esequie di m., possano entrare in clausura più sacerdoti, e possano ivi ricevere qualche refezione, 385 — Chi debba disporre la professione di voti solenni delle m., dopo quella di voti semplici; e come debba farsi, 387.
Monastero, v. Clausura.
Monica (S.ª), v. Cintura.
Morale, v. Libri.

N

Napoletano. Circa le distribuz. nelle chiese ricettizie del N. per gli addetti ai Seminarii, 225 — Se un partecipante di chiesa ric. nel N. possa dimorare altrove, e percepire le rendite della sua chiesa 227.
Natale. Circa la comunione nella notte del S. N., 322 — Se possa invertirsi l' ordine delle tre messe di N., 423.
Nave, v. Messa.
Necessità, v. Battesimo.
Non intres. Circa l' antif. *Non intres* ecc. da recitarsi dopo morte, 39 — e dopo la messa letta *pro defuncto*, 40.
Norma, v. Matrimonio.
Notturno, v. Officio, Ordinato, Tommaso (S. di Kantorbery).
Noviziato, v. Terz' Ordine.

O

Obbedienza, v. Terz' Ordine.
Occorrenza. Circa il *Postcommunio* nella o. della fer. 2 *post Dom. III. Quadrag.* coi Ss. Mm. Perpetua e Felicita, 205.
Officiatura, v. Officio.
Officio. I cappellani addetti agli oratorii degli Istituti, che non hanno obbligo di officiatura, non debbono recitare gli o. proprii delle loro chiese, 8 — Anche gl'Istituti che hanno calendario proprio devono recitare l' o. di un Santo imposto ad una intera regione col rito prescritto, 205 — I novelli ordinati possono recitare il solo notturno loro imposto, senza l'invitatorio, l'inno e le lezioni, 257, 344 — Circa la concorr. della festa dello Spons. di M. V. con quella del-

la S. Fam., e come debba dirsi l' o. *infra octavam et de octava* della S. Fam., dove questa è titolare, 325 — Circa l' obb. dei Regolari, che hanno proprio calendario, di fare gli o. proprii del luogo dove dimorano, e circa il Titolare di una chiesa, 342 — Circa la concorr. della festa della S. Fam. con quella dello Spons. della B. V., e viceversa, 379 — La festa coll' o. e la messa propria di S.ª Caterina Fliscia Adorno, concessa per la dioc. di Genova, si estende a tutte le dioc. d' Italia e delle isole adiacenti, 389 — Circa l' o. di più titolari di una chiesa e circa l' o. proprio di un Istituto Religioso, da celebrarsi in oratorio semipubbl., in cui si osserva il calendario diocesano, 447 — Per guadagnare le indulg. annesse all' o. piccolo della B. V., lo si può recitare anche in lingua volgare; però privatamente, 450 — Della concorr. di un giorno *infra octavam* con un semidoppio, 468 — Circa le lez. del 1.° nott., ivi — Circa il modo di assistere al mattut. ed ai vesperi dei canonici e delle dignità, 490 — Non si commemora la B. M. nei suffragii, benchè patrona, quando se n' è recitato l' o. piccolo, ivi — Circa gl' inni di S.ª M.ª Madd. Penit., ivi — Circa le lez. del 1.° nott. di S. Tommaso di Kantorbery, ivi — Circa il rito monastico del *Vexilla* nel Venerdì S., ivi — v. Messa.

Oggetto di devozione. Circa il modo di benedire gli o. d. d. per facoltà concessa ai collettori della S. Infanzia, 88 — Si designano le indulg. e le opere ingiunte per guadagnarle, annesse agli o. d. d. che benedice il S. P. Pio X, 451.

Olio Santo. Se gli o. s., a causa della distanza, possano mandarsi per posta, 245.

Oratorio. I cappellani addetti agli o. degl'Istituti, che non hanno obbligo di officiatura, non debbono recitare gli officii delle loro chiese, 8 — Se gli o. degli ospedali, officiati dai Religiosi, godano le indulg. dei rispettivi Ordini, 377.

Oratorio semipubblico, v. Officio.

Ordinando, v. Beneficio.

Ordinario. Circa la facoltà negli O. delle Missioni di erigere le confraternite o le pie unioni del Rosario, 3 — L' O. può delegare anche un confessore non approvato per le monache a dare a queste le assoluz. generali e le benediz. apostoliche, 259 — Se l' O., come delegato della S. Sede, possa dispensare implicitamente dagl' impedim. matrim., 415 — Un Vescovo forestiere non può celebrare messe nè vesperi pontificali in aliena diocesi senza licenza dell' O., 449 — Circa la esenzione dalla giurisdiz. dell' O., nella Congregaz. della Missione di S. Vinc. de Paoli, 484 — v. Figlia di Maria.

Ordinato. I novelli o. possono recitare il solo notturno loro imposto, senza l' invitatorio, l' inno e le lezioni, 257, 344.

Ordinazione. Se valga l'o. presbiterale quando la prima imposiz. delle mani si faccia dopo la seconda, 40 — L'o. presbiterale sarebbe valida, quand'anche s' infondesse la quinta parte di acqua nel calice col vino, 243 — Intorno alla testimoniale per la o. di un chierico che dimora in un seminario pontificio, 470 — Circa il domicilio per l' o., 519.

Ordine. Gli o. minori, conferiti da un Abbate titolare, devono conferirsi di nuovo, 290 — v. Oratorio, Terz' Ordine.

Orrezione, v. Beneficio.

Ospedale. Se gli oratorii degli o., officiati dai Religiosi, godano le indulg. dei rispettivi Ordini, 377.

Ostia. Della messa celebrata con ostie, in cui siano corpi estranei, 467.

Ottava. Circa la inclinaz. del capo *infra octavam*, quando non si celebra dell'o., e circa il praefatio delle messe vot. *infra octavam*, 257 — Come debba dirsi l'off. *infra octavam et de octava* della S. Fam., dove questa è titolare,

325 — Deve farsi l'inclinaz. del capo nella messa *infra octavam* di quei Santi di cui non si può fare l'officio, 343 — Della concorr. di un giorno *infra octavam* con un semidoppio, 468 — Le chiese fuori le mura della città non devono fare l' o. della dedicaz. della chiesa della città, 492 — v. Benedizione, Terz' Ordine.

Ozione. Di un canonico mentecatto circa l' o., 145.

P

Pace. Circa la p. nei pontificali solenni, 324.

Paramento. Circa i p. del Capitolo nei pontificali solenni, 323 — Se, e come, nella processione del *Corpus Domini* i canonici ed i sacerdoti debbano vestire i sacri p., 507.

Parrocchia. Se il Vescovo può disunire due p. perpetuamente unite, 89 — Circa il tenere un sol concorso per più p., 126 — Circa le cause di smembramento di una p., 149, 340— Circa la natura di una p. regolare, e come possa rendersi secolare,154— La benediz. delle case nel Sab. S. è di diritto parrocchiale, 162 — Se debba mantenersi una immemorabile consuetud. che attribuisce ad una sola chiesa parrocchiale il diritto di benedire l'acqua battesimale e di fornirla alle altre p. della vicaria, 253 — Circa il diritto del parroco di passare per le altrui p. nelle esequie dei filiani, 326 — Sul rigettare *ex informata conscientia* gl'indegni dai concorsi delle p., 463 — v. Beneficio, Congrua.

Parroco. Se può sostenersi la consuetud. che i p. abbiano il prete assistente nelle messe solenni, 125 — Circa le attribuz. dei cappellani coadiutori del p., 148—La benediz. delle case nel Sab. S., è di diritto parrocchiale, 162 — Di un p. che fa tre volte al giorno una funzione indulgenziata, 182 — Se i coadiutori del p. non beneficiati sono tenuti al coro, 183 — Circa il diritto del p. di passare per le altrui parrocchie nelle esequie dei filiani, 326 — Se l' aumento di congrua del p. appartenente a capitolo debba mettersi in massa, 327 — Di un p. sordo circa i matrimonii, 379 — Si concede per grazia ai p. della dioc. di Metz che ad occasione di nozze o di funerali possano anticipare o posticipare la messa *pro populo*, 446 — Di una consuetud. circa il diritto dei p. nei funerali, abolita dal Sinodo diocesano, 491 — v. Astinenza, Economo Curato, Messa, Parrocchia.

Partecipante, v. Ricettizia.

Partecipazione, v. Distribuzioni.

Patronato. Se si possa concedere che sia presentato ad un beneficio di p. passivo un giovine neppur tonsurato, 52 —Se un chierico, già ordinato *in sacris*, possa avere un beneficio di p. passivo, destinato ad un ordinando, impeditone prima dalla legge civile, 255 — v. Patrono.

Patrono. Quando il p. attivo possa ottenere una pensione sul beneficio, 61 — Di un beneficio di giuspatronato non conferito a tempo debito dai p., 481.

Patrono (Santo). Non si commemora la B. V. nei suffragii, benchè p., quando se n'è recitato l'officio piccolo, 490.

Pena, v. Distribuzioni.

Pensione. Quando debba dirsi nulla la imposiz. di una p. sul beneficio parrocchiale pel vizio di orrezione o surrezione, 56- Quando il patrono attivo possa ottenere una p. sul beneficio, 61.

Pentecoste. Se si possa omettere la benediz. del fonte alla vig. di P. 181.

Permuta, v. Beneficio.

Perpetua (S.ª), v. Postcommunio.

Pia Unione, v. Confraternita, Rosario.

Pio IX. Costituzioni e Regolamento riguardanti la elez. del nuovo Pontefice, 260, 301.

Pio X. Lettera sul 50.° Anniv. della definiz. dommatica della Immac.

Concez. di M. V. con una oraz. ricca d'indulg., 297 — Lettera Enciclica del 4 Ottobre 1903, 346 — Allocuzione tenuta nel Concistoro del 9 Nov. 1903, 395 — Motu Proprio sull'azione popolare cristiana,457— Motu Proprio sulla elezione dei Vescovi, 499 — Enciclica pel giubileo straord. —V. Indulgenza.

Pontefice.Costituzioni e Regolamento di Pio IX riguardanti la elez. del nuovo P., 260, 301, 355.

Pontificale. Circa i paramenti del capitolo nei p. solenni, 323 — Circa la incensaz. e la pace nei p. sol., 324— Un Vescovo forestiere non può celebrare messe nè vesperi p. in aliena dioc., o in chiese cardinalizie, senza licenza dell'Ordinario o del Cardinale titolare, 449.

Porziuncola. Circa la chiesa da visitare perchè i Terziarii Francescani possano lucrare l'indulg. della P., 129.

Possesso, v. Beneficiato, Professione di fede.

Postcommunio. Circa il P. nella occorr. della fer. 2 post Dom. III Quadrag. coi Ss. Mm. Perpetua e Felicita, 205.

Povero, v. Indulgenza, Tolosa.

Povertà, v. Dispense Matrimoniali.

Praefatio. Circa il p. nelle messe vot. *infra octavam*, 257 — Deve recitarsi il p. comune nella messa vot. conventuale quando se ne celebra una altra dell'officio corrente con diverso p., 343.

Precedenza. Circa le p. degli abati titolari, 324 — Circa la p. di chi rappresenta il Vescovo nelle Congregaz. in cui non si compiono sacre funzioni, 448.

Precetto, v. Festa, Funerale.

Preci. Se debbano dirsi le p. prescritte dopo la messa conventuale letta, 42— Devono continuarsi le p. prescritte dalla s. m. di Leone XIII dopo la messa, 296.

Prestazione. Di una p., pagata da molti anni ad un Capitolo, non secondo le tavole di fondaz., 49.

Privazione dei beneficii ecclesiastici, v. Beneficio.

Privilegio, v. Dottore.

Privilegio Sabatino. Si concede ai Preti della Missione di poter commutare le opere ingiunte pel p. s. a favore delle Figlie della Carità e di quanti dimorano nelle loro case,66.

Processione. Le società cattoliche colle bandiere benedette nelle p. esequali devono seguire il feretro, 163 — Se, e come, nella p. del *Corpus Domini* i canonici ed i sacerdoti debbano vestire i sacri paramenti, 507.

Processo, v. Sospensione.

Profanazione. Se il Vescovo può da sè profanare una chiesa inservibile, 420.

Professione. Circa la estensione della rinunzia dei beni, che si premette alla p. di voti solenni, 35 — La p. perpetua di voti semplici induce la vacanza dei beneficii residenziali, 341 — Chi debba disporre la p. di voti solenni delle Monache, dopo quella di voti semplici; e come debba farsi, 387.

Professione di fede. La p. d. f. si può fare dai beneficiati dopo la istituzione e prima del possesso, 6.

Proibizione, v. Libri.

Prole, v. Legittimazione.

Protestante. Se sia valido il matrimonio di due p., celebrato non secondo le leggi tridentine, 294.

Protonotorio Apostolico. Circa le insegne dei capitolari col titolo di P. A., 90 — Circa le lauree del Collegio dei P. A. di Roma, 470.

R

Regola. Circa la r. *Quod omnes tangit ab omnibus approbari debet*, 232.

Regolare. Circa le facoltà della Bolla della Crociata nella Spagna in ordine ai R., 4 — Circa l'obbligo dei R., che hanno proprio calendario, di fare gli officii proprii del luogo dove dimorano, 342 — Circa il celebrare

dei sacerdoti secolari nelle chiese dei R., 419, 420 — v. Religioso.
Religiosa, v. Monaca.
Religioso. Se gli oratorii degli ospedali, officiati dai R., godano le indulg. dei rispettivi Ordini, 377 — v. Regolare.
Reliquia. Se può festeggiarsi, e come, qualche r. di Santo, 86.
Rescritto. I r. minori della S. Sede, benché impetrati da persone irretite da scomunica, sono validi nel solo foro di coscienza 166 — Di chi abbia ottenuto un r. pontif. e prima dell'esecuz. cade in censura, 469 — Se quando l'esecutore erra nell'eseguire un r., possa eseguirlo di nuovo, 510.
Residenza, v. Beneficio, Canonico, Ricettizia.
Restituzione, v. Binazione, Messa.
Ricettizia (Chiesa). Circa le distribuz. nelle c. r. del Napoletano per gli addetti ai Seminarii, 225 — Se un partecipante di c. r. nel Nap. possa dimorare altrove e percepire le rendite della sua chiesa, 227.
Riconciliazione. Se per la r. di una chiesa benedetta vi sia bisogno della delegaz. del Vescovo, 278.
Riduzione, v. Cappellania, Messa.
Rinunzia. Circa la estensione della r. dei beni, che si premette alla professione di voti solenni, 35.
Riparazione, v. Indulgenza.
Riserva. Se e quando sono soggetti alle r. pontif. i beneficii di giuspatronato, 512.
Riti (S. C. dei). Viene istituita una Commissione storico-liturgica presso la S. C. d. R., 7.
Roma, v. Laurea, Vicariato di R.
Rosario. Circa la facoltà negli Ordinarii delle Missioni di erigere le Confraternite o le pie unioni del R., 3 — Circa la determinaz. dei misteri nella recita del R., 230 — e circa il modo di meditarli, 231 — Circa il trasferire il mese del R. a nov. o a dic., 327.
Rubrica. Nota sulla obbligaz. delle R., 130.

S

Sabato, v. Carmelitani, Immacolata Concezione, Messa.
Sabato Santo. Circa la benediz. delle case nel S. S., 86 — La medesima ben. non può anticiparsi, ed è di diritto parrocchiale, 162 — Se nel S. S. possa amministrarsi la comunione, 275 — Se, e come si possano benedire le case prima del S. S., 321 — Se il confessore può benedire il monastero di clausura nel S. S., 323 — Circa la antif. finale del vespro nel S. S., 419 — Se il Vescovo possa celebrare privatamente nel S. S., 517.
Sacerdote. Se vi è bisogno di processo per sospendere un s. dalle confessioni, 273 — Circa la condizioni dei s. appartenenti a congregazioni di voti semplici, che escono dall' Istituto, 277 — Circa il celebrare dei s. secolari nelle chiese dei Regolari, 419, 420 — Se, e come nella processione del *Corpus Domini* i s. debbano vestire i sacri paramenti, 507 — v. Benedizione, Binazione, Clausura, Terz' ordine, Vicariato di Roma.
Sagrestano. Circa il diritto di eleggere il s., 418.
Santificazione della festa. Circa il tenere le botteghe semiaperte nei dì festivi, 177.
Scapolare, v. Terz' Ordine.
Scomunica. I rescritti minori della S. Sede, benchè impetrati da persone irretite di s., sono validi nel solo foro di coscienza, 166 — v. Censura.
Scomunicato, v. Scomunica.
Scrittura (S.). Circa il divieto delle versioni della S. S., 182.
Seminario. La cappella principale dei s., solennemente benedetta, si considera come chiesa pubblica circa l'oraz. *A cunctis*, i suffragii ed il Titolare, 163 — Circa le distribuz. nelle chiese ricettizie del Napoletano per gli addetti ai s., 225 — Intorno alla testimoniale per la ordinaz. di un chierico che dimora in un s. pontificio, 470.

Semidoppio, v. Concorrenza., Officio.
Sepoltura. Se chi ha la s. gentilizia altrove possa seppellirsi nella parrocchiale, 378—Circa la s. della moglie che ha la s. dei suoi maggiori, ivi.
Settimana Santa. Circa il diritto di compiere le funzioni della S. S., 79 — Si condanna la consuetud. di sonare l'harmonium od altri strumenti musicali nel canto delle Lamentazioni ecc. in S. S., 106 — Il decreto che vieta l'uso di qualsivoglia strumento musicale nelle Lamentaz. e nel *Miserere* della S. S. è generale e toglie ogni consuetud. contraria, 494.
Simonia. Elezione attaccata di s., 200.
Sinodo diocesano, v. Consuetudine.
Smembramento. Circa le cause di s. di una parrocchia, 149, 340.
Società. Le s. cattol. colle bandiere benedette nelle processioni esequiali devono seguire il feretro, 163.
Sodalizio. Sulla distanza dei pii s. fra loro nelle grandi città, 469 — v. Figlia di Maria.
Sordo, v. Parroco.
Sospensione. Se vi è bisogno di processo per sospendere un sacerdote dalle confessioni, 273.
Spagna. Circa le facoltà della Bolla della Crociata nella S. in ordine ai Regolari, 4 — Altre dichiaraz. sulle facoltà della stessa Bolla nella S., ivi.
Sponsalizio (di M. V.). Circa la concorr. della festa dello S. di M. V. con quella della S.ª Fam., 325 — Circa la medesima concorr. e viceversa, 379.
Stati Uniti, v. Titolari.
Stipendio, v. Binazione, Messa.
Strumento musicale, v. Settimana Santa.
Studii (S. C. degli), v. Laurea.
Suddelegazione. Circa la facoltà temporanea di suddelegare, 181.
Suddiacono. Circa il chierico che fa da s. nelle messe solenni, 128.
Suffragii, v. Officio, Seminario.
Suono, v. Settimana Santa.
Suora. La dispensa dai voti per gl'istituti diocesani di S. spetta al Vescovo del domicilio, non a quello della casa madre, 203.
Surrezione, v. Beneficio.

T

Tabernacolo. Se si può fare a meno del conopeo sul t., 183.
Tasse. Se dalla congrua da pagarsi ad un curato sopra beni, uniti ad un Capitolo, debbano togliersi le nuove tasse governative, 53.
Tehuantepec, v. Tlascala.
Terziaria. v. Monaca, Terz'Ordine.
Terziario, v. Terz'Ordine.
Terz'Ordine. La benediz. papale può riceversi dai Sacerdoti del T. O. Franc. durante l'ottava di ciascuna festa designata, 65—Non s'interrompe il noviziato del T. O. Franc. col deporre temporaneamente lo scapolare col cingolo, 66 — Norme per la varietà delle obbedienze nel T. O. Franc., 67—Circa la facoltà delegata del T. O. Franc., 87—Circa la chiesa da visitare perchè i Terziarii Franc. possano lucrare l'indulg. della Porziuncola, 129—Non si dà comunicaz. di privilegii reciproca fra i Terziarii di varii Ordini, 495 — Ai Terz., che vivono in comunità, deve darsi l'assoluz. gen. secondo l'unica formola approvata, 497.
Testatore, v. Legato, Messa.
Testimoniale. Intorno alla t. per la ordinaz. di un chierico che dimora in un seminario pontificio, 470.
Timore. Se e quando il t. riverenziale renda nullo il matrimonio, 196 — Se pel capo *vis et metus*, che annulli il matrimonio, si richieggano sempre minacce e sevizie, 438 — Circa il timore e la violenza del matrimonio, 441.
Titolare. Nel giorno, in cui si trasferisce la sola solennità esterna del T. non si può senza privilegio celebrare una messa propria, 7 — Le feste dei T., negli Stati Uniti, che cadono

nella settimana, si trasferiscono alla domenica seguente,107— Come debba dirsi l'off. *infra octavam et de octava* della S. Fam., dove questa è t., 325— Circa il T. di una chiesa, 342—Circa l'officio di più t. di una chiesa,447— v. Seminario.

Titolo. Elezione attaccata di carenza di t., 200 — Se il t. di dottore, conseguito per privil., valga per tutti gli effetti canonici, 316.

Tlascala. Si concede che cause, giudicate in prima istanza dalla Curia Arciv.di Anteguera, siano giudicate in seconda istanza dalla C. di T., anzichè da quella di Tehuantepec, 206.

Tolosa. Si concedono indulg. alla pia opera di vestire i poveri nella dioc. di T., 71.

Tommaso (S. di Kantorbery). Circa le lez. del 1.° nott. di S. T. d. K., 490.

Tonsurato. Se si possa concedere che sia presentato ad un beneficio di patronato passivo un giovine neppur t., 52.

Turificazione. Circa la t. dell'altare al *Benedictus*, 276 — Circa la t. nei pontificali solenni, 324.

U

Unione, v. Confraternita.

V

Vacanza, v. Beneficio, Vescovo.

Vacanze conciliari. Del tempo delle v. c., 194.

Validità, v. Beneficio.

Venerdì, v. Astinenza, Minore.

Venerdì Santo. Circa il rito monastico del *Vexilla* nel V. S., 490.

Venite exultemus, v. Officio, Ordinato.

Vergine (B.), v. Carmelitani, Indulgenza, Messa, Officio, Suffragii.

Versione, v. Scrittura (S.).

Vescovo. Se vi ha bisogno del permesso del V. per funzioni religiose speciali, 87 — Se il V. può disunire due parrocchie perpetuamente unite, 89 — Circa gli onori dovuti al V., che assiste alle funzioni in abito camerale, e che assiste alla benediz. del SS., 125 — Circa l'inclinaz. del capo nel proferire il nome del Vesc. nelle collette, 184 — La dispensa dai voti per gl'istituti diocesani di Suore spetta al V. del domicilio, non a quello della casa madre, 203 — Se nella vacanza della S. Sede i V. possano conferire i beneficii riservati, 269 — Se per la riconciliaz. di una chiesa benedetta vi sia bisogno della delegazione del V., 278—Se nell'anno, in cui muore il V., debba celebrarsi l'anniv. del predecessore defunto, 376 — A chi spetti l'anniv. di un V. trasferito ad altra sede, morto senza averne preso ancor possesso, 377 — Concessione ai V. circa le indulgenze, 390 — Se il V. può da sè profanare una chiesa inservibile, 420 — Circa la precedenza di chi rappresenta il V. nella congregaz., in cui non si compiono sacre funzioni, 448—Un V. forestiere non può celebrare messe nè vesperi pontificali in aliena diocesi, o in chiesa cardinalizia senza licenza dell'Ordinario, ovvero del Cardinale titolare, 449 — Se il V. possa espellere un sacerdote forestiere dalla diocesi, 487 — Motu Proprio di Pio X sulla elezione dei V., 499 — Se il V. possa celebrare privatamente il Sabato S., 517 — v. Astinenza.

Vespero. Circa l'antif. finale del v. nel Sabato S., 419 — Circa il modo di assistere ai v. dei canonici e delle dignità, 490 — v. Pontificale.

Vexilla. Circa il rito monastico del V. nel Venerdì S., 490.

Via Crucis. La V. C. vivente può farsi anche in casa, 9 — Circa il crocifisso della V. C. vivente, 89.

Viatico. Se possa tollerarsi la consuetud. che sole donne accompagnino il S. V. portato solennemente, 448.

Vicariato di Roma. Disposizioni circa la celebraz. delle messe in R., 391—Istituzione di una Commissione

direttiva per l'esercizio del ministero sacerdotale in R., 392—Lettera circolare ai Vescovi d'Italia, in cui si notificano le norme prescritte in R. pei sacerdoti e chierici forestieri, 394.
Vincenzo de Paoli S.), v. Missione (Preti della).
Violenza. Se pel capo *vis et metus*, che annulli il matrimonio, si richieggano sempre minacce e sevizie, 438 — Circa il timore e la violenza del matrimonio, 441.
Visitazione (Suore della). Circa la elez., la dimissione e la mutaz. triennale del confessore per le S. d. V., 386.
Votante. v. Elezione.
Votazione. Circa la v. nei concorsi, 318 — Se un capitolare possa votare a favore di un congiunto, 325.
Voto. Circa la estensione della rinunzia dei beni, che si premette alla professione di v. solenni, 35 — Circa l'ammissione ai v. solenni quando non siasi compiuto il triennio dei v. semplici, 159 — La dispensa dai v. per gl'istituti diocesani di Suore spetta al Vescovo del domicilio, non a quello della casa madre, 203 — Circa la condiz. dei sacerdoti appartenenti a congregazioni di v. semplici, che escono dall'istituto, 277— Se il decreto *Auctis admodum* valga per gl'istituti diocesani di v. semplici, ivi — La professione perpetua di v. semplici induce la vacanza dei beneficii residenziali, 341—Chi debba disporre la professione di voti solenni delle Monache dopo quella di v. semplici; e come debba farsi, 387— v. Alienazione, Beni ecclesiastici.

II.

Parte Civile.

A

Aggio, v. Opera pia, Tesoriere.

B

Beneficio. La esenzione del 30 % sui b. soppressi, non chiesta in vita, non può chiedersi dagli eredi, 475—Non è esente da soppressione un b. con peso accessorio di coadiuvare il parroco, 476 — Distinzione fra i beni della parrocchia e del b. parrocchiale nella presa di possesso, ivi—Carenza di azione in giudizio di un parroco privato del b., 523 — v. Patrono.
Beni ecclesiastici, v. Beneficio, Demanio, Manoregia, Parrocchia.

C

Capitolare. Obbligo nei c. della officiatura, 476.
Capitolo. Quando le spese del tempio sono a carico del c.; obbligo nei capitolari della officiatura, 476.
Cappellania, v. Demanio, Parroco.
Cappellano comunale. Circa l'indennizzo di un c. c. licenziato, 332.
Chiesa. Per la riparazione delle c. dovuta dal comune, 283 — Le c. non sono materia di privato possesso, 332 — v. Collegiata.
Collegiata. Azione del demanio sulle c. soppresse, 523.
Collegio di Maria. Indole giuridica dei C. di M., 139.
Comune. Spese di culto trentennali, ininterrotte, dovute dai C., 44—Spese di culto, interrotte, non dovute dal C., ivi — Azione del parrroco contro il C. sulla conservaz. del tempio, 45 — Opera pia a favore di più C., intromissione del parroco, 139 — Le spese di culto ed i C. nel Napoletano, ivi — Per la riparaz. delle chiese dovuta dal C., 283.
Concentramento. Condizioni pel c.,

138 — v. Legato, Opera pia, Parrocchia.
Confraternita. C. nel Napoletano a solo scopo di culto e prive di patrimonio; natura giuridica, 45 — Le c. quanto agl'inabili al lavoro, 137 — C. dello Stato Pontificio, da chi dipendenti, 282 — Indole giuridica delle c. dell'ex Ducato Parmense, ivi — Rimborso di spese per inabili al lavoro, gravansi su c., 284 — Le c., anche con solo scopo di culto, sono considerate come enti di beneficenza e dipendono dal Ministero dell'Interno, 477.
Congregazione di carità. Competenza circa le spese di culto dovute dalla C. d. c., 523.
Congrua parrocchiale. La c. p. è insequestrabile, anche nell'eccesso del sostentamento: competenza per materia e valore, 333.
Culto. Disposizione di c. per poveri soppresse, 523.

D

Demanio. Il d. non ha il diritto di manoregia sui beni eccles., 331 — Il d. nella indebita presa di possesso non è tenuto ai danni senza la mala fede, 333 — Come debba restituire il d. i beni di un sacro patrimonio, creduto cappellania, 427 — Azione del d. sulle collegiate soppresse, 523.
Distribuzioni corali. La tassa del 30 % quando non è dovuta sulle d. c., 428.
Dotazione. D. autonoma, 333.

E

Erede, v. Beneficio, Esenzione.
Esenzione. La e. del 30 % sui beneficii soppressi, non chiesta in vita, non può chiedersi dagli eredi, 475 — v. Beneficio.

F

Fondo pel culto. Diritto all'adempimento dei pesi contro il F. p. c., 477 — Obbligo limitato del F. p. c. all'adempimento dei pesi, ivi.

I

Indennizzo, v. Cappellano comunale.
Interpretazione, v. Legato pio.

L

Lascito, v. Patrimonio.
Legato pio. L. allaparrocchia, concentrabile, 44 — L. per la famiglia del fondatore, ed in mancanza pei poveri, non concentrabile. 45 — L. a favore dell'anima, trasformabile, 139 — L. dotalizio non concentrabile, 282 — Sulla interpretaz. dei l. p. e competenza, ivi — L. autonomo di messe per pubblico, soppresso, 332 — Dotazione autonoma e semplice l. di messe, 333 — Interesse della parrocchia nei l., 428 — L. di messe soppresso, 477.

M

Manoregia. Il demanio non ha il diritto di m. sui beni eccles., 331.
Massa. Il 30 %, prelevato una volta dalla m., non può gravare sopra le singole prebende, 476.
Matrimonio. Opera pia dotale per m. rel., 138.
Messa, v. Legato.

N

Napoletano, v. Comune, Confraternita, Spese di culto.

O

Officiatura, v. Capitolare.
Opera pia. O. p. temporanea, concetrabile, 44 — O. p. dotale per matrimonio relig., 138 — O. p. a favore di più comuni: intromissione del parroco, 139 — Tesoriere di un' O. p. pagato ad aggio, 282 — O. p. affidata al parroco, quando concentrabile, ivi — O.

p. elemosiniera, amministrata dal parroco, concentrabile, 283 — Qualsivoglia o. p. è trasformabile, non ostanti le tavole di fondaz., 284.

P

Parrocchia. Legato alla p., concentrabile, 44 — Interesse della p. nei legati, 428 — Distinzione fra i beni della p. e del beneficio parrocchiale nella presa di possesso, 476.
Parroco. Azione del p. contro il Comune sulla conservaz. del tempio, 45 — Opera pia a favore di più Comuni: intromissione del p., 139 — Opera pia affidata al p., quando concentrabile, 282 — Opera pia elemosiniera, amministrata dal p., concentrabile, 283 — Il p. può costringere in giudizio i patroni di cappellanie svincolate ad adempirne i pesi, 333 — Non è esente da soppressione un beneficio con peso accessorio di coadiuvare il p., 476 — Carenza d'azione in giudizio di un p. privato del beneficio, 523 — v. Parrocchia.
Patrimonio. Lasciti per p. sacri; indole giuridica, 45 — Il p. sacro è impignorabile, 427 — Come debba restituire il demanio i beni di un sacro p., creduto cappellania, ivi — v. Confraternita.
Patrono. Il parroco può costringere in giudizio i p. delle cappellanie svincolate ad adempirne i pesi, 333 — Il p. passivo perde il suo diritto quando non potè esercitarlo alla vacanza o alla soppressione del beneficio, 334 — P. passivi potenziali non beneficati dalla legge, 524.
Perentorio. P. del diritto di riversabilità, 428.
Possesso, v. Beneficio, Parrocchia.
Povero, v. Culto.
Prebenda. Il 30 %, prelevato una volta dalla massa, non può gravare sopra le singole p., 476.

R

Rimborso. R. di spese per inabili al lavoro, gravanti su confraternite, 284
Riparazione. Per la r. delle chiese dovuta dal Comune, 283.
Riversabilità. Nel diritto di r. non vale la buona fede, 331 — Perentorio del diritto di r., 428 — R. verificata prima della legge del 1867, 524.

S

Solve et repete. Quando non dovuto, 428.
Soppressione, v. Beneficio, Parroco, Patrono.
Spese di culto. S. d. c. trentennali, ininterrotte, dovute dai Comuni; e s. d. c. interrotte, non dovute dal Comune, 44 — Le s. d. c. e la trasformazione, 138 — Le s. d. c. ed i Comuni nel Napoletano, 139 — Quando le spese del tempio sono a carico del capitolo, 476 — Competenza circa le s. d. c. dovute dalla Congregaz. di Carità, 523.

T

Tassa, v. Distribuzioni corali.
Tempio, v. Capitolo.
Tesoriere. T. di un' Opera pia pagato ad aggio, 282.
Trasformazione, v. Legato, Spese di culto.

V

Vacanza, v. Patrono.

Con approvazione Ecclesiastica

Imprimatur.
Fr. Albertus Lepidi, O. P. S. P. A. Magister.

Imprimatur.
Josephus Ceppetelli Patriarcha Constantinop., Vicesgerens.

Monitor ecclesiasticus

1903

CBPac

1903 15695

GRADUATE THEOLOGICAL UNION LIBRARY
BERKELEY, CA 94709

GTU Library
3 2400 00332 8055

Presso la Direzione del Monitore Ecclesiastico trovansi vendibili le opere seguenti:

Il Monitore Ecclesiastico. Pubblicazione mensuale ad uso del Clero — Prezzo annuo L. 5; per l'Estero L. 6,50 — L'intera Prima Serie, in dieci grossi Volumi legati alla bodoniana, con Indice generale alfabetico, L. 67 e L. 75 per l'Estero — L'intera Collezione in quindici Volumi, oltre l'Indice generale della Prima Serie, L. 92, e L. 107 per l'Estero.

Della Nuova Disciplina sulla Proibizione e sulla Censura dei libri; ovvero la Costituzione *Officiorum* brevemente commentata, per Casimiro Card. Gennari — Ediz. 3.ª con giunte e correzioni — L. 1; per l'Estero, L. 1,25.

Circa la Composizione sui beni e sugli oneri ecclesiastici, e circa la Rivendicazione e lo Svincolo delle dotazioni de' beneficii e delle cappellanie in Italia, Norme canoniche e civili per M. C. G. — Ediz. 2.ª — L. 1; per l'Estero, L. 1,25.

Dei Fondamenti della Fede cattolica. Catechismo Apologetico di Religione, per M. C. G.; cent. 80; per l'Estero, L. 1.
Lo stesso tradotto in lingua germanica, cor. 1, presso la Società Cattolica Tipogr. in Linz (Austria).

Sulla Comunione Frequente e sul Decreto *Quemadmodum*. Consultazione, con Annotazioni di risposta ad un Anonimo, per M. C. G. — Ediz. 2.ª considerevolmente accresciuta — L. 1; per l'Estero L. 1,25.

La Santa degl' Impossibili. Novelle grazie straordinarie, ottenute ad intercessione di S. Rita da Cascia, per M. C. G. — Quarta ediz. con triplice appendice, cent. 50; per l'Estero, cent. 60.

L'Immacolato Concepimento di Maria in relazione con la sua Vita. Considerazioni e pratiche per un mese Mariano; con Appendice di preghiere, tratte dalle opere de' Ss. Padri, ad occasione dell'anno cinquantesimo dalla Definizione dogmatica, per Casimiro Card. Gennari — L. 2; per l'Estero L. 2,25.

Per commissioni, rivolgersi alla Direzione del Monitore Ecclesiastico in Roma *(senz' altro indirizzo).*